MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
ISPETTORATO DEL BONIFICAMENTO AGRARIO E DELLA COLONIZZAZIONE

CESARE DE CUPIS

LE VICENDE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PASTORIZIA NELL'AGRO ROMANO
L'ANNONA DI ROMA

GIUSTA MEMORIE, CONSUETUDINI E LEGGI
DESUNTE DA DOCUMENTI ANCHE INEDITI

SOMMARIO STORICO.

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO & C.
Via Umbria
1911

COMMISSIONE DI VIGILANZA

per il bonificamento dell'Agro Romano

Comm. prof. ing. TITO PASQUI, Direttore generale dell' agricoltura, *Presidente*.

On. prof. ANGELO CELLI, Direttore del R. Istituto d'igiene nell'Università di Roma e Deputato al Parlamento.

Comm. avv. GIOVANNI ANTONIO VANNI, Consigliere di Stato, rappresentante il Comune di Roma.

Marchese ALBERTO DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE, rappresentante la Provincia di Roma.

Principe D. LUIGI BONCOMPAGNI LUDOVISI, rappresentante dei proprietari.

Principe D. GIOVANNI TORLONIA, Deputato al Parlamento, rappresentante dei proprietari.

Comm. LUIGI VENOSTA, Amministratore generale della Cassa Depositi e Prestiti.

Comm. MARCELLO BOLLA, Direttore generale del Demanio, rappresentante il Ministero delle Finanze.

Comm. dott. AUGUSTO MORTARA, Direttore generale del Debito Pubblico, rappresentante il Ministero del Tesoro.

Comm. dott. ANGELO PAVONE, rappresentante il Ministero dell'Interno.

Prof. AMILCARE FRACCHIA, Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Roma.

Cav. ing. ACHILLE SOMMO, Ingegnere capo dell'Ufficio pel Tevere.

Cav. ing. GIUSEPPE ZATTINI, Ispettore capo dell'Ufficio per l'Agro Romano.

Cav. prof. GIULIO BALDUCCINI, Ispettore nell' Ufficio per l'Agro Romano.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
ISPETTORATO DEL BONIFICAMENTO AGRARIO E DELLA COLONIZZAZIONE

CESARE DE CUPIS

LE VICENDE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PASTORIZIA

NELL'AGRO ROMANO

L'ANNONA DI ROMA

GIUSTA MEMORIE, CONSUETUDINI E LEGGI
DESUNTE DA DOCUMENTI ANCHE INEDITI

SOMMARIO STORICO.

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO & C.
Via Umbria

1911

INDICE

del Sommario Storico

PARTE I.

INDICE

della Storia dei luoghi già abitati nell'Agro romano, nella zona della bonifica obbligatoria

PARTE II.

PARTE III.

PROEMIO

Il Ministero di agricoltura industria e commercio, in seguito alla proposta fatta dalla Commissione centrale di vigilanza per la esecuzione delle leggi sul bonificamento dell' Agro romano, nello intento che fosse ricordato quanto si riferisce alle passate vicende legislative ed economiche della Campagna romana, volle affidarci — con atto di benevolente fiducia a nostro riguardo — lo incarico di ricostruire tutte quelle vicende, e di esporle in questa storica narrazione, che oggi ci facciamo arditi di presentare al giudizio del pubblico, e che riassume lo svolgersi graduale dell' agricoltura e della pastorizia, nonchè dei provvedimenti legislativi emanati a tutelarle, partendo dai primi tempi dell'antica Roma, fino all' anno 1870.

E noi che abbiamo lungamente amato, come tuttora amiamo di fervido amore questa nostra Campagna, accettammo il grave incarico e ci accingemmo al difficile tèma, nel vivissimo ed unico desiderio di poter contribuire modestamente a fare un po' più di luce intorno alle vicissitudini e alla storia dell' Agro, nel quale — per così dire — è incastonata e risplende la più fulgida gemma del mondo — Roma divina ed immortale!

Che se, nell'arduo e aspro percorso non fummo pari al compito affidatoci, ci sia di venia la buona volontà che vi abbiamo posto, e ci sia concesso d'illuderci nella speranza di averlo, almeno in parte, soddisfatto.

Nè dobbiamo tralasciare di soggiungere che la pubblicazione di questo Sommario storico è adempimento della promessa da noi fatta, allorchè demmo alle stampe il nostro *Saggio bibliografico degli scritti e delle leggi sull'Agro Romano* (1).

(1) Boll. Uff. del Min. di Agr., Ind. e Comm., Anno II (1903), vol. I, II, III e IV.

Dichiariamo però subito, ad evitare ogni malinteso, che non è questa una storia piena e completa, perchè abbiamo avuto soltanto la intenzione di trattare a *grandi linee*, lo svolgersi degli eventi storici dell'Agro Romano, e di ricostruire a *rapidi tratti*, il memorando passato di questa plaga di terra, la più illustre del mondo.

L'opera, però, anche così circoscritta, non è stata per noi agevole e piana, primieramente perchè, essendo agricoltori noi stessi, e per conseguenza non scevri da preoccupazioni, non abbiamo potuto dedicare al difficile studio e alle scabrose indagini tutto il tempo, che avremmo voluto, e che sarebbe occorso, ed, in secondo luogo, perchè, per le nostre modeste cognizioni storiche, non potevamo, come non possiamo dedurre quanto restasse, e ancora resti ignorato al riguardo, nei pubblici archivi e nelle biblioteche.

Per il che, nutriamo viva fiducia, che altri, ugualmente innamorato di tali studi, ma di noi più competente, voglia darci una vera storia analitica e completa della nostra Campagna. Tanto più, che noi, pure avendo posto la maggior cura, nel rovistare e ricercare, dovunque ce ne fu dato licenza, notizie e documenti talora soltanto inediti, od anco affatto sconosciuti, che in questo Sommario riproduciamo, non potremmo tuttavia affermare (come abbiamo detto) di aver tutto citato, di ciò che allo studio dell' Agro Romano si riferisce, mentre anzi riteniamo, che molte cose restino ancora ignote sull'argomento.

Accingendoci al lavoro, abbiamo assai dubitato delle nostre forze, sia per le nostre scarse cognizioni storiche, sia perchè avevamo già intuito la difficoltà e la mole dell'opera, dalla lettura della poderosa pubblicazione di Mons. Nicola Maria Nicolai, il quale deve, senza meno, considerarsi come il *primo* fra gli scrittori delle cose dell'Agro Romano. Senonchè, riflettendo, che egli scrisse nella fine del secolo XVIII, e pubblicò il suo lavoro nel principio del secolo XIX, quando cioè gli archivi non erano largamente aperti agli studiosi, pensammo, che al chiaro istorico ed economista, fosse stata preclusa la via di più ampie ricerche, e che quindi i nostri sforzi, per quanto umili, avrebbero potuto ricomporre e riunire una maggior quantità di dati e di notizie intorno alla materia.

In questo nostro Sommario storico abbiamo esposto fedelmente tutto ciò che ci fu possibile rinvenire riguardo all'agricoltura ed alla pastorizia nell'Agro Romano, dai primi tempi di Roma, fino all'anno 1870.

Gli storici della prima epoca di Roma servirono — nella prima parte — di base al nostro lavoro, fino a che non ci fu dato di rinvenire i primi documenti che rendono fede più ampia a quanto abbiamo narrato.

Nella seconda parte del lavoro esponemmo un breve compendio della storia documentata dei luoghi che già furono abitati; soltanto però di quelli che esistevano un tempo nella zona dei dieci chilometri, soggetta alla legge del bonificamento agrario obbligatorio.

L'*Appendice*, che forma la terza parte del nostro Sommario, comprende i documenti, che noi abbiamo citato ed esplicato, per offrire così modo agli studiosi della storia della Campagna romana di consultarli con miglior agio, ed essere sicuri delle fonti storiche, alle quali attingemmo.

Nè possiamo omettere in questa occasione di manifestare il nostro rammarico di non aver potuto consultare abbastanza l'*Archivio della Sacra Rota*, malgrado i buoni uffici di eminenti Personaggi, fra i quali ci piace di ricordare anche il chiarissimo prof. Pastor, poichè soltanto qualche volta siamo stati autorizzati a far ricerca di nuovi documenti relativi all'Agro romano, colà, dove tutto lascia supporre ed intendere, esservene larga mèsse da rinvenire e raccogliere. È ovvio, invero, il ritenere, che niun'altra regione agraria del mondo possa e debba aver dato motivo ed origine ad innumeri contestazioni e litigi quanto l'Agro romano, per le numerosissime tenute, che lo compongono, donde chissà quanti giudicati per ragioni di proprietà contraddetta, per contestazioni di confini, per successioni negate, per divisioni richieste, per affitti contratti o risoluti, per inchieste amministrative, per cessioni, per vendite, ecc. ecc.

E qual copia di luce da tutto ciò, circa i passaggi e il possesso della proprietà, circa gli usi e le consuetudini, circa l'usufrutto dei fondi rustici, in una parola circa tutto lo svolgersi degli eventi e delle cose agrarie nella Campagna romana!

Giova, però, augurare che, in epoca non lontana, l'*Archivio della Sacra Rota* (quale fonte sicura di peregrine notizie istoriche!) venga final-

mente dischiuso agli studiosi, perchè *soltanto studiando il passato, si traggono norme meno fallaci per l'avvenire*,

Il Sommario storico, che noi pubblichiamo, riuscirà, senza meno, alquanto *pesante* ai lettori, specialmente in quella parte, che tratta dell'*Agro romano* al tempo del dominio Pontificio, la quale è illustrata da continui, successivi documenti, che, per la loro dizione antiquata, per alcune espressioni ed alcuni incisi uniformi, frequentemente ripetuti, e per la soverchia loro prolissità, stancano e tediano. Senonchè, ne fu per noi necessaria, e quasi indispensabile la fedele riproduzione, appunto perchè nello esordio di ciascuno di essi, viene quasi sempre compendiata la narrazione dei fatti, che davano luogo ai singoli provvedimenti, per guisa che, vi si rispecchiano con tutta esattezza lo stato delle cose e le varie vicissitudini agrarie del tempo.

Al qual proposito, però, *non possiamo mancar di raccomandare ai veri studiosi della Campagna romana, che usino la maggior pazienza nello esame sottile e minuzioso dei documenti, se vogliono, con maggior relativa facilità, formarsi un criterio esatto ed un giusto concetto dei tempi, degli uomini e delle cose di allora.*

Finalmente, in questo proemio, ci è d'uopo aggiungere ed avvisare che il nostro presente Sommario storico, com'è stato da noi scritto con animo serenamente e pienamente obbiettivo, così *dovrebbe essere letto* da chi voglia imporsene il compito, con animo uguale, e con ugual sentimento.

Perchè la verità storica — come tutte le verità — spesso offende sentimenti e tendenze non cònsoni ad essa, specie quando quei sentimenti e quelle tendenze, si traducono in atti reali e concreti, non rispondenti a quelle verità: ma chiunque — dopo averci seguito — voglia equamente giudicare dovrà riconoscere come, dai documenti, che pubblichiamo, la tesi da noi sempre sostenuta, circa la tutela dell'agricoltura nell'*Agro romano*, acquisti forza e vigore novelli.

E poichè, di questi tempi, anzi di questi giorni, è tornato in voga — ci si perdoni la frase — il parlare della *Campagna romana* e il discuterne, più che da tanto tempo non avvenisse, noi ci auguriamo, che si attinga sollecitamente e stabilmente il fecondo assètto, ed il benefico risa-

namento di questa storica terra che già, accogliendo ed alimentando i nostri Avi, permise loro di assurgere con potenza di armi, con saviezza di leggi, con prudente efficacia di provvedimenti economici, a dominatori del mondo!

Ex agricolis, et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur! (1)

CESARE DE CUPIS, *agricoltore.*

---

(1) CATO. *De re rustica.* Proem.

ERRATA	CORRIGE
Pag. 30, linea 22, patrimontum	patrimonium
» 41, Tit. del Cap. V, agricolturae	agricolturae
» 49, linea 13, agricolturae.	agricolturae
» 59, nota (3), linea 2, Persico	Persico
» 127, » (1), Cod. Vat. Lat. 1886	8886
» 174, linea 15, al poveri	ai poveri
» 176, » 12, [illegible]	esame
» 186, » 30, Freccia è Giacomo Rebuffo . .	Freccia e Giacomo Rebuffo
» 189, » 26, Alessandro VIII.	Innocenzo VIII
» 190, » 11, [illegible]	ne che alcuna
» 203, nota (1), linea 13, soggiunse	s'aggiunse
» 220, linea 18, riconducevano il bestiame . . .	riconducevano poi il bestiame
» 288, nota (4), quos Pisotores.	quos Pistores
» 322, linea 21, Lavoratori stessi avessero . . .	Lavoratori avessero
» 332, » 22, aiuto dell'agricoltura.	aiuto all'agricoltura
» 418, nota (2), Tip. Artigianelli	Tip. Artigianelli, 1893.
» 422, linea 10, Q.li 138,880	Q.li 142,800
» 465, » 1, Cola da Rienzo	Cola di Rienzo
» 487, » 16, Fentile Abbate	Gentile Abbate
» 489, » 7, Verelanum	Verelanum
» 500, » 9, di di quelle terre	di quelle terre
» 525, » 6, dafrà Giovanni	da frà Giovanni

PARTE PRIMA

SOMMARIO STORICO.
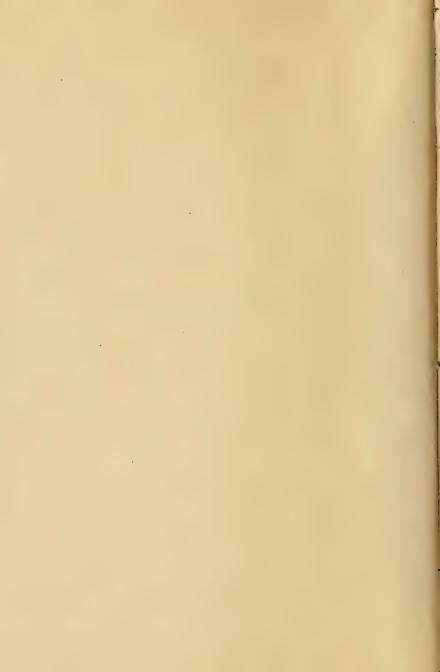
SOMMARIO STORICO

> ..... ut, quantum ad cognitionem rerum pertinet, etiam praeteritis saeculis vixisse videamur.
>
> QUINTILIANUS, *Instit. orat.*, XIII, 4.

> Romanorum vero populum a pastoribus esse ortum quis non dicit?
>
> VARR. II, 2.

CAPITOLO I.

I primi abitanti di Roma - L'epoca dei Re - La Repubblica.

(Fino all'anno 38 av. G. C.).

Sulle origini di Roma, gli storici discordano nello stabilire a quale popolo abbiano appartenuto i suoi fondatori, ed i più recenti studi ci persuadono invero, che forse non è stata detta ancora l'ultima parola sulla questione.

I primi uomini che abitarono questa parte del Lazio, condussero allo inizio una vita nomade, ma poi, lasciandosi guidare dal caso, fecero sosta in luoghi da natura muniti, quivi soffermaronsi vivendo di ladronecci, ed esercitando anche la pastorizia (1).

Occuparono dapprima il Palatino ed il Saturnio, che oggi dicesi Campidoglio.

Una gran parte dei campi circostanti, era allora palustre, specialmente quella vicina al sacro lago, che, nella loro lingua, chiamarono *Velia* (2).

Sul principio abitarono i colli sopradetti, recingendoli di mura e di fossati per difesa, e fino ai tempi di Augusto si ravvisarono gli avanzi dei primitivi ricoveri e delle stalle, che avevano servito ai primi pastori e ai primi bifolchi (3).

---

(1) DIONISII HALICAR. *Antiq. Roman.* Lib. I, cap. 7.

(2) IBI., lib. I. cap. 16.

(3) IBI. *Antiq. Roman.* Lib. II, cap. 76.

Di quelli restarono per lungo tempo le tradizioni, gli usi della vita, e, sopra tutto, i cognomi assunti dalle famiglie romane più antiche, come quelle dei *Bubulci*, dei *Juvenci*, dei *Porcii*, dei *Pisumni*, dei *Satiri*, dei *Tauri*, dei *Vitelli*, dei *Caprasii*, degli *Ovini*, degli *Equizii*, e molte altre (1).

Romolo divise il primitivo territorio romano in tre parti, assegnandone una a sè stesso, come Re, e per uso del culto; la seconda ai privati, come proprietà; e la terza allo Stato, come demanio.

Servio Tullio ratificò la divisione fra le diverse tribù rustiche, ed in quella occasione il territorio di Roma, fu denominato per la prima volta *Agro Romano*.

Allora questo Agro — come dicemmo — era popolato da pastori e da bifolchi, e gl'innumerevoli armenti costituivano l'unico patrimonio degli abitanti.

Le prime feste istituite dai romani, trassero il loro nome dal bestiame, e furono le feste *Taurilie* ed *Equirie*.

Gli storici non sono d'accordo fra loro, sull'anno della fondazione di Roma; tutti però convengono, che avvenisse il giorno 21 di aprile, nel quale si celebravano le feste *Palilie* o *Parilie*, come asseverano il grammatico Mario Vittorino, ed i calendari incisi in pietra (2).

In quella circostanza, si eseguiva anche un censimento esatto di tutti i capi di bestiame, di qualsiasi specie.

Quelle feste erano state istituite per invocare dagli Dei la prosperità delle greggi, e la fertilità dei campi, e per allontanarne ogni influsso maligno.

Fra gli Dei, che proteggevano l'agricoltura, teneva il primato *Saturno*, il nume delle semente, venerato unitamente a *Lua*, la Dea che a vicenda o distruggeva i seminati, o ne risparmiava le malattie, e poichè i Romani avevano in sommo pregio l'agricoltura, così *Saturno* era anche adorato, quale distributore di ricchezza e di benessere.

Conso era venerato dagli agricoltori, come protettore degli animali da fatica, i cavalli, cioè gli asini e i muli, e con le corse appunto, si festeggiavano le *Consualia*, nei giorni 21 agosto e 15 dicembre. Al Dio agricolo era dedicato un altare ai piedi del Palatino.

---

(1) TIRAGUELLUS. *De Nobil.* Cap. 33, n. 10.

(2) KEIL, pag. 25. « Parilia dicuntur, non Palilia ».

Vari autori confermano che le feste delle *Parilie* coincidessero colla fondazione di Roma. CICERO. *De divin.* II, 47, 98. VARRO. *De re rustica,* II, I, 9.

Quale Dea dell'abbondanza dei raccolti era adorata *Opi*, che venne detta anche *Consiva*. Le feste *Opiconsivia* ed *Opalia* si celebravano tre giorni dopo quelle in onore di *Conso*.

La prosperità delle greggi era tutelata dal Dio agreste *Fauno*.

Nel principio del mese di maggio, si sacrificava a *Maia* perchè facesse crescere i frutti dei campi. E così per *Cerere*, che presiedeva all'abbondanza delle messi, nel giorno 19 aprile festeggiavansi le *Ceralia*.

Pale o *Palatua* era la dea dei pascoli, ed il nome di *Palatino*, sembra che possa avere attinenza col nome della Dea pastorale. *Flora* e *Pomona* furono rispettivamente le Dee dei fiori e dei frutti.

Egli è certo che il popolo romano, composto di forti agricoltori, che con l'opera indefessa sapevano render così fruttifero il suolo della campagna, procuravano di salvarsi dalla malaria, non solo con voti e sacrifici, in onore della *Dea Febre*, ma anche con continui lavori diretti al prosciugamento delle acque stagnanti. Coltivavano specialmente il *farro*, col quale si nutrivano, e l'*orzo* che serviva per i loro cavalli, ed apparisce che in origine seminassero anche il *frumento*, o per lo meno che lo coltivassero sopra una limitata superficie.

Così ci narra *Plinio*, che il primo cibo nel Lazio, fu il *farro*... ed è noto che i Romani vissero della *polta* e non del *pane* (1). Di guisa che, il loro nutrimento si componeva di una specie di polenta, preparata con farro, acqua e sale, che gli stessi Romani mangiavano insieme ai latticini ed erbaggi diversi. Soltanto dopo il III secolo di Roma, i cittadini romani cominciarono ad usare il pane (2).

Seminavano il grano come nei tempi primitivi, poichè un campo lavoravasi in un anno, e nel seguente lasciavasi in riposo.

In seguito i Romani meglio che dall'agricoltura *greca*, appresero certo da quella più diligente dei *Cartaginesi*, introducendo una rotazione per la quale, i campi erano coltivati per due anni consecutivi, e nel terzo lasciati a riposo: il che in oggi dicesi *turno di terzeria*. Nè, in quel tempo, i terreni — che per quota di ciascuno erano limitati a sette jugeri, ossiano ettara 1.76 — potevano dare un reddito esuberante a quanto era strettamente necessario per ciascuna

(1) PLINIUS. *Histor. Nat.*, XVIII, 83, « *primus antiqui Latii cibus* (*far*)..... *pulte autem, non pane vixisse longo tempore Romanos, manifestum est* ».

(2) Ibi, 62.

famiglia, tenendo conto dell'aratro imperfetto, che usavano, e dello insufficiente concime.

La base della misura di superficie presso i Romani era l'*actus*, ossia la lunghezza di un solco tracciato coll'aratro senza interruzione, avente la lunghezza di 120 piedi (m. 35.48). Una superficie quadrata che avesse quella misura per lato (*actus quadratus*) rappresentava tale una estensione di terreno, che un paio di buoi poteva arare in mezza giornata. Il doppio corrispondente ad un quadrato, era chiamato *jugero*, e poteva essere arato da un sol paio di buoi in una giornata intera.

Che se all'agricoltore romano mancava allora la cognizione dell'arte agraria, non faceva però difetto la volontà del lavoro; e s'affaticava sempre a solcare con l'aratro il terreno, avendolo prima concimato, quando era necessario, talvolta lo irrigava, se lo permettevano le poche sorgenti della campagna. Seguiva pertanto i precetti di Catone, il quale affermando che una buona aratura del campo significasse già una buona coltivazione, consigliava ed inculcava però di eseguire tutti i successivi lavori, previa la concimazione (1).

Servio Tullio fu il primo che coniasse moneta — secondo l'affermazione di Plinio —; ma volle che essa portasse l'impronta della *pecora* e del *bue*, affinchè s'intendesse, che la vera fonte del denaro, erano *l'agricoltura* e *la pastorizia*, e di conseguenza tali arti fossero tenute nel debito onore. Infatti presso gli antichi romani *la pecora* fu l'unico canone del valore delle merci e delle derrate; e *dalla pecora* appunto trassero il nome di *pecunia*, la moneta, e quelli di *peculio*, i privati patrimoni.

Si dicevano *locupletes*. ossiano ricchi, tutti coloro, che possedevano molti campi (*loci hoc est agri plenos*) e *pascua* si chiamarono nelle Tavole censorie, tutte le rendite del popolo romano (2).

Anche secondo Festo, ogni patrimonio era chiamato *peculio*, perchè i bestiami allora formavano la vera ed unica ricchezza.

Nella fondazione delle più antiche colonie romane, il territorio destinato alla colonia si divideva in tre parti, la prima delle quali costituiva l'*Ager Publicus*, ossiano i pascoli destinati all'uso comune di tutti i coloni, che dovevano

---

(1) Cato. *De agricul.*, 61, 1.
(2) Plinii. *Hist. Nat.*, n. XVIII, 3.

pagare un'imposta (1), la seconda era attribuita e riservata al culto ed al mantenimento degli edifici pubblici, e la terza parte era divisa fra tutti i coloni, in proporzione — secondo gli antichi tempi — di due iugeri almeno per famiglia, come avvenne già nelle antecedenti assegnazioni fatte da Romolo.

Il primitivo *Ager Publicus* ebbe indubbiamente uno scopo economico, affinchè ogni famiglia, come ogni associazione, avessero una proprietà, per provvedere ai propri bisogni (2).

Altri terreni erano detti *Pascua Populi romani*, per distinguerli da quelli lasciati alle colonie, nelle fatte assegnazioni, e questi, secondo la diversa loro natura, si distinguevano in *pascua* nel vero senso della parola, in *prati*, in *silvae* ed in *saltus*.

Questa specie di pascoli aveva una estensione maggiore di quella degli *Agri*, ossia dei campi coltivati.

Una imposta demaniale, data in appalto, era la cosidetta *Scriptura* e cioè quel corrispettivo che pagavano coloro, i quali conducevano a pascolare il loro bestiame sui pascoli dello Stato.

La spaventevole inondazione dell'anno 632 di Roma, secondo gli storici, distrusse moltissimo bestiame, che pascolava nella Valle del Tevere.

Una legge che moderava le norme per la pastorizia, nell'agro pubblico del popolo romano, è giunta fino a noi e si appellò *Legge Thoria* secondo quanto riferisce Cicerone (3).

Una parte delle terre demaniali era riservata allo Stato, perchè ne potesse trarre delle rendite, e tali terre venivano destinate a pascoli pubblici (*ager compascuus*).

Ogni cittadino romano aveva il diritto di far pascolare su quelle terre, non più di dieci capi di grosso bestiame (come buoi, cavalli, ecc.) — non sappiamo

(1) « *Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune, propter quod ea compascua multis in locis in Italia communia appellantur* ». Frontinus. *De Contrib.* pag. 151.

(2) De Ruggero. *La Gens in Roma, avanti la formazione del Comune.*

(3) Questa legge agraria, dell'anno 643 di Roma, è conservata parzialmente nel Museo Nazionale di Napoli, in sette frammenti, che si possono riunire in tre parti distinte, separate fra loro da alcune lacune. La porzione inferiore della tavola non si rinvenne. Altri due pezzi trovansi ora a Vienna, un terzo fu smarrito fin dal 1521, e l'ultimo fu disperso, dicono, in Francia. Fulvio Orsini fu il primo a pubblicare tutti i sette frammenti, con le inscrizioni ai due lati. Nell'Ant. August. *De* [illegible] 1583.

quanti capi di piccolo bestiame — senza pagare alcuna tassa (*Scriptura*) allo Stato (1).

Se quel numero si sorpassava, allora per ogni capo in più, si doveva pagare una tassa, che veniva fissata dal Censore. La tassa, però, era pagata pel tempo che i bestiami passavano sui « *colles* », da un pascolo all'altro, nelle varie stagioni dell'anno.

L'uso dei pascoli pubblici, detti « *scripturae* » costituiva allora una parte importante dei *vectigalia*, delle rendite, cioè, che lo Stato ricavava dai privati per l'uso del suolo pubblico. Questo provento importantissimo, mentre da un lato pur rappresentava *un diritto*, forniva dall'altro allo Stato, un mezzo efficace e perenne per alimentare il pubblico erario. Anche in questo però, come in altri casi, il diritto pubblico romano, non dichiarato ed espresso dottrinariamente dagli antichi stessi, non offre sempre esplicite prove della esistenza dei titoli giuridici generali; il che non impedisce, che studiando la natura delle diverse fonti di proprietà, e ricorrendo alle norme generali del diritto stesso, siffatta esistenza si possa provare.

Ora, il primo e più essenziale di tutti codesti diritti, è senza dubbio il *diritto di proprietà sopra una parte del territorio nazionale*, che lo Stato aveva ed esercitava direttamente. Ad esso si connettevano non solo l'*ager publicus*, e in Italia e nelle provincie, cioè la parte del territorio dello Stato, che questo conservava ed amministrava per sè, ma anche i *loca publica*, cioè tutti quei luoghi, dei quali lo Stato permetteva l'uso, in senso più o meno determinato, ai privati, mediante un correspettivo, in forma di affitto, di canone, ecc., come le vie, i ponti, i porti, e via dicendo, ed altresì i *vectigalia*, che erano rappresentati dalle *scripturae* rispetto ai pascoli, vale a dire da un compenso dell'uso concesso di quei luoghi (2).

In origine la voce *ager* indicò il territorio d'una città, d'uno Stato e la voce *pagus* questo territorio medesimo, allorchè fosse in dipendenza di un altro maggiore. Col tempo però, fuse le diverse genti, e perduta la loro autonomia politica, l'*ager* significò la proprietà privata di ciascuna di esse, come il *fundus*, quella delle singole famiglie. Quindi è che si rinviene un *ager Pupinius*, un *ager Papirius*, un *ager Romilius*; e così parimenti un *pagus Lemonius*, un *vicus Oc-*

---

(1) E. De Ruggero. *Agrariae leges* (*lex Thoria*).

(2) Mommsen. 2, 430.

tarius, un *vicus Cornelius*, ed un *oppidum Mamilium* e via dicendo, territori, che, fin dai primordi della Repubblica, appartenevano alle *gentes Papiria*, *Pupinia*, *Romilia*, *Lemonia*, *Octavia*, *Cornelia*, *Mamilia* (1).

La storia, in generale, dimostra come le conquiste, o le spontanee dedizioni di nuovi popoli, fossero seguite dalla formazione di nuove colonie romane, e dalle distribuzioni dei terreni ai cittadini. Così, mentre avvenne talora la concessione dell'uso, o la vendita a semplice titolo di possesso, di una parte dell'*ager publicus*, tal altra invece lo Stato, fatte le dette concessioni, riserbava per sè una parte del territorio, come demanio pubblico; e ciò per ragioni e circostanze diverse. Spesso, per la difesa dello Stato, era necessaria la istituzione di nuove stazioni militari, talora lungo le coste d'Italia (*coloniae civium romanorum*), oppure per provvedere ai bisogni dei veterani, si istituivano le *coloniae militares*. Più spesso ancora era urgente di aiutare le classi miserabili, che si *ammettevano al godimento dei terreni demaniali*, *sia col titolo di proprietà*, *sia per semplice uso*. Era poi quasi sempre necessario di lasciare ai municipi ed alle colonie d'Italia e delle provincie, una parte del loro territorio, come *demanio locale*; e si rendeva assolutamente indispensabile agli abitanti delle provincie, di *non impedir loro ogni uso delle loro terre*, nonostante che il suolo delle provincie fosse stato dichiarato *Ager publicus populi romani* (2).

Numa appena assunto al regno, trova una parte dell'*Ager publicus*, lasciata da Romolo, per essere occupata dai privati, e la divide subito, come proprietà *Quiritaria*, fra i cittadini più poveri (3). Anco Marzio, avendo estese le conquiste lungo il Tevere fino al mare, fonda, su questa parte dell'*Ager publicus*, la colonia di Ostia, e divide fra i cittadini coloni le terre occupate (4). Anche Servio Tullio fece nuove assegnazioni delle terre ai coloni più poveri (5).

Giulio Cesare, secondo Svetonio, nel suo primo Consolato, divise tutto l'*Agro Campano* ed il Campo *Stellatino*, fra ventimila soldati e cittadini, scelti però tra coloro che avevano tre o più figliuoli.

(1) De Ruggero Ett. *La Gens in Roma avanti la formazione del Comune*, a pag. 81.

(2) De Ruggero. *Ager publicus privatus*.

(3) « *Numa primus agros, quos bello Romulus ceperat, divisit viritim civibus* ». Cicero. *De Re Pubb.* 2, 14, 26.

(4) Cicero. Ut supra.

(5) « *Conciliata prius voluntate plebis agro capto ex hostibus viritim diviso.* » Tito Livio. I, 46.

Il godimento del pascolo per i bestiami era limitato, affinchè i possessori maggiori non arrecassero danno ai minori. Le leggi *Licinie-Sestie* dell'anno 387 di Roma, disponevano che, sui pascoli demaniali, ogni cittadino non potesse condurre un numero superiore *a 100 animali bovini.*

Osservammo già che una gran parte del territorio di Roma fu divisa in tanti lotti, i quali, per mezzo di assegnazioni, furono poi dati in proprietà privata alle famiglie patrizie e plebee. Sopra tali proprietà ripartivasi il tributo. Un'altra parte — la più estesa — costituiva l'*Ager publicus*, che era destinato, in parte, al pascolo, e restava in uso pubblico, mediante una tassa *scriptura*: e finalmente un'ultima parte, poi, incolta, *veniva occupata da chiunque ne volesse intraprendere la coltivazione*, non però col diritto di proprietà, ma soltanto di *usufrutto precario*, pagando allo Stato *la decima parte dei raccolti*.

In principio i soli patrizi furonó quelli, che potevano ripartire l'usufrutto dell'*Ager publicus*, ma coll'andar del tempo, anche i plebei, in seguito a turbolenze avvenute, poterono esercitare il loro diritto, come cittadini (1).

La ripartizione delle terre era la conseguenza necessaria dell'ingrandimento del territorio romano, ogni qual volta tale ingrandimento avveniva. Quando però, le conquiste si estesero assai lontano da Roma, allora il territorio di una città conquistata era diviso, una parte fra gli abitatori di essa città, e l'altra fra quei cittadini romani, che ne avessero ottenuto un lotto in proprietà privata; e questi furono detti *coloni*, ed il loro complesso si disse *Colonia*. La fondazione, dunque, di detta colonia consisteva nel ripartire, per assegnazioni, un territorio lontano, che non era compreso in quello delle tribù.

Di conseguenza, l'Agro romano, propriamente detto, non comprendeva « il territorio politicamente dominato, chè tutto l'Impero, sarebbe così stato « *Ager romanus:* non il territorio effettivamente occupato da cittadini romani, « chè tante volte l'*Ager romanus* si sarebbe ripetuto, quante furono le *colonie*: « *ma il territorio della Città*, della quale *formava giuridicamente la continuazione*. « *Diviso fra cittadini*, *lasciato ad uso comune*, *destinato a servizi pubblici*, contra- « stato fra patrizi e plebei, esso fu sempre, nelle sue varie condizioni, *oggetto o* « *campo del diritto quiritario*... (2) ». E Frontino scrive che « in Italia non

(1) De Ruggero, l. c.

(2) Calisse avv. Carlo. *Tra Roma e Cerveteri*. Roma 1907, a pag. 3.

« havvi un campo tributario, perchè *tutti sono dei coloni*, o *dei Municipi*, o di « *qualche Castello, società, od altro* » (1).

Esteso però il dominio di Roma nelle lontane provincie, per la continua fortuna delle armi, si cominciò a trascurare l'agricoltura, per la ragione che le provvigioni necessarie al sostentamento dei cittadini provenivano dalle altre lontane regioni. E tanto invalsero l'ozio, il lusso ed i piaceri, affatto contrari alla vita laboriosa, che l'agricoltura decadde per modo, da riputarsi cosa spregevole l'esercizio di essa.

Cicerone, perorando a difesa di Roscio Amerino, e ribattendo le accuse di Eruzio, lo confutò, dicendogli « che sarebbe stato ridicolo se avesse vissuto « nei tempi in cui i *cittadini lasciavano l'aratro per assumere il Consolato di* « *Roma* » (2).

Nonostante però che l'agricoltura, coll'andar del tempo, fosse così decaduta, tuttavia si conservò sempre l'antica e lodevole consuetudine di distribuire le terre ai soldati ed ai plebei. Ciò fu spesso causa di agitazioni turbolenti, fomentate dai Tribuni, che volendo disporre a lor talento della Repubblica, fecero, mediante speciali leggi agrarie, distribuzioni arbitrarie delle terre acquistate, per procacciarsi il favore della maggior parte della plebe.

Nei tempi successivi si proseguì a fare così, aggiungendo a ciò copiose elargizioni di frumento fatte da coloro che, per conseguire i loro ambiziosi disegni, volevano mantenersi vivi le grazie ed il plauso della plebe (3).

I paesi soggiogati, che si dissero « *Provinciae* », oltre i vari dazi che pagavano, detti *tributa, portoria*, ed anco *scripturae*, erano obbligati a contribuire con una quantità di frumento, ordinariamente fissata nella decima parte dei raccolti; e perciò i terreni tributari furono detti *decumani*, sebbene talvolta siasi condonato tale tributo, come avvenne in Sicilia (4).

Tali contribuzioni consistendo per lo più in grani, *frumentariae* si appellarono, e fra le provincie soggette si notarono per le contribuzioni, la Sicilia, la Sardegna, la Spagna, la Beozia, la Macedonia l'Asia, l'Africa, la Siria (5)

---

(1) Frontinus. *De controvers. agrar.*, 35.

(2) *Oratio pro Roscio Amerino.*

(3) De Ruggero. *Agrariae Leges*, pag. 734.

(4) Cicero. *Verr.*, 3.

(5) Contaredus. *De frumentaria largitione.*

e negli ultimi tempi anche l'Egitto, quando Augusto ebbe a dichiararlo Provincia.

Che se tali contribuzioni non erano sufficienti alla sussistenza di Roma, il Senato imponeva nuove decime (1); ma in tal caso il pubblico erario ne rimborsava il prezzo (2).

E per altre vie venne anche provvedendosi alle occorrenze annonarie della ognor popolosa e potente città. Così mediante trattato concluso fra i Romani e Cartaginesi l'anno successivo alla espulsione di Tarquinio il Superbo (3), e per la prima volta a spese del pubblico erario, fu trasportata dalla Sicilia in Roma una grande copia di granaglie, che furono riposte nei pubblici magazzini. Ciò propriamente avvenne sotto il Consolato di M. Minucio ed Aulo Sempronio, allorchè la plebe per un dissidio insorto nella città, abbandonò ogni lavoro agrario, e si ritirò sul Monte Sacro.

Anzi tal fatto servì di esempio e di esperienza, in quanto si riconobbe che la scarsezza delle vettovaglie avrebbe potuto arrecare alla Repubblica deplorevoli effetti e quasi trascinarla a ruina, onde in appresso i magistrati curarono sempre di fare provviste abbondanti. A tale scopo istituirono i pubblici *Frumentarii*, ossia negozianti di grano sui quali si esercitava una rigorosa sorveglianza, affinchè non pretendessero un prezzo eccessivo del frumento.

In caso di carestia, tutti costoro erano obbligati a vendere l'intera quantità di grano incettato a modico prezzo (4), e, quando nemmeno ciò fosse stato sufficiente, dovevano venderlo al prezzo decretato dal Senato, il quale prezzo se mediocre, dicevasi *media annona*, e se ordinario, vale a dire eguale a quello degli anni decorsi, *vetus annona*.

Gli ordinari Magistrati dell'Annona furono in principio gli *Edili della plebe*, e poi gli *Edili Curuli*, ma più tardi Cesare istituì due deputati speciali, chiamati *Edili Cereali* (5).

Il Magistrato straordinario era eletto e deputato solo in caso di pubblica calamità, o di guerra imminente, ed allora assumeva il titolo di Prefetto del-

---

(1) CICERO. *Verr.*, cap. 70. « *Frumentum Romam advectum est, aut publicum ex vectigalibus, aut ex Senatus-consulto coemptum, Contaren* », cap. 8.

(2) CONTAREDUS, cap. 8.

(3) POLIBIO, lib. III.

(4) F. LIVII, *Dec.* I, lib. II, cap. 19, lib. IV, cap. VII.

(5) NICOLAI N. M., *Memorie, leggi*, etc., III, pag. 55.

l'Annona. Lucio Minuzio fu il primo che ricoprisse tale carica a richiesta della plebe la quale, trovandosi in grave dissidio coi patrizi, aveva abbandonato la cultura delle campagne romane; così seguì fino agli ultimi tempi della Repubblica, epoca nella quale i primi magistrati ambirono di essere assunti a tale ufficio, ed anzi brigarono il favore della plebe per ottenerlo. Ciò che in seguito fece anche Pompeo, e Plutarco riferisce che così facesse Augusto e lo fecero in seguito anche gli altri Cesari, come rileviamo dalle medaglie che recano impresse le iscrizioni: *Ceres Augusta*, *Annona Augusta*.

Il tributo che le provincie pagavano annualmente per il mantenimento della città di Roma, chiamavasi: *Annua Annona Urbis aeternae, et annonaria functiones* (1).

Anche così si designava quella contribuzione in denaro, che dicevasi *Permutatio aeraria* (2), ma che presa nel vero senso designava quelle vettovaglie che si appellavano *Canon Urbanus et Urbicarius: Etneca Populi romani* (3).

Ad ogni modo con tale complesso di voci s'intendeva sempre indicare il canone del frumento, siccome quello che è più necessario alla conservazione della vita. I Romani costantemente provvidero all'opportuno trasporto delle derrate alimentari.

Al tempo della Repubblica, i cereali erano forniti dalla Sardegna e dalla Sicilia, tanto che Cicerone onorò quest'ultima del nome « granaio di Roma » *horreum Romae*, e Valerio Massimo le nobilitò entrambe del titolo di « nutrici cortesissime di Roma » *benignissimae Romae nutrices*.

Le leggi agrarie furono spesso chieste dalla plebe, ma il *Senato cercò sempre di evitarle*. Talvolta, tuttavia, per sedare tumulti, ordinò straordinarie assegnazioni di terreni conquistati, e formazioni di nuove colonie (4).

Le leggi agrarie dell'antica Roma ebbero sempre un recondito, alto fine politico, quantunque ne apparisse a prima vista soltanto quello economico, il che permetteva di soddisfare coi bandi pubblici relativi, le ambizioni personali, e di meglio conseguire e raggiungere quanto si prefiggevano i promotori di esse leggi, colla loro proposta — *rogatio* —.

Nel loro complesso i molteplici provvedimenti agrari, succedutisi con vece

---

(1) Nicolai N. M., *Memorie, leggi*, etc., III, pag. 58.

(2) Ibi.

(3) Lib. III, V, *Cod. Teod. de Canon. frument.* Lib. XII. *Cod. de operib. publ.*

(4) Livio, III, cap. 1.

assidua, possono considerarsi tutti — qual più, qual meno — come indice od esponente di un diuturno secolare conflitto fra *Patrizi* e *Plebei*.

Non vogliamo nè dobbiamo in questo sommario storico, passare in rigorosa rassegna tutte le fasi e le vicende delle varie leggi agrarie dell'antica Roma; chè ciò supererebbe il còmpito, che ci siamo prefissi per il nostro lavoro, ma esporremo piuttosto, in un semplice e breve riassunto, le leggi principali, menzionandole, secondo il loro svolgersi cronologico.

Abbiamo già notato, come i patrizi, essendo considerati essi solo cittadini dello Stato, avessero soli il privilegio del godimento dei beni demaniali, occupando così immense estensioni di terre, e servendosi degli stessi plebei per coltivarle, donde il fomite primo di un continuo dissidio sociale!

Il concentramento d'immense possessioni nelle mani di pochi, mentre impediva la formazione di piccole proprietà, costituiva anche la rovina degli agricoltori, ed in generale quella della campagna.

Per sollevare da tanta miseria la plebe, e nello stesso tempo per moderare gli sconfinati privilegi dei Patrizi, fu emanata la prima legge agraria, detta « *Cassia* » da *Spurio Cassio*, che ne fu autore.

Nell'anno 267 di Roma, i Consoli *Spurio Cassio* e *Proculo Virginio*, debellati avendo gli *Ernici*, conclusero con essi un trattato, pel quale venivano cedute a Roma due parti del territorio di quel popolo vinto.

Nel seguente anno, il Console *Spurio Cassio*, propose una legge per dividere il territorio sopradetto, in modo che una metà ai popoli *Latini*, i quali, per opera dello stesso Console, avevano accettato un trattato simile a quello degli *Ernici*, e l'altra metà fosse ripartita fra i plebei romani, aggiungendosi anzi in favore di questi ultimi anche una parte dell'*Ager publicus*, che fino allora, era stato goduto dai Patrizi (1).

Nel perorare la stessa legge, *Spurio Cassio* sostenne, che *le fatiche del popolo, non potevano essere rimunerate meglio, che dividendo fra il popolo stesso il terreno conquistato, poiche già era quel terreno divenuto pubblico.*

Il Senato, dopo avere lungamente discussa la proposta — *rogatio* — deliberò che soltanto una parte del demanio fosse assegnata alla plebe, e l'altra rimanesse in possesso dei Patrizi (2).

---

(1) Tito Livio, lib. II, 41, 1.
(2) Ibi, VIII, c. 69, 70, 72, 78.

Questo fatto però è molto controverso fra i critici storici, i quali sono di opinione, che tale proposta non divenisse mai legge, ma che piuttosto fosse regolata con un *Senatus consulto*, il quale in sostanza non riguardò il possesso, ma riconobbe soltanto a favore della plebe, il diritto di partecipare alla divisione delle terre demaniali (1).

Sorse un'altra questione agraria, nell'anno 388, secondo *Tito Livio*, per opera di *Spurio Mecilio* e *Spurio Metilio* tribuni della plebe, i quali fecero proposta, che fossero divise per ciascun capo di famiglia, e, personalmente, le terre conquistate ai nemici (2), e che fosse imposta una tassa demaniale sopra i possessi dei Patrizi. Nella discussione però intervenne *Appio Claudio*, che trasse a favore del Senato alcuno dei Tribuni, e così la proposta fu respinta dai Senatori (3).

L'agitazione perdurò ancora per un trentennio, fino alla presa della città di *Veio*, nell'anno 358, e la proposta fu sempre contradetta, e combattuta dal Senato, non ostante le continue e successive elezioni dei tribuni della plebe, favorevoli alle ripartizioni delle terre.

Ma, finalmente, nell'anno 361 di Roma, allorchè fu respinta la proposta di far emigrare a *Veio*, la metà dei Patrizi, e la metà dei plebei, il Senato, lieto per l'ottenuto successo, decretò, che si procedesse all'assegnazione di una parte del territorio Veientano a favore della plebe, disponendo che ad ogni individuo di ciascuna famiglia si assegnassero sette jugeri di terra (4).

Le leggi *Licinie* e *Sestie*, nell'anno 387, ebbero lo scopo principale di limitare il privilegio dei Patrizi sulla occupazione delle terre demaniali, per modo che non fossero superiori a 500 jugeri.

In seguito di tempo, *Tiberio Gracco*, eletto tribuno della plebe, presentò un progetto di riforma agraria, diretto a stabilire che nessuno potesse conservare più di 500 jugeri di terreno pubblico per sè, e di 250 per ciascuno dei suoi figli maschi; che ogni possessore fosse obbligato ad affidare la coltura della maggior parte de' suoi campi ad uomini liberi; che lo Stato dovesse dare

(1) Vedi Mommsen, De Ruggero, ecc.

(2) « ... *ut ager ex hostibus captus viritim dividatur* ».

(3) Tito Livio, lib. IV, 60.

(4) « *Ut agri Veientani septena jugera dividerentur, nec patribus familiae tantum, sed ut omnium in domo liberorum capitum ratio haberetur* ». Tito Livio, lib. V, 30, 8.

ai possessori di terre pubbliche un' indennità delle spese fatte per il miglioramento dei poderi, che essi dovevano cedere; ed infine, che le terre ricuperate dallo Stato, si distribuissero in porzioni di 30 jugeri fra poveri, da tre personaggi nominati ogni anno.

La proposta fu combattuta dai Patrizi, ed il tribuno *Ottavio* tratto ai loro voleri vi pose il suo veto. Ma in seguito, deposto egli dalla carica, la legge venne finalmente approvata, e per la sua esecuzione, furono scelti *Tiberio Gracco*, il suo fratello *Caio* ed *Appio Claudio* suo cognato.

Il popolo non si contentò sempre della ripartizione delle terre lontane, che lo obbligavano ad emigrare da Roma, preferendo naturalmente quelle che erano gran parte del territorio della città.

Alla fine del terzo secolo di Roma, dopo le conquiste fatte dei territorî dei Sabini, degli Equi e dei Volsci, i Romani avevano stabilito in quei luoghi molte colonie; ciò che si potè compiere, dando le terre alla maggior parte degli agricoltori poveri. Finite le guerre coi Galli, compiuta la sottomissione dei Latini, il territorio di Roma fu esteso in modo, che furono potute aggiungere quindici nuove tribù alle venti, già esistenti all'epoca dei Re.

Ma nel quarto secolo di Roma insorsero nuove questioni sociali. *Licinio Stolone*, che capitanava il movimento, potè ottenere una nuova legge agraria, la quale eguagliava i diritti dei Patrizi a quelli dei Plebei, ed in conseguenza fu fatta la divisione di tutti i terreni, che superavano i 500 jugeri, fra coloro che nulla possedevano (1).

I nuovi piccoli possidenti con ciò, non potevano più temere una invasione nemica, attesochè i nemici erano stati debellati; e così la piccola proprietà, potè prosperare vicino a quella dei grandi possidenti, che non ebbero più agio di esercitare la loro prepotenza, frenati dalle istituzioni vigenti.

In quei tempi l'agricoltura non era ancora esercitata a mezzo degli schiavi, e, di conseguenza, i ricchi spartivano le loro terre fra i coloni liberi, che ne imprendevano la coltivazione precaria. Fra questi coloni, eranvene taluni tanto esperti, che bene spesso furono inviati a costituire nuove colonie, essendo capaci ed abili nello esercizio dell'agricoltura.

Fu quello il periodo più bello, che apportò un incremento nella popolazione

(1) LIVIO. *Epit.* LVIII. — APPIAN. I, 18.

ed una massima produzione agricola, che desta anche oggi meraviglia; e gli scrittori del tempo sono unanimi in siffatto giudizio (1).

Ma ben presto, il lusso, i vizi e l'ozio, cominciarono a spargere i tristi germi della dissoluzione, ed una prima causa fu certo l'aver condotto in Italia gli schiavi per coltivare le grandi proprietà. Allora i ricchi non divisero più i grandi tenimenti in piccole colonie, a favore dei coltivatori liberi, ma la cultura in grande fu esercitata da turbe di schiavi (2), sotto la direzione di un *villicus*.

Il Console *Appio Claudio Ceco*, si valse del diritto censorio a vantaggio delle costruzioni di pubblica utilità, per spendere le somme di denaro dell'erario.

Prima di ogni altra cosa, volle dotare Roma di un'acqua potabile, che fosse più pura e salubre, che non quella del Tevere, e delle altre, sorgive o di pozzo esistenti entro la città.

Fece perciò costruire il primo acquedotto romano, che derivava da *Salone*, in un luogo più alto del punto, ove sono le sorgenti dell'acqua detta *Vergine* e per mezzo di un grandioso manufatto, condusse in Roma l'acqua, che fu chiamata *Appia*, dal nome del Console, dalla distanza di quasi 8 miglia (3).

Un'opera anche più celebrata, fu quella dell'apertura della prima grande strada militare compiuta dai Romani, quella che tuttora chiamasi *Appia* — *Regina viarum* — da Roma a Capua.

E sebbene quella via già in parte esistesse, per alcuni tratti, che servivano di comunicazione fra i luoghi abitati, lungo il percorso della via consolare, e in quei tratti fosse coperta di ghiaia, fu allora lastricata da *Appio Claudio* con grandi poligoni di basalte, muniti lateralmente di crepidini, e riuscì un'opera d'arte senza precedenti, agevolando la comunicazioni fra Roma e la Campania, rese così celebre il Console, che l'ebbe costruita.

Donde può affermarsi che *Appio* ha saputo lasciare memoria geniale e perenne di sè, con le due sopradette grandiose opere d'arte; meglio forse di altri antichi romani, di cui le tradizioni storiche non ci dicono altro che il nome!

---

(1) Varrone, 1, 2, III, 4. — Columella, 1, 3. — Plinio, XVIII, 4.

(2) La introduzione degli schiavi nell'agricoltura fu lenta, e non fatta da pertutto: anche fra quelli vi furono agricoltori peritissimi.

(3) Lugli. In Bollett. Arch. Com. XXXI, 1903, pag. 243 sgg. XXXII, 1904, pagine 215 sgg. — Tomassetti G. *La Campagna romana*, ecc. II, 9, e nota 1.

Capitolo II.

Dall'impero di Augusto alla morte di Costantino.

(dall'anno 60 avanti G. C. all'anno 337 dopo G. C.).

Debellata la Sicilia, i Romani imitarono i Cartaginesi, che erano in fama di grandi ed esperti produttori di grano.

Cominciò quindi la concorrenza per l'enorme quantità di frumento, che affluiva a Roma da ogni parte, e ne venne la rovina della classe dei liberi coloni, che non poterono lottare contro la quantità dei raccolti, che si ottenevano per mezzo di una coltivazione meno dispendiosa, e fatta in grandi proporzioni. Questo fatto produsse una inversione nei prodotti agricoli; e mentre dapprima era preferita la coltivazione del frumento, dopo l'affluenza dei prodotti siciliani si dovè ritornare alla industria dei pascoli, come quella che era meno rischiosa (1).

Aggiungansi i tributi frumentari, che convenivano a Roma dalle Provincie, e da ciò si avrà la vera ragione della decadenza dell'agricoltura. Al dire di Plinio. e di Aulo Gellio, i Censori furono obbligati, per aumentare la coltivazione, d'inscrivere nei ruoli dei tributari, quei cittadini, che lasciavano i loro campi a solo pascolo, ovvero li coltivavano male; in quanto, secondo quello, che affermano Catone, Varrone e Columella, appena la sesta parte dell'Agro Romano era coltivata per la produzione del frumento, perchè tutti preferivano di tenere le terre a pascolo (2).

Un'altra causa dell'abbandono della coltivazione fu data dalle continue elargizioni, ossia distribuzioni gratuite del grano, che si dicevano *frumentationes*. Questo fatto, che in altri tempi fu compiuto con poca spesa dal Governo di Roma, per sollievo della plebe durante le carestie (3), in seguito, o per ambizione dei governanti, o per turbolenza del popolo, si rese eccessivo, fino al punto

---

(1) Columella. VI. In proem.

(2) Tournon. *Etudès statistiques sur Rome*, etc., lib. II, cap. II, art. IX.

(3) Cicero. *De Officiis*, lib. II, n. XXI.

da esaurire l'erario (1); e dopo le avvenute elargizioni, facilmente si abbandonava qualunque lavoro dei campi. Ed appunto per ciò, non appena Augusto fu rivestito della suprema autorità, oltre [illegible] provvide all'annona del popolo, obbligò tutti ad abbandonare l'ozio (2), e per evitare le carestie, ripose nei granai dell'Annona il frumento, pagato a modico prezzo (3).

Anzi, lo stesso Augusto, appena confermato nello imperio, asserì di aver sempre avuto il fermo pensiero di abolire le pubbliche *frumentationes*, perchè, nella speranza di conseguirle spesso, si abbandonava la coltivazione dei campi; ma tuttavia, non perseverò nella idea, pure temendo che siffatte larghezze potessero essere rinnovate per causa di ambizione. Però egli moderò le cose in modo, da non turbare gl'interessi degli agricoltori e dei negozianti (4).

Ma intanto i costumi dei Romani peggioravano sempre, tanto che le elargizioni, furono concesse non solo alle plebi, ma anco ai soldati.

Al tempo dell'Impero, allorchè Roma più rigurgitava di abitanti, le granaglie s'importarono anche dall'Africa e dall'Egitto: quella obbligata da Cesare, questo da Augusto, a somministrare larghissime contribuzioni di frumento.

Per l'Africa, anzi, furono bandite pene severissime contro coloro che avessero danneggiato col fuoco i raccolti; e l'Imperatore Commodo a meglio assicurarli a Roma armò una flotta speciale « affricana » e furono emanate provvide discipline, che leggonsi nel Codice, ai titoli *De naviculariis et naufragiis*: mentre a facilitare tutto ciò che riguardava la provvisione dell'annona, fornita dall'Egitto, si fecero escavare immensi canali navigabili per addurre i grani in Alessandria, e gli Imperatori Teodosio ed Onorio comminarono la pena del fuoco a chiunque avesse osato di deviarne le acque, o ne avesse comunque ostacolato od impedito le comunicazioni lungo i canali medesimi (5).

Allorquando avvenne la divisione dell'Impero, l'Egitto fu assegnato all'Annona di Bisanzio, ed all'antica Roma restarono l'Africa, la Gallia e la Macedonia.

---

(1) Cicero, *De Officiis*, lib. II, n. XXI.

(2) Tacito, *Ann.* I.

(3) Svetonio, *Vita Augusti*, n. XLI.

(4) Ibid, n. XLII.

(5) Lib. I, *Cod. Teod. de Nili aggeribus*.

In vari luoghi trovavansi flotte pronte a ricevere il frumento ed ogni specie di vettovaglie, per trasferirle poi a Roma; così quelle di Miseno e di Ravenna.

L'uffizio di queste due stazioni navali annonarie fu stabilito da Augusto. Quella di Miseno doveva provvedere al trasporto dei viveri provenienti dalle Gallie, dalla Spagna, dalla Mauritania, dall'Africa, dalla Sardegna e dalla Sicilia. Quella di Ravenna al trasporto delle granaglie derivanti dall'Epiro, Macedonia, Acaia, Ponto ed Epiro (1).

A tutela della navigazione, Claudio edificò il Porto di Ostia, innalzandovi un'immensa colonna con un ardente faro, simile a quello Alessandrino (2).

I viveri annonari, giunti nel porto d'Ostia, venivano riposti in granai all'uopo ivi fabbricati detti *Portuensia condita, horrea Portuensia*, e se ne dava avviso al Prefetto dell'Annona, perchè si recasse quivi ad esaminarli, come gl'incombeva per obbligo di ufficio, secondo la legge di Valentiniano (3).

I trasporti delle derrate annonarie si eseguivano anche per terra, il che veniva disposto dagli esattori dei Tributi, i quali fissavano i luoghi, detti per legge *Mutationes*, ed anche *Mantiones*, ove dovevasi sostare per riposare. Le *Mutationes* erano pubblici alberghi sulle vie Consolari, ove si fermavano così i pubblici ufficiali, per esigere i tributi dell'annona, come gli stessi capi del Governo allorchè avessero occasione di viaggiare. Le *Mantiones* erano invece luoghi adatti al ricovero dei cavalli e delle altre bestie da soma, anch'esse addette ai trasporti.

Anatolio Console, regolò l'ordine dei trasporti delle derrate alimentarie, secondo la distanza dei luoghi e la difficoltà delle strade; ciò che fu sanzionato dagli Imperatori Valentiniano e Valente (4).

Per eseguire lo scarico delle granaglie ed altro erano deputati i *Saccarii*, ossiano facchini che stazionavano nei pressi del fiume Tevere, e che l'Imperatore Valentiniano volle riconoscere con uno speciale privilegio di privativa, stabilendo che nessuno potesse servirsi d'altri, se non dei *Saccarii*, per lo scarico delle derrate (5).

Nella prima epoca di Roma avvennero talvolta distribuzioni liberali di fru-

(1) SVETONIUS in *Augusto*, cap. 49.
(2) Ibi in *Claudio*, Cap. II.
(3) Lib. II, *Cod. Teod. de canon. frument. Urb. Romam.*
(4) Lib. IX, *Cod. Teod. de Ann. et Tribut.*
(5) Lib. Unic., *Ibi, de Saccariis.*

mento fatte al popolo, e forse una delle più antiche può ritenersi sia stata quella fatta da Spurio Melio per procacciarsi il pubblico favore. Similmente tal volta ne avevano fatte anco i Tribuni della plebe, e più di tutti Publio Clodio con la sua legge detta « Clodiana » colla quale ordinavasi che si dovesse dispensare gratuitamente il frumento al popolo, ogni volta che l'urgenza pubblica lo reclamasse.

Tale disposizione aveva già suscitato le lagnanze dei più saggi repubblicani, compreso lo stesso Cicerone (1); ma nondimeno in seguito, tutti coloro che presiedettero al Governo di Roma, ed anche lo stesso Cesare Augusto, come gli Imperatori che gli succedettero, avendo tutti e ciascuno sempre l'unico scopo personale e ambizioso di assicurarsi l'impero col favore della plebe, seguirono l'esempio l'uno dell'altro. Nè avrebbero potuto fare altrimenti, specialmente nella creazione delle pubbliche feste nelle quali doveva apparire manifesta la generosità e la prodigalità dell'Imperatore con elargizioni magnifiche; e tali non solo da impoverire il pubblico erario, ma da privare talora del necessario perfino gli stessi Imperatori, e Floro parlando di Livio Druso, asserisce che questi nulla avrebbe lasciato ai suoi successori per distribuire al popolo, ove i successori stessi non avessero diviso il loto, od il cielo (2)

In seguito alla legge di Domiziano sulle elargizioni del frumento, per timore che il grano non venisse a mancare, fu limitata la coltivazione della vite; ed anzi fu ordinato, che in Italia niuno avesse rinnovato le vigne, e che molte ne fossero distrutte nelle provincie, lasciandone appena la metà (3). E sebbene in quel tempo l'Agro Romano fosse poco coltivato, tuttavia non era tanto abbandonato, come fu in seguito, perchè le principali strade suburbane, erano fiancheggiate da frequenti e numerosi edifici abitati (4).

I grandi proprietari intanto, nello intento di accumulare ricchezze per isfoggiare nel lusso, accrebbero le loro proprietà, formando i latifondi. Così i Senatori, mossi dall'avidità di possedere, si prevalevano di qualsiasi mezzo e pretesto, per espellere l'agricoltore libero, oppure per costringerlo a vendere il piccolo podere, allo scopo di dilatare i confini delle loro proprietà. Anche i piccoli

---

(1) *Oratio pro Milone.*

(2) FLORUS, lib. III, cap. 17.

(3) SVETONIO. Cap. VII.

(4) BERGIER NIC. *Histoire des grands chemins de l'Empire Romain.*

proprietari, privi di mezzi per coltivare i loro fondi, o per liberarsi dall'obbligo di lavorarli, piuttosto si dedicavano alle armi, nella speranza di arricchire rapidamente colle spoglie dei popoli vinti. Ugualmente i grandi proprietari, al fine di attendere in Roma ai pubblici uffici, alle cariche onorifiche, alle feste, e sopratutto ai loro vizi, credettero opportuno di affidare la cultura dei latifondi agli schiavi. Ed ecco come quel popolo, che era sorto dall'agricoltura e dalla pastorizia, cessò affatto da quelle abitudini secolari, che avevano formato il vanto e la nobiltà dei primi Romani!

Seneca deplorava come « ad alcuni sembrasse angusta una possessione, che « prima alimentava un popolo, e come taluno desiderasse, che fosse divenuta « proprietà privata *quello*, che costituiva una intera Provincia (1) ».

E Plinio, dopo aver disapprovato che l'agricoltura fosse abbandonata alle cure degli schiavi, aggiunge: « se confessiamo il vero, le grandi riunioni di beni, « hanno rovinato l'Italia ed anco le Provincie (2) ».

Prodotto così lo spopolamento dei campi, questo facilitò le prossime invasioni dei Barbari, che scesero dal settentrione, l'Agro Romano era divenuto incolto e disabitato; e laddove già erano sorti più di *ventitre luoghi abitati* al tempo dei Volsci (3), allora non si rinvenivano, che le insalubri Paludi Pontine, le quali appartenevano anch'esse ai Patrizi romani. Le antiche Città del Lazio erano spopolate in modo da essere considerate *Vici* (4) e di alcune appena restava il nome. Intorno a Roma, non vagavano che greggi di armenti, e si potevano percorrere molte e molte miglia nella Campagna romana, *senza incontrare un abitante* (5).

In seguito, anche i proprietari avevano tralasciato di far lavorare i loro fondi agli schiavi, allo scopo di risparmiare le spese del lavoro umano, sempre dispendioso, ed in conseguenza avevano lasciato i latifondi a solo pascolo degli armenti.

Anche fin dal tempo di Cesare, vi erano molti luoghi spopolati, specialmente nelle Provincie, il che era stato già avvertito da Tacito (6), malgrado le

---

(1) SENECA. *Epist.*, 18, 19.

(2) PLINIUS. *Hist. Nat.* Lib. XVIII, cap. VII, parte 3.

(3) PLINIUS. *Hist. Nat.* III, 5. LIVIO, 5, 6.

(4) HORAT. *Epist.* I. « *Gabiis desertior atque fidenus vicus* ».

(5) APPIANO. *De bello civili*, I, 7.

(6) TACITO. *Ann.*, IV, 4 e 27.

leggi agrarie, e nonostante le colonie fondate, le quali presto si estinguevano, perchè i veterani non lasciavano prole (1).

Lucano ci descrisse uno stato desolante dell'Italia, dicendo: *gli edifici che minacciano rovina, se cadranno, non schiacceranno alcuno. Vuote sono le case, nè vi è più alcuno che le custodisca. L'Esperia, dopo tanti anni incolta; si cuopre di selvaggi pruni e di sterpi. Le antiche Città non vedono nelle strade, che qualche raro abitante. Mancano le braccia ai campi, che reclamano lavoro. Un servo incatenato coltiva i nostri seminati. Tante generazioni nascono pel mondo, ed intanto le nostre città e campagne sono spopolate* (2).

Per comprendere quanto fosse stata già fiorente la Campagna Romana nel quarto secolo dell'Era Cristiana, [illegible] la descrizione di una villa di quei tempi tramandataci da un famigliare, servo di *Piniano* e di *Severo*, [illegible] di Valerio *Severo*, nobile romano della famiglia dei *Valerii*.

La villa era abitata dal sopradetto *Piniano*, e dalla sua sposa, *Melania giuniore*, senatrice, nipote di *Melania seniore*.

Quel luogo delizioso, sito in riva al mare, era ammirevole per gli ameni giardini, per i marmorei ninfei, per i bagni, per gli sterminati poderi, per i boschi [illegible], dotati d'ogni specie di [illegible] per i [illegible], per le peschiere, e sopratutto per le *sessanta* — diciamo *sessanta* — *case coloniche*, sparse in quel vasto tenimento, abitate da *quattrocento* schiavi, che potevano dirsi liberi, perchè *Piniano* e *Melania* essendo cristiani non [illegible] la schiavitù, e di conseguenza tutti i loro servi lavoravano anche più volenterosi quelle terre (3).

(1) TACITO. *Ann.* XIV, 27.

(2) LUCANO. *Pharsalia*, I. 24, VII. 400.

(3) « *Erat enim possessio nimis praeclara, habens balneum infra se et natatoriam in* « *ea, ita ut, ex uno latere mare, ex alio silvarum nemora haberentur, in qua diversae* « *bestiae, et venationes haberentur* ».

« *Cum igitur lavaret in natatoria, videbat et naves transeuntes et venationem in* « *silva ...... Habebat enim possessio sexaginta villulas circa se, habentes quadrigentos* « *servos agricultores* ». *Analecta Bollandiana*, vol. VIII. *Vita S. Melaniae Junioris, auctore coevo*, etc. Cap. 18, pag. 33. — GRISAR A. *Roma alla fine del mondo antico*, I. 82.

Capitolo III.

Le invasioni dei barbari - La desolazione della Campagna romana.

(Ann. 409-741).

Avvenuto il trasferimento della Sede Imperiale a Bisanzio, sulle rive del Bosforo, si affrettò la decadenza di Roma, perchè vennero a mancare quasi del tutto i soccorsi e le distribuzioni gratuite di grano (*frumentationes*). Infatti, anche i prodotti dell'Egitto si trasportarono a Costantinopoli, e così ancora tutti gli altri generi, che somministravano le altre Provincie tributarie (1).

Una lettera di *Albino* Prefetto di Roma (ann. 414) riferiva all'Imperatore Onorio, che la consueta misura delle granaglie, da dividersi fra il popolo, era insufficiente, e perciò credeva necessario l'aumento della pubblica Annona (2).

In quel tempo, i servi della gleba venivano venduti insieme al fondo, e ciò non potè certo giovare all'agricoltura.

La mancanza di popolazione produsse la deficienza di soldati, che potessero difendere l'Impero. E così avvenne, nel 409, l'invasione dei Goti, ed il conseguente saccheggio; quella dei Vandali nel 455; degli Eruli nel 470; e nuovamente dei Goti nel 493, i quali ultimi restarono in Italia, fino a che il Regno italico, non fu distrutto dai Greci, dal 536 al 552. Seguirono i Longobardi, che si stabilirono in Italia nel 568, e si resero padroni del Ducato di Spoleto, spingendosi poi, nel secolo seguente, fino a Narni e Sutri, e saccheggiando anche le vicinanze di Roma (3).

Le ville imperiali, come anche quelle numerosissime dei privati, ed in genere tutti gli edificî sparsi nella Campagna romana, divennero facile preda dei barbari invasori, i quali scorrazzando liberamente, vi fecero maggiori danni e devastazioni di quel che non potessero in Roma stessa, in quanto fuor della città ebbero maggior agio, di sfogare la loro insana mania di distruggere.

---

(1) Claudianus, *De Bello Civil.*, v. 52.

(2) Migne P. *Gr.* 103, 265, S.

(3) Muratori, *Annali.*

L'*Appia* fu scoperta, insieme ad altre vene, da *C. Plauzio*, e fu primieramente detta « *Venox* ».

L'acqua dell'*Anio Vetus*, fu condotta a Roma, 272 anni dopo G. C., ed aveva l'origine sua dalla riva destra dell'*Aniene*, oltre 20 miglia da Roma, come attesta Frontino.

La *Marcia*, insieme alla *Tepula* fu unita all'*Antoniniana* da *Caracalla*, sul finire dell'anno 212; ed anzi, con queste due fluiva anchè la *Giulia*.

La *Vergine* sorge nella tenuta di *Salone*, sulla *Via Collatina*.

L'*Alsietina* fu presa dal lago di *Martignano*, nell'Agro Sabatino.

L'*Aniene Nuova* e l'*Aniene Vecchia*, che fu aggiunta alla prima, vennero derivate dal fiume omonimo, a 62 miglia da Roma sulla *via Sublacense*.

La *Traiana*, oggi *Paola*, ha origine dal lago di *Bracciano*.

L'acqua *Antoniniana* fu allacciata in un luogo poco lungi da Tivoli; ma ora è assolutamente perduta.

L'*Alessandrina*, sulla *Via Prenestina*, con la riunione di varie sorgenti, ora costituisce l'acqua *Felice*.

L'*Algenziana*, raccolta dall'Algido, fino a Roma, poi fu abbandonata, ed ora sgorga a Frascati, denominata l'*Angelosia*.

Nelle « *Variarum* » di Cassiodoro, sono riportati anche i decreti di Re *Teodorico* per la conservazione degli acquedotti romani; e detti documenti furono pubblicati nell'anno 500 dell'Era cristiana, quando appunto quel Principe Goto si recò a Roma, per prenderne il possesso.

Da quei documenti possiamo inferire, che l'ufficio del *Comes formarum*, esisteva come al tempo dei Cesari, e che ad esso incombeva l'obbligo, di far riparare ai guasti degli acquedotti, ed a provvedere, che le terme, ed i bagni pubblici esistenti, venissero alimentati continuamente dalle acque (1).

L'Agro romano si trovava in quell'epoca nella più infelice condizione. Le magnifiche ville, le possessioni, le *massae*, furono completamente distrutte dal succedersi di molteplici incursioni di barbari, e ciò che fu risparmiato, o non cadde sotto le mani delle orde di Vitige, di Totila, di Teja e di Attila, andò poi in rovina per la venuta dei Longobardi, che, condotti da Agilulfo nel 593, giunsero fino alle porte di Roma, menando la strage e la devastazione. Fra le

(1) CASSIODORUS, *Variarum*, in MOMMSEN, 1894.

memorie pervenuteci, abbiamo da Paolo Diacono, che in quel tempo furono per la prima volta portati in Italia i *bufali* (1), e che tuttora esistono anche nell'Agro romano. Giunsero pure a noi le lettere di San Gregorio Magno, che descrivono quei tempi calamitosi. I campi, privi degli agricoltori indigeni, producevano [illegible] ingombri di piante [illegible], [illegible] tutto all'intorno abbandonato (2).

Paolo Diacono, lo storico longobardo, parla dei poderi deserti, dei campi desolati e delle città distrutte: « *la terra esiste in completa solitudine, e niun* « *proprietario abita nei campi* (3). *Le belve si rinvengono dove prima abita-* « *vano gli uomini. I contadini sono fuggiti od uccisi, e le campagne sono in ab-* « *bandono* » (4).

Sul finire del secolo V, la Campagna romana aveva le sue chiese rurali, erette già da Gelasio I, successore di Felice III, e varie di quelle furono altrettante basiliche.

Evidentemente, per rendere più facile alla popolazione rurale l'intervento ai divini uffici, secondo quanto rileviamo dal *Liber Pontificalis*, Papa Gelasio fece costruire a *Tivoli* ed in quelle vicinanze la basilica di *Sant'[illegible]* martire; quelle dei *SS. Nicandro, Eleutero ed Andrea*, sulla *Via Labicana*, ed una chiesa di *Santa Marta* sulla *Via Laurentina*, sita in un « *fundus de Crispinus* ».

In quel tempo, esistevano tuttora nella Campagna romana, parecchi villaggi e grandi colonie (5).

La chiesa di *San Stefano* sulla *Via Latina*, era sita in un luogo abitato da una popolazione rurale; ma, dall'alto medio evo in poi, non rimane, o non si rinviene di ciò memoria alcuna.

Sotto il Pontificato di *Pelagio* I — anno 551 — caduto il regno dei Goti, innumerevoli schiere di Barbari, principalmente Alemanni e Franchi, invasero l'Italia, e distrussero quanto era rimasto salvo nella lotta di esterminio combattutasi fra i Bizantini ed i Goti. Tanto che *Pelagio* scriveva a *Saputo*, vicario della Chiesa presso *Chidelberto*, re delle Gallie, dicendo, che in Roma era tale

(1) PAULI DIAC. *De gesta Longobard.*, lib. IV, cap. XI. R. I. S. Tom. I, pag. 457.

(2) ENNODI. *Vita Epiphani*, pag. 101.

(3) PAULI DIAC. *Dialog.* III, 38.

(4) ID. *Epist.* I, 48.

(5) *Liber Pontificalis*, I, 255. Gelasius, n. 74.

una povertà e tale una miseria, che perfino le persone di nobile lignaggio si aggiravano per le vie, a guisa di mendicanti. I poderi della Chiesa romana erano presso che deserti, o sottratti al possesso del Pontefice (1).

Nei dintorni di Roma, tutta la campagna era squallida e desolata.

Ed oggi a ragione ugualmente potrebbe dirsi, che *essa tuttora piange il tramonto dell'evo antico, che già le aveva dato tanta vita e splendore!!*

Come oggi, allora — dopo quelle furie devastatrici — mancarono gli agricoltori, e, con essi, la mano d'opera, dove anzi urgeva più ancora che altrove il che rese impossibile, o molto arduo il lavoro delle terre; tanto più che venne a difettare anche l'acqua, per essere diruti, in tutto od in parte, gli antichi acquedotti, e perchè le loro acque non più disciplinate, si disperdevano o, inquinandosi formavano spesso vaste paludi, causa di malaria e di febbri!

Così, escursioni di barbari, scorrerie di predoni, guerre desolatrici e stragi di popolazioni intere, passate a fil di spada, o ridotte in schiavitù (2), si succedettero per due secoli senza tregua, e senza lasciar tempo agli abitanti di riparare le perdite. Si può ben dire, che l'Italia fu allora in preda ad una desolazione permanente; e quei barbari, che discendevano dal Settentrione, nessuna pietà sentivano, e nulla risparmiavano: edifici pubblici e case private, città fortificate e villaggi aperti, tutto era messo a ferro ed a fuoco, e, dopo il passaggio degl'invasori, non restava che la solitudine e il deserto!

Procopio, Paolo Diacono e Cassiodoro, ci dànno una relazione esatta delle carestie e delle pestilenze, che seguirono gli eccidi commessi dai barbari, per oltre mezzo secolo, dal 536 al 598. Il Pontefice Gregorio I, era tanto atterrito per le pestilenze, che spopolavano Roma e le città, per i rapidi mutamenti della temperatura, pei cicloni, per le tempeste, per le carestie e pei terremoti (3) che riteneva prossima, senz'altro, la fine del mondo *I misteri di tale profezia* — egli scrive — *si sono fatti per noi più chiari della luce. Vediamo in questa città le mura conquassate, i palazzi atterrati, le chiese distrutte dai turbini, ed i suoi edifici lassi per lunga età, e diruti per le crescenti rovine* (4).

Nell'anno 589, per le continue e dirotte pioggie, il Tevere straripò con tanto

---

(1) *Epist. ad Sapandum.* Mansi, 9, 724, 727. Jaffè K. n. 943, 947, ann. 556, 557.

(2) Gregorii I. *Epist.* IV. 32, VII, 13, 23.

(3) Gregorii I. *Epist.*, IX, 226. XI, 37.

(4) Gregorii I. *Dialog.*, II, 15.

[illegible], che inondò anche i granai della Chiesa, siti ai piedi del Monte Aventino, [illegible]ello stesso luogo, dove, nei tempi dei pagani, erano in uso le *frumentationes* (1).

Nè minori danni e rovine arrecò la invasione di Totila, che s'impadronì di [illegible] per due volte successive. Paolo Diacono asserisce, che contrade intiere [illegible]no senza abitanti per le stragi commesse dai Longobardi, ed il Pontefice Gregorio I così descrive la loro invasione: *Come una spada tratta dalla guaina, [illegible] orde selvagge si avventarono sopra di noi, e gli uomini furono uccisi, come [illegible] stati mietuti dalla falce. Città vennero rase al suolo, villaggi distrutti, [illegible]iese demolite, conventi saccheggiati. I campi si ridussero come un deserto; e le [illegible] sono squallide dovunque, perchè manca chi le coltivi* (2).

Nell'anno 755, Astolfo, re dei Longobardi, violando la fede giurata a re [illegible], assediò Roma. Papa Stefano III, scrivendo allo stesso Pipino, parla degli [illegible]rori di quella invasione, dichiarando che i Longobardi portarono l'ultima rovina [illegible] campagne, per ogni dove nel suburbano di Roma, distrussero tutti i luoghi [illegible] col ferro e col fuoco...... rubarono tutte le cose preziose ed il de-[illegible]

[illegible]

[illegible] quali amici, tuttavia per la loro prepotenza militare, demolirono quanto fu possibile intorno a Roma, e, con impeto selvaggio, distrussero le messi, i foraggi e tutto (4).

Nel seguente biennio, avvenne l'invasione dei Saraceni, che compirono la devastazione di tutto, quanto trovavasi all'esterno di Roma, financo quella delle Chiese degli Apostoli, e condussero innumerevoli persone in schiavitù. Questa fu l'ultima fatalità per le campagne, già tanto deserte ed abbandonate, sia per gli eccidi, sia per la fuga degli agricoltori.

---

(1) Grisar. *Roma alla fine del mondo antico*, III, 27.

(2) Gregor. *Dialog.* I, 2. Lib. XXXVIII. — Micara. *Della Camp. Rom.* c. 98.

(3) Cod. Carol. et Baronium ad ann.

(4) Anastasio. *Vita Sergii*, II.

Esposte così, in modo sommario, le deplorevoli vicende della campagna romana dal quinto all'ottavo secolo, è oramai necessario di procedere allo esame dei provvedimenti, che avevano adottato gli Imperatori a favore dell'agricoltura. Però, in mezzo a tante guerre d'invasione e di distruzione, riesce sommamente difficile la ricerca di fatti relativi alla cultura dei campi.

Una memoria remota ci resta, che cioè, se il proprietario di un fondo ne avesse trascurato la coltivazione senza dissodarlo, ed avesse abbandonato le piantagioni e la vigna i Censori potevano dichiarare il fondo stesso proprietà del demanio (1). Ciò dicevasi *facere aerarium*. Di conseguenza, se ne deve dedurre che l'autorità sorvegliava la coltivazione dei fondi.

Riscontrammo, poi, una legge di sommo interesse, relativa alla coltivazione dell'*Ager desertus*; legge, che riguarda, e dimostra il caso dell'acquisto della proprietà mediante la coltivazione.

Le Costituzioni degl'Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, edite dal 380 fino all'anno 400 nella legge VIII, Lib. XI, Tit. LVIII, stabiliscono che « quando, un proprietario lasciava incolto il proprio fondo, ed altri ne imprendeva la coltivazione, quest'ultimo aveva diritto, durante un certo tempo, al solo rimborso delle spese fatte, ma trascorso quel periodo, il primo proprietario perdeva affatto il suo diritto, che trasferivasi in colui, che aveva coltivato il fondo ».

Provvedimento, codesto legislativo, di grandissima importanza; giacchè costituisce *il diritto dell'espropriazione, senza correspettivo, a favore della coltivazione dei terreni*.

Le stesse leggi, per favorire anche più i coltivatori dei fondi deserti, vollero che non si dovessero pretendere tributi dai nuovi proprietari, se non dal giorno in cui entravano nel reale possesso dei fondi stessi.

E perchè si coltivassero con più facilità i fondi deserti, questi si assegnavano in proprietà (*tradebantur jure privato*) e dopo aver stabilito l'importo dell'imposta (*canon*) quella non poteva essere più aumentata (2).

Nè dobbiamo omettere di rammentare qui le vicende subite dagli agricoltori nei secoli V e VI. I coloni e gli abitanti dei villaggi nelle campagne, oppressi dagli enormi tributi imposti da coloro, che comandavano le soldatesche, dai Conti, dai Proconsoli, dai Vicarî, dai Prefetti degli imperatori, dai Duchi, dai

---

(1) AULO GELLIO. *Noctes Atticae*, Lib. IV, cap. 12.

(2) Lex VII et XVI. Cod. Justin. *De omni agro deserto*. APPIAN., 2.

Tribuni, e talvolta anche agli addetti alla Curia (secondo quanto apparisce nel codice Teodosiano, al titolo *de patrociniis vicorum*) fecero per conseguenza appello alla protezione dei potenti, nei luoghi ove dimoravano. Ma ciò riuscì gravoso per gli agricoltori, tanto che gli imperatori Valentiniano e Valente, sancirono con una legge il principio, che il fisco *non potesse imporre oltre la metà di quanto, allora pretendevano i proprietari delle campagne* (1). Di modo che quei poveri agricoltori si trovavano, come fossero stati fra i marosi, balzati da incessanti procelle, come se un flutto li gettasse contro *l'altro, e per scongiurare l'oppressione dei tributi..... si davano in mano ai potenti, per essere protetti, facendo con completa dedizione di tutto* e consegnando ai difensori ogni loro avere prima di essere difesi, come i padri, che invocando aiuto, perdono intanto tutta l'eredità futura dei propri figli (2).

Nel secolo VI, la proprietà dei fondi nell'Agro romano passò in gran parte alla Chiesa. Costantino fabbricò le varie basiliche dedicate agli Apostoli, quella detta « Sessoriana », quella « del Salvatore » ed altre; e le dotò della maggior parte dei beni nelle vicinanze di Roma (3).

Le molte donazioni di essi fondi, crearono importanti rendite al Pontificato romano, poichè crebbero mano mano quali veri patrimoni. Così i Pontefici poterono esercitare una larga elargizione, e continua beneficenza.

Dopo il trasferimento della sede dell'Impero a Bisanzio, il sostentamento dei numerosi poveri, passò gradatamente a carico della Chiesa, che per la sua instituzione a base della carità, non poteva negare l'esercizio di una sì umana funzione.

Coll'andar del tempo, anche l'intero sistema delle pubbliche elargizioni, già fatte dallo Stato, al tempo dell'Impero, ed una grande parte della pubblica Annona passò alla Chiesa.

Nel secolo stesso riscontriamo, che nei portici dell'antica *frumentatio*, avvenivano le distribuzioni delle elemosine e dei sussidi fatti dal Pontefici *pro tempore*.

La distribuzione del grano per il popolo e per i poveri — *antiquae frumentationes* — secondo quando scrive *Massimiano da Ravenna*, nel secolo VI ascendeva

(1) Cod. Teod. Lex II. *De patrociniis vicorum.*
(2) SALVIANO. Lib. V. *De gubernatione Dei.*
(3) MURATORI. R. I. S. Tom. III, parte I.

ogni anno a 120.000 staia (*Modii*) che rappresentava un valore di 2000 solidi d'oro, poichè con un solido, si acquistavano 60 modii (1).

L'antica Prefettura dell'Annona che aveva quasi cessato d'esistere, d'allora in poi cominciò ad esplicare nuovamente le sue funzioni con attività.

Al Prefetto dell'Annona venne ripetuto, nel diploma di nomina, che dovesse pacificare il popolo, quando che domandava il pane, facendo perciò le necessarie provviste di grano, anche dalle lontane provincie, e che curasse sopratutto il lavoro dei panattieri, perchè adempissero diligentemente ai loro doveri, circa la confezione e peso del pane, che vendevano, nè che il Prefetto dimenticasse i venditori delle carni suine, ed altro necessario al vitto (2).

Seguirono poscia le istituzioni monastiche, che in breve tempo ascesero in ben 35: e quasi tutte acquistarono o s'ebbero in dono fondi posti nella campagna di Roma (3).

Quei latifondi, che già eransi deplorati nella Italia antica, si ricostituirono in quell'epoca, come ci risulta dai documenti storici del tempo (4).

In quelli notiamo la varia nomenclatura dei fondi nel suburbio di Roma, e nella Campagna romana. Il fondo, con ristretti confini, continuava tuttora ad essere il *fundus*. L'unione di vari fondi costituiva una *Massa*: più *Massae*, un *patrimonium*.

Il *Patrimonium Appiae*, comprendeva tutte le terre, a destra della Via Appia, fino al mare; a sinistra lungo le Vie Latina, Ardeatina, Laurentina e l'Ostiense. Il *Patrimonium Tiburtinum*, tutta la zona fra la Prenestina ed il Tevere.

V'era poi il *Patrimonium Sabinense* e quello *Labicanum*, il primo lungo le Vie Salaria e Nomentana, e l'altro lungo le Vie Labicana, Prenestina e Tuscolana.

Il *Patrimonium Tusciae*, tutto l'Agro sulla destra del Tevere comprendeva tutti fondi delle Vie Flaminia, Clodia, Cassia ed Aurelia. Si deve poi notare che molti fondi, e le *Massae* del VI secolo fino al IX secolo, ritenevano tuttora i

---

(1) Il solido era la settantosima parte di una libbra d'oro e perciò equivarrebbe a grammi 4.62 d'oro.

(2) CASSIODORO. *Variarum*, 6 n. 18. Diploma al Prefetto dell'Annona.

(3) *Ann. Benedectin.*, 604, 1050 Tom. I, IV.

(4) Nell'Agro romano, prima di quel tempo, non v'erano i veri latifondi. Quelli di cui parla Plinio, esistevano allora nelle altre regioni d'Italia.

nomi degli antichi proprietari, che ricordavano spesso i nomi più illustri della antica Roma (1).

Che poi l'abbandono della primitiva vita dei Romani, dedicata all'agricoltura, fosse stata la prima causa dello spopolamento, non solo delle campagne ma eziandio di Roma, fu riconosciuto eziandio dagli stessi Pontefici romani, che cercarono di [illegible] ogni studio, ed ogni [illegible] loro [illegible] per fondare dei [illegible] *agricoli*, unico mezzo vitalissimo a procurare il sostentamento di tanta gente che nulla possedendo in quei tempi [illegible] ad ogni commercio e a ogni traffico, non avrebbe potuto altrimenti ritrarre i mezzi necessari alla vita. E qui giova, per la verità della storia, riconoscere come soltanto i Pontefici romani, in riguardo al diritto dell'uomo al lavoro, siano stati gli *unici* *precursori dei tempi posteriori*; poichè è innegabile che, se esiste diritto al lavoro, questo *debba essere esercitato soltanto sulla terra*. Qualunque altra teoria sarebbe negletta, nè potrebbe essere facilmente ammessa da qualsiasi legislatore.

---

(1) [illegible]

Capitolo IV.

I Pontefici Zaccaria ed Adriano I.
La proprietà ecclesiastica nell'Agro romano.

(Anno 741-1100).

I sommi Pontefici Zaccaria ed Adriano I. nel secolo VIII, istituirono nelle vicinanze di Roma, *nove fondazioni agricole « domusculte »*, e di alcune tratteremo singolarmente nella seconda parte di questo sommario quando esporremo la storia dei luoghi abitati in prossimità delle vie, che s'irradiano intorno a Roma. Tali istituzioni di centri agricoli ebbero certo lo scopo principale di far rivivere l'agricoltura e di riunire i coltivatori, affinchè la Campagna romana fosse popolata e si formassero da ciò tanti *centri agricoli*, anche perchè, in progresso di tempo, riuscisse facile di aumentarli, tanto avvicinandosi a Roma, quanto allontanandosene. Questo importante fatto economico *avrebbe potuto procurare il miglioramento agrario del territorio circostante come era avvenuto nei secoli passati*: e così sarebbe a cresciuta una popolazione agricola stabile, che aumentando sempre più, *avrebbe dato a Roma il sostentamento coi prodotti*, e la ricchezza con l'industria campestre.

Noi non ometteremo di stralciare qualche passo dal Libro pontificale, che parla della fondazione delle *domusculte*, con semplicità e sincerità che potevano essere dettate soltanto da un principio umanitario e religioso, *avente per fine il benessere futuro dell'agricoltura.*

Al tempo di Zaccaria papa (741-752) morì un tal *Teodoro*, figlio primogenito di *Megesto Cataxanto*, d'origine greca, e lasciò in dono alla Chiesa romana un fondo sito a cinque miglia da Roma, sulla via Tiburtina. Il Pontefice ampliò e decorò l'oratorio di Santa Cecilia, esistente in quel predio, e ne volle estendere i confini acquistando i fondi prossimi, convenendone amichevolmente il prezzo dei padroni, e decretò che i fondi e la *domusculta*, denominata di Santa Cecilia, fossero in perpetuo uniti al patrimonio Tiburtino, spettante alla Chiesa romana. Lo stesso Pontefice *inibì ai suoi Successori*, ed a qualunque altra persona, di *alienare quello che costituiva la sopradetta domusculta.*

Il Pontefice Adriano I (772-795), nel fondare la *domusculta* di Capracoro, stabilì, con privilegio Apostolico, e sotto pena delle più gravi censure, che si *mantenesse fermo l'obbligo della conservazione perpetua della sopradetta fondazione agricola, in uso ed in beneficio dei poveri* ch'egli considerava come fratelli in Cristo. Disponeva quindi che si riponessero nei granai i raccolti diversi, e così il vino ed i legumi, che dovevano essere attentamente conservati nel magazzino. Aggiungeva, che fra tutti gli animali suini allevati, e fatti grassi (*inglandati*) nei varî casali della sopradetta *domusculta*, se ne uccidessero cento, e se ne riponesse la carne salata nella dispensa del Laterano (in *paracellario*).

Di tutte le corrisposte e percezioni varie, raccolte dalle diverse *domusculte*, i Pontefici ne disponevano per fare elargizioni di elemosine ai poveri di Roma e del suburbio, che *giornalmente erano alimentati sotto il portico del Patriarchio del Laterano* (1).

Dal secolo IX le proprietà nel suburbio di Roma e particolarmente i lati fondi dell'Agro romano, erano divisi — fatta eccezione della proprietà privata — tra il Clero delle basiliche, delle chiese, o dei monasteri, e fra i signori che già avevano iniziato la loro dominazione feudale.

Faremo per sommi capi una rassegna, nell'intento di dare una idea del come, in quei tempi, la proprietà fosse divisa, in seguito alle continue e generose donazioni, che erano avvenute per la *supposta fine del mondo* (come in quel tempo forse si disse) e che già si vaticinava fissata e stabilita per il principio del secolo X, sebbene ciò sia smentito da autorevoli storici.

E per notare sommariamente ciò che apparteneva alla prima Chiesa dell'Orbe — *Caput Urbis et Orbis* — «San Giovanni in Laterano» rileviamo dai Regesti pontifici, che il Pontefice Alessandro II (1061-1073) donò ai Canonici di quella basilica la metà di tutte le oblazioni, che erano fatte dai fedeli a quella Chiesa, nonchè tutte le case circostanti a quella, e molti altri fondi esistenti in varie città e luoghi (2).

Il Pontefice Alessandro IV, nel giorno 19 maggio dell'anno 1154, ad esempio di Leone IX (1049-1054), e di Alessandro II, confermò alla Basilica il possesso dei fondi, annoverando tutti beni, che ne costituivano il patrimonio.

Da un breve di Alessandro III, datato da Segni, il giorno 20 agosto del-

(1) ANASTAS. *Bibl. Muratori*, R. I. S., tom. III, parte I, pag. 188, 190.
(2) JOANNES DIAC., c. VIII. KEHR. P. *Reg. Pont. Rom.*, I, 25.

l'anno 1179, risulta, che la Chiesa Lateranense, pagava annualmente otto rubbia di grano, altrettante di orzo e quattro salme di mosto, per le terre, e le vigne e le quattro mole, che esistevano nelle varie possessioni del Lago (1).

Papa Celestino III, nell'anno 1195, al 31 di luglio, fece consegnare all'Arciprete e chierici di Santo Stefano al Monte Celio, un tenimento separato dai possessi Tuscolani, ed i confini ne furono stabiliti da Giordano Cardinale del titolo di Santa Pudenziana, da *Uguitone* Cardinale del titolo di San Martino, da Gregorio cardinale del Titolo di Santa Maria in Aquiro, e da Pietro di Alessio (2).

Così, papa Pasquale I (817-824) dopo aver costruito il Convento di Santa Prassede, che affidò alla Congregazione Greca, dotò quella istituzione di varî fondi e possessi rustici ed urbani (3).

Sisto III edificò la basilica di Santa Maria Maggiore, che anticamente dicevasi *di Liberio*, in vicinanza del *macello di Libia*, e lo stesso Pontefice costituì

il patrimonto di quella Chiesa, con doni e possessi, che vengono annoverati nell'atto di donazione (4).

Nell'anno 1130, nel giorno 25 di maggio, Anacleto II Antipapa, nel consacrare la Chiesa di San Lorenzo in Lucina, donò a quei Chierici tutte le rendite della possessione *Massa*, ossia della *Selva Proba*, con patto, che dovessero pagare ogni anno un censo di due marabbottini al Palazzo Lateranense, e che dovessero costruire nel fondo, stato donato, una chiesa dedicata ai Santi Lucia ed Ippolito (5).

Urbano II, con una sua Bolla del 28 novembre 1094, deputò tre abbati, due in Roma, ed uno in Rimini, per giudici e conservatori dei Castelli, villaggi e possessioni, spettanti al Monistero di Santa Maria e San Gregorio in Campo Marzio (6).

Il Pontefice Urbano III, in una sua lettera da Verona; sotto la data 14 febbraio 1186, dichiarò di aver preso sotto la sua protezione la Chiesa di San Lorenzo in Damaso, e confermò ad essa, oltre il possesso di tutti i fondi, che no-

---

(1) Kehr, l. c. 29.

(2) Ibi, 42.

(3) Duchesne, *Lib. Pont.*, II, 54, *Vita Pascalis I.*

(4) Ibi, II, 232 sg. *Vita Xysti III.*

(5) Kehr, l. c.

(6) Hyacinthus de Nobilibus, *in chronic.* Duchesne, *Lib. Pont.* II, 39, not. 47.

minò espressamente, anche col titolo di parrocchia, che già quella Chiesa aveva. L'atto fu sottoscritto da 14 cardinali, e rogato da Trasmondo, notaio della Chiesa romana (1).

Alla Chiesa di Sant'Eustachio, — *propre templum Agrippae* — che era una Diaconia della Chiesa di Roma, il Pontefice Gregorio II (715-731), diede in enfiteusi perpetua il fondo *Clivo*, nonchè tutti gli altri possessi, che costituivano la *Massa Caloniana*, del *patrimonio Labicano*, e della *Massa Aliana* del patrimonio Tiburtino (2).

Il Pontefice San Marco nell'anno 336, fondò la Basilica di San Marco (*juxta Pallacinis*) e la dotò di vari fondi, tra i quali, quello *Antoniano* sulla via Claudia, l'altro detto *Baccanas* sulla via Appia, ed il fondo *Orrea* sulla via Tiburtina; e poscia Celestino III (1143-1144) concesse alla Chiesa stessa una massa di fondi, con censo annuo di 10 solidi (3).

Al Monistero dei Santi Alessio e Bonifacio, sul Monte Aventino, Papa Gregorio V, nell'anno 996, concesse per privilegio la metà della *Porta Ostiense*, coi suoi diritti e con tutte le sue pertinenze (4). *Astura*, che fu un'antica città, apparteneva nel secolo X al Monistero sopradetto che aveva fatto quivi costruire un convento, e dappresso a quello, *un piccolo porto sul mare. I luoghi circostanti erano tutti coltivati* (5).

Papa Pasquale I (817-824) costruì un Monistero in onore delle Sante Agata e Cecilia in prossimità della Chiesa loro dedicata, nel luogo che dicevasi *Colles jacentes*. Per costituirne le rendite, donò varî fondi con *casali*, *o masse abitate* dai coloni, *con le relative abitazioni per le loro famiglie*, e per tutti gli altri agricoltori; e tutto ciò fu unito, con regolarità e giustizia — secondo quanto stabilivano le leggi — a quanto già aveva donato il Pontefice predecessore *Leone III*, cioè campi, vigne, *e case anche per i coloni*, del che il sopradetto Papa Pasquale I, fece speciale conferma al Monistero sopradetto (6).

Una Bolla del Pontefice Gregorio II (716-730) in data 13 novembre, stabilì che tutti gli oliveti, il prodotto dei quali servir doveva per le luminarie

(1) Kehr, l. c., 94.
(2) Kehr, l. c., 97.
(3) Duchesne, *Lib. pont.*, I, 202. Kehr, l. c., 100.
(4) Kehr, l. c., 116.
(5) Cod. Vat. Lat. 8046. Nerini, *De templo et coenobio*, ecc., Cap. IX, X.
(6) Duchesne, *Lib. Pont.* II, 57, *Vita Paschalis*.

intorno ai sepolcri degli Apostoli Santi Pietro e Paolo, *dovessero essere inaliena bili, e sempre mantenuti e coltivati* (1). Infatti, la Basilica di San Pietro possedeva molti tenimenti, e specialmente sulla via Cassia, che uniti insieme *avevano una superficie di Ea. 7700* come si riscontra in una Bolla del Pontefice Leone IX, dell'anno 1053 (2).

Papa Pasquale I (817-824) riconfermò al Monistero di San Paolo fuori le mura, il possesso di tutti i beni, e particolarmente della *domusculta Galeria, con i coloni e con le mogli di essi*, tutto compreso nei suoi confini, eccettuato un piccolo terreno, che era stato riservato al Monistero di San Saba sull'Aventino (3). Lo stesso Convento di San Paolo, godeva il dominio e le rendite *sopra ettari 18,500 nella campagna romana*, come si rileva da una Bolla del Pontefice Gregorio VII, dell'anno 1074, ai 14 di marzo, che conferma tutti i beni del Monistero sopradetto (4). Fra gli altri tenimenti, v'era altresì la tenuta di Pratica (*Patrica*), donata nel secolo IX dal Pontefice Marino I allo stesso Monistero.

Da una Bolla di Papa Anastasio IV (1153-54), rileviamo, che la tenuta di Castel Fusano apparteneva al Monistero di Sant'Anastasio *ad Acquas Salvias* (5).

Il Monistero di Sant'Andrea al Clivo di Scauro, oltre varî fondi, possedeva anche la *Massa Claudiana*, della estensione di ettari 9500 (6).

Alla proprietà delle Basiliche e dei Monisteri, si deve aggiungere quella della Chiesa Romana, e del Romano Pontefice. San Gregorio Magno, sul finire del secolo VI, possedeva ben 23 patrimoni, dei quali alcuni vicini a Roma (7). Il *Liber Censuum*, di Cencio Camerario (poi Onorio III), nel principio del XIII, registra tutti i censi dovuti alle Chiesa romana, e fra questi, diversi gravavano i fondi dell'Agro romano (8).

Dopo le chiese, i monasteri, e la Chiesa in generale, si debbono notare i feudatari, che rappresentavano le grandi famiglie, dal secolo XI a quello XIII,

(1) Nel portico della Bas. Vat. è scolpito su due tavole marmoree.

(2) Bull. Bas. Vat. tom. I. 15, 22, 29.

(3) GALLETTI. *Del Primicero*, 368. KEHR l. c. 167.

(4) Bull. Cass. Tomo II 107, COPPI *Doc. stor. del medio evo.* doc. n. 23, pag. 209.

(5) Cod. Vat. Lat., 5844.

(6) Ann. Cam. Tom. I., App., pag. 196.

(7) *Vita Gregorii I*, lib. II. JOANNIS DIACONI, *S. Gregorii Epistolae*, lib. XI. 4; lib. X, 5; lib. XII, 9.

(8) *Ann. M. E.*, tom. V. 852,

come i Conti del Tuscolo, quelli di Anguillara, i Colonna, gli Orsini, i Frangipani, i Savelli, gli Stefaneschi, gli Annibaldi, i Caetani, i Venturini, e tante altre famiglie nobili. Nonostante ciò, si deve riflettere che il numero delle grandi famiglie sopradette era molto inferiore a quello dei luoghi indipendenti, che una volta popolavano le terre dell'Agro Romano. Il Governo di Roma e quello delle Provincie per varî secoli fu fortunoso e rimarchevole per le varie vicende cagionate dalle continue scorrerie dei Saraceni, nonchè delle lotte costanti fra le famiglie feudali, che, a vicenda, si contrastarono il dominio ed il possesso dei luoghi abitati e delle campagne intorno Roma.

Nel principio del secolo XI, la Campagna romana si trovava in uno stato migliore, ciò che è dimostrato da una Bolla di Benedetto VIII dell'anno 1018, trascritta fedelmente in un'altra di Gregorio IX in data 1° agosto 1228 (1). In quella il Pontefice Benedetto concede ed assegna alla Diocesi di Porto, che allora era retta dal vescovo Benedetto, molte vigne e poderi, fra i quali uno, in vocabolo *Palmis*, con case, vigneti, orti, terreni e pascoli, fino ad un luogo detto *l'antico treno* di spettanza del vescovado, presso un antico monumento che era posto al 10° miglio da Roma. Nomina ancora l'Isola Minore, presso l'antico porto Traiano, che pure era coltivata a vigna, con le case dei coloni. Tutti i luoghi nominati con i loro antichi vocaboli di *S. Ippoliti*, *Cardeto*, *San Lorenzo Scarano*, *Torre arcuata*, *Bauco porto di Fumaro* ed altri molti, posti nel suburbio della città di Porto. Così anche la chiesa di Santa Maria di Galeria col ponte e rivo dello stesso nome, con orti, case, terre e casali, selve, pantani e lo stesso borgo di Galeria, che all'intorno aveva i terreni dotati di alberi fruttiferi ed infruttiferi, con pozzi, fontane, rivi ed acque perenni, e perfino con una mola. Ugualmente sulla via Portuense fu assegnato un prato colto, e bene esposto dal lato di mezzogiorno *assolatum* al 12° miglio della via sopraddetta, nel luogo, che chiamavasi *campo Meruli*, a confine da una parte, coi prati *caraci*, che anch'essi chiamavansi *Meruli*. Gli altri confini sono designati coi nomi di coloro, che erano proprietari in quell'epoca, e che erano affittuari. Da una Bolla di papa Giovanni XVIII detto anche XIX, dei conti Tusculani, e fratello di papa Benedetto VIII, riportata integralmente in un'altra Bolla di Gregorio IX, in data 24 settembre 1236 (2) vengono confermati al vescovo Portuense e di

(1) Arch. Vatic. *Regesta Gregori PP. IX*, lib. X, fol. 245, n. 5; JAFFÉ, 510, n. 4071.
(2) Arch. Vatic. *Regesta Gregorii PP. IX*, lib. IX, fol. 241, n. 3.

Santa Rufina tutti i fondi, coi loro abitanti, colle *Massae, corti, casali, ville, vigne e terre*. Vengono menzionate varie colonie, sotto i vocaboli *Furcula, Tardiliano, Martiniano, Solaro, Cortina, Gradulfi, Valle, Fontana, Santo, Coriliano* e *Lauro*, ecc. In questi vi sono comprese quelle della *Massa Cesana*, e la colonia di *Cesano coi vigneti, casali*, ed altro.

Nella concessione viene compreso anche il fondo, entro il quale era stata costruita la Basilica dedicata alle Sante Rufina e Seconda, unito all'altro in vocabolo *Arcione* e *Monte Gicordani*, con le case coloniche, vigne e terreni, boschi. e qualunque altro luogo, colto od incolto, coi servi e domestiche, coi coloni quivi residenti di ambedue i sessi od età (1).

Nel periodo dall'XI al XIV secolo, in cui avvennero tante guerre fra i principali feudatari, che a vicenda si alleavano, per poi tornare a combattere ciascuno contro quello, che prima eragli amico, fu certamente poco sicuro il godimento ed il possesso delle terre appartenenti ai Baroni, e più ancora dubbio, quello spettante alle Chiese ed ai Monisteri.

Infatti in quell'epoca, i Signori s'impadronirono con protesto di diritto o di varî titoli dei tanti tenimenti, che alle fondazioni religiose appartenevano per lasciti e donazioni. Spesso i Monisteri, e i dignitari della Chiesa, dopo una violenta usurpazione subìta, si contentavano di un atto di ossequio o di sottomissione di quei prepotenti feudatari, e subito dopo ottenuta l'assoluzione pontificia, li investivano del possesso dei luoghi usurpati, mediante un simulato tributo, che spesso era irrisorio. I Conti di Galeria davano tre libbre di cera al Monistero di San Saba all'Aventino per quel feudo (2). Gli Stefaneschi consegnavano un cinghiale per il vastissimo tenimento di Porto (3), e per il Castel di Guido tre *solidi d'oro* (4).

(1) « *Fundum in integrum qui appellatur Arcion et Montem Gicordani, cum casis, « vineis et terris, silvis, cultum vel incultum, una cum servis et ancillis, atque colonis « ibidem residentibus, utrinsque sexus et aetatis* ».

(2) Marini. *Papiri diplom.*, n. XLV, pag. 71.

(3) Archivio Capit. Greg. XIV, tom. 52, fol. 101.

(4) L'*aureus solidus*, fu la sola moneta presso gli antichi romani.

Più volte variò nel peso e nel valore. Secondo Plinio cominciò ad aver corso in Roma soltanto l'anno 203 avanti G. C. Il suo peso allora fu di uno *scrupolo* — la 24ª parte dell'oncia — ed ebbe il valore di 20 *sesterzi*, o 5 *denari* — circa lire 4.00.

Aumentò poi di peso e per conseguenza di valore nel lungo periodo da Augusto a Costantino. Ebbe allora il valore di 22 *denari*, o 100 *sesterzi* — circa lire 20.38.

La *lira d'oro* era composta da 72 *solidi*, ossiano settemila *sesterzi* — circa lire 1426.54 — Da ciò facilmente si può conoscere il valore di ciascun *solido*.

e 15 some di legna (1). I Conti Anguillara pagavano due marabottini per il castello di Ceri (2).

In quei tempi i Romani più volte tentarono di ristabilire l'antica repubblica, mentre le famiglie feudatarie invece aspiravano di dominare Roma, pur combattendo fra loro e dilaniandosi in varie guise. Le provincie s'erano emancipate e rese indipendenti. I Pontefici emigrarono in Francia dal 1305 al 1477.

In un periodo così lungo di vicende sempre più deplorevoli, trascorsero ben due secoli, e la città di Roma ne subì certo le maggiori conseguenze, perchè restò quasi isolata ed abbandonata dagli Imperatori e dai Pontefici. Fu quindi necessario, allora, che i Romani tornassero nuovamente alla vita agricola per poter sostentarsi coi prodotti delle campagne che circondavano l'intera città, divenuta quasi abbandonata, perchè la sua popolazione scendeva a *soli diciassette mila abitanti* (3).

Quanto abbiamo narrato dimostra, quali fossero le condizioni di Roma e del suburbio, nel secolo XIV, dopo la partenza dei Pontefici, che avevano tentato nei passati secoli di far rivivere l'agricoltura; e per dedurre che i romani, sempre angustiati dalle lotte intestine delle famiglie potenti, che fra loro si contendevano il primato non solo di Roma ma più ancora dei vicini castelli, non poterono mai ottenere salutari provvedimenti, che valessero a ripristinare la nobile arte dell'agricoltura.

In quei tempi, sia per la difesa dei proprietari dei latifondi, sia per quella dei coltivatori dei luoghi, erano stati costruiti numerosi castelli nella campagna romana. Così notiamo il castello dei Caetani sull'Appia, il *Castrum Bal[illegible]* in *diocesi Portuensi*, ora *tenuta di Valchetta* sulla Flaminia; e su questa v'era anche il *castrum Petrae Pertusae*, e più lontano ancora il [illegible] *castrum Oriolum*. A poca distanza da Roma il castello di *Cesano* e quello di *Galera*; e sull'Aurelia, quello di *Cere* e *Cerveteri*, nonchè *Santa Severa*, *Santa Marinella*, *Testa di Lepre*, *Palo* e *Castel di Guido*, *Castel Giuliano* e *Boccea*, e nelle vicinanze anche *Castelmalnome*, che nel secolo XV si dice già diruto. Sulla Ostiense, la città di *Ostia*, e quella di *Porto* sulla via Portuense. Nè deve tralasciarsi *Ardea*, già capitale dei Rutuli, ed i Castelli di *Pratica* (oggi *Pratica di mare*), *Fusano* e *Decimo*, ed

---

(1) Annal. Cam., tom. II, append., pag. 251 e tom. IV, pag. 85-185.

(2) MURATORI, *Ann. M. E.*, tom. V, pag. 852.

(3) CANCELLIERI, *Il Tarentismo di Roma e sua Campagna*, a pag. 26.

il *Castrum Sulfuratae*, nonchè quello *Verposae* (oggi *Buon Riposo*) ed il *Castrum S. Petri in formis* (*Campomorto*) *et Conchae*, nonchè quello di *Fossignano*. Nel secolo XIII, ci apparisce dai documenti, il *Castrum Longhitiae* (Lunghezza) ed il Borgo *de Osis*. Nello stesso secolo si fa menzione del Castello di *Castiglione*, ed una concordia fatta nel secolo XV, parla del *Castrum Leonis*. Varî documenti ci dicono del *Castello di Sant'Onesto* (*Marco Simone*), come anche del *Castrum Archionis*. Sulla Salaria, nel secolo sopra detto, si rinveniva il *Castrum Massae*; e notiamo anche il *Castel Giubileo*, *Torre Marozia*, *Torricella* (oggi *Tor Mancina*) e molti altri, dei quali tratteremo diffusamente in seguito.

Dai documenti, che citeremo, apparirà che molti luoghi, ora *tenute*, o semplici *casali* dell'Agro romano, non furono per sempre luoghi incolti, nè senza abitanti. Questo è confermato da un *Motu proprio* del Pontefice Pio VII, in data 15 settembre 1802, ove si legge che « parecchi latifondi ridotti alla condizione « di tenute vale a dire ridotti allo stato di spopolazione, ed abbandonati quasi « interamente alla naturale produzione delle erbe, *un tempo, ed anche non molto a* « *noi lontano erano ricchi di prodotti e di abitanti*, ciò che si rileva dal nome delle « tenute giurisdizionali, che tuttavia conservano ».

CAPITOLO V.

Innocenzo II – « Statuta Artis Agricolturae ».

(Ann. 1130-1407).

Gli studiosi della storia e delle cronache del medio evo, sanno quanto mai sieno scarse le notizie sull'economia pubblica, specialmente per quanto riguarda la città di Roma. Le continue e pazienti ricerche, hanno messo in luce innumerevoli documenti, che illustrano i fatti storici di quei tempo, ma da essi non risultano, o quasi mai, le desiderate notizie sull'economia pubblica di Roma in quell'epoca. Infatti, tutti gli scrittori o cronisti dei secoli di mezzo, si occupavano sempre delle notizie politiche e storiche, lasciando pochi dati sull'economia dello Stato. I continui rivolgimenti politici causati dalle fazioni del medio evo, fecero passare l'Amministrazione pubblica da un partito all'altro, e per questo motivo le stesse notizie storiche sono giunte fino a noi, in modo così incerto e dubbio, da costringerci a ricostruire il passato, sempre in base ai documenti, e fra questi spesso ne risultano dubbi ed incerti alcuni largamente menzionati dai cronisti.

Un documento, ci pare meriti di essere segnalato, non solo perchè può essere utile contributo di studio intorno alla pubblica economia di quei tempi, ma perchè ci offre un esemplare di contratti agricoli enfiteutici del secolo XII, e da esso possiamo anche farci un'idea generale dei patti colonici di quell'epoca.

Nell'anno 1139, e nel giorno 29 settembre l'abbadessa Agnese del *Monastero delle SS. Agnese e Costanza* sulla *via Nomentana* col consenso delle monache di quel convento, diede in enfiteusi, ad un certo *Pietruccio*, ed ai suoi eredi e successori un terreno coltivato ad orto, per piantarvi una vigna con albereto, nel luogo detto *ad forman de pilo* fuori la *Porta Nomentana*.

Il canone annuo, da pagarsi il 13 gennaio di ogni anno, nella festa di Sant'Agnese, venne fissato a *14 soldi di denari Papiensi*, ma fintanto che la vigna non avesse prodotto l'uva, il colono avrebbe dovuto pagare oltre *due soldi* per l'orto, la quarta parte di tutto il vino depurato, nonchè la quarta parte dell'ac-

quato, che fosse stato prodotto in ogni anno nella vigna, oltre un canestro di uva, secondo le convenute dimensioni.

La corrisposta del canestro d'uva, doveva essere data per ciascuna *pezza* di vigna eseguita.

Se nello scasso della vigna, si fosse rinvenuto sotto terra, oro, argento, qualsiasi metallo o pietra che valesse oltre 12 denari, il colono doveva darne la metà al monistero (1).

La mancanza delle notizie è riscontrata anche nell'anno 1143, allorchè il popolo romano, ribellatosi al Pontefice Innocenzo II, trasmise la suprema autorità ad un consesso di cittadini eletti con pubblico suffragio, perchè intimasse al Pontefice di restituire al Senato di Roma tutti i diritti sovrani che erano chiamati *regalie*. Non abbiamo alcuna notizia speciale, che illustri questo fatto storico tanto memorando, ma tuttora oscuro. Soltanto può supporsi, che il Senato esercitasse la riscossione dei dazi, perchè questi fecero sempre parte delle *regalie* (2). Fra le più antiche contribuzioni (anzi certo la prima) è il *vectigal alabarchiae*, tassa sui pascoli, detta già *scriptura*, come fu menzionato; e ciò indubbiamente derivò dall'uso di tener registrato il numero e la qualità dei bestiami, che erano ammessi nei pascoli.

Lo Stato era proprietario dei terreni, ed i proprietari dei bestiami, che naturalmente dovevano mantenerli coi pascoli, si rivolgevano allo Stato; pagavano una data somma, e quindi andavano a pascere liberamente con le proprie bestie sui terreni, nel modo stesso come avviene ai giorni nostri tra i mandriani e i proprietari o fittavoli delle montagne. I proprietari infatti pattuiscono coi mandriani la cessione dei pascoli, purchè questi paghino una data somma, che viene stabilita di comune accordo, in ragione della quantità del bestiame e della durata del pascolo. E tale contratto, che ora per solito si fa coi privati, nei primi tempi di Roma, ed in alcune provincie, fino all'epoca del basso impero, fu consuetudinario nelle campagne romane.

Nel principio del medio evo le prestazioni, secondo quanto scrive il Mura-

---

(1) Arch. San Pietro ad Vincula, Reg. Mon. Sant'Agnese, n. XIV, pag. 27.

(2) « *Regalia sunt arimandiae, viae publicae flumina navigabilia,, et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia, quae vulgo dicuntur telonia, moneta, multarum, poenarumque compendia bona vacantia* ». Vid. Consuetudines feudorum, II, 56. MALATESTA SIGISMONDO. *Statuti delle Gabelle di Roma*, pag, 20.

tori, costituivano le pubbliche entrate, ed erano quella del *pontaticum*, *pedagium*, [illegible] *palificatum*, *navalia*, *telonia*, ecc. (1).

Roma fu sempre un centro agricolo (2) data la importanza della campagna, che lo circonda per la vastità, e per la feracità della stessa. La giurisdizione del Comune sul *districtus Urbis*, formava il fondamento del suo essere, ma il nascente feudalismo, per la sua costituzione, e per la sua natura, fu sempre contrario e dannoso alla coltivazione della Campagna romana. Fu quindi sommo interesse del Comune, anzi sommamente necessario per esso, ricuperare in ogni momento storico opportuno, la sua giurisdizione per procurare il miglioramento e la stabilità dell'agricoltura. Il Comune democratico sorto sotto Innocenzo II, nel 1143, come già accennammo, riprese la sua ingerenza nelle cose relative all'agricoltura dell'Agro romano, primieramente difendendo i *cives romanos* contro i Baroni, come si rileva dagli Statuti, ed in secondo luogo, col ripristinare l'agricoltura proteggendo i relativi sodalizi. I quali sodalizi furono antichissimi in Roma, e dopo breve interruzione furono nuovamente ricostituiti per associazioni volontarie. Una prima causa del loro nuovo essere fu certo la Religione, avendosi per obbiettivo la protezione dell'arte relativa, e la reciproca beneficenza fra gli associati. Primeggiò fra tutti quello dell'*Ars bobacteriorum*, sodalizio unico nella specie che non ha riscontro in alcun comune d'Italia. Esisteva già fin dal secolo XI, come rilevasi dal documento Farfense dell'anno 1088, allorchè Donadeo preposto del Mon. di Farfa, reclamò avanti a Pietro, Prefetto della città, a Gerardo de Melioso di Crescenzo, a Leone figlio di Cencio Fraiapane, a Sarraceno di Sant'Eustachio, ad Uberto di Taxillo, a Nicola di Cencio Baronci, a Cencio di Cencio Roixonis, ad Enrico di Sant'Eustachio, tutti consoli della *Communitatis boum.* (*bobacteriorum*), perchè Rustico di Crescenzo aveva occupato, e riteneva il *Castello di Corese*, di proprietà del sopradetto Monistero. Tutti i soprannominati appartenevano a nobili famiglie romane di quel tempo, come si rileva dai nomi citati.

Il sodalizio della *Communitatis boum* (*bobacteriorum*) a nostro credere, rappresenta qualche cosa di più che una semplice associazione, e speriamo, che documenti ancora inediti e sconosciuti, possano dare ragione a ciò.

---

(1) MURAT. Antiquit. Med. Aevi, Dissert. XIX.

(2) VILLARI P. *Il Comune di Roma nel Medio Evo.*

Le persone associate alla *Communitas boum* (*bobacteriorum*) erano possidenti, non feudali ma liberi, e poichè la proprietà aveva subìto fin dal IX secolo un deprezzamento fondiario (che fu l'origine dell'*enfiteusi baronale*, e del *censo religioso*) in ragione del valore diminuito della proprietà rustica, aumentava quello del valore del bestiame. Di conseguenza, possidente vero era soltanto colui, che aveva le terre dotate di molto bestiame. Su queste basi rifiorì, in quei tempi, l'agricoltura; ed ecco come la *Communitas boum* divenne poi la *nobilis universitas bobacteriorum Urbis*, dalla quale discese la *nobilis Ars agricolturae*, e quindi *i Mercanti di campagna*. Tale sodalizio fu sempre tanto stimato, che i boattieri, col volgere del tempo, ebbero il Governo del comune di Roma.

Il 22 di novembre dell'anno 1220, Papa Onorio III approvò le leggi pubblicate dall'Imperatore Federico II, a tutela dell'agricoltura, secondo le quali si comandava, che nei tempi in cui gli agricoltori erano occupati nei lavori della terra, niuno ardisse di molestarli, o di togliere loro il bestiame, gli strumenti agricoli o qualsiasi cosa fosse attinente all'arte agraria. Che, se per caso, taluno fosse tanto audace o temerario, di trasgredire quanto era ingiunto, e commettesse furto di cose agricole, fosse non solo costretto a restituire il mal tolto, ma eziandio a pagare il prezzo per quattro volte (1). I colpevoli poi erano dichiarati *infami*, ed incorrevano nello sdegno dell'Imperatore (2).

Il Senatore di Roma, Luca Savelli — che, secondo i cronisti del tempo sarebbe stato scomunicato da Gregorio IX, nell'anno 1234 – promulgò un editto, rivendicando all'autorità cittadina il diritto di mettere nuove imposte, tanto sui forni quanto sui pascoli (3).

Dagli Statuti dei mercanti abbiamo la notizia del sodalizio degli agricoltori in Roma, poichè da quelli risulta che nell'anno 1262 i Consoli dei Mercanti e dei bovattieri furono incaricati, insieme a ventisei *boni viri*, eletti dal popolo, di provvedere alla riforma della Città e delle arti (4).

Dall'anno 1300 in poi, le tasse per le contravvenzioni del bestiame venduto o permutato *in campo* venivano esatte nel luogo detto la *Torre del Campanaro*

(1) « *In quadruplum ablata restituat* ».

(2) THEINER. Cod. Dipl. Dom. S. S. I. fol. 59, XCIII.

(3) G. VILLANI, lib. II, cap. XCV, Gregor. IX, Vita. Ex Mss. Card. Aragon. MURATORI R. I. S., Tom. III, 579.

(4) GATTI. *Statuti dei Mercanti*, cap. 145, pag. 57. RICCI. La *Universitas bobacteriorum Urbis*, in Arch. Soc. Rom. XVI, 135.

o *di Pallara*, presso la Colonna di Foca (1); donde rimase a quel luogo la denominazione di *Campo Vaccino*, fino ai giorni nostri, anche perchè quivi si teneva il mercato del bestiame.

Il Pontefice Benedetto XII, nell'anno 1335 ai 21 di luglio, spedisce una lettera datata — *apud Pontem Sorgie* — presso Avignone, diretta ai Consoli dei mercanti e agli stessi mercanti, *et consulibus bobacteriorum et* [illegible], perchè si adoperino a comporre le discordie insorte fra i Colonna e gli Orsini (2).

Lo stesso Pontefice, nel giorno 30 agosto dell'anno 1335, invia un'altra lettera ai Consoli dei Mercanti, *Consulibus bobacteriorum*, ed a quelli delle arti e mestieri (3).

Fin dal principio del secolo XIV in Roma v'erano tredici corporazioni e sodalizi diversi; ma le maestranze dei Mercanti, e quelle dei bovattieri (*bobacteriorum*) come già in antico, così allora erano considerate, come le più importanti (4).

Cola di Rienzo, adunato il popolo romano, nel giorno 20 di maggio 1347, espose il risultato della missione avuta presso il Pontefice Clemente VI. In quella circostanza, Cola fu eletto tribuno del popolo e posto in signoria del Campidoglio. Egli emanò subito gli ordinamenti del buono stato ed all'articolo settimo prescrisse *che li denari, li quali vengono da lo facatico e da lo sale e da li porti e da li passaggi e condennazioni, se fosse bisogno, si despendano al buono stato* (5).

Il Pontefice si lagnò di questi provvedimenti, che sebbene fossero saggi, tuttavia ritenne lesivi dei suoi diritti (6).

Alla seconda metà del secolo XIV, appartiene un manufatto originale, che si conserva in Roma nel cortile del Palazzo dei Conservatori in Campidoglio.

È un cippo marmoreo, proveniente dal Mausoleo d'*Augusto* e vi posava l'urna funeraria di *Agrippina Seniore*, moglie di *Germanico*, come apparisce chiaramente dalla iscrizione scolpitavi.

Questo antico monumento fu adattato a servire per *misura legale del grano* e nel medio evo fu chiamato, come appare dalla indicazione incisa sul marmo

(1) Re. *Il Campidoglio*, ecc., a pag. 7. Marucchi. *Descriz. del Foro rom.*, a p. 131.
(2) Theiner, op. cit. II, XI, fol. 6.
(3) Ibi, l. c., doc. XLVI.
(4) Gregorovius. *Stor. di Roma*, ecc., IX, cap. VII.
(5) Anonimo. *Vita di Cola da Rienzo*, cap. VI, pag. 48.
(6) Theiner, l. c., doc. CLXXXII e CLXXXV.

rugitella de grano. Il cippo sopradetto ci conserva la sola ed unica memoria di quei banderesi o cavalieri, che esercitarono tanto potere nel secolo XIV.

Nella parte superiore del cippo, si vede scolpito lo stemma del Comune di Roma, sostenuto da due figure, coperta l'una dello scudo, l'altra armata della balestra, cioè da un pavesatore e da un balestriere. Al disotto si scorgono altri tre stemmi, due dei quali sormontati da banderuole coll'insegna del pavesatore e del balestriere.

È certo che i due stemmi, sormontati dalle banderuole, appartengono ai due *banderesi* in carica, mentre il terzo stemma potrebbe appartenere forse al loro notaio. La ragione poi, per la quale lo stemma sia stato scolpito sulla *rugitella* ossia sulla misura del grano, va ricercata soltanto nel fatto, che ai *banderesi* spettava assolutamente l'amministrazione della finanza comunale.

Come alla *rugitella de grano* servì il cippo sepolcrale di *Agrippina*, così di un consimile cippo di *Nerone* figlio di Germanico, trovato anch'esso nel Mausoleo di Augusto, si formò un'altra misura per gli aridi.

Questo secondo cippo fu veduto da Cola di Rienzo, insieme con quello di di Agrippina *in pede Capitolii* e fu descritto come ridotto, ed adoperato *pro mensuris*.

Nello stesso palazzo dei Conservatori, sono collocate altre misure del secolo XIV, che furono assunte come campioni normali, per le vendite dei liquidi e degli aridi, e sono tutte ricavate in grandi blocchi di marmo, che già appartennero ad antichi monumenti dell'epoca romana.

Sono così conservati due esemplari del *Congio* del vino, uno ricavato da un cippo, o base quadrangolare, l'altro da un tronco di un'antica colonna scanalata.

Nella fronte del primo, sopra l'indicazione della misura, fu scolpito lo stemma dei *Caetani*, cioè le onde gemellate di azzurro in banda e campo d'oro: indizio forse, che quei campioni normali per la vendita, siano stati ordinati al tempo di Bonifacio VIII. L'altro fu adornato con quattro teste di leoni simmetricamente disposte, ed una quinta simile che serviva a dare scolo al liquido.

Il *Congio* dell'olio è stato ricavato da un antico cippo di marmo affatto simile al primo *Congio* del vino, e porta anch'esso lo stemma dei *Caetani*.

La misura dello *scorzo* è scavato in un tronco di colonna, eguale al secondo *Congio* del vino e fu ornata con teste di leoni.

Per maggior chiarezza noteremo, che le misure normali per gli aridi nel medio evo erano: il *rubbio* (*rublum*), il *mezzo rubbio* (*rublitella* o *rugitella*),

poi la *quarta*, e finalmente lo *scorzo* che era, come è tuttora, la sedicesima parte del rubbio.

Per i liquidi: il *Congio*, la *congitella*, cioè la metà del *Congio*, ed il boccale, che corrispondeva all'ottava parte del *Congio* (1).

Papa Urbano V, nell'anno 1368 nel giorno 9 di agosto, scrivendo al Senatore di Roma, Beltrando di Renardo, raccomanda il sodalizio dei bovattieri, *ut statum bobacteriorum commendatum habeat* (2).

La lettera del Pontefice, è un documento di conferma del fatto, che il sodalizio, in quel tempo, avesse tanto prestigio politico, che Papa Urbano non disdegnò di farsi eleggere Console dell'arte dei bovattieri, e di accogliere il censo annuo che gli era dovuto a forma degli Statuti. Nella sopra citata lettera il Pontefice dice di aver ricevuto il sopra detto censo, composto di *pepe* e di *cera*, per mezzo dei nobili uomini e domicelli romani, Niccolò dei Tibaldeschi, Antonio Materia (3), il che dimostra come quell'arte o sodalizio, dipendendo [illegible]-mente, fosse prediletto dallo stesso Pontefice con speciale benevolenza e come pertanto questi volesse, che il Senatore ne favorisse i singoli membri e gli ufficiali, prestando loro aiuto e tutelando i loro diritti.

I più notabili dei quali membri sul principio del secolo XV ammontavano a ben quattrocento (4). E riuniti in un sodalizio, ebbero i loro statuti fin dall'anno 1407, che in seguito furono riformati negli anni 1575 e 1647 (5).

Il codice più antico dei bovattieri di Roma, che noi abbiamo potuto rinvenire, trovasi nella Biblioteca Vaticana (6).

Da quello si rileva, di quanta stima godesse in quel tempo l'*Ars bobacteriorum*, perchè in uno dei primi capitoli si stabilisce, che il primo Console del sodalizio, designato dalla sorte, dovesse portare il Confalone del popolo romano e presentarlo al Senatore, allorchè veniva in ufficio (7).

---

(1) Re Camillo e Gatti Giuseppe. *Mostra della Città di Roma all'Espos. della città di Torino nell'anno 1884*, a pag. 94 e segg.

(2) Theiner, l. c., doc. CCCCXLVII. Urbani V, Reg. ann. VI, secret., fol. 143.

(3) « *Nobis tanquam Consuli debitum per artem seu statum bovacteriorum de Urbe* ».

(4) Editto del Card. Stefaneschi. Nicolai N. N. *Memorie, leggi*, ecc., II, pag. 28.

(5) *Statuti dell'agricoltura*. Roma, 1718.

(6) È un codice membranaceo, non numerato, in ottavo, del secolo XVI, che ha per titolo « *Statuta bobacteriorum Urbis* »; nel frontespizio ha una memoria dalla quale apparisce, che quel codice appartenne già a Giovannangelo Altemps. Codice Ottobon., 1821.

(7) A pag. (non numerata 13).

In un altro capitolo (1) si determina, che a chiunque era lecito di lavorare coi buoi nelle tenute, e di farli pascere gratuitamente, senza che i proprietari potessero impedirlo (2) purchè il numero dei buoi non eccedesse quello necessario per il lavoro.

In un capitolo successivo (3) si vieta a chiunque di lavorare nelle tenute altrui, senza aver ottenuto prima il permesso dal proprietario. Chiunque avesse fatto il contrario era condannato a pagare 25 libbre di provisini del Senato, da dividersi metà a beneficio della Camera Apostolica, e metà a favore del proprietario della tenuta.

Gli Statuti regolano anche i rapporti fra i diversi condomini di una tenuta, nel caso che uno dei proprietari volesse seminare contro la volontà dei condomini. In qualunque caso stabilisce che i pascolari restino sempre intatti, e se uno dei comproprietari osasse di romperli contro la volontà degli altri, dovesse essere condannato alla multa sopradetta, da erogarsi nel modo già stabilito di sopra, oltre un dovuto compenso da darsi agli altri condomini.

Gli *Statuta bobacteriorum Urbis* furono approvati nell'anno 1407 ai 20 di novembre dal Cardinal Pietro Stefaneschi, del titolo di Sant'Angelo, e Vicario del Pontefice Gregorio XII. In quel tempo essendosi dimesso da Senatore Pierfrancesco de' Brancaleoni, la carica senatoriale per mandato del Cardinale Vicario sopradetto, era esercitata da tre Conservatori, Domenico Paloni, Lello di Cecco Ottaviani e Giovanni di Nucio Velli (4).

Gli Statuti furono poi letti e pubblicati in *Lovio*, ossia nella loggia del sodalizio al Campidoglio (5), e l'atto della pubblicazione fu rogato dal notaio Antonio

---

(1) A pag. (non numerata 42).

(2) « ..... *sine aliqua contradictione dominorum casalium* ».

(3) A pag. (non numerata 42).

(4) Vitale. *Storia diplom.*

(5) La Università dei Boattieri, era sita dietro l'antico palazzo Senatorio al Campidoglio, dal lato verso il Foro Romano, in prossimità della via *Faba Tosta*. Vicino alla Colonna di Foca sorgeva una torre (detta del *Campanaro* o di *Fallara*) — come già osservammo — dove si riscuotevano le tasse sul bestiame, e specialmente quelle sulle pecore, che venivano dalle montagne. (Camillo Re. *Il Campidoglio e le sue adiacenze*, ecc., a pag 7).

La Torre che il Fulvio (edizione del 1527) dice « *adhuc extare ante Porticum Faustinae* » (c. 80), fu demolita nel 1536, per la venuta di Carlo V. Appena 53 giorni prima dell'arrivo dell'Imperatore, la Camera Apostolica emise l'ordine della demolizione. (Valeri. Rivista d'Italia, 1900, fasc. 12, pag. 719). Nell'atto si dice « *posita in foro romano,*

Signorili. Furono stampati soltanto nell'anno 1526 col titolo « *Statuta nobilis Artis Bobacteriorum Urbis* ». In seguito, essendosi riconosciuto utile di riformarli, nell'anno 1566 furono pubblicati dai Consoli dell'Agricoltura Gregorio Serlupi, Lentulo de' Lentuli, Cesare Muti ed Evangelista Fabi, dopochè il Pontefice Pio V, con una sua Bolla del giorno 9 di settembre dell'anno suddetto, li ebbe approvati. Finalmente il Pontefice Innocenzo XI con sua Bolla del giorno 3 giugno 1639, confermò gli Statuti, inserendo nell'atto i capitoli aggiunti dai Consoli sopradetti.

Chiunque ponga a confronto gli Statuti del 1407, editi soltanto nel 1526, e le altre edizioni del 1566, 1573 e del 1627, coll'ultima edizione del 1718, dovrà convenire che gli *Statuta bobacteriorum*, non sono altro, che gli *Statuta artis agriculturae*, tantochè i paragrafi spesso sono stati copiati e nell'ultime edizioni non si parla più di *Bobacteri*, ma di *Agricoltori*, *Ars Agricolturae*. Infatti nella prefazione degli statuti, editi nel 1718, si dice che « *Lo Statuto dell'Agricoltura di* « *Roma, ebbe la sua prima origine, per quello che possiamo conghietturare, molto* « *prima del Pontificato di Gregorio XII (1406-409), sotto il quale essendo nel medesimo molte cose, che più non erano in uso, ed altre affatto superflue, di maniera* « *questo si era renduto disutile* (sic) *che i Consoli di quel tempo, i quali furono* « *Cecchino Collemecchi, del rione di Campo Marzo, Giovanni Antonio De'* [illegible] « *del rione di Parione, Nannolo di Giovanni Petitti, del rione di Trevi, tutti nobili Romani, prendendo le facoltà necessarie dal Cardinal Pietro degli Annibaldi* « *detto de' Stefaneschi, Vicario del Papa... coll'aiuto e consiglio di diversi altri* « *nobili romani ed intendenti dell'arte, compilarono i nuovi statuti...* e questi

---

ex apposito ecclesiae S. Laurentii Aromatariorum, ubi exigitur gabella animalium ». Marcello Alberini dice « un torraccio, dove si soleva tenere la dogana del bestiame ». (ORANO, in *Arch. S. R. di Stor. Pat.*, tom. XIX, pag. 47).

Turris Pallara. Avanti al tempio di Antonino e Faustina — nei pressi dell'arco di Fabiano, così trasformato — sorgeva la « *turris Pallara* ». Ivi avevano il loro ufficio i Gabellieri per il dazio del bestiame, ed anco il mercato di quello — Campo Vaccino —. (TOMASSETTI FRANCESCO. *Le torri di Roma*).

Quando fu demolita la torre — detta *dell'Inserra* — allora l'ufficio della gabella del bestiame, fu trasferito in altro luogo, che aveva dappresso una torre detta del *Campanaro*, in prossimità della Colonna di Foca nel sito occupato dai *plutei marmorei*.

Il Rosa (Relaz. 1873, pag. 62) dice « i plutei stavano incastrati sotto una torre del Medio Evo, alla quale servivano quasi di fondamento ». (LANCIANI. Boll. Com., 1901, pag. 25, 28).

« Statuti *sono quegli stessi, che furono pubblicati con le stampe l'anno 1526, con* « *il titolo*: *Statuta nobilis artis Bobacteriorum Urbis* ».

Ma questa indicazione non è esatta integralmente, perchè, come già notammo nel nostro *Saggio bibliografico degli scritti e delle leggi sull'Agro Romano*, nella parte seconda, sotto l'anno 1526 menzionammo gli *Statuta Bobacteriorum Urbis. Francisco Leno, Evangelista Magdaleno, Capiferro Fausto, Camillo Capranicensi, Bernardino Victorio Consulibus* (1).

In conseguenza di quanto dicemmo, la *Universitas Bobacteriorum* era quella che rappresentava l'arte dell'agricoltura, e la *Communitas boum*, era indubbiamente l'*Universitas Bobacteriorum* (2), in quanto coloro che appartenevano a quel sodalizio erano grandi proprietari di bestiami, per mantenere i quali si procuravano in affitto proprietà, o vasti tenimenti, come in seguito constateremo con documenti. L'arte veniva designata come *nobilis*, perchè questa era la tradizione fin dai primi tempi dell'antica Roma, quando i cittadini lasciavano l'aratro per assumere il consolato della città (3).

Dai documenti di quell'epoca ci risulta, che la Campagna romana fosse poco coltivata, e per conseguenza fosse tutta destinata al pascolo. Dai secoli X e XI in poi, sorse la nuova classe dei proprietari di bestiami, che fino alla metà del secolo XV, aumentò per numero e per ricchezza, e giustamente venne osservato dal Reumont, che se l'agricoltura era in mano dei *Bobacterii*, il nome stesso di questi sta ad indicare la prevalenza dell'allevamento del bestiame (4).

Ed in Roma il sodalizio dei Bovattieri, fin dal secolo XIII, ebbe sempre la preferenza sugli altri, essendo questi menzionati *prima dei mercanti*, anco negli Statuti di questi ultimi: « *Sicut declaratum... fuit per consules bobacteriorum* » (5) e negli « *Statuta Urbis* » *pecunia... perveniat ad Consules bobacteriorum et mercatorum*. E così altrove (6).

I Consoli venivano retribuiti con un onorario mensile, di cinque libbre di provisini del Senato per ciascuno, oltre le consuete *gagia*, che probabilmente,

---

(1) Bibl. Casan. 2024 Miscell., in-8°, T. 495.

(2) Il testo Farfense dice boum. Evidentemente il segno sopra (—) è l'abbreviatura della parola « *bobacteriorum* ».

(3) Cicero. *Oratio pro Roscio Amerino.*

(4) Gesch. di Stor. Rom., III, p. I, p. 36 sg.

(5) *Stat. dei mercanti*, p. 37. Ricci G. *La « Universitas »*, ecc., l. c., 151.

(6) Lib. III, cap. 75, Ricci, ibi.

consistevano in *cera* e *pepe*, come la regalia presentata al Pontefice Urbano V nell'anno 1368 (1).

Per la festa annuale dell'Assunzione, tutti i soci dovevano contribuire alla solennità; quindi ogni bovattiere che possedesse terre ed animali, pagava dieci soldi provisini del Senato: chi avesse soltanto terre od animali, pagava sette soldi provisini: e se più fratelli, avessero comuni gli interessi tra loro, dovevano pagare per una sola persona. Chi non pagava, non poteva ottenere alcun ufficio, nè poteva esercitare l'arte, nè possedere animali (2). Negli *Statuta Urbis* viene assolutamente inibito ai Consoli di chiedere denaro in prestito ad alcun ebreo per la festa sopradetta (3).

Nell'anno 1390 il Senatore e gli officiali, di guerra e di pace del popolo Romano, ingiungono agli *officialibus* [illegible] *de Regione Sancti Angeli,* [illegible] *de Regione Campitelli*, di non esigere nulla per qualsivoglia diritto della loro Curia dai bifolchi e pastori dell'Ospedale di Santo Spirito nella occasione dei giuochi pubblici da farsi nella festa di Santa Maria nel mese di agosto, nè in qualsiasi altra, e ciò in perpetuo, e sotto la pena di mille ducati d'oro, *pro quolibet* [illegible], da riscuotersi a beneficio della Camera di Roma (4).

Da tutto ciò è facile concludere che quanto poteva produrre l'Agro Romano in quei tempi, era tutto in mano dei bovattieri.

Osservammo già, che gli Statuti dell'arte, riformati nell'anno 1402 e stampati la prima volta nell'anno 1521, e poi successivamente fino all'anno 1718, non siano altro che gli stessi Statuti *Artis Agricolturae*; quindi non sarà opera disutile lo esame di alcuni dei capitoli più importanti, che se variano nella numerazione per la prima edizione pubblicata, non per questo sono diversi dal primo Statuto.

Il capitolo XX (che diviene XXII nella edizione dell'anno 1718) determina chi debba appartenere al sodalizio, ed essere soggetto alla giurisdizione di quello. Divide gli aventi diritto, in due classi: « *quelli che averanno qualche possessione, o casale, ovvero pedica, ovvero monticello di terra* valcolam *o selva o bosco, o pr-*

(1) *Stat. Bobact.*, cap. 1.

(2) Ibi, cap. 16, 17.

(3) *Stat. Urbis*, II, cap. 247.

(4) MALATESTA, *Stat. delle Gabelle*, documento IV. ADINOLFI, *Portic. di San Pietro*, documento 11.

« tano, o prato, o animali quadrupedi per esercizio di detta arte: come anche tutti
« quelli i quali impieghino in qualche esercizio della medesima arte il loro tra-
« vaglio, come per esempio, in seminare, qualsivoglia sorta di biade, di legumi di
« frumenti, o coltivando e lavorando terreni in qualsivoglia modo per le dette cose,
« mondando, mietendo, falciando, cooperando, travagliando, portando biada, legumi,
« frumenti, tenendo animali e custodendoli, comprando o vendendo i medesimi, o
« alcuni di essi, lana, cacio o qualsivoglia altro frutto degli animali, o dei casali, delle
« possessioni, o facendo qualsivoglia altro esercizio delle medesime cose, o intorno ad
« esse, di maniera che tutti, e singoli che in esse, e intorno ad esse, e nella dipendenza
« delle stesse cose, si eserciteranno in qualche maniera: come altresì i Bifolchi, i Vaccari,
« i Bufalari, i Carrari, i Condottieri de' giumenti, i Gargari, i Pecorari, i Caprari,
« i Porcari, i Casinghi, gli Asinari, i Mulattieri, i Butteri, e qualsivoglia altro pa-
« store d'animali, e anche i custodi delle tenute, o Guardiani sotto qualsivoglia nome
« chiamati, i Monelli, i Sementatori, i Tagliatori di legna, i Magazzinieri di legname,
« gli Sterpatori, i Mietitori, gli Adunatori, i Tagliatori, i Forcinari, i Vetturali de'
« frumenti, di biade, e di qualsivoglia sorta di strame, i Lavoratori delle tenute,
« e finalmente i portatori di grano, che abbiano argasteria, o bòttega, i misuratòri
« di grano e di legnami, i venditori di orzo al minuto, tutti siano compresi e s'in-
« tendano essere dell'arte, e non possano declinare il Foro dell'Arte, sopra le dette
« cose in veruna maniera, anzi s'abbiano per soggetti al Foro e alla Giurisdizione
« della Curia dell'Arte in occasione delle cose suddette, e di ciascuna di esse, non
« ostante qualsivoglia Statuto della città di Roma, o delle altre arti di Roma, ne
« tampoco ostanti i privilegi conceduti o da concedersi al Doganiere della Dogana
« delle pecore o agli affidati da lui ».

Il Capitolo XLII sul danno dato nelle erbe di estate autunno o d'inverno, *costituisce un documento sull'uso civico di pascere*, poichè stabilisce, che il danno sul pascolo possa avvenire soltanto *dal giorno di Sant'Angelo di settembre* (29 settembre) fino a Sant'Angelo di maggio (8 maggio). In conseguenza il pascolo dal giorno 8 di maggio, fino al 29 di settembre, era degli utenti, ossia dei cittadini, fatto che *tutt'ora riscontrasi nei Comuni del circondario di Roma*. Dallo stesso Capitolo rileviamo, che il proprietario vendeva i pascoli fino alla festa di San Giovanni di giugno (24 giugno), come risulta chiaramente nel caso per la emenda del danno, che fosse stato prodotto dagli animali bufalini.

Il capitolo XLIV stabilisce le multe per coloro, che arrecano danno; e così il proprietario del bestiame doveva pagare alla Camera Capitolina due baiocchi

tenuta la *quinta o qualsivoglia altra parte dei frutti*, era tenuto di eseguire *sette arature* a tempi debiti ed opportuni, ed era altresì obbligato a coltivare diligentemente, affinchè non provenisse danno al padrone della tenuta; in caso contrario era obbligato alla rifazione dei danni (1).

Tutti coloro che avevano istituita una sementa sulle maggesi, erano tenuti a seminare la stessa terra a colto, una terza parte a grano, ed il residuo a biada. Che se avessero mancato a quanto era prescritto, erano obbligati a pagare i danni al proprietario della tenuta (2).

Il capitolo LXXX c'informa dei patti, per una semina fatta a mezzadria. Chiunque riceveva una quantità di grano, orzo od altra specie di legumi, doveva a sue spese fare tutti i lavori necessari per la semina, e per la custodia della stessa, e quando i prodotti fossero stati mietuti, doveva trasportarli a sue spese nel luogo destinato per l'aja. Quegli poi che aveva anticipato il grano, orzo o legumi doveva provvedere alla mondatura della semina, alla mietitura e trita dei prodotti a tutte sue spese; e dopo che era tolta la *risposta del terratico* dall'intero prodotto, il residuo era diviso a completa metà. Ambedue i soci erano tenuti all'osservanza delle buone regole dell'agricoltura nell'esecuzione dei lavori; altrimenti erano tenuti ai danni, uno verso dell'altro.

Erano esenti dalla responsabilità dei danni coloro che davano fuoco alle stoppie dopo il 1° di agosto; chi avesse fatto ciò, prima del giorno suddetto, era sottoposto alla multa di 50 scudi, dei quali tre quarte parti a beneficio della Camera Capitolina, ed il residuo a beneficio del denunziante, oltre la dovuta emenda se avesse causato danni alle tenute di confine (3).

Anche il capitolo LXXXII conferma la consuetudine che i terreni erano dati a seminare *alla quinta, o a qualsivoglia altra parte per rata de' frutti da rispondersi al padrone*, e stabilisce che nessuno potesse asportare dall'aja i prodotti senza la licenza del padrone. Il colono doveva dare al padrone della terra *la parte convenuta*, e ancora *di tutti i spigami* e della riscuotitura dell'aja (4); e tutta la paglia era del colono, e le spighe che restavano nelle stoppie, colle stoppie stesse, rimanevano in proprietà del padrone della tenuta (5).

---

(1) Cap. LXXVIII.
(2) Cap. LXXIX.
(3) Cap. LXXXI.
(4) Pulitura dell'aja nettando il grano dalla terra.
(5) Cap. LXXXII.

Capitolo VI.

Statuti di Roma.

(Anno 1363).

Gli Statuti di Roma, copiati nell'anno 1438, certamente da un originale del 1363, che deve aver preso indubbiamente le sue linee fondamentali da un altro Codice più antico, del secolo XIII (come oggi tutti i critici hanno riconosciuto nel paragrafo *de arte bobacteriorum* di porre « che codesta nobile arte si mantenga sempre nel suo prestigio e nella sua potenza, per la pace e per *la dignità di Roma* » (1).

È questa una prova evidente, che il sodalizio degli agricoltori era tenuto in somma stima onde si appellava *nobile*, costituendo esso un forte e numeroso elemento cittadino, dal quale dipendevano la tranquillità ed il decoro di Roma.

Giova ripetere, che gli Statuti di Roma, sebbene siano stati copiati nell'anno 1438 debbono risalire evidentemente ad un originale di data più antica e ciò interessa anche per la storia del sodalizio degli agricoltori. Infatti alle pagine 144 e 159, si prescrive il modo col quale si eleggeva il Senatore. Tale elezione fu fatta sempre dai cittadini romani, prima del pontificato di Bonifacio IX (1389-1404) e d'Innocenzo VII (1404-1406), ai quali fu ceduto espressamente questo diritto.

Anche il Pontefice Martino V (1417-31) ed i suoi Predecessori parimenti l'ebbero. In conseguenza di ciò, gli Statuti di Roma sono anteriori al tempo di Bonifacio IX, e molto probabilmente dell'anno 1363, come già dicemmo (2).

---

(1) « ... *nobilis ars bobacteriorum semper sit in sua robore et firmitate pro pace et dignitate Urbis* ».

Arch. Vatic., Miscell., Arm. VI, Tom. 96, *Statuti di Roma*, Ed. Re, anno 1880, pag. 81.

(2) Garampi. *Sul fiorino*. Append. a pag. 68, 88, 89. La Mantia Vito. *Storia della Legisl. Ital.*, pag. 156.

Crediamo utile fare un esame dei capitoli degli Statuti di Roma che si riferiscono più particolarmente all'agricoltura ed alla pastorizia, in quanto da essi potremo desumere quali fossero gli ordinamenti, che in quei tempi moderavano l'esercizio di quella nobile arte.

Lib. II, cap. LXXXIII e lib. III, cap. CXLIII (CXL) del testo (1):

« La tassa di pascolo dovuta dai proprietari dei bestiami, per quelli che *pascolavano nel territorio del Comune di Roma*, era fissata nei riguardi dei forastieri, ossia di quelli, che abitavano fuori del distretto (Agro Romano ed annessi), ammontando a due fiorini d'oro, per ogni 100 capi di pecore, capre o montoni; per le bestie grosse, la tassa era di quattro solidi provisini a capo. « *Non pagavano nulla i romani, che conducevano i propri bestiami ai pascoli* » (2).

Lib. II, cap. CCVII e lib. III, cap. CXLV (CXLII) parte seconda:

« Il diritto di uscita del bestiame dal distretto di Roma, era di otto denari per ciascuna libbra di provisini di valore, se il bestiame apparteneva ai forastieri: di quattro denari poi se spettava ai romani. Per le pecore invece vi era una tassa speciale; quando andavano in montagna, era di dieci solidi provisini per ciascun migliaio di capi, purchè non fossero pecore tosate; la tassa era poi di due denari per ciascuna pecora *viscosa* (nata da poco), e tre denari per ogni matricina tosata ».

È da notarsi, che il forastiere, avente diritto di cittadinanza (*cittadinantiae*) non poteva godere di tal privilegio, se non aveva casa entro la città di Roma, ed anche una vigna, fino alla distanza di tre miglia dalla città (3). Questa circoscrizione fu poi estesa fino a cinque miglia. Lo stesso forastiere doveva poi dimorare in Roma almeno nove mesi dell'anno (4).

« Il mercante forastiero era considerato come cittadino, se la maggior parte dei suoi beni esistevano nel territorio di Roma, e se vi abitava con la famiglia.

---

(1) Re Camillo. *Gli statuti della città di Roma.*

(2) *Statuti*, lib. II, cap. LXXXIII, lib. III, CXLIII (CXL).

Il prof. Tomassetti dice: « Il pascolo in genere, nella *campagna romana*, si chiudeva il 29 settembre e si apriva l'8 di maggio (*Statuti dell'agricoltura*, c. 42). Nel tempo intermedio tra le due date, era lecito a chiunque far pascolare il bestiame nei campi; ed ai romani, che conducevano bestiame al pascolo, non incombeva il pagamento di alcuna tassa Comunale ». (*La Campagna romana antica, medioevale e moderna*, vol. I, 153).

(3) *Statuti*, CXLII (CXXXIX).

(4) Cod. Vat., I, 121. *Adriano VI* (1523), III, 250.

Il privilegio o franchigia non comprendeva però i suini che non fossero di sua famiglia od altri » (1).

Lib. I, cap. CXXIV:

« Era proibita l'uscita dei *suini* e dei *castrati* dal distretto della città ». E tanta importanza ebbero sempre i *suini* in Roma, che negli Statuti, al libro II, cap. CXXIII, si legge: « Il Senatore, nell'entrare in carica, era obbligato ad ordinare la denunzia e l'iscrizione nei registri della Camera dei suini o *castrati*, che esistevano, per conoscere esattamente il numero dei capi dei bestiami suddetti; e negli stessi statuti si fa menzione dei [illegible] *porcarum* » (2).

Lib. III, cap. CXLIII (CXL), CXLIV (CXLI) e CXLV (CXLII):

« Era prescritto ai proprietari il modo di fare la stabilita iscrizione nei registri della Camera ».

Lib. II, *de maleficiis*, cap. LXXXIII:

Tutti i proprietari dei bestiami forastieri, che li facevano condurre nei paschi della città e del suo distretto — *in pascuis Urbis et ejus districtu* — dovevano pagare alla Camera di Roma due fiorini d'oro, per ogni centinaio di bestiame, e la tassa doveva essere pagata metà nella festa di Natale e metà nella festa di Pasqua. Se taluno avesse mancato di pagare quello che doveva, era punito con una multa quadrupla. Tutto il bestiame che non era assegnato, veniva confiscato a beneficio della Camera Capitolina ».

Cap. CXLIII (CXL):

« I proprietari forastieri, ossia dei luoghi che non pagavano l'imposta del sale, e quella del focatico, e che conducevano le pecore e le capre a pascere nel territorio di Roma, dovevano pagare due fiorini d'oro per ogni centinaio di capi; e questo, metà nella festa di Natale, e l'altra metà nella festa di Pasqua di Risurrezione. Se i bestiami appartenevano ai cittadini romani, dovevano pagare la stessa tassa (fida) e per qualsiasi bestia grossa quattro solidi di provisini

(1) LA MANTIA, l. c., 238. *Statuti*, libro II, cap. CXXXI, parte I e libro III, cap. CXLII (CXXXIX).

(2) Carlo d'Angiò, Re di Sicilia, fu fatto Senatore di Roma, il giorno 17 settembre 1267, da durare per 10 anni; e ciò avvenne sotto il Pontefice Clemente IV (1265-68). Essendosi ordinate dal Re suddetto tutte le provisioni occorrenti per il suo real palazzo, oltre le fave, piselli, anguille, capitoni, pesci salati, zuccaro e vino greco, furono spediti al Camarlingo reale *Ugo de Besantio*, 1200 suini, che il Re aveva fatto venire da Jenne, per uso della sua cucina! (VITALE, Stor. diplom., vid., n. 2, in fine).

sempre per il solo pascolo invernale. Tutti poi erano tenuti a dare l'assegna del numero delle bestie stesse, ed erano obbligati a permetterne la numerazione, nel modo solito e consueto. Viene comminata la pena di cento libbre di provisini per ciascun centinaio di animali non denunciati, oltre la perdita del bestiame sopradetto.

« In ogni anno, quindici giorni innanzi alla festa di Natale il pubblico banditore a suon di tromba, doveva ad alta voce ripetere nei luoghi soliti, quanto prescrivevano gli Statuti per la denuncia del bestiame ».

Nello stesso capitolo, al paragrafo secondo, viene prescritto « che tutte le pecore e bestiami *omnes pecudes, et bestie pecudine* tanto dei cittadini romani, quanto dei forastieri, del territorio e distretto di Roma, ossia di quei luoghi, che non pagano l' imposta del sale e del focatico, debbano essere tutte marcate con un sol marco, o nell'orecchio, o nell'unghia, e che i proprietari del bestiame dovessero rendere noto detto marco nell'atto stesso, che denunciavano il bestiame alla Camera di Roma, che, in caso contrario non avrebbe dovuto riceversi l'assegna del bestiame suddetto (1).

« Tutti coloro che non erano romani, ma del distretto, o dei Comuni, dovevano esibire idonei fidejussori, che attestassero le denuncie esser vere, o che i bestiami fossero di assoluta proprietà dei denuncianti; in caso che risultasse una denuncia falsa, era comminata la pena di cinque libbre di provisini, e la perdita totale del bestiame, che era devoluto a beneficio della Camera di Roma (2).

« Le denuncie dovevano esser fatte dai proprietari del bestiame, e mai per parte di alcuno incaricato.

---

(1) *Bolletta dell'assegna del bestiame.* Anno 1448 die XXI mensis decembris. Florentius Alzatelli de Regione Columpne assignat cum juramento in Camera Urbis habere suas proprias pecudes et capras et montones numero trecentum cum *auricula dextra spontata* et cum denanti mustaccio cum hoc marchio videlicet. + P. S. CCC.

Item assignat pro Dominicho Riciardi de *canimorto* pecudes capras montones albas et nigras numero sexaginta cum *auricula sinistra forata et taccata denanti* et dextra brancata denanti in vita cum hoc marcho ignis P. + P.S LX.

Item assignat pro Petro Caroso de *canimorto* pecudes capras et montones, numero septuaginta cum hauricula dextra fixa et taccata dereto in mustaccio cum hoc marcho ignis, videlicet C. P.S LXX.

Item assignat d. familia pecudes numero Sexaginta P.S LX (Arch. di Stato, Roma, A. 1448 fol. X (Cameralia).

(2) La Camera di Roma era l'erario del Comune.

« Che se il proprietario fosse impedito venire in Campidoglio a ciò fare, in tal caso il Notaro della Camera doveva recarsi a casa del sopradetto per ricevere la denuncia, ma doveva essere compensato debitamente per detto atto » (1).

Al paragrafo terzo si stabiliva, « che tutte le pecore, capre e montoni, *et bestie grosse* che dal distretto di Roma erano condotte nelle montagne, dovessero essere contate da coloro, che erano a ciò deputati dai Conservatori della Camera di Roma, che nell'epoca si trovavano in ufficio; e la numerazione dei capi dovesse essere fatta a Ponte Mammolo — Mambolum — (2) al ponte Nomentano od al ponte Salaro, in qualunque dei ponti sopradetti e non altrove.

« E dopo che fosse stata eseguita la numerazione, i bestiami proseguissero per la via Tiburtina, ovvero in direzione della Villa di S. Antimo (3), e non per altre strade o parti, verso le montagne. Che se facessero altrimenti, e fossero rinvenuti i bestiami, coi loro padroni muniti, o mancanti della bolletta — *apodixae* — della Dogana della Camera di Roma, i bestiami stessi dovessero essere tutti sequestrati, e devoluti, tanto fossero grossi, che minuti, alla sopradetta Camera. Erano tenuti responsabili anche i pubblici ufficiali della Curia del Campidoglio, nel caso che si fosse verificata qualche irregolarità nelle denuncie o numerazione dei bestiami.

« Quanto non risultasse denunciato alla Camera, doveva essere confiscato. Tuttavia i padroni dei bestiami potevano riscattarli, pagando 25 fiorini d'oro per ogni centinaio di pecore, e cinque fiorini d'oro per ogni bue, e 4 per una vacca.

(1) « ..... *debeatur ire ad domum eius, cum salario sui viatici competenti* ».

(2) Nello Statuto del 1363 (ma di origine anteriore come si è detto) il Ponte Mammolo viene indicato, come un ponte, sul quale poteva passare il carro *sine traglione*, e si registra la *numeratio pecudum fienda ad Pontem Mambulum*. Statuti CXLIII, CXLVI. TOMASSETTI G., *Arch. stor. patr.*

(3) La *Villa Sancti Antimi* fa parte del tenimento di Monte Maggiore, quale prima chiamavasi *Colle de Piro* o *tenuta del Persico*. Nell'anno 1445, nel giorno 17 febbraio le monache di S. Silvestro in Capite di Roma, vendettero il castello diruto del *Colle de Piro* a Francesco Orsini, conte di Gravina e Prefetto di Roma. L'istromento fu rogato dal notaio Roberto de Bobo de Rubeis.

La villa di S. Antimo confinava col *colle de Piro*.

Da un altro Istromento di Paolo di Roberto de Bobo de Rubeis, del giorno 1 agosto 1480, risulta che Paolo di Luzio Ceccarelli, già proprietario di bestiame, e del castello della *villa di S. Antimo*, vendette al Card. Giordano Orsini il *castello delle Camminate* o delli Scalzi, fuori della Porta Salaria.

Arch. Vatic. Monterentii Cameralia, fol. 541. Lib. X.

Arch. Orsini II. A. XV. 67. II. A. XLI, a pag. 40.

Il Senatore di Roma era obbligato a costringere i contravventori al pagamento, od al compenso, nel caso di danni arrecati; e tutto ciò in via sommaria e sollecita, senza discussione o forma di giudizio ».

Al paragrafo quinto si stabiliva « che in ogni anno, si dovessero eleggere dodici onesti cittadini romani od agricoltori, per eseguire la numerazione del bestiame, e quanto altro era stabilito nei precedenti articoli e paragrafi ».

Capitolo CXLIX (CXLI):

« I proprietari dei bestiami, tanto che fossero cittadini romani, quanto forastieri, dovevano pagare per compenso ai detti contatori, sovrastanti o Commissari, venti solidi provisini per ciascun migliaio di pecore, o sei denari per ciascuna bestià grossa.

« Nel passaggio dei ponti, di sopra menzionati, i padroni dovevano giustificare il numero e la qualità dei bestiami con la bolletta — *apodixa* — del Segretario della Camera di Roma, sotto pena della confisca, e perdita dei bestiami medesimi.

« Al cessare dei pascoli per le pecore ed altro bestiame, quando tutti gli armenti erano partiti per le montagne, i Conservatori della Camera di Roma, erano obbligati dal Senatore a fare una diligente inchiesta, ed all'uopo dovevano essere esaminati alcuni di Roma quali testimoni, così altri di Tivoli, di Carsoli, dell'Abbazia di Farfa, nonchè di Palestrina, per investigare se fossero passate pecore non marcate, e dirette verso le montagne, o per altre strade o luoghi. Se fosse stato rinvenuto qualche colpevole di trasgressione agli ordini degli Statuti, doveva essere punito con le pene stabilite. Che se poi il Senatore od i Conservatori avessero trascurato di eseguire quanto sopra, cadevano nella pena di cento libbre di provisini a beneficio della Camera Capitolina ».

Cap. CXLV (CXLII):

« Che a niuno fosse lecito di assegnare il bestiame designandolo col marchio di un altro proprietario: altrimenti era punito con la multa di cinque libbre di provisini, oltre un giudizio per il falso commesso. Così, inversamente, nessuno potesse denunciare il bestiame dei forastieri col marchio di uno dei cittadini romani, quando i primi scendevano dalle montagne per far pascolare i loro bestiami nelle tenute del distretto di Roma. In caso di trasgressione v'era la pena sopraddetta ».

In questo capitolo si ripetono le tasse di pascolo, che già trovansi determinate nel libro II, capitolo CCVII, e nel libro III, capitolo CXLV (CXLII), parte II.

Giova notare però, che nel ripetere la tassa di dieci soldi provisini per un migliaio di pecore, a titolo di compenso della bolletta viene aggiunto « come fu sempre solito » (*prout hactenus est consuetum*).

« I cittadini romani poi, e gli abitanti del distretto di Roma, non dovevano pagare nulla — *aliquid non solvant* —; con ingiunzione al contatore, che numerasse le pecore di quelli separatamente dalle pecore dei forestieri, comminando la solita pena di cento libbre di provisini, in caso di trasgressione ».

Al paragrafo V si prescrive: « che, a datare dal primo di aprile di ciascun anno, fosse vietato a chiunque di trasferire le pecore ed i bestiami da un luogo all'altro, dirigendo gli armenti verso le montagne, senza che prima si fosse ottenuta la bolletta dalla Camera di Roma; e nel caso di trasgressione accertata, tutto il bestiame venisse confiscato, e devoluto a beneficio della Camera stessa per atto del giudice, mentre l'ammontare del prezzo di confisca per tre parti spettava alla Camera di Roma, e per una quarta parte al denunciante ».

Seguono altri provvedimenti necessari alla esecuzione di quanto era prescritto, con aggiunto anche l'ordine che dal 1° di aprile fino all' « ultimo di maggio, due probi ed onesti servi del Campidoglio, *oltre di Viterbiano*, dovessero restare a custodia dei Ponti prescritti, tanto di giorno che di notte, che gli incaricati a ciò dovessero esibire una garanzia della fedele esecuzione di quanto fosse comandato in proposito, e che all'occorrenza dovessero essere coadiuvati da coloro, che continuamente custodivano gli stessi fondi per mandato della Camera Capitolina ».

Nello studio degli antichi Statuti di Roma, dei quali abbiamo fatto cenno, per mettere in rilievo quanto in essi all'agricoltura s'appartiene, ci avvenne di prendere nota di un'importante pubblicazione, fatta dal chiarissimo Prof. Vito La Mantia, che oltre le due prime sue pubblicazioni, sugli *Statuti di Roma*, e *sulle origini e vicende degli Statuti di Roma, e della storia della legislazione italiana*, ed altre successive diede alle stampe anche un pregevole lavoro sugli *Statuti di Olevano Romano* del 15 gennaio 1364: i quali avrebbero avuto la stessa epoca d'origine di quelli di Roma. E quello che più importa per il nostro studio, si è che il citato prof. La Mantia, nel suo lavoro, fa un prospetto numerico per una chiara e facile comparazione, dei capitoli degli Statuti di Olevano coi simili o analoghi, degli Statuti di Roma, Civitavecchia, Campagnano, ecc.

Al capitolo XVI degli Statuti di Olevano è detto: « *che tutti i padroni debbano dare alla quarta le terre, per essere lavorate, e cioè i detti padroni siano*

« *obbligati a dare per essere lavorate tutte le terre dei territori e tenimenti di Olevano,*
« *Belvedere e Pusano, alla corrisposta della quarta agli abitanti di Olevano, eccet-*
« *tuati coloro che facevano i manuali presso la Curia, e che rimanevano liberi a dispo-*
« *sizione della stessa. E ciò s'intenda per coloro che esercitano da tempo un mestiere* ».

Tale capitolo, secondo lo studio compiuto dal La Mantia, ha riscontro esatto col capitolo LXXXIV del libro I degli Statuti di Roma, sotto la rubrica « *delle vigne per le quali si deve corrispondere la quarta* ».

« *Se alcuno ha, o tiene una vigna, orto, od un pezzo di terra, al di là dei*
« *luoghi abitati nella città, od altrove fuori di Roma, in seguito a locazione fatta,*
« *od in enfiteusi, o da alcuno a condizione del pagamento di un annuo affitto,*
« *perchè lo stesso affittuario, od enfiteuta, la possa subaffittare alla quarta, ovvero*
« *ad un'altra corrisposta, senza il consenso del padrone o del proprietario, restando*
« *fermo il diritto dello stesso padrone o proprietario, per il fatto della sullocazione*
« *l'affittuario od enfiteuta non deve decadere dal diritto dell'affitto, nonostante la*
« *forma della locazione, ed il patto convenuto in contrario. Ciò valga per i passati*
« *contratti, per quelli che sono in corso, e per i futuri. Questo disposto però non*
« *deve avere alcun valore per le case, casaleni, casali, od altro che esistono nella*
« *zona abitata nella città* ».

Così viene istituito un confronto tra il capitolo XXX dello Statuto di Olevano *sui pascoli e sulle acque* per abbeverare i bestiami, ed il capitolo LXXXIII del libro II e lib. III cap. CXLIII (CXL) degli Statuti di Roma, da noi già riportato antecedentemente.

Tale comparazione, a nostro avviso, si riferisce in sostanza, al solo fatto, che *per le terre coltivate si corrispondeva soltanto la quarta parte dei loro frutti*, come del resto viene maggiormente illustrato da posteriori Costituzioni pontificie, che esamineremo in seguito.

Nei primi anni del secolo XV Roma fu agitata da civili discordie, ed occupata per tre volte da Ladislao Re di Napoli. In quelle turbolenze si soffrì spesso la fame per la mancanza del grano, ed Antonio di Pietro, nel suo diario, c'informa, che nell'anno 1408 il prezzo del grano sia salito a quattro fiorini il rubbio, ossiano a lire 45.40 (1).

L'Infessura scrive, che nell'anno 1413 un rubbio di grano ascese fino a 18 fiorini (lire 204.30). Ragguagliando il peso di un rubbio di decine 64 — kg. 217 — si ha che il grano costava lire 94.10 al quintale!

---

(1) MURATORI R. I. S. Tom. XXIV, col. 988-989. Un fiorino equivale a lire 11.35.

E tanto fu il timore della carestia, che quando le schiere di Braccio da Montone, nell'anno 1417, si accamparono nei pressi di Sant'Agnese fuori le mura, i romani accondiscesero subito, che quelle soldatesche entrassero nella città, per il solito timore, che l'imminente raccolta del grano nei dintorni di Roma, non andasse perduta, se la resistenza della città si fosse prolungata.

Quella fu certo un'epoca infelice per l'Agro Romano, perchè dobbiamo riconoscere, che molte castella erette nei secoli VII ed VIII e che tuttora esistevano nel XIV, invece in quello seguente erano già dirute o venivano abbandonate per mancanza di abitatori. Quei centri, a guisa degli antichi pagi, del tempo di Servio Tullio, servivano non solo di abitazione, ma eziandio di difesa ai lavoratori delle terre ed ai pastori. A questo scopo Leone IV (847-56), con materiali tratti dalla demolizione delle mura di [illegible] costruì un nuovo villaggio [illegible] che chiamò *Leopoli*, affinchè gli abitanti di quel luogo per timore delle frequenti incursioni dei Saraceni, non dovessero vivere nascosti nella prossime selve.

Che se tanti ricoveri degli agricoltori, non fossero stati distrutti dalla mal [illegible] di uomini prepotenti e tuttora fossero stati conservati, non v'ha dubbio che l'Agro Romano non sarebbe ora tanto desolato. Nè potrebbe indursi diversamente, perchè dai documenti ci risulta che ben *centotrentadue erano i centri abitati*, sparsi nella campagna di Roma e dintorni (1). E tra questi eranvi: *Ostia*, *Boccea*, *Castelfusano*, *Isola Farnese* (*Veio*), *Vaccareccia* (*Maccarese*), *Malborghetto*, *Patrica* o *Pratica di Mare*, *Monte del Sorbo*, *Fossignano*, *Nomento* (*Men*-[illegible]), [illegible], *Castel del Sasso*, *Scorano*, *Solfarata*, *Laurentum*, *Castel Romano* o *Santola*, *Campomorto*, *Conca*, *Marco Simone* o *Sant'Onesio*, *Palidoro* (*Castrum Statuae*), *Porto*, [illegible] *Capo di Bove*, *Castel Giubileo*, *Galeria*, *Castell'Arcione*, *Paola*, *Santa Severa*, *Straccia*-[illegible] *Pertusa*, *Torrecchia*, *Sant'Andrea*, *Verposa* o *Buon Riposo*, ecc.

---

(1) TOMASSETTI G. *La Campagna Romana, antica, medioevale e moderna*. Roma, 1909. I, 156 e seg.

Capitolo VII.

Dal Pontificato di Bonifacio IX a Giovanni XXIII. La Campagna romana nel principio del secolo XV.

(1389-1415).

Intanto, dobbiamo rilevare, che Papa Bonifacio IX avendo appreso, che già fin da tempi antichi molta gente dagli Abruzzi, e da altre parti conducevano i loro bestiami nei pascoli dell'Agro romano, ed anche nella provincia del Patrimonio, per passare la stagione invernale, con un suo *Motu proprio* del giorno 7 settembre 1402, ordinò a tutte le autorità ecclesiastiche e civili di permettere il libero transito di tutti i bestiami, dei pastori e loro robbe, per qualsiasi territorio, distretto, o luogo di tutte le città, castella soggette alla Chiesa, in modo che potessero sicuramente e liberamente passare, venire, stare e ritornare, dopo che avessero pagato i *dovuti* e *consueti pedaggi* e gabelle (1). Da questo documento rilevasi che la parola « *consuetis* » indica certo, che già si praticava da tempo anteriore l' introduzione dei bestiami nell'Agro romano, con pagamento di pedaggio e di gabella. Probabilmente le greggi dell'Abruzzo non vennero nella campagna romana, prima del secolo XIV.

La dogana di Sant'Antimo, a Monte Maggiore, forse non è anteriore all'anno 1289 circa (2). Tuttora non abbiamo potuto rinvenire documenti, che ci illuminino sull' istituzione ed origine delle Dogane, salvo quanto riferiremo, nel riportare alcuni capitoli degli Statuti di Roma.

Infatti tuttora non si conosce con sicurezza, nè dai latinisti, nè dai giuristi, l'origine del vocabolo *Dogana*; sia pure che voglia intendersi derivazione da una parola legale, con l'andar del tempo corrotta, e cioè dalla parola « *ducenarii* », che tali dicevansi coloro, che esigevano i tributi, come se *doganieri* siano stati poi detti per corrotta pronuncia; a meno che, la parola « *Dogana* » non tragga

---

(1) « *Debitis tamen, et consuetis solutis pedagiis et gabellis* ». Arch. Vat. Reg. Bonifatii IX. Tom. IX. fol. 25. Theiner *Cod. dipl. doc. dom. tem. S. Sedis*, III, pag. 121

(2) Secondo le notizie a noi date dalla b. m. del Chiariss. Prof. G. Tomassetti.

la sua origine da qualche parola Longobarda o normanna, usata nelle prime costituzioni dell'antico Regno delle Due Sicilie, poichè nei documenti di quel Regno più spesso ed originalmente si rinviene, avente il significato di « un complesso di tutti i diritti regali ». Tuttavia è molto probabile, che la parola « Dogana » venga dall'arabo « *Deuan* », che significa Camera (delle riscossioni). Quello però che è certo si è che « *Dogana* » non significa altro, se non l'antico tributo, che per diritto comune si esigeva nella misura dell'ottava parte di tutte le mercanzie che s'introducevano nei porti, o nelle città di essi, [illegible] ossia dal trasportare ciò, che dagli studiosi di cose feudali, fu detto con vocabolo Longobardo — *armaudia, seu telonia* — (1).

Quale poi fosse lo stato non solo della campagna, ma eziandio di Roma stessa in quei tempi, la cronaca di Antonio Pietro, ci narra, che nell'anno 1411 ai 23 di gennaio furono potuti uccidere nel Vaticano 5 grandi lupi (2).

Ed, invero, che gli Statuti di Roma fissavano un premio, a colui che uccidesse i lupi, tanto entro la città, quanto nella campagna: « *se alcuno ucciderà un lupo in qualunque modo, se entro la città avrà dalla Camera Capitolina dieci giulj di premio, se fuori di Roma, nel raggio di 10 miglia avrà cinque giulj* » (3).

Gli introiti che si verificavano per i pedaggi e per le gabelle, avevano già un'importanza rilevante, come possiamo rilevare da un documento dell'anno 1415, del giorno 16 settembre, quando cioè, il Cardinal Isolano rappresentante il Pontefice Giovanni XXIII, insieme al Senatore di Roma, conclusero una lega col condottiero d'armi Agnolo Tartaglia di Lavello, nominato « *capitano et rettore dello Patrimonio et terre de special commissione per il Conciliq di Costanza nel quale nella fine si legge, che i predetti promettono al Tartaglia di dargli la quarta parte delle entrate della dogana del bestiame grosso et minuto, che entraranno nel territorio di Roma, e de sua contrada, porti et destretto per l'anno presente* » (4).

Eppure malgrado le tante turbolenze, la poca stabilità del Governo e la

(1) De Luca Joh. Bapt. *Theatrum veritatis*, ecc. Lib. II, de Regalibus disc. LXV.

(2) Muratori. R. I. S. Ant. Petri, a pag. 1023. Gregorovius F. *Stor. di Rom.* III. lib. XII. Cap. V, nota. 54.

(3) *Statuta Urbis*, I, III, cap. LXX.

(4) Bibl. Vatic. Cod. Barb. XL. 11. In Arch. Soc. Rom. (Levi) III, 417 e seguenti.

incertezza del possesso della proprietà, per le continue guerre, dobbiamo inferire che una parte non piccola dell'Agro romano dovesse essere coltivata, perchè allora non perveniva più il grano dall'estero, mentre nessuno più facendo elargizioni frumentarie, il popolo era poverissimo. Come già osservammo, verso la metà del secolo XV, furono rovinati e restarono abbandonati tutti quei luoghi dell'Agro romano, che nei secoli anteriori erano stati abitati, perchè distrutti dai Baroni, sempre in discordia fra loro, o dai condottieri di soldati di ventura, e talvolta anche per opera degli abitanti dei centri più vicini, rimasti popolati, perchè i villaggi deserti ed in parte diruti, erano divenuti ricoveri di banditi, e di genti che vivevano di ladronecci e di rapine. Queste circostanze furono causa di una deplorabile conseguenza, perchè gli abitanti già scarsi, disparvero totalmente, di modo che l'Agro romano divenne sempre più deserto, e l'agricoltore non potè quasi più trovare un luogo, ove ricoverarsi, specialmente durante la notte.

Dato un tale stato di cose, l'agricoltura doveva essere esercitata pochissimo, e dovevano essere incessanti le lagnanze per le carestie, e le gravi turbolenze, mentre i grandi feudatari vivendo nel massimo egoismo, in quei tempi di somma ignoranza, trovavano più utile di lasciare incolti i loro terreni, traendone soltanto erbe da pascolo, invece di farli coltivare per ottenere i prodotti necessari alla vita dell'uomo.

Siamo così giunti all'epoca, nella quale l'Agro romano ben poteva considerarsi un *immenso campo di pastura*, abbandonato completamente alla naturale produzione. Dovremo dunque trattare degli ordinamenti, e degli Statuti, che più specialmente alla pastorizia di quell'epoca si riferiscono.

E prima di tutto giova di ricordare, che i Romani avevano due specie di bestiame ovino: quello stabulato (*tectus*) e quello che era custodito allo scoperto (*colonicus*). Questo ultimo formava quell' insieme di bestiame, che dalla Campagna romana (come dice Varrone) andava nell'estate sui *monti romani*, (che già notammo) e quindi consideravasi, come bestiame del distretto di Roma, dell'Agro romano, che nell'estate risaliva (*aestivaban'*, dice Varrone) alle montagne reatine, ed altrove. Le greggi dagli Abruzzi non vennero probabilmente nelle nostre campagne, che sul principio del secolo XIV, e già accennammo il salvacondotto di Bonifacio IX per gli abitanti degli Abruzzi e di altri parti, che conducevano i loro bestiami nella Campagna romana. Il bestiame grosso indomito, si disse *brado* perchè non domato, non custodito a stalla, ed è precisamente

quella tale specie di bestiame, che i nostri antichi agricoltori dicevano *colonicus* (1).

Fin dal pontificato di Martino V, trovammo i primi documenti, dai quali ci risulta, che il Cardinal Camerlengo, nell'anno 1427 ai 3 di febbraio, affittava la metà delle gabelle della Dogana delle pecore e degli altri bestiami (*doganae pecudum*) nonchè del latte, del formaggio e delle carni per consumo della città di Roma. La corrisposta dovuta alla Camera Apostolica era fissata a 6500 fiorini d'oro (2).

La *Camera Apostolica* era l'erario pontificio, ossia il *Tesoro pubblico*.

Nella Biblioteca Vaticana rinvenimmo gli Statuti della dogana dei bestiami e dei pascoli, delle tenute di Roma, di Marittima e di Campagna, pubblicati e composti nell'anno 1452 (l'originale dice « *millesimo quadrigentesimo secundo* per ordine *SS.mi in Christo Patris et D. N. Nicolai dignissimi Papae Quinti*) (3).

Si aggiungono poi « *gli Statuti del Doganiere della dogana delle pecore dei* « *pascoli di Roma, delle tenute e delle parti Marittima e Campagna, pubblicati* « *fatti ed ordinati, per quello che riguarda la detta dogana, e bestiami, da condursi* « *in quella, e nelle tenute, come ancora altre cose relative a quelli per ordine di* « *Papa Nicola V, nell'anno millesimo quadrigentesimo quinquagesimo secundo, sesto* « *del suo ponteficato* ».

Dal primo paragrafo di tali Statuti si rileva che il doganiere già esisteva in antico nella città di Roma, nel suo territorio e distretto, nonchè nelle parti Marittima e Campagna, e si appellava il *Doganiere dei pascoli e delle tenute di Roma e dei luoghi sopradetti*. Esso doveva nominare i suoi ufficiali; ossia il notaio, il soprastante, i contatori, i cavallari e i grascieri della Città coi relativi stipendi.

Nel capitolo « degli affidati » si stabilisce, che il doganiere, in virtù del suo ufficio, possa affidare e garantire ([illegible]) tutti e singoli forastieri tanto del Regno delle due Sicilie, quanto degli altri Stati, con tutte le loro bestie ed animali, tanto grosse che minute, in modo che la fida, ossia l'assicurazione di

(1) Osservazioni e notizie favoriteci dalla b. m. del Chiariss. Prof. Tomassetti.

(2) Arch. Vatic. *Divers. Cam.* Arm. 29, tom. 11, pag. 3 t.

(3) Cod. Vat. Lat. 8880, Cod. Cart. in. f. sec. XVII, Car. 137 e più altre 12 carte non numerate coll'indice delle materie.

Libro Delli Statuti, Bolle Costitutioni, sentenze / decreti Resolutioni, et altre Ordinationi / fatte in vari tempi da Sommi Pontefici, Sigg. Cardinali Camerlenghi, e dalla / Camera Apostolica a favore delle Dogagne della fida e pascoli di Roma e suo / distretto, Provincia di campagna marittima e Patrimonio Append. Doc. 1.

esso Doganiere, sia come un salvacondotto, e che tutti possano andare e ritornare liberi e sicuri, insieme ai loro bestiami, per qualsiasi luogo dipendente dalla Chiesa Romana e chè altresì, niun ufficiale di qualsiasi grado o stato sociale, anche dignitario per qualsiasi causa civile o criminale possa procedere contro gli affidati ed i loro bestiami, sia pure che fossero state concesse ad alcuno speciali rappresaglie contro di essi, eccetto che non fossero affidati, oppure fossero ribelli e nemici del Pontefice e della Chiesa romana.

Seguono poi i provvedimenti contro coloro, che commettessero frodi ed inganni a danno degli affidati. Vengono definiti anche il potere e l'autorità del Doganiere; e si dispone che qualsiasi pubblico ufficiale fosse tenuto a coadiuvare l'esecuzione degli ordini del Doganiere; il quale veniva pure autorizzato ad armare sia di giorno che di notte i cavallari e gli ufficiali, senza che fossero soggetti ad inquisizione.

L'ufficio del Doganiere, eletto dalla Camera Apostolica, durava per un anno. Egli doveva esser nominato con rescritto del Pontefice. Il suo incarico aveva principio dal 1° di agosto, e veniva retribuito con 150 ducati di oro di Camera.

Il Doganiere aveva il diritto di avere una regalia (*pro honorantia*) di dieci soldi provisini, in qualsiasi luogo d'assegna, da chiunque conducesse i bestiami in montagna, nei mesi di aprile e maggio; e detta provvigione restava a beneficio soltanto del Doganiere. Anche doveva avere presso di sè un onesto, legale, ed intelligente notaro, che si denominava *Notaro della Dogana*, l'ufficio del quale durava per un solo anno, allo scadere di quello del Doganiere. Il notaro doveva compilare e scrivere tutti i contratti, tanto delle fide, quanto dei pagamenti e degli affitti dei pascoli delle *tenute necessarie non che di quelle, che lasciavansi libere;* e di quanto sopra era tenuto a rogare gli atti necessari in forma pubblica, e darne notizia al Doganiere, come pure a redigere una copia del libro delle assegne dei signori Conservatori notando parola per parola, per poi passarla al Doganiere. Il notaio doveva essere retribuito a discrezione dello stesso Doganiere. Aveva altresì l'obbligo di tenere al corrente un libro ordinato, che chiamavasi *Libro della Dogana* simile a quello del Doganiere, ed in quello doveva registrare qualunque introito od esito dei pascoli, come il numero e la quantità del bestiame grosso o minuto, e segnare tutti i singoli guadagni dei pascoli della detta Dogana, e di tutti gli altri, secondo le assegne, che ognuno doveva dare in modo chiaro e preciso. Il notaio poi doveva risiedere giornalmente nel luogo stesso, ove trovavasi il Doganiere.

Assegna dei bestiami.

Ogni forastiero di qualsiasi grado, condizione o dignità, che conducesse o facesse condurre una certa quantità di bestiame, tanto grosso che minuto, nelle tenute di Roma, Marittima e Campagna (*in tenutis Urbis Maritimae et Campaneae*) a datare dalla festa di S. Angelo del mese di maggio (8) era obbligato a darne l'assegno; e detto bestiame ritenevasi come affidato, a meno che il bestiame stesso non fosse di transito, e la sopradetta denunzia doveva esser fatta entro il termine di tre giorni, da quello d'ingresso *nelle tenute della Campagna romana* (*a die conductionis in tenimenta Urbis*). Segue poi quanto viene disposto nel capitolo 143 (CXL) degli Statuti di Roma per i proprietari forestieri di bestiame che non pagavano l'imposta del sale e del fuocatico.

Nello stesso capitolo al paragrafo III viene ripetuto, quasi letteralmente, il disposto del paragrafo II del capitolo CXLIII (CXL) degli Statuti sopradetti.

Era assolutamente proibito che un cittadino romano, od abitante del distretto desse assegna delle bestie spettanti ai forastieri, come se fossero marcate del proprio marchio. Veniva altresì vietato, che i romani, o quelli del distretto, raccogliessero le bestie dei forastieri senza averne ottenuta licenza.

Il capitolo seguente stabilisce, che qualsiasi cittadino romano, forastiere o del distretto di Roma, che conducesse, o facesse condurre il bestiame dalle provincie sopradette, che non pagavano l'imposta del sale e del focatico, dovesse pagare al Doganiere per ciascun centinaio di capi di bestiame grosso, 17 ducati d'oro di Camera, e per ogni centinaio di capi di bestie minute cinque ducati e mezzo di Camera, pagandone la metà nella festa di Natale, e l'altra a Pasqua di Risurrezione.

Vengono stabilite le penalità per coloro che non denunziassero il marchio dei bestiami; e tutti quei capi, che fossero stati rinvenuti in più nella verifica, dovevano essere irremissibilmente confiscati.

Durante la fida, niuno poteva trasportare il bestiame da un luogo all'altro.

Chiunque avesse avuto una società con altri per bestiame, era tenuto a denunziarla.

Non poteva farsi alcun atto esecutivo contro gli affidati, se non fosse stato autorizzato dal Doganiere.

Coloro, che erano nativi del Regno (delle due Sicilie), i quali conducessero o facessero condurre a pascere in Roma, nelle tenute del territorio della città (1) dovevano pagare al Doganiere del tempo cinque ducati e mezzo di Camera, per ciascun centinaio di pecore, capre o montoni, da sborsarsi per la festa di Natale. Così ancora, se il bestiame appartenesse ad un cittadino romano, chiunque lo conduceva, avrebbe dovuto pagare la somma sopradetta all'epoca stessa. Per qualunque centinaio di bestie grosse, che fossero state condotte a pascere durante l'inverno, nelle tenute di Roma (2) il proprietario di esse, avrebbe dovuto pagare 17 ducati d'oro di Camera, con l'obbligo di denunziarne il numero al Notaro dei Conservatori, e di permetterne la verifica, nel modo stesso, come praticavasi per le pecore.

Gli stessi Statuti decretavano, che i cittadini romani, e coloro che avevano stabile dimora in Roma, e che possedevano bestiami nel distretto e nel territorio della Città (3), qualora avessero voluto spedirli nelle montagne, dovessero pagare al Doganiere tre fiorini d'oro (alla ragione di 47 soldi) per ciascun centinaio di pecore, capre o montoni, e ciò all'atto della partenza per le montagne, ma avrebbero dovuto pagare egualmente nel caso, che avessero trattenuto il bestiame nella Campagna romana (4).

Anche i cittadini romani erano obbligati a dare l'assegna di tutti i bestiami minuti (5).

Vengono poi ripetuti gli ordinamenti stessi per la conta e la numerazione del bestiame, che entrava ed usciva dal distretto di Roma e suo territorio, come già notammo al capitolo CXIII (XL) degli Statuti di Roma, al paragrafo terzo. I luoghi designati al controllo dei bestiami erano sempre i *Ponti Mammolo, Nomentano* e *Salario*, e la *Villa di Sant' Antimo* (oggi tenuta di *M. Maggiore*).

Venivano comminate le solite pene, in caso di frode, con la perdita del bestiame, che era devoluto alla Camera Capitolina; e, se l'irregolarità provenisse da pubblici ufficiali, questi erano tenuti in proprio a pagare il valore del bestiame non denunziato.

---

(1) « ..... *qui conducent et conduci facerent ipsas Bestias in Roma ad pascua, vel ad partes et territoria Urbis* ..... ».

(2) « ..... *qui conducerentur ad pascuandum et hyemandum ad partes Urbis* ..... ».

(3) « ..... *qui haberent seu tenerent in partibus et territorio Urbis*, etc..... ».

(4) « ..... *et non remictentes ad montaneam similiter solvere teneantur* »,

(5) « ..... *pecudes capras et montones assignare debeant* »,

Seguono le stesse norme e regole, che già erano state stabilite negli Statuti, per la nomina dei sorveglianti e dei contatori, e per la riscossione delle propine, ad essi dovute per ogni centinaio o migliaio di capi di bestiame. Viene sempre ripetuto, che niuno possa denunziare come suo, il bestiame marcato con marchio diverso dal proprio.

Una speciale proibizione era quella, di non poter far uscire dal distretto di Roma gli agnelli (1), nè insieme alle pecore, nè senza queste; e chiunque avesse trasgredito veniva sottoposto alla confisca degli agnelli, il valore dei quali, per tre quarti andava a beneficio della Camera Capitolina, e per un quarto a favore dei sorveglianti e contatori.

Ai cittadini romani però, era permesso di condurre, e far passare per i ponti sopraddetti cinque montoni, per ciascun centinaio di pecore, con esenzione da qualsiasi pena (2).

Coloro che transitavano coi bestiami, fossero romani o del distretto, erano tenuti a denunciare i bestiami grossi, marcati col proprio marchio, che poi doveva essere notato anche nell'ufficio della Camera Capitolina. In caso contrario, se fossero [illegible] delle bestie con marchio differente da quello denunziato erano ritenute di proprietà di [illegible] e come tali pagavano la dogana (3).

Esaminati così gli Statuti detti *degli affidati* non sarà inutile, nè discaro per gli studiosi della storia della Campagna Romana, esporre ora un riassunto storico brevissimo, dello stato della proprietà nell'Agro Romano, nella prima metà del secolo XV, limitando le nostre ricerche soltanto a codesto periodo, e per quei luoghi, che in quell'epoca specialmente erano abitati, non tenendo conto di quelli, che illustreremo nella seconda parte di questo lavoro.

Ardea, l'antica capitale dei Rutuli, era stata ricuperata dai monaci del Monistero di San Paolo fuori le mura, poichè sulla fine del secolo XIV, il Pontefice Urbano VI per provvedere alle pubbliche necessità, aveva dovuto permettere la vendita della stessa Ardea a Giordano Orsini, per il prezzo di 14 mila fiorini d'oro, come rileviamo da un Breve, spedito dal Pontefice Bonifacio IX (4).

---

(1) « ..... *masculos pecudinos de duobus dentibus, vel ab inde supra.....* ».

(2) « ..... *ducere et transire per pontes quinque montones pro quolibet centenario, absque aliqua poena* ».

(3) « ..... *alias quae reperirentur sine merco proprio habentur pro bestiis forensium et pro forensibus solvent dohanam* ».

(4) Arch. Vat. Bonifatii IX, V, 12, fol. 66, Arch. Orsini, II A. IX, n. 50.

In seguito ad istanza del Cardinale Cosimo, del titolo di Santa Croce in Gerusalemme, e dell'Abate Sante Bonadote, del Monistero di San Paolo, il suddetto Pontefice Bonifacio IX, nell'anno 1395, nel giorno 17 ottobre, autorizzò la vendita del casale di *Trafusa* a favore di Maria Orsini, vedova di Giovanni del fu Jacobello, per la somma di 5740 fiorini d'oro, affinchè la detta somma fosse adibita al riscatto del castello di *Ardea*, e del suo tenimento (1).

Nè essendo stato ciò sufficiente, autorizzò, nel giorno 28, dello stesso mese ed anno, la vendita del casale *Vallerano*, a favore di Onofrio de' Capizucchi (2).

Sappiamo ancora che nell'anno 1404, il Pontefice Innocenzo VII nominò il canonico di San Pietro in Vaticano, d. Giacomo de' Tedallini, a governatore del castello di *Ardea*, e della sua Rocca; e che fece ingiunzione a Giorgio, amministratore del Monastero di San Paolo, di eseguirne la consegna al sopradetto Onofrio Capizucchi (3).

In progresso di tempo, *Ardea* fu posseduta da Raimondo Orsini, conte di *Nola*, e da una bolla del Pontefice Martino V, dell'anno 1420, rileviamo, che il Castello d'*Ardea* venne concesso — *ad benplacitum Sedis Apostolicae* — a Piergiovanni Palozzi de Fuscis de Berta, domicello Romano, perchè il sopradetto Raimondo, lo voleva restituire. Il Pontefice volle poi che Ardea con tutto il territorio fosse affittata per tre anni a Giordano Colonna, che ne prese possesso il giorno 14 maggio dell'anno sopradetto (4). Nell'atto stesso viene dichiarato, che il Castello era di pertinenza del Monistero di San Paolo di Roma, *spectans ad monasterium S. Paolo Urbis.*

Nell'anno 1421 nel giorno 14 maggio, gli abitanti del Castello di Ardea prestarono il loro giuramento di vassallaggio a Giordano Colonna che era già divenuto Signore libero di Ardea, avendola permutata con altri fondi ceduti al Monistero di San Paolo fuori le mura (5).

Nel giorno 1° di marzo dell'anno 1422 Papa Martino V, esentò dalle imposte del sale e del focatico il *Comune di Ardea* (6), che già apparteneva ai Colonnesi, e nello stesso anno 1422, il Pontefice nel costituire un fidecommesso ai suoi ne-

---

(1) Arch. Vat., ibi.

(2) Cod. Vat. Lat. 7927, pag. 291 t.

(3) Arch. Vat. Innocentii VII, tom. I, fol. 75 t et. fol. 377, et tom. III, fol. 99.

(4) TOMASSETTI G. *La Campagna romana*, ecc. II, 452.

(5) Arch. Colonna. Istrom. 91, fol. 290, 248, TOMASSETTI, l. c. II, 452.

(6) Arch. Colonna, perg. 3, IV, 39.

pote Antonio, principe di Salerno, a Prospero ed Odoardo Colonna, conte di Celano e di Alba, nominò singolarmente tutti i castelli, le terre, le rocche ed i luoghi, ed *Ardea* fu destinata a Prospero Colonna. La Bolla fu datata in Roma nel palazzo dei SS. Apostoli, ove allora risiedeva il Pontefice (1).

Sul vasto tenimento di *Campo morto* — allora chiamato *San Pietro in formis* — vantava dei diritti la nobile famiglia romana degli Arcioni. Leggiamo infatti, nel testamento di Oddone del q. Ceccho di Folco de Arcionibus, fatto nell'anno 1400, ai 7 di luglio, in favore del nepote Lorenzo per mano dei notari Antonio di Simone di Bartolo, Paolo di Lello Ponziani ed Antonio Ponziani che il testatore cedette alle figlie di Lello del q. Renzo Gandolfi del Rione Pigna tutte le ragioni, che potessero a lui competere, per il possesso del castello di *San Pietro in formis*, e della relativa tenuta *in castello Sancti Petri in formis, et eius tenimento* (2).

Da una memoria dell'anno 1408 del 2° giugno, sappiamo, come il *Castrum Sancti Petri in formis* apparteneva ai Savelli, che in quell'epoca erano obbligati a pagare le dote a Maria de Savelli ed a Vannozza figlia del q. Cola de Savelli. In conseguenza di ciò vendettero il *Castello di San Pietro in formis* a Pietro di Paolo conte di Bellincastri, per il prezzo di 8000 ducati, che furono realmente pagati, e consegnati alle sopradette Maria e Vannozza, e ad altri creditori fra i quali anche i Gandolfi.

La memoria aggiunge, che il conte Bellincastri aveva con ciò ricuperato il *Castello di San Pietro* pagandone il prezzo, in momenti di gravi pericoli, causa le guerre di quei tempi (3). Tuttavia il *Castello di San Pietro in formis* nuovamente tornò in proprietà dei Savelli, perchè il Cardinale Giovanni Vitelleschi, legato pontificio, nella guerra che condusse contro i Savelli, ribellatisi al Pontefice Eugenio IV, spogliò Cola Savelli dei castelli e tenimenti di *Malborghetto* e di *San Pietro in formis* dando mandato ai Velletrani di demolire la torre *S. Petri in formis*. Dall'atto risulta che nel tenimento di Campo morto vi fossero vigne, luoghi coltivati, molini, selve, case, ecc. (4). E nell'anno 1445, nel giorno 13 di marzo, il sopradetto Pontefice concesse in enfiteusi ambedue i ca-

(1) Arch. Vat. Arm. 30, tom. 6, fol. 430 et segg., cod. Vat., Lat. 7995.

(2) Arch. del Salvatore, Arm. IV, marzo IX, 42 d.

(3) Arch. Vatic. Arm. III, tom. 95, fol. 53 t.

(4) TOMASSETTI G., l. c. 384.

stelli e tenimenti a terza generazione di *Antonio de Rido*, domicello padovano, e condottiero delle armi della Chiesa, in compenso delle spese fatte, ed in premio della fedeltà mantenuta al Pontefice, durante la sua assenza da Roma. Il censo annuo dovuto alla Camera Apostolica dall'enfiteuta *de Rido*, era stabilito a *due libbre di cera*, da pagarsi nella festa di Natale. Dalla Bolla d'investitura risulta che, in quel tempo, nel Castello di *San Pietro in formis*, o *formula*, come dice l'atto, vi fossero *vigne, terreni coltivati e non coltivati, ed alcune mole* (1).

Siccome però Antonio de Rido, era un capitano di ventura, e come tale sperava di conseguire altrove miglior fortuna, così decise di vendere il castello.

Il Capitolo di San Pietro fu quello, che ne fece acquisto, come rilevasi da una Bolla di Papa Nicolò V, dell'anno 1448, nel giorno 11 giugno — che era di domenica — e la vendita fu compiuta per il prezzo 9000 ducati d'oro. L'atto stipulato dal notaro Lorenzo di Antonio di Paolo, nella sagrestia minore della Basilica (2).

Ciò nonostante, i Savelli non cessarono d'insistere per ricuperare il perduto possesso del *Castello di San Pietro in formis*; come desumiamo da una procura dell'anno 1450, fatta ad istanza del Capitolo di San Giovanni in Laterano, che anch'esso vantava alcuni diritti sul tenimento, *in causa Sancti Petri in formis, adversus Cardinalem de Sabellis, et Capitulum S. Petri* (3).

Il vicino tenimento di *Conca*, che apparteneva al *Monistero di Grottaferrata*, e che anch'esso era abitato, col suo castello fu dato in enfiteusi a Giacomo Caetani, con una Bolla del Pontefice Giovanni XXIII, dell'anno 1412, nel giorno 26 settembre, a terza generazione, con l'obbligo di pagare annualmente *dieci fiorini d'oro*, al *Monistero di Grottaferrata* (4). Tale atto fu propriamente una conferma di una concessione anteriore a quell'anno.

Il Castello di *Astura*, coll'annesso vastissimo tenimento, dagli *Orsini*, in seguito a donazione fatta da Giordano Orsini, era passato ad Onorato Caetani, nepote del sopradetto. Poi, per le vicende politiche, fu devoluto alla Camera Apostolica, e quindi passò ai Colonna, perchè leggiamo, che nell'anno 1427 il Pontefice Martino V, ne abbia disposto nel suo testamento (5).

---

(1) Arch. Vat. Eugenii IV, tom. V, pag. 155 t. Arch. Bas. Vat. San Petri Caps. 33 fasc. 132. Bull. Bas. Vat. II, pag. 105.

(2) Arch. della Bas. Vat. Caps. 33, fasc. 182.

(3) Cod. Vat., Ott. 2553, fol. 19.

(4) Arch. Vat. Johannis XXIII, tom. V, pag. 200 t. Miscel. tom. IV, lett. C.

(5) Cod. Vat Lat., 7975.

Pratica, già nel territorio di Lavinio, fin dalla metà del secolo XIV appellata *Cadrique Patrique* nell'anno 1403 Guerio di Nardo di Guerio, del rione Regola, vende cinque seste parti del castello suddetto al nobile uomo Jacovello del q. Francesco di Gianni giudice per 537 fiorini d'oro (1). E nel 1432 rileviamo come il tenimento di *Patrica* appartenesse a Bartolomeo Capranica ed agli altri della sua famiglia (2).

Castel Fusano, sul finire del secolo XIV, apparteneva per la maggior parte al *Monistero di Sant'Anastasio ad Aquas Salvias* (3).

Ostia, col suo vasto tenimento, dal Pontefice Bonifacio IX fu assoggettata nel 1398 alla dipendenza della Camera Apostolica (4).

Nell'anno 1406, Papa Innocenzo VII conferisce il governo d'*Ostia* a Stefano, Battista e Cristoforo Capodiferro, costituendola in pegno fintantochè non si fossero rimborsati di mille sessantacinque ducati d'oro, spesi per difenderla quando essa dipendeva dal Comune di Roma (5). Nell'anno 1411, nel giorno 16 marzo, il Pontefice Giovanni XXIII ordina al Cardinal Pietro di Santa Prassede suo Vicario generale in Roma di dare il possesso di *Ostia* all'abbate P. Francesco del *Mon. di San Martino ai Monti*, nominato Commissario apostolico (6). In detto Breve il Papa comanda, che siano consegnate all'abbate suddetto la Città d'*Ostia*, la sua fortezza e relative munizioni, e che lo stesso abbate dovesse ricevere tutto, a nome del Pontefice e della Chiesa romana.

Nell'anno 1462 il Pontefice Pio II, descrivendo *Ostia*, chiama *triangularis* il suo *ager*, o territorio, dice che è interrato per due miglia; nota le saline, ne enumera gli animali e le erbe ed aggiunge che lo stagno si restringe nell'approssimarsi al mare, e prende la forma di un canale avendo le sponde rivestite qua e là di alberi; quantunque lo stagno stesso non si unisse al mare, se non quando quello era in tempesta, ed allora le onde sorpassavano le arene, che dividevano il mare dallo stagno, che a quello diveniva quasi unito (7).

La tenuta di *Castel Romano*, era uno di quei tanti luoghi in quei tempi

(1) Arch. di Sant'Angelo in Pescheria. GALLETTI. NIBBY. *Dint. di Roma*, II, pag. 231.
(2) Arch. Capranica istrum. ann. 1432. TOMASSETTI. Arch. stor. pat., XIX, 329.
(3) Arch. Vat. CONTELORI, lib. 8, pag. 303.
(4) Cod. Vat. Ott. 2548 Cod. Vat. Lat. 7933. TOMASSETTI, Arch. stor. patr., 29, 64.
(5) Arch. Vat. Innocentii VII, tom. II, pag. 90, 163 t. TOMASSETTI. Ibi.
(6) Arch. Vat. Johannis XXIII, tom. III, pag. 170.
(7) *Pii Secundi Pont. Max. Commentarii*. Lib. XI, fol. 555.

abitati dai coltivatori, i quali in codesti castelli trovavano asilo e rifugio, contro le frequenti incursioni dei Corsari, o durante le guerre fra i prepotenti Signori d'allora, e con ciò provvedevano anche a migliorare le proprie condizioni di vita, raccogliendosi in un sol luogo, contro l'inclemenza dell'aria (1).

Una gran parte del tenimento *Castri Porcilliani* (*Castel Porziano*) nel secolo XIV apparteneva al *Monistero di San Paolo di Subiaco*; ed anche il *Convento dei SS. Saba ed Andrea di Roma*, possedeva porzione di quel latifondo (2).

Il tenimento ed il *Castello di Sant'Onesto* oggi *Marco Simone*) nell'anno 1467, ai 2 di ottobre, per la parte che spettava a Lella, moglie di Nicola Mareri, col consenso del proprio marito, fu venduta a Giacomo Orsini conte di Tagliacozzo, insieme alla parte del casale, detto Landosa, ed a quello del *Castello di Torricella*, e dei prati di *Sant'Onesto* per la somma di tremila fiorini d'oro. L'atto fu redatto dal notaro Domenico Buzio di Angelo di Tivoli (3). La stessa tenuta per tre quarte parti, era stata venduta, nell'anno 1409 ai 28 di aprile, da Paola del fu Enrico di Nardo Plenerii, moglie di Sisto Turribacca, del Rione Trevi, a favore di Nicolò di Pietruccio di Rinaldo, del Rione Regola (4). Una porzione della quarta parte della tenuta, e del castello suddetto, fu venduta da Perna, moglie di Lorenzo di Jacobello, detto Pellaro, figlia ed erede di S. di Giacomo de Scrinariis, nell'anno 1422 ai 24 di aprile, e la vendita fatta a favore di Giacomo Orsini, conte di Tagliacozzo, per 150 fiorini d'oro. La parte di detta tenuta, venduta come sopra, era gravata dell'annuo canone di rubbia due e mezzo di grano, a favore del *Monistero dei SS. Ciriaco e Nicola* (5).

Il residuo del tenimento del *Castello di Sant'Onesto*, fu venduto nell'anno 1425, agli 8 di ottobre, da Lorenza, figlia ed erede di Pietruccio Thedi di Pietro Vetralla, del Rione Pigna, col consenso di Marcello fu Filippo di Nucio Venanzio, del Rione di Sant'Angelo a favore di Giacomo Orsini, conte di Tagliacozzo, per 190 ducati d'oro; con dichiarazione, che l'intero casale, di diretto dominio del *Monistero dei Santi Ciriaco e Nicola*, corrispondesse a questo l'annuo canone

---

(1) NICOLAI NIC. M. *Proseguimento dei luoghi una volta abitati*. In dissert. Pont. Accad. Arch. 2 dicembre 1824.

(2) Monast. Sublacen. Arch. di Santa Scolastica, orig. XXXIV, 3. Arch. Vat., Arm. 36, tom. 4°, fol. 548.

(3) Arch. Orsini II, A. XI, 15.

(4) Ibi, II, A. XII, 23.

(5) Ibi, II, A. XII, n. 50.

di rubbia dieci di grano (1). E successivamente, nell'anno 142[illegible], ai 23 di febbraio, Antonio e Paolo, del fu Nicola, e Filippo del fu Bartelluzzo Porcari, vendettero al sopradetto Giacomo Orsini tre quarte parti del Castello già detto di *Sant'Onesto* per il prezzo di 1000 fiorini d'oro, e per detta porzione si dovevano corrispondere annualmente dieci rubbia di grano allo stesso *Monastero dei SS. Ciriaco e Nicola* (2).

Intorno all'anno 1430 il *Monastero di San Paolo* comprò il tenimento di *Sant'Onesto*, dal conte Averso Orsini di Giacomo. Ciò avvenne probabilmente prima della soppressione del *convento dei SS. Ciriaco e Nicola* (3).

Il latifondo di *Malborghetto*, che allora chiamavasi *Borgo di San Nicola dell'Arco Vergine* (4), spettava già fin dalla metà del secolo XIV, alla *Basilica Vaticana*. Era questo un castello abitato, perchè da un istromento dell'anno 1278, del giorno 27 maggio, rilevasi che Consolo figlio di Giacomo de Consulo, de regione *Cacabariorum* vendette a Giacomo de [illegible] e a Pietro Gandolfi, canonici della Basilica di San Pietro in Roma, in rappresentanza di quel Capitolo, il castello, ossia il *Burgo di San Nicolai de Arcu Virginis*, spettante al suddetto Consolo insieme alle *fortificazioni*, cioè alle nuove mura, ed a quelle antiche, che esistevano dentro e fuori il Castello, e con una certa fortezza, che chiamavasi il *Trullo* e insieme al palazzo esistente in quello, e con le case di piccola dimensione, che erano nel castello stesso, insieme ai vassalli, *ed agli usi civici spettanti a quelli — et iuribus vassallorum* — e con tutto il tenimento dello stesso borgo, ossia del castello.

Il prezzo della vendita fu stabilito a 5 mila provisini del Senato. L'atto fu rogato da Stefano di Giovanni di Guido scrinario di S. R. C. (5).

Il latifondo col castello di *Scorano*, erano posseduti per una terza parte dai fratelli Niccolò e Paolo Conti di Poli; e per le altre parti erano di proprietà degli Orsini. Ma i fratelli Conti, nel giorno 9 decembre 1427, per gli atti di Nardo de [illegible], alienarono le loro parti del tenimento suddetto a favore dei fratelli Prospero ed Odoardo Colonna, per la somma di 1400 fiorini d'oro (6).

---

(1) Ibi. II, A. XIII, n. 22.

(2) Arch. Orsini II, A. XIII, n. 41.

(3) TOMASSETTI, *La via Tiburtina*, 41.

(4) Cod. Vat. Lat., 8054, fol. 182.

(5) In tab. Bas. Vatic. Transumpta p. Lud. Cecium. Ann. 1200, fol. 110

(6) CONTELORIUS F., *Genealogia fam. Comitum*. Cod. Vatic. Lat., 2927, pag. 293. Cod. Vat. Lat., 2549, pag. 1481.

Nell'anno 1443 ai 9 di novembre con atto del Cardinale Ludovico Scarampi, Camerlengo di S. R. C. sotto il pontificato di Eugenio IV, si stabilì che una parte del tenimento del *Castello di Scorano*, fosse ceduta al *Monistero di San Paolo fuori le mura*, in ricompensa di una somma di danaro, che i monaci avevano dato in prestito alla Sede Apostolica (1).

Nello stesso anno, fu fatto un atto di concordia tra il monistero sopradetto, ed Orso Orsini per conciliare la lite insorta fra essi, circa la terminazione dei castelli di *Fiano* e *Scorano* (2). Nel seguente anno i monaci e l'Abbate di *San Paolo fuori le mura*, acquisirono da Prospero Colonna una delle tre parti della tenuta di *Scorano*, unitamente ad un corso d'acqua, coll'uso dello stesso, per costruire una mola. La vendita venne eseguita per il prezzo di 800 fiorini d'oro (3).

Insorse una nuova questione fra Giacomo, Lorenzo Orsini ed il *Monistero di San Paolo* per la divisione del *Castello di Scorano*, e fu decisa da una sentenza a favore dei Monaci sopradetti, come risulta da un atto di Niccola Gualberto notaio (4).

Per ciò che riguarda il vasto latifondo di *Castel di Guido*, di diretto dominio del *Monistero dei Santi Andrea e Gregorio*, al *Clivio di Scauro*, fin dall'anno 1426, da un atto dell'Abbate Commendatario dello stesso Monistero, *Sagace* dei *Conti*, risulta, che la tenuta ed il Castello diroccato sopraddetto, da tempo immemorabile appartenevano a quel Convento, e confinavano con gli altri castelli diruti di *San Giorgio*, della *Leprignana*, della *Paola*, di *Testa di Lepre* e *Malagrotta*.

Gli Abbati predecessori nei passati tempi, avevano concesso in enfiteusi *Castel di Guido*, al fu Giovanni di Stefano degli Alberteschi, ed ai suoi discendenti, fino a terza generazione, per l'annuo censo di 15 soldi papiensi. Giovanni di Stefano, era morto, senza figli maschi, ma aveva lasciato suoi eredi Pandolfo e Giacomo, Conti di Anguillara, e Signori di *Capranica*, che erano suoi discendenti per linea femminile. I suddetti Pandolfo e Giacomo in seguito a domanda, ottennero dai monaci del convento sopraddetto, l'enfiteusi del tenimento di *Castel*

---

(1) Cod. Vat. Lat., 7927, pag. 296, t. et. 7953, pag. 23.
(2) Ibi, pag. 297.
(3) Cod. Vat. Lat., 7927, pag. 297.
(4) In Arch. *S. Calixti.*

di Guido, per l'annuo censo di 4 rubbia di grano, di un cinghiale, dell'età di un anno, o di 15 paia di palombi, a condizione, che potessero pagare anche dieci fiorini d'oro, invece della corrisposta del grano, e fiorini tre invece del cinghiale e dei palombi. Le successive quietanze dell'anno 1428 al 1447, ci provano, che il canone fu pagato sempre (1). In seguito i Conti Anguillara si resero inadempienti ai patti assunti, e perciò l'Abbate ed i monaci di San Paolo, dopo tre sentenze favorevoli, poterono rivendicare nell'anno 1452 il possesso del tenimento di *Castel Guido* (2).

Il vasto latifondo di *Palidoro* (*Paritorium*), nel secolo XV apparteneva ai Capizucchi. Infatti da una decisione della Sacra Rota — *Coram Cerro* — del giorno 2 maggio 1655, si rileva, che Giacomello dei Capizucchi, nell'anno 1418 a 21 di gennaio, comprò da Biagio e Giovanni de Testis l'intera metà dei *Castelli di Palidoro e dei* [illegible] colle loro tenute, e che a Giacomello succedette la figlia Elisabetta, la quale aveva sposato Valeriano Signore della famiglia De Mutis e che la sopradetta, morendo, istituì suoi eredi universali, in proporzioni eguali, Francesco De Mutis, suo figlio, e Giovanni Francesco di Carlo, suo nipote (3).

Il Castello di *Ceri*, con le sue terre, fin dal principio dal secolo XV apparteneva ai Conti Anguillara.

Una sentenza pronunziata ai 17 maggio 1428 dal Cardinale dei Santi Cosma e Damiano, detto il Cardinale di Novara, circa i confini territoriali dei Castelli di *Leteri*, *Tragliata*, *Sasso* e *Sassonello* nel distretto di Roma, nella diocesi di *Porto*, afferma, che spettavano alla Basilica di San Pietro, e che il territorio di *Ceri*, col tenimento di *Castel Leone* fossero di proprietà di Giovanni, Pandolfo, Giacomo e Felice Conti dell'Anguillara (4).

In quel tempo v'era dissidio fra Giovanni figlio di Francesco, Giacomo di Nicola, e Pandolfo di Angelo, tutti Conti dell'Anguillara per ragioni riguardanti la successione alla eredità dei loro genitori, quale era tuttora indivisa fra loro. Per mallevadore e conservatore di Antonio Colonna e Antonello de' Savelli, innanzi al Cardinal di Bologna, ai 16 gennaio del 1429, si venne ad un equo componi-

(1) Arch. Capit., Cred. XIV, vol. 64-65. Arch. Soc. Stor. Pat., X, 256.

(2) Ann. Camal. Ad Ann. 1452, tom. VII, pag. 325.

(3) Decisio CCCLXXXII. S. Rotae Bibl. Casan., T. III, tom. 15, fol. 174.

(4) Arch. Bas. Vat., Caps. LXXIII, fasc. 161, Perg. Orig.

mento, con la divisione dei vari Castelli, e delle varie proprietà. Per quanto si riferiva a quello di *Ceri*, ed al suo tenimento, una terza parte dello stesso toccò a Giovanni ed a suo figlio Felice, con gli appezzamenti di terreno denominati, *Monte Oliveto*, *Valle Cannetola* e *Cardeto*, insieme alla terza parte dei vassalli, nell'atto singolarmente nominati, insieme all'intero fortilizio, che chiamavasi *Rocca Vecchia*. Al conte Pandolfo fu assegnato anche un terzo dello stesso tenimento, coi terreni *Lo Prato*, *La Foresta*, *Tutte Grotte* e *Caprili*, insieme alla terza parte dei vassalli, che vengono parimenti nominati, con più la metà della *Rocca Grande*. Il residuo della tenuta toccò a Giacomo Anguillara, con la metà della *Rocca sopradetta*, e quant'altro, che in quell'atto di transazione viene nominato distintamente (1). L'atto stesso fu approvato dai Conservatori di Roma (2). *Ceri* era abitato da una sufficiente popolazione, perchè, nell'anno 1433, nel giorno 19 novembre, Francesco Cardinal Camerlengo ordina, che siano spediti nel termine di sei giorni a *Bracciano*, dieci uomini ben armati, per combattere insieme alle soldatesche fornite dagli altri comuni dello Stato della Chiesa, contro Niccola Stella, detto *Fortebraccio*, nemico della Sede Apostolica (3).

Il latifondo di *Cerveteri*, col suo castello, apparteneva agli Stefaneschi ed ai Venturini. Dal testamento di Paola Stefaneschi, vedova di Giannozzo di Sant'Eustachio, rileviamo, che essa Paola possedeva la metà di una parte del *Castello di Cerveteri*, quale erede di Annibale degli Stefaneschi, ed il resto, cioè la maggior parte del Castello e del tenimento, spettava ai Venturini (4). Sotto Paolo II (1464-1471) *Cerveteri* fu devoluto alla Camera Apostolica (5).

Il *Castello* del *Sasso* con le sue terre, sulla fine del secolo XIV apparteneva ai Venturini (6). Fu poi di proprietà degli Orsini, ed in seguito anche dell'*Ospedale di Santo Spirito* (7).

La tenuta, ed il *Castello di Santa Severa*, nel principio del secolo XV, spettava alla famiglia de Vico, e precisamente a Giacomo de Vico. Ma questi, essendosi ribellato alla Chiesa, fu spogliato dei suoi beni, che furono devoluti alla

(1) Cod. Vat. Lat., 8461, parte II, fol. 496-503.
(2) Arch. Vat. *Martini V.* Diver. Camer., Ann. 1430-31, tom. 13, fol. 80t.
(3) Ibi, Arm. LVIII, tom. 38, pag. 487 (CONTELORIUS).
(4) Arch. Colonna, LIV, n. 56.
(5) Arch. Capitolino, Cred. XIV, tom. 41, fol. 103.
(6) Cod. Vat. Lat., 7930, pag. 78.
(7) SAULIER. *De cap. S. Spiritus*, Parte I, cap. XI, pag. 130

Camera Apostolica. Il Pontefice Eugenio IV, tenuto consiglio a Firenze con molti Cardinali, all'effetto di provvedere alle spese per le continue guerre di quel tempo, comandò a Francesco Cardinal Camerlengo del Titolo di San Clemente, che vendesse il tenimento, ed il castello sopradetto, ad Everso, Conte di Anguillara, domicello romano, per il prezzo di 1750 fiorini d'oro della Camera (1).

Il Pontefice Bonifacio IX aveva concesso in enfiteusi perpetua ad Annibaldo, di Francesco Paolo Stefaneschi, domicello romano, il *Castello di Porto*, con la *Rocca*, il *Porto Traiano*, e lo stagno col tenimento, e quanto s'apparteneva alla Chiesa Portuense; beni, che già lo stesso Stefaneschi, aveva amministrato per un certo tempo. Ogni anno nel giorno di Natale, l'enfiteuta *doveva consegnare un cinghiale* al vescovo Portuense, a titolo di censo. Defunto Annibaldo, il feudo fu concesso a Pietro Cardinale del titolo di Sant'Angelo in Pescheria, ed a Lorenzo suo fratello, ambedue figli di Annibaldo, ed a Tanza, vedova dello stesso. Nell'anno 1412, ai 4 di agosto, Papa Giovanni XXIII confermò la sopradetta concessione (2).

Il Pontefice Eugenio IV, nell'anno 1441, comandò a Francesco Orsini, conte di Gravina, che consegnasse il Castello di *Palo*, con le terre annesse, perchè apparteneva alla Camera Apostolica (3). In seguito quel Castello fu posseduto dalla stessa famiglia Orsini.

Dal testamento di Maria, vedova di Poncello (Napoleone) Orsini, rileviamo, che essa donò all'Ospedale di Santo Spirito in Sassia di Roma, [illegible] *Casale Paola* e quello di *Buonricovero*. Il testamento fu redatto dal notaio Lorenzo di Paolo cittadino romano il giorno 22 dicembre dell'anno 1440, e nello stesso leggesi, che la testatrice volle, che le sopradette tenute fossero consegnate « *Statim et subito* » (sic), dopo la sua morte (4).

La *Magliana* apparteneva, fin dal secolo XII, alla *Chiesa di Santa Cecilia in Trastevere*, ossia ai monaci Benedettini, che la possedettero fino all'anno 1493 quando successero ad essi i frati *Umiliati* (5).

Dal testamento di Pietruccio Mielis, del rione Colonna, fatto nell'anno 1429,

---

(1) Reg. Vat., 372, fol. 238, Arm. XXXVI, tom. VII, fol. 451.

(2) Arch. Vat., Lib. V, *bull. Johannis* XXII, fol. 409, Arm. III, Tom. 9, pag. 611. et Arm. 58, tom. 41, fol. 160.

(3) Ibi, lib. II, *divers. Eugenii IV*, fol. 671.

(4) Arch. S. Spiritus in Saxia, Istrum., tom. IV, n. 74, pergamen.

(5) TOMASSETTI G. in Arch. Stor. Patr., tom. XXII, pag. 180.

nel giorno 15 di febbraio, rileviamo, che esso lasciò erede la sua figlia Maria, vedova di Giovanni di Giacomello Orsini, del rione Ponte; e la sopradetta in esecuzione alle disposizioni del proprio padre, donò all'*Ospedale di Santo Spirito in Sassia* l'intera parte di *Castel Giuliano*, la metà del bosco e del *tenimento di Sambuco*. L'atto fu stipulato dai notai Nicola dei q. Nunzio di Pietro, e Pietro Paolo di Lorenzo di Lello Paolo (1).

Da un atto dell'anno 1427, del giorno 26 di marzo, ci risulta che Pietro Paolo ed Orso, del fu Ugolino Orsini, erano enfiteuti del *castello* e del *tenimento di Galeria*, e che nominarono loro procuratori il Cardinale Giordano Orsini, vescovo di Albano, d. Luca Ilperini, canonico di San Pietro, Niccolò di Maestro Rinaldo, notaro nel rione Parione, ed altri, per essere difesi in tutte le cause ad essi spettanti, e per pagare l'annuo censo pel *castello di Galeria* e territorio, ad essi devoluto, per eredità del detto Ugolino, in seguito ad atti promossi dai Monaci del *Monistero di Sant'Andrea Apostolo e San Saba* detto anche di *Cella Nuova in Roma* (2).

Un atto di procura dell'anno 1433, del giorno 9 luglio, rilasciato da Francesco Orsini, conte di Gravina e Conversano, nella persona di Lorenzo Carbone, del rione Ponte, c'informa che esso Francesco rinunziò a favore del Cardinale Giordano Orsini, di Orsino, suo fratello, e del nepote Bertoldo, figlio del fu Carlo, ed a favore di Latino, Giovanni, Maddalena, ed altri, i diritti che spettavano al sopradetto Francesco, sulle terre di *Bracciano*, *Galeria*, *Trevignano*, *Formello*, *Scrofano*, *Tenuta del Sorbo*, e su tutti i beni posti nei dintorni di Roma, e nelle parti Trasteverine, compresa la *rocca Salce*, *Rocca antica* e *Castiglione* nelle parti dell'*Isola*, sulle case della famiglia Orsini a *Monte Giordano in Roma*, sui *Castelli di Lugnola e Configni*, a condizione, che tutti i cessionari cedessero in corrispettivo i loro diritti e ragioni ad esso Francesco, conte di Gravina, sulle terre di *Nerola*, *Scandriglia*, *Monte Libretti*, *Villa Sant'Antimo*, *Casa Cotta*, *Monte Maggiore*, *Castellaccia*, *Rocca Libretti* (sic), *tenuta dei Normanni e delle Camminate*, *Ponticelli*, nonchè i diritti sopra *Rocca Sant'Agata* e *Deliceto in Capitanata*, ed in *Canuzio in terra di Bari* (3).

Nell'anno 1437, nel giorno 7 di settembre, il Pontefice Eugenio IV, con un

---

(1) Arch. Hospit. S. Spiritus, tom. IV, n. 54.

(2) Arch. Orsini II, A. XIII, 50.

(3) Ibi, II, A. XIV, 57.

Breve datato da Bologna, concesse a Giordano Orsini, vescovo di Sabina, la facoltà di potere esportare il grano delle sue terre, fra quelle si menzionano, *Bracciano*, *Galeria* e *Formello* (1).

Da un altro Breve dello stesso Pontefice, conosciamo, che il *castello di Galeria*, era tuttora in diretto dominio del *Convento dei SS. Andrea e Saba di Roma*, perchè a quello venne unita la *Chiesa di Santa Maria in Celsano*, che è sita nel *tenimento di Galeria* (2).

Un documento dell'anno 1423, del giorno 28 marzo, c'informa, che Matteo de Insula donasse a Giacomo Orsini, signore della *città di Nepi*, una parte del *Castello dell'Isola*, e delle sue terre (3). Nell'anno 1445 contro Latino, arcivescovo di Trani, e di Orsino Orsini, fratello di Giordano, vescovo di Sabina, nonchè a carico degli altri fratelli del vescovo suddetto, tutti figli del quondam Carlo Orsini, e suoi eredi, furono pignorate due terze parti della *Rocca e Città di Nepi*, e dei tenimenti di *Monte Rosi* e *dell'Isola*, per la somma di 6663 fiorini d'oro, così anche in danno di Dolce Conte d'Anguillara, un terzo delle proprietà suddette, per la somma di 3333 fiorini d'oro. Il Pontefice Eugenio IV confermò l'atto di pegno, e siccome il predetto Dolce Anguillara militava a favore di Francesco Attendolo Sforza, nemico e ribelle della Chiesa Romana, così il Pontefice sequestrò la somma e volle, che si obbligassero *in solidum* pel pagamento, anche il vescovo di Trani, e Gentile Orsini (4).

Nell'anno 1448, Papa Niccolò V spedì Renzo di Nicola di Roma, a prendere possesso di *Nepi*, e dei tenimenti di *Monte Rosi* e *dell'Isola*, che erano stati pignorati dal Pontefice predecessore (5).

Compiuto così un breve riassunto storico dello stato della proprietà dell'Agro romano, nella prima metà del secolo XV, giova di proseguirne l'esame delle vicende, insieme a quello della legislazione vigente in quel tempo.

---

(1) Arch. Vat. Lib., XIX, Eugeni IV, fol. 189 t.

(2) Arch. Vat. Eugenii IV, VIII, 13 fol. 190.

(3) Petrus Paulus Petronus not., fol. 39.

(4) Arch. Vat., Eugenii IV, lib. VII, secr. fol. 120 et fol. 118, 119.

(5) Ibi. lib. XX, secr. de Curia Nicolai V, fol. 64.

Capitolo VIII.

Da Martino V alla fine del Medio Evo.

(Ann. 1417–1492).

Dopo il Concilio di Costanza, ove fu eletto Martino V (1417-31), si cominciò ad affermare il dominio temporale dei Papi in Roma, con tutti gli atti liberi di sua giurisdizione. Una delle principali cure del Pontefice, fu quella di assicurare la pubblica Annona, per ragioni della pubblica tranquillità; e per riuscirvi, dovè provvedere all'agricoltura. Finchè il sistema di governo in Roma fu quello stesso vigente all'epoca dell'alto Medio Evo, è indubbio, che i Conservatori del Popolo romano, ebbero la cura e la sopraintendenza dell'agricoltura e della pubblica Annona, come leggiamo in una Bolla di Gregorio XII (1406-1409) (1).

Ma, col tempo sempre più affermatosi il dominio dei Pontefici, fu stabilito, che il Cardinale Camerlengo si occupasse di tutti gli affari, che si riferivano al governo temporale. La carica di Camerlengo di Santa Romana Chiesa, ragguardevole per la sua autorità e giurisdizione, resa sempre più importante e più ampia dai sommi Pontefici, poteva essere considerata come corrispondente a quella dell'*antica Prefettura* della città di Roma (2).

Ma essendo troppo vasta la molteplicità degli affari, che quell'ufficio doveva trattare, fu istituito un collegio di distinti ecclesiastici, che si chiamarono *Chierici di Camera*, sul principio in numero indeterminato, ma poscia dal *Pontefice Eugenio IV* limitato a sette membri (3); ai quali, in seguito, *Papa Sisto V* (1585-90) volle aggiungerne altri cinque. Così in definitivo, dodici furono sempre i *Chierici di Camera*. Tale consesso di consulenti amministrativi, può ritenersi, che avesse avuto già un riscontro nell'*antico Collegio dei Questori di Roma*. I *Chierici di*

---

(1) « *Licet conservatores in Urbe... habeant quasdam iurisdictiones... maxime circa annonam... prout in eorum statutis* », ecc.

(2) Cohellius Jac. *De Card. Camer.*, cap. 39.

(3) De Luca Card., *De Relat. Rom. Cur.*, discur., 33, 2.

Camera, avevano gravi ed importanti mansioni da compiere; e prima di ogni cosa, spettava ad essi la cura del pubblico Erario, di tutti gli affari pubblici e del Fisco, e specialmente dell'agricoltura e della pubblica Annona. Di ogni cosa dovevano riferire al *Cardinale Camerlengo*, che sopra tutti aveva suprema autorità e giurisdizione, nella stessa forma e guisa, che il *Prefetto dell'antica Roma* aveva sopra tutti gli ufficiali della Città, e particolarmente sul Prefetto della pubblica Annona (1). Le varie incombenze, od uffici, sul principio di ciascun anno si estraevano a sorte, ed erano divisi fra i dodici *Chierici di Camera*. In seguito però, i Pontefici, considerando che fosse cosa avventurosa, far decidere dalla sorte la carica di Prefetto dell'Annona, si riservarono il diritto di scegliere la persona, che avessero creduta più adatta a quell'ufficio. Però dobbiamo notare, che sebbene *Martino V*, nel suo pontificato — secondo quanto dice l'Infessura « mantenne nel suo tempo pace e dovizia, e *venne lo grano a soldi quaranta lo rubbio* » (2) tuttavia nel seguente Pontificato di *Eugenio IV* (1431-47), e precisamente nell'anno 1431, il prezzo del grano giunse a sei fiorini e mezzo il rubbio (lire italiane 73.27) (3); e Paolo di Lello, narrando la morte del Cardinale Vitelleschi, avvenuta nell'anno 1440, aggiunge « che mentre visse (il suddetto) il grano *valse XII carlini il ruggio*; *morto che fu, infra quindici dì appresso, valse XXII carlini* » (4).

Il prezzo del grano nell'anno 1455, salì fino a dieci fiorini (L. 113.50) al rubbio (5).

Il Pontefice Pio II, con una sua Costituzione dell'anno 1459, del giorno 21 marzo, fece noto che, avendo saputo, come alcuni abitanti tanto del Patrimonio, quanto delle altre provincie, quando conducevano i loro bestiami a pascere, sia nella Dogana dello stesso Patrimonio, sia nei pascoli dei proprietari particolari, si rifiutavano di pagare la dovuta tassa, adducendo delle ragioni più o meno plausibili, ed in conseguenza ricusavano di soddisfare la Dogana, secondo l'uso e la consuetudine, con grave loro danno e pregiudizio di quella, volendo, che ciò più non avvenisse, il Pontefice ordinò e comandò, che tutti gli

(1) « Est quidem Praefectus Annonae sub dispositione Praefecti Urbis, et uterque annonae civilis unam agit ». Lib. 12 Cod.

(2) MURATORI. R. I. S., Tom. III, parte II, col. 1124.

(3) Ibi, Tom. III, parte II, col. 1124.

(4) Ibi, Tom. XXIV, col. 1123.

(5) Ibi, Tom. XXXIV, col. 1109, 1110.

abitanti del Patrimonio, e quelli delle altre provincie, città e luoghi, allorchè conducevano i loro bestiami, tanto nella Dogana, quanto nei pascoli dei particolari, fossero obbligati a pagare la tassa dovuta alla Camera Apostolica, secondo l'uso e la consuetudine, e giusta il bando pubblicato dalla Dogana sopradetta. Comandò poi a tutte le autorità civili, che assistessero gli ufficiali della Dogana, e facessero osservare quanto era prescritto, comminando pene ai contravventori; stabilì inoltre la multa di 1000 ducati d'oro, oltre la perdita dell'ufficio, a quelle persone, che essendo rappresentanti della Camera Apostolica, avessero mancato di fare eseguire quello, che egli aveva ordinato.

La Costituzione accennata, fu pubblicata a Siena nell'anno II del Pontificato.

Da questo atto si rileva, che i cittadini romani godevano il privilegio dell'esenzione da qualsiasi tassa, per il transito dei loro bestiami nelle campagne, tanto nella partenza, quanto nel ritorno alle montagne (1).

Un privilegio dello stesso Pontefice Pio II, in data del 14 ottobre 1460, esonera dal pagamento della fida tutti i cittadini di Toscanella. Notiamo in quel documento, come quegli abitanti avessero reclamato, che il loro territorio, che pur faceva parte della Dogana dei bestiami della Provincia del Patrimonio, e di quella di Roma (2), per l'affluenza dei bestiami, che colà convenivano, più non bastasse; e che quindi i cittadini di Toscanella erano costretti comprare i pascoli in altri territori dei Comuni limitrofi (3), e ciò con gravissimo danno di quella popolazione. Il Pontefice, non potendo disporre altrimenti per il pubblico pascolo, ma volendo in qualche modo aiutare i Toscanesi, decretò che essi fossero liberi ed esenti da qualunque tassa, introducendo ed estraendo i loro animali, sia entro i confini delle Dogane dei bestiami, della Provincia del Patrimonio e di quella di Roma, sia fuori dei termini, così nell'entrare come nell'uscire (4).

Dal citato Breve Pontificio, abbiamo una nuova e chiara conferma della esistenza di *due dogane dei pascoli del bestiame: l'una della Provincia del Patrimonio, l'altra della città di Roma.*

La proprietà e la esistenza di tali due *Dogane* fu sommamente a cuore de'

(1) De Vecchis P. Andreas. *Collectio Costitut.*, ecc., pag. 1. In bull. vet., Tom. I, pag. 76.

(2) « ..... *intra limites dohanarum Pecudum Provinciae Patrimonii et Almae Urbis.....* ».

(3) « ..... *oporteat continuo pro vestris pascuandis animalibus herbas, spigam et glandes, in alienis emere territoriis.....* ».

(4) « ..... *penitus et omnino eximimus, et totaliter liberamus* », Cod. Vat. 8886, pag. 134.

predetto pontefice *Pio II*, che pur volle fare nuove prescrizioni a vantaggio dei possidenti di bestiame, con un'altra sua Costituzione, emanata il 5 gennaio dell'anno 1461. Nella quale, dopo aver premesso, come egli avesse preso cognizione con suo dispiacere, che fossero diminuiti i proventi ed introiti della Dogana del Patrimonio, fra i più importanti della Camera Apostolica, per la ragione speciale che, da un certo tempo, i pascoli di varie tenute esistenti entro i confini della Dogana, erano stati venduti, o concessi a persone diverse, e non già al Doganiere della Provincia del Patrimonio, prescrisse perciò, e comandò a tutti, nessuno escluso, Comunità, Università agrarie, Baroni e Signori, persone nobili o particolari, di qualsiasi grado, condizione, tanto secolari quanto ecclesiastiche, che sotto la pena della scomunica, e la multa di mille fiorini d'oro della Camera, oltre la perdita di tutto il bestiame (quali pene tutte dovessero essere applicate subito, ed esatte immediatamente, e replicate per tante volte, per quante fossero incorsi nelle pene) *nessuno potesse vendere od alienare in qualsiasi modo, ad alcuno, i pascoli, le tenute e le bandite, spettanti ai singoli proprietari, comprese* [illegible] *della Dogana*; che nessuno potesse introdurvi alcuna specie di bestiame senza l'espressa licenza del Doganiere, e che invece *tutti fossero obbligati a vendere i pascoli, le tenute e le bandite al Doganiere del tempo, rappresentante della Camera Apostolica*; e ciò per uso e vantaggio della Dogana stessa, ed a favore di coloro, che affidavano in quella, *secondo i giusti e ragionevoli prezzi* (1).

Inoltre concesse ampia facoltà al Doganiere di poter procedere contro i contravventori, applicando le pene comminate; e, per l'esecuzione, volle che si fosse derogato da qualsiasi costituzione, ordine o statuto, e tutto ciò con amplissime clausole (2).

A tutela maggiore delle severe prescrizioni, e perchè fossero rispettate tutte le persone, che conducevano il bestiame, ed i bestiami stessi, *Papa Pio II*, con una nuova Costituzione, volle confermare, quanto già era stato disposto in proposito. Con un suo atto, del 23 ottobre 1462, riferì di aver saputo, che alcune Comunità, Università agrarie, Conti, Baroni, Signori e particolari avessero arrecato ingiurie alle persone, che conducevano i bestiami, nella *Dogana delle tenute*

(1) « ..... *et in usum et utilitatem Dohanae praedictae, ementibus pro justis et rationalibus praeciis* ».

(2) De Vecchis P. Andreas. *Collectio*, ecc., pag. 1. In Bull. Veter., Tom. I, pagine 81-83.

circostanti a Roma (1), e che avessero fatto danno alle persone, ai bestiami, ed alle case di proprietà privata dei conducenti; per la quale causa moltissimi non volevano più affidare i propri bestiami nella Dogana stessa, e ciò con gran pregiudizio e danno della Camera Apostolica. Ed affinchè tutto ciò più non succedesse, comandò a tutti, nessuno escluso, che non ardissero recare danno o molestia, od impedimento a coloro che conducevano i bestiami per affidarli nella Dogana, sotto la pena della rifazione dei danni e delle spese, oltre gli interessi, verso le parti lese ed anche sotto la pena del pagamento del doppio valore dei danni stessi, da restare a beneficio della Camera Apostolica; e decretò ancora, che in dette pene incorrerebbero quelle Comunità, nel cui territorio fosse stato inferto il danno. Accordò poi al Governatore di Roma, ed ai Doganieri amplissime facoltà per procedere contro i contravventori; ed affinchè nessuno allegasse ignoranza di ciò, volle, che la Costituzione fosse pubblicata, non solo in Roma, ma eziandio in tutte le Comunità dello Stato Ecclesiastico, e che per siffatta pubblicazione, si dovessero tutti e ciascuno considerare come intimati per l'esatta esecuzione (2).

I Commentari di *Pio II*, ci offrono una descrizione esatta di alcune parti dell'Agro romano in quell'epoca (1458-64). Il Pontefice, sebbene fosse preoccupato per la guerra tra gli Angioini e gli Aragonesi a Napoli, e per il pensiero della Nuova Crociata ed anche turbato per la sua cagionevole salute, tuttavia volle visitare i paesi e le campagne che circondano Roma. Prima di tutto si recò a *Tivoli*, e nel visitare la *villa Adriana*, egli esclamò: « Ma la vetustà « tutto ha deformato poichè quei muri che un tempo già furon coperti da stoffe « e da aurei drappi, or son dall'edere nascosti. I pruni germogliarono rigo« gliosi, ove s'assidevano porporati tribuni e le superbe dimore delle regine sono « ora abitate dalle serpi (3). Così rapida e mutevole è la natura delle cose « umane ... ! » (4)

« Fino a questo tempo — la primavera dell'anno 1462 — *Pio* non « aveva veduto *Ostia Tiburtina*, nè quel tratto di mare, che lambe il lido « romano. Invitato dunque dal *Card. Rotomagense*, salì in una nave presso

(1) « ..... *Dohanae pecudum terrarum Almae Urbis* ..... ».

(2) De Vecchis, l. c. pag. 2. In Bull. vet., pag. 87.

(3) « ... *et reginarum cubicula serpentes inhabitant*.... ».

(4) *Commentari*, Lib. V, pag. 251.

« l'Aventino e con quattro Cardinali, navigando dolcemente vi si condusse. Le
« rive del fiume verdeggiavano quà e là con rigogliosa erba e fiori svariati, che
« il mese di maggio aveva fatto germogliare, tranne dove era il vestigio delle
« antiche ruine, che in qualche punto erompevano l'alveo del fiume quasi fra
« due pareti. Giunti ad *Ostia* sul lido, furono offerti al Pontefice sette grandi
« pesci, che ai nostri tempi, si dicono « *Storioni* » e che sono di gran prezzo.
« Non potemmo rinvenirne l'antico nome, ma taluno vuole che si chiamassero « *Lupi tiberini* ». Dissero, che il peso di uno dei pesci offerti, fosse di
« libbre duecentocinquanta » (1).

Dopo la festa dell'Ascensione, il Pontefice, invitato dal Cardinale di Aquileia, andò ad *Albano*.

« Uscito da *Porta Appia*, per la via che mena a Napoli, vide molte ruine,
« delle quali principe gli parvero quelle dell'*Ippodromo presso San Sebastiano*, e
« quelle d'un obelisco spezzato, attorno al quale si eseguivano le corse delle bighe
« e quadrighe. Vide poi la tomba pregevole di *Cecilia Metella*, che ora chiamano
« *Capo di Bove*. Vide molte ville dirute, acquedotti, costruiti sopra altissimi
« archi. Presso *Albano* la *Via Appia* fra i boschi fu trovata costruita con ba-
« salte nera e durissima; qua e là sparse, in quella, delle tombe a guisa di torri,
« spogliato de' marmi ..... » (2).

« Il Pontefice proseguì il suo viaggio da *Albano* a *Castel Gandolfo*, poi al
« *Lago di Nemi*; tornato da *Albano*, salì a *Rocca di Papa*, donde volle ascen-
« dere al *Monte Cave*; qui s'assise il Pontefice alquanto, coi Cardinali, e con-
« templando le parte marina, da *Terracina* a *Monte Argentaro* misurò coll'occhio
« tutto il lido, che apparteneva alla Chiesa Romana. Si vedevano le giogaie di
« *Centocelle*, che arricchiscono l'età nostra di nuovo allume, fino al *Ponte Ro-*
« *mano*, ed alle popolate spiaggie de' Tusci. Là era *Ostia*, ed a guisa di serpe, il
« *Tevere*, vagamente tortuoso. Vide inoltre *Ardea*, la patria di Turno, e, verso il
« mare gli stagni del *Lago Numico*, presso i quali era solamente permesso libare
« a Vesta; e le ruine d'*Ariccia*, onde dicesi nata la madre d'Augusto, e *Lavinia*
« posta sopra un colle, detto da *Lavinia* figlia di *Latino*, consorte di *Enea*.

« Vide, al lido, *Nettuno*, edificato sulle ruine di *Anzio*..... dove prendesi
« gran copia di palombi, allorquando questi volendo traversare il mare, prepa-

(1) *Commentari*, lib. IX a pag. 551.
(2) *Commentari*, lib. XI, pag. 562.

« ...ransi a lasciar l'Italia. Rivolse poi gli occhi anche alle cime ed ai gioghi favolosi « di *Monte Circello*, all'*Isola Ponzia*, resa illustre dalla prigionia d'*Alfonso*, e perfino « a *Terracina*, che i Volsci dicevano *Anxur*. Vedevasi parimenti il lago di *Nemi*, « quel d'*Ariccia*, quel di *Giuturna*, d'*Albano*, come se si fosse stati sulle loro sponde.

« Di là, anzi, potevasi distinguere la grandezza e la forma vera, e gli spazi « frapposti, che, in quel tempo, rigogliose selve e verdeggianti pascoli coprivano, « commisti a variati colori. Sopra tutti più bella appariva la ginestra, che co- « priva gran parte di quei campi. Roma inoltre si offrì per intiero al suo cospetto, « e il *Soratte* e l'*Agro Sabino*, e la candida giogaia degli Appennini, e *Palombara*, « *Tivoli* e *Preneste*, e quei luoghi che dicono *Campania*.

« Discernevasi inoltre il *Lago Regillo*, oggi *Palude de' Grifi*, e le ruine di « *Tuscolo*. I romani distrussero questa città, dopo la sconfitta avuta da Fede- « rico I (1167), sconfitta massima, secondo la tradizione. Strabone racconta, che « qui v'era una reggia magnificentissima, di cui si vedono ancora le fondamenta, « sostenute da altissimi archi. Vicino sta deserta *Molara*, *Rocca Priora*, *Lucul- « lano* (oggi detto *Frascati*), *Mariano* (detto *Marino*), castello della famiglia Co- « lonna... » (1).

A Pio II successe nel Pontificato Paolo II (Pietro Barbo da Venezia 1464-71) che, nella sua Costituzione, diretta ai Baroni, Governatori, Rettori e Comuni dipendenti dalla Santa Sede, deplorò d'aver saputo, che si compievano gravi ed eccessive esazioni, anche arbitrarie, contro coloro che conducevano i propri bestiami nelle *Dogane di Roma* e del *Patrimonio di San Pietro in Tuscia*; il che ridondava specialmente a danno della Camera Apostolica, perchè i proprietari si astenevano, per causa delle sopradette esazioni, dal condurre i loro bestiami nelle Dogane degli affidati. Di conseguenza il Pontefice volle rimediare per modo che i mercanti, e tutti coloro che affidavano i loro bestiami nei pascoli della Camera, dovessero pagare soltanto la fida, e non fossero costretti ad altre contribuzioni. Ordinò quindi che nessuno ardisse di esigere nulla, sotto qualsiasi pretesto o ricercato colore, per causa del passaggio dei bestiami tanto nell'andata, quanto nel ritorno dalle montagne, e che, soltanto tutti fossero soggetti al controllo delle bollette del Doganiere, dalle quali risultasse, che i bestiami avessero pascolato nelle Dogane, e che per ciò ne fosse stata pagata la fida (2).

---

(1) *Commentari*, lib. XI, pag. 567.

(2) De Vecchis P. A. *Collectio*, ecc., pag. 3. In Bull. vet., pag. 87.

Nella riforma degli Statuti di Roma, ordinata dal Pontefice Paolo II (1469), le varie disposizioni precedenti si trovano mantenute nella loro integrità rispetto *ai privilegi a favore dei cittadini romani*, in tema di tasse pubbliche, di leggi annonarie, e di prescrizioni circa l'*assegna dei loro bestiami*. Però l'ordinata riforma, secondo la Bolla del Pontefice suddetto (1), non avvenne in modo completo, ma soltanto si compilò una nuova raccolta degli antichi Statuti, prendendo a norma tutti i dati e le notizie che si conservavano, facendovi soltanto pochi cambiamenti e ripetendo talora errori e qualche contraddizione. Tuttavia fu mantenuta costantemente l'*antica legislazione*, seguendo lo spirito e le norme disciplinari del diritto romano: ciò che più particolarmente può riscontrarsi nelle disposizioni delle gabelle. In resultanza gli Statuti redatti sotto Paolo II, presentano qualche lacuna, sebbene appariscano molto dettagliati. Citiamo ad esempio, per la nostra tesi, che essi *non dispongono nulla per l'uscita del bestiame dalla Città e dal suo distretto*. Probabilmente si seguì la consuetudine, che stabiliva doversi pagare otto denari provisini, per ciascuna lira di valore, se gli animali appartenevano ai forestieri e di soli quattro denari, se appartenevano ai romani, secondo gli Statuti di Roma come notammo precedentemente.

Al Pontificato di Paolo II, successe quello di Sisto IV (1471-84), quando appunto la *Campagna romana si trovava in uno stato di completo abbandono*, tanto che gli abitanti di essa e della città di Roma, da più anni soffrivano per le carestie, mancando quasi del sostentamento necessario alla vita. Le civili discordie e le fazioni fra i Signori più nobili e potenti, che si contendevano il possesso delle castella e dei tenimenti, dispersero l'ultimo vestigio dell'agricoltura; e si rese tale la scarsezza degli abitanti delle campagne, che ne avvenne il generale desolamento, d'onde la sterilità di quel suolo, un dì tanto fecondo e produttivo! Intanto il Pontefice, per soccorrere alla pubblica carestia, contrasse un prestito dal Cardinale di Rohan, vescovo d'Ostia e Camerlengo di Santa Chiesa, per la somma di 25 mila fiorini d'oro della Camera.

A garanzia della restituzione di tale somma, in quei tempi certo non lieve, Sisto IV, nell'anno 1476, con patto stipulato in Salviano, diede in pegno al Cardinale suddetto ed, eventualmente, agli eredi di lui, sei castelli appartenenti alla Camera Apostolica, e cioè: *Frascati, Soriano, Corchiano, Gallese*, quello di-

(1) THEINER. *Cod. dipl. S. Sedis*, III, n. CCCXVI, pag. 460.

ruto di *Allian*o e *Cerveteri*; nonchè cinque tenimenti, e cioè quelli di *Vico, Casamala, Sasso, Carcari* e *Santa Severa* (1).

L'intelletto e l'animo del Pontefice volsero in quel momento, concordi in un sol pensiero, ed ad un solo scopo, di rimediare ad uno stato di cose deplorevolissimo che, ove fossero mancati provvedimenti pronti ed efficaci, *avrebbero infallantemente indotto i sudditi alla completa ribellione verso la Chiesa — mala suada fames!* — per l'assoluta mancanza d'ogni prodotto, atteso l'abbandono completo dell'agricoltura.

E dal prestito con pegno, di cui sopra, che fu il rapido provvedimento iniziale, come dallo insieme di tutte le disposizioni in seguito emanate, e degli atteggiamenti assunti al riguardo da Sisto IV, dobbiamo dedurre, in modo affatto incontrovertibile, che quel Pontefice avesse pienissima cognizione — e, parlando di un Sovrano che l'accoglie e la fa propria, possiamo aggiungere profonda convinzione — della legge VIII del Codice degli *Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, de omni agro deserto, et quando steriles fertilibus imponuntur*, che noi già precedentemente abbiamo esaminato.

Sisto IV può a buon diritto considerarsi come *il vero riformatore dell'economia pubblica nel suo secolo*. Egli era rimasto profondamente impressionato, che in quei tempi l'agricoltura fosse stata completamente abbandonata; d'onde le continue carestie e lagnanze interminabili, rinnovantisi con perenne minaccia di ribellione dei popoli, i quali vedevano di mal occhio, che i proprietari dei latifondi lasciassero incolti i loro terreni, trovando più utile di disporne come pascoli. Il potere temporale moderno, iniziato dal Pontefice Martino V (1417-31), sentiva già tutta la propria grave responsabilità, nel permettere che continuasse uno stato di cose ingiusto ed irregolare. Tutti i tentativi di Brancaleone, e quelli di Cola di Rienzo, ed i continui sforzi del Comune di Roma, erano riusciti completamente vani, contro la persistente reazione, e la fiera opposizione dei Signori feudali.

Il Comune era ormai impotente al rimedio: naturale quindi, che il Governo del Pontefice — anche per meglio e più sicuramente instaurare e rafforzare sè stesso — intendendo tutto il valore ed il pregio di avocare a sè, e di assumere l'obbligo di difendere il benessere materiale degli agricoltori, e della città di

(1) Archivio Vat., Bull. Sisto IV. Ann. VIII.

Roma, *richiamasse in vigore diritti ed usi imprescrittibili e storici*, ridonando e assicurando, con essi, allo istituto, così socialmente necessario, della pubblica Annona, il mezzo e il modo di esistere.

Riconosciuto, nella collettività dei cittadini, un diritto naturale al lavoro, per lo scopo unico della conservazione e del mantenimento della vita, ne deriva l'obbligo assoluto in qualsiasi possessore di terra, di lasciare che venga soddisfatto questo naturale diritto. Ma il proprietario, per ingordigia o per accidia, avendo col tempo disconosciuto il suo obbligo, calpestando il generale diritto, ecco sorgere il Pontefice e richiamare la massima del *reddere unicuique suum*, e come principe, esso medesimo Pontefice — facendo ciò che far non volevano i [illegible] [illegible] [illegible] alle terre, alle piante, alle acque, il primo fine, *loro destinato da Dio e dalla natura*, che è quello soltanto, di somministrare il sostentamento necessario al viver dell'uomo (1)

[illegible] *rasse la terra, da cui era stato tratto* (2), di suo *Motu proprio*, bandì in proposito una Costituzione, in data del 1° marzo dell'anno 1476

Premette in essa, che il primo provvedimento necessario alla vita sia certo quello del sostentamento e del vitto. Nota quindi gli scarsi raccolti del grano e degli altri cereali, che da più anni si verificavano, con grave danno dei popoli, ritenendo tutto ciò provenire dall' inclemenza delle stagioni non solo, ma più ancora dell' abbandono della coltivazione dei campi, che i padroni lasciavano [illegible]ti, affinchè servissero unicamente di pascolo agli animali, invece di coltivarli direttamente, o di farli coltivare per trarne alimento a beneficio degli uomini. Per il che volendo provvedere, come gl'incombeva il dovere dall'altissimo ufficio, e per ragioni di carità paterna, vuole il Pontefice dettare un rimedio opportuno. « E con la sua autorità Apostolica stabilì ed ordinò, che d'allora in « poi, e nei perpetui futuri tempi, sia lecito a tutti, ed a *chiunque voglia arare « e coltivare le campagne del territorio di Roma, e del Patrimonio di S. Pietro in* « [illegible]

(1) *Deus dedit terram hominibus*. Salm. CXVI.

(2) *Ut operaretur terram de qua sumptus est*. Lib. *Genesi*. Cap. III, 23.

« vare, secondo i tempi debiti e le consuetudini, la terza parte di quella tenuta, « che *ciascuno avesse scelta per coltivare* (1) tanto se le stesse tenute, appartenessero ai Monisteri, ai Capitoli, ossia ad altre Chiese e luoghi pii, quanto ai « privati o particolari, di qualsiasi stato e condizione, chiesta soltanto la licenza « a coloro che ne fossero possessori, *sia pure che non l'avessero ottenuta*, purchè « intervenga l'assenso delle persone infrascritte, o di alcuna di esse ».

Comanda quindi a tutti i proprietari delle tenute, tanto ecclesiastici, quanto secolari, di qualsiasi stato o condizione essi siano, anche se rivestiti di speciale dignità, *che senza resistenza alcuna permettano, che tutti, secondo il loro arbitrio o volontà* (2) giusta il tenore e la forma del presente decreto e statuto, possano rompere ed arare, e che assolutamente nessun proprietario, servo o ministro, di persona, o per mezzo di altri, possa arrecare impedimento o molestia.

Comanda a fratel *Lorenzo, patriarca di Antiochia*, in quel tempo, ed insieme Governatore di Roma, ed al Precettore (*Preceptori*) dell'ospedale di S. Spirito in Sassia, ed a *Lelio de Fraiapanibus*, e *Battista De Saglia*, cittadini romani — i quali, se impediti, dovevano essere surrogati dal Governatore e dal Precettore di S. Spirito — « perchè, se richiesti, da coloro che volessero coltivare la terra, « sia anche da due, li assistano nel miglior modo, acciocchè possano godere « liberamente quanto stabilisce in loro favore il presente decreto e statuto ». Autorizza poi le persone sunnominate a costringere i contravventori e ribelli, *qualunque essi saranno*, così col mezzo delle censure ecclesiastiche, come con provvedimento di diritto, e con pene d'imposizione e reale esazione di multe pecuniarie, secondo quanto essi giudicheranno opportuno e necessario. Comanda che tanto per l'epoca adatta alla rompitura delle terre, quanto per la *scelta della terza parte di ciascuna tenuta* (3) che doveva essere soggetta a coltivazione, come pure per la corrisposta da darsi al proprietario, per la sola parte coltivata — e per qualsiasi differenza o controversia, che potesse insorgere fra i coltivatori e proprietari, e pei danni e gli interessi, che per avventura i proprietari pretendessero nel primo anno, ovvero gli affittuari delle tenute, per la coltivazione

(1) « ..... *quam eligendam duxerit* ..... ».

(2) « ..... *ut absque nulla prorsus renitentia sinant omnes et singulos sic colere volentes tenutas ipsas, pro eorum arbitrio et voluntate* ..... ».

(3) « ..... *quam super electione partis tertiae hujusmodi tenutarum quae arari debebunt* ..... ».

fatta da estranei, che tutte le parti debbano sottostare al giudicato dei predetti giudici, che vengono diffidati di ascoltare, e di dare il loro giudizio sulla controversia. Il Pontefice vuole infine, che sia derogato da qualsiasi statuto, e dalle consuetudini di Roma e delle provincie, se le disposizioni in essi contenute o comunque vigenti, fossero state contrarie a quanto aveva ordinato. Seguono le clausole derogatorie, con dichiarazione che sarebbe incorso nelle più gravi censure ecclesiastiche o *nella scomunica, chiunque si fosse opposto nel presente, come nel futuro a quanto il Pontefice aveva comandato* (1).

Questo documento, come altresì quello già pubblicato da *Eugenio IV* (1432, 7 giugno), a favore degli abitanti di Civitavecchia, formano le basi della *riforma agraria*, iniziata dai Pontefici, e sempre propugnata da essi, fino ai nostri giorni.

Nei tempi passati, ed anche oggidì, si è talora osato di affermare, che la facoltà [illegible] il padrone del terreno non lo coltivasse, allora soltanto si facesse lecito ad ogni altra persona di occupare il fondo stesso per coltivarlo (2). *Ma ciò è assolutamente contrario alla verità*, come può rilevarsi leggendo il documento, che noi abbiamo tradotto con la massima fedeltà e riportiamo integralmente in Appendice (3).

Ci fu detto *fino a josa*, che i provvedimenti pontifici, ebbero sempre un fine unico: *quello*, cioè, *dell'Annona. E nessuno, più di noi, lo ammette e ne conviene*. Ma soggiungiamo subito, in base al criterio naturale nostro, come agricoltori, che *la prima parte dell'Annona sarà stata indubbiamente per coloro, che lavoravano*; in quanto nessuno potrà convincere noi, ed altri, che gli agricoltori, [illegible] *di erbe* per il solo fine di provvedere alla pubblica Annona soltanto!

Noi abbiamo altresì la convinzione profonda, che i Pontefici emanarono quei provvedimenti in base all'uso e alla consuetudine costante, per i quali *nessuno mai aveva contraddetto od impedito agli agricoltori, di lavorare la terra per la necessità della vita*. Tutti i luoghi, che riscontriamo ancora abitati ai nostri giorni,

(1) Arch. Vat. Sixti IV, Bull. Div. Ann. I ad ann. X, Arm. 31, Tom. 62, 106. Theiner, *Cod. dipl. Dom. Temp. S. Sedis*, III, CCCXIV, pag. 491. Append. doc. I.

(2) Minetti Petrus, *De omni Agro deserto*, pag. 53. Calisse C. *Gli usi civici nella prov. di Roma*, pag. 92, ed altri scrittori.

(3) Doc. I. A.

si mantennero abitati, per la ragione unica e sola, che fu lecito sempre di coltivare le terre circostanti, data specialmente la condizione di arretrata civiltà che dominava in quei tempi, nei quali a nessuno era permesso di recarsi da un luogo all'altro, senza incorrere in qualche pericolo, financo in quello della vita!

Le Costituzioni pontificie, che riguardano l'intero Stato della Chiesa in quei tempi, *provano luminosamente, che gli Usi Civici vigevano dunque, come consuetudine incontestata*, altrimenti i Signori e i Baroni sarebbero insorti, *come un sol uomo*, contro il Pontefice, che specialmente nella seconda metà del secolo XV, non avrebbe potuto esercitare l'autorità sua temporale in modo assoluto contro tutti quei prepotenti, non facili al freno. Doveva esserci dunque qualche cosa di più, che li moderasse — cioè *l'Uso Civico, il patto, diremo quasi*, NATURALE, che risaliva alle origini prime, e che essi Signori e Baroni per tradizione, fin dalla nascita, volenti o nolenti, sentivano di dover rispettare!

Abbiamo già osservato che il provvedimento, come legge agraria, si riferiva non solo all'*Agro romano*, ma anche alle *provincie di Marittima e Campagna e del Patrimonio;* sortì subito il desiderato effetto, in quanto la penuria del grano avendo causato la carestia, cominciò invece a rifiorire la coltivazione nella Campagna romana, e la classe degli agricoltori ne riebbe sollievo ed aiuto, perchè tutti vollero usufruire dell'*Uso Civico*, richiamato in vigore.

Ma i proprietari, che erano feudatari nella maggior parte, escogitarono un mezzo subdolo e prepotente, per impedire che altri venissero a coltivare le terre a loro dispetto, mentre essi trovavano miglior conto a lasciarle per uso di pascolo.

Nell'epoca dei raccolti, sia per la mancanza dei mezzi pecuniari ad eseguirne i trasporti, sia per la deficienza delle strade necessarie, ed anche sotto il pretesto, che tuttora non era stata abrogata una precedente legge pontificia, che proibiva di asportare il grano da un luogo all'altro, i proprietari, abusando delle circostanze sopradette, convertirono a loro vantaggio, speculazione e lucro, la coltivazione obbligatoria della terra, traendo modo dall'insieme di tutto ciò di allontanare i coloni dalle campagne. Nei luoghi feudali, *in base alla Costituzione pontificia, obbligavano prima i loro vassalli a coltivare per forza tutte le terre*, poi nell'epoca del raccolto, negando il transito delle derrate, *tutti d'accordo nella prepotenza, costringevano i contadini a vendere a vile prezzo ed a loro stessi padroni, quei prodotti*, che da quei poverelli non potevano essere asportati per le ragioni suddette, nè potevano essere consumati intieramente nei luoghi, ove erano

stati raccolti. I feudatari *compravano tutto a prezzo vilissimo*, riponendo i raccolti nei granai; ma non appena v'era difetto di grano nei loro rispettivi luoghi baronali, pretendevano il prezzo che meglio volevano, provocando così *ad arteficio* la carestia nei luoghi da essi dipendenti. Proveremo più oltre, di aver desunto quanto sopra, non dalle cronache del tempo, ma da *documenti pontifici, che furono in quei tempi pubblicati*.

Il Pontefice Sisto IV proseguì l'opera sua a beneficio anche della pastorizia nella Campagna romana, dando in proposito ordini al Cardinal Camerlengo Guglielmo vescovo di Ostia, il quale pubblicò un decreto, nel giorno 11 settembre 1481, per cui stabilì, che tutti i bestiami che venivano alla *Dogana di Roma*, o che partivano per le montagne, o per i luoghi fuori della Dogana, ed in particolare le pecore, fossero esenti dalla tassa di un quattrino a capo, come per lo innanzi si esigeva (1), e nello stesso tempo confermò immuni da qualsiasi gabella le lane che arrivavano dalla città di Roma, sotto qualsiasi forma o modo e ciò per disposizione già emanata in proposito. Inoltre fece [illegible] secondo norme già esistenti in altri tempi, che il *tenimento della città di Toscanella, dovesse servire per ricovero e pascolo di tutti i bestiami*, che erano condotti tanto nella *Dogana del Patrimonio*, quanto in *quella della città di Roma* (2).

I cittadini di Toscanella poi vennero esonerati dal pagamento [illegible] della gabella, allorchè trasferivano i loro bestiami nella *Dogana di Roma*, pagando soltanto il compenso consueto, perchè la predetta tenuta di Toscanella doveva servire per uso e pascolo dei bestiami, che erano condotti in una delle Dogane menzionate.

Ed anzi per ciò la Camera Apostolica, dopo un maturo esame ed una relativa deliberazione, considerando che *ambedue le Dogane*, dipendevano dalla Camera stessa, aveva deciso che il tenimento di Toscanella dovesse servire in perpetuo per ricovero e pascolo a tutti i bestiami, che si conducevano tanto nella *Dogana degli affidati del Patrimonio* quanto in *quella della città di Roma* (3).

(1) « ..... *prout hactenus exigebatur*..... ».

(2) « ..... *caeterum cum alias ordinatum fuerit tenutam Civitatis Tuscanellae, commune receptaculum fore animalibus venientibus ad quamcunque dohanam* ».

(3) « ..... *auctoritate praesentis volumus et harum serie hac perpetua Costitutione ordinamus, ut praefata tenuta Tuscanellae tam ad dohanam Patrimonii, quam ad dohanam Almae Urbis venientibus commune receptaculum sit et esse debeat* ».

Nel decreto seguono le formule derogatorie, contro i Doganieri, sotto le pene *ad arbitrio* (1).

Da questo documento di somma importanza, rileviamo un fatto che non può essere più controverso, quello cioè che le Dogane degli affidati per i bestiami *erano due: quella di Roma, e quella della provincia del Patrimonio*. Quella di Roma prima appartenne al Popolo Romano come si rileva dagli antichi Statuti.

Successo Innocenzo VIII (1484-92) a Sisto IV, sebbene non abbiamo potuto rinvenire alcun documento per provvedimenti emanati a favore dell'agricoltura, dobbiamo però riconoscere come egli, animato dall'esempio del suo Predecessore — secondo quanto ne scrisse in proposito uno storico veritiero — provvide certo all'Annona pubblica, ed in conseguenza prima di ogni cosa al buon andamento dell'agricoltura (2).

---

(1) Cod. Vat. Lat. 8886 a pag. 54 t.

(2) Unde toto eius pontificato, et Annona maxima, et ubertas fuit. ONOPHRIUS PANVINIUS, in *Vita Innocentii VIII*.

CAPITOLO IX.

Dal pontificato di Alessandro VI a Pio IV.

(Ann. 1492-1565).

Intanto l'inclemenza delle stagioni, e molto più la prepotenza e l'arbitrio dei Signori feudatari, e dei proprietari delle terre si manifestarono dannose durante il pontificato di Alessandro VI (1492-1503); onde avvennero due eccessive carestie, per modo che, fu dovuto provvedere alla pubblica Annona dalla Camera Apostolica, che dovette acquistare il grano in Sicilia.

Dagli atti compiuti dal Pontefice Alessandro VI, rileviamo, che egli, nell'anno 1493, nel giorno 27 marzo, fece cessione al Card. G. Batt. Savelli, dal titolo di San Nicola in Carcere Tulliano, della metà della tenuta del *Sasso*, sita entro i confini della Dogana dei bestiami di Roma (1). Ciò costituisce un altro documento dell'esistenza e delle funzioni della *Dogana di Roma*.

Per confermare le precedenti disposizioni, emanate dai Pontefici predecessori, lo stesso Papa Alessandro VI, con un suo Breve, del giorno 16 ottobre dell'anno 1493, confermò, che nessuno potesse affidare alcuna specie di animali, od immetterli nei pascoli entro i confini della Dogana, senza aver ottenuto prima espressa licenza dal Doganiere. E questo era stato già disposto dal Pontefice Pio II. Ma ciò che è degno di maggior considerazione, è il fatto, che la disposizione pontificia *proibisce la vendita dei pascoli delle tenute, site entro i confini della Dogana* (2).

Il che era stato confermato dal Pontefice Paolo II, secondo il Breve che citiamo. In conseguenza delle premesse, Papa Alessandro VI approvò e riconfermò quanto sopra, dichiarando che era sua espressa volontà, che tutto fosse esattamente osservato. Che anzi decise, che se alcuno di *Montalto*, non avesse

---

(1) Arch. Vat. Lib. Vicariat. Alexandri VI et Julii II. pag. 24.

(2) « ..... *aut pascua ipsa alicui vendere vel concedere sine dohanierorum pro tempore existentium expressa licentia* ».

avuto quivi stabile dimora o domicilio, quand'anche avesse posseduto una casa propria in quel luogo, non potesse immettere alcuna specie di bestiame nei pascoli della Dogana, senza il pagamento dovuto. E perchè tutto avesse maggiore efficacia, annullò qualunque lettera Apostolica, o privilegio concesso dalla Camera, che fosse stato contrario a quanto egli aveva disposto in proposito. Il Breve è datato dal Palazzo Apostolico, presso San Pietro nell'anno secondo del pontificato (1).

Sempre nell'unico intento di favorire il privilegio del pascolo per il benessere degli agricoltori, lo stesso Papa Alessandro VI, con una sua Costituzione, del giorno 17 ottobre dell'anno 1495, riferì e confermò quello, che aveva prescritto il Pontefice Pio II; che cioè tutti dovessero pagare la dovuta fida, e che nessuno avesse procurato di porre impedimento a coloro, che conducevano i loro bestiami a pascere nelle Dogane, comminando le pene stabilite per i contravventori. Rammentò che i Pontefici Paolo II, Sisto IV ed Innocenzo VIII, nell'intendimento che tutto fosse osservato in perpetuo, approvarono e confermarono quanto sopra, ciò che lo stesso Pontefice Alessandro VI aveva replicato in altro Breve in proposito (2) Siccome poi era giunto a sua conoscenza, che vari pascoli, tenute e bandite, erano stati venduti ad altri, che non ai Doganieri, contro quanto prescrivevano le Costituzioni apostoliche, così il Pontefice, nell'interesse della Camera Apostolica, che da ciò era stata danneggiata, volle nuovamente insistere per richiamare tutti all'osservanza delle Costituzioni Apostoliche in riguardo ai pascoli. Nello stesso documento osserviamo, che viene riaffermato il fatto, del come la precitata Camera Apostolica, a mezzo dei Doganieri faceva affidare tutti i bestiami entro i confini della Dogana; e coloro, che detta fida accompissero, venivano esonerati da qualsiasi tassa o pagamento per passaggio, o per altro onere, con facoltà, altresì, di potere andare o tornare, attraversando le varie tenute, ed i confini della proprietà della Camera Apostolica e della Chiesa Romana, sotto la tutela ed assistenza degli ufficiali pubblici (3).

In conseguenza di tali esenzioni e privilegi veniva affidata entro i confini

---

(1) Bibl. Vat. Cod. Vat. Lat. 8886, pag. 57.

(2) Le Costituzioni di Sisto IV e d'Innocenzo VIII, *non furono pubblicate nei bollari*, ma certo furono emanate dai Pontefici, come risulta dal presente documento.

(3) « *Eaque* (*animalia*) *per Nostra et Romanae Ecclesiae tenimenta et terminos, etiam mediantibus officialibus nostris et dictae Camerae libere ire et redire facit etc.* ».

della Dogana tale quantità di bestiami, che superava quasi del triplo quella inscritta, per uso dei pascoli stessi, nei tempi antecedenti. Da ciò, i proprietari delle tenute delle bandite e dei pascoli avevano così elevato le loro pretese sull'affitto, che pretendevano dai Doganieri un prezzo molto superiore a quello, che pagavasi prima per consuetudine. Il Pontefice pertanto richiamò al dovere tutti i proprietari, osservando come fosse giusto ed onesto, che tutti coloro che ritraeveno guadagno dall'affitto certo dei pascoli, dovessero anch'essi apportare qualche vantaggio all'interesse pubblico, coll'osservare esattamente quanto era stato stabilito con lettere patenti; e ciò anche se vi si fosse mai derogato in tempi anteriori. Confermò quindi tutte le Costituzioni emanate in proposito dai Pontefici predecessori. Fece precetto assoluto a tutti i Comuni, alle Università, agli abitanti dei luoghi, ai Baroni, ai Signori, ecc. ed alle persone così ecclesiastiche che secolari, e specialmente ai proprietari delle tenute, dei pascoli e delle bandite, tanto di quel tempo, quanto del futuro, che *non potessero assolutamente vendere quanto sopra ad altri, se non che al Doganiere*, ovvero senza il permesso dallo stesso, e *sempre a prezzo ragionevole e secondo il solito*, giusto quanto aveva espressamente prescritto il *Pontefice Pio II;* e ciò specialmente per le tenute di *S. Salvatore*, così detta *Antrall* (sic.), l'intero tenimento della *Corqueta*, *Monte Romano*, *Campo Maggiore*, le *due banditelle di Civitella Armena*, la strada della *Selva Comune*, *Monte Cani*, e quello di *S. Maria Magnoratorum* i quarti della *Cariarella*, *Arcimonticelli*, *Saltereno de Monte Dolito*, al di là *dei Terzi di Montalto, e tutti gli altri pascoli tenute e bandite*. Accordò poi a tutti i proprietari dei fondi, se erano possessori di bestiami, che potessero farli pascere in quelli, ma che si avesse ragione dell'ammontare della fida degli stessi bestiami, nel prezzo d'affitto delle tenute; detraendo da quello l'importo del pascolo goduto.

Confermò la proibizione espressa di poter introdurre i bestiami nei pascoli della Dogana, senza il dovuto pagamento.

Comandò a tutte le Autorità di sostenere e tutelare le ragioni dei Doganieri e dei loro ministri.

In caso di contravvenzione, comminò le solite pene, e concluse la sua Costituzione con le clausole derogatorie in forma amplissima (1).

---

(1) Arch. Vat. Ex. lib. 27 Bull. Alexandri VI, fol. 125. Miscell. Arm. V, tom. 206, pag. 380. De Vecchis P. A. *Collectio*, etc. a pag. 4.

Ad avere un' idea anche più precisa delle funzioni e dei privilegi alle Dogane assegnati crediamo opportuno di riportare integralmente alcuni documenti che il Chiariss. Prof. G. Cugnoni ha pubblicato, nel suo pregevole lavoro « Appendice al commento della vita di Agostino Chigi, detto il Magnifico (1).

Nota (17). Dopo il n. 2: « *Mandatum Alexandri super solutione* $\frac{m}{7}$ (settemila) *duc. per* « *Augustinum Chigium super Dohana Patrimonii. Die V. Octobris 1496* (scritture « di casa Chigi, Vol. G. pag. 367) — « *Declaratio pro Camera contra Agostinum* « *Chigium Dohanerium* (a pagar ducati quattromila dovuti per l'appalto della « *Dohana pecudum Patrimonii* con fissazione di termine solu- « *tionis et* [illegible] *et* [illegible], *quidquid solverit pro recompensa dan-* « *norum*, ecc.) *die 23 Maii 1498* » (Ivi pag. 369).

« In un fascicolo contenuto nella Miscell. Chig. ms. R. V. e.' v'ha una « *Protestatio* di Agostino Chigi *Dohanerii dohane patrimonii* alla Camera Aposto- « lica, *pro recompensa dannorum*, ecc., in data 27 giugno 1498. Forse questa fu fatta da Agostino, in conseguenza della accennata dichiarazione.

Nello stesso fascicolo, hannovi altre stampe e scritture, spettanti all'argomento in proposito, delle quali ne daremo il sunto, producendone due integralmente nell'appendice (2).

Il salvacondotto, che, fin dai tempi antichi davasi ai possidenti del bestiame che li conducevano nelle Dogane dei paschi, garantiva tutte le persone addette alle masserie, come i pastori, i garzoni, i conducenti dei carri, unitamente a tutti i bestiami, grossi e minuti, affinchè potessero liberamente percorrere le vie con tutta sicurezza. S'intimava a chiunque di rispettare gli affidati, altrimenti sarebbero incorsi nella penale di mille ducati, che sarebbero dovuti a beneficio della Camera Apostolica, e tutto ciò per la durata della fida, fino al giorno 8 maggio dell'anno susseguente, festa di S. Angelo.

Gli affidati non dovevano nè potevano essere molestati durante la fida, per qualsiasi rappresaglia, anche derivante da delitti, che avessero fatto tanto in proprio quanto in rappresentanza d'altri.

Erano autorizzati a viaggiare armati, sia durante il giorno, sia durante la notte e percorrere le strade con lumi o senza, essendo dichiarati immuni da qualsiasi pe-

(1) Arch. della Soc. Rom. di Stor. Patr. VI. 155.

(2) App. doc. II. III.

Potevano acquistare i viveri per loro uso, e per quello dei bestiami, in qualsiasi luogo dello Stato, senza che fossero tenuti a pagare alcuna gabella o diritto di passaggio, ed ancorchè esportassero qualunque cosa fuori dello Stato della Chiesa.

Nel caso di danno, prodotto dai bestiami, erano tenuti a pagare la dovuta ammenda, in seguito alla stima di due periti eletti dalle parti, e nel caso di discrepanza fra i periti, il Doganiere doveva pronunciarsi.

Per causa di danno gli affidati non dovevano pagare *alcuna penale*.

Il Doganiere assumendo l'ufficio s'impegnava, ove i sudditi, o le stesse genti d'armi avessero arrecato danno agli affidati, per obbligare i colpevoli alla [illegible]

Il Doganiere soltanto aveva la giurisdizione sugli affidati, eccetto nei giudizi di lesa maestà, di altri delitti, che meritassero la pena di morte, nei quali però il Doganiere interveniva, insieme ai giudici competenti.

Gli affidati dovevano pagare *ventidue ducati d'oro per ciascun centinaio di bestie grosse*, e *ducati cinque e mezzo d'oro per cento bestie minute*.

Il pagamento doveva essere fatto prima della partenza, ritirandone la relativa bolletta; ed in mancanza di questa, *tutti i bestiami e le robe degli affidati erano sottoposti a confisca*, il cui importo per una metà sarebbe andato a favore della R. Camera per un quarto al Doganiere, e per l'altro quarto a chiunque avesse fatto la denuncia.

L'appaltatore della Dogana dei pascoli, in forza dell'autorità del suo ufficio, faceva precetto ai Baroni, alle Comunità, ai Governatori, ai Castellani, ed a chiunque degno di speciale menzione, perchè curassero l'osservanza del capitolato d'appalto per le Dogane dei pascoli, e perchè nessuno osasse di molestare gli affidati ed i loro bestiami, tanto nell'andata quanto nel ritorno, nè di pretendere alcun compenso; che anzi fossero tutti obbligati a prestare aiuto e favore, nel caso che gli affidati avessero bisogno, e ne facessero richiesta. In caso di trasgressione a quanto sopra, sarebbero incorsi nella penale di 1000 ducati d'oro, da pagarsi subito, a beneficio della Camera.

Il bando venne pubblicato in Roma, nell'ufficio della Dogana dei bestiami, sotto il Pontificato di Alessandro VI nell'anno V (1).

(1) Append. Doc. II.

Una relazione fatta da Agostino Chigi, doganiere dei pascoli delle tenute nell'Agro romano - *pascuorum Urbis* — e di quelli della Prov. del Patrimonio, diretta alla Camera Apost. il 14 marzo 1497, rivela tutti gl'inconvenienti, le violenze continue, e i furti commessi in danno degli affidati, tanto per parte dei malviventi, quanto per opera dei Baroni, dei Governatori e di altri ministri dello Stato della Chiesa, i quali con subdoli modi, sia con pretesti, taglieggiavano i proprietari, ed i conducenti di bestiami nella Dogana dei pascoli, rubando loro specialmente le pecore, depredandoli delle loro robe, e vettovaglie, e particolarmente delle *cappe, anche più spesso se nuove, specie nel ritorno dalle montagne, all'approssimarsi dell'inverno.*

Il Doganiere Chigi narra particolarmente vari fatti truci, commessi da uomini malvagi che, usando della prepotenza, specialmente nei luoghi isolati, depredavano i pastori in mille modi. Così, nel distretto di Spoleto, ben pochi affidati poterono transitare, senza che subissero furti, taluni ne *furono perfino assassinati*. Che se talora i disgraziati reclamavano, mostrando la bolletta della fida, si giungeva fino a rispondere loro, come il Pontefice non avesse alcun diritto di affidare il bestiame altrui nei territorio di Spoleto!

Se si faceva ricorso alle Autorità ad al Governatore, tutto era inutile, e quest'ultimo non si curava d'altro che di *qualche presente offertogli alla occasione*, per propiziarselo nell'atto di render giustizia.

Così, ad un tal Giovanni de Titio, da Norcia, *furono tolte cento pecore*, ed essendosi egli recato presso gli autori del furto, insieme ad una delle guardie a cavallo del Doganiere, per ottenere la restituzione, essi risposero, che non solo non le avrebbero restituite, ma che in seguito, se fossero transitati altri affidati, *avrebbero ucciso addirittura tutti i pastori e tutte le pecore*: e poichè Giovanni de Titio esibiva la bolletta della fida, quei prepotenti la lacerarono in più pezzi, mentre financo il Governatore si rifiutò di rendere giustizia. E il Chigi aggiunge, che per raccontare tutti i danni e tutti gli assassini perpetrati, *non sarebbe sufficiente lo scritto!*

Nei pressi d'Amelia, in un piccolo castello, ove, dicesi che abitassero gli *Schiavi* (sic), erano state sottratte in più volte tante pecore, che sarebbe stato necessario costituire quivi una Dogana dei pascoli. Che anzi, ad un tal Pazzaglia, di Monte Leone di Cascia, che attraversava quei luoghi coi bestiami, rubarono tanti *ciavarri*, che nascosero in un luogo adibito per fornace.

E poichè un certo Pampana, garzone del Pazzaglia, si recò dal Governatore

di Narni per ottenere la restituzione dei capi ovini suddetti, esibendo la bolletta di fida e facendo appello all'autorità dell'ufficio, il Governatore lo fece carcerare, *minacciando anche di farlo impiccare!*

In quel di *Soriano*, tutti gli affidati subirono violenze, nè vi fu branco di ovini, cui non fosse tolto uno o due capi, e quasi *tutte le cappe nuove furono derubate*.

Così a *Vitorchiano* ed a *Bagnaia*, per opera di pochi ladroni, gli affidati furono spogliati, e taluno *anche assassinato;* nè si potè ottenere giustizia contro quei prepotenti. Parimente in quel di *Viterbo*, come negli altri luoghi di quel distretto, onde era lecito ritenere, che nessuno volesse ubbidire ai bandi ed alle ingiunzioni, fatti a nome del Pontefice.

La relazione continua ad enumerare altre violenze, furti e danni arrecati agli affidati in *Perugia*, a *Ponte [illegible]*, nei luoghi posti sotto il dominio dei *Conti di Marsciano*, ad *Orvieto*, *Bagnorea* ed altrove, e conclude, che per le ragioni suesposte, e per i fatti avvenuti, niun affidato sarebbe più venuto dalla Toscana, e che ciò specialmente era da temersi nel territorio di *Perugia*, poichè non sarebbe stato più possibile, che i forestieri avessero ancora affidato i loro bestiami nella Dogana dei pascoli (1).

Ci risulta poi che la Dogana dei pascoli del Patrimonio, in quel tempo — fin dall'anno 1494 — era affittata ad *Augustino de Chisio de Sena ad tres annos* (2).

Nell'anno 1503, il giorno 4 marzo, lo stesso Agostino Chigi viene eletto Doganiere dei pascoli dell'Agro romano — *per [illegible] Urbis* — e di quelli della Provincia del Patrimonio (3).

Abbiamo voluto riportare i due documenti precedenti, uno dei quali si riferisce al bando che pubblicava il Doganiere affinchè i possidenti dei bestiami li affidassero nella Dogana dei pascoli e l'altro ad un reclamo fatto per le violenze, ingiurie e furti, che si commettevano in danno degli affidati, come abbiamo già rilevato dalla Costituzione del *Pont. Pio II* del giorno 23 ottobre 1462, nonchè da quella di *Paolo II.* del 1465, specialmente per quanto si riferisce agli affidati nella Dogana delle *tenute dell'Agro Romano* (4).

(1) Arch. della Soc. Rom. di Stor. Patr. VI. 156. Append. Doc. III.

(2) Arch. Vat. Ex libr. Instrum. Innocentii VIII ed Alexandri VI. fol. 141.

(3) Extract. ex lib. Notarum, contractuum Alexandri VI. et Julii II. Rom. Pont. fol. 18 collect. et concordat. Honofrius Vigil. Cam. Apost. Not. In Arch. della Soc. Rom. di Stor. Patr. II. 217. Mss. Chig. R. V. d. p. 121. Cugnoni G.

(4) « *Dohana pecudum terrarum Almae Urbis* ».

Nell'anno 1503, e nel giorno 3 ottobre, la Camera Apostolica delegò Giuliano Spinola di Genova e Felice de Fredis, cittadino romano, quali commissari nominati per l'acquisto del grano da provvedersi per la pubblica Annona di Roma (1).

Ma intanto nuove fazioni guerresche, e turbolenze fra i feudatari, arrecarono danni all'agricoltura, specialmente per la prepotenza dei Baroni e Signori, i quali non permettevano, abusando della loro forza, che i coltivatori delle terre, potessero asportare dai feudi i grani e le biade, per poterli vendere al pubblico specialmente per uso degli abitanti di Roma.

Ad *Alessandro VI successe Pio III*, che durò nel Pontificato soli 27 giorni, e poscia fu eletto *Giulio II*, uomo energico, di elevato ingegno e di fermi propositi. Nei riguardi dell'agricoltura, questi dovette superare gravissime difficoltà, per la opposizione prepotente ed egoista dei proprietari delle terre, che a qualunque patto volevano rendere inefficace l'esecuzione della Bolla Sistina, specialmente per quanto si riferiva al diritto accordato in quella, che cioè *chiunque potesse liberamente coltivare la parte di qualsiasi tenimento ritenuta migliore* per la produzione, e ciò secondo *l'arbitrio e la volontà di ciascuno* (*pro eorum arbitrio et voluntate*). Siffatta contrarietà dei padroni delle terre, aumentò anche più le difficoltà agli agricoltori per procurarsi il denaro necessario alla coltivazione delle terre stesse.

Quanto abbiamo riferito, *lo desumemmo dal contesto dei documenti pontifici*: quindi, nessun dubbio può sorgere, che tale non fosse in quei tempi il vero stato dell'agricoltura di Roma.

Nell'anno 1504, ai 18 di luglio, la Camera Apostolica fece acquistare *quindicimilacinquecento salme di grano* di Sicilia per l'Annona di Roma, e per uso della Curia romana (2).

Nello stesso anno, e nel giorno 9 di novembre, venne concessa la facoltà ad Antonio del Monte, di Novara, di confezionare in Roma il pane bianco, basso e leggero, della stessa forma e qualità, che in quel tempo manipolava un tal *Giacchetto, fornaio del Pontefice Giulio II* (3).

(1) Arch. Vat. Ann. 29, tom. 56, pag. 2, et Pii III, Julii II. Divers. Camer. lib. 1, ab ann, 1503 ad 1505.

(2) Arch. Vatic., Arm. 29, tom. 56, pag. 120 t.

(3) Ibi, Arm. 29, tom. LVI, pag. 129, t. 134 t.

La Camera Apostolica, per il provvedimento dell'Annona pubblica, nell'anno 1505 ai 20 di luglio, stipulò un contratto *cum Petro de la Compagnia*, del titolo [illegible] dalla provincia della Marca, fino a *Ripa Romae, quindicimila some di grano*, del peso di 500 libre per soma, secondo il peso di Roma (1).

La stessa Camera, nel giorno 22 ottobre di quell'anno acquistò *tremila rubbia*, di grano buono e mercantile, a misura romana, venduto da Bernardo de Binis, cittadino e mercante fiorentino, il quale si obbligò di consegnare 800 rubbia, condotte fino a Ripa Grande, entro il mese di novembre, e le residuali rubbia 2200 doveva consegnarle entro quattro mesi, a datare dalla stipulazione dell' istromento (2).

Per apportare rimedio a tanti mali *Papa Giulio II*, pubblicò una Costituzione, nel giorno 1 di marzo dell'anno 1508.

Il Pontefice premise in essa, di voler provvedere all'abbondanza, specialmente perchè aveva dovuto constatare, che era riuscita insufficiente l'importazione del grano prodotto in Sicilia, nonostante che lo si trovasse liberato dal dazio. In conseguenza, ricordando le disposizioni emanate già dal *Pontefice Sisto IV* — suo Predecessore, e secondo i vincoli di parentela, suo zio paterno — e pubblicate in favore di coloro, che volevano coltivare le tenute, e le terre, notò come in seguito a quelle norme, *moltissimi si erano dedicati all'agricoltura*, il che permetteva di largamente provvedere all'urgenza di Roma; ma tuttavia, il Pontefice dichiarava di aver saputo da *fonte sicura* che i baroni *proibivano di trasportare il grano*, con danno di tutti gli abitanti, e di quelli addetti alla Curia stessa. In conseguenza il Pontefice, volendo provvedere specialmente ai bisogni dei sudditi, proibiva severamente ai Baroni e Domicelli romani, ed a tutte le persone tanto ecclesiastiche, quanto secolari, che possedevano castella, terre o tenute, *nel raggio di 50 miglia intorno a Roma*, come ancora ai loro sottoposti, di comprare il grano e gli altri prodotti, oltre il loro bisogno personale, e quello delle loro famiglie, e con obbligo di trasportare i loro prodotti soltanto a Roma; altrimenti, dovessero ottenere un permesso speciale, rilasciato dal Pontefice, o dalla Camera Apostolica. Proibiva altresì a chiunque, fosse anche insignito di speciale dignità, stato, ordine sociale o condizione, sia pure che fosse un Cardi-

(1) Arch. Vatic., Arm. 29, tom. 62, pag. 112.

(2) Ibi, Arm. 29, tom. 62, pag. 97. Julii II. Ann. 1503 ad 1510.

nale, di prestare aiuto, di dare consiglio, o di favorire occultamente o pubblicamente coloro, che volessero contravvenire a quanto veniva comandato.

Il Pontefice ordinava pure, che tutti eseguissero la sua volontà, e perciò voleva, che dopo 15 giorni dalla pubblicazione di quella Costituzione, fissati come ultimo e perentorio termine, i Comuni, le Università e l i Baroni, dovessero cessare dal fare acquisto del grano, e togliessero la proibizione dell'esportazione; altrimenti, decorsi i quindici giorni anzidetti, i Baroni e tutte le persone dei Comuni ed Università, e coloro, che avessero dato aiuto od appoggio a contradire quello che il Pontefice aveva imposto, sarebbero incorsi nella sentenza della scomunica, dalla quale non avrebbero potuto essere assoluti, se non dallo stesso Pontefice romano, e ciò soltanto nel punto di morte, e dopo che avessero fatta una speciale ammenda.

Se i vescovi o prelati non avessero adempiuto a quanto sopra, sarebbero stati sospesi *a divinis*. Se poi qualcuno, fra i Baroni, non avesse rinunziato alle sue pretese, entro i termini indicati, *sarebbe stato privato del feudo*, che verrebbe confiscato a beneficio della Camera Apostolica, e qualunque luogo che possedesse, sarebbe colpito dall' interdetto, che non poteva essere tolto da altri, se non dallo stesso Pontefice, dopo che avesse ottenuto la debita soddisfazione.

Se poi i feudatari proseguissero nei loro propositi contrari, e passati i sei mesi dall'intimazione fatta, rifiutassero d'ubbidire, in tal caso, *di pieno diritto sarebbero stati privati della loro autorità e possesso dei feudi ed altro*. E per di più diverrebbero incapaci di poterli ricuperare, o di averne altri in cambio di quelli, e ciò in perpetuo.

Il Pontefice ordinava poi a Raffaele, vescovo di Porto e Cardinale Camerlengo della Chiesa Romana, di pubblicare solennemente la surriferita Costituzione (1).

Le Bolle anzidette di Sisto IV e di Giulio II, furono rinnovate e confermate anche dal Pontefice Leone X (1513-21). Nei registri Camerali di quel tempo abbiamo rivenuto un bando dal titolo « *Patentes super modo seminandi* » dell'anno 1519, del giorno 23 marzo. In quello *Giovanni Giacomo conte Gambaran* - *electus Albiganensis* — Governatore di Roma, ed il Chierico della Camera Apostolica *Giovanni da Viterbo*, Prefetto dell'Annona, esponevano come, in seguito a quanto

(1) Arch. Vat., Lib. 808, Bull. Julii II, pag. 152, arm. XXXVI, tom. 38, pag. 59.

aveva ordinato il Pontefice, era stato approvato, che chiunque volesse esercitare l'agricoltura nel territorio di Roma, od in altri luoghi (1) ed avesse scelto [illegible] (2) [illegible] di qulsiasi grado e condizione, tanto secolare che ecclesiastica, a condizione, che prima ne avesse domandato il permesso, ma poi, se anche non lo avesse ottenuto (3) potesse rompere il terreno, ararlo e coltivarlo (4). Ciò nonostante per la inosservanza del decreto sopra detto, Roma aveva sofferto penuria di grano, ed anzi era stato necessario trasportarne da oltre mare, con gravi spese della Camera Apostolica, e sofferenze degli abitanti della città.

Perchè dunque in avvenire, il Popolo romano, e le persone addette alla Curia, e tutti coloro, che da ogni parte del mondo, si recavano a Roma, non [illegible] [illegible] Chierico della Camera surricordati, davano ampia facoltà con le loro presenti [illegible] *tenuta, quale che fosse, e secondo la loro scelta*, potessero rompere, arare, seminare e raccoglierne i prodotti, ed adoperarli in loro uso (5).

Comandavano poi a tutti i Baroni, ai Capitoli delle collegiate, agli Abbati [illegible] [illegible] vare la terza parte delle tenute, sotto pena della scomunica maggiore, e dell'interdetto alle Chiese o Monisteri nonchè sotto l'ammenda di 1000 ducati d'oro, da essere destinati a beneficio della fabbrica della chiesa di San Pietro. E se i proprietari delle tenute avessero voluto coltivarle per loro conto, avrebbero dovuto cominciare i debiti lavori, almeno per *il giorno 15 di febbraio di ciascun anno*, scorso il qual termine *non avrebbero potuto impedire, che altri coltivassero le loro tenute*.

(1) « .....*in territorio ipsius urbis, et quibusdam aliis locis* ..... ».

(2) « .....*tertiam partem uniuscuiusque tenimenti, sive tenute, quam ipsi eligendam duxerint*..... ».

(3) « .....*petita tantum licet non obtenta, eorum ad quos spectabit licentia*..... ».

(4) « .....*arare rumpere et colere valerent* ».

(5) « .....*omnibus et singulis artem agriculturae exercere volentibus tertiam partem* [illegible] [illegible] *presentium autoritate premissa, facultatem damus et impartimur* ».

La corrisposta da darsi al proprietario veniva fissata alla *quinta parte del raccolto* nelle tenute poste nel raggio di sette miglia da Roma; alla *ottava* e *nona parte del raccolto*, per i luoghi non vicini al Tevere, e che erano posti nel raggio da sette a dieci miglia da Roma: per i luoghi prossimi al Tevere, compresi nel raggio sopradetto, attesa la comodità del trasporto per mezzo del fiume, si doveva pagare per corrisposta la *sesta parte del raccolto*.

Il bando derogava da qualsiasi privilegio o caso contrario. L'atto fu pubblicato nella Camera Apostolica l'anno VII, del Pontificato di Leone X (1).

Intanto le Comunità e le provincie, mano mano si assoggettavano alla Chiesa, il che induceva un aumento di popolazione anche in Roma, per i continui rapporti di affari ed interessi. Documenti di quel tempo ci provano che gli abitanti di Roma raggiungessero allora la cifra approssimativa di 55,000, nonostante le affermazioni date dal Giovio, che fa salire tale cifra ad 85,000 abitanti (2).

Papa Leone X, che promuoveva le lettere e le arti, non trascurò certo l'agricoltura; quantunque in quei tempi fosse prevalso l'uso, in base al tornaconto, di tenere una quantità eccessiva di vacche rosse; donde ne seguì, che la sementa diminuisse in modo eccessivo, e quindi la necessità di acquistare il grano all'estero, con grave spesa della Camera Apostolica, come abbiamo provato col documento superiormente citato nella sua integrità, e con la massima esattezza.

Che se il Pontefice, a mezzo del Prefetto dell'Annona, aveva voluto alla Annona stessa provvedere, non volle tralasciare di tutelare anche l'esercizio del pascolo dei bestiami affidati nella Dogana.

Con una sua Costituzione, del giorno 11 giugno dell'anno 1519, Papa Leone X, annunziò di aver saputo, in seguito a reclami di affidati e di Doganieri, che i bestiami diretti nella Dogana del Patrimonio per la fida, venivano sequestrati ed impediti in vari luoghi, che i pastori degli stessi bestiami fossero vessati da imposizioni arbitrarie, pedaggi, gabelle ed oneri e di peggio, che le pecore spesso erano uccise, talvolta rubate a viva forza, il che avveniva, non solo con grave danno del Doganiere, ma anche con disprezzo e perdita per la Camera Apostolica

---

(1) Arch. Vat. Leonis X, divers. Cam., Arm. 38, lib. VI, vol. 68, fol. 20 B.

(2) ARMELLINI MARIANO. *Un censimento della città di Roma, sotto il Pontificato di Leone X*, a pag. 10. GNOLI D., *Censimento di Roma, sotto Clemente VII*, Arch. Soc. Rom. Stor. Patr., XVII, 381, 382.

[illegible] ed il Pontefice, volendo provvedere a tanta jattura, elesse e deputò un Commissario, che provvedesse contro coloro, che danneggiavano gli affidati. Comandò inoltre a tutti gli abitanti dei luoghi, rocche, città, castella e terre di rispettare coloro, che conducevano i bestiami, non solo sotto pena della scomunica, ma altresì della multa di 500 ducati d'oro della Camera, da restare a beneficio della stessa Camera, e dichiarò che nessuno poteva pretendere alcun che per gabella di passo o di transito. Autorizzò poi lo stesso Commissario ad usare qualsivoglia rappresaglia contro le persone ed i Comuni, che non volessero ubbidire e fece mandato per la esecuzione della sua Costituzione, con le solite clausole derogatorie (1).

Il benessere pubblico, che relativamente si verificò sotto il Pontificato di Leone X, anzichè ripetersi dall'agricoltura, fu invece il risultato delle condizioni economiche dello Stato. Papa Leone era contrario a qualsiasi monopolio, e volle che il commercio dei grani, fosse lasciato alla concorrenza, ed alla industria dei privati.

L'antica Prefettura dell'Annona, che da qualche tempo spettava al Cardinale Camerlengo, venne affidata ad uno dei Chierici di Camera, come già osservammo precedentemente [illegible] stato superiormente.

A Leone X successe Adriano VI (Florent di Utrecht, 1522-23). Durante il breve Pontificato di questi, la Dogana dei bestiami di Roma, e del Patrimonio, fu data in affitto a Pietro Del Bene, mercante di Fiorentino, insieme ad alcuni suoi soci, per l'annuo canone di ducati 21,000 (2).

Intanto però tutte le disposizioni emanate dai Papi precedenti, erano continuamente deluse e rese inutili dalla persistente e tenace prepotenza dei feudatari e dei proprietari delle terre.

Eletto però al soglio Pontificio Clemente VII, nell'anno 1523, nel giorno 20 febbraio di quell'anno stesso, pubblicò una dotta ed elaborata Costituzione sull'agricoltura, nella quale così si espresse:

« E già molto tempo da che la felice memoria di Sisto IV, nostro Predecessore, al riflesso, che la campagna, che circonda Roma, per molti anni aveva dato scarse raccolte di grano, con grave danno e dispiacere degli abitanti, co-

(1) De Vecchis P. A., *Collect. Cost.*, pag. 6. In Bull. veteri, tom. I, pag. 232.
(2) Cod. Barb. Lat., 1652, pag. 12, t.

« noscendo, come questo fosse causato, non solo per l'inclemenza delle stagioni,
« ma più ancora specialmente provenisse dalla mancanza di coltivazione dei
« terreni (1), che i proprietari per ragione di un guadagno maggiore lasciavano
« incolti (2), per servire di pascolo ai bestiami, anzichè coltivarli, o di permet-
« terne la coltivazione, per procurare nutrimento e sostentamento agli uomini (3)
« per mezzo dei suoi decreti ebbe ad ordinare, che d'allora in poi, fosse lecito a
« ciascuno, che ne avesse la volontà di coltivare e seminare sopra la terza parte
« di ogni tenuta a sua scelta (4) sia che essa appartenesse ai Monisteri, alle
« Chiese, ai Capitoli o Luoghi Pii, ovvero a privati di qualunque condizione nel
« territorio della città di Roma, nel Patrimonio di San Pietro in Tuscia, e nella
« provincia di Marittima e Campagna (5) a condizione però, che colui, che avesse
« intenzione di coltivare, ne domandasse, in presenza di magistrati a ciò delegati
« il permesso al proprietario, ed anche senza ottenerlo » (6).

Sisto IV, aveva già ordinato, che tutti permettessero quanto sopra, senza arrecare impedimento o molestia, disponendo, che i magistrati delegati a ciò, componessero qualsiasi differenza fra le parti interessate.

Il Pontefice Clemente VII, continuò la sua Costituzione, riportando fedelmente in quella — de verbo ad verbam — tutte le disposizioni emanate da Sisto IV, il giorno 1° marzo 1476, che noi abbiamo già citata, traducendola alla lettera integralmente.

E richiamando in vigore le provvide disposizioni del predecessore Giulio II, che aveva altresì rinnovate quelle di Sisto IV, fece notare come in seguito a tali provvedimenti umanitari adottati, moltissimi si fossero dedicati all'agricoltura (7) e che in seguito a ciò, si era ottenuta sempre un abbondante raccolto di grano, e di altri prodotti, nel territorio di Roma ed in quello dei luoghi circonvicini, ben provvedendosi così alle necessità urgenti della città.

Ma i Baroni, i Domicelli romani, ed i Signori delle castella vicine, e della

---

(1) « ..... *potissime etiam provenire ex raritate agrorum*..... »

(2) « ..... *potius servabantur inculti*..... »

(3) « *ut essent in pascua animalibus brutis, quam colerentur, aut coli sinerentur in ali-*
« *mentum et substentationem hominum*..... »

(4) « ..... *quam eligendam duceret*..... »

(5) « ..... *in praedictis Urbis nostre territorio*, etc...... »

(6) « ..... *petita tamen, licet non obtenta, ad quos spectaret, licentia* ».

(7) « ..... *ex provisione sua huismodi plurimi agricolture se dedissent*..... »

maggior parte dei terreni stessi, impedirono il trasporto del grano e delle biade in Roma, obbligando i loro sudditi a vendere loro il frutto delle loro fatiche *a vile prezzo* (1) e rivendendo poi essi signori, lo stesso grano, ad un prezzo elevato, con usura gravissima (2).

Lo stesso Pontefice, rammentò che il Predecessore Giulio II, aveva prescritto, che tutti, fino alla distanza di 50 miglia da Roma (3), dopo aver provveduto a quanto era necessario per l'uso delle persone e dei luoghi (4) lasciassero che il resto fosse tutto trasportato a Roma, intimando ciò anche ai Cardinali (5) ed in caso di inobbedienza, minacciando tutti di scomunica, censure e pene fino alla confisca della loro proprietà (6), oltre l'interdetto a tutti i luoghi abitati.

Constatò poi, che gli abitanti di Roma erano aumentati, e che quindi si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (7).

Osservò pertanto, che sarebbe stato più opportuno far sì che la terra [illegible] [illegible] esercitarsi in un'industria onesta, che da ciò, l'aria ed il clima sarebbero addivenuti più salubri (8) e che, per tal mezzo non solamente si sarebbe provveduto

(1) « ..... et ab eisdem subditis, qui non sine magnis sudoribus illud recolligerent vili pretio habere..... »

(2) « ..... illudque eis cum frumentum aliis charius vendidissent persolvere nolebant ».

(3) « ..... infra quinquaginta miliaria a dicta urbe possidentes..... »

(4) « ..... pro usu et necessitate victus domus eorum, etc. »

(5) « ..... etiam si cardinalatus honore fulgentes forent ».

(6) « ..... si non desisterent, dominio dictorum feudorum omnino et penitus privaverit, fiscoque Apostolicae Camerae applicaverit. »

(7) ..... « nihilominus exercitium artis agricolturae, et colendorum agrorum huiusmodi in regione dictae Urbi finitima, et illius territorio praedictis, ultra medietatem ab eo, quod ante viginti annos existebat, diminutum fuerit et cultus exercendae agricolturae huiusmodi, etiam docente experientia, rerum magistra, propter multitudinem vaccarum rubearum, in eodem territorio existentium in dies praetermittatur, et ars ipsa quodammodo pereat, quo fit ut in dicta urbe frumenti penuria invalescat ».

(8) « ...... et quod ex cultu agricolturae huiusmodi homines ad laborem nati in exercitio honesto se poterunt exercere, et aer salubrius redderetur ».

agli abitanti di Roma, ma anche a tutti quelli, che abitavano le terre della Chiesa (1). Aggiunse che la parte esuberante dei prodotti avrebbe potuto essere trasportata per mare a rifornire gli Stati limitrofi. Volendo adunque provvedere a ripristinare l'arte dell'agricoltura e specialmente la coltivazione dei campi, *in pristinum statum restituere*, di suo *Motu proprio* confermò le Costituzioni dei Pontefici predecessori Sisto IV e Giulio II, e cioè che fosse coltivata la terza parte di qualsiasi tenuta posta nel raggio di venti miglia da Roma (2).

Dispose, che i proprietari avrebbero potuto coltivare essi stessi le terre, o farle coltivare per proprio conto, a sola condizione che avessero trasportato a Roma tutto il prodotto ritrattone, senza innovare nulla nelle loro proprietà.

Che se i padroni delle tenute e degli altri fondi rustici, non avessero voluto coltivare per proprio conto, il Pontefice ordinò che fosse lecito agli altri cittadini o mercanti abitanti in Roma, ed alle altre persone qualsiansi, di seminare la terza parte delle tenute, o dei fondi di ciascuna tenuta, secondo la loro volontà, e dove loro fosse più piaciuto (3), senza che alcuno potesse impedirlo, o proibirlo, sotto la pena dell'ammenda di 500 ducati d'oro, a beneficio della Camera Apostolica; e ciò, per ogni volta che qualche proprietario volesse proibire od impedire che si arassero e si coltivassero le tenute. Ordinò inoltre che i coltivatori potessero *far pascere gratuitamente* i buoi da lavoro; che i pascoli dovessero essere riguardati dai bestiami fin dal primo giorno di agosto di ciascun anno; e che la rompitura dei terreni dovesse esser fatta dal primo di gennaio, o dopo, secondo che riuscisse più comodo ed opportuno agli agricoltori, per eseguire i lavori di rompitura ed aratura dei terreni (4). Aggiunse che non si dovesse pagare nulla, sia in derrate, sia in denaro, per il titolo cosiddetto di

---

(1) « ..... *et non solum dictae Urbi, et illius incolis et curialibus, ac caeteris hominibus in terris Sanctae Romanae Ecclesiae subiectis de frumento necessario provideri* ».

(2) « ..... *ita ut tertia pars omnium tenutarum et possessionum et casalium tam in territorio et Patrimonio ac Campania Maritima praedictis, quam citra Urbem infra viginti milliaria consistentium, tam ad Ecclesias, etc. absque ulla exceptione vel prohibitione singulis annis pro frumentis serendis et recolligendis, scindi, arari et coli possit*, etc. ».

(3) ..... *in quolibet casali prout eorum arbitrio, et ubi eis melius videbitur* ..... »

(4) « ..... *ita ut cultores ipsi cum dictis possessionibus pascuare pro pascendis bobus laborantibus necessarium habeant, et laboratores illo indigentes, easdem possessiones pro pascularibus reservatas, quolibet anno a principio mensis Augusti custodiri, et culturas eligendas in principio mensis Januarii, vel post, prout eisdem commodius et opportunius videbitur, rumpi et arari facere possint* ».

entratura, *nec pro intratura*; ma che in tutte le tenute e fondi rustici compresi nel raggio di otto miglia da Roma, si dovesse dare ai proprietari *la quinta parte dei prodotti raccolti*, secondo il parere dei Consoli dell'Arte dell'agricoltura. Per le tenute e fondi rustici oltre la distanza di otto miglia, fino a 15 o 16 miglia da Roma, che si dovesse pagare *la settima parte del grano o prodotti avuti*, nel modo e nella forma sopra stabilita.

Per le tenute del Lazio e della provincia di Marittima e Campagna, nelle quali riusciva più facile la coltivazione, e gli operai più facilmente potevano rinvenirsi, stabilì che si dovesse dare *la quinta parte dei raccolti*, secondo la consuetudine sempre osservata fino a quel tempo, *et in quibus consuetudo hactenus servari, solita servetur*, salvo che, se il lavoro fosse stato fatto in forza della attuale Costituzione, contro la volontà dei proprietari, in tal caso la corrisposta dovesse essere della *settima parte dei raccolti* (1).

Per le tenute, oltre la distanza di 16 miglia da Roma, purchè non fossero site nelle pianure del Tevere, nelle quali si doveva dare la corrisposta solita, *dummodo non sint loca vicina fluminum* (2) *Tiberis in quibus consuetudo loci, quoad responsiones servetur*, fu disposto che si dovesse dare la *decima parte del grano e biade raccolti*. Che se i proprietari delle tenute avessero voluto coltivarle per loro conto, dovessero essere obbligati a far trasportare i prodotti a Roma, conducendoli anche per mezzo fluviale, dalle foci del Tevere presso Ostia.

Ordinò che tanto gli animali, quanto il grano spettanti ai coltivatori non potessero essere soggetti a sequestro, per causa di debiti civili, e che i coltivatori godessero del privilegio della tratta di 50 rubbia di prodotti, per ciascun aratro adoperato nei lavori; e ciò quando il prezzo del grano non oltrepassasse il valore di diciotto giulj a rubbio (L. it. 9.67) computato a misura maggiore, come dicevasi allora « a pala battuta » (3).

Gli agricoltori dovevano pagare per ciascuna tratta due giulj (L. it. 1.07) dei quali uno e mezzo andava a favore della Camera Apostolica, e l'altro mezzo a beneficio dei Cavalieri di San Pietro, *militibus S. Petri*. Perchè poi fosse lecito

---

(1) « ..... *et si contingat illas per aliquos praesentium vigore laborari, responderi debeat modo praemisso* ».

(2) In quei tempi anche l'*Aniene* si chiamava *Tevere*, e per conseguenza si disse « *Fluminum Tiberis* » (sic).

(3) « ..... *ad mensuram maiorem pala battuta nuncupatam* ».

a chiunque tenesse in affitto, anche per lungo tempo, tenute spettanti a chiese, monisteri ed ospedali, di rinunziare agli affitti per sempre, il Pontefice annullò gli effetti derivanti dai contratti, ed in conseguenza gli affittuari non furono obbligati a pagare altra somma, se non quella dovuta per il tempo che usufruirono delle tenute, ritraendone il frutto.

Vietò inoltre a tutti di tenere vacche rosse, oltre il numero di centoventicinque, nel raggio di 10 miglia da Roma. Ad incitare poi i cittadini romani, che esercitassero l'agricoltura nelle tenute, possessioni e casali, prescrisse, che non potessero esercitare detta arte i forastieri, tranne se i proprietari lo avessero desiderato, ma più specialmente fossero preferiti i cittadini romani e coloro che abitavano Roma, e che volessero dedicarsi a tale arte, purchè fosse sempre coltivata la terza parte delle tenute, come era stato prescritto. Proibì severamente a tutti i proprietari delle tenute, tanto laici che ecclesiastici, di qualsiasi stato, ordine o condizione di classe, che non avessero arrecato impedimento o molestia essi stessi direttamente o per mezzo d'altri, al lavoro degli agricoltori, obbligando tutti a permettere la coltivazione delle tenute e possessioni, secondo l'arbitrio e la volontà di coloro che volevano seminare (1).

Intimò poi ai Baroni, Domicelli romani ed a tutte le persone sia ecclesiastiche che secolari, di qualsiasi dignità, grado e stato, non esclusi anche i Cardinali, di non comprare grano e biade dai loro sudditi, oltre quanto potesse loro occorrere, e che non ne impedissero il libero trasporto in Roma; comminando tutte le pene e censure, contenute nelle Costituzioni del predecessore Pontefice Giulio II, e decretando che quanto fosse stato fatto in contrario, sarebbe irrito, nullo e come non avvenuto.

Ingiunse poi ad Antonio vescovo Prenestino, ed al Card. Andrea del titolo di Santa Prisca, perchè insieme a Bernardo, vescovo *Cervisinus*, che in quel tempo era Governatore di Roma, nonchè a Filippo De Senis, notaro apostolico e Chierico di Camera, a Giacomo Frangipane e Giulio Di Pietro Matteo, romani, nonchè a Giacomo Rucellai fiorentino, e ad altri che fossero stati surrogati dal Governatore, in caso d'impedimento personale, di curar tutti quanti, che fosse pubblicata la presente Costituzione, e prestassero aiuto e consiglio a coloro che vo-

---

(1) « ..... *sed eos absque nlla prorsus resistentia, tenutas et possessiones praedictas pro eorum arbitrio et voluntate, iuxta praedictarum, et praesentium literarum tenore rumpere et arare permitterent* ».

levano coltivare, quante volte ne fossero richiesti, procurando che nessuno riuscisse ad impedirne la esecuzione. Dispose, che la pubblicazione fosse compiuta nelle città, castella e terre, ed in tutti i luoghi di pertinenza della Camera Apostolica, omesse tutte le solite formalità del Fisco e, ove del caso, facessero anche appello all'assistenza della forza armata e delle soldatesche, agli stipendi della Chiesa Romana.

Concluse comminando multe e pene, anche ad arbitrio degli esecutori, *eorum arbitrio imponendas*, e ciò con le solite formule derogatorie, prescrivendo la solenne pubblicazione in Roma nei luoghi soliti e con la dichiarazione che quanto sopra, valesse in modo, come se ciascuno interessato, fosse stato personalmente intimato.

Aggiunse minacciando le censure ecclesiastiche più gravi, contro gli oppositori o contradittori delle lettere Apostoliche.

La Costituzione fu pubblicata « *apud S. Petrum* » nell'anno primo del Pontificato sotto la data che abbiamo superiormente accennata (1).

Una simile legge oramai erasi resa indispensabile, perchè le Costituzioni agrarie emanate da Sisto IV e da Giulio II, erano state deluse dalla prepotenza e dallo [illegible] dei feudatari e dei proprietari delle terre. Ciò rilevasi anche meglio dalla [illegible] ed eloquente orazione composta da Giambattista Casali (2), erudito e sco[illegible] scrittore di quei tempi che [illegible] *proprietari* [illegible] — che resta, come *semplice memoria rettorica di quell'epoca* — allo scopo di persuadere Clemente VII a revocare la sua Costituzione.

Il Casali, nella sua orazione intitolata « *Contro la legge agraria per la comune utilità e per la tutela della libertà ecclesiastica* », osservò che la Costituzione Clementina, dando facoltà ad ognuno di coltivare le terre incolte di altri, coll'obbligo di corrispondere al proprietario una porzione dei frutti, avrebbe prodotto

(1) Arch. Vat., Regesta Clementis VII. NICOLAI N. M., *Memorie, leggi ed osservazioni*, ecc., II, pag. 30 e segg.

(2) G. Battista Casali, di nobile famiglia romana, persona distinta per le funzioni diplomatiche esercitate, le quali, quantunque laico, aveva adempito all'estero, in servizio della Sede Apostolica, e specialmente presso Enrico VIII d'Inghilterra; ebbe il coraggio di opporsi alla legge agraria di Clemente VII, pubblicandone colla stampa in Roma stessa una orazione per combatterla. Diede a quella una forma oratoria, *quasi che la dovesse pronunciare alla presenza dello stesso Pontefice*.

tale abbondanza di grano, che i granai sarebbero stati insufficienti (1). Dubitò che sarebbe riuscito incerto l'esito, e che per la facoltà accordata, così largamente a tutti, ne potesse avvenire, che i beni della Chiesa sarebbero stati usurpati (2). Osò chiamare *scellerata legge* quella, che prescriveva la coltivazione della terza parte delle terre, *illud tertium sceleratae legis caput extet*. Menzionò, che in quel tempo il grano vendevasi ventidue giulj al rubbio (L. it. 11.82) e ne volle dedurre, che sarebbe disceso di prezzo, col diritto di esportazione. Aggiunse altresì, che nel ventennio antecedente, il grano non aveva mai superato il prezzo di quindici giulj (L. it. 8.06). Si permise di *esprimere al Pontefice* un *audace monito*, che cioè, se avesse lasciato, che i beni della Chiesa divenissero preda dei malvagi, non avrebbe potuto più ricuperarne neppure la minima parte (3). Aggiunse, che Martin Lutero non macchinava altro, se non che i beni della Chiesa fossero dati in uso ai privati (4).

Asserì, senza dare alcuna prova di fatto, come non fosse vero, che da venti anni la coltivazione delle terre fosse diminuita, sostenendo che anzi fosse aumentata, specialmente nel territorio Pontino, coll'essiccazione delle Paludi, concessa ai Medici dal Pontefice Leone X. Contrariamente alle lagnanze pubbliche per le carestie, affermò che il grano fosse sempre avanzato in Roma (5). Ma tutto ciò è assolutamente contrario ai documenti pontificî, che superiormente abbiamo riferito.

L'oratore Casali credette anche opportuno di convalidare la sua ampollosa orazione con una violenta Catilinaria contro i deputati eletti dal Pontefice, per assistere gli agricoltori, che volessero coltivare le terre. Risparmiò soltanto Giacomo Frangipane, che anzi designò distinguersi per nobiltà, prudenza ed onestà. Riprovò la condotta di Giacomo Buccellai e di Giulio Albertoni, altri deputati, che egli qualificò *dediti alla rapina*, ad istigazione di un tal Giuliano — del quale non fece il cognome — che egli credeva ispiratore della legge nefasta. Descrisse il Buccellai, come un elegante di quei tempi, ma tuttavia dal sembiante truce

(1) « ..... *horrea non capient frumenta* ».

(2) « *Ecclesiae bona ad praedam exponantur* ».

(3) « *Vereor B. P. ne si tantae horum nequitiae atque aviditati fenestram patefeceris, quid tibi post hac reliquum futurum sit frustra requiras* ».

(4) « *Quid aliud Martinus Luterus molitur, nisi ut quae Ecclesiarum sunt, in privatorum usus cedant?* ».

(5) « ..... *frumenta vero in Urbe Roma semper ad ubertatem superfuerant* ».

e sfregiato di cicatrici, dai quali segni volle dedurne pessimi i costumi. Dipinse poi l'Albergoni, dai lunghi capelli, dalle ispide sopracciglia, dalla barba prominente, vestito sempre di ampia toga, facile a mentire, ed abile ad estorcere denaro altrui. Continuò la sua diatriba contro Giuliano, che dipinse come agitatore e mestatore fra le plebi, aggiungendo, che costui si fosse arrogato perfino il diritto d'intervenire impudentemente nei congressi dei Deputati dell'Annona e di pronunciarvi un violento discorso.

Alludendo ai sopradetti, che erano designati quali autori che avessero suggerita simile legge, il Casali soggiunge:

« Ma vedo, Beatissimo Padre, qual fine costoro si sono proposti; ma non « mi sfugge cosa celasi, sotto l'annunzio di beneficare Roma.

« Essi concordemente procurano, che il grano, il fieno, le carni, i formaggi « ed altre simili derrate, salgano a prezzi esorbitanti: essi poi ne avranno il mo« nopolio, secondo il solito; e, se tu darai ad essi il permesso, *perfino il sole si « faranno pagare in moneta sonante!* Imperocchè se i prati si ristringeranno, « dove caveremo il fieno? Se cacceranno le vacche, chi ci somministrerà la carne, « il cacio, il burro? Se l'aratro romperà tutti i terreni, e saranno messi alla « cultura, credi tu, che per ciò debba venire l'abbondanza delle biade?

« Questi novelli Prefetti dell'Annona faranno ovunque incetta del fieno, e « dovremo ricomprarlo da loro: compreranno le vacche e le pecore, che hanno « cacciate dai pascoli, perchè da loro verremo costretti a comprarne le carni. « Quanto di più ce le venderanno? Il doppio certamente ed anche il triplo, di « quanto le paghiamo adesso!

« Forse, tu mi dirai sono uomini onesti, e punto ingordi. Ma io non so con « quanta prudenza possa affidarsi la sussistenza del Popolo Romano a costoro, alle « cui rapine, sarebbe troppo ristretto l'orbe terraqueo. Giacchè mentre domandano « che si rompano i prati coll'aratro, e le vacche siano condotte lontano, non « ad altro intendono, se non a rincarare, mediante la deficienza, i fieni e le carni.

« Per certo costoro non ignorano l'antico, e sempre osservato istituto della « città di Roma, dividendo i poderi in tre parti: in *pascoli*, *prati* e *campi*. I pa« scoli per gli animali bovini, i prati per le pecore, i campi per il vitto umano. « E così sapientemente distribuiti, diligentemente conservati furono sempre pronti « nel somministrare i debiti alimenti all'uomo, ed agli animali. Se li diminuisci, « e ne turbi l'andamento, produrrai certo la carestia e la mancanza di vi« veri, ecc. ».

Il Casali proseguì la sua prolissa orazione, ripetendo gli stessi argomenti, con uno stile sommamente enfatico ed ampolloso. Concluse, affermando che il Pontefice era ingannato da coloro che, simulando di essere favorevoli al popolo, per tutela dell'Annona, in fatto però avevano in animo soltanto di arricchire se stessi e gli amici, in danno di tutti, e specialmente facendo invadere le terre spettanti alla Chiesa ed ai luoghi pii, il che avrebbe prodotto una irreparabile ruina economica (1).

Ma le ragioni addotte dal Casali, ed i suoi speciosi argomenti, non valsero a far revocare la legge Clementina; anzi furono emanate altre disposizioni in proposito, e dai diaristi di quel tempo sappiamo, che l'agricoltura fu esercitata da moltissimi, e ciò per molti anni di seguito.

Nè in quel tempo furono dimenticate le Dogane dei pascoli; che anzi una lettera del Card. Camerlengo Guido Ascanio Sforza, in data del 4 ottobre dell'anno 1523, diretta a Ser Antonio Jannotta da Toscanella, Commissario pontificio, ordinò che tutti gli affidati, che fossero giunti coi loro bestiami, comodamente e per tre giorni di seguito, potessero far pascere quelli, nelle proprietà pubbliche e private, anche lungo le strade e lateralmente a quelle, e per quanto spazio fosse stato loro opportuno, secondo il loro parere (2). Dispose altresì che tutti i proprietari dei bestiami, unitamente ai pastori, che li custodivano, potessero fornirsi di quanto era loro necessario alla vita in tutti i luoghi soggetti alla Camera Apostolica, secondo i bandi in vigore per gli affidati (3).

Da questo documento apparisce chiaro il *diritto che vigeva*, non solo lungo le strade pubbliche, ma lateralmente anche ad esse, *dell'uso civico di pascere*, e deve dedursene, che questo diritto civico *fosse quasi senza limiti*, poichè dalle lettere patenti del Card. Camerlengo sopra citate risulta che i possessori dei bestiami potevano *estendere il pascolo di quelli illimitatamente* (*prout sibi opportunum videbitur*). In seguito esamineremo altri documenti a conferma di ciò. E possiamo aggiungere che anche *noi udimmo narrare da vecchi agricoltori*, come tutti avessero il diritto di far pascere le loro masserie, lungo le strade, entro

(1) NICOLAI, *Memorie, Leggi*, ecc., III, 70 e seguenti.

(2) « ..... *commode per triduum quibuscumque locis pubblicis et privatis pasculare, etiam vias strictas amplianio, prout sibi opportunum videbitur* ».

(3) Bibl. Vatic., Cod. Vatic. Lat. 8886.

le tenute che le fiancheggiavano, e ciò per una estensione di 10 [illegible] i lati, tanto nell'andare, quanto nel ritornare dalle montagne (1).

Il Pontefice Clemente VII, per esplicare anche più la sua legge agraria volle con un'altra Costituzione, bandita il primo agosto dell'anno 1524, ripetere quanto aveva innanzi comandato, anche per confermare la sua decisa volontà circa la esecuzione della precedente sua Bolla intorno alla coltivazione. Rammentò le cause, che già avevano indotto Sisto IV a prescrivere la coltivazione obbligatoria della terza parte dell'Agro romano, ed aggiunse che egli, per le stesse ragioni espresse nel suo *Motu proprio*, del primo marzo 1523, volle confermare le disposizioni dei Pontefici predecessori, Sisto IV e Giulio II, e tutto ciò che in quelle si conteneva. Trascrisse quindi testualmente quanto aveva comandato, con la citata sua Costituzione, e per evitare qualsiasi frode o controversia nella esecuzione, esplicò anche i vari casi o circostanze, per meglio regolare tutte le disposizioni emanate nel suo *Motu proprio*.

In conseguenza di ciò, si deve ritenere che la Bolla del 1° agosto 1524, sia il vero e proprio regolamento, che determina l'applicazione della precedente Costituzione.

Notiamo, che il permesso della estrazione del grano doveva essere concesso

---

(1) A conferma di quanto asseriamo, vogliamo rammentare — e ne valga anche come tributo e grato ricordo alla memoria — Salvatore Capodacqua, da *Pisciarelli*, in quel di *Manziana*, prov. di Roma, che fu nostro fattore di campagna ed istitutore delle cose agricole. Egli ci narrò spesso che, mentre era ministro generale del tenimento di *Campomorto* — che nella prima metà del secolo XIX, formava una sola tenuta estesa per rubbia 4300 (Ett. 7861) — le strade prossime, che attraversavano la tenuta, e le altre lontane, erano strade doganali, e che nel passaggio dei bestiami, sì nell'andata, che nel ritorno dalle montagne, vi era il *diritto di pascolo* per 20 canne (40 metri circa) tanto sulla destra, che sulla sinistra di quelle. Rammentava le *bollette*, che si rilasciavano per le *fide delle Dogane*, e per quelle dei *Larghi*, le quali egli, per ragioni del suo ufficio, doveva controllare. E noi [illegible]tti rinvenimmo documenti provanti che a Campomorto eravi il quarto della *Rettola*, con lo *jus pascendi*, che la *Dogana dei bestiami* era composta dei quarti *Crocetta*, *Quarto di Mezzo*, *Rio Torto* e *Quarticciolo sotto strada*, per una estensione complessiva di rubbia 1760 circa, e che la Dogana dei Buoi, si componeva coi quarti *Campo di Pesce*, *Ficocchia*, *Largo della Ficocchia*, di rubbia 590 circa; e così, tutto complessivamente, rubbia 2350, ett. 4355 circa, di [illegible]li doganali. Ciò che abbiamo potuto sapere a memoria d'uomo e che viene confermato da documenti, *sia monito a coloro che, senza aver fatto alcuno studio storico delle nostre campagne e delle consuetudini* che vi hanno imperato, ora negano tutto, per fine di interesse o per deplorevole ignoranza della storia delle cose agricole! Consulta Arch. di Stato Roma. *Catasto di Alessandro VI*, Porta San Sebastiano, doc. n. 8.

soltanto a coloro, che volendo venderlo, non avessero rinvenuto il prezzo fino a 16 giulj per ciascun rubbio (L. 8.80), e dopo che si fosse constatato che in Roma e nei dintorni di essa, fino a 25 miglia di raggio, restasse il grano necessario per il consumo d'un anno (1).

Provvide poi al trasporto delle derrate attraverso le proprietà altrui, giacchè in quel tempo non v'erano strade, e volle che i periti giudicassero del danno, se fosse avvenuto. Autorizzò i proprietari delle bestie addette ai trasporti a poterle abbeverare, fossero anche buffale, come in quel tempo era in uso di adibirle. Volle che fosse tutelato il lavoro delle terre, nonchè il pascolo per il bestiame necessario a tale lavoro. Autorizzò i deputati eletti per l'esecuzione, a fare quelle concessioni o convenzioni necessarie all'esecuzione stessa, purchè almeno un Cardinale fosse stato presente alle deliberazioni. Terminò con le solite formule della scomunica, a chiunque ciò avesse in modo alcuno contraddetto, o si fosse opposto a quello che egli aveva comandato (2).

Una lettera del Card. Camerlengo Armellini Medici del titolo di Santa Maria in Trastevere e di San Calisto, dell'anno 1525, il giorno 12 aprile, conferma il diritto, a favore del Doganiere, che gli abitanti di Montalto non potessero pascere coi loro bestiami in quel territorio, nonchè restarvi continuamente con gli stessi, senza pagare la debita tassa. Così ancora, che le associazioni fra i possidenti dei bestiami, domi o indomiti, non potessero far contratti, o farli fare per conto di coloro, che avevano stabile dimora, o che anche possedessero una casa nel Castello di Montalto, senza il pagamento della Dogana, perchè non potevano godere dei privilegi, concessi soltanto ai naturali di quel luogo (3).

Una convenzione fatta nell'anno sopradetto, nel giorno 18 dicembre, fra il Card. Camerlengo e la Comunità della Tolfa, per le terre che potevansi seminare ogni anno dagli abitanti di detto luogo, c'informa ancora maggiormente circa gli usi e le consuetudini vigenti in quei tempi. I Tolfetani avevano reclamato contro il Doganiere della Dogana dei Bestiami di Roma e del Patrimonio, perchè non avesse assegnato rubbia 100 per la semina da eseguirsi da quei ter-

(1) « ..... *et pretium sexdecim Juliorum pro quolibet rubro frumenti non repererint, hinc tractam dari debere mandamus..... neque dari debere, nisi constito legitime, quod in Urbe, et prope eam, ad vigesimum quintum miliaria, remanere frumenta sufficientia ad usum et alimenta unius anni* ».

(2) Arch. Vat. Arm. XX, lib. 222, fol. 27. Intra Regesta Leonis X, Lib. 1212.

(3) Bibl. Vat. Cod. Vat. Lat. 8886, pag. 86 t.

razzani. Il Card. Camerlengo intervenne nell'atto, per comando verbale del Pontefice, e volendo provvedere giustamente, perchè fossero assegnate le terre da lavorarsi dagli uomini della Comunità predetta, dopo una precedente deliberazione presa dalla Camera Apostolica, che aveva stabilita la pena di 500 ducati d'oro, e la scomunica, a chiunque avesse contraddetto quanto era stato deciso, stabilì che due periti, uno deputato dal Doganiere, e l'altro dalla Comunità di Tolfa, ogni anno, nel mese di gennaio, dovessero indicare ed assegnare ai Tolfetani rubbia 100 da seminarsi negli appezzamenti soliti. Se i due deputati non fossero stati concordi, in tal caso doveva intervenire un terzo eletto dalla Camera Apostolica.

La rompitura per la semina avrebbe dovuto principiare da *Valle Cardosa*, nei luoghi detti « *Quarto delle Carrette* e *Quarto della Forca* », per far quivi le maggesi e poscia seminare quivi nuovamente a colti nel seguente anno « cioè *in seconda seminanza* ». Le nuove maggesi dovevano essere fatte poi nel quarto del *Casale*, e in quello di *Freddari*, e nell'anno appresso dovevano essere seminate a colti. Ciò costituiva la semina per quattro anni consecutivi, dopo i quali dovevano essere coltivati i terreni del luogo, detto la *Bandita grande*, e così successivamente, per continuare sempre: a condizione espressa, che la rompitura dei terreni dovesse aver principio nel febbraio di ciascun anno e non prima, ed allora soltanto i bestiami degli agricoltori potessero pascere insieme a quelli degli affidati seguendo il turno sopraindicato. Di conseguenza ogni qualvolta la Comunità e gli uomini di Tolfa avessero voluto seminare, i Doganieri erano obbligati a far loro consegnare tanta estensione di terreno, compresa in quello delle mezzagne, quanta ne sarebbe stata indicata dai Commissari sopra stabiliti sempre che fosse sufficiente ai bisogni degli agricoltori, e che nelle mezzagne potessero pascere tutti i bovi aratori. Ciascun agricoltore era autorizzato a tenere a pascolo una sola cavalla — sotto la pena della confisca di tutto il bestiame — per ciascuna decina di bovi, che nella convenzione *erano computati necessari al lavoro* e ricambio per ciascun aratro (*sic*).

A garanzia del pagamento di quanto era dovuto ai Doganieri sia per la fida dei bestiami sia per il terreno seminato, si stabilì che, per la semina a maggese, si dovesse fare un deposito di 200 rubbia di grano, e di 100 rubbia per quella dei colti, che i Doganieri dovessero riporre nei granai o pozzi entro Tolfa.

I lavori di semina dovevano essere ultimati ogni anno, almeno per la festa di Natale. Il pascolo delle mezzagne e delle stoppie, dopo il raccolto, restava a disposizione degli affidati della Dogana e dei Doganieri.

Nell'epoca del raccolto, chiunque avesse seminato, era obbligato, prima di esportare il prodotto, di avvisare il Ministro o fattore dei Doganieri, che doveva percepire la corrisposta dovuta da ciascuno, in parte proporzionale, per costituire la quantità di grano sopra espressa, e, qualora non avesse dato tale avviso, era soggetto alla perdita di tutto il grano. Il fattore poi, era tenuto a recarsi personalmente a prendere la corrisposta dal colono, entro tre giorni dall'avviso; e, questi decorsi, era permesso agli agricoltori, senza incorrere in alcuna pena, di far trasportare tutto alla casa propria, e quivi i Doganieri avrebbero potuto percepire la corrisposta dovuta.

L'atto rammentava la concessione fatta ad un tal Giovanni Maria di Tolfa, affinchè potesse fabbricare un albergo, e costruire una mola nelle tenute sopradette, e che perciò era obbligato a pagare alla Camera Apostolica, in ogni anno nella festa di S. Angelo di Maggio (8), cinque ducati di carlini quali dovevano essere riscossi dai Doganieri.

Le convenzioni terminano con le clausole comminatorie, e l'atto fu redatto da Giovanni Antonio notaro, e Canonico di Toscanella, in presenza del Cardinal Filippo Camerlengo della Chiesa Romana e di due Chierici della Camera (1).

Durante il Pontificato di Clemente VII, e precisamente nell'anno 1526, furono pubblicati di nuovo, gli *Statuta Bobacteriorum Urbis*, che già abbiamo esaminati superiormente (2).

Le leggi agrarie, e loro ordinamenti, emanati dal Pontefice Clemente, hanno riscontro esatto, con quelli pubblicati dall'Imperatore Federico II, e confermati da Onorio III quali noi riportammo integralmente quando esaminammo il secolo XIII (3). Con quelle si provvide a reprimere la cupidigia insaziabile dei Baroni e dei ricchi, e le prepotenze, che essi osavano commettere non ostante le severe ingiunzioni, e le minaccie di pene fatte dai Pontefici. Ma dobbiamo riflettere, che, in quei tempi calamitosi, senza i mezzi di comunicazione, i vari paesi erano quasi segregati l'uno dall'altro, anzi impediti a scambiare fra loro qualunque cosa, che vi era difficile financo l'accesso delle persone, che la ignoranza dominava sovrana dovunque, che i pregiudizi e la violenza impera-

(1) Bibl. Vat., Cod. Vat. Lat. 8886, pag. 58.

(2) Bibl. Casan. 2024, 495. Miscell., in-8°.

(3) THEINER. *Cod. dip. Dom. Temp. S. S.* I fol. 59, XCIII.

vano; e tutto contribuiva a mantenere un deplorabile stato di cose, onde soltanto il tempo ed il progresso hanno avuto ragione.

Ad evitare l'incetta dei grani, che arbitrariamente era fatta dai Signori, il Pontefice permise agli agricoltori il libero scambio delle derrate, che si disse *tratta*, accordando anche la esportazione di esse fuori dello Stato, colla tassa di due giulj a favore della Camera Apostolica. Con ciò fu provveduto all'utilità annonaria, ed alla economia dei particolari, per i quali il traffico è di assoluta necessità per procurarsi i mezzi atti a continuare le industrie. Alcuni storici di quei tempi però ritennero, che da tale provvedimento abbiano avuto origine le varie carestie, che allora travagliarono Roma ed i paesi circonvicini (1).

Ciò forse avvenne, perchè le *tratte* furono concesse troppo largamente, e senza la doverosa precauzione contemplata negli ordini emanati, che cioè, prima di permettere l'esportazione delle derrate, si dovesse tenere un esatto computo di quanto di esse sarebbe stato necessario per la pubblica Annona nello spazio di un anno.

I pubblici disastri e le vicende politiche di quell'età furono cagione di seri danni per lo sviluppo dell'agricoltura.

Nell'anno 1526, i Napoletani, uniti ai Colonnesi, invasero Roma, occupando il palazzo Apostolico e le case di alcuni Cardinali, e di altre persone addette alla Curia, nonchè quelle di alcuni mercanti, che non erano loro fautori. Tutto fu messo a sacco e rovina, e la stessa Basilica di S. Pietro fu completamente spogliata (2).

Nel seguente anno, Roma fu saccheggiata in modo miserando dalle orde del Borbone, ed una fiera pestilenza, congiunta agli eccidi commessi dalle soldatesche, ridussero la popolazione di un terzo da quella del tempo di Leone X.

Nell'anno 1530, una spaventevole inondazione del fiume Tevere, produsse danni immensi nella città e nelle campagne (3).

A riparare a tante iatture, e più ancora a provvedere alle gravi angustie del [illegible] dei capitani delle soldatesche imperiali, il Pontefice Clemente VII instituì il *Debito Pub-*

(1) Panvinius Onophrius, in *Vita Clementis VII*.

(2) Arch. Vat., Lib. I, *Brev. Clem. VII*, fol. 200 e lib. II, fol. 38.

(3) Muratori, *Annali*. Ad ann. 1526–1530.

blico, fondando tre *Monti di credito*, che denominò uno *Fede*, e gli altri due *Sale* e *Macinato*; ai quali destinò in garanzia i proventi religiosi e quelli derivanti dalle gabelle e tasse relative al sale ed alla produzione delle farine. Attesa poi la eccessiva scarsezza del denaro in quei tempi calamitosi, il Pontefice dovette assegnare al danaro un saggio d'interesse esorbitante, che variava dall'*otto al dieci* per cento.

Dalla emissione delle obbligazioni per i detti *tre Monti*, fu ritratta la somma di scudi 513,800 (lire 2,720,684) (1).

Inoltre approvò con Brevi la vendita di molti fondi delle Chiese e Luoghi Pii, per un valore di scudi 192,855 (lire 1,036,595); e fra di essi ben *trenta tenute* della Campagna romana, che in complesso avevano l'estensione di ettari 7390 circa (2). Fra quelle eranvi comprese le tenute di *Casal Monastero*, *Castiglione*, *Santa Rufina* e *Stracciacappe*, ecc.

La rapida decadenza dell'agricoltura, aveva avuto per causa varie ragioni intrinseche, dalle quali apparisce che la pastura degli armenti fosse in quei tempi più proficua, che non la semina dei campi; ma indubbiamente alla rilasciatezza e noncuranza per la coltivazione, si aggiunse il lusso smodato, e più ancora il fatto, che tutti cercavano di ottenere impieghi nella città, per condurre vita meno disagiata e difficile. E tutto ciò ci rammenta lo stato della cosa pubblica in quei tempi, nei quali, per evitare le conseguenze dell'abbandono dell'agricoltura lo stesso Pontefice insisteva raccomandando nelle sue Costituzioni, che *i figli degli agricoltori continuassero ad essere agricoltori*.

Un altro documento ancora potemmo rovistare tra gli inesauribili tesori degli Archivi Vaticani, a provare l'antichissima esistenza delle Dogane per gli affidati. Una lettera del 1° marzo dell'anno 1533, diretta dal Cardinal Camerlengo Niccola Spinola, del titolo di S. Ciriaco in Thermis, al Governatore, ai Priori ed alla Comunità di *Terracina*, ricorda, che dagli antichi libri del Doganiere, risultava, come fosse stato sempre solito il pagamento della fida; e come nella numerazione del bestiame grosso, fosse tenuto conto anche degli animali suini e pecorini (3).

Nel seguente pontificato di Papa Paolo III (1534-49) il Cardinale Camer-

---

(1) De Welz. *Magia del Credito*, II, 403, 404.

(2) Bibl. Chigiana. Cod. Mss. G., III, 58.

(3) Bibl. Vat., Cod. Vat. Lat. 8886, pag. 68.

lengo Guido Ascanio Sforza, detto volgarmente *de Sancta Flora*, bandì un ordine il giorno 16 ottobre dell'anno 1538, che niuno dei sudditi della Santa Sede Apostolica, potesse *comprar erba nella dogana de' Patrimonio, senza licenza in scriptis delli presenti Doganieri per causa che le tenute della prefata Camera* (Apostolica) *siano le prime ad esitarsi.*

Volle poi, che chiunque, suddito o no della Chiesa, che avesse bestiame a fida nelle tenute dei particolari, ne dovesse ottenere licenza scritta dai Doganieri, sotto la pena di 200 ducati d'oro, e della perdita di tutto il bestiame, da ripartirsi, per un terzo a beneficio della Camera Apostolica, per una parte eguale a favore dei Doganieri, e pel residuo al Commissario ed al delatore della contravvenzione, come era stato a ciò provveduto. Che se, per avventura, alcuno avesse preso in affitto l'erba da pascolo dai particolari, in tal caso qualsiasi contratto s'intendesso rescisso o nullo, e perciò, coloro che avevano preso in affitto i detti pascoli, dovessero denunziare il contratto, ove ravvisassero che i proprietari fossero contrari alla risoluzione dei patti (1).

E poichè i possidenti delle tenute, usando ed abusando di qualsiesi raggiro e pretesto, procuravano di sottrarsi all'*onere dell'uso civico di pascere, esistente sotto la rajione della Dogana degli affidati*, di conseguenza, i provvedimenti emanati dai Pontefici e dai Cardinali Camerlenghi di quell'epoca, richiamarono sempre in vigore l'uso e la consuetudine, *sanzionata da una legislazione più che secolare.*

Rinvenimmo un documento, a prova del nostro asserto, allorquando il menzionato Cardinal Sforza, nell'anno 1538, ebbe saputo, che un tal Domenico del fu Domenico Pepi, prendendo a pretesto la esistenza di un certo fossato, scavato a confine del *tenimento in Voc. La Cipollara*, nel territorio di Viterbo, e sito ad un miglio di distanza, secondo asseriva, dal confine della Dogana, pretendeva che detto fossato fosse il limite per gli affidati, e perciò questi venivano impediti del libero transito. Il Cardinale Sforza appunto con un suo bando, del giorno 6 settembre dell'anno suddetto, per ordine del Pontefice, comandò che quel tenimento, denominato *La Cipollara* fosse destinato liberamente all'ingresso ed uscita, transito e passaggio dei bestiami tutti degli affidati ed anche per comodo e necessità dei confinanti e possidenti vicini, e ne stabilì

(1) Bibl. Vat., Cod. Vat. Lat. 1886, pag. 81 t.

l'onere perpetuo agli usi sopradetti, secondo il beneplacito del Camerlengo e della Camera Apostolica (1).

In conseguenza ordinò, che tutti potessero liberamente passare e pascere, allorchè ne avessero bisogno, attraverso il luogo sopradetto, ossia *La Cipollara*, e ciò con tutti i loro bestiami, con le loro cose, senza che alcuno potesse impedirlo (2).

Un altro ordine del sopradetto Cardinale Camerlengo Ascanio Sforza, sotto la data del giorno 31 ottobre dell'anno stesso, rinnovò la prescrizione, che la tassa fida era dovuta, sia per le pecore, come per i castrati o ciavarri, salvo che, entro due mesi dall'ingresso dei bestiami nel territorio di Roma, quelli fossero stati venduti al minuto nel luogo a ciò destinato nella città, nel qual caso i bestiami sopradetti erano esenti dal pagamento della fida. Ma, per ovviare le frodi, venne prescritto, che tutti coloro che conducevano i loro bestiami alla fida della Dogana dovessero denunciare al Doganiere il numero esatto dei sopradetti, e specialmente il giorno dell'arrivo, e quello in cui fosse avvenuta la vendita degli anzidetti bestiami (3).

Un Bando del Doganiere, pubblicato nel mese di dicembre dell'anno 1541, ci rammenta i vari provvedimenti e norme, che regolavano le funzioni dell'importante ufficio della Dogana delle pecore, come possiamo notare dal seguente documento, che crediamo opportuno di trascrivere nella sua integrità, affinchè si abbia concetto sempre più esatto di un istituto tanto provvidenziale all'Annona, ed all'agricoltura romana in quei tempi.

« Per parte e comandamento delli Mg.ci signori Alessandro del Bene e « Christoforo Sauli doganieri generali dell'Alma città di Roma, e delle Provincie « del Patrimonio Campagna e Marittima e loro distretti si notifica e bandisce, ecc.

« Che ogni persona di qualunque stato, dignità grado o conditione si sia, « conducesse o condotti tenesse Bestiami tanto grossi come minuti segnati di

(1) « ..... *locum praedesignatum, La Cipollara nuncupatum, pro ingressu, egressu, transitu et passagio dictorum affidatorum, et animalium quorumcumque eorundem, tanquam caeteris proximioribus optionum et commodorum elegimus, praemissoque usui perpetuo subiecimus, ad nostrae, et praefate Camerae beneplacitum* ».

(2) Cod. Vat. Lat. 8886, pag. 95 t.

(3) « ..... *teneantur notificare dictis dohaneriis diem eorum adventus cum dictis animalibus in territorio praedicto (Urbis) nec non numerum ipsorum et diem quo ipsa vendere contingerit*..... ».

« più di un merco nella detta dogana di Roma, Patrimonio Campagna o Marit-
« tima e loro distretti, debba ridurre tutto detto bestiame sotto ad un solo
« merco, sotto pena di perditione di quelle bestie, che saranno segnate d'altro
« merco che del suo proprio.

« Niun romano nel distretto di Roma, debba assegnare bestiami forastieri
« con il suo merco, sotto pena di 100 ducati.

« Niuna persona debba rimuovere o far rimuovere alcuna sorta di bestiami
« nè grossi nè minuti a luogo verso la montagna, senza la licenza o bolletta
« delli detti signori Doganieri sotto pena di perditione di esse bestie e di ducati
« 25 per ogni centinaio di esse.

« Chiunque condurrà in detta Dogana castrati o *follati* di qualunque sorte
« o conditione si siano li debbano subito assegnare alli detti Doganieri e loro Ca-
« vallari sotto pena di perditione di essi castrati o *follati*. Chiunque terrà in
« dette dogane pecore o altri bestiami grossi e minuti di qualunque si siano
« forastieri in soccita a mezzo o altrimente in parte, sia tenuto e debba noti-
« ficarli ed assegnarli alli detti signori Doganieri ovvero alli Cavallari di essa
« Dogana sotto pena di perditione di esse pecore o bestiami.

« Le sopradette pene etc.

« Le copie del presente bando etc.

« Dato in Roma nelle Dogane del pecore alli .. di decembre 1541 » (1).

A conferire sempre maggiore autorità e prestigio al Doganiere, che vigilava in prevenire così frodi ed interessi alla Camera Apostolica, e per conseguenza al pubblico erario di quei tempi, il sopradetto Cardinale Camerlengo Ascanio Sforza con altro suo ordine, notificò, nel giorno 29 ottobre dell'anno 1543, a Vicelegati e Governatori delle provincie di Roma e del Patrimonio, che non disturbassero la giurisdizione del Doganiere, nè s'ingerissero delle cause civili e criminali fatte contro gli affidati nelle Dogane, e che infine non esercitassero alcuna giurisdizione od autorità sopra il Doganiere e sopra i ministri e dipendenti da quello (2).

Nè cessavano le ingiunzioni ed i richiami del Cardinale Camerlengo per mantener viva l'osservanza dell'uso civico della Dogana; chè, avendo saputo come, in quel di *Civitavecchia* taluno dei proprietari avesse fatto uso dei soliti

(1) Bibl. Vat., Cod. Vat. Lat. 8886, pag. 83 t.

(2) Ibi, pag. 65.

9

raggiri, per non ottemperare alle continue e replicate prescrizioni su quanto vigeva per antica consuetudine, il sopradetto Cardinale Guido Sforza, con un suo editto del giorno 8 novembre 1543, ingiunse ai Podestà, ossia Massari, Comunità ed uomini di *Civitavecchia*, per ordine verbale avuto dal Pontefice Paolo III, che nessuno impedisse l'ammissione ed il pascolo nelle tenute di pertinenza della Dogana, secondo l'antica consuetudine osservata fino a quel tempo (1). Aggiunse altresì l'inibizione in termini severi, perchè niuno rilasciasse permesso scritto o verbale, per il taglio dei legnami nelle tenute della sopradetta Dogana, e comminò le solite pene a coloro, che avessero trasgredito l'ordine pubblicato (2).

E poichè insorgevano di frequente i pretesti e le prepotenze dei proprietari delle tenute, per contravvenire, ed anzi per sottrarre la loro proprietà all'*onere demaniale del vincolo di vendere ai Doganieri il consueto pascolo dei tenimenti* avvenivano per conseguenza frequenti richiami del Camerlengo all'osservanza delle leggi emanate in proposito, e sancite da consuetudini secolari. A conferma di ciò giova ricordare un Bando, del menzionato Cardinale Ascanio Sforza detto di S. Fiora, che, nell'anno 1544 nel giorno 10 ottobre, per ordine verbale del Pontefice, in seguito a relazione avuta, fece ingiunzione ai Doganieri della Dogana dei bestiami del Patrimonio ed agli ufficiali di quella, che intimassero ad un tal Giacomo Ermolao, sotto pena delle censure ecclesiastiche e della multa di 500 ducati d'oro, da essere destinati a beneficio della Camera Apostolica, di cessare dal molestare gli stessi Doganieri ed ufficiali nel possesso del *tenimento della Chiaruccia*, sita nel territorio di *Civitavecchia* nonchè dallo impedire l'esercizio dei diritti della Dogana, tanto sopra la menzionata tenuta quanto nelle altre che erano gravate dell'onere a favore della Camera Apostolica, come era provato dalla consuetudine usufruita fino a quell'epoca. Comandò quindi agli stessi Doganieri, perchè mantenessero il possesso ed il godimento della tenuta sopradetta, e delle altre, sia pure prestando soccorso, qualora vi fosse stato bisogno (3)

(1) « ..... *ne audeatis, sive aliquis vestrum audeat vel presumat affidatos in Dohana praedicta in intrando et immictendo eorum animalia quaecumque in Tenutis, et herbis ipsius territorii pertinentiis dictae Dohanae exstentibus, juxta et secundum consuetudinem hactenus observatam circa immissionem animalium huiusmodi impedire, etc.* ».

(2) Cod. Vat. Lat. 8886, pag. 103 t.

(3) » ..... *praecipimus et mandamus praedictis dom. Dohaneriis et officialibus pro manutentione et continuatione eorum possessionis dictae tenutae della Chiaruccia, et aliarum tenutarum Dohanae praefate, faveant et assistant, et auxilium opportunum quatenus opus sit exhibeant*, etc. ».

e ciò in conseguenza della prova esibita, che la tenuta sopradetta, e le sue parti s'appartenevano alla Dogana, per una cessione dei Pontefici e per una causa onerosa da tempo immemorabile (1), nonostante qualsiasi altra ragione contraria, che potesse vantare il sopradetto Giacomo Ermolao, sia pure quella di una cessione posteriormente avvenuta a suo favore. Che se, tanto il nominato, quanto altri si trovasse gravato per ciò, poteva ricorrere alla Camera Apostolica (2).

Per facilitare lo studio delle consuetudini e delle funzioni della Dogana dei bestiami, crediamo ora necessario riportare integralmente un Bando del Doganiere generale della Dogana dei bestiami di Roma, e delle provincie Marittima e Campagna, nonchè di quella del Patrimonio.

Anno 1545, 5 maggio. — Bando fatto dal Doganiere del Patrimonio sopra la vendita delle erbe del Patrimonio.

« Per parte, commissione ed ordine del Mag.co *Messer Cristoforo Sauli Doganiere Generale e particolare della Dogana delle Pecore de l'alma Città di Roma*
« *Marittima Campagna*, havendo lui considerato, etc. conciosiachè per li tempi
« passati, tra esso Sig. Doganiere e suoi Ministri e gli affidati compratori *della*
« *Dogana respettivamente delle Bandite* quali si dicono *herbe e fide*, sia nato e vel-
« nato dispiacere, discettione e contraversia da alcuni compratori pretendendo doversi
« esserli fatto buono, alli pagamenti per li Sigg. Doganieri, il prezzo di esse Ban-
« dite, compre la metà per la fida sopra lor bestiame condotto, e l'altra metà
« per l' herba, etiam che detta herba con verità non sia sufficiente, e bastante
« a tanto numero di bestiame, quanto entrasse per la metà per detta fida, e li
« prefati Sigg. Doganieri pretendendo solo doverli far buono alla fida del vero
« debito, portano del bestiame poi a pasturare tal Bandita, e per il restante Be-
« stiame per il quale detti compratori son costretti comprare, e comprano più
« quantità d'erba da diverse altre persone, con farli pagar la debita fida, qual
« si dice *soprafida*. Per il che quelli pretendono voler godere la metà herba, e
« per la metà fida, godendosi tal indebita utilità, potriano commettere, e pos-
« sono, diverse fraudi in danno così della Reverenda Camera Apostolica, volendosi
« appropriare tal caso commune delli prefati signori Doganieri appaltatori di detta
« Dogana, accettandosi bestiame sotto nome d'altre persone, per empire il nu-

(1) « ..... *ex cessione Apostolica, et ex causa onerosa legitime spectare et pertinere ab immemorabile tempore.....* ».

(2) Cod. Vat. Lat. citato, pag. 69 t.

« mero del bestiame suo (*sic*) che li manca, sino a detta somma della metà del
« prezzo della Bandita compra, accomodandosi fra loro tale indebito guadagno,
« ovvero per rinfrancarsi la fida comprando da detti signori Doganieri tant'erba,
« quanto per la metà del prezzo li entra alla fida, ed il restante erba li manca,
« comprandola da altre private persone a loro vantaggio, e così malitiosamente
« ne vengano ad essere danneggiati e defraudati essi signori Appaltatori, e con
« mal uso in danno della R. Cam. Aplica. E che sia il vero, che non s'intende,
« nè si ha da intendere detti prezzi la metà erba, e la metà fida, la soluzione
« però e carica della fida, solamente si è *ducati cinque di Camera dohanati in*
« *Patrimonio* (sic) *e ducati cinque e mezzo nella fida di Roma*, per centinaio di ani-
« mali minuti, di modo che, non potendo pascere la Bandita compera tanto nu-
« mero d'animali quanto il compratore di animali conduce di ragione non gli si
« deve far buono per la metà herba, e per la metà fida, ma per quella quantità,
« che debitamente essa Bandita può per la sola stagione pascuare e comodamente
« mantenere, e del restante bestiame devono et hanno da pagare la fida, e tanto
« più manifestamente si vede, che così sia, e che gli affidati siano ben trattati da
« essi signori Doganieri, che da Romani et altri particolari persone, si vendono
« le loro erbe a rata il medesimo prezzo herba, tanto che li signori Doganieri
« vendono quella Dohana herba o fida insieme, come da uomini intendenti si può
« far paragone. Pertanto per ovviare, reparare e provvedere a tali inconvenienti,
« e che li affidati compratori per l'avvenire non possino dire, non essere stati
« prima avvertiti, e che si abbino compro con tale intentione, e per questo haver
« causa alcuna voler litigare, ne reclamarsi. Si fa intendere manifestamente a
« tutti, che per l'avvenire comprando erbe e bandite, s'intende al pagamento
« solo farli buono la fida, del giusto e vero portato di quella bandita, o per
« parte da essa Dogana compra o comprata, secondo potrà pastorare tutta sta-
« gione a giuditio di uomini di tal arte esperti, e non più, e del restante bestiame
« soprapiù, che haverà s'intende farli pagare, e se li farà pagare la debita fida,
« et a causa nessuna possa pretendere de ignorantia, se ha voluto col presente
« bando, far noto per li luoghi pubblici e consueti della Città di Toscanella,
« Capo di detta dogana del Patrimonio, in tempo della presente fiera, nella
« quale intervengono maggior parte, anzi tutti gli affidati compratori, e tanto si
« haverà da osservare, tanto con quelli, che haveranno da comprare tal herbe
« per l'avvenire, quanto con quelli che le avessero compro e contrattate per più
« anni avvenire, dandoli tempo e termine, a chi avesse compre per gli anni av-

importo, che rappresentasse la differenza del prezzo tra quello convenuto, e quello della tassa fida applicata a tutto il bestiame, che avesse pascolato nelle singole bandite.

Per facilitare maggiormente gli introiti della *Dogana dei bestiami in Roma*, ed in quella *del Patrimonio*, il *Cardinal Camerlengo Guido Ascanio Sforza*, anche quale Vicario del Pontefice, nel giorno 22 marzo 1546, ordinò che, sotto pena della scomunica e della multa di 500 ducati d'oro, d'applicarsi a beneficio della Camera Apostolica, niuno potesse impedire coloro, che avevano affidato il loro bestiame, di vendere in Roma, e nei luoghi, che ad essi fosse piaciuto, il cacio e i prodotti pastorizi, affinchè con la vendita stessa, gli affidati potessero più facilmente pagare la debita fida al Doganiere (1).

Un altro Bando del sopradetto Camerlengo, emesso nell'anno 1548, il giorno 12 settembre, e diretto al Governatore della Provincia del Patrimonio, ai priori della città di *Toscanella*, ed a tutti gli ufficiali pubblici conferma quanto già era stato sanzionato da altri atti, che, cioè, tutti gli affidati avessero la facoltà di restare a pascere coi loro bestiami nel territorio di *Toscanella*, anche più di tre giorni consecutivi, nonostante le lettere patenti, che per avventura fossero state contrarie specialmente quelle che erano state emesse ad istanza di *Antonio de Jannotiis* di Toscanella; ed in quel Bando si minacciavano severe pene e multe fino a mille ducati d'oro, a coloro che in qualsiasi modo, avessero tentato di inibire agli affidati tale concessa facoltà (2).

E poichè di frequente ci avvenne, di dover parlare, sempre in base a documenti, tanto del territorio di *Civitavecchia*, quanto di quello di *Corneto* e *Toscanella*, non riuscirà inopportuno agli studiosi delle consuetudini e degli usi delle campagne, che noi riportiamo integralmente alcune notizie, che a quei territori si riferiscono.

Una porzione del territorio di *Civitavecchia*, consistente in rubbia 1199, era costituita da terreni sottoposti a varie servitù. La Camera aveva il suo jus privativo di far pascere le erbe di inverno da sole pecore, mentre il residuo del pascolo, e per tutto il resto dell'anno, *si godeva interamente dalla Comunità* ed i particolari, non vi avevano che il solo diritto di semina, ed ove non venisse esercitato, *il pascolo rimaneva a vantaggio della Camera e della Comunità*. Da

(1) Cod. Vat. Lat. cit., pag. 105.
(2) Cod. Vat. Lat. cit., pag. 73 f. e segg.

ciò, la conseguenza che la seminagione in quel territorio non sorpassava mai le 200 rubbia, e che tutti i terreni rimanessero privi di miglior coltura, sebbene quella zona fosse fertile e suscettibile di ogni miglioramento agrario.

Il territorio di *Corneto*, che si estende a rubbia 14,471 (Ett. 26,748.19), benchè di natura fertile, trovavasi, ciò nonostante, assolutamente derelitto ed incolto, atteso i grandi latifondi in esso esistenti. La metà del territorio approssimativamente apparteneva a pochi proprietari, fra i quali la Camera Apostolica, la Comunità, l'Ospedale di S. Spirito ed altri Luoghi Pii in totale per una estensione di rubbia 6255 (Ett. 11,561.74).

In tutto il residuo dei territorii, per rubbia 7[illegible], il *Comune aveva il dominio del godimento dei pascoli* e gli abitanti di *Corneto* il diritto di seminare.

Col prezzo ritratto dalle fide, e dagli affitti del pascolo, la Comunità suppliva al pagamento dei pesi camerali ed alle spese comunali.

Il territorio di *Toscanella* si estende approssimativamente a rubbia 11,000, delle quali la Camera Apostolica ne possedeva circa 4450, di cui rubbia 1550 circa erano libere, ed il *residuo era tutto soggetto al uso di pascolo*; così che su rubbia 1650 circa gli abitanti di Toscanella potevano usufruire dell'erba estiva, e sopra *rubbia 1250 circa, esercitare il diritto della semina.*

Le tenute *Pian di Vico*, *Pantanella* e *Riserva* erano libere da servitù, e sopra rubbia 3100 circa i naturali di Toscanella avevano il *diritto di semina*, specialmente nel tenimento detto dei Terzi (1).

Per mantenere sempre più vive le funzioni della Dogana dei bestiami e per ricordare agli interessati i molteplici ordini emanati a vantaggio dei possidenti di bestiami [illegible], anche per privilegi ed [illegible] *ab antiquo* furono sempre in vigore nelle campagne intorno a Roma, ed in generale nella sua Provincia, il Card. Camerlengo Ascanio Sforza volle con un suo nuovo Bando nell'anno 1549 nel giorno 21 ottobre, diretto a tutti i signori Vicelegati Governatori, Castellani, Baroni, ai Vicari, ai Podestà ed ai Doganieri, ai custodi dei passi e dei ponti, nonchè alle Università, Priori Anziani e Massari, ed a tutti le soldatesche specialmente a quelle dei territori delle diocesi di *Montefiascone*, d'*Orte* e di *Amelia*, inquisire e notificare a tutti, che, urgendo sommamente il mantenimento delle rendite della Camera Apostolica, ed in particolar modo di quelle, che proven-

(1) Estratto dal Cod. Vat. Lat. 8447, Bibl. Vat.

vano dalle Dogane dei pascoli di Roma, e della provincia di Marittima e Campagna, nonchè da quella del Patrimonio, in quanto esse rendite erano riputate primarie fra le altre, appunto perciò tali rendite si dovevano mantenere e conservare. E ricordava che in seguito a speciali privilegi dei Pontefici era stato comandato, nei tempi in cui gli affidati venivano nella stessa Dogana, o da quella partivano coi loro bestiami, che le strade a quelle conducenti si fossero aperte, e concesse largamente, e con la maggiore ampiezza, attraverso i territori e lungo dette strade gli affidati potessero transitare e pernottare comodamente coi loro bestiami, ed avessero il diritto di venire e tornare dalla detta Dogana liberi ed immuni da qualsiasi impedimento, coi loro bestiami, coi proventi di essi, con le loro robe e cose accedendo, senza altro aggravio, se non quello della debita fida che doveva pagarsi al Doganiere del tempo (1).

Malgrado le ingiunzioni dei sommi Pontefici, confermate dai Capitoli e dalle prescrizioni della fida molti si credevano in diritto di restringere sempre più le strade, nonchè di rendere sempre più anguste le bandite, nei luoghi, attraverso i quali, per antica consuetudine, gli affidati erano stati sempre soliti di passare, tanto nell'andare quanto nel ritornare dalla Dogana; e molti ancora si arbitravano di molestare gli affidati, durante il passaggio dei loro animali, compiendo estorsioni in danno dei proprietari, facendo sequestro di loro cose e robe, ed inferendo angherie e violenze d'ogni specie.

Il Card. Camerlengo, nella ferma decisione di porre fine a tanta audacia e prepotenza, e per provvedere alla salvezza degli affidati, secondo le prescrizioni dei *Pontefici Pio II, Paolo II e Giulio II*, per ordine verbale avuto dal *Pontefice Paolo III* e per l'autorità del suo ufficio, come Camerlengo di Santa Chiesa, nonchè per decreto della Camera Apostolica, ordinò sotto la pena della scomunica e dell'ammenda di 1000 ducati d'oro, oltre le pene di infliggersi ad arbitrio, a chiunque non avesse ubbidito, che tutti immediatamente appena conosciuto il

---

(1) « ..... *Per diversorum S. R. E. Pontificum privilegia indultum fuerit quod dum affidati ipsi ad nostram Dohanam praedictam accedunt, et ab ea recedunt, large et patentius viae per vestra territoria praebeantur et dimictantur per quas commode cum eorum animalibus pertransire et pernoctare ac ad dohanam praedictam liberi franchi et immunes venire et redire absque aliquo impedimento possint et valeant, quodque ad dictam dohanam, cum eorum animalibus ipsorum animalium fructibus rebus et bonis accedendo, nihil aliud quam fidam, quae Camerae suo tempore existenti eiusdem Dohanae Dohanerio, debitam solvere debeant, ecc.* ». Cod. Vat. Lat. 8886. 75 t.

Bando soprachiamato, permettevano che gli affidati potessero percorrere le strade liberamente coi loro bestiami, ed a loro comodo, andare e ritornare, attraversando le vie lungo le proprietà, allargandosi in quelle — *latos et diffusos* — e non solamente che niuno ardisse di estorcere agli affidati alcun che della loro roba, ma che se anche prima ciò fosse avvenuto, si dovesse loro restituire tutto integralmente. Che fossero compensati nel loro giusto valore i danni arrecati nel passaggio del bestiame e che fossero restituite all'uso ed alla consuetudine primitiva tutte le bandite, che erano state ristrette, in danno e pregiudizio degli affidati. Che in avvenire niuno osasse di estorcere alcuna somma dagli affidati sotto qualsiasi pretesto, nè pretendere da essi alcuna minima parte del grano e delle biade, od altri generi, che trasportassero per loro uso ed eziandio, che nessuno osasse di infliggere ad essi qualsiasi pena per ragione di danno arrecato dai bestiami, ma soltanto, che se ne dovesse pretendere il compenso a stima di due periti eletti dalle parti. Che alcuno non si arrogasse di costituire bandite dei pascoli in danno degli affidati stessi, e ciò anche sotto il pretesto di antica consuetudine.

Ed anzi faceva anche esplicito comandamento e precetto, affinchè tutti si adoprassero e permettessero, che fossero lasciate libere, e concesse tutte le vie, e i passi aperti agli affidati, perchè questi potessero passare, e ritornare coi loro bestiami, e perchè ugualmente i medesimi potessero venire, passare, stare e tornare liberi e franchi ed immuni da qualunque pagamento, estorsione od impedimento qualsiasi (1).

In ultimo prescriveva, che il Doganiere esigesse dagli stessi affidati la solita fida, ed osservasse, scrupolosamente fino allo scrupolo — *ad unguem* — quanto era stato concesso a loro favore. Seguivano le solite formole (2).

Ma, nella prima metà del secolo XVI non cessarono le pubbliche calamità nella città di Roma, che appena erasi riavuta dal disastroso sacco delle masnade del Borbone, allorchè avvenne la guerra contro la *Spagna*; e quando, nell'anno 1557, il duca d'Alba s'impadronì di *Ostia*, chiudendo assolutamente la

(1) «..... *quin imo dictas vias, passus et latos et patentes eisdem affidatis, pro eorum animalibus pertranseundis et redeundis praebere dare et dimictere, ac eosdem francos, liberos, immunes, et exemptos, absque aliqua solutione, extorsione, ullo impedimento, venire pertransire stare et redire, faciatis et permictatis*, ecc.

(2) Cod. Vat. Lat. cit., pag. 75 t.

navigazione del Tevere, avvennero a Roma gravi tumulti, per il timore che la carestia, la quale già si verificava ogni giorno di più, divenisse gravissima per tutti.

E poichè le precedenti Costituzioni dei Pontefici Sisto IV, Giulio II e Clemente VII erano cadute nell'inosservanza, per la consueta prepotenza dei padroni delle terre, dobbiamo rilevare, che il Governo dei susseguenti Pontefici Paolo III, Giulio II e Marcello II si limitò generalmente ai provvedimenti necessari all'Annona, piuttostochè allo sviluppo ed alla tutela dell'agricoltura nelle campagne circostanti a Roma.

Avanti di continuare la enumerazione dei susseguenti provvedimenti annonari ed agricoli, dobbiamo procedere all'esame di un radicale cambiamento, avvenuto nell'uso dei pascoli.

L'uso civico di pascolo è certo antichissimo; ma sarebbe impossibile il volerne fissare la origine e lo inizio, se ai tempi della Repubblica romana, o a quelli dello Impero, ovvero all'epoca della prima invasione dei barbari, dopo il decadimento dell' Impero stesso.

Può e deve invece logicamente ritenersi, che molteplici coefficienti abbiano concorso — diremo così — a determinarlo perpetuo e imprescrittibile, tanto nella umana convinzione e coscienza, quanto nella pratica della vita.

Senza dubbio vi concorse anche il fatto, che le Provincie Italiche, e particolarmente la Romana, *rimasta più spoglia e desolata delle altre per le invasioni barbariche*, divennero teatro di aspre continue fazioni civili, per le quali, s'instaurò il feudalismo. Fu un'epoca di prepotenza che diede origine allo spopolamento dei paesi, alla mancanza di mezzi di coltivazione, all'abbandono dell'agricoltura, e — per naturale logica conseguenza — al diritto del godimento collettivo di tutte le terre.

L'uso civico — il più antico di ogni altro — ebbe quindi per suo primo coefficiente, una *occupazione vera e propria*, divenuta, per la lunga durata e per la costante consuetudine, una *vera e propria azione possessoria* — distinta e riconosciuta con il termine giuridico « *de jure civico* ».

Donde sorse piena libertà d'introdurre, nei terreni abbandonati, i bestiami erranti, e donde si stabilì e si affermò il diritto di poter far pascere nelle terre aperte.

Il lungo, continuato e riconosciuto esercizio di questo diritto di pascolo, originò a sua volta, il diritto di assoggettare anche tutti gli altri terreni — negli

anni di riposo dalla semina — all'uso civico di pascere, esteso a tutti i bestiami pertinenti ai cittadini dei singoli luoghi.

Un secondo coefficiente dell'uso civico — posteriore in ordine di tempo a quello sopra menzionato — va riscontrato nel fatto, che gli antichi Municipi, oggi detti Comuni, i Baroni, e la Camera Apostolica, essendo proprietari di vastissime estensioni di terreno, al fine di richiamarvi gli agricoltori, e di aumentare la popolazione nei luoghi abitati in esse compresi, cederono i loro fondi a persone che li coltivassero, riservandosi però il diritto del pascolo, vale a dire la facoltà di poter vendere le erbe di quelle terre, o di poter imporre una tassa sul bestiame, che le avesse pascolate.

Il che può, indirettamente, essere considerato come un contratto enfiteutico, in cui la riserva del pascolo rappresenta il canone annuo, e può giuridicamente distinguersi col termine « *de jure dominii* ».

Finalmente, un terzo coefficiente della origine della servitù dei pascoli deriva dalle imposizioni Generali, e specialmente da quella dell'anno 1543, colla quale il Pontefice Paolo III impose a tutte le Città, a tutti i Castelli e a tutte le terre, da lui dipendenti, un *tributo triennale* (1).

Era la prima volta che veniva imposto un tributo sulla proprietà rustica ed i proprietari, per esonerarvisi, e per non trovarsi nemmeno esposti alle vessazioni eventualmente derivanti dalla necessaria esigenza del nuovo gravame, preferirono cedere ai Municipi il diritto di affittare i pascoli, o d'imporre tasse sui bestiami affidativi, affinchè gli stessi Enti, con tali affitti, soddisfacessero il tributo suddetto, e, al caso si giovassero dello eccedente residuo per provvedere alle spese municipali.

Siffatta cessione, avvenuta tra Proprietari e Comuni diede origine agli affitti dei pascoli, che costituirono le rendite patrimoniali dei Comuni medesimi; e tale altra modalità di origine del diritto del pascolo è giuridicamente distinta col termine « *de jure cessionis* ».

In seguito, anche molti altri particolari, possessori di terreni liberi si assoggettarono alla servitù del pascolo a favore dell'Ente Comune, perchè questi, allo stesso modo che sopra, pagasse il tributo e provvedesse alle spese comunali.

(1) Arch. del Buon Governo. Vatic. *Memoria sulla servitù dei pascoli*, redatta dal Prefetto della Congreg. de' Catasti. Ann. 1816.

Giova però, far qui subito notare che, se i tre coefficienti — e diciamo pure i tre ordini — delle origini dell'uso civico dei pascoli, sono netti e chiari, non è ugualmente agevole nè facile, oggidì, riconoscere a quale di essi ordini appartenga l'origine del diritto di pascolo in ogni singolo territorio — vale a dire se trattisi di *jus civicum*, di *jus dominii*, ovvero di *jus cessionis*.

A rendere maggiore, e talvolta insuperabile, la difficoltà di ricerche in proposito, *sembra che tutto abbia congiurato: i secoli trascorsi, la perdita dei documenti, gl'incendi degli archivi, la malafede degli uomini, gli usi posteriori invalsi contro la prima istituzione originaria, le modificazioni avvenute*, o per svolgersi naturale di eventi, o per concorde volontà, o per unilaterale interessata malizia di Amministratori Comunali e di Utenti; ragioni tutte codeste che, ripetiamo, *rendono talvolta addirittura impossibile di stabilire la natura del diritto di pascolo in un territorio.*

Proseguendo la storia degli avvenimenti, dobbiamo riferire che per la ripartizione equa del sussidio triennale imposto dal Pontefice Paolo III, come abbiamo detto, furono inviati nelle singole provincie dello Stato altrettanti Chierici della Camera Apostolica, i quali fissarono una quota precisa della tassa, che ciascuna Comunità era obbligata di pagare annualmente all'Erario, con facoltà agli abitanti dei Comuni di provvedere con appositi mezzi, ed a loro arbitrio, al pagamento della quota del sussidio dovuto. Nelle provincie lontane da Roma furono stabilite dai rispettivi pubblici Consigli, diverse collette, e particolarmente quella dell'*Aes et libram* una specie di terratico « *sopra la proprietà rustica* » allo scopo di poter far fronte alla rata imposta ai singoli Comuni per il sussidio triennale.

Nelle provincie più vicine a Roma, fu provveduto altrimenti. In queste vigevano, come abbiamo osservato a lungo, le servitù dei pascoli, ed in conseguenza i proprietari erano soggetti al vincolo di dover lasciare per due o tre anni di seguito, aperti e liberi i loro terreni al pascolo dei bestiami dei cittadini, avendo pure diritto anch'essi proprietari di far pascolare in quelli i bestiami propri; e perciò i padroni delle terre non ritraevano altra rendita da esse, se non che una corrisposta di granaglie, allorquando le terre stesse erano seminate. I proprietari, per esonerarsi dal pagamento del sussidio triennale imposto dal Pontefice, ravvisarono più conveniente al loro interesse, di cedere ai singoli Comuni, il diritto che avevano di far pascere i propri bestiami, insieme a quelli dei Naturali del luogo; e per ciò i Comuni stessi furono autorizzati a vendere i pascoli suddetti, e col reddito che ne ritraevano, provvidero al paga-

mento della quota dovuta al [illegible] per il [illegible]. Di conseguenza della cessione fatta dai proprietari delle terre, cominciò la esistenza delle *bandite* o *riserve* (così forse denominate dai bandi di vendita) che tuttora esistono nei Comuni della Provincia Romana) (1).

Nè il successore di Paolo III, che fu il Cardinale Del Monte, assunto al Pontificato col nome di Giulio III, mancò di replicare i provvedimenti necessari alla tutela della Dogana dei pascoli, poichè con una sua Costituzione dell'anno 1552, del giorno 9 di settembre, mentre confermò le Costituzioni dei Pontefici predecessori Pio II, Alessandro VI e Leone X affinchè tutti rispettassero e tutelassero i bestiami di coloro, che li conducevano come affidati nella Dogana del Patrimonio, rammentò ancora, che la Camera Apostolica aveva concesso agli affidati stessi il privilegio di poter far pascere i loro bestiami, tanto nella proprietà dei Comuni, quanto anche nelle private, ingiungendo che tutte le vie strette fossero allargate, come era stato provveduto, e come constava evidentemente dalle Costituzioni di Pio II, Alessandro VI, Leone X, e dalle patenti della Camera Apostolica.

Ma, non ostante ciò, il passaggio dei bestiami degli affidati veniva impedito, arrecando loro molestie e danni, tanto dalle Università Agrarie, quanto dai Castellani, e specialmente dai Gabellieri e da altre private persone, i quali tutti [illegible] contro gli affidati in modo, che od essi impedivano l'uso dei pascoli, rubavano agnelli e castrati, ed estorcevano dai proprietari dei bestiami, e dai pastori le cose e le loro robe, depredandoli e nascondendo il mal tolto, nè mancavano di aggiungere anche gravi offese, per modo che gli affidati temevano danni maggiori, se avessero continuato a condurre i loro bestiami nelle Dogane, ed in conseguenza di tali fatti, i proventi della Camera Apostolica diminuivano di giorno in giorno.

Il Pontefice, ravvisando esser giusto, che fossero osservati e tutelati tutti i privilegi e le immunità concesse agli affidati, che debitamente pagavano la fida, ed osservavano le regole della fida stessa, all'effetto, che nessuno volesse fare ostacolo per essere debito d'onestà, o almeno per il timore d'incorrere nelle pene minacciate, confermò tutte le Costituzioni dei Pontefici predecessori surrichiamati, modificando nel tempo stesso quello che ravvisava conveniente

(1) VERGANI PAOLO, *Voto economico sulla servitù dei pascoli*, ecc., pag. 24.

Comandò quindi espressamente, che nessuno molestasse gli affidati sotto la pena dell'interdetto, e della multa di 500 ducati d'oro della Camera, d'applicarsi subito ai contravventori, prescrivendo pure, che nessuno potesse pretendere regali od estorcere dagli affidati agnelli, pecore o ciavarri, e quindi che ognuno potesse andare e ritornare liberamente con sicurezza, e potesse far pascere i propri bestiami senza timore di alcuna molestia.

Deputò i Chierici, della Camera, nonchè il Doganiere, come esecutori delle sue disposizioni, accordando loro anche la facoltà di poter procedere contro coloro, che non obbedivano. La denunzia dei danni arrecati dai bestiami degli affidati doveva esser fatta con giuramento. Volle che la Costituzione fosse bandita dai Commissari, e che avesse la massima pubblicazione (1).

Una delle ragioni più evidenti delle successive carestie, che si verificarono nel secolo XVI, oltre la mancata coltivazione delle terre, per la prepotenza dei proprietari, fu certo quella della sconfinata libertà della esportazione del grano — che allora dicevasi *tratta* . In fatti, appena Giulio III fu eletto a Pontefice, dovè verificare, che in Roma eravi tanta scarsità di grano, che, secondo le memorie di quell'epoca, la quantità esistente poteva bastare appena per 15 giorni. Fu riconosciuto ciò come errore fatalissimo prodotto dal difetto di previdenza, e dalla troppo larga concessione delle *tratte*. Il Pontefice volle efficacemente provvedervi alla stessa guisa, che nelle più gravi urgenze avvenne nell'antica Roma, e nominò sopraintendente generale delle vettovaglie Camillo Orsini, commettendo ad esso specialmente, il rimedio della prossima e certa carestia. Questi, appena assunto l'ufficio, constatò i sordidi monopolî, e le avare ingordigie alla ombra di cui procedeva la irregolare concessione delle *tratte*, od esportazione del grano. Volle quindi porvi rimedio pronto ed efficace stabilendo un prezzo elevato del grano, ed ordinando, che fosse venduto a Roma a 16 scudi al rubbio (lire it. 86). I ricchi incettatori del grano, allettati da siffatta promessa, spedirono sollecitamente a Roma tanta copia di esso, che in breve tempo la Città ne fu largamente provveduta (2).

Non possiamo riferire nulla in merito all'agricoltura, durante il brevissimo pontificato, nell'anno 1555, di Papa Marcello II (Marcello Cervino da Montepulciano) il cui regno durò appena 22 giorni. A questi successe Paolo IV —

(1) Arch. Vat., Arm. 52, tom. II, pag. 1.

(2) Horologi Joseph. *Vita Camilli Ursini*, fol. 73.

Giampietro Caraffa Napolitano — che avendo considerata assai pratica e vantaggiosa la Deputazione straordinaria, già conferita a Camillo Orsini, stimò necessario delegare l'incarico dell'Annona ad un solo individuo, che nominò *Prefetto*, nella persona di Bartolomeo Camerario, concedendogli tutte le necessarie facoltà nell'anno 1557, come risulta da un Breve relativo (1).

La carica sopradetta fu sempre opportuna, specialmente in quei tempi, nei quali l'agricoltura sembrò accennare ad un miglioramento; ciò giovò al commercio ed al traffico, e per conseguenza fu necessario, al bene comune dello Stato della Chiesa, di permettere l'esportazione del grano. E, al fine di evitare i tristi effetti delle carestie, si deve riconoscere come riuscisse più opportuno, che l'ufficio dell'Annona, fosse moderato da un solo capo, il quale, con la vigilanza ed accorgimento, potesse opporsi ai monopolî, ed alle incettazioni, che prima erano state compiute sempre a scopo e a favore dell'usura.

Ma, purtroppo, dati quei tempi nebulosi, per ciò che riguarda la pubblica cosa, prevalse la malizia e la scaltra furberia di alcuni, coadiuvate dall'ardente [illegible] di [illegible] del P[illegible] e della Camera Apostolica, di guisa, che avvenne, che, in seguito alle eccessive concesse esportazioni, per il grano, dalla sola Ripa Grande in Roma, ne partirono *rubbia centomila*, con un introito da parte dell'erario Ponteficio di scudi 100,000 (lire it. 537,500) (2).

Durante il Pontificato di Paolo IV, insorse la guerra tra il Pontefice ed il Re di Spagna, per il diritto sul regno di Napoli. Capitano generale degli Spagnoli fu l'Alvarez, duca d'Alba, delle schiere Ponteficie il Cardinale Carlo Carafa.

La Campagna romana fu il continuo teatro di quelle fazioni guerresche, combattute lungo tempo senza esito decisivo. La completa disfatta dei Fran[illegible] battaglia di S. Quintino (10 [illegible] 1557) [illegible] II di Francia a richiamare il Duca di Guisa, che egli aveva inviato con dodicimila uomini in [illegible] del Pontefice. E allora fu [illegible] tra il Papato e la Spagna la pace [illegible] di C[illegible] perchè [illegible] in quell'[illegible] paesello, il giorno 12 settembre dell'anno 1557.

I danni arrecati dalle soldatesche nelle varie zuffe o nelle varie imprese di

(1) *Breve di Paolo IV, anno 1557.* (Tomo dei bandi per l'Annona). Arch. Vat., tom. I, Arm. V.

(2) Scrittura inserita nella Collettanea dell'Annona. Arch. Vat., Arm. XI.

guerra combattute nell'Agro romano, furono assai rilevanti (1). Donde lo stato economico delle campagne fu turbato per modo, che nessuno potè attendere ai consueti lavori, ed in conseguenza nessuno potè percepire i frutti del suolo.

Il Pontefice, fin dall'inizio delle varie operazioni guerresche volle provvedere ai reclami che da ogni parte gli venivano inviati dagli agricoltori, i quali così turbati nei loro lavori, sentivano, malgrado tutta la buona volontà, di non poter più adempiere alla esecuzione dei contratti d'affitto, e delle coltivazioni assunte.

E però, con suo Breve dell'anno 1550, il Pontefice aveva già nominato una Commissione di Giudici, che esaminasse i contratti di locazione, relativi agli affitti delle tenute della Campagna romana, nonchè quelli delle case, delle vigne e degli altri luoghi, appartenenti al distretto di Roma, e, tenendo conto di tutto, particolarmente dei danni e delle disgrazie, cagionati dalla invasione delle soldatesche Spagnuole, valutasse caso per caso i dovuti compensi o *defalchi* — come allora si dicevano — al fine di evita e molteplici cause, o maggiori dispendi fra gl'interessati; tanto più che quei danni avrebbero potuto avere delle conseguenze anche per gli anni futuri (2).

Il Cardinale Camerlengo Guido Ascanio Sforza, si mostrò sempre zelantissimo della regolarità nel funzionamento della Dogana dei bestiami, perchè, anche nell'anno 1558, nel giorno 6 di luglio, volle con un altro reciso suo bando, moderare le eccessive licenze e gli arbitri, ai quali, purtroppo, quell'istituto, così benefico alla pastorizia, era stato sempre soggetto per cause di personale interesse, che tendevano ad ostacolarlo nelle sue funzioni. In seguito a reclamo e querela del Doganiere, della *Dogana dei pascoli di Roma*, di Maremma, del Lazio, di Campagna e del Patrimonio, ecc., il Cardinale sopradetto ordinò « che nessuno di Roma, o del distretto, non rimovi, o, s'abbi ardire di rimovere bestie « grosse o minute di loco a loco, dalle Calende di gennaio, sino alla fine di « maggio, senza licenza delli doganieri, e se fussero rimosse siano et s'intendano « perdute et confiscate alla Camera Apostolica, senza remissione alcuna *ipso* « *facto* da toglierseli (*sic*) et applicarsi secondo la forma dello Statuto » (3).

Tale ordinamento disciplinava il godimento dei pascoli, in modo, che a nes-

(1) Alessandro Andrea. *Della guerra di Campagna di Roma*, ecc., pag. 129.

(2) Append. Docum. IV.

(3) Arch. Vat., *Divers. Pauli IV*, tom. 192, pag. 70.

suno fosse permesso di poter arbitrariamente cambiar di pascolo, senza necessità, e per la ragione potissima, che *tutti gli affidati avessero un uso, e un godimento eguale dei pascoli stessi* senza pregiudizio alcuno; in quanto, se qualche affittuario avesse usato prepotenza nel precedere gli altri affidati nel godimento dei pascoli avrebbe usufruito di un indebito beneficio, *prendendo sempre le [illegible] nette*, e scegliendo quelle, che sarebbero riuscite maggiormente gradite e redditizie ai propri bestiami.

Per fornire un'idea sempre più chiara, circa lo stato dell'Agro romano, e circa le regole che disciplinavano l'esercizio dell'agricoltura nella seconda metà del secolo decimosesto, crediamo opportuno addurre un fedele riassunto di contratto per miglioramento agrario che fu stipulato per una piccola parte del tenimento di *Malagrotta*, documento che rinvenimmo nel rovistare con indefessa pazienza, fra le memorie di quei tempi.

Nell'anno 1558, un tal Achille Cibo — non sappiamo se fosse oriundo genovese — era affittuario della tenuta di *Malagrotta* — che in quel tempo spettava all'Ospedale di S. Spirito per concessione avuta dalla Camera Apostolica. Il detto Cibo diede in subaffitto a Maestro Giovanni del q. Costantino da Orvieto, e a Maestro Pietro Oddo da Lugnano l'osteria di *Malagrotta*, con sue possessioni, terreni, alberi, prati e pascoli, per la durata di anni cinque, e per la corrisposta annuale di scudi 200 d'oro.

Gli affittuari assunsero il patto di piantare entro il primo biennio tanti oppî e viti, da cuoprire tutta la possessione recinta, prossima all'osteria.

Dovevano sostituire centocinquanta oppî, che mancavano, maritandoli con relative viti, le quali dovevano essere scelte di quella qualità e specie, che il cessionario Cibo avesse meglio credute opportune, e col patto espresso, che ciascun'albero piantato di nuovo, fosse dotato almeno di tre viti.

Fu anche prescritto, che si dovessero cambiare tutte le viti vecchie, o di cattiva specie, sostituendole sempre in numero triplo per albero.

Dovevano essere estirpati tutti gli alberi non adatti alla vegetazione, o infetti o fradici, e tutti dovevano essere sostituiti con altre piante diritte, ed in buona condizione di vegetazione.

I sopraddetti miglioramenti dovevano essere cominciati ed ultimati entro i primi due anni, ed a spese degli affittuari; i quali assunsero anche obbligo di espurgare tutto il fosso, che dal Ponte di *Malagrotta*, va fino a *Palidoro*, soltanto però nella parte, che limita con la possessione annessa all'osteria soprad-

detta; e ciò sempre a spese loro, e da compiersi in ciascun anno dell'affitto, per una data porzione, fino al totale compimento del lavoro.

Che, se gli affittuarj fossero stati inadempienti ai patti suespressi, tanto per le piantagioni, quanto per lo spurgo del fosso, in tal caso, si dovesse compiere ogni lavoro a spesa e carico dei suddetti.

I conduttori erano tenuti a far preparare tutte le fosse, per la piantagione, degli alberi, ed esse dovevano avere una larghezza di palmi 5 — m. 1.25 — per palmi 4 di profondità — m. 1.

Era vietato agli stessi affittuari, di compiere la piantagione, se prima non fosse stato ispezionato tutto dal locatore.

Erano aggiunti alcuni oneri per il mantenimento e custodia di quattro cavalli, e veniva vietato severamente il pascolo delle bestie vaccine, delle capre e dei suini, nella possessione alberata e dotata di viti.

Seguivano le consuete proibizioni di aprire cave, o di produr danni alla proprietà, prescrivendo la diligente custodia di tutto quanto vi fosse annesso o compreso. Che, se i locatarj avessero voluto coltivare il terreno, avrebbero dovuto darne avviso al locatore, perchè questi potesse sorvegliare i lavori, ed accertarsi che la proprietà non fosse danneggiata.

Era proibita qualsiasi sublocazione, tanto dei terreni, quanto dell'osteria; ed il contratto aveva le solite clausole per il mantenimento dei patti, e delle condizioni convenute fra le parti (1).

Un altro provvedimento legislativo emanato dal Cardinale Vitellozzo Vitelli Camerlengo, in data dell'anno 1560, nel giorno 15 marzo, modera sempre più il funzionamento della Dogana dei bestiami, e l'esercizio del diritto di semina, nelle tenute soggette alla Camera Apostolica.

« Che nessuna persona debba lavorare, nè far lavorare le bandite, altrimenti « che a quarti o terzi, come si lavora a Monte Romano, nè dal 1° settembre « di ogni anno debba persona alcuna entrare in essi con bestiami, attesochè si « è convenuto, che le si comincino a riguardare al detto giorno, 1° di settembre, « e non a S. Angelo di detto mese, ecc. ecc.

« Che nessuna persona ardisca mettere nè tenere bestiami di sorta a nessuna « nelle terre della Camera, al tempo delle spighe, cioè da che sarà levato il

(1) Append. Doc. V.

« grano, sino a S. Maria d'agosto, sotto la pena solita e dell'emendatione del « danno, salvo quelli, che le saranno comprate, ecc. ecc.

« Che per servitio et commodo delli affidati, debba ogni Comunità, Signore « e persona, a chi appartiene, *allargar le strade, come erano anticamente*, deside- « randosi, che li detti affidati possino star tre giorni per ogni territorio, non fa- « cendo danno a seminati, vigne e cose simili, come è solito, et facendo danno « siano tenuti all'emendatione del danno, et non alla pena, et tutti quelli, che « verranno con i suoi bestiami grossi e piccoli, che saranno condotti, denun- « ziando li padroni d'essi, e non lo facendo ovvero al tempo, ecc.

« Si dichiara, che tutti quelli, che condurranno bestiami nelle dogane, en- « trati che saranno dentro alla *stanga*, siano tenuti a pagar la fida, ecc.

« Che nessuna Comunità od altri drento (*sic*) alla *stanga*, s'abbia ardire di « far bandite, che siano in pregiuditio delli detti doganieri, nè di vendere le « erbe delle bandite, *già fatte per Breve di Sommi Pontefici*, nè le erbe di quelle « tenute, che sono di là di *Mignone*, prima che le Dogane s'abbino vendute « le sue.

« Che tutti quelli, quali saranno godute le dogane con porci, e che andranno « con essi alla ianda fuora della *stanga*, debbano levar la bulletta e pagar la fida « dovuta » (1).

Un breve del Pontefice Pio IV, dell'anno 1561, del giorno 28 di maggio, approva la nomina all'ufficio del Doganiere della Dogana dei bestiami di Roma, che era stata fatta dai Conservatori della Città, secondo il privilegio concesso dal Pontefice predecessore Leone X (2).

Lo stesso Pontefice Pio IV, vedendone la necessità assoluta, volle, con una sua Costituzione, moderare l'eccessiva esportazione del frumento, in quanto da quella derivava una prima causa delle frequenti carestie in danno dei meno abbienti; ed il provvedimento fu dettato con grave rigore verso i contravventori (3).

A tutela della onestà e della buonafede, necessarie al buon andamento del commercio, il Pontefice Pio IV volle confermare, richiamandolo in vigore, un *Motu proprio* del suo predecessore Paolo IV, in cui era stato decretato, che

(1) Arch. Vat., *Divers. Cam.* 234, pag. 162, *Divers. Pii IV*.

(2) Ibi, Arm. 52, tom. 1.

(3) *Const. Pii PP. IV*, Arch. Vat., Arm. 11, Miscell. 202.

tutti i debitori, i quali avessero ottenuto mora o dilazione al pagamento di debiti, contratti nell'esercizio del commercio, fossero obbligati a portar sempre un *cappello di color verde* (*birectum viride teneri, deferre*) (1).

E così Pio IV, con altro suo speciale *Motu proprio*, del giorno 27 ottobre 1561, dopo aver premesso esser suo desiderio di dare ogni possibile sicurezza, tanto ai mercanti, quanto alle altre persone dimoranti in Roma, o nello Stato della Chiesa, perchè potessero trattare gli affari con fiducia, e perchè fosse impedito ai debitori dei mercanti, o ad altre persone di poter subdolamente sottrarsi al pagamento dei debiti, e di poter defraudare i loro creditori, specialmente quando avessero ottenuto una moratoria per soddisfarli, ricordando quanto già era stato prescritto dal suo Predecessore, Paolo IV, decretò — come si esprime — che, se non per timore verso Iddio, almeno per scongiurare l'ignominia umana, tutti coloro, che avessero ottenuto la mora o dilazione per il pagamento dei debiti, sia pure nella forma stabilita negli Statuti di Roma, dovessero sempre portare il *cappello di color verde in pubblico ed in privato*, sia nel presentarsi al Luogotenente, o vicario di Roma, al Governatore, al Senatore, ai giudici o commissarj della Città, e perfino innanzi ai visitatori delle carceri (2).

Che se non avessero ubbidito, per la prima volta *sarebbero stati fustigati pubblicamente, e in caso di recidiva, condannati alla galera* (3).

E per soprappiù, tutto ciò doveva essere promesso e giurato di osservarsi dai debitori stessi, ed in loro assenza, dai loro leggittimi procuratori (4).

---

(1) *Bullarium roman.*, Tom. IV, par. II, Romae, 1745, XLVII, pagina 91 (in margine).

Giova a questo punto un'osservazione affatto singolare. In quei tempi il *cappello di color verde*, indicava un uomo debitore, un decottore per fallimento! Oggi invece, il *cappello di color verde* — detto alla *Tirolese* — è in voga, e spesso è dato d'imbatterci in persone notoriamente denarose, che in ossequio ai capricci di qualche *Arbiter Elegantiarum*, cuoprono il loro capo del cappello verde! Da quanto sopra il detto, tuttora in vigore: *È ridotto al verde!*

(2) « ... *nisi se prius coram illis dictum birectum viride gestando praesentaverint, et ipsum birectum viride publice et secrete* ».

(3) « ... *sub fustigatione per Urbem, prima vice, et triremium pro secunda, qua sine dicto Birecto reperiti fuerint, deferre* ».

(4) Append. Doc. VI.

Capitolo X.

I luoghi abitati nell'Agro romano ebbero i loro Statuti, gli usi civici nei loro territori — Lite per la rivendicazione del diritto di pascolo e semina — Da San Pio V, ad Innocenzo IX.

(Ann. 1566-1591).

Al Pontefice Pio IV successe il Cardinale Michele Ghislieri da Bosco, presso Alessandria, che assunse il nome di Pio V. Il suo Pontificato (1566-72) riuscì felice per lo Stato della Chiesa avuto riguardo ai tempi precedenti, e più ancora, perchè non si appalesò più l'urgenza di fare incettazione dei grani nei paesi forestieri, in quanto che la coltivazione delle campagne intorno a Roma fu tale, da poter esuberantemente provvedere alle necessità. Infatti erasi accresciuta la popolazione anche nei luoghi dapprima giudicati malsani, a cagione delle acque stagnanti, che ne furono tolte con necessari provvedimenti e lavori (1). Per opporre poi un freno alle fraudolenti incettazioni, e ai monopoli, che nel passato erano stati causa di grandi angustie alla povera gente, il Pontefice rinnovò contro i prepotenti e contro gli incettatori stessi i rigori e le pene intimate e stabilite dai Pontefici predecessori. Ed affinchè tali permessi così negoziati non potessero più accordarsi con subdolo pretesto che il grano si acquistasse soltanto per uso e consumo della famiglia e dei servi addetti all'acquirente, il Pontefice decretò che senza una licenza scritta del Prefetto dell'Annona, gli acquisti non potessero esser fatti in quantità maggiore di quello, che esigesse il vero e reale bisogno degli acquirenti.

Durante il Pontificato di San Pio V, furono pubblicati per la prima volta, a mezzo della pubblica stampa, gli « *Statuta nobilis artis agricolturae* » (2); essendo Consoli della *nobile arte*, Ratilio Albertini, Pietro Paolo De Fabis, Angelo Albertoni e Pompeo Gottifredi.

---

(1) *Motu proprio* Pii V, *Dei nostri Almae Urbis*, etc.

(2) Bibl. Casan., 2024-295, Miscell. in-8°.

Negli Statuti sopradetti sono abrogati i capitoli che « *sia lecito ai lavoranti* « *delle tenute di far pascere i buoi nei pascolari, e che, niuno possa arare nelle* « *tenute altrui, senza il permesso del proprietario* ». Questo fu, certo, conseguenza necessaria, derivante dalle varie Costituzioni, emanate dai Pontefici predecessori, che sempre più si erano adoperati a facilitare e propagare la coltivazione dell'Agro Romano. E difatti non v'ha dubbio, che l'arte agraria sia stata sempre il mezzo più opportuno e pratico al provvedimento dell'Annona essendo la stessa agricoltura sorgente unica dell'abbondanza dei viveri, assolutamente necessari alla conservazione della vita; laonde sopra di sè richiamò sempre la vigilanza e le cure dei Pontefici, per renderla ogni ora più feconda, e più proficua all'ottimo istituto e governo dell'Annona E tanto più essi Pontefici riconobbero la necessità di dover tutelare e propagare l'agricoltura, in quanto erano, da secoli, mancate a Roma le provincie frumentarie, dalle quali nei tempi antichi ritraevansi i tributi dei grani e delle altre vettovaglie. È pur vero però, che, fin dagli antichi tempi, per la crescente necessità della pubblica Annona, come esaminammo anteriormente, si era provveduto nel miglior modo possibile alla coltivazione delle terre, ravvisandosi fin d'allora necessaria la istituzione di un Collegio particolare di quattro nobili romani i quali si dissero *Consoli*, e che in certo modo, corrispondevano agli antichissimi *Edili Curuli* (1). E quantunque detti Consoli nei tempi della Repubblica romana, avessero speciale mandato di curare alla provisione Annonaria, e non già alla sorveglianza e cultura dell'Agro Romano non di meno in seguito, si riconobbe assolutamente necessario, che vigilassero anche l'agricoltura, indispensabile al funzionamento dell'Annona, di modo che, gli stessi Consoli furono specialmente di questa mansione incaricati. Che anzi, mediante l'istituzione di un Tribunale, a ciò destinato, per trattare cioè, e definire tutte le questioni, che potessero insorgere relativamente alle operazioni e ai contratti agrari, detto perciò *Tribunale dell'Agricoltura*, si provvide con ciò a regolare il buon andamento e la giustizia di quanto appartiene all'arte agraria.

Le cause promosse innanzi al Tribunale sopradetto, si regolavano secondo gli Statuti, che già esaminammo anteriormente. L'incarico della osservanza e la tutela di essi Statuti, fu commessa specialmente al Senatore di Roma.

---

(1) *Statuti dell'Agricoltura*, pag. 10.

Il Pontefice San Pio V, fu quello che organizzò stabilmente il *Tribunale dell'Agricoltura*, con la sua bolla « *Pia Devotio* » pubblicata nell'anno 1566 nel nel giorno 9 settembre, nella quale volle esprimere i motivi principali, che lo indussero a bandirla. Primo tra i quali quello, che coloro che attendevano alla Agricoltura, non dovessero, per causa di lite, essere tradotti per i diversi Tribunali, affinchè non fossero troppo distratti dai lavori campestri, ed anche quando assistessero al procedimento, ne riuscisse più facile la risoluzione, in quanto niuno, meglio che l'agricoltore stesso avrebbe potuto conoscere e designare quello che all'arte agraria si riferisce (1).

Infatti le regole di procedura, che si usavano innanzi a quel Tribunale, erano semplici e sommarie, dappoichè si procedeva e si giudicava soltanto dopo esaminata la verità dei fatti, (2) e qualsiasi causa campestre era definita in brevissimo tempo, prima dai Consoli dell'Agricoltura, quindi, in grado di appello, da coloro, che erano appunto appellati Revisori; e la procedura era così spedita, che entro tre o quattro mesi, veniva pubblicata la sentenza. Aggiungasi, che i Consoli dell'Agricoltura, i Revisori, l'Assessore, il Fiscale ed il notaro, tutti addetti a quel Tribunale, non percepivano alcun assegno dal Governo; anzi quello era l'unico Tribunale di Roma, che funzionava senza alcun aggravio o dispendio per l'erario pubblico, perchè le spese necessarie per le accuse erano lievi e ristrette. Nel giudizio non era affatto necessario il ministero di procuratore, o di avvocato, poichè le parti aventi lite, potevano comparire di persona, e spesso fu veduto il campagnolo od il pastore, *vestito di pelli*, comparire in Tribunale a trattare la propria causa. Dato un simile metodo di procedura, qualsiasi questione agricola veniva definita e giudicata in breve tempo.

Il Tribunale dell'Agricoltura aveva giurisdizione mista, ed eravi anche il Procuratore Fiscale, cui spettava la sorveglianza del buon governo dell'Arte Agraria, e della Polizia e Vigilanza rurale. Nella raccolta pregevolissima dei Bandi, Editti, Ordini, ecc., che viene conservata nella *Biblioteca Casanatense*, potemmo constatare, come vi fossero in quei tempi ordinamenti pratici a con-

(1) « *Considerantes quod qui Agrorum culturae incumbunt, non debent litibus, et per diversa tribunalia trahi, ne forte a cultura propter lites, dum forum prosequi cupiunt, retrahantur; ac etiam attendentes, quod de rebus spectantibus ad artem nullus magis, quam ipsi de arte cognoscere et terminare valent* ».

(2) « ..... *sola facti veritate inspecta*..... »

tenere nel dovere e nell'ordine la gente agricola, come altresì a prevenirne, ed all'uopo a punirne i reati. Notammo diversi bandi, editti per i *Guardiani campestri*, per gli *osti nelle campagne*, per i *Cicoriari*, per i *pastori delle Capre*, per i *coltivatori delle vigne*, per i *Bifolchi* e per i *mietitori;* ed anco provvedimenti, che moderavano la pretesa cattura delle bestie, trovate a recar danno, che stabilivano i metodi per incendiare le stoppie dopo il 10 agosto di ciascun anno, come pure ordinamenti a tutela e contro i danni delle staccionate, cancelli, siepi od altri ripari, nonchè leggi per i periti agronomi e per i mediatori dei contratti agrari.

La sopra citata Costituzione è un documento della massima importanza, perchè ci rivela lo stato dell'agricoltura dell'Agro Romano, nella seconda metà del secolo XVI, non solo, ma ci dice come ancora si fosse resa migliore l'aria in quei tempi, per la continua coltivazione dei campi. Il Pontefice infatti, vi espone, che nei passati tempi, nella città di Roma erasi lamentata una continua mancanza di grano, nonostante le continue importazioni di oltre mare e le requisizioni eseguite in ogni luogo, e che, al contrario, in quell'anno 1566, in Roma il grano non solamente era abbondante, ma, quello che più interessava era, che il grano prodotto dalla Campagna romana, poteva essere venduto non soltanto alle vicine popolazioni, ma altresì all'estero, sia per terra, quanto per mare, come già era avvenuto spessissimo, *facendo rilevare che il clima della città di Roma, era divenuto più salubre*, atteso la continua coltivazione della campagna, e per i diboscamenti delle selve, e per il disseccamento dei luoghi palustri (1).

E poichè i Consoli ed il Collegio della nobile ed antica Arte dell'agricoltura (2) avevano riformato i loro antichissimi Statuti, secondo l'esigenze dell'uso in quei tempi, ed avevano anche ampliato e modificato vari articoli di quelli, avendone eseguito una diligente revisione, ed un largo esame, per mandato dello stesso Pontefice, come rileviamo dal *Motu proprio* medesimo, San Pio V, approvò e confermò gli Statuti stessi, con la sua autorità apostolica, affinchè po-

(1) « ..... *civitas nostra, quae retroactis temporibus mari invecto, et undique perquisito frumento indigebat, nostris felicissimis temporibus, non solum frumento abundet, sed etiam, quod plus est, vicinis et exteris, terra marique, jam Agri Romani frumentum subministrari possit, prout saepissime subministratum fuit: et quod non minus est, aer nostrae Almae Urbis, ex assidua agrorum cultura, sylvarum et nemorum extirpatione, palustriumque, locorum exiccatione, factus est tutior, clementior et salubrior* ».

(2) « ..... *consules et Collegium nobilis et antiquae artis agriculturae Urbis.....* »

tessero avere un efficace esecuzione a tutela dell'agricoltura. Volle quindi, che tutti coloro, che avessero rapporti od interessi agricoli, chiunque si fossero di qualsiasi grado o condizione, anche se Chierici, fossero sempre soggetti, per la giurisdizione, ai Consoli dell'Arte dell'agricoltura (1).

Stabilì infine, che i giudizi fossero sommari e spediti, da compiersi così dai giudici ordinari, come dai delegati da essi, e che si ritenesse irrito e nullo qualunque atto o pretesto, contrario a quanto era ordinato. Prefisse che la Costituzione avesse il suo pieno effetto ed esecuzione, non ostante qualsiasi privilegio od indulto, sia per l'intervento di chiunque addetto alla Curia, che dei Doganieri di Roma, in riguardo agli affidati che avessero cagionati danni o alle messi o alle tenute poste nel territorio della Città.

La Costituzione fu datata dal palazzo di San Marco in Roma, nel giorno sopra riferito (2).

Nè cessava il prelodato Pontefice di bandire altre leggi, per richiamare alla osservanza anche quelle emanate dai suoi Predecessori, a tutela e privilegio dell'arte dell'agricoltura.

Infatti, nel giorno 11 ottobre, dell'anno sopradetto, in un'altra Costituzione, San Pio V, dichiarava di voler provvedere a che, non si compissero maggiori frodi in danno dell'Annona dai potenti, e dai ricchi proprietari, i quali riponevano nei magazzini il grano raccolto nelle loro tenute, e fino a che non fosse aumentato di prezzo, per soddisfare la loro ingordigia, non lo vendevano, cercando anzi di accumularne sempre maggiore copia, e pagandone sempre un prezzo vile agli agricoltori, od operai propri, ed ai loro Vassalli (se si trattava di Baroni) per guisa che i poveri non potendo acquistare il grano da altri se non dai ricchi, erano costretti a comprarlo a vil prezzo di usura (3). A compiere

(1) « ..... *volumus et mandamus eosdemque dictis Consulibus eorumque jurisdictioni pro rebus spectantibus ad Artem suppetimus, subijcimus, et submittimus* ».

(2) Bibl. Casan., *Editti*, *Bandi* etc. ann. 1566.

(3) « ..... *divites ipsos ac potentes non modo ipsorum propria frumenta, bladaque, quae in praediis suis, propriaque agricultura colligunt, in horreis recondere, ac conclusa supprimere, et donec illorum pretium pro eorum avaritia adauctum conspiciant, ab omni prorsus venditione abstinere, verum etiam a laboratoribus, operariisque propriis, ac etiam subditis (si barones sint) illud vili pretio comparare, donec tantam undique tritici copiam cumularint, ut pauperes, qui aliunde frumentum venale non reperiunt, necessitate ducti ab eisdem divitibus et baronibus eo pretio emere cogantur: quod venditorum ipsorum avaritia affectaverit* »

più facilmente i loro disegni, quei prepotenti impedivano o ritardavano il trasporto del grano a Roma, con danno gravissimo della Città, e di tutti coloro, che quivi convenivano d'ogni parte del mondo; e tutto ciò avveniva malgrado le molteplici disposizioni dei Pontefici predecessori.

S. Pio V. perciò ammoniva tanto le persone ricche quanto i Baroni, ad essere tutti più umani verso i poveri, e ad astenersi affatto dal fare incettazione del grano (1) aggiungendo che fossero memori del detto, che « chiunque nasconde il frumento è maledetto dal popolo, mentre è benedetto colui, che vende il grano ». In conseguenza, che non dovessero artificiosamente alterare l'abbondanza dei prodotti delle stagioni, tenendoli nascosti la maggior parte, e sottraendoli al libero acquisto, che altri ne avrebbero fatto.

Che se procedessero altrimenti, sarebbero incorsi nelle pene decretate dai Pontefici predecessori, e specialmente da Clemente VII, per tutelare l'abbondanza dei cereali, e l'esercizio dell'agricoltura, bandite per mezzo della Costituzione del 23 febbraio 1523; confermando, che rinnovava tutte le disposizioni dei Pontefici suoi predecessori.

Pertanto rendeva noto a chiunque di qualsiasi condizione sociale, ai Baroni, ai Signori dei luoghi abitati, alle Università, ai Vescovi, ai Metropolitani, ai Patriarchi, ed eziandio ai Cardinali (2) che non incettassero dai loro dipendenti o vassalli il grano oltre quanto potesse occorrerne per uso delle loro famiglie, nè impedissero, che gli altri trasportassero a Roma le granaglie, ed altre cose necessarie all'Annona pubblica, perchè al contrario sarebbero incorsi nelle pene comminate nella sopradetta Costituzione del suo Predecessore, Clemente VII, financo nella *espropriazione dei loro feudi e possessi*, nello interdetto e nella scomunica: quali pene esso Pontefice rinnovava, per mezzo del suo *Motu proprio*, dichiarandolo esplicitamente in quell'atto.

Ed affinchè tutti potessero trasportare a Roma le granaglie ed altro, ed accedervi liberamente, volle che fossero esenti da qualsiasi tassa di pedaggio, gabella, e da qualsiasi altro onere per l'importazione delle granaglie, che dovevano essere in perpetuo esonerate da ogni imposta.

Comandò quindi a tutti i Governatori, ai Rettori, ai Signori tutti soggetti

---

(1) « ..... *atque ab huiusmodi detestabili frumentario quaestu prorsus abstineant* ».

(2) « ..... *cuiscusque status aut conditionis extiterint, etiam si Episcopali, Metropolitana, Patriarchali et Cardinalatus etiam dignitate praefulgeant* ..... ».

alla Sede Apostolica, quantunque i Cardinali che avessero [illegible], quanto egli aveva decretato. Volle che tutti coloro, che portavano il grano a Roma, fossero liberi ed esenti da qualsiasi atto coattivo, tanto per i debiti, quanto per il mancato pagamento dei dazi camerali, dichiarando irrito e nullo qualsiasi atto legale in proposito, eseguito in danno dei conduttori del grano, od in sequestro delle bestie e robe, che seco portassero, nel venire a Roma; potendo quivi dimorare per due giorni, all'effetto di poter vendere, quanto avevano trasportato, in modo, che tale immunità dovesse perdurare, fino al giorno che fossero ritornati alla consueta loro dimora.

E comandava agli esecutori, ossia ai ministri della Curia, di eseguire le ingiunzioni suespresse sotto pene, che sarebbero inflitte ad arbitrio del temporaneo Prefetto dell'Annona.

Quindi nel fermo desiderio di favorire tutti coloro, che esercitavano l'arte dell'agricoltura, fino alla distanza di 40 miglia da Roma, prescriveva, che tutti fossero esenti ed immuni da qualsiasi esecuzione o sequestro, tanto nel tempo della semina, quanto in quello dei raccolti, quand'anche i loro debiti fossero derivanti da un'obbligazione assunta nelle forme volute dalla Camera; specialmente nel caso in cui non potessero pagare coi raccolti ottenuti dall'arte agraria (1).

Proibì altresì, che fossero sequestrati i buoi aratori e tutti gli istrumenti necessari all'agricoltura, dichiarando, che tutto ciò, non poteva essere compreso in qualsiasi garanzia data per qualunque ragione (2) dovendo quelle cose essere considerate, come di prima necessità, e che quindi dovevano godere gli stessi privilegi, che i beni dotali (3).

Seguivano le disposizioni relative agli esecutori deputati, le clausole derogatorie; e l'ordine di pubblicazione (4).

(1) « *Eos etiam qui agriculturam ipsam pro communi bono laudabiliter intra XL ab Urbe milliarium exercent, dignis favoribus et privilegiis prosequi volentes, tam messium quam seminum tempore, dum scilicet colligendo, vel seminando tritico verosimiliter occupantur, ab omni supradicta executione, etiam si ex obbligatione in forma Camerae processerit, tutos omnino et salvos fore, et esse declaramus, dummodo aliunde, quam ex agriculturae fructibus solvere non possint* ».

(2) « ..... *in tacitis quibuscumque hypothecis a quacumque quavis de causa inductis, praedictos boves, aliaque istrumenta praedicta minime comprehensa fore* ..... ».

(3) « ..... *in summa praedictis rebus agriculturae inservientibus, tamquam commodatis omnino necessitatis publicae instrumentis, omnia privilegia concedentes, quae bonis dotalibus de jure concessa esse reperiuntur* ..... ».

(4) Arch. Vat. in lib. II, *Signat. Pii V*, fol. 113.

La Costituzione che noi riportammo, quasi alla lettera, mette sempre più in rilievo, quanti e quali privilegi fossero stati accordati all'agricoltura, perchè avesse sempre maggiore incremento, e perchè sempre più progredisse, come chiaramente ci addimostra lo stesso documento, nell'esporre le ragioni per le quali era stato pubblicato.

Dal quale possiamo anche constatare, come i contravventori alle leggi agrarie, non fossero soltanto i Baroni ed i Signori, ma eziandio coloro che occupavano un grado eminente nella gerarchia chiesastica; in quanto il Pontefice comminando le pene, stabilite dal predecessore Clemente VII, e confermandole anche riguardo ai Vescovi, ai Metropoliti e ai Cardinali, deve dedursene per logica conseguenza, che il provvedimento sia stato necessario anche contro coloro, *che per autorità erano più prossimi al Pontefice.* È evidente che gli arbitrî, le trasgressioni, e talora i delitti, avevano una causale evidente sì, ma non necessaria, nè onesta, quella cioè dell'interesse e della più sordida ingordigia del denaro altrui, carpito con usura vergognosa.

I crediti degli agricoltori per la vendita dei loro prodotti e delle loro derrate erano tutelati, nè si ammettevano ai debitori, ripieghi o pretesti forensi, dilazioni quinquennali al pagamento, o cessione dei beni; ma erano invece obbligati a soddisfare tutte nel più breve tempo, a ciò costretti dalle norme e dai precetti degli Statuti agrari, come da quelli può rilevarsi (1).

Vari erano i privilegi e le modalità, che moderavano i contratti agrari, e ne accenniamo soltanto alcuni, perchè valgano ad esempio.

Gli agricoltori nel provvedersi dei necessari operai, dovevano naturalmente trattare con gente povera alla quale anticipavano anche del denaro, come caparra per le assunte obbligazioni. Se gli operai sopradetti non si presentavano al tempo dei lavori, o *bruciavano*, (come *tuttora dicesi in gergo* nella Campagna romana) si ricorreva subito al Tribunale dell'Agricoltura, ovvero al Giudice delle mercedi, i quali rilasciavano subito un mandato di cattura *de capiendo* contro chiunque non avesse mantenuto i patti assunti.

L'inadempiente al contratto, veniva mantenuto in carcere a spese della pubblica giustizia.

Allorchè un agricoltore avesse subìto sventura nei raccolti, per danno di

(1) *Statuta Artis Agricolturae*, cap. 88.

grandine o di pioggia, o per qualsiasi altra causa, in tal caso si deputava un custode ai raccolti in essere, od ai bestiami, e il debitore non era tenuto a pagare alcun compenso al depositario o custode.

Nel caso di danni cagionati, l'agricoltore era obbligato alla rifazione di essi, senza però pagare alcuna penale, salvo il caso che avesse agito per frode.

Le persone addette all'agricoltura potevano acquistare il pane ed il sale, occorrente all'uso degli addetti alla loro azienda, ovunque avessero creduto opportuno ed utile, senza che fossero soggetti a tasse o multe. Quando i pecorari tornavano dalle montagne, se recavano con loro il formaggio salato, le lane o le pelli delle pecore, avevano facoltà di vendere il tutto liberamente in Roma, senza pagare per ciò gabella alcuna.

Nell'intento di mostrare sempre più le consuetudini e gli usi della Campagna romana, nel secolo XVI, crediamo necessario anche a titolo di curiosità storica, di riportare integralmente una *grida* che si riferisce alle *bandite*, che in quei tempi si formavano, per accrescere la caccia con maggiore profitto e comodità dei Signori i quali, naturalmente, sia per i loro intrighi nella Curia e nel Governo, sia per la loro abituale prepotenza in ogni cosa che loro talentasse, riuscivano ad ottenere privative, là, dove per un *uso civico, antico quanto il mondo*, nessuno mai ardì esercitare arbitrio.

1566, 3 novembre. Bando sopra la caccia.

« Per ordine espresso di S. S...... nissuno ardisca nè presuma sotto qual-
« sivoglia pretesto andar o intrar a *cacia* (sic) con schioppi balestre, cani
« [illegible], rete, lacci, etiam nissuna sorte di Cacia (sic) nelle sottoscritte *bandite*
« *di Roma* nella Trasteverina, comminciando da Ponte *Mollo*, a man manca, per
« la strada, che va a Acqua Traversa, fino alla Sepultura, sequitando alle tre
« Capanne sequitando dalle tre Capanne per la strada a man manca, che va
« a Santo Nicholo, fino *[illegible]* (Boccea) fino allo fosso di Larone, per lo fosso
« di Larone, fino alla marina, confinando dall'altra banda, con il Tevere, sotto
« pena di cinquanta scudi, e li patroni siano obligati per li servitori, e che
« nessuno aventatore, ne altra gente, non possa tirare, nè tenere a vinti miglia
« schioppi, nella *Tristiberina* sotto pena di *tre tratti di corda*, ancora che nessuno
« procoio di bufali, vache [illegible] cavallari, pecorari, et qualunque sorte de be-
« stiame et abitante sopra alla *ditta bandita*, che tengano cani mastini per
« guardia delli loro bestiami, non ardiscano andar a *cacia*, ne lasiarvi (sic) andar

« loro garzoni, nè di giorno, nè di notte, con lor cani, nè con altri, nè possano
« andar la notte con la lanterna et lanciatora, nè far nè lasciar far lacci de
« sorta alcuna, sotto pena de *tre tratti de corda* la prima volta, e dopo li tre
« tratti di corda la *galera*, ecc. ecc.

« Dato in Palatio, Die 6 de novembre 1566.

« LUDOVICO RUSTICUCCIO, Capo caccia.

« Revocando ogni sorta di licentia, che fusse data *in anti* la pubblicatione
« del presente bando.

« Io Bastiano Trombetta ho fatto il soprascritto Bando per Roma, alli lochi soliti e consueti, a dì 6 novembre 1566. (1) »

Il Pontefice S. Pio V, per la tutela del commercio, volle bandire una Costituzione, ai 3 di novembre 1571 intitolandola contro i fraudolenti e i falliti dolosi — *contra fraudolentes et dolosos decoctores*. In essa rammentando i *Motu propri* dei Pontefici predecessori, e specialmente quello di Paolo IV, menzionato nel *Motu proprio* successivo di Pio IV, dispose che tutti coloro, che avessero ottenuta la moratoria o dilazione — sempre a forma degli Statuti di Roma, chè altrimenti non avrebbe dovuto concedersi — fossero sempre obbligati a portare continuamente un *cappello di color verde*, e ad ottemperare a quanto era stato prescritto nei sopradetti *Motu propri* (2).

In seguito alle nostre investigazioni, avemmo occasione di poter rinvenire dei documenti tali da togliere qualunque dubbio anche ai più scettici, intorno all'*esistenza degli usi civici*, in tutti i luoghi, che furono abitati nelle nostre campagne, fino al termine del medio Evo. La nostra non recente affermazione, *sebbene avvalorata da documenti pontifici* (3), tuttavia ebbe i suoi contradditori, che *pretesero di affermare contrariamente ai documenti storici*, da noi costantemente citati, che « *i diritti, relativi al lavoro delle terre, soltanto per esteriori apparenze, possono essere confusi con gli usi civici, non perchè vi abbiano intimi e veri legami* » (4).

---

(1) Bibl. Vatic. Sala delle Consultazioni. Stato Pontificio, Editti 1566-1685.
(2) Bullar. Roman. et Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1422-1571, ad ann.
(3) *Motu proprio di Pio VII*, 15 settembre 1802.
(4) CALISSE CARLO. *Gli Usi civici nella Prov. di Roma*, a pag. 93.

Ma siccome la storia del Medio Evo è tuttora molto inesplorata — e lo sarà forse ancora per lunghi anni — così non è da trar meraviglia, se talora un semplice agricoltore, come noi, amante dello studio dell'Agro Romano, e per conseguenza della storia e delle tradizioni di esso, *rovistando nei preziosi manoscritti dell'Archivio Vaticano*, abbia avuto la ventura di rinvenire un primo codice contenente lo Statuto, il regolamento o vari altri documenti, insieme ad un completo processo, sulla esistenza degli *usi civici, svoltosi in una delle tenute dell'Agro Romano*. Noi possiamo per ora pubblicare questa prima serie, relativamente breve, di documenti; ma abbiamo ferma la fiducia, che continuando le nostre ricerche e i nostri studi, otterremo risultati anche più fortunati, in quanto [illegible] d

« *tenute, vale a dire allo stato di spopolazione, ed abbandonati quasi interamente alla* « *loro naturale produzione delle erbe, un tempo, ed anche non molto a Noi lontano,* « *erano ricchi di prodotti e di abitanti, ciò che si rileva anche dal nome delle te-* « *nute giurisdizionali che tuttavia conservano...... La popolazione si era intro-* « *dotta e si manteneva in detti fondi, perchè i proprietari, avevano lodevolmente* « *divisi questi latifondi fra molti coltivatori, i quali corrispondevano ordinaria-* « *mente una porzione del fruttato, ecc.* » (1).

I documenti si riferiscono al tempo del Pontificato di S. Pio V, e precisamente dell'anno VI in poi ([illegible]), e proseguono fino all'anno 1580, del Pontificato del suo successore, ossia di Papa Gregorio XIII.

Gli Statuti del *Castrum Porcigliani* (oggi *Castel Porziano*) del quale si tratta, datano dall'anno 1489, ai 24 di novembre, sotto il Pontificato di Papa Innocenzo VIII; ma dallo insieme dei documenti apparisce chiaro, che tali Statuti in quell'epoca furono *soltanto rinnovati ed accresciuti*, e che per conseguenza *debbono rimontare ad epoca assai più remota*.

La Communità e gli abitanti, del Castello di Porcigliano, ebbero i loro Statuti e privilegi propri da tempo immemorabile, come già dicemmo, e che nell'anno 1499, il Cardinale Piccolomini, del titolo di S. Eustachio, detto anche il Cardinale Senense, che era in quel tempo Commendatario del Convento dei SS. Sabba ed Andrea in Roma, a cui apparteneva il Castello di Porcigliano, non solo rinnovò, ma confermò eziandio gli Statuti sopraddetti, che poi sul

(1) Dal *Motu proprio di Pio VII*, citato. Vedi anche Append. Doc. VI. A.

principio del secolo XVI furono ampliati dal Cardinale Giovanni Colonna, figlio di Antonio Principe di Salerno, il quale in seguito registrò i capitoli delle Costituzioni del Castello di Porcigliano, nel libro degli Statuti esistenti in detto Comune (1).

Ci piace qui far notare, con giustificata soddisfazione, un fatto alquanto singolare, quello cioè, che noi agricoltori e studiosi delle cose della Campagna romana, *per i primi rendiamo di pubblica ragione Statuti inediti*, che riguardano uno dei tanti luoghi abitati nell'Agro romano. Ma già dettagliatamente abbiamo in precedenza osservato, come un tempo ne esistessero, di cotali luoghi, oltre *sessantaquattro* il cui territorio, a noi risultante dai dati desunti da un documento ineccepibile (2), ammontava a circa *Ettari ottantacinquemila*, ed in conseguenza *rappresentava due quinti dell'intero agro romano*, calcolato approssimativamente ad Ea. 211,000 circa.

Riputiamo quindi utile e necessario, per questo nostro lavoro, di riportare il sunto di quegli Statuti, ma riporteremo integralmente gli Statuti stessi in appendice (3).

Ma prima, crediamo opportuno di far precedere alcune note storiche, tratte da documenti, che valgano ad illustrare il *Castello di Porcigliano*.

Abbiamo già posto in rilievo l'esistenza degli Statuti e delle Costituzioni, che furono dapprima rinnovati e confermati dal Cardinale Senense Francesco Piccolomini, e poscia approvati nuovamente dal Cardinale Giovanni Colonna, e ciò nei secoli XV e XVI, come diremo più diffusamente in seguito.

Nell'anno 1518, il tenimento del *Castello di Porcigliano*, fu compreso nella bandita riservata per la caccia, che comprendeva il *territorio di Velletri, Cisterna, Campomorto, Nettuno, Ardea, Pratica di mare, Rocca di Papa, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia* e *Genzano*, con tutto il Lazio, e fu deputato a commissario Prospero Colonna, duca della Marsica, per la esecuzione del bando, che proibiva a chiunque di cacciare coi fucili, quali armi erano allora in uso da poco tempo, in quanto si reputasse, che la caccia degli animali quadrupedi e dei volatili, fatta con le armi da fuoco, dovesse essere riservata soltanto ai nobili (4).

---

(1) Arch. Vat., *Montercutii Cameralia*, Arm. XXXVI, tom. IV, pag. 561.

(2) Allegato *A* della relazione della Comm. incaricata dello studio sulla circoscrizione dell'Agro romano (1885).

(3) Append. Doc. VII.

(4) « ..... *cum dignum sit quod huiusmodi venationes* (*cum sclopis et sclopetis*) *viris nobilibus reserventur* ..... » Arch. Vat., *Brev. Min.*, tom. 300, n. 300.

Nell'anno 1561, nel giorno 2 di gennaio, il Pontefice Pio IV, deliberò a favore della Camera Apostolica il *Casale di Decimo* ed il *Castello di Porcigliano* siti nella diocesi di Ostia (1).

Nello stesso anno, ai 18 di marzo, il Pontefice suddetto unì i beni del Monistero dei SS. Andrea e Saba all'Ospedale di S. Spirito in Sassia, eccettuati i due tenimenti sopraddetti assegnati alla Camera Apostolica nel giorno 11 marzo 1562, che più tardi li vendè all'Ospedale suddetto per scudi centomila. Il Pontefice, in seguito a tale cessione fondò il *Monte* detto di *S. Spirito*, col capitale di scudi centomila, garantendone i frutti sopra le rendite di *Decimo* e *Porcigliano* e di altre proprietà dell'Ospedale sopraddetto, decretando che il reddito fosse stabilito, in ragione dell'otto per cento, per poter sopperire con ciò alle spese necessarie a proseguire il Concilio di Trento, e a combattere gli eretici (2).

L'anno 1562, nel giorno 25 di gennaio, gli abitanti del *Castello di Porcigliano*, prestarono giuramento di fedeltà al rappresentante della Camera Apostolica, e fu preso possesso di tutto il tenimento che formava il territorio del luogo sopraddetto (3).

Il Cardinale Guido Ascanio Sforza, denominato anche il Cardinale di Santa Fiora, nello stesso anno ai 25 di marzo vendè in nome della Camera Apostolica all'Ospedale di S. Spirito in Sassia di Roma i tenimenti e castelli di *Decimo* e *Porcigliano*, che confinavano col territorio di *Castel Fusano*, col *casale della Capocotta* allora appartenente ai signori Capranica, col *casale di Monte Oliviero* di proprietà del Cardinale de Cesi, con quello di *Monte Migliore*, degli eredi di Tiberio Nari, e col *casale di Perna* dei signori Lante, nonchè cogli altri di *Trigoria* e *Trafusa*. L'atto fu rogato in Roma da Girolamo de Tarano, notaro della Camera Apostolica (4).

L'Ospedale di S. Spirito, avuta l'autorizzazione dal Pontefice Pio V, nell'anno 1568, nel giorno 10 febbraio, procedette alla vendita del *Castello di Porcigliano* e del *casale di Decimo*, in favore del barone Agostino del Nero, di Tommaso suo figlio, nobili fiorentini, e di Tommaso Guidacci cittadino e mercante di Firenze, nonchè di Gundisalvo Alvaro, cittadino romano del rione di Trevi.

(1) Ibi. *Bullae secr. Pii IV*, Ann. 1561, n. 20, fol. 140.
(2) Arch. Vat., *Bull. secr. Pii IV*, anno 1561-62, fol. 107.
(3) Ibi. *Contelorius Hist. Cam.*, Index, 113, fol. 298.
(4) Arch. Vat., Arm. 34, tom. 43, *Istrum. Camer.*, fol. 1.

L'atto fu rogato dal notaio Capitolino Curzio Saccocci *in solidum* con Gaspare Raidetti R. P. D. Uditore della Camera Apostolica (1).

Seguono tutti i documenti ed atti, dei quali daremo più ampia notizia in appresso.

Il Pontefice Alessandro VII, nell'anno 1661, nel giorno 6 di aprile, pubblicò un Breve di concessione ai figli del fu Alessandro del Nero da Firenze, che possedevano la metà del *Castello di Porcigliano*, di potere dimorare all'estero sei mesi di ciascun anno, in quanto le Costituzioni pontificie vietavano a chiunque, non risiedesse nello Stato ecclesiastico, di potervi possedere (2).

Gli atti della sacra Rota c'informano in seguito sulle vicende di *Porcigliano*, ed infatti una Decisione dell'anno 1751 — *coram* Lancetta — ci fa sapere, che nell'anno 1678 agli 11 di gennaio, sebbene il Barone Luigi Maria del Nero avesse ottenuto, in seguito ad una sentenza, d'aver la prelazione nell'acquisto della metà del castello e del tenimento di *Porcigliano*, messi in vendita, in quel giorno, ad istanza dei creditori del Barone Carlo Ventura, ed altri della famiglia del Nero, anche per autorizzazione rilasciata dalla Congregazione dei Baroni, tuttavia la metà del castello e della tenuta di *Porcigliano* veniva deliberata a favore del Barone Carlo Gavotti, per il prezzo di scudi 71,500. Però nonostante tale deliberazione di vendita, e che il Barone Angelo Gavotti avesse già sborsato il prezzo, fin dal giorno 6 luglio dell'anno antecedente, tuttavia per il diritto di prelazione spettante al Barone Luigi Maria del Nero, il barone Gavotti dovè rinunciare all'acquisto sopradetto (3).

Esposto così brevemente un sommario storico delle vicende del *Castello di Porcigliano*, per ciò che riguarda i passaggi di proprietà, riferiamo il transunto dello *Statuto* di quel luogo, come lo abbiamo desunto dall'Archivio Vaticano.

Lo Statuto del *Castello di Porcigliano*, nella sua prima parte costituisce il Codice penale del luogo.

La prima disposizione, è quella di comminare la pena di 20 solidi provisini contro i blasfemi, i quali se fossero stati insolventi, dovevano essere legati ad un palo ad uso forcina, per *subire la perforazione delle orecchie*.

---

(1) Ibi. *De Rubeis*, tom. 8, pag. 1285 t. et *Monterentii Camer.* IV, pag. 552, et Arch. Cap., *Saccoccius Curtius*, fol. 230.

(2) Arch. Vat., Arm. 43, tom. 20, pag. 81.

(3) Decis. S. Rotae, 2 decembre 1699, Coram Cyriaco Lancetta, et 13 Maii 1701.

I beni dell'omicida dovevano essere sequestrati a favore dell'erario pubblico del Castello. Chiunque avesse osato recidere alcun membro ad altra persona, oltre la rifazione del danno, doveva pagare all'autorità 25 libbre di provisini.

Alla multa di quaranta solidi, e ad un mese di carcere veniva dannato chiunque, per ingiuria, avesse preso per i capelli un suo simile.

Altre pene pecuniarie venivano stabilite contro i detentori del coltello, con aumento della pena stessa, se avessero ferito alcuno coll'arma.

Più gravi ancora erano le penalità a tutela dell'onore della donna, ed oltre alla dovuta dotazione nel caso di violenza, i rei dovevano sottostare sempre a multe pecuniarie.

Così, nel caso di furto commesso sulle vie pubbliche, tutte le robe del ladro venivano confiscate a favore dell'erario. Le pene pecuniarie variavano, ed aumentavano se il furto fosse stato commesso di notte.

Vi si notano le pene comminate per tutte le specie di furti campestri, l'abigeato, le rapine di qualsiasi genere, e viene fatta una minuta e speciale menzione dei singoli casi, in modo che, specie la prima parte di esso Statuto, rappresenta, come dicemmo, un vero e proprio Codice penale.

Seguono dettagliate norme per reprimere e prevenire qualsiasi danneggiamento.

Che se alcuno avesse commesso un delitto, previsto nello Statuto, doveva essere punito ad arbitrio del Signore del Castello sempre però osservandosi la forma stabilita dal Codice.

Nel caso poi che taluno avesse osato di compiere un delitto, in danno del Signore o di alcun ufficiale pubblico del Castello, la pena doveva essere duplicata, e se il delitto fosse stato compiuto con premeditazione, il reo doveva essere condannato alla forca; e ciò in ambedue i casi sopraespressi.

Venivano comminate gravi pene pecuniarie a coloro, che avessero fatte ingiuria al Castellano ed ai suoi ufficiali.

V'era stabilita una multa di 20 solidi provisini contro chiunque avesse osato di aprire la porta del Castello, ove l'autorità l'avesse fatta chiudere.

Segue l'enumerazione dei casi per i danneggiamenti apportati nelle vigne, che vengono repressi con pene pecuniarie fino a cento solidi provisini.

Ai venditori di vino vengono prescritte le misure, munite del suggello del Signore del Castello, o del Governatore di quello, e le misure stesse vengono designate coi nomi di quel tempo.

Gravi e rigorose disposizioni sono emanate per regolare il buon funzionamento dello spaccio delle carni, il cui prezzo doveva essere stabilito da quattro Massari del Castello.

Gli stessi Massari dovevano far chiudere di notte le porte del luogo, ed anche di giorno, allorchè fosse stato opportuno.

Il Signore del Castello, aveva la facoltà di comandare a tutti, secondo la propria volontà, ed il proprio arbitrio, potendo anche inviare chiunque dei sottoposti ove avesse voluto, con patto però di mercede e di pagamento ; e se taluno si fosse rifiutato, doveva essere *multato*.

Chiunque avesse voluto fissare la sua dimora nel Castello, doveva prestare giuramento di vassallaggio per cinque anni, e se vi si fosse ricusato, i suoi beni dovevano essere a disposizione del Padrone del Castello.

Dopo il quinquennio, prima di partire, doveva il vassallo domandarne licenza al Signore, per tre volte consecutive, e con intervallo di tre giorni.

Coloro poi che venivano ad abitare nel Castello per la prima volta, dovevano prestare una cauzione *ad libitum* del Padrone, obbligandosi di condurre una vita quieta e pacifica; e ciò doveva aver vigore anche per i disonesti e per gli scandalosi.

La moglie adultera doveva perdere la dote, che veniva divisa fra il marito ed il Signore del Castello in parti eguali, e secondo il diritto, la stessa donna doveva divenire la *serva* dello stesso Signore.

Si stabiliva che, se gli Statuti fossero deficienti per la mancanza di qualche capitolo necessario, tanto per cagione di diritto che di fatto, al Signore del Castello fosse riservata la facoltà di comandare qualsiasi cosa in proposito, e che tutti fossero tenuti ad obbedire, non ostante qualunque altro capitolo della legge civile e canonica.

Per chiunque morisse intestato, e senza un erede legittimo, l'erario pubblico del Castello dovesse succedere nella eredità, e tutti fossero tenuti a fare il testamento, ripetendo in esso per tre volte « *lascio al mio Signore XII denari* » e che il testamento soltanto dovesse aver valore per succedere nell'eredità. Che se gli eredi morissero in età minore, l'erario pubblico dovesse succedere nei beni.

Le spese tutte per la manutenzione del forno (pubblico) dovessero essere a carico del Signore, e la fornaia dovesse trasportare il pane tanto crudo, quanto cotto, e dovesse corrispondere al Signore del Castello un pane, per qualunque quantità di pane fatto cuocere.

Se taluno avesse ucciso un cinghiale, o suino selvatico, nel tenimento del Castello, [illegible] [illegible]

Nella festività di S. Andrea, tutti coloro, che avessero posseduto una casa nel Castello, dovessero pagare dodici denari ogni anno, e così tutti quelli, che avessero posseduto un orto, dovevano nella stessa ricorrenza pagare sei denari.

Se alcuno avesse voluto fabbricare una casa, il Signore a sua volta avrebbe dovuto provvederlo dei legnami necessari.

Per le vigne si doveva corrispondere la *sesta parte del mosto.*

Se alcuno avesse voluto *scassare* la terra, per costituire la vigna, nei primi [illegible] a pagare *la sesta.*

[illegible] dovesse corrispondere una gallina, ben nutrita, nella festività di S. Saba, e parimenti un paio di polli nel dì dell'Assunta.

I possessori di case, di vigne e di orti, quando avessero voluto emigrare da [illegible] il Signore del Castello, se volesse fare acquisto della loro proprietà, e, nel caso [illegible] provisini, su quello che avrebbe pagato un altro.

E se il Signore non avesse voluto comperare, in tal caso potevano liberamente vendere ad altri, sempre però coll'osservanza delle norme contenute [illegible] [illegible] blico erario.

Quando alcuno, essendo infermo, avesse fatto testamento, e poscia si fosse fatto trasportare a Roma per esservi curato, e poi riacquistasse la salute, il te- [illegible] [illegible] valore alcuno se non per volontà del Signore.

Vi era stabilito [illegible] altrimenti.

Tutti [illegible] [illegible] od ucciso.

Ciascun produttore di formaggio era obbligato di dare al Signore un formaggio, una volta la settimana, e nel caso che avendo un socio, avesse prodotto due formaggi al giorno, avrebbe dovuto darne al Signore, due in ogni settimana.

Nella ricorrenza di Pasqua si doveva offrire al Signore un capretto, e, se il bestiame fosse in proprietà con un socio, si dovevano offrirne due.

Che se taluno dovesse avere giustizia, verso il Signore o verso un altro abitante, e non potesse sostenere la causa, per difetto di un avvocato, qualora si trattasse d'un fatto semplice e chiaro si dovesse far appello al parere degli altri abitanti del Castello.

Se un abitante di *Porcigliano* avesse pescato nel mare uno storione, un delfino, o una lombrina, li avrebbe dovuti offrire al suo Signore, ed ove questi li rifiutasse, allora soltanto avrebbe potuto venderli.

Degli altri pesci, la miglior parte spettava al pescatore, ed il Signore ne poteva prelevare uno a sua scelta. Se invece chi avesse pescato fosse un forastiero, era tenuto a dare al Signore l'ottava parte.

Tutti coloro che possedevano un giumento od asino, erano obbligati a dare ogni mese, una soma di legna al Signore del Castello, ed un'altra soma nella festa del Natale; ma tutti erano autorizzati ad esportare qualsiasi specie di legna, ovunque avessero voluto, in un numero eguale di bestie, per il quale erano tassati.

Seguono alcune altre disposizioni, per le aggressioni personali, per la nomina dell'usciere giudiziario, per il precetto di prestare aiuto all'Auditore e Vicario, ed alcune prescrizioni agli abitanti del Castello, perchè rispettino gli officiali pubblici, ed in caso di mancanza erano applicate severissime pene, anco della perdita dei beni, della fustigazione fino a sangue, e financo del taglio della testa.

Gli Statuti di *Porcigliano* contengono alcune riforme ed aggiunte fatte dal Cardinale Giovanni Colonna, del titolo di S. Maria in Aquiro, che in quel tempo era Commendatario del Monist. dei SS. Saba ed Andrea, al quale allora appartenevano il Castello e tenimento di *Porcigliano*.

Le anzidette aggiunte sono del tenore seguente:

« Ordiniamo e comandiamo, che tutti gli uomini di *Porcigliano*, che avranno dimora nel tenimento del Castello suddetto, debbano corrispondere al Signore la *sesta parte* del raccolto sull'aia; che se negassero di fare ciò, sia lecito al Signore di sequestrare tutto il grano, o la biada che rinverrà sull'aia ». E conclude:

« Bandiamo questa Costituzione per la ragione che così si praticava ai tempi del Cardinale Giovanni di Siena, che fu l'autore di queste Costituzioni.

« Ordiniamo poi che tutti gli abitanti di *Porcigliano* possano far pascere liberamente, e senza alcun pagamento, ciascuno otto bestie grosse, per la rompitura del terreno, per seminare, e per far condurre i barocci.

« Inoltre che ciascun abitante possa tenere o far pascere 50 capre, senza pagamento, e così faccia pascolare e mantenga gratuitamente dieci capi suini, per uso di famiglia » (1).

Riassunti così gli Statuti del Castello di *Porcigliano*, diamo ora un sommario storico delle vicende subite dai suoi abitanti, come le potemmo desumere da varî documenti, che formarono il sommario della *causa agitatasi per gli usi civici*: quali documenti, però, abbiamo dovuto constatare, come non siano stati riportati seguendo l'ordine cronologico, ma che siano stati copiati soltanto per conservarne la memoria. E noi abbiamo mantenuto la stesso ordine. Traducemmo letteralmente la narrazione introduttiva della causa, svoltasi avanti al Tribunale della Camera Apostolica.

La Comunità e gli abitanti del *Castello di Porcigliano*, da tempo immemorabile, ebbero loro speciali Costituzioni, Statuti e privilegi, che furono poi rinnovati e confermati.

Nell'anno 1489 dal Card. Francesco Piccolomini, detto il Card. Senense, Commendatario perpetuo del Monistero dei Santi Saba ed Andrea di Roma, al quale s'apparteneva il detto castello, ed in progresso di tempo, nel secolo XVI, il Card. Giovanni della Colonna, Commendatario del Mon. sopradetto, rinnovando i detti Statuti, volle fargli delle aggiunte, come risulta dal libro degli Statuti e privilegi, che era conservato dal Barone dei castello, ed esistente presso dello stesso, che apparisce conforme a quello che abbiamo riferito. E tali Statuti debitamente fatti osservare tanto dal Card. Cybo, quanto dal Card. de Monte, successivi Commendatari del Monistero dei Santi Saba ed Andrea, anche furono rispettati dal Commendatario dell'ospedale di Santo Spirito in Sassia, che aveva acquistato il *castello di Porcigliano* dalla R. Camera Apostolica e lo stesso barone Agostino del Nero, successivo proprietario, li fece ugualmente osservare nei primi due anni dall'acquisto fatto (2).

---

(1) Append. Doc. VII.

(2) Arch. Vat., *Montcrentii*, Arm. XXXVI, tom. IV, pag. 548.

Fra le predette Costituzioni, sono compresi anche i privilegi, mediante i quali gli abitanti di *Porcigliano* furono sempre mantenuti nel diritto e nel possesso di poter fare la legna nei boschi e nella tenuta del Castello suddetto, di potere asportare giornalmente tre salme di qualsiasi qualità e specie di legna, adoperando ciascun *vassallo* tre bestie, e di poter trasportare detta legna ovunque avesse voluto; e tutto ciò, *gratis* (1).

Inoltre, di poter seminare nei varî appezzamenti di terreno del tenimento nella parte fertile, dando al proprietario sull'aia *la corrisposta della sesta parte* dei raccolti (2).

Di poter tenere e far pascere liberamente, e senza alcun pagamento, in detta tenuta otto bestie grosse per arare e seminare, e per il trasporto delle barrozze (3).

Come pure di poter far pascere cinquanta capre per ciascun vassallo, senza alcun pagamento.

E così ancora di poter far pascolare dieci capi di suini, ciascuno per uso della propria famiglia: ma tale patto, all'epoca del Pontefice Giulio III (1550-55) con l'annuenza del Commendatario Card. Del Monte e della Comunità, fu commutato coll'autorizzazione che, invece dei suini, ciascuno potesse far pascere altri quattro capi di bestiame grosso, in modo che ognuno potesse godere del pascolo, per 12 bestie grosse, come sempre infatti avevano usufruito, e come sempre avevano potuto far pascere.

Ma invece, dopo due anni, ossia nel 1570, dopo che il barone Agostino del Nero aveva comprato le tenute ed il *Castello di Porcigliano*, d'un tratto volle privare gli abitanti del diritto di far pascere i loro bestiami, dapprima in uno dei quarti, detto *la Banditella, che era di proprietà della Comunità*, e poscia in altri appezzamenti di terreno, che abitualmente venivano assegnati per pascolo dei buoi aratori (4). E tutto ciò fu compiuto, affinchè quei terrazzani non te-

---

(1) « *Dicti homines fuerunt semper in jure et possessione lignandi in silvis et tenutis dicti Castri, et exinde exportare tres salmas lignorum uniuscuiusque generis, dictim cum tribus bestiis, pro quolibet vassallo gratis, quo ipsi homines voluissent* ». (Ibi).

(2) « *Item seminare in tenutis et tenimento fertile dicti Castri cum responsione Domino in area sextae partis fructuum* ».

(3) « *Item retinere et pasculare in dicto tenimento, libere sine aliqua solutione, octo bestias grossas pro usu arandi, seminandi et conducendi carrotias* ».

(4) « ..... *de facto Communitatem praedictam in primis quadam Banditella, seu tenuta propria et particulari eiusdem Communitatis, et quaedam alia, quae pro animalibus aratoriis assignata habebant spoliavit* ». (Ibi).

nessero più bufali, di loro proprietà « *bubalos ne retinerent* ». Fu proibito altresì di seminare in altri luoghi, all'infuori di quelli che venivano assegnati dal proprietario, ovvero dai suoi ministri (1).

Lo stesso Agostino del Nero ordinò, quindi, che, in seguito, la Comunità *non potesse eleggere i suoi ufficiali e massari*, mentre per consuetudine, erano stati sempre eletti dagli abitanti, fece occupare alcune piccole terre, in parte coltivate a vigne da particolari (2), *tolse al Comune il libro dei Privilegi e Statuti*, imponendo molti gravami, ed esercitando sevizie.

Gli abitanti di *Porcigliano* vollero tentare di liberarsene per riconquistare tutto ciò, che era stato loro arbitrariamente mal tolto, in conseguenza fecero pervenire, nell'anno 1572, al Pontefice un ricorso del seguente tenore:

Beatissimo Padre,

« La Comunità ed uomini di Porcigliano, devoti oratori della S. V., finchè « furono sotto l'immediata giurisdizione della Sede Apostolica, e quindi dell'Ospe- « dale di San Spirito in Sassia ossia del relativo Commendatario *pro tempore*, « videro sempre esattamente osservati i privilegi, le esenzioni e gli Statuti del « luogo, ma dappoichè Agostino del Nero, a quanto dicesi, ha acquistato il te- « nimento e i casali, e i diritti di vassallaggio di detta terra, spogliò subito e « di fatto la Comunità della Bandita, che serviva di pascolo al bestiame caval- « lino e di altri terreni dei quali già si usufruiva, e si ritenevano per mante- « nimento delle bestie aratorie. Ha vietato di legnare, affinchè non si possa nep- « pure vendere la legna stessa, come dapprima era solito. Pretende, che non si « posseggano più animali bufalini. Vuole che non si possano seminare altri luoghi, « se non quelli, che egli od i suoi ministri destinano e non sono altro che ter- « reni sterili (3).

« Ha ordinato e vuole, che non si possano più eleggere i pubblici Officiali, « detti anche Massari, che al contrario sempre furono eletti e scelti dagli abi- « tanti. Ha violato gli Statuti della terra e del castello, imponendo molti gra- « vami ed esercitando sevizie d'ogni genere.

(1) « ..... *de loca quae ab ipso et suis ministris assignarentur seminare proibuit* ». (Ibi).

(2) « ..... *et quasdam terrulas cum eorum particularium vineis annexas occuparit*..... ».

(3) « ..... *et bubalos non retinere, nec loca, nisi quae ab ipso, sive eius ministris assignantur, quae nonnisi sterilia sunt, seminare* ».

« Da tutto ciò, volendo la Comunità ed i supplicanti liberarsi in base al « diritto, e volendo restituiti i loro beni, supplicano umilmente la Santità Vostra « perchè si degni di esaminare la causa, la ragione di spoglio avvenuta nei pre « detti tenimenti, e la gravità dei danni arrecati per quanto è avvenuto, in- « sieme a tutti gli incidenti derivatine, o che possano derivarne, per il solo « principio della verità dei fatti verificatisi giornalmente in questi luoghi, con- « trariamente ai doveri verso Iddio, e quindi la S. V. voglia decidere, che tutto « abbia un fine giusto, degnandosi di raccomandare la causa stessa a qualche « giudice della Curia Romana, e se più piace alla S. V. di commettere ed ordi- « nare ai Chierici e Presidenti della Camera Apostolica perchè con la dovuta « facoltà, possano constatare i fatti, in base a testimonianze, per quanto lo cre- « dano necessario, e perchè risulti, che i supplicanti sono stati spogliati delle « sopradette tenute o di una parte di esse ». Seguono le formule legali, con la domanda di poter citare Agostino del Nero e di procedere in via giudiziaria, nonostante le Costituzioni e gli ordini apostolici, ecc.

A tergo della istanza si legge: « Per ordine di N. S., che s'interpellino i « Presidenti, ed i Chierici di Camera, perchè constatata la verità di quanto fu « asserito, citino, e ristabiliscano tutto, e procedano in via sommaria, secondo « la domanda, ecc. » (1).

Mentre s'agitava la causa avanti il Giudice de Matteis, deputato in seguito al decreto della Camera Apostolica, Sigismondo Giotti, agente generale di Agostino del Nero per evitare una sentenza, chiamò a sè di nascosto alcuni vassalli *separatamente l'uno dall'altro*, e, li interpellò insistentemente per sapere, se alcuno di loro avesse rilasciato alcuna procura o mandato per muovere la lite, con la relativa domanda di esser prosciolti dal giuramento, e dalla giurisdizione da Agostino del Nero. Avutane risposta, tanto insistè presso di essi, che li persuase a desistere dalla lite, e a dichiarare, che se loro fosse concesso alcunchè per vivere, tutto ciò avrebbero dovuto ascrivere a grazia o a favore singolarissimo, in quanto, essendo stati riconosciuti come vassalli, *soltanto per privilegio il loro bestiame cavallino aveva pascolato nella Banditella*, con la facoltà di tenere ciascun abitante quattro bestie aratorie, ed in *ciascun anno di poter seminare*

(1) « *De mandato D.ⁿ N. Papae audiantur Praesidentes, et Clerici Camerae citent, et constito de assertis, restituant, procedant summarie, ut petitur, et jus*, etc. ». Arch. Vat., *Montercutii Cam.*, Arm. 36, tom. IV, fol. 550.

nel terreno assegnato dal fattore, anche coll'autorizzazione di poter vendere il pane ed il vino; ma tutto ciò, sempre *a beneplacito* di Agostino del Nero, o dei suoi agenti. Il Giotti ripetè queste domande, e rinnovò tali suggestioni a varî abitanti del luogo, aggiungendo più e più volte, affinchè desistessero dalla lite, e non movessero simili questioni contro il loro Padrone, dal quale, in seguito, avrebbero potuto conseguire molto più, di quanto allora domandavano; al riflesso, diceva, che alcuni già avevano acconsentito, mentre invece dagli atti della causa, per gli esami già avvenuti, risultò, poi, che alcuni lo avevano fatto *per timore* di incorrere in mali maggiori (1).

Finalmente, mediante i servili uffici del *Parroco di Porcigliano*, tal don Antonio Panasilico (2), fu potuto estorcere il seguente memoriale, scritto in *forma scorrettissima*, in data 5 giugno 1569, per tentar di provare, che la lite insorta, non si conduceva avanti per volontà o nell'interesse di tutti (3).

Ill.mo sig. Padrone mio ossequiandissimo,

« Li massari, huomini, vassalli fedelissimi, servitori di V. S. Illustrissima,
« alla quale ricorrono, come fonte di misericordia, et benigno signore, et pa-
« drone, al quale per amor di Dio le siamo raccomandati (sic) per misericordia
« et per elemosina, et non per giustizia, *per essere molti poveri infermi et in*
« *[illegible] molto pestifero* et sospetto d'infedeli (4), quale gran concessione et ele-
« mosine, sia per amor di Dio, delle cose sottoscritte per tanto tempo volontà
« et arbitrio, come a V. S. Ill.ma sarà grato et piacere di concederli tal gratia
« et elemosina, non per le consuetudine passata habbino raggione, nè tempo o
« giustizia, ma conoscendo che SS. Ill.ma sia signore et padrone di tutti huo-
« mini et beni del luogo, et il quale si concede da V. S. Ill.ma se riceve per
« benignità misericordia et elemosina di S. Signoria Illustrissima, nonchè la giu-
« stizia così dovessero, volesse, quanto delle sottoscritte domande, come del-
« l'altro che si addimanda per gratia e per amor di Dio per tanto tempo et be-
« neplacito et in luogo ove piacerà a S. Signoria Ill.ma et commodo, oltre si

(1) Ibi pag. 549.

(2) *Rendus Dom. Antonius Panasilicus de Giffone Acerrensis Diocesis, rector Ecclesiae S. Mariae Castri Porcigliani*, etc. Acta Gasparis Raidetti, 25 feb. ann. 1568. Arch. di Stato, Roma.

(3) Arch. Vatic. Arm. 30, tom. IV. 549.

(4) Si allude alle incursioni dei Corsari.

« riceverà da tutti poveri vassalli, et per gratia concessa et per amor di Dio
« anco non si mancarà di pregar la sua somma misericordia per la salute, di
« S. Signoria Ill.ma, la quale Cristo N. S. mantenghi felice et in maggiore stato
« come desidera.

« I. In primis si adimanda da sementar i luoghi convenienti, dove a S. Si-
« gnoria Ill.ma piacerà, et li sarà comodo giuntamente (*sic*), col pascolo per li
« bovi, quali fanno maese per tutto l'anno, acciò si possano mantenere secondo
« la quantità de bovi, acciò anche dove si fa la recoltura, sia il commodo pa-
« sculo a beneplacito di S. Signoria Ill.ma.

« II. Si domanda per amor di Dio per il pascolo delle bestie da soma, et
« da basto, essendo per grato la Banditella, o dove a V. S. Ill.ma piacerà, et
« per tanto tempo et commodo gli sarà a grato.

« III. Si domanda la legna, per amor di Dio, secondo si è raggionato con
« il Magn.° Maestro Mattheo di una soma il dì, per portar a Roma per posser (*sic*)
« vivere in alcune case di Roma con quella comodità et quelle possano cavar
« secondo il comodo si trovaranno, et tutto insieme secondo tempo e comodi
« di 30 some il mese, più o meno, et tanto tempo che S. Signoria piacerà.

« IV. Item essendo stata gran tempo *la Banditella* goduta dalla Comunità,
« ingiustamente, quantunque sian posti li frutti in benefitio della Comunità,
« vogìia per amor di Dio, quello da detta *Banditella*, sì com'era, alli anni *futuri*
« resti per benefitio della Comunità, come sia da accomodar fonti, forno, mu-
« raglie, et guardia alla marina, per esser detti vassalli molto poveri, a bene-
« placito, comodo et tempo che a S. Signoria Ill.ma piacerà, come già l'altri
« padroni per il passato han concesso per misericordia.

« V. Item si domanda gratia, che detti vassalli ricogliendo vino grano et altro,
« lo possono distribuir in grosso o minuto, come sia in *Roma*, o nel *Castello di*
« *Porcigliano*: acciò si possano aiutare alle loro occorrenza alli tempi di necessità.

« VI. Item si dimanda gratia et misericordia delle chiuse, a ciò havendo
« altro bestiame, levando bufali, le possano tenere altro bestiame in dette chiuse,
« a ciò non dannino ad altri, dove hanno quelle da basto, con patto che non
« possano vendere, nè farne altra mercantia.

« VII. Si dimanda gratia se alcuno avesse bestiame grosso, levando bufali,
« delli quali non si raggiona, ma delli altri, se ne addimanda misericordia per
« l'amor di Dio, che da 12 anni in giù *possano pascolare in Dogana*, in quei
« luoghi et tempo, che a S. Signoria Ill.ma piacerà et sarà grato.

« VIII. Si dimanda, per gratia et misericordia, et per amor di Dio, che « s'alcuna persona cascasse ammalata, tanto piccioli quanto grandi, *possano an-* « *dar o menar a Roma per lor governo, per insin che saranno sani et guariti*, per « esser detto luogo distante da Roma, di molto incomodo di medici et spetiali, « et altri, delle qual cose non sono meritevoli per giustizia et consuetudine (*sic*), « ma si ricevono dette gratie *per misericordia et limosina* di V. Signoria Ill.ma.

« Presenti a questa supplica, et assentienti, per conseglio fatto nel palazzo « solito della Giustizia, avanti il sig. Vicario Messer Francesco Broncone, et te- « stibus Gentile Retale, Berardo Massari, Martin Ponzano, Sante de Luca, Savo « Corso, Filippo Columbeta, Cesare di Figliara, Donato Soldatino, Giacomo Bal- « dini, Alessandro Colon, Gasparo di Pietro, Jacopo Lombardo, Camillo di Nera, « [illegible] Pistolese, Bernardo [illegible], Gio. Paulo Schiavone, Agostin di Civita « di Chieti, Bernardo Trasatto, [illegible] di [illegible], Attilio de Cesi « Bertocordo Comodo, magnifico Maestro Francesco alias Copula, et ego Anto- « nius [illegible] de mandato praedicti rogavi [illegible] et praesentibus testibus « manu propria.

« Il signore havendo visto et considerato le sopradette domande, volendo « far gratia, et gratificarli acciò loro come buoni vassalli, *s'incominciano a viver* « *da buoni cristiani, quel che per l'addietro non han fatto se .fa*, l'infrascritto « presente a suo beneplacito. La prima, si concede licentia di poter tenere « quattro bovi per foco, per fare il lavorerio in detto terreno, li quali possano « pascolar nei luoghi, che dal medesimo Vicario li sarà assegnato.

« II. Si fa gratia di poter pascolare le dette bestie nelli medesimi luoghi.

« III. Per foco se li concede poter cavar una soma di legna al fuoco, come « ne la domanda si contiene.

« IV. Per giusta et raggionevole in tutto si concede.

« V. Se gli concede, ma che abbino la licentia, *in scriptis dal med. Vicario.*

« VI. Se li responde, che si osservi il bando, et che le chiuse si arrol- « lino (*sic*).

« VII. Si da licentia per bestie sopradette, et non per altro senza pagar « il fitto.

« VIII. Si concede quel che domandano, *pigliando fede del male* dal nostro « Vicario, et lasciando in casa per difensione del nostro castello, un' huomo.

« Sigismundus Jottus de mandato, etc.

« Illustriss. et R.mo Osserv. Havendosi ricevuta gratia et memoria delle cose

« dimandate, secondo il tenor et dimanda nelle cose sopradette, et conoscendo « esser immeritevoli di tanta *gratia di elemosina infinita concessa*, assai restano « contenti et soddisfatti, et massime essendosi ricevuto *più di quel, che nostro « desiderio desiderava* (sic) già si è cesso, e si cede per la benignità.

« Seguono le dichiarazioni di fedeltà e di vassallaggio.

« Di Porcigliano il dì 5 giugno 1569.

« Di V. S. Ill.ma Schiavi fedelissimi et vassalli li Massari, Comunità sopra- « detta di Porcigliano.

« *Ego Ant. Cortesius de Firmo publ. et imp. auct. notarius omnia et singula « scribere feci, per dom. Johann. Baptam. Mirtellum de Firmo*, etc.

« *Locus Signi* (1).

In seguito, poichè si persisteva nel commettere maggiori angherie e maggiori sorprusi, che ogni giorno più si aggravavano, gli abitanti di *Porcigliano* ricorsero nuovamente al Pontefice, il quale in una riunione generale del tribunale della Segnatura, comandò che si deferisse la questione relativa al poveri particolari ed alla Communità sopradetta.

Intanto, nell'anno 1583, era stato fatto al Commissario della R. C. A. il seguente ricorso:

« *Ecc.mo sig. Padrone Osserv.*

« Li uomini di *Porcigliano* in ricompensa di star soggetti all'aere contagioso « et all'incursione dei Pirati, da immemorabile tempo fa hanno avuto i lori pri- « vilegi confirmati dal Cardinal di Siena Commendatario l'anno 1469, e dopo « renovati et aggiunti dal Cardinal Colonna, di quel tempo, et registrati nel « volume di Statuti di detto luogo, attualmente occupato dal sig. Nero Neri, e « dal Mag.co Giov. Battista Altoviti, affittuario, e Governatore di detto castello « di che però, se ne ha copia.

« Fra i quali privilegi si dà facultà di legnare et portar via per ciascun « vassallo tre some di ligna al giorno, che importano almeno per ogni vassallo « scudi 6 il che fanno l'anno scudi 72.

« E di pascere e ritenere in detto tenimento dodeci bestie grosse aratorie et « per seminare et condurre carrozze (*sic*) che importano l'anno per uno scudi 24.

(1) Arch. Vat., *Monterentii Cam.*, Arm. XXXVI, tom. 4, pag. 570 t.

« E di pascere 50 capre per ciascuno che vale ogni anno scudi X per uno.

« Et per vigore di detti statuti e privilegi hanno facoltà di seminare nelle « tenute e tenimento fertile di detto Castello, con la *resposta della sesta parte* al « Signore nell'ara, ma da quattro anni qua sono stati proibiti di seminare che « gli importa scudi..... Di più hanno una tenuta detta la Banditella della Co- « munità, che hoggi la possedono in quanto all'herba, ma la foglia che si ven- « dea ogni anno scudi: 50, che si prendeano ad uso e necessità loro in comune, « li detti adversarii gli l'hanno de fatto tolta scudi.....

« E gli hanno anco levati certi terreni, dette le chiuse, incorporate colle lor « vigne, di che i poverelli ne havevano qualche po' di legna e pascolo di valore « di scudi.....

« Quali tutte e singole cose sempre l'hanno pacificamente godute da cento « anni in quà, et anco dopo che la R. C. l'hebbe venduta al Commendatario di « S. Spirito, anzi lo spatio di doi anni, poi che il q. Sig. Agostino Del Nero « lo comprò da S. Spirito, dall'hora in quà ne sono stati spogliati, dopochè il « Sig. Gio: Batt. Altovito, pigliò detto affitto non bastandogli di cavar di detto « Castello tanta entrata ogni anno, che tengono i lor denaro più che a dodici « per cento.

« Hora che dopo longa lite per spatio di un anno i poveri huomini non « hanno potuto manco ottenere che gli siano ammessi gli articoli, sebben d'or- « dine di Nostro Signore, riferito in piena Camera da V. S. R.ma, fusse che si « admettessero i detti adversarii *hanno messo ne i ceppi i principali, che man- « tenevano detta lite, et dopo lunga tortura prigionia et stratii*, trovatosi però « innocenti dalle calunniose imputationi, che se li davano da detti adversarii, « *essendosene il loro Massaro morto, poco di poi che se ne uscì di prigione* sono « risoluti *quei pochi, che vi sono rimasti spatriare*, havendo dato memoriale a « Nostro Signore, che gli costrenga a pagare il prezzo delle loro robbe, per quel « che saranno stimate, insieme al valore dei danni patiti, conforme al conto so- « pra espresso, poi di dette loro ragioni, che importano ogni anno d'entrata da « ..... scudi come sopra si vede, ne fanno libero dono alla Reverenda Camera, « ovvero a chi più piacerà alla Santità di Nostro Signore.

« (A tergo). Al Molto Mag.co et Eccell. Sig. Padrone osservand. Il Sig. Com- « missario della R. C. A. Per li huomini di Porcilliano (1).

(1) Art. Vat., Arm. XXXVI, Tom. IV., pag. 581.

In seguito ottenuta l'assoluzione da giuramento di fedeltà, nell'anno 1579, e nel giorno 11 decembre, la causa fu proposta avanti la Camera Apostolica fra la Comunità, per mezzo del suo procuratore, ed il Barone Del Nero, rappresentato anch'esso dal suo procuratore si domandò che fosse sostituito al De Matteis, un altro Giudice, che proseguisse *la causa sugli usi civici*, secondo il diritto, e l'intenzione che aveva manifestato il Pontefice, come risulta dagli atti, conforme il decreto della Camera suddetta, e perciò fu nominato il rev. De Cesis.

Infatti, innanzi al sopraddetto, furono affermati tutti i diritti al Comune, e rinnovata la domanda giudiziale. Prodotti gli atti, e più ancora, presentati i testimoni, a provare tutti i gravami sopra espressi, gl'*impedimenti interposti al godimento degli usi civici*, la spoliazione compiuta, s'insistè per l'ammissione della prova, con esame testimoniale.

Gli avversari produssero la pretesa dichiarazione di cessazione della lite, ossia una transazione simulata, per far cessare gli atti, e la decisione della causa che già riferimmo superiormente. Da ciò sorse il dubbio, se il sopraddetto atto impedisse alla Comunità di proseguire il corso della causa. Ma la pretesa dichiarazione, e tutto ciò che da essa ne conseguì, fu estorto da due persone particolari, senza che ne avessero un mandato esplicito, per decreto della Camera Apostolica, e senza le dovute solennità, che si richiedevano, come necessarissime, nella rinuncia emessa per i diritti della Università degli agricoltori. Anzi l'atto stesso fu compiuto *alla chetichella*, e non già in un pubblico e generale Comizio, nè per parte della Università agraria, e neppure in Roma, avanti al Giudice, presso cui discutevasi la causa, nè avanti il consesso della Camera Apostolica, alla quale il Pontefice aveva chiesto nuove della causa stessa. Invece tutto si fece nello interno del Castello, sotto il dominio dell'impressione prodotta dagli avversari, dal proprietario e dai suoi officiali, con mezzi indiretti, per via di minaccie, di false promesse, di premi, e mediante una dichiarazione scritta, con frasi affettuosissime, anzi insolite, che mascheravano l'inganno e la frode, e, quello che è peggio anche l'*enormissima lesione* (1).

Tale conclusione fu proposta dal Procuratore Antonio Marassi, che rappresentava la *Comunità e gli uomini del Castello di Porcigliano*, come risulta dagli atti; e contro di essa si oppose Rainerio Tonti, procuratore di Agostino del Nero, e dei suoi ministri.

---

(1) Ibi, a pag. 549.

La causa fu discussa, come dicemmo, nel giorno 11 dicembre 1579, avanti il R.mo Giudice della Camera Apostolica De Cesis.

Nelle memorie trascritte, rinvenimmo altresì l'atto di procura, stipolato nei giorni 16, e 13 ottobre, dell'anno 1579, avanti il notaio Vello de Vellis, col quale furono nominati procuratori Antonio Marassi, Giulio della Morea e Filippo Orso, e tutti gli intervenuti promisero e convennero « *di stare a quello di bene et male che si farà col Signore di Porcilliano, et di contribuire ognuno alle spese, che occorreranno fare, per utile et comodo di esso huomini et vassalli* ». E questa obbligazione fu assunta *in solidum* specialmente per la causa, che avevano mossa di loro volontà contro il Signore del Castello di Porcilliano (1).

Crediamo necessario, per illustrare sempre più una condizione di cose, tanto degna di considerazione, di riportare integralmente una rimostranza [illegible] al Pontefice Gregorio XIII, dalla quale gli studiosi della storia della Campagna Romana, potranno rilevare, come anche in quei tempi, l'intrigo negli affari pubblici e la mala fede per l'amministrazione dei beni, che spettavano alle Opere Pie, non fosse dissimile a ciò che purtroppo deploriamo anche nei nostri giorni.

« *Santissimo Padre,*

« Il Procuratore ed il Provveditore del Collegio Germanico, andorno coll'or-
« dine della S. V. dal sig. Commissario, e li diedero ragguaglio della lesione fat-
« tasi alla Chiesa, nella alienatione de' *Casali di Porciliano*, che già erano del-
« l'abbatia de S. Sabba; et loro fu risposto accortamente, che tal lesione non
« apparteneva a quel Collegio, ma all'Hospedale de S. Spirito, quale alienò quelli
« beni, dopo averli comprati per scudi 100 mila dalla Camera Apostolica, alla
« quale furono applicati, et dismembrati da S. Sabba, dalla b. m. di Pio IV.
« Ma perchè l'Hospedale di poi gli vendette [illegible] per altri 100 scudi, si rappre-
« senta tuttavia alla S. V. che la predetta et original lesione, è stata fatta alla
« Camera Apostolica.

« Per il che si giudica sarà servigio di Dio, sig. N., et della S. V., ragguа-
« gliarla particolarmente, poichè con questa occasione potrebbe V. B. non solo
« assicurare le [illegible] di [illegible], che comperorno detti beni, ma restituirli alla
« Chiesa, in comune à fine di stabilire qualcuno di questi altri collegi, tanto

(1) Ibi, a pag. 562.

« utili e necessari alla Cristianità. A quali perchè la cosa è odiosa non sta bene « a parlarne. Et però la S. V. essendo informata, farà quanto giudicherà nel « Signore, più espediente al bene comune. Nel pontificato di Pio V, fu persuaso « Mons. Cirillo a vendere detti casali et giurisditione, con la tratta de' grani, « castelli et vassalli. La vendita si fece senz'alcun trattato, solo per semplice « informatione di detto Monsignore, il quale, come si vedrà, fu poco informato « del valore, imperocchè la lesione è stata enorme, cioè della metà del giusto « prezo (*sic*), oltre che per il Statuto di Roma, basterebbe dimostrarne essere « stata per un terzo, in qualsivoglia altri beni, et molto più nelli ecclesiastici « alienati, *in evidentem Ecclesiae utilitatem*, come consta per il motuproprio sub « datum XIV Kal. Martii, Pontif. Pii V, anno III.

« Le compre de' stabili, che rendono a 4 per 100, sono tenute buone, perchè « spesso non arrivano (*sic*), et da vinti anni in quà, poche si son fatte che ren- « dano cinque per 100. Laonde sono tenute ottime quelle che, col havere giu- « risdizione et vassalli, rendono quattro per cento.

« Hor per la lista degli affitti, che faceva S. Spirito, che nel suo libro di « S. Sabba si ritrovavano, si vede che li rendevano intorno a ottomila scudi « l'anno. Al che aggiungendo il guadagno di affittato a principali, et d'altri ai « quali si sublocavano, si vede che valevano almeno scudi $\frac{X}{m}$ l'anno. Il che si « conferma chiaramente, imperocchè finitisi poco dopo quella vendita gli affitti, « già prima fatti da S. Spirito, subito che quelli beni vennero a mano de' com- « pratori, gli valsero $\frac{X}{m}$ scudi l'anno. Sicchè la lesione è enormissima *et ultra* « *medietatem*, si potrà considerare evidentemente facendosi stimare da' periti per « quanto poter valevano nel tempo, che si alienorno dalla Chiesa, poichè sono « pochi anni. Dalla lista di quest'anno 1588, si vede che hanno reso $\frac{13.200}{m}$ scudi. « Sicchè facendosi un monte di $\frac{100}{m}$ scudi non vacabile, a 6 per cento, si potreb- « bero rendere suoi denari ai compratori, quali a quest'ora se li sono rimborzati « quasi due volte, et resterebbero almeno [illegible] mila scudi di entrata, per fundare « qualch'altro de questi Collegii, à maggior gloria divina et esaltazione di « S. Chiesa » (1).

---

(1) Ibi, pag. 560.

Il Codice Vaticano riporta in ultimo, l'atto di notorietà e di deposizione, [illegible] fu deferito dal *Procuratore* della *Comunità* e degli uomini del *Castello di Porciliano* in confronto dei signori eredi di Agostino del Nero, e contro Giovanni Battista Moretti amministratore e Governatore di quel luogo.

L'atto di notorietà fu compilato in lingua volgare, a facilitare la intelligenza dei testimoni, quale documento produciamo nella sua integrità.

« I. Che da immemorabile tempo, et dal principio che detto castello fu co-
« minciato ad abitarsi, sono stati concessi a detta *Comunità* et *huomini di Por-*
« *ciliano* privilegi, essentioni et Statuti quali dell'anno 1489, furono renovati et
« confermati dalla f. m. Francesco Piccolomini Card. Senese, et dopo stabiliti et
« confermati dal Card. Giovanni Colonna, perpetuo all'hora Commendatario del
« Mon. et Abbatia di S. Sabba et Andrea, alla quale detto castello spettava
« et pertineva, siccome appare dal libro di detti privilegi et Statuti, appresso
« di detti signori Avversari etc. etc.

« II. Item, etc. Qualmente tra gli altri privilegi di detta Comunità, i pre-
« detti huomini et particolari di detta Comunità, et luogo, da 10, 12, 15, 20,
« [illegible], 40, et 50 anni (*sic*) et da tanto in quà et in là, che non vi è memoria
« d'huomo in contrario, [illegible] stati in pacifica possessione, [illegible]
« [illegible] ragione et facultà di tagliare [illegible] di *Porciliano*, et
« portar via a loro piacere tre some di legna, di qualsivoglia sorte, ogni dì per
« ciascun vassallo, dove essi vassalli avesser voluto, *senza pagar niente*, fuorchè
« una soma di legna per testa il mese a S. Sabba.

« III. Item, che detti uomini, sono stati sempre in pacifica possessione, ra-
« gione di tagliare gran quantità di legna, al tempo dell'inverno, et quella im-
« passavano, portandola nelle loro possessioni vicine alla Terra, per poterle poi
« carreggiare, et servirsene la state, a tre some il giorno, et portarla a Roma
« vendere, come a lor piacere, senza alcun impedimento.

« IV. Item, che ogni vassallo ha sempre hauta facultà et ragione, di poter
« seminare nei luoghi buoni, et nelle tenute, et tenimento fertile di detto *Ca-*
« *stello di Porciliano*, con la imposta al Padrone alla *sesta parte* dei frutti nel-
l'ara.

« V. Item, che oltre le cose predette, ciascun di detto castello, senza alcun
« pagamento ha sempre potuto tenere nel territorio di detto Castello, otto bestie
« grosse per uso di arare, seminare, tirar barrozze et altri mistieri, et bisogni di
« altri huomini.

VI. Item, che di più han sempre potuto havere tenere, et pascolare in detto « tenimento di *Porciliano* 50 capre per uno, senza che gli costasse cosa alcuna, « et similmente di poter pascere che dieci bestie porcine.

« VII. Item, che al tempo del Card. Monte et di Giulio III, o altro più « vero tempo di comun consenso, detta Comunità si contentò invece, et cambio « di detti dieci porci, di poter tenere quattro altre bestie grosse, sicchè potes- « sero dodici bestie grosse per ciascheduno, o bovi o bufali che fossero come a « lor pareva, senza alcun pagamento, siccome han sempre goduto, tenuto et « havuto, etiam due o tre anni di poi, che detto signore Agostino, comprò il « detto luogo, palazzo et alias.

« VIII. Item, che detta Comunità et huomini, sempre mai et di continuo « hanno posseduto, come di lor propria una terra, chiamata la Banditella della « Comunità, tutta et intiera et ad herba, quanto a foglia e fronda, locando « quella dislocando, pascendo, facendola pascere, vendendo detta herba et fronda « ogni anno ad ogni loro piacere, et facendo altri atti possessori, come veri e « legittimi padroni e possessori *palam* etc.

« IX. Item, che la facoltà et ragione di creare et eleggere, et deputare mas- « sari, et altri ufficiali della Comunità ogni anno, et di tassare i prezzi al for- « naro, all'hoste, et al pizzicarolo et di congregare i consili, et adunanze è tutta « sola e propria et unica di detta Comunità et non dei signori et dei Superiori « di detto Castello, nè d'altra persona che sia *palam* etc.

« X. Item, che detti huomini et particulari di detto Castello, sempre mai « han possedute le chiuse, et quelle terre vicine alle loro vigne, come parte, « membri et cosa incorporata et pertinente di esse vigne, tagliandone legne, ven- « dendo et possedendo l'herbe, che ivi nascevano, lavorandoci et chiudendole, « et facendosi i fossi attorno, et altri atti possessori, che sogliono farvi veri et « legittimi padroni etc.

« XI. Item, che tutte e singule facultà, ragioni e privilegi, sempre, et anti- « camente dagli Commendatari et Abbati di detto Monasterio, che per li tempi « son stati, et in specie dal Cardinal de Monte, et mentre furono sotto la giu- « risdizione di S. Spirito, detti huomini et particolari l'han sempre godute, te- « nute, et avute, e sempre gli son stati conservati, e fattigli buon veduta et « saputa et..... di detti Signori e Superiori etc.

« XII. Item, che dopo due o tre anni in circa, il detto sig. Agostino comprò « detto Castello, de facto, et senza ragione alcuna impedì, et..... detta Comunità

« et huomini di tutte [illegible] facultà et come sopradetto, [illegible],
« che non potessero legnare, nè seminare nei luoghi boni, nè che tenessero li
« dodici bovi, o bufale solite, nè le 50 capre, togliendole anco la strada di detta
« Banditella, et le chiuse di fatto, togliendone la legna, et..... di detti privilegi,
« et levandogli ancora la potestà di creare i loro ufficiali, come soleano, facen-
« doli lui a suo modo, che ancora hoggi dì durano nel loro ufficio.

« XIII. Item, che per i tempi adietro soprannominati ogni..... che gli huo-
« mini et particulari di detto luogo, han solito cavar fuora detto Castello et suo
« territorio gran copia di legna, et quel si voglia altra lor robba, sempre mai
« l'han potuto fare, et cavare dette robbe d'autorità propria, senza chiedere li-
« centia, nè in scritto, nè a parola, nè dal Vicario di detto Castello, nè da altra
« persona che sia.

« XIV. Item, che dette tenute, facultà, privilegi, esensioni, et altre cose spet-
« tanti, et pertinenti a detti vassalli, et Comunità sempre mai si son intese, es-
« sere state eccettuate e riservate in tutte l'alienazioni, o concessioni di detto
« Castello, et specialmente tanto nella vendita di S. Spirito, fatta a favore di
« detti Signori Avversarii.

« XV. Item, che se S. Spirito avesse potuto vendere ancora dette tenute,
« privilegi, giurisditioni et altre facultà di detta Comunità et huomini, certo che
« sarebbe venduto detto Castello venticinque o trentamila scudi di più che non
« l'han venduto.

« Inoltre aggiunse, che le cose sopradette, sono state ed erano note e pub-
« bliche etc.

« Nomi dei testimoni da esaminarisi:

« M. Bartolomeo Baldino, abita a Monte Citorio.

« M. Giovan Filareto Priore della Chiesa di S. Spirito.

« M. Vincenzo Taglia m.co

« M. Pietro Paolo de' Fabii, abita in Pescaria.

« M. Giannino d'Avezzano, vaccinaro alla Regola.

« D. Thadeo Palatino, abbate di S. Maria di Monte Reale, ivi residente.

« Mancino Pistolese, carbonaro » (1).

La lunga contesa ebbe finalmente termine nell'anno 1579, e precisamente nel giorno 30 decembre, innanzi al Giudice de Cesis, delegato dalla Camera Apo-

(1) Ibi, pag. 565 t.

stolica. Quell'atto è stato trascritto nel codice, in modo quasi inintelligibile, e con abbreviature tali, che qualsiasi paleografo, anche esperto, non potrebbe in modo alcuno decifrare (1). Nell'adunanza intervennero diciotto abitanti di *Porcigliano* e [illegible] Rodolfo notaio del Tribunale dell'Ap. Cam. redasse il verbale della transazione e della rinuncia alla lite, dopochè ebbe tradotto in volgare quanto nell'atto si conteneva. Ma dobbiamo notare che Sigismondo Giotti da Fermo, il quale rappresentava i proprietari del Castello, e tenimento di *Porcigliano*, prima della sottoscrizione dell'atto, volle leggere una lettera, che Agostino del Nero, aveva scritto in proposito alla lite, quale documento noi interpretammo con la maggiore diligenza possibile.

La lettera è diretta allo stesso Giotti, e così dice:

« Perchè noi abbiamo inteso, che li nostri uomini di Porcigliano et vassalli,
« hanno avuto hardire di levarsi dalla nostra giurisdizione, dominio, con adi-
« mandar il sequestro sopra ciò a sua Santità, il che non hanno potuto ottenere,
« come cosa non giusta, et perchè questa gratia non si potria far a certi, che
« non vogliono star sotto il giogo della giustizia, nè possiamo credere a quanto
« s'è dimandato, sia mente delli più, et del publico, n'è parso scrivere, che vo-
« gliate far intendere a quelli vassalli et habitanti, se quel che hanno diman-
« dato a S. Santità, è mente di tutti, o nò, et quando sia mente di tutti, amo-
« nirli a mio nome, a voler essere buoni et fedeli a noi, et cedere alla lite, quando
« non si contentino, priviate (*sic*) del vassallaggio, et del privilegio quelli che
« son stati autori, et capi di questa cosa, et altri che parerà a noi, che sopra
« di ciò vi diamo la nostra autorità, et non occorrendo altro etc. Di Fiorenza,
« alli 5 di ottobre 1579. Agostin del Nero.

Dopo la lettura sopradetta, tutti gli intervenuti ad unanimità affermarono di non voler più proseguire la lite, e domandarono soltanto che il signor Agostino del Nero, volesse concedere loro qualche cosa, affinchè potessero vivere, dichiarando, che avrebbero tutto accettato, come grazia e favore specialissimo, e che sarebbero rimasti vassalli fedeli come giurarono (2).

(1) Ibi, pag. 566.

(2) «..... *unanimiter et concorditer dixerunt nolle litigare cum Illmo d. Augustino, et quo ipsi libentissime cesserunt liti, etc., et si Illmus d. Augustinus velit aliquid eis concedere ut possint vivere, omnia reputabant ut gratia et favore singularissimo, nihilominus volunt esse vassalli fideles prout jurarunt,* » etc.

Il giuramento fu compiuto nelle solite forme e prestato nelle mani dell'Amministratore di Agostino del Nero, che a nome di questi, dichiarò di riconoscerli tutti quali vassalli, col privilegio di *poter far pascere gratis il loro bestiame cavallino*, in quella parte del tenimento, denominata *la Banditella, di poter tenere quattro buoi aratori, per ciascuna quota di terreno, e di poter altresì seminare per la consueta corrisposta nei terreni*, da distribuirsi ogni anno dal fattore, o dal rappresentante del proprietario, e di *aver facoltà di comperare la vendita del pane e del vino*. Tuttociò fu anche confermato dal giudice uditore della Camera Apostolica, anche a nome e beneplacito di Agostino del Nero, e dei suoi ministri.

L'atto fu compiuto nel palazzo del *castello di Porcigliano*, e ad esso fanno seguito tutti i verbali di giuramento di fedeltà, prestato dai singoli, con le dichiarazioni relative all'esercizio dei diritti di pascere e di seminare (1).

Abbiamo riferito nei suoi particolari, tutto ciò che potemmo rinvenire in proposito agli usi civici relativi al tenimento di *Porcigliano*; ma ripetiamo an- [illegible] necessario nei preziosi codici dell'Archivio e della Biblioteca Vaticani, ove indubbiamente *debbono esistere altre memorie e documenti a provare la verità dell'asserzione del Pontefice Pio VI*, superiormente citata, mentre nessuno potrebbe contraddire, che la ricerca dei documenti relativi alla storia medioevale riesce solamente efficace negli archivi sopradetti in quanto, come giustamente asseriva il chiarissimo prof. Pertz, « *le Chiavi di Pietro, sono pur tuttodì le chiavi del medio evo* » (2).

Ora ci sia permessa un'ultima osservazione, che cioè, se i fatti, da noi narrati fedelmente nella loro integrità, e sempre in base a documenti, avvennero in un tenimento abitato, a così breve distanza da Roma (*Km. 19*), *che cosa mai non sarà avvenuto negli altri 63 centri abitati, sparsi nell'agro Romano*, e per conseguenza siti ad una distanza molto superiore dalla città? Osservammo già, come la mancanza assoluta delle strade, le comunicazioni rese difficili, perchè le vie stesse erano mal sicure, la prepotenza dei Baroni, che impediva indubbiamente

(1) « ..... *vos et quemlibet ipsorum in vassallum seu vassallos, cum privilegiis de pascendo gratis, cum eorum equis in Banditella, et de retinendo quatuor boves aratorios pro quota, et quod possint seminare cum solita responsione in terreno eiusdem, et cuilibet ipsorum assegnare per factorem et negotiorum gestorem Illmi domini, quolibet anno, et de vendendo panem et vinum* », etc. Ibi, pag. 506.

(2) Pastor Lud. *Storia dei Papi dalla fine del medio evo*, etc. Prefazione, XIV.

ogni mezzo atto a far pervenire al Pontefice regnante qualsiasi reclamo, la ignoranza degli uomini di quei tempi, tutto contribuì e giovò, a che la violenza e l'abuso di potere dei signori proprietari dei latifondi, *valessero a far scomparire quegli usi e quei diritti che, da tempo immemorabile, come da memorie ineccepibili, furono esercitati in tutte le terre incolte circostanti ai luoghi abitati*. E la prova più evidente sta nel fatto, che se le varie genti non avessero avuto sempre terre da coltivare, *non avrebbero potuto vivere dove erano nate*, e per conseguenza sarebbero state costrette indubbiamente ad abbandonare i luoghi stessi.

Per proseguire la storia economico-legislativa dell' Agro romano, dobbiamo rammentare, che il Pontefice Gregorio XIII (1572-1585) pubblicò, nel primo giorno del mese di settembre, del primo anno del suo Pontificato, una Costituzione contro coloro che incettavano ed esportavano il grano dello Stato della Chiesa, dando facoltà al Prefetto dell'Annona, di procedere rigorosamente contro i contravventori, fino alla condanna di morte — *etiam ultimi supplicii* — e riservandosi il diritto di poterli assolvere a beneplacito pontificio.

In quella Costituzione Papa Gregorio, volle che il Prefetto dell'Annona scegliesse i ministri dell'Annona stessa, e che potesse licenziarli. Stabilì eziandio, che i Chierici della Camera Apostolica, riuniti in consesso, fossero gli esecutori delle disposizioni impartite.

Un altro provvedimento in riguardo ai pascoli, fu emanato dal Pontefice, il giorno 18 febbraio dell'anno 1577, ed in quello così si espresse: « Che pure avendo cognizione, come i suoi Predecessori Pio II, Innocenzo VIII, Alessandro VI, Leone X, Paolo III e Giulio III avessero emanato varie Costituzioni per tutelare gli introiti della Camera Apostolica, e perchè fossero mantenuti specialmente i proventi della Dogana dei bestiami e dei pascoli di Roma, Campagna e Marittima e del Patrimonio (1) che furono sempre ragguardevoli, invece esso Pontefice doveva constatare con sommo dispiacere, che atteso le controversie, le liti e le tergiversazioni dei doganieri, nell'esigere la fida della Dogana sopradetta, anche da tutti i provinciali, proprietari dei bestiami, che facevano pascere quelli di loro spettanza e di qualsiasi specie, e perfino i suini, nei pascoli altrui, atteso i danni e le vessazioni, che si facevano contro coloro, che conducevano gli animali ai pascoli della Dogana, tanto nel venire, quanto nel ritornare, tutto

---

(1) « ..... *proventus Camerae praedictae ex Dohana pecudum pascuorum Urbis Campaniae Maritimae et Patrimonii* ».

ciò avvenisse con grave danno e pregiudizio della Camera, in quanto che i proprietari dei bestiami temendo simili danni non volevano più affidarli di conseguenza il Pontefice volendo rimediare a tanti inconvenienti, ordinò che nessuno molestasse coloro, che conducevano gli animali per affidarli nella Dogana, o che esigesse da quelli alcuna cosa, sotto qualsiasi titolo, mentre tutti avevano diritto di passare liberamente attraverso i terreni o le tenute, e senza il pagamento di alcuna spesa potevano fermarsi coi bestiami, durante lo spazio di tre giorni nel territorio di qualsiasi Comune, e di restare quivi, senza molestia alcuna, comminando ai colpevoli d'infrazione la pena del rifacimento dei danni e delle spese, nonchè dell'interdetto, e della multa di 500 ducati d'oro della Camera. Ordinò poi a tutte le autorità, che osservassero e facessero osservare quanto egli aveva prescritto, confermando eziandio tutto quello, che già avevano ordinato sia per Brevi, sia per Lettere i suoi Predecessori sopraddetti.

Ma, ciò nonostante, molti proseguivano a non rispettare le dette Costituzioni e Decreti, e commettevano insolenze contro gli affidati impedendo loro il pascolo dei bestiami, derubando agnelli, pecore, ciavarri, castrati od altri bestiami, chiedendo rimborsi pecuniari per pretesi danni, estorcendo indebitamente cose e robe dagli affidati, sottraendo bestiami ed altro, che nascondevano, ed offendendo altresì le persone, in modo che gli introiti e gli interessi della Dogana venivano sempre più defraudati.

Volendo dunque il Pontefice ovviare a tanti inconvenienti, e riflettendo doversi tutelare tutti coloro, che affidavano i bestiami, e che pagavano esattamente le tasse alla Dogana, richiamò in vigore tutte le Costituzioni dei Predecessori. Ordinò poi, che non solamente i forastieri dimoranti fuori delle provincie della Dogana fossero obbligati a pagare la fida predetta ai Doganieri, ma eziandio tutti i provinciali, dimoranti nelle provincie predette dei pascoli di Roma (1) di Marittima e Campagna, e del Patrimonio in qualsiasi modo vi fossero soggetti, tanto nel raggio della così detta *Stanga* quanto fuori di quella (2), avessero o non avessero avuto la bolletta, per modo che nessuno, romano o forastiere, del distretto e delle provincie sopradette, soggette alla Dogana, sia fuori, sia dentro

(1) « ..... *in praedictis provinciis pascuorum Urbis.....* ».

(2) Una trave di legno chiudeva il passaggio dei Ponti, tanto all'esterno, quanto verso Roma. Il passaggio del bestiame era concesso soltanto dopo il pagamento della tassa. Da ciò l'antico detto: *de Stanga ad Stangam.*

la *Stanga*, fosse esonerato per qualsiasi pretesto o causa dal pagamento della fida, fatto però eccezione per tutti quelli, che godevano privilegi ed immunità risultanti da documenti scritti, o da atti esistenti negli archivi della Camera Apostolica.

Prescrisse inoltre che il giuramento di coloro, che conducevano gli animali nella Dogana, fosse attendibile soltanto per ciò che riguardava i danni arrecati nei luoghi di passaggio, e che gli affidati non fossero tenuti a pagare alcun compenso per il pascolo,. durante tre giorni, nei luoghi attraverso i quali passavano. Volle altresì, che per i *ciavarri* ed i *castrati* si pagasse la fida dovuta.

Comandò in ultimo la esatta esecuzione di tutto, comminando le consuete pene ai contravventori, e concludendo con le solite clausole derogatorie, e con le prescrizioni, secondo quanto avevano fatto i Pontefici Predecessori.

L'atto fu datato dal Vaticano (1).

Le disposizioni vigenti in quella età, prescrivevano che i proprietari dei bestiami, che li trasferivano da un luogo all'altro, per ragioni del pascolo, allorchè giungevano ai confini della Dogana del Patrimonio, o transitavano da una *stanga* all'altra (2), dovessero pagare la fida al Doganiere (3).

I cittadini e gli abitanti di Roma, che possedevano bestiami nell'Agro romano, nell'estate li trasferivano, come fanno oggi, nelle montagne; il Doganiere, appaltatore della Dogana del Patrimonio, ebbe talvolta la pretesa di esigere la tassa, tanto nell'andare, quanto nel ritorno, come aveva il diritto di pretendere da quelli, che entravano nei confini dalla Dogana, e da quelli che passavano da un confine all'altro della Dogana stessa — *de stanga ad stangam.*

Simile questione *fu decisa dal Presidente delle Dogane a favore dei Romani.*

Imperocchè la fida — tassa o balzello — che fu già imposto altresì dagli antichi romani, veniva dal fisco riscossa *per il pascolo, che nei pubblici terreni, si concedeva alle pecore ed agli altri animali, provenienti da estranee parti nel Lazio, in tempo d'inverno, per il clima temperato, e nelle montagne, nell'estate, per la frescura.*

Freccia e Giacomo Rebuffo spiegano l'origine della fida, e specialmente il primo, prova con molta erudizione, che l'uso della Dogana, nella Puglia, trae

(1) Bullar. Vetus. tom. II, a pag. 1257.

(2) « ..... *vel de stanga ad stangam transeunt* ..... ».

(3) Nell'antico boll. di Sisto V, n. 43.

Roma, in quanto il suo territorio era formato dall'intero suo distretto, che, in quei tempi si estendeva tanto fino a *quaranta miglia*, come già si disse.

Il diritto dei cittadini ed abitanti di Roma per l'uso civico di pascere in tutto il territorio, è altresì provato dagli Statuti sopradetti (1), nei quali viene disposto, che il cittadino romano non debba essere tassato di alcun onere o balzello per i beni, che possiede nei luoghi situati del distretto, eccettuati gli oneri della Camera Apostolica, imposti per circostanza speciale. Tutto ciò è anche provato dalla consuetudine di quei tempi, il che offre sempre la migliore interpretazione in qualsiasi caso dubbio, giacchè, all'epoca nella quale fu promulgata la bolla di Gregorio XIII, i cittadini ed abitanti di Roma, non pagavano la tassa fida per il trasferimento dei bestiami, da un luogo all'altro, entro i confini del territorio e distretto (2).

A tutela ed esercizio della pubblica Annona, il Pontefice Gregorio XIII eresse in Roma, nella piazza delle Terme, uno dei più ampi e vasti granai, che sia stato costruito in quei tempi, volendo emulare gli antichi edifici di questo genere. Nella sopracitata Costituzione del 1° settembre dell'anno 1572 impose al Prefetto dell'Annona, che visitasse frequentemente i pubblici granai, secondo quanto fu in uso per antiche leggi romane. Volle che l'autorità di esso Prefetto fosse amplissima su quanto all'abbondanza s'appartiene e può avervi relazione. Dispose, che al Tribunale dell'Annona spettasse l'assegnamento dei grani e dei legumi, la facoltà di proibirne il trasporto dall'uno all'altro luogo, il diritto di fare acquisto di cereali, il regolamento dei prezzi di essi, la potestà di obbligare le persone di qualsiasi stato o condizione, a dover dichiarare con giuramento e rivelare chi possedesse grani riposti nei granai, e finalmente, insieme a tutti gli altri privilegi, volle, come già dicemmo, che il Prefetto dell'Annona avesse piena ed assoluta ragione di punire i trasgressori o i delinquenti, che commettessero frodi in danno della pubblica Annona con ogni specie di pene, e *con la morte eziandio*, come si esprime la citata Bolla; onde si desume chiaramente, che il Pontefice ebbe l'unico intento di concedere al Magistrato Annonario un'amplissima giurisdizione, che valesse possibilmente a scongiurare i disordini passati, che tuttora perduravano, nonchè le molteplici frodi che si compievano (3).

(1) Statuta Urbis, lib. II, e lib. III, 140, 143.

(2) De Luca Johann. Bapt. *Theatrum veritatis et justitiae*, lib. II, *de Regalibus*, disc. XCIV.

(3) Arch. Vatic., Arm. XI, Miscell. 202.

Quanto sopra fu confermato da un altro *Motu proprio* dello stesso Pontefice, pubblicato il giorno 18 settembre dell'anno 1577, nel quale furono comminate gravi pene pecuniarie, fino a quella di scudi cinque per ciascuna salma di grano, e di scudi due per ciascun capo di bestiame, al fine di evitarne la estrazione dallo Stato della Chiesa, contro coloro, che non avessero prima ottenuto il debito permesso.

Le nostre ricerche e i nostri studi intorno alle funzioni ed alla esistenza della Dogana dei pascoli ebbero anche il resultato fortunato di rinvenire, tanto nel Coellio, quanto nel De Vecchis P. A. una Costituzione del Pontefice Gregorio XIII del giorno 1° febbraio dell'anno 1580, nella quale sono indicati tutti i luoghi, che comprendeva la Dogana dei pascoli nella provincia del Patrimonio. E non abbiamo perduta la speranza di poter, con la scorta dei documenti, che ci proponiamo di rinvenire, in quella miniera inesauribile per la storia medioevale — che è l'Archivio Vaticano — di ricostruire, nella sua integrità, un istituto di tanta importanza, fondato fin dai primi tempi dell'antica Roma, tutelato da tante provvide leggi dei Pontefici, delle quali ci fu per somma ventura conservata la memoria.

Gregorio XIII, nella prelodata Costituzione considerò come fosse stretto suo dovere di richiamare in vigore quanto apparteneva alla Camera Apostolica, tutelando tutto, affinchè non dovesse subire danno o deperimento. Osservò quindi che fra le varie rendite della Camera, assegnate ai Collegi degli ufficiali della Curia romana, vi fossero quelle che si riscuotevano dalla *Dogana del Patrimonio*, quali importava sommamente, che fossero conservate, non solo per interesse dei suddetti ufficiali, ma eziandio *per quelli della Camera*, essendo anzi necessario di aumentarle con modi onesti. Infatti, i suoi Predecessori Pio II, Paolo II, Sisto IV, Alessandro VIII (1), Alessandro VI e Giulio III, e probabilmente in mezzo a questi, anche altri Pontefici, e la stessa Camera Apostolica pubblicarono varie Costituzioni, lettere, privilegi, giurisdizioni, facoltà, esenzioni, immunità e diritti a favore dei Doganieri della Dogana sopradetta, ed anche a favore degli affidati, e tutto ciò nei tempi passati, sia per dar vigore ai contratti esistenti sia per altre cause impellenti. Fra gli oneri v'era quello, che tutte le popola-

(1) La costituzione di Innocenzo VIII non fu pubblicata nel Bollario. Il LADERCHI scrive di averla letta negli Statuti della Dogana esistenti presso il Doganiere. DE VECCHIS p. ANDR. *Collectio Constitutionum*, pag. 12 (in margine).

zioni, i Comuni, le Università, i Conti, i Domicelli, tutti i Signori e Nobili, le persone particolari, nonchè tutti i rappresentanti delle Chiese, i Monisteri, gli Ospedali, i Capitoli, i Collegi, tutte le istituzioni religiose di qualsiasi specie, sotto la pena dell'interdetto e della scomunica, e della multa di mille ducati d'oro, a beneficio della Camera Apostolica, *non potessero vendere, affittare sotto qualsiasi pretesto o ragione, i pascoli, i possedimenti, le tenute, le bandite e terreni pascolivi di privata proprietà, o spettanti agli enti ed alle persone soprannominate, che fossero compresi nei confini della Dogana sopradetta*, e così non potessero cederli o venderli a qualsiasi Università, nè permettere ad alcuno d'introdurre nei pascoli nominati alcuna specie di bestiame, nè destinare alcun luogo per uso di pascolo (ciò che dicevasi affidare) nè ad alcuna persona potesse sotto qualunque pretesto, o ricercato colore, acquistare da altri il pascolo delle tenute, bandite o luoghi adatti a pascere, tanto per uso del proprio bestiame, quanto per conto di quello dei terzi, ovvero di tener bestiame nei luoghi sopradetti, senza un esplicito permesso del Doganiere del tempo; ma che invece *tutti fossero obbligati a vendere ed affittare ogni e qualunque pascolo, bandita, possedimento ai Doganieri, rappresentanti la Camera Apostolica, al prezzo ed alle condizioni espresse nelle sopradette lettere patenti*, sia pure con altri patti, conforme giustizia.

Per questo, appunto, il Pontefice Innocenzo VIII avendo riconosciuto come la Dogana della Provincia del Patrimonio nei passati tempi, fosse ampia e si estendesse per una superficie grandissima e avendo rilevato tuttavia che, in seguito alle usurpazioni, pretese, concessioni, e sopratutto alla tolleranza, alla negligenza ed alla trascuratezza dei più, la Dogana stessa, erasi ridotta sommamente angusta e ristretta, con gravissimo danno della Camera Apostolica, volle perciò provvedere, come era suo còmpito, alla integrità di quella; e per far riconoscere e ricuperare i diritti della Camera Apostolica, comandò al Doganiere di quel tempo, riportandosi a *quanto vigeva all'epoca del Pontificato di Nicola V*, che tutte le tenute, le campagne e i territori soggetti al dominio, ed alla giurisdizione della Dogana sopradetta, governati a mezzo dei Doganieri di quei tempi, anche se la Camera, come per solito ne avesse disposto, che tutto fosse restituito, come era nel passato, e che passasse sotto il regime e a disposizione della Dogana e dei Doganieri di quell'epoca e che *tutto ciò avvenisse entro il termine di otto giorni* dalla data della pubblicazione della lettera Apostolica, compilata come sopra, e che ciò fosse eseguito, anche per mezzo del Doganiere stesso affinchè ne procurasse l'osservanza, e, pertanto lo autorizzava a spogliarne qual-

[illegible]si illecito detentore, che tenesse occupato, col bestiame alcun luogo soggetto [illegible] Dogana.

Che se alcuno avesse preteso di aver diritto, od interesse nelle tenute so-
[illegible]
comparire entro il termine di otto giorni avanti ai Presidenti della Camera Apostolica per addurre le sue ragioni, ed affinchè fosse pronunciata una sentenza in proposito.

Premesso quanto sopra, si comprende come il Pontefice Gregorio volesse provvedere al mantenimento della Camera Apostolica, e per togliere qualunque dubbio ed incertezza, tanto a tutela degli attuali, quanto dei futuri Doganieri, per la loro tranquillità, ed adottare così un sano rimedio, anche per potissime ragioni d'opportunità, egli aveva disposto quanto sopra. Infatti mentre la Camera affidava i bestiami, che giungevano entro i confini della Dogana, e li esonerava da qualsiasi gabella per il passaggio, permettendone il libero transito, tanto nel venire, che nel tornare, ed autorizzando il sicuro e gratuito pascolo, così nelle proprietà private, come in quelle pubbliche, il che si rendeva indispensabile durante il viaggio del bestiame stesso, e che pur si compieva con gravi spese e con grande assistenza, opera e fatica dei ministri della Camera, affinchè ogni giorno aumentasse il numero dei bestiami affidati, tuttavia i proprietari dei luoghi e delle tenute destinate ai pascoli, esigevano di essi maggiori prezzi, con danno evidente della Camera Apostolica. Perciò il Pontefice forte della sua autorità Apostolica, e sicuro di quanto era per compiere, anche perchè seguiva i
[illegible]
approvava, confermava e rinnovava gli ordini a tutte le Comunità ed Università, come sopra, nessuno escluso od eccettuato, *proibendo assolutamente le vendite, gli affitti e le cessioni dei pascoli, delle tenute e dei luoghi tutti atti a pascolo, ed anche della menoma parte di essi, così della proprietà, che dell'utile dominio dei pascoli stessi.*

E proclamava che ciò disponeva in forza *d'usi perpetui e per tornare in vigore le leggi dei tempi passati* (1) ed in base a ciò stabiliva che tutti i proprie-
[illegible]
[illegible]stinati a pascolo, dei quali si trascriveva l'elenco, esistenti entro i con-

(1) « .... *illa omnia perpetua fuisse, esse, et fore, vimque et robur perpetuarum legum* [illegible]

fini della *Dogana del Patrimonio*, o *posti in altri luoghi*, ancorchè fossero censiti, o che per origine feudale, o per qualsiasi altra ragione, appartenessero alla *Camera Apostolica* od alla *Chiesa Romana*, ad altro qualsiasi monistero, ospedale, o luogo pio e religioso, dovessero sempre essere soggetti e gravati dell'onere sopra espresso, *essendovi compresi tutti senza alcuna eccezione*; e ciò senza diritto ad appello, reclamo o ricorso (1).

Per togliere poi qualsiasi dubbio, o causa di litigio, nella pienezza del suo potere e nella saviezza della sua scienza; stabilì e decretò, che in perpetuo, tutti e singoli i pascoli, le possessioni, i tenimenti, i casali, le bandite e i luoghi per pascere, che venìvano singolarmente designati nella sua Costituzione, e che erano compresi entro i confini della Dogana, dovessero esservi compresi anche in futuro; e così, in base alle Costituzioni e Lettere Apostoliche sopradette, *sarebbero rimasti allora e per sempre gravati dell'onere su espresso* (2).

Seguiva la presente *distinta delle tenute e possessioni*:

Nel territorio di Corneto i tenimenti chiamati:

Pian di San Matteo — La Pietrara — Montericcio — Banditella — Montequagliere — Li Bagnoli — Fontana della Torre — La Roccaccia — Forca di Palma — La Selvaccia — Bulignano — La Fucina — Montecempoli — Pian di Spillo — Vicarano — Partano — Tenuta di Alessandro De Attis — Doganella di quà del Mignone — Il Terzuolo di Alessandro Vitelleschi — Santa Maria del Mignone — Montiscianella — Santa Ansinella.

Nel territorio di Bieda le tenute coi vocaboli:

Il Terzuolo — Il Pontone delle Vigne — Pian Gagliardo — Li Piani.

Nel territorio di Barbarano:

Le Giunte — Le Corqueta — Le Casaline — Le Cannuccie.

(1) « ..... *sic omnes et singulos praeteritos praesentes et futuros quoslibet dominos pascuorum, possessionum, tenutarum, casalium, bannitarum et herbaticorum, infra descriptorum ac aliorum quocumque intra limites dictae dohanae existentium, etiam si censuaria vel feudalia, aut alias quomodolibet Camerae predictae seu Romanae, vel alteri ecclesiae, monasterio, hospitali, vel alio cuicumque pio, vel religioso loco subiecto, et obligata fuerint et sint, in eisdem comprehensa fuisse, et esse, ac fore omni et quacumque appellatione, reclatione, seu recursu, penitus et omnino remotis* ».

(2) « ..... *perpetuo statuimus, decernimus et declaramus, omnia et singula pascua, possessiones tenutas, Casalia, bannitas et herbatica praedicta et infra nominatim descripta ac omnia et quaecumque alia, infra dictos limites existentia, perpetuo fuisse, et esse ac fore de comprehensis intra limites dictae dohanae, et sic vigore constitutionum et literarum praedictarum fuisse, foreque et esse illis, ut supra obnoxia et obbligata...* » ecc.

Nel territorio di Capranica: Le Prata di Capranica.

Nel territorio di Vetralla:

Capoacqua — Montecalvo — Montefogliano.

Nel territorio di Civitella Cesi:

Le Riverse del Mignone — La Vaccareccia — Monte Casella — Poggio delle Fratte — Le Croqualeta — La Banditella — Monte Grosso — Chiusia de' Chiusia — Civitella Ugolini.

Nel teritorio di Anguillara di Sutri:

Il tenimento di Giorgio Santa Croce volgarmente detto Val di Troia — Le Grete — Fronte Alloro — Il quarto di San Pietro — Le Pantane.

Nel territorio di Viterbo:

Il Piano di Magugnano — Monte Meliano — Petrignano — Castel Cardinale.

Nel territorio di Soriano: La Selva di Soriano.

I tenimenti spettanti all'Ospedale di *San Spirito in Roma* nei vocaboli:

Campo Maggiore — La Selvotta — Pian San Lorenzo — Carcari — Banditella delle Larghe — Santa Pupa — Monte Sassano — Santa Marinella — Il Piano di Santa Severa — Sant'Ansino — Le Pietricelle — Laiola.

La proprietà del convento di Santa Maria della Quercia a Viterbo nel vocabolo Le Prata.

Nel territorio di Sutri:

I quattro quarti della Comunità di Sutri, chiamati: Casale, e del convento di Santa Maria di Gradi di Viterbo.

A Civita Castellana:

L'uso di pascere in quel territorio e così l'uso stesso a Borghetto (già *Borgo di San Leonardo*).

Nel territorio di Toscanella, le tenute volgarmente chiamate come appresso, e destinate al *comune reggio dei bestiami* che venivano affidati *in ambedue le dogane*, secondo le lettere patenti di Pio II. del mese di gennaio dell'anno 14[illegible] quarto del suo Pontificato, e secondo le patenti della Camera Apostolica datate da Roma al tempo di Sisto IV nell'anno XI, e nel giorno 11 mese di settembre dell'anno 1481, per le quali furono destinate e *dichiarate soggette all'uso di pascolo*, e cioè:

Campo Villano — Pian di San Lazzaro — Pian di San Giusto — Valle Gandone — Comunella — Petrella — Ponton di Pian di Vico — Pantalla — For-

micone, che allora apparteneva allo Sforza di Marta — Fonte di Fieuna dello stesso — La Sugarella del Cav. Tommaso di Ancona — San Giuliano della Mensa Vescovile di Toscanella — San Pietro Ruttus.

Nel territorio di Montefiascone:

Il Fuserbo — La Bandita de' prati — La Selva di San Giovanni.

Nel territorio di Bagnorea:

Le Carbonare — Ficuale — Contulla — Selva della Rocca del Veccio — Selva di Calleno — Selva di Castel Piero — Castel Vecchio di Mugnano — La Selva di Bomarzo — Pian della Colonna — Pian delle Troscie — Pian della Nave di Viano.

Nel territorio di Vitorchiano:

Banditella di Vitorchiano e Piano della Colonna.

A Soriano: La Montagna di Soriano.

A Canepina: Il Bosco di Canepina.

Nel territorio della Tolfa e del detto comune:

Il Piano delle Cisterne — Le Prata — Il Pian del Santo — Il Poggio della Stella.

E le tenute di Fabio Santa Croce, volgarmente dette:

Il Pereto — Rota Roggio — Seccareccio — Radicata — Grotta Salara — Campello — Pizzo Tufo di Montarano.

Ed altresì tutte le tenute della Camera Apostolica, ora consegnate al Doganiere:

Montebello — Monte Romano — La Tarquinia — La Carcarella — San Salvatore — Orchi — San Savino — Poggio Martino — Mignattara — Paglietto — Pian d'Arcione di sopra.

Pian d'Arcione di sotto, quale allora era stato acquistato dalla Camera Apostolica, e che prima apparteneva a Paride de Philippensis.

Campo Morto — Terzo di Mezzo — Santo Agostino — Pescia da pecore — Pescia da vacche — San Salvatore appartenente alla Basilica di San Pietro di Roma.

L'uso di pascolo nel territorio di Civitavecchia:

Ferrara da vacche — Ferrara da pecore — Rocchette — Prato Cipolloso — Chiaruccia — Fontana Anversa — Il Quarticciolo — Il Marangone — Salciata spaglioso — Campo Longo — Camporosso — Castrica — Castel Secco — Pietra arrotatore — Monte Cupellaro — Valle Freddara e Freddatoria — Valle Car-

dosa — Monte Santa Caterina — Fontana della Corte — Le Granciale — Colle di mezzo — Pantanelle — Sconfitta — Monte Acquatosta — Valleccioneo e Valle Accetta — Valle Accettina — Li Maniconi.

Nel territorio di Civitavecchia, anche il tenimento, ossia la Bandita denominata Cerquignano degli Argenti, nonchè l'intera tenuta *de Cincellis* o *Cancelle* con tutte le singole adiacenze, niente escluso, e così qualsiasi altro tenimento, bandita, casale, pascolo o luogo atto a pascersi, che esistesse doveva essere compresa entro i confini della Dogana del Patrimonio.

Il Pontefice aggiunse, che se i proprietari delle tenute, possessioni e bandite tutte di sopra menzionate, volessero seminare per proprio conto, o per quello dei terzi, ciò fosse lecito ad essi, soltanto nelle tenute di loro esclusiva proprietà, nella quarta parte, ed anche nella metà delle stesse, ma non oltre, e ciò in ogni anno, ma sempre dopo aver ottenuto una licenza in iscritto dal Doganiere del tempo. Che se poi i suddetti padroni avessero voluto alienare la loro proprietà, fossero tenuti a darne notifica alla Camera Apostolica prima d'ogni altro, perchè questa doveva godere il diritto di prelazione. Qualsiasi vendita od affitto conchiusi contrariamente alle disposizioni sopra espresse era nulla.

La Costituzione terminava con le solite clausole derogatorie, e con l'ordine, che stabiliva il modo e la forma della pubblicazione, oltre le pene sancite contro coloro, che contravvenissero a quanto era stato in essa comandato (1).

A dimostrare come stesse a cura del pontefice Gregorio XIII di mantener vivo e nel pieno esercizio l'istituto della Dogana e della fida dei pascoli, giova rammentare un'altro suo *Motu proprio*, del giorno 8 settembre dell'anno 1579, nel quale espose che, avendo già concesso a Gentile Capogallo, suo cameriere segreto, fin dal 1° giugno 1576, una certa quantità di terreno, detta il Piano di San Giusto, nel territorio di Toscanella (quale tenimento era compreso in quelli soggetti alla Dogana del Patrimonio, come abbiamo notato superiormente) detta concessione era stata fatta in forza di enfiteusi. In seguito Gentile Capogallo aveva ridotto quel terreno come bandita ed il Vicelegato del Patrimonio, per ordine del Pontefice, aveva comandato, che la strada fra la bandita della città di Toscanella, e del Piano di San Giusto, e le terre prossime, ridotte pure a bandita, fosse lasciata aperta, come era stato sempre, per accedere alla Dogana del Patrimonio, che fosse mantenuta ampia e comoda. Per effettuare ciò, era

(1) De Vecchis P. A. *Collectio Constitutionum*, etc., Bibl. Casan., D. IV, 13, pag. 11.

stato necessario, attraversare molte terre, spettanti a particolari persone, chiese, luoghi pii, quelle della Mensa Vescovile di Toscanella, e tutto l'insieme aveva cagionato danno ed incomodo. A rimediare tal fatto, che danneggiava gli interessi del suddetto Capogallo, il Pontefice volle, che il Vicelegato convenisse con lo stesso un compenso, da estendersi fino all'aumento della decima parte del fondo o più se fosse stato necessario. E per regolarizzare tutto ciò con quel *Motu proprio* annullava qualsiasi atto antecedente, che si riferisse alla predetta concessione, ed in conseguenza anche dichiarava nullo il relativo istromento, affinchè la via necessaria alla Dogana fosse aperta e mantenuta, come era nel pristino stato, secondo il diritto della Dogana stessa, e fosse a quella restituita in perpetuo, e ne fosse reintegrata pienamente (1).

Fra i documenti consultati in proposito, abbiamo rinvenuto un Bando del Doganiere, pubblicato nel mese di aprile dell'anno 1580, e ne citiamo un estratto nelle parti più importanti, perchè si possa così avere un'idea sempre più completa intorno alle Dogane dei pascoli.

« Noi Giuseppe Giustiniano q. Pauli, Doganiere generale della Marittima Campagna, e loro distretti della Provincia del Patrimonio per la Santità di N. S. « et de Santa Chiesa.

« Affidiamo, assecuriamo et affranchiamo con tutti e singuli suoi Gargari « Pastori et Garzoni et fanti, con loro bestiame, grosso e minuto et arnesi op« portuni, conducendo o facendo condurre in le Dogane della prefata Santità, « che possino venire stare e tornare franchi et sicuri, notificando a ciascuno, « mediate vel immediate sottoposto alla prefata Santità, e Santa Chiesa, che « presumessero impedire detta sicurtà, che incorreranno in pena de ducati mille, « a ragione dei giuli dodici per ducato, d'applicarsi alla Camera Apostolica du« rante il tempo della presente fida. Li assicuriamo e affranchiamo da ogni rap« presaglia commessa et da commettersi et per debiti generali e particolari du« rante il tempo della presente fida.

« Et di più promettiamo, che potranno portar arme, de dì e de notte, et « con lume, et senza lume, senza pagare pena etc.

« Et promettiamoli, che potranno cavare di tutte le terre della Chiesa vet-

(1) « ..... *et viam, ut praefertur, assertam in pristinum, et eum in quo antea praemissa quomodo erat statum, et ad jus Dohanae, ut prius perpetuo, restituimus, et plenarie reintegramus*, etc. ». Cod. Vatic. Lat. 8886.

« tovaglia per bisogno loro, et di loro bestiame, senza pagare gabelle nè passo,
« portandoli fuor delle terre della Chiesa.

« Et di più promettiamo, che facendo danno alcuno con loro bestiame, venendo, stando e tornando, non possino essere costretti a pagar pena, ma solo
« ad emendare il danno da estimarsi da doi huomini comunemente eletti, etc. etc.

« Et li sopradetti fidati siano tenuti et debbino pagare a noi doganieri, in
« nome della Camera, cioè in la Dohana di Roma, ducati 17 de Camera, a ra-
« gione de Juli 12 per ducato, come è detto di sopra, per ciascun centinaro di
« bestie grosse, et ducati cinque e mezzo a ragion di giulj 12 per ducati simili,
« per ciascun centinaro di beste minute. Et in la Dohana del Patrimonio, du-
« cati 20 d'oro in oro di Camera a ragione di giulj 12 per ducato, per ciascun
« centinaro di bestie grosse, et ducati cinque simili per ciascun centinaro di bestie
« minute, etc. etc.

« *Datum Romae in Dohana Pecudum sub anno,* » etc. (1).

Avanti di proseguire il nostro sommario storico, crediamo opportuno di fare qualche osservazione sullo stato generale della campagna, che, dalla seconda metà in poi del secolo decimo sesto, subì variazioni continue nel sistema amministrativo, per quanto si riferisce all'agricoltura, alle imposte, alle tasse, alle tariffe, alla libera importazione od estrazione dei grani, alla costituzione dei granai pubblici, e ai prezzi delle derrate, per modo che si rileva il frequente cambiamento di principî economici. Ed appunto per ciò abbiamo notizia di continue carestie, cui tièn dietro — legittima conseguenza — il malcontento delle popolazioni, come ci narrano i diaristi del medio evo. Tutto il denaro, che perveniva dall'estero in tante occasioni, di ambascerie, di viaggi dei sovrani, e specialmente nelle solennità del Giubileo, e dei pubblici pellegrinaggi, tutto era profuso in opere d'arte; ma non sempre per amore dell'arte stessa, sì per vanagloria, o per eternare la memoria di persone, le cui gesta per contrario sono talora giudicate molto severamente dalla storia, mentre nulla o poco meno che nulla, era speso a sollievo, od a tutela dell'agricoltura.

A causa di tale abbandono e di tale trascuranza la popolazione agricola era quasi scomparsa, senza lasciare alcuna traccia di sè nella campagna, e più ancora nella città.

Nell'Agro romano non stanziavano più gli abitanti, sparsivi dapprima, ed i

(1) Arch. Vatic., Arm. 37, tom. 42, pag. 141.

lavori campestri erano caduti quasi in disuso, presso i romani. Già constatammo che da vari secoli erasi reso scarsissimo il numero dei piccoli proprietari, i quali in seguito di tempo, erano tutti scomparsi. Ormai non più eseguivasi la coltura dei terreni all'opera dell'uomo, e sotto la direzione del proprietario. I grandi proprietari, talora anche feudatari nell'Agro romano stesso, avevano destinato i loro latifondi soltanto al pascolo, a meno che non fossero stati costretti dal Pontefice a coltivarne, o farne coltivare una parte, che però essi limitarono ogni anno a sempre più ristrette proporzioni. Per sopperire ai lavori e alle faccende di tale coltura, che consideravasi allora quasi *male necessario*, venne formandosi, dal sodalizio dei *Bobacteriorum Urbis*, un'altra classe di negoziatori, che in seguito furono chiamati « *Mercanti di campagna* ».

E questi appunto costituirono una specie di sodalizio, riformando gli antichi Statuti dell'Agricoltura, e dalla seconda metà del secolo XVI, ebbero sempre fino ai giorni nostri l'amministrazione agricola-economica dell'Agro romano, loro affidata dai latifondisti, che affittarono sempre ad essi i loro tenimenti. Ed anche adesso i Mercanti di campagna coll'aiuto di lavoratori retribuiti giornalmente, e col mezzo dei pastori delle provincie, limitrofe all'Agro conducono, o meglio *sfruttano* le terre con una coltivazione, eseguita regolarmente secondo le varie stagioni, e durante i tempi più acconci e favorevoli, ma, in generale, *senza alcun criterio razionale, nè alcuna regola dell'agricoltura moderna*, ritirando dalle campagne quei frutti, che possono essere prodotti in ciascuna stagione, secondo il lavoro eseguito coi metodi antichi, senza preoccuparsi, salvo qualche eccezione, di *somministrare alle terre alcun concime*, fuori di quello, che vi ne applicato in *modo assolutamente irrazionale*, coll'*arretamento* delle pecore.

Nel periodo di tempo che stiamo esaminando, gli avvenimenti si succedono conformi gli uni agli altri, e la ragione economica della campagna romana, non è rappresentata più dalla *coltivazione* di essa, tanto che le memorie dell'epoca parlano quasi unicamente del *mercato del grano a Roma*, eseguito con le norme e nella forma dategli dal Pontefice S. Pio V, che riguardava il Comune di Roma, tuttavia apparteneva alla Camera Apostolica, la quale assegnava i necessari fondi per il funzionamento del mercato stesso.

Al magistrato deputato dalla Camera spettava di fissare il prezzo dei grani, e per conto di essa Camera venivano forniti gli stessi fornai, non ostante che in quel momento il prezzo del grano fosse stato maggiore di quello fissato dal Prefetto dell'Annona.

I fornai che ritiravano le provvisioni dai magazzini dell'Annona, erano obbligati a fornirsi di tanta quantità che bastasse *per due mesi continui*, e dovevano vendere il pane *un bajocco per ogni otto oncie* (lire 0.0537 per grammi 0.226).

Il sistema dell'Annona non ebbe altro scopo, se non quello di aiutare le classi povere del popolo di Roma, col procurare loro un pane buono e salubre al prezzo mite.

Al Pontefice Gregorio XIII, successe Papa Sisto V (Felice Peretti da Montalto, 1585-90). Il suo antecessore pur avendo riconosciuto che, in quei tempi, erasi provveduto piuttosto all'Annona, che non all'agricoltura, dalla quale unicamente può derivare l'abbondanza, aveva cercato di rimediare con i *Motu propri*, del giorno 7 maggio 1576, e del 1° maggio 1578, conferendo con essi al Prefetto dell'Annona ampia facoltà di comprare qualsiasi quantità di grano, a quel prezzo che fosse riuscito possibile di concludere, ma tuttavia, alla fine del suo Pontificato eravi in Roma scarsità di grano. Un tale stato di cose fu considerato dal nuovo Pontefice Sisto V come gravissimo, e contrario al buon governo del popolo. Onde accadde che, nel primo giorno del seguente anno 1586, quando i Conservatori di Roma (secondo l'uso già vigente in quei tempi), si recarono a presentare gli augurî al Pontefice, questi considerando come essi facessero parte dell'amministrazione dell'Annona, rispose, agli atti di ossequio, le seguenti testuali parole: « Lasciamo da parte codeste cerimonie, le quali poco « importano. Voi altri siete risoluti di perdere quel poco, che per benignità di « questa Santa Sede, vi rimane nella pubblica amministrazione. Hanno i vostri « maggiori, per i loro mali portamenti verso i passati Pontefici, perduto, come « voi oggi sperimentate, tutti i loro maneggi e privilegi. Vi resta ancora questa « poca cura della grascia e dell'abbondanza, eppure questa ancora è così male « da voi amministrata, che ci farete risolvere di levarvela, acciò non patisca, « con tanto nostro dispiacere, la povertà » (1).

Del che i Conservatori di Roma tocchi e riscossi, deliberarono alcuni provvedimenti, che valsero a far diminuire il prezzo del pane.

Il Pontefice provvide facendo venir grano dalla Sicilia; impiegandovi anche scudi 100,000 del suo particolare peculio, e nello stesso tempo ordinò « che chiunque aveva grano, in casa, non comprasse il pane in piazza; e che il grano non si vendesse più di scudi 6 il rubbio (lire 32.50 per kg. 217 di grano

(1) Cerri A., *Discorso sull'Agricoltura dell'Agro Romano.*

e che chiunque ne avesse, non potesse negarlo ai fornai, che volessero comprarlo » (1).

In quel periodo di tempo, la sicurezza delle strade della Campagna romana era in piena balìa dei malviventi. Non di rado si ravvisava che i Signori, con cinismo inaudito, come già era avvenuto nella prima metà del secolo XV, si associavano ai banditi ed ai predoni, e, purtroppo in quei tempi prevalevano le massime « *che il diritto venisse dalla forza, e che la proprietà più legittima fosse quella acquistata con la violenza* ».

Infatti sulla fine del pontificato di Gregorio XIII, i Signori avevano stretto alleanza coi banditi, che condotti e ordinati in vasta associazione, erano quasi padroni della Campagna romana (2).

(1) *Annali di Sisto V*, Arch. Capit., Cred. XIV, tomo II, pag. 74, COPPI, l. c., 38.

(2) Alfonso Piccolomini, duca di Monte Marciano, appartenente ad una delle più illustri famiglie, riunì una grossa schiera armata di briganti, oriundi della Toscana, della Romagna, delle Marche e del Patrimonio di S. Pietro. A lui si aggiunsero i nobili Baroni di Pienza, che gli diedero ospitalità e rifugio, e non gli venne meno la protezione degli Orsini, suoi parenti, mentre arrecava la desolazione ed il saccheggio nelle provincie dello Stato della Chiesa. Nel tempo stesso, Lamberto Malatesta, nobile di Romagna, metteva a sacco quella provincia e le altre dell'Umbria e delle Marche, facendo pagare altresì la taglia ai contadini, per conseguire il loro personale riscatto. Il Conte Pepoli di Bologna dava asilo ad un suo cugino, capo di masnadieri. Il Marchese di Ariano arditamente entrava in Roma, e ne usciva, scortato da un centinaio di cavalieri, dopo aver commesso ribalderie d'ogni sorta. Varie bande di malviventi, condotte da Signori, s'approssimavano alla città, e s'accampavano sulla via Flaminia fra *Prima Porta* ed il *Ponte Milvio*.

Dai continui ladronecci e dagli eccidi, commessi lungo le vie e nei solitari casali della Campagna romana, specialmente in quei tempi, ebbero origine tristi leggende e truci racconti, che mano mano si propagarono più o meno vivi, secondo la immaginazione degli abitanti dell'Agro Romano, donde la memoria di quei fatti, talora anche innestandosi alle tradizioni antiche e pagane, già esistenti nelle romane campagne, potè mantenersi e perpetuarsi. Tuttora se ne trovano traccie, qua e là, nei detti popolari, in alcune superstiziose credenze, e financo in alcune costumanze locali. Il che si riscontra più specialmente nei luoghi prossimi al Lazio, ove gli abitanti conservarono lo spirito fine ed acuto degli antichi Latini. Nei canti rozzi del popolo aleggiano e vivono tuttora le reminiscenze della Roma antica e del suo glorioso passato, poichè la tradizione e la leggenda sfidano anche il tempo, che tutto distrugge, e quasi sempre appaiono floride e giovani, siccome nel giorno in cui nacquero. Ed infatti quante e quali considerazioni non detta il pensiero rivolto alla Campagna romana, che è la sede più eletta, e, diremo, la fonte più ampia della tradizione latina?

Ma una plaga sì illustre, per tante imprese storiche, quivi compiute, volle destino delle umane vicende che, dopo essere stata devastata più volte dai barbari, come già narrammo, divenisse poi anche il *campo scellerato* per i ladroni, che per varii secoli infestarono le strade, recando la rovina e la morte ai miseri agricoltori e ai viandanti.

Paolo Paruta, ambasciatore veneto a Roma, narra, che nel periodo dal 1590 al 1595, lo Stato della Chiesa fosse quasi tutto nelle mani dei banditi ed asserisce, che ascendessero a *15,000!* (1)

---

(1) Nell'anno 1590, fra i capi dei fuorusciti, era celebre Marco Sciarra d'Abruzzo, che, alla testa di 1500 uomini, dei quali oltre a 600 erano a cavallo, fece delle scorrerie fino alle porte di Roma (1). Incendiò casali e mèssi, impose taglie ai Signori, ed anco a persone pertinenti alla Curia romana, a qualche vescovo, ed a quanti ebbero la sventura di cadere nelle mani del masnadiero.

Dall'Abruzzo recò il terrore nella Marsica, quindi nel Lazio; invase financo Arsoli, e lo saccheggiò in modo miserando. Si unì poi con Benedetto Mancone, chiamato l'Abruzzese, che già batteva le terre della Campania fin dall'anno 1558.

Il Vicerè di Napoli spedì contro lo Sciarra 4000 fanti; ed 800 soldati, con 200 cavalli inviò il Granduca di Toscana; Papa Clemente VIII mandò Virginio Orsini, condottiero delle armi della Chiesa, con 400 cavalieri.

Lo Sciarra fu assediato coi suoi in uno dei casali della campagna, ma le memorie di quell'epoca non dicono quale esso fosse. Soggiunse in aiuto del masnadiero il duca di Monte Marciano, Alfonso Piccolomini, anch'esso capo di ladroni e di fuorusciti, in numero di 600. Si venne poi a battaglia, presso *Staggia*, e ben 100 malviventi caddero morti o prigioni. Lo Sciarra, col favor della notte, si pose in salvo (2): il Piccolomini, fatto prigioniero, fu decapitato poi a Firenze nell'anno 1591, il giorno 16 di marzo (3).

Nell'anno seguente lo stesso Pontefice Clemente VIII, spedì contro lo Sciarra il duce Flaminio Delfini con buon numero di fanti e cavalli, e tanto ardore e valentia furono spiegati contro quel ladrone ed il fratello Luca, perseguendoli e stringendoli da ogni parte, senza perdonare ad alcuno dei loro seguaci, quando cadevano prigioni, che alla fine quei banditi, vedendo chiusa la via ad ogni altra salvezza, emigrarono dallo Stato della Chiesa (4).

È con vero rammarico che dobbiamo aggiungere, come il Consiglio dei Dieci della Repubblica di Venezia, assoldasse allora lo Sciarra, fattosi duce di ben 500 fuorusciti!

Papa Clemente recriminò perciò presso il Senato Veneto, intimando altresì, che gli fosse consegnato lo Sciarra, nè si tenne soddisfatto neppure dalle insistenti assicurazioni date dalla Repubblica, a mezzo del suo inviato straordinario, spedito all'uopo a Roma, se non che frattanto lo Sciarra fu ucciso, per trama ordita segretamente d'ordine del Senato Veneto, che aveva inviato i banditi col loro duce nell'*isola di Candia*, nel momento che quivi infuriava la peste, e perciò la maggior parte ne perì, ed il resto si disperse per l'isola (5).

Un tal Moretto, già servo dello Sciarra, fu in quel tempo processato a Fermo, ed asserì che certo Battistella, unito ad altri quattro dei fuorusciti, avesse ucciso lo Sciarra, e che esso Moretto fosse stato ferito da un tal Brandimarte. Causa la uccisione dello

---

(1) MURATORI, *Annali*, 1556.
(2) MURATORI, *Annali*, 1590.
(3) COPPI A. *Discorso sul brigantaggio*, pag. 16. Biografia universale.
(4) *Biografia universale*, anno 1592.
(5) Ibi, anno suddetto.

Che, poi, in quel tempo le strade fossero mal sicure, lo asserisce anche l'Orsino, commissario Ponteficio in Ancona allorchè, nel febbraio dell'anno 1592,

---

Sciarra, secondo le dichiarazioni del Moretto, pare doversi attribuire al fatto, che i banditi erano stati spediti a *Candia* contro i loro voleri.

Il processo contro il Moretto ebbe termine con l'ordine del giudice inquirente, il quale volle, che quell'infelice fosse sciolto con precauzione dalla fune, che fosse rivestito degli abiti, e che gli fossero *rimesse al posto le braccia*, dopo averlo sottoposto alla tortura, per lo spazio di un'ora (1).

Nè meno famoso, per infame memoria, era stato, nell'anno 1590, il *prete* Valenti Giovanni, detto l'Ardeatino. Codesto ladrone infestava i dintorni di Roma, ed incuteva tale terrore, che nessuno rifiutavasi di aiutarlo e di sovvenirlo, di modo che riusciva assolutamente impossibile di catturarlo con la forza e con le insidie. Egli intitolava sè stesso: *Re della campagna romana, esule peritissimo, e potentissimo principe di tutta la spiaggia marina, e di tutta la regione montana* (2).

Commise dovunque estorsioni, rapine, incendi e grassazioni d'ogni sorta, non risparmiando l'onore delle donne.

E finalmente fu catturato per sorpresa, e subito gli fu reciso il capo, quale per ischerno, fu coronato, e spedito a Roma infisso in un palo (3).

I registri dell'epoca, esistenti nell'archivio di Stato a Roma, notano le spese per il trasporto dei *quarti* dei cadaveri, che erano appesi alle porte della città.

È da notarsi altresì, che il 29 agosto, nel quale giorno la Chiesa romana commemora la decollazione di *S. Giovanni Battista*, ricorreva pure la festa degli *impiccati;* ed in tale occasione, ai riti religiosi erano frammiste varie cerimonie cabalistiche. Infatti per solennizzare la cerimonia del *Battista* (la cui testa dicesi fosse stata bruciata) i fanciulli saltavano cumoli di stoppie del grano, incendiati nelle pubbliche vie. Si eseguiva poi una lunga e solenne processione al Campidoglio, e sopra un cataletto si trasportavano tutte le *corde*, ch'erano servite durante l'anno, pèr eseguire le impiccagioni dei delinquenti dannati alla forca. I capestri venivano poscia bruciati, e se ne disperdevano le ceneri al vento, affinchè i cabalisti del tempo, non potessero trarne l'oroscopo, per il giuoco del lotto (4).

In quella ricorrenza veniva ornata con festoni di mirto ed alloro la forca, che restava permanentemente eretta sul vertice della Rupe Tarpea per l'esecuzioni capitali, ordinate dal Senatore di Roma; e, come nel momento in cui eseguivasi la giustizia, così nel 29 agosto di ogni anno, la campana massima del Campidoglio suonava a rintocchi, mentre dalla Torre campanaria, sventolavano due bandiere rosse, una con lo stemma del Senatore, l'altra con quella del popolo romano (5).

Quanto abbiamo narrato circa i truci delitti, che avvenivano nelle campagne circo-

---

(1) Arch. di Stato, Roma, *Processi crimin.*, vol. 295, pag. 1.

(2) ROSATI F. *Cere e suoi monumenti*, 96. Vedi Novaes.

(3) TEMPESTI CASIM. LIB. *Vita di Sisto V*, pag. 140. ROSATI, ibi.

(4) *Descrittione di Roma ant. e mod.*, Roma 1612 a pag. 272.

(5) *Memoriale dell'Abb. Plac. Eust. Ghessi*, Bibl. Angelica, Cod. Mss., 1910.

scrive, di non poter spedire a Roma il denaro, che, aveva riscosso, per *causa de li banditi* (1).

In seguito di tempo i banditi catturati erano giustiziati a Roma, ed i loro cadaveri, *divisi a quarti*, erano poi trasportati nel luogo, ove ciascun malvivente aveva commesso il delitto. Quivi venivano appesi ad un palo, ovvero agli alberi, se esistevano nel luogo designato, affinchè fossero d'esempio ai fuorusciti, sicchè quei cadaveri divenivano pasto degli sparvieri (*accipiter nisus*) ovvero dei Nibbj (*milvus ictinus*).

Allorquando, pertanto Sisto V ascese al pontificato, la condizione della pubblica sicurezza era gravissima e qualche rimedio sembrava impossibile, perchè il male era cresciuto all'eccesso.

Tutti i tentativi dei Papi predecessori Pio V e Gregorio XIII, non erano riusciti contro coloro, che favorivano i malviventi, raccolti dalle provincie limitrofe. Ma Sisto V, con tenacia pari alla grandezza dell'ufficio suo, sicuro della sua missione assurse quale protettore del popolo, e nemico dei tiranni, onde fu udito frequentemente esclamare « che il più bel sacrifizio che si poteva fare a Dio, era certo quello di fulminare gli scellerati ».

Paolo Giordano Orsini, duca di Bracciano, unitamente ai Baroni romani nel giorno seguente alla esaltazione al trono si recò ad ossequiare il nuovo Pontefice. Papa Sisto non rispose nulla alle parole con le quali quei Signori lo felicitavano della sua elezione, ma soltanto disse all'Orsini « assicuratevi Duca, che « niuno più di noi desidera, che la vita di Paolo Giordano Orsini sia degna per « l'avvenire del vostro nobilissimo sangue, e di un vero Signore cristiano. Di « una cosa però siate certo, che non avremo [illegible] per perdonarvi quello « che potreste operare contro lo Stato. Andate subito a licenziare da casa, e dai

stenti a Roma, è appena una sbiadita immagine, che gli archivi conservano di quei misfatti, i quali spesso lasciarono nella memoria e nella mente degli abitanti dell'Agro romano così tenaci ricordi, da mantenere vivissima la tradizione. Il che ci spiega, come qua e là, incontriamo spesso alcune denominazioni dei luoghi, che richiamano al pensiero la barbarie di altri tempi, e che pesano su quelle terre come una maledizione!

Diremo pure anzi come alcuno dei nostri vecchi, che essendo agronomo, frequentava la Campagna romana, ci narrasse, di aver veduto, nella prima metà del passato secolo, lungo la via Aurelia, poco dopo la Valle dell'Arrone, nell'erta salita, allora alberata di annosi olmi, il truce spettacolo di *quarti di cadaveri appesi a quegli alberi!*

Era quello la prova più certa, che fosse stata compiuta giustizia!

(1) Archivio Vat., Arm. 45, tomo 47, pag. 311 e seg.

« vostri luoghi, *tutti i banditi, ai quali avete dato ricetto e protezione* ». Il Duca Giordano comprese bene, come fosse estrema necessità di rassegnarsi agli ordini avuti. Ubbidì subito, e poco tempo dopo, adducendo a pretesto la necessità di fare i bagni, si allontanò completamente dallo Stato (1).

Il Pontefice rivolse le prime sue cure, ad avere una polizia rigorosa per la sicurezza di Roma, e delle campagne contro tutti i malviventi; ed intanto con sentenza condannò subito a morte il conte Pepoli, che aveva ricoverato alcuni banditi.

Nel giorno 1° giugno dell'anno 1585, lo stesso Pontefice, fece pubblicare da monsignor F. Sangiorgi, governatore di Roma, un Bando, col quale, fra le altre cose, dispose:

Se un capo di banditi avesse ucciso, o consegnasse vivo nelle mani della Giustizia un altro capo di banditi, avrebbe conseguito l'amnistia insieme ad altri quattro banditi, che avessero fatto parte della stessa banda.

Se un bandito avesse ucciso un capo di banditi, avrebbe ottenuto la grazia, insieme a due suoi compagni a sua scelta, oltre un premio di 200 scudi; e se avesse consegnato vivo il capo dei banditi, avrebbe ottenuto 300 scudi di premio. Se più banditi si fossero posti d'accordo fra loro per compiere quanto sopra, sarebbero stati posti in libertà, e sarebbero anche stati graziati altri quattro di essi, a loro scelta.

Se un capo di una banda fosse stato ucciso, o consegnato dai seguaci suoi, ne sarebbero stati graziati anche otto della stessa banda.

Se un bandito ordinario, che non fosse capo della banda, avesse ucciso un capo bandito, sarebbe stato premiato colla somma di scudi 500: se poi lo avesse consegnato vivo alla Giustizia, sarebbe stato retribuito con scudi 600, ed in ambedue i casi avrebbe ottenuto la grazia insieme a due compagni scelti da lui stesso.

Se poi fosse un bandito semplice, sarebbe stato retribuito con scudi 100, se lo consegnasse vivo; e se morto con scudi 50, oltre l'amnistia per sè e per altri due banditi a suo piacere.

I premi sopraddetti dovevano essere conferiti anche ai soldati ed ufficiali comandanti della Corte, che avessero contribuito o procurato quanto sopra (2).

---

(1) TEMPESTI. *Storia della vita di Sisto V*, lib. VI, parag. VI-IX., Tom. 1, pagine 147 e 168.

(2) Append. doc. VIII.

Ma questo provvedimento non bastò, perchè nel giorno 1° luglio dello stesso anno, il Pontefice pubblicò una sua Costituzione contro gli omicida, i ladroni, i banditi, e i loro complici, ed ivi il Pontefice deplorando che, fin dal principio del Pontificato, avesse dovuto constatare come i sudditi della Chiesa fossero in grave pericolo, per le minaccie dei tanti profughi, banditi e grassatori, credeva necessario di confermare quanto avevano ordinato in proposito i suoi predecessori Pio II, Paolo II, Sisto IV, Giulio II, Leone X, Clemente VII, Giulio III, Pio IV, Pio V, e Gregorio XIII.

Comandava quindi tassativamente a tutti i Duchi, Principi, Baroni ed alle Comunità di liberare i loro territori dai malviventi, e nemici pubblici, e che ciò ottenuto, curassero ciascuno di mantenerne la pubblica sicurezza, sotto pena d'incorrere nello sdegno del Pontefice, e nella multa di duemila ducati d'oro per le Comunità, e di cinquemila per i Signori, autorizzando perciò i Signori stessi e le Comunità a far insorgere le popolazioni a suono delle campane, perchè tutti coadiuvassero per far arrestare i malviventi.

E tutti avrebbero dovuto infatti concorrere ad arrestare i facinorosi.

Nessuno, che fosse anche parente in primo grado poteva avere il diritto di aiutare i banditi, e se alcuno avesse dato loro ricetto, o li avesse fatti nascondere, sarebbe stato dichiarato reo di lesa maestà.

Chiunque avesse contravvenuto, doveva essere espulso dallo Stato, con la confisca dei beni, e con la distruzione delle case e delle fortezze, che avessero appartenuto al trasgressore.

La Costituzione fu sottoscritta da trenta Cardinali presenti in Roma (1).

Per siffatte molteplici disposizioni, eseguite col massimo rigore, e con tutta la prontezza, mano mano scomparvero i ladroni e i malviventi, fino allora incitati, sovvenuti e protetti dai Baroni e Signori nelle loro castella; di guisa che gli agricoltori ebbero respiro contro tanti prepotenti, e rifiorì l'agricoltura, perchè le campagne tornarono sicure e tranquille.

In quel tempo, un tal Maggino di Gabriele, israelita, fece domanda al Pontefice Sisto V per ottenere la privativa dell'olio di alcune erbe e foglie di piante selvatiche, inutili per il pascolo dei bestiami. L'olio che si estraeva da quelle piante che furono menzionate soltanto nella concessione della privativa si affermava essere adatto a qualsiasi uso, eccetto che a condire i cibi.

(1) Append. doc. IX.

Il Maggino si ripromise anche con gli estratti di tali *erbe innominate*, e con la loro mistura, di comporre cristalli, per averne specchi di qualsiasi colore, vetri e lastre per le invetriate delle finestre, ed altri lavori consimili.

Per ottenere la privativa offrì un canone annuo di 500 scudi d'oro, da pagarsi a favore dell'Ospedale dei mendicanti di S. Sisto.

In conseguenza della sopradetta domanda, il Pontefice, per ragioni di pubblica sicurezza, e perchè fosse eseguita la produzione di quanto sopra — secondo gli esperimenti già fatti — concesse al Maggino la privativa per 15 anni consecutivi, emanando in proposito un suo *Motu proprio*, in forma di Breve.

Il Card. Camerlengo, con un suo Bando del giorno 15 luglio 1588 promulgato, per ordine del Pontefice, e ad istanza del Maggino, proibì a tutti di cogliere o far cogliere le predette foglie *et herbe* — senza menzionarle — poichè le poteva adoperare soltanto il Maggino per la sua industria.

Il Bando contiene tutte le disposizioni necessarie per la tutela della concessione (1).

Una Bolla concistoriale del Pontefice, del giorno 30 aprile dell'anno 1588, destinò una somma di scudi 200 mila, per sussidiare l'Annona, e per fare altresì dei prestiti agli agricoltori poveri, che volessero coltivare l'Agro romano, con proibizione espressa nella stessa Bolla di erogare la somma stabilita, per qualsiasi altro uso, fosse anche urgentissimo. In essa il Pontefice fissò anche le norme, che una Commissione nominata per amministrare il fondo stabilito avrebbe dovuto seguire. Da quel documento chiaramente apparisce la verità di quanto superiormente esponemmo, che cioè dappertutto dominava una sfrenata audacia di esuli e di banditi, e che quasi tutto lo Stato della Chiesa, e specialmente Roma, erano tormentati da una carestia di grani e di vettovaglie — *cum infinita quadam exulum et facinorosum hominum licentia omnia perturbata essent, cum rei frumentariae inopia omnis fere ditio Sanctae Romanae Ecclesiae in temporalibus subiecta, et potissimum Roma magnopere laboraret.*

Sisto V, adunque, per provvedere al riordinamento dell'agricoltura, e per evitare la carestia — *in Urbe hominibus refertissima* — stabilì il fondo, come dicemmo, e volle, che il denaro destinato per l'agricoltura *fosse conservato nell'Erario Apostolico a Castel S. Angelo.*

---

(1) Append. doc. X.

Ma come purtroppo in tutte le cose umane avviene, che cioè quando esse sono pervenute ad un certo grado di miglioramento, comincia poi un insensibile moto discendente, fino al punto, che quel miglioramento declina e si distrugge, così anche il provvido Istituto dell'Annona, divenuto dapprima tanto florido, per quanto fosse desiderabile, decadde poi in modo, che giammai rifiorì come prima.

La cagione di tanto fatale decadenza niuno avrebbe potuto prevedere, che sarebbe stata quella stessa diligentissima cura, che ebbe sempre mai di mira il Pontefice Sisto V, affinchè tutto contribuisse al pubblico benessere, specialmente per quanto si riferiva all'agricoltura.

Invero la fondazione istituita dal Pontefice per i luoghi de' Monti e dei Vacabili, e la istituzione di questi ebbe a procurare in modo sicuro e certo per l'impiego del denaro, con una rendita sicura, senza alcuna preoccupazione o pensiero, per guisa che coloro, che disponevano di capitali, ravvisando in tutto ciò un modo semplice e facile di guadagnare, *abbandonarono completamente ogni altra industria e particolarmente l'agricoltura*, donde ne fu sommamente danneggiata l'economia pubblica.

Così quello stesso provvedimento, adottato per il benessere del popolo, *ebbe un resultato completamente opposto*, procurando una sventura, che ridusse il popolo stesso alla penuria.

Fra i grandiosi lavori compiuti da Sisto V, nel quinquennio del suo Pontificato (1585-1590), fu certo importantissimo quella di aver condotto a Roma l'acqua *Appia*, che scaturisce nel territorio di *Colonna* sulla sinistra della via Prenestina; quale acqua, prima di ogni altra, fu addotta all'Urbe dal *Censore Appio Claudio Crasso*, nelle parti più declivi e più basse, e specialmente alle saline verso *Ostia*, lungi dalla città.

Sisto V fece riunire le sorgenti più copiose dell'acqua *Appia* con quelle della *Marzia*, che è più fresca e salubre, così divenne un'acqua più abbondante e più gradita, e che già negli antichi tempi fu celebratissima. L'acquedotto romano, era allora in parte diruto, ma dopo che fu restaurato e congiunto con quello dell'*Appia*, fornì Roma di tal quantità d'acqua, da raggiungere il volume di settecento e più oncie — ciò che oggi equivarrebbe a quattordici milioni di litri d'acqua ogni giorno (1).

(1) Un'oncia rende mc. 20 in 24 ore, pari a litri ventimila.

L'acquedotto misurava ventidue miglia, e dall'antica presa dell'acqua, distava da Roma 20 miglia. Aveva sul principio un corso sotterraneo di 13 miglia; poi con nuove costruzioni a volta, per lo allacciamento delle sorgive, seguiva per altre quindici miglia, finchè sopra il piano di campagna l'acquedotto stesso era sostenuto da un muro arcuato per la lunghezza di miglia sette, ed era decorato di due archi insigni per opere d'arte, dei quali, uno sulla via *Tuscolana*, nel luogo che allora chiamavasi « *ad Formas* » — ora Porta Furba — e l'altro nei pressi della Porta di S. Lorenzo sulla *Tiburtina*. L'acqua, che d'allora in poi, fu detta *Felice* — dal nome di Felice Peretti, eletto Pontefice — giungeva sul *Colle Quirinale* nella piazza, che dicevasi di S. Susanna, ora di S. Bernardo. Quivi il Pontefice fece costruire una fontana monumentale, e volle altresì che fossero livellate tutte le vie adiacenti e le piazze, fino a quella di *Monte Cavallo*, ora del *Quirinale*.

Per la conservazione, cura e custodia dell'acquedotto, delegò una Commissione di Cardinali, che già egli aveva istituita per la manutenzione delle strade, dei ponti e delle acque pubbliche.

Per sopperire alle necessarie spese della conservazione dell'acquedotto e delle fontane annesse, il Pontefice delegò il reddito di novantuno certificati del luogo di *Monte della Religione* (1).

Durante il Pontificato di Sisto V non furono nemmeno trascurate le industrie, che all'agricoltura sono affini. Infatti quel Pontefice volle ristabilire in Roma l'arte della lana, che un tempo era stata sì florida, ma che poi per varie vicende era decaduta. A ciò fu indotto dall'esistenza di numerosissimi armenti, che pascolavano nella campagna romana, ravvisando essere più utile lavorare la lana entro la città, che non venderla greggia ai forestieri, per ricomprarla poi da essi lavorata o tessuta in panni. Narrano i diaristi di quell'epoca, che il Pontefice, volendo disporre all'uopo un opificio grandioso, che rispondesse alle esigenze dell'arte dei lanaiuoli, con un provvedimento di ripiego, certamente inconsulto per la conservazione degli antichi monumenti, voleva che il *Colosseo fosse adottato in modo da servire ad un lanificio!*

Nè il Pontefice omise d'incoraggiare l'arte della seta, delegando alla direzione di un setificio, instituito in Roma, un tal Pietro Valentino, nativo di Toscana. A ciò destinò un fondo di scudi 15 m., che trasse dall'erario ponti-

---

(1) App. docum. XI.

ficio, disponendo altresì, che le Provincie ed i Comuni somministrassero i danari necessari per fondare semenzai e piantagioni di morogelsi in più luoghi; e ciò fu eseguito con tanta sollecitudine ed impegno, che i vivai piantati nelle campagne della Sabina, del distretto di Tivoli, ed altrove, furono così numerosi, da permettere la vendita delle piccole piante di morogelso, anche agli agricoltori degli Stati a confine di quello della Chiesa (1).

A Sisto V successe nell'anno 1590, il card. G. Battista Castagna, da Roma, che fu assunto al Pontificato col nome di Urbano VII.

E poichè la penuria dei grani in quel tempo si faceva ogni giorno più manifesta, così, nella circostanza della sua elezione, il Pontefice dichiarò subito, che non avrebbe badato ad alcuna spesa, affinchè i sudditi potessero essere sollevati da una già probabile carestia, dicendo le stesse parole dette da Gesù Cristo ai suoi Apostoli, che cioè la sua prima cura sarebbe stata sempre quella di far pascere copiosamente il suo gregge ». Ma poichè volle il destino, che Urbano VII durasse nel pontificato soli 12 giorni, così non ebbe tempo di poter eseguire i suoi propositi.

Ma purtroppo l'effetto e le conseguenze dei luoghi dei Monti e dei Vacabili si manifestarono deplorabili e dannose. Allorchè il cardinal Nicolò Sfondrati, da Milano, fu eletto Pontefice, col nome di Gregorio XIV.

L'agricoltura da più anni era stata abbandonata, i proprietari dei latifondi e delle tenute destinavano i loro terreni al pascolo dei bestiami, ovvero li lasciavano nel più completo abbandono. Nell'anno 1591, primo del Ponteficato di Gregorio XIV, si manifestò nell'Italia tutta, e particolarmente in Roma una estrema carestia, per l'assoluta penuria del grano, che raggiunse il prezzo di scudi 15 al rubbio. Il Pontefice destinò subito centomila scudi d'oro, per l'acquisto del grano all'estero, e nello stesso tempo decretò premi a coloro che importavano il frumento. Ma tutto ciò non addusse valevoli rimedi, perchè anche un'infausta epidemia si aggiunse alla carestia. Narrano che, atteso la scarsezza ed anzi assoluta mancanza di alimenti, gli uomini si cibassero d'erba, e molti d'essi stremati di forze, per l'inedia sofferta da più giorni, morirono [illegible] per fame (2).

---

(1) Tempesti. *Vita di Sisto V*, T. 1. par. XXXIII. Bando del Card. Camerl., 30 ottobre 1592.

(2) Ciacconius. In *vita Gregorii XIV*: « Nam cum post obitum », etc.

A questa calamità s'aggiunse, ripetiamo, una straordinaria epidemia, che infierì tanto in Roma, quanto nelle campagne e nelle vicine castella, fino a mietere circa *60 mila vittime* « il che non par quasi credibile » (1).

Il Pontefice Gregorio cercò di porre qualche riparo a tanta sventura, con pubbliche somministrazioni di grano, e con sovvenzioni in danaro. Ordinò altresì che tutti denunziassero qualsiasi quantità di frumento tenessero riposta nelle loro case (2).

Di cotale jattura, presto potè ravvisarsi la prima cagione nella malaugurata istituzione dei Luoghi de' Monti e dei Vacabili, che avevano assorbito tutto il danaro dei privati, facendo cader fallite le speranze di tutti coloro, che in essi avevano riposte la loro fiducia, e lasciando l'agricoltura completamente abbandonata, e priva di qualsiasi sussidio o garanzia, per il suo sviluppo ed esercizio. Tale era l'infelicissima situazione della pubblica cosa, quando decesso Gregorio XIV, nell'anno 1591, dopo dieci mesi di Pontificato, gli successe Innocenzo IX — Gianantonio Facchinetti da Bologna — che, secondo quanto narra lo scrittore della sua vita, nel giorno stesso dell'assunzione al trono dichiarò di volere applicarsi seriamente agli affari dell'Annona, a sollievo dei sofferenti popoli. Infatti, nel giorno seguente, tenne una Congregazione straordinaria per provvedere alla pubblica sussistenza, nella quale adunanza ordinò a Mons. Vitelli, prefetto dell'Annona, che, in nome suo, costringesse severamente i Baroni romani, a trasportare in Roma tutto il grano, che essi possedevano (3).

Ma l'opera del solerte Pontefice venne subito interrotta dalla morte, poichè, dopo *sedici giorni* dalla sua coronazione, cessò di vivere il 30 decembre dell'anno suddetto.

---

(1) MURATORI. *Ann. d'Italia*, 1591.

(2) CIACCONIUS. Ib., « Pontifex huic cladi quo, » etc.

(3) CIACCONIUS. *Cardinalibus a novo Pontifice*, etc.

CAPITOLO XI.

I Pontefici Clemente VIII, Leone XI e Paolo V.

(Anni 1592-1621).

Il successore d'Innocenzo IX fu Clemente VIII — Ippolito Aldobrandini di Firenze — Principe d'animo forte, uomo dotto, ed insigne giurista. Nell'anno primo del suo Pontificato, in data 30 di ottobre, ordinò al Cardinale Camerlengo Caetani, di emettere un Bando per procurare i mezzi necessari all'aumento della produzione della seta, come già aveva iniziato il Pontefice predecessore Sisto V.

Nel qual Bando fu ordinato che « i possidenti e gli affittuari di tutti i fondi « di Roma e del suo distretto, per 30 miglia intorno, nello spazio di tre mesi « dovessero piantare un gelso per ciascun rubbio di terra, nelle tenute, e due « (gelsi) per pezza, nelle vigne e negli orti » (1).

Il Coppi nota che se una tale provvida disposizione fosse stata eseguita e mantenuta nelle vigne, e nella Campagna romana si sarebbero avute oltre 300,000 piante di morogelso, da permettere in conseguenza la produzione di una grande quantità di seta (2).

Nell'anno sesto del suo Pontificato, Clemente VIII, riconoscendo come ogni giorno più si notasse la penuria del grano, il che temevasi seriamente provenisse dal consueto abuso dell'incetta, che molti osavano fare, per spedire il grano all'estero, ed anche dallo accumularlo di altri nei granai, attendendo che aumentasse di prezzo, pensò di porre rimedio ad un simile stato di cose con una sua rigorosissima Costituzione del giorno 13 settembre dell'anno 1597, per la quale, ad esempio dei suoi Predecessori, cercò di opporsi all'egoismo dei ricchi, e dei sordidi speculatori, comminando loro gravissime pene, oltre il consueto, nella speranza di poter sradicare cotanti abusi in danno del popolo.

---

(1) *Bando del Card. Caetani Camerlengo dei 30 ottobre 1592.*

(2) COPPI A. *Discorso sull'Agricol. dell'Agro rom.*, 41.

La Costituzione Clementina conferma il principio di proibire l'esportazione del grano, secondo quanto avevano già comandato i Pontefici.

Papa Clemente cominciava, col deplorare che la penuria del grano, non era causata tanto dalla inclemenza delle stagioni, quanto dall'incettazione sempre crescente del frumento, che facevasi in tutto lo Stato della Chiesa, e dall'avarizia dei detentori del grano, i quali, in seguito a false notizie sparse ad arte, avevano procurato che il prezzo si elevasse in modo eccessivo. Per conseguenza ravvisava dover provvedersi ad una cosa soltanto, a che cioè i sudditi ed i poveri, che specialmente amava, fossero sollevati per quanto più fosse possibile da tanta penuria a mezzo della caritatevole opera dell'Annona.

Esponeva di aver saputo, con molto rammarico dell'animo suo, che moltissimi fra i propri sudditi, ed anche altri, non ostante le molte Costituzioni dei suoi Predecessori, specialmente quella della fel. mem. di Gregorio XIII, circa il divieto di asportare dallo Stato della Chiesa il grano ed altro, malgrado le pene in quelle comminate, tuttavia pubblicamente vendevano ogni giorno una grandissima quantità di grano, fuori dello Stato soggetto alla Chiesa, in luoghi, dove il prezzo ne era più elevato, e compissero tutto ciò, sia per proprio loro conto, sia per quello d'altri, che s'adoperavano all'esportazione delle granaglie. Coloro anzi che facevano tutto ciò, non solo vendevano quanto avevano raccolto dai loro poderi, mediante opera di industria o di arte, ma altresì quanto avevano comprato e riunito, specialmente dai poveri contadini, operai ed agricoltori, *pagando tutto a vile prezzo* con trattative subdole, e specialmente se gli acquirenti fossero Baroni (1).

Altri poi, sebbene non esportassero il grano, tuttavia ne riponevano e nascondevano moltissima quantità, così nei granai, come nei pozzi, per modo che, sebbene si verificasse abbondanza di raccolto, essi tuttavia non arrossivano di rincarare i prezzi, rendendo vana con ciò la fertilità della stagione (2), pure incorrendo nelle pene e censure delle Costituzioni di Clemente VII e di Pio V Pontefici predecessori.

---

(1) « ..... *et non solum propria ipsorum frumenta, bladaque quae ex praediis suis, propriaque industria et arte colligunt, verum etiam quae ab aliis, et praesertim pauperibus rusticis, operariis, et agricolis, ac etiam subditis, si Barones sint, vili pretio ex negociatione compararunt et congesserunt* ».

(2) « ..... *ita in horreis et foveis recondunt, ac conclusa sopprimunt, ut quam Dei benignitas aliquando populis fertilitatem anni concedit, ipsi avare et sordide perturbare et vitiare non erubescunt*..... ».

Il Pontefice soggiungeva, che alcuni per meglio potere eludere le disposizioni, contenute nella Constituzione della fel. mem. di Gregorio XIII, e dei Pontefici predecessori, che avevano inflitto pene severe ai contravventori, preso pretesto dalla devastazione avvenuta di alcune saline — per la quale i ministri dello Stato, a ciò delegati, erano stati costretti a provvedere sale dall'estero per fornirne i sudditi a sufficienza — avessero comprato essi pure direttamente altro sale, fuori dello Stato, allo scopo di rivenderlo, con patente contravvenzione, e con danno grave della Camera Apostolica.

Clemente VIII volendo svellere il male fin dalle radici dopo aver piuttosto con benevolenza che con severità procurato indarno di contenere lo sdegno suo, e la severità delle leggi e dei magistrati, senza che la giustizia avesse avuto pieno corso con le debite pene per costringere i contravventori all'osservanza delle leggi, volle con questa sua Costituzione, da vigere in perpetuo, approvare di sua certa scienza tutte le singole Costituzioni, pubblicate da Gregorio XIII, Pio V, Clemente VII e dagli altri Pontefici romani, e le volle confermare con questo suo atto, come se vi fossero inserite parola per parola. E lo fece bandire, perchè in ogni tempo fosse conservata e mantenuta l'Annona, fosse proibita l'esportazione del grano, delle biade, dei legumi e di qualsiasi specie di commestibili, e fosse impedito il mercato del sale comprato all'Estero (1). Confermò altresì la pena dell'espropriazione dei feudi, e della confisca di tutti i beni, per ciò che si riferiva ai Baroni, e loro figli (2). Per quanto poi riguardava coloro che facevano commercio di grano, se avessero contravvenuto a quanto era stato comandato, sarebbero incorsi nella perdita del frumento, delle biade, del sale, degli animali adibiti al trasporto, nonchè alla pena di scudi 5 per ciascuna salma di grano, e di due scudi per ciascun capo di bestiame, confiscandosi insieme tutto ciò che fosse contenuto nel carico dei generi, salvo però tutto quello del quale non trattava la presente Costituzione. Inoltre confermava, che tutti sarebbero incorsi nella scomunica, comminata anche a chiunque comprasse il grano ed altro in più di quello necessario per sè e per la propria famiglia, unendo a tutto ciò anche altre disposizioni.

(1) « ..... *editis super manutentione Annonae, contra extrahentes frumenta, blada, legumina, et omnia alia cuiusvis generis commeatus* ».

(2) « ..... *poenasque etiam privationis feudorum et confiscationis aliorum quorumcumque bonorum, quoad Domicellos et Barones* ».

Tali cose il Pontefice proibiva a tutti indistintamente, ammonendo, che in caso contrario sarebbero incorsi nel suo sdegno e nelle pene sopradette, e di più, che i Baroni e i loro figli, i feudatari e tutti i sudditi, ancorchè rivestiti del titolo di Duchi, avrebbero perduto i loro feudi: sarebbero stati inoltre loro confiscati i beni ed altre cose qualsiansi. Per quanto poi si riferiva ad altre persone di qualsiasi stato, grado, ordine sociale e condizione, ferma la perdita del grano, delle biade, dei legumi e degli animali, che avessero adibiti al trasporto in qualunque maniera, sarebbero incorsi altresì nella pena di scudi 5 per ogni salma di grano e di due scudi per ogni capo di bestiame, oltre la condanna *a dieci anni di galera*, per la prima volta, e se recidivi, all'*estremo supplizio mediante il taglio della testa*, ed all'immediata confisca di tutti i beni, senza necessità di altra clausola, per incorrere in simili pene (1).

Volle poi che il grano, l'orzo, i legumi e qualsiasi altra specie di biade e di granaglie, come pure gli animali prodotti e mantenuti nei beni ecclesiastici, nelle terre e luoghi dello Stato della Chiesa, non fossero esportati, nè fatti esportare, nè fossero venduti a coloro che li avessero potuto condurre all'estero, senza una espressa licenza e permesso scritto di *mano propria* del Pontefice e suoi successori. Come altresì che nessuno ardisse di negoziare, ritenere, trasportare e vendere il sale, prodotto all'estero, entro i confini del dominio della Santa Sede.

Stabiliva poi e decretava che neppure i Baroni, i Duchi e i loro figli, nè per mezzo di loro sudditi o per altra interposta persona, potessero comprare grano, biade o legumi, oltre il proprio bisogno e quello delle loro famiglie, per un anno solo, sotto la comminatoria delle pene sopradette, *compresa quella della morte* (2). La Costituzione terminava, deputando il Cardinale Camerlengo, ed il Prefetto dell'Annona, a sorvegliare e mantenere la rigorosa esecuzione di quanto vi era

(1) « ..... *quo vero ad alias privatas personas, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis, ultra amissionem frumentorum, bladorum, leguminum et animalium illa quomodolibet deferentium nec non quinque scutorum pro qualibet salma, et duorum scutorum pro quolibet capite animalis, triremium prima vice ad decennium, ac deinde sub capitis, sive extremi supplicii et confiscationis omnium bonorum ipso facto, et absque alia declaratione incurrendis poenis* ».

(2) « *Baronibus autem, Ducibus aut domicellis praedictis, ne ab eorum subditis per se ipsos, vel per interpositam personam, frumenta, et blada vel legumina, praeterquam pro suo, suarumque familiarum, unius dumtaxat anni usu emant, sub jam dictis omnibus et etiam capitis poena statuimus atque decernimus* ».

stato disposto. Seguiva poi la solita clausola derogatoria (1). Tale Costituzione fu emanata dal palazzo di S. Marco.

Dopo pochi anni il Pontefice ravvisando come la incetta del grano e la esportazione di quello non potesse essere l'unica e vera causa delle frequenti e consuete penurie e carestie, e come poco o nulla avessero giovato i provvedimenti dei Pontefici precedenti, i quali avevano rivolta la loro suprema autorità, soltanto a frenare la esportazione, riconobbe finalmente, che la vera precipua causa di cotanto male derivava dalla trascuranza e dall'abbandono in che era tenuta l'agricoltura nello Stato della Chiesa.

Proprio in quel torno, il Pontefice era stato costretto a fare acquistare una grande quantità di grano dalla *Sicilia* dalla *Sardegna* e dalla *Spagna*, e comprendeva chiaramente egli stesso come ogni suo provvedimento contro la fame in Roma, dipendeva oramai dall'arbitrio dei venti, per i trasporti marittimi. Volendo quindi ovviare con più sicuri rimedi a tanta jattura pubblica, papa Clemente VIII nel giorno 4 dicembre dell'anno [illegible] bandì una celebre Costituzione nella quale permise agli agricoltori la estrazione del grano, soltanto a date condizioni, e prescrisse norme speciali rispetto all'arte agraria.

Considerò primieramente, come fosse suo primo dovere di far sì che la città di Roma, sede del Principe degli Apostoli, e patria comune di tutti i fedeli, ove convenivano le genti d'ogni nazione, fosse dotata di ogni comodità, ammettendo e riconoscendo invece che fino allora la città soffrisse *non solo per la deficienza del grano, ma eziandio per la mancanza quasi assoluta dei prodotti più necessari*, quando, al contrario, *la fertile campagna dell'Agro romano avrebbe potuto a ciò largamente bastare* (2)

Circa le gravi difficoltà, per provvedere all'Annona, come da più anni avveniva, e specialmente in quell'anno, in cui erasi tentato di rimediare con gravissime dispendio del Pontefice e della Camera Apostolica, dichiarava dovere però ravvisare, come tutto ciò provenisse non tanto dalla scarsa produzione, e dalle altre cause su espresse, quanto da colpa o da negligenza degli uomini.

Difatti il Pontefice, aveva riconosciuto, che l'esercizio dell'agricoltura nel territorio della Città, nel distretto e nei luoghi finitimi erasi trascurato, o, meglio, quasi abbandonato, mentre prima non solo producevasi il grano necessario alla

(1) NICOLAI N. MARIA. *Memorie, Leggi ed Osservazioni*, etc., II, pag. 48.

(2) « ..... *quando quidem illius agri ubertas id praestare potest* ..... ».

città, ma ne avanzava fino al punto da esportarne alle nazioni estere, con grande guadagno dei privati, e con vantaggio considerevole della Camera Apostolica (1). In quel tempo invece, essendo cessata la coltivazione (2), si era costretti comprare all'Estero il grano a gran prezzo e con difficoltà ed aspettarne l'arrivo dalle vie del mare, il che spesso per la contrarietà dei venti dava a temere la fame, in danno di Roma, con grave disdoro, e con più grave pericolo della città.

In conseguenza di ciò, volendo provvedere per quanto era possibile a ripristinare, e rinnovare la nobile e produttiva arte dell'agricoltura nell'Agro romano (3) ed affinchè tutti i proprietari delle tenute, e tutti gli agricoltori fossero allettati a coltivare e seminare con speranza di guadagno, ad esempio e secondo i principi dei Papi predecessori Sisto IV, Giulio II, Clemente VII, Pio V ed altri, nella pienezza della sua scienza, e dell'apostolico potere, il Pontefice Clemente VIII volle confermare, e replicare le lettere patenti in favore dell'agricoltura, e della coltivazione, il cui tenore dispose avesse ad esser identico a quelle lettere stesse, come se vi fossero state inserite parola per parola, perchè appunto meglio concordassero coll'attuale Costituzione, e meglio tendessero allo scopo per il quale furono emanate, di modo che i proprietari delle tenute e casali dovessero disporne, senza essere costretti ad affittarli in tutto od in parte.

Stabilì quindi ed ordinò, che tutti i cittadini, tanto i forastieri agricoltori, quanto i mercanti e coloni, che avessero coltivato, e fatta la sementa nei terreni propri od altrui, o nelle terre prese in affitto, nelle tenute, nelle possessioni e nei casali, siti ed esistenti nel territorio e distretto di Roma, ed altresì nel Lazio, nelle Provincie di Campagna e Marittima, in ciascun anno, in cui il prezzo del grano, non superasse i 60 giulj, per ogni rubbio (lire 32.50), potessero vendere altrove la quarta parte del grano raccolto, dedotto però da quella quantità il seme, con facoltà di esportare il grano stesso così per mare, come per terra, eccettuati i luoghi abitati dagli infedeli o nemici della Chiesa.

Ciò doveva intendersi anche per la quota del raccolto, che i proprietari esigevano dai coltivatori come corrisposta, nel caso che le tenute fossero state

---

(1) « ..... *non modo ipsi Urbi necessarium frumentum suppetebat, verum etiam ad externas nationes ingenti privatorum lucro, et non modico Camerae nostrae emolumento transmittebatur* ».

(2) « ..... *cultivatione cessante* ..... ».

(3) « ..... *et nobilem et fructuosam Agriculturae artem in Agro romano restituere ac renovare cupientes* ..... ».

affittate con lo *staglio a grano* purchè non eccedesse la quarta parte. Del privilegio della esportazione non potevano usufruire coloro che avessero affittate le tenute in modo diverso (1).

L'esportazione del grano doveva essere concessa per il mese di marzo, e non prima, in seguito a lettere patenti del Cardinale Camerlengo e dopo che fosse stato pagato un tributo di giulj tre, per ciascun rubbio.

Se però, per una circostanza qualsiasi, l'esportazione sopradetta non potesse concedersi, in tal caso la Camera Apostolica avrebbe dovuto pagare agli agricoltori o proprietari delle tenute, quale compenso del divieto, la quota di giuli sei per ciascun rubbio, e ciò senza alcuna osservazione; a sola condizione però che eglino dovessero trasportare a Roma, per la vendita, tutti i loro prodotti, salvo che avessero ottenuto di trasportarli altrove, sempre col patto di riportarli poi a Roma, e di dichiarare intanto la quantità del grano ed il luogo ove fosse stato riposto.

Che tutti gli agricoltori e coloni fossero obbligati, dopo un mese dalla semina compiuta, a denunciare con atto del Notaio dell'Annona, la giusta superficie seminata e la ubicazione sotto pena di perdere qualsiasi beneficio concesso dalla Costituzione.

Perchè poi fosse libero a tutti l'esercizio dell'agricoltura, ed il numero degli agricoltori e dei coltivatori non solo non diminuisse ma piuttosto aumentasse (2), il Pontefice stabilì ed ordinò, che i sudditi e vassalli di tutti i Baroni, Principi e loro figli soggetti alla Chiesa, *potessero lavorare, coltivare e seminare tutte le terre, fondi rustici, possessioni e tenute*, poste eziandio lontano dai domini dei loro Signori, e ciò a loro piacere (3).

---

(1) « ..... *et hoc etiam intelligi volumus de frumento, quod domini et locatores tenutarum a conductoribus receperint, et exigerint pro quota responsione; quatenus tamen dictas tenutas, terras et casalia ad quotam frumenti ex his recolligendi, et non alias locaverint: dummodo tamen dicta quota quartam partem non excedat. Locatores vero, qui aliter, quam ad quotam terras locaverint, extractionis beneficio pro frumento per eos exigenda frui minime possint*..... ».

(2) « ..... *et ut agriculturae exercitium omnibus liberum sit, et agricultorum et colonorum numerus non modo non diminuatur, sed potius augeatur*..... ».

(3) « ..... *statuimus et ordinamus quod omnes et singuli Baronum, Principum et domicellorum quorumcumque S. R. E. subiectorum subditi, et vassalli, quascumque terras, praedia, possessiones et casalia, eis bene visa, etiam extra statum et territorium eorumdem dominorum per se, vel alios colere, laborare et seminare* ».

Autorizzava poi gli stessi agricoltori, e coltivatori, a prestare le loro opera anche agli altri, per coltivare e seminare, ed affinchè potessero esercitare liberamente l'arte dell'agricoltura, dava ad essi diritto di ottenere le terre, le possessioni e i casali — *ossia tenute* — per coltivarli e seminarli alle condizioni suespresse, e ad altre diverse (1).

Ingiungeva poi a tutti, niuno eccettuato — *etiamsi S. R. E. Cardinales fuerint* —, di permettere che chiunque coltivasse le terre secondo quanto il Pontefice aveva prescritto, ed in caso di ostacolo od impedimento, minacciava i contravventori della privazione e della perdita dei feudi, o degli *Stati*, oltre le pene, da infliggersi ad arbitrio di esso Pontefice o suoi Successori (2).

E così ugualmente, che non potessero neppure impedire, o vietare agli agricoltori e coloni di lavorare per conto altrui coi propri buoi ed animali, anche sotto specioso pretesto di privilegi, statuti, ordini, usi e consuetudini eziandio antichissime, o di giuramento dei vassalli, che tutto od in parte, avesse ancora vigore nelle castella, città e terre soggette ai medesimi Baroni e Signori.

Anzi a tale scopo il Pontefice abrogò ed annullò per ragioni di pubblica utilità qualsiasi disposizione contraria (3), sciogliendo i vassalli da qualsiasi vincolo di giuramento prestato all'uopo.

Disponeva pure, che si dovessero osservare i patti e le convenzioni, interceduti fra i proprietari ed i vassalli nella consegna ed assegnazione delle terre, purchè fossero giusti, e reciprocamente convenienti e senza clausole onerose; quali documenti i proprietari dovevano esser obbligati a presentare alla Camera Apostolica, entro lo spazio di un mese dalla presente Costituzione (4).

---

(1) « ..... *dictasque terras, possessiones, et casalia ad effectum colendi et seminandi ad quotam, ut supra, seu alias conducere, et in eis autem [illegible] exercere libere et licite valeant.*

(2) « *Nullusque ex dictis baronibus, domicellis, et* [illegible] *eorum vassallos, subditos et colonos, quavis causa directe vel indirecte per se vel alios, sub amissionis et privationis feudorum et Statuum, aliisque nostro et Successorum nostrorum arbitrio infligendis poenis audeat vel presumat cogere, impedire vel prohibere, etc.* ».

(3) « ..... *quae omnia tanquam contra publicam utilitatem inducta tollimus* ..... ».

(4) « *Conventiones autem et pacta quae inter ipsos dominos et vassallos, in consignatione, seu assegnatione terrarum intercesserunt, dummodo justa sint, et reciproca, et ex causa vere onerosa, quae ipsi domini in Camera Apostolica deducere, et exhibere teneantur infra mensem a die publicationis praesentium, observari debeant* ».

Ordinava poi ai Baroni e Signori di esibire al Cardinale Camerlengo tutti gli Editti, Bandi, Ordini emanati da essi, che si riferissero all'Annona ed all'agricoltura, aggiungendo il divieto espresso che in seguito eglino potessero più farne, sotto pena di nullità.

Stabiliva, che i Chierici potessero esercitare l'arte dell'agricoltura nelle tenute proprie, che non conducevano per proprio conto, e potessero coltivarle o direttamente, o farle coltivare da altri; senza che per ciò la Camera Apostolica od i suoi Ministri potessero obbiettare in contrario od imputarli di aver compiuto atti di commercio illecito, nè che per ciò fossero soggetti essi od i loro eredi ad alcuna azione di espropriazione, secondo le leggi canoniche, poichè il Pontefice dichiarava che l'esercizio dell'arte agricola fosse lecito anche agli stessi Chierici nelle loro tenute (1).

Siccome poi l'arte dell'agricoltura era stata negletta ed era caduta in disuso (2), onde mancavano i buoi, sommamente necessari alla coltivazione, così perchè se ne aumentasse e s'accrescesse il numero sollecitamente, il Pontefice voleva e comandava, che chiunque possedesse mandrie di vacche dovesse allevare, o fare allevare la terza parte dei vitelli, nati nei mesi di marzo, aprile o maggio di ciascun anno, tanto se maschi o femmine, in eguale porzione.

Ordinava ai macellai, che non potessero uccidere i giovenchi ed i buoi aratorj, tuttora atti al lavoro, e neppure le vacche, se non quelle vecchie e da scarto, le quali fin d'allora, già si nomavano *le Cacciatore* (3). Che se alcuno [illegible] trasgredito a tali ordini, sarebbe stato soggetto alla perdita delle bestie comprate, o del loro prezzo, oltre le pene da infliggersi ad arbitrio del Cardinale Camerlengo e del Prefetto dell'Annona.

Se poi i macellai avessero acquistato dei buoi vecchi, ritenendoli non atti al lavoro, e tuttavia se alcuno pensasse altrimenti, e volesse adibirli all'aratro, fosse in facoltà di chiunque lo acquistarli, ed i macellai dovessero cederli allo stesso prezzo per cui li avevano comprati.

I Doganieri non dovevano riscuotere la gabella nè per i buoi, nè per le vacche sopradette sotto le pene di rifonderne il pagamento, e di altre pene ad arbitrio, come sopra si disse.

(1) « ..... *declarantes dictam artem agriculturae etiam ipsis Clericis in eorum casalibus licitam et permissam.*

(2) « ..... *propter artis Agriculturae praefatae intermissionem et desuetudinem* ..... ».

(3) « ..... *quas vulgo Cacciatore nuncupantur* ».

Vietava poi altresì l'esportazione dei buoi e dei giovenchi, anche di quelli bufalini, fuori del territorio e distretto di Roma, salvo speciale licenza ottenutane, e sotto la pena della perdita del bestiame in qualunque occasione. Volle che nessun giudicato e nessun giudice avessero potuto contraddire simili disposizioni.

Concludeva, dando esplicito ordine al Cardinale Camerlengo ed al Prefetto dell'Annona, perchè fosse vigilata la esatta esecuzione della Costituzione sopradetta, che fu bandita nei soliti luoghi, e specialmente a Campo di Fiori (1).

Il chiarissimo Minetti Pietro, avvocato Concistoriale, commentando tale documento, conchiude: « Tanto ci volle per liberare l'agricoltura oppressa dalla prepotenza dei Signori, e quasi schiacciata! » (2).

In quel tempo il Cardinale Camerlengo, Pietro Aldobrandino, del titolo di S. Nicola in Carcere, bandiva un Editto nel giorno 21 decembre dell'anno 1599, contro le fraudi che si commettevano dagli affidati nelle Dogane dei pascoli.

Infatti per consueta ed inveterata malizia molti padroni e pastori dei bestiami, riuscivano a trasferire gli animali da una tenuta all'altra, nel giorno stesso in cui i *Contatori* ne verificavano il numero, riconducevano il bestiame stesso nelle tenute, ove abitualmente pascolava, appena i Contatori avevano sbrigato il loro cómpito.

Dal Bando sopracitato, rileviamo come la numerazione dei bestiami avvenisse dal primo di gennaio al 20 di febbraio di ciascun anno; e con ciò le fraudi si rendevano anco più facili, in quanto tutti coloro che volevano defraudare l'appaltatore della Dogana, potevano riuscire nel loro intento, profittando di tale larghezza di termini. Ad evitare quindi le continue frodi, il Cardinale Camerlengo comminava col suo Bando la pena di *venticinque bajocchi* per ciascuna bestia minuta, e di uno scudo per qualsiasi bestia grossa che fosse stata traslocata da una tenuta all'altra, senza la debita licenza, durante il periodo della numerazione del bestiame.

Tutto ciò che si sarebbe ritratto dalle penali sopra specificate, doveva essere ripartito, per una metà a favore della Camera Apostolica e per l'altra

(1) Nicolai N. M. *Memorie, leggi*, etc., tom. II, 50, n. 9.

(2) « *Tantae molis erat, potentium vi detentam, ac pene obrutam extricare agriculturam!* ». Minetti Petrus, *Dissertatio*, etc., pag. 55.

metà fra l'esecutore e l'accusatore, garantendo a quest'ultimo che ne sarebbe stato conservato il segreto (1).

Ai provvedimenti di Clemente VIII, seguirono le provvide cure del Pontefice Paolo V, che successe a Leone XI, vissuto pochi giorni nel Pontificato.

Nel principio del suo regno, anche Papa Paolo V pensò, che i disordini delle carestie, avessero origine dalle incettazioni ed esportazioni del grano; e per evitarle fece pubblicare un Bando, col quale proibiva, che niuno, prima dei raccolti, potesse accaparrare il grano, e vietando tutti i segreti trasporti del frumento, che si compievano lungo le spiaggie del Mediterraneo, inibiva eziandio, che le barche vuote, sotto pretesto di pesca, si appressassero alla riva.

Ma poco dopo il Pontefice riconobbe, come tutto ciò non fosse la sola ed unica causa della penuria pubblica; imperocchè, ad onta di tutte le vigilanze e precaùzioni usate da Papa Clemente, suo Predecessore, dovè constatare essere molto trascurata l'agricoltura nelle campagne, tanto che l'Agro Cornetano, il quale prima costituiva uno dei granai di Roma (2) di quel tempo, invece restava assolutamente incolto ed adibito soltanto a pascolo di animali.

In conseguenza, ritenendo indispensabile di far rifiorire l'agricoltura, volle costituire una Commissione di Prelati (3), coll'incarico di esaminare e riformare gli Statuti dell'agricoltura nell'Agro Cornetano, e di dettarne anche dei nuovi se fosse apparso opportuno.

Il che fu eseguito, dopo maturo ed esatto studio, inteso anche il parere dei primi agricoltori di quei luoghi, insieme a quello di alcuni deputati della città di Corneto, che tutti uniti dopo una matura discussione, compilarono i seguenti Statuti, poscia approvati da Papa Paolo V con sua Costituzione pubblicata il giorno 8 ottobre dell'anno 1608, che per l'osservanza ebbe vigore di legge.

Gli Statuti consideravano primieramente che la Comunità di *Corneto* non doveva essere privata delle sue entrate e specialmente di quella proveniente dagli affitti delle erbe, tanto sulla destra che sulla sinistra del fiume *Marta*, secondo la consuetudine, e stabilivano le norme seguenti:

Tutti gli acquirenti dei pascoli a forma degli Statuti, non dovevano tenere nè affidare le pecore dei forastieri per qualsiasi ragione o pretesto; e ciò sotto

(1) Append., docum. XII.

(2) « ..... *qui prius horreum Urbis existere* ..... ».

(3) « ..... *nonnullorum Prelatorum Congregationem elegimus* ..... ».

pena della confisca delle pecore stesse e di scudi 300 di multa a chi avesse dato in affitto il pascolo, e di scudi 100 a chi lo avesse acquistato.

Il Prefetto dell'Annona doveva prescrivere il giuramento, nella forma che egli stabilisse, da darsi dai proprietari dei pascoli, prima che le pecore vi entrassero.

Niuno poteva rivendere i pascoli già usufruiti, neppure agli altri acquirenti del territorio, nè poteva affidarvi bestiami di sorta alcuna, sotto le pene della perdita del bestiame e di scudi 300 al compratore, e di scudi 500 al venditore.

Le pecore non potevano pascere nei luoghi sopradetti prima del 29 di settembre, e dovevano uscire dai prati al primo di marzo di ciascun anno, e dal rimanente del territorio Cornetano il giorno 8 di maggio, ovvero dopo 15 giorni, *secondo come avverrà la stagione, e udito il parere del Prefetto dell'Annona.*

Nei pascoli situati sulla destra della via Aurelia non si poteva entrare coi bestiami prima del 15 ottobre, e in quelli sulla sinistra, non prima del 30 novembre di ogni anno.

E, poichè in quel tempo pendeva una lite per il diritto del pascolo sulla tenuta di *Pantano* fra Alessandro degl'Atti, che ne era proprietario e la Comunità di *Corneto*, fu stabilito che in tutta la pianura non si conducessero a pascere oltre 6000 pecore. Che se la causa fosse stata decisa in favore di Alessandro degl'Atti, il numero delle pecore depascenti doveva essere ridotto in proporzione della superficie della tenuta.

Furono anche prefisse varie norme per il godimento dei pascoli, affinchè nessuno si permettesse di trasgredire quanto erasi deciso in proposito.

Era lecito di far pascere con le pecore soltanto cinque cavalle per « masseria ». E con le pecore potevano altresì pascolare i buoi aratorj, ed una bestia da soma. I giovenchi, di 30 mesi, potevano pascere nell'intero territorio di Corneto eccetto che nei piani.

Erano esclusi dal pascolo i suini e gli animali bufalini, per i quali si doveva ottenere uno speciale permesso dal Prefetto dell'Annona, nel caso fossero occorsi per uso del pubblico macello.

Il bestiame grosso doveva pascere soltanto nelle tre grandi bandite: « *Selvaccia* », « *Roccaccia* » e « *Ponton di forca di Palma* ». Ciascun cittadino originario di *Corneto* poteva immettere nel pascolo 100 vacche; gli abitanti temporanei la metà; i forastieri, aventi abitazione e dimora nel Comune, 25.

A tutti era lecito sostituire le cavalle alle vacche nel pascolo, riducendone però il numero in guisa che ogni due cavalle corrispondessero a tre vacche.

Una Commissione doveva fissare il numero e la quantità del bestiame che poteva pascolare nelle bandite, e all'occasione dovevasi ridurre per ciascun utente il numero, in proporzione della quantità complessiva del bestiame che avesse potuto essere accolto nei pascoli.

L'Associazione degli utenti del pascolo, doveva pagare scudi 500 annui alla Comunità, mediante riparto della spesa fra gli utenti stessi, che dovevano essere moderati da un Presidente eletto.

Le tenute di *S. Pantaleo*, al di là del fiume *Marta*, e quella di *Monterozzi* e *Cozumoletti*, confinante coi terreni ristretti, dovevano essere riservate esclusivamente ai buoi aratori che lavoravano nel territorio.

L'inizio del pascolo era fissato per il 24 decembre di ogni anno e non prima. *Tutti potevano far pascere gratuitamente i loro buoi*, per ristorarli dalle fatiche sostenute per la semina.

Nei terreni ristretti parimenti dovevano pascolare i soli buoi aratori, che vi lavoravano, ed era concesso che vi pascessero anche 500 castrati, per la fornitura del macello; ma il pascolo di questi ultimi doveva aver luogo soltanto dopo raccolte le ulive.

La tenuta di *Ancarano*, sulla quale il Comune di *Corneto* aveva il diritto di pascere e di seminare, era esclusa dall'uso pubblico e doveva essere affittata alle condizioni migliori, perchè si potesse provvedere alla estinzione dei debiti.

Secondo quanto disponevano gli Statuti, a niuno era lecito di ristringere i terreni, recingendoli con fossati o siepi, in modo da impedire il pascolo ai buoi, ed in caso contrario erano comminate delle pene.

Per disposizione statutaria, era permesso soltanto di poter chiudere con siepe od altrimenti, un piccolo appezzamento di terreno — *due some* di terra — per lo necessario chiudendo dei bestiami.

Non potevasi dar fuoco alle stoppie, se prima non fosse stato pubblicato il bando relativo.

Tutti coloro che avessero immesso il bestiame grosso a pascolare nelle bandite e nei pascoli sopradetti, se cittadini originari ed abitanti di *Corneto*, ed avessero posseduto 100 vacche, erano obbligati a tenere sei aratri coi buoi in azione per le sementi; se abitanti temporanei, ed avessero avuto 50 vacche, dovevano far disporre tre aratri coi relativi buoi, per il lavoro, e finalmente,

se forastieri, un aratro per ciascuno. In caso contrario, dovevano essere obbligati a pagare uno scudo per ciascuna bestia affidata, oltre la quota della fida, secondo il riparto.

Anche i proprietari delle pecore, che acquisivano i pascoli dal Comune, erano tenuti a disporre un aratro coi buoi per ogni 400 pecore possedute, ed in caso contrario dovevano pagare al Comune un giulio — lire 0.53 — per ciascuna bestia (1).

Riferiti integralmente i singoli capitoli degli Statuti per l'agricoltura, la Bolla di Papa Paolo V conclude col disporre che gli ordini ed i singoli articoli di quelli fossero validi ed avessero forza di legge (2) e che, per conseguenza, fossero da tutti rispettati, nella ferma fiducia che, rigorosamente osservati, l'arte dell'agricoltura sarebbe stata ristabilita e migliorata non soltanto nell'Agro Cornetano, ma che l'esempio ne sarebbe stato imitato in tutte le regioni e campagne circostanti a Roma (3).

E perciò, il Pontefice nella coscienza della sua autorità, approvava lo Statuto sopradetto, affinchè avesse esecuzione e vigore in perpetuo, come fosse una legge (4).

Volendo poi incoraggiare e promuovere l'arte agraria per quanto più era possibile, e riconoscendo come fosse sommamente indispensabile di procurare, che gli agricoltori potessero esitare i loro raccolti in ciascun anno, così il Pontefice, in conformità delle disposizioni, già emanate dai suoi Predecessori, accordò a tutti gli agricoltori, purchè, dall'epoca della raccolta fino al mese di marzo successivo, il prezzo del grano non eccedesse quello di giuli 60 — ossiano di L. 32.50 al rubbio — la libertà di esportare liberamente per terra o per mare tanto grano, quanto ne avessero impiegato come seme, nei lavori fatti per la coltivazione, pagando soltanto agli amministratori dell'Annona tre paoli per ciascun rubbio — L. 1.61 — ed ottenendone però speciale licenza dal Prefetto dell'Annona, durante il mese di marzo. Che se detta esportazione, o tratta, fosse stata ritardata, perchè il grano secondo i patti, dovesse essere portato in Roma, ovvero perchè si dovesse tenere in riserbo in luoghi fuori di

---

(1) Append., docum. XIII.

(2) « ..... *capitula suprascripta valida semper fore, ac vim legis habere et obtinere* ..... ».

(3) « ..... *sed alios ad eamdem artem in caeteris locis Urbis Regionibus excolendam tali exemplo imitari* ».

(4) « ..... *et perpetuae firmitatis robur adjicimus ac vim legis habere* ».

Roma, secondo la licenza avuta dal Prefetto suddetto, per poi trasportarlo nella Città, quando ne fosse sorta l'urgenza, in tali casi, la Camera Apostolica dovesse essere obbligata a pagare sette paoli -- L. 2.76 al rubbio ai proprietari del grano (1).

Fu anche disposto, che gli agricoltori, un mese dopo compiuti i lavori della semina, dovessero in ciascun anno denunciare al Prefetto dell'Annona la esatta superficie seminata, ed il luogo ove esistesse (2), altrimenti chi vi avesse contravvenuto non avrebbe potuto usufruire dei privilegi concessi dalla presente Bolla.

Il Pontefice, per tutelare vieppiù il buon andamento e la esecuzione di quanto egli aveva ordinato, ebbe pure a disporre che gli agricoltori in tutto il tempo in cui si fossero trattenuti nel territorio di Corneto, non potessero essere molestati da alcuno per i loro debiti civili, nè aggravati di spese, così nella persona, come nelle cose loro (3).

Lo stesso privilegio volle riservato a coloro che avessero debiti civili contratti prima di cominciare ad esercitare l'agricoltura nel territorio di Corneto e ciò fino a che non fosse compiuto un triennio dall'esercizio iniziatone in quei luoghi.

Fu fatta eccezione per coloro che avessero commesse truffe, o che pubblicamente fossero riconosciuti nullatenenti, purchè tuttavia compissero i lavori agrari con due aratri soltanto (4).

Fu disposto che i buoi aratori, gli strumenti rurali ed il grano destinato ad uso di seme, non potessero cadere sotto esecuzione, secondo quanto già aveva disposto il Pontefice S. Pio V (5).

---

(1) « ..... *quodque talis extractio quovis praetexta minimo impediri valeat, et quatenus Annonae Urbis necessitate cogente, vel su[illegible]deat impediri contingant, Cameram nostram, ab eisdem Julios septem, pro quolibet rubro frumenti, ut praefertur, extrahi concesso, et impedito, resarciendum et solvendum teneri et obligatam esse volumus* », etc.

(2) « ..... *veram quantitatem et locum sementis* ..... »

(3) « ..... *quod ipsi pro quibusvis debitis etiam quantumvis privilegiatis extra Statum Ecclesiasticum per eos quomodolibet contractis realiter vel personaliter, quamdiu praedictam Artem ibi exercuerint ibidemque permanserint, gravari vel molestari non possint* ».

(4) « ..... *dummodo fraudolenti, vel pubblici decoctores non sint, et laborerium, saltem cum duobus aratris conficiant* ».

(5) « ..... *Boves aratorii, aliaque instrumenta omnia ad agriculturam necessaria, juxta formam aliarum literarum apostolicarum fel. rec. Pii Papae V, predecessoris nostri, alias editarum, ac etiam ea pars frumenti quae ad usum seminis pro qualitate loci fuerit necessaria et destinata, adeo eis privilegiata et immunia semper maneant* », etc.

La Bolla dichiarava immuni gli agricoltori, durante il tempo della sementa e della mietitura, perfino disponendo che non potessero essere carcerati per debiti civili.

Ed affinchè cotanto saggi ordinamenti avessero la fedele osservanza ed una continua tutela, ne affidò la cura al Prefetto dell'Annona (1) conferendogli piena facoltà ed autorità di potere, a suo giudizio, punire i trasgressori, e rimuovere dall'ufficio anche gli ufficiali dell'Annona, come pure di far osservare, di esplicare e di moderare, secondo le speciali circostanze, tutti i capitoli degli Statuti sopra riferiti, nonchè di escludere tutto quello che per il buon regolamento dell'agricoltura non fosse ritenuto da lui buono espediente (2).

Lo stesso Pontefice Paolo V, con altra sua Costituzione, del 23 dicembre dell'anno 1605, aveva già confermato la proibizione della esportazione del grano, secondo quanto avevano prescritto i Pontefici predecessori Pio V, Gregorio XIII e Clemente VIII. Per provvedere anche maggiormente alla pubblica Annona, la Congregazione omonima stabilì una tariffa di proporzione fra il prezzo del grano, ed il peso del pane da vendersi a Roma. Posta la base, che da un rubbio di grano del peso di 640 libbre (kg. 217) si formino 50[illegible] libbre — kg. 165.500 — di pane, fu quindi ordinato che, se il prezzo del grano fosse stato di cinque scudi — L. 26.87 — a rubbio, per un baiocco — L. 0.053 — si dovessero dare oncie 12 di pane — kg. 0.333 —. Se il prezzo del grano fosse stato di scudi 10 — L. 53.75 — e per un baiocco — L. 0.053 — se ne vendessero oncie sei — kg. 0.166 — (3).

Perchè poi l'agricoltura non mancasse dei mezzi necessari alla coltivazione della terra, il Card. Camerlengo Pietro Aldobrandini, emanò un Bando, nel giorno 12 settem. dell'anno 1611, col quale fece obbligo a tutti i proprietari delle masserie delle *Vacche bianche* di dare *l'essenza* di quante ne possedevano, con obbligo tassativo per tutti di far allevare ogni anno la quarta parte di tutti i vitelli nati, o che potessero nascere, nei mesi di marzo, aprile o maggio di ciascun anno; e chiunque fosse stato contravventore, avrebbe subito la confisca di tutto il bestiame, e l'ammenda di scudi cinquecento.

(1) « *Magistrum Jacobum Serram, Camerae nostrae Apostolicae Clericum modernum* ».

(2) Arch. Vat., Arm. 37, tom. 32, fol. 407. *Bolle e Bandi*, serie III, ann. 1601-1626.

(3) NICOLA N. M., l. c. II, pag. 53-57.

Il Bando proibiva altresì a chiunque di comprare o vendere per uso dei [illegible] se giovenchi ancora indomiti, e si comminavano pene gravi in caso d'inobbedienza, fra le quali anche la *fustigazione*, ad arbitrio del Prefetto dell'Annona.

V'era anche ingiunto il divieto di esportare dal territorio e distretto di Roma i buoi, aratori, e soltanto era lecito la compra - vendita dei così detti *Cameroni* - camarri, buoi vecchi, che non erano più atti ad arare (1).

Il Pontefice, sempre nell'unico intento di provvedere alla pubblica Annona, volle sanzionare quanto sopra con un suo *Motu proprio* del giorno 10 ottobre dell'anno 1611 ; e detta disposizione non ebbe altro fine, se non quello di assicurare un sollievo generale ai poveri agricoltori.

Papa Paolo V, premettendo che il suo ufficio di Pastore Sommo, lo ammoniva a vigilare anche sulla conservazione dell'Annona e del vitto della Città di Roma, ove accorreva giornalmente tanta moltitudine di gente, dichiarava di dover provvedere prima di tutto a che nell'Agro romano, e nei luoghi circonvicini non si trascurasse l'arte dell'agricoltura.

Deplorava che tutti i provvedimenti adottati dai Pontefici predecessori per colpa degli uomini si fossero resi inutili.

Di conseguenza Egli, quale padre di famiglia, volendo rimediare in tempo ai tanti inconvenienti, e destare gli *agricoltori che dormivano* — come si espresse il Pontefice — e desiderando che l'agricoltura fosse esercitata più largamente, e vi fosse più abbondanza di prodotti nello Stato della Chiesa, ove, per causa di cattive stagioni ve ne fosse stata deficienza, intendeva che alcuni uomini saggi, a ciò delegati, rimediassero con solleciti provvedimenti. Instituiva perciò una Commissione di Prelati e di ufficiali e di altri uomini esperti nominandone a far parte il Tesoriere generale, il Prefetto dell'Annona, il Presidente della Grascia, ed il Commissario generale della Camera Apostolica, e comprendendovi anche Gio. Batt. Costaguti di Genova, appartenente alla Corte Pontificia.

Il Pontefice volle che la Commissione si adunasse due volte al mese, per trattare ed esaminare quanto meglio avesse giovato a far rifiorire l'agricoltura e a propagarla, *dividendo, e rendendo lavorativi i terreni ed i pascoli*, ed occupandosi dello stato dell'Annona e della Grascia.

---

(1) App. doc. XIV.

La Commissione doveva poi riferire subito al Pontefice, perchè questi potesse provvedere in proposito.

Riconoscendo poi quanto fossero necessari i buoi aratori per la coltivazione dei campi, comandava a tutti, nessuno escluso, ancorchè fosse eminente per grado ecclesiastico o civile, che non dovessero comprare o vendere i buoi aratori, od atti al lavoro, quando anche non fossero domati, specialmente se fossero d'età inferiore a 10 anni, per consumo dei macelli di Roma e delle altre città o luoghi dello Stato della Chiesa, e tutto ciò sotto pena della perdita dei buoi e della multa di scudi cinquecento a beneficio della Camera Apostolica.

Ingiungeva poi severamente ai macellai e beccai di non uccidere i buoi, che aravano o che fossero atti al lavoro, sotto la minaccia delle stesse pene, oltre quella della *fustigazione*, che doveva essere comminata *ad arbitrio* del Prefetto dell'Annona.

Comandava poi a tutti i mercanti ed a tutti quelli che possedevano mandrie di vacche *bianche*, che dovessero allevare ogni anno 25 giovenchi, per ciascun centinaio di vacche, e ciò esclusivamente per i lavori dell'arte agricola.

Al principio di ogni anno i mercanti dovevano dar l'assegna al Prefetto dell'Annona del vero numero di tali vacche da essi possedute, e ciò sotto l'ammenda di scudi cinquecento.

All'effetto poi, che l'esercizio dell'arte dell'agricoltura si estendesse maggiormente, e si formasse un ingentissimo numero di agricoltori e di coltivatori, che non dovesse diminuire, il Pontefice approvava e confermava quanto già aveva concesso il Predecessore Clemente VIII. Voleva perciò che tutti i vassalli e sudditi dei Duchi, dei Baroni, dei Signori, dei Principi, ed anco dei Cardinali, o di altre persone di qualsiasi dignità, potessero andare *a lavorare e coltivare i campi, dovunque ad essi meglio fosse piaciuto*, anche coi loro buoi ed animali, senza che quelli stessi vassalli o sudditi fossero costretti a lavorare anche i terreni di tutti i Signori sopra indicati. Gli agenti, fattori o ministri dei proprietari non dovevano nè direttamente, nè indirettamente impedire agli agricoltori di poter lavorare, sotto la *pena della confisca dei feudi*, ed anche della *scomunica maggiore*, benchè godessero di qualsiasi beneficio.

Il Pontefice poi confermava tutti i favori e privilegi, già concessi ai mercanti di campagna, ed a tutti gli agricoltori, affinchè prendessero a cuore l'arte dell'agricoltura, e si occupassero della coltivazione dei campi.

Tutti coloro che esercitavano l'arte agricola, e che avevano eseguita la sementa di grano, tanto nell'Agro romano, quanto altrove, sì nelle terre proprie, che in quelle altrui, erano autorizzati ad esportare in qualsiasi luogo la quinta parte del prodotto dell'anno in corso, eccettuata però la parte occorrente per il seme, e tutto ciò alla sola condizione che fino al 1° marzo di ciascun anno il prezzo del grano non oltrepassasse quello di *giulj* cinquantacinque al rubbio — L. 13.60 al quint. —

Di tale concessione il Pontefice intendeva, che usufruissero soltanto coloro, che affittavano le tenute a sola corrisposta di grano, e sempre che *non eccedesse la quinta parte del prodotto totale*.

Coloro poi che avessero dato in affitto le tenute a condizioni diverse, non potevano godere del beneficio dell'esportazione per la parte del grano che esigevano dagli affittuari.

Il permesso per quanto sopra, doveva essere dato da una Commissione, a ciò delegata, ma non prima del mese di marzo dell'anno in corso.

La esportazione era gravata del dazio di giulj cinque per ciascun rubbio — L. 2.687. —

Che se la eccessiva distanza dal mare, o dalle vie pubbliche, avesse reso difficile ai produttori la esportazione, in tal caso chiunque avesse già ottenuta la licenza della esportazione del grano avrebbe potuto cederla ad altri, che potesse eseguirla, sempre alla condizione della tassa imposta.

E se, per ragioni di penuria o di carestia, il Pontefice e suoi Successori, o la Camera Apostolica o il Prefetto dell'Annona, avessero creduto necessario di vietare la esportazione del grano, in tale evenienza, la Camera sarebbe stata tenuta a pagare agli agricoltori giulj sei per ciascun rubbio — L. 3.225 — e tutto ciò senza compenso alcuno, ma al solo patto che i sopradetti trasportassero a Roma tutto il grano che avessero, dando la denunzia della quantità, e del luogo ove lo avrebbero riposto.

Il Pontefice, nel desiderio di provvedere ai bisogni degli agricoltori, e di tutti coloro, che s'erano dedicati all'arte agraria, affinchè eglino avessero aiuto e sovvenzione, e potessero meglio attendere all'arte suddetta e procurarsi anche il denaro necessario con minore usura possibile, comandava col suo *Motu proprio* ai Provveditori del Sacro Monte di Pietà in Roma, che dovessero dare un prestito a ciascun agricoltore, fino alla somma di scudi mille — L. 5375 — ovvero fino ad altra somma, che fosse ordinato dal Prefetto dell'Annona, a con-

dizione che si dovesse pagare non più del *due per cento* ad anno d'interesse, come già si pagava per consuetudine, e soltanto a compenso delle spese. Doveva però essere costituito un pegno conveniente e proporzionato, secondo le leggi e regolamenti del Monte di Pietà.

Il Prefetto dell'Annona, poi, prima di accordare il prestito avrebbe dovuto informarsi della importanza del lavoro agricolo da eseguirsi, e delle qualità morali della persona, accordando siffatti mutui agrari di favore, nei tempi più opportuni per l'uso e l'impiego del denaro.

La Commissione per l'Annona veniva anzi autorizzata ad aumentare il prestito per i lavori agricoli suddetti fino alla somma di scudi duemila L. 10,750 sempre però tenuto conto delle qualità morali dell'agricoltore, e della importanza della sementa (1).

Papa Paolo V volendo premunire Roma dalle penurie, che tanto spesso eransi manifestate negli anni antecedenti, e che purtroppo potevano temersi ancora, attesochè l'agricoltura tuttavia non rifioriva completamente, ordinò che si costruisse nella piazza delle Terme un nuovo edificio, ove si potesse riunire e conservare una maggiore quantità di grano.

Con tali provvide misure, e con tante saggie circospezioni, sia per il progresso dell'agricoltura sia per il vantaggio del commercio, sebbene la cosa pubblica, per qualche spazio di tempo procedesse in buona regola, tuttavia non durò a lungo, che, mancando di costanza i moderatori della pubblica amministrazione, dati anche i tanti pregiudizi di quel tempo, pur troppo mano mano tutto decadde, con danno gravissimo dello Stato. L'istituzione de' Luoghi de' Monti e dei Vacabili, congiurava continuamente contro l'industria ed il traffico, e, dopo aver assorbito tutto il denaro, strumento quanto mai necessario ai negozi, ne avvenne che la gente ebbe perduta l'inclinazione ed il genio per industriarsi e per produrre (2).

Accennammo già come la peste avesse spopolato le città, le terre e le

(1) Append. Doc. XV.

(2) Luoghi di Monte, era il credito di una somma determinata.

I Luoghi di Monte, erano detti *Vacabili*, se la loro estinzione era fissata ad un termine stabilito; erano *non vacabili*, se perpetui.

Montista era colui, che possedeva i titoli nei Luoghi di Monte.

Furono già instituiti da Papa Clemente VII, per far fronte alle spese di guerra, a soccórso di Carlo V, nell'anno 1523, contro Solimano II Imp. de' Turchi.

[illegible]lla, e mentre l'agricoltura era già destituita per mancanza assoluta del de[illegible], necessari all'esercizio di essa, ne avvenne in seguito la totale ruina per[illegible] per succedentisi epidemie, venne a mancare un altro aiuto ugualmente ne[illegible]rio, quello cioè dell'opera dell'uomo.

Notammo intanto, come i Pontefici avessero sempre opinato, che il danno maggiore avvenisse specialmente per le incette ed esportazioni del grano, e come per conseguenza sempre avessero rivolto le loro cure a porre un riparo a queste due cose soltanto.

Ma il Pontefice Paolo V non tralasciò di preoccuparsi eziandio di quanto era necessario, per provvedere alla navigazione del Tevere, essendo questo stato sempre il mezzo più facile e diretto per approvvigionare Roma, da luoghi lontani, e da regioni estere. In una Bolla, pubblicata nell'anno 1613 il giorno 20 marzo, Papa Paolo V asseriva che la navigazione del Tevere fosse sommamente opportuna, per la città di Roma, specialmente per mantenere l'abbondanza dell'Annona. E perciò i Pontefici predecessori avevano procurato e fatto dei tentativi per rendere sicura e facile la stessa navigazione, in quanto la foce del Tevere si presentasse incomoda e pericolosa alle navi, e quindi fosse necessario di provvedere, perchè riuscisse di sicuro e facile accesso. Purtuttavia, più volte fu tentato indarno, e con ingenti spese, perchè i lavori escogitati ed eseguiti sempre riuscirono inutili (1).

Il Pontefice in seguito ad informazioni e relazioni di periti, aveva dovuto convincersi che se dalla parte del ramo destro del fiume, nomato *Fiumicino*, si fosse escavato un canale nuovo, in direzione di ponente verso il mare, con questo mezzo l'ingresso nel fiume, si sarebbe reso più facile e sicuro per le navi, che dovevano imboccare nel Tevere, e navigarvi a ritroso. Di conseguenza, per non tralasciare di tentare qualsiasi mezzo, nè guardando a spese, comandò, che si escavasse un canale, e che la foce ne fosse munita con palizzate bene piantate ed elevate sul pelo delle acque, lungo ambedue le rive, e che anzi la stessa palizzata si prolungasse in alto mare, perchè così il braccio destro del Tevere, sarebbe riuscito più adatto e comodo alla navigazione. Inoltre volendo provvedere agli interessi dei Mercanti, ed allo sviluppo della navigazione, e mag[illegible] alla pubblica utilità di Roma, [illegible] che gravavano l'impor-

(1) « ..... *cum vero non semel frustra tentatum fuerit magnoque sumptu et opera perierint.* ..... »

tazione del vino, e di altri generi e merci, che giungevano a Roma per mezzo fluviale. Impose soltanto la tassa di un giulio e mezzo, per ciascuna misura — *in singulas cupas* — e ciò, sia per il vino, sia per qualsiasi altra cosa o merce, come da apposito Chirografo o *Motu proprio*, che fece pubblicare in proposito (1).

I lavori del canale di Fiumicino furono studiati e diretti dall'architetto Carlo Maderno (2).

In seguito ad istanza fatta da un tal Felice Antonio Biancano il Pontefice Paolo V, concesse nell'anno 1611 e nel giorno 18 novembre con un suo Chirografo al suddetto, la privativa di poter bruciare nella campagna di Roma i fusti delle piante delle fave, e le scorze di quelle, per ridurle in cenere, essendo quella atta *a far sapone, et vetri in loco della soda o cenere* (sic), con proibizione a chiunque di bruciare i fusti delle fave, sotto la pena di scudi 1000 d'oro (3).

Nè dal Pontefice Paolo V fu trascurato di dare opportuni provvedimenti, per la tutela del secolare istituto delle Dogane dei pascoli, infatti notiamo che il Cardinal Camerlengo Pietro Aldobrandino, col suo Bando pubblicato nell'anno 1617 il giorno 1° di aprile, volle provvedere al buon andamento delle tenute e dei pascoli del Patrimonio.

Crediamo qui opportuno ed utile, per la conoscenza delle vicende della Campagna romana, di riassumere un documento — che integralmente alleghiamo in appendice — allo scopo di far notare, come anche al principio del secolo XVIII, allo stesso modo che nel secolo precedente, e sotto il Pontificato di Gregorio XIII, *le tenute notate nel bando, fossero destinate all'uso civico di pascere*, il che contribuiva potentemente a che fosse mantenuto in vigore ed uso il provvido istituto della Dogana dei pascoli per gli affidati.

Il Card. Camerlengo, per ordine del Pont. Paolo V, volendo provvedere ai tanti abusi ed inconvenienti, che si commettevano per l'affitto dei pascoli delle tenute e delle bandite nel Patrimonio, e perchè fossero osservate tutte le disposizioni Pontificie emanate in proposito, comandava a tutte le Comunità, ai

---

(1) Arch. Vat., Arm. V., Miscell. 205, tom. I., 261.

(2) Ibi 263.

(3) Arch. Vatic., *Bolle e bandi*. Serie III., Ann. 1601-1626. ad ann. Un Breve del Pont. Urbano VIII del 12 decemb. 1628 richiama il sopradetto Chirografo. Un editto del 16 maggio 1630 cita quanto sopra.

L'altro del 13 luglio 1632 menziona il Breve del 12 dicem. 1628.

Signori, ai Baroni, e ai nobili di qualsiasi grado ecclesiastico o secolare, che non ardissero di vendere od affittare in modo alcuno i pascoli, le tenute o le bandite, nè d'affidarvi alcuna specie di bestiame sotto qualsiasi pretesto o ragione, e che prima di compiere atti contrari a tutto ciò, ne avessero dovuto ottenere l'espressa licenza e permesso dai Doganieri appaltatori dei pascoli.

L'ordine veniva bandito in modo tassativo, e tale da escludere qualsiasi diritto o concessione in contrario, in quanto tutte le bandite, le tenute ed i pascoli menzionati nel bando, erano stati vincolati dal *Motu proprio* del Pont. Gregorio XIII, non ostante qualsiasi vendita, cessione od altro atto di trapasso della proprietà. E per togliere ogni dubbio o questione in proposito il Card. Camerlengo pubblicò un elenco esatto di tutte le tenute, le bandite, i ristretti, le possessioni od altro con lo stesso ordine, con la stessa norma e la stessa precisione, coi quali furono notate nella Costituzione di Papa Gregorio XIII del giorno primo di febbraio dell'anno 1580.

Nel bando si faceva noto altresì che, se alcuno dei proprietari delle tenute e delle altre proprietà menzionatevi, avesse voluto eseguire la sementa del grano o permetterla ad altri, potesse ciò fare, soltanto nelle tenute proprie per la sola quarta parte, ed anche per la metà di quelle in ciascun anno, senza chiederne licenza.

Inoltre, se i proprietari dei fondi menzionati avessero voluto alienarli in qualsiasi modo, fossero obbligati a darne prima notifica alla Camera Apostolica, che aveva diritto alla prelazione nell'acquisto (1).

Dello stesso Card. Aldobrandini, notammo un documento di speciale importanza, per la concessione di privativa, fatta ai 28 giugno dell'anno 1617, ad un tal Giovanni Vespa, d'Ungheria, ed a Bartolomeo Pancrazi, di Roma, di confezionare il sapone e vetro con le ceneri di speciali erbe della Campagna romana, ossiano i *Riscoli*, tanto coltivati, quanto selvatici, i fusti delle piante dei *Lupini*, i *Cardi* di qualsiasi specie, la *Giariga* o *Turina*, la *Sosa*, la *Felce*, la *Vinaccia* d'uva e la *Bariglia*.

I concessionari di detta industria vennero autorizzati a raccogliere dette specie di piante, ovunque le avessero rinvenute, ed anche a seminarle in qualsiasi luogo « *con pagar, però, alli padroni delli terreni quello che sarà giusto* ».

(1) Append. Doc. XVI.

E fu proibito a tutti di raccogliere, abbruciare, vendere o conservare le piante suddette, o le ceneri di esse, senza l'esplicita licenza ed il consenso dei Concessionari durante il tempo della privativa, mentre nessuno avrebbe potuto impedire ai Concessionari stessi di raccoglierle e di abbruciarle in qualsiasi luogo, sotto l'ammenda di scudi Mille d'oro per ciascun contravventore e per ciascuna volta, con le solite clausole, ecc. (1).

---

(1) Append. Doc. XVII.

CAPITOLO XII.

La campagna romana dal Pont. di Gregorio XV a quello di Innocenzo XII.

(Ann. 1621-1700).

Come già notammo, l'agricoltura della Campagna romana, atteso la deficienza dei capitali, e più ancora la negligenza dei proprietari delle tenute, che ravvisavano più utile agli interessi loro di collocare i loro capitali piuttosto nei Luoghi de' Monti e dei Vacabili, che non di destinarli all'esercizio dell'arte dei campi, subì un grave decadimento, e quasi l'abbandono totale.

Gregorio XV — Alessandro Ludovisi da Bologna — successe, nell'anno 1621, al defunto Paolo V. Una delle sue prime cure fu quella di provvedere all'Annona, in quanto, essendo trascurata la coltivazione, ne conseguiva una grandissima penuria di grano. Dopo ponderate riflessioni e maturi studi, il Pontefice Gregorio, risolvè di bandire un suo *Motu proprio*, nell'anno primo del suo pontificato, il giorno primo di dicembre; e con esso volle fondare il *Monte dell'Annona Vacabile*, ma con privilegio, che non si potesse estinguere nei primi quattro anni. In quel documento, narra il Pontefice di aver già ordinato al Card. Camerlengo — che, in quel tempo, era il Card. Ludovico Ludovisi, dal tit. di S. Maria in Traspontina, nepote dello stesso Pontefice (1) — di acquistare il grano in qualunque parte del mondo, senza badare a spese (2) e di provvedere alle urgenze dei sudditi e particolarmente a quelle degli abitanti di Roma. Avendo però computato come occorressero almeno *300 mila scudi*, nè avendo denaro pronto, per tale necessità, dopo aver discusso vari modi di provvedere, aveva deliberato d'istituire un nuovo *Monte dell'Annona*, composto di 3000 Luoghi Vacabili, alla estinzione dei quali, destinava il residuo del prodotto delle gabelle sulla carne, e la tassa sugli studi in Roma, che in parte era già stata destinata alla estinzione dei Monti non Vacabili. La istituzione, ad esempio, degli altri luoghi, doveva

(1) « . . . . . *secundum carnem ex fratre germano nepote* . . . . . ».
(2) « . . . . . *nulla expensarum habita ratione* . . . . . ».

stabilirsi coi frutti, nella ragione dell'otto per cento per ciascun luogo, ad anno, e per il pagamento dei frutti, il Pontefice assegnava la somma di scudi 24,000, che avanzavano dal prodotto della gabella e delle tasse sopradette.

In conseguenza, per suo *Motu proprio*, e per certa scienza, nella pienezza della sua autorità apostolica, erigeva e stabiliva di nuovo un nuovo *Monte*, che doveva intitolarsi *dell'Annona*, ed essere costituito da tre mila Luoghi Vacabili (azioni di 100 scudi ciascuna) col godimento degli interessi, dal 1° gennaio 1622, e con la rendita di scudi 8 per ciascun luogo od azione, da pagarsi ai futuri possessori e creditori, in ciascun trimestre posticipato, nella città di Roma liberamente, e senza alcuna eccezione (1).

Senza alcun assenso dei Conservatori e del Priore o dei Capi Rioni di Roma, e del Popolo romano, o dell'affittuario delle Gabelle, ovvero dei Ministri di Roma, separò dall'importo totale delle imposte per la carne, e delle tasse per gli studi, la sopradetta somma di scudi 24,000, disponendo, che fosse destinata al pagamento dei possessori delle azioni dell'epoca, ed all'effetto del pagamento della somma, sospese l'altro, destinato a soddisfare e distinguere i Monti non vacabili del Popolo romano.

Assegnò però i risparmi, che si sarebbero verificati al pagamento dei Monti non vacabili.

Comandò al Card. Camerlengo Ludovico Ludovisi, sopradetto, che vendesse gli anzidetti tremila luoghi di Monti, ossiano azioni, oppure ne desse il mandato a persone dabbene, e per il prezzo reperibile, stabilendo, che la vendita si effettuasse in una o più volte, che il prezzo ritratto fosse posto nel banco del deposito del Monte sopradetto, e che il denaro non dovesse essere destinato ad altro, tranne che a beneficio dell'Annona.

Autorizzò chiunque, ancorchè minore di età, o donna, ad acquistare i detti luoghi di Monte, che volle altresì fossero immuni, e non soggetti a sequestro, nè per il capitale, nè per i frutti, ancorchè ne avesse fatta la domanda la stessa Camera Apostolica (2).

---

(1) « *Erigimus, constituimus, et de novo creamus unum Montem Annonae nuncupandum, trium millium locorum vacabilium cum fructibus a Kal. Januarii anni Dom. millesimi sexcentesimi vigesimi secundi, cum reddita annuo octo scutorum monetae pro quolibet loco solvendis pro tempore futuris Montistis et Creditoribus, quolibet trimestri, et in fine cuiuslibet trimestris, hic Romae libere et absque aliqua prorsus exceptione* ».

(2) « ..... *minusve fructus praefati quolibet praetexti ad instantiam cuiscis personae, etiam nostrae Camerae Apostolicae sequestrari possint* ..... ».

Decretò inoltre, che il Monte dell'Annona, godesse gli stessi privilegi che avevano i Monti Vacabili della stessa Camera.

Statuì altresì, che le fedi delle parti dello stesso Monte, non dovessero essere estinte per qualsiasi ragione o causa, anche nel caso di morte del possessore, ma che fossero durature per un intero quadriennio dopo del quale fossero rese vacabili, in seguito alla morte di alcuno dei possessori. Ordinò al Card. Camerlengo, che deputasse un Banchiere in Roma, idoneo per mezzi e per onestà, e di soddisfazione dello stesso Camerlengo, ad assumere l'obbligo di pagare i frutti trimestrali, anche nel caso, che non avesse riscosso dall'appaltatore e depositario delle tasse sopra indicate la somma stabilita di scudi 24 mila, o parte di essa.

Seguivano altre saggie disposizioni, per l'estinzione dei Monti non Vacabili, del Comune di Roma.

Per provvedere alla regolare funzione del nuovo istituto volle che il Cardinale Camerlengo del tempo, presiedesse, quale protettore, l'amministrazione del Monte Annonario, conferendogli tutte le facoltà necessarie, in forma amplissima, designando anche le cariche per quell'amministrazione, con i relativi emolumenti, ed esonerando però i possessori delle fedi del Monte Annonario stesso, dal pagamento di due giulj a favore dell'Abbondanza, ossia della pubblica Annona, ed anche dal pagamento di un giulio a beneficio dell'Associazione della Pietà per i carcerati; e ciò, perchè fu intenzione del Pontefice che i possessori dei luoghi dei Monti fossero completamente esonerati da qualsiasi aggravio (1).

Continuavano tutte le speciali clausole, perchè fosse in ogni tempo osservato e mantenuto quanto era stato stabilito, derogando altresì delle Costituzioni apostoliche dei Pontefici predecessori, *Simmaco* (498-514), *Paolo II*, *Paolo IV*, riguardanti la inalienabilità dei beni ecclesiastici ed il ricupero di essi, la istituzione della gabella delle carni, e della tassa degli studi, nonchè gli altri decreti dei Pontefici *Paolo V*, *Sisto V*, ecc.

La Bolla terminava, comminando le più severe censure ecclesiastiche e la scomunica contro coloro che avessero osato di contradire ed opporsi a quanto era stato ordinato e prescritto. Nella Camera Apostolica, fu presentato il docu-

(1) « . . . . *et ita mandamus quod dicti Montistae hoc privilegio particulari et exemptione, durante dicto Monte, omnino gaudeant* ».

mente il giorno 10 decembre dell'anno 1621, e detto fu approvato con relativo decreto (1).

Nè s'arrestò l'operosità del Pontefice Gregorio a questo unico provvedimento, per favorire l'agricoltura; che anzi per vieppiù incoraggiarla, dopo mature riflessioni, edotto dalla esperienza, credette assolutamente necessario di revocare la Costituzione pubblicata dal Pontefice predecessore Paolo V, il quale aveva confermato quelle di S. Pio V, Gregorio XIII e Clemente VIII, relative alla proibizione della esportazione del grano, e nelle quali era fatta riserva per coloro, che godevano tale privilegio, coll'obbligo di esibirlo al Commissario della Camera A.; donde ne conseguiva che qualsiasi esportazione di grano non potesse essere concessa, se non mediante un Chirografo.

Papa Gregorio XV, invece, con un suo *Motu proprio*, del giorno 30 luglio dell'anno 1622, volle che coloro, i quali, in date circostanze, esportavano il grano ed altri generi dell'Annona, non incorressero più nella scomunica e nelle altre censure ecclesiastiche.

In tale suo atto, il Pontefice premise, come prudenza voglia, che talora per ragione dei tempi e dell'esperienza delle cose, si debbano mutare provvedimenti già adottati. Ricordò che la felice memoria del suo Predecessore Paolo V, in altri tempi, nel 1605, nel giorno 23 decembre avesse pubblicato una Costituzione che, nel Motu proprio, viene riferita — *de verbo ad verbum* — parola per parola; e che, già noi abbiamo riportata, fedelmente tradotta.

Il Pontefice Gregorio soggiunse, nel suo Motu proprio che, nonostante quanto avesse già ordinato espressamente il Pontefice predecessore, tuttavia fosse insorto qualche dubbio sulla esportazione del grano stata proibita, e come perciò un nuovo atto di Paolo V meglio avesse esplicato quanto era stato prescritto.

Nulladimeno avvertiva Papa Gregorio come, avendo saputo che si continuava il commercio e la esportazione del frumento da molte persone dello Stato della Chiesa, abusando della vicinanza di un luogo all'altro, per cui molti incorrevano nelle censure ecclesiastiche, voleva secondo la sua apostolica autorità, e secondo il suo potere, rimediare alla cosa; perciò decretava e stabiliva, che coloro, i quali avessero trasportato il grano, od altro genere simile, che non poteva esportarsi, da un luogo all'altro dello Stato ecclesiastico, tanto se diretta-

(1) Arch. Vatic., in Libro I, *Signat Gregorii*. XV, fol. 239.

mente e indirettamente soggetto alla Chiesa, purchè fosse in quantità tale, da [illegible] tone il computo fino al nuovo raccolto, nonchè i poveri, che avessero radunati in manipoli le spighe cadute nei campi, dopo il lavoro di un intero giorno, e ciò [illegible] (1), e [illegible], che riunivano grano, legumi ed altro, per elemosina ricevuta o per il vitto comune [illegible] soltanto in grano od in altri generi dell'Annona, quelli che trasportavano ai mercati i polli, le uova, i frutti od altre cose simili in piccola quantità, e ricevevano in cambio e prezzo di quelle cose, pane, farina o simili, per uso di loro stessi e delle loro famiglie, che tutti fossero autorizzati a trasportare le cose suddette dai luoghi soggetti immediatamente alla Chiesa, in quelli che lo erano indirettamente, purchè non vi fosse frode od inganno, od atto di mercato, e che perciò non sarebbero incorsi nelle censure ecclesiastiche.

Il Motu proprio terminava con le solite clausole derogatorie, e con le prescrizioni rigorose, per la osservanza di quanto era stato comandato.

Fu pubblicato presso la Basilica di S. Maria Maggiore (ossia dal Quirinale) nell'anno II del Pontificato (2).

Nonostante i precitati provvedimenti, adottati per ovviare alla penuria del grano, Roma e lo Stato della Chiesa furono oppressi da una grave carestia, a riparare alla quale, fu necessario che il Pontefice facesse acquistare il frumento da regioni estere; e tanta era la miseria, che il Pontefice dovette ordinare il grano fosse venduto ad un prezzo inferiore a quello di costo, donde derivò una maggiore decadenza dell'arte agraria (3).

Il Papa [illegible], che fu assunto al Pontificato, col nome di Urbano VIII, il giorno 6 agosto 1623.

Sua prima cura fu quella di procurare il rifiorimento dell'agricoltura, col so-

(1) [illegible]

(2) Nicolai N. M. *Memorie, leggi, etc.* II, pag. 64.

Il Pontefice, allorchè emanava le sue Bolle, Motu propri etc. e le datava, dicendo, [illegible] voleva intendere che erano pubblicate dal Palazzo del Quirinale. Dobbiamo questa notizia alla cortesia della b. m. del prof. Giuseppe Tomassetti.

(3) Ciacconius in *Vita Gregorii XV*. Urbem Romam, etc.

lito avviso dei suoi predecessori di limitare cioè le esportazioni del frumento fuori dello Stato (1).

Il Bando dei Maestri Giustizieri, pubblicato nell'anno 1624, ai 20 di gennaio, adottava tutti i provvedimenti possibili a tutelare l'ordine, la conservazione ed il buon andamento dell'agricoltura nella Campagna romana.

Vi furono infatti enumerati tutti i casi possibili, e tutti i danni eventuali, che persone malevoli e disoneste avrebbero potuto arrecare, tagliando alberi, esportando i termini dei confini, immettendo bestiami a pascere nelle tenute altrui, o scavando fossi lungo i confini di esse. E furono decretati provvedimenti contro coloro, che entravano nelle proprietà degli altri, e si permettevano, senza alcun diritto o licenza, di vendemmiare anche le vigne; come pure contro guardiani, ortolani e vignaioli che vendevano frutti senza il permesso del proprietario, e che talvolta davano anche ricetto a gente che, schiva di onesto lavoro, vivacchiava facendo danni nelle campagne.

Così ancora, contro quei proprietari, che occupavano, o ristringevano le strade, i vicoli, ed i fossi di confine, e contro coloro che rubavano l'erba nei prati e nei pascoli.

Dava severe ingiunzioni ai custodi delle porte di Roma, che non ardissero di dar ricetto ai ladri di campagna, e che invigilassero e indagassero se i frutti e gli erbaggi, introdotti in Roma per la vendita, avessero provenienza furtiva.

Era fatto eguale precetto ai fruttivendoli, prima che acquistassero i prodotti.

All'art. 24, si adottavano energici provvedimenti contro i caprari che avessero commessi arbitrî per far pascolare le capre, non rispettando le vigne,

---

(1) A titolo di curiosità citiamo un Bando del Cardinal Garzia Millini, Vico Gerente del Pontefice, e Giudice ordinario della Curia, nell'anno 1623, ai 27 di ottobre, pubblicò una « *dichiaratione di quello, che viene proibito e tollerato da poter farsi ne i giorni di festa* ».

« Li frutti, erbaggi merangole e cose simili, si possano vendere, tenendo solamente « una parte della bottega aperta, capace per entrare et uscire, e si possa anco tener « fuori delle botteghe in terra, ovvero sopra una tavola un *filaro* di canestre, e quelli « che non hanno bottega, possano spanderli in terra nelle piazze e nei luoghi soliti etc. etc.

« Quelli che partono da Roma, c'hanno portato il giorno avanti vino, grano o altre « robbe, non si molestino, se partiranno da Roma nella festa, pur che vadino con li « carri e bestie scariche.

« Quelli portano robbe da magnare (*sic*) a Casali, Ville o Procoi non si mole« stino etc. etc. ».

Arch. Vatic. Arm. V, Miscell. 203, tom. 1, 257.

nè i canneti, nè altre possessioni, a solo scopo di procurarsi un pascolo abusivo (1).

Anche il Cardinale Camerlengo, Ippolito Aldobrandini, fece pubblicare un bando, il 17 maggio dell'anno 1624, per tutelare una delle lavorazioni più importanti dell'agricoltura, quella cioè dell'aia, affinchè il bestiame cavallino ed i b[illegible]tovi, e gli animali destinati al trasporto del grano in Roma, non fossero soggetti a sequestro, o a rappresaglie per danni cagionati, ordinando che il giudizio relativo dovesse compiersi avanti Mons. Presidente dell'Annona.

Il provvedimento fu determinato dai continui reclami degli agricoltori, che subivano atti arbitrari e violenze d'ogni sorta nei tempi in cui le cavalle e le altre bestie da trasporto erano maggiormente necessarie, per il solo pretesto che tali bestiami avessero prodotto danno ai raccolti ed altrove.

Arbitrî e violenze che giungevano fino al punto di arrestare i proprietari delle cavalle, onde restava affatto sospesa la battitura del grano, con danno immenso degli agricoltori, che dovevano sottostare a violenti imposizioni ed a pretese esorbitanti per soddisfazione dei danni, spesso immaginari ed irrisorî.

Ad evitare tanta iattura ai poveri agricoltori il Card. Camerlengo ordinò severamente che, in caso di danno prodotto, nessuno potesse essere soggetto a rappresaglia, nè condotto avanti la Corte del luogo ove era stato commesso il danno, e che neppure si potesse arrestare il proprietario del bestiame, nè i conduttori, nè i garzoni, ma che invece gli ufficiali, addetti a simili atti, dovessero limitarsi a ricevere in pegno un oggetto qualsiasi, con obbligo *in forma Cameræ*, contratto dal padrone del bestiame, o dai conduttori o garzoni, di sottostare a quanto avrebbe deciso in proposito Mons. Prefetto dell'Annona.

A facilitare poi l'esecuzione della battitura del grano, il Card. Camerlengo, per ordine espresso avutone dal Pontefice, concesse a tutti gli agricoltori la facoltà *di poter far pascolare ed abbeverare liberamente le cavalle e gli altri animali addetti ai lavori dell'aia, e ciò senza alcuna molestia ed impedimento, nella stessa tenuta e territorio ove battessero il grano*, o in altro luogo più acconcio.

Due periti poi avrebbero potuto giudicare sul prezzo del pascolo, e sulla entità dei danni eventualmente prodotti. In caso di discordanza, un terzo perito eletto dal Prefetto dell'Annona, dovesse pronunziare un laudo definitivo in proposito.

(1) Append. doc. XVIII.

Il Bando comminava pene severissime contro i contravventori, fino alla confisca della proprietà, ordinando anche ai pubblici ufficiali la esecuzione di quanto sopra, e minacciandoli di pene corporali e pecuniarie ad arbitrio, in caso d'inadempienza. E terminava colle seguenti parole: « *però che ogn'uno si guardi, perchè non si portarà rispetto ad alcuno* » (1).

Fra gli avvenimenti che interessano lo svolgersi dell'arte agraria, dobbiamo anche notare un fatto singolare, avvenuto nel secondo anno del Pontificato di Urbano VIII.

Un tal *Felice Antonio Biancani*, in seguito ad esperienze, aveva escogitato un modo pratico, per cui seminando un solo rubbio di grano, questo ne avrebbe reso tanto, quanto ne avrebbero reso due rubbia seminate, o meglio avrebbe reso il doppio di ciò che avrebbe dato la sementa di un rubbia di terreno.

Però il *Biancani* non voleva palesare la sua invenzione, nel timore che altri guadagnasse in sua perdita. Ad evitare che ciò avvenisse, fece istanza a Papa Urbano, affinchè volesse accordargli la privativa della sua invenzione, e lo autorizzasse a poter tassare l'esercizio e la industria della privativa in ragione di uno scudo in di lui favore per ciascun rubbio di sementa, con patto che la quarta parte di detto contributo andasse a beneficio della Camera Apostolica.

Il Pontefice con un suo breve diretto a Mons. Zacchia, lo autorizzò a concedere quanto sopra al Biancani, dopo che però ne fosse stata fatta esperienza in modo indiscutibile; e riuscita che fosse, il sopradetto Mons. Zacchia aveva facoltà di rilasciare lettere patenti a favore del *Biancani*, e di stipulare un istromento per la partecipazione della Camera Apostolica nell'affare, alle condizioni suespresse (2).

È disgrazia che le memorie di quel tempo, non ostante le nostre più attive ricerche, non ci abbiano rassicurato sulla riuscita dello interessante esperimento, e molto meno del modo con cui avrebbe dovuto praticarsi il metodo escogitato dal *Biancani*, che potrebbe essere anche stato un precursore dell'uso dei concimi chimici.

Ma forse, per la ignoranza di quei tempi, e per i dubbi insuperabili degli agricoltori, la cosa non ebbe seguito, e la coltivazione del grano fu continuata come nei tempi anteriori alla concessione della privativa menzionata.

---

(1) Append. doc. XIX.

(2) Append. doc. XX.

Nell'anno II del suo pontificato, Urbano VIII, sempre più impressionato delle frequenti penurie del grano, volle con una sua Bolla, emanata il giorno 21 ottobre dell'anno 1624, revocare tutte le licenze, concesse per la estrazione del frumento dallo Stato della Chiesa. Tale proibizione fu compresa nella Bolla, che complessivamente riguarda la revoca della concessione dei diversi uffici, dei privilegi, esenzioni, grazie ed indulti, che furono in quel tempo ravvisati come dannosi alla S. Sede ed alla Camera Apostolica.

Il Pontefice, in primo luogo, faceva considerare le massime strettezze dell'Erario pontificio, cagionate per debiti contratti, onde la Camera Apostolica trovavasi in difetto di danaro (1) e dichiarava di voler provvedere, a che si conservasse in essere una notevole quantità di grano, ed altre cose necessarie alla vita, sia per Roma, e sia per lo Stato della Chiesa (2).

Rammentava le disposizioni dei precedenti Pontefici, massimamente quella più recente di Papa Paolo V, e quella successiva circa la proibizione della esportazione del grano e di qualsiasi genere commestibile, o finalmente la terza Costituzione, pubblicata nell'anno 160[illegible], ai [illegible], per [illegible] qual[illegible] fosse insorto sulla interpretazione della Bolla precedente: ma aggiungeva che, nonostante tutte le disposizioni anteriori, aveva dovuto riconoscere, per informazioni avute, come molte persone, Comunità, Università ed altre associazioni, non soltanto avessero fatta domanda, ed ottenuto il permesso di esportare quanto sopra, ma che eziandio fossero giunti all'eccesso di estorcere tale licenza (3).

Proseguiva il Pontefice a trattare dei vari privilegi, esenzioni e concessioni dei pubblici affari ed uffici, soggiungendo quindi, che a tutela della conservazione di quanto si riferiva alle indennità della Camera Apostolica, e a tutela dell'abbondanza dell'annona e grascia, sì in Roma che in tutto lo Stato della Chiesa, pur facendo adesione ai principî ed alle massime contenuti nelle Costituzioni del Pontefice Paolo V, e degli altri Pontefici predecessori, di suo Motu proprio, scienza e podestà, revocava ed abrogava tutte e singole le immunità ed esenzioni dal pagamento del sussidio triennale, da quello della tassa del [illegible]

---

(1) «.....*in maximas [illegible] et pecuniarum angustias incidisse comperimus, etc.....*».

(2) «.....*frumentorum, ac aliarum rerum, ad communem vitae usum pertinentium, copia in hac Urbe nostra, et reliquo Statu Ecclesiastico conservetur et vigeat*».

(3) «.....*non modo sibi dari et concedi impetrasse et obtinuisse, sed potius extorsisse*».

trino per la carne macellata, e dall'altra per i cavalli, da quelle dette *tallearum*, dei censi d'archivio, dalla imposta detta della *foglietta*, per le galee ed utensili, nonchè delle Dógane, Gabelle e Dazi, dalla tassa per il porto d'Ancona, *quatrenorum*, delle tratte e delle altre imposte, ed oneri Camerali, delle tasse imposte dalle Comunità ed Università per il pagamento degli stessi oneri Camerali, per l'ammissione ai pubblici uffici, e per la costruzione e manutenzione delle strade e ponti, e che fossero soliti ad essere esatti, confermando l'obbligo di ricevere ed ospitare i militari, gli ufficiali della Sede Apostolica, i bargelli, gli uscieri, e gli altri ministri alla giustizia, e di fornire loro utensili, ed altre cose necessarie alla vita, mantenendo così qualsiasi altro aggravio, tanto reale che personale, ed anche misto, sia ordinario che straordinario.

La Bolla comprendeva altresì qualunque altro privilegio, ancorchè specialissimo, che si riferisse ai luoghi, alle città, ai governi temporali, compreso Avignone, Bologna, Ferrara e Benevento, e qualunque altro luogo, anche privilegiato, e degno di singolare menzione — eccetto Roma e il suo distretto — purchè non si trattasse di cosa contraria alla Costituzione del Pontefice Paolo V, emanata e favore delle persone addette alla Curia e degli abitanti di Roma, la quale Costituzione Papa Urbano VIII, voleva fosse mantenuta e conservata nel suo pieno vigore, stabilendo perciò, che tutto s' intendesse compreso nel provvedimento di abolizione suespresso.

Seguiva l'enumerazione e la distinzione di qualsiasi dignità e grado sociale, di tutti coloro, che direttamente od indirettamente, avevano o potevano avere rapporti fra loro, e tutto ciò, con tanto e minuto dettaglio, che, deve riconoscersi come quelle prescrizioni e quei minuziosi particolari fossero *opera di un paziente ed elaborato studio*, affinchè niuna persona o cosa fosse omessa o dimenticata nella precisa e sottile analisi.

La Costituzione rammentava quelle già pubblicate dai Pontefici predecessori Paolo III, Giulio III, Pio V, Sisto V, Clemente VIII e Gregorio XIII. Terminava, comminando le pene ecclesiastiche della scomunica e delle altre censure, contro chiunque si fosse opposto dalle prescrizioni fatte.

La Bolla fu datata presso S. Maria Maggiore, ossia dal Quirinale — nell'anno secondo del Pontificato (1).

---

(1) NICOLAI N. M. *Memorie, leggi*, etc. II, pag. 62. È riportato il Sunto. Consultare invece la copia edita, « *ex Typog.* R. C. A. 1624 ». Arch. Vatic. Bolle e Bandi. Serie III. Ann. 1624.

Un Bando, del [illegible] agosto 162[illegible], di [illegible], [illegible] di pubblica ragione, come Papa Urbano VIII avesse, con suo Chirografo concesso a Carlo [illegible] ed a Gio. Pietro e Giovanni Maria [illegible] mercanti di sapone in Roma, la facoltà e privativa di raccogliere e bruciare certe speci d'erbe, delle quali si allegava nel bando stesso una distinta, all'effetto, che con quelle ceneri i concessionari potessero confezionare il sapone, come già era stato concesso nell'anno 1617 a G. [illegible] e Bartolomeo [illegible], secondo quanto gli [illegible].

In conseguenza di tale concessione s'inibiva a chiunque di raccogliere o bruciare le erbe designate, sotto l'ammenda di scudi mille d'oro da ripartirsi, per un terzo a beneficio della Camera Apostolica, ed un'egual parte da dividersi fra il giudice esecutore ed il notaro delegato per la causa, ed il residuo agli appaltatori ed all'accusatore. Seguiva la nota delle erbe che si [illegible] (sic) concesse agli appaltatori in privativa rispetto agli altri, e negate a qualsivoglia persona (1).

Le continue frodi commesse da mercanti disonesti, o compiute da coloro che assumevano incarico di trasportare i grani in Roma, per le provviste della pubblica Annona, provocarono un rigoroso provvedimento preventivo, bandito dal Card. Camerlengo Ippolito Aldobrandini, nell'anno 1631, nel giorno primo giugno.

Risultava, infatti, nelle continue consegne del grano, che quello proveniente da Corneto, Civita Vecchia, Terracina, Nettuno ed altri luoghi lungo la spiaggia del mare Mediterraneo, era sempre mescolato a *lolla* o *pula* in modo eccessivo.

E poichè le consegne del frumento, secondo la consuetudine di quei tempi, [illegible] di grano; che era sostituito dalla *pula*, o « *cama* », per consueto sottratta a sua volta dalle vie prossime al littorale del mare.

Il Card. Camerlengo inibì primieramente a tutti di tenere barche, *liuti*, od altri mezzi da trasporto per acqua, lungo la spiaggia, fosse anche sotto pretesto della pesca di coralli, o di pesce.

Ordinò poi a tutti coloro, che eseguivano la sementa del grano — *che hanno fatto o faranno per l'avvenire arte di campo* — nei territori di Corneto, Civita

---

(1) Ruta Caprara, Turina, Cardi selvatici, Ferola, Felce, Cicuta, Fusti di ceci, Fusti di lupini, Fusti di ramoracce, Fusti di carciofi selvatici, Fusti d'Erby ed altre selvatiche (*sic*), Sofa, Bariglia, Ortica, Riscoli selvatici o seminati, Borda, Malva, Feccia di vino, Noccioli d'olive, Vinaccia. Append. doc. XXI.

Vecchia, Terracina, Nettuno ed altri luoghi, lungo la spiaggia, fino alla distanza di tre miglia da esso, che non appena avessero ultimato i lavori dell'aia, dovessero far bruciare tutta la *pula* o « *cama* » sotto la pena di un'ammenda di ducati 500, da ripartirsi, per una metà a favore della Camera Apostolica, e l'altra metà fra il giudice esecutore e l'accusatore, che sarebbe tenuto segreto. Niuno poi avrebbe potuto conservare, riporre, vendere o donare la *pula*, o « *cama* », sotto la pena della confisca dei beni, ed anco della *galera perpetua!*

E nella stessa pena sarebbero incorsi tutti coloro, che, senza aver ottenuta una licenza scritta del Prefetto dell'Annona, avessero venduto conciatura d'aia, orzo, avena o paglia ai marinari, barcaroli ed altri, che adducevano il grano a Roma; e che anzi, sotto *pena della vita* e della confisca delle barche, scafi, etc. ardissero in qualsiasi modo di esportare dalle aie la « *cama* », *pula* etc. per mescolarla nei grani da consegnarsi. Ugualmente sarebbero stati puniti tutti coloro che avessero bagnato con acqua il grano.

Entro il termine di tre giorni, tutti i proprietari delle barche, *leuti*, scafi od altro arnese addetto alla pesca dei coralli e del pesce, dovevano allontanare detto materiale dalla spiaggia sopradetta, sotto la *pena della galera a vita*.

Chiunque avesse voluto esercitare la pesca, doveva domandarne licenza al Prefetto dell'Annona, e presentare un' idonea sicurtà (1).

Fra i documenti relativi al Pontificato di Urbano VIII, che interessano più specialmente il nostro sommario storico, rinvenimmo una sentenza del Presidente delle Dogane dei Pascoli, Monsignore Antonio Serra, Chierico della C. A., la quale si riferisce alla seguente questione.

Nell'anno 1633, le Comunità ed abitanti di *Bracciano*, *Anguillara*, *Trevignano*, *Campagnano*, *Cesano*, *Scrofano*, *Formello*, *Galeria*, *Cerveteri*, *Oriolo*, *Montarano*, *Viano* (oggi Veiano), *Rota* e gli altri luoghi e terre, che formavano il *Ducato di Bracciano*, al Doganiere d'allora, Bernardino Capponi — che aveva assunto l'appalto delle Dogane dei pascoli della Prov. del Patrimonio — rifiutavano di pagare la dovuta fida.

Esaurita la causa, dopo alcuni rinvii, il Presidente delle Dogane, nella udienza del giorno 3 ottobre dell'anno predetto, sentenziò, che tutte e singole le suddette Comunità, e gli abitanti di esse, costituenti il *Ducato di Bracciano*,

(1) Append. doc. XXII.

fossero tenuti ed obbligati a pagare la dovuta e consueta fida al Doganiere del Patrimonio, per il pascolo che qualsiasi specie di animali avesse goduto nelle proprietà altrui, anche site fuori del territorio del proprio luogo nativo, od in quelle della loro terra o luogo (1).

Che anzi la sentenza disponeva, dovessero pagare anche la fida per il passato, del che il Presidente rilasciava mandato esecutivo (2).

Un documento di quell'anno stesso (1633), ci dà notizia, che lo appalto delle Dogane e della Tesoreria del Patrimonio, fu concesso dalla R. C. A. ad Alessandro Orfini e Giovanni Grilli Genovese, per la corrisposta annua di *ottanta[illegible]* di giulij 10 per scudo (Lire [illegible]) (3).

Per disciplinare ognora più il funzionamento della pubblica Annona, e per porre una remora ai continui abusi, che si commettevano in danno di essa, il Cardinale Camerlengo Aldobrandini pubblicò un editto, il 6 marzo 1635 sul modo di misurare i grani e le biade. E poichè avveniva che, contrariamente agli ordini del Prefetto dell'Annona il grano e la biada, non si misuravano regolarmente, secondo quanto era prescritto dalla consuetudine, e non si adoperavano le misure legali, identiche alla *Matrice*, esistente nella Dogana, il Cardinale Camerlengo ordinò che, nel misurare il grano o la biada, il compratore *potesse*, anzi *dovesse battere*, o *far battere* la *misura*, *quanto volesse*, e che il venditore avesse soltanto il diritto di *radere* o farla *radere* da un suo rappresentante, ossia di farla rendere eguale e piana nella superficie, lungo l'estremità superiore della misura.

Ordinò ugualmente che i facchini, i misuratori, i fornai o i compratori, non potessero ingerirsi di pareggiare la superficie del grano nella misura, ma dopo che questa fosse empita, potessero battervi sopra con pale, lasciando che i venditori soltanto potessero radere la misura stessa.

In caso d'inadempienza dovessero essere sottoposti a *tre tratti di corda*, sospesi alla *Berlina*, e multati della multa di scudi cento da ripartirsi, per due terze parti alla Camera A. ed un terzo al denunciante, che non sarebbe stato

(1) « . . . *pro quibuscunque eorum animalibus pascentibus in pascuis alienis, et extra proprium territorium eorum propriae terrae et loci in territorio dd. aliarum et locorum eiusdem Ducatus Brachiani, teneri et obbligatos esse, solvere fidam solitam Ill.mo Dohanerio Patrimonii* ».

(2) Arch. Vat., Arm. V, Miscell. 206, doc. 219, Bibl. Vat. Cod. Vat. Lat. 8886, pag. 125.

(3) Arch. Vat., Ibi, pag. 286 e 301, Ibi. *Bolle, Bandi*, Serie III. Ann. 1627-1640.

mai rivelato, e che anzi, se fosse stato responsabile di qualche delitto, sarebbe rimasto anco impunito (1).

Un bando dei Consoli dell'Agricoltura, pubblicato il 20 giugno dell'anno 1645, rammentando tutte le disposizioni delle leggi, e le Costituzioni pontificie, disponeva che non si potesse compiere alcun pignoramento sopra i *buoi aratori*, per qualsivoglia causa, in ogni tempo, e tuttociò appunto perchè alcuni avevano osato agire in contrario.

I Consoli, per adempiere al loro dovere, inibivano a tutti gli esecutori o ministri di giustizia, che, sotto la multa di scudi cento d'oro, da ripartirsi fra la Camera A. e quella dell'Agricoltura, oltre la pena di *tre tratti di corda — da darsegli ipso facto* (*sic*) e della perdita dell'ufficio od altro, non ardissero, per qualsiasi pretesto o mandato, di fare alcun pignoramento sopra i buoi aratori, ed in caso d'inadempienza con la tassativa prescrizione, che chiunque avesse ottenuto il pignoramento vietato, fosse eziandio multato della somma di scudi duecento d'oro, se non avesse fatto restituire immediatamente i buoi sequestrati agli agricoltori. Col Bando venivano prevenuti anco i notai, esecutori e conducenti osterie ed alberghi, tanto in Roma, quanto nell'Agro romano, con la clausola che dovessero restare ferme tutte le disposizioni degli Statuti della Agricoltura, e particolarmente quelle del Cap. XLI (2).

Nell'anno 1643, il popolo romano volle coadiuvare Papa Urbano VIII nella guerra, che in quell'epoca, Egli sosteneva contro i Farnesi, e perciò offrì al Pontefice un annuo sussidio di scudi 600,000. Per ottenere che si pagasse tal somma, Urbano VIII, pubblicò il 28 novembre dell'anno 1643, un suo Chirografo, nel quale, facendo menzione della decisione segreta e pubblica del Consiglio, tenuto dai rappresentanti del Pop. Rom. affinchè il pagamento del contributo fosse cominciato con opportuna celerità, concesse licenza e facoltà ai Conservatori della Cam. Ap. ed al Priore de' Capo Rioni e del Popolo Romano « di poter imporre il detto sussidio o Gabella di 12 giulj, sopra ciascun rubbio di grano, che si macinasse in Roma, da pagarsi dal Popolo durante i bisogni della guerra da tutte le singole persone, ecc. (3). Fortunatamente però la guerra contro i Farnesi cessò nel seguente anno 1644, ed il dazio imposto sopra il macinato,

(1) Append. doc. XXIII.

(2) Append. doc. XXIV.

(3) Nicolai N. M. *Memorie, Leggi*, ecc., II, a pag. 65.

fu ridotto a giulj 4 a rubbio per il frumento, e a giulj 2 per i grani minuti (1).

Nell'occasione dell'offerta fatta dal Popolo Romano, per sussidio di guerra incominciata, come sopra narrammo, il Pontefice volle, con suo Breve dello stesso anno, erigere un Monte Vacabile, detto del *Macinato*, coll'annuo frutto dell'otto per cento, da non estinguersi, se non dopo un quinquennio. Per provvedere al pagamento dell'annuo interesse di scudi centoquarantatremila, autorizzò la vendita del suddetto Luogo di Monte a [illegible], che, in quel tempo, era locatario della tassa « Macinato ». Volle che gli interessi fossero pagati a datare dal 1° gennaio dell'anno 1614 (2).

Poichè le circostanze di quei tempi non permettevano alcun rimedio più adatto allo sviluppo dell'agricoltura, il Pontefice rivolse ogni sua cura, a migliorare il sistema della pubblica Annona ed a stabilire meglio la giurisdizione e l'autorità del Tribunale di essa. Seguendo perciò le norme della polizia della antica Roma, giusta le quali il Collegio dei fornari, dipendeva dal Prefetto della pubblica Annona, così il Pontefice volle, che anche ai tempi suoi, lo stesso Prefetto avesse piena ed illimitata giurisdizione sopra i fornai stessi, e stabilì che ne fosse il vero e legittimo giudice in tutte le contingenze di cause o liti, che chiunque anche di grado sociale elevato, potesse ad esso promuovere per ragione dell'arte dei fornari (3). Decretò altresì, che i crediti, spettanti ai fornai, fossero privilegiati contro gli altri, che pur ne avessero, in riguardo allo stesso mestiere (4). Ordinò egualmente, che tutti i fornai e mugnai — che oggi distinguonsi tra loro per il mestiere che esercitano, ma che in antico, erano designati promiscuamente col titolo di *Pistores* — dipendessero senza alcuna preferenza dalla suddetta Prefettura, insieme anche a tutti gli altri esercenti, che avevano relazione coll'Annona (5). E poichè era urgente, in quei tempi, che maggiormente si facesse provvisione di grano per il consumo di Roma, il Pontefice fece erigere nella Piazza delle Terme un terzo granaio, simile agli altri due, che già menzionammo, essere stati costruiti dai precedenti Pontefici, e che fu non meno grandioso e magnifico, per accoglievi il frumento e custodirlo per averlo pronto al bisogno.

(1) MURATORI, *Ann.* 1614. COPPI, *Disc. sull'Agricol.*, pag. 43.
(2) Arch. Vat., Arm. V, Miscell. 263, tom. 1, 87.
(3) *Pistoribus eorumque haeredibus*, etc.
(4) *Praeterea quod dicti Pistores*, etc.
(5) *Attendentes molitorum operam*, etc.

Intanto, mentre Papa Urbano VIII spendeva ingenti somme di danaro per i pubblici lavori, G. Batt. Donj gli dedicava un libro *Sul modo di restituire la salubrità all'Agro romano.* In quell'opera il Donj propose di ristabilire nella Campagna romana la popolazione, e formò eziandio il modello dei castelli, che avrebbero dovuto costruirvisi.

In quel tempo stesso, uno dei maggiori proprietari dei latifondi, Giambattista Sacchetti, che possedeva una vasta tenuta nel distretto di Ostia volendo migliorarla e ridurla a coltivazione intensiva, chiamò in quel tenimento alcuni contadini dalla Toscana, fondando colà una piccola colonia. Ma poichè tale opera di bonificamento, *fu iniziata isolatamente*, per modo, che quei pochi contadini erano i soli abitanti di quei luoghi, in breve furono colpiti da infezioni malariche, e quasi tutti perirono. Donde il Donj trasse la conseguenza che ciò fosse stato per la temerità d'aver condotto quivi i coltivatori di altre regioni! (1).

Il successore di Papa Urbano, fu Pontefice Innocenzo X, che nel secondo anno del suo Pontificato, ai 27 di novembre 1645, pubblicò una Bolla, con la quale confermò le Costituzioni dei Pontefici predecessori, Paolo III Giulio III, Pio V, Clemente VIII, nonchè quelle di Paolo V e di Urbano VIII, rinnovando tutte le censure e pene contro gli esportatori del grano, riferendo le stesse Costituzioni, con le solite espressioni clausole e censure ecclesiastiche, compresa quella della scomunica. Tale Bolla racchiude sommariamente tutti i provvedimenti pubblicati dai prelodati Pontefici per il governo dell Stato, ed il Pontefice, che la emanò, volle anche limitare ed in parte annullare alcune concessioni che erano state fatte per dispensare dall'osservanza di quelle disposizioni (2).

Rovistando i documenti di quel tempo, rinvenimmo anche il seguente, circa i provvedimenti minuti, che allora si adottavano per il riposo festivo, e che agli agricoltori specialmente si riferivano.

Ann. 1646, 20 decem. Editto sopra l'osservanza delle feste. « *Martius Mis.* « *Div. tit. S. Petri ad Vincula S. R. E. Praesb. Card. Ginnettus, S. D. N. Papae* « *Vic. Gener.*

« Acciocchè li giorni di festa istituiti per dar honore a Dio siano os- « servati, etc.

---

(1) JOHAN BATTA. DONJ. *De restituenda salubritate agri rom.* etc., pag. 178.

(2) Bulla. *Etsi ea, quae pluribus Romanorum Pontificum*, etc. Romae ex typogr. Cam. Apost, 1646.

« Espressamente s'ordina a tutti padroni, et affittatori di Casali, Vigne, ed
« altri territorii, che non conducano in giorno di feste lavoranti, sotto le mede-
« sime pene — di carcere et altre pene pecuniarie et corporali, ad arbitrio no-
« stro — le quali s'eseguiranno contro di loro e loro contadini irremissibilmente.
« Et in caso di necessità di Vendemmie o raccolta gli si concederà da Noi, o
« dal nostro Vice-Gerente licenza proportionata al bisogno, etc.

« Quel che si tolera (*sic*) nelli giorni di festa.

« A Marcadanti, ecc.

« Li contadini o vetturali, che hanno portato in Roma, grani, biade et altri
« frutti, potranno ritornarsene con li loro animali, dopochè haveranno udito la
« Messa, purchè ritornino con li animali scharichi. Il simile dovranno far co-
« loro, che partono da Roma, per portar robbe a Casali o [illegible], etc. etc. » (1)

Nè al tempo d'Innocenzo X, fu trascurato di mantener in vigore l'istituto della Dogana dei pascoli, in quanto sempre fu riconosciuto necessario all'incremento e al rifiorire della pastorizia, che, specialmente allora aveva preso novello vigore nelle Campagne romane; e tutti i proprietari od affittuari dei tenimenti vieppiù l'industria armentizia, che non la vera agricoltura, credevano utile e rimunerativa.

Il riassunto del documento, che riportiamo, ci fornisce i dati e le norme, onde, in quei tempi si moderava la Dogana dei pascoli.

Nell'anno 1647, ai 26 di aprile, il Card. Federico Sforza, pro Camerlengo, deputato dal Pontefice Innocenzo X pubblicava un Bando sopra gli affidati e loro privilegi.

Ordinava in esso che per comodo ed uso degli affidati, tutte le Comunità e Signori dovessero allargare le strade doganali almeno di 20 canne — met. 40 — dovunque « *com'erano e sono state ordinate anticamente* ».

Che gli affidati, durante il viaggio, tanto nell'andata, quanto nel ritorno, potessero restare coi loro bestiami per tre giorni di seguito, in ogni territorio *senza pagamento alcuno*, salvo nel caso che avessero prodotto danni nei seminati, vigne, ecc.

Per *affidati* si dovessero ritenere tutti coloro, che conducono i loro bestiami nello Stato della Chiesa, per farli pascere nella Dogana del Patrimonio, ed in *tutti gli altri luoghi compresi e sottoposti a detta Dogana*, e dentro i confini di essa, il che anche allora dicevasi « *dentro la stanga* ».

(1) Arch. Vat., Arm. V, Miscell. 203, tom. 1, 259.

Per i forastieri si dovevano osservare tutti i privilegi concessi per la fida in ogni luogo e tempo.

E che altresì si dovessero considerare come affidati tutti quelli dello Stato della Chiesa, che conducevano i loro bestiami nella Dogana dei pascoli, anche se abitassero con loro famiglie di consueto in qualche luogo compreso nella Dogana stessa; e questi egualmente dovessero godere degli stessi privilegi, non solo durante la fida, ma anche quando ne fossero tornati, ed avessero ricondotto i bestiami nelle loro terre, prossime alle case loro, tanto dentro quanto fuori della *Dogana di Roma*, o di quella del Patrimonio.

Coloro poi che non facevano uscire i loro bestiami dal pascolo delle terre proprie, quand'anche avessero affidato gli stessi bestiami, non potevano godere i privilegi concessi, poichè questi erano stati accordati soltanto per servitù delle Dogane, e degli affidati che ne usavano, e non già perchè se ne dovesse abusare in modo disonesto (1).

Riassumiamo anche il Capitolato d'appalto per gli affidati, che darà maggior chiarimento intorno allo sviluppo sempre crescente che aveva avuto la Dogana dei pascoli, in quanto tutti i possessori dei bestiami, in essa ravvisavano la sicura difesa della loro industria, ond'eran salvi dall'andar raminghi per le campagne, conducendo i loro bestiami, senza la certezza di trovare un *sicuro rifugio a buone condizioni;* mentre, se non fosse esistito quel provvido Istituto, sarebbero rimasti alla mercè di moltissimi ingordi speculatori, i quali non curando altro che il proprio interesse, avrebbero costretto, in seguito all'immancabile disastro finanziario, gli stessi proprietari dei bestiami, a farne loro cessione, in quanto quei proprietari, non avrebbero potuto prendere in affitto i tenimenti, a condizioni possibili, per l'esercizio dell'industria armentizia.

Il Capitolato d'appalto delle Dogane dei pascoli fu convenuto fra la Camera Ap., per mezzo del suo rappresentante, ed i fratelli *Giacomo* e *Leone de Bettis*, nel giorno 12 febbraio dell'anno 1653.

Dopo le consuete premesse sull'affitto della Dogana del Patrimonio, sulle esazioni da farsi per detto appalto, e sulle modalità e facoltà di esse, si stabiliva che i doganieri fossero obbligati a dare le consuete regalie, ogni anno anticipatamente, di un ducato e mezzo per ogni centinaio di scudi di moneta, che essi avrebbero esatto.

---

(1) Append. Docum. XXV.

Oltre il godimento dell'erba, del pascolo e dell'[illegible] — [illegible] — gli Appaltatori potevano far eseguire lo sterpamento, e far diciocare tutto lo sterpame, i cespugli infruttiferi, e gli spini, che impedivano il dissodamento delle terre, eccetto che nella tenuta detta *Ferrara* concessa dalla Sede Apostolica agli abitanti di Civita Vecchia, salvo quanto fu in essa riservato a favore della Camera.

Seguivano altri patti relativi alle tenute di S. Spirito, ossia *Tarquinia* e *Monte Romano*.

Qualsiasi guadagno o danno spettava ai Doganieri, che non potevano prendere, nè dare in affitto alcuna specie di bestiami.

Nessun negoziante di pelli poteva acquistarle se non direttamente dai proprietari dei bestiami, per evitare fraudi in proposito.

Niuno poteva inviare i bestiami a pascolare fuori dello Stato della Chiesa, senza il permesso dei Doganieri, e sotto pena della perdita dei bestiami.

Tutte le tenute dovevano essere coltivate, a turno di quarteria o terzeria, nel modo come era in uso a *Monte Romano*.

Gli uomini del Comune di Civita Vecchia non dovevano avere il godimento della tenuta comune, ma soltanto un compenso di scudi 140 all'anno, secondo quanto era stato stabilito da una sentenza di Mons. Cesis.

I bestiami dovevano essere immessi a pascolare nei luoghi ove fu già seminato, soltanto il giorno 15 agosto di ciascun anno, e non prima.

Nessuno dei pubblici ufficiali poteva arrecare gravame agli affidati.

I proprietari dei bestiami, in qualsiasi stagione dell'anno, non potevano inviarli fuori del territorio, ove abitavano di consueto, secondo quanto era tassativamente prescritto da una sentenza della Camera Apostolica in data 3 ottobre 1633.

Gli affidati, dopo il 24 giugno dell'anno in corso, dovevano pagare la fida d'estate, come era solito.

Durante il viaggio e trasferimento dei bestiami, era lecito agli affidati, di poter far pascere in tutti i territori, dei paesi che percorrevano, e ciò per lo spazio di tre giorni, purchè non arrecassero danno alle sementi o vigne, altrimenti avrebbero dovuto soddisfarlo, senza alcuna penalità.

Entro il termine di 15 giorni dall'arrivo, dovevano dare la denuncia di tutto il bestiame grosso o minuto, che avessero condotto indicando i rispettivi proprietari, e nel caso di mancanza, o che non avessero denunziato il

numero esatto, incorrevano nella perdita del bestiame che veniva venduto, e la metà del prezzo spettava alla Camera Apostolica e l'altra metà doveva essere divisa fra i Doganieri e l'accusatore. L'appaltatore della Dogana era però obbligato a pubblicare i necessari Bandi anche perchè nessuno potesse inviare i bestiami nei pascoli estivi delle montagne, senza la bolletta che testimoniasse il pagamento della fida, e chiunque ne fosse stato privo, allorchè arrivava coi bestiami alla *stanga* di confine, sarebbe stato soggetto alla confisca di tutto.

Secondo la Costituzione di Gregorio XIII, niuno era esente dalla fida, nè libero dalla Dogana, se non fosse stato *cittadino originario di Roma.*

Tutti coloro che avevano numerosa figliolanza — non meno di 12 nati — dovevano godere della esenzione della tassa della Dogana, secondo quanto era stato ordinato dal Pontefice Pio IV, e secondo il disposto della decisione della Camera Apostolica in quanto ciò rappresentava un sussidio per provvedere al vitto e vestito della numerosa famiglia, e non per altro fine.

Per tutti i proprietari dei bestiami, che fossero forastieri, doveva essere mantenuta in vigore l'antica fida, con tutti i privilegi ad essa inerenti e senza aggravi.

La fiera di Toscanella doveva essere *libera* specialmente per la vendita degli agnelli, e per la facoltà in tutti di poter vendere la terza parte degli agnelli *vernarecci*, sempre che di tali agnelli però non vi fosse bisogno per l'Annona di Roma.

Secondo la Costituzione di Gregorio XIII del giorno 18 febbraio dell'anno 1577, tutti gli affidati forestieri e delle provincie dovevano fruire dei privilegi e delle facoltà concesse nell'atto menzionato.

Era lecito agli affidati di esportare o vendere gli animali fuori dello Stato della Chiesa.

Chiunque avesse immesso bestiame nei pascoli della Dogana, era obbligato a pagare la fida, quand'anche avesse venduto detto bestiame in qualsiasi modo o tempo.

I Doganieri potevano prendere i grani e le biade per soddisfazione dei loro crediti.

Agli appaltatori delle Dogane veniva concesso il permesso di acquistare duemila rubbia di grano, occorrenti per fornire il seme ai coltivatori di *Montalto*, e per altri usi dell'amministrazione della Dogana.

Siccome a *Montalto* v'era difetto di lavoranti, specialmente nell'estate, così la Camera Apostolica, per provvedere, dichiarò quel luogo immune, promettendo che nessuno che avrebbe servito la Dogana, sarebbe stato molestato per causa di debiti, e che i banditi dai luoghi dello Stato Ecclesiastico, e quelli che avevano commesso delitti enormi ed atroci (*sic*) e dei quali fossero stati convinti e confessi, sarebbero rimasti liberi, soltanto però dal primo maggio al trenta settembre di ciascun anno.

Seguivano altre disposizioni di ordine transitorio o che si riferivano alla condizione dell'appalto delle Dogane dei pascoli.

Entro i confini della Dogana, non era permesso ad alcuna Comunità o persona di qualsiasi grado, di costituire bandite per bestiami, ed in quelle già preesistenti per concessione avuta dai Pontefici si dovevano osservare le norme prescritte.

Nella Provincia del Patrimonio, e nelle terre che avevano l'onere demaniale della Dogana dei pascoli, niuno poteva affittare o concedere i pascoli delle tenute, se non per uso dei propri bestiami; per i particolari poi la facoltà del pascolo per i bestiami era concessa fino al 31 decembre di ciascun anno, sempre con la dovuta licenza del Doganiere, ed in caso d'inosservanza i proprietari sarebbero decaduti dal diritto di proprietà per le tenute o bandite date in affitto, le quali sarebbero state devolute a beneficio della Camera Apostolica.

Se fosse stato necessario al Doganiere di prendere in affitto per uso della Dogana dei pascoli, qualche tenuta o bandita di alcuna Comunità, o di altri particolari o Signori, che per consueto l'avessero affittata ad altri, i proprietari dovevano essere obbligati ad affittarla al Doganiere per il prezzo da stabilirsi da due periti uno per parte e, nel caso di controversia, da un terzo, eligendo da Monsignore Tesoriere Gen. In tal caso si doveva dichiarare rescisso qualsiasi precedente contratto di affitto.

Se un proprietario di tenute avesse fatto opposizione, decadeva dal diritto di usufrutto della proprietà per un novennio, e la rendita di essa veniva devoluta a beneficio della Camera Apostolica, che doveva autorizzare il Doganiere per l'immediata [illegible] del possesso della tenuta soggetta a controversia.

I Doganieri erano autorizzati a seminare non solo nelle tenute e nei terreni della Camera Apostolica, ma eziandio in quelli di altri proprietari, che nel concederli in fitto, dovevano sempre dare ai Doganieri il diritto di prelazione.

Gli stessi erano egualmente autorizzati ad incettare duemila rubbia di fave e legumi, e a farne l'esportazione dai Comuni di Piperno, Terracina, Sezze, Cisterna e Nettuno.

Potevano altresì esportare 5000 rubbia di grano dai Comuni suddetti, e così anco il grano e i legumi che ritraevano dalle corrisposte a *Montalto*.

Si faceva una riserva per le tratte e per l'esportazione fuori dello Stato, e, nel caso opportuno, se ne prescrivevano le norme.

Varie Comunità del Patrimonio e specialmente Viterbo, Toscanella, Corneto, Tolfa, Bieda, Nepi, Civita Castellana, Bagnorea, Monte Fiascone, Vetralla, Sutri, Capranica ed altre possedevano molte tenute e bandite, che affittavano a lunga scadenza: se però i Doganieri ne avessero avuto bisogno per l'esercizio della Dogana, in tal caso, dovevano essere preferiti a chiunque altro, per lo stesso prezzo da pagarsi al relativo Comune proprietario, e se fosse esistito un affitto in corso, questo per concessione Pontificia, doveva essere rescisso e risoluto.

Seguivano le norme per la esecuzione della semina a *Toscanella* e *Montalto*.

Il taglio dei boschi delle tenute di *Monte Castagna*, *Pantanelle*, *Pozzo di ferro*, *Monte S. Caterina* e *Freddara*, era riservato alla Camera Apostolica per le fabbriche dell'Allume.

In caso di guerra, la Camera doveva indennizzare gli appaltatori di tutti i danni che avessero ricevuto, e così eziandio in caso di peste, d'invasione, di locuste, di grandine, e di mortalità rilevante del bestiame.

Ai Doganieri erano accordati vari privilegi per titoli diversi.

Tutti i possidenti dei suini, e che li conducevano a pascere oltre i confini della Dogana — *fuori della stanga* — dovevano pagare la fida, e ritirare la bolletta; altrimenti sarebbe stato confiscato tutto il bestiame. Anche i castrati dovevano pagare la tassa fida.

Chiunque avesse smarrito uno o più capi di bestiame, dovea farne denunzia ai Doganieri.

Facevano seguito altre norme relative all'esigenza delle rendite del Patrimonio, alla consegna dei bestiami necessari al servizio del Doganiere, agli *stigli* di quello antecessore, alla quantità delle semente per l'anno in corso, ed al prezzo del *terratico*, che veniva fissato in scudi sei e mezzo, da pagarsi subito dopo il raccolto.

Nella Dogana dei pascoli vengono comprese le tenute della *Castrica*, *Camporosso* e parte di *Prato Cipolloso*, già alienate dal Pontefice Urbano VIII, ma poi riacquistate dalla Camera Apostolica.

Qualsiasi controversia doveva essere decisa dal Tesoriere.

Il capitolato d'appalto doveva essere approvato da un *Motu proprio* Pontificio (1).

Al surriferito capitolato per l'appalto delle Dogane dei pascoli faceva seguito un Bando dei Doganieri generali dell'*Alma Città di Roma*, *Marittima e Campagna*, e loro distretti, e della *Provincia del Patrimonio*.

Con tale Bando si dichiarava la franchigia e la garanzia per tutti coloro, che avessero condotto i loro bestiami nella Dogana dei Pascoli, in modo che fossero liberi nel venire, nello stare, e nel tornare franchi e sicuri.

Che se alcuno avesse ciò impedito, incorreva nella pena di ducati mille, a ragione di giulj dodici per ducato, la di cui metà sarebbe stata a beneficio della Camera Apostolica.

La fida bandivasi duratura a tutto settembre dell'anno 1653.

Gli affidati dovevano pagare nella *Dogana di Roma* ducati diciassette d'oro di Camera, in ragione di giulj dodici per ducato — L. 109.65 — per ogni centinaio di bestie grosse, e ducati cinque e mezzo, in ragione come sopra — L. 35.47 — per ogni centinaio di bestie minute.

Nella Dogana invece del *Patrimonio* gli affidati dovevano pagare ducati venti d'oro di Camera, in ragione di giulj dodici l'uno — L. 129 — per ciascun centinaio di bestie grosse, e cinque ducati d'oro — L. 32.45 — per ciascun centinaio di bestie minute.

Gli affidati dovevano ubbidire agli ordini del Doganiere, nè dovevano partire dalla Dogana, se prima non avessero soddisfatto a qualsiasi loro debito; e coloro che non avessero la [illegible] dovessero subire la [illegible] di tutto, [illegible] per una metà, della Camera Apostolica, e per l'altra metà fra il Doganiere e l'accusatore (2).

I Conservatori Capitolini, *Agostino Maffei*, *Jacovacci Domenico* e *Massimi Fabio*, per la tutela degli operai, e specialmente di quelli, d'età minore, volgarmente detti *Monelli* i quali tutti — come è anche attualmente — erano adibiti

(1) Append. Doc. XXVI.

(2) Append. doc. XXVII.

nei lavori campestri dell'Agro romano, pubblicarono un editto, il 15 agosto dell'anno 1651, nel quale dichiaravano che, essendo venuti a cognizione del come i Caporali, ed altre persone, che presiedevano ai lavori agricoli, vendessero commestibili, a prezzi alterati, e anche di cattiva qualità, e per soprappiù li spacciassero senza peso o misura arbitrariamente contro gli ordini e bandi, replicatamente pubblicati, ad evitare tanti abusi comandarono che in avvenire nessuno potesse vendere commestibili ai monelli ed operai della campagna, se non fossero di buona qualità, se non adoperando misure e pesi bollati e riconosciuti, con minaccia che sarebbero incorsi nelle pene comminate dai bandi pubblicati, quand'anche fossero Padroni o fattori nelle tenute; ed anche sarebbero stati puniti con altre pene, oltre *tre tratti di corda*, ed *esilio* dal distretto di Roma. In tal caso il giudizio, e il relativo procedimento sarebbero stati fatti in via sommaria, anche per semplice giuramento della persona danneggiata, su parere non solo dei Conservatori, ma anche dell'*Abbate Ottavio Sacchi*, deputato speciale del Pontefice per la Campagna romana, e per il pagamento delle mercedi degli operai.

L'editto doveva essere pubblicato dovunque, sotto l'ammenda di scudi cinque, con ammonizione ai proprietari delle tenute e dei campi di procurare che gli operai o monelli non venissero aggravati nè maltrattati dai loro caporali, fattori o ministri di campagna (1).

Per l'andamento economico dell'Agro Romano, in quei tempi, non v'erano soltanto le difficoltà sopra accennate, per la mancata coltivazione e per la opposizione dei proprietari delle tenute a che le terre restassero disponibili per la coltura dei cereali e per il pascolo degli affidati, ma purtroppo si aggiunsero altre calamità, siccome quella di una spaventevole invasione di cavallette,

A dare un'idea esatta di quanto avvenne per tale jattura, gioverà di riferire integralmente una relazione di quell'epoca, *scritta nella forma che allora si praticava.*

« Che modo si dovrebbe tenere per liberarsi dai danni, che vanno facendo « li grilli, per le campagne di Roma ed altri luoghi.

« Questi nell'anno 1653 hanno mangiati circa *10 mila rubbia di grano*, e nel- « l'anno 1654, *circa 20 mila rubbia*, senza fare menzione delle erbe e computare « il grano, che hanno mangiato dopo la mietitura, per li mucchi, e nelli barconi,

---

(1) Append. doc. XXVIII.

« e per li soli dell'are, nelle quali are, io per quel che ho visto, stimo, che al
« sicuro mangiassero rubbia 100 di grano fra tutti, e ne fo di ciò lo argomento.
« Una mattina, circa un'ora di sole, stavo in *Cerveteri*, terra del serenissimo
« signor Duca di Bracciano, e per alcuni miei affari, andai all'ara del signor Ar-
« ciprete, alla *Madonna dei Canneti*, ed ivi trovai due uomini, che facevano col-
« laziono (*sic*) álli quali io dissi : così per tempo mangiate ? Ed essi mi risposero:
« Noi mangiamo e beviamo prima c'entri la polvere in corpo, perchè vogliamo
« scopare il suolo di questa ara, che ci aveva tritato un forastiero ; e così finito
« che ebbero di mangiare, presero le scope per scopare, e quando volsero comin-
« ciare a scopare, videro, che li grilli, avevano in quel poco di tempo *mangiato*
« *tutto il grano*, senza averne lasciato neppure un vago, e so sicuro che doveva
« essere più di un *rubbio*, ora se in meno d'un'ora, in un'ara sola mangiorno un
« rubbio di grano, che dovevano fare in più di 100 are ! Sicchè se ne andarono
« a casa sbigottiti ; e questo accadè li 16 di luglio 1633 ».

L'autore di siffatta relazione, dopo alcune riflessioni sui danni immensi, che possono derivare all'agricoltura, suggerisce un modo pratico, *secondo il suo parere*, per la distruzione delle cavallette. Il rimedio proposto sarebbe quello, di raccogliere le uova deposte dalle cavallette, obbligando a ciò tutti « e ciascuno di essi
« pigli venti libre di uova di quelli grilli [illegible]
« facilmente li puol cavare, e che li artigiani, ciascheduno di essi ne facci cavare
« venti libbre, e li gentiluomini, o che li faccino cavare, o che diano per cia-
« scheduna 10 bajocchi, inoltre, che quelli, che tengono pecore, per ogni venti
« pecore una libra, ogni vacca una libra. Quelli, che hanno semente per ogni
« rubbio, una libra, per quelli, che hanno le tenute, e tirano le risposte, per ogni
« rubbio di risposta una libra, e se vi resta qualche cosa, quando nascono, che
« li signori Commissari comandino alli padroni de' porci, che mandino li porci
« a mangiarli, e perchè non si commetta fraude, che li signori Commissari fac-
« cino [illegible]
« li signori [illegible]
« signori [illegible] (1) ».

Abbiamo voluto riportare anche quanto fu scritto, in quel tempo, su questo argomento, [illegible] venire nelle nostre campagne e più ancora della semplicità dei mezzi, che si proponevano allora, per combattere un'invasione di cavallette.

(1) [illegible]

Il Pontefice Innocenzo X, volle rinnovare le pene contro gli esportatori del grano dallo Stato della Chiesa (1); ma ciò nonostante in quell'anno, la carestia giunse a tale, che fu necessario provvedervi con l'acquisto di considerevole quantità di grano, che fu comprato in Polonia (2). In quella contingenza il Pontefice, diè prova evidente della sua sovrana munificenza, facendo sovvenire largamente i sudditi poveri, che in quell'anno furono vittime non solo della carestia, ma eziandio dei danni cagionati da una spaventevole alluvione del Tevere (3).

Ma simili provvedimenti poco contribuirono alla stabile abbondanza dell'Annona pubblica; in quanto l'agricoltura era lasciata quasi in abbandono, anzi pregiudicata da quegli stessi mezzi, coi quali si giudicava di poter porre rimedio alla carestia.

Infatti il libero commercio, era stato impedito con provvedimenti eccessivi e di un estremo rigore, perchè era stata proibita assolutamente l'esportazione di qualsiasi quantità di frumento; ed avendo tutti perduta la speranza di qualsiasi lucro derivante dalla coltivazione delle terre, queste erano state lasciate in tale abbandono, che il Pontefice fu quasi astretto ad allettare i proprietari in vari modi, affinchè volessero ripristinare l'antica cultura di esse. A questo effetto con vari editti ed ordini furono promessi premi ed aiuti importanti, a coloro che avessero nuovamente impreso a coltivare le tenute (4).

Ma poichè tutto questo riusciva vano e senza alcun risultato, fu poscia ordinato che venissero denunziati al Prefetto dell'Annona tutti i proprietari delle tenute che non volessero eseguire semente per conto proprio, affinchè lo stesso Prefetto *le potesse ripartire fra altri lavoratori*. Ciò fu eseguito, non senza qualche serio inconveniente, perchè molte terre restarono incolte, quantunque a mezzo di pubblici bandi fossero offerte a chiunque ne volesse intraprendere la coltivazione (5).

Tale era in quel tempo lo stato deplorevole dell'agricoltura, allorchè nell'anno 1655 fu assunto al Pontificato Alessandro VII — Fabio Chigi da Siena — ed allora appunto sopravvenne una fierissima pestilenza, che non solo mietè le

(1) Nella Costituzione pubblicata il 27 novembre 1644.

(2) Chirografo d'Innocenzo X.

(3) « Cum enim multa egenorum millia ».

(4) E perchè non si ritardi quest'opera, ecc.

(5) Arch. Vat., Arm. XI, Miscell. 202, pag. 89.

[illegible] vittime a Roma, ma più ancora nelle campagne, donde per l'assoluta mancanza di operai l'agricoltura venne totalmente abbandonata, e la penuria del grano si succedette sempre più aspra da un anno all'altro. Furono quindi necessari grandi acquisti di grano all'estero, e perfino dai Paesi Bassi. Si tentò anche un rimedio, che poscia si convertì piuttosto in grave pregiudizio, e cioè, che l'ufficio dell'Annona soltanto distribuisse ai fornai il grano, ma lo fece in tale e tanta eccessiva quantità, che i fornai stessi se ne lagnarono; il che recò eziandio un gravissimo danno agli agricoltori, che per ciò non poterono vendere a chicchessia il grano di loro pertinenza. Tutto ciò contribuì ancora in più a scoraggiare chiunque avesse voluto imprendere la coltivazione delle terre, che, in tal guisa, esponeva a sicuri danni per la mancata vendita dei prodotti, riservata soltanto all'Annona, come osservammo (1).

Nell'anno 1655 il raccolto del grano fu così scarso nell'Agro romano, da provocare seri provvedimenti a tutela della pubblica Annona per l'anno seguente.

Il Pontefice diè ordine al Cardinale Camerlengo di pubblicare un editto, nel giorno 18 settembre per la esecuzione delle future sementi. In esso editto si [illegible] del [illegible] Alessandro VII [illegible] per l'[illegible] del grano all'estero; e tuttociò con grave dispendio del pubblico Erario.

Quindi allo scopo di provvedere alla esecuzione della semente nella Campagna romana, s'ingiungeva a tutti coloro che avessero eseguite le maggesi, o che disponessero di terreni da seminarsi a colto, che si dedicassero con ogni sollecitudine alla esecuzione delle semine; e a tal fine avrebbero avuto immediatamente dal Prefetto dell'Annona la dovuta licenza per provvedersi del grano da seme anche fuori di Roma, ed avrebbero usufruito di tutte le facilitazioni così per il trasporto, come per qualsiasi altra ragione. Che anzi dovendo pervenire al porto di *Civitavecchia* una parte del grano acquistato, chiunque avesse voluto, avrebbe potuto colà provvedersene.

Ad ottenere quanto sopra, tutti coloro che avevano le maggesi o i colti preparati e pronti, e che per deficienza di mezzi, o per qualsiasi altra causa, non potevamo seminare tutto od in parte, erano obbligati, non più tardi del 22 ottobre futuro, a denunciare al Prefetto dell'Annona, e per esso al notaio della Camera Apostolica *Lucarelli*, se avrebbero o meno seminato tutta la su-

(1) Arch. Vatic. Arm. XI. Miscell. 202, pag. 90.

perficie di terreno preparata come sopra, affinchè, in caso negativo, il *Prefetto dell'Annona potesse assegnare ad altri le terre che non venivano seminate.*

Che, ove non fosse stata fatta la prescritta denuncia, in tal caso, il Prefetto ne avrebbe fatta liberamente la concessione ad altri, coll'onere di *pagare soltanto la metà della corrisposta* a favore dell'Annona di Roma, *senza alcun diritto al proprietario o al lavoratore di poter pretendere nulla nè per la corrisposta, nè per altro titolo*, ed anzi il lavoratore dovesse essere condannato a pagare all'Annona la corrisposta che era tenuto di pagare al proprietario, nella stessa guisa che se l'obbligo di pagamento fosse stato assunto a favore della Camera Apostolica.

Nessuna molestia poteva essere inferita a colui che avesse coltivato le terre concesse dal Prefetto dell'Annona.

Nella sopraddetta penale sarebbero incorsi tutti coloro che non avessero cominciata la sementa nel futuro ottobre, ovvero che, dopo cominciatala, non l'avessero proseguita.

Nel caso che il proprietario od il lavoratore avessero denunciato di non potere o di non volere lavorare tutto o parte del terreno, il Prefetto dell'Annona ne avrèbbe fatto la distribuzione ad altri agricoltori, con la condizione di pagare al proprietario soltanto la metà della corrisposta, ed il lavoratore sarebbe stato liberato da qualsiasi onere, non ostante qualunque patto contrario, ecc. (1).

Tale editto fu bandito dalla Camera Apostolica, e fu anco rinnovato per il seguente anno 1656, nel giorno 8 del mese di novembre.

A conferma del privilegio, sempre goduto dai cittadini romani che esercitavano l'agricoltura e e l'industria armentizia, dobbiamo riferire il sunto di una sentenza, che il Cardinale Caracciolo emise nel giorno 21 ottobre dell'anno 1656 in favore degli agricoltori, nella causa intentata dagli appaltatori della Dogana dei pascoli contro Carlo Gavotti, Giovanni e Bernardino de Turellis ed altri.

I doganieri pretendevano il pagamento della fida del bestiame trasferito da una tenuta all'altra, ed anche da diverso territorio. La sentenza decretò che i sopraddetti agricoltori dovessero essere mantenuti e rispettati nel loro diritto d'inviare i loro bestiami a pascere, in qualsiasi stagione dell'anno da un luogo all'altro, e da un territorio all'altro, *compresi nel distretto di Roma, cioè nel raggio di quaranta miglia*; e tutto ciò senza pagamento di alcuna fida, ma a condizione però che i bestiami non fossero stati già affidati altrove di spontanea volontà.

(1) Append. doc. XXVIII.

E dalla stessa sentenza veniva decretato che i sopraddetti agricoltori abitanti di Roma, o mercanti di campagna, *non fossero obbligati a pagare la fida per i loro buoi aratori*, nè per le bestie cavalline, che venivano adibite ai lavori dell'aratura e della battitura del grano nelle tenute; e ciò per riguardo al pascolo per detti bestiami goduto da una tenuta all'altra, e in diverso territorio (1).

A tutela dell'ordine, e per la sicurezza delle campagne fu pubblicato nell'anno 1656, il giorno 1° di febbraio, un Bando del Cardinale Camerlengo, dal quale abbiamo creduto interessante estrarre soltanto i due seguenti capitoli:

« Art. 39. — E nella medesima pena della forca, incorreranno quelli, che in « qualsivoglia modo, ruberanno nelle strade pubbliche, o scortatore (accorcia- « toie) frequentate in campagna, *etiam per una sola volta*, e senza offesa, me- « diante il rubamento sia sopra cinque scudi; e se sarà somma minore, concor- « rendovi offesa anche leggiera, e che non toccasse attualmente la persona entri « la medesima pena, e se non vi sarà offesa in modo alcuno, incorrà la pena « della galera perpetua, e per la seconda volta la pena della forca (*sic*).

« Ancorchè per la prima fosse stato punito o gratiato, o indultato, con im- « punità, et haverà lo stesso effetto nel modo di procedere contro esso, anche « nel genere dei tormenti, come se fosse reo di un furto, come sopra, eccedente « scudi 5. Chi poi farà rubaria o rapina, fuori delle strade pubbliche, o scorta- « tore come sopra, in campagna, si in casa come fuori di essa, se sarà sotto « scudi cinque, incorrerà nella pena della galera per dieci anni, e sopra scudi « cinque, nella pena della forca, anche per la prima volta come sopra.

« Art. 87. — Di più ordina S. S. Ill.ma che tutti e singoli caporali, che pi- « gliano, o pigliaranno per l'avvenire cottimi e faccende da fare in campagna, e « distretto di Roma, tanto di mietiture, cioccature, falciature, fosse, strade e qual- « sivoglia altra opera, devino liberamente pagare a ciascuno degli operaii, per « la sua rata tutto il danaro, che haveranno ricevuto da Padroni, che gli have- « ranno dato a fare detti cottimi e faccende, altrimenti tutto quello che rite- « ranno per sè del ricevuto da detti padroni non havendo soddisfatto tutti gli « operai suddetti, li sarà imputato per furto e come ladri di detta somma, sa- « ranno castigati. Inoltre [illegible] di fare alli medesimi operaii le *taglie* del « l'havere e dare, nè possino tenerli serrati, privi di libertà, sotto le pene pe- « cuniarie e corporali, ad arbitrio di S. S. Ill.ma. Nelle quali pene incorreranno « anco li caporali cottimaroli, ed altre persone, che con losinghe e male arti, in « qualunque modo fraudolentemente, piglieranno per operarii i *pellegrini e quelli* « *che vengono a Roma per loro devozione, e condurranno in campagna a lavorare* » (2).

---

(1) Append. doc. XXIX.

(2) Arch. Vatic., Arm. V, Miscell. 210, tom. XII, pag. 6, t. 10 t.

E lo stesso Cardinale Camerlengo per una più rigida e severa funzionalità della Dogana dei pascoli, volle anche bandire il seguente Editto nel giorno 28 agosto dell'anno 1660, che riesce opportuno a far conoscere le varie frodi ed artificî che, di quei tempi, gli ingordi speculatori, si permettevano di compiere, in danno della Dogana dei bestiami, a scopo di lucro.

« Essendo stato dagli affidati della R. C. rappresentato alla S. di N. S., « l'abuso, che da qualche tempo in quà, molti per ingordigia hanno introdotto « di far manopolii dell'herbe d'inverno con comprarne assai maggior quantità « del loro bisogno, per rivenderle poi con loro avantaggio, e guadagno ai medesimi affidati, i quali per la suddetta cagione si potrebbero ritenere dal venire « nel solito numero, dentro alla *stanga* della Dogana del Patrimonio, e ciò resultando in grave pregiudizio della R. C. dell'abbondanza della grascia di questa « alma Città, e de' padroni de' casali, volendo S. S. ecc. Ordiniamo a tutte e « singole persone ecc. che per l'avvenire, non ardiscano, sotto qualsiasi titolo o « pretesto, comprare erba d'inverno, se non per servitio dei propri animali, e in « non maggiore quantità di quella, che fa loro bisogno, per un anno solamente, « e volendo alcuno comprare l'erbe delle medesime tenute, per più anni, debba « darne nota per gli atti dell'infrascritto notaro, ed ottenerne licenza da Mons. « Pres. della Grascia, la quale se gli concederà *gratis ubique*, e senza pagamento ecc. Inoltre vogliamo e comandiamo, che chi avesse comprate fin d'ora « herbe per la stagione prossima d'inverno, debba darne nota negli atti del medesimo notaro, dentro al termine di giorni quindici, prossimi futuri, ed ivi « dichiarare col giuramento quella quantità, che vuol ritenere per servitio dei « propri animali, e quella quantità d'herbe, che gli sopravvanzerà, oltre al bisogno, sia tenuto dentro al termine di altri quindici giorni, dopo la nota datale in *actis*, rivendere e concedere ad altri per il medesimo prezzo, e senza « alcun utile, o regalo, etiandio spontaneo, e con licenza del detto Mons. Pres. « Annullando noi per l'autorità etc E di più in caso, che l'erbe fussero comprate da persone, che vogliono rivenderle per mercantarvi (*sic*) sopra, concediamo licenza ai padroni dei casali, che possano, nonostante detti istromenti, « apoche o contratti, vendere di nuovo le medesime erbe a quelli che effettivamente vogliono comprarle per servitio de' loro animali, al medesimo prezzo « che già l'avevano vendute.

« Ma perchè nella retrovendita dell'erbe, che si dovranno fare, come sopra, « potrebbero i primi compratori commettere delle fraudi, con fare apparire nell'istromento della retrovendita, il medesimo prezzo della prima compera, e poi « estorcere sotto mano qualche somma di danaro, da quelli, che li ricomprano, « sotto pretesto di cortesia paraguanto, o buona uscita o simile, e pertanto ad « effetto che questi monopoli non restino impuniti per mancanza di prove, vogliamo, che sopra di ciò si possa procedere per inquisitione, e che si debba « credere pienamente ad un sol testimone degno di fede, anzi vogliamo, che si

« dia piena fede alla deposizione giurata di quello istesso, che avrà sotto detti
« pretesti pagato sotto mano il danaro, purchè sia amminiculata, altronde ad
« arbitrio dello stesso Mons. Presidente.

« Et havendo l'esperienza dimostrato, che i suddetti abusi e corruttele, ven-
« gono per più cagionati dalli sensali, che per estorcere qualche illecito guadagno,
« e molte volte per averci qualche partecipatione, procurano di concludere simili
« contratti; pertanto inherendo agli altri bandi sopra ciò pubblicati, commandiamo
« et ordiniamo a qualsivoglia persona, di qualsiasi grado, stato, conditione, che
« non possa in dd. vendite d'erbe in modo alcuno ingerirsi, e farvi senzarie, nè
« prendere emolumento, o regalo alcuno, ancorchè spontaneo, ma vogliamo, che
« si lascino trattare le dd. vendite e compre ai padroni dei casali, e loro fattori,
« e legittimi procuratori, e respettivamente ai padroni degli animali, loro ver-
« gari, o legittimi procuratori, ordinando che ai sensali predetti sopra detti con-
« tratti, non si debba prestar fede alcuna, nè in giudizio, nè fuori. Dichiarando,
« che i trasgressori del presente editto, incorreranno nella pena di scudi due,
« per ciascun rubbio comprato, d'applicarsi la metà alla R. C. un quarto all'ac-
« cusatore, il quale sarà tenuto segreto, e l'altro quarto all'esecutore, et inoltre
« *pene corporali*, secondo la contingenza di casi, ad arbitrio di detto Mons. Pre-
« sidente (1) ».

Nella seconda metà del secolo XVII, alcuni stranieri, avidi speculatori nel commercio del legname, avevano concluso straordinari contratti per il taglio di alberi secolari nello Stato della Chiesa al fine di farne vendita per costruzione di vascelli e per altri scopi industriali. Il Pontefice Alessandro VII considerando, che un così soverchio impoverimento delle selve, specialmente di quelle di *Nettuno*, *Terracina* e *Conca*, prodotto da tagli eccessivi e disordinati, se avesse continuato, avrebbe portato la conseguenza che non si sarebbero potute più approvigionare le fortezze e le rocche dello Stato del necessario e particolarmente del legname atto a far le ruote, le casse, le tavole di qualsiasi dimensione e gli altri congegni necessari agli affusti dei cannoni, fece bandire dal Card. Camerlengo Antonio Barberini un editto, il 29 gennaio dell'anno 1659, inibendo a tutti il taglio degli olmi, e di altri alberi d'alto fusto di qualsiasi genere, atti a fornire legnami da costruzione per i vascelli, e per i legni da guerra, o mercantili. Ciò specialmente comandò per le selve di *Nettuno*, *Terracina* e *Conca*, e più ancora per gli alberi secolari che in quei luoghi esistevano.

Fu comminata l'ammenda di scudi cinquanta per ciascun albero tagliato,

---

(1) Arch. Vat., Miscell. Arm. V, tom. 206, pag. 309.

della quale una metà sarebbe stata a beneficio della Camera Apost. e l'altra metà, da dividersi fra l'esecutore e l'accusatore.

L'editto doveva essere affisso non solo a Campo di Fiore, e nei luoghi soliti, ma anche alle colonne della Basilica di San Pietro (1).

Necessità urgenti di provvedere al commercio per le variate condizioni economiche dello Stato, indussero il Pontefice a pubblicare un suo Breve, nell'anno 1660, ai 22 di maggio, per stabilire un rapporto fra le antiche monete di Bologna, e qualle delle altre parti dello Stato della Chiesa.

Nel Breve Alessandrino si prescrive l'abolizione della *lira* e dei *bolognini*.

La lira doveva essere convertita in *giulj* e *baiocchi* nella ragione tale che cinque *lire* e mezza equivalessero a cento *baiocchi* papali, ossiano dieci *giulj*.

Undici *bolognini* valevano dieci *baiocchi*, ossia un *giulio*.

Ciascun *baiocco quattrini* sei, dello stesso peso e valore di quelli di Bologna: un *quattrino* poi valeva due *denari* (2).

Nell'anno sopraddetto la Congregazione della Sacra Visita Apostolica fu costretta ad emettere un severo decreto per far cessare un abuso vergognoso che aveva invalso nelle tenute comprese nella diocesi di *Porto*, poichè i *caporali* addetti ai lavori campestri reclutavano molti giovanetti in Roma e nelle campagne circostanti, e con promesse o mezzi subdoli li conducevano nelle tenute per far loro compiere i lavori di mondatura del grano dai cattivi semi, obbligandoli con violenza a dimorare in quei luoghi per vari mesi, sebbene ciò avvenisse contro la volontà di quelli; trattandoli quasi come servi in schiavitù, e sempre con durezza ed inumanità (3) facendoli mancare del necessario alla vita non solo, ma neppure provvedendo per essi ad alcuna pratica religiosa, che anzi, per sommo obbrobrio, venivano costretti ad atti contro il buon costume con grande scandalo di moltissimi (4).

La Sacra Congregazione della Visita Apostolica detestando grandemente tuttociò, anche per espresso comando del Pontefice emanò un rigoroso precetto, il giorno 28 ottobre dell'anno 1660, a tutti i proprietari delle tenute, od affit-

(1) Append. doc. XXX.

(2) Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III. Ann. 1657-62 ad ann.

(3) « ..... ibique multos menses detineantur, inviti ac reluctantes, et quasi servi poene in captivitate, dure inhumaniterque tractentur », etc.

(4) « ..... quin etiam — quod horribilius est — per vim cogantur ad gravia peccata, cum magna Dei offensa, christiani nominis nota et scandalo plurimorum ».

tuari nel distretto della Diocesi Portuense, qualunque essi fossero, che in avvenire non potessero condurre i giovanetti a mondare le semente, se non quelli che spontaneamente e liberamente avessero voluto, i quali in seguito potessero volontariamente andare e tornare, e che di conseguenza, non si conducessero più i monelli, se non col patto, che allora dicevasi « alla montanara » (1). Che se alcuno avesse contradetto e violato un ordine tanto imperioso, non solo sarebbe incorso nelle pene comminate dagli editti del Governatore, ma eziandio nella scomunica, dalla quale non sarebbe stato assoluto se non dallo stesso Pontefice romano, e nel solo caso di pericolo di vita. Nelle stesse pene incorrevano tutti coloro che sarebbero stati complici di quanto sopra (2).

Pochi giorni prima della morte del Pontefice Alessandro VII, nel giorno 6 maggio dell'anno 1667, il Card. Camerlengo Antonio Barberini pubblicò un bando, col quale comandò che in qualsiasi luogo della Campagna romana non si potesse consumare se non il pane manipolato a Roma.

La ragione di tale provvedimento fiscale derivava dal fatto, che il Pontefice aveva concesso l'appalto del grano e del granturco a Zenobio Baldinotti, per un canone in ragione di *giulj* otto per ogni rubbio di grano, e di *giulj* due per il granturco. Le necessità finanziarie della Camera Apostolica avevano indotto il Pontefice ad imporre la gabella del macinato che prima di quel tempo non era mai esistita.

Gli appaltatori del nuovo dazio reclamarono dolendosi che molte persone consumassero nella Campagna romana pane non manipolato in Roma ma nei luoghi circonvicini, perchè nelle mole della città ed in quelle del suburbio si doveva macinare il grano e granturco, tanto per uso di Roma, quanto della Campagna romana, così ne avveniva un grave danno agli appaltatori del dazio e per conseguenza anche della Camera Apostolica.

Ad evitarlo il Card. Camerlengo dispose, che nessun proprietario o lavoratore nelle tenute romane, come altresì nessuno che tenesse procoi, mandre di bufale, vacche, masserie di pecore ed ogni altra sorta di bestiame, e così nessun vaccaro, bufolaro, pecoraro, bifolco od ortolano, in una parola chiunque abitasse nella Campagna romana, potesse introdurvi pane o trasportarvene, se non di

(1) Le compagnie degli operai per i lavori di zappa, venivano reclutate nei paesi della Sabina, Marittima e Campagna.

(2) Append. doc. XXXI.

quello manipolato a Roma. Che se alcuno avesse mancato di ubbidire, non solo avrebbe perduto il pane acquistato e le farine, ma anco le bestie adibite al trasporto dei generi suddetti, oltre le pene comminate nei consueti bandi, tenendo conto che il padrone era obbligato per il garzone, senza che potesse essere ammessa alcuna ragione a scusa.

Si faceva precetto poi ai fornari dei luoghi vicini, perchè non inviassero farine o pane nella campagna di Roma, altrimenti sarebbero incorsi nelle pene sopradette, oltre la perdita dei generi e delle bestie che avessero eseguito i trasporti (1).

Per ordine del Pontefice Alessandro VII, G. Battista Cingolani, da Pergola, delineò la topografia geometrica, e fece la pianta dell'Agro romano, che, in seguito unitamente ad una descrizione fatta dal P. Eschinardi, della Compagnia di Gesù, fu pubblicata; ciò che però avvenne soltanto nell'anno 1692.

Secondo i dati forniti da quella pianta, le vigne, che circondavano Roma, avevano un'estensione di rubbia 4839 = Ea. 8914.40, e le tenute dell'Agro romano sommavano a rubbia 109,039 = Ea. 201,575.41 (2).

La superficie fu così calcolata dallo stesso Cingolani:

Terreni lavorativi	circa rubbia	80,200
Id. boschivi.	» »	11,967
Prati	» »	5,250
Pascoli	» »	11,637
	Rubbia	109,054

Il numero delle *tenute sommava allora a 411.*

Eletto Pontefice Clemente IX, nel mese di giugno del 1667, volle ridurre il dazio del Macinato, a giulj 3 sul frumento, e ad un giulio sopra grani minuti; e poichè nell'anno 1668 avvenne una raccolta molto abbondante, il Pontefice volle che il peso del pane aumentasse fino a oncie 9 ½ (grammi 236.15).

La diminuzione del dazio macinato, per le sole provincie, importò scudi 65,800 (lire 353,685) (3).

---

(1) Append. doc. XXXII.

(2) ESCHINARDI. *Descriz. di Roma e dell'Agro Romano.*

(3) Editti del tesoriere Bonaccorsi, 25 giugno e 1° luglio 1668.

Si faceva poi anche precetto che nessuno tenesse nascosta alcuna specie di armi, d'istromenti da caccia, o di ordigni adatti a ciò, nelle case, nei casali, nelle torri, nei procoi, nelle osterie, nelle capanne, nelle grotte, negli stazzi od altri luoghi, poichè i ricettatori sarebbero incorsi nelle stesse pene, ed era proibito di offrire alloggi ai così detti *inversatori*, cioè a coloro che esercitavano l'arte della caccia.

Chiunque per ragioni d'interesse avesse dovuto attraversare le tenute indicate, essendo armato di fucile, od accompagnato da cani, dovesse percorrere sempre le strade maestre, altrimenti sarebbe incorso nella contravvenzione.

I guardiani delle tenute erano incaricati, sotto la loro responsabilità personale, d'invigilare per la osservanza del bando, con obbligo dell'immediata denuncia, e del sequestro degli istromenti da caccia.

L'atto concludeva che si sarebbe proceduto rigorosamente, senza ammettere alcuna ragione o scusa, anche per i minorenni, senza riguardo a privilegi, attinenze di parentela o licenze, quali anzi specialmente venivano dichiarate nulle (1).

Nel secondo anno del Pontificato di Clemente IX (1618), il Card. Camerlengo Antonio Barberini, sempre assiduo e vigile custode delle Dogane dei pascoli, emise un bando ai 6 di novembre, col quale rinnovava tutte le precedenti disposizioni in merito al buon andamento di quell'istituzione, ed in esso, fra le altre cose, prescriveva:

« Che nessuna persona sottoposta alla Chiesa, ecc. ecc., possa mandar il « bestiame a pascolare fuori dello Stato Ecclesiastico, senza licenza del Doga- « niere, ecc. ecc., sotto pena di perdere il bestiame ».

Al Pontefice Clemente IX, successe il Cardinale Emilio Altieri, romano, nell'anno 1670, che assunse il nome di Clemente X.

Anche sotto il suo Pontificato, nonostante che l'agricoltura avesse dato ottimi risultati, con discreta abbandanza di raccolti, tuttavia il Prefetto dell'Annona, per mandato avuto dal Pontefice, fu costretto ad acquistare il grano in regioni estere.

E poichè le cose dell'agricoltura erano pervenute a così miserando stato, che per quanto i raccolti fossero abbondanti tuttavia non erano mai sufficienti alla provvisione della Pubblica Annona, ne conseguiva la necessità assoluta che

(1) Append. doc. XXXIII.

il Pontefice dovesse rimediare alla penuria, spesso minacciante la pubblica tranquillità, con lo adottare provvedimenti a sollievo della pubblica miseria.

In quel periodo di tempo il Card. Camerlengo Antonio Barberini [illegible] a tutela dei privilegi vigenti a favore degli Affidati, nella Dogana dei pascoli, e perciò emise un Bando nell'anno 1670 [illegible] quanto già era stato disposto o rinnovato, con pubblici manifesti; che cioè nessuno presumesse od ardisse di sequestrare i bestiami degli affidati, sia pure che avessero danneggiato i pascoli d'inverno, o quelli riguardati nella stagione estiva, o già pascolati, ed anco le semente stesse e le vigne, in qualunque territorio o tenuta, bandita, ecc. (1).

A facilitare poi gli affitti dei pascoli in qualsiasi stagione, come anche la vendita della lana, il Card. Camerlengo, con un suo Editto, pubblicato il giorno 14 ottobre dell'anno 1670, vietò che gli affitti sopradetti si compiessero col mezzo dei pubblici mediatori o sensali, e proibì a costoro di procurare le case o luoghi in affitto, per riporvi le lane delle masserie.

I pascoli d'inverno non potevano esser conclusi per contratto che durasse oltre un anno, senza avere ottenuto una licenza espressa dal Presidente della Grascia.

Tutti [illegible] dei pascoli di cui potevano disporre per la stagione invernale.

Si concesse il permesso ai proprietari delle tenute di poter affittare i pascoli, a coloro che li avessero richiesti per uso dei loro bestiami, al prezzo che avessero rinvenuto, senza incorrere per ciò in alcuna pena.

Nell'Editto si fa menzione degli Statuti dell'arte della lana, pubblicati al tempo di Urbano VIII, e dei bandi relativi dell'anno 1664 (2).

Da una lettera del sopracitato Card. Barberini diretta agli Abbati, Priori, ecc. rileviamo con esattezza quali fossero i luoghi, ove risiedevano i Gabellieri, o [illegible]i per controllar i bestiami che si conducevano a pascere nella Dogana, e così notiamo: il Gabelliere e custode a *Castel Sant'Elia*, al *Borghetto*, ossia a

(1) « ..... [illegible] *in herbis* [illegible] *-ris, aestivis recentibus et reguardatis, vel pascuis ac seminatis et vineis, quorumvis territorium, seu tenimentorum, tenutarum, casalium, bannitarum, et aliorum quorumcumque* [illegible] .. », ecc. Arch. Vatic., Miscell., Tom. V, n. 206, fol. 137.

(2) Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*. Serie III, ann. 1669-70, *ad annum*.

Ponte Felice un ministro, capo sopra gli uomini a cavallo, e revisore per la numerazione degli animali affidati nella Dogana del Patrimonio, residente nel *Castello* sopradetto di *Borghetto* — *Burghum San Leonardi* — il custode del fiume Tevere e del Porto della città d'*Orte*, il Gabelliere di *San Gemini* e quello *Terrae Porcariae*, ossia nel Borgo e nella strada Flaminia, il custode del fiume e del Porto di *Ponzano*, quello del Porto di *Filacciano*, l'altro di *Fiano*, il Gabelliere del *Passo di Corese*, il custode del passo di *Nerola*, il Gabelliere al transito della *Fiora*, a *Castel Vecchio*, ed il custode del passo a *Tivoli* ed altri (1)

Lo stesso Card. Camerlengo pubblicava un altro suo Bando, nell'anno 1671 ai 22 di maggio, per regolare sempre più l'importante istituto delle Dogane dei pascoli di Roma, nonchè delle tenute della Provincia del Patrimonio, che è del seguente tenore:

« Essendo per nove anni da cominciare al 1° del mese di giugno, prossimo « avv. con autorizzazione di S. Beatitudine, sia stato deputato Doganiere gen. « delle Dogane de' pascoli di Roma, campagna marittima e Patrimonio, il « sig. Giuliano Bernardino Butii romano, come consta dagli atti dell'infrascr. « notaro nostro e della Cam. Ap. etc. etc.

« Item che nessuna persona debba lavorare, o far lavorare le Bandite, al« trimenti che a quarti, e a terzi, come si lavora a M. Romano, e che si riguar« dino al 1° sett. tutti li campi che vogliono lavorare, delli quali etiandio, che « dipoi non si lavorassero, se ne paghino li Terratici, e che nessuno entri a la« vorare, senza licenza o bolettino del Doganiere, nè possano quelli che lavo« rano, levare li grani dall'ara prima, che sia soddisfatto detto Doganiere del « suo terratico etc. etc. e simile si osservi da Cittadini de' luoghi, quali hanno « nelle tenute di detta Camera il *jus laborandi* o di seminare, con lavorarli or« dinariamente, cioè a quarti di tutta la tenuta intiera, e non a beneplacito dei « Padroni, ma secondo il ripartimento fatto, o da farsi dal Doganiere, e che si « cominci a lavorare da quel quarto, dove saranno più pezzi di terra incolti, e « così si vada di anno in anno seguitamente ecc.

« Item, che nessuna persona ardischi mettere, o tener bestiame di sorta al« cuna, nelle tenute della Camera, al tempo delle spighe, cioè, che sarà levato « il grano fino a S. Maria di Agosto, sotta la pena solita etc. etc.

« Item per servitio e commodo degli affidati debba ogni Comunità, signore « e persona, a chi appartiene *allargare le strade almeno venti canne, che erano « anticamente*, dichiarandosi, che li detti affidati possono stare tre giorni, per « ogni territorio, non facendo danni ai seminati vigne e cose simili, come solito,

---

(1) Arch. Vatic., Arm. IV, Tom. 37, fog. 380.

« qualsivoglia Comunità, sotto pretesto di dar l'assegna de' loro animali, od
« altra, salvo in caso, che macellassero per vendere li loro animali, nonostante
« qualsivoglia cosa, ecc. ecc.

« Item, che nessuna comunità, nè Collegio, nè Chiesa, nè prelati, nè qualsi-
« voglia altra persona di qualunque stato, grado e conditione si sia, nelle terre
« soggette a dette Dogane, possa vendere, nè sotto altro titolo concedere l'erbe
« delle sue bandite e pascoli per uso di altri animali (che delli suoi propri),
« quanto alli particolari, se non nel fine del mese di decembre, et all'hora, e
« non prima, che avranno ottenuta la licenza *in scriptis* da detto Doganiere, nè
« quelle ripartire tra cittadini, nè meno vendere e ripartire l'herbe delle recalate,
« sotto pena di perdere le tenute, et bandite, quali s'intendano applicate alla
« R. Camera, nonostante qualsivoglia privilegio et ordine, che fosse stato dato
« in contrario, ecc., ecc. » (1).

Ma poichè il Bando surriferito dava luogo a molteplici interpretazioni e sotterfugi, per ischivare quanto in esso s'ordinava, lo stesso Cardinal Camerlengo, Antonio Barberini, emanò il giorno 3 giugno dell'anno 1671, un'altra disposizione che esplicava quanto aveva primieramente disposto e quasi formava il regolamento necessario all'applicazione degli ordini pubblicati:

« Se bene con il Bando generale, intitolato: "*Bando sopra le Dogane e*
« *Pascoli di Roma, e tenute della Provincia del Patrimonio di Santa Chiesa*,,
« pubblicato sotto il 22 maggio 1671, è stato sufficientemente previsto, a quanto
« occorreva, per il pagamento della fida dei bestiami, che si tengono, o si con-
« ducono in dette Dogane, non di meno, perchè detto bando generale contiene
« molti e diversi ordini, acciò per la moltepicità dei capitoli, in esso contenuti,
« alcun degli obbligati al pagamento di detta fida, non possa allegare ignoranza
« di tre capitoli, che principalmente dispongono di detto pagamento, senza al-
« terare la disposizione di detto bando generale, si notifica:

« Che nessuna persona sottoposta alla Santa Chiesa, tanto privilegiata, come
« quelli che sono esenti per fida, debba affidare, nè mandare il suo bestiame a
« pascolare fuori dello Stato Ecclesiastico, senza licenza del Doganiere, dal quale
« o non da altri debba pigliarla, sotto pena di perdere il bestiame, d'applicarsi
« per metà alla Camera, ed il resto al Doganiere, et accusatore, nonostante altri
« più privilegi, che fussero in contrario, che tutti s'intendino rivocati.

« Item, che persona alcuna abbia hardire di cavar bestiame nè d'estate, nè
« d'inverno, fuori del territorio suo per mandarlo in quello d'altri, senza saputa
« del detto Doganiere, acciò si paghi la fida dovuta, in qualsivoglia tempo, et
« il territorio di ciascuno, s'intenda quello del luogo, dove abita la maggior

(1) Arch. Vatic., Miscell., Arm. V, 206, pagg. 140, 376, 389.

« parte dell'anno, [illegible]
« [illegible] conformità della sentenza data in Camera [illegible]
« l'anno 1653. Dichiarandosi, che passato S. Giovanni di Giugno [illegible]
« si debba pigliare la fida dell'estate, come solito

« Item, che nessun Castellano, [illegible]
« prastanti, o altri ufficiali di qualsivoglia Stato, grado o conditione, mediate o
« immediate soggetti a S. Chiesa, possa aggravare gli affidati ne' loro bestiami
« di pagamento alcuno, nè pigliare da essi affidati garzoni e ministri, agnelli,
« capretti, denari o altra cosa, nonostante qualunque abuso fusse introdotto di
« pigliarli sotto nome di cortesia, o per altro quesito colore, *etiam sponte dantibus*,
« sotto pena della perdita degli offitii, et altre pene, ad arbitrio di detto Do-
« ganiere, et anco le pene contenute, nel Breve della f. m. di Gregorio XIII,
« d'applicarsi come sopra, ma essi affidati e Ministri, siano franchi d'ogni cosa
« per servitio delle massarie, conformi alle patenti delle fide solite.

« Item, che tutti quelli, che verranno coi suoi bestiami, dove si paga fida,
« debbano fra quindici doppo, che saranno arrivati, assegnare al Doganiere tutta
« la quantità dei bestiami grossi e piccoli, che haveranno condotta, denunciando
« li Padroni di essi, e non lo facendo, o vero al tempo che si conterranno, tro-
« vandosi più numero di quello, che havessero assegnato, caschino in pena della
« perdita dei bestiami d'applicarsi come sopra, nè debba alcuno avviare bestiame
« dalli luoghi, dove si troveranno, verso la montagna, senza la bolletta del Do-
« ganiere, e chi l'avviarà, et arrivarà alla *stanga* senza tal bolletta, caschi nella
« pena della perdita del bestiame, como sopra, con questo però, che il Doganiere
« debba darne notitia a gli affidati nella loro Patente e fida, e nelle medeme
« pene incorreranno anco quelli, li quali, benchè non eschino dalla *stanga*, mo-
« veranno li bestiami dal [illegible]
« prima assegnarli al detto Doganiere, e pigliarne da esso licenza.

« Item, si dichiara, che tutti quelli, che condurranno bestiame nelle doganè,
« entrati, che saranno dentro la *stanga*, siano tenuti a pagare la fida, che de-
« vono, ancorchè dopo, che fossero entrati, vendessero tali bestiami a persona
« di minor fida.

« Volendo e decretando, che il presente Bando affisso, e pubblicato nei luo-
« ghi soliti di Roma, astringa ogn'uno, come se li fosse stato personalmente
« intimato.

« In fede, ecc. dato in Roma nella Camera Apostolica » (1).

Il Pontefice Clemente X, con un suo Chirografo, sotto la data del 22 lu-
glio 1671, concesse al Duca d. Flavio Orsini e suoi successori la facoltà di
poter vendere e far pascere, tanto coi propri bestiami, quanto di altri, l'erbe e
pascoli dei luoghi e territori di [illegible] *Monte Virgilio* e [illegible].

(1) Arch. Vat., Arm. V, Miscell. 206, tom. VIII, doc. n. 141, 306.

liberandoli in perpetuo da qualsivoglia soggezione e peso alla Dogana del Patrimonio, o alle Costituzioni Apostoliche. La concessione suddetta fu fatta per il prezzo di scudi 3000 investiti in luoghi de' Monti Camerali, con obbligo del pagamento dei frutti annui a favore del Doganiere Camerale del Patrimonio, in ricompensa del *jus* e ragioni, che aveva detta Dogana, di non lasciar vendere, nè pascolare dette erbe, prima della fine di decembre, ed allora se non con licenza del Doganiere.

Siccome il Duca Orsini, e suoi fratelli, avevano venduto i luoghi sopradetti *Oriolo*, ecc., et anco il *jus redimendi*, di detto castello di *Rota*, all'Eminentissimo Card. Altieri, e Principi d. Gaspare e d. Angelo, così questi supplicarono il Pontefice a rinnovare il Breve suddetto, ingiungendo alle Comunità e particolari persone, chiese, collegi, ecc., che non potessero vendere, nè far pascere le loro erbe, prima della fine di decembre, e dopo, se non con licenza dei Principi Altieri successi ai Duchi Orsini; ciò che concesse il Pontefice, con un suo Breve in data 24 agosto 1671 (1).

Nello stesso anno, essendo urgentissimi i provvedimenti per la verificatasi penuria generale del grano, il Pontefice Clemente X, fu costretto ad accrescere il Debito Pubblico di scudi 315,000 — L. 1,693,125 — allo scopo di supplire ai gravissimi bisogni dell'Annona frumentaria (2).

A coadiuvare lo incremento dell'agricoltura si continuavano a fare dei prestiti tanto con denaro quanto con grano, dagli uffici della Rev. Camera, e da quello dell'Annona: ed anzi, per favorire il pubblico benessere, si anticipavano anche somme di denaro per incettare grani, affinchè non ve ne fosse deficienza in Roma.

Però simili anticipazioni subivano molte difficoltà, e davan luogo a liti con i creditori dei mercanti di campagna, all'epoca delle restituzioni, o dei pagamenti, di modo che, spesso, nel riparto e nel concorso creditorio, la Camera Apostolica o l'Annona restavano scoperte del loro avere, e per conseguenza defraudate nei loro crediti.

Il Pontefice Clemente X, nell'intento unico di voler continuare a sussidiare l'agricoltura, con suo Chirografo del giorno 26 giugno dell'anno 1672, reso di pubblica ragione col manifesto del Card. Camerlengo Paluzzo Altieri, il 23 luglio

(1) Cod. Vat. 8886, pag. 128 t.

(2) De Welz. *Magia del credito*. Vol. II, pag. 409.

dello stesso anno, decretò che nel rimborso dei prestiti, tanto in denaro, quanto in grano, fatti o da farsi in avvenire, come anche nelle anticipazioni per le prestazioni dei grani stessi, la Camera Apostolica, *dovesse avere il privilegio per qualsiasi somma*, sopra i lavori, le sementi, i grani in essere ed i bestiami, che appartenessero ai Mercanti sussidiati come sopra, e ciò di fronte a tutti i creditori, qualunque essi fossero, e nella forma più ampia, come chiaramente appariva dal Chirografo sopradetto (1).

Da un bando del precitato Card. Camerlengo, in data del 18 marzo 1673, in ordine all'obbligo col quale erano tenuti i proprietari delle pecore, di condurre cioè a Roma un numero determinato di agnelli, per provvedere ai bisogni della città di Roma, rileviamo che vennero rinnovati i consueti ordini precettivi, che cioè tutti dovessero somministrare ad ogni richiesta del Presidente della Grascia, il numero prescritto degli agnelli, ripartito per tutti i possidenti di bestiame ovino, sotto pena della perdita dell'intera masseria, e dell'ammenda di scudi 200.

In conseguenza di ciò, tutte le pecore che fossero state condotte a pascere nelle parti dello Stato, non soggette immediatamente alla Chiesa, ossia nei luoghi baronali, dovevano essere ricondotte, nel termine di dieci giorni, nelle parti dipendenti assolutamente dalla Sede Apostolica, ed, in caso di mancanza, si sarebbe proceduto alla confisca del bestiame e ad altre pene corporali, anche ad arbitrio del Camerlengo.

All'effetto poi che le masserie non potessero uscire dalla Dogana dei pascoli, senza aver prima ottemperato all'obbligo della somministrazione degli agnelli, come sopra, i ministri ed ufficiali dalle Dogane venivano intimati, sotto la penale di scudi 50, che non rilasciassero la bolletta d'uscita per le masserie, ed altri bestiami, senza averne prima una speciale autorizzazione del Presidente della Grascia.

Al bando fa seguito un elenco dettagliato di tutti i proprietari delle pecore nel distretto di Roma, che sommavano a n. 136, e che *furono obbligati a somministrare per il mercato di Roma, 53470 agnelli*. Quelli di *Marittima* e *Campagna* in *n. 19, dovevano dare 3600 agnelli*. I proprietari delle pecore nella *Provincia del Patrimonio erano 57 e dovevano dare 22520 agnelli*.

I signori Romani che sommavano a 10, dovevano somministrare *28100*

(1) Append. doc. XXXIV.

agnelli e così *tutti i proprietari delle pecore* portavano al mercato di Roma, *107690 agnelli.*

Fra i signori proprietari delle masserie leggiamo, il Card. Chigi, il Cardinal Boncompagni, il Duca Mattei, il Conte Francesco Cenci, il Duca di Paganica, il Duca di Acquasparta, il Marchese Sacchetti, il Principe Agostino Chigi, il Duca Orsini di Bracciano, Paolo Francesco Falconieri, il Duca Cesarini, il Principe Panfilj, il Principe Borghese, il Principe Giustiniani, il Marchese Tiberio Astalli, il Contestabile Colonna, il Duca di Bassanello, il Principe di Palestrina, Fabrizio Massimi il Duca Salviati, il Marchese Patrizi, il Marchese Caffarelli, il Marchese Sacchetti e il Marchese Maria Serlupi de Torres, etc. (1).

Con altro bando del 15 gennaio dell'anno 1674 veniva prescritto, che tutti gli agnelli dovessero essere condotti in Roma a Campo Vaccino, settimana per settimana, secondo l'ordine che sarebbesi impartito ai proprietari delle pecore.

Nessuno poi, lungo le vie che conducevano a Roma, poteva vendere gli agnelli ai macellai, alle persone particolari, o alle Comunità sotto l'ammenda di scudi cento e la perdita di tutti gli agnelli.

Nel seguente anno 1675, il Card. Camerlengo, Paluzzo Altieri, pubblicò un suo Bando, che, gioverà esaminare in alcune sue parti, per maggiore intelligenza e più completo studio, di quanto alle Dogane dei Pascoli si riferisce

« Circa il capitolo XIV, dove si dice, che tutti li campi che si vogliono « lavorare, si riguardino dal 1° di settembre, si debba invece intendere per una « pretesa osservanza, fino al giorno di Sant'Angelo, che è alli 29 di settembre.

« Circa il medesimo capitolo XIV, mentre si dice, che si paghino i terra- « tici, etiamdio che di poi li campi non si lavorassero, s'aggiunga per maggior « dichiaratione, che i terratici debbano pagarsi, ancorchè i terreni non fossero « rotti, purchè siano stati impresati, o segnati con li arati (*sic*), etc.

Circa al Capitolo XXIII il Doganiere (Andrea Mauro) dia nota de'luoghi, « ov'è necessario allargare le strade, e dove sono state fatte bandite nuove, o « murate le doganelle, et confini delle tenute in pregiuditio del Doganiere, che « si procederà, ecc.

(1) Append. Doc. XXXV.

Nella collezione « Bolle Bandi », Serie III, dell'Arch. Vatic. in ciascun anno, si leggono i bandi relativi al numero degli agnelli per uso della città di Roma, ed in quei documenti sono sempre riportati i *nomi dei proprietari* del *bestiame ovino*, che paseeva nell'Agro romano, e nella Provincia del Patrimonio.

« Circa il capitolo XXIV, che nessuno sia esente di fida, nè franco di Do-
« gana sotto colore d'*essere cittadino romano*, se non sarà romano originario,
« conforme alle Costitutioni della f. m. di Papa Gregorio XIII, nel qual caso
« dovrà pagare solamente la fida piccola, conforme il solito. Et alcuno non
« possa godere, se non quella sola franchezza, che gli concede la cittadinanza,
« di quel luogo dove habita, talchè se uno fosse cittadino, o di *Toscanella* o di
« altro luogo, goda solo l'esenzione del luogo, dove habita con la fameglia, la
« maggior parte dell'anno. Che si osservi il Capitolo, et Mons. Presid. delle
« Dogane, debba provvedere, che nessuno goda più d'una cittadinanza, cioè
« quella, dove habita la maggior parte dell'anno.

« Circa il Capitolo XXXVIII, dove si dispone, che nessuno possa, sotto
« qualsivoglia titolo, concedere l'herbe delle sue tenute, o bandite, o pascoli per
« uso d'altri animali, che delli propri, quanto alli particolari, se non nel fine
« del mese di decembre, di ciascun anno, et all'hora et non prima che haverà
« ottenuto licenza in scritto dal Doganiere, sotto pena della perdita delle dette
« tenute, o bandite, s'aggiunge per pena al compratore la perdita del bestiame,
« che comporta detta herba, e nel resto si osservi detto Capitolo, etc. etc.

« Dato in Roma in Camera Ap., etc. Questo di 31 maggio 1673 (1) ».

Un altro documento di quel tempo è pervenuto fino a noi, e da quello possiamo aver un concetto esatto dei provvedimenti, che il governo del Pontefice volle adottare a tutela dei campagnoli, che cadevano malati nell'Agro romano, durante la loro permanenza in esso. Riportiamo quindi l'Editto, bandito nell'anno 1675 nel giorno 5 giugno dal Card. Gaspare Carpegna Vicario di Papa Clemente X.

« Convenendo che la carità cristiana, ecc., vedendo, che frequentemente nel
« dis-habitato di questa campagna di Roma gli operai, condotti alle faccende di
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
« medesimi, non possano, nè debbono mandarlo via dalle loro Compagnie, nè
« lasciarlo in abbandono, ma immediatamente debbano consegnarlo all'hosteria
« più vicina, non però capanna o frascata, ove non sia comodità di letti, facen-
« dolo condurre con le robbe e denari, lasciando al detto hoste un bollettino,

---

(1) Arch. Vat., [illegible] 144.

« in cui il caporale noti il nome, cognome e patria dell'infermo, tenuta dove
« muore, e robbe consegnate di quello, il qual caporale sarà rimborsato nel modo,
« che di sotto si esprimerà, di tutta la spesa per detta condotta, et anco del
« pagamento dell'operario, che a ciò s'impiegasse. E tutto ciò debbano i detti
« caporali eseguire, sotto pena di scudi 25, da incorrersi per qualsivoglia tra-
« sgressione irremessibilmente, ed applicarsi, per un terzo, a chi darà la denunzia,
« e per il resto a benefizio dei medesimi ammalati. E. perchè successivamente si
« deve provvedere, anco alla sicurezza, che li medesimi infermi poi dagli hosti
« siano trasportati con ogni diligenza negli ospedali di Roma: perciò sotto le
« medesime pene, si ordina a tutti gli hosti, di qualsivoglia hosteria della
« Campagna di Roma, che senza nessuna replica, od altra eccetione, siano te-
« nuti et obbligati ricevere prontamente e con carità, tutti quegli infermi, che
« da qualsivoglia tenuta gli saranno trasmessi dalli Caporali, delle medesime
« tenute, e che saranno consegnati a loro, con il sopradetto bollettino e descri-
« tione, e quelli debbano ristorare e custodire con ogni diligenza, e carità nelle
« loro hosterie; e se saranno in stato di poter essere trasportati a Roma, senza
« il pericolo di morire per strada, siano tenuti et obbligati a condurli, o farli
« condurre in Roma, in quell'ospedale, che sarà più comodo a quelle porte di
« dove entreranno, et al Priore, od altro ministro dell'ospedale, consegnare il
« detto infermo, assieme con il bollettino e robba, che gli sarà stato lasciato, o
« mandato dal Caporale, e per la spesa, che avranno fatto, tanto per il vitto
« dell'infermo, quanto per la conduttura (sic), saranno reintegrati prontamente
« da Mons. Elemosiniere di S. Santità, con ordine segnato, e sottoscritto da
« Noi, o da Mons. nostro Vice-gerente. Se poi l'infermo, non fosse in stato di
« essere trasportato in Roma, in tal caso il medesimo hoste sia tenuto, et obbli-
« gato sotto le medesime pene, ritenerlo nella sua hosteria, et ivi custodirlo, e
« governarlo con carità, fino a che sarà in stato di poter essere trasportato,
« delle quali spese sarà parimenti rimborsato come sopra. Ma prima d'ogni altra
« cosa se gli incarica precisamente, e precettivamente comanda, che debba
« usare ogni diligenza possibile, per chiamar il Parroco se sarà possibile, o altro
« Sacerdote, tanto secolare, quanto regolare, di qualsiasi ordine, istituto e com-
« pagnia, che godesse qualsiasi privilegio et esentione; eziandio che ricercasse
« farne special mentione, che àbitasse nella medesima tenuta o più vicina ad
« essa, volendo, che alla semplice richiesta del Caporale, prontamente ammini-
« strino i Sacramenti, et in caso di morte, dargli ancora la sepoltura; che tale
« è mente di N. S., avvertendosi, che contro li trasgressori, si procederà alle
« sudette pene, d'applicarsi come sopra, e rispetto ai regolari alla privatione
« della voce attiva e passiva, et altre pene a nostro arbitrio. E morendo nelle
« hosterie accennate, l'hoste parimenti portando giustificationi necessarie di
« quello, che haverà somministrato all'infermo, ne sarà reintegrato.

« Incarichiamo dunque tanto li detti Caporali, Guardiani, hosti, e qualsi-
« voglia altra persona che adempischino con ogni carità quanto si contiene nel
« presente Editto: Et alli Ministri degli ospedali, che senz'altra replica, pronta-

« mente li ricevino. Volendo tutti gli hosti, fuori delle porte di Roma, debbiano « tenere affisso nella loro hosteria, in luogo che si possa pubblicamente vedere, « e leggere il pres. Bando e che li padroni delle Tenute ne mandino anche copia « d'affiggerne e di pubblicarne ne' luoghi [illegible] che il pres. Editto, « affisso che sarà nei luoghi soliti della città di Roma, et alle porte di essa, ob- « blighi, e stringa all'osservanza del medesimo, come se fosse stato personalmente « presentato ».

Datum Romae ex aedibus nostris hac die 5 junii 1675 (1).

Innocenzo XI che successe al precedente, fu un Pontefice sommamente dedito alla pubblica carità e, per quanto potè meglio, si adoperò dal canto suo a provvedere al pubblico benessere e specialmente a quello dei poveri.

Fin dal principio del suo Pontificato promulgò varie ordinazioni in proposito. Volle dettare un calmiere del prezzo dei grani in proporzione della loro scarsezza, e della distanza dei luoghi, donde provenivano, in modo che il frumento che fosse stato trasportato in Roma da luoghi, che da quella distavano fra le 12 e 20 miglia, dovesse costare scudi 6 e mezzo al rubbio (lire 35.19). Se poi provenisse da paesi più lontani da 20 a 40 miglia da Roma si dovesse vendere scudi 7, lire (37.87). Poco dopo ne fu fissato il prezzo a scudi 8, e per la miglior qualità anche a scudi 8 e mezzo.

Ma simili provvedimenti non furono bastevoli a riordinare l'Istituto della Annona, che trovavasi nel massimo disordine, come non furono sufficienti a dirimere le infauste ragioni per le quali l'agricoltura trovavasi in quel tempo nella più deplorabile decadenza, mentre da essa unicamente derivava la pubblica penuria in cui lo Stato sempre si trovava. Di conseguenza era indispensabile provvedere il frumento dall'Estero, il che cagionava un continuo impoverimento del pubblico erario, che doveva provvedere agli acquisti del grano a prezzi elevati, mentre poi il grano stesso era rivenduto a poco prezzo. Da ciò anche aveva origine una deficienza continua di denaro nelle casse dello Stato, in quanto che per le compere incessanti di grano, che si facevano nei paesi esteri, si dovevano spedire ingenti somme d'oro e d'argento (2).

Alcuni scrittori, testimoni oculari di quanto avveniva in quel tempo, ci narrano che allora si seminava approssimativamente soltanto la decima parte

(1) Arch. Vat., Miscell., Arm. V, 207, doc. 138.

(2) Arch. Vat., Arm. XI, Miscell. 302, pag. 91 e sg.

dell'Agro Romano. Gli agricoltori e mercanti di campagna, per provvedere alle spese di coltivazione, erano costretti a contrarre prestiti di ingenti somme, ma poi non potendo vendere il grano ad un prezzo proporzionato alle spese incontrate, subivano perdite rilevanti, tanto che molti di essi fallirono. Costoro dovettero abbandonare l'agricoltura, ed attesa l'avvenuta rovina loro, dissuasero altre persone dall'applicarsi all'arte dei campi. Ciò obbligò ancora di più lo Stato a compiere immense provvisioni di grano all'Estero (1).

Nel primo anno del Pontificato d'Innocenzo XI (1676) i Conservatori di Roma pubblicarono nel giorno 12 decembre un Bando per frenare gli arbitrî e le prepotenze, che si commettevano da coloro, che avevano l'appalto delle Depositerie del bestiame, ossia di quei luoghi, ove si ricoveravano le bestie smarrite, rubate, o trovate a far danno nelle proprietà altrui.

Da quell'atto rileviamo le tante e speciali consuetudini, e gli usi vigenti in quell'epoca, che erano adottati per il buon andamento dell'industria armentizia, la quale oramai aveva preso tanto vigore e preponderanza nell'Agro Romano, fino al punto che *nove decimi di esso*, erano destinati alla pastorizia, come osservammo superiormente.

« Volendo l'Ill.mi et Ecc.mi signori Conservatori di Roma provvedere per « i Mercanti et altri, che hanno bestiame non venghino aggravati dalli Padroni « delle Rimesse per il presente publico Bando, comandiamo che sotto pena di « scudi 25 d'applicarsi al Solito del Campidoglio o di tre tratti di corda da dar« segli irremessibilmente (*sic*) debbano osservare gli infrascritti capitoli, cioè:

« Che essendo rimesse vacche e bufale, bovi, cavalli et somari nelle rimesse « scoperte di Roma, per danno e perdita, non possino quegli delle rimesse farsi « pagare se non bajocchi 8 e mezzo per bestia fra giorno e notte dandosegli però « il fieno, e se non li daranno fieno, non possino pretendere più di due bajocchi « per bestia, tra le rimesse e guardia. Dichiarando anche che nessuno possa « far manopoli di Rimesse in pigliare (sic) per allocarle ad altri, sotto le dette « pene et altre maggiori, ad arbitrio delle SS. LL. Ill.me. Che essendo rimessa « alcuna sorte del sopradetto bestiame per esecutione, o sperso o trovato a far « danno, nelle rimesse di Roma, e Depositaria al coperto in forma di stalla con « la magnatora, dandogli il fieno possino farsi pagare fra giorno e notte ba« jocchi 21 per bestia, e nelle rimesse di campagna, per danno o perdita, bajocchi 14 « per bestia, dandogli il fieno, e se le bestie vi staranno un giorno solo fino a « mezz'hora di notte, non possino farsi pagare se non la metà delli suddetti prezzi

---

(1) ZAULI, *Ad Statut. Faventiae rub.* XLI, lib. IV, n. 291. COSTANT., *Ad Statuta Urbis*, LX, n. 16-21.

« per ciascuna bestia havendogli però dato il fieno, et non dandogli il fieno « non possino prendere più di bajocchi due per bestia, come sopra.

« Che il bestiame della sopradetta qualità, rimesso spontaneamente dalli « padroni, non debba pagare se non un bajocco per bestia tra giorno e notte, et « se havranno i figli lattanti sotto le madri, paghino tre per un paro, et il me- « desimo riguardo si doverà anco havere nel bestiame simile, che sarà rimesso « per danno, perdita o esecutione o perdita (*sic*), cioè che li figli vadino tre per « un paro sotto le madri come sopra.

« Che il bestiame minuto, cioè agnelli, castrati, pecore, capre, porci e simili « rimessi spontaneamente dalli padroni non li debba pagare, se non bajocchi uno « per paro, e se saranno rimesse per danno, perdita o esecutione dovranno pa- « gare bajocchi tre il paro, tra la rimessa e guardia, intendendosi sempre, che li « figliuoli lattanti, vadino franchi sotto le madri.

« Che quando sarà rimesso nello rimesse di Roma alcuna sorte di bestiame, « che sia perso o trovato a far danno (a ciò il padrone ne possa havere notitia) « il padrone delle rimesse sia tenuto, in termine di 24 hore, dar nota nell'offitio « dell'Ill.mi et Ecc.mi signori Conservatori, et alli Trombetti di Campidoglio, « delle bestie smarrite in Roma, che saranno state rimesse nella sua rimessa, et « di quelle smarrite e trovate a far danno fuori di Roma, darne nota al Notaro « dell'Agricoltura con notificare la quantità, il mese et il pelame delle bestie « rimesse. Et se occorrerà che siano state rimesse fuor di Roma, sia tenuto il « padrone della rimessa di darne il medesimo conto al sopradetto offitio in ter- « mine di giorni due, e facendo altrimenti, oltre la pena contenuta nel primo ca « pitolo, non possa il padrone della rimessa pretendere pagamento di niuna sorte « per qualsivoglia tempo, che l'averà tenuto.

« Che li padroni delle rimesse, tanto dentro che fuori di Roma debbano te- « nere il pres. Bando attaccato alle porte delle loro rimesse, in luogo che da « tutti possa essere commodamente letto. Avvertendo che oltre alle diligenze che « si faranno dagli straordinarii, per ritrovar le fraude e contravvenzioni, alle « quali si presterà fede conforme alli altri Bandi, si procederà anco per relatione « delli padroni de' bestiami et altri interessati, alli quali si darà fede con il solo « giuramento, nelle fraudi e contravventioni che si faranno dalli padroni o gar- « zoni delle rimesse, che si troveranno in campagna, o da quelli che sono in « Roma, con il loro giuramento, ed un testimonio, e si procederà all'esecutione « delle sopradette pene con ogni rigore, e sarà tenuto il padrone per il garzone, « ed un compagno per l'altro alla pecuniaria (*sic*) conforme al solito.

« Dato dal nostro Campidoglio, il dì 12 decembre 1676.

« Achille Maffei, Conservatore.

« G. B. Verospi, Conservatore.

« Io G. B. Inviti, Trombetta del Campidoglio, abbiamo pubblicato il pre- « sente Bando di Roma alli luoghi soliti e consueti » (1).

---

(1) Arch. Vat., Miscell. [illegible], tom. IV.

Un'ordinanza del Cardinale Camerlengo Paluzzo Altieri, emessa l'anno 1677 ai 25 di giugno, rinnovava le prescrizioni secolari sancite dalla Camera Apostolica, perchè nella vigilia della festa del Principe degli Apostoli, si pagassero, come per consueto, gli innumerevoli canoni, i censi e le risposte dovute per le molteplici enfiteusi che tanti signori, in quei tempi, dovevano pagare alla stessa Camera, come recognizione del dominio, che la Sede Apostolica s'aveva su tante terre, castelli e tenimenti ed altro, il che meglio rilevasi dal documento che riportiamo.

« Con il presente pubblico Editto si notifica a tutti li Feudatari et altri, che « devono pagar censi, canoni, livelli, risposte o altro, alla R. C. A., nella vigilia « o festa dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, come nel presente anno 1677, nei « giorni 28 e 29 del corrente mese di giugno, vigilia e festa delli gloriosi « SS. Apostoli Pietro e Paolo, si farà la Camera per ricevere *conforma* il solito « li pagamenti di detti censi, livelli, canoni, risposte, et altri pagamenti e reco- « gnitioni per Regni, Ducati, Città, Terre, Castelli, Ville, Tenute, Casali, Laghi, « Selve, Proprietà, Dignità, Beneficii, Officii, Essentioni, Immunità, et altri qualsi- « voglia beni e ragioni che avesse in censo, feudo, enfiteusi, vicariato, governo, « generazione, nominatione, o sotto altro titolo nel Palazzo Apostolico di San « Pietro in Vaticano nel luogo solito.

Però d'ordine di N. S. datoci a bocca, e pér l'autorità del nostro ufficio di « Camerlengato, notifichiamo, ordiniamo e comandiamo alli medesimi Feudatari « et altri suddetti, che per detto pagamento debbano per loro stessi o loro legi- « timi procuratori comparire nelli detti giorni di vigilia e festa in detta Camera « all'hore solite, altrimenti contro quelli, che mancheranno si procederà come « contra venienti, e incorsi alla dichiaratione delli devoluti dei feudi et altro, « conforme alle Bolle, et ordini dei Sommi Pontefici, nè s'ammetterà scusa alcuna « d'ignoranza od altro, nonostante qualsivoglia cosa, che s'allegasse in contrario.

« Dato in Roma nella Camera Apostolica, li 25 giugno 1677 » (1).

Come già notammo, continuava anche allora la distribuzione del grano, che era fatta ai fornai direttamente dall'ufficio dell'Annona. Dai documenti di quell'Istituto, rileviamo che nel solo mese di marzo dell'anno 1679, furono somministrate ai fornai *decinanti e bajoccanti*, rubbia 8206 (quintali 17,807) (2).

Nel seguente mese però si notificava ai fornai stessi che, secondo l'Editto pubblicato nell'anno 1665, ai 22 di decembre, tutti dovessero pagare l'importo del

---

(1) Arch. Vatic., Miscell. Arm. V, 205, tom. IV, doc. 156.

(2) Ibi, Arm. V, Miscell. 208, tom. X, 52.

[illegible] dell'Annona, [illegible] il denaro [illegible]
[illegible]
[illegible] (1).

E poichè non si trascurava di mantener l'ordine e la sicurezza nelle campagne, che erano vigilate da guardie speciali, allora dette *sbirri*, così fu necessario, che il Cardinale Cibo, emanasse un ordine nello stesso anno 1676, e precisamente nel giorno 5 ottobre, per moderare l'esigenze e le petulanze degli osti [illegible], che pretendevano 20 bajocchi (lire 1.07) per ciascuno *sbirro*, e ciò [illegible] per limitate somministrazioni, come risulta dal documento seguente:

« Essendosi stimato necessario di prendere qualche espediente per provvedere
« agli abusi introdotti dagli Osti, che somministrano gli utensili ai *sbirri*, di
« campagna, cioè pagliaccio oglio e aceto (*sic*) per insalata, un lume per la notte,
« e fieno per i cavalli, con farsi pagare dalle Comanità a ragione di doj giulj
« per ogni *sbirro*, che alloggiano. Si è però risoluto dalla Sacra Congregazione
« del Buon Governo, con partecipatione di Mons. di Roma di commettere, per
« fare osservare lo stile antico, che ciascheduno Oste, che darà alloggio non
« possa in avvenire prendere se non dodici bajocchi e mezzo per *sbirro*, che per-
« notterà nell'osteria, e bajocchi cinque per rinfresco, avvertendo alle medesime
« Communità, di non far buona maggior somma, che fosse pagata, perchè dovrà
« soccombere per proprio chi ne spedirà l'ordine » (2).

Il Cardinale Camerlengo, Paluzzo Altieri, d'accordo col Prefetto della Annona e della Grascia, nell'anno 1680 e nel giorno 31 marzo, pubblicò il seguente Bando, perchè tutti i possessori di bestiame ovino non mancassero ai loro obblighi [illegible] Roma non [illegible]
[illegible] più si confacevano al
[illegible] documento:

« Volendo Noi e Mons. Illmo Presidente della Grascia provvedere alli bi-
« sogni della città di Roma, et anco allo Stato Ecclesiastico, a ciò li padroni
« degli agnelli sappino quelli, che hanno da dare per uso di Roma, e quelli
« de' quali possono disporre a loro arbitrio, con licenza però di Mons. Presidente
« della Grascia, come si dirà di sotto, in servitio dello Stato Ecclesiastico, senza
« poterne estrarre alcuno fuori di detto Stato. Pertanto d'ordine di N. S. datoci
« a bocca, e per l'autorità del nostro offitio di Camerlengato si comanda, che

(1) Arch. Vatic. Miscell. [illegible]
(2) Arch. Vatic. Miscell. [illegible]

« ciascuno degli infrascritti debba tenere ad istanza della Camera Apostolica e « di Mons. Illmo Presidente della Grascia il numero infrascritto degli agnelli « e delle qualità infrascritte, e quelli condurre in Roma in Campo, come, e « quando li sarà comandato dal suddetto Presidente, sotto pena della perdita « delle Massarie, e di scudi 200 per ciascuno, et altre pene etiam corporali ad « arbitrio nostro, e di detto Mons. Presidente.

« E le pecore con gli agnelli, che fossero stati mandati ad herbare, o pa-« scere in Stati mediate soggetti, debbano ricondursi da' padroni di essi nello « Stato immediate soggette, fra il termine di dieci giorni, sotto pena della con-« fiscatione di tutti gli animali, et altre pene etiam corporali, *ad arbitrio nostro,* « o *di Mons. Presidente della Grascia.*

« Et a ciò la Camera sia sicura di avere da ciascheduno questa quantità e « qualità d'agnelli, nel modo sopradetto, si proibisce espressamente alli Signori « Doganieri di Roma et Patrimonio, ed a ciascheduno dei loro ministri et offi-« tiali, sotto pena di scudi 50, d'applicarsi alla Camera Apostolica, et *altre a « nostro arbitrio,* che non sbollettino o licentiino le pecore ed animali degli in-« frascritti od altri pecorari non descritti come di sopra, senz'ordine di detto « Mons. Presidente.

« Dichiarando inoltre, che il presente Bando, dopo la pubblicatione di esso « fatto in Roma nelli soliti luoghi, astringa talmente ciascuno degli infrascritti « et altri, a chi appartiene, come se personalmente fosse contro di loro, o loro « garzoni od agenti intimato, e si procederà alle pene irremissibilmente » (1).

In appendice al Bando surriferito si legge, che nell'anno 1680 ben 228 erano i proprietari delle masserie delle pecore che pascolavano nell'Agro Romano, e che in seguito agli ordini impartiti tassativamente a ciascun proprietario del bestiame ovino, ripartendo ad ogni singolo una quota, essi in complesso dovevano portare a Roma ben *93231 agnelli* per il mercato di Roma, sotto le pene di sopra comminate.

Nell'elenco dei proprietari delle pecore, notiamo fra i nobili romani il Principe Borghese, Orsini, allora Duca di Bracciano, Cesarini, Caffarelli, Salviati, i Marchesi Astalli, Sacchetti e Patrizi, ed i notabili Falconieri, Massimi, Narducci, Amici, Ferri e Cruciani, oltre l'Ospedale di S. Spirito; nè possiamo omettere di far menzione, che fra i duecento ventotto possessori degli ovini, havvi financo *un Menico Silio de Visso* (2).

Pur troppo, però, le trasgressioni, i frequenti disordini, e più ancora gli ar-

(1) Arch. Vat., Arm. V, Miscell. 208, tom. X., 47.
(2) Arch. Vat., Arm. V, Miscell. 208, tom. X, 47.

altri turbavano il buon andamento dell'Istituto della Dogana dei pascoli, come più volte dovemmo notare, in modo che si rese spesso necessario di rinnovare i Bandi e gli ordini per mantenere in vigore e rispetto le disposizioni previdenti emanate dai Pontefici e dai Camerlenghi, a tutela ed immunità della provvida instituzione, che assicurava non soltanto il rifugio, ma più ancora i pascoli a buon mercato, ed in una misura e ragione fissa, a tante migliaia di capi di bestiami che in quei tempi valevano per provvedere alla pubblica Annona ad alla Grascia, non soltanto di Roma, ma di tutto lo Stato della Chiesa.

Nell'anno 1681, il Commissario Apostolico Bacci Domenico, che era Commissario della Provincia del Patrimonio e risiedeva in Viterbo, pubblicò questo Bando:

« Ancorchè agli affidati della Dogana del Patrimonio, invigore della Costitu-
« zione di Gregorio XIII, capitoli Doganali, bandi fatti, ecc., sia permesso nel
« venire in Maremme, e ritornare in montagna con le loro massarie e bestiami,
« di liberamente pernottare e pascere con dette massarie, solo per tre giorni per
« ciascun territorio, di qualsivoglia città castello, luogo, per dove gli occorrerà
« passare et pernottare. Et essendoci pervenuto a notitia, che molte volte abu-
« sandosi gli affidati di detta permissione, si trattengono più di detti tre giorni
« per territorio, con pregiudizio de' padroni di quelli pascoli, ove si fermano, e
« [illegible] quelli che li [illegible]
« trattenere per far gli stabbiati. Per il che sono nati, e sogliono nascere molti
« ricorsi, che causano danni ed inquietudini, e volendo per quanto sia possibile
« provvedere a detti disordini, e che gli affidati proseguischino il loro viaggio, e
« non stiino più di tre giorni per ciascun territorio, o altra persona ardisca farli
« trattenere di vantaggio, nè per far stabbiati, nè sotto altro pretesto. Con il
« presente Bando inherendo alla detta Costituzione, capitoli e bandi, e per l'au-
« torità del nostro offitio di Doganiere Generale, ordiniamo, et espressamente
« comandiamo a tutti e singoli Vergari e pecorari, e loro garzoni, butteri e pa-
« stori, et altri affidati nella Dogana, che nel venire in Maremma e nel ritor-
« nare in Montagna con le massarie de' bestiami, non possino, nè debbano sotto
« qualsivoglia pretesto o quesito colore trattenersi e dimorare ne' territori di
« qualsivoglia città, castello e luogo per dove passano con li loro bestiami più
« de detti tre giorni, permessegli per ciaschedun territorio, e questa dimora farla
« nei luoghi soliti e destinati per la posata di ciascuno delli detti tre giorni,
« sotto le pene contenute nelle dette Costituzioni, capitoli e bandi di Dogana,
« e suoi assessori, possino procedere ad istanza delle parti, che ne richiamassero,
« essendo tale giurisdizione privativa della Dogana, in conformità delle Costitu-
« zioni Apost. e del *Motu proprio* del N. S. confermatorio del nostro appalto (1) ».

(1) Cod. Vat. 8880, pag. 130.

Da un Editto, pubblicato l'anno 1686 il 27 novembre, rileviamo, che tutti gli alberi e le piante arboree esistenti lungo ambedue le rive dell'Aniene, da *Ponte Lucano* fino al punto di confluenza col Tevere, spettavano all'Amministrazione della Fabbrica di S. Pietro in Vaticano, in seguito ad un *Motu proprio* di Papa Paolo III, emesso nell'anno V del suo Pontificato. Infatti i Cardinali della Congregazione per la Fabbrica di S. Pietro ne bandirono l'appalto per il taglio al migliore oblatore, mediante offerta suggellata, da consegnarsi al notaio rappresentante l'ufficio suddetto, con i patti e le condizioni necessarie allo scopo (1).

Intanto il Pontefice Alessandro VIII volendo porre un rimedio efficace alla persistente penuria del grano, diè ascolto alle continue lagnanze dei mercanti di frumento, che frequentemente levavano alta la loro voce contro le pregiudizievoli negoziazioni del Prefetto dell'Annona, reclamando che questi faceva compiere eccessivi acquisti di grano, da rivendere direttamente ai fornari. Un tale sistema ostruiva completamente la libertà del commercio specialmente quella dei proprietari delle tenute e degli affittuari di esse, allontanando sempre più gli agricoltori dal lavoro della terra, in quanto non era rimunerativo, anzi cagionava danno e rovina.

Il Pontefice, volendo provvedere contro tanta jattura, elesse una Commissione di Cardinali e di Prelati, che si riunì nel giorno 26 novembre 1689, adottando le seguenti deliberazioni (2).

Che in avvenire l'ufficio dell'Annona si astenesse dai cennati acquisti, e per conseguenza dalle vendite, affinchè con questo provvedimento ad ognuno si restituisse la libertà della compera-vendita del grano, e per ciò la franchigia del commercio (3).

All'effetto poi che il Tribunale dell'Annona potesse far fronte alle spese proprie, senza aggiungere ulteriore aggravio ai contribuenti, fu imposto ai fornai, che vendevano il pane all'*ingrosso*, di pagare all'Annona una tassa di giulj 5 per ciascun rubbio (4).

Siccome poi nei granai della pubblica Annona, esistevano in quel tempo

---

(1) Append. doc. XXXVI.

(2) « Cum SSmus Dom. Noster ».

(3) Quod Trib. Annonae debeat, etc.

(4) Quos Pisotres decinantes, etc.

ben 30,500 rubbia di grano — quintali 65,100 — la Commissione deliberò che « a tutela dell'abbondanza di Roma, ne fossero tenute in riserva soltanto rubbia 20,000 - quintali 43,400 (1) ». I fornai poi fossero obbligati a rinnovare con altrettanto grano buono, quella quantità che, a giudizio del Prefetto dell'Annona, fosse stato necessario, di provvedere in ciascun anno (2).

La differenza delle rubbia 10,000 — quintali 21,700 — si dovesse vendere, esportando il grano fuori dello Stato, in tante tratte, e con la somma che si sarebbe ricavata, il Prefetto dell'Annona, avrebbe dovuto sovvenire gli agricoltori, specialmente quelli più poveri, facendo loro pagare soltanto il *due per cento d'interesse*, sempre con un'idonea e sufficiente garanzia (3), restando a cura del Prefetto stesso d'impiegare con profitto le somme ritratte dagli utili, sia aumentando i prestiti e le sovvenzioni agli agricoltori, sia investendo in Luoghi di Monti, sempre a beneficio dell'Annona, avendo possibilmente di mira le urgenze presumibili per l'avvenire (4).

La Commissione riconoscendo finalmente la importantissima necessità di porgere un aiuto alla depressa arte dell'agricoltura, e seguendo le norme dei provvedimenti che nel passato erano stati sperimentati tanto efficaci, stimò opportuno, previo l'assenso del Pontefice, che secondo le disposizioni di Papa Clemente VIII sia in Roma, come nel suo distretto e nei territori di Corneto e Toscanella se il prezzo del grano non oltrepassasse quello di scudi sei al rubbio — L. 32.50 — e ciò per tutto il mese di dicembre di ciascun anno, fosse concessa la facoltà di potere esportare tanto per terra quanto per mare la quarta parte di tutto il grano che fosse raccolto nello stesso anno, sempre detratta la quantità del seme necessario per la semina, o allorchè il prezzo non eccedesse scudi 4 e mezzo (L. 24.18) il rubbio, la concessione fosse estésa a tutto lo Stato della Chiesa (5).

Simili ponderate decisioni prese dalla Commissione furono pienamente approvate dal Pontefice Alessandro VIII con una sua Costituzione, ed anzi per influire maggiormente all'incremento e sviluppo dell'arte agraria facilitò l'espor-

(1) Quod ex frumento.... existent, etc.

(2) Iniuncta Pistoribus obligatione, etc.

(3) Quod reliqua rubra decem millia, etc.

(4) Totum id quod solutis expensis, etc.

(5) Ob eamdem rationem promovendi, etc.

tazione del grano, riducendo i diritti della tassa a soli giulj sei per ciascun rubbio (1). Affinchè poi i poveri risentissero beneficio da simili provvedimenti, il Pontefice volle che i fornai vendessero il pane a libbre, in ragione di once dodici per ciascuna pagnotta (2).

Tali provvedimenti emanati a vantaggio dei poveri, nonchè dell'agricoltura, allo scopo di renderla più gradita e rimunerativa valsero al Pontefice il titolo di « Ristoratore dell'Arte Agraria » (3).

Che i provvedimenti, presi dal Pontefice Alessandro VIII, fossero utili, ben lo sperimentò praticamente il suo successo. Innocenzo XII — Antonio Pignatelli da Napoli 1691-1700 —, che non ebbe altro proposito se non quello di dare esecuzione esatta alle leggi bandite dai suoi Predecessori, senza che esso ne facesse delle nuove, favorendo in ogni occasione la libertà del commercio, e più specialmente gli agricoltori, che ebbero così il mezzo di vendere il grano senza ulteriori proibizioni, che vietassero la libera contrattazione dei prodotti agricoli.

Nell'anno 1690 avvenne una invasione infinita di topi nella Campagna romana, tantochè ne restarono completamente distrutte quasi tutte le sementi, in modo che si ebbe scarsissima raccolta, che fu cagione di un'estrema penuria in Roma.

La moltitudine dei roditori fu tale, che destò in taluno tanta impressione, fino al punto da scrivere una dissertazione in proposito che, sebbene dettata in quei tempi, pure fa dubitare seriamente non sia stata scritta con soverchia esagerazione (4).

A scongiurare i conseguenti danni nel successivo anno, il Card. Ottoboni sopraintendente, insieme ai Consoli dell'agricoltura, bandirono un editto nel

(1) Taxare dignetur in julis sex, etc.

(2) Ordiniamo ai fornai.... che siano, etc.

(3) In una moneta coniata in quei tempi. Rodolfo Venuti riferisce: *Re frumentaria restituta CIↃIↃCXC. Exprimitur hic vigilantia Pontificis in ubertate Romae procuranda. Is enim murium silvestrium ingentem copiam exterminavit, qui agros infestabant; rem agrariam exactionibus et mala administratione poene obrutam optimis editis constitutionibus restituit. Iure igitur merito in ejusdem aureis et argenteis nummis duo boves insculpti sunt cum ephigrafe: Re frumentaria restituta CIↃIↃCXC. Numismatum Roman. Pontific. praestantiora a Martino V ad Benedictum XIV, per Rodulphium Venuti. Romae MDCCXLIV*, pag. 312.

(4) Lettera del Dottore Fran. M. Nigrisoli nella quale si considera l'invasione fatta da Topi nella Campagna di Roma l'anno MDCXC, e particolarmente *quella strana loro fecondità, per cui si videro i Topi ancor non nati, pregnanti nel ventre delle loro Madri* (sic). In Ferrara, MDCXCIII, pag. 47.

giorno 6 di gennaio 1691, nel quale richiamarono in vigore l'Editto bandito nel giorno 8 dicembre dell'anno precedente, affinchè tutti proprietari delle tenute, terre, vigne, macchie, etc., avessero provveduto alla distruzione dei topi sia con archetti o mezzi adatti a raggiungere lo scopo. E poichè tutto ciò non era stato eseguito colla dovuta diligenza e solerzia nell'anno 1690, perciò s'inculcava a tutti, nessuno escluso, che entro 6 giorni dalla pubblicazione dell'Editto, dovessero por mano alla distruzione dei topi, altrimenti si sarebbe proceduto subito per mano regia alla esecuzione delle pene comminate contro gl'inadempienti.

L'Editto prescriveva, che il *peso e cura di espurgare dovesse essere dei padroni, e non già degli affittuari e coloni*, quali però dovevano pagare gli operai addetti alla distruzione, e tutto ciò che fosse stato necessario per conseguirla, ed in conseguenza le spese dovevano essere ripartite fra i proprietari ed i lavoratori delle terre delle tenute, restando però fisso che chiunque avesse voluto volontariamente espurgare i terreni dai sorci, sarebbe stato premiato colla retribuzione di *scudi tre per ciascun migliaio* di sorci, che avesse distrutto (1).

---

(1) Append. Doc. XXXVII.

Capitolo XIII.

Da Clemente XI a Clemente XIV.

(Ann. 1700-1774).

I primi anni del Pontificato di Papa Clemente IX furono turbati da pubbliche calamità come terremoti, pestilenze, inondazioni, e grandissime mortalità di bestiame, ed in conseguenza nuovamente sopravvenne la penuria del grano, attesochè le semine nell'Agro Romano furono sommamente limitate.

Il Pontefice non omise di far replicare i consueti Bandi, rinnovando le solite promesse di aiuti agli agricoltori, e stimolandoli con ciò, a voler esercitare l'agricoltura. Ma siccome essi rimasero indifferenti alle offerte, mostrandosi anzi restii e contrari, così fu giudicato necessario di provvedere per vie coattive, ordinando al Prefetto dell'Annona, che fossero denunziati tutti i proprietari negligenti, che non coltivavano, affinchè *quelle terre fossero assegnate ai coltivatori volonterosi*. Ma anche ciò, essendo riuscito inutile, per le consuete brighe, e per i soliti raggiri, così d'ordine del Pontefice, fu istituita una Commissione, per rinnovare e pubblicare tutti i provvedimenti, che erano stati stabiliti, ed ordinati dai Pontefici predecessori, e specialmente da Papa Paolo V.

I Commissari proposero primieramente, per facilitare il libero commercio con la concessione gratuita della esportazione della quinta parte dei raccolti dell'anno in corso, nonchè di un prestito in denaro, perchè gli agricoltori potessero acquistare i buoi necessari ai lavori d'aratro.

Il Pontefice accolse con molto favore le fatte proposte, e le sanzionò, con un suo *Motu proprio*, destinando all'uopo la somma di scudi 100,000 (1).

Però malgrado tali provvedimenti, non sappiamo, per quale infausta cagione, l'agricoltura piuttosto che migliorare, o almeno mantenersi in vigore, com'era avvenuto al tempo dei due precedenti Pontefici Alessandro VIII ed Innocenzo XII, non solo languì, ma quasi decadde.

---

(1) Arc. Vatic., Miscell. 202, pag. 96.

Nè, in quei tempi fu tralasciato di sorvegliare il miglioramento della Dogana dei pascoli, poichè da un Bando, pubblicato il 24 agosto del 1712, rileviamo, come il Card. Camerlengo abbia insistito per la osservanza del Breve di Gregorio XIII: che, cioè, qualsiasi Comunità, o proprietario di fondi rustici, avesse dovuto allargare le strade, almeno di 20 canne — m. 40 — come lo erano negli antichi tempi, rammentando altresì, che i bestiami degli affidati potevano pascere in qualsiasi territorio per tre giorni continui, purchè non facessero danni ai seminati, alle vigne o ad altro, e che, per conseguenza, i proprietari dei bestiami fossero tenuti alla sola emenda dei danni, e non ad alcuna altra penalità e ciò, anche allorquando avessero tenuto i bestiami nelle loro terre, in qualsiasi provincia dello Stato della Chiesa, e durante tutto il tempo della fida convenuta col doganiere.

All'articolo 24 del Bando suddetto, si prescriveva a tutti i proprietari dei bestiami affidati che non ardissero di far muovere o partire i bestiami suddetti dal luogo, ove si trovavano a pascolare, dal giorno primo di gennaio a tutto il giorno venti di febbraio di ciascun anno, affinchè i contatori della Dogana dei pascoli potessero regolarmente contare il numero e la qualità del bestiame affidato; e chiunque non avesse osservato tale prescrizione fosse soggetto alla multa di bajocchi 25 per ciascun capo di bestiame minuto, e di scudo uno a capo per quello grosso (1).

Anche i Consoli dell'agricoltura, nello stesso anno 1712, provvidero alla tutela ed alla sicurezza delle tenute nella Campagna romana, specialmente per la protezione dei raccolti delle derrate.

Era allora invalso l'uso che chiunque aveva compiuto tutti i lavori necessari a conseguire i raccolti, si facesse poi lecito di fare incendiare le stoppie, senza avere alcun riguardo per i proprietari od affittuari delle tenute limitrofe, nè badando se costoro avessero finito i lavori dell'aja, e riposto tutti i cereali raccolti: donde pericoli e danni.

Per frenare tali arbitri i Consoli dell'agricoltura, avvalendosi di quanto disponevano gli Statuti dell'agricoltura stessa, al capitolo 81, ed anche della costante consuetudine, vollero stabilire con pubblico Bando, che, soltanto nel giorno 5 di agosto di ciascun anno si potesse dar fuoco alle stoppie, nel territorio di Roma.

---

(1) Append. Doc. XXXVIII.

Tale disposizione, in seguito di tempo, fu modificata, stabilendosi, il giorno 10 agosto, come termine fisso per incendiare dette stoppie. Nel Bando si comminavano severe pene contro i contravventori, oltre la dovuta rifazione dei danni avvertendo che i proprietari od affittuari erano obbligati e tenuti pei loro ministri e garzoni, e che anche un sol testimonio avrebbe potuto far fede contro il colpevole (1).

Papa Clemente XI, per provvedere alla penuria pubblica seguì i suoi doveri di padre, chè il suo cuore, e la sua munificenza, assai largamente, si manifestarono nella occasione di una carestia, che si verificò di quei tempi, ed anzi, a prevenirne le tristi conseguenze, nel principio del suo Pontificato volle, che nella piazza delle Terme, sorgesse il quarto granajo dell'Annona, dal quale, approvigionata che fosse, Roma potesse trarre pronto rimedio alla pubblica calamità.

Intanto, con un suo *Motu proprio*, del 23 settembre dell'anno 1716, volle richiamare in vigore la Costituzione emanata da Alessandro VIII, per offrire un provvedimento alle lagnanze mosse dagli agricoltori, che non potevano più vendere il grano, attesochè l'ufficio dell'Annona acquistava direttamente il frumento, per venderlo ai fornari, dei quali, coloro che vendevano il pane all'ingrosso, dovevano pagare cinque giulj per ogni rubbio di grano, che avessero macinato, quale reddito serviva per l'andamento dell'ufficio dell'Annona.

Il Pontefice, avendo risaputo, che la predetta tassa era riuscita sommamente gravosa ai fornari, che vendevano il pane all'ingrosso, per modo che da *ventidue* che erano dapprima, ne erano rimasti soltanto *sei*, e la tassa aveva reso nel primo anno, scudi 3995 — lire 21 473 12 — riconobbe, che i fornai non potevano sostenere una tassa cotanto gravosa. Volle quindi provvedere, ordinando, che ciascun fornaio, il quale vendesse pane in gran quantità, dovesse pagare soltanto tre giulj, per macinare il grano, ed i fornai, che vendevano al minuto, pagassero quindici bajocchi, per ciascun rubbio di grano macinato. L'importo di tali dazi, doveva servire per il mantenimento dei ministri dell'Annona. Aggiungeva altri ordini, in merito alla confezione e alla forma del pane, raccomandando, ed ingiungendo l'esatta osservanza di tutto (2).

Ma intanto, come avviene sovente nelle umane vicende, che sono sempre

---

(1) Append. Doc. XXXIX.

(2) NICOLAI N. N. *Memorie, leggi*, ecc., II, pag. 66.

costabili: mentre dapprima i raccolti erano stati scarsi fino alla penuria, d'un tratto, per le stagioni favorevoli, tanta fu l'abbondanza del grano, che non potendo vendersi, ad un prezzo proporzionato alle spese di coltivazione, gli stessi agricoltori domandarono, nell'anno 1719, ed ottennero, che l'amministrazione dell'Annona comprasse la terza parte del grano prodotto nella Campagna romana, ad un prezzo non inferiore a scudi sei al rubbio — lire 32.20 —. Infatti, un Chirografo di Papa Clemente XI, pubblicato il giorno 2 aprile 1719, dopo avere espresso le ragioni sopraddette e per la copiosa raccolta avvenuta, ordinava che, fin tanto che durasse l'abbondanza del grano, l'amministrazione dell'Annona potesse comprarlo in ragione di scudi sei al rubbio, per una quantità estensibile alla terza parte di quella raccolta nell'Agro Romano, o nei luoghi circonvicini, avendo però particolare riguardo agli agricoltori dell'Agro Romano affinchè, per simile provvedimento, i mercanti ed i coltivatori potessero supplire ai loro bisogni, lasciando libertà ai medesimi di poter vendere il residuo del loro grano anche ad un prezzo inferiore, a scudi sei il rubbio, (purchè non lo vendessero ai fornai, ed agli altri commercianti al prezzo di scudi cinque). Aumentò però il dazio del macinato, da pagarsi dai fornai, che vendevano pane in grande quantità, e da quelli che lo vendevano al minuto, prescrivendo inoltre che, di mese in mese la tassa ritratta, fosse versata nella Depositeria generale della Camera Apostolica, per far fronte alle angustie finanziarie, nelle quali versava.

Per ultimo volle che, in avvenire, prima che fosse permessa la esportazione del grano fuori dello Stato, la Commissione dell'Annona e quella Camerale, avessero espresso in proposito il loro avviso, affinchè fosse provveduto sempre alla abbondanza (1).

Anche un altro provvedimento di somma importanza, fu preso durante il Pontificato di Clemente XI, per tutelare la produzione granaria. Il card. Camerlengo, Annibale Albani, in seguito ad un Breve, diretto dallo stesso Pontefice al Vice-prefetto dell'Annona, Mons. della Molara, il 2 aprile dell'anno 1719 — già menzionato — volle rendere di pubblica ragione con apposita Notificazione, del giorno 1° maggio nell'anno suddetto, la volontà sovrana del Pontefice.

Quell'atto ci conferma, che nell'anno antecedente, i raccolti dei cereali furono così abbondanti, che i mercanti ed agricoltori, nel mese di aprile dell'anno 1719, non avevano potuto ancora vendere i loro prodotti, e mentre ap-

(1) NICOLAI N. N. *Memorie, leggi*, ecc. II, pag. 67.

panto perciò si trovavano impossibilitati a far fronte alle spese dei futuri raccolti, non potevano nemmeno soddisfare i loro creditori, sebbene costrettivi con atti giudiziari. Il Pontefice, per ovviare a tanta jattura dell'arte agraria, autorizzò il Vice-prefetto dell'Annona ad acquistare la terza parte dei grani, da quei mercanti di campagna, che avessero voluto vendere spontaneamente, pagandone l'importo nella ragione di scudi 6 al rubbio — lire 14.97 al quintale — con facoltà ai mercanti stessi di potere alienare la residuale parte del grano, ad un prezzo, che non fosse inferiore a scudi 5 — lire 26.87 — ogni rubbio, e ciò nello scopo di mantenere un prezzo ragionevole, a vantaggio degli stessi mercanti, con beneficio anche della pubblica Annona.

Dallo stesso documento sappiamo, che Clemente XI, con altro suo Chirografo, del giorno 10 agosto, diretto al Vice-Tesoriere generale, indottovi dalla considerazione che i mercanti di campagna esponevano la loro vita e le loro sostanze all'inclemenza dell'aria e dei tempi, volle che si emettessero altri mille Luoghi di Monti Camerali per farne vendita a chiunque avesse voluto acquistarli, pagandone il relativo interesse ai detentori, ed estinguendoli gradualmente, affinchè col denaro ritratto si potessero sovvenire tutti i mercanti, che tuttora non avessero venduto i loro prodotti; e tutto ciò si facesse gratuitamente senza che i mercanti pagassero alcun frutto per il denaro loro anticipato. Gli stessi, però, avrebbero dovuto restituire le somme avute a prestito non appena avessero fatto le vendite dei loro grani, sempre a condizione, che il credito dell'Annona, fosse privilegiato, di fronte a qualsiasi creditore anche ipotecario, come risultava dal Chirografo sopra citato.

Che anzi, in quella circostanza lo stesso Pontefice Clemente XI volle istituire un'altra branca della pubblica Annona, a similitudine di quella *frumentaria*, e cioè quello della provvista *olearia*, a tutela dei poveri della città di Roma. Volle quindi che fossero accumulati gli interessi, che si ritraevano dall'Annona frumentaria fino alla somma di scudi 20.000 — lire 107,500 — affinchè nelle stagioni abbondanti, si acquistasse una rilevante quantità d'olio, che dovesse essere conservato nei luoghi appositamente ridotti, nei locali dei granai pubblici delle *Terme Diocleziane*, affinchè, in caso di penuria d'olio, fosse distribuito e venduto, ad un prezzo conveniente, per beneficio pubblico, e specialmente per quello dei poveri (1).

---

(1) Append. Doc. XL.

Ma nell'anno 1721 dopo l'assunzione al trono Pontificio di Papa Innocenzo XIII risentironsi maggiori danni per la languente arte dell'agricoltura, a causa non solo delle provvigioni ritardate dal grano, ma altresì a causa dei provvedimenti tardivi, che furono adottati in quelle strette contingenze; ed in tale occasione chiaramente apparì, quanto e quale detrimento avesse arrecato all'agricoltura, una male regolata amministrazione dell'Annona, mentre *dall'Annona soltanto, uno Stato può trarre un vero beneficio, quando sia condotta con previdenza, e sappia assumere in tempo, a favore degli agricoltori, i necessari provvedimenti.* In conseguenza il Pontefice Innocenzo XIII, con un suo Chirografo, del 27 settembre dell'anno sopradetto, volle confermate le varie decisioni deliberate dalla Commissione delegata, in seguito alle istanze degli agricoltori, perchè essi fossero liberi nel compiere la vendita del grano, e ne fosse permessa una parziale esportazione. Da quel documento rilevasi, come l'anno 1719, era stato sommamente fatale per l'agricoltura, in quanto molti agricoltori furono costretti a cedere ai proprietari delle tenute, tutte le sementi eseguite, con la perdita totale delle spese fatte. E perchè i raccolti dell'anno precedente 1718, erano stati abbondanti, fu anche difficile l'esito dei prodotti in quell'anno, ed in conseguenza di ciò, fu molto diminuita la quantità delle maggesi, d'onde ne avvenne maggiore penuria di grano, specialmente in Roma. La Commissione aveva deliberato, di mantenere quanto aveva disposto il Pontefice Alessandro VIII, che aveva proibito all'Annona, di comprare il grano per distribuirlo ai fornai, restituendo a questi il libero commercio, e la piena libertà di acquisto, a loro vantaggio.

La esportazione fu concessa soltanto, in ragione di due rubbia di grano, per ciascun rubbio seminato a colto.

Riunitasi la Commissione nel giorno 18 settembre dell'anno 1721, per fissare il prezzo corrente del grano, fu stabilito di diminuire quattro giulj (lire 2 14) per ciascuno rubbio sul grano, che allora chiamavasi *forte*, e che ora dicesi *grano duro*, prescrivendo che, tanto allora, quanto in seguito il rubbio romano dovesse pesare decine 64 — kg 217 —, e che il peso dovesse essere controllato all'ufficio della misura. Per quanto si riferiva all'appalto della *Rubbiatella* (1), che costituiva il piccolo mercato del grano, il provvedimento sopra espresso riguardava i particolari, che non esercitavano negoziato di grano, ai quali

(1) « ...*quoad appaltum Rubbiatellae*... ».

era riservata la facoltà di comprare e vendere il frumento a misura, ed al prezzo, che fosse ad essi piaciuto (1).

Siccome poi la stessa Commissione non potè decidere il prezzo fisso del grano, essendo riuscita pari la votazione, così il Pontefice Innocenzo stesso determinò il prezzo del frumento, a scudi sei e bajocchi sessanta, per ciascun rubbio — lire 35.47 —. Il Chirografo pontificio terminava con utili disposizioni per la osservanza di quanto era stato ordinato (2).

A provvedere anche alle urgenze dell'arte agricola il Pontefice, riflettendo che i produttori del grano non potevano sempre vendere tutti i loro prodotti, diede ordine all'amministrazione dell'Annona che somministrasse annualmente un prestito di scudi tre — lire 16.12 — per ciascun rubbio di grano invenduto che residuasse nel granaio degli agricoltori (3).

Ma tali provvedimenti furono appena bastevoli e non far cadere l'agricoltura nell'assoluto abbandono, senza che però potessero scongiurare in seguito le solite penurie.

Nel principio poi del pontificato di Benedetto XIII, successore a Innocenzo XIII, sorse una gravissima questione per parte di tutti i possessori di bestiame, i quali, a causa della straordinaria siccità dell'anno 1725, reclamarono al Pontefice, affinchè volesse riparare agli immensi danni da essi subìti, in quanto sebbene avessero antecedentemente preso in affitto i pascoli a prezzo altissimo ed eccessivo, tuttavia l'assoluta mancanza delle erbe aveva prodotto una incessante mortalità del bestiame stesso, per modo che non era stato possibile ritrarre alcun utile e alcun frutto dalle masserie.

Eglino quindi fecero istanza perchè *fossero riconosciute tutte le tenute soggette ai pascoli delle masserie*, al fine di potere ottenere una diminuzione del prezzo di affitto dei pascoli.

Il Pontefice accolse il reclamo, e, con un suo rescritto, decise che i ricorrenti avessero usato del loro diritto (4).

In conseguenza di quanto ebbe così deciso Papa Benedetto XIII, il Cardi-

---

(1) «...*exceptis tantum particularibus personibus mercimonium non exercentibus, quibus reservata sit facultas emendi, et vendendi frumentum etiam ad mensuram, et pro pretio eisdem beneviso* ».

(2) NICOLAI N. M. *Memorie, Leggi*, ecc. II, pag. 70.

(3) Chirogr. d'Innocenzo XIII.

(4) « Oratores utantur jure suo ».

nale Camerlengo, Annibale Albani, Carlo Collicola Tesoriere generale, e Niccola Negroni Presidente della Grascia, bandirono un Editto di citazione, con invito a chiunque avesse creduto di avervi interesse di presentarsi alla Deputazione dei giudici, nominata dal Pontefice per esaminare il ricorso e le ragioni dei possidenti dei bestiami, e più specialmente con ingiunzione ai proprietari delle tenute, che avevano tenuto così alto il fitto delle erbe, di comparire avanti la stessa Commissione nel termine di giorni dieci, e di dedurre quivi le loro ragioni (1)

La Commissione delegata dal Pontefice, — che in seguito appellossi « *dei defalchi* », — dopo maturo esame, sentenziò che i *proprietari diminuissero la corrisposta per affitto delle tenute, e dessero altresì una dilazione congrua*, affinchè gli affittuari dei pascoli potessero corrispondere agli impegni assunti, tenendo conto della riduzione degli affitti.

Il Pontefice, nel desiderio di provvedere alla pubblica cosa, volse l'animo suo a ricercare un pronto rimedio per uno stato di cose, che ogni dì più poteva cagionare la rovina dell'agricoltura. E, dopo maturo consiglio chiesto in proposito ad uomini esperti della cosa pubblica, fu riconosciuto che la prima cagione dell'abbandono dell'agricoltura consisteva nel fatto che l'Annona restringeva il libero commercio del grano. A causa di ciò i mercanti e gli agricoltori, quando che avevano fatto trasportare il grano a Roma, si trovavano nella dura condizione di non poterlo vendere ai fornai, che si approvvigionavano soltanto dall'Amministrazione Annonaria, la quale, dall'anno 1718 al 1724, aveva lucrato l'ingente somma di scudi 395,249 (lire 2,125,000) (2).

Per simili ragioni gli stessi fornai e gli agricoltori reclamarono energicamente contro l'Amministrazione dell'Annona, dichiarandosi aggravati oltre le proprie forze, ed oppressi da provvedimenti coercitivi per la loro industria. Aggiungasi, che i ministri della stessa Annona, *facevano illeciti negozi*, dappoichè i mercanti di campagna, per esitare il loro grano, erano costretti *a dar loro regalie in denaro*, al fine di goderne la preferenza sopra altri venditori (3).

Da ciò derivava ai mercanti stessi un enorme danno; infatti eglino dovevano vendere all'Annona il grano ad un prezzo determinato, mentre poi l'Annona stessa lo rivendeva ai fornai ad un prezzo maggiore, secondo le circostanze delle

(1) Append. doc. XLI.
(2) Constituzione di Benedetto XIII, 15 ottobre 1725.
(3) Mercatoribus una voce conquerentibus, ecc. Ib.

stagioni e così i mercanti venivano privati del frutto delle loro fatiche e del rimborso delle grandi spese fatte tanto per la coltivazione, quanto per i trasporti, senza che da ciò il popolo risentisse alcun beneficio, ma tutto risultava a vantaggio e guadagno soltanto dell'Amministrazione dell'Annona (1).

Per tali ragioni, le campagne rimanevano incolte e quasi abbandonate (2), con evidente pericolo dello Stato, per la mancanza delle derrate necessarie all'alimento dei popoli.

E che, tale fosse il vero stato delle cose, lo dice chiaramente lo stesso Pontefice Benedetto XIII nel suo Chirografo del giorno 15 ottobre dell'anno 1725, col quale volle prescrivere le norme ed i regolamenti relativi alla provvista del grano, che doveva fare l'amministrazione dell'Annona ed anche ai prestiti che si dovevano concedere agli agricoltori.

Il Pontefice, dopo le considerazioni che abbiamo già premesse, lamentò che l'agricoltura oramai fosse caduta in deperimento, e che, quasi abbandonata generalmente, fosse per cessare del tutto; temeva che ciò potesse costituire un pericolo per la vita, dato che pochissimi si rinvenissero ancora disposti ad eseguire la semina sia nell'Agro Romano, sia nel distretto di Roma, e ad arrecare qualche utile ai proprietari delle tenute ed ai coltivatori delle terre, atteso le gravi spese necessarie all'uopo, e la difficoltà somma nel vendere o nel collocare il grano raccolto (3).

In conseguenza il Pontefice ordinò che nei granai dell'Annona si tenessero in serbo soltanto trentamila rubbia di grano, che si prevedeva potessero essere sufficienti alle urgenze di Roma.

Che i ministri dell'Annona, non dovessero più comprare nè vendere il grano, e che quella quantità di frumento, tenuta in serbo dovesse essere provveduta dai fornai a condizione che, in caso di penuria l'approvvigionamento del grano, dovesse essere fatto a volontà del Prefetto dell'Annona.

(1) Maximan lucri partem, ecc. Ib.

(2) Aut maiori ex parte destituta intereat, ecc. Ib.

(3) «... *et laudatissima omnium artium agricultura... jam tandem penitus labefacta corruat, aut maiori ex parte destituta intereat, urgente praeterea interitus periculo* (a), *quod pauci admodum in agro romano aut in Urbis districtu campi aratro ad sementem scissi reperiantur, qui fundorum dominis agrorumque cultoribus aliquam afferant utilitatem, ob graves impensas hac in re necessarias, summamque reddendae ac distrahendae frumentariae messis difficultatem* ».

(a) Sembra che il Pontefice attribuisca la malaria alla scarsa coltivazione del grano.

Nel tempo normale poi, la provvista pel rinnovo delle 30 mila rubbia, di riserva dovesse essere fatta dai fornai, la quarta parte ogni tre mesi, secondo le norme prescritte dal Chirografo di Papa Alessandro VIII. I Consoli poi dell'arte dei fornai, dovessero ispezionare ogni settimana i granai dell'Annona, e dovessero denunziare subito al Prefetto dell'Annona stessa, se il grano non si mantenesse in buona condizione, o se deperisse, affinchè si potesse provvedere al rinnovo, acquistando altra quantità. Ogni qualvolta che si acquistasse il frumento, dovesse essere vagliato nei granai dei mercanti di campagna, a volontà del Prefetto, e giammai nei granai dell'Annona.

Volle poi il Pontefice, che il marchese Girolamo Teodoli, riferisse sullo stato finanziario dell'Annona non solo, ma altresì esprimesse il suo parere circa i prestiti da farsi agli agricoltori, cioè se dovessero essere fatti in denaro, ovvero in grano, ed in quale misura, e se ai proprietari soltanto, e con quali cautele.

Lo stato finanziario dell'Annona aveva allora una consistenza di 562,457.09 scudi, dalla qual somma detratti scudi 168,254.85, rappresentanti il valore del grano conservato nei granai di *Roma* e di *Civitavecchia*, e che erano stati costruiti per l'Annona, tenendo conto anche del valore di un forno di proprietà dell'Annona, ne derivava un attivo che ammontava a scudi 394,202.24, dalla qual somma detratti scudi 22,614.84, per frutti dovuti ai possessori delle azioni del Monte Annonario, la residual somma di scudi 371,587.40 — lire 1,997,892.27 — rimaneva a disposizione e volontà del Pontefice, che la destinò, ripartendola, come viene detto in seguito, in sussidio ed aumento dell'arte dell'agricoltura (1).

Stabilì poi che i prestiti per gli agricoltori, fossero fatti col denaro e non già col grano, e che ne usufruissero tanto i coltivatori, quanto i proprietari delle tenute e gli affittuari di quelle, poste nell'Agro Romano e nel distretto della città.

Per i prestiti fatti alle persone del distretto, si dovesse pagare *il due per cento* d'interesse, che doveva servire a saldare gli stipendi dei Commissari, i quali dovevano assumere le informazioni sulla solvibilità di coloro che domandavano i prestiti.

Decretò poi che fosse proibito ai *Panettieri*, *Vermicellai* e *Ciambellai* di poter

(1) « ..... *quam summam in agrariae artis subsidium et augmentum, inque populorum sub iure Sancti Petri existentium beneficium, provida dispositione impendere cupientes*, etc. ». Costituzione cit.

acquistare il grano del Mercato a Campo di Fiori, per uso del loro mestiere, disponendo che neppure potessero esercitare l'arte agraria, affinchè sotto tale pretesto, in tempo della raccolta, non incettassero il grano con danno del pubblico (1).

E volle altresì che simili proibizioni fossero fatte ai misuratori — *ad ponderatores* — e agli altri ministri dell'Annona.

Nello stesso tempo instituì una Commissione composta del Tesoriere generale e del Prefetto dell'Annona, chiamando a farne parte per rappresentanza di Roma e suo Distretto, Alessandro degli Abbati, referendario in ambedue le Segnature, il marchese Girolamo Teodoli e Tiberio Cenci, per l'Umbria e le Marche l'Arcivescovo di Damiata Marco Antonio, per Bologna Alessandro Tanara, referendario in ambedue le Segnature, per Ferrara Carlo Calcagnini, giudice nelle cause de' Sacri Palazzi Apostolici, per la Romagna Anselmo Dandini, referendario in ambedue le Segnature, ed insieme Ponziano Fargna, assessore del diritto pontificio, e consultore imperiale. Tutti i sopradetti commissari dovevano riunirsi ogni quindici giorni per deliberare quanto fosse più atto a ripristinare, ristabilire ed aumentare l'agricoltura, occupandosene con zelo, conferendo insieme, consultandosi reciprocamente e riferendo poi tutto al Pontefice stesso, affinchè questi potesse provvedere. Tuttavia doveva restare sempre in carica ed in funzione la Commissione dei Cardinali istituita secondo la Constituzione del Predecessore Papa Paolo V, sotto la data 19 ottobre dell'anno 1611.

Il Pontefice soggiungeva, nel suo atto, suggerimenti e disposizioni a tutela dell'agricoltura e del buon andamento di essa, affinchè fossero evitati tutti gli inconvenienti gravi che si erano verificati precedentemente.

Volle che tutti i Governatori e Presidenti delle provincie dello Stato, prestassero somma obbedienza alle decisioni della Commissione particolare instituita per gli affari annonari, e che fosse data esecuzione con sollecitudine a tutte le deliberazioni che essa avrebbe adottato.

Circa le modalità e le cautele con le quali l'Annona avrebbe potuto fare i prestiti agli agricoltori ed ai proprietari dei fondi e mercanti di campagna nel-

---

(1) « ..... *quod ad tollenda mercimonia pistorum..... vulgoque dicuntur Vermicellari et Ciambellari, renovari debeant edicta..... prohibentia tritici emptionem in acie Campi Florae, ex eo, quod propterea congeritur, ut pluris vendatur, et vulgo dicitur « incettare »* »,... *interdicentia eiusmodi frumentariis exercitium artis agrariae, ne hoc praetextu frumentum viliori praetio emant, atque hinc impediantur agricolis renundationes* ».

l'Agro romano o nel distretto di Roma, il Pontefice volle che qualsiasi deliberazione in proposito, fosse riservata unicamente alla Commissione prelatizia ed agli altri che erano stati chiamati a farne parte, come abbiamo superiormente indicato.

Per ciò poi che riguardava la misura, o piuttosto la ragione dei mutui da farsi agli agli agricoltori, il Pontefice, considerando di avere disponibile una somma di scudi 371,587.40, ripartì tale somma, in quanto a scudi 210,000 per l'acquisto di rubbia 30,000 di grano, da tenersi in serbo nei granai dell'Annona, come sopra superiormente comandato; della residuale somma poi di 161,587.40 scudi, stabilì che dovessero essere fatti in ogni anno dei prestiti: e cioè per scudi 60,000 — lire 325,000 — agli agricoltori e padroni dei fondi e mercanti nell'Agro romano, senza che per detti prestiti il presidente dell'Annona *dovesse pretendere alcun frutto o compenso*, sotto qualsiasi forma. Volle poi il Pontefice destinare anche la somma di scudi 50,000 in favore degli agricoltori possessori e mercanti del distretto di Roma, i quali però, avrebbero dovuto corrispondere il *due per cento*, per le spese d'amministrazione. Il residuo della somma totale di scudi 51,587.40, unendovi l'esazione che doveva farsi presso tutti i debitori verso l'Annona, oltre il ricavato dalla vendita del grano eccedente le 30,000 rubbia, che dovevano tenersi sempre a disposizione dell'Annona, volle che fosse investito in tanti Luoghi di Monte della Camera che però non fossero *vacabili* (1). I frutti e gli utili ritratti, dovevano essere annualmente rinvestiti nel modo suddetto. Tutto ciò avrebbe dovuto servire a formare una somma sempre disponibile, per provvedere a qualunque penuria o carestia, che avvenisse in futuro. Il Pontefice affidava la fedele esecuzione dei provvedimenti emessi alla Commissione soprannominata, ordinando che fossero tutti osservati da qualsiasi persona di qualunque grado o stato.

Concludeva la Costituzione abrogando ogni altra disposizione in contrario, precedentemente vigente.

La Costituzione fu emanata presso Santa Maria Maggiore, ossia dal Quirinale (2).

---

(1) I Luoghi di Monte erano i crediti di una somma determinata facenti parte di un monte. Dicevansi *vacabili*, se la loro estinzione era circoscritta ad un tempo, *non vacabili*, se perpetui.

(2) Nicolai N. M. *Memorie, leggi*, ecc. II, pag. 72.

Sembra però che i provvedimenti presi riuscissero del tutto inefficaci, poichè il grano rincarava sempre più, ed i fornai si lagnavano che rimanessero fisse le tasse del macinato, e così i prezzi obbligatori per la vendita del pane.

Intanto, per ordine di Benedetto XIII, il Cardinale Albani Annibale, Camerlengo, pubblicò, nel giorno 30 luglio 1720, un Bando, perchè nessun Principe, Duca Marchese, Barone o Signore, nè altri di qualsiasi grado o condizione sociale, impedisse a chiunque suddito o non suddito, di essi nominati, di poter liberamente condurre o mandare a Roma grano e qualsiasi specie di vettovaglie; e ciò conforme ai Bandi generali del 25 settembre 1677, 19 agosto 1693, 5 settembre 1701, 14 giugno 1702 e 13 settembre 1713, i quali tutti venivano rinnovati. Coloro che avrebbero trasgredito, sarebbero incorsi nelle censure ecclesiastiche per ragione di lesa maestà — *lesae maiestatis* — oltre a subire la privazione dei loro feudi e la confisca dei loro beni, secondo quanto prescriveva la Bolla « *in Coena Domini* » ed altre Constituzioni dei Pontefici. I ministri e rappresentanti dei sopradetti Signori, sarebbero incorsi nella pena di *dieci anni di galera*, mentre coloro che avessero rilevato o denunciato i trasgressori avrebbero avuto in premio la quarta parte delle pene pecuniarie e si sarebbe conservato segreto il nome dei delatori (1).

A facilitare l'approvvigionamento della pubblica Annona, il Cardinale Camerlengo sopradetto, nello stesso giorno del Bando sopraindicato, ne pubblicò altro consimile, nel quale esprimeva che, essendo a cognizione sua come i padroni del grano, degli orzi e dei legumi, raccolti nello stesso anno nei propri terreni, tenessero tutto riposto nei casali di campagna, nelle tenute, o nei luoghi a quelle vicine, nonostante i reiterati Bandi pubblicati, perciò ordinava che chiunque, fosse anche di condizione sociale elevata, ecclesiastica o secolare, avente domicilio o che abitasse entro Roma, e possedesse grani e legumi raccolti nella stagione attuale o nella precedente, e li conservasse nel raggio di 30 miglia da Roma, e chiunque li avesse anche alla distanza di 40 miglia, ordinava, ripetiamo, che i primi dovessero condurre tutto a Roma entro il mese di agosto e gli altri entro il successivo settembre, e quelli ancora più lontani che facevano il trasporto delle derrate sia per fiume, sia per mare, eseguissero l'ordine nella forma come sopra entro il mese di ottobre; e tutto ciò senza alcun pretesto per mancata esecuzione del Bando. In caso contrario incorrerebbero nella pena della

(1) Dalla stamperia della R. C. A., 1729.

perdita dei generi, oltre una multa di scudi 10 per ciascun rubbio di grano o granaglie che sarebbe stato rinvenuto nei luoghi tutti compresi nel Bando. Che se alcuno, per qualsiasi ragione, prorogasse il trasporto, sarebbe stato soggetto alle stesse pene « *ed anco maggiori ed afflittive del corpo* (sic) ad arbitrio di Monsignor Prefetto dell'Annona » (1).

Tuttavia le raccolte del grano e degli altri generi, si succedevano sempre più scarse, come rileviamo da un Chirografo del menzionato Pontefice del giorno 14 settembre 1729, nel quale si deplora la penuria non solo di quell'anno, ma altresì dei due precedenti. In conseguenza di tale deficienza la Università dei fornai presentò una domanda perchè fosse diminuita la tassa del macinato, dichiarando che altrimenti sarebbe riuscito impossibile ad essi fornari di continuare la loro industria. Il Pontefice annuendo alla giusta domanda e seguendo le disposizioni precedenti dell'antecessore Pontefice Clemente XI, ridusse la tassa della macina tanto ai fornai che vendevano il pane in quantità grande, quanto a quelli che lo spacciavano al minuto.

Il Pontefice successore a Benedetto XIII fu il Cardinale Lorenzo Corsini da Roma, che assunse nel pontificato il nome di Clemente XII.

Anche nell'anno 1731 l'Università degli affidati diresse una supplica al Pontefice, esponendo come nel trascorso autunno si fosse verificato un completo difetto di erbe da pascolo per la continua siccità, e come la stessa deficienza fosse continuata nell'inverno, in quanto alle pioggie avessero succeduto nevi e geli incessanti. Tutto ciò aveva cagionato non solo una grave perdita nel frutto delle pecore, ma altresì una grande mortalità del bestiame, ed inoltre ognuno era stato costretto ad acquistare una estensione più rilevante di pascoli per provvedere al sostentamento del bestiame stesso. Queste ricerche di erbe avevano fatto elevare in modo eccessivo il prezzo dei pascoli, che viceversa difettavano per la assoluta mancanza delle erbe stesse. Tale stato di cose, così grave in danno della pastorizia, impensieriva tutti i componenti l'Università degli affidati, i quali avevano quasi perduto la speranza di poter riparare alla sventura, che ogni giorno più aumentava per le perdite sempre crescenti, per le spese dei salari e vitto dei garzoni, e per il pagamento della fida alla Dogana del Patrimonio. Ad evitare l'ultima iattura quando, cioè, avrebbero dovuto corrispondere ai proprietari od affittuari delle tenute il pagamento dei pascoli, che

(1) Stamperia della R. C. A., 1729.

in caso di mancanza li avrebbe esposti a gravi spese giudiziarie e alla perdita totale delle masserie supplicavano il Pontefice di voler prendere un provvedimento in tempo utile, anche facendo considerare che, passata la stagione, certamente nell'anno appresso per la mancanza rilevante dei bestiami, non avrebbero potuto ritornare nei pascoli della Campagna romana; e nella supplica si aggiungeva *che da tanti Sommi Pontefici sono stati privilegiati* (gli affidati) *per goderne il pascolo in aumento del popolo, e della stessa Rev. Camera per gli utili annui, che la Dogana del Patrimonio ne ricavava scudi ottantamila.*

Si faceva poi menzione dell'ingente perdita della lana, in quanto le pecore, per l'assoluta mancanza del pascolo, ne erano rimaste quasi prive del tutto — *denudate* — e ciò costituiva uno dei maggiori danni, poichè la lana fu sempre uno dei più rilevanti redditi delle masserie. I supplicanti facevano appello ai provvedimenti adottati dal Pontefice Innocenzo XIII nell'anno 1694, e da Benedetto XIII nel 1725. Concludevano domandando un congruo defalco — diminuzione di affitti — ed una dilazione per evitare atti esecutivi, affinchè i proprietari dei bestiami potessero scongiurare l'ultima rovina (1).

E allora a seguito di un rescritto santissimo, il Cardinale Annibale Albani Camerlengo, insieme al Tesoriere generale Carlo Maria Sacripanti ed Antonio Ruffo Presidente della Grascia, nonchè Nicola Lana commissario della Camera Apostolica bandirono, il 31 marzo dell'anno 1731, un Editto citatorio con inibizione a favore dell'Università degli Affidati, per decretare una dilazione e una diminuzione al pagamento delle erbe dei pascoli, riconosciutane la gravissima penuria. La Commissione adottò i provvedimenti già assunti nell'anno 1725, durante il pontificato di Benedetto XIII, da noi già riportati antecedentemente.

Per parere emesso da una Congregazione o Commissione, specialmente nominata dal Pontefice, sopra le cose Camerali, composta dal Cardinale Camerlengo, nonchè dai Cardinali Imperiali e Corsini, dal Tesoriere generale Sacripanti, da Monsignor Ricci, Chierico e Decano della Camera Apostolica, da Monsignor Valenti, avvocato fiscale e da Monsignor Lana, Commissario generale della Camera, fu deciso, nell'adunanza tenuta il giorno 16 aprile 1731, che dovesse ristabilirsi il pagamento della tassa dovuta dai fornai, secondo il Chirografo di Cle-

(1) Append. doc. XLII.

mente XI e, da quel tempo in poi, che il grano da somministrarsi dall'Annona fosse pagato in ragione di scudi 6.50 per ciascun rubbio — lire 34.93 (1).

In conseguenza di ciò, il Pontefice, con un suo Chirografo del giorno 9 maggio 1731, diretto a Monsignor Guido Del Palazzo, Chierico di Camera e Prefetto dell'Annona, volle che dai fornai [illegible], ossia da quelli che vendevano il pane in grande quantità, fosse pagato il dazio di giulj 6 — lire 3.25 — per ciascun rubbio di grano macinato, e dai fornai che vendevano il pane in piccola quantità, detti [illegible], *Ciambellari* e *Vermicellari* [illegible] il dazio fosse di giulj 5 per ogni rubbio, e che il grano da distribuirsi dall'Annona fosse valutato in ragione di scudi 6 e mezzo, come sopra fu detto.

Il Chirografo fu spedito dal Palazzo Apostolico di Monte Cavallo (2).

In seguito a quanto aveva ottenuto l'Università degli Affidati nel precedente mese di marzo dalla Congregazione [illegible], gli affittuari delle tenute dell'Agro romano diressero anch'essi una istanza al Pontefice Clemente XII, ed esposero la loro triste condizione, a causa degli scarsi raccolti avvenuti nelle tre stagioni successive degli anni 1727, 1728 e 1729. I mercanti misero in rilievo le perdite gravissime subite, poichè la Congregazione sopradetta *aveva accordato a tutti i lavoratori delle terre di pagare soltanto la metà delle corrisposte ai mercanti* stessi, mentre al contrario questi non avevano avuto alcun compenso nè alcuno sgravio delle corrisposte dai proprietari delle tenute. A tutto ciò s'era aggiunta un'altra sventura, quella cioè dell'assoluta mancanza dei pascoli, in danno dei buoi da lavoro, delle vacche bianche, delle cavalle da razza e dei cavalli adibiti per trasporti: e per conseguenza aumentò oltre ogni dire il consumo del fieno, fino al punto da doverlo trasportare dai luoghi prossimi a Roma in parti lontane dalla campagna. A ciò si aggiunse il necessario aumento dei garzoni, che furono dovuti assumere in più del consueto. La Università dei pecorari ed Affidati aveva altresì ottenuto il defalco e la diminuzione del prezzo dei pascoli, in seguito ad istanza fattane.

Anche i cavallari addetti al trasporto del carbone avevano avuta eguale grazia.

(1) « ..... *fuit resolutum esse reintegrandam solutionem contributionis per Pistores* [illegible] *faciendis per Annonam pretium frumentorum solvatur ad rationem scutorum sex et obl. quinquaginta pro quolibet Rubro* ».

(2) Nicolai N. M., l. c., II, pag. 86.

Per tutti codesti fatti suesposti i mercanti reclamarono al Pontefice, facendo rilevare come tutti i defalchi o ribassi concessi risultassero in danno gravissimo dei mercanti stessi, e conseguentemente per ragioni di equità chiesero le stesse condizioni a loro favore verso i proprietari delle tenute, tenendo conto di quanto era stato concesso nel triennio così alla Università degli Affidati, come ai lavoratori delle terre e ai conduttori del carbone.

La Congregazione deputata, in seguito al rescritto del Pontefice, *accordò anche ai mercanti i dovuti compensi* (1).

A tutela del regolare funzionamento della pubblica Annona, il Cardinale Camerlengo Annibale Albani, con suo Bando del giorno 9 agosto dell'anno 1735, prescrisse che tutte e singole le persone, tanto laiche quanto ecclesiastiche, nessuna eccettuata, ancorchè appartenesse alla Congregazione dei Cardinali, dovessero per il giorno 25 dello stesso mese dare un'esatta nota ed assegna di tutto il grano, farina, orzo o biade, ed altri cereali, vecchi o nuovi, che essi tenessero riposti nei loro granai od in qualsivoglia altro luogo, così in Roma, che nel suo distretto e nelle provincie del Patrimonio, Marittima e Campagna.

In caso di trasgressione si sarebbe proceduto all'applicazione della multa in ragione di scudi 25 — lire 127.50 — per ciascun rubbio di generi non denunziati od infedelmente denunziati, oltre alla perdita totale dei generi stessi, ed altre pene ad arbitrio del Camerlengo o del Prefetto dell'Annona, con anche *lo arresto personale* e la *pena della galera per cinque anni*, da aumentarsi secondo i casi e la qualità sociale delle persone. Il Cardinale Camerlengo volle che si ottemperasse a quanto egli prescriveva, perchè corrispondeva alla precisa volontà del Pontefice. Autorizzava quindi i Governatori locali a procedere *etiam per inquisitionem ex ufficio*, riservando la sua azione personale contro i trasgressori in Roma e nell'Agro romano. Il Bando fu dato nella Camera Apostolica (2).

Abbiamo voluto riferire con qualche dettaglio, questo documento, affinchè gli studiosi prendano nota degli *estremi rigori* che in quei tempi si adoperavano a tutela della pubblica Annona, anche per il fine del benessere e dell'ordine pubblico

Per rendere facili e pronte le provviste necessarie a mantenere sempre fornito e copioso il mercato Annonario di Roma, il Prefetto G. B. Mesmeri, insieme

(1) Append. doc. XLIII.

(2) Nella stamperia della R. C. A., 1735.

al Commissario generale Giuliano Rubini, nel giorno 8 luglio 1740, pubblicarono un Bando che è la copia fedele di quello fatto il giorno *30 luglio 1729* dal Cardinale Camerlengo, e che noi superiormente abbiamo riferito. Vi aggiunsero soltanto la prescrizione che i padroni delle tenute o terreni, gli agricoltori e lavoratori dovessero indicare, in apposita nota, la *qualità dei terreni rotti a maggesi e che volessero rincoltare o bisaltare, riservando anche la quantità di grano necessaria per lo spiano de' forni nelle suddette tenute, casali o luoghi a quelli vicini*, purchè la licenza fosse chiesta nei mesi d'agosto o settembre; in caso contrario si sarebbe proceduto contro i trasgressori (1).

Durante il Conclave, dopo la morte di Clemente XII, il Cardinale Camerlengo Annibale Albani, previo consiglio e licenza dai Cardinali capi d'Ordine, volle provvedere, con un Bando del giorno 10 agosto dell'anno 1740, perchè fosse permessa la esportazione e il libero commercio dei grani ed altro, dal mese suddetto fino a tutto maggio dell'anno seguente, a condizione che la cosidetta *tratta* fosse eseguita soltanto prendendo le vie terrestri, da luogo a luogo, senza obbligo di dare alcuna denuncia, salvo il pagamento della solita tassa dovuta ai tesorieri delle Provincie ed agli appaltatori Camerali. Volle però che fossero esclusi dalla licenza sopradetta il distretto di Roma, tutta la provincia di Sabina, Civitavecchia, con i luoghi a quella soggetti, nonchè Viterbo e la provincia del Patrimonio.

L'editto fu datato dal Conclave Apostolico nel giorno sopradetto (2).

Da una memoria storica sull'Annona, rileviamo come nell'anno 1740 fossero state seminate a grano nell'Agro romano, sole rubbia *undici mila di terreno* — ettari 20,332.40 (3).

Il Cardinal Prospero Lambertini da Bologna fu creato Pontefice il giorno 16 agosto dell'anno sopradetto, ed assunse il nome di Benedetto XIV.

Uno dei suoi primi atti fu la Bolla emanata nel giovedì santo — *in Coena Domini* — il giorno 30 marzo dell'anno 1741, con la quale richiamò in vigore le censure ecclesiastiche contro coloro che trasgredissero le prescrizioni dei Pontefici predecessori, ed in conseguenza anche contro chiunque impedisse od ostacolasse quelli che conducevano vettovaglie in Roma od altre cose necessarie alla

(1) Nella stamperia R. C. A., anno 1740. Arch. Vat. Bolle e Bandi. Serie III.

(2) Raccolta sopradetta, anno suddetto.

(3) Arch. Vat., XI, Miscell. 202, pag. 118.

pubblica Annona, anche per uso di tutti coloro che erano addetti alla Curia Romana. Il Pontefice comminò le censure ecclesiastiche a chiunque ancorchè appartenesse al ramo Cardinalizio, Principesco, o ad altra dignità (1).

In quell'anno stesso il Pontefice, villeggiando a Castel Gandolfo nel mese di giugno, un giorno fu attorniato da poveri contadini che ad alta voce si querelavano perchè *era loro stato impedito di spigolare dopo raccolte le messi*. Fu uno spettacolo commovente quello di un vegliardo Pontefice che nell'aperta campagna, *circondato dai diseredati dalla fortuna*, ascoltò quei lamenti, che reclamavano un uso civico *antico quanto il mondo*! La Bibbia narra di Booz, che vedendo la povera vedova Ruth spigolare nel suo campo, ordinasse ai mietitori di lasciar cadere qualche spiga di più dalle *mannate*, perchè la poveretta potesse raccoglierne in maggior copia, senza che alcuno avesse ardito di muoverle rimprovero.

E così il venerando Pontefice emise una sua Costituzione del 22 maggio dell'anno 1742, in cui considera « che sebbene la legge Mosaica, confrontata con « quella del Vangelo, sia una legge di severità e di timore, tuttavia in questa « si scorge più umanità che non si riscontra in altre legislazioni umane. E, fra « le altre cose, in quella Costituzione si legge questo brano che riportiamo: « Quando, fatta la raccolta nel tuo campo, vi avrai dimenticato una *manna*, non « ritornerai indietro per riprenderla; *questa sarà per il forastiero, per l'orfano*, « *per la vedova*, affinchè l' Eterno Dio tuo ti benedica sulle opere tutte di tua « mano. Quando avrai scosso il tuo olivo, non vi ritornerai più dopo; quel che « vi restò, sarà *per il forastiero, per l'orfano, per la vedova*. Quando avrai ven- « demmiato la tua vigna, non vi ripasserai; ciò sarà *pel forastiero, per l'orfano*, « *per la vedova*. Quando farai la mietitura della terra, non raccoglierai da tutti « i canti del tuo campo, nè raccoglierai le spighe sparse, ma lascerai tutto ciò « per *il povero e per il forastiero* ».

Benedetto XIV seguì il principio di richiamare nella legislazione moderna quello spirito cristiano che già era stato distrutto dalla tradizione pagana. Fu quello un atto nobile, che ben presto però divenne inosservato, attesa la preponderante potenza e l'indifferenza dei Signori!

Il Pontefice poi ravvisando equo, in seguito a reclamo dei fornai, stretti da serie angustie per la penuria e per il caro prezzo del grano, che si esaminasse

(1) Ex Typographia R. C. A., 1741. Arch. Vatic. Raccolta cit.

se convenisse di sospendere o no, per qualche tempo, il pagamento della tassa di giulj 5 per la macinazione di ogni rubbio di grano, dopo maturo esame, in seguito ad una relazione fatta dal Marchese Teodoli e dal Prefetto dell'Annona, volle, su parere della Commissione, che « dei denari esistenti in credito della « Camera Apostolica nel Monte di Pietà, in conto a parte, e provenienti dal « soprappiù del prezzo dei Luoghi del Monte San Pietro, ultimamente aggiunti, « si facesse passare la somma di scudi 7000 — lire 37,500 — in credito e a di- « sposizione del Prefetto dell'Annona, per essere distribuiti ai *fornari*, *vermi cel- « lari*, *ciambellari*, ed altri sottoposti alla spesa della contribuzione, proporzio- « nalmente per la rata del macinato da farsi da ciascuno di essi nel ter- « mine di sei mesi, cioè da marzo a tutto agosto p. f., a tenore della risolu- « zione, ecc. ».

Il Chirografo fu pubblicato dal Palazzo Apostolico del Quirinale il giorno 30 marzo 174? (1).

E poichè i fornai nuovamente supplicarono il Pontefice affinchè accordasse loro simile sovvenzione anco per l'anno seguente, papa Benedetto XIV, con altro suo Chirografo del giorno 5 maggio 1743, ordinò al Prefetto dell'Annona che facesse somministrare una egual somma di scudi 7000 a beneficio dei fornai, da ripartirsi in proporzione della quantità delle farine che avrebbero macinato (2).

E sempre più animato a procurare lo sviluppo del commercio, volle con una sua elaborata Costituzione pubblicata il giorno 29 giugno dell'anno 1748, dal Palazzo Apostolico di Monte Cavallo, autorizzare il libero e scambievole commercio fra le Provincie, città e luoghi dello Stato della Chiesa.

Benedetto XIV, in quel documento, considerava primieramente che la proibizione del commercio sebbene sembrasse un'apparente tutela affinchè le provincie non restassero prive di grano e degli altri generi che in essi erano stati prodotti, tutto ciò che riusciva dannoso per le altre provincie, ove i raccolti fossero stati meno abbondanti. E nonostante che spesso fosse stato concesso il libero commercio fra una provincia e l'altra, tuttavia, per ragioni varie, ciò era rimasto in modo che sia per i provvedimenti e per gli ordini trasmessi con ritardo, sia per le altre irregolarità, degenerò in dànno, ed anzi talvolta la proibizione del libero scambio *fu eseguita con tale asprezza che una buona parte dei*

(1) Nicolai, l. c., II, pag. 82.
(2) Ibi, pag. 83.

possidenti coloni e contadini furono anche, per via d'inquisizione, sottoposti ai provvedimenti e pene gravissime colla totale rovina delle povere loro famiglie.

In conseguenza, il Pontefice, di suo *Motu proprio*, concesse in perpetuo ampia, anzi amplissima libertà, che ciascuno a suo arbitrio e piacere potesse contrattare ed asportare, non solo da un luogo all'altro, ma ancora da Provincia a Provincia, da una Legazione all'altra dello Stato Ecclesiastico — purchè non si asportasse fuori di quello — sia grano che biada, il granturco, i legumi, gli animali, la legna da lavoro e da fuoco, ed ogni altra cosa che in qualsiasi modo si chiamasse, ancorchè servisse per l'Annona o Grascia e per qualunque uso dell'uomo. Escluse da tale libero commercio lo Stato di Avignone, il Ducato di Benevento, il Distretto di Roma, la Provincia di Sabina, quella del Patrimonio, insieme a Civitavecchia con la città e i luoghi a quelli sottoposti, ed in genere tutti i luoghi che servivano all'Annona e Grascia di Roma e che erano soggetti alla giurisdizione del Prefetto dell'Annona e del Presidente della Grascia. La facoltà di esportazione, concessa come sopra, per il grano venne stabilita dal 1° di settembre dell'anno della raccolta fino al 31 maggio dell'anno seguente a quella; per il granturco e pei legumi poi, dal 1° di ottobre dell'anno in cui furono raccolti fino al 30 giugno dell'anno successivo. La proibizione della esportazione fuori dello Stato o da una Provincia all'altra, secondo anche i principî del predecessore Pontefice Gregorio XV, non riguardava i poveri che raccoglievano la spiga caduta ai mietitori, per quella poca quantità che potevano radunare con l'opera loro e con le loro fatiche, come ancora venivano esclusi i contadini e gli operai che per la loro quotidiana mercede, o in conto di quella, ricevevano il pane o piccola quantità di grano, granturco od altri generi. Erano anche eccettuati i religiosi mendicanti, i quali cercavano e raccoglievano per elemosina e per il vitto comune dei loro Conventi il grano ed altro, intendendosi concesso però quanto sopra sempre a condizione che fosse in una quantità discreta.

La citata Costituzione fu confermata dallo stesso Benedetto XIV con un suo *Motu proprio* pubblicato il giorno 8 luglio dell'anno sopradetto e datato da Santa Maria Maggiore — ossia dal Quirinale — nell'anno VIII del suo Pontificato (1).

Nella metà del secolo XVIII, il Card. Camerlengo, Silvio Valenti, e più pre-

(1) Ex Typographia R. C. A., 1748. Racc. cit.

similmente il 17 settembre 1749, pubblicò un Editto, sopra gli affitti dei pascoli d'inverno o d'estate, impropriamente detti compra-vendita delle erbe.

Era invalsa, già da molto tempo, una consuetudine di speculare sui pascoli, affittandone una quantità [illegible], della quale poi in parte gli incettatori ne usufruivano coi propri bestiami e poi ne eseguivano la rivendita ad un prezzo superiore al valore intrinseco, ovvero per quello stesso prezzo che essi avevano pagato, sebbene le erbe fossero state già più o meno consumate dal pascolo precedutovi, e tutto ciò in opposizione a quanto stabilivano gli Statuti dell'agricoltura ed i Bandi emanati in proposito.

A far cessare un mercimonio, così dannoso alla pastorizia, il Pontefice ordinò al Cardinal Camerlengo di bandire un Editto contro le compre-vendite delle erbe dettando validi provvedimenti contro le stesse, ciò che il Camerlengo stesso eseguì, prescrivendo a tutti, di qualsiasi grado, condizione o dignità, ed anche agli stessi Affidati della Dogana, o proprietari di qualsiasi specie di bestiami, che, in avvenire non ardissero di eseguire la rivendita nè in tutto, nè in parte dei pascoli d'inverno o d'estate, per un prezzo maggiore, quand'anche tal prezzo dovesse superare per una cifra minima quello che essi avevano pagato per lo affitto al proprietario, anche nel caso che si trattasse di pascoli da essi usufruiti per lungo tempo; e nel caso di contravvenzione a tale ordinanza fosse comminata la multa di uno scudo per ciascun rubbio, da ripartirsi per una metà a favore della Camera Apostolica, per una quarta parte all'esecutore e per il residuo a chi ne avesse data l'accusa, a cui sarebbe stato prestato fede senza rivelarlo, essendo sufficiente un solo teste. Alla multa sarebbero state aggiunte anco le pene corporali, ad arbitrio del Camerlengo e del Presidente della Grascia. E poichè si prevedeva che gli incettatori dei pascoli, nel dubbio di essere scoperti, ne avrebbero occultamente eseguito le rivendita senza l'intervento di persone estranee, come avevano già fatto spesso, così in questo caso si sarebbe prestata piena fede al giuramento dell'affittuario del pascolo. Le prescrizioni sopradette riguardavano anche coloro, che fossero conduttori di una o più tenute per lunga durata, i quali perciò erano diffidati a farne cessione, per un prezzo maggiore di quello che era stato fissato per l'affitto, senza tener conto del rischio della maggiore o minore fertilità, come dell'assoluta sterilità che in ciascun anno avesse potuto verificarsi. S'ingiungeva altresì a qualsiasi affittuario di tenute o di casali, di qualsivoglia città dello Stato, di non poter rivendere tutti o parte dei pascoli d'inverno o d'estate ad un prezzo maggiore di quello

che esso avesse pagato, fosse anche in base ad un riparto fra l'erbe da falce, quelle d'estate e d'inverno ed i prodotti delle semine. Che se qualsiasi conduttore di tenute si fosse creduto gravato, dovesse farne appello ad uno dei giudici competenti, entro il termine di due mesi, e domandasse la nomina di uno o due periti dell'arte, affinchè si potesse stabilire il prezzo ripartito delle erbe nelle singole stagioni, e ciò dovesse aver luogo per i contratti già conclusi in proposito.

Alcuni poi, come era avvenuto nel passato, si eran fatto lecito d'incettar pascoli invernali ed estivi, trattando direttamente con i proprietari e, dopo avervi prima fatto pascere i loro bestiami, ne rivendevano l'erba, come se fosse stata « *erba netta* » per lo stesso prezzo da essi pagato per l'affitto dei pascoli e talvolta anzi anche superiore di tre, quattro o cinque *giulj* al rubbio, sebbene gli Statuti della Agricoltura prescrivessero che i pascoli, consumati nel primo o nel secondo mese della stagione, si dovessero valutare soltanto la metà del loro prezzo iniziale. Così pure avevano praticato alcuni degli stessi Affidati. Laonde il Card. Camerlengo decretò che il compratore di un pascolo già consumato non fosse tenuto a pagare altro che la metà del prezzo, ovvero quanto fosse stato fissato dai periti dell'arte.

E poichè in dette retrovendite dei pascoli si sarebbero potuto compiere simulazioni e fraudi molteplici, così il Camerlengo, non volendo che tali monopolî pregiudicanti la pubblica utilità restassero impuniti per mancanze di prove, dispose, che fosse data piena fede alla deposizione giurata di colui che avesse rilasciato obblighi per pagamenti, sotto altro fittizio titolo, o che avesse già pagato « *sotto mano* » una qualsiasi somma di danaro. Contro i trasgressori poi, oltre la dichiarata nullità degli obblighi accettati in fraude, si sarebbe proceduto applicando le pene e multe stabilite. L'Editto concludeva con le solite clausole e comminatorie all'effetto che fosse rigorosamente osservato. Fu pubblicato nella Camera Apostolica (1).

Nello stesso anno, ai 23 di settembre, il menzionato Card. Camerlengo Silvio Valenti, pubblicò un bando relativo alle Dogane della Fida dei Pascoli di Roma, Marittima, Campagna e Patrimonio, ed in esso dichiarò « *che la cittadinanza di Roma, per il pagamento della Fida Romana e di Toscanella, per l'esenzione della medesima, dovessero solamente goderla* (sic) *i Romani ed i Tosca-*

(1) Append. doc. XLIV.

lasciate dai mietitori, e tutto ciò, dopo che fosse stata compiuta la mietitura (1), aggiungendo che l'ordine fosse eseguito non solo nei luoghi dove vigeva simile consuetudine, ma che lo fosse altresì in quelli dove non vi fosse stata per il tempo passato, e che anzi si procurasse d'introdurre simile uso con tutta premura (2).

Ma purtroppo era avvenuto che in alcune località non si era ubbidito alla ingiunzione, per l'animo tristamente indurito di alcuni, che *si commovevano poco o nulla della miseria del loro prossimo*, ovvero anche per le difficoltà insorte nell'esecuzione stessa dell'ordine (3). Oltre di che, molti avevano sospettato che, permettendo il libero ingresso ai poveri nei loro fondi, ne avvenisse un danno serio alla loro proprietà. In conseguenza, rendevasi necessaria una nuova Costituzione che moderasse l'uso e l'esercizio di quanto era stato decretato a sollievo dei poveri,

Il Pontefice aveva saputo, che in vari Stati e dominî, secondo le leggi, si comandava e s'ingiungeva a tutti, che fosse libero l'accesso ai poveri nei fondi, per raccogliere le spighe, e che ciascuno era autorizzato a portarle nella propria casa (4).

In conseguenza di ciò, con la sua Costituzione, che *doveva avere valore in perpetuo*, comandò ed impose che, a cominciare dall'anno in corso e così di seguito in futuro, in tutto lo Stato della Chiesa, compiuta che fosse la raccolta, tutti i proprietari dei fondi dovessero permettere il libero spicatico ai poveri, per modo che essi potessero senza alcun impedimento raccogliere le spighe cadute al suolo, o tralasciate dai mietitori, e portarle con sè alle loro case (5).

Infatti *reputava una cosa indegna ed affatto indecorosa*, che negli altri Stati si fosse provveduto con leggi statutarie alle necessità e alle deficienze del po-

(1) « ..... *messe facta pauperes et egeni praediorum aditu ad colligendas spicas, vel in terra relictas, vel a messoribus praeteritas* ..... ».

(2) « ..... *ubi vero non adhuc esset, omni studio introduci curaretur* ..... ».

(3) « ..... *ob aliquorum animi duritiem qui nullo, aut modico miseriam proximi sui sensu tanguntur* ..... ».

(4) « ..... *cognitum atque intellectum fuerit, in quibusdam Principatibus ac Dominiis, lege data, iuberi et praecipi, ut liber pauperibus in praedia relinquatur aditus, ad legendas, quae post messem reliquae sunt spicas, easque ad proprias domos ferendas* ..... ».

(5) « ..... *messe facta a dominis praediorum liberum omnino spicilegium pauperibus permittatur, ita ut sine ullo impedimento spicas, vel solo dispersas, vel a messoribus praeteritas, legere, easque familiis suis, domos importare possint* ..... ».

vero, *mentre invece nello Stato della Chiesa niuna legge o bando ciò prescrivesse*: e poichè con i modi ragionevoli non aveva ciò ottenuto in tutti i luoghi, reputava quindi necessario di provvedere contro coloro, che soltanto per *pravità dell'animo*, e per principio di avarizia, da non tollerarsi, si erano resi contumaci nel negare aiuto ai poveri (1).

E poichè molti avevano negato il libero ingresso nei loro fondi ai poveri dopo compiuta la raccolta, avendo temuto che non avvenisse loro da ciò qualche danno, il Pontefice, udito l'avviso di alcuni periti nell'arte agraria, stabilì alcune regole, uniformandosi alle quali, veniva escluso qualsiasi pericolo di danno.

Prima norma, quella, che a nessuno fosse lecito di entrare nei fondi altrui, o nella riunione di essi, che volgarmente designavasi col nome di *quarti*, nel tempo in cui si eseguiva la mietitura, nè, che ciò fosse permesso se non quando fossero tolti dal terreno i cumuli dei covoni, che volgarmente chiamavansi *casole*, e che fossero state portate nel cumulo grande, che volgarmente dicevasi « *Barcone* » (2).

Tale provvedimento era necessario affinchè non avvenissero abusi, nè che i mietitori, durante il lavoro, lasciassero a bella posta cadere le spighe dalle loro mani, perchè fossero raccolte da coloro che li avrebbero seguiti, od anche perchè i poveri, non contenti delle sole spighe cadute fortuitamente o lasciate dai mietitori, non avessero ardito toglierle dai cumuli dei covoni.

Altra regola dovesse essere quella, che cioè appena tolte le *casole* dal fondo o dal quarto ove si era compiuta la mietitura, e non appena i covoni fossero stati trasportati al *barcone*, restasse libero l'ingresso ai poveri, per dieci giorni, al fine di poter raccogliere le spighe cadute al suolo; e, durante tale spazio di tempo, nè i proprietari, nè coloro, che avessero comprato il pascolo delle spighe stesse, potessero impedire lo spigatico, nè potessero immettere a pascere nei poderi o quarti, nei quali era stata fatta la raccolta, i loro buoi od altri animali.

Trascorsi poi i dieci giorni, che fosse lecito ai proprietari ovvero ai compratori della spiga, d'introdurre nei quarti gli animali che avessero voluto, secondo

(1) « ..... [illegible] esse putavimus contra eos, qui sola animi duritie et avaritia non ferenda, in sublevandis pauperibus, contumaces se praebuerunt ..... ».

(2) « ..... nemini ingredi liceat praedia, seu praediorum regiones, vulgo Quarti, ubi segetes metuntur, neque cuiquam aditus ad ea liber sit, nisi postea quam manipulorum acervi, vulgo « le Casole », e solo sublati, et in nubilarium, italice « il Barcone » translati fuerint.

i patti convenuti nell'acquisto, fra i quali il Pontefice volle che fosse sempre compreso e riservato il diritto ai poveri di poter raccogliere le spighe per dieci giorni consecutivi, e che anzi ciò si fosse ben chiarito ed osservato. Volle, che quanto egli aveva prescritto fosse osservato nell'intero Stato della Chiesa, senza eccezione di luoghi o di persone che ne fossero proprietari, disponendo che nessuno si esimesse da simile disposizione e comando, e che anzi vi fossero comprese le Comunità, i Duchi, i Principi, i Marchesi, i Conti, i Cavalieri e qualsiasi personaggio, ancorchè preminente per onori, per prerogative o per dignità.

Comandò poi a tutte le Autorità Ecclesiastiche e civili, che facessero rigorosamente osservare quello che aveva ordinato, ed inoltre, che fossero puniti i trasgressori, qualunque essi fossero, costringendoli a pagare l'ammenda di scudi 30, da esigersi con atto di Mano Regia; che fossero multati per tante volte, quanti erano i latifondi, possessi o quarti di proprietà dei contravventori, donde fossero stati espulsi i poveri, e ciò per ogni volta che avessero commesso il *delitto* — così appellato nella stessa Costituzione — « *di trasgressione all'ordine del Pontefice* ».

Fece espresso precetto agli esecutori di eseguire la volontà del Pontefice con tutta diligenza, e volle altresì che l'importo delle multe, detratte le spese necessarie, fosse distribuito fra i poveri dei luoghi ove fosse stata rilevata la contravvenzione.

Terminava comminando le censure ecclesiastiche contro coloro che non avessero osservato fedelmente quello che era stato comandato.

L'atto ha la data del 17 maggio 1751, e fu pubblicato presso Santa Maria Maggiore — ossia dal Quirinale — nell'undecimo anno del Pontificato (1).

Da una relazione del Prefetto dell'Annona rileviamo che, nell'anno 1750, si ebbe una scarsa raccolta di grano nell'Agro romano, in quanto si erano seminate soltanto 14,000 rubbia di terreno. Ma il prodotto avuto non potè essere sufficiente alle necessità di Roma, perchè allora la città per il suo consumo annuale aveva bisogno di rubbia 130,000 di grano — quintali 282,100 — ed anzi, tenendo conto, che per il mantenimento degli operai della Campagna romana, occorressero almeno rubbia 10,000 — quintali 21,700 di grano — e calcolata anche una provvista per riserva, e per il seme della futura sementa, sarebbe stato indispensabile di raccogliere almeno rubbia 158,000 — quintali 342,860 di grano (2).

---

(1) Ardant G. *Papi e Contadini*, pag. 165. Arch. Vatic., Racc. cit.
(2) Arch. Vat., Arm. XI, Miscell. 205, pag. 118, 119.

In quell'anno stesso fu aumentata la semina del granturco, che in quei tempi dicevasi *Grano Siciliano* (1).

Il successore di Benedetto XIV, fu il Card. Rezzonico Carlo, da Venezia, che fu assunto al Pontificato col nome di Clemente XIII.

In quel tempo, era Camerlengo della S. R. C. il Card. Girolamo Colonna che, nel giorno 10 decembre dell'anno 1759, pubblicò un suo Bando contro gli incettatori o *trecconi* — rivenduglioli di legumi ed altro, — i quali facevano continui monopolî sui generi annonari (2).

Da documenti posteriori alla metà del secolo XVIII, rileviamo come la città d'Ostia, fosse tuttora abitata in quell'epoca, poichè il Card. Ranieri d'Elci, vescovo titolare di quell'antica città e Decano del Sacro Collegio, con un suo Bando, pubblicato il 27 ottobre dell'anno 1757, rese noto a tutti coloro i quali possedevano case e terreni in Ostia, o nel suo territorio che dovessero esibire nel termine di due mesi, al Castellano d'Ostia i documenti d'investitura o concessione delle proprietà accennate, o dichiarassero essere disposti a domandarla di nuovo, in quanto sarebbe stata facilmente accordata, previo sempre il pagamento del consueto laudemio (3).

E poco appresso, nel giorno 24 gennaio dell'anno 1759, il Card. Decano sopradetto bandì un altro Editto, invitando i proprietari di case e terreni ad eseguire quanto aveva ordinato precedentemente (4).

La straordinaria siccità dell'anno 1763, produsse una deplorabile carestia in tutta Italia, e più specialmente in Roma e nella provincia.

La fame costrinse un considerevole numero di contadini a recarsi a Roma per trovare lavoro o sussidi. Alcuni diaristi di quel tempo, li fanno ascendere ad oltre 25,000 (5).

(1) Arch. Vat., Arm. XI, Miscell. 205, pagg. 118, 119.

(2) Stamp. della R. C. A., 1759.

(3) Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, ann. 1756-1758.

(4) Ibi.

(5) *Providentia Optimi Principis*
Clementis XIII. Pont. Max.
Publicis ad conservationem olei effossis
Annonam oleariam constituit.
Ann. MDCCLXIIII. Pont. VII.

Si legge sulla porta maestosa dell'antico oliario nella Piazza delle Terme fra l'ingresso della chiesa della Madonna degli Angeli e quello della Scuola normale femminile Vittoria Colonna.

Nella primavera dell'anno 1764 caddero pioggie continue, che impedirono i lavori campestri, per modo che quei lavoranti agricoli, rimasti forzatamente in ozio, divennero talvolta pericolosi. Furono allora provvisoriamente adibiti varii edifici per ospizi e che dapprima erano destinati a fienili, e cioè in Borgo e presso S. Teodoro al Foro Romano ed alle Terme. In questi luoghi furono raccolte e mantenute varie migliaia di quei contadini, nei mesi di aprile e maggio di quell'anno (1).

Nell'Agro romano erano state seminate, nell'anno 1763, soltanto rubbia 5465 in superficie, dalle quali erano state raccolte rubbia 63,600 di grano. Da tale quantità, deducendo rubbia 15,816 per seme occorrente per l'anno 1765, restarono a consumo della città di Roma sole rubbia 47,784.

Invece furono consumate rubbia 146,825 — quintali 318,610 — con una eccedenza di rubbia 16,000 in più dell'ordinario consumo, dal che si verificò una mancanza di rubbia 99,041 — quintali 214,918 — (2).

Atteso lo scarso raccolto generale, le Provincie poterono somministrare ben poco per il bisogno, ed anzi molti Comuni vicini a Roma furono dovuti provvedere del pane: fu quindi necessario di comprare il grano all'estero e perciò l'ufficio dell'Annona, dovè impiegare la somma di scudi 900,000 — L. 4,837,500 — per acquisto del frumento, di cui quintali 217,000 furono comprati fuori dello Stato.

Tuttavia il Prefetto dell'Annona, per ordine del Pontefice, volle che il prezzo del pane bianco fosse mantenuto per ciascuna libbra soltanto a due baiocchi — L. 0.107 — e quello di seconda qualità, detto *casareccio*, ad un baiocco e mezzo — L. 0.08 la libbra — per grammi 333 — (3).

Per far fronte ai sussidi distribuiti ed alle molteplici spese incontrate, si prelevò dal Tesoro, riposto da Sisto V entro Castel Sant'Angelo, la somma di scudi 500,000 — L. 2,687,500 — (4) e s'impiegarono anche scudi 400,000 del Monte Annonario. A provvedere che tali somme potessero poi nuovamente essere depositate, fu imposta una tassa straordinaria, sia in Roma che nel suo distretto (5).

---

(1) Editti del Card. Vicario, 4 aprile e 16 maggio 1764.

(2) Nicolai N. M. *Memorie Leggi*, ecc., III, 144-145.

(3) Editto del Card. Camerlengo, 22 marzo 1764.

(4) Allocuzione Concistoriale 9 aprile 1764.

(5) Editto del Card. Segret. di Stato 31 agosto 1764. Nicolai. *Memorie, leggi*, ecc., III, pag. 126, 156.

Il Card. Camerlengo, Carlo Rezzonico, ravvisando che l'Editto già pubblicato il giorno 23 settembre dell'anno 1765, per aumentare l'industria della sementa nell'Agro romano non aveva prodotto il desiderato effetto, dopo aver inteso il parere e il Consiglio della Commissione particolare dei Cardinali e previo l'ordine verbale del Pontefice, pubblicò un Editto che doveva aver vigore ed esecuzione non solo nella Campagna od Agro Romano, ma eziandio in tutti i paesi che dipendevano dall'Annona di Roma.

Dopo alcune disposizioni d'indole generale, che si riferivano all'esportazione, nonchè ai sussidi ed ai prestiti da darsi agli agricoltori e dopo alcuni provvedimenti per la vendita del grano, concludeva l'Editto stesso con le seguenti parole:

« Finalmente volendo N. S. dar riparo all'inconveniente cui si era riservato di provvedere col menzionato Editto del 23 settembre citato, e per togliere quei legami, dai quali restano impediti, non di rado gli agricoltori di rompere i terreni di miglior qualità, che, dando loro un maggior frutto, li animarebbero a maggiormente dilatarsi nell'impegno delle semente, si ordina e comanda che nessun padrone proprietario, ecc., di tenute, casali, campi, pediche o terre lavorative dell'Agro Romano e di qualunque altro luogo compreso sotto la Prefettura o Commissione dell'Annona di qualunque condizione sia, ancorchè la Camera Apostolica, Signori, Cardinali, ecc., ed altri in qualsivoglia modo privilegiati, dei quali per comprendersi, fosse necessario di fare speciale ed individua menzione negli affitti che si faranno da oggi in avvenire o, che si intenderanno rinnovati per le sole convenzioni apposte negli istromenti o apoche degli affitti precedenti delle suddette tenute, casali, ecc., terre lavorative a tutto frutto, possa proibire agli affittuari di rompere e seminare in *terzeria* o *quarteria*, e di *rincoltare* a riserva dei *quarti* per quella quantità però che dà l'Arte Agraria, in proporzione dei terreni lavorativi di ogni tenuta e se in alcuna tenuta vi fossero dei prati in quantità maggiore, potrà l'affittuario romperli e seminarli col solo obbligo di restituirli al padrone, in fine dell'affitto puliti e spianati e ridotti nuovamente a prato con espressa dichiarazione, che se mai negli istromenti o apoche di affitti a tutto frutto da farsi in futuro, si apponesse qualunque patto, in qualsivoglia maniera contrario al pres. ordine, non solo sarà *ipso jure* nullo e di niun valore, e si avrà come se apposto non fosse, ma il notaro che avrà rogato tali istromenti, o avrà legalizzato tali apoche incorrerà nella pena di 100 scudi d'oro per ogni volta e resterà sospeso dall'esercizio del suo uffizio, per il tempo a nostro arbitrio.

« Dato in Camera Apost. 11 marzo 1766 (1).

---

(1) Bibl. Casan., *Periodici Estinti* 18, 67, anno 1766, n. 77.

Nonostante le grandi previdenze usate per fare aumentare le sementi nella campagna romana e nelle Provincie del Patrimonio, Marittima e Campagna, tuttavia in quei tempi non si potè raggiungere lo scopo desiderato, che cioè la pubblica Annona fosse posta in grado di serbare sempre una provvista sufficiente di frumento, specialmente per la città di Roma, perchè, come abbiamo osservato, aveva dovuto adibire ingenti somme di denaro per l'acquisto di una grandissima quantità di grano anche a prezzi elevati e da luoghi lontani: a tutto ciò si aggiunga che dalle sementi eseguite sopra una limitata superficie si ebbero scarsi raccolti, il che aumentò la pubblica penuria e di conseguenza la deficienza all'Annona.

Il Pontefice Clemente XIII, volendo provvedere in qualunque modo a tale difetto, dispose che il Card. Camerlengo rinnovasse l'Editto già pubblicato nello anno 1765, da noi superiormente riferito e lo stesso Card. Rezzonico, nel giorno 30 luglio dell'anno 1766, autorizzò con pubblica ordinanza tutti gli affittuari, i coloni, gli agricoltori e i campieri delle tenute e delle pediche dell'Agro Romano e delle Provincie a coltivare nuovamente quelle stesse terre, ove avevano già eseguito la raccolta del grano, e ciò nonostante qualunque patto in contrario, fosse stato convenuto e che veniva dichiarato nullo (1).

E poichè voci sparse artefìciosamente avevano gettato nell'animo degli agricoltori il dubbio che malgrado quanto si prescriveva nei Bandi pubblicati, tuttavia i proprietari delle tenute avrebbero poi costretto giudizialmente i lavoratori stessi a pagare una corrisposta di terratico per quei campi che i lavoratori stessi avessero coltivato di nuovo, come era avvenuto nell'anno antecedente, il Cardinale Camerlengo, in seguito all'ordine espresso dal Pontefice nel giorno 22 agosto dello stesso anno, dichiarò che nessuno sarebbe tenuto nè obbligato a pagare qualsiasi terratico per la coltivazione dei terreni sopra i quali era stato compiuto il raccolto nell'anno antecedente (2).

In seguito alla deficienza dei raccolti che si succedeva da qualche anno, Papa Clemente XIII, commosso per la indigenza sempre crescente, specialmente nella classe degli agricoltori, volle che fosse richiamato in vigore quanto aveva in proposito stabilito il suo Predecessore, Papa Benedetto XIV, con una Bolla pubblicata il 17 maggio 1751, relativa al diritto dello *spicilegio* nei campi dopo compiuta la raccolta, qual Bolla noi riportammo integralmente.

---

(1) Append. doc. XLVI.

(2) Append. doc. XLVII.

Ed il Card. Camerlengo, per ordine verbale avuto dal Pontefice, pubblicò il 15 giugno dell'anno 1767 un Editto, nel quale, premessa la considerazione già fatta dallo stesso Clemente XIII che cioè il provvedimento adottato dal suo Predecessore, *esser conforme alle leggi divine ed umane*, stabiliva che niuno ardisse di impedire ai poveri la raccolta delle spighe del grano dispersi nei campi o tralasciate dai mietitori. Che anzi, in seguito ai voleri del Pontefice, decretò che la prescrizione stessa dovesse essere osservata non soltanto nell'Agro Romano, Provincia del Patrimonio, Marittima e Campagna, ma altresì in tutto lo Stato della Chiesa, comprese le Legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna e lo Stato di Urbino.

E qui ci vien fatto di constatare per la prima volta, durante la esposizione di questo Sommario storico, un provvedimento legislativo d'indole agricola, che *si estese per l'intero Stato Ecclesiastico*. In conseguenza dell'espressa volontà del Pontefice, si faceva noto a chiunque di qualsiasi grado e stato, laico od ecclesiastico, regolare o secolare, di qualunque ordine, ancorchè appartenesse alle undici Congregazioni od alla Compagnia di Gesù, che non fosse impedito in alcun luogo, ove fosse stata compiuta la raccolta del grano, che i poveri potessero liberamente entrare e raccogliere le spighe cadute e disperse in terra o tralasciate dai mietitori. Ai contravventori veniva comminata la pena di scudi 50, specialmente se fattori, guardiani od altrimenti addetti al servizio dei padroni, o degli affittuari o dei lavoratori dei campi. Che anzi, alle disposizioni già emanate dal Pontefice Benedetto XIV, altra ne fu aggiunta, che, cioè per lo spazio di dieci giorni decorribili da quello in cui sarebbesi compiuto il lavoro di munire i manipoli del grano nel luogo ove si doveva battere il grano, nessuno avesse osato d'introdurre o fare introdurre nei campi mietuti, buoi, ovvero bestiami di qualsiasi specie affinchè non consumassero le spighe cadute in danno dei poveri che avessero voluto raccoglierle. E se alcuno avesse contravvenuto, sarebbe caduto nella pena di scudi 50 tanto se fosse stato proprietario del grano mietuto, quanto se possessore dei bestiami introdotti nel pascolo del campo ove era stato raccolto il grano. Le ammende sopradette, in qualunque caso, dovevano essere devolute per una metà a favore della Camera Apostolica, per una quarta parte all'accusatore, che sarebbe stato tenuto segreto, e per il residuo al Giudice esecutore degli atti necessari. (1).

(1) Append. doc. XLVIII.

In quei tempi, una decisione del Tribunale della Camera Apostolica, del giorno 30 settembre dell'anno 1767, confermò quanto era stato decretato da tante Costituzioni Pontificie, che cioè gli Affidati nelle Dogane dei pascoli erano liberi e godevano l'immunità tanto come proprietari quanto in riguardo ai loro garzoni ed inservienti, ed ugualmente in riguardo ai loro bestiami, cose, robe e frutti ritratti dalla loro industria, così nell'andare, come nel soggiornare, ed anche nel ritornare ai paesi donde provenivano, e che altresì godevano immunità da qualsiasi gabella, dazio o penale per danni, o per rifazione di danni; il che appariva chiaramente dalle Bolle di tanti Pontefici, e specialmente dalle sentenze pubblicate dallo stesso Tribunale della Camera Apostolica, nel giorno 10 ottobre 1646, contro il defunto Michelangelo Muti, Duca di Rignano, da quella del giorno 20 agosto dell'anno 1647, pronunciata dalla chiar. mem. di Lazzaro Pallavicini, Presidente delle Dogane, contro i defunti Duca Paolo Giordano Orsini, Principe Taddeo Barberini, e Duca Girolamo Mattei, dall'altra sentenza del giorno 27 febbraio 1657, contro Zenobio Baldinotti, Doganiere generale di Roma, da quella del giorno 19 novembre dell'anno 1701 contro il Comune di Viterbo, approvata in piena Camera Apostolica il 9 giugno dell'anno seguente, dalla sentenza pubblicata nell'anno 1705, contro gli affittuari delle Gabelle alle Porte di Roma, da quella altresì pronunciata contro il Comune di Civitavecchia dal Tesoriere, il 1º luglio 1707, e confermata a pieni voti dal Tribunale della Camera Apostolica, ai 6 febbraio del 1708, e finalmente da quella del Presidente della Grascia, letta nel giorno 6 febbraio dell'anno sopradetto, ed approvata dalla Camera suddetta nel giorno 4 luglio dell'anno stesso, contro il Comune di Velletri. E tutto ciò risultava poi anche meglio in vigore dai *Motu propri* di Urbano VIII nell'anno 1644, di Innocenzo XI nell'anno 1681, di Alessandro VIII nel 1690, di Clemente XII nell'anno 1639, e finalmente del Pontefice Clemente XIII nell'anno 1767 (1).

Di più, in quell'anno stesso, il Card. Camerlengo, per tutelare i privilegi degli Affidati nelle Dogane dei pascoli, rinnovava uno dei soliti Bandi, nel giorno 30 settembre, prescrivendo che niuno potesse arrecare molestie od impedimenti agli Affidati, durante il loro viaggio nell'andare, nel tornare, o nello stare in qualche luogo, e che anzi si dovesse loro prestare qualsiasi aiuto o favore; e ciò, in osservanza ai privilegi e ai patti contenuti nelle patenti e nelle fide rilasciate

---

(1) Append. Doc. XLIX.

dal Doganiere. Erano pure dichiarati esenti da qualsiasi gabella nel passaggio con le masserizie, robe e grascie. Ed erano bensì tenuti a soddisfare qualsiasi danno avessero arrecato, ma non ad altra pena, e durante il viaggio potevano far pascolare il loro bestiame in qualsiasi territorio, senza obbligo di pagamento. Venivano permessi agli affidati la prelevazione e lo acquisto del sale e del pane, senza obbligo di averne licenza, come ancora avevano la facoltà di poter confezionare il *pane casareccio*, soltanto per loro uso, in qualsiasi luogo. Le strade doganali dovevano essere mantenute per una larghezza di venti canne, come lo erano anticamente, per il libero transito delle masserizie. Niuno avrebbe potuto acquistare le pelli del bestiame morto, che spesso arbitrariamente erano vendute dai garzoni delle masserie. Tutti gli affidati erano autorizzati a portare armi per propria difesa, ed erano soggetti per le loro cause private soltanto al foro Camerale di grascia, chè nessun giudice avrebbe potuto pronunciare sentenze o decisioni contro di essi, essendo ciò d'assoluta pertinenza del Cardinal Camerlengo, del Tribunale della Camera Apostolica, o della Segnatura di Grazia. E durante lo svolgersi di qualsiasi controversia era stabilito doversi eseguire i provvedimenti decretati. Veniva ordinato a chiunque di prestare aiuto ed assistenza agli affidati, e ciò più specialmente veniva prescritto ai pubblici ufficiali (1).

Durante il Pontificato di Clemente XIV, successo a Clemente XIII, il Cardinale Rezzonico, Camerlengo, volle rinnovare un Bando contro gl'incettatori del grano, delle biade, dei legumi e del granturco, prescrivendo quello, che già antecedentemente, era stato pubblicato fin dal 31 maggio 1669, 19 aprile 1687, 14 marzo 1702, 3 luglio 1754 ed 11 marzo 1766, affinchè nessuno accaparrasse od incettasse quello che era necessario alla pubblica Annona, ma soltanto fosse lecito a chiunque di poter comprare quello che occorreva per uso proprio e della famiglia durante l'anno. Per ordine espresso del Pontefice, proibì ai signori Baroni e Duchi, e a tutti indistintamente, che non pretendessero o presumessero d'impedire alcuno di condurre o mandare a Roma quello che era necessario alla pubblica Annona e di conseguenza che nessuno ardisse di emettere bandi od ordini contrari a quanto era stato prescritto.

Per facilitare poi il commercio del grano, ed affinchè gli agricoltori non fossero costretti a vendere i loro prodotti ai Commissari dell'Annona, dispose che

(1) Arch. Vatic. *Bolle* e *Bandi*, Serie III, anno 1767.

gli agricoltori stessi avrebbero potuto a loro piacere, trasportare il genere a Roma, dove sarebbe stato comprato dall'Amministrazione dell'Annona stessa, in ragione di scudi 6,50 al rubbio, fino al 31 dicembre di quell'anno, purchè il grano fosse stata conciato ad uso mercantile, e pesasse decine 64 a rubbio (Kg. 217).

Frattanto, allo scopo d'incoraggiare l'agricoltura, erano stati fatti importanti prestiti in danaro; ma, poichè in seguito alle Costituzioni Apostoliche, restavano in deposito i grani raccolti, mentre per la cultura e la sementa di essi era stato appunto somministrato il danaro; così fu ordinato che nessun agricoltore vendesse il grano se prima non avesse soddisfatto il debito annonario, oppure non avesse ottenuta licenza dallo stesso Prefetto dell'Annona, o dal Commissario dal quale avesse ricevuto il prestito in danaro.

L'atto fu pubblicato in Camera Apostolica il 29 luglio 1772 (1).

A provvedere sempre più al buon andamento dell'agricoltura, nonchè allo approvvigionamento dell'Annona pubblica, il Card. Camerlengo, con altro Bando del giorno 4 agosto 1773, ordinò si facesse un'assegna, ossia una denuncia del grano e degli altri generi riposti, tanto a Roma come nei casali, terre o castelli del suo distretto, e negli altri luoghi della Provincia del Patrimonio, Marittima e Campagna. Ciò anche doveva essere seguito per i generi venduti od obbligati a vendersi, e dovevano perciò denunziarsi le persone in favore delle quali fosse stato contratto l'obbligo di vendita, ovvero fosse stata eseguita, nonchè dichiararsene il prezzo pattuito. In conseguenza tutti erano intimati a compiere quello che era stato prescritto: « avvertendo che tutti i grani raccolti nella Campagna « od Agro Romano, dovevano essere trasportati a Roma, e se per ovviare alle « spese dei trasporti, fosse occorso ad alcuno di conservare nei magazzini o ca- « sali di campagna il grano che doveva servirgli per seme nella futura sementa, « e per la *panatica* dei forni nella detta campagna, oppure qualche quantità, « che per ragione di vetture, non potesse subito trasportarsi in Roma, dovesse « in ciascuno di detti tre casi, darsi nota precisa a Mons. Prefetto della quan- « tità che dovesse servire tanto per seme, quanto per la *panatica*, per ottenerne « da lui licenza, *in scriptis*, che sarebbe stata concessa *gratis*, come ancora gli « si sarebbe concessa per quel grano che non potrebbe essere trasportato a « Roma, fatto però obbligo di portarlo ad ogni ordine dello stesso Mons. Prefetto.

(1) Stamp. della R. C. A., 1772. Arch. Vatic, *Bolle*, etc., Serie III.

« E se dopo tale assegna si trovasse riposta, da chi l'avesse data, in quantità « maggiore di quella espressa nella licenza, in tal caso tutto il grano che si « trovasse più di quello [illegible] sarebbe caduto in frode, « da applicarsi per un terzo all'Annona, ed il residuo agli esecutori ».

Tutti poi erano altresì tenuti a denunziare il grano occorrente per la semina delle maggesi fatte, quanto dei colti o biscolti, che dovevano essere lavorati nella seguente stagione autunnale, per la raccolta dell'anno 1774; e tutto ciò sotto la pena di scudi 25 per ciascun rubbio non denunziato, oltre la perdita dei generi che sarebbero stati confiscati ed erogati nel modo sopra espresso.

Anco i *fornai baioccanti* e *decinanti*, nonchè i *vermicellai*, gli *orzaroli* e i *pasticcieri*, erano tenuti a denunziare i grani o farine che avessero acquistato, dichiarando i luoghi ove li tenessero riposti e sempre sotto le pene menzionate.

L'Editto fu affisso e pubblicato in Campo de' Fiori, e negli altri luoghi consueti (1).

La grande economia e parsimonia del Pontefice sostenne la pubblica finanza dello Stato tanto, che durante il lustro che durò il suo Pontificato, Roma non soffrì penuria di vettovaglie. Per l'approvvigionamento del grano, specialmente nelle provincie annonarie, Papa Clemente, volle affidare incarico speciale al Patrizio Tiburtino Nicolò Bischi, per diminuire così le cure eccessive del Prefetto dell'Annona, perchè fosse tolto qualche abuso generato talora dalle urgenze di quell'ufficio, e anche nella speranza di giovare all'arte dell'agricoltura, in quanto per tal modo scemassero le obbligazioni dei coltivatori e dei mercanti di campagna, di dover fornire il grano alla pubblica Annona.

Il Pontefice partiva dalla idea che fosse utile, non solo alla economia domestica delle famiglie, ma anche all'Amministrazione dell'Annonaria il facilitare e lo agevolare l'uso del pane casalingo. Volle pertanto abolito il dazio del macinato sul grano che si macinava per uso delle famiglie determinate. In quel tempo non si giudicò utile che l'Annona somministrasse il grano ai fornai, non già a contanti, ma il più spesso, come allora dicevasi, « *a rinnovo* » ossia con l'obbligo di restituire eguale quantità e qualità di grano, dopo il raccolto dell'anno seguente a quello in cui avevano ricevuto il prestito. Una simile norma, mentre preservava l'Annona dalle perdite e faceva mantenere a vantaggio del

(1) Stamp. della R. C. A., 1773. Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*. Serie III, ann. 1773.

popolo una buona qualità di pane, permetteva ai fornai di lucrare maggiormente col danaro del prestito, che dovevano restituire in principio della stagione susseguente in altrettanto grano, ovvero in contante, a ragione di scudi 7 al rubbio (lire 37.50).

Tale sistema formava il vero calmiere dell'Annona, in quanto, all'epoca del raccolto, se i mercanti di campagna avessero voluto vendere più di scudi sette al rubbio, l'Annona non obbligava i fornai a pagar subito il loro debito, ed anzi ove ne avessero avuto bisogno, faceva ad essi altre somministrazioni *a rinnovo* od a contanti, sempre al prezzo di scudi 7; nè così avevasi penuria di pane. I mercanti di campagna, non potendo vendere altrimenti, stretti dall'obbligazione assunta verso l'Amministrazione dell'Annona di dover restituire nel mese di agosto le prestanze avute per la sementa e per la mietitura, erano obbligati a vendere il grano al prezzo di scudi sette, *e questo prezzo era come la norma e la regola fissa per il preventivo delle spese e per il prezzo dell'affitto che ciascuno di essi imprendeva a condurre.*

Tuttavia, in quell'epoca, i fornai, i vermicellai e simili, non cessarono dalle loro querimonie, dolendosi delle gravissime remissioni e perdite subite nei passati anni attesi i prezzi elevati, come essi affermavano, del grano, e facendo appello a quanto aveva disposto in proposito Clemente XI nell'anno 1719, che aveva fatto diminuire il prezzo del grano somministrato dall'Annona fino a scudi cinque al rubbio (lire 27.50). In seguito alle istanze fatte dall'Università dei fornai, il Pontefice deputò una Commissione speciale perchè esaminasse lo stato delle cose o deliberasse un provvedimento. Dopo mature discussioni tenute nelle varie adunanze, la Commissione comunicò al Pontefice le decisioni adottate e quegli, con suo Chirografo del mese di novembre dell'anno 1773, dopo d'aver riferito fedelmente quanto era avvenuto in proposito, deliberò che la Cassa dell'Annona, a mezzo del Prefetto della stessa, facesse pagare e ripartire proporzionalmente ai fornai la somma di scudi 30,000 (lire 261,250), sopra la rata del Macinato eseguito dai medesimi fornai e da ciascuno di essi dal 1 luglio 1772 al 30 giugno 1773.

Il Chirografo fu pubblicato dal Palazzo Apostolico del Quirinale, nell'anno e nel mese sopradetti (1).

Nell'anno seguente, ai 10 di agosto, il Card. Camerlengo Pietro Rezzonico

---

(1) NICOLAI N. M., *Memorie, leggi*, etc. II, pag. 84.

pubblicò un altro Bando sopra l'assegna dei grani, delle biade e dei cereali diversi, nel quale si poneva specialmente « che tutto il grano raccolto nell'Agro romano », detratto il seme e la *panatica* — ossia quella quantità per confezionare il pane agli operai in campagna — doveva essere trasportato in Roma entro il mese di settembre futuro. Che se, per mancanza di vetture, fosse occorso di conservare nei granari o casali di campagna qualunque fosse quantità di grano, in tal caso fosse necessario farne subito domanda al Pontefice, che sarebbe stata accordata, limitando il termine per il trasporto a Roma. Venivano altresì prescritte le norme per dare le denuncie delle future semine nell'anno 1775, come già erano state date negli anni precedenti (1).

Durante lo stesso Pontificato fu creduto utile fosse abolita la proibizione della esportazione del grano ed altro; ed infatti il Card. Camerlengo, con un suo editto del 26 agosto 1774, aveva già pubblicato che ognuno fosse autorizzato ad esercitare il libero commercio delle granaglie (2).

Le memorie di quei tempi ci narrano come fin d'allora *incominciasse la concorrenza dei mercanti di campagna nel prendere in affitto le tenute*, e come da ciò gli affitti stessi *soverchiamente aumentassero di prezzo;* donde i mercanti stessi, per rimpinguarsi degli affitti e delle spese, e nella speranza di lucro, accrebbero ogni giorno più il prezzo dei generi, il che e *tutto l'insieme contribuì alla decadenza dell'agricoltura*, la quale per tal modo, soggetta a frequenti mutamenti contrari e *dannosi alla sua prosperità*, non potè mai costituire la vera e necessaria base dell'approvvigionamento di Roma, mentre se *le cose agricole fossero state guidate con giustizia e con ordine, la Campagna romana sarebbe stata sufficiente al necessario provvedimento dell'Annona della Città.*

(1) Stamp. della R. C. A., 1774. Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III.
(2) Ibi. Anno 1773.

Capitolo XIV.

L'Agro romano durante il Pontificato di Pio VI.

(Ann. 1775-1799).

Il Card. Angelo Braschi, da Cesena, successe al Pontefice Clemente XIV, assumendo il nome di Pio VI.

Fu questi tal uomo proprio nato per le opere grandi; e Roma e molti luoghi dello Stato già Ecclesiastico, mostrano anche oggi monumenti ad attestare la somma attività di lui, che si esplicava sopra tutto quanto riflettesse l'interesse pubblico. Forse egli non tenne sempre conto dei mezzi pecuniari dei quali lo Stato poteva disporre; ma, per la verità della storia, deve riconoscersi che le sole vicende politiche causarono al Pontefice lo rovina assoluta del potere temporale, già fondato da Martino V.

Papa Braschi vagheggiò il suo progetto favorito del prosciugamento delle Paludi Pontine — opera degna in tutto degli antichi Romani — e, sebbene non potesse compierla, ciò sta ugualmente a dimostrare non solo il geniale ardimento dell'uomo, ma anche la predilezione di lui per l'agricoltura, in quei tempi specialmente, nei quali l'arte agraria aveva estremo bisogno di sollecite cure per rinnovarsi e rigenerarsi.

Uno dei primi provvedimenti che il Pontefice fece assumere dal Card. Camerlengo Rezzonico, fu quello di emettere il consueto Bando sull'obbligo spettante a tutti coloro che avessero raccolto grano, biade, orzo e legumi nei luoghi lontani da Roma, oltre le 40 miglia, di doverli trasportare a Roma in varie epoche, secondo le distanze, comminando, in caso d'inobbedienza, gravi pene ed ammende e la perdita dei generi. L'atto fu emanato dalla Camera Apostolica li 30 giugno 1775 (1).

Nel seguente mese di agosto lo stesso Card. Camerlengo con un altro Bando significò come il Pontefice avesse specialmente rivolto il pensiero all'abbondanza

(1) Stamp. della R. C. A., 1775. Arch. Vat., *Bolle e Bandi,* Serie III, 1774-75.

dell'Annona di Roma e come per rendere sicuri i suoi sudditi *in un Vittuale di tanta importanza*, volesse essere informato dei raccolti di grano, biade, orzo e legumi che si erano verificati nell'anno 1775, e di quanto ne restassero *inconsunti* della passata stagione agraria.

L'atto fu pubblicato ad *Valvas Curiae Innocentianae* — alle porte dell'attuale palazzo di Montecitorio — ed in Campo di Fiori (1).

La raccolta del grano e degli altri generi, nell'anno 1779, fu tanto scarsa che causò la penuria, in quanto la semenza essendo stata fatta sopra una superficie di rubbia 14.808, delle quali 3500 erano colti, tutto insieme rese appena rubbia 45.645 di grano, cioè a dire il terzo di reddito, in modo che il prezzo del grano ascese subito da scudi 7 a scudi 9 e baiocchi 90 (lire 53.21 al rubbio).

In conseguenza di ciò il Pontefice pubblicò un suo Chirografo, in data del 29 agosto 1781, diretto a Mons. Giuseppe Albani, Prefetto dell'Annona, nel quale deplorò la scarsa raccolta avvenuta e volle provvedere in qualche modo all'urgenza, diminuendo la tassa del macinato a tutti i fornai, senza distinzione, cosicchè tutti dovessero pagare soltanto giulj 5 per ciascun rubbio di grano macinato, restando ferma la condizione che i fornai confezionassero il pane talmente, che il peso di esso potesse differire soltanto di mezz'oncia per pagnotta, tanto su quelle di pane bianco, di oncie 10 ciascuna, quanto su quelle di pane detto *a baiocco*, che dovevano essere di oncie 8 ciascuna (2).

Siffatto provvedimento dimostra fino all'evidenza quanto mai il Pontefice prendesse a cuore la vendita del pane, e più specialmente di quello per il povero.

Nè il Pontefice volle dimenticati i poveri agricoltori, nel momento appunto in cui essi avevano estremo bisogno d'aiuto, per gli scarsi raccolti che si succedevano. Poichè, fin dall'aprile di quell'anno 1781, aveva ordinato al Card. Camerlengo di pubblicare un nuovo editto sullo *Spicilegio*, essendo giunto a sua notizia che in vari paesi erano nati dei dissensi e delle dispute sull'interpretazione della Costituzione di Benedetto XIV e dell'Editto pubblicato per ordine del Pontefice Clemente XIII, nell'anno 1767, e più ancora intorno ad una risoluzione di una Congregazione particolare, tenuta in Roma nell'anno 1766, nella quale era stato riconosciuto non essere contraria alla Costituzione Benedettina la con-

(1) Stamp. della R. C. A., 1775. Arch. Vat., *Bolle e Bandi*, Serie III, 1774-75.

(2) Nicolai N. M. *Memorie, leggi*, etc., II, pag. 86. Arch. Vat., *Bolle e Bandi*, Serie III. Ann. 1781-1782.

suetudine, già invalsa in più luoghi, di permettere ai poveri di seguire i mietitori durante il loro lavoro, e di raccogliere immediatamente le spighe abbandonate, all'effetto che i possidenti dei bestiami avessero potuto liberamente introdurre i bestiami stessi nei campi mietuti e li avessero subito fatti pascolare, senza aver bisogno di attendere il termine di dieci giorni, prescritti dalla sopradetta Costituzione. Il Pontefice Pio VI, ravvisando come tutto ciò fosse utile ai poveri, senza che arrecasse danno alcuno alla pastorizia, volle, a mezzo del Card. Camerlengo, che fosse nota la sua volontà, ordinando che in tutti i luoghi dello Stato della Chiesa ove si fosse già introdotta e stabilita simile consuetudine dovesse restare nel suo pieno vigore e nella sua osservanza, senza che alcuno potesse impedirlo. Negli altri luoghi però, ove non fosse invalso tale uso, decise che si dovesse mantenere quello che aveva stabilito la Costituzione di Benedetto XIV e, per conseguenza, che nessuno avesse potuto introdurre il bestiame nei pascoli dei campi mietuti, prima dei dieci giorni fissati. L'Editto terminava con le solite penali contro i trasgressori degli ordini (1).

Che Pio VI volesse provvedere seriamente alla pubblica Annona, e specialmente a quella del povero, vale anche a provarlo l'esame del seguente Editto, pubblicato dal Card. Camerlengo il giorno 16 settembre dell'anno 1782.

Dichiarava prima di tutto lo stesso Cardinale, che il Pontefice desiderava e voleva che si prendesse un provvedimento valido a riparare parzialmente le gravissime perdite subìte dalla Cassa Annonaria, in seguito alle continue penurie del grano, e più particolarmente anche ad offrire un aiuto dell'agricoltura ed all'arte dei fornai, che erano quasi decadute, per la stessa ragione delle scarse raccolte, soggiungendo inoltre che il provvedimento da adottarsi, non solo non dovesse riuscire gravoso, ma anzi utile al popolo.

Di conseguenza si permetteva a chiunque lo aprire forni, acquistando il grano direttamente dai mercanti di campagna, e di vendere qualsiasi qualità di pane, ad eccezione di quello cosiddetto *a baiocco*, che i soli fornai dell'Annona — il numero dei quali era oramai limitato — potevano esitare al pubblico. L'Annona poi avrebbe aperto altri forni normali, nei quali si sarebbe confezionato anche il pane di qualità superiore, al fine di fare concorrenza agli altri forni pubblici.

(1) Append. Doc. LI.

Il pane dei forni liberi poteva essere venduto anche da altri rivenditori, come quelli detti *Artebianca*, *Vermicellai*, *Maccaronari*, ecc., ed in qualunque altro luogo, dietro permesso del Prefetto dell'Annona. I forni posti nell'Agro romano non erano compresi nel Bando. L'Editto doveva restare continuamente affisso nei forni della Città (1).

Simile provvedimento procurò che l'Annona non fosse più tenuta a fare grandi provviste di grano per la sussistenza del popolo, e così fu anche dato modo di giovare all'agricoltura, offrendo ai mercanti di campagna ed ai coltivatori un mezzo pronto e pratico per esitare il grano prodotto.

In quel tempo la popolazione di Roma oscillava tra i 163,000 e i 164,000 abitanti. Dai dati statistici raccolti presso l'Ufficio dell'Annona di quell'epoca, risulta come occorressero non meno di 130,000 rubbia di grano per l'approvvigionamento di Roma (2). E le 130,000 rubbia, [illegible] a quintali 282,100 di grano, dànno una quota di quintali 1.66 per abitante.

Da un riassunto dei risultati ottenuti dalle sementi seguìte nel corso di anni 78 (anni 1720-1797), si ha che le raccolte sommarono complessivamente a rubbia di grano 6,568,689, mentre il [illegible] a Roma [illegible] a rubbia di grano 9,940,770, il che produsse una deficienza di rubbia 3,372,081, ossiano oltre rubbia 43,221 in ogni anno, pari a quintali 93,811 (3).

Come già dicemmo, il Pontefice Pio VI, avendo in animo di esplicare le sue idee grandiose, nel precipuo scopo d'incoraggiare l'agricoltura nell'Agro romano, decise la formazione del Catasto speciale di quella zona, per così conoscerne esattamente la *estensione* insieme alla *qualità* e alla *natura delle varie tenute* che lo compongono, e poscia stabilire un nuovo metodo di coltivazione.

Al tempo del Pontefice Alessandro VII (1655-67) era stato iniziato, come già [illegible], il Catasto dell'Agro Romano, compiuto però soltanto nell'anno 1692 dall'[illegible]. Il territorio componente la città di Roma fu [illegible] rubbia 844 (Ea. 1460). Le [illegible] rubbia 1839 e le tenute in [illegible] rubbia 109,054 (Ea. 201,575.41).

Il Pontefice, in un suo *Motu proprio* del 25 gennaio 1783, considerava come,

(1) Nicolai N. M. *Memorie, leggi*, ecc., II, pag. 88.

(2) *Ibi*, III, pag. 163.

(3) *Ibi*, pag. 146. Possiamo notare che in base alla popolazione odierna di oltre 550,000 abitanti occorrono a Roma almeno 913,000 quintali di grano all'anno!

in seguito agli esempi dei Pontefici predecessori, egli dovesse provvedere alla conservazione dell'arte dell'agricoltura, a scopo specialmente dell'abbondanza di Roma. Ma, poichè vedeva che le campagne, specialmente quelle dell'Agro Romano, erano assai meno coltivate di quanto avrebbero potuto essere per la loro ampiezza e per la loro naturale fertilità, appunto perciò aveva deliberato di tentare una sì interessante intrapresa, limitando in quel tempo la sua opera alla coltivazione dell'Agro romano.

Prima d'ogni altra cosa considerava ed esaminava i molteplici provvedimenti emanati dai Pontefici predecessori, dalle lettere di Sisto IV fino al predecessore Clemente XIII che, con Editto speciale emanato, si era studiato di ampliare l'esercizio dell'arte agricola, disponendo, dietro il parere di una Commissione di Cardinali e Prelati che, previo l'annullamento dei contratti che comunque impedissero la libera coltivazione delle terre, *fosse lecito a tutti gli agricoltori di rincoltare le terre stesse a lor piacimento*, e che con tali disposizioni il Pontefice aveva creduto utile di regolare le nuove deliberazioni sulla coltivazione dell'Agro Romano.

Esaminava quindi le varie norme ed i precetti impartiti dal Pontefice Clemente VII, in merito alla semina obbligatoria delle tenute. Di conseguenza, ordinava a Mons. Prefetto dell'Annona che, con la scelta di più persone perite nell'arte agraria e pratiche della coltivazione dell'Agro Romano, e previa una esatta istruzione a ben condurre una cotanto interessante operazione, facesse visitare tutte le tenute dell'Agro Romano per istabilire in ciascuna di esse, qualora occorresse, un nuovo metodo da doversi osservare per coltivarle, dividendo i quarti da seminarsi in terzeria o in quarteria, secondo la natura e l'attività dei terreni separando il terreno sterile dal fruttifero, assegnando i necessari pascoli per i buoi aratori e per la provvista dei fieni, e lasciando altresì tutti i pascoli necessari; facendo in una parola tutto ciò che da essi fosse creduto opportuno per la buona economia e per il migliore regolamento di ciascuna tenuta. Dopo che il Pontefice si fu reso sicuro della perfetta esecuzione dei suoi voleri, dichiarò essere sua intenzione che il Catasto fosse in ogni sua parte costantemente eseguito. In conseguenza, di suo *Motu proprio* e nella pienezza e certa scienza della sua autorità Pontificia, approvava e confermava il predetto Catasto e quanto in esso si conteneva, ordinando e comandando a tutti di qualsiasi grado o condizione sociale, anche specialissima, sia ecclesiastica che secolare, e degna di speciale menzione, che appena fosse stato esibito il detto Catasto, dal

Prefetto dell'Annona, per gli atti di uno dei Segretari della Camera e nell'Ufficio dell'Agricoltura si dovesse sempre osservare il metodo ed il regolamento in esso contenuti, a cominciare dalla rompitura del mese di marzo dell'anno 1783 e che, ogni anno, si dovesse rompere e maggesare in ogni tenuta quella quantità di terreno che veniva prescritta dal Catasto. Non doveva poi alcuno, senza licenza scritta dal Prefetto dell'Annona, tralasciare dall'eseguire la sementa ordinata, nè poteva variare il turno e l'ordine in ogni singola tenuta, nè cambiare luogo e divisione dei quarti.

Era prescritta la conservazione dei prati, specialmente per il pascolo dei buoi aratori, come era stato tassativamente fissato e sanzionato nel Catasto.

Seguendo poi le norme sancite dal Pontefice predecessore, Clemente XIII, volle che tutti seminassero quella parte di colti, che venivano prescritti in turno di quarteria, ed autorizzò gli agricoltori e conduttori delle tenute, a rincoltare i terreni, che si seminavano in turno di terzeria, come ancora a biscoltare quelli, che seguivano il turno della quarteria, e ciò per tutta la quantità di terreno, che loro fosse piaciuto, purchè simili semine di colti o [illegible] non [illegible] nell'ultimo anno dell'affitto della tenuta, che conducevano, poichè quei terreni, quali avrebbe dovuto maggesare il nuovo affittuario, o [illegible], dovevano essere lasciati in riposo almeno per un anno, affinchè il nuovo affittuario, potesse ritrarre un compenso equivalente alle spese fatte per eseguire il maggese.

Che se qualche proprietario, desiderando ridurre a miglior coltura, ed eseguire piantagioni e [illegible], avesse dovuto variare il metodo di coltivazione prescritto, il Pontefice ordinò, ne dovesse prima dare regolare denuncia al Prefetto dell'Annona, [illegible] le innovazioni che intendeva di fare, e, se alcuno avesse mancato di eseguire la debita denunzia si *comminava la pena della caducità del [illegible] frutti [illegible]*. Nel caso di approvazione delle bonifiche proposte, studiate ed esaminate da persone esperte dell'arte agraria, poteva essere variato il metodo di cultura in quelle tenute, facendone analoga annotazione nel Catasto.

Per l'esatta osservanza delle norme e dei lavori prescritti per ogni anno, alla fine del mese di marzo, il Prefetto dell'Annona doveva inviare persone oneste ed abili nell'arte dell'agricoltura, le quali, con la scorta del Catasto approvato, dovevano constatare sul luogo se in ciascuna tenuta fosse stata intrapresa la rompitura, per la quantità e nei luoghi stabiliti.

Nel caso poi, che alcuno non avesse eseguito gli ordini, il Prefetto dell'Annona doveva fare stimare, secondo l'arte, il frutto, che presuntivamente avrebbe potuto ritrarsi dal terreno non coltivato e, diffalcate le spese necessarie, quel valore, secondo la perizia, si doveva pagare dal proprietario, affittuario o colono della tenuta, i quali, nel caso, dovevano essere tutti coobbligati: quel denaro doveva essere ripartito fra gli agricoltori più bisognosi, che avessero ottemperato esattamente agli ordini avuti nell'eseguire la prescritta sementa. Per la esecuzione pronta il Pontefice autorizzò l'uso degli atti di mano regia, del sequestro, e d'ogni altro metodo, coattivo, che fosse più efficace e più sbrigativo.

All'effetto poi, che si eseguisse esattamente tutta la quantità di seminagione prescritta in ciascuna tenuta, e secondo quanto veniva ingiunto dalla Costituzione di Clemente VII (20 febbraio 1523), ordinò che, mancando qualunque agricoltore, affittuario o colono, in tutto od in parte, alla sua obbligazione, *fosse lecito e potesse qualsiasi altra persona, di qualunque qualità, grado e condizione, ancorchè forestiero, e non abitante nel dominio pontificio, maggesare e seminare quel quarto e porzione di quarto che, secondo il metodo del Catasto, doveva essere dissodato, e che fosse stato lasciato in abbandono.*

E tutto ciò potevasi eseguire, *senza pagamento alcuno di corrisposta, nè in grano, nè in danaro.*

Il proprietario, affittuario o colono della tenuta, doveva essere obbligato a prestare *gratis* il pascolo sufficiente, per la cultura del terreno, nonchè i comodi dei casali e granari. Inoltre ancora in quel luogo dove fosse stato fatto il maggese, ed a quella persona che lo avesse fatto, era reso anche lecito, l'anno susseguente, di fare il colto, parimente *senza pagamento alcuno di risposta.*

Ad evitare qualsiasi dubbio sulla esatta interpretazione di quanto il Pontefice aveva comandato, aggiunse che qualora i proprietari od affittuari delle tenute, al termine del mese di febbraio di ciascun anno, non avessero cominciato il maggese prescritto, fosse lecito *ad ognuno di interpellare i suddetti giudizialmente, se eglino volessero o no maggesare e seminare il quarto di turno,* la quale interrogazione doveva anche essere riprodotta, nel termine di tre giorni, avanti il Prefetto dell'Annona. Che se gli interpellati *non avessero risposto affermativamente* e avessero dichiarato di non volere eseguire le prescritte lavorazioni, in tal caso, il *Prefetto avrebbe dovuto dichiarare il diritto di maggesare e seminare quel quarto, in favore di chi avesse fatta la interpellanza, esonerandolo dal pagamento di qualsiasi risposta.*

Mancando poi il nuovo assuntore dei lavori, all'esatto adempimento dei patti di seminare il quarto, fosse tenuto ed obbligato a pagare il prezzo corrispondente al prodotto, da ripartirsi, come sopra, fu ripetuto e con facoltà di agire contro lo stesso, anche esecutando il prezzo del pascolo del quarto stesso.

Ad ottenere un'esatta e leale obbedienza di quanto aveva prescritto il Pontefice, aggiunse anche un'altra ingiunzione, che non avessero potuto, nell'avvenire, fare alcun contratto di locazione, colonia od altro, dettando patti, che in modo alcuno contraddicessero quanto era stato comandato dalla volontà sovrana del Pontefice — *e ciò, sotto pena di caducità dal possesso e dominio dei rispettivi fondi e terreni* — dichiarando quindi, che qualsiasi convenzione, o patto in contrario s'intendessero irriti e nulli, e se rogati fossero da un notaio, costui s'intendesse *ipso facto* incorso nella multa di 100 scudi d'oro e nella *sospensione dell'ufficio suo.*

Volle poi che si derogasse anche dai patti già in vigore per contratti esistenti, e che quelle condizioni che per avventura si opponessero a quanto era stato ingiunto, s'intendessero come non espresse in quanto la esecuzione dei contratti si dovesse conformare pienamente alle disposizioni emanate dal Pontefice.

Se poi nascesse da ciò differenza, o sorgesse diritto a compensi, volle, che le parti interessate, nel termine di quindici giorni dedur dovessero avanti il Prefetto dell'Annona, a ciò delegatamente autorizzato, la questione, e questi, in via sommaria e stragiudiziale avrebbe dovuto risolvere tutto per comporre le parti, e, qualora fosse stato necessario, avrebbe potuto anche rescindere i contratti, o prendere qualsiasi provvedimento che avesse creduto più equo ed opportuno, senza diritto alle parti di reclamare fuorchè direttamente al Pontefice.

Pio VI autorizzava nel modo più ampio il Prefetto dell'Annona ad eseguire gli ordini sovrani sopraportati, conferendogli le più estese facoltà. Conchiudeva esprimendo la sua ferma e decisa volontà che si fosse ottemperato a quanto egli aveva ingiunto nonostante ogni altra precedente disposizione dei Pontefici predecessori, *e derogando da qualsiasi uso e consuetudine in vigore, anche per ragioni di diritto.*

L'atto fu datato dal Palazzo Apostolico del Vaticano il giorno e l'anno sopra espresso (1).

(1) Nicolai. *Memorie, leggi* ecc., vol. I, pag. 306. Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*, Serie III Anni 1783-84.

In seguito al surriferito *Motu proprio* del Pontefice, il Card. Camerlengo pubblicò, nel giorno 17 febbraio dell'anno 1783, un suo editto, che formava il regolamento per la esecuzione pratica di quanto aveva prescritto Pio VI.

In cotesto editto, il Camerlengo riassume la storia economica dei fatti, svoltisi fin dal pontificato di Clemente VII che con la sua Costituzione *aboliva e proibiva tutti i patti contrari, che dai proprietari dei terreni potevano essere opposti, per impedire la libera coltivazione delle terre*, e per eseguire il rincolto delle stesse, il che, in seguito ad una provvida decisione di una Commissione di Cardinali e Prelati, fu confermato, dapprima con ordine verbale del Pontefice Clemente XIII, e poscia per mezzo di un Editto pubblicato il giorno 11 marzo 1766.

Tali provvedimenti però non avevano ottenuto il risultato desiderato, perchè allora le campagne erano meno coltivate di quello, che sarebbe stato possibile, sia nei riguardi della loro estensione, sia nei riguardi della loro fertilità. Se ne volle indagare la causa prima, e questa fu specialmente riferita al fatto, che la sopracitata legge di Clemente VII sulla coltivazione della terza parte fosse troppo generica e mancante di quei criteri che debbonsi avere circa i terreni in generale, come sopra ciascun terreno in particolare. Infatti è sommamente necessario separare i terreni non adatti alla cultura, lasciando una conveniente superficie per pascolo e per la produzione del fieno, ed esaminare le varie circostanze specifiche di ogni terreno e di ogni singola tenuta.

Tutto ciò essendo stato trascurato ed omesso, gli agricoltori avevano trovato più facile motivo di giustificare il perchè non avessero adempito alla sementa prescritta, ed i proprietari potevano anch'essi rendere un'apparente ragione delle loro esercizioni e dei patti ostacolanti, che, purtroppo, erano stati dettati nei contratti d'affitto, affinchè *non fossero coltivati neppure i migliori terreni*.

Il Pontefice, volendo prima di tutto provvedere all'Agro Romano, fece ispezionare da più persone esperte nell'arte agraria tutte le tenute, perchè riferissero sul metodo di coltivazione più razionale, da adottarsi per ciascuna di esse, tenuto però conto della *natura* e della *qualità dei terreni* che le componevano.

Ciò essendo stato eseguito, ne fu fatta debita relazione in iscritto, e fu notificato ai proprietari ed affittuari l'accesso sopra luogo, e fu data comunicazione ai medesimi delle rispettive relazioni, affinchè tutti potessero fare le proprie osservazioni in contrario. Quelle relazioni approvate e sottoscritte dai

periti, furono esibite al Pontefice dal Prefetto dell'Annona, il quale le aveva riunite, formandone un esatto catasto, che il Pontefice approvò, ordinandone la precisa osservanza.

Pertanto, in esecuzione del *Motu proprio* del Pontefice, del giorno 25 gennaio di quello stesso anno, e per gli ordini verbali, che lo stesso Pontefice aveva impartito, il Card. Camerlengo ordinava e comandava a tutti, nessuno escluso, fosse anche degno di menzione speciale, di osservare e dare esecuzione a quanto prescriveva il Catasto esibito, secondo gli ordini del Pontefice, dal Prefetto dell'Annona, tanto per gli atti del Mariotti, segretario della C. A., quanto per l'Ufficio dell'Agricoltura, ai 15 di febbraio di quell'anno. Per maggior comodo degli aventi interesse, quel Catasto sarebbe poi stato pubblicato a stampa, come fu eseguito (1).

Che, per ciò, ogni anno, si dovesse rompere e maggesare in ciascuna tenuta quella quantità o porzione di terreno che veniva prescritto nel Catasto, senza che fosse lecito ad alcuno di fare altrimenti e di variare in modo veruno gli ordini emanati, senza una licenza in iscritto rilasciata dal Prefetto dell'Annona. E tutto ciò veniva ingiunto, riservando sempre ai proprietari ed agli affittuari o coloni di poter aumentare la sementa, il che sarebbe stato sempre lecito.

Che se qualche proprietario, avesse voluto bonificare la sua proprietà, l'Editto ripeteva quanto già aveva ordinato il *Motu proprio* del Pontefice, con tutte le altre seguenti disposizioni, le quali vennero esplicate ed ampliate, per modo che il documento costituì un vero e proprio regolamento delle norme e dei precetti banditi da Pio VI.

Ad incoraggiare gli agricoltori, per la esecuzione dei sovrani voleri, il Cardinale Camerlengo terminava l'Editto suo, promettendo che, ove si fosse verificata un'abbondante raccolta di grano, il Pontefice aveva già espressa la volontà che, dopo averne [illegible] Roma, tanto di una quantità per l'ordinario consumo, quanto di un'altra discreta quantità per riserva, avrebbe [illegible] permesso, affinchè riuscisse di premio indistintamente a tutti gli agricoltori dell'Agro romano e fosse anche di stimolo

(1) Catastro (sic) delle tenute dell'Agro romano formato per ordine di N. S. Papa Pio Sesto da Mons. Giuseppe Albani, etc. In Roma nella Stamperia della R. C. A., 1783, pag. 622.

a continuare la coltivazione delle terre, e tutto ciò sarebbe stato concesso, ripartendolo in proporzione alla superficie seminata dagli agricoltori.

L'atto fu bandito dalla Camera Apostolica (1).

Tuttavia *l'ordine di Pio VI non fu osservato.* Infatti, nell'anno 1783 fu seminata la superficie di sole rubbia 13,678 e nel seguente anno rubbia 14,646 con una eccedenza appena di rubbia 968 nel solo Agro romano; mentre nel distretto, nel primo anno fu seminata la superficie di rubbia 26,232 ma nel secondo si ebbero seminate rubbia 43,188, quindi una quantità superiore in estensione di rubbia 16,956 (2).

Per la maggior semina eseguita, i proprietari vollero che gli *affittuari pagassero una corrisposta di rubbia due di grano,* in corrispettivo di ogni rubbio di terreno coltivato, *oltre quanto concedevano i contratti d'affitto!* (3).

Eseguito il Catasto dell'Agro Romano, risultò che il territorio comprendeva un'estensione di *rubbia 111,106* (*Ea. 205,368.33*), vale a dire circa *945 miglia quadrate* (4).

Detto territorio era diviso in 362 tenute. Centotredici proprietari secolari ne possedevano 234, le quali tutte avevano una estensione complessiva di rubbia 69,196.

Primi fra questi erano il Principe Borghese, per rubbia 12.038; il Duca Sforza Cesarini per rubbia 5638; il Marchese Patrizi per rubbia 3125; il Principe Chigi per 2922, ecc.

I Monisteri, le chiese, i luoghi pii e le associazioni chiesastiche, in numero di *sessantaquattro*, possedevano le residuali rubbia 41,906, che erano suddivise in 128 tenimenti. E così il Capitolo di S. Pietro possedeva rubbia 10,958; l'Ospedale di S. Spirito 8321; il Sant'Uffizio rubbia 3214; il Capitolo di S. Giovanni in Laterano rubbia 2012; quello di S. Maria Maggiore 1030, ecc., ecc.

Secondo il catasto del 1783 e le prescrizioni del *Motu proprio* del Pontefice, in data 25 gennaio dell'anno suddetto, in ciascun anno dovevano essere seminate *rubbia 25,140* (*Ea. 42,771.97*), per modo che, se la legge fosse stata puntualmente eseguita, ogni anno sarebbero state raccolte circa *185,120 rubbia di grano* (*quin-*

(1) Nicolai, l. c. Arch. Vatic., *Bolle e Bandi.* Serie III. Ann. 1783-84.

(2) Ibi, vol. III, pag. 144.

(3) Ardant G. *Papi e Contadini,* 71.

(4) Nicolai, II, pag. 223.

tali 101,709, calcolando il reddito di rubbia 8 per ciascun rubbio di terreno seminato. Al contrario, dall'anno 1783 al 1797, furono seminate annualmente soltanto rubbia 13,7[illegible] le quali produssero soltanto *rubbia 96,1*[illegible], da cui detratta la quantità del seme necessaria alla produzione, in ragione di rubbia 1 e mezzo, per ciascun rubbio di superficie, si ebbe un residuo netto di sole *rubbia 76,144*, ossiano *quintali 165,449* (1). E tutto ciò *fu cagionato dalla ostinata contrarietà dei proprietari dei latifondi, i quali, sempre mai avversi a qualsiasi regolamento, che moderasse l'agricoltura, avevano già reso vane tutte le precedenti leggi pontificie*, e la storia dei fatti ha sempre dimostrato, che i proprietari non avrebbero neppur permesso che fosse coltivata una piccola porzione dei loro latifondi, *se non fossero stati obbligati a ciò fare per profitto della pastorizia*. Infatti è noto come i pascoli *abbiano bisogno di essere rinnovati*, avvicendandoli con la coltivazione dei cereali (2).

Pubblicato il Catasto, che aveva l'unico scopo di accrescere l'agricoltura della Campagna romana, Mons. G. Franc. Maria Cacherano di Bricherasio propose al Pontefice un progetto per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione dell'Agro Romano. A tale effetto, nell'anno 1795, pubblicò un suo scritto nel quale espose le vicende dell'agricoltura nell'Agro Romano, dai tempi antichi fino al secolo XVIII. Asserì poi, che gli avvenimenti politici e militari furono la causa della deficiente cultura e della scarsezza della popolazione. Propose

(1) NICOLAI, II, pag. 223.

(2) Abbiamo notato precedentemente, come la città di Ostia fosse tuttora abitata nella seconda metà del secolo XVI, ma dobbiamo anche aggiungere, che da una Notificazione banditavi, nell'anno 1784, ai 4 di agosto, ci risulta che uno dei vescovi di quella città, il Card. Domenico Ginnasi, avesse quivi fondato un ospedale per coloro, che venivano colpiti da febbri malariche.

Le tavole di fondazione di quel pio Istituto prescrivevano, che si dovessero ricevere i malati, ma, che appena fosse possibile, fossero subito trasportati negli ospedali di Roma, a cura e spesa di quell'Opera pia. Simile disposizione riguardava però i soli malati poveri. Al contrario era invalso l'abuso, che qualunque malato, accolto nell'ospedale, quando veniva trasferito a Roma, si rifiutava poi di andare negli ospedali della città e pretendeva essere portato alla propria casa, o dovunque meglio gli fosse piaciuto. Donde l'Ospizio Ginnasi veniva gravato di soverchie spese, contro la volontà del fondatore, con danno evidente dei poveri. Per evitare tali abusi, fu ordinato che, quando un malato si fosse presentato all'Ospedale di Ostia, dovesse esibire la fede di povertà, e dovesse poi sottostare a tutto ciò che ordinavano le tavole di fondazione (*a*).

(a) Append. Doc. LII.

quindi di popolare la parte dell'Agro Romano, site fra le vie Appia e Claudia, che egli stimò ascendere a circa rubbia 40,000 (Ea. 73,936) stabilendovi da principio 1900 famiglie — che calcolò in complesso a 9500 persone — le divise in 20 tribù per le quali, ammettendo una spesa di scudi 2,196,250 (lire 11,807,531.25), presuppose che col lavoro avrebbero dato una rendita di scudi 450,210 (lire 2,419,878.75). E così pure fece proposta di aggiungere altre 26 tribù nelle altre tenute, che sono site verso la spiaggia del mare (1).

Esaminò le grandi difficoltà che s'incontravano nella esecuzione, ed avvisò i mezzi più sicuri per raggiungere lo scopo. Terminò proponendo alcuni articoli di legislazione agraria, che egli credeva potessero assicurare l'avvenire delle colonie agrarie, sostenendo utile lo introdurle a poco a poco nell'Agro Romano. Tale progetto non fu preso in considerazione.

A tutelare maggiormente la produzione del grano, il Pontefice ordinò al Card. Camerlengo di rinnovare, il giorno 22 agosto 1788, l'Editto consueto sopra il libero commercio del grano, delle biade, dei legumi, e degli altri generi, e ciò in qualunque luogo e da una provincia all'altra, senza alcuna licenza (2). Nello stesso anno, e nel giorno 21 aprile, il Tesoriere generale, Mons. Fabrizio Ruffo, per ordine avutone dal Pontefice, pubblicò un Bando, col quale promise il premio di un *paolo* — 0.53 — per ciascun albero d'olivo che fosse stato piantato nello Stato. Invero ne furono piantati oltre *200,000* in vari luoghi, ma pochissimi nell'Agro Romano (3).

Intanto gravi avvenimenti politici cominciarono a turbare lo Stato, e vicende di Francia ne furono la prima cagione.

Il Pontefice fu costretto, nell'anno 1793, a porre in armi un esercito, per opporsi possibilmente ai Francesi, che minacciavano l'invasione dello Stato. In quelle difficilissime contingenze, il Governo dovette imporre nuove tasse, e specialmente la tassa fondiaria sull'Agro Romano. Sulle vigne fu stabilita una dativa reale, di uno scudo e baiocchi 40 a rubbio (lire 7.52). Nelle tenute, i terreni seminativi e prativi furono tassati con baj. 60 a rubbio (lire 3.22) e quelli pascolivi e boschivi a baj. 30 (lire 1.66) (4).

---

(1) CACHERANO G., FRANC. E., *Dei mezzi per introdurre*, ecc., art. IV, pag. 230-406.
(2) Stamp. della R. C. A., 1788. Arch. Vatic. *Bolle* e *Bandi*, Serie III, ann. 1788.
(3) NICOLAI, l. c., tom. III, 204.
(4) Editti del Card. Camerlengo. 11 giugno, 8 agosto 1793. *Ibi*. Ann. sud.

Intanto il Pontefice, attese le politiche vicissitudini che turbavano lo Stato, intuì, che per quanto ubertose fossero le raccolte dei generi più necessari al sostentamento umano, non mancavano tuttavia coloro che, spinti dall'insaziabile ingordigia del lucro, si dedicavano al monopolio ed all'incettazione, asportando clandestinamente all'estero i grani, ed altro; il che generava rincaro nei prezzi, e, peggio ancora, rendeva più difficile il sostentamento dei poveri, e più facile la generale penuria. In seguito di che, ordinò al Card. Camerlengo, Carlo Rezzonico, di pubblicare un Editto contro la esportazione dolosa del grano, e di altri generi frumentari fuori dello Stato della Chiesa, nonchè contro le assegne dei cereali che fossero date contrarie alla verità.

Infatti, lo stesso Card. Camerlengo, con suo Editto, del giorno 9 agosto dell'anno 1793, ordinava, che niuna persona secolare od ecclesiastica, anche degna di speciale menzione, ardisse nè potesse senza le dovute patenti delle tratte, da essere rilasciate da esso Camerlengo stesso, o con precedente Chirografo, o per rescritto del Pontefice, di esportare o fare esportare da qualsivoglia luogo, soggetto alla Sede Apostolica, fuori dello Stato ecclesiastico, per mare o per terra, grano, orzo, ecc., sotto la pena della perdita degli stessi generi, della multa di scudi 50 al rubbio, per i cereali, e di scudi 25 per gli altri generi. Rinnovava quindi il severo monito, sulle assegne da darsi circa la quantità dei generi raccolti, affinchè si potesse provvedere in tempo alle urgenze della pubblica Annona (1).

Tutto ciò veniva prescritto nelle forme consuete, che spesso abbiamo riportato integralmente, o che, con capi o riassunti, abbiamo rammentato in questo sommario.

Nello stesso anno, ai 24 di ottobre, per ordine verbale, dato cioè, come generalmente viene espresso, « col vivo oracolo del Pontefice », lo stesso Card. Camerlengo rinnovò il consueto Editto relativo al commercio ed al trasporto del grano, delle biade, dei legumi e del granturco, per gli interessati nel distretto di Roma e nelle provincie annonarie (2).

Frattanto, il dazio del macinato nell'Agro romano, era già salito, fin dall'anno 1779, a baj. 83 il rubbio (lire 4.46) (3). In Roma poi, per coloro che fab-

(1) Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*, Serie III, anno 1793.

(2) Ibi.

(3) Editto del tesoriere, 2 gennaio 1779. Arch. sud.

bricavano il pane a casa propria — dal che si disse *casareccio* — il dazio macinato fu aumentato fino a baj. 50 (lire 2.68), al rubbio, e per i fornai fu elevato a scudi 3 (lire 16.25).

Ma le tasse imposte furono insufficienti alle grandi urgenze dello Stato, cosicchè si aumentò annualmente il Debito Pubblico, che in breve raggiunse la enorme somma di lire 53,750,000, mentre la popolazione totale soggetta alla Sede Apostolica ammontava appena ad un 1,700,000 abitanti (1).

Giunta la cosa pubblica a tale situazione, riusciva assolutamente impossibile di poter soddisfare gli impegni assunti con i mezzi ordinari. In conseguenza, il Governo dovette vendere molti beni demaniali, e fra di essi anche alcune tenute dell'Agro romano. Così *Roma vecchia* fu venduta per scudi 153,755, e la tenuta di *Porto*, che fu acquistata da Panfilo di Pietro per scudi 120,000 (2). La tenuta dell'*Isola Sacra*, fu ceduta a Carlo Giorgi per scudi 80,000 (3).

Il Pontefice, nell'unico intento di diminuire il Debito pubblico, mise in vendita anche la quinta parte dei beni ecclesiastici dello Stato (4) e, fra questi, circa *50 tenute* dell'Agro Romano. Quei tenimenti avevano la estensione di rubbia 8523, Ea. 15,753.91 ed il loro valore catastale ammontava a scudi 1,116,576 (lire 6,001,596) (5). Ed infatti fu venduta una parte, e cioè le tenute di *Acqua Acetosa*, *Casal dei Pazzi*, *Palazzo Morgano*, *Saccoccia*. *Settebagni* e *Torre Carbone*, dalle quali fu ritratta la somma di scudi 138,370.

Nello stesso anno 1797, la raccolta del grano fu scarsa sommamente, in quanto erano state seminate rubbia 13,576 in superficie nell'Agro Romano, e se ne ricavarono soltanto rubbia 18,817 (6). Il prezzo del grano ascese a scudi 30 al rubbio, lire 74.30 al quintale (7).

L'Amministrazione dell'Annona pubblica, divenuta impotente per provvedere ad un tanto disastro economico, non poteva più nemmeno soccorrere la pubblica indigenza, secondo l'antico metodo; e le perdite subìte dall'anno 1766 in poi, furono tali e tante, che l'Annona dovette cessare dalle sue funzioni nell'anno 1798,

---

(1) COPPI. *Annali d'Italia, 1798*, paragr. 41-43.
(2) Arch. di Stato, Roma, Arch. Cam. Ostia.
(3) Ibi.
(4) COPPI, l. c. 1797, parag. 92.
(5) Editto del Cardinal Camerlengo, 28 novembre 1797.
(6) NICOLAI, l. c., vol. III, 144.
(7) COPPI. *Annali d'Italia, 1798*. Paragr. 43-46. Id., *anno 1799*, paragr. 79.

con *un enorme fallimento*, che raggiunse la somma di *scudi 3,293,865 85*, (*lire 17,704,528.94*) (1). Giova però osservare, che le perdite rilevanti sino dal 1794, derivarono in gran parte dalla cattura fatta dai Corsari, di rubbia 12000 di grano, dal prezzo di rubbia 6000 di biada, che fu somministrata all'esercito austriaco, per ordine del Pontefice, dall'importo di molte e molte migliaia di rubbia di grano, somministrate alle Comunità dello Stato, ad un prezzo inferiore a quello dell'acquisto fattone, e finalmente dall'aggio dovuto pagare per *ridurre in moneta le Cedole*, il che, negli ultimi anni, cagionò una perdita del *35 per cento*. Le Cedole derivarono dai grandi prestiti fatti all'Annona dal Monte di Pietà e dal Banco di S. Spirito, che emettevano dei buoni o Cedole, che dovevano scontarsi per ricavare il denaro!

Intanto gli eserciti stranieri avevano invaso l'Italia, e financo lo Stato della Chiesa.

Il Pontefice Pio VI fu condotto prigioniero in Francia, dapprima a Briançon, poscia, per Gap e Grenoble, a Valenza, ove giunse il 15 luglio dell'anno 1799.

Appena quattro giorni dopo si voleva condurlo a Digione, ma poichè era caduto malato anche per l'avanzata età sua, così fu fatto restare a Valenza. E quivi, consunto dal male che si era reso ogni giorno più grave, si spense serenamente ai 19 di agosto, nella tarda età di circa 82 anni.

Visse nel Pontificato 24 anni 8 mesi e giorni 14, quanto *cioè fino allora, nessuno*, fra i 256 suoi Predecessori, aveva mai durato sul soglio Pontificio.

Prima di por termine al periodo storico del Pontificato di Pio VI, non vogliamo tralasciare di aggiungere poche parole sulla grandiosa impresa compiuta da quel Pontefice per il bonificamento dell'Agro Pontino: e riteniamo che debba riuscire utile agli studiosi, conoscerla per sommi capi perchè l'Agro Pontino confina coll'Agro Romano.

Non appena il Pontefice fu eletto al Pontificato nell'anno 1775, si ebbe varie offerte da imprenditori lombardi e francesi per compiere il prosciugamento delle Paludi Pontine, ma Pio VI le respinse tutte, *volendo, che l'impresa fosse assunta direttamente dalla Camera Apostolica*, dopo che aveva fatto compiere studi ed esami in proposito.

Primieramente dilatò la circoscrizione territoriale che era stata stabilita al tempo di Clemente XIII, incorporando alla proprietà della Camera Apostolica

(1) NICOLAI, l. c., vol. III, 156 e segg.

tutti i terreni già prosciugati. Da ciò ebbe origine il Circondario Camerale Pontino, che raggiungeva *la superficie di 83 miglia quadrate;* e quindi l'anno 1777, ai 14 di gennaio, pubblicò il suo *Motu proprio* sulla bonificazione delle Paludi Pontine (1).

A direttore della bonifica fu eletto Gaetano Rappini, ingegnere idraulico da Bologna. Per iniziativa del Pontefice Pio VI, fu stabilito che un canale maestro escavato lungo la via Appia, riunisse e convogliasse tutte le acque della bassa pianura, per avviarle al mare. Quel canale fu designato col nome di *Linea Pia*, e, posto com'è nell'asse centrale dei luoghi paludosi, ha pendenza sufficiente per scaricare le acque nel mare, raccogliendole dalle singole fosse miliarie, che furono tutte escavate normali al canale maestro parallelamente fra loro, e quasi equidistanti, anche per inalveare i maggiori corsi d'acqua provenienti dai luoghi montani, che circondano l'Agro Pontino; quali corsi sono: la *Botte*, la *Schiazza*, il *Ninfa*, la *Cavata*, la *Cavatella*, l'*Ufente*, l'*Amaseno* ed altri di minor conto; ond'è che il canale maestro forma l'arteria principale di tutta la rete dei confluenti, e, raccogliendo tutte le acque impaludanti quella vasta regione, e formanti un notevole volume di acque, con proporzionale velocità, tutte le convoglia nel *Portatore di Badino*, e quindi nel mare.

E giova, per la storia, ripetere che tale idea *fu genialmente ispirata dal Pontefice*, che ebbe valenti e studiosi esecutori idraulici, nelle persone di Rappini, di Scaccia e di Astolfi.

Una parte della zona era cresciuta naturalmente a bosco e si utilizzava porzione a taglio di legna, da ridursi in carbone, e porzione a taglio di legname da costruzione di navi. Su quella parte poi, che si manteneva in uno stato di impaludamento permanente, gli abitanti dei paesi limitrofi, abusando della rilassatezza del pubblico regime, avevano artificialmente preparato e disposto degli stagni adatti alla pesca, tanto che quei luoghi fino *ab antiquo*, erano stati designati col nome di *peschiere*.

Il Pontefice rivendicò tutto alla Camera Apostolica, ordinò il disboscamento di gran parte di quelle terre, abolì quelle *peschiere;* e tutto ciò, con ardimento e con meritato successo. Pio VI si recò spesso in quei luoghi, ad ispezionarvi il progresso dei lavori, nei quali furono impiegati oltre 3500 uomini; e fin dal principio, cioè nell'anno 1780, furono conquistati alle acque oltre *1475 Ea.* Ma

(1) NICOLAI N. M. *De' bonificamenti delle terre Pontine*, ecc., a pag. 160.

le spese complessive superarono quelle previste dal Rappini, poichè raggiunsero la somma di scudi 1,621,963 (lire 8,718,056.12).

Il Pontefice restaurò la via Appia, abbellendola di alberature continue, e concesse anche in enfiteusi i terreni dell'Agro Pontino bonificato.

I risultati ottenuti da un'impresa simile, in tutto *degna dell'antica Roma*, furono non pochi. La viabilità ripristinata sulla storica *regina delle strade*, l'*Appia*, e la contemporanea navigazione lungo la strada stessa, per cui si rendeva più pronto e più facile il trasporto delle derrate e dei prodotti agricoli, l'aumento di superficie coltivabile di terra, assai fertile per l'esercizio dell'arte agricola, i pascoli migliorati e resi più sani per tutto il bestiame, specialmente per quello vaccino, cavallino e bufalino, la conseguente abbondanza dei viveri per l'agricoltura più largamente esercitata, e quindi da tutto codesto insieme di cose, la popolazione fu sempre più crescente, in luoghi ove prima erano acque morte, malaria, ed abbandono completo!

Dobbiamo però deplorare, che la grande solerzia e la vigile operosità del Pontefice Pio VI, *non abbiano servito di esempio alle genti del secolo* XIX, e che fino ad oggi, *tuttora restino come un semplice voto i molteplici e vari progetti* escogitati da molti ed illustri ingegneri idraulici, che avrebbero dato le norme per liberare dalle acque morte tante e così belle campagne sommerse nell'Agro Pontino.

Abbandono indegno codesto, dopo la gloriosa iniziativa di quel Pontefice, e sommamente indecoroso per noi, della terza Italia!!

Capitolo XV.

La produzione della lana nella Campagna Romana e l'arte dei lanaiuoli in Roma, dal secolo XIV in poi.

Una storica narrazione intorno alla produzione lanifica nell'Agro Romano, è certamente ardua impresa, anche allorquando sia stata preceduta da diligenti ed accurate ricerche — come noi abbiamo pur cercato di compiere — e ci risulta, infatti, che niuno, fin qui, abbia trattato simile argomento, preparandovisi innanzi con una severa e matura disamina di storici documenti (1).

Ma pure è innegabile, che la produzione della lana debba avere avuto, nei secoli passati, una seria importanza, per la speciale ragione, fra le altre, che la importazione dei tessuti laniferi in Roma, provenienti dall'estero, fu sempre sommamente scarsa, mentre è naturale il supporre e il ritenere, che sia stata sempre stragrande la necessità di provvederne, non solo la popolazione in genere, ma più specialmente la immensa congerie delle Corporazioni religiose, e dei varî ordini ecclesiastici, onde Roma era già centro per tutto l'Orbe cattolico.

Confessiamo, quindi, tutta la nostra trepidanza nell'accingerci a tessere niente altro che un brevissimo sunto storico su questo tema così importante, e ci sia tenuto conto almeno della buona volontà e della pazienza che usammo nello assumer dati e nel raccoglier notizie — gli uni e gli altri racimolati a briciole or qua or là — non potendo seguire altra norma che quella più comune, la cronologica, il che farà ravvisare numerose lacune in questo nostro modesto lavoro.

Ma ci auguriamo che altri, più adatto, e meglio addrittó agli studi, — e, ci si lasci dire — anche più fortunato di noi, nel rovistare gl'innumeri documenti degli Archivi, riesca a completare, in ogni sua parte, una « Storia della lana dell'Agro Romano », tenendoci ben soddisfatti con questo nostro informe tentativo di

---

(1) Vedasi: Stevenson Enrico. *Statuti delle arti dei merciai e della lana di Roma.* Roma 1893.

offrirne un cenno che servirà di tema alla piena trattazione dell'importante soggetto.

Nell'anno 1315, il Senatore Gerardo Spinola, di Loculo, vicario in Roma per il Re Roberto di Napoli, confermò gli Statuti dei mercanti dei drappi di lana, Statuti, che due anni dopo, nel 1317, furono redatti in buona forma, durante il Senatorato di Rinaldo di Beletto, anch'esso Vicario di Re Roberto.

Nell'anno 1322, il 12 gennaio, i Senatori di Roma Annibaldo Annibaldi, e Riccardo Fortebraccio anch'esso, confermarono gli Statuti sopradetti, che furono anche approvati dal loro successore, Stefano Conti, nel giorno 1 settembre dell'anno suddetto.

Rinvenimmo memorie attestanti, che, anco nell'anno 1331, e precisamente nel giorno 1 settembre, i Senatori Vicarii di Stefano Conti, e Stefano Colonna quali Vicari del Re Roberto, confermarono i soli i Statuti dei lanari.

E nuovamente, nell'anno 1346 i Senatori, e giudici palatini, Bartolomeo Varani ed Andrea de' Massimi, apposero la loro approvazione, per la conferma dei detti Statuti.

Anche Cola di Rienzo, che s'appellava *severo e clemente tribuno di libertà, pace e giustizia, e liberatore della Sacra Romana Repubblica*, nell'anno 1347, ai 27 di giugno, nel palazzo Capitolino, approvò i capitoli degli Statuti dei mercanti della lana.

Anzi lo stesso Cola di Rienzo nel giorno 11 luglio dell'anno 1354, al tempo del Pontefice Innocenzo VI, rinnovò la conferma che fu replicata dai Senatori Giovanni di Paolo Conti e Raimondo Tolomei da Siena il giorno 9 gennaio dell'anno 1358.

Nel *British Museum*, si conserva il *Mss. 8464*, che contiene gli Statuti dei mercanti della lana, onde apparisce che nell'anno 1371, e nel giorno 2 ottobre, i tre Conservatori in carica, confermarono gli Statuti nei quali venne aggiunta la condizione che i Consoli dell'arte dei lanari, dovessero risiedere, per rendere giustizia nella *Torre del Mercato*, dalla parte del Campidoglio verso il Foro, secondo quanto era stato stabilito dai nuovi Statuti di Roma approvati il giorno 9 agosto, dello stesso anno 1371 (1).

Nei capitoli di essi Statuti, si leggono varie utili indicazioni, sulle condizioni

---

(1) «... *in turre Mercati, versus Capitolium, et per totum Forum, secundum formam novorum Statutorum Urbis* ».

del lavoro in Roma, in quell'epoca lontana, e quella specialissima — assai rara negli Statuti di altre corporazioni — di fare cioè la guardia, con l'obbligo del giuramento, di difendere i privilegi del Popolo romano ed insieme il divieto d'impiegare la lana, già adibita per i materassi degli ospedali, al fine di evitare cause e pericoli d'infezione. Precetto codesto invero rarissimo, in quanto, di quei tempi erano completamente misconosciuti ed ignorati i precetti d'igiene (1).

Dall'esame degli articoli del manoscritto conservato nel *British Museum*, si può rilevare che la prima parte ne fu redatta certo anteriormente al 1390, poichè vi si cita, la conferma del Senatore Malatesta dei Malatesti, e che alcuni articoli relativi alla competenza dei Consoli, in materia giudiziaria, sembrano meglio appartenere all'anno 1388, ed apparisce chiaro, che tutti siano poi stati inserti letteralmente negli Statuti dell'arte della lana, pubblicati ed approvati nell'anno 1406. Questi, come gia accennammo sono conservati nel *British Museum*, ed hanno per titolo « *Statuta mercatorum artis pannorum lanae in Urbe Roma* » (2).

Le due prime pagine trattano di una modificazione dello Statuto, a cui fa seguito l'indice degli articoli — pag. 3ª a 6ª — e poi viene il testo dello Statuto, fino all'art. LXXXIV — a pag. 38.

Nella prima conferma, fattane dal Senato di Roma, nell'anno 1322, come dicemmo, è riportato un articolo aggiunto — il numero LXXXIII equivocato, e leggonsi poscia le altre conferme, fino alla pag. 75, ove sono aggiunti quattro nuovi articoli. La pag. 112, contiene una nuova modifica dello Statuto, sotto la data dell'anno 1470, ed in appresso appaiono le ulteriori varianti, in data degli anni 1525, 1532, 1553, 1567, e che seguono interpolatamente fino all'anno 1634.

Gli *Statuti dei Lanari* dell'anno 1406, differiscono ben poco da quelli dell'anno 1758, ma in essi viene ripetuto e confermato, come il sodalizio abbia esistito fin dal secolo XIV.

Gli ordinamenti dell'antico Collegio *Artis Lanitiae Urbis* prescrivevano che, in ogni anno, si nominassero i revisori a visitare i fondachi e le fabbriche dei panni di lana, affinchè i lavori vi fossero eseguiti senza frodi.

---

(1) Obbligo per i fabbricanti dei tessuti.

(2) Il manoscritto è in-8° su carta, di pagine 125, di caratteri del secolo XVII, e porta nel frontespizio l'*ex libris* di G. Garampi.

Nelle ispezioni si esaminavano i drappi, poichè le lane vecchie dovevano essere escluse dai lavori, e gli stessi mercanti patentati erano vincolati da un giuramento di esercitare il commercio della lana senza frode. Era prescritto l'esame delle bilancie, e delle misure perchè fossero giuste. A codeste ispezioni ed a codesto esame intervenivano i Consoli dell'Arte, il Camerlengo ed il Procuratore della Università, che, nel caso di trasgressione, applicavano multe e penali.

Nella occasione di visite straordinarie alle fabbriche della lana, il Collegio dell'Arte, soleva fare un dono ai Consoli ed al Camerlengo, offrendo a ciascuno di essi mezza libbra di *cannella*, ed una libbra di *pepe*. Se uno dei soci del Sodalizio fosse caduto infermo, veniva visitato a nome del Collegio, e per una volta soltanto, gli venivano donate tre libbre di *zuccaro*.

I figli ed i fratelli dei mercanti, che lavorassero nelle fabbriche, botteghe o fondachi dei proprii genitori, o fratelli germani, non dovevano pagare alcuna tassa al sodalizio.

Chiunque non avesse conseguito il diritto ad ottenere la patente, o matricola non poteva possedere cardi di ferro, *caldaie*, o *gualchiere*, edifizi atti a fabbricare panni, o macchine mosse da forze idrauliche, e che comunque fossero atte a pestare e sodare il panno (1).

A nessuno dei mercanti dei panni di lana, era permesso di tener aperto più di un fondaco.

Gli Statuti comprendevano le norme e le regole che disciplinavano l'esercizio e le condizioni dei singoli addetti all'arte della lana, ossia dei *tessitori*, *cardatori*, *orditori*, *cimatori*, *soppressatori*, *tintori* e *tiratorari*.

Erano stabiliti i prezzi dei singoli lavori della lana. Nessuno che avesse fallito, poteva aprire di nuovo un fondaco o bottega, se prima non avesse pagate le mercedi a tutti i suoi precedenti operai.

Il Pontefice Martino V emanò una Bolla l'anno 1421, il giorno 3 di maggio, con la quale concedeva il privilegio del sodalizio dell'arte della lana, accordando a quei Consoli la facoltà di poter citare avanti al loro Tribunale, qualsiasi

---

(1) In quei tempi v'erano due specie di *gualchiere*, coi magli, o coi pestelli, che allora dicevasi « ad uso d'Olanda ».

In conseguenza, dicevasi *gualcheraio* colui che era specialmente addetto alla sodatura del panno, ma comunemente si chiamavano così, anche tutti i *conciatori*, *rovesciatori*, *tintori*, *soppressatori* o *cardatori* del panno stesso.

cittadino romano, ancorchè non appartenesse al sodalizio, e che i membri di questo potessero produrre in giudizio i loro libri di scrittura, a prova di qualsiasi credito non superiore a 20 ducati d'oro (1).

In seguito, gli Statuti dei lanari subirono varie modificazioni, siccome quelle apportate l'anno 1472, il giorno 28 maggio, l'anno 1478, il giorno 17 gennaio, l'anno 1520, il giorno 2 giugno, ed altre, che appresso noteremo.

Verso l'anno 1493 l'Ordine dei *frati Umiliati*, ebbe in Roma la cura della chiesa di *Santa Cecilia in Trastevere*, che più tardi fu concessa, insieme a quel monistero, alle *monache* dette *Umiliate*, dello stesso Ordine.

La principale occupazione degli *Umiliati* fu quella di esercitare l'arte della lana, e le relative manifatture, tingendo ed eseguendo la sodatura dei panni nelle *gualchiere*. Così anche le monache *Umiliate* lavoravano assiduamente la lana ed il lino, filando anche col fuso.

Altre riforme furono compiute negli Statuti dell'arte della lana l'anno 1532, il giorno 21 di aprile, ed in seguito anche nell'anno 1553, nel giorno 3 di luglio.

Il Pontefice Pio IV volle ampliare i privilegi già concessi al sodalizio dal Pontefice Martino V, e perciò con sua Bolla del giorno 15 gennaio 1561, concedette ai Consoli dell'arte il diritto di poter citare avanti al loro Tribunale chiunque fosse debitore di uno dei soci, fino alla somma di 30 ducati.

In quei tempi, però, sembra, che l'arte della lana fosse in decadimento, ed alcuni industriali si offersero di ravvivarla e di farla rifiorire, a condizione che fossero loro accordati gli stessi privilegi che già godevano i fabbricanti dei velluti.

La civica Rappresentanza, alla quale fu diretta la proposta, emise voto favorevole, inviandolo poi al Pontefice, perchè l'approvasse, come ci risulta dal verbale di una riunione tenuta il giorno 15 giugno 1567 (2).

Il Pontefice S. Pio V, accolse il progetto, e nell'anno 1567, elargì anche una

(1) *Bullarium roman.*, Tom. III, pars. II, fogl. 439.

(2) « Ann. 1567 17 Kal. Julii. Consilium publicum convocatum per mandatarios publicos, etc.:

Semo anche sollecitati da certi, li quali vorrebbero introdur l'arte della lana in questa città, et similmente alcuni i quali vorrebbero introdurci la tinta di guado et colori fermi et dimandano alcune essentioni secondo have quello delli velluti, se paro a VV. SS. che noi ne parliamo al Papa si degneranno ordinarlo, che non mancheremo d'eseguirlo.

Ex S. C. viva voce decretum fuit, quod Illmi Dni Consules et Prior intercedant pro eis apud suam Beatitudinem, ubi erit necesse, ad publicam utilitatem ».

Arch. Stor., Capit., Cred. I, vol. XXI, pag. 183.

somma di scudi mille, per fondare un opificio atto al lavaggio delle lane, nelle vicinanze della Fontana di Trevi (1).

Dalla Bolla, del giorno 5 settembre 1567 rileviamo che l'arte della lana fosse in decadenza, poichè il Pontefice S. Pio V constatava con dispiacere come in quei tempi l'arte fiorisse più a Milano, Napoli e Firenze che non a Roma, ove era quasi del tutto cessata.

E sembra che la decadenza dipendesse in quei tempi, specialmente dal fatto che i detenuti nelle carceri erano obbligati a cardare ed a tessere le lane, ed anco nei conventi lavoravano i novizi degli Ordini religiosi.

Il Pontefice S. Pio V con la Bolla sopradetta « *Ut ad artis lanae* » rinnovò i privilegi accordati ai lanari, e aumentò i poteri giudiziari dei Consoli dell'arte, ingiungendo a tutti i magistrati, giudici e doganieri, di non molestare in modo alcuno i membri del Sodalizio dell'arte della lana, sotto la pena di mille ducati d'oro (2).

Anche in quell'anno 1567, ai 16 di gennaio, furono modificati gli Statuti dell'arte della lana.

I privilegi accordati al Collegio dei Lanari, furono confermati dal Pontefice successore a S. Pio V, Gregorio XIII.

Nell'anno 1582 notiamo i nuovi Statuti, riformati completamente, ed intitolati: « *Statuti Universit. laborent. Nobili et antica art. lan. Urb.* » (3).

Il Pontefice ed i Conservatori di Roma approvarono i nuovi Statuti, riformati il giorno 18 febbraio dell'anno sopradetto. Quelli contengono 120 articoli,

(1) « Ann. 1567 IV Id. Dec. Consilium ordinarium convocatum, etc.

Semo stati richiesti dalli Consoli delli lanaroli, che a beneficio dell'arte della lana per la quale la Santità di N. S. ha dati mille scudi da sponder in certi edificii per purgar li panni, vogliamo conceder lor licenza di forar il condotto dell'acqua di Treio, per intromettervi un condotto di marmo, che conduca le acque lorde del detto purgatorio, il che — come dicono — non è per far danno alcuno a detto condotto, ma solo s'interterrà l'acqua per quattro giorni, l'abbiamo voluto proporre in questo consiglio, acciò le SS. VV. determinino quel che si abbia a far.

Ex eodem S. C. decretum fuit, quod inspiciatur locus, et deinde referatur ad aliud Consilium ».

Arch. Stor. Capit., Cred. I, vol. XXIII, pag. 133.

(2) *Bullar. roman.*, III, pag. 396.

(3) Sono contenuti in un manoscritto in foglio di pag. 114 con lo stemma del Pontefice Gregorio XIII, ornato con disegni del titolo eseguiti a penna sulla prima pagina, e, nella seconda « *Incipiunt Statuta Mercatorum Artis lanae* ». È una copia Mss. Cod. Barberini, XXVIII, 26, ora nella Bibliot. Vatic.

che poco differiscono dai precedenti, dei quali anzi molti furono riprodotti integralmente.

Il Sodalizio dell'arte della lana, nell'anno 1406, contava 47 soci, ed altrettanti nell'anno 1582. Il numero dei protettori dell'arte, e che avevano diritto al voto nell'anno 1478, erano 19, e nell'anno 1553 erano 17.

Nel 1585 il Pontefice Sisto V, seguendo il principio assai in voga in quell'epoca volle creare il monopolio delle industrie, anche nell'intento di provvedere lavoro e i mezzi di vita a tanti uomini e donne, che in quel tempo erano disoccupati in Roma.

A questo effetto fece concedere dalla Camera Apostolica un prestito di dodicimila scudi ad *Alessandro Capocefalo* e *Fenicio Alfano*, ambedue mercanti di lana, ponendo l'obbligo di restituire la somma in dieci annualità. Il Pontefice anzi aggiunse un altro sussidio di scudi duemila, affinchè i due mercanti sopraddetti, potessero avere i mezzi sufficienti così per l'acquisto dei bastimenti necessari al trasporto delle lane, come per l'acquisto degli attrezzi, e delle macchine necessarie all'esercizio

In correspettivo, i due mercanti si obbligarono a far tessere in 10 anni una determinata quantità di stoffe diverse, che fossero di una data qualità prestabilita.

Il Pontefice concesse inoltre ai suddetti mercanti la privativa della tintoria delle lane, col diritto esclusivo dell'esercizio per tale industria.

La Bolla del Pontefice Sisto V, emanata il giorno 18 dicembre, dell'anno 1585 — *Cum alias considerantes* — concesse il diritto di esazione con privilegio dei crediti dei soci dell'arte della lana, riconoscendo la giurisdizione dei Consoli stessi, confermandone i molteplici privilegi, e disponendo altresì, che anche gli Israeliti fossero sottoposti all'autorità dei Consoli dell'Arte, per quanto si riferisse a quel commercio (1).

Il Pontefice volle anche, che i sopradetti Capocefalo ed Alfano completassero, e ponessero in assetto migliore la fabbrica dei panni, già iniziata dal Predecessore S. Pio V, la quale esisteva dietro la *fontana di Trevi*, nel luogo detto « lo *Purgo* » poichè quivi si purgavano le lane, prima di sottoporle al lavoro.

Papa Sisto V incaricò il Card. Prospero Santacroce da Roma, perchè presiedesse al buon ordinamento di tutto, e perchè fossero provvisti gli attrezzi, le

---

(1) *Bullar. Roman.*, tom. IV, parte IV, fol. 171.

macchine, e quant'altro fosse necessario al lavoro delle lane, ed alla tintoria relativa.

A proposito di quanto abbiamo narrato, leggiamo la seguente epigrafe, che tuttora si conserva murata, sopra una delle pareti della sala detta dei *Pensionati* nel presente uso dell'Ufficio IV del comune di Roma, nell'edificio dietro la *fontana di Trevi*.

Sixtus V. Pont. Max.
Lanariae Arti et Fullonicae
Urbis commoditati paupertatique
Sublevandae aedificavit.
Ann. MDLXXXVI. Pont. II.

Il giorno 11 di luglio, dell'anno 1587, in un'adunanza segreta, tenuta dai Conservatori in Campidoglio, fu letta una domanda presentata dai Mercanti dell'arte della lana, che avevano fatta richiesta di un luogo, nei pressi del [illegible], per uso ed esercizio dell'arte loro, con patto di lasciarlo poi libero, ogniqualvolta la civica rappresentanza del Popolo Romano lo avesse voluto.

Fu dato incarico a Marcello Negri e Girolamo Altieri, consiglieri, perchè, insieme ai Priori, esaminassero la domanda, visitassero il luogo, e riferissero su tutto, nella prima adunanza del Consiglio (1).

In una nuova tornata del Consiglio, avvenuta il giorno 13 del mese suddetto, fu approvato, quanto era stato stabilito nell'adunanza segreta (2).

E finalmente nella riunione plenaria del Consiglio, tenuta il 20 luglio dell'anno suddetto, fu fatta la relazione dai Commissari Negri ed Altieri, e fu decretato che fosse concesso il luogo richiesto dalla Università dell'arte della lana, con patto espresso che il luogo fosse restituito al comune di Roma ad ogni richiesta (3).

Nell'anno 1590, il Pontefice Sisto V, allo scopo di fondare, con facilità e minor spesa possibile, un opificio che valesse a sollevare i poveri disoccupati, ebbe in animo di trasformare il *Colosseo* in un vasto lanificio, che servisse anche per abitazione dei numerosi lavoranti, che avrebbe potuto accogliere.

(1) Arch. Stor. Capit., Cred. I, vol. XXIX, pag. 89.
(2) Ibi, pag. 91 t.
(3) Ibi, pag. 94.

E infatti ne diede mandato all'architetto Domenico Fontana, che ne eseguì il progetto, restaurando il monumento nell'antica sua forma circolare, con quattro ingressi ed altrettante scale.

Nel centro dell'anfiteatro doveva sorgere una grandiosa fontana; le loggie od arcate esterne sarebbero restate aperte e negli ampi corridoi circolari si sarebbero costruiti vasti lanifici, mentre alcune delle arcate stesse avrebbero dovuto essere trasformate in botteghe, oppure in altrettante stanze per abitazione.

Ma non erasi peranco compiuta la livellazione del terreno esterno, allorchè nel giorno 27 del mese di agosto dell'anno sopradetto, il Pontefice morì e quel progetto non ebbe più esecuzione (1).

Nell'esercizio dell'arte della lana, nonostante gli Statuti riformati più volte ed i continui Bandi pubblici emanati per la tutela e per il rigoroso esercizio di quella, sembra, che per la impellente necessità del lavoro per la vita, nonchè per l'urgenza e la richiesta dei prodotti delle lane indispensabili alla vita stessa avessero avuto origine varî disordini, e peggio ancora, che molti o malpratici, o addirittura inscienti dell'arte e delle sue regole, avessero aperto fondachi per esercitare il mestiere con grave danno della produzione altrui. Di guisa che nell'anno 1632, e propriamente ai 12 di ottobre, fu tenuta una riunione ordinaria nei soliti locali della Chiesa di S. Lucia nella contrada delle *Botteghe Oscure* (2) e nell'adunanza fu deciso di aggiungere alcuni nuovi capitoli agli Statuti, e cioè: che primieramente nessun mercante, matricolato nell'arte, la esercitasse o no, potesse far mettere il suo marchio o segno nei panni, nelle coperte od in altro qualsiasi lavoro in lana, che fosse stato compiuto da altri, non provvisto di matricola.

Inoltre fu stabilito che nessuna persona potesse lavorare o far lavorare la lana, e cioè *filare, cardare, tessere, valcare, garzare, cimare* e fare altra qualsiasi lavorazione all'arte inerente, nè alcuno potesse tener deposito di lana filata o lavorata di qualsiasi specie, nè pannine, nè coperte, nè altro tessuto di lana, senza aver prima ottenuto la dovuta licenza dai Consoli dell'arte, e che chiunque avesse contravvenuto dovesse sottostare alla multa di scudi dieci. E nella stessa

---

(1) Moroni G. *Dizion. stor.*, XV, 23; Fontana. *Alcune fabbriche fatte in Roma da Sisto V*, tom. II; Mabillon. *Itinerario d'Italia*, pag. 76, n. 29.

(2) I lanari ed i fabbricanti di tessuti si riunivano prima a *S. Maria sopra Minerva* (Statuto dell'anno 1582, art. LV), ma poi in seguito tennero le loro adunanze nei locali di *S. Lucia*, nella via delle *Botteghe Oscure*.

pena dovessero incorrere tutti coloro che avessero cardato, filato, tessuto, valcato, garzato, tinto o lavorato la lana in qualsiasi maniera, senza che fossero matricolati nell'arte o senza che fossero muniti della licenza dei Consoli.

Fu altresì deliberato che nessun *Carzotto* (1) che tenesse bottega di *Carzaria*, non potesse ritenere presso di sè cardi di ferro, o comunque lavorare con essi, sotto l'ammenda di scudi dieci, poichè invece di [illegible] lavorare coi mezzi ed ordigni [illegible] allora in uso.

E finalmente, che tutti i Camerlenghi del tempo, fossero tenuti ad esigere gl'introiti, i proventi e gli emolumenti dell'arte, ed ove non avessero esatto, fossero obbligati a provare di aver compiuto tutte le diligenze possibili per conseguire l'esazione; o altrimenti, che fossero tenuti a pagare del loro proprio, e che al termine dell'ufficio del Camerlengato, fossero obbligati a dar conto della loro gestione (2).

In un'altra deliberazione presa dalla Università dei lanari nel seguente anno 1633 ai 14 di giugno, dopo aver fatto rilevare come l'Associazione avesse fondato una *Tinta* — tintoria — vicino alla *fontana di Trevi*, preponendovi uno speciale direttore, il [illegible] da un atto pubblico redatto dal notaio Felice Antonio de Alexandris, fu decretato che per il benessere dell'arte tutti i mercanti di coperte e di panni fabbricati a Roma — detti perciò *romaneschi* — dovessero farli tingere nella sopradetta tintoria, quando anche avessero già contratto obbligo con altre tintorie, ed in caso d'inosservanza, cadessero nella ammenda di scudi cinque.

In quell'adunanza fu ammesso come socio, un tal maestro Venanzio Aspro da Camerino e [illegible] notaio per la formula con la quale il socio veniva ascritto nella Università: coll'obbligo, cioè, di osservare i privilegi e Statuti dell'arte della lana e di pagare la matricola conforme avevano pagato tutti gli altri mercanti del Sodalizio (3).

Frattanto i lanari si lagnavano sempre che l'importazione dei tessuti specialmente di quelli comuni che pervenivano dall'estero, li danneggiasse seriamente per i prezzi più bassi.

Ed il Pontefice per proteggere la produzione dello Stato della Chiesa, proibì

(1) *Carzotto*, o *cimatore* era quello che adoperava il cardo per cavare il pelo al panno.
(2) Arch. Capit., F. Franceschini Protonot. del senatore. Atti anni 1649-53, pag. 771.
(3) Ibi, pag. 779 t.

assolutamente l'introduzione dei tessuti di Francia, di Fiandra, d'Inghilterra e financo di quelli che si operavano a Milano e Venezia.

Soltanto in considerazione dell'uso e della necessità del Clero e della Curia, furono ammesse all'introduzione nello Stato le saie di Fiandra e di Milano, insieme ad alcuni speciali tessuti di Olanda (1).

Ma tutto ciò non produsse alcun effetto, poichè le maestranze e gli operai stessi trascurarono l'arte, fino al punto da essere mestieri di minacciarli, che se non avessero dato opera al lavoro sarebbe stato tolto il divieto dell'importazione.

Papa Clemente IX, con suo Chirografo del 4 aprile 1669, stimò opportuno di conformare gli Statuti dei lanari ed uno speciale Editto del Camerlengo in data del giorno 18 del mese stesso, ordinò un censimento esatto di tutti i fondachi o magazzini dei lanari confermando quanto era stato stabilito, che cioè l'ammissione di un socio dovesse essere preceduta da un esame sull'esercizio dell'arte.

In quell'atto pubblico venne precisata la speciale competenza dei Consoli della Corporazione.

In seguito furono anche bandite le norme ed i metodi tassativi per l'esercizio dell'arte della lana, escludendo i mezzi ed ordigni, che fino allora erano stati in uso.

Nella Biblioteca Corsiniana rinvenimmo un Codice degli Statuti dell'arte della lana, tradotto in italiano nell'anno 1679 (2).

Verso la fine del secolo XVII dobbiamo di nuovo constatare che l'industria della lana fosse in decadenza, poichè, da una Notificazione del giorno 17 marzo dell'anno 1684, rileviamo che gli Ordini monastici in quel tempo elargivano un sussidio pecuniario alla Università dei lanari, forse per incoraggiare i mercanti ed i produttori alla confezione dei tessuti di lana, necessari al vestito dei componenti gli Ordini religiosi (3).

Nel secolo XVIII, allorquando i lanifici di Roma non producevano altro che panno per i contadini, fu vietato di far incetta delle lane ed anche l'acquisto di quelle dette *maggioline* fino ad un tempo stabilito.

---

(1) *Collez. Editti, Bandi*, ecc., Bibl. Casanatense, tom. 10. Editto 21 febb. 1667.

(2) *Cod. Corsinian.* 1318, 34, A. 18, n. 3.

(3) *Collezione Bandi, Editti*, ecc. Bibliot. Casanat., tom. XV, anno 1667.

I provvedimenti, che abbiamo menzionato superiormente, non giovarono però a far rifiorire l'arte della lana come nei secoli passati; cosicchè per vari Editti susseguentisi si continuò a proibire l'introduzione dei tessuti di Francia di qualità comune, specialmente di quelli che allora si dicevano di *Carcassonne* ed anche di altri, che fino allora erano stati ammessi, come quelli di *Germania* e di *Bristol*, il che abbiamo potuto rilevare dall'Editto del 18 dicembre 1719 (1).

Una nuova Notificazione del Card. Camerlengo A. Albani, in data del 5 agosto 1720, tratta della specie dei panni di lana forestieri e ne conferma la proibizione per l'introduzione, richiamando gli Editti dei giorni 7 agosto e 18 dicembre 1719 (2).

Ed un'altra consimile ordinanza, che comprendeva anche i drappi di seta, fabbricati fuori dello Stato, venne bandita dal sopradetto Card. Camerlengo nell'anno 1721 ai 28 di giugno richiamando quanto era stato ordinato con gli Editti dell'anno 1719 e con quelli dei giorni 9 di luglio, 5 e 12 di agosto dell'anno 1720 (3).

Da una causa agitata fra il Collegio dell'Arte della Lana e l'Università degli Affidati, avanti al Tribunale della S. Rota nell'anno 1756 e nel giorno 2 di giugno, ci fu dato desumere i dati precisi per poter stabilire quali siano stati i prezzi delle lane un *decennio* prima dello svolgimento della causa stessa.

Nell'anno	1745, 15 settembre	la lana fu venduta a	L. 0.35	la libbra
Id.	1748, 19 giugno	id.	» 0.44	»
Id.	1748, 22 agosto	id.	» 0.45	»
Id.	1749, 20 maggio	id.	» 0.56	»
Id.	1749, 22 maggio	id.	» 0.48	»
Id.	1750, 13 maggio	id.	» 0.33 (4).	»

Dalle cifre sopradette rileviamo che il prezzo medio delle lane in un sessennio fu di lire 0.435 per ogni libbra, vale a dire circa lire 130.50 al quintale.

Furono in seguito confermati gli Editti precedenti che vietavano l'[illegible]

(1) Ibi, tom. XXVI.

(2) Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*, serie III, ann. 1720.

(3) Ibi, serie III. Ann. 1720-1721. Ad ann.

(4) Arch. di Stato Roma. Arch. Cam. Arti e Mestieri ecc. Busta 1. anno 1756. Causa de Ilcio. Romana pro nob. Collegio Artis Lanae Urbis contra Univers. Affidatorum.

delle lane, come ci risulta da quelli in data 1° maggio 1754, 13 aprile 1755, 11 maggio 1630, 23 luglio 1699, 30 aprile 1726 e con la Notificazione del 19 maggio dell'anno 1753.

Intanto un altro Editto del Camerlengo, sotto la data del giorno 21 giugno 1721, aveva ridotto l'importazione permessa per i tessuti di lana ad un valore minimo di quattro scudi per tesa (1).

Un severo Bando del giorno 13 maggio dell'anno 1770, proibiva assolutamente ai produttori della lana di vendere il loro prodotto ad altri che non fossero i lanari di Roma, allo scopo soltanto che questi potessero comprarla a buon prezzo (2).

Benedetto XIV, durante il suo Pontificato — 1740-1758 — ordinò che si facesse una parziale prova d'incrociamento di pecore nostrane con Arieti spagnoli, che lo stesso Pontefice aveva donato all'Amministrazione dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia, la quale allora faceva condurre in economia la masseria di Castel di Guido. La produzione della lana in quella tenuta, non ostante la imperizia e l'abituale ignavia dei pastori, conservò sempre un grado di preferenza sulle altre lane mercantili dell'Agro Romano (3).

Intanto i vecchi Statuti dell'Arte della lana, approvati fin dall'anno 1582, non s'addicevano più agli usi del secolo XVIII, e molto meno al processo di fabbricazione dei tessuti vigente in quell'epoca. L'assemblea del Sodalizio dei lanari, dopo una lunga e tenace opposizione, deliberò un nuovo Statuto che il Pontefice Clemente XIII approvò, riportandolo integralmente nella sua Bolla « *Ad pasto-*

---

(1) Collezione Casanatense, *Bolle e Bandi*, ecc., tom. 27.

(2) Ivi, tom. 56 e 71.

(3) Giova rammentare come l'Europa debba indubbiamente la perfezione delle lane prodotte dalla industria ovina, a Marco Columella, che fu zio di Columella L. Giunio Moderato, celebre Geoponico. Quegli stando a Cadice nella Spagna, trovossi presente allo sbarco di alcuni montoni selvaggi, provenienti dall'Africa, che dovevano servire per gli spettacoli nel pubblico anfiteatro. Marco Columella restò preso ed ammirato della loro bellezza, specialmente dalla candida e lucida lana che avevano, e subito si adoprò in modo che potè procurarsene alcuni capi, quali con somma diligenza ed esperienza dell'arte armentizia, riuscì a fare accoppiare con pecore indigene (a). Da questo innesto s'ebbe origine la celebre lana delle *merinos*, che tuttora primeggia fra le produzioni lanarie.

(a) ROZIER. *Cours complet d'agriculture*. Tom. VI, Laine.
CARLIER M. *Traité des bêtes à laine*.

rolos depinti » pubblicato il giorno 15 settembre dell'anno 1758. Lo Statuto così approvato differisce però ben poco nella sostanza da quello dell'anno 1582.

Osservammo già, come, verso la fine del secolo XVII — e lo rilevammo da una Notificazione — gli Ordini religiosi, davano un sussidio pecuniario alla Università dei Lanari, per incoraggiarla a produrre quanto era necessario alla fornitura degli Ordini stessi.

Ma da un Editto bandito da Mons. Paolo Giordano Manassei, Presidente delle strade, il 2 ottobre dell'anno 1770, sappiamo che fossero gravi i danni ai quali erano sottoposti tanto i possidenti dei prati e dei terreni della tenuta della *Caffarella*, a confine di quella detta *Acquasanta*, quanto la *Valca*, fuori la porta S. Sebastiano che era di proprietà dell'Ordine dei Cappuccini, attesochè il corso della « marrana » di *Acquataccio* — antico *Almone* — era ingombro di arene e d'altro, che ostacolavano il libero corso delle acque, rendendole stagnanti, e causa quindi di malaria nella località. Così anche nella *Valca*, sita in adiacenza della « marrana » suddetta, per ragione delle acque morte e dell'ostruzione dell'alveo, non si poteva compiere il solito libero lavoro, per *valcare* e spargare i panni di lana, specialmente nelle stagioni di primavera ed estate — atteso che, in quei tempi soltanto, le acque fossero limpide — e ciò con grave pregiudizio della necessaria confezione dei panni per i sopradetti religiosi.

Ciò avveniva anche per la ragione che i possessori dei terreni lungo il corso del fosso eseguivano frequenti derivazioni, mediante incastri ed altro per adacquare le terre, ed in conseguenza le acque stagnavano, specialmente nel ritrecine della *Valca* sopradetta.

Ad evitare tali danni, il Presidente delle acque e strade, ordinò lo spurgo della « marrana » dal confine della tenuta della Caffarella fino alla Moletta, fuori la Porta S. Paolo (1).

Un regolamento, emanato nel febbraio dell'anno 1777, moderò con date norme l'acquisto delle lane fissando anche i luoghi ove i fabbricanti dei panni potessero riporle, affinchè anche i lanifici sussidiati dallo Stato potessero aver mezzi di procurarsi una continua provvisione delle lane necessarie.

Fu anche prescritto che *tutta la lana fosse venduta esclusivamente ai fabbricanti di panni in Roma*, ed anche i proprietari delle masserie delle pecore furono obbligati tassativamente a *depositare i saggi delle diverse qualità delle loro lan*

(1) Append. Doc. L.

negli uffici dei Segretari della Camera Apostolica, ed il Presidente della Grascia fu deputato arbitro dei prezzi delle lane.

L'Editto, del 18 maggio 1777, prescrisse che la Università degli Affidati fosse obbligata a tassare, secondo un riparto, tutti coloro i quali avessero venduta la loro lana all'estero, con maggior lucro che non avessero avuto i mercanti di campagna; e che la somma derivante dal riparto sopradetto dovesse essere distribuita proporzionalmente fra gli stessi mercanti di campagna, in quanto per legge fossero stati obbligati a vendere la lana ai fabbricanti dei panni romani — ciò che avveniva sempre ad un prezzo inferiore a quello dei mercati esteri.

Dai documenti di quell'epoca rileviamo che la *lana moretta* costava scudi 8 — lire 43 — per ogni 100 libbre, pari a lire 130 il quintale. Le lane *pugliesi* e *montagnole* valevano invece scudi 11 al centinaio di libbre — lire 179 al quintale —. Quelle *vissane* e *sopravissane* si pagavano scudi 15 ogni centinaio di libbre, ossia lire 244.30 al quintale.

Nell'anno 1792 la Camera Apostolica aveva concesso in enfiteusi all'agricoltore Abbate Adorni la tenuta di *Campo di Pescia* in quel di Montalto, e nello istromento rogatone, all'art. 6 si legge: « che sarà, dalla Rev.da Camera consegnato all'enfiteuta il branco delle pecore di Spagna, coll' obbligo di moltiplicarlo, e di non mischiarlo con pecore di altra razza, e non gli sarà permesso, « senza espressa licenza di Mons. Tesoriere, di macellarne alcuna di qualunque « sesso, e con legge, che volendone vender porzione di qualunque sesso od età, « debba la Rev. Camera esser sempre preferita, pagandone un dieci per cento « di più, che le comuni pecore valgano della stessa età di quelle che vorranno « acquistarsi, siano maschi o femmine » (1).

Notisi che quella masseria di pecore era composta di ben cinquemila capi e che manteneva il pregio della lana delle *merinos* salvo qualche capo di tipo pecorino scadente, il che derivava dalla abituale negligenza dei pecorari, e nel complesso dava una lana fine, corta, ricciuta e folta, come venne sperimentato nella tessitura dei panni, operata nelle fabbriche a S. Pietro Montorio.

La Camera Apostolica, col patto sopraespresso, convenuto coll'Abate Adorni, si prefisse lo scopo di cedere gli agnelli da essa acquistati, a favore dei proprietari delle masserie di pecore nell'Agro Romano, affinchè questi fossero indotti

---

(1) Atti Gregori, not. A. C. 15 settembre 1792.

anche in vista del tenue prezzo degli agnelli stessi, a sostituire le pecore spagnole alle razze indigene od incrociate che essi possedevano.

Così le pecore di *Campo di Poscia* dettero origine alle masserie di *lana Ibero-Spagnola*.

Nel principio del secolo XIX le principali fabbriche dei tessuti di lana esistenti in Roma, erano quelle dell'*Ospizio Apostolico di S. Michele*, l'altra del *Conservatorio Pio* e quella delle *Monache mendicanti*, le quali fabbriche in complesso, producevano annualmente 2230 pezze di panno.

Eranvi poi 54 fabbriche e laboratorii di minor conto che insieme tessevano 8300 pezze di panno, lavorando tutte esclusivamente le lane prodotte dalle masserie delle pecore dell'Agro romano.

Il prodotto totale delle lane tessute per la prima qualità dava una produzione di 2260 pezze di panno, quali pezze pesate in ragione di libbre 50 per ciascuna pezza, per la totale produzione di quelle, erano necessarie libbre centotredicimila di lana.

Per le altre qualità di tessuti che allora si dicevano *borgonzoni*, *droghetti* ed altro, la produzione media era di 8260 pezze di panno, che computate ciascuna a libbre 100, occorrevano 826,000 libbre di lana, e così un totale di libbre 939,000, pari a quintali 313,000, che rappresentavano approssimativamente una gran parte della lana prodotta dalle pecore depascenti nell'Agro Romano.

Deve poi tenersi conto che nel principio del secolo XIX anche le fabbriche di Alatri, Perugia, Foligno, Narni, Fabriano, Osimo, Matelica, Pergola, Ronciglione, Subiaco, Cingoli, Norcia, ed altre ancora, lavoravano lane provenienti dalla Campagna romana.

Gli operai addetti in Roma ai laboratorii della lana nell'epoca sopradetta ammontavano a *dodicimila*; e dapprincipio nel Rione Trastevere, e poscia nel Rione Monti, erano ben rare le donne che non si occupassero a vicenda dei molteplici lavori necessari alla tessitura della lana (1).

(1) Nell'anno 1830, Roma aveva 153,004 abitanti: ed in conseguenza il 12.75 per cento della popolazione *era occupata dell'arte della lana*. MORONI G. *Dizionario Erud. Stor. Eccl.*, Tom. 58, pag. 161.

Annuario Statistico di Roma. Anno primo, MDCCCLXXXV, pubblicato dal Com. di Roma nel 1886 a pag. 23.

Arch. del Buon Governo. Vaticano. *Relazione del Pres. della Camera di Commercio in Roma, 10 marzo 1835, diretta al Card. Galleffi, Camerlengo*. N. 90627 di posizione.

Per ragioni amministrative, in seguito agli eventi politici dell'anno 1801, il Sodalizio dei lanari fu nominalmente soppresso.

Tuttavia potemmo raccogliere alcuni dati sopra i prezzi delle lane nell'anno 1802.

Quelle *morette* o *bigie* furono vendute scudi 13 ogni centinaio di libbre, ossia lire 209.62 al quintale.

Le *pugliesi* e le *montagnole* scudi 15, cioè lire 241.87 al quintale, e le *vissane* e *sopravissane* da scudi 20-25 a scudi 35 ogni centinaio di libbre, e perciò da lire 326.52 a lire 564.36 al quintale, secondo la qualità ed il *tiglio* delle lane stesse, vale a dire la fibra che avessero avuto.

In quello stesso anno l'enfiteuta di *Campo di Pescia*, l'Abate Adorni, rifiutò lire 2.67 a libra per la lana prodotta dalla sua masseria delle *merinos*, prezzo corrispondente a lire 801 al quintale, mentre gli altri mercanti avevano venduto ai prezzi che già abbiamo notato.

Nell'anno 1820, la vendita di libbre 639,616 di lana ascese a scudi 134,940, che corrisponde a lire 332.71 a quintale.

La relazione presentata dal Card. Camerlengo alla Congregazione Economica nell'anno 1821, contiene il catalogo officiale *di cinquantasei lanifici* esistenti in Roma e di altri *duecento* nello Stato della Chiesa.

Nell'anno 1830, circa *due milioni di pecore* esistevano, o accedevano nei pascoli dello Stato Pontificio, ed un terzo o poco meno, pascolavano nel solo Agro Romano.

Il prodotto totale della lana era di quasi quattro milioni di libbre, pari a circa tonnellate millequattrocento.

Nella prima metà del secolo XIX la produzione più pregiata fu quella delle *lane ibero-spagnole*, simile a quelle delle provincie di Castiglia ed Aragona in Spagna, e a quelle del mezzogiorno della Francia.

Venivano subito dopo le lane chiamate *bastarde-spagnole*, prodotte cioè dall'incrociamento dei montoni *merinos* con le migliori pecore indigene.

Seguivano le lane *vissane* e *sopravissane*, prodotte dalle pecore originarie di *Visso*, regione ove l'industria armentizia ebbe sempre il primato, come rilevammo dagli innumeri bandi, editti pubblicati dai Cardinali Camerlenghi *pro tempore*, e diretti a tutelare l'approvvigionamento dell'Annona di Roma.

Da quei documenti risulta come a Visso e nei luoghi abitati, appodiati a quello, vi siano stati fin dai tempi antichi molti e molti proprietari di bestiame ovino, a preferenza degli altri luoghi della Provincia di Roma e degli Abruzzi.

Le inferiori fra le *lane bianche* si dicevano in commercio quelle *Filettinesi Pugliesi* e *montagnole* le quali in generale erano, e sono prodotte dalle mandrie sparse in vari luoghi.

L'ultima classe della lana era quella *bigia* o *moretta* — ora quasi scomparsa — che veniva prodotta dalle pecore originarie degli Appennini. Pecore queste che un tempo erano più numerose delle altre ed il prodotto della lana serviva in grandissima quantità per il vestito degli innumeri ecclesiastici regolari e secolari, e dei religiosi di ambo i sessi.

In seguito però i propietari diminuirono pian piano la specie *moretta* sostituendola con quella di *razza bianca* che era di maggior pregio e valore, e quindi più rimunerativa per essi.

Nell'anno 1830, libbre 1,178,260 di lana furono pagate scudi 235,653, ossiano quintali 3927 di lana lire 1,266,644 82, il che corrisponde a lire 322.54 al quintale.

In quell'epoca un chilogrammo di lana grezza del prezzo iniziale di lire 3.22, lavorato e tessuto che fosse, produceva metri due di panno, onde per il trattamento speciale dell'arte, acquistava il valore di lire 53.75.

Tanto era allora il guadagno dei lanari!

E vogliamo chiudere annotando che nell'anno 1840 libbre 1,424,693 di lana furono pagate scudi 283,095, ossiano lire 321.64 al quintale, e nell'anno 1866, libbre 2,717,345 di lana furono vendute a scudi 32 per ogni centinaio, donde un prezzo medio di lire 571 al quintale.

Cifre codeste, che se da un lato recano conforto dall'altro ravvivano un dispiacere indicibile.

Infatti se recano il conforto di sapere e di sentire che noi, qui attorno a Roma e quasi alla portata delle mani nostre, potremmo anche oggi trarre una fiorita messe di ricchezza per una bene intesa industria agraria che in tutto il suo complesso offrisse a noi, come già ai nostri avi, una sicura fonte di lucro, non solo con una razionale agricoltura, ma anche per la produzione e lavoro della lana, oggi tanto rimunerativa in quanto il migliorato tecnicismo di ogni arte, dovrebbe metterci in grado di poter produrre stoffe nazionali — e diremmo addirittura *romane* — che non temessero paragoni con quelle straniere; ravvivano però il dispiacere di vedere tuttora così abbandonata e completamente negletta l'ampia distesa di questo nostro Agro, pur così celebre per la sua storia e per tante tradizioni!

CAPITOLO XVI.

Sul quarto tomo inedito dell'opera « Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma » di Nicola Maria Nicolai.

Poichè spesso abbiamo ricordato nel nostro Sommario il Nicolai, non vogliamo omettere di rendergli un doveroso tributo di ammirazione e di lode, tanto più che avemmo anche la fortuna di scoprire un suo prezioso manoscritto, dal titolo « *Dei mezzi più idonei per rendere coltivato le terre comprese nell'odierno territorio dell'Agro Romano* » quale scritto, *tuttora inedito*, non dubitiamo che verrà pubblicato quanto prima dal Ministero di Agricoltura che lo possiede.

L'opera, copiata da un amanuense, è di pagine 542; essa è preziosa per le aggiunte, le postille e le correzioni, tutte di mano del Nicolai, come potemmo constatare, confrontandole con gli autografi dell'autore, che si conservano nello Archivio di Stato, in Roma (1).

Il manoscritto suddetto costituisce il *quarto tomo* dell'opera edita dal NICOLAI, pei tipi del Paglierini, nell'anno 1803, intitolata: « *Memorie, leggi ed osservazioni sulle Campagne e sull'Annona di Roma* ».

L'Autore, nel proemio di codesto IV tomo dichiara modestamente, che l'opera stessa debba considerarsi non già un lavoro finito e perfetto, ma un preliminare apparecchio di utili materiali per compierlo, dicendo perfino, che *mancava ancora il capo dell'opera medesima* cioè di potere indicare qual migliore sistema potesse idearsi ed adottarsi, con la scorta dei fatti, dei documenti, dei calcoli e di tutto ciò che già era stato trattato nei precedenti tre tomi.

Dapprima il Nicolai vi esamina la natura delle terre, ricercandone quale ne sia il sottosuolo, la esposizione ed il clima.

Si estende poi in lunghe considerazioni, e cita l'opinione di autorevoli scrittori che si occuparono dall'argomento.

---

(1) Arch. Camerale. *Famiglie*, NICOLAI.

Dimostra come nei secoli passati, queste nostre campagne siano state abitate e coltivate, il che risulta dagli storici, dalle memorie e dai documenti, ed espone le ragioni per le quali, in seguito, sotto gl'Imperatori romani ne cominciò quella lenta decadenza, che mutossi in desolazione assoluta nei secoli successivi. Indaga le cause dell'abbandono in cui fu lasciata la Campagna romana, per quasi 20 secoli, e narra la storia di quanto fecero i Pontefici, per tentare di far coltivare le terre, dal secolo XV a quello XVII.

Principia da Sisto IV (Francesco della Rovere da Savona nel 1471-84) che, volendo provvedere all'Annona pubblica, emanò la Costituzione del 1º marzo 1476, che noi riportiamo integralmente in questo sommario storico. Segue con Giulio II (Giuliano della Rovere da Savona, 1501-13, nipote del precedente), che comminò severe pene a quei Baroni, che avessero impedito il trasporto del grano a Roma; con Clemente VII (Giulio de' Medici da Firenze, 1523-34), che confermò le Costituzioni di Sisto IV e di Giulio II, recandovi qualche innovazione; con Pio IV (Giovanni Angelo Medici da Milano, 1559-65), che proibì l'esportazione del grano; e San Pio V (Michele Ghisleri da Bosco, presso Alessandria, 1566-72), che ebbe a confermare tutte le costituzioni dei Pontefici predecessori, accordando insieme altri privilegi agli agricoltori.

I Pontefici, che succedettero ai precedenti, approvarono anch'essi quanto era stato già stabilito; ma, tuttavia, la osservanza dei precetti e dei regolamenti agrari, man mano, fu trascurata tanto, che, dopo un secolo appena, tutto si ridusse allo stato di negligenza, verificatosi anteriormente all'anno 1476.

Seguitando a noverare i vari provvedimenti adottati dai Pontefici successori fino a Pio VI (Angelo Braschi da Cesena, 1775-99), il Nicolai espone poi il nuovo metodo di coltivazione dell'Agro Romano, che fu iniziato sotto il pontificato di Pio VII (Barnaba Chiaramonti da Cesena, 1800-23). E l'autore discute, anche *quale sia il progetto preferibile per ripristinare la cultura ed il miglioramento della Campagna romana*, conchiudendo, dopo un maturo e ponderato esame dei vari metodi a quel tempo proposti, che, *convenga attenersi al sistema della colonia*, ed invero questo metodo fu sanzionato da una Costituzione di Pio VII.

Reputa il Nicolai, che il maggiore ostacolo per il bonificamento e per la cultura, sia quello della soverchia ampiezza delle tenute, ma non disconosce anche altre cagioni, che parimenti espone ed esamina minutamente. Accetta la opinione degli economisti e degli statisti eminenti dell'epoca, tutti di parere

concorde, per l'abolizione dei fidecommissi, diretti soltanto ad ostacolare la divisione della proprietà; e ciò, secondo i principî informatori della Costituzione di Pio VII, in data 15 settembre 1802, nella quale il Pontefice così si espresse: « che, in vista dell'importante oggetto del pubblico bene, *giudicò di abolire, come vi derogò, colla pienezza della suprema potestà, a qualunque più effrenata disposizione testamentaria sulle tenute dell'Agro Romano, e permise che i possessori dei suddetti latifondi soggetti a primogeniture, fidecommissi ed altra qualsivoglia sostituzione o legato, potessero dare in enfiteusi, o dividere in colonia, od anche totalmente alienare quelle terre, che il Pontefice destinò al miglioramento* ».

Nel proseguire ad esporre il proprio progetto di bonificamento, l'autore afferma e dimostra, con validi argomenti, come altro, fra i mezzi opportuni per la coltivazione dell'Agro Romano, sia certamente quello di dare in enfiteusi tutte le tenute appartenenti alle Opere pie, Congregazioni ed Enti ecclesiastici.

Dichiara di rendersi conto di tutte le difficoltà, per ridurre ogni tenuta a miglior coltura, attesa la vastità di ciascuna e propone all'uopo un rimedio, suggerendo, che per l'avvenire si stabilisca con apposita legge, che le proprietà divise per il bonificamento non possano più essere riunite nuovamente in latifondi.

Esamina quale sia il mezzo più opportuno a scongiurare le conseguenze della malaria, in danno degli abitanti dell'Agro romano, asserendo altresì la necessità, che si debba avere la massima cura anco degli animali, necessari non di meno degli uomini, all'esercizio ed allo sviluppo dell'agricoltura.

In un lungo capitolo quindi enumera e compendia tutti i mezzi e gli espedienti necessari a raggiungere il bonificamento, la coltivazione, e l'aumento della popolazione nella campagna romana.

Chiusa così la prima sezione dell'opera, l'Autore tratta dei mezzi necessari per il regolare funzionamento dell'Annona.

Il Nicolai fa la storia dell'Annona, fin dagli antichi tempi, riassumendo fedelmente la materia, già trattata nei tre precedenti tomi, tratteggiando in ispecie, quanto avvenne sotto il vario succedersi dei governi, e segnalando le diverse vicende agrarie dall'anno 313 di Roma in poi.

Procede ad un riepilogo di tutte le leggi e di tutti i regolamenti annonari, dal secolo XI a quello XVIII; e così rammenta i provvedimenti di Martino V (Ottone Colonna da Roma, 1417-31), di Sisto IV, di Giulio II, di Gregorio XIII (Ugo Boncompagni da Bologna, 1572-85), di Sisto V (Felice Peretti da Mon-

talto, 1585-90), di Paolo V (Camillo Borghese da Roma, 1605-21), di Urbano VIII (Maffeo Barberini da Firenze, 1623-44), di Alessandro VIII (Pietro Ottoboni da Venezia, 1689-91), di Clemente XI (Giovan Francesco Albani da Urbino, 1700-21), d'Innocenzo XIII (Michelangelo Conti da Roma, 1721-24), ed in ultimo di Clemente XIII (Carlo Rezzonico da Venezia, 1758-69).

Enumera i frequenti e molteplici sussidi in denaro accordati dai sommi Pontefici all'amministrazione dell'Annona.

Ricerca le varie cause, per le quali decadde l'antico sistema annonario, e dimostra, che la libertà di commercio potrebbe supplire, nei riguardi dell'Annona, a qualsiasi provvedimento, traendone la prova dalla legislazione del suo tempo, informata a codesto principio, che non danneggiava certamente l'avvenire dell'Annona stessa. Esamina anche se possa ritenersi efficace la istituzione dei forni normali.

Suggerisce quindi un rimedio pratico per l'Annona: che, cioè, si tenga sempre nei pubblici granai una provvista di frumento da vendersi al prezzo di costo, soltanto nel caso, che ne aumentasse il prezzo. Aggiunge di reputare indispensabile alla pubblica economia, che gli agricoltori possano ottenere prestiti anticipati dall'Annona, offrendo così all'Annona medesima modo e un mezzo efficace per riunire il grano necessario al provvedimento innanzi proposto.

In ultimo esamina la questione del reddito, indagando se il guadagno ritratto dal pascolo, possa compensare quello della raccolta del grano, specialmente nel caso che tale raccolta riesca scarsa, e pone in evidenza che, nonostante le ragioni addotte in contrario, per dimostrare che la pastorizia sia più rimunerativa della sementa, non manchino invece seri argomenti, desunti dai fatti, per provare che la *cultura della Campagna Romana sia da preferirsi assolutamente all'industria della pastorizia.*

Quanto abbiamo qui succintamente riportato, non offre che una sbiadita immagine dell'importante scritto del Nicolai; ma ci sarebbe stato difficile, per non dire impossibile, poter compendiare in una brevissima recensione tutto ciò che si addensa nel copioso volume, in cui il preclaro Autore riassume le idee, i principi, le massime e le memorie, trattate ed esposte negli altri tre tomi della poderosa sua opera.

CAPITOLO XVII.

Dal Pontificato di Pio VII fino al terzo periodo di quello di Pio IX.

(Ann. 1800-1870).

Il Cardinal Barnaba Chiaramonti da Cesena fu eletto a successore di Pio VI. il giorno 14 marzo 1800, nella città di Venezia, ed in memoria del suo Predecessore, per sentimento di riverenza e gratitudine, assunse il nome di Pio VII.

In quell'anno stesso fu nuovamente instaurato in Roma il Governo Pontificio; ma in seguito al trattato di Tolentino, le Legazioni di Bologna e Ferrara, non fecero più parte dello Stato della Chiesa.

L'esperienza della pubblica amministrazione dall'anno 1800 al 1809, dimostrò chiaramente come Roma non avrebbe potuto provvedere alle necessità della pubblica Annona, senza il concorso delle altre Provincie, e come fosse stata sempre in pericolo di un'eventuale carestia, restando a discrezione degli Stati confinanti. che avrebbero potuto liberamente interdire la esportazione dei generi alimentari.

Nell'anno in cui il Pontefice fece il suo ritorno in Roma, il grano già si vendeva da 15 a 20 scudi il rubbio — lire 49.53 al Quint. — ed in quell'epoca il pubblico Tesoro esausto per le passate vicende politiche, non potè provvedere a ricostituire l'antica cassa dell'Annona.

Quale fosse lo stato della pubblica cosa sul principio del secolo XIX, ci viene rivelato dal *Motu Proprio*, pubblicato dal Pontefice, nel giorno 2 settembre 1800, allo scopo di prescrivere un nuovo sistema annonario; *Motu Proprio* che permetteva altresì il libero commercio del grano. In quel documento Pio VII osservava che, se le politiche vicende passate erano state dannose a tutti i rami della pubblica amministrazione, indubbiamente erano riuscite anco più funeste alla pubblica Annona, in quanto, essendo quasi cessato il concorso degli uomini che si dedicassero all'agricoltura, e, stante il *fabbisogno* per gli innumeri mezzi di trasporto reclamati dalla guerra, e lo strardinario consumo dei generi, erano venuti a mancare gli uomini e gli animali necessari al lavoro della terra, di

guisa che gli stessi agricoltori di già scoraggiati per la perdita subita delle loro sostanze, erano pur rimasti senza i mezzi necessari alla loro industria; onde la [illegible] notevole delle colture della Campagna romana, [illegible] aggiungere che per la mancanza assoluta della popolazione, erano occorse maggiori spese straordinarie per la coltivazione, senza tuttavia che si fosse potuto conseguire un lavoro perfetto, che offrisse risultati soddisfacenti agli agricoltori.

Il Pontefice quindi per provvedere alla libertà del commercio, abolì qualsiasi legge anteriore che avesse obbligato gli agricoltori a vendere i loro prodotti alla pubblica Annona, e loro concesse invece la facoltà di poter vendere il grano ed altro in qualsiasi luogo dello Stato, vietando soltanto la esportazione fuori del dominio pontificio. Ordinò che tutti i granai pubblici restassero a disposizione di chiunque avesse voluto introdurre il grano in Roma, accordando anche un premio di 6 paoli per ciascun rubbio di grano, a chiunque ne avesse condotto in Roma, fino al 31 dicembre 1800.

La vendita del pane era soggetta ad un calmiere, regolato in base al prezzo del grano. Vennero accordate generose gratificazioni, e congrui premi a quei fornai che avessero prodotto e venduta una qualità di pane ben confezionato, sano, e più adatto al consumo della classe povera e bisognosa della città.

Il *Motu Proprio Piano* provvide al che le persone ricche concorressero in qualche modo a soccorrere il pubblico Erario, per sostenere la spesa delle gratificazioni e dei premi suindicati, che ridondavano a vantaggio dei meno abbienti. Di conseguenza il dazio del macinato fu fissato a scudi 3 per ciascun rubbio di grano. In correspettivo della facoltà della vendita e della relativa privativa, che fu conservata a favore dei fornai, questi vennero obbligati a tenere continuamente una provvista di grano, duratura almeno per 2 mesi consecutivi, e fu stabilito che i forni dovessero essere continuamente provveduti di pane, [illegible] della qualità più conveniente al consumo della classe povera. Fu permesso eziandio ai fornai cosidetti « del pane bianco » di poter comporre il pane di qualità inferiore.

Perchè poi i fornai, costituiti in sodalizio, non potessero impedire od ostacolare i provvedimenti adottati a sollievo della classe bisognosa, il Pontefice ordinò, che la Università dei Fornai fosse sciolta, e si ritenesse come giammai esistita, comminando pene a chiunque si fosse opposto alla sua sovrana decisione.

La esecuzione della legge annonaria venne commessa ad una speciale Deputazione, con le debite necessarie facoltà per comporre qualsiasi controversia

che doveva essere risoluta, attenendosi strettamente alla lettera dei contratti conchiusi (1).

E la Deputazione annonaria con una sua Notificazione, nello stesso anno, provvedeva a reprimere le clandestine esportazioni del grano fuori dello Stato, che si compievano fraudolentemente lungo il littorale, sempre nello scopo di raggiungere illeciti guadagni di fronte al prezzo disciplinato del mercato.

S'era pertanto iniziata la riforma della pubblica amministrazione, e si procurava di mantenere l'equilibrio fra le spese e le entrate dello Stato. Fu istituito ed approvato il Codice di commercio per il dominio pontificio. Fu decretata la uniformità giudiziaria in tutti i tribunali, ed i magistrati vennero retribuiti con onorari fissi, invece delle antiche propine. Ad accrescere la libertà del commercio sopra menzionata, furono soppressi tutti i dazi della piazza, del mercato o del transito, restando in vigore soltanto il contributo per il consumo nell'interno dello Stato, e i diritti delle dogane ai confini.

La Costituzione del giorno 31 ottobre dell'anno 1800 « *Post diuturnas* » riformò l'Amministrazione, la Legislazione, la Giustizia, l'Agricoltura e Commercio, e la Pubblica Sicurezza dello Stato. E parve allora che un nuovo impulso spingesse gli uomini a cercare nella cultura della terra e nel libero commercio una via migliore e più diritta ad esplicare tutte le magnifiche forze della produttività umana.

Il *Motu Proprio* del giorno 19 marzo 1801 stabilì un nuovo regolamento del sistema daziario, e fissò l'imposta della *Dativa Reale* sopra i fondi rustici, secondo il progetto e la descrizione fattane dai geometri Ricci e Sardi. In quel documento il Pontefice mosse vive lagnanze contro il passato Governo Francese, deplorando, che le notorie vicende dei tempi, avessero lasciato il Pubblico Erario esausto e scemo di forze e di mezzi onde raccoglier denaro; annientate le stesse arti fondamentali e primitive, esaurite le sorgenti di prosperità e di ricchezza, e indotto ristagno nel commercio, ed avvilimento in qualsiasi specie d'industria, quasi estinti gli utili fondi delle finanze, senza di che non era possibile stabilità di Governo, nè sicurtà nè gloria nel Principato. Tali le espressioni di Pio VII nell'esordio del sopracitato *Motu Proprio*.

I provvedimenti già presi mediante la Costituzione del giorno 2 settembre 1800, ebbero il loro utile effetto; poichè mentre nelle altre Provincie dello

(1) Nicolai N. M., *Memorie, Leggi*, ecc., II. 91.

Stato della Chiesa non solo, ma anche in altre regioni d'Italia, vi era deficienza di grano, Roma invece non ne mancò, e vi fu sempre venduto ad un prezzo inferiore a quello degli altri Stati. Laonde il Pontefice credette opportuno di estendere anche alle altre Provincie dello Stato Ecclesiastico, gli stessi ordinamenti legislativi con suo Chirografo del giorno 9 aprile 1801. Il che contribuì anche ad aumentare la scarsa produzione, che necessariamente formava l'unica base della pubblica Annona, e serviva di calmiere per i prezzi delle derrate alimentarie. L'abolizione, pertanto, di tutte le restrizioni, che vincolavano il commercio delle granaglie o simili, rese più vantaggiosa la condizione degli agricoltori.

Pio VII, nel desiderio, di raggiungere il completo rifiorimento dell'agricoltura, volle pubblicare un'altra Costituzione, nel giorno 4 novembre dell'anno 1801. Dettò in essa provvedimenti diversi e prevenne la clandestina esportazione delle derrate alimentari, la quale era agevolata dalla libertà del commercio nell'interno, poichè il grano e gli altri generi con maggiore facilità potendosi far circolare, sotto il pretesto di volerli esportare legalmente, si conducevano invece liberamente in prossimità dei confini dello Stato. E sebbene il *Motu Proprio* del 2 settembre 1800 superiormente accennato, avesse dichiarato che era volontà espressa del Pontefice, continuassero ad essere nel loro pieno vigore le proibizioni e le leggi delle Tratte, e sebbene venisse anche ripetuto esplicitamente nell'articolo XXIV dello stesso atto, pur tuttavia il Papa vi aggiunse essere sua intenzione che fosse dato seguito a tutti i provvedimenti e giudizi penali, contro coloro che avessero osato defraudare la legge del piccolo commercio.

Tuttavia fu anche confermato nel Chirografo pontificio del giorno 9 aprile 1801 col quale fu estesa la libertà commerciale a tutta la Dizione pontificia.

Il Pontefice però, nel dubbio si fosse opinato, che egli avesse voluto derogare dai provvedimenti dei Pontefici predecessori contro la fraudolenta esportazione dei generi annonari, volle rendere di pubblica ragione un regolamento che rinchiudesse tutte le prescrizioni che già esistevano, e ne riaffermasse la validità.

Comandò quindi che chiunque avesse contravvenuto, fosse soggetto non solo alla perdita di tutti i generi, e dei mezzi di trasporto, ma che fosse anche punito con una multa ad arbitrio, quale non dovesse essere mai inferiore a scudi 300 e che fosse poi condannato, *senza speranza di grazia*, alla galera per 10 anni, ed in caso di recidiva alla galera perpetua.

Seguivano vari articoli specificanti i casi diversi, e le varie circostanze per l'applicazione delle pene comminate, ed all'articolo IX stabilivasi che il prodotto

delle penali dovesse essere suddiviso fra il denunciante, gli esecutori ed i ministri incaricati di istruire e svolgere il processo.

Nella seconda parte della sua Costituzione, il Pontefice Pio VII provvide anche, con un lungo e dettagliato regolamento, affinchè, ove per aumento di coltivazione, o per più abbondanti raccolti si fosse verificata una tal quantità di grano da eccedere il fabbisogno del consumo, tutti i coltivatori avessero potuto spedire all'estero il superfluo. Nel regolamento stesso furono inserte due tabelle della Tariffa tassativa dei generi frumentarî e leguminosi, da servire di norma moderatrice per la esportazione all'estero.

Per invogliare poi gli agricoltori a scegliere stanza e dimora fissa nello Stato della Chiesa, al fine di conseguirne sempre più l'aumento ed il miglioramento della coltivazione delle terre, il Pontefice dispose, che tutti, o sudditi, o stranieri, dopo il primo anno di domicilio nelle campagne godessero indistintamente ogni prerogativa ed ogni privilegio spettanti ai naturali, ed agli abitanti dei luoghi entro lo Stato, purchè non fossero persone incriminate. Così tutte le doti che in qualunque parte dello Stato della Chiesa soleano distribuirsi ogni anno, eccetto quelle che per disposizione espressa dei testatori od istitutori fossero destinate ad una classe speciale di persone, dovessero per sempre attribuirsi a figlie di agricoltori.

Con altro regolamento, compreso nella stessa Costituzione, il Pontefice, volendo provvedere al benessere ed al miglioramento dell'agricoltura, aumentò il rigore delle leggi contro coloro che commettevano danni nelle campagne, e comminò maggiori pene, di quelle stabilite dai precedenti diversi statuti, per infrenare i danneggiatori.

Al progredire dell'agricoltura Pio VII riconobbe altresì necessario, che il denaro fosse somministrato ed anticipato col minore interesse possibile, ed affinchè i sovventori fossero maggiormente sicuri della sorte dei loro capitali, volle fosse istituito un Ufficio di conservazione delle ipoteche, che allora si disse *Uffizio d'intavolazione* come già era stato introdotto negli altri Stati. Vi volle aggiunto l'ufficio del Registro, onde fossero maggiormente affermati ogni contratto ed ogni obbligazione conclusi in materia commerciale, stabilendo che il nuovo uffizio delle Ipoteche dei terreni cominciasse a funzionare il giorno 1° di gennaio 1802.

Desiderando poi il Pontefice che venisse eseguita la coltivazione obbligatoria delle campagne e che prevalesse sopra il pascolo degli animali, nuovamente ri-

chiamò in vigore le prescrizioni stabilite a questo effetto; nè tralasciò di comminare pene contro i trasgressori, ed anzi nella considerazione che i terreni più adatti alla coltura erano lasciati a sè per la produzione naturale delle erbe, tanto nell'Agro Romano e nell'Agro Pontino, quanto in quella parte del dominio pontificio allora detta Stato di Castro, territorî di Montalto e di Corneto nonchè di Toscanella, concedè che, a datare dal seguente anno 1802 ai proprietari dei terreni fosse imposto un nuovo tributo da ripartirsi poi a beneficio di coloro, che avessero ottemperato alla coltivazione obbligatoria voluta dal Pontefice.

E così pure prescrisse che i terreni esistenti nell'Agro Romano e negli altri sopradetti luoghi, quando fossero suscettibili di coltivazione, ma tuttavia restassero abbandonati alla naturale produzione delle erbe, fossero in seguito gravati, oltre della Dativa reale, di un annua sopratassa di paoli 4 per rubbio — lire 2.148 — da imporsi secondo la misura catastale desumibile dal catasto del primo 25 gennaio dell'anno 1783, relativo all'Agro Romano. Chiunque poi avesse coltivato le terre lasciate soltanto al pascolo, doveva essere retribuito con un premio di paoli 8 al rubbio — lire 4.296 — purchè, entro il mese di aprile, avesse esibito l'assegna esatta della superficie, che avesse seminato a grano, granturco, legumi od altro. I necessari pascolari dovevano essere esenti dalla sopratassa suddetta di paoli 4 al rubbio. Coloro che non eseguissero la prescritta sementa, erano obbligati a pagare la suddetta sopratassa, entro il mese di giugno di ciascun anno, alla cassa della Deputazione annonaria in Roma. Si doveva fare eccezione per quei terreni che, in forza dei contratti di affitto, dovessero essere lasciati in riposo, od a pascolo, secondo i documenti da esibirsi alla Deputazione annonaria; ed in tal caso l'onere del pagamento della sopratassa doveva essere a totale carico dei proprietari, ed il premio di paoli 8 al rubbio doveva essere distribuito dalla Deputazione annonaria, entro il mese di giugno, a favore di coloro che avessero coltivato i terreni, e doveva essere pagato nel luogo medesimo della dimora degli agricoltori.

Chiunque avesse tentato qualsiasi atto, in frode a quanto erasi stabilito doveva essere punito col pagamento del doppio della tassa di 4 paoli.

La Costituzione fu data dal palazzo Apostolico del Quirinale nell'anno sopradetto (1).

(1) Append. Doc. LIII.

La Deputazione annonaria, in conformità ai provvedimenti prescritti col *Motu Proprio* surriferito, volendo anch'essa incoraggiare e promuovere l'agricoltura nello Stato della Chiesa, pur confermando l'assegnazione del premio di paoli 8 al rubbio, promessa dall'atto Sovrano per l'anno 1802, volle altresì con sua Notificazione del giorno 27 marzo dello stesso anno spiegare come, nella esecuzione di quanto era stato prescritto, che cioè tutti coloro che avessero seminato i terreni entro il giorno 21 del mese di aprile di quell'anno dovessero dare l'assegna relativa alle diverse specie di coltivazioni attuate, e che forse sarebbe surto l'inconveniente che alla Deputazione annonaria sarebbe mancato il tempo bastevole al necessario controllo delle assegne ricevute, per cui entro il mese di giugno successivo, la Deputazione stessa non avrebbe potuto pagare la promessa elargizione: il che sarebbe stato contro l'intenzione del Pontefice. Ad evitare tuttociò, si ordinò ai possidenti ed agli agricoltori, che già avessero terminato le sementi, specialmente del granturco, per la raccolta dell'anno in corso, di dare subito le necessarie assegne, almeno dei terreni seminati a grano.

Nella stessa Notificazione, la Deputazione annonaria dichiarò che il Pontefice per dare un maggiore incitamento agli agricoltori e ai possidenti di aumentare la loro industria campestre, aveva ordinato, che il premio già stabilito fosse aumentato del doppio, nel futuro anno 1803, cosicchè sarebbe stato elargito, un premio di paoli 16 per ciascun rubbio seminato — lire 8.592.

Anche la sopratassa a carico di coloro che avessero lasciati i terreni incolti veniva raddoppiata fino a paoli 8 al rubbio — lire 4.296.

La Notificazione replicava anche le prescrizioni della Costituzione Pontificia nel 4 novembre 1801, specialmente, per quanto si riferiva all'Agro Romano sulle norme dell'applicazione della tassa, in base al Catasto del giorno 23 gennaio 1783.

Si confermavano poi tutte le ordinanze pontificie per ciò che si riferiva alla sementa eseguita, e dai terreni lasciati incolti nella zona dello Stato della Chiesa, descritta dal *Motu Proprio* del giorno 4 novembre 1802 (1).

In seguito alle disposizioni pubblicate come sopra, un tal Basilio Salvi, da Roma, ed il Conte Monaldo Leopardi, da Recanati, si associarono per bonificare e colonizzare il tenimento della Casetta Mattei, sulla Portuense, alla distanza di

(1) Nicolai N. M., *Memorie, Leggi*, ecc., II, a pag. 160. Append. Doc. LIV.

chilometri 8 da Roma. I due soci condussero in quel luogo 70 lavoratori dalle Marche, e con essi convennero patti colonici indubbiamente molto più vantaggiosi di quelli che i medesimi marchegiani avessero avuto coi loro padroni, nella loro regione. Ma, purtroppo, quei contadini non riuscirono a bonificare quel tenimento, allora deserto, poichè ben presto furono vittime della malaria e delle febbri, onde alcuni morirono, e gli altri vollero ritornare nei loro paesi nativi.

Indubbiamente fu grave errore quello di voler creare un'oasi in mezzo al deserto circostante, poichè essendo allora una località malarica non poteva divenire salubre, sol perchè venne occupata da un certo numero di abitanti (1).

Aboliti i vincoli, che si frapponevano alla contrattazione dei grani e delle altre derrate, e che ne rendevano difficile la compra-vendita, provveduto anche all'aumento del commercio coll'estero, permettendo la esportazione di quella parte di generi esuberante alle necessità della pubblica Annona, si studiò in seguito, a ridurre, o meglio trasformare l'onere civico del pascolo, che impediva il miglioramento dei terreni. Frattanto, l'Ufficio d'intavolazione (delle ipoteche) e quello del registro già funzionavano entrambi concordi per la sicurezza dei capitali, garantita dalla proprietà privata. E quasi tutto ciò non bastasse, il Pontefice, dopo tali e tanti provvedimenti e con altro suo *Motu Proprio* del giorno 15 settembre dell'anno 1802, si accinse a risolvere *funditus* il problema del bonificamento agrario della Campagna romana rimuovendo prima d'ogni altra cosa gli ostacoli ed impedimenti, che avrebbero contrastato la sua grandiosa e magnifica idea.

Nella sopradetta Costituzione — che resterà sempre quale monumento *aere perennius* di una bene intesa legislazione — e che è testimonianza della mente illuminata del Card. Ercole Consalvi, che la ispirò, il Pontefice Pio VII dapprima riassume tutti i provvedimenti legislativi, già presi per preparare la esecuzione del suo *Motu Proprio*. Innanzi tutto rilevò lo stato delle altre Provincie nelle quali l'agricoltura compendiava tutte le diverse coltivazioni dei generi necessari alla vita, e dove oltre il grano e le altre derrate, erano coltivati la vite, l'olivo, i legumi, il gelso, la canape, il lino ed altro. Prodotti diversi che maturavano in epoca diversa; per cui l'inclemenza delle stagioni non avrebbe potuto quasi mai farli tutti perire, e di conseguenza l'abbondanza di uno o più generi avrebbe

---

(1) Corti A. *Discorso sopra alcuni stabilimenti e miglioramenti agrari*, a pag. 5.

compensato la scarsità e la mancanza degli altri. Invece nella Campagna romana tutto si restringeva alla sola coltivazione del grano e del granturco, che se avesse fallito per un anno, e peggio per due successivi, od anche di più, avrebbe senza meno prodotto la ruina completa degli agricoltori. Il Pontefice quindi deduce a che non si sarebbe mai potuto conseguire il miglioramento dell'agricoltura dell'Agro romano, fino a che i coltivatori non avessero avuto stabile dimora nelle tenute stesse. La mancanza degli operai riusciva di maggior dispendio alle coltivazioni e le rendeva anco più limitate.

Non si nascondeva del resto le difficoltà di poter formare una popolazione stabile in una zona così vasta, ma lo confortava il pensiero che se i latifondi deserti ed incolti potessero venir suddivisi in molteplici frazionati possessi, la bisogna sarebbe stata più agevole. Si preoccupava però del fatto che una legge la quale vi provvedesse direttamente, nonchè violenta sarebbe ingiustissima, e forse sarebbe riuscita anco più dannosa che non la tolleranza stessa dei latifondi, posseduti da pochi: ma pur sperava di conseguire lo scopo, a mezzo di leggi e di provvedimenti indiretti, senza ricorrere alla violenza, e senza ledere il diritto della proprietà. E precipuamente con assoggettare tutti quelli che possedevano terreni, oltre una data quantità, ad una sovratassa annua e duratura, da cessare soltanto allorchè i terreni fossero stati suddivisi, ovvero quando i proprietarî si decidessero ad introdurvi la coltura, che si cercava di ottenere colla suddivisione dei latifondi, la quale necessariamente esigeva la stabile dimora dei coltivatori nei fondi stessi.

Insisteva pertanto sulla necessità, che non solo fossero instituite nella Campagna romana le colonie agricole, che vi si esercitasse quella stessa coltura che costituiva la prosperità delle altre terre, e specialmente della provincia delle Marche. Perchè sebbene si notassero anche in detta provincia grandi proprietà pertinenti a pochi, tuttavia esse offrivano un aspetto assolutamente diverso da quello della Campagna romana, in quanto per la copia dei lavoratori le stesse terre restavano divise fra le diverse famiglie coloniche, ciascuna delle quali prendeva cura di coltivare con tutta assiduità la porzione destinatale. Segnalava per ciò, che la moltiplicità o il ristretto numero dei possidenti fosse affatto indifferente; ma riconosceva soltanto come indispensabile la presenza costante nei singoli luoghi di numerosi coltivatori.

Il Pontefice, d'altronde, convinto che l'applicazione della sovratassa non avrebbe potuto produrre sollecitamente il miglioramento delle campagne, poichè

tutte le grandi imprese si compiono a gradi e coll'opera del tempo, non volle nemmeno aggravare tutti i proprietari coll'applicazione della detta sovratassa. E perciò decretava che vi fossero soggetti soltanto coloro che possedevano in vicinanza dei luoghi già ridotti a cultura e popolati, lasciando che più tardi si provvedesse alle tenute limitrofe. Ciò avrebbe scongiurato il pericolo della malaria, poichè i lavoratori non sarebbero stati costretti sul principio a soggiornare fissamente nei luoghi che avrebbero impreso a coltivare, ma avrebbero potuto, per qualche tempo ancora, continuare a dimorare specialmente nella notte nei prossimi luoghi abitati, donde a così breve distanza avrebbero potuto nello svolgersi della giornata, da mane a sera compiere i necessari lavori e poi ritirarsi. E tanto più perchè l'abbandono delle campagne romane doveva dipendere dal fatto che i coltivatori eransi ritirati nei luoghi abitati, e più specialmente montuosi. E così il Pontefice ne deduceva che non sarebbe stato possibile rinnovare la popolazione se non con movimento inverso, partendo cioè dai luoghi abitati per ripopolare le vicine campagne. Il Pontefice aggiungeva poi una riflessione della massima importanza storica, che egli consacrava in quel documento con le seguenti testuali parole: « Una funesta esperienza ci conferma purtroppo » in tale persuasione, perchè soprattutto nell'Agro romano noi vediamo parecchi » latifondi ridotti alla condizione di tenute, vale a dire ridotti allo stato di spo- » polazione ed abbandonati quasi interamente alla naturale produzione delle » erbe, che un tempo ed anche non molto a noi lontano erano ricchi di prodotti » e di abitanti. Ciò che, si rileva anche dal nome di tenute giurisdizionali, che » tuttavia conservano; la popolazione vi era infeudata e si manteneva in detti » latifondi, perchè i proprietari avevano lodevolmente divisi questi latifondi fra » i coltivatori, li quali corrispondevano ordinariamente una porzione del frut- » tato... »

S'intuisce facilmente che il Pontefice volle alludere con ciò, ai tempi degli Imperatori romani, e forse anche ai principî dell'Evo moderno, allorchè i proprietari dei latifondi concedevano le terre per seminare a coloni temporanei, specialmente in seguito alle Costituzioni pontificie, da Sisto IV in poi, come abbiamo precedentemente narrato in questo Sommario.

Infatti, a meglio chiarire il suo pensiero, aggiunse che i grandi proprietari, al predetto lodevole metodo della divisione delle terre fra i coloni, sostituirono quello di riunire i loro terreni in un solo affitto, mentre vedevano che soltanto questi grossi conduttori sarebbero stati in grado di somministrar loro quelle sicure

e fisse risposte, che potessero far loro condurre una vita comoda, ed atta a mantenerli, senza sollecitudini nel lusso inoperoso e nella mollezza. Questi affittuari poi, siccome era naturale, trattandosi di locazione di breve durata, cercarono di togliersi dagli imbarazzi di una minuta esazione di canoni, e di risposte, in luogo di favorire e di accogliere nuovi coloni, preferirono l'industria delle erbe, e bene spesso maltrattarono i coloni, che esistevano, o per lo meno ne permisero la ruina non aiutandoli, nè sostenendoli nelle scarse annate, e nel tempo delle loro infermità, siccome dappertutto si praticava, ove la vera cultura delle terre era conosciuta ed era in pregio. Diminuirono gli affittuari, così facendo le loro spese, e si confermarono in tale metodo, perchè la mano d'opera cominciò a diventare di maggior prezzo, e allontanando vieppiù i coloni, e non impiegandoli nel lavoro, si rese ancora più cara l'opera degli uomini di mano in mano che il numero di essi diminuiva nei luoghi abitati, ed il Pontefice soggiunse « che se « non vi si pone un saldo riparo, in breve parecchie terre abitate si ridurranno « anch'esse alla condizione di semplici tenute ».

Continuava il Pontefice ad esporre che la *sovratassa di migliorazione* sarebbe stata applicata al principio dell'anno 1804; e tale intervallo di tempo sarebbe stato frapposto, affinchè i proprietari dei latifondi potessero disporre con migliore agio e mezzi e quant'altro fosse stato necessario ai coltivatori per dare esecuzione al bonificamento della Campagna romana, o eseguendone la desiderata suddivisione, mediante enfiteusi o colonie, ovvero promuovendo essi proprietari un miglior sistema di cultura.

A corollario di quanto aveva premesso, il Pontefice Pio VII, di suo *Motu Proprio* e con tutta la pienezza della sua Suprema potestà, volle che in tutta la estensione dell'Agro romano, e nelle provincie di Marittima e Campagna, compreso l'Agro Pontino, il Lazio, la Sabina e il Patrimonio, con lo Stato di Castro e Rônciglione, Tenuta di Montalto, il Contado d'Orvieto e in ogni altro luogo e provincia, ove esistessero latifondi incolti, i proprietari tutti, d'ogni condizione, nessuno eccettuato, incominciando dal giorno 1° gennaio dell'anno 1804 fossero soggetti ai regolamenti e alle disposizioni singolarmente specificati e descritti nel *Motu Proprio*. Che laonde tutti i terreni in qualunque modo coltivabili, nell'Agro romano, siti in prossimità del suburbio e delle vigne di Roma, e compresi nella estensione di un miglio, da computarsi sempre dal punto in cui per qualunque parte del suburbio terminava l'ultimo terreno vignato, alberato o coltivato, in ogni anno, oltre la tassa della Dativa reale già imposta col *Motu Proprio* del

4 dicembre 1801, e con la notificazione relativa, rimanessero stabilmente soggetti al pagamento annuo del tributo di paoli 5 al rubbio — lire 2.685 — da cessare soltanto allorchè venissero ridotti a miglior cultura.

Alla stessa tassa sarebbero stati soggetti anche tutti i terreni siti ai confini dell'Agro romano, che fossero compresi nella estensione di un miglio dal confine, ove terminava il territorio coltivato dei diversi Comuni limitrofi allo stesso Agro romano.

La stessa disposizione doveva essere osservata per le provincie del Lazio, della Sabina, di Marittima e Campagna, dell'Agro Pontino, del Patrimonio, degli Stati di Castro e Ronciglione, di Orvieto, e per ogni altra località dove esistessero latifondi incolti; di modo che tutti i terreni, in qualunque modo coltivabili, nel raggio di un miglio, a partire dai confini ove terminano i terreni coltivati ed alberati, dovevano essere soggetti alla sopradetta tassa di migliorazione di paoli 5 al rubbio.

Le Deputazione annonaria avrebbe dovuto far determinare e rendere noti al pubblico i confini delle singole zone di terra soggette alla tassa.

Le proprietà in cui fosse compresa qualche zona di terreno sodo o prativo, non superante l'ottava parte delle proprietà stesse, e quelle in cui esistessero macchie cedue, ovvero piante di alto fusto, sarebbero state esenti dalla tassa sopradetta, per quelle date zone. La tassa sarebbe stata gradualmente ridotta e sarebbe assolta del tutto, appena che i proprietari avessero ottemperato all'obbligo di una migliore cultura. Venivano quindi prescritte minute e diligenti norme, per disciplinare la graduale riduzione o la totale esenzione della tassa stessa.

Il pagamento della tassa doveva essere eseguito nel mese di settembre di ciascun anno, con la ingiunzione di applicare anche la mano regia contro i morosi, essendo volere del Pontefice che niuno potesse sfuggire agli obblighi di legge, trattandosi di una disposizione diretta soltanto al pubblico bene.

Oltre il premio di paoli 5 per la coltivazione di ogni rubbio di terra incolta, veniva concesso per sei anni consecutivi il premio di 16 paoli — lire 8.60 — per ciascun rubbio di quelle terre, che fossero state ridotte ad una cultura annuale, preferendole, se dotate di albereti con viti.

I contratti di affitto che avessero ostacolato l'esecuzione del miglioramento delle terre dovevano considerarsi annullati e dichiarati di nessun effetto, secondo norme e modalità che vennero fissate.

I beni dei fidecommissi, le primogeniture e simili furono svincolati, ed i proprietari furono autorizzati a suddividere i fondi, tanto col mezzo delle enfiteusi quanto delle colonie, eseguendo le dovute norme al riguardo per la esecuzione degli ordini emanati.

Anche i Monisteri, i Conventi, i luoghi Pii, e qualsiasi altra istituzione ecclesiastica, furono autorizzati a concedere in enfiteusi, a canone o livello, tanto a terza generazione, quanto per un tempo determinato, però mai superiore ad un secolo, tutti i terreni soggetti alla nuova tassa di migliorazione, a patto della constatata regolarità dei contratti, e previe tutte le cautele che garantissero ed assicurassero gli interessi delle singole istituzioni.

Qualora poi si stimasse più utile di eseguire i miglioramenti in economia per conto delle sopraddette Congregazioni ecclesiastiche in tal caso i Cardinali Prefetti della Congregazione dei Regolari avrebbero potuto autorizzare le istituzioni stesse anche alla creazione di mutui, per procurarsi il denaro necessario alla esecuzione.

Il *Motu Proprio* Pontificio regolava anche i rapporti fra il direttario e l'utilista, nel caso che si fosse trattato di fondi enfiteutici.

In tutti i terreni, ove venisse eseguita una migliore cultura, doveva cessare di fatto la servitù di pascolo, che però doveva essere compensata a chiunque fosse stato in diritto del godimento dell'uso sopradetto.

Fu disposto pure a che fossero esplorate e raccolte tutte le sorgenti delle acque sparse nella Campagna romana, e fu prescritto che la Deputazione annonaria in particolare vigilasse, dopo eseguita la suddivisione dei terreni, e dopo avvenuto l'aumento della popolazione che niuno impedisse ad altri l'uso delle acque per qualsiasi pretesto; e, nel caso di difetto delle sorgive, che fossero scavati i pozzi necessari.

Si dispose altresì la piantagione degli alberi, tanto per il miglioramento dei fondi, tanto per provvedere alla salubrità dell'aria. Si doveva ugualmente provvedere a regolare lo scolo delle acque, sia pluviali che sorgive, con tutte le necessarie cure e i migliori provvedimenti. Il Pontefice, inoltre, credeva urgentissimo di dover riparare alle conseguenze malariche, prodotte dal ristagno malsano delle acque, nelle varie parti della Campagna romana. Additava perciò i criteri, coi quali si dovesse raggiungere lo scopo, e comprendendo che i grandi lavori a ciò necessari avrebbero importato ingenti spese, stabilì che la Camera Apostolica concorresse per una quinta parte alle spese.

Nello stesso *Motu Proprio* vennero prese tutte le disposizioni opportune per la erezione di nuove Chiese Parrocchiali, a misura che la popolazione fosse aumentata e sparsa nei luoghi lontani. Furono anche stabiliti premi in denaro a tutti quelli, che avessero fabbricato case coloniche, e la Deputazione annonaria doveva stabilire i luoghi più opportuni ove si potessero fondare centri agricoli, che, nel primo loro sorgere non dovevano essere distanti dalla prossima parrocchia più di 4 miglia, nè si negava il permesso di fabbricare case coloniche, capanne od altro ricovero, che valesse a poter migliorare lo stato attuale delle cose.

La Deputazione annonaria doveva anche prendere le opportune misure per fornire i mezzi necessari all'assistenza sanitaria, con la residenza stabile del medico. E avrebbe dovuto altresì provvedere perchè nei luoghi abitati risiedessero gli artigiani più necessari, tanto per gli utensili e gli strumenti agrari, quanto per tutto ciò che eventualmente potesse occorrere alle famiglie dei nuovi coloni.

Tutte le doti, tanto a Roma quanto nelle provincie suburbane, che solevano distribuirsi senza essere destinate ad una speciale classe di persone, sarebbero in avvenire distribuite alle figlie dei coloni. Il Pontefice inoltre volle che gli stessi coloni, qualora ne avessero fatta richiesta potessero ottenere dall' Archiospedale di S. Spirito un *proietto* per ciascuna famiglia, oppure un fanciullo orfano, allo scopo di educarli e di istruirli nell'arte agraria, per poi conseguirne aiuto nei lavori campestri. Ai coloni furono accordati privilegi, per la risoluzione delle cause, specialmente con la speciale istituzione del Giudice delle mercedi. Furono stabiliti i premi per la piantagione degli olivi, degli olmi, dei pioppi, delle quercie e degli oppi, atti a sostenere le viti. All'uopo furono date opportune disposizioni perchè fossero formati i vivai di ciascuna delle suddette specie di piante e di arbusti in modo da poterli somministrare gratuitamente per fare le piantagioni nei latifondi, e così dei pini e dei cipressi e degli elci che prosperano lungo le spiagge del Mediterraneo. E fu stabilito un premio di baiocchi dieci — lire 0.53 — per ciascun albero che fosse stato piantato lungo la zona sopradetta.

Per la tassa di miglioramento il Pontefice decretò, che se ne tenesse un conto ed una cassa separata da qualsiasi altra gestione, e che la Deputazione annonaria prepostavi ne rendesse una esatta e precisa giustificazione due volte in ciascun anno, alla fine del giugno e del dicembre, presentando all'uopo una relazione ed un bilancio in scritto, al pieno Tribunale della Camera Apostolica, af-

finchè il Pontefice potesse essere sicuro che il denaro fosse stato erogato nel modo da lui decretato. Il *Motu Proprio* fu dato dal palazzo Apostolico del Quirinale, nel giorno 15 settembre dell'anno 1802, come accennammo superiormente (1).

Il documento che abbiamo per sommi capi riassunto pone in evidenza il vero stato della Campagna romana al principio del secolo XIX, e chiaramente delinea in pochi tratti come la vera causa dell'abbandono dell'agricoltura si dovesse alla mancanza della popolazione. Ma non può negarsi che anche anche vi concorresse la smania ambiziosa — allora molto in voga — di accumulare cioè nella stessa persona, per il solo desiderio effrenato di prepotere, affitti di molteplici e varî tenimenti; tanto che, di quel tempo, tre soli mercanti di campagna riunivano in sè, ed amministravano essi soli, quasi la quinta parte dell'Agro romano!!

Di essi infatti, tal Canori Giov. Battista conduceva ben 19 tenute, estese complessivamente rubbia 6664; un tal Giorgi Andrea oltre 11, per una estensione di rubbia 6074, e finalmente i fratelli Truzzi erano affittuari di 7 vastissime tenute, comprendenti insieme rubbia 6393: donde un totale di rubbia 19.131 — pari ad ettari 22 020 — corrispondenti come dicemmo alla quinta parte circa della Campagna romana (2).

Frattanto il Cardinal Segretario di Stato e pro Camerlengo di Santa Chiesa dirigeva una lettera d'ufficio, in data 24 settembre 1802, al Cardinal Prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari, e gli comunicava come, col Motu Proprio del 15 settembre dell'anno suddetto, il Pontefice avesse preso diversi provvedimenti utili ed efficaci, per animare ed accrescere in modo utile e stabile l'agricoltura della Campagna romana, e nelle provincie limitrofe; come a facilitarne la esecuzione, per quanto si riferiva alle proprietà ecclesiastiche, il Pontefice avesse concesso facoltà straordinarie ai Prefetti pro-tempore della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari; e che di conseguenza il Cardinal Camerlengo, si faceva un dovere d'inviare al Cardinal Prefetto della Congregazione due esemplari del sopradetto *Motu Proprio*, affinchè ne prendesse cognizione (3).

Un successivo *Motu Proprio* del Pontefice Pio VII, pubblicato il giorno

(1) Append. Doc. LV.

(2) NICOLAI N. M. *Memorie, Leggi*, ecc., II, 231.

(3) Arch. del Buon Governo, Vatic.

21 marzo 1804, confermava i principi ed i concetti dai quali egli era stato indotto a formulare la precedente Costituzione del 15 settembre 1802, nel fine di ottenere una maggiore divisione dei latifondi, e di attingere così il migliore e più sicuro mezzo per restituire la Campagna romana a quel florido stato di coltivazione di un tempo, come appunto si verificava nelle altre provincie dello Stato Pontificio, dove i possessi fondiarî erano stati divisi in diverse colonie.

Nell'atto del Pontefice seguivano varie disposizioni dirette a conseguire quello che fu prescritto, specialmente per quanto si riferiva a questo fatto speciale: cioè se il proprietario di terreno avesse potuto costringere altri confinante, a cedere la sua proprietà. A ciò evitare, veniva annullato il diritto di prelazione, in quanto il Pontefice era animato dal solo desiderio di vedere estesa e perfezionata l'agricoltura, come viene espresso nello stesso Motu proprio (1).

Il Cardinal G. Doria Pamphili, pro-Camerlengo, con una sua Notificazione, bandita il giorno 6 aprile 1804, dedusse a notizia del pubblico il *Motu Proprio* sopradetto del Pontefice, diretto ad ulteriore favore ed aumento dell'agricoltura nell'Agro romano, e nelle provincie suburbane di Marittima e Campagna, nel Lazio, nella Sabina e nel Patrimonio. In quell'atto citavasi il *Motu Proprio* dello stesso Pontefice, del 15 settembre 1802 la Costituzione di Papa Gregorio XIII, del giorno 3 ottobre 1574, la Bolla di Pio IV *De registrandis* e la regola della Cancelleria Apostolica *de jure quaesito non tollendo;* e riconfermavasi quanto il Pontefice aveva disposto, che cioè non sarebbe mai permesso a qualsiasi proprietario di fondi rustici di costringere il possessore di un fondo vicino a cederglielo, e che, ove il possessore intendesse, o in tutto, o in parte alienarlo, al proprietario confinante non avrebbe mai potuto competere il diritto di prelazione, poichè tanto nel primo che nel secondo caso si sarebbe operato contro lo spirito della legge pontificia, diretta specialmente alla divisione dei latifondi. Perciò, anzi, il Papa aveva espressamente dichiarato di derogare da qualsiasi disposizione dei Pontefici predecessori, e specialmente da quella di Gregorio XIII, già menzionata, riferibile al Retratto sopra i predî rustici (2).

Il giorno 11 giugno 1804 il Cardinal pro-Camerlengo Doria Pamphili emise un Bando circa le Dogane della fida e dei pascoli di Roma, di Marittima e Campagna, e del Patrimonio di Santa Chiesa, richiamando in vigore la Costituzione

(1) Bibl. Casan., *Periodici*, 18-108, ann. 1804, 128.
(2) Arch. Vat., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1804.

di Gregorio XIII, e tutto ciò che aveva già preparato il Pontefice Pio VI nel § VIII del suo *Motu Proprio* del 16 settembre 1795, nonchè le Costituzioni Pontificie del 4 novembre 1801 e 9 maggio 1804, e l'editto del giorno 30 settembre 1797. Tale documento venne allegato altresì ai capitoli di fida che esamineremo in seguito (1).

Un successivo Editto dello stesso Card. pro-Camerlengo comminava severe pene contro coloro che arrecavano danni nelle campagne (2).

E poichè ogni dì crescevano lamenti per danni subiti, e più ancora per menomata o manchevole sicurezza delle strade, i Consoli Camerlenghi ed altri mem- del Collegio degli Argentieri ed Orafi di Roma mossero reclamo al Presidente del Tribunale delle Strade, F. Locatelli Orsini, ed ottennero che emettesse un Bando col quale veniva proibito a tutti macellari, vaccinari, bufalari capovaccari ed altri conducenti bestie vaccine o buffaline, sotto la pena di scudi 25 ed altre pene a suo arbitrio, non ardissero più di far passare nè allora nè mai il bestiame suddetto lungo la via del Pellegrino (3).

Nello stesso Bando venne pure citato il rescritto del Pontefice Pio VII in data 23 luglio 1804, e gli editti e bandi del 5 giugno 1648, 4 maggio 1653, 20 settembre 1681 e 28 luglio 1763 (4).

Di seguito alla pestilenza, che, nell'anno 1804, aveva desolato una parte parte dello Stato Pontificio, non esclusa la città di Roma e la Campagna romana, Papa Pio VII ordinò al Prefetto della Sacra Consulta, il Card. Ercole Consalvi, che disponesse con urgenza la formazione di un corpo di uomini a cavallo, composto specialmente di gente di campagna, per essere destinato a guardia del littorale Mediterraneo, allo scopo d'impedire assolutamente l'ingresso dalla spiaggia marittima a qualsiasi persona, ed anche perchè non fosse importata roba clandestinamente, per rendere così anco più rigoresi i provvedimenti adottati contro la peste.

Ed il Card. Consalvi, con suo Editto del giorno 15 dicembre dell'anno stesso,

---

(1) Arch. Vat., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1804.

(2) Ibi, come sopra.

(3) Nel principio del secolo XIX fino quasi alla fine dello stesso secolo, esistevano moltissime botteghe di argentieri e di orafi nella Via del Pellegrino, tantochè da ciò derivò il detto al riguardo di un oggetto dorato, e si disse: « Passato per il Pellegrino » poichè era falso.

(4) Arch. Vat., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1804.

prescrisse che tutti i proprietari dei latifondi, delle tenute, delle terre e dei fondi adiacenti al littorale Mediterraneo, nel termine di 8 giorni, dovessero fornire il contingente di uomini e di cavalli.

Gli affittuari avrebbero dovuto somministrare una metà, restando l'altra a carico dei proprietari, gli enfiteuti invece erano tenuti a fornirli totalmente.

Nell'Editto vennero designati i pubblici ufficiali, ai quali si dovevano presentare tutti gli uomini come sopra, che dovevano essere abili a montare a cavallo, con baionetta e 12 cariche. Ciascun cavallo, poi, doveva essere domo per sella, e fornito di bardatura e finimento alla *vaccareccia*. La Camera Apostolica avrebbe dovuto provvedere al mantenimento dei cavalli ed a somministrare il soldo giornaliero agli uomini. Seguivano altre disposizioni di minore importanza (1).

L'Editto sopradetto conteneva un elenco di tutti coloro che dovevano concorrere alla prestazione degli uomini e dei cavalli, e gioverà di esaminarlo, se non per altro, per avere una notizia dei mercanti di campagna di allora, lungo la spiaggia del Mediterraneo.

Comune di Terracina: Duca Braschi per l'affitto delle Paludi Pontine — [illegible] ed Eredi Tartaglioni per il tratto da Torre Olevola a Torre del Fisco — Sartori, enfiteuta di S. Felice — De Bonis, affittuario Camerale del Lago di Paola — Panfilo di Pietro, per le macchie e terreni di Cisterna e tenute di San Lorenzo, Salzare e Porto — Cimarroni, per l'affitto Camerale delle macchie di Nettuno, e per i terreni da Torre Materna a Torre S. Lorenzo — Comunità di Nettuno, lungo il suo territorio — Simonetti, affittuario del Principe Corsini, per il territorio da Porto d'Anzio a Torre Materna — Duca Cesarini, per Campo Jemini e Fossa — Principe Borghese, per Capocotta e Campo Ascolano — Barone del Nero, per la tenuta di Porcigliano (Castel Porziano) — Principe Chigi, per Castel Fusano — Paolini, per l'affitto d'Ostia — Eredi di Carlo Giorgi, per l'Isola Sacra — Principe Rospigliosi, per Maccarese — Liberti Marco per l'affitto di Palidoro — Duca di Bracciano, per Palo — Calzaroni, per l'affitto di Campo Mare e Sasso — Giovanni Galassi, per Zambra e Monte Tosto — Galassi Giuseppe, per Santa Severa — Alibrandi, per Santa Marinella e Torre Chiaruccia — Comune di Civitavecchia, per il suo territorio — Valdam-

(1) Arch. Vat., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1804.

brini, per la tenuta di Carcarella — Corneto, per il suo territorio — Marchese Sacchetti, per Pian d'Arcione — Capitolo di S. Pietro, per la tenuta della Selvaccia — Candelori, enfiteuta Camerale di Campo Scala — Arrigoni, enfiteuta della tenuta di Campo Morto di Castro — Conte Negroni, enfiteuta per la tenuta di S. Agostino — Abate Adorni, enfiteuta di Campo di Pescia.

Il suddetto Abate Adorni, intelligente agricoltore, possedeva, nel sopradetto tenimento enfiteutico, una masseria di 4 o 5 mila pecore *Merinos* tutte prodotte dalla razza speciale che il Pontefice Pio VI aveva acquistato nella Spagna allo scopo di migliorare la produzione della lana nello Stato, come già riferimmo in uno dei precedenti capitoli.

Un Chirografo, segnato dal suddetto Pontefice nel giorno 29 agosto 1792, e diretto al Cardinal Ruffo, Tesoriere Generale, disponeva che la Camera Apostolica affidasse la custodia delle pecore spagnole all'Abate Adorni e che spettavano alla Camera suddetta, con obbligo di mantenerle, ed allevarle per moltiplicarle, affinchè la loro riproduzione potesse in avvenire somministrare la quantità di agnelli maschi necessaria a migliorare le altre masserie dello Stato.

Il 20 dicembre dell'anno 1804, Alessandro Lante, allora Tesoriere Generale, pubblicò una Notificazione per rendere di pubblica ragione come la sopradetta masseria si fosse moltiplicata in modo da fornire buoni riproduttori alle altre masserie, e che ciò avrebbe seguito ugualmente anche negli anni successivi. Il Tesoriere Generale spiegava pure come, accoppiando le pecore nostrali coi riproduttori spagnoli, gli agnelli sarebbero nati con lanaggio uguale a quello dei riproduttori stessi, e come replicando poi l'accoppiamento fino alla terza generazione, gli agnelli sarebbero riusciti con lanaggio sempre più fino, come quello dei montoni *Merinos*. Aggiungeva, che la esperienza, fatta per 14 anni consecutivi, aveva dimostrato che il lanaggio *Merinos* non s'imbastardisse nella Campagna romana, come il prodotto della lana delle pecore spagnole avesse il doppio peso di quelle nostrane, ed inoltre come valore del lanaggio *Merinos* fosse superiore a quello delle pecore indigene.

Il Tesoriere Generale invitava quindi tutti i proprietari delle masserie di pecore indigene che volessero migliorare le loro razze, a dirigersi per l'acquisto dei montoni allo stesso Abate Adorni, in Roma, ovvero al Vergaro della di lui masseria, dimorante nel Comune di Montalto (1).

---

(1) Arch. Vat., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1804.

E, noi abbiamo potuto leggere come in brevi anni da tali riproduzioni, che i nati dai montoni *Merinos* accoppiati con pecore nostrali, ammontassero nell'Agro romano da 30 a 40 mila capi (1).

A tutela dei boschi, e più ancora delle piante di alto fusto, il Card. Ercole Consalvi, Segretario di Stato, pubblicò un Editto l'anno 1805 ai 27 di novembre, nel quale rammentava come i sommi Pontefici non avessero trascurato le più acconcie misure e i più efficaci provvedimenti per la conservazione delle selve o macchie, e delle piantagioni di alberi da frutto, e di alberi da lavoro, ossia di alto fusto. Clemente XIII e Pio VI si erano distinti fra gli altri, il primo con un suo editto emanato per mezzo del Segretario di Stato nell'anno 1765, e avesse proibito qualsiasi taglio di alberi da costruzione nei boschi Camerali e Comunali, senza il permesso e l'approvazione Sovrana; ed il secondo con un editto consimile, pubblicato nell'anno 1789 aveva ampliato la stessa disposizione estendendola alle macchie e alle piantaggioni dei particolari, per infrenare i continui abusi che si commettevano in danno dell'economia dello Stato, e della pubblica igiene. Con l'andar del tempo però, si erano ripresi e continuati gli arbitrî, e si eseguivano anche tagli più estesi, senza alcun permesso od autorizzazione. Laonde per provvedere alla conservazione dei boschi e delle piante di alto fusto, il Pontefice dopo aver interpellato il parere della Sacra Consulta, magistrato supremo di sanità, comandò che fosse pubblicato un Editto col quale si proibiva a chiunque il taglio degli alberi di qualsiasi specie nella provincia dell' Umbria, nel Patrimonio, nello Stato di Castro, di Ronciglione, di Marittima e Campagna, nel Lazio e nella Sabina e per tutta la estensione dell'Agro Romano. Seguivano poi molteplici disposizioni, che regolavano l'esecuzione di quanto veniva comandato, e moderavano altresì i permessi e le licenze che eventualmente, sarebbero stati permessi per il taglio necessario di tutte le piante mature atte a lavori di costruzione (2).

Per dare un' idea sempre più esatta dello stato della Campagna romana, e del come se ne svolgesse tutto il meccanismo delle funzioni amministrative ed economiche specialmente in rapporto alla produzione, riferiamo alcuni dati statistici che un solerte mercante di campagna, sul principio del secolo XIX, diede in proposito a richiesta fattagli. Notiamo che la Ditta Fratelli Truzzi, fin dal-

(1) De Tournon Camille. *Études Statistiques sur Rome*. Tom. I, pag. 21.
(2) Append. Doc. LVI.

l'anno 1803, conduceva in amministrazione, per affitto, le tenute Gogna e S. Appetito, Campo di Carne, Campo Morto, S. Gennaro, Casetta Casal Perfetto, che insieme formavano la superficie complessiva di rubbia 6393.2 (ettari 11,817.74) come accennammo (1).

In quei tempi il tenimento di Campo Morto comprendeva le quattro tenute attuali, Presciano, Carrano, Torre del Padiglione e Campo Morto, con una superficie complessiva di rubbia 4309. La Ditta Truzzi pagava per detta superficie scudi 22.000 — lire 118,500 – e detta somma divisa per il terreno coltivabile – circa rubbia 3000 — importava per conseguenza scudi 7 al rubbio — lire 37.62 — non computato il residuo, costituito dai boschi. Dell'intera superficie rubbia 300 si coltivavano a cereali; sopra 2700 rubbia pascolava una masseria di 4000 pecore, 200 buoi da lavoro e 400 capi cavallini: e finalmente nel residuale rubbia 1300, costituite dai boschi, come fu detto, pascevano 700 vacche, soltanto riproduttrici, e 2000 suini. In complesso, quindi, 1300 capi grossi e 6000 capi di bestiame minuto.

Nell'anno 1813 v'erano in Roma cinquantaquattro Mercanti di Campagna, e forse un doppio numero se ne contava nella provincia. Ed una così limitata corporazione di agricoltori coltivava l'immensa plaga, che costituisce l'Agro Romano e l'Agro Pontino, che va dai confini della provincia dell'Umbria, fino a quelli della Terra di Lavoro.

In quel tempo i principali Mercanti di Campagna rispondevano ai nomi di Truzzi, Calzaroni, Giorgi, Cleter, Valentini, Vanni, Marco Liberti, ecc. Alcuni proprietari di Tenute amministravano per proprio conto i loro fondi. I Mercanti denarosi preferivano condurre aziende vaste, come già accennammo, eseguendo la sementa sopra una superficie perfino di ettari 2000; e gli affitti talora avevano una estensione complessiva da 10 a 12,000 ettari, come dicemmo. Tuttociò li esponeva più facilmente a disastri per le scarse raccolte, che spesso si verificavano, e allora essi per adempiere gli impegni assunti si affidavano ad ingordi usurai, che di sovente fecero espiare a molti di quei Mercanti la vana ambizione di volerne assumere e condurre la coltivazione di tante terre! (2).

L'anno 1813, il Governo Francese, che di quei tempi dominava anche in

(1) NICOLAI N. M. *Memorie, Leggi*, ecc., II, 237.
(2) DE TOURNON CAMILLO. *Etudes Statistiques sur Rome*. Tom. I, pag. 314.

Roma, allo scopo di rinnovare la razza delle pecore *Merinos*, provvide 230 capi di riproduttori scelti fra le masserie di Perpignano, quali furono affidati ad un intelligente Mercante di Campagna. Si ritenne che si sarebbero ottenuti migliori prodotti ovini, che non quelli francesi, in quanto fra le due regioni, l'Italia e la Spagna, corre molta analogia sia per il clima che per i pascoli, e la somiglianza stessa dei montoni dimostra quasi l'eguaglianza delle due razze ovine (1).

Nel seguente anno 1814, ristabilito il Governo Pontificio nello Stato della Chiesa, la Presidenza provvisoria della Grascia bandì una circolare ai 13 di giugno, [illegible] animali, ed esortarli a rinnovare il provvedimento dell'anno precedente, di costituire cioè una Cassa sussidiaria fra di loro, per il pagamento di premi a favore degli uccisori di lupi; il che, nel l'anno 1813, aveva prodotto un benefico effetto, in quanto detti animali, di cui negli anni anteriori erasi trascurata la caccia, per la esiguità dei premi banditi, e più ancora per lo indugio a riscuoterli, insidiati da molti cacciatori, recarono danni assai men gravi e rilevanti (2).

In quell'anno medesimo, il Cardinale Camerlengo Bartolomeo Pacca volle ristabilire alcuni diritti e regalie, a favore dei Canonici regolari di San Pietro in Vincula. Lo stesso Cardinale in seguito ad un rescritto del Pontefice, emanato il 17 settembre dell'anno 1814, ed esibito per istromento pubblico in atti del notaio Nardi, segretario della Camera Apostolica, il giorno 28 dello stesso mese, ordinò che i Canonici di San Pietro in Vincula fossero reintegrati nel diritto del *Passo del Ponte de la Mentana* — Ponte Nomentano — o Porta Pia, come n'erano già stati in godimento e possesso in tempi anteriori (3).

Fra i documenti rinvenuti, merita speciale considerazione un Capitolato d'appalto della Dogana della Fida e pascoli di Roma, delle Provincie del Patrimonio, di Marittima e Campagna. Riportiamo il transunto del documento non per altro, se non perchè il detto Capitolato stipulato l'anno 1814 agli 8 di ottobre stabilì *l'ultimo appalto della Dogana dei pascoli*, chè dopo tanti secoli di esistenza del benefico Istituto, venne poscia abolito come appresso esporremo.

(1) Dr. Tournon Camillo. *Etudes Statistiques sur Rome*. Tomo I, pag. 21.

(2) Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*. Serie III, ann. 1814.

(3) Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*. Serie III, ann. 1814.

L'atto fu firmato da Mons. Luigi Ercolani, Tesoriere Generale; ma poichè è soltanto un Capitolato a stampa, non risulta da esso chi fosse rimasto deliberatario dello appalto, nè ci fu dato di rinvenire il contratto autentico. od almeno una copia.

L'affitto doveva aver la durata di anni 9, dal primo ottobre 1814 al giorno 8 maggio 1823, e comprendeva le Dogane della Fida e dei pascoli di Roma, della provincia del Patrimonio, di Marittima e Campagna.

La corrisposta era fissata nella somma di scudi 15,000, da pagarsi a rate bimestrali posticipate.

Tutti i proprietari che avessero fatto pascolare i loro bestiami nelle tenute della Dogana secondo la Costituzione di Gregorio XIII, sarebbero stati obbligati al pagamento della fida, e così ancora chiunque avesse fatto pascere il bestiame nelle tenute dello Stato di Castro: eccettuati i bestiami dei naturali di quei luoghi a forma delle sentenze relative. Dal pagamento della fida erano esclusi i buoi aratorî e le cavalle addette ai lavori dell'aja.

Niuno avrebbe potuto esportare i bestiami, nè d'estate, nè d'inverno, fuori del territorio ove dimorava, nel condurlo in altro territorio senza darne l'assegna alla Dogana, ed in caso d'inosservanza tutto il bestiame sarebbe stato sequestrato e dichiarato di proprietà del Doganiere.

L'anno doganale cominciava il giorno 9 maggio, e terminava il giorno 8 maggio dell'anno successivo.

Il termine della percezione del diritto di fida a favore del Doganiere, si chiudeva il giorno 8 maggio 1823, ma ai riguardi della Dogana di Viterbo, si doveva mantenere l'uso secondo la consuetudine sempre osservata per le assegne e le fide. Si stabiliva che, ogni anno, decorso il 24 di giugno, si dovesse pagare la fida d'estate, secondo il consueto; e gli abitanti della provincia del Patrimonio, avrebbero dovuto pagarla alla Dogana di Viterbo. Prescrivevansi norme, per le quali nessuno potesse essere esonerato dal pagamento della fida, *se non fosse stato cittadino originario di Roma*. Tutti coloro che fossero oriundi, o che dimorassero all'Estero e avessero condotto i loro bestiami nei luoghi soggetti alla fida, erano obbligati a denunciare il bestiame di loro proprietà: in caso di rifiuto o di irregolarità nella denuncia, tutto il bestiame sarebbe stato sequestrato e venduto, metà a favore della Camera Apostolica, e metà a vantaggio del Doganiere e di chi avesse rilevato o fatto rilevare tale mancanza. Nella stessa pena sarebbe incorso chiunque avesse fatto partire i proprî bestiami per

le montagne, senza il permesso e la bolletta, rilasciati dal Doganiere. Le strade doganali erano precisate e determinate, perchè non avvenissero frodi. Tutti coloro che avessero condotto il bestiame di loro proprietà nelle Dogane dei pascoli, erano tenuti al pagamento della fida, non ostante qualsiasi cessione, vendita o convenzione relativa al bestiame stesso, essendo stato tutto previsto da analoghe disposizioni. Nel caso di affitto o di soccida dei bestiami, o di altro contratto consimile l'importo della fida doveva essere pagato dal socio maggiore, ossia da colui che avesse fornito il bestiame per la soccida, e venivano pure contemplati i diversi altri casi di contratti pattuiti sia per lo allevamento, che per la soccida dei bestiami, al fine di assicurare il dovuto pagamento della fida. Erano soggetti al pagamento tutti i castrati e i *ciavarri* condotti dai mercanti Aquilani. Nel caso di vendita delle suddette bestie, quando fosse avvenuta entro i tre mesi dall'assegna datale, sarebbe stato restituito l'importo della fida pagata. In caso, però, di contravvenzione per mancata denuncia, tutto il bestiame sarebbe stato sequestrato o venduto, ed il prezzo diviso in parti a quel modo che fu detto superiormente. Tutti i proprietari che avessero voluto condurre i loro suini a pascere la ghianda, oltre i confini della Dogana, sì per via di terra che per via di acqua erano obbligati a ritirare dal Doganiere la bolletta, pagando innanzi la fida solita; altrimenti cadevano nella perdita del bestiame. A nessuno era permesso di poter inviare il bestiame a pascere fuori dello Stato della Chiesa senza il permesso del Doganiere. I capo-famiglia di 12 figli erano esenti dal pagamento della tassa, solamente per quei capi di bestiame di specie diversa, necessari all'uso della famiglia. Gli affidati forastieri erano obbligati a pagare la fida antica pur godendo dei nuovi privilegi concessi. Tutte le masserie composte interamente, od almeno la metà, di pecore *Merinos*, nate da riproduttori spagnoli, quando fossero dotate da 19 montoni per ogni 100 pecore, dovevano pagare la fida di scudo 1 e bajocchi 25 per ciascun centinaio, a condizione però che il proprietario nel darne l'assegna denunciasse quante erano le pecore nostrali, e quante quelle di razza spagnola. In caso d'inosservanza a quanto sopra, il proprietario avrebbe dovuto pagare l'intera fida, oltre le spese di contravvenzione e altre eventuali. Qualsiasi convenzione fra Comune e Comune non avrebbe importato mai l'esonero dal pagamento della fida, e qualsiasi diritto alla Camera Apostolica era ceduto senz'altro al nuovo Doganiere. Quel proprietario che avesse smarrito uno o più capi di bestiame era obbligato di denunciarne la perdita al Doganiere, e per converso chiunque

avesse rinvenuto uno o più capi di bestiame doveva consegnarli allo stesso con la penale di scudi 25 per ciascun capo non denunciato o non consegnato. Soltanto gli Assessori Camerali avrebbero potuto esercitare giurisdizione sopra il bestiame.

Il Doganiere che avesse posseduto bestiame aveva facoltà, per privilegio, di poterlo far pascere in qualsiasi territorio, come se egli fosse stato il primo cittadino del luogo, secondo la Costituzione di Benedetto XIII. Aveva altresì facoltà di conceder licenza per la formazione di nuovi Bandi, e per fare eseguire la vendita dei pascoli. Erano esclusi dall'onere suindicato stabilito per ottenere licenze, tutti gli enfiteuti della R. C. A.

In conseguenza di quanto sopra, nessuna Comunità o Chiesa o persona di qualsivoglia stato o titolo o condizione, poteva affittare i pascoli nelle provincie, terre e luoghi soggetti all'appalto della Dogana, senza averne prima ottenuta, in iscritto, licenza dal Doganiere. In caso di contravvenzione, le tenute e le bandite sarebbero state devolute a beneficio e proprietà della Camera Apostolica, e gli acquirenti, poi, dei pascoli sarebbero incorsi nella perdita dei bestiami ed altro di loro spettanza. I proprietari delle tenute o delle bandite, soggette alla Dogana, potevano farvi pascolare i propri bestiami, senza alcuna licenza del Doganiere. Qualsiasi contratto di affitto dei pascoli per il quale si fosse ottenuta la debita licenza, *doveva aver principio con la fine del mese di dicembre di ciascun anno.* Il Doganiere doveva essere sempre preferito a ogni altro acquirente dei pascoli, per il prezzo che fosse di ragione. In caso di discrepanza doveva il prezzo stesso essere stabilito da due periti, ed ove non si fosse raggiunto l'accordo, la questione doveva essere risoluta da un periziore eletto da Mons. Tesoriere.

Seguivano norme ed altre condizioni, che disciplinavano l'appalto delle Dogane dei pascoli, e alle quali doveva dare esecuzione il nuovo Doganiere (1).

Dopo il ritorno in Roma del Pontefice Pio VII, in seguito alla restaurazione del Governo Pontificio, l'agricoltura dell'Agro romano si mantenne nel suo primiero stato senza cioè miglioramento alcuno. Di quei tempi v'era poca sicurezza sulle strade campestri. E non ostante i provvedimenti energici presi d'ordine del Card. Consalvi, fu necessario adottare in seguito estreme misure di rigore per il completo sterminio dei malviventi che infestavano la Campagna Romana.

(1) Append. Doc. LVII.

Perchè nè la sovratassa detta di miglioraziono già imposta sopra i terreni già coltivati, nè i vari premi promessi agli agricoltori che avessero esplicato la loro operosità nel coltivare le Campagne, nè tutti gli altri provvedimenti che abbiamo esaminato superiormente, giovarono allo scopo.

Nell'anno 1815 l'Agro Romano venne gravato di una tassa fondiaria di scudi 73,875 — lire 397,088.12 — e l'anno dopo ebbero principio i lavori del nuovo Catasto per tutto lo Stato Pontificio, secondo il Motu Proprio del giorno 6 luglio 1816. L'Agro romano fu circoscritto nella superficie di rubbia 106,910 — ettari 197,672.44 — per un valore fondiario di scudi 11,692,888. La città di Roma allora occupava una superficie di rubbia 774 — ettari 1430.66 — delle quali rubbia 467 — ettari 863.20 — costituivano le ville, i giardini, gli orti e le vigne, mentre soltanto rubbia 307 — ettari 567.45 — erano occupate da fabbricati, dalle vie e piazze pubbliche. L'esecuzione però del nuovo Catasto presentò varie difficoltà, specie per ciò che, in generale, si riferiva alle proprietà site fuori della Campagna Romana, in quanto essendo gravate dagli *usi civici*, le singole partite di estimo furono dovute diminuire del valore degli *usi civici* stessi, intestando la rata proporzionale ad ogni singolo Ente che percepisse il prodotto attivo degli *usi medesimi*.

Il Card. Bartolomeo Pacca, Camerlengo, nel giorno 4 del mese di giugno dell'anno 1816, pubblicò un bando circa lo « Spicilegio ». Cominciava col deplorare come sebbene tutte le leggi divine ed umane insorgessero contro chi osasse impedire ai poveri la raccolta delle spighe di grano disperse nei campi e tralasciate dai mietitori durante il raccolto, tuttavia pur vi fossero uomini così inumani e sordi a ogni pietà che preferissero lasciare le stesse in pascolo degli animali anzichè concederle a sollievo dei poveri. Rammentava poscia la Costituzione di Benedetto XIV del giorno 17 maggio 1751, e gli ordini emanati in proposito da Clemente XIII il 17 giugno 1767, e da Pio VI il 24 aprile 1781.

D'ordine del Pontefice Pio VII, comandava quindi che i poveri non potessero entrare nelle tenute, nei campi e nei terreni ove si mietesse il grano, se non dopo compiuta la mietitura, e dopo che fossero riuniti ed ammucchiati insieme i manipoli, e trasportate le cosidette *Casole* ai barconi, sotto pena dell'arresto personale e di altre pene.

Ma compiuto il trasporto dei manipoli, disponeva che si lasciasse ai poveri indistintamente, libero l'ingresso senza restrizione, nè di numero, nè di qualità per la raccolta delle spighe; e ciò per il decorso di 10 giorni continui prescritti

dalla citata Costituzione Benedettina, durante i quali nessuno potesse proibire, nè impedire ai poveri lo esercizio del diritto di *spicilegio*, pena l'ammenda di scudi 100, ed altri castighi corporali, ad arbitrio del Card. Camerlengo. E nessuno avrebbe potuto pretendere per tale liberalità alcun compenso. Scaduti i prefissi 10 giorni era fatto lecito ai padroni, e a chiunque altro vi avesse diritto, d'introdurre bestiami nei fondi. Le disposizioni del Bando dovevano essere estese per l'osservanza più rigorosa, in tutto lo Stato della Chiesa. Nei luoghi e nei paesi poi, ove già esisteva la consuetudine che i poveri seguissero i mietitori durante il lavoro, per raccogliere le spighe man mano cadenti, si disponeva che la consuetudine fosse mantenuta, allo stesso modo che precedentemente era stato deciso da una Congregazione particolare, tenuta nel 1766, al tempo del Pontificato di Clemente XIII e allo stesso modo che era stato confermato da un Editto, pubblicato il 24 aprile 1781, per ordine del Pontefice Pio VI.

Nel Bando stesso seguivano anche norme e disposizioni più dettagliate tendenti ad assicurarne l'esatta osservanza e ad evitare che si potessero, o si tentassero eludere le disposizioni emanate circa l'esercizio dell'uso civico dello « *Spicilegio* » (1).

In seguito alla disposizione data dal Pontefice Pio VII, affinchè la tassa sul *bollo* fosse in avvenire applicata e amministrata dalla Camera Apostolica, il Card. Camerlengo Bartolomeo Pacca, con altro Editto del 16 giugno 1818, volle provvedere a meglio garantire la pubblica buona fede, sull'applicazione del bollo nei pesi, e nelle misure, per ogni e qualsiasi specie o materia commerciabile, e così anche per i metalli preziosi, nonchè nelle misure e nei pesi dei liquidi e solidi, che si vendevano appunto a misura o peso, così in Roma come nell'Agro Romano.

In quell'Editto ci ordinava a chiunque esercitasse un'arte o professione qualsiasi, e che fosse solito di vendere o comprare, in qualunque modo o forma, adoperando pesi o misure, tanto in Roma, quanto nella Campagna romana, o in altri luoghi, sia in pubblico che in privato, di non far uso di misure o pesi, se prima non fossero stati verificati e distinti col bollo Camerale della Dogana di Roma; e si aggiungeva obbligo che tuttociò fosse controllato di tempo in tempo. Anzi si stabiliva che i barili, i quartaroli e le coppelle, da vino o d'altro,

(1) *Raccolta delle Leggi e disposizioni*, cit., Vol. IX, Append., pag. 14.

dovessero controllarsi nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno, e che tutti gli altri pesi e le altre misure, comprese le *mastelle* e *cognatelle* da olio, fossero verificati due volte all'anno, nei mesi cioè di gennaio e luglio, e sempre dietro pagamento della determinata gabella (1).

Fra gli altri provvedimenti assunti a tutela delle opere pubbliche dal Pontefice Pio VII, dobbiamo notare quello deliberato per il mantenimento di tre grandi manufatti di capitale importanza, vale a dire dei tre grandiosi acquedotti delle acque « Vergine, Felice e Paola » di cui già facemmo menzione. Tali acquedotti avevano urgente bisogno di riparazioni, ma ne difettavano i mezzi, essendo state distratte in altri usi le somme all'uopo predisposte dai precedenti Pontefici.

L'acquedotto dell'Acqua Vergine, un tempo, era stato conservato e mantenuto dalla Camera Capitolina con le rendite assegnate a tale scopo dal Pontefice Leone X. Agli altri due acquedotti, poi, si era provveduto coi frutti di tanti Luoghi di Monte, acciò destinati dai Pontefici Sisto V e Paolo V; frutti che in seguito erano stati anco sussidiati dal prezzo ritratto dalle parziali vendite delle acque stesse. Ma con l'andar del tempo, causa le reiterate pubbliche calamità, tutto era venuto a mancare.

Ond'è che il Pontefice Pio VII, con suo *Motu Proprio* del giorno 2 dicembre 1818 provvide a che per l'avvenire tutte le spese necessarie alla ordinaria manutenzione, ed anche alla migliore decorazione dei tre acquedotti fossero ripartite fra tutti gli utenti, destinandovi inoltre la tassa dell'Acqua Vergine allora in vigore, disponendo che il tutto fosse amministrato da Mons. Tesoriere Generale, il quale doveva far eseguire un annuo riparto delle spese stesse, avendo egli stesso tutte le facoltà più opportune per la dovuta esazione (2).

Crediamo qui assolutamente necessario di riassumere un ordine circolare circa le disposizioni per le masserie, bandito dal Delegato Apostolico della Provincia del Patrimonio il 12 maggio 1822.

In tale atto si premetteva come il benessere della popolazione e lo incremento del pubblico erario imponessero indeclinabilmente al Governo di facilitare, garantire e proteggere, alle masserie affidate nei pascoli della Dogana, tanto l'arrivo, quanto la permanenza ed il ritorno dalla *Stanga* del Patrimonio; man-

(1) *Raccolta delle Leggi e disposizioni*, cit., Vol. III, Append., pag. 484.
(2) Ibi, cit., Vol. IV, 546.

tenendo per esse tutti i privilegi e le esenzioni già concessi, che, dopo tutto, potevano considerarsi come un certo corrispettivo ed un tal quale compenso delle tasse che le masserie stesse pagavano. Rammentava che, mediante una serie non interrotta di Costituzioni Apostoliche, i vari Pontefici, da Gregorio XIII a Pio VI, il quale ultimo aveva emanato a tale scopo il *Motu proprio* del 16 settembre 1795, fino al Pontefice allora regnante, che vi aveva provveduto con altro *Motu Proprio* del 9 maggio 1804, tutti avevano sempre riconfermato quei privilegi e quelle esenzioni, a favore degli affidati.

Ne deduceva, pertanto essere assolutamente necessario rimuovere ogni ostacolo al pacifico godimento di tali privilegi e di tali esenzioni, siccome era stato replicatamente ordinato da innumeri Statuti, Editti, Ordini e Bandi pubblicati dal Camerlengato nei passati secoli; e più specialmente ne ricordava l'ultimo, del giorno 16 giugno 1816, diretto ai proprietari delle tenute e terreni ristretti col quale era stato stabilito che, durante il transito delle masserie affidate nella Dogana, fossero lasciate aperte le *cancarole*, od altri ripari, che ne impedissero l'ingresso, onde le stesse masserie potessero godere del pascolo privilegiato delle 20 canne (metri 40) adiacenti alle strade Doganali. Nell'articolo III prescrivevasi a qualsiasi persona, e più espressamente ai guardiani delle tenute e dei terreni, per i quali avrebbero dovuto passare le masserie degli affidati, che non ardissero di estorcere la menoma somma di denaro, nè di ricevere dai pecorai delle stesse masserie, agnelli, capretti, formaggio o qualsiasi altra cosa, non tollerando ogni e qualunque abuso contrario, compreso quello della cosidetta « cortesia ».

Veniva ordinato altresì a tutte le autorità dei singoli luoghi di tutelare tali replicate prescrizioni, rimuovendo qualsiasi impedimento, ed anche eseguendo l'arresto personale dei contravventori, facendone poi analoga relazione, giusta l'art. 11 del citato Editto, mentre sarebbe stata bastevole prova la sola deposizione e il solo giuramento degli stessi affidati, o dei loro pastori. Su di ciò, anzi, le prescrizioni erano anche più severe, in quanto risultasse da continui reclami, che i proprietari o i guardiani non ubbidissero alle emanate disposizioni, usando talvolta, nell'opporvisi, perfino la violenza, e deploravasi anche che in alcuni casi, ai giusti lamenti degli affidati, i Governatori e le altre autorità locali, avessero risposto, approvando, piuttosto che punendo, l'operato dei trasgressori.

Il Delegato Apostolico considerava quindi che il danno arrecato alle masserie affidate, col vietar loro il pascolo necessario lungo la zona delle venti canne

sulle vie Doganali, concesso per privilegio e provocato dall'assoluta necessità delle cose, fosse tale da produrre oltrechè pubblici disordini, anche l'allontanamento delle masserie dai pascoli della Dogana.

Laonde richiamava tutte le autorità all'osservanza esatta e precisa di quanto era stato prescritto; e per meglio tutelarne la esecuzione, disponeva che tutte le brigate dei carabinieri, coadiuvate dalle guardie campestri, durante il transito delle masserie affidate, il quale soleva avvenire, come tuttora, dal giorno 15 maggio al 24 giugno, e dal 15 ottobre al 15 novembre, o poco più oltre, dovessero dar mano a proteggere e persone e bestiami dalle violenze e dalle angarie (1).

Ma un triste fato incombeva sulla benefica istituzione della Dogana e dei Pascoli, poichè, fin dagli ultimi anni del Pontificato di Pio VII, non soltanto i proprietari delle tenute, ma gli stessi Comuni non cessavano più dallo insistere presso il Pontefice per l'abolizione completa dell'Istituto.

Nelle nostre continue e laboriose ricerche in proposito, rinvenimmo una lettera, con firma autografa del Card. Ercole Consalvi, in data del 27 luglio 1823, diretta a Mons. Nicola M. Nicolai, segret. della Congregazione Economica, con cui il Card. Segretario di Stato avverte Monsignore, che atteso lo stato di salute del Pontefice, riteneva opportuno di rinviare l'adunanza, indetta per la seguente sera del 28 luglio, allo scopo di deliberare sulla abolizione dei pascoli (2).

Il Pontefice Pio VII morì infatti il 20 agosto successivo, nel suo ottantunesimo anno di età, e dopo 23 anni di Pontificato; termine raggiunto soltanto da due suoi predecessori, Silvestro I — ann. 314-336 — ed Adriano I — ann. 772-795 —.

Non appena innalzato al Pontificato il Card. della Genga da Spoleto, che ebbe assunto il nome di Leone XII, il Senatore di Roma presentò al Pontefice un istanza firmata da 12 Nobili Romani, che domandavano la completa abolizione dei pascoli. Leone XII emise nello stesso anno il suo rescritto a Mons. Segretario della Congregazione Economica, ordinando che fra due mesi al più tardi, proponesse la causa nella Congregazione medesima « *Leo* PP. XII » (3).

E così, purtroppo dopo secoli di esistenza, mal veduto e combattuto da tutti

(1) Append. Doc. LVIII.

(2) Arch. del Buon Governo. *Cong. Econ. Pascoli.*

(3) Giorn. del Pont. Istit. Statistico Agrario d'incoragg., ann. 1847, fasc. 2 e 3, pag. 108, 181.

coloro, che ad altro non miravano che al loro privato interesse, cadde e fu abolito *per sempre* l'Istituto delle Dogane per la fida e per i pascoli! E noi, che ne seguimmo con tanto amore e tanto studio le vicende, e che avremmo voluto almeno, se non persuaderci, esser edotti degli argomenti dei motivi e delle ragioni con cui si fosse tentato di giustificare la misura radicale dell'abolizione, dobbiamo confessare che indarno rovistammo pazientemente tra le polverose buste cartacee dell'Archivio del Buon Governo, e inutilmente facemmo pazienti ricerche nell'Archivio di Stato in Roma, per rinvenire una qualche Relazione motivata intorno a tale ingrato provvedimento. Purtroppo dovemmo desistere disillusi!

Ci risultò soltanto un Editto a stampa, pubblicato dal Card. Giulio Maria della Somaglia, Decano del Sacro Collegio e Cancelliere di Santa Chiesa, il giorno 4 ottobre 1823. Il Card. della Somaglia vi premetteva, come il Pontefice Leone XII, testè innalzato al Soglio Pontificio, volgendo l'animo al maggior benessere dei suoi sudditi, avesse subito rilevato la gravezza delle tasse pubbliche, e la necessità quindi di procedere alla diminuzione di talune imposte ed anche all'abolizione di talune altre, proponendosi di supplire ai minori proventi nei riguardi del pubblico erario con la massima economia nelle pubbliche spese.

E soggiungeva, come, pertanto il Pontefice avesse ordinato di fare le seguenti riduzioni delle pubbliche imposte:

Che il contributo necessario per le spese del censimento pubblico, fosse ridotto in tutte le Provincie ad un solo ventesimo, ossia diminuito della metà.

Che il diritto di privativa per la fabbricazione delle polveri e del nitro fosse abolito.

Che fossero abolite *le Dogane per la fida e dei pascoli*, e di conseguenza anche le tasse che se ne esigevano, come correspettivo.

Che chiunque fosse fornito di licenza per ispacciare il sale, avesse potuto prelevarlo ovunque avesse creduto opportuno, mentre prima era obbligatorio di farlo presso le Delegazioni dello Stato in Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli e Camerino.

Che il dazio forense venisse diminuito di un sesto.

Che la tassa per il restauro e il mantenimento delle strade della città di Roma fosse ridotta a baj. 20, per ogni 100 scudi d'estimo.

Che fosse abolita la tassa delle vetture, dei carri e dei cavalli, eccetto quella dei veicoli e cocchi di lusso. E finalmente che le disposizioni sopradette doves-

ero aver vigore ed esecuzione dal 1° di gennaio dell'anno 1824 tranne quelle riferibili ai cavalli ed ai carri, le quali dovevano avere effetto immediato (1).

Questo Editto però non mancò di suscitare dubbi e discussioni intorno alla esecuzione di quanto era stato ordinato, a proposito dell'abolizione della fida dei bestiami e della corrispondente tassa. Onde il Card. Camerlengo Bartolomeo Pacca con una sua Notificazione, pubblicata il 17 dicembre dello stesso anno 1823 volle esplicare gli ordini sovrani, formulando un regolamento che offrisse norme sicure circa l'applicazione delle emanate disposizioni. Comandò quindi che tutti i proprietari continuassero a dare le assegne rispettive dei propri bestiami, con che però fossero obbligati a pagare la fida, soltanto per il mese di dicembre, e non oltre in quanto la tassa doveva cessare nel giorno 1° gennaio dell'anno 1824. E ciò, senza pregiudizio degli atti giudiziali, iniziati o da iniziarsi, contro coloro che avessero mancato di dare le dovute assegne o che le avessero ritardate. Tutti poi erano obbligati a pagare la tassa stessa entro i mesi di gennaio e di febbraio dell'anno sopradetto, decorso il qual termine, gli appaltatori della Camera erano autorizzati a procedere d'ufficio come nel passato, ed a forma dei privilegi che godevano per la pronta esazione dei loro crediti. Durante il periodo suddetto, gli appaltatori potevano procedere a qualsiasi verifica delle assegne date. Doveva essere conservato, in avvenire e per sempre, ai proprietari delle masserie, e ai pastori addettivi, il diritto di far pascere i loro bestiami per la estensione di canne 20, nei terreni adiacenti alle strade, cosidette doganali purchè quei terreni non fossero seminati, o ridotti a miglior coltura; e tale diritto sussistesse tanto nell'andata, quanto nel ritorno dalle montagne, come durante il recarsi da un luogo all'altro, secondo l'occorrenza dei pascoli necessari, e sempre col diritto di trattenersi nei singoli terreni soltanto due giorni. Era vietato ai proprietari dei fondi adiacenti alle strade medesime di opporre alcuno ostacolo all'esercizio dell'uso di pascolo, e anzi erano obbligati a tenere aperti anco i cancelli o le *[illegible]* delle *staccionate*, che recingessero i singoli fondi. I proprietari o pastori dei bestiami dovevano essere esenti da qualsiasi pena per i danni arrecati dai loro animali durante il transito sulle strade Doganali, e ciò tanto nell'andare, quanto nel ritornare dalle montagne, e nel cambiare il pascolo da un luogo all'altro.

Nel solo caso di danni studiosi, arrecati alle vigne, ai seminati e ad altre coltivazioni, alla rifazione del danno sarebbe stata aggiunta la pena comminata

(1) Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1823, Append. Doc. LIX.

dalle leggi. Se, per causa di danni procurati, si fosse proceduto all'arresto personale dei danneggiatori, ovvero al sequestro del bestiame, le persone ed il bestiame stesso dovevano essere rilasciati in libertà, appena venisse esibita una cauzione, che garantisse la parte danneggiata. I proprietarî ed i pastori dei bestiami erano esonerati dallo eseguire qualsiasi pagamento di tassa o di regalìa, chiunque ne fosse il richiedente; poichè il transito e il movimento delle masserie doveva essere assolutamente libero e facoltativo lungo le strade Doganali.

Ogni questione civile o criminale doveva essere di esclusiva competenza ed attribuzione degli Assessori Camerali, dei Governatori o dei Vice-Governatori, sempre nei limiti delle respettive facoltà.

Non ostante la decretata abolizione della Dogana, della fida e della tassa relativa, restavano sempre in vigore, ed anzi s'intendevano confermati nella loro piena efficacia tutti i regolamenti della Finanza e della Dogana di confine, in ordine allo accesso ed al regresso delle masserie e dei bestiami nello Stato, come ancora tutte le prescrizioni sanitarie stabilite dall'Editto del giorno 7 giugno 1817 (1).

A completare lo studio di quanto si riferisce alla legislazione agraria vigente nello Stato pontificio, gioverà anche di riportare un sunto dell'Editto pubblicato dal Card. Pier Francesco Galleffi, Camerlengo della S. R. C., il giorno 10 luglio 1826 per ciò che riguardava lo esercizio della caccia. Il Card. Camerlengo dopo avere in esso rilevato come fosse già diminuita ogni specie di quadrupedi e di volatili nelle campagne, per i modi irrazionali e distruttivi che si usavano nel cacciare, e come anche il dilettevole ed industre esercizio della caccia di frequente desse occasione a litigi e risse, dichiarava che il Pontefice Leone XII aveva disposto che, d'ora innanzi fossero regolate con opportuni provvedimenti, tutte le caccie nello Stato. E lo stesso Card. Camerlengo appunto per ordine espresso di Leone XII, pubblicò un regolamento generale, che doveva essere osservato da tutti.

L'esercizio della caccia, così dei quadrupedi che dei volatili, era permesso nello Stato pontificio, ma sempre però nei tempi, luoghi e modi prescritti nel detto regolamento. Dal 1° marzo al 1° agosto di ciascun anno era vietata la caccia; tranne quella degli uccelli di palude, i quali non nidificano nello Stato.

(1) Append. Doc. LX.

Dal 1° dicembre di ogni anno, sino all'arrivo delle quaglie nelle regioni soggette allo Stato, era proibita la caccia delle stesse; ed anzi, all'epoca del loro arrivo, la caccia doveva essere esercitata soltanto lungo la spiaggia del mare.

Nei tempi sopra indicati, era assolutamente proibita la vendita e la compera della cacciagione di qualsiasi specie salvo quella degli uccelli di palude e delle quaglie nell'epoca dell'arrivo.

Era poi assolutamente vietato in ogni tempo di danneggiare i nidi, le cove e le uova, o di vendere i piccoli nati di qualsiasi animale quadrupede o volatile.

Nella stagione invernile, quando fosse caduta la neve, era vietato di cacciare lepri, caprioli, starne, pernici ed altri volatili e quadrupedi.

Nessuno poteva mai appropriarsi, uccidere colombi domestici, od allevati in colombaie in campagna, o che comunque fossero di proprietà privata.

Per ordine espresso e speciale del Pontefice, fu prescritto a quei proprietari che avessero voluto costituire la caccia riservata nei loro fondi di ottemperare all'articolo 150 del *Motu Proprio* emanato dallo stesso Pontefice Leone XII il giorno 5 ottobre dell'anno 1824, con cui stabilivasi che le siepi, le staccionate ed ogni altro riparo dovessero essere costruiti in modo da impedire realmente ed efficacemente l'ingresso nei fondi, non soltanto ai bestiami *ma anco alle persone.*

Chiunque avesse voluto costituire la « Caccia riserva » avrebbe dovuto fare domanda diretta al Card. Camerlengo, e se nelle Legazioni egualmente per il tramite dei Card. Legati, e dei Prelati delegati. Avutone il permesso l'istante era obbligato a porre tabelle fisse, alla distanza di 100 passi l'una dall'altra, con la scritta a grandi caratteri — Riserva —. Nessuno avrebbe potuto entrare in detti recinti con il pretesto di cacciarvi. Seguivano poi tutte le norme che regolavano le caccie sia con le reti, sia col fucile; e tutto era disciplinato da disposizioni minute e dettagliate come lo studioso potrà meglio rilevare dal documento che riportiamo nell'Appendice (1).

Anche un altro documento, crediamo utile di esaminare per la conoscenza esatta della Campagna romana e delle consuetudini che vi si conservavano. A conseguire l'utilissimo scopo che cioè l'Agro romano fosse nuovamente abitato e di conseguenza meglio coltivato, vari Pontefici vollero dichiarare alcuni luoghi

(1) Append. Doc. LXI.

« Immuni », nel senso che potessero servir quasi di rifugio, a tutti coloro, che avendo commesso reati lievi, avrebbero dovuto soggiacere alle pene sancite dalle leggi. Per tal modo, pur restando soggetti alla giurisdizione delle Congregazioni locali, essi certamente sfuggivano a pene più gravi. Nelle nostre ricerche potemmo rinvenire documenti che ci confermano quanto sopra, ma che si riferiscono soltanto ai due tenimenti di *Conca* ed a quello confinante di *Campo morto*. Infatti una lettera apostolica, in forma di Breve, spedita dal Pontefice Leone XII, ai 15 di settembre dell'anno 1826, riferisce come già fin dall'anno 1566, S. Pio V, con una sua Bolla del giorno 3 aprile, avesse provveduto che la tenuta denominata *Conca*, venisse separata dai beni della Camera Apostolica, ed assegnata alla Congregazione della Inquisizione Suprema, detta del S. Uffizio — con che tutte le rendite di quel tenimento fossero destinate alle spese dello stesso S. Uffizio, le quali erano prima sostenuta dal pubblico Erario.

Così la Congregazione della Inquisizione Suprema, fu investita non solo del possesso del citato tenimento, ma altresì di tutti i privilegi e diritti fiscali che già s'appartenevano alla Camera Apostolica. Di guisa che anche le persone addette a quella proprietà seguitarono ad usufruire degli stessi diritti e privilegi, dappoichè, per la donazione fattane al S. Uffizio, non cessò quella tenuta di essere sotto il dominio della S. Sede, come appunto viene dichiarato nella Bolla sopracitata, e come Benedetto XIV confermò nell' altra pubblicata l'anno 1745, la quale comincia con le parole: « *Ad supremum justitiae solium* ». Ond'è che la Congregazione Suprema non pretermise mai di esercitare la sua giurisdizione, nei giudizi civili e criminali, sia sulla tenuta, sia sugli opifici delle Ferriere, che da molto tempo vi esistevano, nonchè sugli operai e sulle famiglie che abitavano in quei luoghi. Ciò risulta da vari decreti, e particolarmente da quello di Clemente VIII del giorno 4 maggio 1595, nonchè dall'altro della Suprema Congregazione, in data 10 giugno dell'anno stesso. Dai quali atti risulta che la giurisdizione era esercitata sempre dal S. Uffizio, e come nessuno altro magistrato si fosse mai ingerito dei giudizi, contro i colpevoli anche di gravissimi delitti. Tuttavia siccome il Pontefice Pio VII, con un suo Motu Proprio del 6 luglio 1816, aveva decretato, che tutti i diritti di simile natura e privilegio, fossero abrogati e dichiarati nulli nell'intero Stato, ed era sorto il dubbio, se anche il tenimento di *Conca*, dovesse intendersi compreso in tale provvedimento, così il Pontefice Leone XII, con la sua lettera apostolica sopracitata, deliberò di restituire alla Congregazione Suprema quei privilegi, dei quali

era stata già in possesso per la tenuta di *Conca*. Giudicò quindi, che tale deliberazione sarebbe stata utile allo Stato, in quanto la esperienza aveva dimostrato che, ove si abolissero simili asili d'immunità, coloro che avevano prima commesso reati lievi, e volevano sottrarsi alla giustizia, non trovando facilmente scampo altrove, si rifugiavano in quel tenimento, e non trascorrevano poi a delitti più gravi. E considerando quindi che la Inquisizione Suprema fin dal secolo XVI, aveva sempre esercitato la propria giurisdizione nella sopraddetta tenuta, e che i *delinquenti ivi ricoveratisi si avessero goduto il diritto di asilo*, ravvisava essere cosa non solo utile, ma eziandio conveniente, che la tenuta denominata *Conca* venisse restituita a tutti i primitivi diritti e privilegi ed ancora d'*immunità* e di *asilo*, e confermava tutto quanto già esisteva, non ostante la disposizione del predecessore Pio VII (1).

Nello stesso giorno 15 settembre dell'anno 1826, Papa Leone XII, volle anche riconfermare con sua lettera apostolica, in forma di Breve, a favore del Capitolo Vaticano, la giurisdizione che i Canonici godevano nel tenimento di *Campo morto*. Quella tenuta, un tempo chiamossi « *Castello di S. Pietro in formis* », forse dalle numerose « forme » di scolo, che tuttora esistono e funzionano nella parte valliva di quel tenimento. Il Capitolo Vaticano godeva in questo luogo pieno diritto giurisdizionale tanto civile quanto criminale. Chiunque avesse temuto per la sua libertà personale, in seguito allo aver commesso un delitto, trovava un sicuro rifugio a *Campo morto*. Tale diritto d'immunità conservato da lunghi anni era vantaggioso anche ai Canonici, perchè non ostante la insalubrità dell'aria, riuscivano così a procacciarsi i coltivatori sufficienti per la tenuta, senza che ne avvenisse alcun danno alla pubblica sicurezza, restando sempre in facoltà del Capitolo di far mettere in prigione i rei, qualora si fossero resi indegni del beneficio dell'asilo. Anche il Pontefice Benedetto XIV, fra gli altri privilegi, confermò con la sua Bolla « *Ad honorandum* » pubblicata il 27 aprile 1752, al Capitolo stesso, il privilegio di esercitare la propria giurisdizione in quel tenimento, ed in conseguenza i Canonici, secondo il permesso loro concesso in detta Bolla nominarono sempre il Governatore di quel luogo; quale Governatore però risiedeva a Velletri, attesa la malaria che dominava a *Campo morto*, e veniva retribuito sempre di un onorario annuale.

(1) Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, anno 1826.

E poichè, per il *Motu Proprio* Piano, superiormente menzionato, anche per quella tenuta era stata abolita la giurisdizione civile, il Pontefice Leone, volendo addimostrare la sua benevolenza e predilezione al Capitolo della Basilica Vaticana, riconosciutene le speciali benemerenze verso la Chiesa, volle con sue lettere apostoliche riconfermare il suespresso privilegio, munendolo di forme amplissime per l'esercizio della giurisdizione nel tenimento di *Campo morto*; e, col consenso del Vescovo perpetuo, Governatore di Ostia e Velletri, accordò al Capitolo il permesso di potersi servire in avvenire delle pubbliche carceri di Velletri, affinchè i detenuti fossero quivi custoditi ad arbitrio del Governatore di *Campo morto*, come già era in uso nei tempi passati (1).

Nè in quel tempo fu omesso di provvedere all'avvenire della pubblica Annona, poichè il Prefetto Mons. Domenico de Simone, con una sua Notificazione, pubblicata il giorno 15 decembre 1826, ordinò a tutti i proprietarî delle tenute dell'Agro romano, di fare la denuncia dei cambiamenti avvenuti nelle loro proprietà, ed ai coltivatori di dare l'assegna dei terreni coltivati, o lasciati incolti. Anzi non avendo avuto mai esecuzione l'Editto bandito il 29 gennaio 1783, la Deputazione annonaria ordinò, che qualsiasi proprietario di alcuna delle tenute dell'Agro romano, o di qualsiasi porzione delle stesse, dovesse esibire all'ufficio dell'Annona (2) una dichiarazione scritta, contenente la distinta della estensione della tenuta, o della parte posseduta, e vi si dovesse specificare se era coltivata in economia, ovvero in società, oppure fosse condotta col sistema della colonia parziaria, indicando all'uopo i nomi delle persone interessate nella conduzione del fondo. In caso di concessione enfiteutica, doveva essere indicato il nome dell'enfiteuta. Se poi l'enfiteusi fosse stata ceduta, ovvero se la tenuta fosse stata data in subaffitto, doveva sempre essere dichiarato il nome dell'attuale conduttore. Chiunque avesse mancato di esibire tale prescritta dichiarazione, decorso il termine di un mese, sarebbe incorso nella penalità di scudi dieci, e si aggiungevano poi altre disposizioni, contro la mancata esecuzione della denuncia (3).

Nell'anno 1828 un tal Lillard, quale rappresentante di banchieri francesi, sottopose all'esame del Pontefice Leone XII un progetto per il bonificamento

---

(1) Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*. Serie III, anno 1826.

(2) In quel tempo l'Ufficio annonario era sito nel palazzo in via dell'Anima, n. 10.

(3) *Raccolta delle leggi e disposizioni di Pubblica amministrazione dello Stato Pontificio*, vol. II, 234.

e per la ripopolazione colonica della Campagna romana. Domandava poi l'autorizzazione di poter concludere una enfiteusi della durata di un secolo e mezzo su tutte le proprietà ecclesiastiche e dei luoghi pii, per modo che i contadini potessero avere domicilio stabile nella Campagna romana. La Società avrebbe compiuto tutti i lavori necessari al bonificamento delle tenute, fondandovi colonie miste d'italiani e di stranieri insieme.

Il Pontefice volle che tale progetto fosse esaminato da una Commissione di Cardinali, la quale dopo mature riflessioni, giudicando impossibile l'adempimento dell'impegno, che avrebbe assunto la Società, specialmente in considerazione dei mezzi inadeguabili necessarî della grandiosa impresa, non credette opportuna la concessione enfiteutica richiesta per centocinquanta anni. Onde nell'ultima adunanza della stessa Commissione avvenuta la sera del 30 gennaio dell'anno suddetto, il progetto di cui sopra fu respinto alla unanimità.

Di quel tempo stesso certo Bufalini Giuseppe presentò al Pontefice una relazione diretta a fondare un'istituto agrario che accogliesse ed educasse i fanciulli poveri, gli orfani ed esposti. All'uopo chiese che gli fosse concesso in enfiteusi il tenimento di *S. Severa*, sulla via Aurelia, a 50 km. da Roma, della superficie di Ett. 1454, e di proprietà dell'ospedale di S. Spirito in Sassia.

Erane allora affittuario un tal Calabrini, che, da lunghi anni era amico personale di Leone XII. Il Pontefice in seguito alle raccomandazioni avute, accolse favorevolmente il progetto, e lo propose all'esame della Commissione amministratrice degli ospedali. Ma quel consesso respinse la proposta ritenendola rischiosa, specialmente per la parte finanziaria, in quanto che il Bufalini avesse offerto un canone inferiore a quello dell'affitto in corso, forse non avendo tenuto conto dell'ammontare delle tasse, che, secondo il disposto della legge, dovevano restare a carico dell'enfiteuta. Tuttavia il Pontefice avrebbe desiderato sommamente, che l'affare fosse stato conciliato e, probabilmente ciò sarebbe anche avvenuto, se la morte non avesse colto il Pontefice ai 10 di febbraio dell'anno 1829.

A meglio tutelare la conservazione dei bestiami, ed in particolare quella degli ovini, per le perdite avvenute in seguito alle frequenti invasioni dei lupi, fu necessaria la costituzione di un fondo speciale per pagare i premi stabiliti a favore degli uccisori dei lupi stessi. Fu decretato quindi, che per quanto si riferiva all'Agro romano, le somme necessarie venissero costituite, come già nel passato col pagamento cioè di un centesimo di aumento sulla Dativa reale,

gravante i fondi rustici, con facoltà ai proprietarî, del diritto di rivalsa verso i rispettivi affittuari.

La sopratassa anzidetta doveva essere imposta nel primo anno, e non doveva essere replicata se non quando i fondi raccolti allo scopo fossero stati esauriti (1).

Ad incoraggiare una miglior cultura delle terre, il Tesoriere generale Mons. Mario Mattei, con una sua Notificazione del 4 agosto 1830, bandì un premio di lire 0. 53 per ogni pianta d'ulivo, che fosse stata immessa in qualsiasi luogo o podere dello Stato Pontificio, e fissò parimenti un premio di lire 0. 40 per ogni pianta di gelso; avvertendo che simile disposizione avrebbe avuto suo pieno vigore a tutto l'anno 1840 (2).

I proprietarî delle tenute e dei fondi corrisposero a siffatto benefico incoraggiamento, e, nel decennio 1830-1840, furono piantati 308,555 ulivi, e 205,283 gelsi, ed i premi elargiti dallo Stato raggiunsero la somma di scudi 46,283, lire 248,771. 12.

Il Presidente dell'Annona e della Grascia, con una Notificazione bandita il 6 gennaio 1832, volle rinnovare gli ordini già emanati altre volte, coi quali i proprietari delle tenute nell'Agro romano, erano obbligati di notificare i cambiamenti di proprietà, avvenuti nel corso dell'anno, e i conduttori delle tenute stesse dovevano dare l'assegna di tutti i terreni coltivati o lasciati incolti.

Si ripetevano le prescrizioni già fatte nella Notificazione del 15 dicembre 1826 dal Prefetto dell'Annona, con ingiunzione di ottemperare a quanto si ordinava, prima del termine del mese di gennaio.

Le assegne dei terreni coltivati a granturco o legumi diversi, da seminarsi in primavera, dovevano essere esibite prima della fine del mese di maggio.

La semina dei così detti secondi granturchi, doveva essere denunciata non più tardi del mese di agosto.

La coltivazione del riso doveva essere assegnata nel mese di giugno.

Le singole dichiarazioni dovevano essere esibite in iscritto e firmate da chi ne avesse la facoltà.

L'ufficio dell'Annona, per provvedere anche alla incolumità del bestiame pascolante nell'Agro romano, prescriveva a tutti i proprietarî, enfiteuti, affittuarî

---

(1) *Raccolta*, citata, vol. VI. 475.

(2) Editto del Tesoriere generale, 4 agosto 1830.

o subaffittuari delle tenute, di dichiarare altresì la specie delle mandrie dei bestiami che possedavano nelle rispettive tenute con indicazione precisa dei proprietari degli stessi nonchè del quarto o dei quarti delle tenute stesse, destinati a pascolo per gli animali. Nel caso d'inobbedienza il contravventore sarebbe stato condannato al triplo della spesa, che la Presidenza dell'Annona avesse dovuto fare per la necessaria verifica (1).

Dopo l'alluvione dell'Aniene avvenuta in quel di Tivoli, il 16 novembre 1826, il Pontefice Leone XII, aveva fatto erigere un monumentale muraglione, col quale, sarebbe stato anche mantenuto il corso delle fonti, e conservato il singolare spettacolo delle famose cadute delle acque, ma le gravi difficoltà incontrate per innalzare le acque dall'antico livello non rassicuravano ancora da nuovi eventuali danni nel caso di affluenza soverchia delle acque stesse.

Infatti, secondo il parere di una Commissione speciale, emesso fin dall'anno 1829 non poteva considerarsi scongiurato del tutto un fortuito sinistro stante la poca solidità della roccia costituente le sponde del fiume e l'abbassamento dell'alveo avvenutone in brevi anni. Di più anche il pilone di sostegno, eretto per consolidamento della grotta di Nettuno e del Monte Catilio faceva seriamente dubitare della sua solidità, e dava adito a temere che potesse rinnovarsi il disastro dell'anno 1826.

A scongiurare un probabile pericolo, il Pontefice Gregorio XVI, con un suo Chirografo, del 9 giugno 1832, diretto al Card. Prefetto della Congreg. delle acque, delle Chiane e Paludi Pontine, comandò che fosse eseguito il progetto della Commissione speciale circa la diversione del fiume Aniene dal corso e dalla *cascata*, che aveva in quell'epoca e che lo stesso corso fosse rivolto a destra sotto il *Monte Catillo*, sulla vigna *Lolli*, a metri 51 sopra il diversivo della stipa, ove fosse escavato un alveo sotterraneo, nelle viscere del detto *Monte Catillo*, per la lunghezza di metri 294, a due cunicoli, ciascuno dei quali avesse nell'imbocco — posto col ciglio all'altezza della chiusa d'allora — la larghezza di metri 10, la cui sezione fosse costituita da un rettangolo alto due metri, sormontato da un arco gotico, formato da due archi circolari del raggio di metri 11,50. Così per mezzo di un largo e declive sbocco, il fiume avrebbe decorso sull'opposto fianco del monte verso la strada di *Quintiliolo*, donde avrebbe poi formato la caduta nell'alveo inferiore, al di là della Grotta della Sirena.

---

(1) *Raccolta*, citata, vol. II, 41.

La spesa complessiva venne calcolata a scudi 48,000 — lire 258,000 — che fu ripartita per cinque decimi a carico di tutti i possidenti dello Stato, per due decimi del Comune di Tivoli, e per i residuali tre decimi a carico del pubblico Erario (1).

Una Notificazione del Tesoriere generale Antonio Tosti, pubblicata il giorno 20 febbraio 1834, partecipava agli agricoltori, come venisse accordato il permesso di coltivare il *tabacco* in alcuni determinati territori dello Stato, sotto le norme di un regolamento composta di 14 articoli, a tutela delle finanze dello Stato.

Seguiva una nota dei territori e delle quantità di rubbia di terreno e del numero delle piante, assegnata a ciascun distretto.

Roma e l'Agro romano, Frascati e Grotta Ferrata vi figuravano per un rubbio di terreno, con 32,000 piante di tabacco (2).

Lo stesso pro-Tesoriere generale, con altra sua Notificazione, bandita il 14 marzo dell'anno stesso, prescrisse le norme da osservarsi dai proprietarî dei boschi cedui soggetti alla Presidenza delle Ripe, nonchè degli assuntori dei tagli degli stessi boschi, che erano obbligati a dare l'assegna delle qualità della superficie, e delle condizioni varie dei boschi medesimi. Anzi a disciplinare ancora più la esecuzione e la gestione dei tagli delle macchie, lo stesso pro-Tesoriere pubblicò un'altra sua Notificazione, il 10 maggio 1834 nella quale fu ordinato che qualunque proprietario di boschi sottoposti al regime, e alla dipendenza della Presidenza delle Ripe, non potesse estirpare le macchie, cesarle, cioccarle e coltivarle, riducendo il prodotto della legna a fascina o carbone, senza aver prima ottenuto licenza in scritto dalla detta Presidenza. Qualsiasi taglio doveva essere eseguito quando la legna da ricavarsene non avesse superato 10 anni di età, e dovesse essere iniziato il taglio per la metà del mese di novembre, ed ultimato per il giorno 15 del mese successivo; in caso di mancanza, il prodotto della legna era devoluto alla Presidenza delle Ripe, che ne poteva disporre secondo la legge.

La legna da « *passo* » doveva essere recisa nelle dimensioni e nei modi prescritti dal regolamento del giorno 28 aprile 1807, e la riunione ed « *impassatura* » dovevano essere eseguite, secondo le norme. Anche il taglio della legna

(1) *Raccolta*, citata, vol. IV, 77.

(2) *Raccolta*, citata, vol. I, 265.

da ridursi a carbone, quanto quello della fascina ed altro, doveva essere compiuto colle regole stabilite.

I proprietarî dei boschi erano obbligati a riguardarli dal pascolo del bestiame dopo eseguito il taglio, non si era permessa l'introduzione del bestiame vaccino o caprino per tre anni consecutivi, e per il bestiame cavallino poi dovevano essere osservati i regolamenti in vigore (1).

Al provvedimento sopraccennato seguì, il 10 novembre dello stesso anno, un *Motu Proprio* del Pontefice Gregorio XVI d'ordine legislativo e giudiziario. In esso all'art. II il Papa richiamò i sudditi alla esatta osservanza di tutti gli statuti locali, e delle consuetudini negli affari agricoli. Volle mantenuto l'esenzioni dalle tasse sui vigneti e quelli sui fondi coltivati intensivamente nella Campagna romana, e prescrisse che si continuassero a premiare tutti coloro che eseguissero piantagioni di olivi, di alberi da frutto qualsiasi e di piante per legnami atti a lavoro (2).

Un reclamo fatto pervenire al Pontefice dai fabbricanti di panni di lana in Roma il 10 marzo 1835 deplorava che nella fabbrica di panni di G. B. Guglielmi si facesse uso di macchine, e il Presidente della Camera di Commercio replicò, asserendo come la deficienza del lavoro procedesse dalla soprabbondante introduzione dei panni esteri, assai facilitata dal ribasso del dazio stabilito dalla Tariffa del 16 febbraio 1831. Difatti sotto il Pontificato di Pio VIII, e nei primi anni di quello di Leone XII, allorchè, cioè, le manifatture romane erano protette da un dazio equamente proporzionato, e venivano incoraggiate da continui premi, esistevano più fabbricanti e più macchine che non ve ne fossero nell'anno 1835, ed era certo che allora vivessero coll'industria laniera ben dodicimila lanaioli, mentre al contrario in quell'anno 1835 appena duemila erano dedicati alla medesima industria (3).

Fin dalla prima metà del secolo XIX, intanto avevano incominciato a sorgere dubbi e discussioni sulla circoscrizione territoriale dell'Agro romano, che venivano risolute con provvedimenti precari, rinviandone sempre la soluzione normale ad una decisione definitiva.

---

(1) *Raccolta*, citata, vol. I, 381.

(2) TOMASSETTI GIUS. *La Campagna romana*, I, 236.

(3) Arch. del Buon Governo, Vaticano. *Relazione del Presidente della Camera di Commercio di Roma* G. B. COGOXO, diretta al Card. Galeffi, Camerlengo. Prot. n. 99527.

Un ordine circolare di mons. A. Tosti tesoriere generale, promulgato il giorno 9 maggio dell'anno 1838, ricordava che la periferia dell'Agro romano, per quanto si riferiva all'Annona di Roma ed alla riscossione dei dazi, fu sempre considerata tal quale trovasi designata nella pianta di G. B. Cingolani dell'anno 1704, adottata colle opportune correzioni introdottevi in seguito al Catasto annonario, compilato per ordine del Pont. Pio VI, ed approvato con *Motu Proprio* del giorno 25 gennaio 1783, come già a suo luogo riferimmo. In seguito però a riparti territoriali indicati nel *Motu Proprio* del Pont. Leone XII del giorno 21 dicembre 1827, alcuni contribuenti avevano pagato il dazio macinato ad appaltatori diversi che non a quello dell'Agro romano: onde erano sorte contestazioni. Ad evitare ulteriori inconvenienti, il Tesoriere gen. prescrisse che tutti i proprietari affittuari, coloni ed abitanti nelle tenute comprese nella indicata pianta del Cingolani, riformata dal catasto sopraddetto dovessero considerarsi soggetti al dazio del macinato vigente per l'Agro romano, e che perciò dovessero pagare l'importo del suddetto all'appaltatore camerale.

Però si faceva eccezione, per tratto di speciale condiscendenza, fino a tutto l'anno 1840, a favor di coloro che fossero proprietarî, affittuarî, coloni od abitanti delle tenute e terre di *Palo, Ceri, Santa Severa*, *Santa Marinella, Sasso* e *Villa del Sasso, Cerveteri, Spanoro* e *Terra di Liti*; i quali tutti sopraddetti avrebbero dovuto pagare il dazio macinato all'appaltatore per la Comarca e Delegazioni di *Viterbo* e *Civitavecchia*. Trascorso l'anno 1840, tutti avrebbero dovuto indistintamente pagare il dazio all'appaltatore di Roma e dell'Agro romano (1).

Giova qui esaminare il riassunto del seguente documento, che vale ad illustrare sempre più la topografia di una zona della Campagna romana: zona che anticamente fu certo la più popolata nei dintorni di Roma.

Una disposizione emanata dalla Segreteria di Stato ai 16 di marzo dell'anno 1832, riuniva in un solo territorio *Ostia, Porto* e *Fiumicino* e stabiliva, in quest'ultimo luogo, la sede di una giusdicenza civile e criminale. In quel tempo non esisteva altra comunicazione fra *Ostia* e *Fiumicino*, se non quella che si esercitava col mezzo di una *scafa*, di proprietà camerale, varata sulla fiumara grande, presso la *Torre di Boacciano*: ma, non potendosi accedere alla torre, senza attraversare la tenuta intermedia dell'*Isola Sacra*, era stato introdotto in

(1) Raccolta citata, anno 1838, pag. 298.

questa un diritto di passaggio che dapprima veniva facilitato con un'altra *scafa*, la quale poi venne sostituita con un ponte di barche sul canale grande presso *Porto*; il che si mantenne in uso per lo spazio di oltre 20 anni.

Avvenuta la vendita del tenimento dell'*Isola Sacra*, il nuovo proprietario tentò d'impedire il transito sopraddetto; ma il tesoriere generale, con sua ordinanza del 26 settembre 1835, prescrisse che il passaggio fosse mantenuto libero e fosse rimosso qualsiasi impedimento. Se non che il proprietario ricusandosi di ottemperare al Tesoriere, udita la volontà del Pontefice, confermò quanto erasi già prescritto nell'anno 1835, ordinando l'apposizione dei termini lungo la via, e riservando soltanto al proprietario della tenuta il diritto di chiedere un giusto compenso, nel caso che gli fosse dovuto.

Se fosse continuata la opposizione del proprietario il tesoriere autorizzava finanche i mezzi coattivi e l'uso della forza armata, per la esecuzione della volontà del Pontefice (1).

Riuscirà anche utile di riportare alcuni dati statistici, che desumemmo dall'opera di Angelo Galli (2).

La superficie dell'Agro romano nella prima metà del secolo XIX era ripartita nel modo seguente:

Terreni semplicemente lavorativi	Rubbia	53,643
Id. alberati e vitati	»	44
Id. pascolivi e prativi	»	7,819
Id. olivati	»	139
Id. cespugliati	»	24,323
Id. boschivi con alberi da ghiande o castagni selvatici	»	2,214
Id. boschivi da legna e carbone	»	19,053
Id. boschivi da legnami per costruzioni	»	36
Vigne	»	5,088
Orti	»	466
Laghi e terreni paludosi	»	564
Terreni sterili	»	453
Fiumi, fossi e canali	»	3,043
Strade pubbliche e fabbricati diversi	»	819
	Rubbia	117,734

(1) Raccolta cit., anno 1839, pag. 259.

(2) *Cenni economico-statistici sullo Stato Pontificio*, ecc., di ANGELO GALLI, Computista gen. della R. C. A. Roma, tip. Camerale, 1845, pag. 555.

Però è da notarsi che la superficie sopraddetta ascendente a rubbia 117,734, non corrisponde a quella del Catasto di Alessandro VII, nel quale la estensione dell'Agro romano fu calcolata a rubbia 114,737. nè s'accorda con quella del catasto Piano, o coll'altra del catasto moderno.

Una importante innovazione avvenne l'anno 1840 nell'opera di battitura del grano, che fino a quell'epoca era stata condotta col sistema antico e per una sola aia si richiedevano ben quattordici uomini e 24 cavalli, mentre con una spesa di scudi 16 al giorno — lire 86 — si trebbiavano circa 20 rubbia (86 ettolitri) di frumento.

In quell'anno il Principe d. Francesco Borghese fece costruire da un certo Rausbanner, meccanico svizzero, una trebbiatrice secondo il disegno fornitone dall'architetto Luigi Canina, da Roma, che già aveva fatto costruire alcune macchine per la molitura del grano.

La trebbiatrice fu posta in opera nel tenimento di *Pantano*, e messa in movimento a mezzo di cavalli; ma non avendo una base solida per lo sviluppo del lavoro, non potè colà riuscire. Fu allora trasportata a Frascati, e posta in movimento per azione dell'acqua ed allora il risultato fu secondo l'aspettazione, sebbene desse il prodotto soltanto di un rubbio di grano all'ora.

L'esperimento fu eseguito in presenza di molte persone, tra i quali vari agronomi. Poco dopo anche l'amministrazione del Collegio Irlandese mise in opera una trebbiatrice fabbricata nella Scozia, adoperandola in un podere del Collegio stesso, sito fuori la Porta Salaria; ed anche ivi la macchina diede buoni risultati. Così i fratelli Santini, affittuari del tenimento del *Quarticciolo*, del Capitolo di Santa Maria Maggiore, sulla Casilina, nell'anno 1843, adoperarono una trebbiatrice di fabbrica scozzese, ottenendone un prodotto di 12 a 15 rubbia al giorno (circa q. 32). La spesa giornaliera anche colà era diminuita della metà in confronto di quella già sostenuta col vecchio sistema (1).

L'anno 1846 ai 16 di giugno, il Card. Angelo Maria Mastai Ferretti, da Sinigaglia, veniva eletto Pontefice ed assumeva il nome di Pio IX, succedendo al predecessore Gregorio XVI, deceduto il 1° giugno dell'anno stesso.

Il nuovo Pontefice l'anno successivo alla sua esaltazione al trono, nominò una Commissione di persone competenti, che fu denominata *Pontificio istituto agrario e d'incoraggiamento*, di cui egli si costituì socio e promotore.

---

(1) Coppi Ant. *Discorso agrario*, 1844, a pag. 5.

Prima cura di questo Consesso fu di studiare i mezzi più acconci a porre in esecuzione il *Motu Proprio* del Pontefice Pio VII, in data del 15 settembre 1802, in modo che niuna delle classi della popolazione venisse gravata dagli effetti di quella legge, che doveva invece arrecare universale vantaggio.

Nelle adunanze di questo istituto si discussero provvedimenti, si manifestarono idee, si proposero difficoltà, e si suggerirono financo efficaci rimedi.

Una Commissione di alcuni membri del citato Istituto, presieduta da un Cardinale, apprestò una elaborata relazione il giorno 11 aprile 1847 Anzi a tanto giunse la convinzione della buona riuscita che furono eziandio approvati i grandi e dispendiosi progetti studiati accuratamente da uomini esperti nell'arte della agricoltura, e parteciparono a quel Congresso anche alcuni nobili romani, prelati, rappresentanze dei Comuni, delle Corporazioni religiose e delle Opere Pie, nonchè molti altri che pur [illegible] gradi ufficiali desideravano il bonificamento dell'Agro romano.

Una delle prime decisioni, unanimente adottata come sicuro espediente del bonificamento fu quella di istituire una *Tenuta modello*, che servisse di esperimento e di esempio. Ne fu scelta la località più adatta, col criterio che dovesse sorgere in un punto migliore sia per l'aria che per gli altri coefficienti necessari, e che presentasse minori difficoltà da superare.

E fu preferita la Tenuta di Sant'Agata di ettari 328, 97, che in quel tempo era di pertinenza del Capitolo Vaticano, ed in quell'anno era locata ai fratelli Gualdi (1).

Il Capitolo di San Pietro, richiesto in proposito, per mezzo di mons. Rusconi, vice presidente della Sezione agraria del Pontificio Istituto, rispose di essere disposto tanto alla vendita, quanto all'entiteusi del tenimento, dichiarandosi pronto a trattare la [illegible] dell'affitto coi fratelli Gualdi (2). Intanto si compilarono tutte le norme amministrative e di condotta della *Tenuta modello*; ma poscia, per cause accidentali, tutto andò a vuoto; nè stimiamo utile indagar tali cause, che oramai sono troppo remote per garantire a noi stessi che da siffatta indagine possa scaturire la verità.

(1) In quel tenimento, nei pressi della stazione di Sant'Onofrio, ora si sta fabbricando il *Manicomio provinciale*.

(2) Giorn. del Pont. Istituto statistico e agrario d'incoraggiamento del 26 settembre 1847. Adunanza XVII, fasc. 11, capit. 63.

Nello stesso anno 1847, il Governo Pontificio dovè risolvere varie questioni vertenti intorno all'*uso civico* di pascere, per le domande di affrancazione fatte da molti proprietarî dei vari Comuni. E furono così risolute le cause di Viterbo, di Nepi, di Corneto e di Montalto di Castro.

La Congregazione dei Cardinali, nominata da Gregorio XVI fin dall'anno 1840, per definire le singole questioni dei vari possidenti reclamanti, si preoccupò del fatto che, ove si fosse provveduto separatamente per ogni singola domanda, non solo sarebbe occorso un tempo assai lungo, ma si sarebbero pronunciate massime di giurisprudenza disparate fra loro, in quanto *ciascun Comune avendo il patrio Statuto* che aveva forza di legge per le partecipanze nei pascoli dei beni collettivi, nei giudicati bisognato avrebbe attenersi alle disposizioni di ogni singolo Statuto locale; donde, come logica conseguenza, che per ciascun Comune si sarebbe dovuta assumere una decisione diversa. Quindi la incontrovertibile necessità che si provvedesse in materia con una legge generale: ed il Pontefice volle che su ciò si pronunciasse la Commissione, ed emettesse analogo parere. Infatti, nel giorno 10 settembre dell'anno 1847, la stessa Commissione convocatasi, fece il più diligente esame della questione, discutendo lungamente il parere presentato da mons. Nicola Milella segretario della Commissione stessa, al quale fu dato mandato di riferirne al Pontefice, e di concludere col domandare la promulgazione di una legge generale, che definisse una buona volta la lunga vertenza. Pio IX sanzionò il parere della Commissione e dispose, che il segretario mons. Milella formulasse un progetto di legge da sottoporsi all'esame della Commissione Cardinalizia.

Nell'adunanza del giorno 29 novembre dell'anno 1847, alla quale presero parte otto membri del S. Collegio presieduti dal Card. Macchi, furono discussi i vari quesiti formulati e fu deciso:

1° che si dovessero abolire le servitù dei pascoli, compreso anche quello di fidare;

2° che non si dovessero fare eccezioni nell'abolizione generale, e che i terreni dei Comuni si dovessero considerare come quelli dei particolari;

3° che nella legge abolitiva non fosse necessario di prescrivere alcuna obbligazione di cultura e di chiusura;

4° che i proprietarî dei fondi affrancati dovessero dare un compenso adeguato a coloro che già godevano l'uso di pascolo, detratto l'ammontare della Dativa reale, la quale restava a carico dei proprietarî, salvo chiunque avesse

provato di subire la servitù per consuetudine, e che avesse potuto prevalersi dei diritti derivanti da antiche leggi e statuti, restando sottoposto al vincolo di ristrizione e coltura:

5° che il canone dovesse essere annuo e pecuniario, ipotecato sul fondo liberato, riservata però alle parti la facoltà per una divisione in natura del terreno. Ogni proprietario poi avrebbe potuto redimere la prestazione del canone, pagando venti annualità in ragione del cinque per cento;

6° che s'intendesse abolito tutto ciò che si opponeva alle prescrizioni della presente legge, salvo il disposto del Card. Camerlengo, del giorno 17 novembre 1823 sulle strade doganali;

7° che *nessuna deliberazione di massima generale fosse emessa per la servitù di pascolare*, riservandosi la S. Congregazione di ritornare sull'argomento dopo avere interpellati i Presidi delle Provincie e le rispettive Congregazioni religiose;

8° che ugualmente si *soprassedesse da ogni deliberazione per la servitù di legnare.*

La legge così redatta previa una dotta ed elaborata relazione, fu data in esame al Presidente del Consiglio dei Ministri conte Pellegrino Rossi che si congratulò col segretario della Commissione per il felice lavoro compiuto, soggiungendo che l'avrebbe presentato alla discussione del Parlamento fra i primi progetti di legge.

Se non che sul finire del mese di novembre 1848, caduto Pellegrino Rossi per il pugnale di un assassino tuttora sconosciuto, ne seguì la proclamazione della Repubblica romana, e tutto restò sospeso.

Restaurato il dominio pontificio, nel mese di luglio dell'anno 1849, i proprietari presentarono nuove istanze alla Commissione dei tre Cardinali, nominata con poteri sovrani, per ottenere l'abolizione degli *usi civici* che gravavano le loro proprietà. Fu ordinato al segretario della Commissione di redigere un rapporto sull'argomento e di comunicarlo ai Ministri di Stato, affinchè in Consiglio plenario si facesse un'ampia discussione intorno al progetto della legge generale. Nello stesso tempo la Commissione governativa composta dei Cardinali Della Genga, Vannicelli ed Altieri, ai 21 di novembre dell'anno 1849, promulgò un'altra Notificazione diretta a premiare i proprietari che avessero eseguito nuove piantagioni d'alberi da frutto e di piante da lavoro.

Il progetto di legge abolitiva degli *usi civici* di pascere e fidare, fu discusso

ampiamente in varie adunanze, e finalmente la legge di affrancazione relativa fu approvata e pubblicata con una Notificazione del 29 dicembre dell'anno 1849, datata dal Palazzo del Quirinale, ove in quel tempo si adunava la Commissione governativa detta « del Buon Governo » (1).

Nell'anno seguente il Pont. Pio IX fondò sulla via Portuense, alla distanza di un chilometro e mezzo da Roma, uno stabilimento agrario che fu denominato *Vigna Pia*, ove fu raccolto un centinaio di orfani, dei quali i più venivano istruiti nell'esercizio dell'agricoltura e gli altri in quello dei vari mestieri manuali. Tale Istituto ancora esiste, e testimonia a sufficienza come una fondazione del genere, che avesse avuto maggiore sviluppo e fosse stata condotta con metodi più razionali ed ordinati, avrebbe potuto far rivivere nei pressi di Roma l'agricoltura. Infatti quei giovani, istruiti nell'arte dei campi, cresciuti in età e sussidiati in modo efficace avrebbero potuto poi assumere la conduzione di piccoli fondi rustici sparsi nei dintorni di Roma, e così, per via lentissima ma sicuramente progressiva, si sarebbe ottenuto il miglioramento della campagna nostra.

Contemporaneamente, il Pontefice volle istituita una *Banca Agraria*, assegnandole una somma rilevante; e questo fu il *primo istituto di credito agrario*, fondato in Italia nella metà del secolo XIX. In seguito tale Banca Agraria fu riunita alla Banca Romana (2) e così ne seguì le fortunose vicende.

Nell'intento d'incoraggiare sempre più i miglioramenti agrari e specialmente le nuove piantagioni, il Ministero del Commercio e Lavori pubblici bandì il 30 maggio 1855 una Notificazione, nella quale si partecipava come in seguito ai risultati soddisfacenti ottenuti per gli effetti della Notificazione emanata dalla Commissione governativa di Stato ai 21 di novembre 1849 (3) intorno alla cultura degli alberi, e che il Pontefice si fosse deciso ad ampliarne i benefici, aggiungendo premi alle nuove piantagioni, con lo scopo precipuo che giovassero alla salubrità dell'aria. E perciò, inteso il parere della Commissione consultiva, dopo un maturo esame, furono approvate le seguenti disposizioni:

Per le piantagioni di alberi che fossero state eseguite dalla stagione agraria

---

(1) Mons. N. Milella. *I Papi e l'agricoltura*, ecc., pag. 283 e segg.

(2) Lofari Franc. *Dissert. letta nell'adunanza dei giureconsulti*, ecc. Roma, tip. Artigianelli, pag. 25.

(3) *Raccolta delle Leggi e Disposizioni*, ecc., vol. III, anno 1849, pag. 104.

1855-56, fino al termine di un decennio assegnato per la premiazione dalla Notificazione suddetta, del 21 novembre 1849, furono stabiliti i seguenti premi:

Abeti e larici	scudi	10	il	100
Aranci e limoni posti in terra ed a spalliera	»	20	»	100
Castagni ed olmi	»	10	»	100
Gelsi di alto fusto	»	10	»	100
Suddetti di basso fusto a gelsaia	»	10	»	1000
Mandorli e noci	»	10	»	100
Olivi	»	15	»	100
Pioppi detti comunemente albucci	»	5	»	1000
Pini di alto fusto	»	20	»	100
Suddetti lungo il lido del Mediterraneo	»	25	»	100
Quercie di alto fusto	»	15	»	100

Veniva anche accordato un premio per la seminagione dei pini, delle quercie e di altri alberi di alto fusto. Seguivano le norme per il concorso ai premi circa le dette piantagioni (1).

Nè fu dimenticata, in quei tempi, la condizione dei poveri lavoratori nelle Campagne romane, che, desolate come erano, non potevano offrire alcun soccorso utile e pronto ai malati; ed il ministro dell'interno, con una circolare del giorno 26 dicembre 1855, emanò alcune prescrizioni circa il trasporto e la cura dei poveri agricoltori, che cadessero malati nell'Agro romano, Comarca e paesi cir-[illegible].

Il Pontefice commosso per siffatta triste situazione dei poveri agricoltori, che nell'Agro romano, ed altrove, trovavansi privi di ogni soccorso, allorquando venivano sorpresi e sopraffatti da febbri, e da altre gravi malattie, nel desiderio di provvedere a che fossero trasportati negli ospedali di Roma, e che vi conseguissero le opportune cure ed una caritatevole assistenza, commise ai Cardinali Mattei, Altieri, Paracciani e Clarelli, nonchè ai Monsig. Macioti, Elemosiniere segreto e Vitelleschi, Presidente della Commissione dei pubblici Ospedali in Roma, e Commendatore di S. Spirito, nonchè a Mons. Serafini Uditore della S. Rota romana, che esaminassero e proponessero modi spediti e regolari per facilitare

(1) Raccolta [illegible], vol. IX, pag. 1[illegible].

la pronta esecuzione di tali trasporti, mediante una conveniente ed equa ripartizione del contributo per la spesa relativa, poichè la esperienza ammaestrava come la incertezza dei provvedimenti e la difficoltà di far fronte alle spese ostacolassero i necessarî trasporti. La Commissione decise quanto venne poscia pubblicato con circolare del Ministero dell'interno. Primieramente chiunque cadesse malato, doveva essere denunciato agli Arcipreti o ai Parrochi, i quali dovevano provvedere a far trasportare i malati negli Ospedali municipali, dei luoghi ove ne esistevano, ed in caso contrario provvedere i mezzi di trasporto per gli Ospedali di Roma, munendo il conduttore di un biglietto d'accompagno. Presso tutti gli Ospedali doveva conservarsi la tariffa, già esistente per retribuire il conduttore del trasporto eseguito. La spesa doveva essere ripartita in modo che ogni quota, venisse rimborsata dai Comuni, donde provenivano gl'infermi, o dove erano caduti malati. I Presidi delle provincie dovevano incaricarsi del relativo riparto verso i Comuni, salvo rivalsa dei Comuni stessi verso quei proprietarî od affittuarî dei fondi, alla coltivazione dei quali si trovassero addetti i campagnoli caduti infermi, e ciò specialmente per il rimborso delle spese occorse per i trasporti (1).

L'anno 1859, il Consiglio Com. di Roma, per meglio controbilanciare le spese d'amministrazione deliberò di applicare una tassa a capo su qualsiasi specie di bestiame che pascolasse nella Campagna romana. Il Senatore, con una sua Notificazione del giorno, 31 ottobre 1859, ordinò che tutti i possessori di bestiami ne dessero l'assegna, indicando il numero dei capi delle diverse specie (2).

Ciò fu decretato al fine di poter ripartire la somma di lire 131,250, necessarie alle spese. Ma s'incontrarono gravissime difficoltà per tassare tutto il bestiame, non essendosi raggiunto lo scopo di averne una denunzia esatta.

Fu perciò deliberato di applicare una tassa, così detta « di bestiame » sopra ciascun rubbio di ogni tenuta, in base alla relativa maggiore o minore feracità, nel produrre le erbe per il mantenimento del bestiame stesso.

E qui giova di ricordare come in quell'anno, il Principe D. Marcantonio Borghese, avendo unito al suo tenimento di *Scorano*, un altro terreno detto di *Poggi*, pertinente al limitrofo territorio di Fiano Romano, nel quale esisteva

(1) Raccolta citata, vol. IX, 236.
(2) Giorn. di Roma, ann. 1859, n. 240.

una grande stalla, l'affittuario Achille Gori Mazzoleni già antichissimo mercante di campagna, ne approfittò subito per custodirvi i suoi bovi aratori. Egli però dovette molto dibattere, per costringere i bifolchi ad adottare un tale miglioramento che, per la verità storica, fornisce il primo esperimento di bestiame stabulato, che rinveniamo nelle memorie di quell'epoca.

Dobbiamo aggiungere che anche gli amministratori del patrimonio di Propaganda-Fide, per lo stesso scopo, fecero restaurare una grande stalla esistente nel tenimento di *Castel Romano*, allora condotto in affitto da Giovanni Mazzetti e che, nel rinnovare l'affitto delle tenute del *Cerreto* e di S. *Basilio*, imposero al conduttore l'obbligo di restaurare le stalle esistenti in quei tenimenti (1).

Nel fine di promuovere ed incoraggiare sempre più la piantagione di nuovi alberi nello Stato Pontificio, una Notificazione del Ministero del Commercio e Lavori pubblici, bandita l'anno 1858, avvertiva, come già precedentemente era stato reso di pubblica ragione fin dal giorno 21 novem. 1849, che era stata assegnata la cospicua somma di scudi centocinquantamila — lire 806,250 — da ripartirsi come premi d'incoraggiamento in quindici anni, a diecimila scudi l'anno, fra tutti coloro che avessero eseguito la piantagione di alcune specie di alberi, preferibilmente di alto fusto, che venivano dettagliatamente indicati in quella Notificazione.

A questa ne seguì un'altra del giorno 30 aprile 1850, la quale estese il premio anche alle piante delle mandorle.

Finalmente una terza simile Notificazione del 30 maggio 1855 aggiunse tra quelle da premiarsi anche altre piante, e finanche i gelsi di basso fusto, messi a gelseto, vale a dire a piantinaio.

Tali disposizioni ebbero l'effetto che se ne attendeva, in quanto le nuove piantagioni negli ultimi tre anni, dal 1856 al 1858, superarono tutte quelle degli anni antecedenti, per modo che appena una piccolissima somma del fondo destinato ai premi, restava oramai disponibile. Ed il Pontefice Pio IX edotto di ciò, volle che non cessasse tale premiazione d'incoraggiamento, ma che si prorogasse per un altro quinquennio nella somma annua di scudi diecimila — lire 53,750 —.

Furono ammesse al premio anche le piantagioni di alberi di abete, di larice e di ulivo in ragione di scudi dieci per ogni centinaio.

(1) Corbi Ant. *Discorso Agrario*, 1860, 19.

Le quercie di scudi 15 per centinaio.

I pini di scudi 20 per centinaio.

Gli abeti, noci, larici e pini col premio di scudi 20, per ogni cinque tavole quadrate.

Seguiva poi un regolamento con le debite norme e prescrizioni (1).

Dai discorsi agrarî letti dal Coppi abbiamo desunto che annualmente si seminavano nella Campagna romana Rubbia 8000 a grano — Ettari 14787.20 e rubbia 2000 per avena, granone e farine — Ettari 3696,80.

Computando il raccolto ad una quota dell'otto per ciascun rubbio, si avranno Rubbia 64,000 — Q.i 138,880 — di grano che a lire 53.75 al rubbio importavano lire 3,440 000, senza poi tener conto del valore dell'avena, del granone e farine.

Il consumo annuale per ciascun abitante di Roma era calcolato a tre quarte di grano — quint. 1,66 — cosicchè il prodotto che si otteneva, era sufficiente soltanto a novantamila abitanti.

Nell'Agro romano, detratta la superficie destinata, come si disse, alla coltivazione del grano e degli altri generi, residuavano rubbia 95,000 per uso del pascolo delle pecore, buoi e vacche, cavalli e buffali.

Il bestiame da macello non era sufficiente per il consumo di Roma, poichè annualmente s'importavano oltre 6000 buoi dalle provincie.

Il valore dell'esportazione della lana, dei pellami, dei formaggi, nonchè di alcune centinaia di cavalli ed altro bestiame da tutto lo Stato, ammontava annualmente a scudi 360,000, dei quali per un terzo spettavano alla produzione dell'Agro romano.

I lavori agricoli si eseguivano da operai della provincia romana e delle altre provincie limitrofe, i quali dimoravano nella Campagna nel numero di circa 20,000, dalla metà di ottobre fino al mese di maggio successivo, per poi aumentare fino a 30,000 circa, durante i lavori di mietitura, e poi decrescere fino al punto di non restare nella Campagna se non qualche centinaio appena, dal mese di luglio all'ottobre successivo.

Un altro documento da noi rinvenuto, nel rovistare i numerosi volumi della raccolta delle Leggi pontificie, offre ancora una prova del modo secondo il quale sia stato sempre tutelato il privilegio dei bestiami, nel pascere sulla zona di

---

(1) Raccolta citata, vol. XII, ann. 1858, pag. 307.

quaranta metri, nei terreni adiacenti alle strade doganali, così nell'andare che nel tornare dalle montagne. Il pro Ministro del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura Cardinale G. Berardi, con una Notificazione pubblicata il giorno 28 aprile 1870, in cui dopo aver premessa la considerazione, che le masserie condotte a svernare nell'Agro romano, con vantaggio dell'Agricoltura, del Commercio e della sussistenza degli abitanti di Roma, tanto nel discendere che nel risalire alle montagne, godevano da tempo immemorabile del diritto di pascere per lo spazio di 20 canne nei terreni adiacenti alle strade dette *doganali*, esponeva quindi che il Governo era venuto a cognizione, come da qualche proprietario od affittuario dei sopraddetti terreni si facesse opposizione a tale diritto, e come perciò il sommo Pontefice, inteso il Consiglio dei Ministri, ordinasse che trattandosi di un diritto *ab immemorabile*, necessario e vantaggioso alle speciali condizioni della pastorizia, confermato dalle precedenti Notificazioni del giorno 17 decembre 1823 e 29 decembre 1849, che tutto ciò restasse in vigore e fosse osservato in ogni sua parte (1).

Chiude la lunga serie delle disposizioni legislative bandite dal Governo Pontificio in riguardo ai provvedimenti tutelari dell'agricoltura una Notificazione del pro Ministro del Commercio, Belle Arti, Industria, Agricoltura e Lavori pubblici, relativa alla conservazione dei boschi e delle macchie, nelle zone dette *ripali*, e che fu pubblicata il giorno 23 agosto 1870.

Allo scopo di provvedere sempre più alla conservazione ed allo incremento dei boschi e delle *macchie ripali*, dalle quali traeva la necessaria provvisione la città di Roma, il Pontefice, inteso l'avviso del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri, volle ordinare un regolamento con le necessarie prescrizioni in proposito.

Venne comandato che di tutti i boschi, le selve ed altri terreni macchiosi, allora esistenti o che fossero tali prima del 1861, qualunque ne fosse stata la denominazione, la estensione, compresi nel raggio di dodici miglia, tanto sulla destra, che sulla sinistra del Tevere fino al mare, dovesse entro tre mesi darsi un'esatta consegna dai rispettivi proprietari, indicante la quantità superficiale dei terreni da ciascuno posseduti, con la determinazione territoriale, i vocaboli, i confini, specificando gli ordinari periodi e le scadenze dei tagli, nonchè gli oneri

---

(1) Raccolta citata, vol. XXIII, 1869-70, pag. 152.

e le servitù alle quali fossero soggetti. Le assegne dovevano essere redatte in doppio originale, debitamente firmate dai rispettivi proprietarî, uno dei quali originali, munito del visto, sarebbe stato restituito all'esibitore.

Quando che le selve fossero giunte alla loro maturità per il taglio novennale o decennale, i proprietarî erano obbligati a reciderle dal 15 novembre al 15 marzo successivo, secondo le regole dell'arte. Nessuno avrebbe potuto eseguire alcun taglio di alberi, senza il permesso del Ministero del Commercio. I proprietarî affittuari o coloni, nel mese di settembre di ogni anno, erano tenuti a dare partecipazione dei tagli che dovessero eseguire, colle necessarie indicazioni circa l'uso cui era stata destinata la legna del taglio e circa la rispettiva qualità, quantità, e il vocabolo del luogo, ove il prodotto sarebbe stato depositato prima di eseguirne il trasporto a Roma. Era vietato il taglio delle piante, che valevano a rafforzare e a tenere in freno gli argini e le ripe, ovvero il fondo di qualsiasi corso d'acqua.

In tali luoghi era assolutamente proibito il pascolo di qualsiasi specie di animali. In riguardo al Tevere, venne conservato il diritto della servitù attiva spettante allo Stato, sulla zona di metri nove dal ciglio alto delle due ripe verso il piano della campagna; ed in quella zona era assolutamente vietato qualsiasi lavoro di dissodamento o di cultura.

I proprietarî dei terreni limitrofi al Tevere erano obbligati a mantenere i passi ed i ponti di comunicazione sopra i corsi delle acque minori, confluenti nel Tevere in ambedue le rive, nello stesso modo che erano tenuti alla conservazione della *via Alzaia*, necessaria al rimorchio delle barche per il passaggio delle bufale.

Per provvedere alla opportuna riproduzione dei boschi cedui, fu prescritto che fossero lasciate le necessarie guide di allievo in quel numero sufficiente che per ciascun rubbio, avrebbe prescritto il Ministero. Quelle che fossero già state lasciate nel precedente taglio, potevano essere recise ad una conveniente altezza, formandone gli *sgamolli o capitozze*, ad eccezione di quattro piante in ciascun rubbio che dovevano essere conservate nella loro integrità. Seguivano le prescrizioni e le norme necessarie che disciplinavano l'accensione del fuoco nei boschi, e ordinavano che le piante non fossero recise diradate, sfrondate, scorzate od incise, che nessuno potesse appropriarsi di una qualsiasi quantità di legname, eccetto di quello detto *morto*, e che altresì vietavano severamente di diradare, di cesare e di cioccare qualsiasi estensione di terreno macchioso.

Il bestiame pecorino e cavallino non poteva essere immesso nel pascolo dei boschi se non dopo diciotto mesi dal taglio eseguito. I bestiami poi di ogni altra specie non potevano pascolare nei boschi stessi che dopo compiuti tre anni dalla esecuzione del taglio. Simile disposizione era riguardante le macchie coltivate a *sgamollo* alto. Seguivano le norme relative al taglio della legna, alla formazione delle carbonaie, ai trasporti del prodotto del bosco, i quali dovevano aver principio nel mese di marzo ed essere ultimati nel dicembre successivo, mentre il carbone doveva essere esportato dalla macchia, entro il mese di giugno, successivo al taglio eseguito. I luoghi « *d'imposto* », detti *porti*, lungo il Tevere, dovevano essere sgombrati per il mese di marzo successivo al taglio dell'anno precedente, affinchè fossero liberi per impostarvi il combustibile dell'anno in corso.

Non appena le barche fossero giunte a Roma, cariche di legna o di carbone, i così detti *Padroni*, che dirigevano la navigazione delle barche erano tenuti a dare l'assegna negli uffici dei *porti* fluviali, della quantità, qualità e provenienza del combustibile o degli altri generi che avessero trasportato col dovuto permesso. Venivano poi abrogate le tasse che gravavano l'esercizio del taglio dei boschi, le percezioni e gli emolumenti dovuti per approdo delle barche e fu invece applicata una tassa proporzionale di lire quattro per ciascun rubbio di superficie del bosco che si recideva, e la tassa di lire 20 al rubbio per le *cese* e gli *smacchiamenti* ottenuti in seguito a permesso, con altre disposizioni relative a « *diradi* » e a lavori di minore importanza. Erano inoltre comminate severe multe ai contravventori, tanto per mancata esecuzione delle suespresse prescrizioni quanto per danni arrecati ai boschi, nonchè per la inosservanza delle norme che regolavano il pascolo degli animali.

Vennero aboliti gli Statuti e le pratiche municipali che fossero stati in opposizione alla Notificazione bandita (1).

Tale disposizione ebbe forza di legge anche dopo cessato il Governo Pontificio, fino a che cioè non fu provveduto con un regolamento forestale, che fu informato agli stessi principi e alle stesse massime della Notificazione sopra citata.

Abbiamo così compiuto il Sommario storico intorno alle vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'Agro romano dai primi tempi fino ai giorni nostri.

(1) Raccolta citata, vol. XXIII, pag. 169.

facendo un riassunto continuato e difficile dei molteplici Atti, Costituzioni, Motu Propri, Bandi, Editti e Notificazioni — pubblicate dal Governo dei Pontefici nel lungo periodo di 656 anni, quanti appunto sono decorsi dal Pontificato di Onorio III (ann. 1216-1227) al terzo periodo del Pontificato di Pio IX, nell'anno 1870.

Dopo quanto abbiamo narrato non possiamo a meno di esprimere anche più chiaramente e con la consueta sincerità dell'animo una nostra opinione, talora fugacemente già lasciata intendere e travedere in qualche punto di questo Sommario. La opinione cioè, che non ostante gl'innumeri provvedimenti e le reiterate prescrizioni legislative, insieme concatenantisi, sempre rigorose e severe tanto da raggiungere perfino la confisca della proprietà — malgrado tutto — l'*Agro romano restò sempre incolto*, così da presentarsi come un'*immenso campo di pastura*, senza che vi apparisse mai un fatto compiuto e durevole di bonificamento o di miglioramento, al contrario appunto di quanto avvenne in tutte le altre terre, che lo stesso Agro circondano.

Ciò devesi senza meno attribuire all'assoluta mancanza di abitanti e più ancora alla incuria e alla ereditaria ignavia dei proprietarî, che furono sempre contrarî ad ogni innovazione nei loro sistemi vieti ed antichi di cultura e di amministrazione.

Nè potè certo giovare al rifiorire di questa nobile plaga di terre, la sfrenata gara degli affittuarî e degli agricoltori, che posero tutta la loro opera tenace nello sfruttare, quanto fu possibile, questo o quel tenimento — donde una concorrenza nello elevare verso cifre sempre maggiori i canoni di affitto, che, se giovò ad eccitare sempre più l'interesse dei proprietarî, addusse anco la rovina di molti, che ardivano praticare la mercatura di campagna in proporzioni smodate e, di conserva apportò il deperimento delle singole proprietà ed il conseguente invilirsi della nobile arte dei campi!

Capitolo XVIII.

L'inizio del bonificamento dell'Agro romano. — Conclusione

Raggiunto, così, il termine, che ci fu assegnato per compiere questo Sommario, non è nostro còmpito riassumere tutte le ulteriori vicende e le disposizioni legislative, riferibili all'Agro romano dal giorno in cui Roma assurgeva Capitale della terza Italia, e da quando Re Vittorio Emanuele II, con suo decreto del 20 novembre 1870, volle istituita la prima Commissione per gli studi e le proposte di utilità intorno al bonificamento e alla irrigazione dello stesso Agro romano (1).

Ce ne dispensa anche il riflettere, che trattasi di storia più facilmente attingibile perchè più recente, e che gli studiosi delle cose della Campagna romana potranno all'uopo consultare — se non pure la modesta raccolta, che noi già pubblicammo nel *Saggio bibliografico degli scritti e delle leggi sull'Agro romano* (2) — certo poi la poderosa opera storica *La Campagna romana, antica, medioevale e moderna* del compianto e non mai abbastanza lodato prof. Giuseppe Tomassetti (3).

Tuttavia vogliamo esporre in succinto, innanzi di concludere questo Sommario, le ultime disposizioni legislative, che hanno più stretto rapporto con quanto [illegible], e vada ancora compendiata, nella zona dell'Agro romano soggetta al bonificamento obbligatorio, iniziato ed avviato in esecuzione al Testo unico della legge, approvata con R. Decreto del 10 novembre 1905, n. 647.

I dati e le cifre che riporteremo abbiamo desunti da documenti ufficiali, che già servirono di corredo alla Relazione della Giunta generale del bilancio sullo stato di previsione [illegible] per il Ministero di agricoltura, industria e com-

(1) Gazzetta Ufficiale del Regno, 26 novembre 1870, n. 325.

(2) Bollettino Ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio, Anno II, (1903), vol. I, II, III e IV.

(3) *La Campagna romana antica, medioevale e moderna*, ecc., vol. I, p. 212.

mercio per l'esercizio finanziario 1911-1912; nella quale relazione fu ampiamente riferito intorno allo sviluppo progressivo del bonificamento agrario dell'Agro romano, per il decorso anno 1910, ponendo in evidenza lo stato dei lavori e la concessione dei diversi mutui deliberati.

Secondo le affermazioni, tutti i progetti del bonificamento sono stati concordemente convenuti coi proprietarî, salvo qualche rara eccezione; e lo stato del bonificamento si riassume come appresso:

a) la superficie di ettari 2290, che si suddivide in trenta tenute, è stata completamente bonificata;

b) in ventisette tenute, che comprendono insieme ettari 4063, le opere del bonificamento sono molto avanzate;

c) per ettari 8368, che complessivamente formano ventisei tenute, le migliorie sono bene avviate;

d) per altri ettari 16 507 componenti ben cinquantadue tenute, il bonificamento agrario ha avuto principio con opportuni lavori;

e) a compiere quanto sopra furono deliberati sessanta mutui, per un importo complessivo di lire 7,627,675, ed i prestiti già fatti con contratto regolare sommano a lire 4,802,575;

f) per la riduzione della tassa di registro, secondo le norme della legge 10 novembre 1905, n. 191, furono già rilasciati quarantadue certificati; come pure i proprietarî di novanta stalle, costruite di nuovo o restaurate, secondo le norme e le prescrizioni necessarie al migliore incremento ed allevamento del bestiame, furono esonerati dal pagamento della tassa bestiame.

Non fu trascurato neppure quanto s'appartiene al regime delle acque pluviali, poichè ben trentotto proprietarî di diverse tenute fecero domanda ad ottenere dallo Stato, dalla provincia e dal comune di Roma il contributo del trenta per cento stabilito dalla legge sull'importo dei lavori in via di esecuzione, per ventinove tenute, preventivati nella somma di lire 909,845, e già compiuti per l'importo di lire 283,765, come dal collaudo eseguitone.

Nè — la stessa Relazione soggiunge — si è arrestata qui l'opera vigile e solerte dell'Ispettorato del bonificamento, coadiuvata sempre efficacemente di consigli e suggerimenti della Commissione centrale di vigilanza per la esecuzione delle leggi del bonificamento, per incitare sempre più i proprietarî all'adempimento degli obblighi loro prescritti dalle leggi, e per sollecitare tutto il necessario alla esecuzione delle provvide disposizioni della legge del 17 luglio 1910, n. 491.

E si fa rilevare, che nel primo quadrimestre del corrente anno, la Commissione di vigilanza ebbe già a prendere le sue deliberazioni definitive circa altri provvedimenti, da aggiungersi a quelli superiormente accennati, e cioè:

a) approvò quattro progetti per lavori idraulici ammontanti a lire 44,042.37;

b) riscontrò eque e sanzionò cinque concessioni per la riduzione della tassa di registro e d'ipoteche, in seguito dei contratti di affitto per migliorie e di costituzioni enfiteutiche;

c) riconobbe giusto di esonerare dalla tassa bestiame i proprietari di centonove stalle costruite o restaurate, secondo il regolamento relativo;

d) accordò dodici concessioni nuove di mutui di favore, per un ammontare complessivo di lire 1,223,400;

e) stabilì le massime che servissero di guida al bonificamento dei fondi tenuti suburbani di Roma, assoggettandone la coltura a speciali norme d'igiene e d'idraulica;

f) dispose le espropriazioni nei modi di legge di quattro tenute pertinenti a tre proprietarî, non avendo essi ancora ottemperato agli obblighi del bonificamento.

Ma, senza frapporre indugio, due di tali proprietarî, avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 16 della legge 10 novembre 1905, n. 647, fecero domanda perchè fossero conservati nel possesso delle tenute, obbligandosi a versare nella Cassa dei Depositi e Prestiti la decima parte del prezzo delle loro proprietà, ed il terzo proprietario presentò alcune osservazioni di massima, il che induce a ritenere che anch'egli voglia ottemperare ai disposti della legge.

Finalmente, la Relazione medesima assevera, come i proprietarî abbiano dimostrata la vera intenzione di eseguire il bonificamento secondo le norme ed i metodi accennati o prescritti, giustamente inducendolo dal fatto tangibile, che le concessioni di mutuo avvenute a tutto dicembre 1910, unite a quelle accordate nel primo quadrimestre del corrente anno, ammontano alla somma complessiva di lire 8,[illegible],675, ripartite fra settantaquattro proprietarî, che ne hanno fatto richiesta, e l'hanno ottenuta per il bonificamento di ettari 10,[illegible]31, secondo i progetti approvati dalla Commissione di vigilanza; alla condizione assoluta, che tutti i lavori debbano essere compiuti entro il periodo di tempo stabilita dall'articolo 30 del Testo unico, approvato con R. Decreto 10 novembre 1905, n. 647.

Ora giova d'intrattenerci alquanto sull'ultima legge, diretta con provvido intento ad ottenere la colonizzazione ed il bonificamento graduali dell'Agro romano.

La Giunta generale del bilancio dello Stato per l'esercizio 1910-1911, nella sua Relazione ebbe a riconoscere la necessità che venissero proposti, sempre nei limiti dei mezzi finanziarî disponibili, tutti quei provvedimenti più adatti a coadiuvare l'opera dei privati, specialmente per quanto s'appartiene all'incremento e allo sviluppo dell'industria zootecnica, alla trasformazione dei sistemi di coltivazione, ed alla ripopolazione dell'Agro romano indispensabile per ottenere con certezza il bonificamento progressivo e stabile.

E il Comitato permanente per l'Agro romano, avvalendosi dei saggi consigli e delle precedenti ed avvedute proposte della Commissione centrale di vigilanza per il bonificamento, ottenne in breve tempo che si formulasse un disegno di legge, che, presentato alla Camera dei Deputati nel giorno 10 aprile 1910 fu accolto subito con molto favore, tanto che divenne legge definitiva dello Stato il 17 luglio successivo.

I concetti principali della legge stessa si riassumono nei seguenti estremi:

I. Estensione delle disposizioni del testo unico della legge 10 novembre 1905, n. 647, anche per i terreni situati oltre la zona attuale del bonificamento obbligatorio.

II. Necessità di promuovere la formazione e lo sviluppo di centri abitati per la colonizzazione agraria, affinchè il territorio soggetto alle prescrizioni della legge, sia più prontamente ripopolato.

III. Incremento della industria zootecnica e della razionale praticultura nell'Agro romano.

IV. Ricerca di mezzi finanziari adeguati, che giovino allo scopo, senza però arrecare un nuovo aggravio all'Erario dello Stato.

V. Opportunità di modificare alcuni articoli della legge vigente.

Ed infatti, la legge del 17 luglio 1910, n. 491, che appunto riguarda i provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sanzionò:

Che, il Governo, inteso il parere della Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, possa in avvenire stabilire quali altre tenute della Campagna romana, oltre quelle poste nella zona del bonificamento obbligatorio, siano adatte ad un' utile e pratica trasformazione agraria, affinchè i loro proprietarî possano usufruire dei vantaggi e delle disposizioni stabiliti per la zona del bonificamento obbligatorio.

Che, il beneficio sopraddetto fosse anche accordato a quei possidenti di

tenute dell'Agro romano, non comprese nella zona suespressa, purchè ne facessero domanda ed accettassero tutti gli obblighi dichiarati dalla legge.

Che, i centri di colonizzazione agraria debbano costituirsi entro il periodo di dieci anni, a partire dal 1° gennaio 1911, debbano sorgere nelle tenute dell'Agro romano, alla distanza di cinque chilometri dalla cinta daziaria di Roma, siano formati da un complesso non inferiore a 25 famiglie di agricoltori, alloggiate in case adatte ed igieniche, aventi ciascuna mezzo ettaro di terreno annesso all'abitazione; e solo quando siano adempiute tutte queste espresse condizioni, la intera proprietà costituente ogni singolo centro di colonizzazione debba essere affatto libera da qualsiasi imposta, tassa, dazio ed altro pubblico balzello comunale, provinciale e governativo per il periodo di anni venti.

Che, chiunque voglia imprendere la costruzione di borgate o centri di colonizzazione debba preventivamente sottoporre il piano tecnico e finanziario alla approvazione del Ministro di agricoltura, che provvederà in proposito con decreto, dopo inteso il parere della Commissione di vigilanza per l'Agro romano; ed, ove l'intraprenditore delle costruzioni sopraddette non possedesse il terreno su cui intenda di costruire, potrà far domanda al Ministero di Agricoltura, perchè sia provveduto dallo Stato con la espropriazione di pubblica utilità, previo però un deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, secondo la misura che verrà stabilita, prima della espropriazione, con le norme stabilite dalla stessa legge.

Che il Ministero di Agricoltura, inteso il parere della Commissione sopraddetta, abbia facoltà di espropriare per pubblica utilità i terreni ritenuti adatti alla costituzione di centri di colonizzazione o di borgate rurali.

Che, effettuato il deposito della indennità, il Ministero di Agricoltura faccia redigere una relazione sullo stato di consistenza e di valore dei terreni, e possa, dopo ciò ordinarne con decreto la immediata occupazione.

Che, se i proprietarî non accettino la indennità depositata, si debba procedere alla valutazione della proprietà espropriande secondo le norme stabilite dal Testo unico della legge 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, senza pregiudizio della occupazione dei fondi soggetti alla espropriazione, dei quali anzi il Ministero potrà disporre secondo l'articolo 27 della citata legge.

Che i terreni sopraddetti siano venduti per cura del Ministero di Agricoltura, a licitazione o a trattativa privata alla base del prezzo di espropriazione, e coll'obbligo della costruzione delle borgate rurali, quali centri di colonizza-

zione, secondo i progetti approvati in seguito a parere della Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano.

Che, per poter godere dei beneficî, dei privilegi, delle esenzioni, dei premi e dei sussidi accordati dalla legge, chiunque voglia costruire le sopraddette borgate, debba altresì obbligarsi a locare le abitazioni e i terreni annessi alle condizioni dettate dal regolamento per la esecuzione della presente legge, previo esame da parte del Ministero di Agricoltura, udito sempre l'avviso della Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

Che, ai privati, anco se proprietarî, alle associazioni od a qualsiasi ente morale, costituito legalmente, i quali imprendano le sopraddette costruzioni di borgate rurali siano acquisite tutte le disposizioni del Testo unico della legge 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, e specialmente la concessione dei mutui di favore.

Che, la somma di denaro occorrente per tali mutui sia somministrata al Ministero di Agricoltura dalla Cassa Depositi e Prestiti, non oltre però l'ammontare di un milione di lire in ogni singolo anno di un quinquennio a datare dal 1° luglio 1910, con l'interesse del quattro per cento.

Che, la differenza tra detto interesse e quello di favore, da porsi a carico dei mutuatarî, sia pagata coi fondi della Cassa di colonizzazione, secondo l'articolo 12 della presente legge.

Che, sia istituito un Consorzio fra lo Stato, la Provincia ed il Comune di Roma per la fondazione ed il funzionamento di un Istituto zootecnico laziale, secondo le norme d'impianto e di esercizio che verranno stabilite da un relativo decreto reale.

Seguono diverse disposizioni per provvedere la somma di lire 200.000, necessaria alla costituzione e alla funzione dell'Istituto sopraddetto.

L'articolo 8 della legge riduce alla metà l'importo della tassa di registro dovuta da coloro che, con un nuovo acquisto od enfiteusi si sostituissero a quei proprietarî che rimanessero espropriati per causa d'inadempienza alla legge del bonificamento obbligatorio, con precetto del pagamento dell'intera tassa di registro, qualora entro un quinquennio dall'acquisto fatto, od enfiteusi conclusa, non abbiano compiuto tutte le opere del bonificamento assunte per obbligo.

Non essendosi per anco provveduto al riordinamento dei Consorzi idraulici, ed essendo per iscadere il termine fissato dalla legge 13 decembre 1903, n. 474,

e dall'articolo 32 del Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, il termine stesso è stato prorogato fino al 31 decembre 1915.

Si è altresì modificato l'articolo 39 del Testo unico sopracitato, per quanto si riferisce al servizio del Genio civile nell'Agro romano, per la compilazione di un progetto di massima, anche con divisione in zone, circa i lavori di bonifica agraria. Il progetto dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici che dovrà pure approvare i piani esecutivi compilati dai Consorzi e dai singoli interessati, da presentarsi prima della redazione del progetto di massima.

L'ufficio del Genio civile dovrà sorvegliare i lavori ed eseguirne il collaudo. Nel caso che i lavori stessi fossero ritardati, il Ministero dei Lavori Pubblici, inteso l'avviso di quello dell'Agricoltura, potrà farli eseguire d'ufficio, secondo i progetti esecutivi, e ciò a carico del Consorzio o dei singoli privati; e, qualora convenga, lo stesso Ministero potrà anche provvedere allo scioglimento del Consorzio inadempiente, a senso dell'articolo 28 del Testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sulle bonifiche.

L'articolo 36 del Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, è stato abrogato, ed il Governo del Re rimane autorizzato ad eseguire tutti i necessari raccordi fra le strade del piano regolatore per l'Agro romano, di cui all'articolo 35 del Testo unico sopracitato, e le prossime stazioni ferroviarie o tramviarie. Sono state fissate altresì le norme dirette a regolare la espropriazione delle zone del terreno necessarie alle zone stradali, e le norme di appalto dei lavori per le strade stesse, che potranno essere concessi per trattativa privata anco ai proprietari interessati singolarmente, o riuniti in Consorzio, a patto però che essi anticipino la spesa intera. È stato regolato il modo di rimborso delle spese anzidette con decorrenza dell'interesse del quattro per cento, dalla data del decreto di approvazione del collaudo, e si sono fatte alcune riserve sopra gli interessi delle somme di dubbio rimborso.

È stabilita la istituzione della « *Cassa di colonizzazione per l'Agro romano* » con gestione autonoma presso la Cassa dei Depositi e Prestiti dello Stato.

I fondi per lo esercizio della *Cassa di colonizzazione* dovranno essere costituiti:

a) da un decimo degli utili netti di ogni anno della Cassa dei Depositi e Prestiti, derogando perciò dal disposto dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1906, n. 461, in riguardo alla ripartizione degli utili della Cassa stessa;

b) da tutte le somme che si sono rese disponibili sui fondi destinati prima dell'attuale legge, o che in seguito diverranno tali, sui capitoli del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, e che si riferiscono ai mutui di favore, al bonificamento dell'Agro romano, alle spese d'impianto dei tenimenti o poderi modello per il bonificamento e la colonizzazione;

c) dai proventi e da tutti i contributi eventuali.

Coi fondi disponibili, così costituiti, nella Cassa di colonizzazione, il Ministero di Agricoltura potrà concedere, secondo i criteri e le norme del regolamento della presente legge premi e sussidi:

a) per la costruzione di strade poderali, e per lavori che provvedano acqua potabile od irrigatoria;

b) per le Associazioni dei lavoratori che abbiano stabile dimora nelle aziende agrarie della Campagna romana;

d) per costruzione di centri di abitazioni rurali, financo alla quinta parte del loro ammontare;

e) per i proprietarî che concedano terreni ad enfiteusi, con patti di miglioramento di terreni incolti o coltivati estensivamente, con che però, siano suddivisi in poderi non inferiori a 20 Ettari ciascuno;

f) pei privati, associazioni od Enti, che abbiano compiuta la formazione di campi dimostrativi diretti ad insegnare la trasformazioue delle culture;

g) per agenti di sorveglianza, sanitari, maestri per le scuole dell'Agro romano, e quanti altri nel disimpegno delle loro funzioni, relative alle leggi del bonificamento, abbiano acquisito titolo a ricompensa;

h) per incremento della istruzione agraria e generalmente per favorire l'attuazione di qualsiasi iniziativa, utile allo scopo del bonificamento e della colonizzazione.

L'articolo 14 della legge regola le norme circa l'indennità da pagarsi ai proprietarî in caso di espropriazione per i lavori della bonifica idraulica, igienica ed agraria, secondo i metodi e i criterî di stima fissati dal Testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

Il Comune di Roma avrebbe dovuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dichiarare al Ministero di Agricoltura se e per quali terreni intendesse esercitare il diritto di espropriazione, sui quali sarebbe rimasto il vincolo per la espropriazione da compiersi entro l'anno 1911.

Coll'articolo 16, il Governo del Re è autorizzato ad estendere la legge del

bonificamento agrario dell'Agro romano, su tutte le zone dei territori degli altri Comuni confinanti coll'Agro stesso e per quella superficie che secondo il parere della Commissione di vigilanza sarà giudicata adatta e necessaria al compimento razionale delle opere della bonifica igienica, idraulica ed agraria.

Come corollario alla pratica esecuzione della legge, che abbiamo riassunto con la massima esattezza, si decretò, che il Governo del Re emanasse un Regolamento diretto a modificare, se occorresse, quelle disposizioni vigenti per il bonificamento dell'Agro romano, con facoltà al resto di provvedere con opportuno Decreto Reale allo stato degli impiegati, ed alla nuova organizzazione dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione secondo le norme delle leggi 22 novembre 1908, n. 693, e del 22 decembre 1905, n. 598, e coll'autorizzazione a disporre dei fondi già assegnati dall'articolo 31 del Testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

La legge fu sanzionata il 17 luglio 1910, (1) ed il Regolamento, che ne disciplina la esecuzione, fu approvato con Decreto Reale del 22 gennaio 1911, n. 248 (2).

Tale Regolamento fu studiato e compilato con accorgimento ed amore da una solerte Commissione, che nel formularlo, diè prova ineccepibile di somma competenza sull'argomento.

Per quanto si riferisce alla esecuzione delle premesse disposizioni legislative in ordine al bonificamento agrario, il Ministero d'Agricoltura, d'accordo colla Commissione di vigilanza, ha cominciato gli studi necessari per stabilire quali altri terreni delle tenute dell'Agro romano siano adatti per un'utile e proficua trasformazione agraria.

Intanto ha già preso in esame varie domande fatte da proprietarî, i quali intendono di sottoporsi di spontanea volontà alle leggi che moderano il bonificamento obbligatorio, e tre di tali domande già furono accolte.

Per la costruzione di borgate rurali, furono già presentati sette progetti da sottoporsi ad un'approvazione di massima.

Di essi, dopo uno studio accurato, due furono respinti, per ragioni che è qui inutile di ricordare, per due altri fu stabilito che vi si apportassero alcune riforme, per un quinto si è creduto necessario il parere dell'Avvocatura Erariale,

(1) Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1910, n. 178.
(2) Id. del 28 aprile 1911.

circa un quesito d'indole affatto legale; e due progetti furono definitivamente approvati. Di questi ultimi due, uno è quello che già si viene eseguendo nei pressi della stazione ferroviaria della *Magliana*, per iniziativa della March.a Pino Lecce; e può indursi che debba riuscire opportuno allo scopo e per la sua ubicazione e per le convenienti condizioni locative, che avverranno secondo il progetto approvato. Nelle due tenute poi di *Radicicoli Accoramboni* e *Bufolotta-Ciampiglia*, avverrà l'istituzione di una colonia agricola per opera della Congregazione di Carità in Roma, secondo il progetto esibito dall'avv. Ciolti Ettore. — Ma essendo queste due tenute soggette al bonificamento obbligatorio, questo si dovrà compiere anche coll'altro scopo d'istruire circa cento *poveri giovanetti* nell'arte agricola, per invogliare così gli adolescenti a dedicarsi all'agricoltura.

La Cassa di colonizzazione poi, già manifesta la sua benefica potenza di funzione, testimoniata anche dal fondo di lire 388,508.34 di cui già dispone e, se le previsioni non errano, tutto fa ritenere che, alla fine di giugno del corrente anno, quel medesimo fondo possa ascendere a mezzo milione. Con ciò si avranno più potenti mezzi per poter sussidiare annualmente ogni opera che miri a dare incremento e sviluppo al bonificamento dell'Agro romano.

E giova altresì di ritenere che anche l'Istituto zootecnico Laziale, nei termini assegnati dal regolamento dell'ultima legge, possa aver vita e funzione, mediante il consorzio dello Stato, della Provincia e del Comune di Roma.

Resta però tuttora insoluto il gravissimo problema dell'acqua necessaria alla irrigazione; problema che forse non potrà avere altra soluzione, se non quella di addurre nell'Agro romano le acque dei varî corsi derivanti dalle sorgenti nelle montagne dalla parte orientale a confine della Provincia romana: se non che, per quanto ci consta, già furono tutti concessi ed acquisiti a scopi industriali.

Attualmente la Commissione di vigilanza, con la consueta operosità e buon volere, sta approntando proposte pratiche e concrete, per un progetto di esecuzione improrogabile, delle strade necessarie al piano regolatore dell'Agro romano.

La mole di tali lavori e di tali studî, assai complessi, impone però per ottenere la necessaria applicazione ed un più sollecito compimento, che si addivenga al riordinamento prescritto dalla legge, dell'ufficio dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione.

Dicemmo già — ma crediamo bene di ripeterlo ancora — che tutti i dati, i ragguagli, le cifre e le notizie deduttive, da noi riportate in questo ultimo capitolo li abbiamo tratti e desunti, con la massima obiettività ed esattezza, da

atti e documenti ufficiali, allegati a corredo della Relazione della Giunta generale del Bilancio per lo stato di previsione per il Ministero di Agricoltura nel futuro esercizio 1911-12.

Noi non abbiamo l'autorità e nemmeno la intenzione di pronunciarci intorno a tutto ciò che abbiamo riferito, circa agli adottati provvedimenti, e nemmeno a noi spetta l'indagare quello che si riferisce ai lavori già compiuti e a quelli da compiersi, che sono la maggior parte; ma, sommamente desiderando la riuscita del bonificamento *stabile* della Campagna romana — che tanto amiamo — facciamo vivissimo appello a tutti coloro che, per ragione di ufficio, sono chiamati a disciplinarne e a dirigerne l'opera grandiosa e complessa, di trarre utile ammaestramento dai lunghi secoli di storia, da noi compendiati in questo Seminario.

L'unico e vero problema da risolvere, al fine di conseguire il nobilissimo scopo, sta appunto nel far sì, che *gli agricoltori si stabiliscano fissamente* — ci si permetta di dire così — *e non precariamente* nell'*Agro bonificando*; ed il Governo, dopo *quarant'anni* di studi e di progetti, riconosciuta la incontrovertibile giustezza di questo criterio, ha con le ultime disposizioni di legge, cercato di incoraggiare la ripopolazione dell'Agro stesso, per dare alle terre, che lo costituiscono, fecondo e durevole assetto.

Ma l'esperienza del passato ci ammonisce, come già le *Domocultе* instituite dai Pontefici S. Zaccaria ed Adriano, la Colonia fondata dalla famiglia Sacchetti nei pressi *d'Ostia* — che in quei tempi era tuttora abitata, come desumemmo dai documenti — e l'altra a *Casetta Mattei* da Salvi e Leopardi, e quella ancora stabilita nel *Colle del Tuscolo* dapprima, tutte abitate e fiorenti siano poi affatto scomparse, allo stesso modo che in prosieguo di tempo scomparve la scuola di agricoltura, che noi potemmo constatare *de visu*, instituita nel tenimento di *Torre Nuova* dal Principe Marcantonio Borghese.

E furono appunto l'isolamento e la malaria che, acuendo maggiormente la ingenita nostalgia di quegli agricoltori, ne ruppero la compagine colonica, così necessaria ai fini agrari, e li costrinsero a ricondursi ai luoghi nativi.

Indubbiamente, oggi, la scienza, nel suo continuo progredire, ci offre mezzi e sussidi più valevoli, più energici e più pratici nella lotta contro la malaria;

ma noi non esitiamo a ritenere che ciò malgrado, la colonizzazione dell'Agro romano, mediante la istituzione di borgate rurali incontrerà gravi difficoltà; nè crediamo di errare e d'ingannarci quando pensiamo che piuttosto di far sorgere codeste *rare oasi*, le quali potrebbero non offrire securo affidamento di resistenza e di vita, il bonificamento dell'Agro romano sarebbe forse più facilmente conseguito con il graduale attrarvi – diremo così — gli agricoltori dalla periferia verso il centro dell'Agro stesso.

Nè ciò sarebbe difficile, quando si rifletta bene, che tutti i colli intorno alla Campagna romana, sono abitati da innumeri agricoltori ai quali *difettano le terre da coltivare* e che quindi se tali terre si concedessero *in enfiteusi* dalla periferia verso il centro del bonificamento, codesti lavoratori potrebbero formare la base pratica della zona — man mano restringentesi verso il centro — valida a redimere la desolata plaga dell'Agro.

Perchè siamo anche d'avviso che al miglioramento agrario debba procedersi *lentamente*, ma *continuamente* senza indugi; e soltanto con ciò i proprietarî stessi nel seguire e constatare ogni giorno il bonificamento che verrà compiendosi, si convinceranno, meglio che con ogni altro mezzo coattivo, del *personale tornaconto* che potranno ottenere, redimendo ciascuno le proprie terre dallo abbandono assoluto, e quel *tornaconto* costituirà la *molla* più potente per il compimento dell'opera rinnovatrice: e giova notare che già in questa fase di lento e parziale bonificamento, il valore della terra nella Campagna romana in questi ultimi anni è triplicato.

Che se le terre di tutte le altre regioni d'Italia, sono state così bonificate e vengono proficuamente bonificandosi, poichè non si conosce, nè si può ammettere alcuna causa d'impedimento assoluto per le terre nostre, sarebbe assurdo pensare che il bonificamento agrario debba riuscire *negativo* soltanto per l'Agro romano, specialmente quando che sia diretto con criterî razionali, e con provata esperienza per la riuscita del necessario *tornaconto*.

Conclusione.

Ond'è che concludendo, dato l'attuale stato delle cose, *sarà forse difficile lo sperare in un migliore incremento dell'agricoltura nella campagna romana, dove la lunga secolare abitudine di vieti sistemi inadatti* ha prodotto non solo l'abbandono e il depauperamento, ma quasi anche *ha reso meno potenti le terre a produrre*, con la stessa magnifica larghezza e con la stessa annuale feracità, quello

che nei tempi storici più remoti formava la ricchezza, la potenza e la gloria di un popolo forte in armi ma egualmente forte nell'[illegible] dell'agricoltura.

E pure — gioverebbe gridarlo - *senza un'agricoltura razionalmente disciplinata, aumenteranno la miseria e la ignavia del popolo romano, diverranno ogni dì più crescenti le angustie annonarie, nelle quali esso versa*, e indarno Roma, dalle alture de' suoi sette Colli, *lascierà ammirare agli ospiti innumeri*, in tutta la loro estensione, *le belle alme terre*, che potrebbero essere sorgente di prospero lavoro, e di agiatezza per le sue genti!

Se non che, *ripetiamolo ancora, ripetiamolo sempre*: per ben coltivare la campagna romana, prima d'ogni altra cosa, **urge darle gli abitanti!**

Tutte le altre regioni d'Italia, e specialmente i dintorni delle città, specie le grandi, per non parlare di terre straniere, *tutte sono abitate*, e di conseguenza coltivate con fervido amore.

Lo stesso suburbio di Roma, che talora si estende per oltre quattro chilometri, può ritenersi come coltivato più o meno razionalmente, appunto perchè è abitato, in parte da veri e propri coltivatori.

Ed a questo proposito, anzi, noi domandiamo: perchè mai l'*ultima siepe* che circonda e delimita i fondi coltivati *deve considerarsi come confine, e deve segnare il limite estremo del terreno coltivabile*?

Frattanto è pure certo che la mancanza di abitanti nell'Agro romano procedeva e procede di pari passo con la malaria dell'Agro stesso, e che questi due fatti si trovano fra di loro nel più stretto rapporto di causa ad effetto.

Dalla prima derivava e deriva la seconda, e non viceversa, perchè non potrebbe mai rappresentare [illegible] malaria lo spopolamento della campagna, essendo omai incontroverso che, nei tempi antichi, lo sviluppo dell'agricoltura aveva vinto completamente il grave flagello e che, soltanto in appresso, per le invasioni dei barbari per le guerre e più specialmente per le civili ed in generale per le mutate condizioni politiche, essendo diminuiti e quasi scomparsi gli abitanti dell'Agro la triste Dea « *Febbre* » ripreso il suo dominio, come nella prima epoca avanti la fondazione di Roma, ebbe a spegnere o a cacciar via coloro che erano ancora rimasti in quelle campagne desolate da tanti disastri e da così gravi sventure.

Donde, assioma facilmente inducibile quello di attribuire alla malaria, che si fa largo quando le terre restano incolte, la causa prima della costituzione del **latifondo!**

Era purtroppo fatale che la decadenza di un popolo così storicamente illustre, quanto niun altro mai, seco adducesse la rovina di quelle terre che già rifulsero per tanta potenza di fertilità e di produzione!

Quella *immensa plaga ora deserta e grandiosamente melanconica*, un dì racchiuse i territori ubertosi e fiorenti di *Lavinio*, di *Laurento*, di *Ardea*, di *Gabio*, e di *Collazia nel Lazio*, di *Ficulea*, di *Fidene* e di *Crustumerio nella Sabina*, di *Veio* e di *Ceri* nella *regione Etrusca* e di tante e tante altre tribù agricole, donde Roma traeva spesso i suoi dittatori e i suoi consoli — i *Cincinnato*, i *Regolo*, i *Fabrizi* per farli condottieri nell'ora dei pericoli, delle sue legioni vittoriose, e per vederli — appena deposte le spade trionfali — tornare a ritemprarsi nei faticosi e sudati lavori delle loro glebe native.

Mentre in quella così grande estensione di terra, *memoranda nella storia*, visse già un folto popolo di agricoltori, oggi a noi è dato scorgere soltanto nel desolato abbandono un vero deserto, la cui monotona solitudine può dirsi rotta soltanto da mandrie vaganti e da nomadi armenti che lo calpestano. Scarsi e miserrimi gli abituri, come scarsi e miseri gli agricoltori, dannati ad una vita di stenti e di strazi colà dove Iddio e la Natura hanno profuso così larga ricchezza di suolo e di terre, che in tempi molto remoti da noi, davano la pubblica ricchezza, e che oggi per nostra colpa, dànno invece la pubblica inopia!

Ora invero, alcuni di noi, invasati dal demone dell'oro — *auri sacra fames* — unito in triste connubio col demone dell' ignavia, dimenticando ogni senso di civiltà, postergando ogni affetto umanitario, disprezzando ogni monito della esperienza e dell'arte agraria, violando ogni legge divina ed umana, trascurano e talvolta anche impediscono che altri adduca lavori nel latifondo, *considerandolo soltanto come un capitale di genere nuovo che*, **lasciato a sè stesso,** *procuri ugualmente la rendita al proprietario senza fastidi e senza pensieri!*

Chiunque attraversi queste nostre campagne, tanto brulle e solinghe, dopo un percorso di circa 18 a 20 chilometri lungo il loro arido seno, raggiunge finalmente i colli che circoscrivono e quasi circondano l'Agro romano, dove appare ad un tratto, rigogliosa la coltura dei campi nei vigneti ridenti, nei pingui oliveti, che attestano da un lato dell'alacre opera dell' uomo, e dall' altro, della bontà delle terre, e allora soltanto prova come un senso di benessere e di sollievo: e sente e comprende che l' arte agricola bene disciplinata ed intesa, ha quivi trasformato il deserto dell'Agro limitrofo in luoghi fiorenti, produttivi, lieti ed opimi. E si convince, a ragione, che così potrebbe, anzi dovrebbe esser

ridotto o bonificato l'intero Agro romano, fatta eccezione, se pure, di alcuni tratti di esso; e che tale scopo sarebbe più agevolmente raggiungibile, se in quella e per quella vasta estensione di terre da redimere, fossero fatte condizioni più facili e più benigne alla vita e all'opera di colui o di coloro che ne intraprendessero la coltura. Il che avvenne anche negli antichi tempi, quando, anzi le umane singole costituzioni fisiche erano in generale più robuste e più valide, che non quelle offerte dalle attuali generazioni; perchè non ignoravano gli antichi, e molto meno dovremmo ignorar noi che per poter vivere ed abitare nella Campagna romana — almeno fino a quando non sia trasformata dalla feconda opera umana risanatrice — fanno d'uopo certe norme e certe precauzioni onde furono austere maestre la necessità e la esperienza.

La trasformazione ed il bonificamento dell'Agro Romano offrirebbero a Roma anche un acconcio mezzo di dare sfogo ai cento, ai mille operai che vi convengono da ogni parte, e che, pure avendo tutta la buona volontà di lavorare, non trovano sempre facilmente come e dove far valere l'opera loro.

Dovrebbe quindi tendersi a siffatta mèta col desiderio vivo di raggiungerla prontamente, eccitando anche *con fine intelletto di amore un « quid » di nuovo e di geniale* che fosse di sprone agli adolescenti e ai giovani, nello avviarli alla agricoltura, *creando in questa nostra Roma moderna, un centro agricolo di perspicua importanza, come ce ne diede esempio l'antica!*

Tutte le grandi città d'Italia non solo, ma dell' Europa e delle altre parti del mondo, *traggono dai loro suburbi e dai loro territori, ove sanamente vivono e lavorano migliaia di agricoltori, le loro normali provviste annonarie* che sono fonti perenni e sicure del vivere e del progredire.

E perchè dunque Roma — l'*Urbe sopra tutte divina* — non dovrebbe superare le altre città, anche in questo, rendendo la terra dell'Agro che la circonda, la vera *magna Parens frugum* cotanto invocata e aspettata? La splendida inimitabile gemma che ora si adagia in mezzo a un deserto, *indegno di essa*, apparirebbe più fulgida, coronata di campi fecondati da un intenso e vario lavoro! Ecco « l'ideale » che noi dobbiamo perseguire e raggiungere!

Che se — *quod Fata avertant* — per somma comune sventura ciò non avvenisse, *noi diverremo sempre più miseri*, e continuando a trarre una vita sempre più malsicura ed incerta, perchè soltanto *affidata in gran parte al caso di eventuali guadagni portati a noi dall'instabile vece degli ospiti che si succedono in questa nostra Roma, sentiremo pian piano spegnere entro di noi anco le ultime*

energie e ci faremo più proclivi di quel che già siamo alla infingardaggine, all'ozio ed al vizio.

Il lavoro, il lavoro soltanto delle terre che ne circondano, eleverà di un subito le nostre condizioni generali economiche, e alquanto più adagio, il nostro comune indice morale.

Laonde non debbono dimenticarsi i *due più gravi problemi* che premono ed incalzano Roma nell'attuale momento.

La nostra popolazione trovasi nelle angustie *pro focis et annona*, per la casa e pel vitto; angustie che rivelano ogni giorno un *crescendo progressivo* del disagio economico, onde tutti siamo in pensiero e ci sentiamo spinti alla ricerca — non riuscita fin qui — di mezzi idonei a renderle meno aspre e meno sensibili

Non è còmpito nostro l'occuparci del problema delle abitazioni, intorno al quale si affaticano menti elette e cuori generosi, ma ci pare — come agricoltori e come modesti studiosi di agricole discipline — avere a sufficienza indicato quanto occorra per assicurare e migliorare i provvedimenti annonari, oramai che *è già trascorso un trentennio dalla prima legge agraria emanata* e che sono stati compiuti molteplici studî ed elaborati varî progetti, per tradurre in atto il desiderato bonificamento dell'Agro Romano.

La redenzione delle terre e delle campagne romane costituisce oggi *un impegno solenne, assunto non solo in conspetto degli Italiani, ma in conspetto di tutto il mondo civile!* Il corto attendervi, o il non attendervi affatto, ci renderebbe fedifraghi e ci rivelerebbe impotenti! Anzi ci pare degno e opportuno — nel chiudere questo nostro Sommario storico — rammentare quel che già avvenne in Roma durante lo imperio di *Teodorico, Re degli Ostrogoti*, che nell'anno 514 aveva delegato suo rappresentante *Aurelio Cassiodoro*.

In quel tempo reputavasi di sommo onore l'essere prescelto all'ufficio di Prefetto dell'Annona, cui incombeva di provvedere alla pubblica sussistenza; e lo stesso *Cassiodoro* eccitava maggiormente il senso di legittimo orgoglio dello eletto a quell'alta carica annonaria, ricordandogli, nientemeno, che anche *Pompeo il Grande* non aveva disdegnato di ricoprirla (1).

Poco appresso, il medesimo *Cassiodoro*, scrivendo da Ravenna — allora Sede capitale del Regno — al Prefetto dell'Annona, *pro tempore*, ebbe a dirgli testual-

(1) GREGOROVIUS F. *Storia della città di Roma nel Medio Evo*. I, Libro II, Cap. II, pag. 210.

PARTE SECONDA

Dei luoghi che già furono abitati nell'Agro romano nella zona soggetta al bonificamento obbligatorio.

I.

Via Ostiense — Il Castello di Giovannipoli.

Sotto il monte Aventino, e nel luogo, ove fin da oltre la metà del passato secolo esistevano i magazzini del sale per Roma, detto perciò *Salara*, esisteva una porta della città che dicevasi *Tergemina*, perchè aveva tre fornici, allo scopo di dare espansione ed accesso a tutto il movimento che aveva luogo nel prossimo porto (navale) ed in tutte le officine dei marmisti, come ai nostri tempi si rilevò dalla scoperta dell'*Emporio*, donde poi la località tuttora conserva il nome di *Marmorata*. Ne' pressi eranvi i grandiosi magazzini dei grani e delle biade per l'Annona di Roma, e per tal motivo quella regione s'intitolò degli *Horrea*. Quivi dunque esisteva il primo porto di Roma, dove convenivano tutte le derrate inviate dalle provincie tributarie, tutti i vini che erano spediti dai luoghi di produzione, tutti i marmi per i monumenti, e gli edifici esistenti in quei luoghi formavano una vera città (1).

La via Ostiense metteva in comunicazione Roma con la città d'Ostia, che era il vero porto sul Mediterraneo, anzi la città più importante che fosse vicina a Roma. Lungo la via eranvi le ville e le proprietà dei più ragguardevoli cittadini. Tutta la zona circostante alla via Ostiense fu popolata, in gran parte coltivata e dotata di vasti boschi. A convincersi che quei luoghi un dì fossero di somma bellezza leggere la descrizione che Plinio il giovane, fa della sua villa Laurentina.

Prima del secolo X uscendo dalla porta di S. Paolo, sulla destra, principiava un portico lunghissimo e coperto, che conduceva fino alla celebre Basilica (2). In prossimità del primo tratto di quello, sorgeva un grande Ospizio per i pellegrini, che chiamavasi *di S. Euplo*.

---

(1) Tomassetti G. *Della Campagna romana*. Arch. della Soc. rom. di Stor. patr., XVII, 70.

(2) Tomassetti G. *Della Campagna romana*. Arch. della Soc. rom. di Stor. patr., XVII, 85.

La Basilica di S. Paolo fabbricata da Costantino, fu poi restaurata dagli imperatori Teodosio, Arcadio e Valentiniano: e nell'anno 390, il giorno 18 novembre, papa Siricio dedicò la nuova Basilica all'Apostolo Paolo.

Nell'anno 604, papa Gregorio I comandò al rettore del Patrimonio dell'Appia, spettante alla Chiesa romana che, secondo la donazione da esso fatta, destinasse a beneficio della chiesa di S. Paolo tutta la massa ad *Aquas salvias*, con tutti i relativi fondi, e due orti siti fra il Tevere e la chiesa di S. Paolo (1).

Papa Pasquale I, durante il suo pontificato (817-824), confermò a favore della Basilica di S. Paolo tutte le proprietà, e specialmente *Galeria* coi coloni e con le mogli di essi (*cum colonis et colonabus suis*) in tutti i noti confini, eccettuato un piccolo terreno, che il monastero di S. Saba possedeva in quel luogo (2).

Giovanni papa VIII, il giorno 10 febbraio 879, scrive all'imperatore Carlo (il Calvo) deplorando le devastazioni prodotte dai Saraceni, nemici dei cristiani, che già avevano invaso la Campania, e che talvolta oltrepassando l'Aniene, scorrazzavano fino nella Sabina, saccheggiando i luoghi vicini. Lo scongiura ad inviargli gli aiuti promessi per mezzo del vescovo Leone, affinchè non sia costretto a prendere la via dell'esilio (3). Nel maggio dello stesso anno replica le sue lagnanze, anzi aggiunge che, per i danni prodotti dai Saraceni, i monisteri, i luoghi pii e lo stesso Senato romano verranno a mancare del necessario sostentamento, essendo stati saccheggiati financo i poderi suburbani, per modo che nessun abitante si rinveniva più in quei luoghi (4).

E le scorrerie degli infedeli perdurarono per più anni, dappoichè lo stesso Pontefice, il giorno 30 ottobre 880, scrive a Carlo (il Grosso), che i Saraceni perseguitano in modo, da non rispettare neppure coloro che uscivano da Roma per lavorare la terra, non permettendo nemmeno di adempiere ai doveri religiosi (5).

A riparare il pericolo continuo, che minacciava la chiesa di S. Paolo, il pontefice, circa gli anni 880-882, pensò di provvedere alla sicurezza della Basi-

---

(1) KEHR, *Regesta Pont. Rom.* I, 166. TOMASSETTI, op. cit., XIX, 138, n. 2.

(2) KEHR, Ib. 167.

(3) IAFFÈ, *Regesta Pont. Rom.*, I, pag. 391.

(4) Loc. cit., 393.

(5) TOMASSETTI, loc. cit., 126. MURATORI, *Ital. Med. Aev.*, tom. II, 463.

lui edificandovi intorno un castello, che volle chiamare *Giovannipoli*. Lo fece co-
struire in modo che circondasse la Basilica, con mura, torri e relative porte; e,
secondo quanto afferma l'anonimo Magliabecchiano (1), questo castello fu edificato
in maniera splendida, tanto che aveva un circuito di due miglia. Nell'anno 1062,
sotto papa Alessandro II, quando i Normanni assediarono la porta Appia, vo-
levano, anzi tentarono d'impadronirsi, anche del castello di S. Paolo (2).

Nel 1073 ai 14 marzo, il pontefice Gregorio VII, nell'assegnare i beni a fa-
vore del monistero di S. Paolo, novera anche l'intero Castello di S. Paolo che
si chiamava *Giovannipoli* (3). Nella vita di Pasquale II, quel luogo viene desi-
gnato col nome di *Oppidum* (4).

Nella prima metà del secolo XIII, i pontefici Innocenzo III, Onorio III e
Gregorio IX, confermando la bolla di Gregorio VII, ripetono il luogo stesso in
cui è sito il monistero, e il borgo del sopradetto *cum mola* (5).

Nel primo anno del pontificato di Urbano VI (1378-1389), abbiamo una
prova certa che il Castello fosse abitato da 200 famiglie. Imperocchè i Brettoni
che il pontefice predecessore Gregorio XI aveva chiamato, per opporli nella
guerra contro i Fiorentini, essendosi ribellati, commisero eccessi per tutta Roma
e distrussero anche vari castelli e ville, nonchè gli edifici presso la chiesa di
S. Paolo, *ubi ducenta ferme familiae habitabant, solo tenus sunt eversa* (6).

Eugenio IV, allorchè soppresse la dignità di Abate del Monistero di S. Cle-
mente in Tivoli, la conferì all'Abate che presiedeva al monistero di S. Paolo
fuori delle mura. Da una Bolla, spedita da Firenze, il 25 agosto 1433, rileviamo
che già in quel tempo s'era manifestata la malaria nei luoghi circostanti al mo-
nistero di S. Paolo, di guisa che s'era reso necessario che i monaci si recas-
sero in luogo più salubre, e nello stesso tempo, il Pontefice dice che le rendite
ed i proventi del monistero stesso, in causa delle guerre e delle sventure alle
quali erano stati soggetti quei luoghi erano diminuite immensamente « *quod
fructus, redditus et proventus ejusdem monasterii S. Pauli, extra muros urbis*

(1) Ann. Magliab., XXVIII, cod. 51.
(2) TOMASSETTI, loc. cit., 127.
(3) Id., Id.
(4) MURATORI, *R. I.* S. PANDOLFO PISANO. *Vita di Pasquale II*, tom. III, a pag. 356.
(5) TOMASSETTI, loc. cit., pag. 128.
(6) TOMASSETTI, loc. cit., XIX, 129. Cod. Vallicelliano, C, 25.

propter guerras et alias calamitates, quae in illis partibus ingruerunt, sunt plurimum diminuitae » ecc. (1). Così terminano le memorie di Giovannipoli, di cui non resta altra memoria se non che una iscrizione di poche lettere, conservata in una parete interna del Monistero di S. Paolo (2).

---

(1) MARGARINI. *Bull. Cassin.*, I, I, 314.
(2) TOMASSETTI, loc. cit., XVII, 88.

II.

Vico Alessandrino.

Nell'anno 357 dell'êra volgare, l'imperatore Costanzo fece trasportare in Roma l'obelisco egizio, che oggi ammiriamo nella piazza del Laterano. Ammiano Marcellino narra che una nave, rimontando il corso del Tevere, portò il monolite tebano, fino al *Vico Alessandrino* che distava da Roma tre miglia *in vico Alexandri tertio ab urbe lapide* donde poi fu tratto per la porta Tergemina, fino al Circo Massimo, ove fu eretto (1).

Nella via Ostiense, prima che si giungesse al bivio della Laurentina tanto sulla sinistra, quanto sulla destra, fino alla riva del Tevere esisteva un borgo chiamato *Alessandrino*, forse da Alessandro Severo, sito appunto *tertio ab urbe lapide*, come si disse.

Infatti chiunque non ravviserebbe più in quei luoghi resti dei sepolcri, come sulla via Ostiense si rinvengono spesso; ma scorgerebbe d'ambedue i lati, i ruderi delle case, che furono fabbricate per costituire un popolato villaggio (2).

Il *Vicus Alexandri* era sito in un luogo opportuno per la deviazione delle due strade, ed era un antico sobborgo portuario, in cui si esercitava tutta la attività dei barcaioli e dei negozianti che sbarcavano dal Tevere le mercanzie e le vettovaglie provenienti dai porti del Mediterraneo e da lontani lidi.

In prossimità del bivio esiste il Ponte Fratto (*pons fractus*) sotto il quale scorrono perennemente le Acque Salvie.

(1) AMMIANO MARCELL., lib. XVII, c. IV.

(2) FABRETTI RAPH. *De aquis et aquaeductibus*, Dissert. III, in margine 296.

III.

Il Castello dei Caetani.

Celeberrima fra le vie romane fu certo l'Appia, detta meritatamente *Regina Viarum*. Ebbe il nome da Appio Claudio, *il cieco*, che fu censore insieme a Caio Plauzio, e che per la grandezza di Roma intraprese la costruzione di quella via, superando ingenti ostacoli materiali, specialmente per il trasporto delle pietre di basalte, estratte in gran parte a grandi distanze; spesa questa ingentissima in quei tempi, e combattuta specialmente dal Tribuno della plebe. La via Appia, prima fu costruita fino a Capua, quindi protratta fino a Brindisi (1).

La sua magnificenza conservavasi tuttora al VI secolo, secondo quanto narra Procopio (2). Infatti, in quell'epoca, manteneva ancora tutta la sua larghezza di modo che due carri potevano passare uno di fronte all'altro, e la via appariva tale da sembrare composta da un masso solo, senza che le pietre fossero consunte od abbassate dal piano stradale dopo il passaggio d'innumerevoli carri, seguitosi per tanti secoli, e dopo gl'innumeri trasporti di materiali pesanti, e di salmerie delle legioni romane. Questo scriveva Procopio nell'anno 535 dell'era volgare, ed essendo uno storico militare, egli aveva certamente una esatta conoscenza delle grandi strade dell'Impero, in quei tempi.

In prossimità del terzo miglio dalla Porta S. Sebastiano e quindi al termine del terzo dell'antica via Appia, presso le crepidini che fiancheggiano la più importante fra le vie consolari, avvi un antico monumento che, per la sua mole e per la sua poderosa costruzione, ha potuto sfidare i secoli, ed in parte resistere alle barbarie degli uomini. È questo il sepolcro di Cecilia Metella, figlia di Quinto Cecilio Metello, detto il *Cretico* (3) perchè non ostante gli intrighi di Pompeo, dopo una lunga ed ostinata lotta, avendo debellato gli abitanti di *Creta*, meritò

---

(1) Tomassetti G. *La Campagna Romana*, II, 8 e segg.

(2) *De bello gothico*, libro I, cap. XIV.

(3) Varî furono i consoli coi nomi di Q. Cecilio Metello: I. Q. Cecilio Metello cons. ann. 206, II. Q. Cecilio Metello, il Macedone, cons. ann. 148, III. Q. Cecilio Metello, il Numidico, cons. nel 109, IV. Q. Cecilio Metello, il Pio, cons. nell'anno 80.

gli onori del trionfo. Cicerone, per encomiare Cecilia Metella sposa a P. Licinio Crasso, così ne scrive al marito « *praestantissimae omnium feminarum uxor tua* ».

Dal Sepolcro di Cecilia Metella ha tratto nome il tenimento, che trovasi per piccolo sulla via Appia e che dicesi *Capo di Bove* (*Caput bovis*, *Caput vaccae*) confinante con quello. Tale vocabolo trae l'origine dai *bucrani* (*capita*), che servono di ornamento al monumento.

Un atto Sublacense dell'anno 850, per una permuta fatta da Nicola, abate del monistero di *S. Erasmo al Monte Celio* e Tiberio Primicero, stabilisce i confini di una terra seminativa, « *juxta monumentum, quod vocatur tacanetricapita* (sic), *positum foris porta Apia* » etc. (1).

Il Pontefice Onorio III nell'anno 1217, confermando il possesso dei beni ai monaci del *monistero di S. Alessio sull'Aventino* menziona fra gli altri « *tres pedicas terre, ad monumentum Prezatum, cum ipso monumento in strata antiqua Albani* » (2).

Nel 1298, Papa Bonifacio VIII donò quel luogo ai Caetani, della sua famiglia; e costoro subito posero mano a costruire colà un castello, che, a quei tempi fortunosi, valesse a difenderli nelle continue lotte, che si agitavano fra le principali famiglie romane. Infatti il mausoleo di *Cecilia Metella* fabbricato sul culmine di una piccola collina, a guisa di torre si prestò opportunamente allo scopo desiderato. Lasciato nell'angolo di una chiusa di alte mura difese da torri più alte, fu circondato come il recinto, da una serie non interrotta di merli. Entro il castello fu costruita una residenza baronale; ed intorno a questa molte case, perchè divenisse sicuro rifugio ai coloni ed alle genti d'arme che custodivano quel luogo. Dagli atti del pontefice Bonifacio VIII, nell'anno 1302, da marzo a luglio, sappiamo che molti dei proprietari del fondo vicino al castello *Ceciliae, Capitis Bovis et Capitis vacce* vendettero la loro proprietà ai Caetani (3). L'anno seguente il Cardinal Francesco Caetani, del titolo di S. Maria in Cosmedin, che contribuì a far costruire il castello, eresse quivi una chiesa, dedicandola a S. Nicola; ed il Pontefice concesse a detta chiesa i diritti parrocchiali, dandone il patronato perpetuo alla famiglia Caetani (4).

---

(1) Tomassetti G. In Arch. soc. rom. di St. patr. II, pag. 137.
(2) Nerini F. *De templo et coenobio SS. Bonifatii et Alexii*. Cap. XV, pag. 224.
(3) Arch. Vat., *Bonifacii IX*, anno IX, Epist. 275 a 280.
(4) Arch. Vat., Arm. 31, tom. XXVI, pag. 165.

Nell'anno 1312 il castello fu occupato da Giovanni Savelli, che si opponeva all'imperatore Arrigo VII. I Colonna, uniti agli Annibaldi, l'assalirono, e se ne impadronirono (1). Negli atti del notaio capitolino Venettini, leggiamo che nel 1402, ai 14 novembre, Lorenzo di Egidio vescovo di Spoleto, dona al suo fratello Simone il Casale *Capo di Vacca*, che confinava col tenimento di *Capo di Bove* (2).

Nell'anno 1410, ai 30 di ottobre, Giovanni di Giuliano de' Rogeri, romano, originario di Sutri, lasciò a Cecco Antonio, suo nipote, diversi beni oltre la *tenuta del Casale* di *Capo di Bove*, e della *Marmorea*, a condizione che, se il detto nipote fosse morto senza figli legittimi e naturali, la metà dell'eredità fosse toccata alla Compagnia del Salvatore *ad Sancta Sanctorum*, e l'altra metà alla Compagnia della Nunziata fuori di Roma. (Ludovico Blauci Notaro) (3).

Coll'istromento in data 18 marzo 1448, Battista del q. Giovanni di Narni, insieme a Giovanni ed Antonio, suo nipote, figlio del defunto suo fratello Giorgio, vendono al monistero di S. Paolo, ed all'abate del medesimo Leonardo da Pontremoli, il castello di Civitella, chiamato « di S. Paolo » e dall'atto risulta che il prezzo di 2000 ducati trovavasi depositato in Roma presso il Banco di Cosimo de' Medici, e che nella somma suddetta vi sono compresi 1150 ducati, già depositati da Battista di Lorenzo Martino de Lenis, cittadino romano, i quali rappresentavano il prezzo dell'acquisto fatto dal suddetto, di cinque parti dell'intera metà dei *casali Caputbove* e dell'altro *casale Cinquetorri*, già spettanti alla chiesa di S. Paolo, siti nel Lazio, fuori la porta Appia sulla via Antica, e nei loro confini. Il *tenimento di Caputbove*, da un lato aveva il *casale Caputbacca*, dall'altro, quello del *monistero di S. Sebastiano*, dal terzo lato la via pubblica, e dal quarto il *casale di Cinquetorri*. Il sopradetto *tenimento di Cinquetorri* poi, da un lato confinava col menzionato *casale Caputbove*, da un altro con quello di *S. Maria Nuova*, avendo per altro termine il *casale Torre di S. Giovanni*.

Lo acquisto fu stipulato a *Sutri*, nel palazzo vescovile, dal notaio Pietro Millino dei Millini, cittadino romano (4).

---

(1) MURATORI, *R. I. S.* tom. IX, pag. 918.

(2) Arch. Colonna III, BB, XX, 56.

(3) Arch. del Salvatore, ad Sancta Sanctorum. Arm. II, mazzo III, n. 27, Arm. VI, n. 28 *A*.

(4) Arch. Bas. S. Paolo Caps. C., n. XI.

Nell'anno 1406, Lodovico Migliorati, nipote d'Innocenzo VII e Carlo Orsini, recandosi entrambi a Napoli, per trattare la pace col Re Ladislao, si fermarono a *Capo di Bove* (1).

La famiglia dei Leni, fu anche proprietaria di una parte del *casale Capo di Bove;* e, da un atto del notaio Nardo de Venettinis, sotto la data del 12 di marzo 1421 (2), risulta che Lorenzo Martino di Lello Leni, del rione Pigna, vende a Giordano Colonna tre parti di un quarto del casale sopradetto. Anche i Tedallini possedevano una porzione di *Capo di Bove.* Infatti nell'anno sopradetto, e nel giorno 15 di marzo, da un atto del menzionato notaio, apparisce che donna Rita de' Tedallini, vedova di Paolo Ficone del rione Campitelli, cede e vende a Giordano Colonna per il prezzo di 300 fiorini d'oro un'ottava parte del *casale di Capo di Bove* (3).

Nell'anno 1485, gli Orsini occuparono quel castello, insieme al vicino *tenimento,* detto *Casal Rotondo.* Fu questo uno dei più grandi sepolcri sulla via Appia, in quell'epoca ridotto a fortezza. Era stato costruito da M. Valerio Messalino Cotta, in onore e memoria di suo padre Messala Corvino Cotta. La mole si leva sulla sinistra della via, ed è tanto ampia e solida, che sostiene sul culmine una casa colonica costruitavi sopra, e dal lato sulla strada, ha, parimenti sulla stessa sommità un boschetto di ulivi.

Papa Innocenzo VIII, che era sostenuto dai Colonnesi, fece assalire dalle sue truppe il castello, e se ne impossessarono, cacciando quelle degli Orsini (4).

Nell'anno 1494, le soldatesche di Alfonso II di Napoli, si accamparono a *Capo di Bove,* come narra l'*Infessura* (5).

Poco dopo, nell'anno 1502 ai 7 di novembre, Mariano de Lenis vende la sesta parte del *tenimento di Capo di Bove* a Francesco de Lenis, che già ne possedeva una porzione (6). Nel settembre del [illegible] [illegible] e Camilla de Mattheis acquistarono il *Casal di Capo di Bove* da Rocco de' Cenci (7).

(1) Muratori, R. I. S. tom., XXIV, col. 979.

(2) Arch. Colonna, perg. XXX, 18.

(3) Loco cit., perg. XXX, 20.

(4) Muratori, *R. I. S.*, tom. III, pag. 1096.

(5) Ibid., tom. III, parte II a pag. 1748.

(6) Arch. dell'Ospedal. Lateran. Atti di Lorenzo de Bertonibus.

(7) Arch. Capit., Stephanus Querrus not., in libello 4°, foglio 19.

Siccome poi una parte del tenimento, era rimasto tuttora alla famiglia de Lenis, così Marco de Lenis, nell'anno 1557, nel giorno 3 novembre, diede in enfiteusi a Giacomo del fu Daniele Pisicarolo, a Marco Antonio Capella e ad Antonio q. Marcinii, nonchè a Giovanni Battista de Onofriis, quindici pezze di terreno per piantare una vigna (1). Anche la famiglia de' Cenci tuttavia possedeva una parte del vasto tenimento del *Casale Capitisbovi*, perchè da un atto del notaio Curzio Saccocci, che era stato già segretario dell'Ospedale del Salvatore, rileviamo che gli stessi Cenci, nel giorno 7 marzo 1561 vendono ad Ettore Mutini, due rubbia di terreno per costituire una vigna.

Dai documenti sopra citati, e più ancora dai contratti di enfiteusi per terre, date al fine di piantarvi delle viti, ci risulta che quella località era abitata. Infatti, nell'archivio di Casa Caetani si conserva un documento intitolato « *Inventario delle case sottoposte alla casa nostra di piaczа Japu de Boue* ». Appartiene forse al secolo XVI, e contiene una nota dei canoni, pagati da circa 60 capi di famiglia, per le case, e per gli orti, nei pressi del *castello dei Caetani*

Per alcune case non si pagava nulla, e fra queste era compresa quella *dello parroco* (2).

Un breve di Papa Clemente VIII, giugno 1551, autorizza Francesco, G. Battista, Felice e Cristoforo Cenci a creare un Monte, col capitale di scudi 80,000, ipotecando le tenute di *Capo di Bove*, *Falcognano*, *Mazzalupo* e *Testa di Lepre* (3).

Ma il castello, secondo quanto scrive l'Eschinardi (4) era stato in parte già demolito per ordine di Papa Sisto V, nel 1589, affine di estirpare il brigantaggio, ed i ladronecci ed ogni altra malvagità, cui serviva di asilo quel luogo, e spesso d'immunità.

Al tempo di Urbano VIII, furono tolti alcuni travertini dalla tomba di *Cecilia Metella*, e servirono per decorare la *fontana di Trevi*, che poi fu compiuta dal Pontefice Benedetto XIV (5).

---

(1) Catasto SS.mo Salvatore, Ioh. Bpta de Amedeis not., foglio 363.

(2) Arch. Caetani, Caps. 45, fasc. 47.

(3) *Clementis VIII Breve 26 junii 1591*.

(4) Eschinardi F. *Descriz. di Roma e dell'Agro Romano*, pag. 296.

(5) Eschinardi F. *Descriz. di Roma e dell'Agro Romano*, pag. 296.

IV.

Roma Vecchia - La Villa dei Quintili.

Nella via Appia, oltrepassato il quinto miglio, si rinvengono sulla sinistra grandi rovine di fabbriche, sparse nelle tenute *Arco Travertino*, *Statuario*, *Torre Spaccata*, e *Settebassi*, le quali tutte insieme si dicono volgarmente « Roma vecchia ».

Il nome di Statuario designò propriamente tre fondi, confinanti fra loro. Non è improbabile, che le rovine tuttora esistenti sulla *via Latina*, che costituivano un corpo di fabbriche, separate dal nucleo dell'edifizio, insieme a quanto esisteva a *Settebassi*, ed alla *Villa de' Quintili*, formassero ai tempi dell'Imperatore Commodo, tutto un immenso suburbano (1) secondo quanto scrivono Dione Cassio, Lampridio ed Erodiano: dopo l'uccisione dei fratelli Quintili Massimo e Condiano, dopo avere confiscato il patrimonio *l'Imperatore Commodo volle trasferire nei luoghi sopradetti la sua residenza, insieme a tutta la sua corte*, cosicchè, in seguito fu necessario di far costruire gli edifici utili a tanto numero di persone, e per conseguenza i vari fabbricati costituirono un luogo abitato. I ruderi esistenti provano che gli acquedotti portavano da luoghi lontani una grande copia di acque per alimentare le grandiose vasche da bagni e per provvedere alla irrigazione della estesa villa. Sugli avanzi del ninfeo, nel secolo XV, fu costruito un castello, di cui restano tuttora le rovine. Anche il casale di Roma Vecchia è costruito sopra un edificio del secolo XIII, con rottami antichi. Nell' interno vi è un vasto cortile, con una scala scoperta a cordonata, i cui gradini sono decorati di cornice in pietra. Un arco laterizio dell'epoca suddetta, ma chiuso, contiene una finestra rettilinea, e decorata di cornice marmorea. È uno dei più bei casali della campagna romana (2).

Il *Campo barbarico*, che è formato dalle linee degli acquedotti, è una memoria del secolo VI. Allorquando i Goti assediarono Roma nell'anno 539, si trin-

(1) G. Tomassetti. *Della Camp. Rom. Via Latina*. Id. *La Campagna romana antica, medioevale e moderna*, I. 46.

(2) Ibid., loc. cit.

cerarono al quinto miglio sulla Via Latina, entro le arcuazioni degli acquedotti (1).

In quelle vicinanze nel secolo XIX, furono rinvenuti nelle escavazioni molti scheletri, taluni dei quali apparvero avvolti in drappi purpurei, e tessuti in oro, che si disfecero al contatto dell'aria. Forse quei cadaveri furono le vittime uccise dai Goti nelle prossime ville (2).

Il chiar. prof. Tomassetti, nella sua Storia della Campagna Romana (3) riferisce, che il *tenimento Arco Travertino*, insieme agli altri sopra menzionati, furono di pertinenza della *Basilica Lateranense* dal secolo XIII-XIV in poi, e dall'archivio dell'*Ospedale di SS. Sanctorum*, risulta essere stata eseguita al pubblico incanto, mediante candela accesa, la vendita dei travertini, da ricavarsi dalla demolizione della *Torre* nella *tenuta Arco Travertino*. Da questo fatto, secondo il sullodato Professore, derivò forse il vocabolo *Torre Spaccata*. Fu quello uno dei tanti e tanti atti di distruzione, compiuti nella Campagna romana, a danno dei monumenti, e delle fabbriche, che costituivano le memorie storiche della regione più illustre del mondo!

Dall'Arch. Urbano, rileviamo che, nell'anno 1277 il giorno 5 dicembre, Giovanni Giudice de Cithara, *regionis Caccabariorum*, riceve in permuta il *castello Malafictum*, contro la cessione del *casale dell'Arco Travertino*, fatta a favore di Riccardo di Matteo Annibaldi. Sulla fine del secolo XV, il *tenimento dell'Arco Travertino*, venne diviso fra Giovanni de Militibus e suoi nipoti, e Faustina, moglie a Battista de Frajapanibus (4).

Nell'anno 1551, una parte del suddetto tenimento era sottoposta al vincolo fidecommissario, istituito da Rocco Cenci, ed in conseguenza si rileva, che fosse possieduta da questa famiglia (5). Al cadere del secolo XVI, l'*Ospedale di SS. Sanctorum*, ne era proprietario di una parte, perchè, nel 1597, vendette a Maestro Simone Castelli, scalpellino, alcuni pezzi di grandi colonne scavate nella stessa tenuta. E siccome quel lavoratore di marmi, rinvenne quivi una cava di breccia, che mise in opera egli stesso, così quella specie di marmo prese il nome di *breccia*

---

(1) PROCOPIO. *De bello Gothico*, II, 3, 4. TOMASSETTI, loc. cit.

(2) TOMASSETTI, loc. cit.

(3) Ibid., loc. cit.

(4) Arch. Hospit. Later. Laurentius de Bertonibus notar.

(5) ADINOLFI. *Roma nell'età di mezzo*. I, 45, num. 3.

di Maestro Simone (1). Il Pontefice Pio VI, con un Chirografo in data 15 luglio 1797 ratificò l'acquisto della metà [illegible] fatta dal Cardinale Filippo Colonna, per scudi 13,521 (2).

All'altro fondo, che fa parte di Roma Vecchia, denominato *Settebassi*, vocabolo, derivato forse dal Console Settimio Basso, si riferisce una Bolla di Papa Giovanni XII, dell'anno 962, con la quale conferma a Teofilatto, abate, da esso nominato, del *Monistero dei SS. Stefano, Dionisio e Silvestro*, il possesso dei beni, fra i quali è menzionato anche il fondo *Septem Vassi* (3). Nel 1392, il *casale di Septevassi* apparteneva, per una metà, alla chiesa dei SS Giovanni e Paolo, quale parte in quell'anno fu venduta dal Cardinale di S. Marcello e S. Susanna, a Giovanni Lello di Andrea de Rubeis, mentre, in quello stesso tempo, Tommaso di Bartelluzo, ossia Bartolomeo Obicione, era proprietario dell'altra metà, che fu poi da esso venduta, nel 1395, a Tuzio di Lello dei Caranzoni.

La parte di Giovanni Lello de Rubeis, nel 1397 fu comperata per 3500 fiorini d'oro, dall'Ospedale di SS. Sanctorum.

Nel 1433, Paluzzo degli Astalli, del rione Pigna, facendo la permuta con altri beni del Monistero di S. Maria Nuova, si rese proprietario di una metà della *tenuta Settebassi*, mentre l'*Ospedale* sopra citato, era in possesso dell'altra metà (4).

Nel 1406, il *monistero di Santa Maria Nuova* fece un istromento di concordia con Paradisa vedova di Tuzio di Lello dei Caranzoni, anche come tutrice della propria figlia Rita; e da quell'atto risulta che la sopradetta Paradisa lasciò al Monistero la metà *del casale Settebassi* (5). In seguito, Domenico e Lorenzo, figli di Pietro de Astallis, vendettero all'*Ospedale Lateranense*, nel 1463, ai due di marzo, la metà del *casale chiamato Settebassi*, sito fuori la Porta Lateranense (6).

Dall'archivio Vaticano si rileva che nel 1421, venne approvata la permuta fatta da *Mattia de Astallis* della metà del *casale Settebassi*, con alcune case

(1) Adinolfi, loc. cit.

(2) Arch. Colonna III, BB, XIX, 46.

(3) Tomassetti, loc. cit. Federici V. *Regesto del Mon. di S. Silvestro in Capite*, doc. IV.

(4) Tomassetti, loc. cit. Adinolfi, *Roma nell'età di mezzo*, I, 37.

(5) Tomassetti, loc. cit. Cod. Vat. Lat. 7437, f. mod. 54.

(6) Cod. Ottob. 2548, pag. 894. Tomassetti, loc. cit.

poste in Roma, di pertinenza del *monistero di S. Maria Nuova* (1). La *tenuta Settevassi* confinava, da un lato, col *casale Bonrecuvero*, e da un altro con quello di *S. Lorenzo Panisperna*.

Un altro tenimento, che fa parte dell'immenso *latifondo* « *Roma Vecchia* », è quello dello *Statuario*, attraversato dalla via Appia, circa al quarto miglio da Roma. Da un atto del 1310, si rileva, che Stefano, Giuseppe e Mario, figli di Pietro Matteo De Albertibus, vendettero all'Ospedale di SS. Sanctorum, una parte del *Casale Statuario* (2). Verso la fine del secolo XIV, e precisamente nel 1389, ai 20 di gennaio, Pietro di Lorenzo Sarragoni, del rione Pigna, vendette a Pietro del q. Matteuzzo di Nicola de Rubeis, la metà del casale, che in antico dicevasi « *lo Scacovaro* », e poscia *Casale de Rubeis*, sito fuori la porta Appia, nelle parti del Lazio, avente per confini la tenuta di Giovanni Lello de Rubeis, l'altra di Matteo Giudice di Angelo, ed il *Casale Rotondo* del *Monistero di San Sisto* in Roma. La vendita fu fatta per DCC fiorini d'oro (3). Sembra che poi passasse interamente in possesso della nobile famiglia dei Sanguigni, poichè nell'anno 1393. Riccardo, Buzio e Pietro, figli *Brancolucii de Sanguineis*, vendettero al *monistero di S. Maria Nuova*, parte del casale e del *tenimento* dello *Statuario*, che già aveva appartenuto ai de Rubeis ed a Pietro Saragone, *cum turri de Schiaccis*, ecc. (4).

Un'altra parte dello *Statuario*, forse quella intermedia, fra la via Appia Nuova e la via Latina, nell'anno 1510 al 26 novembre, fu venduta all'*Ospedale di SS. Sanctorum*, da Stefano, Giulio e Mario, figli di Pietro Matteo de Albertibus (5).

Lo stesso Ospedale poi, nell'anno 1594, ai 24 di settembre, ratificò l'acquisto di una piccola parte della stessa tenuta, che aveva fatto da *Gaspare Garzoni* (6).

Il quarto, in voc. *Torre Spaccata* (sopramenzionato) che apparteneva alla famiglia Celsi, nell'anno 1621, fu venduto da Celsi Ortensio al Principe Borghese, per il prezzo di scudi 26,160 (7).

---

(1) Arch. Vatic. A. B. *Martini V*, VIII, 6, pag. 27 et VI, 13, fol. 319.

(2) Cod. Ottob. 2550, pag. 88. COPPI. *Mem. di alcune tenute* ecc., a pag. 146.

(3) Ant. Laurentius Stephanelli notar. Cod. Vatic. Lat. 7930. GALLETTI, a pag. 105.

(4) TOMASSETTI, loc. cit. ADINOLFI, loc. cit. 44.

(5) Sudd., loc. cit. NICOLAI N. M. *Proemio alla storia dei luoghi*, ecc., pag. 574. Cod. Ottob. 2550, a pag. 88.

(6) Arch. Hospit. Later., Nic. Thomasinus de M. S. Martini notar.

(7) Arch. Borghese. *Torre Spaccata*, tom. I, doc. I.

In seguito alle vicende politiche, ed alle angustie dell'erario pontificio, le varie tenute *Statuario*, *Arco Travertino*, *Settebassi*, *Capo di Bove* e porzione di *Torre Spaccata* riunite tutte in un sol tenimento, nell'anno 1797, al 21 di marzo, furono vendute a Giovanni Torlonia per scudi 93,775. Il Pontefice Pio VI eresse, in quella occasione, tutta quanta la tenuta in marchesato, e ne diede l'investitura allo stesso Torlonia (1).

---

(1) [illegible]

V.

Il Castello di Castiglione, ed il tenimento di Pantano.

Dionisio d'Alicarnasso e Strabone, sono concordi nel raccontare, che l'antica città di *Gabij*, fosse sita a 12 miglia da Roma, sulla via, che conduce a *Preneste* (1). La località designata dalla storia, confermata dagli scavi, eseguitivi in varie epoche, è compresa nel *tenimento di Pantano* e *Castiglione*, che poi fu abitato anche nel medio evo. Dai molteplici ruderi, che tuttora si riscontrano in quei luoghi, si può stabilire che l'antica città fosse sita lungo la zona che, da una parte, dominava il lago, ora prosciugato, e dall'altra, il *tenimento di Pantano.*

Abbiamo creduto utile per la storia dei luoghi, di citare in ordine cronologico i varî documenti che si riferiscono e a *Pantano* e a *Castiglione.*

Gabij, ed il suo territorio, nel principio del secolo VIII, costituivano la *Massa Galli* o *Gallorum* (2).

In una iscrizione greca (ora deplorabilmente perduta) dei beni donati dal Pontefice Adeodato II (672-675) al *Monistero di S. Erasmo sul Celio*, sono indicati i due nomi separati « *Pantanon* » *ad fundum Grifis* (3).

Papa Zaccaria, nell'anno 741, affitta a Cristoforo (Militi) la *massa Gallis*, ed il fondo *Digitorum*, e quello *Gabijs cum lacu*, il fondo *Metiorum*, ecc., *siti in Bursano territorio Gabinate*, che facevano parte del *patrimonio Labicano* (4). Da questo documento rileviamo, come l'antica *Gabij*, e tutti i latifondi, che a quella erano circostanti, nel secolo VIII, già fossero ridotti allo stesso stato di un tenimento attuale della campagna romana, e sappiamo pure che, fin da quel tempo, tutti i luoghi del territorio *Gabinio* appartenevano alla Chiesa romana. In seguito apparisce, che i fondi siano stati venduti, perchè un istromento dell'anno 1030,

---

(1) DIONIS. ALICAR., lib. IV, c. LIII. STRABONE, lib. V, c. III.

(2) NIBBY, *Dintorni di Roma*, II, 87.

(3) TOMASSETTI, *Illustr. della Via Labic. e Prenest.*, pag. 153. Arch. di Stor. Patria, XXVIII, p. 265 e sgg. CAMOBRECO, F. *Il monastero di Sant'Erasmo sul Celio.*

(4) KEHR, *Regesta Pont. Rom.* II, pag. 7. NIBBY, l. c., II, 88 e seg. TOMASSETTI, l. c., XXIX, 68

ai 15 ottobre, proveniente dall'archivio di *Santa Prassede* in Roma, riferisce che Giovanni di Giorgio e Bona, sua moglie, donarono all'abbate Lioto la chiesa dei SS. Primitivo e Nicolò, presso il *lago di Burrano*, perchè fosse costruito quivi un monistero. « *In locum qui vocatur Gabis, prope lacu, qui vocatur Burrano* » (1).

La donazione venne fatta, concedendo anche la metà d'un molino, e col diritto di tenere una [illegible] barca nel lago sopradetto. Ma da un altro atto, proveniente dallo stesso archivio, s'induce, che il Monistero non sia stato edificato in quel luogo, poichè Giovanni, Arcicanonico della Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina, nell'anno 1060, ai 14 febbraio, concesse in enfiteusi perpetua a Luca, Abbate di S. Maria a Grottaferrata, la sopradetta Chiesa di S. Primitivo, con case e terreno « *cum domibus vero, et cellis suis vineis autem et hortis, et cum [illegible] diversis [illegible] arboribus fructiferis vel infructiferis* », [illegible] alla metà del lago Burrano, fuori della Porta Maggiore, nel fondo chiamato *Burranum et Pastoricio* (2).

Nell'anno 1074 Papa Gregorio VII (1073-1085), confermò il *monistero di S. Paolo fuori le mura*, nel possesso di tutti i beni, che già erano stati altre volte confermati dai pontefici Gregorio I. Leone IV. Marino II. Silvestro II, Leone IX ed Agapito II, e vi unì la metà del lago di *Burrano* (3).

Nel 1148 insorta lite fra l'Abbazia di *Grottaferrata*, le chiese di S. *Giovanni* [illegible] e quella di S. *Prassede*, perchè l'Abbazia sopradetta godeva [illegible] il possesso di due parti dei beni spettanti alla Chiesa di S. [illegible], il [illegible] di *Valle* [illegible], quello di *Valle* [illegible] e l'altro di *Gabii*, il Card. [illegible], Vicario del Pontefice Eugenio III (1145-1153), pronunciò una sentenza comandando, *mentre teneva con la mano una verga* (*per* [illegible]), che l'*Abbazia di Grottaferrata* restituisse quello che indebitamente possedeva (4).

In quel documento, il luogo, già nominato *Gabij*, non è menzionato. Per definire poi ogni e qualunque vertenza, nell'anno 1153, ai 29 di agosto, l'Abbate di Grottaferrata Nicolò, in presenza di Papa Anastasio IV, e di sei Car-

(1) Nibby, l. c., 79. Fedele, *Tabularium S. Praxedis*, n. V. Tomassetti, l. c. *Illustr. Vie Lat. e Prenest.*, 159.

(2) Nibby, l. c., 79. Fedele, l. c., VIII. Tomassetti, l. c.

(3) Nibby, l. c., 91. Kehr, l. c., I, 168.

(4) Cod. Vat. Lat. 7926, pag. 243 (Galletti).

dinali, concesse ad Ubaldo, Cardinale del titolo di S. Prassede, la terza parte spettante all'Abbazia, del *tenimento di S. Primo*, posto fuori la Porta Maggiore « *in locis que vocantur Grifi, et Cursano, et lacu Burrano, etc.* » (1).

Tale concordia fu eseguita soltanto ai 20 di marzo 1187, da Gerardo, rettore della Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina, consenzienti Biagio, prete della chiesa suddetta, e Giovanni, Priore della Basilica del Salvatore al Laterano, onde fu stipolato un istromento d'enfiteusi perpetuo, con Gualtiero Priore, e rettore di S. Prassede, della residual parte del *tenimento di S. Primo* (2).

In quell'atto, si fa menzione della terza parte del tenimento, e della proprietà di *S. Primo*, sito fuori la Porta Maggiore, o quella di S. Lorenzo, nei luoghi, che chiamavansi *Grotta Curlana* e *lago Burrano*, nei suoi confini, che vengono descritti (3). Probabilmente fu con tale locazione perpetua che la *Chiesa di S. Prassede* ebbe da quella *Lateranense* una parte dei beni della concessione fatta da Costantino Imperatore.

Poco tempo dopo, in quella località, fu edificato il *Castello di Castiglione*, come rilevasi da un atto del 23 febbraio 1225, col quale Girolamo, Abbate di S. Prassede, acquista una casa nel Castello sopradetto da Santoro de Conteres, per 22 libbre di provisini del Senato (4).

Nell'anno 1243, ai 5 di marzo, Innocenzo Papa IV (1243-1254), assegnò il *Casale di Pantano*, sito nelle vicinanze di Frascati, nella diocesi Tusculana, al rettore *pro tempore* della chiesa di S. Eusebio in *Monte Esquilino*, comprendendo nella dotazione fatta tutte le case, edifici, possessioni, colte ed incolte, vigne, prati e pascoli, ecc. (5).

Da una lapide esistente nel chiostro di *S. Prassede* si rileva che, nell'anno 1259, fu eretta una torre in Castiglione, sulle rovine dell'acropoli Gabina, e lì d'intorno si costituì il *Castrum Castellionis*, come viene menzionato in una Bolla di Papa Bonifacio VIII (1294-1303), allorchè questi, nell'anno 1301, conferma ai monaci di Vallombrosa il possesso del menzionato tenimento (6). Quel luogo doveva essere divenuto importante, per molte ragioni, ed invero l'anonimo au-

---

(1) FEDELE, l. c., n. XXVI. TOMASSETTI, l. c., 159.

(2) NIBBY, l. c., pag. 80, n. 3.

(3) NICOLAI. *Dissertaz.* ecc., Cod. Ottob. 2148, pag. 81.

(4) NIC., l. c. pag. 52. FEDELE P., *Tabul. S. Praxedis.* Arch. Stor. Patr., XXVIII, 91.

(5) *Ex libro existente in guardarobba* (sic) *Ss.mi, Bullarum Urbani, Bonifacii, Johannis, Martini et Innocentii IV*, fol. 183, Arch. Vatic., Arm. 36, tom. 6, fol. 261.

(6) NIBBY, l. c., pag. 81.

tore della vita di Cola di Rienzo, narra, che nell'anno 1353, il Tribuno, « *mosse* « *la Fanteria forastiera, mosse tutta soa Cavalleria, e lo puopolo de Tivoli con* « *grascia, ed arnese ad hoste, e giòne a Castiglione, de santa Preseda. Là posò* « *doi dì. Là se adunao la jente tutta. Puoi si mosse la sequente die. e fò soprà Pa-* « *lestrina con tutto sio sforzo* » (1).

Essendo insorta una lite fra il *Monistero di S. Prassede* da una parte, e Sciarra Colonna dall'altra, nonchè gli eredi di Matteo di Giacomo Giordano Colonna, il giurista Francesco da Fabriano, nell'anno 1360, ai 14 di marzo, pronuncia il suo lodo, come arbitro eletto dalle parti, ed è favorevole al Monistero, circa la proprietà del lago di *Castiglione* (notaio Paladino Paolo Smanto) (2).

Forse, in seguito a discordie o ribellioni, Papa Bonifacio IX, nel 1401, ordinò la demolizione di una parte della *Torre di Castiglione*, ed in quella occasione venne smantellato anche il Castello, onde *Castiglione*, fu ridotto allo stato di un casale (3).

Il Pontefice Innocenzo VII, nell'anno 1404, concesse al Cardinal Vescovo di [illegible], Francesco Tomacelli il *Casale di Pantano*, che era di pertinenza della chiesa di S. Eusebio di Roma (4).

Seguono le vicende del *Castello di Castiglione*, che, da un documento dell'anno 1422 apparisce fosse di pertinenza dei Conti dell'Anguillara, poichè Lorenzo, di quella famiglia, vende la metà di Castiglione a Caradonna Annibaldi della Molara, moglie di Bonifacio Caetani (5).

E che la famiglia Anguillara possedesse *Castiglione*, si rileva anche da una sentenza emanata dal Cardinale dei SS. Cosma e Damiano, Arduino della Porta, detto il Cardinale di Novara, del 17 maggio 1428, per stabilire i confini territoriali dei castelli di *Loterno*, *Tragliata*, *Sassano* e *Sassanello*, nel distretto di Roma e diocesi di *Porto*, quali tutti spettavano alla basilica di San Pietro.

In quella sentenza furono precisati i confini del territorio di *Cere* e quelli del tenimento di *Castiglione* quali [illegible] erano di proprietà dei fratelli Giovanni, Giacomo, Pandolfo e Felice Conti dell'Anguillara (6).

---

(1) Lib. IV, Cap. XX, A. M., tom. III, pag. 527, NICOLAI, l. c., pag. 52.
(2) FEDELE P., l. c., LXXXIX. TOMASSETTI, l. c., 161.
(3) PETRINI, *Memorie Prenestine*, pag. 134. NIBBY, l. c., pag. 81.
(4) Arch. Vat. *Innocentii VII*, tom. I, pag. 201 t. et *Bonifatii IX*, tom. 10, pag. 182.
(5) Arch. Vatic., Arm. III, tom. 95, fol. 67 t.
(6) Tabul. della Bas. Vatic., Caps. LXXIII, fasc. 104 orig. perg.

Il Cardinale Vitelleschi nella guerra contro i Colonna di Paliano, nel 1438, si accampò colle sue soldatesche a *Pantano de Griffis* (sic.). Da quel luogo datava le sue lettere scritte ai Priori di *Rieti* (1).

Una sentenza del 24 agosto 1450, avversa al *Monistero di S. Prassede* di Roma, accoglie la domanda del *Monistero di S. Paolo* fuori le mura e stabilisce i confini del *Casale di Castiglione, S. Giuliano, S. Digma ed Osa* nel territorio di *Lunghezza* (2).

Nell'inventario dei beni lasciati da Francesco de Porcariis, al proprio figlio minorenne Giulio, si nota la metà del casale ed il *tenimento di Castiglione* indiviso tra il sopradetto e Vincenzino, figlio del q. Prospero de Porcariis (3).

Il 26 aprile 1498, Marta degli Astalli, tutrice e curatrice del proprio figlio Guido De' Porcari, vendè a Laura, moglie di Tommaso Sassi, il *Casale di Castiglione* per il prezzo di 404 ducati (4).

Restò in proprietà dei Monaci una parte di *Castiglione* fino all'anno 1527, ed in quell'epoca fu compreso nella vendita di molti beni ecclesiastici ordinata dal Pontefice Clemente VII (1523-1534), per provvedere al pagamento della tassa di guerra, imposta dalle soldatesche degli imperiali di Carlo V. Così i Monaci di S. Prassede, vendettero a Luigi Gaddi i Casali di *Mompeo* e *Castiglione*, per scudi 7500 (5).

Il Pontefice Paolo III (1534-1549), concesse il tenimento di Pantano ad Andrea e Lorenzo de Cybo, e loro eredi, con espressa condizione che non potesse essere posseduto da altri, estranei alla famiglia Cybo (6).

Il lago di *Castiglione* o di *S. Prassede* che prima chiamavasi *de Burrano*, rimase in pieno dominio dei Monaci fino all'anno 1541, quando fu da essi concesso in enfiteusi perpetua a Pietro, Lorenzo e Roberto Strozzi. In seguito Leone Strozzi nell'anno 1578, ai 17 dicembre, cedette il tenimento con il lago a Marcantonio Colonna per 3000 ducati (7).

---

(1) MICHAELI, *Mem. Stor. di Rieti*, 1898, III, pag. 339. TOMASSETTI, l. c., 154.

(2) Cod. Vatic. Lat. 7927, fol. 298 t. GALLETTI. *Tabul Mon. S. Pauli extra muros.*

(3) Arch. del Salvatore, Arm. V, mazzo VIII, n. 13, F. Laurentius q. Gregorii de Bertonibus not.

(4) Arch. Lateranense.

(5) NIBBY, l. c., pag. 81. Bibl. Chig. Mss. G. III, 58.

(6) Vid. Decis. in Perusina, anno 1662. DE RUBEIS, VII, 55-103. Arch. Vatic., Miscell. VI, fol. 367.

(7) NIBBY, loc. cit., pag. 92. TOMASSETTI. l. c., 162. Arch. Borghese, *Pantano*. Tom. 1, doc. 26.

Il sopradetto Principe Colonna, dopo sette anni dall'acquisto fatto, convenne col Cardinale Scipione Borghese di vendergli la tenuta di Pantano. Ma prima di concludere detta vendita, aveva stipolato un atto di cessione a favore del Popolo romano, dell'acqua che sorgeva nella tenuta con la condizione però, che fosse lasciata a *Pantano* tutta l'acqua necessaria perchè potesse agire la mola vecchia, e se ne potesse costruire una nuova, al che erano necessarie *300 oncie di acqua*. Il prezzo fu stabilito in scudi 25,000.

Il venditore si riservò 10 oncie d'acqua, che dovevano essergli somministrate in Roma, a suo piacere (1).

Nello stesso anno, ai 28 di maggio, il Pontefice Sisto V (1585 1590) approvò la vendita dell'acqua, chiamata poscia *Felice*, secondo l'istromento fatto con Marzio Colonna, duca di Zagarolo (2). Nel Motu proprio di Paolo V del 1605 viene riferito che Pierfrancesco Colonna avesse venduto vari fondi fra i quali il *tenimento* denominato *Pantano* insieme al *Casale di Monte Falcone*, e tutte le terre unite a quello, per il prezzo di scudi 230,000 (3). Sembra però che per alcune difficoltà sorte, forse riguardo al prezzo, l'acquisto fosse compiuto qualche tempo dopo. Infatti, soltanto al 30 di maggio del 1614, viene fatta la vendita sopradetta, come risulta da un istromento, in atti Felice de Totis, per la somma di scudi 346,000 (4), e nel giorno 5 successivo fu compiuto l'atto di possesso di *Pantano de' Grifi*, del *Casale del Lago*, e del procoio (5). Un Chirografo di Papa Paolo V, in data 15 novembre del suddetto anno, permette a Pierfrancesco Colonna, di vendere al Cardinale Scipione Borghese, le mole di *Pantano* ed i terreni annessi (6).

Un Breve pontificio dello stesso anno, liberò la tenuta di *Castiglione* del lago dall'annuo canone di dieci libbre di cera che si pagava a *S. Prassede*, ed ordinò che il capitale di scudi 240, fosse investito nei luoghi di Monte Fede (7). Poco dopo, e ciò nel giorno 21 gennaio 1616, fu stipolato un istromento di affitto della tenuta di *Pantano* e dei due laghi, detti uno di *S. Prassede*, e l'altro

(1) Arch. Borghese, *Pantano*, tom. II, doc. 110.

(2) Arch. Vat. Arm. VIII, caps. 6, n. 27. Tomassetti, l. c., pag. 155.

(3) Arch. Colonna, Miscell. II, A. 4, pag. 238. Tomassetti, l. c.

(4) Arch. Colonna, Perg. XXVIII, 64.

(5) Arch. Borghese, *Pantano*, tom. I, doc. 49.

(6) L. c., doc. 50.

(7) L. c., tom. II, doc. 123.

di *Monte Falcone* e del procoio, che venne concluso con Orazio del Bufalo (1). Un *Motu Proprio* del Pontefice Paolo V, sotto il giorno 23 aprile 1616, approva la permuta convenuta fra il Cardinale Scipione Borghese e l'Abbate di S. Antonio, per i casali di *Poterano* e *Torre di Mastroddo*, per un compenso di 320 rubbia (2).

Fu poi necessario un nuovo Breve pontificio, in data 19 dicembre sempre dell'anno sopradetto, per porre fine ad una causa sorta fra i Beneficiati del Capitolo di S. Maria Maggiore ed i monaci di S. Antonio per la permuta conclusa, come fu innanzi riferito (3).

L'affitto della tenuta di *Pantano*, già compiuto colla Casa del Bufalo, fu concesso poi a Matteo Persiani nell'anno 1626 (4). Nella formazione del Catasto insorse questione, che cioè una parte rilevante per rubbia 684, fosse compresa nel territorio di *Monte Porzio Catone*, ed infatti nell'anno 1725, una fede notarile asserisce che la tenuta di *Pantano* fosse sotto la giurisdizione del Comune sopradetto (5). Anche testimoniali autentiche fatte nel giorno 12 luglio 1735, provano l'asserto (6). Dopo una lunga controversia fra il Principe Pallavicini, e la Casa Borghese, finalmente il 9 maggio 1747 si stipulò un istromento di terminazione di confini, con apposizione dei termini relativi, lungo quelli di *Pantano* e la tenuta di *Corsano* (7).

Il Casale di *Castiglione*, con il circostante tenimento dalla famiglia Gaddi, passò in quella Odescalchi e da questa agli Azzolini di Fermo che nel 1822 lo vendettero ai Mencacci, dai quali ultimi poco appresso fu ceduto alla famiglia Borghese. Poco prima della metà del secolo passato, il Principe Francesco Borghese fece prosciugare il lago di *Pantano* e di *Castiglione*, facendone deviare ed immettere le acque nel fiume *Osa*.

---

(1) L. c., tom. I, doc. 30.

(2) Arch. Borghese, tom. I, doc. 5, 21.

(3) L. c., tom. I, doc. 38 e 42.

(4) L. c., doc. 3.

(5) L. c., doc. 27. NICOLAI N. M. *Memorie, leggi ed osservazioni*, ecc., vol. I, pag. 243. Catasto Albani, 498. NIBBY, II, pag. 89.

(6) Arch. Borghese, tom. I, doc. 46.

(7) *Atti Not. Filippo Passavanti*. Arch. Borghese, tom. II, doc. 80.

VI.

Il Castello di Lunghezza.

Sulla via Collatina, in prossimità del luogo ove il torrente Osa confluisce nell'Aniene, sul piano di un colle in forma oblunga, donde forse la derivazione del nome, sorge un grandioso palazzo costruito dalla famiglia Strozzi, ora posseduto insieme al tenimento, esteso per 1960 ettari, dal Duca Grazioli. Il palazzo fabbricato con magnificenza, ha un portone decorato di grosse bugne, con lo stemma d'Innocenzo XIII, con una iscrizione che ricorda la visita del luogo fatta da quel Pontefice. Negli architravi delle finestre disegnate, con lo stile del Sangallo ad arco tondo, ricorrono le mezze lune araldiche di Casa Strozzi. In origine le torri esistenti nel recinto erano quattro; ma una però fu demolita (1).

Il primo documento che rinveniamo relativo a *Lunghezza* è del secolo VIII, allorchè Teudone monaco *Monistero di S. Salvatore in Sabina* (presso Rocca Simbalda) vende al *Monistero di Farfa* per il prezzo di libbre 20 d'argento, il *Casale di Lunghezza*, dal quale documento rileviamo come fin dall'anno 752 in cui avviene detta vendita, il casale fosse abitato, che vi erano intorno vigne ed oliveti e che servi ed ancelle vi dovevano prestare la loro opera. In quel luogo abitavano Felix et Alo, che dall'atto di vendita non possiamo rilevare chi fossero (2).

Pochi anni appresso, nell'anno 757, Felice, colono del *Monistero di Farfa*, dona al Monistero stesso la sua porzione di terra nel tenimento di *Lunghezza*, riserbandosi però l'usufrutto, fino al tempo della sua morte. In quel fondo notiamo che v'erano case, vigne ed oliveti, oltre varie persone della famiglia colonica, che vengono citate per nome (3). Dal patrimonio della *Abbazia Farfense*, *Lunghezza* passò in quello del *Monistero di S. Paolo* in Roma. Infatti nell'antico catalogo dei beni del *Monistero di S. Paolo* fuori le mura, che il Galletti già

(1) Tomassetti G., *La Via Prenestina*, 151.

(2) Giorgi e Balzani, *Il Regesto di Farfa*, II, doc. 33, pag. 43. Tomassetti, l. c., 146.

(3) Suddetti, l. c., doc. 39, pag. 47.

dica compilato da Gregorio di Tuscolo, circa l'anno 960, viene annoverato anche il Castello di *Lunghezza* con tutte le sue pertinenze (1).

E Papa Gregorio VII quando nell'anno 1074 conferma al Monistero sopradetto il possesso di tutti i beni, dice che concede anche il Castello di *Longhezza* con tutte le sue pertinenze, descrivendone i singoli confini; onde, fin dal secolo IX si può constatare l'ampiezza di quel tenimento (2). Nell'anno 1203, anche Innocenzo III replica quanto aveva confermato il Pontefice Gregorio VII (3).

Sembra che, in seguito, una parte ne fosse smembrata a favore della chiesa di *S. Tomaso in formis*, sul Monte Celio, perchè il Pontefice Onorio III, nella sua Bolla del 25 febbraio 1217 a favore del Monistero sopradetto, fra gli altri fondi, annovera tre dodicesime parti del *casale Longhezza*, con tutte le pertinenze di questa frazione « *tres uncias Casalis, quod dicitur Longueza, cum omnibus pertinentiis suis* » (4).

Lo stesso Pontefice, nel seguente anno 1218, ai 15 maggio, volendo addimostrare la sua devozione all'apostolo S. Paolo, come esso si esprime, confermò con una sua Bolla tutti i privilegi e beni della Basilica e del Monistero, menzionando fra questi il castello di *Longhezza*, insieme a quello dell'*Osa* e di *S. Giuliano* (5). Quest'ultimo è un castello diruto, sito a quattro chilometri da *Longhezza*, e quella parte della tenuta, tuttora chiamasi di *S. Giuliano* o *Castellaccio*.

Nell'istromento d'investitura del *Castello di Marcellino*, fatto da Giovanni, Abate del monistero di S. Paolo in Roma, coll'intervento del cardinale Stefano, del titolo di S. Maria in Trastevere, e col consenso dei monaci, a favore dei fratelli Romano ed Archione de Archionibus, nell'anno 1229, ai 25 gennaio, risulta che il primo aveva avuto in feudo dal Monistero sopradetto una parte del tenimento di *Longhezza*. Infatti, dopo la enumerazione di tutti e singoli i patti, per l'enfiteusi del castello di *Marcellino*, a favore di amedue i fratelli sopranominati, l'istromento, così si esprime. « Tu poi, o *Romano*, rinnova l'atto di fedeltà a noi ed al monistero nostro, per il *Castello* di *Longhezza*, che tieni

(1) Cod. Vat. Lat. 7930, pag. 141 e segg. TOMASSETTI, l. c., 146.

(2) COPPI, Atti Acc. rom. di Archeol. XV, 212-213. TOMASSETTI, l. c., 146. NICOLAI N. M., *Dissert. 5 luglio 1832*, pag. 69.

(3) MARGARINI, *Bull. Cassin.*, I, ad ann. TOMASSETTI, l. c., 147.

(4) NIBBY. *Dint. di Roma*, II, 276. GALLETTI, *Capena*, etc., 39. Bullar. Bas. Vatic. I, 100.

(5) MARGARINI. *Bull. Cass.*, I, 31. Cod. Vat. Lat. 8259, pag. 387.

in fondo ed i loro eredi e successori che perverranno alla eredità dello stesso fondo, dovranno conservare sempre fedeltà al nostro monistero » (1).

Una nuova Bolla del Pontefice Gregorio IX, del 25 febbraio 1236, conferma quanto aveva già approvato Onorio III nel 1218, superiormente accennato (2). Nell'anno 1241, il castello di *Longhezza* fu invaso dalle soldatesche Viterbesi, che lo danneggiarono e poscia lo distrussero, il che avvenne nel mese di luglio, quando, essendo i Viterbesi « alleati dei Romani contro *Tivoli*, andarono in assedio nel terreno di Roma et stettero XIIII del mese di luglio et guastarono « due castelli, l'uno chiamato *Lona*, l'altro *Longhezza* », come dice Anzilotto Viterbese (3).

Verso la fine del secolo XIII, il *Castello* di *Longhezza* fu occupato dai Conti, famiglia potente romana. Infatti Pietro Conti fratello di Stefano, qui ivi abitava, e vi si rifugiarono nell'anno 1297, anche il cardinale Giacomo Colonna e Pietro Colonna, che, nel giorno 10 maggio dell'anno sopradetto, nella casa stessa di Pietro Conti [illegible], attesochè il Pontefice Bonifacio VIII li aveva scomunicati, formularono una celebre protesta di appello per il futuro Concilio da convocarsi. L'atto fu compiuto alla presenza di nove teologi e frati, fra i quali Fra Jacopone da Todi, il mistico poeta. L'atto fu compiuto dal notaio Domenico Leonardi da Palestrina (4).

Notammo superiormente come nell'anno 1229, Romano de Archionibus, avesse rinnovato l'atto di fedeltà al *Monistero di S. Paolo* quale enfiteuta di una parte del *tenimento* di *Longhezza*. Infatti rileviamo dal testamento di Giacomo Antonii del q. Nicola de Archionibus in data 10 luglio 1369, che egli lasciò alla Cappella di S. Sebastiano, nella *Chiesa di S. Maria Maggiore*, tutta la parte che gli spettava nel *Casale* detto « *lo quarto* » e nel tenimento, nonchè un pezzo di terra di rubbia 8, la metà delle quali esso Giacomo, aveva avuto dal suo nepote Leonardo, figlio di Egidio Archioni nel tenimento del *Castello di Longhezza* e detto pezzo di terra [illegible] era posto nella suddetta *tenuta* « de quarto » (5).

---

(1) Arch. Orsini. II, A. I, n. 19.

(2) MARGARINI. *Bull. Cass.*, Tom. I.

(3) Period. Buonarroti, serie III, vol. III, quad. XI. TOMASSETTI, l. c., 147.

(4) COFFRE. *Histoire du différend*, etc., Paris, pag. 55. Arch. Vatic., Miscell., tom. 12, foglio 19. Cod. Vatic. Lat. 8259, 288 t. TOMASSETTI, l. c., 148. NICOLAI, l. c., 71. COPPI, l. c. 235.

(5) Arch. Basil. Liberianae, D. II, 64.

Nella occupazione compiuta da Pietro Conti sembra che non fosse compreso tutto il *tenimento di Longhezza*, come apparisce da una lettera di Giovanni XXII, dell'anno 1317 (1).

In altra memoria dei regesti pontifici dello stesso anno, si fa menzione di Stefano, fratello di Pietro e di Nicola Conti (2). La occupazione dei Conti sembra durasse vari anni, perchè il menzionato Pontefice Giovanni XXII, nell'anno 1325, scrive ai Vicari di Roma, affinchè costringano Nicola Conti a restituire al *Monistero di S. Paolo* la parte del *Castello di Longhezza*, che esso aveva occupata, come già esso Pontefice aveva ordinato nel secondo anno del suo pontificato (3). Intanto Gregorio, Abate del Monistero di S. Paolo, continuava ad insistere per ottenere la restituzione di tutto il tenimento di Longhezza, muovendone lagnanze dirette al Pontefice che allora risiedeva in Avignone.

E Giovanni XXII, il giorno 1° aprile del 1326, scrisse direttamente a Nicola Conti, dolendosi perchè il padre di lui, Stefano, avesse occupato ingiustamente una certa parte di *Longhezza* e del tenimento annessovi, spettante di pieno diritto al *Monistero di S. Paolo*, e mostrandosi dispiacente, che esso Nicola, successore al padre, continuasse nella ingiusta occupazione. L'esortava quindi a restituire la terza parte del tenimento e del castello all'Abate e al *Monistero di S. Paolo* (4).

Contemporaneamente il Pontefice diè notizia anche ad Angelo, vescovo di Viterbo, vicario Pontificio in Roma, informandolo di aver scritto a Nicola Conti, perchè eseguisse la restituzione di *Longhezza*, e di avere altresì scritto lettere speciali ai vicari di Roma, ed a Roberto Re di Sicilia, il quale esercitava nella città l'ufficio illustre di Senatore, affinchè tutti costringessero il predetto Nicola a restituire senza ostacoli quanto sopra. Siccome poi lo stesso Pontefice era stato informato dall'Abbate o dai monaci del Monistero di S. Paolo, che Stefano, padre di Nicola, avesse costruito nel castello sopradetto, una casa ben munita e fortificata, e che avesse aperto una nuova porta nella cinta, il Pontefice comandava che il sopradetto Nicola fosse obbligato non solo a restituire tutto, ma a demolire anche la casa, ovvero a ridurla nel pristino stato, nonchè a murare

(1) Arch. Vat. *Johannes PP. XXII*, X pars. II epist., 1538-39. Id., secret. X, 1884. 33.
(2) Arch. Vat. *Johannes PP. XXII*, lib. 9-10, anno II, 110 fol. 312, 313.
(3) Contelorius F. *Genealogia fam. Comit. roman.*, ann. 1650, a pag. 16.
(4) *Bull. Cassin*, T. II, CCLIX.

anche la porta arbitrariamente aperta. Che se il detto Nicola non avesse obbedito, si fosse provveduta l'esecuzione per mezzo della giustizia, non omettendo la censura ecclesiastica per gli oppositori (1).

Conserviamo un documento dell'anno 1331, 22 di luglio, dal quale ci risulta che Giovanni de Fuscis de Berta acquista i beni delle monache di S. Sisto in Roma, nel territorio *Palazzetti*, ed in quello di *Longhezza* (2). Giovanni Villani comprò nell'anno 1334, al 1° novembre, i beni di Pietro De Villanis, nel territorio *Palazzettinae et S. Dignae*, in prossimità del tenimento di *Longhezza* (3).

Gregorio De Fuscis, nell'anno 1341, ai 27 di febbraio, donò i suoi beni, nel territorio di *S. Digna*, in vicinanza di *Longhezza*, parte al Monistero di S. Paolo, nel territorio di *Longhezza*, ed un'altra parte a Biagio e ad altri congiunti tra loro, della famiglia de Fuscis (4).

Sembra che codesta donazione sia stata dopo contestata al Monistero sopradetto, perchè una sentenza del 30 giugno 1367 conferma le donazione fatta da Gregorio de Fuscis a favore del Convento di S. Paolo, nel territorio di *S. Digna*, presso *Longhezza* (5). Ed infatti, il 22 luglio dello stesso anno, l'Abbate del Monistero citato, prese il possesso dei beni provenienti in seguito alla donazione (6).

Insorte poi varie differenze con alcuni abitanti di *Tivoli*, fu deciso un arbitrato, che emise un lodo a favore del *Monistero di S. Paolo*; e per la conciliazione, fu stipulato un compromesso fra l'Abbate e i monaci da una parte, e i possidenti particolari di *Tivoli* dall'altra (7).

Nell'anno 1363, ai 16 di giugno, il Monastero sopradetto concesse in enfiteusi a terza generazione legittima e mascolina di Buzio di Giacomo Oddone e Pietro Marangonis alcuni beni nei territori di *Longhezza*, *Corcollo*, *Passerano* e *Valle Giove* e detta enfiteusi fu confermata (8).

(1) *Bull. Cassin.*, CCLXX. Cod. Vat. Lat. 7927, 287 t. Tomassetti, l. c., 148.
(2) Cod. Vat. Lat. cit. fol. id. Tomassetti, l. c.
(3) Cod. Vat. Lat. ut. supra Tomassetti, l. c.
(4) Cod. Vat. Lat. 7927, 288. Tomassetti, l. c., 148.
(5) Cod. Vat. Lat. 7927, 290.
(6) Ibi, l. c., 290. Tomassetti, l. c., 149.
(7) Cod. Vat. Lat. 7927, 290.
(8) Ibi, 290 t. Tomassetti, l. c., 149.

Agata de Ciceronibus donò a Tuscio de Fuscis i beni enfiteutici a favore del *Monistero di S. Paolo*, che essa possedeva nel territorio di *Longhezza* (1).

Dopo tante pratiche ad intimazioni del Pontefice Giovanni XXII, sembra però, che Nicola Conti non restituisse la terza parte del tenimento di *Longhezza* ai monaci di S. Paolo, ovvero che, dopo una transazione, ne fosse egli divenuto l'enfiteuta, perchè da un atto del notaio de Venectinis dell'anno 1301 ai 21 febbraio, Nicola, figlio di Stefano di Nicola Conti, vendette il casale di *Longhezza* a Giovan Pietro Cerrori o Cerroni (?) (2). Per tante discordie o traversie subìte nel secolo XIV, il Monistero di San Paolo dovette sostenere delle spese, anche per il ricupero della rocca di *Passerano*, dalle mani di Lella de Lenis, ed in un istromento dell'anno 1398, ai 25 di marzo, leggiamo una confessione di debito per duemila fiorini d'oro a favore di Raimondo de Tartaris, con la obbligazione di garanzia sopra la metà del tenimento di *Longhezza* a favore del suddetto Raimondo (3). Questo pegno durò fino all'anno 1411, ai 6 di gennaio, allorchè Maddalena, pupilla, figlia ed erede di Raimondo de Tartaris, col consenso di Niccolò de Sanguigni suo tutore, restituì al Monistero di S. Paolo la metà del tenimento di *Longhezza*, che era stata ceduta a garanzia, come dagli atti del notaio Roberto de Rubeis (4). Nell'anno 1442 il Pontefice Eugenio IV (1431-1447) conferma il Breve dell'antecessore Onorio III, in data 18 giugno 1218, per il possesso di tutti i fondi a favore del Monistero di S. Paolo (5). Accesasi lite tra Stefano Colonna ed i Monaci di S. Paolo, per i confini fra *Corcollo*, *S. Giuliano* e *Longhezza*, ne uscì una sentenza che li determinava, con giudicato del 17 maggio 1450 (6). Nello stesso anno, ai 24 di agosto, un'altra sentenza, avversa al Monsitero di S. Prassede di Roma ed a favore di quello di S. Paolo fuori le mura, determinava i confini del *Casale di Castiglione*, *S. Giuliano S. Digna* ed *Osa* nel tenimento di *Longhezza* (7). L'Abbate del Monistero di S. Paolo, nell'anno 1513, con atto notarile di Ascanio Marzi, concesse in efiteusi perpetua

---

(1) Cod. Vat. Lat. 7927, 290 t. TOMASSETTI, l. c., 149.

(2) Arch. Capit., de Venectinis not., fot. 52. TOMASSETTI, l. c., 149.

(3) Cod. Vat. Lat. 7927, pag. 291 t.

(4) COPPI. *Doc. stor.*, etc., 307. TOMASSETTI, l. c., 149. Arch. del Salvatore, Arm. VIII, mazz. VII, n. 53 A. ADINOLFI, *Roma*, ecc., I, 127.

(5) Cod. Vat. Lat. 8259, pag. 387, TOMASSETTI, l. c., 150.

(6) Cod. Vat. Lat. 7937, fol. 298 t. TOMASSETTI, ibi.

(7) Cod. Vat. Lat. cit., ibi. TOMASSETTI, ibi.

ad Alfonsina Orsini vedova di Pietro dei Medici e madre di Clarice de' Medici, nipote di Leone X, tutta la possessione, ossia tutta la tenuta del Monistero di S. Paolo, che chiamavasi volgarmente il castello diruto *Longhezza*, e *S. Giuliano et la Chiesse*, invece di *Ose*, per l'annuo censo di 1000 ducati d'oro (1). Un breve di Leone X, dello stesso anno, agli 11 di febbraio, ratifica e conferma la sopradetta concessione enfiteutica di *Longhezza, S. Giuliano et Alose* (sic) (2). Alfonsina de Medici lasciò erede il Pontefice Clemente VII, che poi ne dispose per testamento, a favore di Caterina de Medici, figlia di Lorenzo, duca di Urbino (3). Ma quando però Caterina divenne Regina di Francia, allora Papa Clemente, come sua erede di Caterina de Medici vendette la proprietà enfiteutica a Clarice di Pietro de Medici, moglie di Filippo Strozzi, il 16 gennaio 1527 (4).

Nell'anno 1529, al 1° di maggio, la sopradetta Alfonsina de Medici affrancò il casale di *Longhezza* e quello di *S. Giuliano*, per la somma di scudi mille *in mandatu*; e ciò s'induce dal fatto, che la sopradetta Alfonsina comprò dal Convento di S. Paolo il *Casale di Longhezza* e *S. Giuliano* (5).

Il vasto tenimento, della Casa Strozzi passò in proprietà dei duchi Grazioli.

(1) NICOLAI, *Dissert. dell'antica Collazia*, 74. TOMASSETTI, l. c. COPPI. Doc. Stor., p. 235. Cod. Vat. Lat. 8259, pag. 387 t.

(2) Arch. Vat. *Divers. Cam.*, fol. 83. *Reg. Leonis X*, doc. 6758. CASCIOLI. *Mem. di Poli*, 32.

(3) NICOLAI, l. c., 74. TOMASSETTI, l. c.

(4) Arch. Orsini I. A. Prot. XL, 40 TOMASSETTI, l. c.

(5) Arch. Vat., Arm. 29, tom. 82, pag. 21 t.

VII.

Castello dell'Osa.

A poca distanza dal *Casale di Lunghezza*, entro il suo stesso tenimento e sulla destra dell'*Osa*, esistono le rovine di un Castello, già denominato dell'*Osa*, che era stato edificato sopra una rupe di lava basaltica e nella località attualmente chiamata « *il castellaccio* ».

Il castello forse fu già fondato sulle rovine dell'antica *Collazia*, e ne farebbe fede il nome della via che menava a quella città, celebre un tempo nei fasti dell'antica Roma.

La fondazione del nuovo castello è spiegata da un atto, conservato nel *Monistero Sublacense* fra i documenti di S. Scolastica, sotto la data del 31 decembre 984, dal quale risulta che l'antipapa Bonifazio VII concesse a Pietro prete, e ad altri, alcune rovine antiche e beni attigui, per edificarvi una chiesa a S. Benedetto, presso il rivo *Osa* (1). Il Pontefice Gregorio VII, nella sua Bolla dell'anno 1074, a favore del *Monistero di S. Paolo*, fa menzione del castello dell'*Osa*, per una metà di pertinenza al convento sopradetto — *medietatem castelli novi cum sui pertinentiis* —; e tra i confini di esso viene ricordato il ponte delle *Sante Digna e Merita* ed una via antica (*sylicem*) che sembra certo, alludesse alla *Collatina* (2).

Da un documento del regesto Sublacense del secolo XII, rileviamo che la chiesa, già dedicata a S. Benedetto nel castello dell'*Osa*, allora chiamavasi Santa Croce (3).

Il Pontefice Onorio III, confermando quello, che aveva già approvato il suo antecessore Gregorio VII, con una sua Bolla, del 15 maggio 1218, fra i beni di S. Paolo, menzionava anche il castello dell'*Osa* (4).

---

(1) In *Regest Sublac.*, c. 209 B. e segg.

(2) Coppi, *Docum. Storici*, ecc., 213.

(3) *Regest. Sublac.*, doc. 183. Cascioli, *Mem. di Poli*, 34.

(4) Cod. Vat. Lat. 8259, pag. 387

Nel mese di luglio 1241 il castello dell'*Osa* subì gravi danni dalle soldatesche Viterbesi (1).

I figli di Pietro Rosso, de Petro Judice, Lorenzo e Cello, fecero cessione, il 27 maggio 1260, ad Egidio Alessio e Palmerio, figli del q. Petri Quartacio e ad altri, di due parti dei beni, che loro spettavano nel borgo del castello dell'*Osa* (2). Da un atto dell'anno 1267, ai 22 di maggio, ricaviamo che Siniorilis, figlio del q. Paolo Nicola de Papa, vendè ad Alessio Quartacie tutta la sua porzione dei beni, a S. Digna e nel borgo del castello dell'*Osa*, per XIII libre di provisini del Senato (3).

Il Pontefice Eugenio IV, nel 1442, in una sua Bolla, a favore del *Convento di S. Paolo*, menzionava il castello di *Osa* come appartenente a quei monaci (4).

La sentenza, del 21 agosto 1450, favorevole al Monistero sopradetto, e contraria a quello di *S. Prassede* in Roma, stabiliva i confini, anche del tenimento dell'*Osa* compreso in quello di *Longhezza* (5).

Il castello dell'*Osa* era compreso nell'enfiteusi di tutto il latifondo concesso dai monaci di S. Paolo nell'anno 1514 ad Alfonsina Orsini, vedova di Pietro de Medici (6).

---

(1) Buonarroti cit. serie III, vol. III, quad. XI. TOMASSETTI, l. c., 147.
(2) Cod. Vat. Lat. 8066. COPPI, *Mem. Storic.*, 249.
(3) Ibid. COPPI l. c. 253.
(4) Cod. Vat. Lat. 8259, pag. 387.
(5) Cod. Vat. Lat. 7927, fol. 298 t.
(6) NICOLAI, *Dissert. dell'antica Collazia*, 74.

VIII.

Il castello di Corcolle o Corcollo.

L'antico castello di *Corcolle*, è sito a poca distanza sulla via di *Poli*, che si dirama da quella *Prenestina*.

Corcolle sorge sul luogo stesso, dell'antica *Querquetula* o *Corcotula*, ricordata da Plinio, come abitata dai *Querquetulani*, uno dei tanti popoli estinti nel Lazio (1).

Sorse nel secolo XI, in mezzo ad un tenimento di oltre 780 Ea. Fu eretto sopra un colle di tufo, tagliato a picco, e fortificato siccome usavasi nel medio evo.

Il Regesto di Papa Zaccaria (741-752), ne fa menzione (2). « *Curcorulum* » è annoverato tra i casali del patrimonio del *Monistero di Subiaco*, nel diploma dell'Imperatore Ottone I, dell'anno 967 11 gennaio, quando questi confermò i beni e i diritti del *Sublacense* (3). Nella susseguente conferma, fatta dal Pontefice Benedetto VII, nell'anno 978 alla chiesa Tiburtina, dei beni da essa posseduti, si legge: *fundum Corconi in integrum* (4).

I Pontefici Giovanni XV, nel 993, e Giovanni XIX nel 1029, confermano essi pure quanto sopra (5). Nell'anno 1049, ai 15 di gennaio, un tal Giovanni Di Giorgio illustre romano, insieme a Bona illustrissima donna, ed a Giovanni suo figlio, uniti ad altri, nello stesso atto nominati, donarono ad Attone, Abbate del monastero di Subiaco, una porzione, che a loro spettava, del *Castello S. Angelo — in Valle Arcese* — ed in quell'atto si afferma anche, come Giovanni, figlio, abitasse nel castello chiamato *Corcorulo*, il che secondo la maniera in uso di quei tempi, voleva dire che egli ne fosse l'enfiteuta o il feudatario (6). Nel secolo XI, il castello passò in proprietà del *Monistero di S. Paolo*, come risulta

(1) PLINIO. III, c. V, parag. IX. NIBBY II, 668. TOMASSETTI. *Via Prenestina*, 173,

(2) TOMASSETTI, l. c.

(3) Copia sec. XI, in *Reg. Subl.* c. I, B. segg. TOMASSETTI, l. c., 174.

(4) *Reg. Subl.*, V.

(5) L. c., VII, XI.

(6) Copia sec. XI in *Reg. Subl.*, c. 81 B. e segg. TOMASSETTI, l. c., 174. NIBBY, II, 669.

dalla bolla del Pontefice Gregorio VII in data 14 marzo 1074, quando rinnovò la conferma al Monistero suddetto, di tutto il suo patrimonio, che venne accresciuto di molti castelli della zona Prenestina — *Itemque totum castellum quod vocatur Curcurulum, cum Curto S. Primi* — (1).

L'Imperatore Enrico III, con un suo diploma dell'anno 1089, fece cessione, a favore del *Monistero di S. Paolo* e del Vescovo di Parma, di tutti i suoi diritti, beni e castelli di *Corcolle*, *Passerano*, *Fiano* ed altri luoghi (2).

Nell'anno 1111, l'Imperatore Enrico V di Germania venne in Roma per farsi incoronare dal Pontefice Pasquale II (1099-1118); ma, non essendosi trovati di accordo fra loro circa la nomina di alcuni Vescovi, avvennero seri tumulti in Roma. L'Imperatore fece prigioniero il Pontefice, e lo condusse, insieme a due Vescovi e a quattro Cardinali, nel castello *Trebicum*, mentre tutti gli altri Cardinali furono rinchiusi a *Corcolle* (3).

Nè sembra, che l'Imperatore si riconciliasse del tutto col Pontefice, perchè da altri documenti rilevasi, come egli nel seguente anno 1112, tuttora tenesse occupati *Corcolle*, ed altri luoghi e città soggette al Pontefice (4).

Una bolla di Papa Innocenzo III (1198-1216), per la conferma dei beni del *Monistero di S. Paolo* fuori le mura, nell'anno 1203, fa menzione di *Corcolle* come castello (5).

Anche nel principio del secolo XIV, durava il possesso di *Corcolle*, a favore dei Monaci di S. Paolo, perchè nell'anno 1312, agli 8 di agosto, il Pontefice Clemente V (1305-1314), con una sua lettera diretta all'Abbate del Monastero sopradetto, gli diè facoltà di poter concedere *Corcolle* in feudo, a persona laica, con tutte le sue pertinenze e diritti, dopo che fosse avvenuta la morte di un tal Todino Giovanni, figlio di Todino, dimorante a *Corcollo* (6).

Non abbiamo rinvenuto alcuna memoria che ci abbia provato la concessione di *Corcolle* in feudo, prima dell'anno 1378, e precisamente ai 16 di giugno; epoca,

---

(1) TOMASSETTI l. c., 174. NIBBY, II, 669. COPPI. *Doc. stor. del M. E.*, in Pont. Acc., R. di Arch., XV, 214.

(2) Bibl. Vat., Cod. Lat. 7927, fol. 277 t. (Galletti).

(3) « *Pontifex autem cum duobus Episc, Sabiniensi, videlicet et Portuensi et Cardinalibus quatuor apud Castellum Trebicum, caeteri vero Cardinales apud Corcodilum in custodia tenebantur* » Cod. Vatic. n. 1984. CASCIOLI *G. Mem. Stor. di Poli*, 37.

(4) Cod. Vatic. Lat. 10552, a pag. 22. (STEVENSON).

(5) NIBBY, II, 669.

(6) CASCIOLI, l. c., pag. 36. TOMASSETTI, l. c., 174. Cod. Vat. Lat. 7927, fol. 280 t.

nella quale il *Monistero di S. Paolo* concesse il detto luogo in feudo a terza generazione mascolina e legittima, a favore *Bucii Jacobi Oddonis et Petri Marangonis*. Detto istromento fu approvato, comprendendo nell'enfiteusi anche *Longhezza, Passarano* e *Valle Giove* (1).

Sembra però, che detta concessione abbia continuato fino al principio del secolo XV; ed infatti nell'anno 1411, il Pontefice Giovanni XXIII (1410-1415), dopo avere assolto dai delitti commessi Giovanni e Niccolò Colonna, concesse al primo il castello di *Passarano* con la sua rocca, ed i feudi di *Corcollo* e di *S. Vettorino* per 14 anni, oltre *Frascati*, *Civita Lavinia* e *Genzano* per anni 6, con la condizione che si corrispondesse un censo di 45 fiorini d'oro, da pagarsi nel giorno di Natale di N. S. (2). In quell'atto si dice che alcuni dei castelli sono disabitati, certo a causa delle continue guerre e lotte tra le potenti famiglie. Perdurando questo stato miserando di cose, i Colonnesi caddero in disgrazia del Pontefice Eugenio IV (1431-1447), e furono perciò probabilmente privati dei loro beni. Infatti, il suddetto Pontefice, con un Breve, datato da Firenze, ai 17 maggio 1441, conferma quanto aveva precedentemente stabilito il Cardinale Giovanni Vitelleschi, del titolo di S. Lorenzo in Lucina, legato apostolico nello Stato della Chiesa, il quale aveva concesso a Roberto de Montella, per compensarlo dei servigi militari prestati, il tenimento del *Castello* di *Corcollo*, nelle parti del Lazio, e fuori la porta S. Lorenzo, e la metà del *Castello* di *S. Vittorino*, luogo posto nella stessa regione. Però essendo avvenuta la morte del Cardinal Vitelleschi, non ebbe luogo la consegna dei beni menzionati che fu compiuta invece per ordine del Cardinale Lorenzo, del titolo di S. Lorenzo in Damaso, legato del Pontefice, che mantenne la concessione sopradetta per Roberto de Montella, e suoi discendenti legittimi (3).

Nell'anno 1448, avvenne la divisione del patrimonio fra Stefano e Lorenzo Colonna di Palestrina, ed il *Castello di Corcollo*, toccò al primo. La divisione fu confermata da una Bolla di Niccolò V, in data 11 giugno dell'anno suddetto (4).

---

(1) Cod. Vat. Lat. 7927, fol. 290 t. (Galletti).

(2) *Index infeudationum*. 1411. COPPI *Mem. Colon.*, 155. TOMASSETTI. l. c., 174. CASCIOLI, l. c., 35.

(3) Cod. Vat. Lat. 2706, 88. CASCIOLI, l. c., 35.

(4) COPPI. *Mem. Colon.*. 208. TOMASSETTI. l. c., 174. PETRINI. *Mem. Prenest. mon.*. 58, pag. 458.

Poco dopo insorse una questione fra Stefano Colonna, ed il *Monistero di S. Paolo* fuori le mura per la divisione dei confini di *Corcollo*, *S. Giuliano* e *Longhezza* (1).

Il *Castello di Corcollo* nella prima metà del XVIII, aveva tuttora il suo castellano, che nell'anno 1620 era un tal Pietro Panacchioni, di Castel S. Pietro (2).

Francesco Colonna essendo oppresso dai debiti, nel 1630 ai 11 gennaio, vendè a Carlo Barberini la città di *Palestrina*, colle tenute *Mezzaselva* e *Corcollo* per il prezzo di scudi 750,000 (3).

Dopo oltre un secolo, ossia nell'anno 1743, Cornelia Costanza e Giulio Cesare Barberini restaurarono il castello per comodo dei coloni, come rilevasi da una lapide ivi esistente (4).

In seguito ad un atto di concordia del 2 luglio 1811, fra Maffeo, primogenito di Urbano Barberini e suo zio Carlo il *Castello di Corcollo* toccò a quest'ultimo, insieme a molti altri feudi e beni (5). La famiglia Barberini anche oggi possiede quel luogo col suo tenimento.

---

(1) Cod. Vat. Lat. 7937, fol. 298 t.

(2) Arch. di Poli. Cascioli, l. c., 36.

(3) Atti Fontia not. A. C. Coppi, *Mem. Colon.*, 370. Tomassetti, l. c., 174. Cascioli, l. c., 37.

(4) Nibby. *Analisi dei dint. di Roma*, II, 669. Cascioli, l. c., 37.

(5) Coppi, l. c., 405.

IX.

Il Castello di S. Vittorino.

Sulla via di Poli, oltrepassate le rovine del *Castel dell'Osa*, superiormente alle *Capannelle*, e dalla parte sinistra, sopra la rupe di tufo, che sorge in forma quasi rotonda circondata da un fosso, è situato il *Castello di S. Vittorino*.

Fu edificato dagli Equi, e poscia fu convertito in villa Romana. L'Imperatore Adriano in seguito lo unì al suo fondo, come apparisce dall'acquedotto che, scendendo dai colli superiori, attraversa S. Vittorino, per fornire di acque la *Villa Adriana* (1).

Una prima memoria del medio evo, che rinveniamo, è quella di un diploma dell'imperatore Ottone III, quando questi, nell'anno 996, ai 31 di maggio, concesse e confermò al *Monistero dei SS. Alessio e Bonifacio*, sull'Aventino in Roma, tutti i beni, compresi anche quelli fuori della citta, fra i quali si nota il *Casale di S. Vittorino* con tutto il suo tenimento (2).

In seguito il possesso di *S. Vittorino* passò al *Monistero di S. Paolo* fuori le mura, come rilevasi da un diploma di Enrico II dell'anno 1014, col quale viene restituito il *Castello di S. Vittorino* ai monaci di S. Paolo, insieme ad altri luoghi vicini (3). Ciò viene anche confermato nell'anno 1074, ai 28 di marzo, da una Bolla di papa Gregorio VII (1073-1085), che approva in favore del Monistero sopradetto il possesso di tutti i beni che aveva, menzionando fra questi il *Castello di S. Vittorino* con quanto a quello s'apparteneva (4).

Dall'esemplare di un vetusto catalogo dei beni del *Monistero di S. Paolo*, che il Galletti reputa essere stato scritto al tempo di Gregorio di Tuscolo, apparisce che fra i fondi spettanti a quei monaci v'era anche il *Castello di S. Vittorino* con tutti gli annessi (5).

---

(1) Tomassetti G. *La via Prenestina*, 175.

(2) Nerini F. *De templo et coenobio SS. Alexii et Bonifacii*, 376, App. doc. 1. op. cit.

(3) Cascioli G. *Memorie stor. di Poli*, pag. 35.

(4) Coppi A. *Doc. stor. del M. E. relativi a Roma*, ecc., doc. 23, pag. 209. Arch. Mon. S. Pauli extra urbem T. 2.

(5) Arch. S. Pauli de Urbe, vol. 241, pag. 4. Cod. Vat. Lat., 7930, 141 (Galletti).

mese di novembre 1693, a Giuseppe Lotario, duca di Poli, che poi nuovamente lo cedette ai Barberini, i quali tuttora lo posseggono (1).

Il Cardinale Francesco Barberini restaurò il Castello, derivandovi l'acqua a scopo di pubblica utilità.

(1) Cascioli G. *Mem. di Poli*, 35.

X.

La « Domusculta di S. Cecilia » nel tenimento di Pratolungo.

Oltrepassato il *ponte Mammolo* sull'Aniene, lungo la *via Tiburtina* e dopo il quarto miglio, trovasi, sulla sinistra, un antico diverticolo che ora serve di confine al *tenimento della Rebibbia*. Sulla parte destra si rinvengono molte rovine e ruderi, rivelanti la primitiva esistenza di grandiosi monumenti, fra i quali havvene uno in forma rotonda, circondato da un muro esterno, con contrafforti interni, che forse doveva essere rivestito da un cumulo di terra, come può talora riscontrarsi in alcuno degli antichi sepolcri. Il Libro Pontificale, nella vita di Zaccaria Papa (741-752), narra come in quei tempi morisse un tal Teodoro, figlio maggiore di Megesto Cataxanto (forse d'origine greca) il quale, per ottenere da Dio il perdono dei suo falli, lasciò in dono a S. Pietro, e per conseguenza alla Chiesa romana, un fondo esteso, che egli possedeva per eredità paterna, situato a cinque miglia circa lungi da Roma sulla via Tiburtina, nel luogo ove di quei tempi esisteva un oratorio sacro a Santa Cecilia.

Il Pontefice Zaccaria ampliò l'oratorio, lo decorò con pitture e costrusse sul luogo grandiosi edifici. Volle ancora estendere i confini di quel predio, al qual fine, usando con i padroni dei vicini fondi, come si conveniva ad un padre, tutta la possibile condiscendenza, convenne con essi un prezzo amichevole per acquistare i fondi stessi. In una parte di quell'esteso tenimento innalzò casali con altre fabbriche per abitazione dei coloni, i quali coltivavano i terreni, e formò la « *domusculta di S. Cecilia* » che così chiamossi per molti secoli, ed il Pontefice unì quel latifondo al *patrimonio Tiburtino* del Beato Pietro.

La *domusculta di S. Cecilia* è una delle più vicine a Roma, e recentemente si è scoperto che il suolo fu già occupato da uno degli antichi *pagi* suburbani, floridissimi prima dell'età imperiale (1).

La *domusculta di S. Cecilia* nell'anno 1074 apparteneva al *Monistero di S. Paolo* fuori le mura, ed il Pontefice Gregorio VII, nella Bolla emessa in

---

(1) STEVENSON E. In Boll. Archeol. Com., 1878, 226. TOMASSETTI G. *I centri abitati*, ecc., 20.

quell'anno, confermando i possessi della Basilica Ostiense, annoverava fra gli altri fondi « *Curtem Sanctae Ceciliae, quae vocatur de Mega, cum omnibus suis pertinentiis, sitam foris Portam S. Laurentii, hiis finibus terminatam* ». Da un lato il fiume *Tevere* (perchè in quei tempi così chiamavasi l'*Aniene*, poi volgarmente detto *Teverone*); da un altro il *rivo Mega* (poi Magulanus, che allora dava il nome alla *Corte*) lungo lo stesso rivo, risalendo fino al fondo di *S. Lucia de Renati*, si giungeva fino alla strada pubblica (la Tiburtina), che chiamavasi di *S. Valentino*, per poi discendere, attraverso i fossati di scolo, fino al sopradetto fiume *Tevere* (*Aniene*) (1).

Da questo documento rileviamo che nel secolo XI lo aggregato di *S. Cecilia* non s'appellava più *domusculta* ma *Curtis*, e da ciò si rileva che la fondazione dovesse aver subìto qualche smembramento e qualche delimitazione. Infatti da due documenti, che ci pervengono dall'Archivio di S. Maria in Via Lata, apprendiamo che una parte del *tenimento di Pratolungo* (ove in seguito proveremo come dapprima sorgessse l'antica *domusculta di S. Cecilia*) appartenesse al monistero sopradetto. E di vero, nell'anno 1027, ai 28 di novembre, Ermengarda, abbadessa del monistero dei SS. Ciriaco e Nicola, nella regione in Via Lata, affittava per anni 19 un prato insieme ad un'altra quantità di terreno attigua, a due fanciulle sorelle, Georgia e Stefania, figlie di Bernigerio.

La parte di terreno, fu limitata dal castaldo Ardoino, e tutto l'insieme era posto fuori la *porta Nomentana*, alla distanza di sei miglia da Roma, nel luogo detto *Pratolungo*. Aveva per confini un prato, che spettava ad Azzo di Giovanni Ruscio e i suoi parenti, da un altro lato un terreno per seminare, di proprietà delle sorelle sopradette, ma ritenuto da Landolfo *de Primocerius Defensore*, e finalmente da un altro il rivo Magugliano (Magliano). L'atto fu redatto dallo scrinario Crescenzio (2).

Con altro atto la stessa abbadessa Ermenegarda, nell'anno 1030, il giorno 1° marzo, affittò per anni 19 a Beno e Giovanni di Martino, fratelli, e mansionari della Basilica di San Pietro, un prato poco discosto dal *Ponte Mammolo* (*Ponte Mammi*) nel luogo detto *Pratolungo*, in prossimità dell'altro fondo sopra menzionato (3).

---

(1) STEVENSON, l. c., 227.

(2) Cod. Vatic. Lat. 8048, I, 81. NIBBY, II, 661.

(3) Cod. Vat. Lat. 8048, I, 83. NIBBY, l. c.

Dalla Bolla di Gregorio VII, sopra citata, rileviamo che la *Cella di S. Cecilia* corrisponde alla *domusculta* del *Pontefice Zaccaria*. Infatti uno dei confini è l'Aniene, l'altro è il *rivus Magus*. I due documenti degli anni 1027 e 1030 pongono i medesimi confini, e le identiche vicinanze. Il *Maguliano* che attraversa la via Tiburtina al sesto miglio, non è altro che il fosso di Magliano, e per conseguenza la *domosculta di S. Cecilia* era sita tra la via Nomentana e la via Tiburtina, ove appunto trovasi il *tenimento di Pratolungo* (1).

Anche in una pergamena inedita, che riguarda l'anno 1040, si fa menzione di un terreno del *Mon. dei SS. Ciriaco e Niccola*, sito fuori la porta di S. Lorenzo Martire, a sei miglia circa da Roma, e confinante col rivo *Marrugliano* (2).

Una bolla del Pontefice Onorio III dell'anno 1217, confermò alla chiesa di S. Lorenzo *in formis*, tutti i fondi, che la stessa possedeva a *Pratolungo* (3).

La *domusculta di S. Cecilia* insieme ad altri centri agricoli, non sappiamo come passasse poscia in proprietà del *Monastero dei Ss. Stefano, Dionisio e Silvestro cata Pauli, seu inter duos hortos* (oggi *S. Silvestro in Capite*); ma nell'anno 1249, ai 27 di aprile, Gentile Abbate del Monastero sopradetto, insieme ai monaci ed a Castorio cenerario e procuratore di quel convento, in presenza di Pietro di Nicola Bonifazio, concessero in enfiteusi perpetua al conte Giovanni di Poli l'intero tenimento, colto ed incolto *cum Cripta Maria*, con le vigne, gli orti, le quali cose tutte erano poste dappresso al *Pont. Mammolo*, a confine della proprietà del *Convento di S. Lorenzo* fuori le mura, di quella degli eredi di Pietro Guiscardi, e di quella dello stesso Giovanni di Poli da una parte, e dall'altra il rivo *Magliano*, e la via Tiburtina, fino al luogo detto *Lama*. Il conte Riccardo padre di Giovanni, ne ottenne parte in concessione da alcuni, che l'ebbero in enfiteusi dallo stesso Monastero, per il canone annuo di 12 denari e due candele di cera di un libbra ciascuna.

L'enfiteusi con Giovanni di Poli fu convenuta, dietro esborso per una volta di 70 libbre di provisini del Senato, e con l'annuo canone di 12 provisini del Senato, e 12 denari, per valore corrispondente delle due candele di cera; e l'atto fu stipulato da Giacomo di Ranuccio, notaro (4).

(1) STEVENSON, l. c.

(2) Sudd., l. c.

(3) Bull. Bas. Vat., I, 102, NICOLAI, *Memorie dei luoghi*, ecc., 239.

(4) FEDERICI. V. *Reg. di S. Silv. in Capite*. Arch. della Soc. rom. di St. Pat., XXIII, 84. TOMASSETTI, l. c., 30.

Questa concessione enfiteutica riuscì dannosa all'agricoltura, che in quel tempo era floridissima, specialmente sulla via Tiburtina, come rilevasi dai documenti di quei tempi (1).

In seguito il *tenimento di Pratolungo*, fu devoluto alla Camera Apostolica, che nell'anno 1479 vendè la stessa tenuta al *Capitolo di S. Giovanni in Laterano* (2).

Infatti da quell'archivio rileviamo, che nell'anno 1496, quel Capitolo affittò il tenimento sopradetto a Niccola De Lottis (3).

Nell'anno 1527, dopo il sacco di Roma, quattro Cardinali, deputati a rifornire l'erario pubblico, esausto per la contribuzione di guerra, pagata alle soldatesche dell'Imperatore Carlo V, vendettero fra le tante tenute, anche due piccole pediche, che già facevano parte del *tenimento di Pratolungo*, le quali furono comprate da Girolamo del Poggio, per la somma di scudi 187 d'oro (4).

Sembra poi che ne sia stato cessionario un certo Girolamo Giustini, che avendo acquistato il *Casale di Pratolungo* il 13 giugno 1542, nel giorno 4 luglio rinunciò alla vendita; e la Camera Apostolica accettando detta rinuncia, restituì la tenuta al Capitolo Lateranense, che ne mantenne il possesso fino ai nostri giorni (5).

(1) TOMASSETTI G., l. c.

(2) Cod. Vat. Lat. 8048, I, 83. NIBBY, l. c.

(3) Arch. Lateran, Bernardus de Caputgallis not.

(4) Bibl. Chigiana, Ms. G. III, 58. COPPI, *Mem. storiche*, pag. 267.

(5) Arch. Vatic., lib. XV, pars. II, *Istrum. Cam.*, fol. 145, Armad. 58, tom. 40, fol. 637.

XI.

Castell'Arcione.

Attualmente sono due le tenute, denominate *Castell'Arcione*, divise fra loro, e che prima formarono un solo latifondo. La più vicina a Roma, confina coi *tenimenti* di *Marco Simone* e *Cavaliere;* l'altra confina con la sopradetta, con *Torre de' Sordi*, *Marco Simone*, *Monte del Sorbo* e *Castell'Arcione*.

Rinveniamo le prime memorie del luogo nel secolo VIII, nel registro di Cencio Camerario, allorchè Gregorio Papa II (715-731), concesse in enfiteusi ad Anna religiosa, e ad altre persone vari fondi *Argenti*, *Verclanum*, *Collivercorum*, e *T[illegible]*, per due soldi d'oro, nonchè *[illegible] et Pomeranum*, per 60 bisanti d'oro. Tutti i fondi sopradetti, appartenevano alla *Massa del Patrimonio Tiburtino* (1).

Nell anno 1207, la famiglia dei Capocci, che poi risultano parenti degli Arcioni, acquistò i tenimenti di *Mentana*, *Grotta Marozza*, *S. Angelo in Capoccia* o *Castellarcione* (2).

Nel secolo XIII sembra che i Conti di Poli abbiano avuto il possesso di quel tenimento, e che quivi costruissero un castello (3).

Da un documento dell'Archivio Vaticano, ci risulta, che il Pontefice Bonifacio VIII, nell'anno 1301 diede ordine espresso ai Colonna, perchè restituissero subito *Castell'Arcione* a Giovanni de Caputinis (4).

Da un altro documento, dell'anno 1343, apparisce, che *il tenimento di Castell'Arcione*, tuttora apparteneva ai figli di Fiorenzo Capucie de Capocinis (5).

---

(1) NIBBY. *Dintorni di Roma*, I. 117. COPPI. *Dissert. Castell'Arcione*. 221. KEHR. *Reg. Pont. Rom.*, I, 97.

(2) MURATORI. *R. I. S.*, tom. III, parte II. p. 843. NIBBY, l. c., 141, 418.

(3) TOMASSETTI G. *I centri abitati*, ecc. pag. 30

(4) Arch. Vat. *Bonifatii VIII*, VI, 122. Miscellan., tom. II, 137. La famiglia Capocci, nel medio evo, era chiamata *Capucie de Caputinis*, *Capuccinis*.

(5) Arch. di S. Angelo in Pescheria. Cod. Vat. Lat. 7954. COPPI. *Diss. Castell'Arcione*, 222. NIBBY, l. c., I, 418.

In seguito ad una causa insorta fra le chiese di S. Maria Maggiore, unita a quella di S. Prassede, e gli eredi Capucie de Capocinis, gli arbitri eletti dalle parti, Sante di Pietro Berte e Nardo di Puccio Venectini, nell'anno 1387, ai 30 di settembre, emisero un lodo a favore delle chiese menzionate, per l'avvenuta donazione del *Castell'Arcione*, fatta da Giovanni Capucie de Capoccinis. Da quell'atto conosciamo, che Processo, di Giacomo Processo, Capocie de Capoccinis, stipolò col suo fratello Giovanni una reciproca donazione, in caso di morte (come da atto del notaro Gentile di Giacomo, di Mentana, del giorno 7 agosto 1381) per la quarta parte di *Castell'Arcione*. Contro questa donazione, dopo la morte di Giovanni, insorsero Fiorenzo Lucia e Francesca in età minore, tutti figli di Processo, del q. Processo Capucie de Capoccinis, insieme a Buzio, tutore dei sopradetti (1).

A corollario del lodo sopramenzionato, una sentenza, del 31 ottobre 1388, ordinava che il *Capitolo* ed i *Canonici di S. Maria Maggiore*, ed il *Monastero di S. Prassede*, fossero immesssi al possesso del *Castello Arcione*, nonchè del tenimento, e della pedica, che chiamavasi, come ora, *S. Sinfarosa*, facente parte della tenuta suddetta (2).

Nell'anno 1400, ai 27 di giugno Fiorenzo di Processo di Giacomo Processo de Capuccinis, essendo proprietario di *Castell'Arcione*, fece il suo testamento, disponendo, di essere sepolto in *Santa Maria Nuova* a Roma legando alla stessa chiesa 200 fiorini d'oro, garantiti sulla quarta parte di *Castell'Arcione* (3).

Nel diario di Antonio di Pietro si narra come nell'anno 1406, un tal Ceccolino, capobanda insieme a varî suoi seguaci, s'impadronisse del Castello e continuamente vessasse i viandanti lungo la via Tiburtina (4).

In seguito ci risulta che quel luogo abbia appartenuto, per la quarta parte a Paola, vedova di Giovanni di Palombara, perchè da un documento dell'anno 1409, ai 17 di settembre, Giacomo Orsini, conte di Tagliacozzo, nomina suo procuratore un tal Giacomo de Priscianis, da Canemorto, per trattare con

(1) Arch. della Bas. Lib., Perg. Orig. D. II, 100. Ferri G., Arch. Soc. Rom. Stor. Patr., XXX, 151.

(2) Adinolfi P., *Roma nell'età di mezzo*. I, 116, n. 2, Arch. Capit. Adinolfi Mss. Mazzo 7, pag. 237.

(3) Arch. S. Mariae Novae, tab. VII. Coppi, *Doc. stor. Agr. rom.*, doc. 139.

(4) Muratori, *R. I. S.*, tom. XXIV, pag. 979. Coppi. *Marco Simone e Castell'Arcione*, 222. Nibby, I, 418.

Cecca di Mozzone, figlia della sopradetta Paola, ed Caterina di Sant'Eustachio, Giacomo Pascucci, con Tuzio Bellini e con un'altra Cecca, vedova di Cola di Palombara, l'acquisto della quarta parte di *Castell'Arcione*, per il prezzo di 125 fiorini d'oro (1).

Sotto il Pontificato di Giovanni XXIII (1410-1415) la Camera Apostolica diede autorizzazione, che fossero venduti nell'anno 1412, a Lello de Capoccinis, domicello romano, tutti i diritti sopra la quarta parte di *Castell'Arcione*, che erano di pertinenza di alcuni, per vincolo di legato pio, fatto da' Fiorenzo e Mabilia de Capocinis (2).

Sembra che poscia continuassero le incursioni dei malviventi in quella località, perchè si narra in Zappi nella storia manoscritta di *Tivoli*, che i Tiburtini, stanchi forse per tante scorrerie e ladronecci, s'impadronirono del Castello e in gran parte lo demolirono nell'anno 1420 (3).

Tuttavia apparisce chiaro come quel luogo continuasse ad essere abitato ed appartenesse alla Camera Apostolica, perchè il pontefice Eugenio IV, nell'anno 1432 condonò a molti luoghi abitati il contributo solito del sale e del focatico, che allora pagavansi alla Camera Apostolica, e fra quei luoghi è menzionato il *Castell'Arcione* (4). Ciò rilevasi anche dalla Bolla con la quale il sopradetto Pontefice, l'anno 1435 ai 16 ottobre, conferì il vicariato di *Castell'Arcione* e *Monte Gentile*, a Giovanni Antonio Orsini, conte di Tagliacozzo ed al suo fratello Rinaldo, loro vita naturale durante, a condizione che ogni anno dessero alla Camera Apostolica un cane da caccia ed una rete come censo; e ciò per compensarli dei servigi prestati contro i nemici della Chiesa, ed in premio dei pericoli e delle fatiche da essi sostenuti, e perchè provvedessero al governo e alla custodia di quei castelli e luoghi e dei coloni ed abitanti (*ad gubernationem regimen et liberam custodiam castrorum predictorum, et locorum et colonorum et habitatorum*) (5).

Non sappiamo però per quale ragione Giovanni Antonio Orsini procurasse di vendere la sua porzione di *Castell'Arcione* e *Monte Gentile* perchè nell'anno 1450, ai 24 ottobre, nominò suo procuratore Tommaso di Antonio de Justo, per dare

(1) Arch. Orsini II, A. XI, n. 26.

(2) Arch. Vat., *Reg. Johannis XXIII*, tom. V, pag. 107 t.

(3) Nibby, I, 418. Coppi, l. c., 222.

(4) Arch. Vat., lib. I, *Divers Eugenii* IV, fol. 101 et lib. II, fol. 208, t.

(5) Ut sup. Anno V, *Eugenii IV offic.*, fol. 270 et tom. XXII, fol. 270. Arch. Orsini, II, A. XIV, n. 66.

in pegno i beni sopradetti, comprese anche le case in Roma, e per vendere a dirittura il tutto, per quel prezzo avesse trovato più conveniente (1).

Causa probabile di ciò può ritenersi che fosse il dissidio insorto colla Comunità di *Tivoli*, circa i confini di *Castell'Arcione*; a dirimere il quale furono eletti due arbitri Giovanni de Grassis e Luca Tozzoli, che nel giorno 27 settembre 1451 sentenziarono, mediante lodo, che i confini fossero posti lungo l'antica via Tiburtina, tra una imagine ove era disegnata una croce, sita presso una sorgente d'acqua, fino all'*Aniene* e dalla immagine suddetta in direzione del *Casale dei Sordi*, stabilendo che lo spazio di terreno, compreso entro quei confini, appartenesse al *Castello Arcione* (2).

Una convenzione avvenuta fra i componenti la famiglia Orsini, nel giorno 4 agosto 1477, per atto del notaro Francesco di Lino di Castello, regola la successione ereditaria futura dei Castelli di *Torri*, *Selci*, *Rocca Antica*, *Castiglione*, *Fianello*, dell'*Isola*, *Vicovaro*, *S. Gregorio*, *S. Polo*, *S. Angelo* e del *tenimento di Castell'Arcione* (3).

Dall'atto medesimo sembra che la tenuta sopradetta toccasse in parte a Napoleone Orsini conte di Tagliacozzo, perchè il suo figlio Virginio, nel 1480 al 9 novembre, la vende a Gabriele Cesarini, a Stefano di Francesco Crescenzi (che non era presente all'atto) ed a Mariano di Lello, nonchè a Paolo de Lenis, per il prezzo di 3000 ducati da soldi 65 l'uno. Dall'atto, stipulato dai due notari Francesco Prostoli di Turrita, e Pietro de Meriliis di Roma, risulta che in quel tempo il castello era *diruto* (4).

Un'altra porzione della tenuta sopradetta era toccata a Gentile Virginio Orsini ed alla di lui sorella Bartolomea, che prestò il suo proprio consenso, affinchè Gentile potesse vendere, col patto di riscatto, la detta porzione della *tenuta* di *Castell'Arcione* a Paolo Oricellari, ed al suo figlio Giacomo, ambedue mercanti fiorentini, per dimissione di passività, contratte dagli Orsini con gli acquirenti stessi e con altri. L'atto fu rogato a *Bracciano* dai notari Francesco de Pagnis e Rocchi Antonio (5). Nè gli Orsini riscattarono il fondo venduto,

(1) Arch. Orsini, II, A. XVI, n. 19.

(2) Ib. II, A. XVI, n. 32.

(3) Arch. Vat., Libro D. MONTE, fol. 434. (Contelorius).

(4) NIBBY, I, 419. COPPI, *Doc. Stor. Agr. Rom.*, 204. Arch. Capitol., Petrus de Meriliis not.

(5) Arch. Orsini, II, A. XIX, 70, 72.

perchè Paolo Oricellari, il giorno 5 gennaio 1499, vendè il tenimento ad Achille Maffei (1).

Nell'anno 1538, leggiamo, che avvenne un'altra controversia per i confini tra *Castell'Arcione* e *Casale nuovo*, il quale ultimo era possedato indiviso da Antonio e fratelli de Militibus, mentre il primo era posseduto indiviso da Antonio de Paluzzellis ed altri, nonchè da Girolamo Maffei. Per conciliare la vertenza fu stipulata una convenzione per atti del notaio Stefano de Amannis (2).

La famiglia Maffei continuò a possedere il tenimento perchè quando Laudomia di Girolamo Maffei andò sposa a Ludovico Lante, il dì 19 maggio 1550, e s'ebbe in dote 3000 ducati di carlini, Girolamo ipotecò ed obbligò il *Castell'Arcione* finchè non fosse compiuto il pagamento dell'intera somma, per la quale lo sposo Ludovico Lante doveva comperare tanti beni stabili (3).

La stessa famiglia Maffei ne vendè una porzione ai Grazioli, nel principio del secolo XIX, ed un'altra parte alla famiglia Borghese che tuttora la possiede.

---

(1) Arch. Capit. Gabriel. de Meriliis in lib. VIII, fol. 1. Coppi, *Doc. Stor.*, n. 217. Nibby, I, 419.

(2) Arch. Capit., Stephanus de Amannis not., fol. 388, Cod. Vat. Lat. 2551.

(3) Ib. Mariano Scalibastro not.

XII.

Il Castello di Monte Gentile, o Fontana di Papa, e Torricella.

Sul colle che dicesi *Monte Gentile*, all'undicesimo miglio della *via Nomentana*, e sulla destra di questa, tuttora si rinvengono le rovine di un antico castello, costruito dagli Orsini nel secolo XII, come da tante memorie che diremo in seguito.

Il Castello, detto di *Monte Gentile*, dà nome ad un tenimento che chiamasi anche *Fontana di Papa*. Forse chiamossi *Gentile* dal nome di uno degli *Orsini*, ed annesso a quella tenuta v'è anche il fondo di *Torricella*.

Narreremo le vicende varie di quei luoghi, che ora costituiscono un solo latifondo.

Una prima memoria la rinveniamo nel codice di Cencio Camerario ove raccontasi che Gregorio III (731-751) locò a Leonzio Milite i fondi *Aunias et Spatianum* per l'annua corrisposta di solidi 11 (1).

Nell'anno 1141, il *Monistero di S. Ciriaco* in via Lata in Roma affittò al *dapifero Hyacinto* l'acqua del rivo *Magugliano*, per costruire una mola... per utile del molinaro... al di là del *ponte Nomentano*; e fra i confinanti si notano il Monistero ed il Monte spettante a quello (2).

Il *Magugliano* (ora fosso di *Pratolongo*) forma il confine da una parte del tenimento che nei documenti è designato, come altri *in partibus Insulae*. Dai fiumi *Tevere* ed *Aniene*, dal fosso di *Correse* e quello di *Magugliano* (ora fosso di *Pratolongo*) viene circondata una vastissima plaga contenente molte tenute che, nel medio evo, si chiamò « *Insula* ».

Nell'anno 1263, ai 29 di ottobre, Giovanni Capocci, detto Mezzopane, donò alla Chiesa di S. Maria Maggiore dieci vigne nel suburbio di Roma, nonchè venti rubbia di grano di buona qualità, da riscuotersi dalle terre e dalle possessioni di sua proprietà nel Castello di *Monte Gentile*, fuori la *porta Nomentana*, dando

(1) COPPI, *Ficulea Dissert.*, 249. TOMASSETTI, in Arch. Soc. Rom. St. pat., XIV, 89.
(2) Cod. Vat. Lat., 8044, f. mod. 17. TOMASSETTI, l. c., 90.

tutte le facoltà necessarie affinchè la detta annua corrisposta fosse pagata non oltre otto giorni dopo il 15 agosto di ogni anno (1).

Giovanni del fu Pietro de' Cardinali che ebbe in moglie Adelasia, figlia di Alberto de Normannis (2), nelle sue disposizioni testamentarie del 23 decembre 1285, ordina che sia costruito un monistero per i monaci Cisterconsi sul *Monte Gentile*, quale convento doveva essere soggetto a quello di *S. Anastasio ad Aquae Salvias* di Roma, per dotazione del monistero, da costruirsi, lascia il *Castello di Torricella* (3).

Nell'anno 1303, Processo, figlio di Fiorello De Capocci, sposò Vinia de Crescenzi, e nel suo testamento dispone che il *Castello di Monte Gentile* e quello di *Torricella* siano di Celso, suo fratello, e di Giovanni, figlio del suddetto (4).

Annibale de Annibalis (Annibaldi) e Ludovica di Lello Buzio Capocci, nell'anno 1310, il giorno di giovedì 11 aprile vendettero a Giordano Colonna, principe di Salerno, i *Castelli di Monte Gentile, Torricella, Monte Lupini* (*Torre Lupara*) e tre quarti di *Castell'Arcione*, con istrumento di Matteo de Bonihominibus di Spoleto, notaro (5).

Buccio figlio del q. Paolo Capuciae de Capoccinis, nell'anno 1370 ai 3 di luglio vendette a Perna moglie di Pietro Boboni de Bovesis, del rione Campitelli in Roma, il castello ossia il casale della *Torricella* (con palazzi, torre e dominio sui vassalli) posto fuori la *porta Domine* ed il *Ponte Nomentano*, per il prezzo di 1500 fiorini d'oro per atti di Lorenzo di Stefanello de' Scambi notaro (6).

Nell'anno 1374, ai 7 di febbraio Giovanni figlio del fu Cesso, o Processo, Capuciae de Capoccinis promise a Giovanna sorella di Buccio figlio del q. Giordano di Poncello Orsini, e sua futura sposa, l'intera metà del *Castello* di *Monte Gentile*, unita con l'altra metà che apparteneva agli eredi di Giovanni Cesso Capuccine, suo fratello; e detto tenimento, sito fuori la *porta Nomentana*, era confinante

(1) TOMASSETTI, l. c., pag. 91, dice, che l'atto sia dell'anno 1300: ma invece, in quello è scritto *millesimo ducentesimo sexagesimo tertio*.

(2) Tabul. Bas. Vat. Caps. LXXII, fasc. CLXIV.

(3) Arch. Ors. II, A. II, 15.

(4) Cod. Vat. 7934. *Historia della Gente Capoccina*, ecc. TOMASSETTI, l. c., 91.

(5) Arch. Colonna, III, BB. XVII, 126.

(6) Cod. Vat. Lat. 7972, 87. NICOLAI, in atti Accad. Arch. V, 253. COPPI, l. c. TOMASSETTI, l. c., 91.

col *Castello della Torricella* e col *casale Porcuno* (forse *Ferronca*) del *Monistero di S. Lorenzo* fuori le mura, promise anche la metà del *Castello di Nomento*, indivisa con l'altra metà dello stesso fratello Giovanni, oltre la dote 2500 fiorini d'oro (1).

Nell'anno 1377, ai 10 di novembre, Giovanni *Cessi Capuciae de Capoccinis* insieme alla propria moglie Giovanna, figlia del q Giordano de Ursinis, costituiscono tutore ed amministratore dei loro figli Pietro di Bobone de Bovescis, al quale dànno mandato di conservare ai suddetti, dopo la morte dei genitori, il Castello e la Rocca di *Nomento*.

In seguito viene disposto che si venda la metà del *Castello della Torricella*, nonchè la metà del *Casale della Torre di Pietro Sasso* e così anche la metà del *Casale di S. Onesto* (*Marco Simone*) (2).

Giovanni di Celso Capocci de Capoccinis, del rione de Monti, fece testamento, nell'anno 1377 ai 10 di novembre ed istituì eredi i suoi figli Processo e Luigi lasciando ad essi il *Castello di Nomento*, e stabilendo, ove morissero senza figli, che dovesse ad essi sostituirsi, come erede, l'*Ospedale di S. Spirito in Sassia*, a condizione che questo Istituto consegnasse l'intero *Casale* detto *de Buccamatiis*, fuori di porta Maggiore, alle sorelle del testatore, a Perna, cioè, moglie di Pietro di Bobone de Bovescis, e Giovanna. Che se l'Ospedale sopradetto avesse ciò rifiutato, in tal caso la *Basilica di S. Maria Maggiore* dovesse ereditare il *Castello di Nomento*, col patto di consegnare alle sopradette Perna e Giovanna il *Casale di S. Basilio* fuori la *porta Domine*.

---

(1) Cod. Vat. Lat. 7930, pag. 81, t. TOMASSETTI, l. c., 92.

(2) Cod. Vat. Lat. 7930, pag. 91 t.

Ad intender meglio quanto è stato narrato, conviene aggiungere il seguente schema genealogico.
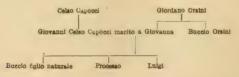
Nell'anno 1374, quando Buccio Orsini fece sposare la propria sorella Giovanna a Giovanni Celso Capocci, era già nato il figlio naturale Buccio, che fu riconosciuto per quelle nozze, e che nell'anno 1377, deputava Pietro de Bovescis allo ufficio di tutore ed amministratore dei propri figli.

Nel caso poi che i detti suoi figli Processo o Luigi non avessero figli, lasciava la metà del *Castello di Monte Gentile* a Celso e Giovanni fratelli e figli di Giacomo Celso, suo fratello germano (Antonio de Scambiis, notaro) (1).

Un laudo, pronunciato nell'anno 1387, il giorno 30 settembre, da Sante di Pietro Berte, del rione Colonna, e da Nardo di Puccio Venectini, del rione Monti, compositori amichevoli in una vertenza circa la donazione fatta da Giovanni Capocci, insorta fra le *Chiese di S. Maria Maggiore e S. Prassede* e Buccio di Paolo Capocci de Capoccinis c'informa che Cesso, o Processo, di Jacopo Celso Capocci de Capoccinis, aveva donato in vita a suo fratello Giovanni, la quarta parte del *Castello Arcione*, concedendogli poi con lo stesso [illegible] in perpetua per quella parte che aveva donato insieme ad una quarta parte del *Monte Gentile*, con il suo tenimento, con la Rocca e recinto del castello suddetto, le terre circostanti a quello, con i vassalli e con i diritti *spettanti a quelli* — *vassallis et juribus vassallorum* — con la quarta parte di *Torricella*, e della sua tenuta, con i vassalli e i diritti *di quelli* e di tutto il tenimento — *cum vassallis et juribus vassallorum et totius sui tenimenti*. — E così ancora con la quarta parte del *Casale di S. Cesario* (oggi *Marco Simone*) e del tenimento relativo. Aggiunse eziandio una sedicesima parte del già nominato *Castello di Monte Gentile* e della sua tenuta, che spettavagli come porzione ereditaria dei suoi beni patrimoniali. L'atto fu stipulato dal notaio Pietro di Nicola Andrea Signorili (2).

Il giorno 31 ottobre 1388, una sentenza contro Giovanni Celso, zio di Buccio, Fiorenzo, Lucia e Cecola, suoi pupilli, e figli del quondam Cesso, o Processo di Jacopo, ordinò che il *Capitolo* e i *canonici di Santa Maria Maggiore*, ed il *Convento di Santa Prassede*, fossero investiti del possesso del *Castello di Monte Gentile*, e che i sopradetti pupilli restassero in possesso del *Castello Arcione*, con la condanna al pagamento di 300 fiorini d'oro (3).

Madonna Paola de Stephaneschi, vedova di Jannozzo di Sant'Eustachio, ava materna di Buccio, Lorenzo, Lucia e Cecola, tutti figli del quondam Cesso o Processo di Jacopo de Capoccinis donò ai suddetti suoi nipoti ed a Giovanni

---

(1) Cod. Vat. Lat., 7930, 91. TOMASSETTI, l. c., 93. COPPI, l. c., 250.

(2) Arch. Basil. Liber., Perg. D. II, 100. TOMASSETTI, l. c., 93.

(3) Arch. Not. Capit. Mss. Adinolfi P. Mazzo VII, pag. 237. TOMASSETTI, l. c., 93.

di Cola de Marerio, l'intera metà del *Castello di Monte Gentile*, come risulta da un atto del notaio Nardo de Venectinis, del giorno 15 ottobre 1403 (1).

Poco tempo appresso, la stessa Paola Stefaneschi, nel giorno 8 ottobre dell'anno 1406, vendette tutti i diritti, che aveva sopra i beni degli eredi del fu Luigi de Capoccinis, e particolarmente sulla metà del *Castello di Monte Gentile* e sul castello attiguo, detto la *Torricella*, presso *Tivoli*, a forma del laudo pronunziato a favore della stessa Paola, e detta vendita fu eseguita dalla sopradetta, a favore di Giovanni di Cola Mareri, per il prezzo di 1600 fiorini d'oro, a soldi 47 di provisini del Senato per ciascun fiorino. L'atto fu stipulato dal notaro Antonio de Gualtiero (2).

Nel seguente anno, il giorno 2 ottobre, Giacomo Orsini vendette a donna Lella de Capoccinis i diritti, che esso aveva sopra il *Casale di Landosa*, a *Torricella* e prati di *Sant'Onesto*, nel territorio di Roma verso *Mentana* (3).

Lo stesso Giacomo Orsini, nell'anno 1407, rilasciò una procura per comprare dall'Abbadessa e dalle monache del *Monistero di Sant'Agnese* fuori le mura di Roma, la quarta parte del *Castello di Monte Gentile* nelle parti dell'Isola, che confinava col *tenimento del castel di Nomento. Castel Potisano* e *Casale di Santo Onesto* (4).

E nel seguente anno, l'Orsini rinnova la sua procura, in persona di Cola di Pietruccio Rainaldi, affinchè questi si recasse in Roma, per trattare con l'Abbadessa del *Monistero di Sant'Agnese* l'acquisto della quarta parte del *Castello di Monte Gentile*. La procura fu redatta dal notaio Pietro de Conducto, di Tagliacozzo (5).

Giacomo Orsini, che cercava sempre di accrescere la sua possidenza comperando la proprietà dei confinanti, come già provammo, continuò ancora nell'anno 1409; ed infatti nel giorno 24 maggio di detto anno, fece una procura a Francesco di Tagliacozzo, per acquistare altra parte di *Torricella*, del *Castello* e *tenimento di Monte Gentile* (6).

---

(1) Arch. Capit. Atti de Venectinis, c. 97. Cod. Ottob. 2551, lett. M, c. 401. TOMASSETTI, l. c., 93.

(2) Arch. Orsini II. B. XI, n. 7; COPPI, l. c., 250. TOMASSETTI, l. c., 93.

(3) Arch. Orsini II, A. XXXVIII, pag. 31.

(4) Ibi. Volume XI, pergam. n. 20.

(5) Ibi, II, A. XI, n. 23. TOMASSETTI, l. c., 94. NIBBY, II, 342. COPPI, l. c., 251.

(6) Ibi, II, A. XXXVIII, pag. 53.

Nell'occasione del matrimonio o degli sponsali fra Annibale del fu Lorenzo Annibaldi de Stephanescis, e Ludovica del fu Lello Capocci da Capoccinis, avvenuti il giorno 30 ottobre 1415, una parte del *Castello di Monte Gentile* ne costituì la dote, e fu data eziandio ipoteca sul *Castello di Porto*, a garanzia reciproca (1).

Il Cardinale Giovanni Vitelleschi, nell'anno 1436 [illegible] le soldatesche pontificie contro i Baroni del Lazio e della Sabina e contro *Tivoli*, perchè tutti si erano ribellati al Pontefice Eugenio IV. In quella occasione furono occupate tutte le Rocche e i castelli di quella regione dallo stesso Cardinal Vitelleschi. Nel mese di marzo di quell'anno stesso fu conclusa la pace fra il Vitelleschi e Giacomo Orsini di Monte Rotondo. Siccome però Giovanni Antonio Orsini e suo fratello Rinaldo, avevano parteggiato per la Chiesa, così il giorno 16 ottobre dell'anno suddetto il Pontefice Eugenio IV, concesse ai due sopranominati il vicariato, loro vita naturale durante, del *Castello di Monte Gentile* e di *Castell'Arcione*, con l'annuo censo di un cane da caccia e di una rete, per compensarli delle fatiche e dei servigi prestati alla Camera Apostolica (2).

Esponemmo già in una precedente silloge sopra *Castell'Arcione*, che non avevamo potuto sapere, per quale motivo Giovanni Antonio Orsini avesse procurato di vendere la sua parte di *Castell'Arcione* e di *Monte Gentile* e la notizia è confermata dall'Archivio Orsini, che cioè, nell'anno 1450 ai 24 di ottobre Giovanni Antonio abbia nominato a suo procuratore Tommaso Antonio de Justo (de Trevio?) per dare in pegno i beni sopradetti, o per vendere a dirittura il tutto a, quel prezzo che avesse trovato più conveniente (3). E le trattative riuscirono, perchè infatti, nell'anno 1454, Napoleone Roberto ed il Cardinal Latino Orsini comprarono la parte del *Castello* e *del tenimento di Monte Gentile* spettante al conte di Tagliacozzo, Giovanni Antonio Orsini (4).

Il Pontefice Nicola V nell'anno suddetto concesse a Napoleone e Roberto Orsini l'investitura enfiteutica, ossia il Vicariato a terza generazione, sopra la parte e territorio del *Castello già diruto di Monte Gentile*, che i sopradetti ave-

---

(1) Tabul. Bas. Vat., S. Petri. Caps. XXXV, fasc. CXXXIX.

(2) Arch. Vat. Eugenii IV, ann. V, lib. I. Offic. fol. 270. COPPI, l. c. 251. NIBBY, 343. TOMASSETTI, l. c., 94.

(3) Arch. Orsini. II, A. XVI, n. 19.

(4) NIBBY, II, 343. COPPI, l. c., 251 Sud. Doc. Agr. rom. n. 187. TOMASSETTI, l. c., 95.

vano comprato da Giovanni Antonio Orsini, Conte di Tagliacozzo, con patto espresso del pagamento del consueto canone di « un cane da caccia e di una rete » (1).

Due anni dopo anche Francesco Orsini volle vendere la sua porzione di *Monte Gentile*, ed a tale effetto, deputò nell'anno 1456 ai 4 di ottobre, a suo procuratore Angelo de Operariis (2).

La Camera Apostolica nell'anno 1472 decretò che fossero restituiti a Paolo del fu Niccolò Orsini di Gallese i frutti e le rendite del porto di *Gallese*, sul fiume Tevere, e i proventi delle gabelle di di quelle terre e delle tenute di *Alliano*, *Bagnolo*, *Pascolo* e *Torricella*, nonchè quanto esisteva nel tenimento e territorio di *Corchiano* (3).

Nell'anno 1485 avvenne la guerra tra Renato ultimo degli Anjou, ed Alfonso d'Aragona, per il Regno di Napoli e Sicilia. Gli Orsini sostennero l'Aragonese; per Renato parteggiò il Pontefice Innocenzo VIII. In quell'anno, si combattè tra Roberto Sanseverino, condottiero delle soldatesche pontificie, e gli Orsini, lungo la via Nomentana e specialmente al Ponte Nomentano e quindi fu assalito e devastato anche *Monte Gentile*, con preda di molto legname da parte di Roberto Sanseverino, che si accampò colà: e nel gennaio 1486 seguì la resa di *Mentana* e *Monterotondo*, allo stesso capitano (4).

Da un documento dell'archivio Cesarini ci perviene la memoria che, nell'anno 1489, agli 8 di febbraio, Gabriele Cesarini pagò a Cecco Aloisi ducati 57 in ragione di 10 carlini per ducato, a saldo del prezzo della porzione del *Castello della Torricella*, che l'Aloisi aveva venduto al Cesarini (5).

Dal regesto del Pontefice Giulio II (1503-1513) sappiamo che Pietro Angelo, figlio naturale ma legittimato di Pierfrancesco Orsini, detto *Vicino*, mentre pendeva lite intorno alla successione, invase il *Castello di Torricella*. Il Pontefice, nel giorno 27 gennaio dell'anno 1505, scrisse al suddetto Pietro Angelo, perchè restituisse tutto nel pristino stato, ed attendesse la fine della causa (6).

---

(1) Arch. Vat., lib. 47 Bull. de Curia Nicolai PP. V., fol. 212.
(2) Arch. Orsini II. A. XXXVIII, pag. 71. Tomassetti, l. c., 95.
(3) Arch. Vat. Lib. I. Diver. Sixti IV, fol. 96 t.
(4) Nibby, II, 343. Coppi, l. c., 252. Tomassetti, l. c., 95.
(5) Celani E. *Le pergam.*, ecc., n. XCIII. Arch. Soc. Rom. stor. Pat., XV, 246.
(6) Arch. Vat., Lib. III, Brev. Julii II, fol. 61 t.

Troilo, anch'esso figlio naturale, ma legittimato di Pierfrancesco Orsini, detto Vicino, nell'anno [illegible], insieme alla sua sorella Margherita e al fratello Pierangelo, anche a rischio che tutti fossero esclusi dalla successione dei feudi dipendenti dalla Chiesa, e contro l'ordine del Pontefice, mantennero l'occupazione del *Castello di Torricella*. Nell'anno 1508 il detto Troilo aveva una fiera inimicizia contro il prete Bernardo da Monteleone, ed in un momento d'ira, lo assalì mentre celebrava la messa, lo percosse nel capo col calice, gettando in terra l'ostia consacrata, e poi afferratolo per il collo, lo trascinò nella rocca della sopradetta *Torricella*. Il Pontefice Giulio II scrisse subito al prepotente che, sotto pena d'essere dichiarato ribelle, rilasciasse libero il prete Bernardo, e ciò nel termine di un giorno (1).

Seguono le vicende, per trapasso dall'uno all'altro, delle varie porzioni del *tenimento di Monte Gentile* e, nell'anno 1589 ai 20 di dicembre, Giovanni Agostino Pinelli acquistò le porzioni di quella tenuta spettanti a Fabio e Virginio Orsini, figli ed eredi di Latino (2).

Il latifondo *Monte Gentile* assunse il nome di *Ponte di Papa* forse per l'incameramento a cui questo fondo fu assoggettato (3).

Nel secolo XVII fu acquistato da Maffeo Barberini, e verso il 1750 l'ebbe il Marchese Abbati (4).

In un documento dell'anno 1774, fra i confini di *Monte Gentile* è annoverato il *Castello di Torricella* (5).

La *Torricella*, per fino all'anno [illegible], appartenne agli Astalli, che in quell'anno la vendettero a Marcantonio Borghese.

Il tenimento di *Monte Gentile* nel secolo scorso passò in proprietà del *Monastero di Santa Caterina di Città Reale*, e poi della Congregazione di Carità in Roma, alla quale tuttora appartiene (6).

(1) Arch. Vat., Lib. VIII Brev. Julii II, fol. 211, t. 212. Litta, le famiglie, ecc. Orsini di *Camporese e Foglia*, tav. XIII.

(2) Arch. Capit. Prospero Campana, not. lib. instr., fol. 532.

(3) Tomassetti, l. c., 95.

(4) Coppi, l. c., 252. Tomassetti, ibi.

(5) Coppi, l. c., 253.

(6) Coppi, l. c., 253. Tomassetti, l. c., 96.

XIII.

Castel Giubileo.

Lungo il sesto e settimo miglio della *via Salaria*, fra questa ed il fiume Tevere, s'erge una collina isolata, sulla quale fu l'antica *Fidene*, che aveva la sua rocca sulla rupe, a destra della via attuale, ed in conseguenza la stessa città era divisa in due parti.

Le prime notizie di *Fidene*, dopo G. C. risalgono alla prima metà del secolo IV, ai tempi di San Silvestro I Papa (314 336) allorchè l'Imperatore Costantino donò alla chiesa di Sant'Agnese fuori le mura tutte le terre che erano intorno a *Fidene* (1).

Nel principio del VI secolo Gerenzio, vescovo di Fidene, assistè al Concilio romano, indetto dal Pontefice Simmaco nell'anno 502 (2).

Secolo VII-VIII « La Chiesa più antica presso Roma, dedicata all'Arcangelo San Michele, era posta fra il sesto ed settimo miglio della Salaria. Il Pontefice Leone III (795-816) dotò la detta Basilica (posta al settimo miglio) di sacre suppellettili (3). Il *Monte Fidenate* ebbe nel medio evo, nome di *Mons Sancti Angeli*, come risulterà in seguito » (4).

Da un atto pubblico dell'anno 1281 rileviamo la divisione del *Casale* denominato *Grotta rotonda* posto al di là del *ponte Salario*, nonchè della metà dei terreni compresi nella contrada detta *Sacco* verso il Castello di Riccardo di Pietro Cinquinto, chiamato altrimenti *Castel Giubileo*, e la divisione fu compiuta da Gagliardo de Ibernis, da Biagio del fu Angelo Pietro di Guido, per quanto si riferiva al *Casale* di *Grotta Scura*, detto già *Casale di Mattia de Mutis*, in prossimità di *Castel Giubileo* (5).

---

(1) NIBBY, II, 57.

(2) Ibi. TOMASSETTI, l. c., 117.

(3) DE ROSSI, *Roma sotterranea*, I, 176. Bollettino 1871, pag. 146. TOMASSETTI G. Arch. St. Pat., XIV, 118.

(4) TOMASSETTI, ibi.

(5) Arch. Cap. Vat., Caps. LXXIV, fasc. CCCXXVI.

Da un documento del Monistero di San Ciriaco, in data 1° dicembre 1281 apparisce questo luogo specificato, prima con un nome antico, *Mons S. Angeli*, e poscia con un nome posteriore che, essendo abraso, non si può leggere. Il fondo continuava con quello che spettava a Pietro di Riccardo Pietro Saquineti (1).

Lo stesso Monistero di San Ciriaco sulla via Lata in Roma, nell'anno 1297 ai 3 di dicembre, diè in enfiteusi a Francesco del q. Romano de Cintiis ed a Giacomo del q. Angelo Cincii il castello, *seu castellarium* con una torre, e col tenimento annesso al *Monte di Sant'Angelo*, entro i confini della proprietà di Giovanni di Francesco Maronis, *Casale Radiciole* (tenuta *Redicicoli de' Ricci*) e de *Casale Settebagni*, insieme alla metà di un terreno, che nominavasi *Monte Maggiore*, e tutto veniva concesso per l'annuo canone di 27 soldi provisini del Senato (2).

Sotto il Pontificato di Urbano VI (1378-1389), Pietruccio di Puccio Giubileo, del suo Papa nel giorno 24 settembre dell'anno 1381 cede a Lello Maddaleno la metà dell'utile dominio del *Castello*, ossia del *Casale Monte S. Angelo*, volgarmente chiamato *Castel Giubileo*, che era di proprietà del *Monastero dei SS Ciriaco e Nicola* sulla via Lata, e la cessione viene fatta per il prezzo di 3000 fiorini d'oro. L'atto fu stipulato nel castello, o casale posto nel tenimento suddetto (3).

Nello stesso anno, il giorno 21 novembre, l'abbadessa e le monache del Monastero predetto affittarono a Pietruccio di Puccio Giubilei ed a Lello Maddaleno l'altra metà del *Castello Monte Sant'Angelo* che allora volgarmente chiamavasi *Castel Giubileo, domini Petruccii* e che era sito nei dintorni di Roma, fuori della porta ed al di là del *Ponte Salario* a confine del *Casale de Marronibus* e del *Casale Settebagni* e dell'altro di Torre di Buccio Pandolfo de Radiciola, nonchè del tenimento del *Casale di S. Silvestro in Capite* e di quello *Radicicoli Vatoli Cencii* e della famiglia de Papareschi e lungo il corso del fiume *Tevere*. L'atto fu rogato dai notari Buccio di Paolo Buccio Angelo e da Giovanni Nilloli di Paolo Stefano (4).

(1) Cod. Vat. 8050, f. ant. 69. Coppi, doc. stor., n. 77. Tomassetti, l. c., 118.

(2) Cod. Vat. Lat. 8050, f. 186. Coppi, *Fidene* Diss. 260. Nibby, II, 58. Tomassetti, l. c., 118.

(3) Tabul. Bas. Vat., Caps. LXXIV, fasc. CXLVI. Coppi, *Doc. stor.*, n. 129. Nibby, II, 59. Tomassetti, l. c., 119.

(4) Tabul. Bas. Vat., *Trans. authen. Istrum. Casalium ab anno 1200*, f. 171.

Nell'archivio della Basilica Vaticana si legge un istromento dell'anno 1381 relativo al consenso dato dall'abbadessa ed al *Monistero dei SS. Ciriaco e Niccola* nella via Lata a Lello Maddaleni, che aveva comprato una quarta parte del dominio diretto del *Casale di Castel Giubileo*, con riserva del censo perpetuo e di altri patti e condizioni (1).

In esecuzione dei patti convenuti, rinveniamo che, sempre sotto il pontificato di Urbano VI e nella XI Indizione, ai 21 di ottobre, Lello Maddaleno pagò a Pietruccio di Buccio Giubilei cento fiorini d'oro, oltre a 400 che aveva già pagato in conto di quanto doveva, per l'acquisto della metà dell'utile dominio del castello o *Casale del Monte S. Angelo* detto *Castel Giubileo*, sito fuori la porta Salaria (2).

Nell'anno 1406 le soldatesche del re Ladislao occuparono *Castel Giubileo*. Le milizie del Pontefice Innocenzo VII, condotte da Paolo Orsini e da Ludovico Migliorati, nepote del Papa, si accamparono prima presso il *Monistero di S. Anastasio alle Acque Salvie* e nel giorno 5 maggio assalirono *Castel Giubileo distruggendone le mura con le bombarde*. Nella notte i difensori lo abbandonarono lasciando colà soltanto i massari colle loro famiglie. Gli assedianti, occupandolo, vi trovarono una grande quantità di grano che trasportarono a Roma, e fra le altre cose, anche *le campane della chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo*; una delle quali fu donata da Innocenzo VII alla *chiesa di S. Maria in Aracoeli*, e poco dopo venne rotta per l'incuria e per *la furia usata nel suonarla* dai frati di quella Chiesa (3).

Una bolla di Eugenio IV dell'anno 1435, nel giorno 19 marzo, datata da Firenze, concede al *Monistero di S. Ciriaco* in via Lata, fra gli altri beni, anche il dominio diretto di *Castel Giubileo* in favore della Chiesa di S. Maria in via Lata (4).

L'abbadessa e le monache del *Monistero dei SS. Ciriaco e Niccola*, nell'anno 1446 ai 24 di decembre, rinnovarono l'enfiteusi perpetua dell'ottava parte del tenimento del *Castello Giubileo* a favore di Lello de Cerronibus del rione Monti;

---

(1) Tabul. Bas. Vat., Caps. LXXIV, fasc. 146.

(2) Ibi.

(3) A. di Pietro *Diar.* in Muratori, XXIV, 978, 979. Coppi, l. c., 262. Nibby, II, 60. Tomassetti, l. c., 120.

(4) Martinelli, *Primo trofeo*, ecc., p. 154, Tomassetti, l. c., 121.

ed a Riccardo de Sanguineis del rione Ponte, la metà della stessa tenuta che viene designata come *casale* o *Castello di Sant'Angelo*, altrimenti detto *Castel Giubileo*, sito fuori la porta e al di là del *Ponte Salario* avente per confini il casale che fu già di Giacomello Martoni, e che allora era posseduto da Lorenzo Muti, il tenimento del *Casale di S. Silvestro in Capite*, quello di *Settebagni*, la tenuta del *Casale Radiciola* di Giovanni Palombelli, allora condotto da Angelo Del Bufalo e dall'erede di Giacomo Rufini, il tenimento del *Casale di Pietro Muzio* da Rieti e finalmente il fiume *Tevere*. L'atto fu stipulato dal notaio Mariano di Giovanni Scalibastri *ad gratas ferreas, del Monistero dei SS. Ciriaco e Nicolò* nella via Lata (1).

Il Pontefice Niccolò V restaurò la chiesa quasi cadente di S. Stefano sul Monte Celio, e quivi fondò un convento, assegnandogli una dotazione di diversi fondi con un suo Breve del giorno 11 agosto 1454, e specialmente l'investitura del *Casale Giubileo* posto nell'*Isola* e nel distretto di Roma, nonchè una grande casa con altre tre riunite fra loro e poste nella contrada di *S. Maria in Posterula* di Roma nella regione di Ponte. Volle però che nell'atto d'investitura si facesse speciale menzione del come i beni donati non si dovessero vendere a nessun patto ed, in caso contrario, che fossero devoluti di pieno diritto alla *Basilica Vaticana* (2).

Nello stesso anno, i *Canonici* ed il *Capitolo di Santa Maria in Via Lata*, fecero cessione al *Monistero di S. Stefano* al Celio di tutti i diritti che eventualmente potessero spettare al Capitolo suddetto, sopra il *Casale di Castel Giubileo*; e questo atto fu compiuto per ossequio e per fare cosa grata al vivente Pontefice Niccolò V che aveva fatto detto casale [illegible] dotazione della chiesa di *S. Stefano* (3).

Gli eremiti di *S. Stefano* sul monte Celio, nel giorno 16 decembre 1458, vendettero ai *Canonici* ed al *Capitolo di S. Pietro in Vaticano* il *Castello Giubileo* per il prezzo di tremila ducati d'oro di Camera. L'atto fu rogato dal notaio Lorenzo Di Paolo che v'inserì il beneplacito apostolico per la vendita suddetta, all'effetto che il prezzo ritratto fosse investito in altri beni a beneficio del Monastero. Il

---

(1) Tabul. Basil. Vat., Caps. LXXIV, fasc. CXLVI.

(2) Arch. Vatic. *In reg. dir. Bull.*, Arm. 35, tom. 36, fol. 276 t. et Arm. 58, tom. 3, fol. 52.

(3) Tabul. Bas. Vat., Caps. LXXIV, fasc. CXLVI.

fondo è designato *Castello diruto* o casale, che dicesi volgarmente *Castel Jubileo cum castellario*, sito fuori la *porta Pinciana* e *Salaria*, nelle parti dell'*Isola*, fra i confini del *fiume Tevere*, del *Casale di S. Silvestro* che volgarmente dicevasi *Casale Nuovo* da quello di *Settebagni*, che aveva appartenuto al q. Niccolò de Bondiis.

L'istromento fu stipulato nella regione di Ponte, in *Lovio* (loggia) sita dappresso alla camera dei paramenti del Card. D'Estouteville, del titolo di San Martino ai Monti, e che comunemente chiamavasi il Card. Rotomagense, nel di lui palazzo, posto vicino alla Chiesa di S. Apollinare in Roma (1).

Angelo del Bufalo de Cancellariis che vedemmo già conduttore del *Casale di Radiciola* (ora *Redicicoli Accoramboni*) mosse lite contro il *Capitolo della Basilica di S. Pietro* e nell'anno 1459 una sentenza del Rev. Gebbardo, giudice e commissario della Camera Apostolica si pronunziò in favore del Capitolo suddetto, imponendo allo stesso Angelo del Bufalo la desistenza dalle molestie e dagli atti, con ordine di consegnare ai Canonici ed al Capitolo la corrisposta del grano e delle altre messi seminate nel *tenimento di Castel Giubileo* che doveva essere rilasciato libero al Capitolo, condannando alle spese il soccombente Angelo del Bufalo. Nell'archivio della Basilica suddetta esiste l'originale della sentenza munito di suggello in cera (2).

Nell'anno 1462, ai 20 di dicembre, il *Capitolo di S. Pietro in Vaticano*, affittò, vita naturale durante, a Francesco di Benedetto di Borgo San Sepolcro, scrittore e famigliare di Pio II, il *Castel Giubileo*, ossia il tenimento che viene designato fuori la *porta del Popolo* (!) nel distretto di Roma e nelle parti della *Isola* per l'annuo canone di 125 fiorini d'oro. Il Pontefice Pio II confermò l'affitto derogando dalla Costituzione di Bonifacio IX con la quale veniva inibito ai Capitoli di affittare i beni oltre il triennio (3).

Il Pontefice Pio II, partito da Roma il 19 giugno 1464 per organizzare la crociata contro i Turchi, s'imbarcò sul *Tevere* a *Ponte Milvio*, passò la prima notte a *Castel Giubileo* perchè aveva molto sofferto durante quel breve viaggio, attesa la sua malferma salute — che anzi poco dopo morì — e tale fu lo spos-

---

(1) Tabul. Bas. Vat. Caps. LXXIV, fasc. CXLIV.

(2) Ibi, caps. C., fasc. CCCXXVI.

(3) Arch. Vat., *Ex lib. Vicar. Nicolai V. Calixti III et Pii II*, fol. 134 et arm. 58, tom. 3, fol. 53. TOMASSETTI, l. c., 121.

[illegible] delle sue [illegible] che non potè nemmeno scendere a terra e *dovette pas-sare la notte nella barca* (1).

Nella guerra fra Sisto IV ed il re di Napoli, ci narra il *Nantiporto* nel suo diario dell'anno 1482 come: « ai 7 (novembre) vennero 200 fanti di Palombara « di quelli del re e pigliarono *Castel Jubileo* di San Pietro, il quale tiene il Car- « dinal di Roano e saccheggiaro ogni cosa, fecero preda di bestiame de' cit- « tadini e pigliarono un burchio di grano carico, il quale era di *Santo Spirito*, « che veniva per fiume. E perchè non si può sapere puntualmente ogni cosa, « ben vero è che saccheggiarono *Castel Giubileo*, ma non lo tennero; e il bestiame « dei cittadini [illegible] non lo [illegible], perchè i [illegible] nei pantani « di *Monte Rotondo*; e certi di *Lamentana* ne lo tolsero » (2).

L'anno seguente, nel giorno 22 novembre, il *Capitolo* ed i Canonici di San Pietro affittarono il *Castel Giubileo* al Card. Giuliano del titolo di S. Gregorio, sua vita durante, per l'annuo canone di 250 ducati d'oro della Camera. Il Pontefice Sisto IV con un suo Breve, confermò l'enfiteusi (3).

E lo stesso Cardinale, detto anche Recanatense, nel giorno 1° novembre, per mezzo dei mercatanti [illegible] aveva fatto sborsare la metà della somma pattuita come canone dell'enfiteusi a vita per il *tenimento del Castel Giubileo* (4). Nel giorno 15 aprile dell'anno 1484 pagò la seconda rata a saldo della prima annualità (5).

Crediamo che l'Infessura abbia errato nella data, quando narra che nello stesso anno 1484 il giorno 12 [illegible], *Castel Giubileo* affittato a Caterina Sforza moglie di Girolamo Riario nipote di Sisto IV, di quei giorni defunto ed odiato dal popolo, [illegible] specialmente nel Rione Trastevere; molti popolani si recarono a *Castel Giubileo* e rubarono cento vacche, altrettante capre, molti maiali, oche, galline, formaggi, [illegible] in gran copia e quanto trovarono in quel casale (6).

Nell'archivio del Capitolo di San Pietro, rinvenemmo anche l'istromento di affitto, a terza generazione, della Osteria detta del *Pidocchio*, esistente nei pressi

(1) Nibby, II, 60. Tomassetti, l. c., 122.

(2) Nantiporto, in Muratori, III, pag. 1070. Nibby, l. c., 60. Tomassetti, l. c., 122.

(3) Arch. Vat. Lib. 88 *Bullar. Sixti IV*, fol. 123.

(4) Bibl. Vittorio Emanuele, Roma, Cod. Mss. segn. G., 116.

(5) Ivi.

(6) Infessura edit. O. Tomassini, p. 161-62. Nibby, l. c. Tomassetti, l. c., 122.

di *Castel Giubileo*, fatta a Bartolomeo del q. Martino de Villa, e nell'atto vi è inserita la pianta dei prati annessi a quell'Osteria (1).

Abbiamo memorie che ci dicono come nel secolo XVI la tenuta e specialmente il colle di *Castel Giubileo* fosse coltivato con cura, e che il vino quivi prodotto non fosse privo di pregio (2).

Il Capitolo Vaticano possedè *Castel Giubileo* fino all'anno 1872, allorchè in esecuzione alla legge per l'Asse Ecclesiastico, fu venduto all'asta pubblica e ne furono acquirenti i signori fratelli Giovanni Battista, Costantino e Saverio Bianchi per la somma di lire 232,000, che tuttora ne sono i possessori.

---

(1) Tabul. Bas. Vat., Caps. LXXIV, fasc. CCCXXVI.

(2) MENGARINI P. *La viticultura e l'enologia nel Lazio*, p. 37. TOMASSETTI, l. c., 120.

XIV.

« La Domusculta » S. Leucio, nel tenimento di Tor di Quinto.

Varia è la opinione degli storici, sulla origine del nome *Quinto*, imperocchè alcuni vogliono derivi dalla distanza da Roma, che misura appunto cinque miglia dal sito, ove s'apriva l'antica *porta Ratumena* (1); ed altri lo deducono invece, da *Quinto Cincinnato*, dittatore, che quivi abitò con la sua moglie *Racilia*, *coltivando una parte di quel fondo* (2). Ora il nome di *Quinto*, è dato ai ruderi di una torre sulla destra della Flaminia, la quale un tempo ebbe una importanza, perchè servì di difesa, tanto sulla Via Consolare, quanto di guardia sul Tevere, che scorre a poca distanza. Il chiarissimo prof. Tomassetti invece, reputa che essa sia una costruzione del secolo undecimo (3).

Fin dalla fine del secolo VI, e precisamente al tempo del Pontefice Gregorio I (590-604), della nobile famiglia romana degli Anicii, esisteva a *Quinto* una chiesa dedicata a *S. Leucio* ed un monistero annesso, ed il menzionato Pontefice ne nominò abbate il monaco *Oportunus* (4).

Sul principio del pontificato di Adriano I (772-795) morì Mastalo, primicerio della Chiesa Romana, lasciando in eredità allo stesso Pontefice, per beneficio dei poveri, tutta la sua parte ereditaria, che per comune consenso di tutti gli eredi, fu consegnata al Padre dei fedeli, e consisteva in *fondi con relativi casali*, insieme alla Chiesa dedicata a *S. Leucio* sita al quinto miglio circa sulla *via Flaminia*, oltre una somma di duecento monete d'oro. E Gregorio, secondicerio, in onore alla memoria del defunto primicerio, donò anche la sua porzione, che gli apparteneva sui fondi di *S. Leucio*. Il Pontefice Adriano restaurò la Chiesa sopradetta, che minacciava rovina ed era all'intorno ingombra di rovi e sterpeti, e quivi dappresso, *fondò una colonia* (*domusculta*) di meravigliosa grandezza, dedicandola in perpetuo al Principe degli Apostoli S. Pietro. Aumentò anche il

(1) NIBBY, analisi II, 662. TOMASSETTI, Arch. Stor. Patr., VII, 185.

(2) T. LIVIO, *Decad.* I, Lib. III.

(3) TOMASSETTI, l. c., 186.

(4) *Reg. Greg.*, I, lib. XI, ep. 57.

latifondo, tanto con l'eredità di un certo Pasquale, quanto con permute di diversi fondi, che potè compiere, con gli eredi di una certa Lucia e Giovanni primicerio (1).

Dopo il secolo ottavo, dobbiamo risalire fin oltre alla metà del secolo nono per rinvenire altre notizie della Chiesa di *S. Leucio*, e le rincontriamo nello stesso Libro Ponteficale, allorquando i Conti Bernardo ed Adalberto, legati di Ludovico II, vengono in Roma a giudicare della elezione di Benedetto III (855-858). I detti Conti, provenienti da *Orte*, si congiunsero con i messi dell'antipapa Anastasio, nei pressi della Basilica di *S. Leucio* Martire, ove erano arrivati (2). In quel luogo convennero anche gl'inviati del Pontefice Benedetto III; ma poscia essendo nato un gravissimo dissenso, il Pontefice sopradetto fu deposto, e soltanto fu nuovamente riconosciuto come capo della Chiesa dopo una sommossa popolare.

Della chiesa di *S. Leucio*, si fa speciale menzione in quella circostanza, probabilmente anche per la ragione che quel luogo era considerato tuttora come una prima stazione sulla *Flaminia*, da Roma, e perciò quella Chiesa, eretta con magnificenza di Basilica, era tanto importante da *designare il nome ad un borgo* (3).

« Dopo tre anni, cioè nell'anno 858, appena eletto il nuovo Pontefice Ni-« colò I, fu visitato in Roma dall'Imperatore Ludovico II, che partitosi poi dalla « città, *sedem* (dice il biografo papale) *in loco, qui Quintus dicitur, conlocavit*, e « — secondo il Codice Vaticano 1340 — *quem beatissimus praesul prosecutus ubi « hospitabatur venit;* il che fa supporre che l'Imperatore *si fermasse nella domo-« culta*, e *vi alloggiasse alquanto*. Infatti, esso è un luogo, troppo vicino alla « città, per immaginare, che l'esercito vi si accampasse, come dopo una tappa « militare. Il biografo segue, notando il cerimoniale dell'incontro, il reggere che « Ludovico fece il freno del cavallo pontificio, e la grande alacrità, con la quale « gli Augusti Alleati fecero onore alla mensa apparecchiata : *mensisque epulis pe-« rornatis... cibum speciali sumpserumt alacritate satiati scilicet* », etc. (4).

---

(1) *Lib. Pontif.* Ediz. Duchesne, I, 509, Tomassetti, l. c., 187. Kehr. *Reg. Pont. Rom.* I, 157.

(2) *Lib. Pontific.* in *Bened. III*, n. 9, Tomassetti, l. c., 188.

(3) Ivi, ediz. Duchesne, II, 141, 142.

(4) Tomassetti, l. c., 188.

Sembra, che in seguito quella *domoculta*, soffrisse devastazioni, come tutti i centri agricoli della campagna romana (1).

Infatti nell'anno 996, nel diploma di Ottone III, a favore del *Mon. dei SS. Alessio e Bonifacio*, per la conferma del possesso dei beni, quel luogo è nominato « *Casale de Quinto* » è considerato come una tenuta, al pari delle altre circonvicine (2).

Quella popolazione rurale, emigrò forse più lontano sulla stessa via, ove esistevano altri centri popolari, ed in quel luogo restò appena la *Chiesa*, della quale ravvisiamo tuttora le mura dirute.

Anche il Pontefice Gregorio VII, nell'anno 1074, menziona *S. Leucio*, come confine del *Casale Falconis*, ed aggiunge *totum Quintum* (3).

Dopo quell'epoca avvenne per la *domoculta* di *S. Leucio*, quello stesso spopolamento, che si verificò nelle altre fondazioni del genere. Infatti, la *Via Flaminia*, diveniva come la *Cassia*, sempre più pericolosa, perchè soggetta a continue invasioni (4).

Le memorie di *S. Leucio*, oramai divenuto *Casale*, divengono sempre più rare, fino alla prima metà del secolo sedicesimo, finchè nell'anno 1525, il giorno 25 febbraio, Domenico de Militibus, che non sappiamo ancora come fosse proprietario di una parte di quel luogo, ne fece vendita ad Emilia vedova di Mario Bonaventura (5). Tuttavia, sembra che la famiglia del q. Giacomo de Militibus, ne possedesse anche una porzione, perchè nell'anno 1566, ai 18 di maggio, Bartolomeo, Bernardo e Pietro Paolo, fratelli e figli del sopradetto Giacomo, dividono fra loro i casali di *Cornazzano* e quello di *Quinto* (6).

Anche Orazio Massimi ne possedeva una porzione, perchè nell'anno 1567, ne costituisce tre enfiteusi separate, una a favore di Lorenzo Gualtiero, altra a Pietro di Paolo Gedda, e la terza a Pietro di Paolo Moranzani (7).

Riveniamo anche la memoria, che lo stesso Massimi, nell'anno 1570, conce-

---

(1) KEHR, *Reg. Pont. Rom.* I, 157. TOMASSETTI, l. c., 188-89.

(2) NERINI *De templo et coenobio*, etc., 375; COPPI. *Settepagi, dissert.* 316. TOMASSETTI, l. c., 189.

(3) DEGLI EFFETTI. *Memorie*, ecc., 96. COPPI, l. c., 316. TOMASSETTI, l. c., 189.

(4) TOMASSETTI. *I centri abitati*, ecc., 29.

(5) Arch. Capit., Pacificus Nardus, not., fol. 161.

(6) Ivi, Curtius Saccoccius, not., fol., 146.

(7) Ivi, fol. 989, 1086, 1101.

deva in enfiteusi altri terreni, del *Casale* di *Quinto* a Giulio de Marzutello da Terni, ed a Pietro de Benzi, pescivendolo a Roma (1).

I prati di *Tor di Quinto*, fin dal Medio Evo, appartennero al *Capitolo di S. Pietro* e, nell'anno 1607, Papa Paolo V confermò un'enfiteusi perpetua di nove rubbia del *Casale Quinto*, fatta dal Capitolo Vaticano. Il luogo viene designato come interposto fra la via che, dal ponte Milvio, prosegue verso *Prima Porta*, l'altra strada, che dicevasi *Acqua Traversa*, ed un'altra parte dello stesso *Casale di Quinto*, nei pressi dei fondi degli eredi Crescenzii, ossia nel tenimento « *La Crescenza* » di oggi (2).

Lo stesso Pontefice, nell'anno 1610, il giorno 24 settembre, concesse facoltà al Capitolo Vaticano perchè dèsse in enfiteusi 10 pezze del casale di *Quinto* a condizione che il canone fosse pagato annualmente (3).

Nell'anno 1612, il Principe Marco Antonio Borghese, nepote del Pontefice sopradetto, acquistò da Danieli Domenico, col consenso anche di Domenico Francesco Cavalieri, i prati e la tenuta di *Tor di Quinto*, per la somma di scudi 24,000 (4).

Dal catasto detto di Alessandro VII, in data del 31 marzo 1660 apparisce, che una parte del tenimento, in contrada *Tor di Quinto*, appartenesse alla famiglia Marescotti, per una estensione di rubbia 26 e mezzo. I confini vengono notati tra il fiume Tevere, i prati del Principe Borghese ed il Fosso di *Acqua Traversa* (5).

(1) Ivi, ann. 1570, 26 gennaio, fol. 214, 5 marzo. 234.

(2) Arch. Vatic., *Reg. Bull. Pauli V*, lib. 8, ann. II, fol. 560. TOMASSETTI, l. c., 190, nota.

(3) Arch. Vat., *Reg. Bull. Pauli V*, lib. 8, ann. V, f. 43.

(4) Arch. Borghese. *Tor di Quinto*, tom. I, doc. 5, 11.

(5) Arch. di Stato, Roma, *Catasto di Alessandro VII*, doc. n. 32. Porta Flaminia.

XV.

Valca o Valchetta (Castrum Valcae), sulla Via Flaminia.

Discendendo il Monte di *Tor di Quinto* la via Flaminia attraversa il Fosso di *Acqua Traversa*, che serve di confine al tenimento detto « *Valca o Valchetta* » fino al rivo omonimo il quale corrisponde allo storico fiume *Cremera* dei Fabi, in prossimità di *Prima Porta*.

L'attuale tenuta comprende vari fondi che nel Medio Evo erano divisi fra loro e si chiamavano « *Valca, Valchetta, Casale Boccamazzi e Casale Tre Colonne* ».

Di quest'ultimo appunto rinveniamo un primo documento dell'anno 1277, del giorno 20 gennaio, quando i fratelli Giacomo e Paolo figli ed eredi del q. Stefano Bargellonne, donarono a Gentile del fu Oddone de Cervinaria l'ottava parte della torre e del *Casale Tre Colonne*, che era indivisa, con le altre parti, spettanti ad altri comproprietari, compresi i fondi del tenimento del casale suddetto, cioè la metà delle terre per seminare, e dei prati e pantani, che erano uniti, con un'altra metà spettante a Nicolò Poeppe (*sic*) ed a Giacoma, moglie di Deodato di Mattia Giovanni Parentii.

Nell'atto sono descritti i confini, e cioè da una parte il rivo (*Crescenzo*) e la proprietà dei figli del q. Leonardo di Pietro Rossi lungo la *Via Flaminia*, da un altro lato gli eredi del fu Gentile de Cervinaria percorrendo la strada suddetta, e dal terzo lato la proprietà di Angelo di Romano Bactaglieri, detto *jaja* (*sic*) e quello di Bactaglerius (1).

I fondi sopradetti avevano i vocaboli *Mons de Ferulis, monte trium Columnarum, et Baledes, quod dicitur Spinacetum, et alia Baledas cum duobus arenariis*, sul monte de Ferulis, e prossimi ad un pantano.

Il *Casale Tre Colonne* confinava con la *Valca*, e questa con quello detto il *Trullo de' Boccamazzi*. La *Gualca* o *Valca*, nell'anno 1279, apparteneva alla nobile famiglia di S. Eustachio, e nello stesso anno, Oddone di Angelo di S. Eustachio, ne vendeva metà al proprio fratello Paolo (2).

---

(1) Tabul. Bas. Vat., Caps. XXXVII, fasc. CXLVIII.

(2) Bull. Vat., tom. I, pag. 283. ADINOLFI P., *Roma nell'Età di mezzo*, I. 88.

Nell'anno 1300, nel giorno 14 gennaio, il sopradetto Oddone di S. Eustachio vendette al Pontefice Bonifacio VIII, per la Basilica di S. Pietro di Roma, il *castello Valce*, col suo tenimento, per il prezzo di 15 mila fiorini d'oro secondo l'istromento rogato dal notaio *Niccolò de Vico* (1).

Il Chierico di Camera, Maestro Pietro da Genazzano, fu incaricato dal Pontefice di prendere il possesso della tenuta sopradetta; ed il venditore Oddone lo immise anche nel possesso del latifondo di *S. Maria Rubee*, che era sito lungo la *Via Flaminia*, fino al *Tevere* ed altri confini. L'atto della presa di possesso fu stipolato dal notaio Giovanni di Bartolomeo (2).

Il Pontefice sopradetto, con una Bolla, senza il consueto suggello di piombo, nell'anno 1301, confermò gli ordinamenti e gli Statuti, che moderavano l'istituzione dei *Canonici della basilica di S. Pietro* in Roma, e nello stesso atto menzionò i munificientissimi doni, che aveva elargito alla sopradetta, specialmente per il culto divino e per il servizio della cappella che aveva eretto nella Chiesa di S. Pietro, con l'istituzione e aumento di otto Canonici e venti Beneficiati, *donando altresì vari casali*, posti nel territorio *Amerino*, oltre il castello di *Valca*, il casale detto *Trullo dei Boccamazzi* e l'altro del fu Bartolomeo Bobone di Cornazzano, siti tutti nel distretto di Roma, e comprati dal Pontefice sopradetto per la somma di 27,490 fiorini d'oro. Aggiunse poi il decreto per la destinazione di altri 9600 fiorini d'oro, che dovevano essere erogati nell'acquisto di altri fondi (3).

A tante elargizioni fatte a beneficio della *Basilica di S. Pietro*, Papa Bonifacio IX ne aggiunse ancora un'altra quando nell'anno 1303, nel giorno 10 di marzo, avendo acquistato da Orso de filiis Ursi (fratello del Cardinal Matteo, del titolo di S. Maria in Portico ed Arciprete della Basilica sopradetta) il *tenimento* detto le *Tre Colonne*, ne fece subito dono alla stessa Chiesa. Il detto latifondo fu pagato 6000 fiorini d'oro (4).

Dal libro degli anniversarî della Basilica, risulta, che il sopradetto Orso de filiis Ursi conchiuse la vendita sopradetta nell'intendimento di contribuire anche

---

(1) Tabul. Bas. Vat., Caps. XXXVIII, fasc. CCCXXII.

(2) Ibi, transunt. authen. Istr. Casal., Bas. S. Petri, p. Ludov. Cecium not., fol. 97.

(3) Ibi. caps. III, fasc. VII. TOMASSETTI G. Arch. Stor. Patr., VII, 194-95.

(4) Ibi, Caps. XXXVIII, fasc. CXLVIII.

egli, a quanto aveva in animo il Pontefice, per maggior decoro del culto, giacchè il latifondo venduto poteva valere oltre 15 mila fiorini d'oro (1).

Il Pontefice Eugenio IV, nell'anno 1436, con un suo Breve speciale, in seguito ad istanza di Giuliano Cardinale di S. Sabina, arciprete della Basilica, nonchè del Capitolo, stabilì che le rendite del *Casale della Valchetta*, fossero destinate a beneficio dell'Arciprete suddetto, con l'onere che dovesse mantenere agli studi, un giovane Chierico a sua scelta (2).

Da un documento dell'archivio di S. Maria in via Lata, sappiamo che il « quarto », oggi detto del *Castellaccio*, formava nell'anno 1369, un tenimento distinto dalla *Valchetta* « *tenimentum quod dicitur Castellaccia* » (3).

Il *Castello di Valca* conteneva molti edifizi, come si rileva dalla Bolla di Bonifacio VIII in cui si legge « *il castello di Valca, colla torre, palazzo, case e pertinenze sue* » (4). Da un documento dell'anno 1300, del giorno 14 gennaio per la vendita del *Casale Tre Colonne*, confinante col *tenimento di Valca*, dal Pontefice donato al Capitolo Vaticano, si rileva che il nome indica per certo gli avanzi di antichi monumenti (5).

Nell'anno 1439 il Pontefice Eugenio IV, unì ai beni del Capitolo Vaticano, quelli del *Monastero di S. Biagio in Cantu secuto*, che prima dicevasi « *della Pagnotta* ». Fra i fondi di quel Monastero, v'era anche il *Casale della Valchetta*, le cui rendite furono assegnate dal Pontefice al mantenimento di quei giovani, che si fossero dedicati agli studi (6).

Nell'anno 1447, Papa Niccolò V, revocando le disposizioni del predetto Pontefice, che aveva riunito coi beni capitolari della Basilica Vaticana, quelli del *Monastero di S. Biagio*, fra i quali il *Casale della Valchetta*, stabilì dietro istanza del Capitolo, che l'arciprete di quel tempo, Giuliano Cardinale di S. Sabina, potesse affittare il *Casale Valchetta* ad una o più persone, e che potesse scegliere un Chierico della basilica, oriundo romano, che volesse dedicarsi agli studi; ed in seguito fossero mantenuti con le rendite del *Casale* suddetto, i successivi stu-

(1) Ibi, *Necrologium*, fol. 43.

(2) Arch. Vatic. A. B., *Eugenii IV*, vol. 4, fol. 193. Ibi, *Chiese di Roma*, tom. II, fol. 144.

(3) Cod. Vat. Lat. 8050. NIBBY, III, 364. TOMASSETTI, l. c., 195-96.

(4) Bull. Vat., I, pag. 232. TOMASSETTI, l. c., 195.

(5) Cod. Vat. Lat. 7940, f. ant. 285.

(6) Tabul. Bas. Vat., Caps. XXXVIII, fasc. CCCXXVII.

denti di filosofia, teologia e diritto canonico, fino al conseguimento della laurea di dottori. Ed in considerazione che gli studi sopradetti fiorivano allora specialmente in Roma, così quel Pontefice credette utile il provvedimento sopradetto, coll'unire le rendite del *tenimento della Valchetta*, a quelle della mensa capitolare con i patti suespressi (1).

Il Pontefice Calisto III autorizzò il Cardinal Domenico, del titolo di S. Croce in Gerusalemme, penitenziere maggiore e Precettore dell'Ospedale di S. Spirito in Sassia, a vendere varî tenimenti di proprietà dell'ospedale predetto, ed in specie una parte del *Casale di Boccamazzi*, a condizione che il prezzo di tutta la proprietà venduta raggiungesse la somma di 12.000 ducati (2).

E nello stesso anno, il giorno 5 agosto, il sopradetto casale fu venduto al Cardinal Domenico Capranica per tremila fiorini d'oro, come fu confermato da una Bolla del Pontefice surrichiamato nell'anno 1457 (3).

Il Cardinal Capranica suddetto, nel suo testamento dell'anno 1458, nel giorno 14 agosto, volle che i due tenimenti *casale Boccamazzi*, e l'altro *Monumento*, unitamente a tutte le sue case, in prossimità di S. Agostino con le due torri, costituissero la rendita di un collegio di studenti, da fondarsi a suo nome; e *detta fondazione tuttora esiste in Roma nella Piazza detta degli Orfani* (4).

Abbiamo particolare notizia come negli anni 1483 e 1484, Pietro de Cosciari avesse preso in affitto il pascolo del *tenimento della Valchetta* (5).

Il Capitolo Vaticano, nell'anno 1507 ai 28 di giugno, locò a Pietro Sabbatariis, il tenimento del *Casale Boccamazzi* (6).

Il Pontefice Giulio III, nell'anno 1555 il giorno 15 febbraio, con un suo Motu proprio, confermò l'affitto per nove anni delle *tenute Valca Valchetta*, *Grotta Rossa*, *Tragliata* e *Civitella*, a favore del Vescovo Farrattino (?) e Cristo-

---

(1) Tabul. Bas. Vat., Caps. XXXVIII, fasc. CCCXXVII.

(2) Arch. Vat., Lib. IX, *Bull. Calisti III* et libro V. *Bullar.*, fol. 126. *Monterentii Cameralia*, tom. IV, 264 t.

(3) Ibi, *Calixti III*, *Bullar.*, tom. XIII, fol. 126, tom. IX. 205 t., 223 t.

(4) « *Item etiam dimisit dictus R.mus Cardinalis dicto Collegio Scholarium duo casalia per ipsum empta, vocata videlicet unum Boccamazzi, et aliud vocatum Monimento, cum juribus et pertinentiis suis, terris et jurisdictionibus, prout emit per manus Antonii not. publ. Antonius Simeonis Bartoli civ. rom. not.* » Arch. del Salv., Arm. X, mazzo III, n. 2, copia.

(5) Adinolfi. *Roma nell'età di mezzo*. I, a pag. 88.

(6) Arch. Capit., Sabbas Vannutius not., fol. 109.

for. Cesi ambedue Canonici della basilica di S. Pietro, derogando dalle Costituzioni dei Pontefici Sisto IV, Clemente VII e Paolo III, contrarie alla facoltà di concedere gli affitti della proprietà della Basilica agli stessi Canonici (1).

I Canonici Camerlenghi maggiori, in ossequio al Motu proprio del Pontefice Alessandro VII, per la formazione del Catasto dell'Agro romano nell'anno 1660, ordinarono ad Orazio Torriani di eseguire la pianta delle *tenute Valca* e *Valchetta* che furono rinvenute essere della superficie di rubbia 732 e confinanti col *fiume Tevere*, col *Casale della Crescenza*, con quello che anticamente era dei Mutini e degli eredi del Principe Borghese, con l'altro dei Mattei, con il *Casale di S. Agostino di Bracciano*, con la strada che conduce a *Formello*, con i Casali di *Tor Vergata* e di *Prima Porta*, e finalmente con quello spettante a *S. Maria* nella via Lata, fino al fosso della *Valchetta* (anticamente *Cremera*). Da quel documento si rileva che i prati di *Resacco*, di *Grotta Rossa*, *Valle del Vescovo*, quello prossimo al canneto dell'Osteria, di *Grotta Rossa*, ed altri tre prati, anche essi senza un vocabolo distinto, tutti posti nelle *tenute Valca* e *Valchetta*, si facevano falciare dalla Reverenda Camera, *per uso e servizio delle stalle del Palazzo Pontificio*, e tutti gli altri prati *erano liberi* del *Capitolo Vaticano* (2).

Abbiamo rinvenuto anche un documento dal quale ci consta che il Capitolo Vaticano abbia provveduto perchè si eseguisse qualche opera di bonificamento nella tenuta. Infatti, il Pontefice Innocenzo XI, con una sua lettera in forma di Breve, spedita nell'anno 1678 il giorno 25 febbraio approvò il rinnovo dell'affitto del *Casale della Valchetta* fatto al Conte Orazio Buongiovanni, per la durata di nove anni, con la corrisposta annuale di 3000 scudi e col patto che costruisse, a sue spese, *un ricovero per il bestiame vaccino*, nonchè una Cappella per la celebrazione della Messa e che facesse anche espurgare tutti i fossi del tenimento, oltre gli altri patti espressi (3).

Una memoria proveniente dall'archivio Borghese, ci fa sapere che nell'anno 1797 la *tenuta della Valchetta* apparteneva in condominio al Principe Borghese ed al Marchese Serlupi (4).

(1) Tabul. Bas. Vat., Caps. XII, fasc. XX.

(2) Arch. di Stato in Roma, *Catasto di Alessandro VII*, doc. n. 39. Porta Flaminia.

(3) Tabul. Bas. Vat., Caps. XVIII, fasc. CCCII.

(4) Arch. Borghese, *Valchetta*, tom. I, doc. n. 16.

In esecuzione della legge relativa all'Asse ecclesiastico di Roma, per gli Enti conservati, le tenute *Valca* e *Valchetta*, della superficie di ettari 1293.33, nell'anno 1876, furono concesse in enfiteusi a Piacentini Francesco, per l'annuo canone di lire 48,800, con patto espresso che si dovessero eseguire lire 195,000 di bonificamenti (1).

---

(1) Canevari Raff. *App. alla Carta agronom.*, p. 46, 47.

XVI.

Tor Pignattara e Tor S. Giovanni o Centocelle.

Fuori la porta Maggiore, fra il 2° ed il 3° miglio della Via Labicana, impropriamente oggi detta *Casilina*, a sinistra di questa, trovasi un antico monumento, di forma rotonda, attribuito ad Elena Imperatrice, madre di Costantino; e quel rudero, chiamasi volgarmente Tor Pignattara, perchè conserva commessi entro le mura laterali ed anche nella vôlta olle e vasi di terra cotta.

I vari giardini e tutti i fondi, che dall'*Anfiteatro Castrense*, presso la porta Maggiore, si estendevano oltre il 3° miglio, lungo la *via Labicana*, nel quarto secolo, formavano un immenso latifondo del Patrimonio Imperiale, che si disse *Subaugusta* (1).

Quella località fu prediletta dalla Imperatrice Elena, che la destinò per suo sepolcro, ed ottenne eziandio, che quivi fosse stabilita una Sede vescovile. La *Villa Imperiale* era sita propriamente nel luogo detto « *ad duos lauros* » e sappiamo che gl'Imperatori, da Alessandro Severo, fino a Valentiniano III, vi dimorarono spesso, ed anzi quest'ultimo vi fu ucciso dai suoi ufficiali Optila e Traustila (2).

Merita una speciale menzione la esistenza in quel luogo, del sepolcreto degli *Equites singulares*, i quali sostituiti ai custodi della sacra persona dell'Imperatore (*custodes corporis Augusti*), venivano sempre reclutati tra i sudditi delle provincie straniere, prestavano servizio per 27 anni continui, la loro nomina era fatta dall'Imperatore, ed occupavano il primo rango dopo i Pretoriani (3).

La *Massa imperiale Subaugusta* si estendeva, secondo quanto dicemmo, anche nel prossimo latifondo, che dicesi *Tor S. Giovanni*, di ettari 182.

La frequente residenza imperiale, diede occasione favorevole a che tutta quella zona si popolasse, tanto che, secondo la tradizione, l'Imperatrice Elena,

---

(1) Tomassetti G. *Illustraz. delle vie Labicana e Prenestina*, 24.

(2) Ibi, l. c., 28.

(3) Tomassetti G., l. c., 25.

ripetiamo, ottenne che quivi fosse eretto un Vescovato che presiedesse a quella Diocesi, la quale fu detta anch'essa *Subaugusta* (1).

Infatti il Colelli nelle sue annotazioni sull'Italia Sacra dell'Ughelli, nomina un vescovo Crispiano che fu presente al Concilio romano nell'anno 464, sotto il pontificato d'Ilaro od Ilario, nativo di Cagliari. Fa menzione del Vescovo Pietro che assistè al Concilio convocato da Felice III (Anicio romano) nel 487, nonchè del Vescovo Massimiliano, che sottoscrisse nel Concilio dell'anno 502 tenuto dal Pontefice Simmaco, ed eziandio del quarto Vescovo, nominato Giocondo, vivente sotto il sopradetto Pontefice (2).

Fra le rovine che si riscontrano in quel luogo si veggono i ruderi della tribuna della Chiesa ed otto finestre; e la costruzione di quell'edificio rimonta al secolo IV. La piccola Chiesa dedicata ai SS. Pietro e Marcellino, sita a sinistra della via, rammenta il luogo ove fu il mausoleo dell'Imperatrice Elena (3).

Il Pontefice Onorio I (625-638), restaurò la basilica ed il cimitero (4); nè si hanno poi più notizie di quella chiesa, che forse sparì in seguito alle distruzioni cagionate dalle guerre Gotiche e dall' invasione Longobarda (5).

Nel medio evo tutto il latifondo restò in possesso della Chiesa, secondo la donazione *Costantiniana*; ma, poichè venne soppressa la *diocesi Subaugusta*, i beni di questa furono uniti a quelli della *Basilica Lateranense*. Questo ci risulta da un Breve del Pontefice Onorio III dell'anno 1217, del giorno 3 giugno, che è certo un atto di conferma, col quale fu rinnovato il testo di un privilegio più antico e probabilmente del secolo duodecimo (6).

In quello si legge: fuori la *porta Labicana*, ossia *Maggiore* (confermiamo il possesso) di tutto il tenimento, che chiamasi *Tabernulo*, presso la forma..... *et vassaria* e lungo la strada che passa fra la cancellata vecchia e quella nuova, per la *via Labicana*, e detto tenimento è posseduto dalla *Basilica Lateranense*, invece del vostro Monistero (7).

---

(1) DUCHESNE L. *Le sedi episc. nell'antico ducato di Roma*. Arch. Stor. Patr., XV, 497.

(2) UGHELLI. *Italia Sacra*, tom. X, pag. 166. NIBBY. *Dintorni di Roma*, III, 119.

(3) TOMASSETTI, l. c., 28.

(4) Ibi.

(5) DUCHESNE, l. c.

(6) KEHR P. *Regesta Pont. Rom.*, I, 115.

(7) NERINI F. *De Templo et Coenobio*, etc., pag. 234. TOMASSETTI, l. c., 29.

La località indicata con le parole « *Tabernulo juxta formam* » è indubbiamente *Torre Pignattara*, posseduta dal *Capitolo Lateranense* ove tuttora esistono i ruderi dell'*acquedotto Alessandrino*, che allora chiamavansi *formae*.

Il vocabolo *Tabernulo*, ci rivela lo stato in cui allora era ridotto quel luogo, un giorno fu tanto splendido, e chiamavasi *Villa Imperiale dei Lauri*, ed il vocabolo *centocelle* fu quello dato a questa contrada nelle redazioni dei [illegible] cristiani (1).

Non rinveniamo altri documenti, che c'informino del latifondo dopo il secolo XIII, per quanto continuasse ad essere posseduto dalla *Basilica Lateranense*.

Soltanto sul finire del secolo XV, e precisamente nell'anno 1494, rinveniamo negli atti Capitolari, che il tenimento chiamavasi allora *Torre S. Giovanni* (forse dal nome del santo titolare della basilica) e che in quell'anno veniva affittato ad Evangelista de Rubeis per la corrisposta di 160 carlini (2).

Nell'anno 1496, venne locato a Francesco de Lenis, per 90 ducati e *sessantadue rubbia* di grano (3).

Nello stesso anno viene conchiuso un affitto del medesimo latifondo, forse per l'anno seguente, a favore di Giovanni Battista degli Astalli, con aumento della corrisposta, per 205 ducati, e 100 rubbia di grano (4); e nel secolo XVI il *Capitolo Lateranense* aumenta sempre più la sua rendita, coll'affitto del *tenimento di Centocelle*, perchè lo concede nell'anno 1523 a Camillo Capranica, che pagava per corrisposta 250 ducati d'oro di Camera ma fu autorizzato a servirsi dell'acqua del fosso « come potesse meglio usarne » (5).

Nè cessarono gli aumenti dell'affitto, perchè nell'anno 1546, G. Giovanni Battista Petroni, pagò 473 scudi di corrisposta (6).

Giungiamo così alla metà del secolo XVII, quando il Pontefice Alessandro VII, fece redigere il Catasto dell'Agro Romano, dal quale apprendiamo, che nel *tenimento di Tor S. Giovanni*, vi fossero anche *case* e *canneti*, e che avesse una superficie di Ea 285.

---

(1) Tomassetti, l. c., 26.
(2) Arch. Capit. S. Johann. Later., Bernardus de Caputgallis not., fol. 12.
(3) Ibi, fol. 75.
(4) Arch. Capit. S. Johann Later., Bernardus de Caputgallis not., fol. 83.
(5) Ibi, G. Latinus Cesis not.
(6) Ibi, Savus Perelli not., fol. 74.

Aveva per confini la *via Labicana*, la *tenuta di Acqua Bullicante*, le proprietà di *Boccapaduli* e del *Capitolo di S. Maria Maggiore*, le vigne del suburbio di Roma, il *Monte del Grano*, la *pedica di S. Andrea* e *quella di S. Maura* (1).

Nella pianta si nota, la *Torre di Centocelle*, con grande antemurale recinto, a varî gruppi di rovine, e di ruderi, che un dì costituivano sontuosi edificî di un *grande sobborgo di Roma*, con *residenza imperiale*, in quel grandioso latifondo, che abbiamo esaminato.

---

(1) Arch. di Stato, Roma. *Catasto di Aless. VII.* Porta Maggiore, doc. n. 3.

XVII.

S. Giovanni in Camporazio.

Sulla via di Poli, alla distanza di km 30 da Roma, trovasi il tenimento di *S. Giovanni in Camporazio*, della estensione di Ea. 680 circa.

Nell'antichissimo catalogo dei beni del *Monistero di S. Paolo* fuori le mura, trascritto dal Galletti, che lo giudica dell'epoca di *Gregorio di Tuscolo* (1) (anno 960 circa), si legge *La Rocca di S. Giovanni*, che chiamasi *Coratii*, con tutte le sue pertinenze. In conseguenza, fin dal secolo x, il *Castello di S. Giovanni in Camporazio*, apparteneva ai Monaci di S. Paolo.

Nell'anno 970 il Pontefice Giovanni XIII (965-972) diede in feudo a Stefania Senatrice, la città di *Palestrina*, e fra i confini di quella città, viene indicata *vallis de Camporatia*, tra *l'acqua alta* e il *mons de Foliani* (2).

La valle *Camporatia* è un vallone della *tenuta di S. Giovanni in Camporazio*, attraversato da Ponte Lupo (3).

Nel giorno di 21 di dicembre, dell'anno 978, il Pontefice Benedetto VII (974-983), confermando alla Chiesa di Tivoli, il possesso di tutti i suoi beni, menziona il *fondo Camporazio*, e la massa dei casali intorno (4).

Nello stesso secolo x troviamo, che un tale *Stefano*, signore di *Poli* e di *S. Giovanni*, pentito, forse, di *avere compiuta una delle solite invasioni* (chè *in quei tempi i signori si facevano lecito d'occupare i beni dei monisteri*), trovandosi in punto di morte, fece il suo testamento, donando la metà di tutto il suo vasto patrimonio al *Monistero dei SS. Andrea e Gregorio*, al Clivo di Scauro in Roma. Oltre il *castello Arnario* con la *villa Corfulano*, la *villa Stabla*, il *Lago Papirano*, il *fondo Galoiano*, posti nel territorio di *Sutri e Nepi*, oltre altri beni nel territorio di *Ariccia*, ed altri in Roma, donò anche la metà del *Castello di Poli*, di quello

(1) Cod. Vat. Lat. 7930, f. mod. 141 e segg.

(2) PETRINI avv. PIETRO A. *Memorie Prenestine*, p. 394, da Cencio Camerario.

(3) Ivi, 103.

(4) *Regesto Tiburtino*, doc. V. CASCIOLI. *Mem. di Poli*, pag. 28.

che chiamasi *S. Giovanni* con metà delle mole, e degli altri fondi, e *loro casali*, con le *vigne terre* e *selve* e con *tutte le loro pertinenze* (1).

Sembra che, in seguito, il *Monistero dei SS. Andrea e Gregorio*, venisse in possesso di ambedue i sopradetti castelli, perchè da un documento dell'anno 1051, ci apparisce, che l'Abbate Benedetto, autorizzato da quei Monaci, concesse in enfiteusi a terza generazione, ed a miglioramento a Giovanni, nobilissimo Conte, (non si menzione a quale famiglia appartenesse) l'intero *Castello di Poli*, e quello vicino di *S. Giovanni*, con patto che l'enfiteuta, in riconoscimento della concessione, dovesse offrire nella festa di S. Andrea Apostolo, titolare del monastero, un canone di sei monete d'oro.

L'enfiteusi, estinta che fosse la terza generazione, cessava del tutto, ed il dominio diretto tornava al Monastero. Da quell'atto rileviamo, che il luogo *era abitato e coltivato*. Eranvi *case, vigne, poderi, selve, campi, pascoli, fondi* e *casali, ville* e *mole*; il tutto con *le relative pertinenze*, come particolarmente risultava dai documenti, che possedeva il Monastero (2).

Nell'anno 1201, *Giordano ed Oddone di Palestrina* possedevano la *tenuta di S. Giovanni in Camporazio*, che *allora era abitata* (3).

Da un atto di concordia, del giorno 7 febbraio 1252, rileviamo, che Pietro Colonna, figlio del fu Oddone, anche come padre di Landolfo, Oddone, Pietro, Leone e Fortebraccio, cedette ad Oddone Colonna, figlio del fu Giordano, suo cugino, nonchè ai suoi eredi e successori, tutta la sua porzione della proprietà, che possedeva nella città, monte e Rocca di Palestrina, e nel territorio della stessa, ossia nel suo tenimento e nei castelli di *Zagarolo*, *Colonna*, *Capranica*, nonchè della metà del *castello* di *Prata Porci*, e i territori o tenimenti dei sudetti, nonchè le fortezze *Augustae et Montis Acceptorii* (*Mausoleo di Augusto e Monte Citorio di Roma*); quale metà dei beni sopradetti, era unita ed indivisa con la porzione di Oddone. Nell'atto si fa speciale promessa del godimento pacifico dei tenimenti, e proprietà della città di *Palestrina*, con *i vassalli* e *gli usi degli stessi*, nonchè dei castelli di *Zagarolo*, *Colonna* e *Capranica*, con le loro rocche e territori, unitamente ai vassalli, e *agli usi di quelli*. Nella cessione sono compresi anche tutti i diritti sopra i castelli di *S. Vito*, di *Monte Manno*,

---

(1) Marini. *Papiri dipl.*, n. CVI. Nibby, II, 106. Cascioli, l. c., 294.

(2) Ann. Camal., tom. IV, app. II, tom. VI. Cascioli, l. c., 297.

(3) Petrini, l. c., 132.

Castel Nuovo e *Pisciano*. Pietro Colonna ebbe in compenso da Oddone sopradetto e per titolo di finale transazione i *Castelli di Gallicano*, quello di *S. Giovanni in Camporazio* e *S. Cesareo*, con i loro tenimenti e con tutte le condizioni e clausole sopra riportate, le quali risultano (come si dice nell'atto) dagl'istromenti ed atti conservati dal sopradetto Pietro, nonchè dal laudo arbitrale pronunciato dafrà Giovanni Colonna, domenicano, ecc. L'atto fu rogato dal notaro Giovanni di Nicola (1).

Pietro Colonna, figlio del fu Pietro, e Cappellano Pontificio, nel suo testamento del 18 luglio 1287, lasciò in legato al suo nipote Giovanni, figlio del fu Landolfo Colonna, la sua porzione del *Castello di Gallicano*, con patto, che non potesse venirne in possesso, se non dopo che avesse consegnato agli esecutori testamentari millecinquecento fiorini d'oro, della qual somma volle, che dieci fiorini si dessero alla Chiesa di *S. Giovanni in Campo Oratii*, ed altrettanti a ciascuna delle chiese, del *Castello di Gallicano* e di *S. Cesareo*. Istituì poi il *Monistero di S. Silvestro in Capite* in Roma, come erede universale di tutti i suoi beni, e così del *Castello di S. Giovanni in Campo Oratii* (sic) con la rocca, il territorio e il tenimento, con tutti i diritti e pertinenze spettanti a quello nonchè del *Casale di Pantano*, che era sito nella tenuta del *Castello di Gallicano*; quale *Castello di S. Giovanni*, era pervenuto in proprietà di Pietro Colonna, per la divisione fatta fra il testatore ed i suoi nipoti, ai quali toccò il *Castello di S. Cesareo*. Dispose ancora che fossero dati 10 fiorini d'oro al castellano di *S. Giovanni in Camporazio*. Agli abitanti dei *Castelli* di *Gallicano* e di *S. Giovanni* sopradetto, lasciò 100 fiorini d'oro, da dividersi tra tutti in eguale porzione.

L'atto fu compiuto nel *Castello di Gallicano*, nel palazzo del suddetto Pietro Colonna, e fu rogato da Nicolò del q. Annibaldo, notaro di Palestrina (2).

Il *Mon. di S. Silvestro* restò in possesso del *tenimento di S. Giovanni in Camporazio*, per oltre 346 anni, fino a che, nell'anno 1633, ai 26 di aprile, D. Taddeo Barberini, principe di Palestrina e nipote d'Urbano VIII, fece una permuta col Monistero suddetto, cedendo il casale, ed il *tenimento* di *Cornazzanello*, posto fuori la porta del Popolo, e confinante con quello di *Castel Galera* (3).

---

(1) PETRINI avv. ANT. *Memorie Prenestine*, pag. 411. Arch. Col., perg. LVII, 41. COPPI. *Mem. Colonn.*, 59.

(2) PETRINI, l. c., 415. Arch. di S. Silv. in Capite, mazzo G., arm. A, parte 2.

(3) Atti Dom. Fonthia not. Capit., 1633, 26 aprile.

Siccome poi Lotario Conti, duca di Poli, vantava dei diritti sopra la *tenuta di S. Giovanni*, tuttavia in seguito ad amichevoli pratiche, rinunciò nel giorno 12 agosto 1633, in favore del principe di Palestrina a qualsiasi diritto e ragione, anche in nome dei propri figli (1). Il Pontefice Urbano VIII, con suo Breve, in data 9 agosto dell'anno suddetto, sanzionò la rinuncia, dando al Duca di Poli tutte le facoltà necessarie, nonostante qualunque diritto di fidecommisso.

La Casa Barberini tuttora è in possesso del *tenimento di S. Giovanni*, il di cui castello però, era stato già distrutto, nelle varie guerre tra la Chiesa ed i *Colonnesi* (2).

---

(1) Atti Taddeo Bonini not. di Poli. CASCIOLI, l. c., pag. 29.
(2) CASCIOLI, l. c., 30.

XVIII.

Il « Castellum », e la Basilica di S. Lorenzo « extra muros ».

Un grandioso portico monumentale, come quello che conduceva alla *Basilica di S. Paolo* sull'Ostiense, dalla *porta Tiburtina*, del recinto Aureliano, giungeva fino alla basilica dedicata a S. Lorenzo, nell'Agro Verano. Questo luogo è certamente il più importante di quel suburbio; trasse il suo nome dall'Imperatore Lucio Vero, cui forse appartenne, e poscia fece parte indubbiamente del Patrimonio Imperiale, perchè da Costantino fu donato alla Chiesa Romana (1).

Oggidì non resta vestigio alcuno del portico menzionato, e soltanto se ne conserva qualche memoria, come verremo esponendo.

Fu costruito dall'Imperatore Costantino, o poco tempo dopo il suo regno, nè fu opera edificata dal Pontefice Adriano I, perchè leggiamo nel libro Pontificale, che Gregorio II (715-31), per il restauro delle mura Roma, fece costruire le calcare in prossimità del luogo ove principiava il portico di S. Lorenzo (2).

Intorno alla Basilica Costantiniana, sul primitivo sepolcro di S. Lorenzo, furono costruiti diversi oratorii con edifici minori e case di abitazione per modo che quel luogo, sebbene in proporzioni più piccole, poteva rassomigliare ai borghi, siti intorno alla Basilica di S. Pietro, ed a quella di S. Paolo fuori le mura.

Presso la Basilica Costantiniana, detta *Speciosa* eravi un'altra Basilica *Maior* eretta da Sisto III (432-40), la quale più tardi dal Pontefice Onorio III (1216-27), fu incorporata alla prima. Intorno a queste eranvi gli oratorii di S. Agapito, di S. Stefano, di S. Cassiano, di S. Ippolito di S. Barbara, nonchè quello di S. Gennaro, del quale parla S. Gregorio Magno nei suoi dialoghi. Nella vita di Adriano I (772-95), a conferma si legge « nella basilica *maggiore*, che è dedicata alla Madre di Dio, e che è congiunta colla basilica di S. Lorenzo Martire (3) ». In quel

---

(1) *Lib. Pontif.* nell'Elenco Costant., I, 181. TOMASSETTI. *Via Tiburtina*, 14.

(2) Ibi, pag. 398. TOMASSETTI, l. c., 12.

(3) *Lib. Pont. Vita Adriani*, parag. 61.

luogo fu eretto un grande edificio, ove erano accolti *gratuitamente* tutti i poveri, come già avveniva nelle maggiori basiliche (1).

Un epigramma, trascritto dai raccoglitori di epigrafi, dedicato al Pontefice Pelagio II (578 90), ci informa, come fra gli altri lavori da lui compiuti nella basilica di S. Lorenzo, facesse eseguire anche il taglio di gran parte della collina che sovrastava alla basilica, e che minacciava di sotterrare il piccolo edificio sottostante; il che fu evitato coll'eseguito isolamento.

Il *Campo Verano*, fin dal secolo x, spettò ai Monaci Benedettini, come risulta dall'antichissimo inventario dei beni del *Monistero di San Paolo* fuori le mura, trascritto dal Galletti, che lo giudica redatto da Gregorio di Tuscolo, intorno all'anno 960 circa, come già dicemmo. In quello si legge: « Confermiamo il possesso di tutto il *Campo Verano*, ove è sita la Chiesa di San Lorenzo Martire », quale fondo fu già donato (alla Chiesa) da Costantino, in tali condizioni, che poteva rendere ogni anno 350 solidi (2).

Nel lato a ponente della Basilica, e precisamente nell'ottava finestra chiusa della nave maggiore, verso la facciata, adoperata come transenna, esiste tuttora una iscrizione che dice: « *In Nome di Dio. Al tempo di Celestino III ed Inno-* « *cenzo III, Pontefici Romani, l'Abbate di San Lorenzo, Paolo, costruì questo* « *castello con l'opera di Matteo, prelato dell'ordine di San Benedetto* » (3).

Questa è la prova positiva della esistenza di una cinta fortificata, che, egualmente come nelle Basiliche di San Pietro e di San Paolo, muniva contro qualunque incursione la Chiesa di San Lorenzo, in quei tempi calamitosi del medio evo, difendendola poscia, dalle rappresaglie continue dei Longobardi e dalle successive scorrerie dei Saraceni.

Si afferma in una memoria più recente di quella cinta, in un documento del XVII, redatto nell'occasione della S. Visita, sotto Urbano VIII, là dove così parlasi della Chiesa di San Lorenzo: « *Basilicam olim tectam muro, ad instar* « *castri circundatam, fuisse argumento, equidem muri reliquiae quarum pars* « *magna, viam Tiburtinam attingens, adhuc superest* » (4).

---

(1) Idem. « ad Petrum et. b. Paulum apostolos, et ad S. Laurentium martyrem pauperibus habitacula construxit ». ARMELLINI. *Chiese*, ecc., 865.

(2) Arch. di San Paolo. Cod. Vat. Lat. 7930, pag. 141 e segg.

(3) In Nuovo Bullett. di Arch. Crist., anno 1903, pag. 126.

(4) ARMELLINI. *Le Chiese di Roma*, pag. 865. Dice di averlo letto nell'Arch. Vatic. senza dare indicazione alcuna. Consultammo il tom. VI dell'Arm. VII. Rovistammo poi

Dalla iscrizione surriferita risulta, che una fortificazione, intorno agli edifici vari, fu principiata sotto il Pontefice Celestino III (1191-98), e che fu terminata sotto il suo successore Innocenzo III (1198-1216), i quali entrambi furono *immediati* predecessori di Onorio III.

Non dobbiamo trascurare di menzionare la vasta fabbrica che già esisteva sulla collina, a sinistra della Basilica, perchè il chiarissimo De Rossi, in una sua lettera parla « di rovine di un gran palazzo a sinistra della Basilica, e sulla collina » (1).

Il Pontefice Onorio III, unì fra loro le due Basiliche « *Speciosa* », e quella detta « *Maior* », e del medesimo Pontefice fu opera il portico esteriore alla Basilica, che tuttora esiste, perchè vi si riconosce lo stile di quel tempo, e vi si ammira in musaico l'immagine dello stesso Onorio III che, nell'anno secondo del suo pontificato volle coronare nella stessa Basilica come imperatore latino a Costantinopoli, Pietro di Courtenay, conte di Auxerre e nipote di Luigi il Grosso (2).

Un documento prezioso ci perviene dall'Archivio di Soriano nel Cimino, e c'informa di una Bolla d'Innocenzo IV, secondo la quale nell'anno 1244 nel giorno 5 maggio, quel Pontefice prese sotto la sua protezione apostolica il *Monistero di S. Lorenzo nel Campo Verano*, e gli confermò il possesso di tutti i beni a quello spettanti.

Da quella Bolla apparisce, che avanti la porta di quel Monistero si estendeva una valle, che dicevasi anche allora *Campo Verano* e *Valle dei Pioppi*, la vicina collina *de Pilellis* e l'altra del *Monte Incantato* presso la *Vallata di S. Ginesio*, ove già esistevano le catacombe di *S. Ippolito*, site nella parte sinistra della *via Tiburtina*, luogo attualmente occupato dal casale della *vigna Gori*, costruito sull'Oratorio di S. Ginesio (3). V'era poi il Fondo *Bacculi*, il *Monte di S. Ippolito*, con la valle de *Scrinariis*, e con le vigne nei pressi della *Turre Castelli*. Si nomina anche il casale detto *[illegible]*, la *Torre del Ponte Mammolo, cum monumento*, forse alludente ad una fortificazione sul ponte stesso,

il poderoso *Codice cartaceo*, tom. LXXIX dello stesso Armadio (di pag. 1920, Cod. Mss. 0.37 × 0.50). Alla pag. 676 rinvenimmo l'inventario dei beni della Basilica di San Lorenzo, ma non già la notizia sopra citata.

(1) De Rossi, *Roma sotterranea*, III, pag. 532. Lettera del 4 aprile 1892.

(2) Nibby, *I dintorni di Roma*, II, 252.

(3) Tomassetti G. *La via Tiburtina*, pag. 15.

ovvero ai ruderi di una qualche antica opera distrutta. V'era poi la *Torre Cervara* (oggi *Cervaro*) col molino e la valle *de Melutelo*, nonchè il fondo di *Severino* sito presso il *Ponte Nuovo*, col casale *de Grufi* o *Grifi*, e le sue pertinenze. Viene nominata la *Villa di Poterano* con la Chiesa di *S. Angelo* e la *Villa de Archione*, il casale *Magugliano* ed il fondo *Buccones*. Seguono la chiesa di *S. Benedetto* ed i fondi nel territorio tiburtino. Si aggiungono quelli del territorio di *Civita Castellana* con *S. Maria di Fuseniano* e le chiese di *S. Giorgio* e di *S. Egidio* con la *Grotta di S. Famiano* e le possessioni di *Castel Paterno* (1).

Anche il *Castello di Soriano*, con quello detto *Bulciniano* e la chiesa di *S. Maria di Luco*, quella di *S. Eutizio* e l'altra di *S. Andrea* con tutte le loro pertinenze e fondi. Nel territorio di *Sutri* la chiesa di *S. Benedetto* col borgo annesso, con le terre, vigne, mole, nonchè la chiesa di *S. Marco*, posta lungo la *via Cassia*, che conduce a *Sutri*. A *Ronciglione*, la chiesa di *S. Leonardo*, con le vigne, poderi e pertinenze varie. Nel *Castello di Capranica*, le case, le terre e le vigne con le loro attinenze. In quello di *Giuliano*, la chiesa di *S. Erasmo* e quella di *S. Maria* con la mola annessa. Il fondo *Pratalia* con l'oratorio di *S. Vittore*, dappresso al castello suddetto e le sue pertinenze. Il *Castello Petronille* con la chiesa di *S. Maria*, sita in quello, e l'oratorio di *S. Angelo* con i suoi tenimenti circostanti. Nel *Castello d'Aricia* la chiesa di *S. Cecilia* nonchè *unam curtem* e le altre case, con quattro mole, site lungo il rivo *de campo*. I due fondi *Piscine* con quello di *Monte Giove et Tunnie Apuliane* e l'altro del *Leone*, con la metà del *Castello di S. Angelo*, del *Monte del Lauro* e la *Selva Pincina*, con la metà del tenimento di quel Castello. Nella tenuta della *Colonna*, la chiesa di *S. Agata* e le sue pertinenze. Nel distretto *Ripe* la chiesa di *S. Agata* con l'ospedale annesso e con la mola. La chiesa di *S. Bartolomeo de Lanzano*, il *Castello di Grotta Pensile*, con le chiese di *S. Maria* e di *S. Pietro* e le loro pertinenze. Prosegue la conferma di altri vari fondi, le cui designazioni, fatte per vocaboli di quel tempo, senza avere dato precisi confini, non renderebbero agevol cosa lo indicarli (2).

---

(1) *Castel Paterno*, sito nel territorio di Stabia (oggi Faleria). Quivi avvenne la morte di Ottone III di Germania, ai 23 gennaio 1002. GREGOROVIUS F. *Storia della città di Roma nel Medio Evo*, II, pag. 133-146, ediz. 1900.

(2) F. SAVIO. *Simeotto Orsini*. Bollett. della Soc. Umbra di Storia Patria, vol. I, fasc. III, n. 3.

Nell'anno 1347 il *Monistero di S. Lorenzo*, possedeva tre quarte parti del *Castello* e del territorio di *Civita Lavinia*, allorchè Antonio e Gorio, figli del q. Pietro Frangipane *compirono una delle solite invasioni che commettevano in quei tempi i Signori in danno dei Monisteri e dei luoghi pii*, nè paghi della prepotente occupazione fattane, devastarono anche varie parti del Castello suddetto. La invasione durò per sei mesi continui, e gli usurpatori si appropriarono tutte le rendite e i proventi del tenimento, che spettavano per tre quarte parti al Monistero sopraddetto. Così violentemente percepirono dai coloni 100 rubbia di grano e 50 di orzo, ed altrettante some di vino, nonchè 20 coppelle di olio, depredando quanto rinvennero nel Castello, le armi, i materassi, la biancheria, il grano e le provviste di carne secca ed altro, financo le noci e le ghiande; in modo che, i danni sofferti dal Monistero poterono valutarsi oltre 5000 fiorini d'oro, somma molto elevata in quei tempi, nei quali non si esercitava il commercio.

La proprietà del Monistero era dotata anche di casali per gli agricoltori, come risulta dal decreto emesso da « Guido De Patriciis de Insula » per la presa di possesso autorizzato per il sequestro della parte spettante ad Antonio e Gorio Frangipane, in emenda dei danni arrecati al Monistero (1).

Un altro avvenimento storico venne ad illustrare la *Basilica di S. Lorenzo*, nell'anno 1355 quando cioè Carlo IV di Boemia venne a Roma per farsi incoronare Imperatore. Nel giorno primo aprile di quell'anno egli pose il suo campo nei *prati di Nerone*, poichè aveva stabilito di non entrare in Roma, che nel dì medesimo della sua coronazione. Questa avvenne nel giorno di Pasqua, che in quell'anno fu il 5 aprile, e Re Carlo fu coronato da Egidio d'Albornoz, Cardinale di S. Clemente, alla presenza di Francesco di Giordano *de' filiis Ursi*, Prefetto della città.

In quello stesso giorno, appena furono levate le mense al *Laterano*, ove era avvenuta l'incoronazione dell'Imperatore, questi annunciò che lasciava Roma per una partita di caccia. Infatti, subitamente deposta la porpora, montò a cavallo, ed uscendo per la porta prossima della città, s'avviò verso la via Tiburtina; ma, siccome annottava, chiese ricovero ai monaci Cluniacensi di

(1) Egidi P. *Due documenti per la storia di San Lorenzo fuori le mura*. Arch. di Storia Patria, XXX, pag. 472 e segg.

S. Lorenzo fuori le mura, che sebbene sorpresi della domanda improvvisa, lo ospitarono in quel cenobio, come meglio riuscì possibile (1).

Un'altra memoria della chiesa e dei monaci di S. Lorenzo rinvenimmo negli atti di Sacra Visita di quel Monastero, sotto il Pontificato di Urbano VIII. In quelli risulta, che nel giorno 21 gennaio 1578. fu stipulato un istrumento enfiteutico dall'Abate di quel Monastero con la famiglia Lante (che all'epoca di Urbano VIII, era rappresentata dal marchese Marcantonio Lante), e fu concesso in enfiteusi il *tenimento di Pietra Lata*, detto anche *Paliano*, fino a terza generazione, e per l'annuo canone di scudi 180, come da atto del notaro *Luca Renerio* (2).

Nei tempi antichi, la *Basilica di S. Lorenzo* fu officiata da chierici e da preti; poi dai monaci col rispettivo Abate, ma siccome costoro commisero delle irregolarità, in seguito a reclamo di *Alberico*, principe dei Romani, il Pontefice Agapito II (946-55) affidò la Basilica alla nuova *Congregazione Cluniacense*, che rimase quivi per qualche secolo. In seguito, per mancanza di monaci dell'Ordine suddetto, sotto il Pontefice Giulio II, nell'anno 1511, nel giorno 7 novembre, i Canonici regolari di S. Salvatore di Bologna, detti volgarmente *Scopetini*, occuparono quel Monistero per custodia della Basilica. Dopo la metà del secolo XIX a quelli successero i frati Cappuccini, che tuttora ivi risiedono.

L'Archivio della chiesa di S. Lorenzo è conservato oggi nella Biblioteca ed Archivio generale dei Canonici regolari di S. Pietro in Vincoli; ma i documenti più antichi andarono deplorabilmente perduti (3).

---

(1) GREGOROVIUS. *Storia della città di Roma nel medio evo*, III, 2ª ediz. 1901. pag. 459. TOMASSETTI, l. c., 17.

(2) Arch. Vatic., Arm. VII, tom. 79, pag. 677.

(3) KEHR P. *Regesta Rom. Pont.*, I, 160.

chiesa colla tomba del martire S. Sebastiano; quali ambedue erano assistiti da religiosi, atteso la continua frequenza dei fedeli.

Papa Adriano I (772-95) restaurò completamente quella chiesa, che minacciava rovina, come si rileva dal libro pontificale (1). Anche il Pontefice Niccolò I (858-67) compì nuovi restauri in quella chiesa, che da molti anni era quasi deperita (2); costruì un nuovo monistero — *monasterium condit* —, e quivi stabilì i monaci, retti da un Abate, dando disposizioni perchè fossero forniti del necessario per la vita (3).

Nell'alto medio evo, e specialmente dopo il secolo IX, la maggior parte dei cimiteri cristiani del suburbio di Roma era caduta in oblio, compreso anche quello celeberrimo detto « *di Calisto* ». Invece, però, la *Basilica di S. Sebastiano* raccolse la eredità della storia religiosa e di tante tradizioni, mantenendosi sempre una mèta illustre di continui e devoti pellegrinaggi.

I libri *indulgentiarum*, le guide del medio evo, dopo le maggiori Basiliche degli Apostoli notano subito quella di *S. Sebastiano* e del suo cimitero, ossiano le catacombe, ove, come dicemmo, i pellegrini facevano stazione di giorno e di notte (4).

Nell'anno 1161, il giorno 30 di settembre, il Pontefice Alessandro III, con un suo Breve datato da Terracina, concesse la *Basilica di S. Sebastiano* ad Ugo, priore, ed ai frati di *S. Maria Nuova*, perchè ne avessero il possesso e la custodissero, assegnando ad essi tutti i beni e le loro pertinenze. Il Breve suddetto fu emanato dopo che i frati ebbero deciso di accettare l'ufficio. L'atto fu sottoscritto da sette Cardinali e comincia con le parole: « *Injuncti nobis* » (5).

Nell'anno 1174 o 1175, lo stesso Pontefice diè mandato al Priore Lateranense (o forse di S. Quirico) e a Primo prete, nonchè ad Uberto suddiacono, di giudicare una causa vertente fra Giordano Priore e i Canonici di *S. Maria Nuova* da una parte, e dall'altra l'*Abate e i Monaci di S. Sebastiano in Catacumba*, circa il possesso di una mola, e sul diritto o meno di *conservare gli istromenti del Monistero di S. Sebastiano nell'Archivio di quello di S. Maria*

(1) Ibi, 508.
(2) « ..... *quod multis ab annis ruerat, meliori illud fabrica renovans* ..... ».
(3) DUCHESNE, II, 161.
(4) ARMELLINI M. *Le Chiese di Roma*, 896.
(5) KEHR P. *Regesta Pont. Rom.*, I. 67.

Nuova (1). Una lettera dello stesso Pontefice datata da Ferentino, in quel tempo, ai 9 di ottobre, e diretta all'Abate e frati di S. Sebastiano, ordina che ubbidiscano alla sentenza pronunciata dai giudici sopra nominati, non ostante che altri possa avere interesse nella causa. *Comanda che consegnino gli istrumenti al Priore e frati di S. M. Nuova*, e che, in presenza dei giudici, compiano quello che fu deciso per giustizia (2).

Una seguente lettera datata da Anagni, nel giorno 1° dicembre 1175, e scritta da Papa Alessandro III, conferma quanto venne stabilito nell'istromento pubblico redatto dallo scriniario Andrea sulla concessione fatta dalla Chiesa di S. Sebastiano (3).

Alcuni terreni che erano nei pressi di S. Sebastiano, sulla sinistra della via Appia e di fronte a quella Basilica appartennero già alla *Badia di S. Maria Nuova* e da questa passarono al Convento di S. Sebastiano in seguito al Breve di Alessandro III, del giorno 30 settembre 1161 (4).

Una lettera del Pontefice Gregorio IX, in data 9 aprile 1249, conferma la permuta di certi beni fatta dal Monistero; ed una successiva del giorno 20 marzo 1241, stabilisce l'unione del *Monistero di S. Cosma di Vicovaro*, dell'ordine di S. Benedetto, con tutti i fondi e pertinenze, a quello di *S. Sebastiano ad Catacumbas* (5).

Sotto il pontificato di Eugenio IV (1431-47) fu restaurata la Basilica di S. Sebastiano, che per incuria, ed anche per vetustà, era quasi fatiscente (6).

Anche Giovan Paolo Bosio, Abate di quel Monistero, vi compì importantissimi restauri (7).

Il Pontefice S. Pio V (1566-72) soleva bene spesso trattenersi nella *Basilica e nel Monistero di S. Sebastiano* (8).

Nelle varie carte relative alle Sette Chiese di Roma, durante il Giubileo

(1) KEHR P. *Regesta Pont. Rom.*, I, 67.

(2) Ibi.

(3) Ibi. 68.

(4) TOMASSETTI. Arch. Soc. rom., II, 136, che afferma quanto sopra colla data dell'anno 1167.

(5) BOSIO A. *Roma sotter.*, pag. 178.

(6) BLONDUS. *Roma instaur.*, lib. 3, pag. 65.

(7) BOSIO A. *Roma sotter.*, pag. 179.

(8) Bibl. Casan. Miscell., in-8°, n. 14, pag. 80.

dell'anno 1575, sotto il pontificato di Gregorio XIII, si descrive S. Sebastiano col portico cinto di mura all'intorno.

Finalmente, il Pontefice Gregorio XVI, concesse la Basilica (che era stata restaurata dal Card. Scipione Borghese, e che viene annoverata fra le Sette Basiliche maggiori di Roma) ai *frati Minori Osservanti*, che tuttora la officiano.

Secondo quanto scrive il chiarissimo prof. Kehr, fino ad oggi *non si potè avere alcuna notizia dell'Archivio di quella Basilica*; ma giova notare, che nell'anno 1611 furono rinvenute alcune pergamene antiche in una cassa marmorea, e che tuttavia non furono potute leggere, come riferisce l'Armellini, riportando le schede del Suarez. Furono raccolti vari documenti relativi alle indulgenze da Andrea Jacovacci nell'anno 1521; e Giovanni De Albericis, nel compendio della storia della *chiesa di S. Maria del Popolo* (a pag. 79) fa menzione di un certo libro del *Monistero di S. Sebastiano*, nel quale furono trascritte alcune lettere apostoliche e privilegi, per opera di vari notari pubblici; delle quali cose l'Armellini fa una recensione, non omettendo il dubbio sulla loro autenticità. Molti documenti però si possono desumere dall'*Archivio di S. Maria Nuova* (1).

Il cimitero (di Pretestato) giace lungo la via Appia ad oriente: chi dalla Basilica di S. Sebastiano si conduce alla chiesa di S. Urbano, lo ha alla sua sinistra. Egli vede delinearsi, via via nell'orizzonte, i ridenti poggi di Albano: a diritta si eleva la colossale rotonda pagana del sepolcro di Cecilia Metella; nell'avvallamento si estende il Circo, tuttavia conservato, dell'Imperatore Massenzio, colle sue interminabili mura di cinta, e vicinissimo s'innalza l'*Heroon*, un bell'edificio in memoria del suo figliuolo Romolo, che forma un incantevole sfondo della scena.

La chiesa di S. Urbano, che dal colle dirimpetto guarda giù alla tranquilla superficie del cimitero, è del pari una costruzione antica, e non originariamente cristiana.

Era una delle pertinenze delle vaste fabbriche che quivi si estendevano di *Erode Attico*, il tempio o forse il mausoleo di *Annia Regilla* moglie di *Erode*.

Erode Attico fu uno dei precettori di Marco Aurelio e Lucio Vero. La villa da lui costruita su questo territorio stava in comunicazione col *pagus Triopius*, piccola *colonia di agricoltori*. La villa coi suoi ricchi fabbricati si teneva più a

---

(1) Kehr P. *Reg. Pont. Rom.*, I, 162.

diritta, ed era immediatamente contornata dalla via Appia, dove una serie stupenda di colonne di marmo cipollino ne formava il lembo estremo.

Più a manca verso Roma, e nella direzione dell'amena valletta della Caffarella si trovava il centro delle tombe sotterranee dei cristiani, le catacombe.

Al fantastico rivo che percorre la valle, fu dato per l'addietro il nome di « *Almo* », e ad un'antica grotta ben conservata quello di « *Grotta della ninfa Egeria* ». Sul colle che pittorescamente incoronato di grandi elci, fronteggia la chiesa di S. Urbano fu collocato un « *bosco sacro* », ed il sepolcro a settentrione di classica costruzione a mattoni, assunse il nome di « *Tempio del Deus Rediculus* ». Queste denominazioni, se anche storicamente insostenibili, decorano tuttavia questo luogo attraente tanto per i suoi monumenti e ricordi, quanto per le bellezze naturali (1).

(1) Estratto dal GRISAR HART. *Roma alla fine del mondo antico*, pag. 672, n. 428.

XX.

La Basilica ed il Monistero di S. Agnese e Costanza sulla via Nomentana.

La *Via Nomentana*, dopo quell'*Appia* fu certamente la più importante per i sepolcreti e per le ville delle principali famiglie romane, i di cui avanzi sono stati danneggiati per opera dei successivi proprietari, sebbene fino alla prima metà del passato secolo ve n'erano alcuni ancora imponenti presso S. Agnese, come nei fondi contigui, conosciuti col nome d'*Ippodromo di S. Costanza* (1).

La chiesa dedicata alla martire *S. Agnese* fu costruita sulla tomba della suddetta, a preghiera di *Costanza*, figlia dell'*imperatore Costantino* (2). Lo stesso Imperatore per la manutenzione della Basilica suddetta e per il culto di quella, nonchè per il sostentamento dei sacri ministri donò tutto il *tenimento* vicino alla *citta di Figlina*, che aveva un annuo reddito di solidi 160, tutto il campo che si estendeva dalla *Via Salaria*, in contrada *sub Purctinas*, fino alla nuova Basilica, dell'annuo reddito di solidi 105, nonchè il *campo Mucio*, che rendeva annualmente solidi 80, la possessione di *Vico Pisone*, che rendeva ogni anno solidi 250, e finalmente il Campo che appellavasi *Casulas*, della rendita di solidi 100 (3).

Verso la fine dell'anno 355, il Pontefice Liberio fu deportato in esilio per ordine di Costanzo Augusto, perchè non aveva voluto aderire alla eresia Ariana, e per tre anni fu relegato, a *Beroam*, nell'antica *Tracia* (oggi parte della *Romania*). In seguito ad istanza dei preti Ursacio e Valente, fautori delle eresia Ariana, professata da Costanzo, questi permise il ritorno del Pontefice Liberio, che ritornando a Roma, prima dell'autunno dell'anno 358, volle abitare nel cimiterio — *in Coemeterio di S. Agnese*, presso la sorella dell'Imperatore Costanzo Augusto (4). Il *Coemeterium* di cui si fa menzione, era costituito dalle fabbriche imperiali annesse alla Basilica di *S. Agnese*, ed in quello dimorò per

---

(1) Tomassetti G. In Arch. Stor. Pat., XII, 38.

(2) Duchesne. *Lib. Pont.*, pag. 180.

(3) Anastasius bibl. *In vita Silvestri*. Duchesne. *Lib. Pont.*, I, 180.

(4) Duchesne. *Lib. Pont.* 207 e segg.

qualche tempo il Pontefice (1). In seguito Papa Liberio, ornò di lastre di marmo il sepolcro della Martire cristiana (2).

Nell'anno 418 il Pontefice Bonifacio I dovette celebrare la Pasqua in quella Basilica, invece che nel Laterano, atteso lo scisma per il quale lo Antipapa Eulalio, favorito dal Prefetto di Roma, trovavasi in possesso del Laterano (3).

Il Pontefice Simmaco (498-514) rinnovò l'abside e restaurò tutta la Basilica (4).

Anche sotto Teodorico, re degli Ostrogoti (493-526), fu per ordine da lui datone riparato il tetto della Basilica di *S. Agnese*, come dalle lettere, che egli scrive a Cassiodoro, nelle quali menziona i restauri da esso compiuti tanto nei tempi pagani, quanto in quelli cristiani. Infatti nei secoli posteriori furono rinvenute molte embrici e tegole di quel tetto, che portavano il sigillo noto del re suddetto (*regnante d. n. Theodorico-Felix-Roma*, ovvero, *Bono-Romae*) (5).

Il Pontefice Onorio I (625-40) costruì la nuova abside della Basilica, decorandola con splendidi musaici, e facendo molti doni alla chiesa stessa (6).

Non sappiamo con precisione in quale epoca sia stato istituito e fabbricato il *Monastero di SS. Agnese e Costanza*, nonchè quello di *S. Emerenziana*, annesso al primo; ma fin dall'anno 740 si trovano memorie di monache basiliane dell'Ordine di S. Benedetto, che abitarono il *Monistero di S. Agnese*, e forse, venute a mancare le prime religiose per le invasioni dei barbari, è a ritenersi probabilmente che i Pontefici Gregorio II o Gregorio III, o Zaccaria, abbiano affidato la custodia della Basilica alle monache greche di S. Basilio, specialmente anche per la ragione che in quel tempo molte religiose pervenivano dall'Oriente in seguito alla persecuzione di Leone Isaurico e Costantino Copronimo (7).

Verso la fine del secolo VIII, Adriano I (772-95) fece nuovi restauri alla chiesa, e nella vita del suo successore Leone II (795-816) si fa menzione del Monastero e delle monache dell'Ordine Benedettino, che l'abitarono per prime (8), durante il Pontificato, del succedutogli Pasquale I (817-24).

(1) ARMELLINI M. *Il Cimit. di S. Agnese*, ecc., pag. 371.
(2) DUCHESNE. *Lib. Pont.*, 208.
(3) Ibi. *Vita Bonif.*, pag. 227.
(4) Ibi, 263.
(5) CIAMPINI *De Sacris aed.*, c. 9, pag. 123. ARMELLINI. *Il Cim. di S. Agn.*, pag. 376.
(6) DUCHESNE, *Lib. Pont. Vit. Honor*, pag. 323.
(7) KEHR. *Regest Pont. Rom.* I., 158. BARTOLINI, *Atti del mart. di S. Agnese*, pag. 109.
(8) KEHR, l. c.

Dai documenti di quell'epoca in poi, ci risulta, che la *porta Nomentana* era detta porta *Domnae* o *Dominae*, nome relativo alla martire *S. Agnese*. Infatti i martiri furono appellati per onore *Domini* e *Domni*. Anche tutto il tratto della via, dalla porta fino al *ponte sull'Aniene*, ebbe la denominazione di *S. Agnese* Che anzi il pedaggio di questo ponte, e quello della porta sopraddetta, appartenne al *Monistero* ed *alla Basilica della Santa*, di cui sopra (1).

Più tardi il Pontefice Pio IV (1559-65) concesse il pedaggio menzionato al conte Rainerio da Terni, suo cameriere segreto, ed ai suoi eredi successori, con l'obbligo di dare però un compenso in denaro alla Basilica, come si legge nel Breve relativo, nel quale si dice, che il Pontefice ignorava il diritto sopra menzionato (2).

Dall'*archivio di S. Agnese, che è conservato in quello di S. Pietro in Vincoli*, ove sono raccolti tutti gli atti che si riferiscono ai Canonici regolari lateranensi, ci pervengono nuovi documenti, che verremo citando in ordine cronologico, desumendoli dal codice di quel monistero, e che ha per titolo *Registro del Monistero di S. Agnese*.

Dal primo documento, dell'anno 982, del giorno 16 di gennaio, rilevasi che Amizo, vescovo di *Tivoli*, insieme alla propria sorella *Benedetta*, donarono al *Monistero di SS. Agnese e Costanza in Agello sulla Via Nomentana*, un terreno con un corso d'acqua, sito in un luogo detto *Castru Betere* (*Castel Vecchio*), nel territorio di *Tivoli*, presso la Chiesa di S. Martino, ed altri confini, che sono menzionati nell'atto. La donazione venne fatta con la formola consueta in quel tempo, per causa, cioè della *salute dell'anima*; e l'istromento fu rogato da *Madilberto*, notaio della Chiesa Tiburtina (3).

Nell'anno 1013, il giorno 8 di aprile, l'Abbate del *Monistero delle SS. Agnese e Costanza*, chiamato Ildizo, autorizzato dalla Congregazione dei monaci del sopredetto Monistero, concesse in enfiteusi a Giovanni prete, ad un altro Giovanni Germano ed a Leone una quarta parte di una mola con tutti i suoi annessi, sita nel luogo detto *Trulge* (4).

---

(1) Bartolini, l. c., 119. Armellini, l. c., 5.

(2) Arch. Vat. *Contelori*, Lib. XXVI, pag. 355. *Indice*, 678, pag. 1507.

(3) Arch. S. Petri ad Vincula, Arm. E, doc. 1. Fedele P., in *Mélanges*, XXVI, anno 1906, pag. 174.

(4) Ibi. Doc. II.

Il Pontefice Pasquale II, con una sua Bolla, data dal Laterano l'anno 1112, il giorno 11 maggio, avendo ravvisato, che i monaci e chierici dimoranti nel *Monistero di S. Agnese* non vivessero secondo le discipline monastiche — *minus religiose vivebant* — volendo riparare lo scandalo, affidò invece alla Abbadessa Adeleita, ed alle monache [illegible] il Monistero sopradetto, affinchè fosse custodito e l'osservanza perpetua delle discipline dell'ordine monastico [illegible]. Decretò inoltre, che nessuno ardisse di recare molestia alle religiose, specialmente nei beni che ad esso spettavano, ed al Monistero. La Bolla fu redatta da Giovanni, Cardinale bibliotecario [illegible] del Sacro Palazzo e fu sottoscritta da 17 Cardinali, abbati e suddiaconi (1).

Nel citato registro rinvenimmo un atto, dell'anno 1114, del giorno 2 febbraio, nel quale Stefano e Cintio, figli del fu Gregorio Cinthio de Paparonibus, rinunziarono avanti l'avvocato Pietro Stefano de Cencio, a qualunque causa per la restituzione di due parti di venti libbre di provisini, costituenti la metà delle 26 libbre che il detto Gregorio Cinthio de Paparonibus aveva dato a prestito al Monistero di S. Agnese, il quale in garanzia aveva dato un terreno presso *formam Cornollae* e due pezzi di vigna nel luogo detto *ad Saturninum* (2).

Guido di Stefano, anche col consenso di Teodora, sua moglie, nell'anno 1127, nel giorno 15 di aprile cedè all'Abbadessa Agnese ed alle monache di quel Monistero la metà del corso d'acqua, che esso Guido possedeva già in comune col Monistero, autorizzando a costruire una mola entro la sua proprietà, che era sita nel luogo detto [illegible], dichiarando di fare tale concessione anche a nome dei propri figli Leone e Guida (*sic*) (3).

La suddetta Abbadessa Agnese, col consenso e con la volontà espressa dalle monache del Monistero, diede in enfiteusi, nell'anno 1139 e nel giorno 29 settembre, a Pietruccio ed ai suoi eredi e successori, un pezzo di terreno coltivato ad orto, per piantarvi una vigna con albereto, fuori la *Porta Nomentana*, nel luogo detto *ad* [illegible]. Il canone annuo, che prima pagavasi il giorno 13 gennaio nella festa di S. Agnese, era fissato a 14 solidi di denari [illegible], fintanto che la vigna non avesse prodotto l'uva, il colono avrebbe dovuto pagare due solidi per l'orto, e 12 denari per il resto. In seguito poi, dovesse pagare

(1) Ibi. Doc. V a pag. 13. KEHR p. *Reg. Pont. R.*, pag. 159.

(2) Arch. S. Pietro in Vinc., doc. XI, pag. 22.

(3) Ibi, doc. VI, pag. 15.

due solidi per l'orto, più in ogni anno, la quarta parte di tutto il vino depurato, nonchè la quarta parte dell'acquato che fosse stato prodotto dalla vigna, oltre un canestro d'uva; del quale canestro vengono stabilite le dimensioni e questo per ogni pezzo di vigna. Se nello scasso della vigna si fosse rinvenuto sotto terra oro, argento, o qualsiasi metallo o pietra, che valesse oltre 12 denari, il colono doveva darne la metà al Monistero.

Questo documento è di somma importanza per l'agricoltura, perchè forma un esemplare dei contratti enfiteutici del secolo XII, e perciò dà un'idea esatta dei patti colonici di quell'epoca (1).

Adriano IV, nell'anno 1154, diede mandato al Cardinal Giulio, del titolo di S. Marcello, di riferire sulla causa insorta fra il *Convento di S. Maria in Monistero* e quello delle *SS. Agnese e Costanza* circa il possesso dei due fondi nella località detta *Muro Malo* e del prato presso un bosco nello stesso sito (2). Nell'anno seguente, il giorno 11 aprile, per comando di Papa Adriano, alla presenza di Gregorio, Vescovo di Sabina, del Cardinale Giulio del titolo di S. Marcello; di Gerardo, Cardinale del titolo di Stefano al Monte Celio e di Giovanni di Pietro Leone, Console dei Romani, fu pronunziata una sentenza da Gregorio Secondicero, da Gregorio Arcario e da altri giudici, in favore di Emerenziana, Abbadessa del *Monistero di S. Agnese*, contro Romano, economo del *Convento di S. Maria in Monistero*. Per ordine espresso del Pontefice Adriano IV, la sentenza fu redatta in forma pubblica da Ottone, Scrinario della Chiesa Romana (3).

L'Abbadessa Elisabetta, la sua vicaria Sclabana, e Guido, economo del Monistero di S. Agnese, nell'anno 1199, nel giorno 12 di maggio, affittarono per il termine di 19 anni a Cencio e Guido figli di Pietro Mancini per una metà, e per l'altra a Giovanni e fratelli, figli di Cerro, ed a Nicolò di Pietro Sartois, la proprietà che il Monistero possedeva nel territorio di *S. Oreste*, nei vocaboli ***Vallicella, Pratoscelli et montis de Furse et Aquatiolus*** (4).

I restauri fatti, nel medio evo, alla Basilica Costantiniana di S. Agnese,

---

(1) Arch. S. Pietro ad Vincula, *Reg. del Mon. di S. Agnese*, doc. XIV, pag. 27.

(2) Arch. S. Pietro ad Vincula, doc. XIII, pag. 25.

(3) Kehr. *Iudicatum jussu Adriani IV.* ab Ottone Scrin. S. R. E. publicis litteris exaratum.

(4) Arch. di S. Pietro in Vincula, *Reg. del Mon. di S. Agnese*, doc. XIII, pag. 25.

hanno danneggiato tutte le memorie storiche che esistevano in quell'epoca. Recentemente sono state rinvenute nel pavimento della scala, sculture e lapidi tra le quali una relativa alla consacrazione della chiesa di S. Costanza (1).

Il Pontefice Alessandro IV, nell'anno 1256, restaurò la Basilica erigendovi tre altari nuovi, e ne fece la consacrazione in presenza di vari Cardinali e vescovi, mentre in quel tempo Lucia era abbadessa del Monistero, Teodora *priorissa* e Jacoba monaca e sacrista, e nel convento v'erano varie monache (2).

Da un istromento dell'anno 1286 del giorno 16 decembre, ci risulta che i fratelli Nicolò e Pietro figli del q. Bartolomeo Partimedalia, vendettero a Niccolò Saxonis e a Camiliano, procuratore, delegato speciale dell'Abbadessa del *Monistero di S. Agnese*, e dell'abazia o del convento, l'intera metà di tutto il casale e del suo tenimento che chiamavasi *S. Stefano dei Partimedalia*, in prossimità del castello di *Poterano*, al di là del *ponte Nomentano*, mentre l'altra metà del casale sopradetto restava in proprietà dei fratelli Niccolò e Pietro nominati. Per una speciale elargizione fatta dal Pontefice Onorio IV (1285-87) a favore del *Convento di S. Agnese*, furono sborsati millesecento fiorini d'oro, come prezzo d'acquisto della metà del tenimento sopradetto, con patto espresso che in futuro nè l'Abbadessa nè le monache di quel Monistero avessero alienato il fondo acquistato, ma che dovesse restare in proprietà perpetua del convento. L'atto fu rodatto dal notaro Giovanni [illegible], che nello stesso giorno stipulò gli istromenti relativi al consenso e alle facoltà necessarie accordate dai vari interessati (3).

Un altro istromento dell'anno 1296, del giorno 29 giugno, ci informa che l'Abbadessa Costanza e le monache del Monistero (che vengono menzionate individualmente nel numero di trentaquattro, di cui alcune appartenenti alle primarie famiglie di Roma, come ad esempio quelle di Giovanni Rubei, di Nicola Saxonis, Romani, de Surdis, Caputgallis, de Arcionibus, ecc.), avendo eletto a loro procuratori Stefano Moncarello del Rione Pigna, rinunciano, a favore dell'Abbadessa e del *Monistero di S. Silvestro in Capite*, ad alcuni affitti antichi nel *tenimento di S. Stefano* formandosi permuta con sei pezzi di vigna, spettante allo stesso *Monistero di S. Agnese*, siti fuori la *Porta Salaria* in *Monte Domi-*

---

(1) TOMASSETTI G. In Arch. Stor. Pat., XII, 37.

(2) Lapide sulla scala laterale della Bas. BARTOLINI, l. c., pag. 109.

(3) Arch. di S. Pietro in Vincula, *Reg. del Mon. di S. Agnese*, doc. CXCI, pag. 296.

narum; quali vigne corrispondevano ogni anno la *quarta parte* del raccolto. L'atto fu rogato da Nicolò de' Cerini (1).

Una successiva sentenza, dell'anno 1348, del giorno 21 febbraio, assolve l'Abbadessa e le monache del convento di S. Agnese, dall'accusa mossa contro di esse dai chierici e dal Capitolo di *S. Maria in Monisterio,* di avere cioè usurpato ed occupato illegalmente una pedica di terra in vocabolo *Monte della Questione,* ossia *Pedica della Questione,* e la sentenza stessa fa appello a Bertoldo de filiis Ursi, conte Palatino, nonchè a Luca Savelli, che in quel tempo erano Senatori di Roma, affinchè l'atto sia eseguito senza ulteriore opposizione. L'atto fu redatto dal notaro Niccolò di Pietro Sante (2).

Nell'ultimo suo testamento dell'anno 1372, nel giorno 19 dicembre, Rinaldo del q. Orso Orsini, fra le altre disposizioni ordina al suo nipote Giordano, suo erede universale, di consegnare all'Abbadessa del Monistero 1000 fiorini d'oro, per suffragare con preci l'anima sua. Che se il sopradetto Giordano non volesse pagare detta somma, allora dovesse consegnare al Monistero sopradetto la metà del *Casale di Mezza Via* libero e franco; e per l'esecuzione di quanto sopra ne fa un precetto formale (3).

Nell'anno 1373, il Pontefice Gregorio XI scrive da Avignone a *Luca,* vescovo di Nocera e suo vicario in Roma perchè assista alla consegna da farsi nella Basilica di S. Agnese, dei vari doni inviati da re Carlo IV di Francia, il quale, insieme agli oggetti preziosi, aveva altresì donato 300 ducati d'oro, da rinvestirsi a favore di quel Monistero (4).

Nel secolo XV Sisto IV (1471-84) unì il *Monistero di S. Agnese* alla chiesa di *S. Pietro in Vincoli* (5). Un atto pubblico di quell'epoca, cioè dell'anno 1480 del giorno 18 marzo, c'informa che Ludovico Pietrasanta da Milano, Generale e rettore dell' Ordine di S. Ambrogio *ad Nemus extra muros Mediolani,* congregò solennemente tutti i canonici regolari del *Convento di S. Pietro in Vincoli,* ai quali partecipò che il Cardinale Giuliano, vescovo di Sabina, volgarmente detto di *S. Pietro ad Vincula,* oltre i tanti benefici ed elargizioni fatti all'Ordine dei

(1) Arch. di S. Pietro in Vinc. *Reg. Mon. S. Agnese,* doc. CXCI, pag. 287.

(2) Ibi. Doc. CCXVI, pag. 350.

(3) Ibi. Doc. CCXXIII, pag. 388.

(4) Baronius. *Annales ad Ann. 1373.*

(5) Kehr P. *Reg. Pont. Rom.,* I, 158.

Canonici regolari, aveva anche compiuto i restauri del Monastero, con grandi spese sostenute a suo carico, nonchè quelli della chiesa di S. Pietro in Vincoli, e del [illegible] che [illegible] spettava alle monache di S. Agnese fuori le mura, alle quali monache aveva fatto restituzione di tutte le doti, e di più aveva [illegible] specialmente perchè le monache sopradette erano state dimesse dalla Congregazione [illegible] per ordine del Pontefice. In conseguenza di questo [illegible] tutti i Canonici regolari concordemente approvanti, concessero ed affittarono al sopradetto Cardinale sua vita naturale durante, i proventi ed il pedaggio del *Ponte Nomentano*, e la *porta di S. Agnese*, spettanti al *Monistero di S. Agnese*, nonchè tutti i fondi e possessioni che erano di proprietà del Convento suddetto, siti tra il *fiume Aniene* (*Flumen*) ed il *Ponte Nomentano*, nonchè tutte le [illegible] delle vigne che erano del Monistero. L'atto fu rogato da Lorenzo de Mais, da Vetralla, notaro (1).

Il Pontefice Innocenzo VIII, nell'anno 1489 il giorno 13 di agosto eresse in Abbazia la chiesa di S. Agnese, e confermò in quella i Canonici regolari dell'Ordine di S. Agostino (2).

Il Pontefice Leone X (1513-21) trasferì a questa Basilica il titolo Presbiteriale, che già Innocenzo X aveva concesso alla chiesa di *S. Agnese in Agone* (3).

I Canonici regolari lateranensi tuttora ritengono la Basilica ed il Monistero di S. Agnese che, da quanto fu esposto deve ritenersi *il più antico di Roma*, poichè ebbe la sua origine fin dal secolo IV.

---

(1) Arch. S. Pietro in Vincoli, *Reg. del Mon. di S. Agnese*, doc. XLVI, tom. II, pag. 137.

(2) KEHR, loc. cit., 158.

(3) Ibi.

PARTE TERZA

Appendice (Documenti)

DOCUMENTO I.

Libro delli Statuti, Bolle, Constitutioni, Sentenze, | Decreti, Resolutioni, et altri Ordinationi | fatte in varij tempi da Sommi Pontefici, et Sig. Cardinali e dalla | Camera Apostolica a favore della Doga | na della fida e pascoli di Roma, e suo | Distretto, Provincia di Campa | gna Marittima e Patrim.

Inscripta sunt Statuta Dohanae pecorum pascuorum tenimentorum Urbis Maritimae et Campaneae edita et composita sub anno Domini *Millesimo quadringentesimo secundo* (*sic*) de mandato SS.mi in Christo Patris et D. N. Nicolai dignissimi Papae Quinti.

I[illegible] et laudem eius infrascripta sunt Statuta Dohanerii Dohanae pecorum pascuorum Urbisque tenimentorum ac Maritimae et Campaneae edita facta et ordinata super dictam Dohanam et pecoribus in ea et tenimentis praefatis conducendis ac aliis in praesenti volumine Statutorum deductis rebus, mandato et commissione praefati SS.mi D.ni N. PP. Nicolai Quinti sub anno a Nativitate D. N. Jesu Christi millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo Pontif. eiusdem Sanctitatis anno eius sexto.

Et primo.

In primis statuimus et ordinamus quod ex nunc in antea et de cetero in Alma Urbe eiusque territorio et districtu ac etiam in partibus Maritimae et Campaneae sit et esse debeat unus officialis qui nuncupetur Dohanerius pascuorum et tenimentorum dictae Urbis et aliorum locorum supra expressorum, qui sit et esse debeat principalis in capite, et habeat virtute dicti sui officii plenariam facultatem et potestatem eligendi et deputandi quoscumque officiales eidem in et pro dicto officio necessarios et opportunos videlicet Notarium, Superstites, Numeratores, Caballarios et Guardianos in Urbe et extra alias quoscumque officiales pro dicta Dohana expedientes et necessarios cum salariis et provisionibus ordinandis et statuendis per ipsum Dohanerium juxta ipsius discretionem.

De Fidatis.

Item statuimus et ordinamus quod dictus Dohanerius qui nunc est, et per tempora erit, possit et virtute dicti officii fidare et sicurare omnes et singulos forenses tam Regni, quam aliorum quorumcumque locorum cum omnibus eorum Bestiis et animalibus tam grossis quam minutis ita et taliter quod ipsius Dohanerii fida, sive securitas sit et esse debeat sic fidata plenissimus salvusconductus, cuius vigore possint et valeant venire et redire franchi et securi, ac liberi cum eorum animalibus per cunctas terras et loca mediate vel immediate SS.mo D. N. Sacrosanctae Romanae Ecclesiae subiecta, itaque nullus officialis cuiuscumque status, gradus praeminentiae, sive dignitatis existat, et quavis causa tam civili quam criminali possit, sive valeat contradictus sic ut praedicitur fidatos, quovis modo procedere, sive eisdem aliquam noxiam sive molestiam realem, aut personalem inferre, non obstantibus quibuscumque represaliis contra eos, sive ipsos, Communitates ac speciales personas ipsarum concessis, sive in posterum concedendis ac maleficiis et delictis per eos tunc forsitan commissis, excepto tamen quod ipsi sic ut praedicitur, fidati, sive eorum alter non essent rebelles et inimici, sive rebellis et inimicus SS.mi D. N. ac S. Rom. Ecclesiae.

De commictentibus maleficium.

(*Sumptum*). Iurisdictio Dohanerii in affidatis delinquentibus tempore fidae, exceptis homicidio, furto et prodimento et crimine lesae Maiestatis.

De Arbitrio et potestate Dohanerii, etc.

Quod quilibet officialis teneatur ad requisitionem dicti Dohanerii facere executionem, etc.

Quod Dohanerius possit mittere caballarios et alios officiales die noctuque cum armis impune, etc.

De salario Dohanerii.

(*Sumptum*). Officium sit et esse debeat pro uno anno. Debeat deputari per SS.mo D. N. Officium debeat incipere die primo mensis Augusti et finire ut sequitur (*sic*) pro quo anno debeat habere centum et quinquaginta ducatos auri de Camera pro suo salario a Camera praelibato.

De assignatione animalium.

Item statuimus et ordinamus quod omnes et singulae personae forenses cuiuscumque status gradus conditionis sive praeminentiae existant, quae conducerent seu conduci facerent aliquam quantitatem bestiarum tam grossarum quam minutarum in tenutis Urbis, Maritimae et Campaneae, incipiendo a festo S. Angeli de mense Maii, assignare teneantur, quae bestiae intelligantur fidatae esse, excepto quod ipsae non conducerentur pro passu, et ista assignatio teneatur facere intra terminum trium dierum, a die condutionis in tenimenta Urbis per eam, sive alteram eorum factae.

De eodem.

Item statuimus et ordinamus quod omnes et singuli forenses, videlicet illarum terrarum, *quae non solvunt sal et focaticum*, qui conducerent bestias in dictis provinciis ad pascuandum et hyemandum, teneantur et debeant dictas bestias assignare in Camera Urbis, videlicet Notario D. D. Conservatorum infra terminum unius mensis, incipiendo a die conductionis per eos faciendae, quae assignationes Domini et Patroni teneantur dare in scriptis supradicto notario Conservatorum sub poena perditionis bestiarum Camerae praedictae applicandarum.

De eodem.

Item statuimus et ordinamus, quod omnes et singuli tam cives romani, quam districtuales Urbis, qui conducerent bestias in tenimentis Urbis tam grossas quam minutas, tam eorum quam aliorum, teneantur et debeant praefato Notario Conservatorum assignare usque ad festum D. N. Jesu Christi sub poena perditionis bestiarum, quae bestiae sint et esse debeant mercatae uno merco tantum, et si pluries mercorum mercatae essent teneantur reducere ad unum mercum, videlicet de auricula et igne, quae merca teneantur assignare, quando faciunt dictam assignationem in scriptis ad poenam XXV ducatorum auri de Camera pro quo quolibet centenario, applicandorum Camerae praefatae, et dictus Notarius Conservatorum non possit nec debeat ipsam assignationem recipere, si prius non habeat idoneam fideiussionem, quod dictae bestiae per eos conductae non recedent de dictis Dohana et provinciis, nisi primo solvant id quod tenentur Camerae solvere, et de omnibus aliis rebus pertinentibus ad Dohanam, et quod

Districtuales Urbis teneantur et debeant sufficienter fideiussores dare Notario Conservatorum, quod bestiae quas ipsi assignant sint eorum, et si assignaverint bestias alienas pro suis, condemnare per Dohanerium in ducatis Centum pro quolibet contrafaciente, applicanda dicta poena pro tertia parte Camerae, pro alia tertia parte Dohanerio, et pro alia tertia parte inventori et accusatori nec non perditioni bestiarum praedictarum.

Quod nullus Romanus, nec districtualis debeat recolligere bestias forensium sine licentia, etc.

De solutione quarumcumque bestiarum pro quolibet centenario.

Item statuimus et ordinamus quod quilibet Civis Romanus forensis, vel districtualis Urbis qui conduxerit bestias in dictis provinciis videlicet illarum terrarum et locorum, quae non solvunt sal et focaticum, sive impositam salis et focatici, teneatur et debeat solvere Dohanerio pro quolibet centenario bestiarum grossarum ducatos decem et septem auri de Camera, et pro quolibet centenario bestiarum minutarum Romanorum ducatum unum cum dimidio de Camera, quorum denariorum teneantur solvere medietatem in festo Paschae Resurrectionis eiusdem.

De non assignantibus merca, etc.

Quod omnis Bestia supra annum numeretur, etc.

Quod omnes bestiae inventae ultra assignationem, superfluae sint deperditae, etc.

Quod nullus debeat removere bestias de uno loco ad alium, etc.

Quod si quis habeat soccitam in tenutis Urbis, debeat illam assignare, etc.

Quod nullus fidatus litigans possit costringi per alium judicem nisi per Dohanerium, etc.

De bestiis Regni quae non solvunt Sal et focaticum.

Item statuimus et ordinamus quod patroni et domini bestiarum pecudinarum et caprinarum forensium, videlicet de Regno, et illarum terrarum quae

non solvunt sal et focaticum, sive impositam salis et focatici Camerae Urbis qui conducent et conduci facerent ipsas bestias in Roma ad pascuandum, vel ad pascua, ad partes et territoria Urbis, teneantur et debeant solvere de pecudibus Capris et Montonibus Dohanerio, qui nunc est et pro tempore erit ducatos quinque cum dimidio de Camera pro quolibet centenario videlicet in festo Nativitatis D. N. Jesu Christi. Si vero dictae bestiae vel aliquae ipsarum conducentur seu conducerentur ad pascua et partes Urbis ad gubernandum, pascuandum, hyemandum per aliquem civem romanum, vel quamcumque aliam personam, ipsi conductores pro quolibet centenario bestiarum grossarum, qui conducerentur ad pascuandum et hyemandum ad partes Urbis, Domini seu Patroni aut conductores eorum solvant, et solvere teneantur supradicto Dohanerio ducatos decem et septem auri de Camera pro quolibet centenario, et debeant ipsas bestias assignare notario DD. Conservatorum. ac numerum ipsarum, eas numerare et numerari facere, eo modo et forma quibus pecudes numerantur.

De solutione Bestiarum Terrarum Imperii.

Item statuimus et ordinamus quod Patroni et Domini bestiarum pecudinarum, videlicet illarum Terrarum de Imperio, quae solvunt sal et focaticum Camerae Urbis qui conducent, et conduci facient ipsas bestias in Romam ad pascuandum, vel ad pascua et territoria Urbis teneantur et debeant solvere de pecudibus, Capris et Montonibus Dohanerio supradicto Ducatos duos auri papales pro quolibet centenario, videlicet medietatem in festo Nativitatis D. N. J. Xpti, et aliam medietatem in festo Paschae Resurrectionis ejusdem D. N. Si vero d. Bestiae vel aliquae ipsarum conducerentur ad Pascua et partes Urbis ad hyemandum per aliquem Civem romanum, vel quamcumque aliam personam, ipsi Conductores solvant et solvere teneantur pro quolibet centenario ipsarum bestiarum duos Ducatos auri papales d'. Dohanerio in terminis supradictis prout superius est expressum. Pro qualibet vero Bestia grossa, quae conduceretur ad pascuandum, seu hyemandum ad partes Urbis, Domini seu Patroni, aut Conductores earum solvant, et solvere teneantur d'. Dohanerio solidos duos provisinorum pro qualibet bestia grossa pro Contatura, et teneantur ipsas Bestias Notario DD. Conservatorum assignare cum propriis eorum merchis, et eas numerare et numerari facere.

De solutione pecudum Romanorum.

Item statuimus et ordinamus quod cives Romani et continui habitatores Urbis qui haberent seu tenerent in partibus et territorio Urbis Pecudes, Capras et Montones volentes eas in aestate remictere ad partes montaneas, teneantur et debeant solvere de Pecudibus, Capris et Montonibus Dohanerio supradicto florenos tres currentes ad rationem XLVII solidorum pro quolibet centenario videlicet in ascentione pecudum ad montaneam, et non remictentes ad montaneam similiter solvere teneantur.

De assignatione pecudum.

(*Sumptum*). Pro civibus Romanis et habitatoribus Urbis qui tenerent Pecudes Capras et Montones, ipsi debeant assignare.

De eodem, etc.

De numeratione bestiarum ad Pontes.

Item statuimus et ordinamus quod omnes Pecudes Caprae et Montones et bestiae grossae quae revertentur seu reducerentur de Urbe, seu de Urbis districtu ad partes Montaneae, debeant numerari per numeratores ad id deputatos, seu deputandos per DD. Conservatores et Dohanerium Urbis, qui fuerint per tempora, ad *Pontem Mammolum*, *Pontem Nomentanum*, *Pontem Salarium*, seu ad alterum dictorum pontium, et non in alio loco, et postquam erunt numeratae vadant seu ducantur per *Viam* seu *Stratam Tiburtinam*, vel *Villam S. Antimi*, et non per aliam viam, seu alias partes versus Montaneam, et si per aliam Viam irent, aut ire et transire inventae fuerint cum apodissa, vel sine apodissa Dohanae Camerae Urbis, perdantur et perditae sint ipsae bestiae, et ipsae Camerae applicentur tam bestiae grossae quam minutae, et illud intelligatur si pervenerit ad notitiam Camerae Capitolii vel etiam Camerae Urbis, et qui eas numeraverunt, seu receperunt ad dictos Pontes, vel aliquem ipsorum, teneantur et debeant ipsas bestias ad Cameram Urbis assignare vel Dohanerio ad poenam valoris ipsarum bestiarum de eorum proprio Camerae Urbis applicandum.

Quod bestiae superfluae perdantur et redimi possint per patrones, etc.

De suprastantibus et numeratoribus faciendis, etc.

De solutione facienda suprastantibus et numeratoribus pro miliario vel centenario, etc.

De eodem, etc.

De eodem, etc.

De eodem, etc.

Quod nullus assignet mercum alterius pro suo, etc.

De eodem, etc.

De pecudibus lanutis solvendas pro lanuto (*sic*).

Item statuimus et ordinamus quod omnibus pecudibus lanutis, quae conducerentur seu revorterentur Lanutae in Montaneam et partes Montaneas domini seu Patroni vel conductores eorum solvant, et solvere teneantur in Camera Urbis denarios quatuor Provisinorum pro qualibet pecude lanuta, et dohanerius Camerae dictos denarios pro dicta Camera exigere et recipere teneatur.

De solutione apodissae pecudum, etc.

De bestiis non movendis de loco ad locum absque licentia, etc.

De eodem, etc.

De castratis et pecudinis de duobus dentibus non extrahendis.

Item statuimus et ordinamus quod nullus audeat vel presumat transire, ducere, vel duci facere cum pecudibus vel sine pecudibus per pontes supradictos tempore numerationis pecudum aliquos masculos pecudinos de duobus dentibus, vel ab inde supra, et qui contrafecerit per dictas bestias Urbis Camerae applicentur et confiscentur pro tribus partibus dictae Camerae, et quarta parte suprastantibus et numeratoribus predictis. Liceat tamen Civibus ducere et transire per Pontes quinque montones pro quolibet centenario pecudum absque aliqua poena.

De custodibus Pontium, etc.

[illegible] CUM MERCO PROPRIO.

Item statuimus et ordinamus quod quilibet Romanus civis, et in Urbe residens ac districtualis Urbis, debeat omnes et singulas bestias grossas ipsius mercare eius solito et proprio merco, et cum merco ipsius assignare in Camera Urbis, alias quae reperirentur sine merco proprio, habentur pro bestiis forensium, et pro [illegible] (1).

---

(1) Bibl. Vatic. Cod. Vat. 8886. Cart. in f. Secolo XVIII, cart. 137, e più altre 12 carte in fine, non numerate.

In fine del titolo sopra riferito, si leggono queste parole: « Comprato da me Canonico Angelo Battaglini per baiocchi cinque ad un *banchetto*, ossia muricciolo al Palazzo Ruspoli, questo dì 7 gennaro 1792 ».

DOCUMENTO I-*A*.

Ann. 1476, 1 mart. Bulla qua conceditur, ut ad frumentum uberius comparandum omnibus sub certis conditionibus liceat agros etiam alienos arare et colere in districtu Urbis, quamvis ab eorum dominis licentiam non obtinuerint etc. Costitutio Sixti PP. IV.

Sixtus ad perpetuam rei memoriam. Inducit Nos humanitatis cum omnibus hominibus communicatio, ut omnium consiliorum ea ducamus potiora et prae ceteris capiamus quae sustentationi et victui hominum magis conducere videantur. Ideo attendentes quod a pluribus annis citra omnis regio nostre Alme Urbi finitima frequenter habuit steriles frumenti et bladorum proventus cum gravi populorum in ea degentium jactura et afflictione. Considerantesque id preter et ultra celi naturalem cursum et dispositionem potissime etiam provenire, ex raritate culture agrorum, qui propter aliquam forte maiorem utilitatem inde provenientem, eorum dominis potius sinuntur inculti, ut sint in pascua animalibus brutis, quam colantur aut coli sinantur in alimentum et sustentationem hominum, et volentes, prout nostro incumbit officio, tanto errori obviare, ac predictis populis quorum incommodo paterna Nos caritas commovet et sollicitat de opportuno remedio providere: auctoritate apostolica, harum serie, statuimus et ordinamus, quod deinceps perpetuis futuris temporibus liceat omnibus et singulis agros arare et colere volentibus in predicte Nostre Urbis territorio et Patrimonii B. Petri in Tuscia ac Campanie et Maritime provinciis, rumpere et arare ac colere, alias debitis et consuetis temporibus, tertiam partem uniuscuiusque tenimenti, seu tenute quam eligendum duxerit, tam ad quavis Monasteria, Capitula seu alias Ecclesias et pia Loca, quam ad quasvis privatas et particulares personas cuiusvis status et conditionis spectantis seu pertinentis petita tantum, licet non obtenta eorum ad quos spectabit, licentia: dummodo infrascriptorum judicium aut alicuius eorum auctoritas interveniat.

Mandantes propterea omnibus et singulis tenimentorum seu tenutarum huiusmodi dominis tam ecclesiasticis quam secularibus cuiusvis status vel conditionis existant, et quavis dignitate prefulgeant: ut absque ulla prorsus renitentia sinant

omnes et singulos sic colere volentes tenutas ipsas pro eorum arbitrio et voluntate, juxta nostri presentis Decreti et Statuti tenorem et formam, rumpere et arare, nullum omnino eis aut alicui eorum, seu ipsorum famulis et ministris, per se aut alios, impedimentum aut molestiam inferentes.

Et nihilominus Venerabili fratri Laurentio Patriarche Antiocheno moderno, et pro tempore existenti dicte Urbis Gubernatori, ac dilectis filiis Preceptori hospitalis Sancti Spiritus in Saxia eiusdem Urbis et Lellio de Fraiapanibus ac Baptiste de Saglia civibus Romanis, et illis deficientibus, per eosdem Gubernatorem et Preceptorem eorum loco surrogandis, per apostolica scripta mandamus, quatenus quotiens a dictis colere volentibus aut duo eorum fuerint requisiti, eis efficacis favoris presidio assistentes faciant eos huiusmodi decreti et statuti nostri libera fruitione gaudere.

Contradictores et rebelles, si qui fuerint tam per censuram ecclesiasticam, et alia juris remedia quam per impositionem et realem exactionem poenarum pecuniarum prout eis placuerit visumque fuerit expedire, compescendo.

Volumus tamen quod tam super tempore rumpendi quam super electione partis tertie huiusmodi tenutarum que arari debebunt ac responsione pro arata et culta parte, dominis facienda et super aliis quibuscunque differentiis et controversiis, si forte aliquas differentias seu controversias super his quovis modo oriri contigerit inter eos qui arare et colere volent, et quorum tenute arabuntur, precipue vero super damnis et interesse, si qua forte hoc primo anno pretendere possent predicti domini tenutarum seu eorum conductores se ex insperata eorum cultura pati, utraque pars, praefatorum judicum, aut duorum ex eis judicio et determinationi stare ac acquiescere teneantur; nec possint aut debeant se mutuo super huiusmodi aut quibusvis aliis differentiis ex huiusmodi nostri decreti et statuti tenore quovis modo provenientibus coram quibusvis aliis judicibus convenire, aut judices ipsi quacunque etiam potestate et auctoritate fungantur, eos audire vel se de controversiis impedire.

Et si secus forsan actum fuerit, id totum irritum et inane ac nullius roboris vel momenti fore et esse decernimus, Statutis et consuetudinibus dictam Urbis et provinciarum ac locorum in eis existentium caeterisque in forsan contrarium facientibus, quibus, in quantum premissorum effectui contraria sint eadem auctoritate specialiter et expresse derogamus, ipsis tamen alias in suo robore permansuris, (non obstantibus) contrariis quibuscumque. Et ne quemquam de premissis hesitare, aut ignorantiam allegare forsan in posterum contingat, volumus pariter

et decernimus quod presentium litterarum tenor per omnia loca publica dicte Nostre Urbis solemniter publicari ac preconizari debeat. et sic publicatus ac preconizatus a die qua publicatus fuerit, preinde artet omnes, quos concernit, ac si singulis eorum personaliter intimutas extitisset.

Nulli ergo etc. nostrae ordinationis, statuti, mandati, decreti derogationis, constitutionis et voluntatis infringere etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae. apud S. Petrum, anno Incarn. Domin. millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, Kal. Martii, Pont. Nostri anno sexto.

Arch. Vatic. *Sixti PP. IV Bullae divers.* Ann. I ad ann. X. Arm. XXXI. Tom. 62. Bull. 106. Boll. divers. cod. membran. fol. 145.

Theiner Aug. *Codex Dipl. Dominii temp. S. Sedis*. tom. III. Ann. 1389-1793, pag. 491.

DOCUMENTO II.

(Ann. 1496).

« Forma Salvi conducti antiquitus fidatis dare soliti (1)

« Augustino: Chisci: da: Siena:

« Noi della prouincia di Patrimonio generali Dohaneri perla sanctita del « nostro signore et de sancta Chiesia Affidemo, assecuremo, et Affranchemo (2) « con tutti e singuli (3) Gergari Pastori Garzoni et fanti con loro Bestiame « grosso et menuto et arnese oportuno conducendolo o facendolo condure in le « Dohane de la prefata sanctita che possano venire: stare: et tornare franchi et « securi.

« Notificando ad tutti e singuli mediate vel immediate subgetti della pre- « fate sanctita et sancta Chiesa presumesseno impedire ditta sicurità (4) che in- « curreranno in pena de ducati milli da applicarse alla Camera Apostolica durante « lo tempo della presente fida: la quale sia duratura fine ad Scto Anglo de « magio px° dauenire.

« Et piu li assecuremo et affranchemo de ogne Represaglia comessa (5) et « de commettersene et per debiti generali et particulari durante lo tempo della pre- « sente fida.

« Et di più li promettemo che porrano portare Arme de die de nocte (6) « con lume et senza lume senza pagarne pena non obstante ogne altra cosa in « contrario ordinata.

« Et promettemoli che porranno cauare de tutte le terre dela chiesa vit- « tualia per bisognio loro et de loro bestiame senza pagarne gabella ne passo « non portandola fuor delo terre della chiesa.

(1) È una scrittura a stampa riempita qua e là ed annotata in margine a penna.

(2) Lacuna nello stampato.

(3) Idem.

(4) « Sanctes de Morra fuit ceptus in terra ducis urbini ». (Nota marginale ms.).

(5) « In petro mar...o de nursia hoc non fuit servatum ». (Nota id.).

(6) « Item in moricone de troni qui in viterbio fuit captus » (Nota id.).

« Et più li promettemo che facendo danno alchuno con loro bestiame ve-
« nendo staendo: et tornado non possono essere costretti ad pagarne pena: ma
« solo ad emendare lo danno da estimarse per doi homini communamete electi
« perle parti: quali no essendo de accordo li promettemo noi o nostri mandati
« estimarli et accordarli.

« Et più li promettemo che recepedo dano alchuno loro o in loro (1) be-
« stiame da gente darme o da altri subditi dela prefata Sanctita et Sancta Chiesa
« emendarlilo o farlilo emedare alle spese de quelli che lo facessino.

« Et promettemoli che nisuno officiale mediate vel immediate subdito dela
« prefata sanctita et sancta Chiesa hauera jurisdictione alchuna sopra de essi
« fidati ecceptο noi alli quali fidati administraremo giusticia in ogne differentia
« che li occurressi et per ogne altra cosa: eccepto Crimelese maiestatis, Domi-
« cidio et furto et ogne altro delicto che de ragione ne andassi la vita: quali
« delitti se debbiano punire loro Iudici competenti una insieme con noi Doha-
« neri.

« Li sopradditti sei capituli cominciando da quello che contiene (2) Repres-
« saglie in li quali non se fa mentione de pena volemo che chi presumissi de
« nolli obseruare et cotra la continetia de essi venire che per ciaschuno et per
« quante volte contrafacessino incurrerano in pena de ducati vinticinque da de-
« fatto tollerse et applicarse perla terza parte alla camera apostolica: la terza
« p^te^ a noi Dohaneri: et laltra terza parte allo denuntiatore: o vero accu-
« satore: et niente de meno alla satisfactione de danni et interesse che percio
« ditti fidati incurrissino.

« Et li supraditti fidati siano tenuti et debiano pagare ad noi Dohaneri
« per nome dela Camera per ciaschun cetinaro de bestie grosse ducati vinti dua
« doro: et per ciaschun cetinaro de bestie menute nute (*sic*) ducati cinque et
« mezo simili.

« Et debiano li sopraditti fidati ubedire ad tutti nostri comandmenti (*sic*)
« et no se partire dela Dohana se prima non hanno integramente satisfacto
« tanto debiti de Camera quanto de officiali de Dohana ad quanto serranno obli-
« gati et senza nostra bolleta de passagio alla pena et sotto la pena de perdi-

---

(1) « Nullus fuit affidatus, qui non passus fuerit ». (Nota id.).

(2) « Li sopradetti sei capitoli a nisciuno: et a nisciuno di essi è stato observato » (Nota marginale ms.).

« tioe de quello bestiame che senza bolleta passassino cōfiscatiōe de loro beni
« et delo albitrio (sic) nostro la mita dela qual pena da applicarse alla Camera
« apostolica; un quarto ad noi Dohaneri: et latro quarto allo inuentoro o
« vero accusatore.

« Et per auctorità del nostro officio comandemo ad tutti et singuli Signori
« Baroni Città Comunità Terre Castelli Gouernatori Castellani Potestà Vicarij et
« Conductori di genti darme da cauallo et da pie et a Gabellieri Passagieri et
« altri officiali et luochi mediate vel immediate subtecti (sic) della prefata
« Sanctità et sancta chiesa che tutti et singuli sopradicti capituli debiamo to-
« taliter et cum effectu obseruare et fare obseruare et che nullo ardisca ne pre-
« suma tollere ne adomādare alchuna quātità de dinari o bestiame ne citra (sic)
« cosa per passo o vero gabella de destiame (sic) et de fructi descedenti de pe-
« cora li sopra dicti fidati in venire stare et tornare: ma che gli debiano dare
« aiuto et fauore tale volte quāte li bisognassi et da loro fossino rechiesti in
« modo che loro et loro bestiame (1) vengano steano et tornano franchi securi
« como de sopra per essi (sic) se li promette alla pena de ducati milli d'oro da
« de fatto tollerse ad qualunque cōtrafacessi et applicare alla Camera aposto-
« lica. Data Romae in Dohana Pecudum sub anno dni Millesimo CCCCLXXXXVI
« Pontificatus Sanctissimi domini nostri Alexandri diuina prouidentia pape Sexti
« Indictione XIIII mensis die Pontificatus eiusdem Anno quinto.

« Secundianus Canc.s de man.to... (2).

---

(1) « In hanc penam multe... et alq inciderunt ». (Nota id.).

(2) Qui il manoscritto è corroso.

Bibl. Chigiana. Miscell. Chig. ms. R. V. G. Cugnoni. *Agostino Chigi il Magnifico.* Arch. della Soc. Rom. di Stor. Patr. IV. 156.

DOCUMENTO III.

« Lre aug. ad Camera p. quas significat dapna et coitates et alios dapnu « dantes cu denoiatie e r. q. dapna receperut q. apparet pntate.

« Rdi Patri: eltra lessar annata qi tucta la dohana In puglia cotra il bani « de V. S. ce e qstaltro rstoro: Et prima.

« In ql de Spoleti per tucti li lochi doue passa la dohana no stimate ch « ci sia passato fidato nisciuno ch In Grandissima quantita de loro bestiame no « sia stato assassinati: et mostrando le fide le stato dto chl papa no po fidar « nel loro: et uoluto sopra cio farci prouisione habiamo mandato ala Coita et al « Gouernator el qale ha acteso apigliarsi qualch prsente et qsta e la prouisione « et la rposta ch ci ha mandata.

« In quel de tode per eer Gente Cortese no ce passa nisciuno ch no piglino « a brancho de pecor: et e lecito ad omne mendico annar al fidato: et domandar « la Carne con dir ch la uole voglia o no et a dispecto de la fida et del papa: « et maximamente ad un Castello chiamato lu quatro ch si dice ppr de qsti da « Canale. Passando un Giuuanni de titio da Norscia li tolsero circa cento pecor: « doue annando el dto Giuuanni co uno de nri Cauallari per racquistarle li fu « resposto ch no obstante de rendarle: ma per tucti l'altri ch ce passariano « compzariano amazzar el pecoraro et poi tucte le pecor et lu patrone: et mo- « strandoli la fida glela stracciaro et fecercne milli pezi: et uolendo far recurso « per altre uolte al Gouernator: rsponde ch ha più aucta ch el dohaniere nun « e sopto posto ad esso: et no li uolesser schiano: volendo... (1) lochi Contar « tucti li dampni et assassinamenti no bastariano dece fogli.

« In qllo damelia In uno Castello de ch bitano li schiaui hanno tolte tante « pecor fra volta e volta: ch horamai per modo de dir porriano da loro mede- « simi far una dohana. Et Vltimamete passandoci Pazaglia da monte leone ne « empiro una fornace piena di ciauarri per la qual cosa recor... (2) un Gar-

(1) Qui il manoscritto è corroso.
(2) Idem.

« zen chiamato pampana per recuperarli, al Governatore de nargne: et mostran-
« doli la fede et l'auctorita del officio. El fauor ch li fe la mese in una pregione:
« et menacciollo de impicharlo et anchora crdo ch ce stii.

« In quello de soriano Non ce passato fidato nessuno ch chi no glela do-
« nato le stato sforzato et Robato uno o dui bestie per brancho. et no sola-
« mente hanno atteso a questo quando ce passata qualche bella Cappa no lanno
« lassata annare

« Simile in qllo de Citerchiano et de bagnaia tucto qsto passo dela dohana
« ce sono stati septe no octo latroncelli ch no ce passato alcuno ch no habino
« assassinato et volendo acciò provedere habiamo scritto ale Coita de dti lochi
« et le resposte loro sonno ch no poterei proveder perch sonno soldati et allegano
« no esserli superiori etc.

« In ql de viterbo ch maj si intese più di questo anno per no pterir el
« costume del altre Terre: hanno voluto in qualch cosa la parte loro in mo
« ch ne concludemo ch per tucte le Terre de nro Signor doue passa la dohana
« no ce obedientia alchuna.

« Anchora ve faremo intendar ch el Mag.^{co} Signor hercule soldato de N. S. et le
« sue genti in cambio de favorir la dohana come sonno obbligati: ad
« Sancto hieronimo ad Pampana et Pazaglia de monte leone tolsero circa cento
« castronj: et ad Robato et parente damassi li tolsero circa quaranta pecor: Et
« ad Giouannbaptista da Norscia nel Confino damelia li tolsero vinti bestie: et a
« Giouanangelo de Caterino da norscia li tolsero circa quaranta pecor: Ad Giu-
« uanni de titio nel Confini de Tode et damelia tolsero circa Trenta pecor: ad
« Pietro de Coli alla Capranica li tolsero septe bestie: et ad altri molti altri ch
« saria longo lo scriuer in modo ch infra tucti stimano per trecento bestie hanno
« tolte senza le cappe et mectar aroba le masseritie et l'altre cose indebite ch
« hanno facte

« Per le qual cose ne successo ch molte pecor et altri animali ch erano re-
« maste in casa in monte leone: in monte del monaco in Vissi et in molti altri
« lochi li quali per hauer inteso tal portamenti se deuiaro: et annaro nela marcha
« et in altri lochi Et piu presto uogliono scortichar ch mectarli in bocha di qsti
« latroni.

« Da laltra Banna donde viene la dohana fagiolana e fiorentina

« In quel de peruscia in tucte le terre loro dove passa la dohana e assas-
« sinata et robata non solamete da Contadini et altri Ribaldi, ma da proprii

« ceptadini et Gentilominj de peroscia: et maximante Ala fracta et al ponte « lanese (?) et a Capo Cauallo ce sonno certi Castellani latroncellj ch non passa « massaritia ch non ne uoglia qualch bestia per brancho: Et no bastando qsto « scarcano le Caualle et tollano tutte le massaritie doue casualmte in una de « decte some ce trouaro certo caso ch secudo se dice era bono: et annado el « cauallaro per reuperare dce robe li fu rsposto ch se annasse co dio ch inten- « diua ch no cene passasse ch no fusse scarcata perch il caso era bono. Et uo- « lendoui scriuar tucte le Rebalderie et dampnj ch recepe la dohana in qllo de « peruscia: et la poca ruerentia ch si psta ala fida sarbe troppo longo:

« Unauolta ve facciamo intendar la minor parte: la minor parte: dondo « nasce ch no ce piu dohana: et si uolete piu dohana fateue unaltra de nouo.

« Nela montagna dela piglia per li Conti de marciano: no ce passa fidato « ch non voglino dece bestie per masseritie oltra le Cappe et le Caualle et altre « cose: et qn le possano togliar non gliele lassano: Et perch li Garzoni et soldati « loro no errino in pocho ce vanno personalmte

« Al ponte Carnaiola ce sonno certi latroncelli ch se dicano eer soldati « de Nro Signor apocho apocho robanno: hanno più pecor ch no hauemo noi.

« El Castellano doruieto: quanti branchi ce passano indete voler una bestia « per brancho et cussì la fa robar: Et per no errar de hauer la peggio piglia « qlla ch guida laltra Et mostrandoli la fida et lauctorita del dohanieri sela « mecte sul capo et dice ch ha più auctorità de luj et ch li po commandar

« A Bagnorea hanno una certa patente ch mai piu se vide una simile et « quando el fidato pteisce una hora li uogliono far pagar la gabella et la pena. « Per la qualcosa intendendo qsto el fagiolani et altri affidati fiorentini ch aui- « vano promesso venir sene sonno annati in quello de Siena Et ve facemo in- « tendare ch per qsti rspecti et per Peroscia maxime nò ce venera più Bestiame « furestiero.

« Lect. in Cam.[a] Ap.[ca] die lune XIIII Nouemb. 1497.

(Di fuori)

« P[o] Aug[o] de Chisiis ». (1).

---

(1) Bibl. Chigiana. Miscell. Chig. ms. R. V. G. Cugnoni. *Agostino Chigi il Magnifico*. Arch. della Soc. Rom. di Stor. Patr. IV, pag. 156.

ulteriora procedant, seu exequantur inhibimus, ac irritum etc. decernimus Nec non dil. fi[1]. nr. Fabium tituli S. Silvestri Mignanellum, et Johannem tituli S. Johannis ante Portam Latinam *Rcomanum*, (*sic*) nuncupatos, praesbiteros Cardinales dictarum differentiarum et litium judices constituimus, designamus, et deputamus etc. illisque omnes et singulas causas etc. in quibus ad praesens reperiuntur, nec non quas in futurum dicta occasione moveri de novo contigerit, tam active, quam passive, etiam per praefatas personas, seu earum quamlibet, et contra quascumque alias personas, collegia etc. ac aliorum praemissorum in totum, vel in partem, tam pro praeteritis, a die ipsius invasionis, quam pro futuris temporibus, remissionibus et defalcis etc.

Volumus autem praesentium solam signaturam sufficere, et ubicumque etiam absque illarum registratione, fidem facere.

Placet Motu proprio I.

Arch. Vatic. Bolle e Bandi. Serie III, 1425 ad 1571. Paolo P. P. IV. Motu proprio (ad annum).

DOCUMENTO V.

Ann. 1558, 7 magg. Achille Cibo loca e concede a M.ro Giovanni del q. Costantino da Orvieto e M.ro Pietro Oddo da Lugnano, in solidum, *l'hostaria di Malagrotta* nelle parti della Trasteverina con le sue possessioni, terreni, arbori, prati e *pascui* et con altre sue iurisdictioni etc. che Sua Signoria ha col Ven. Ospedale di S. Spirito per tutto il territorio et iurisdictione di Malagrotta et [illegible] di poter pascolare et legnare con ei cavalli ogni giorno, come appare per il privilegio etc. E questo per anni cinque pross. da venire e da incominciarsi il dì decimo del soprascritto et pross. mese di Maggio, et da fornirse el di X pur di Maggio dell'anno 1563 per il prezzo e nome di prezzo di scudi 200 [illegible], che però di moneta scudi 220 de giuli dieci per scudo ogni anno da pagarsi etc.

Che li detti affittuari sopranominati debbiano et siano obbligati fra el termine di due anni prossimi da venire rempire tutta la possessione chiusa et l'hostaria sudetta d'arbori da vite cioè oppii o [illegible] (sic) osservando l'ordine et compartimento delli altri arbori vecchi che al presente vi sono in essere.

Item che detti affittuari debbiano et siano tenuti piantar nella suddetta possessione oltre li suddetti che ci mancano sino al numero di 150 arbori pur da vite della suddetta medesima sorte d'intorno essa possessione dove da lui gli sarà ordinato o da altri in luogho suo da lui a tale effetto eletto et deputato qui in Roma.

Item che li detti affittuari debbiano e siano tenuti mantenere detta possessione arborata et piena de viti ch'ad arbori sia solito et si convenghi di quella medesima sorte de vitami ch'el detto S. Achille piacerà eleggere in detta possessione cioè tre viti per arbore a tutti l'arbori nuovi, et alli vecchi che non haranno niuna.

Ma all'altri arbori vecchi che ne haranno, non se gli habbi da mettere altra, eccetto che se le fussero vecchie et di breve durata o di cattiva sorte di vitame che in tal caso a tutti quelli che ancora se gli habbiano da mutare, et metterci tre viti per arbore come a tutti gli altri sudetti.

Et di più che li detti affittuari debbino et sian tenuti rimovere et deradicare tutti quelli arbori che mostrassino di breve durata o che fussino magagnati et simili, et nel medesimo luogo loro rimetterci della suddetta medesima sorte d'arbori, quali arbori tutti generalmente habbino d'esser dritti, schietti et bene conditionati et non altrimenti.

Quali tutti soprascritti miglioramenti li detti affittuari sian tenuti et obbligati haverli fatti per tutto il tempo et termine d'anni doi prossimi da cominciarsi il dì X del mese pres. di maggio et da fornire il dì X di maggio delli 1560 ad ogni loro proprie spese et che alla fine di questa pres locatione essi sopranominati miglioramenti siano in buon'essere, atti e sicuri a rendere il debito frutto loro tanto l'arbori come ancho le viti dette et come di sopra.

Idem che fra tutto il tempo et termine della pres. locatione li detti affittuari sian tenuti et obbligati d'aver fornito di nettare et spurgare tutto il fosso che comincia lì al ponte che va a Palidoro, fin quanto dura per tutto il contorno della detta possessione ad ogni lor proprie spese et ogni anno una parte pro rata finchè sia fornito quel fosso s'habbi da far quanto più dritto et uguale si possa et a maggior profitto e giovamento di essa antedetta possessione. Et che mancando li detti di osservar, dico li detti affittuari sopranominati, quanto qui sopra è scritto tanto della piantata e qualità d'arbori et viti, come anco del predetto fosso che'l detto affittatore possa et sia licito far fare ogni cosa come di sopra ad ogni lor proprie spese, et ad ogni lor danni et interesse.

Idem che li detti affittuari debbiano et siano tenuti fare et preparare tutte le fosse per li sopradetti arbori et vite di palmi cinque di quadro larghi et fondi di palmi quattro, et che in esse fosse non si possino mettere arbori nè viti che prima il detto S.r *Acchille* non *ci* sia chiamato o chi sarà in suo luogo acciò lui possa vedere et ordinare ciò che faci a maggior profitto et giovamento del luogo dico d'essa possessione locata.

Idem che detto affittatore possa mandare ogni anno quattro cavalli di rispetto all'herba gratis in ditta Hostaria durante dicta locatione per li quali quattro cavalli li detti affittuari non possino nè debbano vietare l'herba o negarla in conto niuno et la stalla bisognando per vinti giorni, come si costuma, et al debito tempo di dar l'herba et con quel debito riguardo che si deve ai cavalli di rispetto.

Idem che detti affittuari non possino nè debbino per niun conto tenere ne lassar o far pascere nè praticare nella suddetta possessione arborata et avignata

con tutti i suoi membri nel pres. scritto nominati et tutti quelli bonificamenti et miglioramenti che per il passato segli saran fatti in quel buon'essere che in tal tempo debba et possa essere ogni altra ben tenuta possessione et finalmente bene attesa et custodita d'ogni bisogno, et debito suo et come a huomini da bene fedeli et reali si spettaria, senza un minimo danno d'esso luogo non ostante qualsivoglia decreto camerale fatto o da farsi in favore di inquilini o condottori, alle quali tutti detti affitt. in solido rinunciano con questa però dichiaratione che tutti li bonificamenti et miglioramenti di qualsivoglia sorte et spese che li sudetti affitt. haranno fatti o fatti fare fra il detto termine et tempo di detta locatione in detta hostaria et possessione et terreni come di sopra, restino et restar debbino alla fine del detto tempo liberi et netti a detto S.r Achille et suoi Heredi senza niuna sua spesa et gravezza di qualsivoglia sorte ma in ogni miglior modo liberi e franchi et spediti unitamente col'altri infrati beni come di sopra locali.

Idem detto S.r Affittatore promette liberamente mantenere li detti mastro Giovanni et mastro Pietro affittuari infrati in possessione per il detto et stabilito tempo d'ogni qui s. et infrate cose (*sic*) et di pigliar sopra di lui ogni lite che per tal conto li ne potesse avvenire con i suoi avvocati et procuri (*sic*) ed ogni sue proprie spese et parimenti co la ragione a tutte sue spese promette alli detti affitt. far levar via del tutto un certo riparo d'acqua fatto da pochi mesi o siano anni in qua in preg'ud'tio di detta hostaria et poss.ne arborata et come di sopra locata.

Dichiarandosi anchora che tutta volta che li pred.ti affittuari non possino godere l'infrate legnare et pasculare con sei cavalle come nella pres. locatione s'e promesso che in tal caso loro non sian tenuti pagare per tutto l'integro fitto et locatione se no scudi centosettanta di moneta ogni anno da pagar sotto l'ordine et come di sopra. et detto, eccetto che resteranno a scudi quarantadui e mezzo di moneta per ciascheduna pagha di trè in trè mesi come sopra.

Arch. di Stato, Roma, Acta Raidetti not. vol. 6176, pag. 33.

DOCUMENTO VI.

Ann. 1561, 27 oct. *De Bireto viridi.* Pius Papa IV. Motu propio.

Cupientes Mercatoribus et aliis personis tam Almae Urbis nostrae Civibus quam Forensibus in ipsa Urbis cum quibusvis personis contrahendi omnem possibilem securitatem concedere et omnem viam, ac etiam omnes dilationes per quas Mercatorum et aliarum personarum debitores a debitorum solutione subterfugere, seu se quoquo modo subtrahere et creditores eorum creditis defraudare, aut supplantare possent, de medio tollere, ac remedium opportunum praemissa ne fiant adhibere, et ut debitores ipsi a praemissis si non Dei Omnipotentis, saltem humanae ignominiae timore abstineant, et si eorundem Mercatorum et personarum firmitati providere volentes, et considerantes Motum proprium fel. recor. Paulo Papa IV, Praedec. nostro, quod ex tunc de caetero Alternativae (*sic*) significationes et dilationes quaecumque nisi juxta juris dispositionem, ac formam statutorum ipsius Urbis concedi nullatenus possent, et qui illas obtinuissent et ex tunc in futurum obtinerent, semper *Biretum Viride* portare tenerentur emanatum Circa ipsorum debitorum malitiam, seu malos homines non sufficere, Cum ipsum Biretum Viride nisi postquam ad Alternativam vel alias dilationes admissi fuerint portare non teneantur, et sic beneficio temporis in grave creditorum praejuditium et jacturam gaudeant. Nos igitur Motu simili etc. Per praesentes perpetuo statuimus et ordinamus quod de caetero quicumque debitores, seu in forma Camerae aut alias quomodolibet obligati quamcumque Alternativam, Significationem, vel aliam quamcumque dilationem etiam secundum Capitulum Pervenit (*sic*) vel Odoardus, seu inhibitionem aliquam a Curiae causarum Camerae Apostolicae Auditore, seu eius Locumtenente, aut almae Urbis Vicario, vel Gubernatore, vel Senatore, seu aliis ipsius Urbis judicibus etiam Commissariis, aut etiam Carcerum Urbis visitatoribus petere non possint nisi se prius coram illis dictum Biretum viride gestando praesentaverint, et ipsum Biretum viride publice et secrete sub fustigatione per Urbem prima vice, et Triremium pro secunda qua sine dicto Bireto reperti fuerint deferre, per se, vel per suos legitimos Procuratores ipsis absentibus promiserint, et medio juramento affirma-

verint ac aliter a praedictis, et aliis quibusuis Judicibus etiam vigore specialis commissionis nostra aut successorum nostrorum manu signatae, vel signandae obtentae, et obtinenda Alternativae et significationes aut dilationes quaecumque, etiam secundum Juris formam nullae sint, et ipsis debitoribus etiam si Clerici existant nullatenus suffragentur, Mandantes eidem Auditori Camerae ut hujusmodi constitutionem et ordinationem perpetuo et inviolabiliter etiam in quibuscunque litibus et causis hactenus motis observari faciat et mandet, contra omnes et singulas praemissas in aliquo contravenientes per censuras et poenas ac etiam pecuniarias, et alia remedia opportuna sibi visa etiam Manu Regia procedendo, Praemissis ac quibuscunque constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ac ipsius Urbis statutis et reformationibus, caeterisque contrariis non obstantibus quibuscunque. Volumusque quod praesentium sola nostra signatura sufficiat, et ubique fidem faciat in judicio et extra quacumque Regula contraria non obstante

Placet Motu Proprio I

Anno a Nativitate millesimoquingentesimo sexagesimo primo Indictione quarta die vigesima septima Mensis octob. Pont. SS.mi in Christo Patris et D. N. D. Pii divina prov. Papae Quarti, anno secundo, Retroscriptae literae aplicae affixae et pubblicatae fuerunt in valvis Princ. Apost. de Urbe, Canceller. Apost. et in acie Campi Florae, ut moris est, per nos Bernardinum Andreutium, et Joham. Gherardi Cursores Aplicos.

Julius Parinus Magister Cursorum.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, ann. 1425-1571 (ad annum).

DOCUMENTO VI-*A*.

Transunto.

Ann. 1644 6 Julii. Marcus Ant. Burghesius Princ. Sulmon. locavit Francisco Cino filio q. Cini de Sancto Marcello, Pistorien. dioec. *Castrum Praticae*, situm in partibus Latii, extra Portam S. Pauli, vid. territorium dicti Castri, illiusque arcem, casamenta, molendina, furnum, hospitium, salsamentarium, tinellum, stabulum, fornacem, mirtos sive mortellas, sugaros, hortos omnesque alias, etc. et ut dicitur soliti e consueti tutti i frutti riservati a S. Eccenza, tutte le case che sono in detto castello habitato in esso da Vassalli o da altri, con la giurisditione civile e criminale et pro annuo redditu scutorum mille octigentorum monetae etc.

Item convengono che detto affittuario sia tenuto, come detto Francesco si obbliga e *promette concedere alli Vassalli di detto Castello a lavorare tutta quella quantità di territorio che vorranno lavorare con la solita risposta del quarto di tutto quello che si raccoglierà*, quale quantità di terreno gli debbia essere assegnato dal detto sig. affittuario, nel luogo che più parerà al detto sig. affittuario ogni anno, subito che per parte di detti Vassalli gli sarà fatta istanza, e che essi vassalli averanno dichiarato la quantità del terreno che vorranno lavorare altrimenti non fatta detta dichiaratione e richiesta per tutto il mese di decembre ogni anno, sia lecito a detto conduttore di disporre di detti terreni a suo piacere in quanto al frutto, con venderlo, goderlo e farlo godere a tutto frutto in tutto o in parte, come a lui piacerà.

Item che detto affittuario sia obbligato prestare alli detti Vassalli ogni anno rubbia di grano cinquanta almeno per seminarle, purchè detto grano si semini nel territorio di *Praticae* ogni volta che gliene sarà fatta istanza dalli detti Vassalli, con obbligo di restituirlo ogni anno alla raccolta altrimenti possa essere convenuto da detti Vassalli, ovvero dal detto sig. Principe locatario a darli detto grano, ovvero il prezzo che correrà per comprarlo da altri, sopra quale prezzo si contenta di stare alla dichiaratione, che farà il fattore di sua Eccenza, dichia-

rando che se fossero molti Vassalli, che volessero detto grano, in maniera che la detta quantità di rubbia 50, non li bastasse a soddisfare la domanda di tutti, allora sia lecito a Sua Eccenza, o suo fattore di dividere e spartire proporzionatamente la detta quantità di rubbia 50 tra' detti Vassalli etc. etc. (1).

---

(1) Arch. di Stato. Roma. Acta Francisci Jacobi Belgii, Ann. 1644, vol. 750, fol. 70.

DOCUMENTO VII.

Statuta Castri Porcigliani.

« In Dei nomine. Amen. Anno Dni Millesimoquadringentesimo octuagesimo
« nono, die vigesima quarta mensis novembris, Pontif. SS$\overline{\text{mi}}$ in X$\overline{\text{pto}}$ P$\overline{\text{ris}}$ et
« D$\overline{\text{ni}}$ Innocentii divina provvidentia Pape Octavi, Anno quinto.

« Capitula, constitutiones *Castri Porcigliani*; rescripta, renovata et confir-
« mata per R$\overline{\text{evmum}}$ in Xpto Patr. et D$\overline{\text{num}}$. D *Franciscum de Piccolomi-*
« *nibus* S. Eustachii, Cardinalem Senensem, perpetuum Commendatarium Ven.
« Mon. SS. Sabbe et Andree de Urbe ad quod dictum *Castrum Porcigliani*,
« spectat pertinet et est.

« In primis statuimus et ordinamus, quod quicumque male dixerit Deum vel
« Beatam Virginem, matrem eius, solvat pro quolibet vice XX solidos, et si non
« habuerit de quo, solvat poenam perforentur aures ad furcam.

« Item ordinamus quod quicumque masculus vel foemina commiserit homi-
« cidium, vel prodicionem pro qua perderet personam, bona ipsius sint Camere
« dicti Castri.

« Item ordinamus quod si quis amputaverit membrum alicui masculo vel
« foemine, scilicet intelligendum est de septem (*sic*) membris de oculo, nasu,
« manu, pede, aure vel digito solvat Camere pro poena XXV librarum, et parti
« laese dapnum arbitrio Judicis nostri et juxta temeritatem commissam reficere
« teneatur et prout de jure.

« Item ordinamus, quod si quis coeperit aliquem vel aliquam per capillos
« iniuriose solvat Camere dicti Castri pro pena solidos quadraginta. et ultra hoc
« per unum mensem in carceribus detrudatur absque remissione.

« Item ordinamus quod si quid extrasserit cultellum, vel ensem, vel quod-
« cumque genus armorum, et non percusserit solvat Camere pro pena XX libr.
« et si posuerit manum et non extraxerit, solvat X, et perdat arma, licet non
« extraxerit, ut alij a similibus arceantur.

« Item ordinamus quod si quis percusserit aliquem cum arma, cultello, cum
« lancea, clava ferrea vel alia arma, et de illa percussione sanguis exierit, solvat

« Camere pro pena XL sol., si non percusserit et sanguis non éxierit, solvat « XX sol., et parti lese satisfacere teneatur de damnis arbitrio iudicis.

« Item ordinamus quod si quis percusserit aliquem vel aliquem cum lapide, « baculo, alapa, pugillo vel pede, solvat Camere pro pena XX sol., et si sanguis « inde exierit solvat quadraginta sol. et parti lese solvat julios XVIII.

« Item ordinamus quod si quis assaliverit aliquam solvat pro pena XII lib. « et si quis associaverit dictum insultatorem vel insultatores solvat Camere « dimidiam penam et per XX dies stet in carceribus et ultra predicta ambo « juxta exigentiam delicti puniantur.

« Item ordinamus, quod assalitus ab aliquo non teneatur ad penam pro sua « defensione, salvo de vulneribus, sine moderamine inculpate tutele, illatis.

« Item ordinamus, quod si quis per vim corrumperit aliquam virginem, te« neatur eam accipere in uxorem, et si nollet eam accipere, debat eam dotare, « vel facere sibi dotem secundum qualitatem mulieris, et nihilominus solvat « Camere pro pena XX lib.

« Item ordinamus, quod siquis violentaverit aliquam mulierem nuptam, « et concubuerit cum ea, vel nolens concubuerit, solvat Camere pro pena « XX lib.

« Item ordinamus, quod si quis violaverit aliquam mulierem viduam vel « solutam, solvat Camere dicti Castri pro pena XXV lib.

« Item ordinamus, quod si qua mulier esset Ruffiana alicui mulieri, solvat « pro pena centum solid. si cum non posset solvere penam, frustetur per terram, « et credatur juramento vel sacramento accusatoris, dummodo accusatrix sit « bone fame.

« Item ordinamus quod si quis dixerit alicui Rivalum proditorem vel homi« cidam, solvat pro pena pro quolibet verbo vel injuria XX sol. et per tres dies « continuos carceretur.

« Item ordinamus quod si quis exportunaverit aliquem et faciet eum cedere, « solvat pro pena X sol. si vero non cederet solvat pro pena V. sol.

« Item ordinamus quod si quis fecerit rapinam vel robbariam in strada, « bona rapientis vel disrobantis sint ad mandatum Camere dicti Castri.

« Item ordinamus, quod si quis fregerit domum de die in dicto castro solvat « pro pena XXV lib. si cum fuerit de nocte solvat L. lib. et si bona furantis « vel raptoris valerent maiorem quantitatem, que resque furate vel ablate fue« rint, sint Camere predicti Castri, et si quis furatus fuerit frumentum de puteo,

« sive granario, puniatur ad eandem penam et si fregerit [illegible] pro
« ut de jure puniatur pena corporali ultra solutionem de qua supra.

« Item ordinamus, quod si quis furatus vel furtum commiserit in area de
« aliquo blado vel frumento solvat pro pena de die C. sol. et de nocte X. lib.
« et restituat parti ablata.

« Item ordinamus, quos si quis furatus fuerit aliquod frumentum in agro
« de [illegible], solvat pro pena C. sol. et emendet damnum [illegible] patienti, et
« hoc intelligatur de publico furto, et in alio damno et maneat in carceribus
« per mensem arbitrio Auditoris nostri, et si furtum est notabile verberetur.

« Item ordinamus quod si quis fregerit attegiam, griptam vel mandrum,
« solvat pro pena Camere sol. L. de die, et de nocte centum sol.

« Item ordinamus, quod si quis furatus fuerit bovem, equum, jumentum,
« asinum et hiis similia, sit in arbitrio Domini, et emendet damnum.

« Item ordinamus quod si quis rapuerit vel furatus fuerit porcum, pecudem,
« capram et similia, solvat pro pena C, sol. et si bestie furate sunt plures,
« rapiens sive fur puniatur ad arbitrium Domini, et si de dicto furto esset pu-
« blica vox et fama, et aliquis convenerit et presens fuerit, dum dictus furtus
« committitur, puniatur ad eandem penam. C. S. si cum de predicto furto non
« sit publica fama et aliquis de predictis bestiis communicatur, solvat XX soll.
« pro pena et predicta sint in discretione dicti nostri Castri et emendet damnum.

« Item ordinamus, quod si quis furatus fuerit porcillum, edum, agnum, et
« hiis similia, solvat prefate Camere quadragint. sol. et emendet damnum.

« Item ordinamus si quis furatus fuerit anserem, gallinam vel quemcumque
« pullum, columbos et hiis similia, solvat de nocte X. sol. et de die solvat
« V sol. et emendet damnum.

« Item ordinamus quod si quis percusserit cum ferro, unde vulnus pereat
« bovem, equum, asinum, bufalum et his similia, solvat Camere pro pena
« XL sol. et emendet damnum, et si dicta bestia de illo vulnere morietur,
« emendet, ut dictum est, juxta juramentum patientis.

« Item ordinamus quod si quis improperavit aliquam injuriam alicui de dicto
« Castro, quam receperit de patre vel matre vel alio suo consanguineo, sive
« masculus, sive femina, solvat Camere pro pena L. sol. et si injuria fuerit atrox,
« puniatur arbitrio Dni et prout de jure, et satisfaciat parti injuriate.

« Item ordinamus quod si quis malitiose combusserit aream ubi esset granum,
« vel aliud bladum, solvat Camere pro pena quod puniatur ad arbitrium Dni.

« et si ibi non esset bladum, solummodo paleas, solvat C. sol. et emendet dam-
« num, ut dictum est juramento patientis.

« Item ordinamus, quod nullus mittat ignem in stipulario ante festum
« Assumptionis Beate Marie Virginis, et qui contrafecerit solvat camere pro
« pena X sol. et damnum emendet, et dicta immissio fieri non possit sine li-
« centia D̅n̅i et eius officialium.

« Item ordinamus, si quis occiderit in silva, vel in alio pascuo, vel castra-
« tum seu alia animalia hiis similia, solvat Camere pro pena XL, sol. et emen-
« det damnum patientis.

« Item ordinamus, quod cuilibet de dicto Castro liceat occidere porcum in
« cunea plena orto cum oleribus, canapina seminata ad monoclariam in campo,
« ad quercus cum glandibus et medietas sito camere, alia vero medietas sit pa-
« tientis damnum et solvat X fol.

« Item ordinamus, quod si quis dederit damnum in vinea quando ibi sunt
« uve, vel in orto cum oleribus, solvat pro pena V sol. de die, et de nocte de-
« cem sol. et emendet damnum, ut dictum est sacramento patientis.

« Item ordinamus, quod si quis furatus fuerit fabas, cicera vel alia legumina
« de campo, solvat pro pena V sol. de die, et si fuerit de nocte X sol. et
« emendet damnum ut dictum est, et hoc intelligatur dummodo sint curiales.

« Item ordinamus, quod si bos, vacca, iumenta, asinus et hiis similia intra-
« verint in aliquo blado seminato, vel ferragine alicuius de dicto castro, ante
« Kalend Martii solvat camere pro pena VI denarios, et si fuerit de nocte XII
« den. et si a Kal. Martii in antea si fuerit de die XII den. et de nocte II sol.,
« et intelligatur semper pro qualibet bestia, et damnum emendet juramento
« et sacramento patientis.

« Item ordinamus, quod si aliqua bestia grossa intraverit vineam alicuius,
« a Kal. Martii usque ad Kal. Junii, solvat camere pro pena pro qualibet bestia
« XII denarios de die, et de nocte vero II sol. et emendet damnum, et a Kalen.
« Junii, usque quo fuerint vindemiate, de die II sol. et de nocte III sol post-
« quam autem fuerint vindemiate, usque ad Kal. Martii, solvat pro pena qua-
« libet bestia VI den. et emendet damnum.

« Item ordinamus, quod si qualibet bestia minuta intraverit in segetem ali-
« cuius, a Kalen. Januarii usque Kalen. Martii, usque in XII bestiis, solvat
« camere pro pena pro qualibet bestia, de die II denar. et de nocte IV den.
« a XII supra pro omnibus bestiis omni grege, solvat pro bando V sol

« de die de nocte vero X sol et a Kal. Martii usque ad Kal. Junii, solvat
« pro dicta pena duplum, et emendet damnum ut dictum est, si vero dicte be-
« stie intraverint in vineam alicuius sive in orto, camera habeat dictam penam
« sicut dictum est de bladis.

« Item ordinamus, quod si aliqua bestia grossa dederit dampnum in area
« alicuius, ubi esset frumentum coadunatum sive in agro ubi essent monaclarie
« (sic) solvat pro qualibet bestia de die XII den. et de nocte XX sol et emen-
« det dampnum juramento patientis, et si pastor miserit vel custodierit studiose,
« solvat pro pena Camere pro se tantum.

« Item ordinamus, quod si porci intraverint in aream vel in agrum ubi esset
« frumentum coadunatum, vel in agris ubi essent monaclarie (sic) si non esset
« coadunatus, solvat pro pena de die XX sol. de nocte vero XL sol. et grex
« intelligatur usque ad XII bestias, si vero fuerint minus quam quatuor, camera
« habeat per quemlibet porcum de die sex den. de nocte autem XII et dampnum
« emendet ut supra.

« Item ordinamus, quod si quis miserit ignem vel combusserit domum ali-
« cuius studiose, puniatur in persona et bonis ipsius ad arbitrium Dni et juxta
« formam juris.

« Item ordinamus, quod si quis combusserit palearium alicuius studiose, sol-
« vat Camere pro pena XX sol. et emendet dampnum, ut dictum est taxatione
« Camere predicte.

« Item ordinamus, quod si quis furatus fuerit mustum de Toreulari, ad ar-
« bitrium Dni puniatur, si vero uvas rapuerit de toreulari malitiose, solvat
« de die pro pena Camere X sol. et de nocte XX sol et emendet dampnum sa-
« cramento patientis taxatione camere predicte.

« Item ordinamus, quod si quis rapuerit fenum vel palea de atteggia, vel
« paleario composito solvat camere pro pena X sol. de die et de nocte XX sol.
« et emendet dampnum juramento patientis taxatione camere predicte.

« Item ordinamus, quod si quis rapuerit aliquam rem valentem, usque ad
« summam decem solidorum, salvat camere pro pena XX sol., dummodo raptor
« fuerit de jure conventus.

« Item ordinamus, quod si quis invenerit aliquam rem in castro, vel extra
« castrum, et non reddiderit ipsam rem infra tres dies illi, cuius est, puniatur
« ut fur, sive latro, secundum formam capitulorum ut supra.

« Item ordinamus, quod si quis miserit aliquam bestiam grossam in aliquo

« prato signato, solvat Camere per quamlibet bestiam de die VI den. de nocte sol-
« vat XII den. usque ad Kal. Martii, a Kal. Martii in antea quousque fuerit
« falciatum solvat pro pena XII denar. de die et de nocte solvat II sol. et
« emendet ut dictum est. Et si porci intraverint in dictis pratis postquam si-
« gnati fuerint, usque ad Kal. Martii, solvat camere pro bando per gregem X
« sol. de die, de nocte XX sol., grex intelligatur usque ad XII porcos, et a XII
« porcis infra solvat per porcum duos denarios de die, de nocte quatuor den.

« Item ordinamus, quod si quis commiserit aliquod maleficium in dicto ca-
« stro, quod in hoc statuto non contineretur, puniatur de similibus ad similia
« ad arbitrium Dni dicti Castri et juxta formam juris rigorose.

« Item ordinamus, quod si quis commiserit aliquod maleficium coram Dno vel
« cuius officialis ipsius Castri, puniatur in duplo, et si delictum merebitur, suspen-
« datur et idem sancimus, si committeret delictum contra officiales nostros,
« aut eorum quemlibet.

« Item ordinamus, quod si quis fecerit injuriam castellano vel vicecomiti
« ratione sui officii, solvat camere pro pena X lib. si vero percusserit eum, pu-
« niatur ad arbitrium Dni in persona et bona ipsius malefactoris ut supra.

« Item ordinamus, quod si quis detinuerit pignus vicecomiti vel castallo (sic)
« ipsius Castri, solvat pro pena X solid. et si non dixerit officiali predicto oc-
« casione sui officii, solvat camere pro pena XX. sol. si non posuerit manum
« ipsi castallo (*sic*) solvat pro pena C. sol.

« Item ordinamus, quod si quis aperuerit portam dicti castri ex quo fuerit
« clausa per cameram quacumque occasione, solvat camere pro pena XX sol.

« Item ordinamus, quod si quis intraverit vineam alicuius exportaverit inde
« uvas, solvat patrono vinee pro quolibet racimo (*sic*) quatuor denarios et solvat
« camere pro pena V sol. de die et de nocte X sol.

« Item ordinamus, quod si quis devastaverit sepem de vinea vel de orto,
« solvat camere pro pena V sol. et sepem reficiat suis expensis.

« Item ordinamus, quod si quis inciserit arborem domesticum de vinea, vel
« de orto alicuius, solvat camere pro pena C. sol. et emendet damnum sacra-
« mento patientis taxatione Camere predicte.

« Item ordinamus, quod omnes qui voluerint vendere vinum, teneantur ha-
« bere mensuras sigillatas de sigillo Dni vel officialis castri, qui tunc fuerit in
« officio pro Dno, videlicet petittum, dimidium petittum, Terzottam (*sic*) et ful-
« gettam, et si quis contra fecerit, solvat camere pro pena pro qualibet vice

« XX sol. et liceat cuilibet accusare eos cum sacramento et teneatur secretus, et « vicecomes dicti Castri teneatur inquirere dictas mensuras una vice per mensem.

« Item ordinamus, quod omnes macellarii teneantur vendere carnes ad pon- « dum rectum sicut ordinatum fuerit p. Dnum dicti Castri et per massarios « et quod non dent carnes pro aliis nisi que sunt, et si ipsi macellarii fuerint « interrogati teneantur dicere veritatem dictarum carnium, et dictas carnes te- « neantur vendere ad pretium ordinatum et extimatum per quatuor massarios « dicti Castri, et extimatum dictum pretium secundum ipsius ubertatis et ca- « ristie (sic) et qui contrafecerit, solvat Camere pro pena per quamlibet vicem « XL. sol.

« Item ordinamus, quod si quis fecerit facturam in ipso castro vel ipsius « tenimento per aliquam personam, hominis vel mulieris, seu bestiam aliquam « haberet dampnum, puniatur atrociter in personam, vel eius bonis, ac teneatur « reficere omne damnum ad arbitrium domini.

« Item ordinamus, quod massarii dicti Castri teneantur claudere portas dicti « Castri de nocte et de die tempore opportuno.

« Item ordinamus, quod dominus habeat plenam et liberam potestatem « mandandi seu precipiendi omnibus et singulis dicti Castri ad suum arbitrium « et voluntatem, mittere eos quocumque voluerit, et qui talia servitia fecerit, « habeat expensas, et qui non obedierit, multetur in sol. XX, et per mensem « banniatur a Castro.

« Item ordinamus, quod quicumque voluerit venire ad habitandum in dicto « Castro juret vassallagium Domino per quinque annos, et qui contrafecerit, bona « ipsius sint ad arbitrium Domini, post vero quinque annos, habeat licentiam discen- « dendi, et debeat petere licentiam Domino tribus vicibus, et per quamlibet vicem « sit spatium trium dierum, et si non fecerit non valeat renuntiatio et si ste- « terit post quinquennium sit vassallus iuret antea, et venientes de novo ad habi- « tandum nostrum Castrum dent cautionem de bene vivendo arbitrio Dni. et « ad idem detur per scandalosos et inhoneste viventes.

« Item ordinamus, quod si mulier nupta esset accusata et convicta a viro « suo de adulterio, perdat dotem suam, que dos dividatur inter dominum dicti « Castri, et virum suum in equali parte, et ipsa mulier, de iure, sit serva dicti « Domini Castri.

« Item statuimus et ordinamus, quod de omnibus et singulis capitulis que « in hoc statuto non continentur tam de jure quam de facto, Dominus habeat

« plenam et liberam potestatem mandandi seu precipiendi atque ordinandi, et
« ab omnibus hominibus dicti castri, irrevocabiliter observentur, non obstante
« aliquo capitulo sopradicto et lege Canonica vel Civili.

« Item ordinamus, quod si quis decederet intestatus sine herede legitimo,
« Camera succedat in bonis suis, et quod quilibet teneatur facere testamentum

« et debeat dicere, tribus vicibus « reliquo Dno meo XII denarios » quod si
« non fecerit testamentum non valeat, et si de dicto testatore remanerent he-
« redes una, vel plures, et dicta heres moriretur in infantili etate, seu in pu-
« pillari etate, camera succedat in bonis ut supra, et omnia contenta in huiu-
« smodi statuto per Dnum redi possint ad equitatem canonicam, et intelligantur
« prout de jure, adeo quo expressis, aut non espressis verbis, relinquo Domino
« méo XII dénarios, relicti dicantur, et solvi debeant Domino Castri, absque
« ecceptione aliqua in eventum ut supra.

« Item quod in omnibus testamentis, si testator exiret extra limen hostii
« condito testamento, dictum testamentum non valeat, tamen de equitate Ca-
« nonica de novo volumus quod valeat.

« Item ordinamus, quisquis furatus fuerit aliquid Domino suo in Rocha vel
« extra, stet ad arbitrium Domini.

« Item ordinamus, quod si quis tenetur alicui vicino suo pecunia, et de eo
« reclamum fuerit ad Cameram, solvat pro salario de omnibus XII denarios, et
« sic teneatur eodem modo, si fuerit forensis.

« Item ordinamus, quod Dominus faciat omnes expensas in furno, et fur-
« naria portet panem crudum et cottum, et Dominus habeat pro quolibet man-
« coso (*sic*) unum panem.

« Item ordinamus, si quis occiderit aprum vel porcum silvestrum, in teni-
« mento dicti Castri, Dominus debeat habere quartum de ante, cum novem co-
« stis et cum pedibus, et si fuerit Scrofa quartum simplex, de cervo vero, et
« qualibet alia bestia, quartum simplex cum capite.

« Item ordinamus, quod quilibet qui habet domum in dicto Castro, teneatur
« respondere proprio nomine in festo sancti Andree denarios XII, pro quolibet
« anno.

« Item ordinamus, quod quicumque de dicto castro tenet ortum a Camera
« solvat quolibet anno pro pensione in festo Sancti Andree denarios VI.

« Item ordinamus, quod quicumque voluerit facere domum in dicto Castro,
« Dominus debeat facere sibi portare ligna grossa,

« Item ordinamus, quod quicumque tenet vineas vetulas, debeat respondere « *sextam partem musti*.

« Item ordinamus quod quicumque voluerit pastinare in tenimento dicti « castri, *teneat quinque annos libere*, deinde finitis quinque annis respondeat Do- « mino *sextam partem musti*.

« Item ordinamus, quod quicumque habet domum, aut cappannas in dicto « castro, vel extra, teneatur respondere in festo (sancti) Sabbe unam gallinam « bonam, ac etiam in festo Assumptionis Beate Mariae Virginis unum par pul- « lorum.

« Item ordinamus, quod si quis habeat mediam partem de parellis omni « ebdomada, debeat dare Camere unum par palumborum, vel palumbellarum, « qui capit plusque duo paria.

« Item ordinamus, quod si quis fecerit in dicto Castro domum vineam vel « ortum in exitu, vel in morte, debeat requirere Dominum si vult emere, et « Dominus debeat habere domum pro XII sol. provisinorum minus quod aliquis « similiter et vineam pro XII sol. provis. minus, et si Dominus noluerit emere, « libere vendat, reservans ordinibus in presenti hoc Statuto contentis, et Do- « minus habeat pro qualibet domo vel petia vinee V. sol. et qui contra fecerit « bona predicta sint devoluta ad manus Camere.

« Item ordinamus, quod si quis accusaverit aliquem vicinum suum de eo, « quod posset perdere personam, et non posset ei probare maleficium de quo accu- « satus est, solvat Camere C. sol. et si non habet puniatur in corpore, et si « dederit inditia sufficentia, ad torturam non multetur.

« Item ordinamus, si quis accusaverit vicinum suum, et non posset ei probare « accusationem, teneatur ipse accusator in medietate pene, et si aliquid saltem « concludens demonstraverit non multetur.

« Item ordinamus, quod si quis facit testamentum in infirmitate sua, et « vadit Roman ad medicum, et de illa infirmitate liberatur, illud testamentum « valeat, si iret alibi, non valeret arbitrio Domini.

« Item ordinamus, quod Dominus faciat vicecomitem de Roma, et non « aliunde.

« Item ordinamus, quod quicumque iverit piscatum (*sic*) reddat Camere « *quartam partem piscium*.

« Item ordinamus, quod homines de dicto Castro vadant venatum (*sic*) omni « anno, unum diem pro domino, et quidquid ceperint sit Domini.

« Item, ordinamus quod nullus vadat ad rixam minutam sine licentia Dn̄i,
« et si quis contrafecerit, solvat Camere pro pena X lib., et ultra hoc arbitrio
« Dn̄i castigetur.

« Item, ordinamus quod si aliqua bestia grossa intraverit in bannita, solvat
« pro pena, pro qualibet bestia XII denarios de die, de nocte vero, duos solidos
« et emendet damnum.

« Item ordinamus, quod quicumque rapuerit Dno, vel alicui homini in Castro
« vel quod stet sub clave repositum, solvat pro pena Camere XL sol. et emendet
« damnum.

« Item ordinamus, quod si quis accusaverit vicinum suum de furto, aut vas-
« sallum, solvat Domino C. sol. pro qualibet, si non habuerit stet ad mercedem
« Dni, et similiter vicina. que accusaverit vicinum suum, solvat Domino pro
« pena XX sol. prov.

« Item ordinamus, si quis homo vel femina apposuerit aliquam iniuriam al-
« teri, solvat Dn̄o pro pena V. sol. prov. et hoc intelligatur de omni verbo
« iniurioso, salvis supra positis in aliis capitulis in hoc statuto intelligatur
« correptum (sic) ut supra.

« Item ordinamus, quod si quis missus fuerit forestieus pro silvas de bestiis
« quas occiderit Dn̄us habeat medietatem.

« Item ordinamus, quod quicumque tenet bestias unde faciat caseum, et
« faciat duos caseos aut plus in die, det Dno omni ebdomada unam peciam casei
« et si habet parium cum socio det duas pecias.

« Item in Pascha det Dno unum edum, et si habet cum socio det duos
« edos.

« Item ordinamus, quod quicumque deberet facere rationem Dno vel alicui
« de terra, et non potest habere advocatum vel Judicem, detur in manibus
« hominum de terra, nisi esset res clara.

« Item ordinamus, quod si homo de Porcigliano, piscaretur in mari et
« caperet sturionem, lumbrinam vel delphinum, det eum Dn̄o suo, si valuerit
« ultra XII prov et Dn̄us det ei pro benedictione prov. et si dominus noluerit,
« vendat cui vult, de aliis vero piscibus piscator habeat meliorem piscem, de
« aliis vero piscibus postea Dn̄us tollat unum ad suam voluntatem, et si forensis
« piscaretur det Dn̄o octavam partem.

« Item ordinamus, quod omnes homines de Porcigliano, qui habent iumentum
« vel asinum, teneantur dare Domino singulis annis in festo Nativitatis D. N.

« Jesu Xpi unam salmam lignor., et ultra quolibet mense unam, et possint asportare, quo voluerint, quamlibet sortem lignorum cum paribus bestiis.

« Item ordinamus, quod quicumque egreditur contra alterum in castro Porciglano versus vel ante domum alicuius, solvat camere pro pena X lib. provis. tempore nocturno et de die C. sol. et extra castrum solvat VIII lib. parv. et ultra hoc, tam in bonis quam in personam, puniatur arbitrio Dni sive pro eius pro tempore auditoris; contra idem intelligatur de omnibus statutis in huiusmodi libro contentis.

« Item constituimus et ordinamus, et creamus perpetuo unum mandatarium sive cursorem pro omnibus actis, citationibus et monitoriis et aliis exequendum necessarium, cui arbitrio nostro salarium etiam concedimus.

« Item ordinamus, et volumus et mandamus quod omnes incole perpetuis futuris temporibus degentibus et de presenti in Poreigliano ad omne minimum mandatum nostrum, aut Auditoris vice Vicarii nostri pro tempore, debeant et quilibet eorum debeat auxilium et favore manu armata prestare, moniti sive advisati et capere quoscumque malfactores, et eos in carceribus detrudi facere, sub pena capitis et amissionis omnibus bonorum.

« Item ordinamus, quod omnes de Poreigliano honeste debeant tractare officiales nostros pro tempore, et si contrarium fecerint, aut verba iniuriosa vel comminatoria contra eos aut eorum aliquem, et mandatario nostro protulerint quoque modo omnibus bonis priventur, existant eo ipso, et crudeliter verberentur, vel secundum exigentiam delicti capitis, ultra amissionem bonorum puniatur.

« Capitula constitutiones et ordinationes adiuncte his prefatis constitutionibus p. R. P. D. *Johannem S. Marie in Aquiro diaconum Cardinalem de Columna*, perpetuum Commendatarium Ven. Monasterii SS. Sabbe et Andree in presenti.

« Constituimus et ordinamus quod omnes homines de Poreigliano, qui commoraverint in tenuta et tenimento dicti Castri *debeant respondere in area Dno sextam partem*, quam si negaverint Dno, possit capere totum frumentum, sive bladum, quod in area invenerit: hanc autem constitutionem facimus, *eo quia sic agebatur tempore Rmi Dni Johannis Cardin. Senensis harum constitutionum auctoris.*

« Item ordinamus, quod omnes et singuli homines de Poreigliano *possint tenere libere sine aliqua solutione in tenimento dicti castri octo bestias grossas*, pro usu arandi seminandi et conducendii Carrotias.

« Item ordinamus, quod omnes et singuli homines de Porcigliano, possint « *tenere et pascere in dicto tenimento quinquaginta capras, pro quolibet*, sine aliqua « solutione.

« Item ordinamus, quod omnes et singuli homines de Porcigliano, *possint « tenere et pascere pro quolibet in dicto tenimento decem bestias porcinas*, pro usu « domus eorum » (1).

---

(1) Arch. Vatic., Arm. XXXVI, tom. IV, Monterentii Camer., pag. 574 a 583 t.

DOCUMENTO VIII.

Ann. 1585, 1 giugno. Estratto del Bando pubblicato da Mons. F. Sangiorgi Governatore di Roma.

« Se un capo dei banditi ammazzerà o darà vivo nelle mani della Corte un « altro capo simile, conseguirà la remissione di sè stesso, e di quattro altri com- « pagni banditi, che fossero stati seco.

« E se un altro bandito, che non sia capo, ammazzerà un capo bandito, « avrà similmente la grazia per lui, e potrà rimettere due altri banditi ordinarii « a sua elezione, con duecento scudi di taglia, e, dandolo vivo, trecento.

« E se saranno più banditi d'accordo a far tale effetto, oltre il suddetto premio « pecuniario, si potranno rimettere sino a quattro di essi a loro elezione.

« Ed essendo quello, che ammazzeranno, o piglieranno, il capo suddetto della « compagnia, o vero seguaci di esso capo, se ne grazieranno fino al numero di otto.

« Dichiarando, che capi banditi, s'intendono quelli, i quali notoriamente « guidano compagni di altri banditi, e sono famosi, o altrimenti ad arbitrio del- « l'ufficiale, a cui spetterà simile dichiarazione.

« Se un bandito ordinario, che non sia capo, ammazzerà un capo bandito, se « li pagheranno subito di taglia cinquecento scudi, e facendolo venir vivo nella « forza della Corte, seicento, ed in tutti e due i casi potrà rimettere due altri « banditi a sua nominazione.

« E se il preso, o morto, non sarà capo, dandolo vivo, guadagnerà cento scudi, « ammazzandolo cinquanta, con una nominazione come sopra.

« Vuole ancora S. Santità, che soldati ufficiali della Corte, comandati, o « pure descritti in qualsivoglia modo, obbligati a servire la giustizia ancorchè « siano tenuti *ex debito officii*, conseguiscano i medesimi premii pecuniari, che sono « detti nelli due prossimi precedenti capitoli, da dividersi fra di loro se saranno più « insieme a far l'effetto, ad arbitrio del superiore, conforme alli meriti di ciascuno.

« Item vuole S. Santità, che la minorità non suffraghi a nessuno delli sopran- « nominati, purchè eccedano l'anno XIV ». Roma 1 giugno 1585 (1).

(1) TEMPESTI, id., tom. I, lib. IX, 235-237.

DOCUMENTO IX.

(Ann. 1585 1° luglio). « Nel priocipio del Nostro Ponificato, abbiamo trovato « i popoli sudditi della Romana Chiesa turbati e profughi da banditi e grassa- « tori. Quindi abbiamo subito intrapreso a rimediare ad un tanto male.

« Primieramente confermiamo, quanto ordinarono in proposito *Pio II*, *Paolo II*, « *Sisto IV*, *Giulio II*, *Leone X*, *Clemente VII*, *Giulio III*, *Pio IV*, *Pio V* e « *Gregorio XIII*, poscia comandiamo a tutti i duchi, principi, baroni e comu- « nità di purgare i loro territori dai ribelli facinorosi, o nemici pubblici, e dopo « di averli purgati, mantenerli liberi, e ciò in virtù di santa ubbidienza, e sotto « pena della nostra indignazione, e di ducati d'oro duemila alla Communità, ed « ai Signori temporali di cinquemila, se dopo di aver scacciato tali facinorosi, « alcuni di loro ritornassero, arrestarli subito, chiamando a tal'uopo il popolo, « che s'armi col suono delle campane.

« E se non potessero arrestarli con le forze proprie, invochino quelle dei « paesi vicini.

« Tutti dovranno concorrere ad arrestare i facinorosi.

« Niuno, anche parente in primo grado di agnazione e consanguineità potrà « soccorrerli, dare a loro ricetto ed occultarli, sotto pena di lesa maestà.

« E se taluni contravvenissero, saranno scacciati dallo Stato, i loro beni « saranno confiscati, e le loro case e fortezze distrutte ».

La Costituzione fu sottoscritta da trentuno cardinali, che allora si trovavano in Roma (1).

---

(1) Costit. Sixti Pp. V. *Contra homicidas*: Hoc nostri Pontificatus junctis. Anno I.

DOCUMENTO X.

Ann. 1588, 15 luglio. Bando d'ordine di N. S. Sisto PP. V, fatto ad instantia di M. Maggino di Gabriello Ebreo.

Henrico del titolo di S. Pudenziana Card. Gaetano di S. Chiesa Camerlengo.

Havendo M. Maggino di Gabriello Hebreo esposto alla S. di N. S. Sisto V, di voler fare con certe erbe di foglie selvatiche, che non servono p. pascolo d'animali, nè per cibo humano, ogli buoni ad ogni uso (*sic*) eccetto per mangiare, et anco d'alcune altre herbe simili, come di sopra farne misture da farne christalli fini per specchi d'ogni colore, et lastre et tondi da invetriate et per ogni altro lavoro, havendo anco offerto di pagare scudi 500 d'oro, ogni anno, all'Hospidale de Mendicanti di S. Sisto, Perciò Sua Beatitudine [illegible] per pubblica utilità et fare et eseguire le cose sudette (di già principiate et messe in esecutione) per anni 15 prossimi avvenire, come più amplamente consta per Motu proprio di S. S. in forma di Breve spedito et admesso et registrato in Cam̃. Ap., al quale s'ha relatione.

(Seguono le disposizioni p. tutelare la concessione).

Che non ardisca, o se presuma sotto qualsivoglia pretesto o colore, direttamente o indirettamente in qualsivoglia modo nè per altri in qualunque luogo dello Stato Eccl. immediatamente o mediatamente soggetto alla Sede Apostolica, cogliere, nè far cogliere, ancorchè fossero li padroni stessi le predette foglie et herbe selvatiche, le quali il detto M. Maggino adopera per servitio di dette sue industrie, ecc.

Dato in Roma nella Camera Ap., il dì XV luglio 1588.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, Ann. 1572-600 ad ann.

DOCUMENTO XI.

Ann. 1590, 19 feb. Sixti PP. V. Constitutio.

De Aquae Felicis mox ad Urbem Conductae ratione, et demandata Congregationis S. R. E. Cardinalium institutae ad Aquas, Vias, Pontesque iuvando, ac de officio et munere Civium Romanorum eiusdem aquae visitatorum.

Supremi cura regiminis, etc.

Hic Pontifex Urbis ornatui intentus.

Aquam in eminentioribus eius locis reduci curavit, ad frequentiorem Urbis habentium, ultra alia egregia opera hic enunciata.

Parag. 3. Atque ut Urbs, in ipsis collibus tandem incrementum acciperet, ab eodem Pontif. ns. initio, Aquae illius, quae in Agro Columnae via Praenestina Sinistrorsum concipitur quaeque omnium prima ab Appio Claudio Crasso Censore, olim in Urbis inferiora, et depressiora loca, nempe ad Salinas adducta est, superiorem et puriorem portionem, compluribus aquarum scaturiginibus auxinus et potissimum Aquae Martiae, quae quia gelida et salubris, ideo omnium aquarum jucundissima, et apud veteres celeberrima censebatur, ramo, quem ex proprio Aquaeductu, magna tamen ex parte diruto desumpsimus uberioris aquae copiae, in Urbem adducendae causa coniunximus (quae simul junctae *septingentarum et plurium unciarum* quantitatem faciunt, et admirabilem specie pulchritudinem immensamque haustu jucunditatem ostentant) ductu sinuoso a capite millium passuum duorum et viginti, a priori receptaculo viginti, cursu subterraneo antea tredecim, tunc vero extructis nuper a capite usque ad idem receptaculum, subtus terram fornicibus quindecim, supra terram vero, arcuato opere, septem commeare fecimus, eamque per duos arcus insignes in eodem Aqueductu ad perpetuum rei monumentum erectos, alterum nimirum duobus ab Urbe milliaribus, in loco qui vulgo ad Formas dicitur, alterum vero intra Urbem ad portam S. Laurentii transire jussimus, et summa totius Urbis laetitia atque hilaritate, in Montem Quirinalem ad plateam S. Susannae tandem adduximus, et adductam de nostro proprio nomine Felicem appellavimus.

Parag. 4. Fontem propterea in platea S. Susannae ornatum construxit.

Parag. 5. Vias et plateas adiacentes aequavit.

Parag. 6. Pro dictae aquae conservatione eius curam et custodiam remittit Congregationi Cardinalium pro viis Pontibus et aquis curandis institutae.

Parag. 7. Annuumque proventum loca nonaginta et unum Montis Religionis nuncupati pro aquaeductus et fontium conservatione assignat.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, Ann. 1572-1600 ad ann.

DOCUMENTO XII.

Bando delle fraudi che si commettono dalli affidati.

Ann. 1599, 21 decem. Pietro di S. Nicolò in Carcere Card. Aldobrandino della S. R. C. Camerlengo.

Avendo presentito che dall'affidati della C. A. nel tempo della contatura delli bestiami, si commettono varie e diverse fraudi dalli Padroni e Pastori d'essi bestiami, levando et scansando parte di essi bestiami, che sono in una tenuta, mentre che li contatori devono in quella andare a contare, et condcendoli et tenendoli occultamente in altre tenute, fin tanto che s'è fatta la contatura nelle tenute, di dove l'hanno levati, et poi partiti li contatori, nascostamente li riducono nelle medesime tenute, dalle quali l'hanno levati, et anco mescolando li bestiami della fida grossa, con quelli della fida piccola, in grandissimo pregiudizio et fraude della Dogana del Patrimonio, et del sig. Tiberio Ceuli, moderno appaltatore d'essa, e Noi volendo in quello possiamo a tal inconveniente provvedere, acciò esso sig. Doganiere non venghi defraudato.

Per il pres. Bando d'ordine di N. S., datoci a bocca, e per l'autorità del ns. offitio di Camerlengato, comandiamo et espressamente prohibiamo a tutti et singoli affidati della R. C. A., a lor Gargari et Garzoni, et altri di qualsivoglia grado, etc., che non ardischino (*sic*), etc., muovere o far muovere alcuna sorta di bestiame grossi o minuti dalli luoghi dove si troveranno, ne anco mescolare bestiame di sorta alcuna di fida grossa con quelli bestiami di fida piccola, dal 1° gennaro, fino alli 20 febbraro, tanto p. il pross. anno 1600, quanto per ogni altr'anno p. l'avvenire, etc., sotto la pena di 25 baiocchi p. ciascuna bestia minuta, et uno scudo di moneta, per ogni bestia grossa, che si muoverà o mescolarà (*sic*) senza licenza come di sopra, d'applicarsi metà alla R. C. A., un quarto all'esecutore, e l'altro quarto all'accusatore, quale si terrà secreto, et ***haverà subito il suo quarto***, etc.

Volendo che il pres. Bando affisso et pubblicato nelli luoghi soliti di Roma, et nella Città di Viterbo, et ancho di Toscanella abbia il medesimo vigore, etc.

Dato in Camera Aplica, die XXI Mensis decem. 1599.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, Ann. 1572 - 1600. Ad ann.

DOCUMENTO XIII.

Statuti della Città di Corneto, approvati da Paolo V con bolla del giorno 8 ottobre 1608.

Capitoli stabiliti per conservatione et augumento dell'arte del Campo, da osservarsi inviolabilmente nella Città e territorio di Corneto.

« Non dovendosi privare la Communità di quell'entrate che cava dalle vendite « dell'erbe, con quali va sostenendo li pesi Camerali, e provedendo agl'altri « suoi bisogni, si lascia che conforme alli Statuti, possa essa Communità vender « l'erbe secondo il solito, tanto di là dalla Marta quanto di quà nel piano; « ma con le condizioni e dichiarazioni infrascritte:

« 1. Che quelli, che secondo li statuti di Corneto, saranno partecipi delle « compre di tutte l'erbe tanto di quà quanto di là dalla Marta, non possano « in modo alcuno tener pecore di forastieri, nè anco sotto pretesto di soccita, « miglioramento, guardia, nè in qualsivoglia altro modo; ma debbano esser vera- « mente loro proprie sotto pena della perdita delle pecore e di scudi cento a « chi comprerà o riceverà l'erba, e trecento a chi la venderà, e però siano « tenuti li padroni dell'erbe nell'entrar delle pecore, dar il giuramento nel modo « che ordinarà Monsignor Prefetto dell'Annona.

« 2. Che essi partecipi non possano in tempo alcuno rivendere li pascitieci « della parte che a loro sarà toccata, non solo a forastieri, ma nè anco fra loro « stessi, sì come nè anco affidarvi bestiami d'alcuna sorte, sotto pena al com- « pratore della perdita delle pecore e di scudi 300 et al venditore di scudi 500.

« 3. Che le pecore non possano entrar a pascere, prima di S. Angelo di « settembre, e debbano uscir dalli prati al principio di Marzo, sotto pena della « perdita delle pecore, et a S. Angelo di Maggio, da tutto il Territorio, o quin- « dici giorni poi, secondo che andarà la stagione, et a Monsig. Prefetto del- « l'Annona parerà di concedere. Ma nell'erbe del piano sopra la strada di Civita- « vecchia non si possa entrar a pascere prima di mezzo Ottobre, et sotto la « strada prima che a S. Andrea, sotto le pene dette di sopra.

« 4. Che in tutto il piano, non si possano in modo alcuno intromettere più « di 6000 pecore. E perchè pende lite fra la Communità e li partecipi dell'erbe,

« con il sig. Alessandro degl' Atti sopra la Tenuta di Pantano, si dichiara, che
« in evento, che si decidesse a favore del signor Alessandro, che detta Tenuta
« restasse sua libera, *quoad jus pascendi*, il numero sodetto delle 6000 pecore si
« scemi a proporzione della quantità della detta Tenuta, e mentre pende la lite,
« il numero delle pecore si aggiusti, secondo chi sarà in possesso; però quelli che
« parteciperanno dell'erbe di detto piano, siano obbligati dare il giuramento tanto
« per il numero, quanto anco d'esser lor proprie. Et acciò siano tenuti pigliar la
« bolletta della Comunità, e dell'Arte di lavoratori, acciò si possano contare, il
« che si dovrà fare con licenza di Priori o Rettori dell'Arte, con intervento
« d'uno da deputarsi pro tempore da Monsig. Prefetto dell'Annona, sotto pena
« (intromettendone al principio, o introducendone poi nascosamente maggior
« numero di quello, che a ciascuno de' partecipi sarà toccato) della perdita degli
« animali, e 500 scudi, e privazione di non poter mai più godere e partecipare
« nella compra di dette erbe, e alli Rettori dell'Arte dell'Agricoltura, e anco a
« quelli della Mosceria, e delle bandite dei Buoi, e alli Priori del luogo, se usa-
« ranno fraude in dare dette licenze, o altrimenti nell'offizio loro, sotto pena di
« scudi 200 e privazione d'offizio, e inabilità di poterlo più ottenere per l'avve-
« nire. E però si mandaranno spesso persone a contarle, e si procederà per via
« d'accusa, inquisitione, ed ogn'altro miglior modo con ogni rigore.

« 5. Non possa con le pecore intromettersi altr'animale, che cinque cavalle
« per stazzo di pecore, tanto di là dalla Marta, quanto di quà nel piano. Pos-
« sono però per tutto, ed in ogni tempo insieme con le pecore pascolare li Buoi
« aratori, ed una bestia da soma, onde si proibiscono le capate de' seccaticci,
« o altri animali, eccettuando però li giovenchi di trenta mesi, li quali possano
« pascere per tutto il Territorio, eccetto che nel piano, sotto pena (contrafa-
« cendo a ciascuna delle cose suddette), della perdita di tutti l'animali, e di
« scudi 200.

« 6. Che in tutto il Territorio, non possano pascer porci, nè bufali in qualsi-
« voglia tempo, sotto pena della perdita degli animali e di scudi 2 per bestia,
« e se per servizio del macello vi fosse bisogno di qualche poco numero, sia il
« macellaro tenuto di prenderne la licenza in scritto da Monsig. Prefetto del-
« l'Annona.

« 7. Che nelle tre bandite, *Selvaccia*, *Roccaccia*, *Ponton di forca di Palma*,
« si osservi il solito Comunale, non vi si ponga altro animale che il Bestiame
« grosso. Sia però lecito al cittadino originario tenervi 100 vacche; all'Adven-

« titio 50; al forastiero abitante 25: o in vece di vacche possa mettervi cavalle,
« come a ciascuno più piacerà, contando però due cavalle per tre Vacche, e se
« forse il numero venisse a riuscir tale, che le dette tre tenute non fossero capaci
« di tanti animali, si eleghino dalla Comunità due, li quali insieme con un'altro
« da deputarsi da Monsignor Prefetto dell'Annona, giudichino quanto numero
« d'animali potrà capire in esse, e per il sopra più del numero, sia lecito alla
« Mosseria, conforme al solito, eleggersi una delle bandite che si affittano a pecorari,
« ovvero così parendo a Monsignor Prefetto dell'Annona si assegni a ciascuno
« la sua rata del numero suddetto, nè possa alcuno mettervi maggior numero
« di quello che li sarà assegnato sotto pena della perdita di tutti gl'animali
« ch'ivi di quel tale si trovaranno e di scudi 25 per ciascuna bestia che vi
« averà posta di più, e però per custodia di detto Communale, la Mosseria secondo
« il solito, farà il suo Rettore il quale assista, acciò s'osservino gl'ordini suddetti,
« et debbano tutti quelli che vi metteranno animali, pagarli scudi 500 alla
« Comunità pro rata al modo che si è fatto sin qui.

« 8. Che la Tenuta di *S. Pantaleo*, che è di là dalla Marta, e quella di *Monterozzi*,
« o *Casumoletti*, che è di quà attaccata alli Ristretti s'intendino riservate
« nel modo solito, cioè non vi possan pascere se non buoi aratori, che lavorano
« nel Territorio di Corneto, e questi non vi entrino prima della vigilia di Natale,
« sotto pena della perdita d'ogni animale, che si troverà, e di scudi dieci per
« ciascuno animale; ma passata detta vigilia, sia lecito ad ogni lavoratore intro-
« metter gratis li suoi buoi per ristorarli delle fatiche delle sementi.

« 9. Che nelli ristretti parimente, non si possa mettere alcuna sorte d'animali
« fuor che buoi aratori, cioè quelli che lavorano nell'istesso ristretto e
« 500 castrati solamente per uso del macello, e questi quando non vi siano le
« Olive, sotto pena della perdita degli animali che vi si trovaranno, e di scudi
« dieci per ciascuna bescia.

« 10. La *Tenuta d'Ancarano*, la quale non solo, *quoad jus pascendi*, ma anco,
« *quoad jus seminandi, è propria della Comunità*, si riserva alla libera disposi-
« zione d'essa Comunità che la dovrà locare per cavarne quel maggior frutto,
« che potrà per estinzione, o pagamento de' debiti.

« 11. Che non sia lecito ad alcuno, conforme alla disposizione de Statuti,
« far chiuse, o luoghi serrati da fossi o siepi per impedire che li buoi non pos-
« sano entrarvi, sotto pena di scudi cinquanta, e di far brugiare dette siepi o
« riempire essi fossi a spese loro, concedendo però, che conforme allo Statuto,

« si possa riserrare accanto alle loro possessioni tanto quanto in esso si dispone,
« cioè due some di terra, e non più.

« 12. Che non possa metter fuoco alle stoppie; ma aspettare il bando, che
« sopra ciò ogn'anno si pubblicarà, secondo che la stagione andrà presto o
« tardi, sotto pena di scudi dugento, oltre al rifacimento delli danni.

« 13. Che quelli Cittadini originari avventizi, o abitanti, che si come si è
« detto al cap. 7, vorranno tener vacche o cavalle nel comunale, siano obbli-
« gati per ogni cittadino originario che averà cento vacche, far sei aratri di buoi,
« l'aventizio che n'averà cinquanta, tre aratri, il forastiero abitante uno aratro,
« e non facendo paghi alla Comunità per estinzione del debito, scudo uno di più
« di quel che tocca per bestia grossa.

« 14. Che tutti quelli che hanno pecore e entrano partecipi nella compra del-
« l'erbe della Comunità nel modo che si è detto, siano obbligati a far lavorerio,
« cioè per ogni quattrocento pecore fare almeno un'aratro, sotto pena non lo
« facendo di pagare un giulio per bestia, come sopra alla Comunità.

« 15. Si dichiara che in tutto quello che per li sopradetti Capitoli ed ordini
« non fosse stato disposto e provisto, si debba osservare quanto si dispone per
« li Statuti della Città di Corneto, purchè non sia contrario alli sopradetti Ca-
« pitoli e cose contenute in essi.

« In tutti li casi suddetti si procederà per via d'Inquisizione, d'accuse e de-
« nunzie, o qualsivoglia altro miglior modo, e le pene s'intenderanno applicate
« un quarto all'accusatore che sarà anco tenuto secreto, e il resto alla Camera,
« cioè all'abbondanza di Roma » (1).

---

(1) Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*. Serie III. Ann. 1601-1626. Ad ann. Ardant G. I Papi e i Contadini, a pag. 156

DOCUMENTO XIV.

Ann. 1611, 12 settembre. Bando sopra l'assegna delle masserie di Vacche Bianche con la prohibitione che non si possino vendere ne comprare, macellare per Bovi aratorii (*sic*) et atti ad araro nè estraere del Territ. o distretto di Roma.

Pietro del Tit. dei SS. Giov. e Paolo Prete Card. Aldobrandino della S. R. C. Camerlengo.

Prevedendo la Sant. di N. S. Paolo V che p. mortalità et altre cause li Bovi aratorii vengono mancando donde ne resulta molto danno et preiuditio all'arte dell'agricoltura, quale intende che si conservi et augumenti et volendo per la sua paterna providenza et vigilanza provederci, Noi d'ordine espresso di S. Santità, datoci a bocca et p. l'autorità del nostro officio di Camerlengato per tenore del pnte. bando espressamente ordiniamo a tutti quelli li quali hanno Masserie di Vacche bianche etiam macellari, siano tenuti nel termine di un mese prossimo dare la nota della quantità delle Vacche che haveranno nelli atti dell'infrascritto Notaro et allevare e fare allevare ogn'anno la quarta parte di tutti li vitelli nati et che nasceranno per li tempi a venire nelli mesi di Marzo, Aprile e Maggio, sotto pena a chi contraverrà oltre la perdita di detti animali di scudi 500 d'applicarsi alla Cam. Apost. et un quarto all'accusatore o denuntiatore. Espressamente prohibiamo ancora a qualunque persona, tanto eccl. che sec. di qualsivoglia stato etc., che non ardischi ne presumi per qualsivoglia causa o pretesto vendere nè comprare per uso de' Macelli di Roma et di qualsivoglia Città terra luogo o castello dello Stato ecclesiastico etc., Bovi aratorij o atti ad arare etiamdio giovenchi che non siano domati, ne meno fare qualsivoglia altro patto, o contratto sopra li detti bovi aratorii et atti ad arare, come sopra ad effetto de macellarli di presente o con dilazione di tempo sotto la medesima pena d'applicarsi come sopra.

Prohibendo inoltre et in conseguenza delle cose predette a tutti e singoli macellari et altri che sotto le medesime pene *et della frusta ad arbitrio come di*

sopra, non ardischino in modo alcuno, et sotto qualsivoglia pretesto o colore macellare nè far macellare bovi aratorij e da vita.

Dichiarando p. il pres. bando non intendiamo proibire il comprare e vendere *Cameroni* et altri bovi non atti ad arare, ma vogliamo che ad ognuno sia lecito di comprare detti *Cameroni* et altri bovi, quali non siano atti ad arare, p. uso di macelli, come sino al pres. è stato solito et lecito ad ognuno.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, 1601-1626, ad ann.

DOCUMENTO XV.

Motu proprio di PP. Paolo V, del 19 ottob. 1611.

« La cura dell'ufficio di Pastore, ci ammonisce di quelle cose, le quali nel
« nostro temporale dominio e particolarmente in questa nostra Alma Città —
« dove concorre giornalmente tanta moltitudine di persone — sono assolutamente
« necessarie alla conservazione dell'Annona ed abbondanza del vitto, ed in con-
« seguenza dobbiamo occuparcene con tutto l'animo e per quanto ci riesce pos-
« sibile nel nome di Dio, procuriamo quindi di provvedere innanzi tutto a che
« nell'agro romano e nei luoghi circonvicini, non si trascuri nè si abbandoni
« l'arte dell'agricoltura sì necessaria per l'uso umano — *in primis providere de-*
« *bemus, ut in Agro Romano, locisque finitimis Agricolturae ars, humano usu*
« *adeo necessaria, nullatenus deseratur.*

« Sebbene molti Romani Pontefici nostri predecessori mossi dalla stessa sol-
« lecitudine a vigilare sopra questo negozio, abbiano procurato di usare molti ri-
« medi e provvisioni, concedendo privilegi e porgendo aiuti, coi quali non solo
« si poteva conservare l'abbondanza del frumento ma eziandio anche le altre
« cose necessarie al vitto ed alla *Grascia*, tuttavia per colpa degli uomini — ciò
« che rammentiamo non senza grave turbamento dell'animo nostro — tutte
« quelle cose e e provvedimenti furono resi inutili.

« Quindi Noi, quale padre di famiglia, delegato da Dio sopra i suoi figli, nel vi-
« vissimo desiderio, per quanto è da Noi, di provvedere con la nostra vigilanza
« a simili inconvenienti, e di destare gli agricoltori che dormono — *dormientes*
« *Agricolas excitare* — come altresì di provvedere a tempo, che per l'avvenire
« s'abbia a regolare bene ed esercitare provvidamente la gestione dell'Annona e
« Grascia, e che l'agricoltura sia esercitata più largamente, e che non solo in
« Roma, ma in tutto il nostro Stato temporale vi sia sempre l'abbondanza tanto
« del grano come delle altre cose che son necessarie all'uso comune della vita
« e al sostentamento di essa. Che se per la sterilità della terra — atteso le gravi
« colpe del popolo — o per altra causa, il grano e la grascia saranno deficienti,
« e forse mancanti, in quel caso provvediamo che vi siano uomini saggi che con

« solleciti provvedimenti rimedino convenientemente. Per simili motivi, per certa « scienza e deliberazione nostra, e per la piena autorità apostolica a Noi con- « cessa, abbiamo istituito una Commissione di Prelati e di officiali e di uomini « egregi, destinati a procurare l'abbondanza dell'Annona e della Grascia, e vo- « gliamo che intervengano nella detta Commissione i diletti figli, il Tesoriere « Generale, il Prefetto dell'Annona ed il Presidente della Grascia, nonchè il Com- « missario generale della Camera Apostolica, che nell'epoca saranno in carica, « come altresì il diletto figlio *G. B. Costaguti*, genovese, famigliare nostro ovvero « qualche altra persona che sarà deputata da Noi per tale Congregazione, e vo- « gliamo che si riuniscano insieme due volte il mese, e nel giorno che sarà sta- « bilito, conferendo per trattare ed esaminare diligentemente quanto sia ne- « cessario per far rifiorire l'arte dell'agricoltura e per propagarla col dividere e « rendere lavorativi i terreni ed i pascoli e con l'occuparsi dello stato dell'An- « nona e della Grascia e di tutte le cose concernenti a quelle — *ac arte Agri-* « *culturae restituenda, et augenda laboreriis et pascuis dividendis, atque vendendis,* « *et de statu Annonae et Grasciae huismodi rebusque omnibus illam concernentibus* « *invicem conferant, tractent et diligenter perpendant.* — Riferiscano poi a Noi « ciò che da essi, e dalla maggior parte, si sarà deciso, dopo mature e ponderate « riflessioni, affinchè Noi possiamo provvedere quello che si dovrà stabilire per « la pubblica utilità, restando però in tutto ciò fermo e stabile per le decisioni « importanti, quanto potrà decidere la Commissione dei Cardinali, istituita « dalla f. m. del nostro Antecessore *Sisto V*, sopra l'abbondanza della stessa « Annona.

« Inoltre, ravvisando quanto mai siano necessari i buoi aratori per la colti- « vazione dei campi e per mantenere l'arte agricola, per tale causa, di nostra « scienza e podestà, comandiamo a qualsiasi persona, tanto ecclesiastica che se- « colare di quasiasi grado, condizione, anche ai Cardinali, ai Principi, duchi e « baroni, ed altri illustri per qualunque dignità, titolo e prerogativa, che non « possano comprare o vendere i buoi aratori od atti al lavoro, ancorchè non « siano dòmi e specialmente poi se non abbiano dieci anni d'età, per consumo « dei macelli di Roma, come ancora nelle città, terre ed altri luoghi soggetti « direttamente o indirettamente alla Sede Apostolica, e ciò tanto al fine di uc- « cidere detti buoi subito od in altro tempo, e che perciò non facciano alcun « patto o contratto *ne boves aratorios, seu ad arandum aptos, etiam nondum domitos,* « *praecipue autem decem annis minores, pro usu macellorum, sive Urbis, sive quo-*

« rumvis aliarum Civitatum, terrarum, et locorum Sedis Apostolicae mediate vel « immediate subiectorum, vel ad effectum incontinenti, vel in aliud tempus mactandi, « emere, vendere, aut aliquem contractum seu pactum inire — il che sotto pena « della perdita dei buoi e di scudi 500 d'applicarsi alla R. Camera.

« Comandiamo poi quanto sopra anche ai Doganieri e Gabellieri di Roma, e « di tutte le Città, terre e luoghi sopradetti, ed ai loro officiali e ministri ed « altri, che ne hanno responsabilità, sotto la pena di scudi 500, come già fu « detto, ed altre pene corporali da applicarsi e regolarsi ad arbitrio del Prefetto « dell'Annona — arbitrio Annonae Prefecti poenis irrogandis et moderandis - e ciò « secondo il grado sociale della persona e le mancanze commesse, affinchè non « possano ricevere assegna, nota o pagamento alcuno di dogana o gabella, per « la vendita o contratto di qualsiasi capo bovino, ancorchè non siano buoi « aratori ovvero atti ad arare, se prima di tutto, tanto essi officiali, quanto il « Commissario deputato a ciò dal Prefetto suddetto, non avranno osservato di- « ligentemente e considerato, lo stato dei buoi, per i quali sarà stato fatto il « contratto Quando poi avranno riconosciuto che siano buoi atti al lavoro, e che « siano quindi a proposito per esso, non debbono permettere, che il contratto « sia compiuto in alcun modo sotto la medesima pena.

« Ai macellai poi, ed altri beccai di animali, facciamo la più rigorosa proi- « bizione, che non ardiscano o presumano di uccidere buoi che arano o che siano « atti al lavoro, sotto la minaccia delle stesse pene, e di più della fustigazione « da applicarsi ad arbitrio del Prefetto dell Annona — *ac sub eisdem ac etiam « fustigationis eiusdem Praefecti arbitrio irrogandis*.

« Approviamo perciò confermiamo e rinnoviamo tutte le ordinazioni già « fatte e pubblicate sì da Noi che dai Pontefici romani antecessori, anche dai « Camerlenghi di S. C. R. e dai Prefetti dell'Annona, come se fossero espresse « e contenute nel presente Motu proprio.

« Ordiniamo ancora e comandiamo, che i mercanti e tutti gli altri che pos- « seggono greggi ed armenti di vacche bianche, siano obbligati ad allevare ogni « anno 25 giovenchi per ciascun centinaio di tali vacche, e ciò per servizio del- « l'arte agricola — *mercatores autem, et quivis alii greges seu armenta vaccarum « albarum habentes, ad quotannis juvencos vigintiquinque pro quolibet centenario « vaccarum huismodi ad usum Artis Agriculturae educandum*. Dovranno altresì « dichiarare ed assegnare al principio di ogni anno al Prefetto dell'Annona il « vero numero delle vacche stesse che essi posseggono e che siano obbligati a

« fare ciò sotto pena di 500 scudi, ed altre ancora gravissime da infliggersi ad « arbitrio dello stesso Prefetto.

« All'effetto poi che l'esercizio dell'arte dell'agricoltura, debba estendersi an« cora più, e che vi sia moltitudine di agricoltori e di coltivatori, nè il loro nu« mero diminuisca — *ut Artis Agriculturae exercitium latius patere possit, agri« coltorumque, et colonorum copia sit nec illorum numerus minuatur* — Noi, aderendo « alla concessione già espressa, ed in altri tempi anche fatta dalla fel. mem. di « Papa *Clemente VIII* nostro predecessore, per mezzo delle sue lettere, la ac« cresciamo ampliandola. Vogliamo egualmente e dichiariamo che tutti i vassalli « e sudditi anche dei Duchi, Baroni, Signori, Principi, od anche Cardinali di S. R. G. « o di altre persone eminenti per qualsiasi dignità, tanto civile che ecclesiastica « possano andar a lavorare e coltivare i campi, dovunque ad essi meglio pia« cerà, anche coi loro buoi ed animali — *ad loca eis bene visa ad laborandum « et colendum etiam cum eorum bobus, et animalibus a cedant* — nè gli stessi siano « costretti di lavorare anche i terreni dei Duchi, Baroni, Signori, Principi e Car« dinali ed altre persone, come è stato espresso; e dai loro officiali agenti, fat« tori e ministri, non possano nè debbano direttamente o indirettamente essere « impediti d'andare a lavorare sotto pena di confisca dei feudi, ed anche della « scomunica maggiore, ancorchè sotto pretesto di qualsiasi privilegio ed indulto « concesso a quelle persone e anche di giuramento; quali cose tutte costituenti « danno contro la comune utilità, Noi annulliamo ed abroghiamo.

« Affinchè poi i mercanti e tutti gli altri tanto più s'invaghiscano e si oc« cupino della coltura dei campi e dell'arte dell'agricoltura, conferendo Noi ad « essi all'uopo grazie e favori, confermiamo quindi ed approviamo tutti e singoli « i privilegi concessi in qualsiasi modo tanto da Noi quanto dai nostri Prede« cessori, in favore di tutti coloro che esercitano l'arte sopradetta, relativamentte « a quelle disposizioni che non si oppongono a queste emanate.

« Parimenti concediamo licenza a tutti gli agricoltori, mercanti e lavoratori « che esercitano l'arte agricola, e che faranno la semente, tanto nelle terre proprie « quanto nelle altrui, e prese in affitto sì nel territorio e distretto di Roma « quanto nel Lazio e nelle provincie di Marittima e Campagna, purchè in ogni « anno in cui il prezzo e il valore del frumento da vendersi dagli stessi agricol« tori e mercanti dal tempo della messe e del raccolto fino al primo di marzo « di ciascun anno in Roma non passerà il prezzo di giulj 55 per ogni rubbio, « possano liberamente, sì per terra che per mare, esportare, o far esportare e

« trasportare da altri, in qualsiasi luogo, la quinta parte del grano da essi raccolto « nello stesso anno, eccettuando però quello che occorre per il seme, esclusi sempre « i luoghi abitati dagli infedeli o nemici della Chiesa ».

« E vogliamo ancora, che ciò s'intenda, solo del grano, che i Priori affittuari « delle tenute o terre riceveranno dai coloni, a condizione però che diano in « affitto le loro tenute e terre soltanto per il terratico del grano, e che simile « corrisposta non ecceda la quinta parte predetta *dummodo quota huiusmodi quintam « partem praedictam non excedat*. Quelli però che affitteranno le tenute o terre « a condizioni diverse dalla quinta parte, non potranno godere il beneficio della « esportazione, per la parte che esigeranno dagli affittuari. Il permesso poi per « la detta esportazione, si debba concedere dalla Commissione delegata, e ciò « dal primo marzo in poi in ciascun anno, e non prima, e secondo il precedente « Chirografo da Noi sottoscritto; e tutto ciò, pagando prima alla Camera Apo- « stolica giulj 5 per l'esportazione di ciascun rubbio.

« Che se alcuno dei sopradetti, attesa la distanza dal mare, o per altra « causa, non potrà, o non vorrà esportare una quantità di frumento secondo la « concessione avuta, possa cedere simile licenza e privilegio di esportazione ad « altri, a ragione di giulj cinque per ciascun rubbio. Che se però, per nostro « mezzo, o per quello dei nostri Successori, o della Camera Apostolica, o dei « Prefetti dell'Annona, avverrà, che sia negato il permesso sopradetto, decre- « tiamo, che la stessa Camera sia obbligata di pagare a titolo di compenso agli « agricoltori, o proprietari delle tenute e terre, giulj sei per ciascun rubbio, e ciò « liberamente e senza eccezione alcuna, per causa dell' impedimento suaccennato, « a condizione però, che i sopradetti trasportino a Roma tutto il grano di loro « spettanza, ovvero abbiano ottenuto licenza di portarlo in altro luogo, con « obbligo però di condurlo in Roma, e dopo aver dato denuncia della quantità, « e del luogo ove sia stato riposto detto frumento.

« Nel desiderio di provvedere ulteriormente agli agricoltori, ed a coloro, che « esercitano l'arte agraria, perchè abbiano qualche aiuto e sovvenzione, affinchè « più facilmente attendano all'arte suddetta, e possano avere il denaro necessario « con minor usura possibile — *pecuniasque minori interusorio habere valeant* — « per simile causa, di nostro motu proprio e per la nostra potestà, e per la no- « stra scienza, di quanto facciamo, comandiamo assolutamente per mezzo della « presente ai diletti figli, i Provveditori del Sacro Monte di Pietà in Roma, ed « ai ministri di esso, ai quali spetta, che debbano dare un prestito a ciascun

« agricoltore, fino alla somma di scudi Mille — *ut cuilibet vero agricultori* « *usque ad summam mille scutorum monetae* — ovvero altra somma, che « sarà ordinata dal Prefetto dell'Annona, a condizione che sia corrisposto sol- « tanto il *due per cento* a titolo di frutti come già era consueto pagarsi in altri « tempi a compenso delle spese — *accepto eodem emolumento duorum pro cente-* « *nario nomine meriti, seu alias ab aliis ratione expensarum solvi consueto* — e « che sia ricevuto un pegno conveniente e proporzionato, adempite ed osservate « le leggi e i regolamenti del Monte, che furono finora osservati, e sempre con « licenza del Prefetto dell'Annona, e non altrimenti, e con le condizioni e clau- « sole da esso prescritte, a patto però, che non siano più gravose di quelle, che « prescrive lo stesso Sacro Monte. Ma il Prefetto, prima di accordar il sopra- « detto vantaggio, e prima di dare il permesso per il prestito, si dovrà infor- « mare della importanza del lavoro agricolo da eseguirsi, e delle qualità morali « della persona, concedendo soltanto il permesso suddetto, nei tempi opportuni, « per l'uso della somma di denaro, che, secondo il suo parere, sarà necessaria « purchè non superi la somma predetta di scudi mille. Ma tale somma dietro « ordine e giudizio della stessa Commissione per l'Annona, potrà essere aumen- « tata fino a scudi 2000 — e ciò secondo le qualità morali della persona e « dell'importanza del lavoro.

« Seguono le solite clausole, etc (1).

(1) Nicolai N. M. *Memorie, leggi*, ecc. II, pag. 59.

DOCUMENTO XVI.

« Bando sopra le tenute et pascoli del patrimonio di S. Chiesa. Ann. 1617,
« 1 aprile.

« Volendo provvedere agli inconvenienti che succedono intorno a vender
« l'erbe et pascoli, delle tenute o Bandite del Patrimonio che li buoni ordini
« altre volte dati da sommi Pontefici, dalla R. C. A. intorno a ciò siano invio-
« labilmente osservati, et in particolare il Motu Proprio della S. M. di *Gregorio XIII*
« sotto la data del 1° febbraio 1580, ad istanza delli sig.ri *Giulio Magalotti* et
« *Andrea Mauro* compagni, moderni doganieri di dette Dogane: per tenore del
« presente bando di commissione espressa, datoci a bocca della S. di N. S., e
« per l'autorità del nostro offitio di camerlengato, et in esecutione del detto
« Motu proprio, non derogando a qualsivoglia altri bandi, ordini et provisioni
« fatte tanto in virtù delle dette Constitutioni come de'capitoli et contratto
« dell'appalto della detta Dogana del Patrimonio, quali tutti restino nel suo
« pieno vigore, Comandiamo espressamente a tutte e singole Comunità, Univer-
« sità, Popoli, Signori, Conti, Baroni, Nobili et particolari persone di qualsivo-
« glia grado, stato, ordine et preminenza, ecclesiastica o secolare, ancorchè fossero
« Duchi o maggiori, et a tutte le Chiese, monasteri, Hospitali, Collegii, et luoghi
« pii, non eccettuando alcuno, che sottopena d'interdetto e di scomunica, et di
« mille ducati d'oro, da applicarsi alla detta Camera, *non ardischino nè presumino*
« *vendere in alcun modo nè alienare cosa alcuna dei pascoli, possessioni, tenute,*
« *bandite et herbatiche ad essa appartenenti et poste dentro ai confini della Dogana*
« *del Patrimonio*, nè in detti Pascoli, o qualsivoglia di loro introdurre alcuna
« sorta di animali, o assegnar luogo alcuno da pascere, o come si dice affidare,
« nelli detti pascoli, tenute, bandite, herbatiche, in tutto o in parte per sè o per
« altri sotto qualsivoglia colore d'altri comprate, o in esse tener bestiami senza
« espressa licenza di detti signori Giulio et Andrea, moderni doganieri di detta
« provincia, et de' doganieri, che per il tempo saranno, et altrimente conforme
« al detto Motu proprio et altre provvisioni capitoli et bandi della R. C. A.
« sopra di ciò fatti.

« Dichiarando, che tutti detti padroni de' pascoli, tenute, bandite et herba-
« tici sopradetti, et a basso specificati dentro a limiti et stanga della Dogana,
« ancorchè siano censuali, o feudali, o in qualsivoglia altro modo obbligati alla
« Camera, o a S. Rom. Chiesa, o a qualsivoglia altra Chiesa, Monastero, Ospe-
« dale, o altro luogo pio o religioso, siano *perpetuamente compresi in detto Motu*
« *proprio*, et ordini sopradetti, remota ogni appellatione, reclamatione, ricorso,
« etiam rispetto a qualsivoglia vendita, o alienazione di dette possessioni, tenute,
« o altri luoghi predetti, o per parte di quelli, et tanto rispetto alle proprietà,
« quanto all'utile dominio, si debbano inviolabilmente osservare.

« E per levare ogni dubbio, et lite, ordiniamo, che tutti i pascoli, posses-
« sioni, tenute, casali, bandite, et herbatici, a basso specificati, et altri essi-
« stenti dentro ai limiti della Dogana *essere perpetuamente de compresi in detta*
« *Dogana*, et in quella in virtù del detto Motu proprio, et Constitutioni soggetti
« et obbligati, e sono l'infrascritte cioè:

Segue un elenco esatto di tutte le tenute, bandite, ristretti, possessioni ed altro *che sono state già riferite nella Costituzione di Gregorio XIII*, in data del 1° febbraio 1530, e che *noi riportammo nella sua integrità* —.

« Dichiarando ancora, che se alcuno de' padroni de' pascoli, tenute, bandite
« et herbatici predetti, vorrà in essi far sementa per se o permetterla ad altri,
« la possa far *solamente nelle tenute proprie per la quarta parte*, o per la metà
« di ciascuna tenuta ogni anno, e non più, senza licenza espressa *in scriptis*
« delli detti signori *Giulio* et *Andrea* Doganieri suddetti, et Doganieri, che per
« il tempo saranno.

« In oltre se detti padroni vorranno vendere, o in qualsivoglia modo alie-
« nare il dominio, o proprietà, o la ragione di dette tenute, debbano *prima*
« *notificarlo alla Camera, la quale del pari sia preferita a tutti*.

« E vogliamo che il presente bando, etc. (1).

---

(1) Arch. Vatic., Miscell., Arm. V, Tom. 206, doc., pag. 378, 379, 383, 384.

DOCUMENTO XVII.

Ann. 1617 28 giug. Editto. Pietro del Tit. di S. Maria in Trastevere Prete Card. Aldobrandino della S. R. C. Camerl.

Havendo Giovanni Vespa Ongaro et Bartolomeo Pancratio Rom. con molta lor fatiga et industria ritrovato un nuovo modo di far ceneri et soda per far sapone et vetro mediante l'herbe infrascritte, cioè *Rischino*, tanto selvatico, quanto domestico, l'aglia di Lupini, Cerenfoli salvatichi, Cardi d'ogni sorte, Gaziga ovvero Tarina, Sosa Felce Vinaccia d'Uva et Bariglia; et perciò ottenute dalla S. di N. S. et Sua R. C. A. facoltà et privilegio di poter far dette ceneri, soda et vetro con li sopradetti ingredienti privative in quanto a tutti gl'altri di qualsivoglia luogo mediatamente et immed. soggetto alla S. Apost., et di poter tagliare et cogliere l'herbe sudette in qualunque luogo le troveranno, et ancora seminarle con pagar però alli padroni delli terreni quello sarà giusto et dette Ceneri, soda et ingredienti sopradetti vendere et estrarre dove sarà di bisogno et come più amplamente si contiene nelle lettere patenti sopra ciò speditegli sotto il dì 10 del pres. mese di Giugno, per gli atti dell'infras. Not. Nostro et di detta Camera. Per tanto di esecutione di dette lettere patenti et d'ordine espresso di N. S. datoci a bocca, et per l'autorità del nostro ufficio di Camerlengato, per il pres. pub. editto si proibisce a qualsivoglia persona di qualsivoglia grado stato et conditione che non ardischi nè presumi nelli luoghi et terre dello Stato ecclesiastico raccogliere, abbruggiare, vendere o tenere delle herbe sudette, et Ceneri di esse come di sopra, senza licenza, o consenso delli sud. Giovanni o Bartolomeo, durante il tempo del loro privilegio, sotto la pena della perdita di quelle et anco di scudi Mille d'oro in oro per ciascuno e per ciascuna volta, che si contravverrà d'applicarsi un terzo alla C. A. un terzo all'accusatore e l'altro terzo alli detti Giov. e Bartol.

Ed inoltre si ordina et comanda espressamente a qualsivoglia persona etc. che non debba in qualsiv. modo, e sotto le dette pene, impedire detti Giovanni e

Bartolomeo et loro uomini, circa il cogliere et abbrugiare dette herbe in qualsivoglia luogo esistenti, anzi osservare e far osservare tutte le facoltà, e privilegi concessi a loro, in dette patenti sotto le pene, etc.

Volendo e dichiarando, etc.

Dato in Roma nella C. A. il dì 28 giugno 1617.

Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*, Serie III, 1601-1646, ad ann.

DOCUMENTO XVIII.

Ann. 1624, 20 Genn. Bando de' Signori Maestri Giustizieri.

Contro chi fa danno in campagna tagliando alberi, esportando i termini, portando animali a pascere e facendo fieni nei confini. Contro coloro che vanno nelle altrui possessioni e vendemmiano nelle vigne senza licenza dei proprietarii. Contro i guardiani, ortolani, vignaiuoli, che vendono frutti senza licenza del padrone, e danno ricetto a coloro che fanno danno nelle campagne. Contro i proprietari che occupano, restringono o danneggiano strade, vicoli e fossi. Contro chiunque ruba fieni da Campagna, o fa l'erba nei poderi altrui. Contro i Portinai delle Porte di Roma, che dessero ricetto a chi va a rubare nelle campagne, e si prescrivono ai medesimi se i frutti, piccoli alberi, erbe, etc. che s'introducono in Roma, o che si trasportano siano stati rubati, e si danno le stesse norme ai fruttivendoli. Si comminano delle pene contro gli esecutori, che prevaricano, e contro coloro, che impedivano a quelli, di fare il loro dovere.

A tutti i trasgressori sono comminate le pene.

Art. 24. E perchè di continuo vengono infinite querele delli padroni delle vigne, canneti et altre possessioni e beni in Roma, e suo territorio per li danni e ruine, che se li fanno dalli Caprari con le loro Capre, s'ordina che nessun capraro possa condurre capre fuori dell'habitato dove siano vigne, canneti, et altre possessioni, sotto pretesto di condurle al pascolo, se prima non haverà notificato al Notaro di detti Maestri (Giustizieri) il luogo del pascolo con la licenza del padrone et havuto il bollettino sottoscritto, come di sopra, quale se gli darà gratis, e se saranno ritrovati senza bollettino nelli luoghi suddetti, se ben non dessero danno, pagheranno per ciascuna volta ducati tre di carlini, d'applicarsi come di sopra, e non potendo pagare saranno puniti in pena corporale, ad arbitrio di detti maestri, etc., etc.

Dato in Campidoglio, 20 Genn. 1624.

Hippolitus Card. Camerarius.
F. Canalius auditor.

Petrus Persicus, Civ. Rom. Magister Just.
Felix de Blanchis, Patr. Rom. Mag. Just.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, 1601-1626 ad ann.

DOCUMENTO XIX.

Ann. 1624, 17 Magg. Bando.

Che non si facciano rappresaglie alle cavalle, che tritano, et altri animali, che conducono grano a Roma, e che per li danni dati, non possino essere molestati altrove, che avanti Mons. Prefetto dell'Annona.

Ippolito di S. Maria Nova Card. Aldobrandino della S. R. C. Camerlengo.

Se bene nel bando generale, sopra l'Abbondanza, ultimamente pubblicato nel Capit. I di esso bando, si è provvisto secondo al solito. Proibendo che nessun Duca, Marchese, Barone et Signore, o altra persona di qualsivoglia stato, ordine, condizione, o preeminenza Ecclesiastica, o secolare si sia, ardischi d'impedire alcuno, tanto suddito, quanto non suddito, per via diretta o indiretta, et per qualsivoglia causa o colore, che non possino tritar i loro grani, con le cavalle proprie di essi Signori Baroni, nientedimeno intendendosi, che detti signori, Duchi, Marchesi et Baroni, et loro Officiali, sotto altri vari pretesti, et particolarmente di danni dati, nelle possessioni dei loro territorii, tanto proprie, quanto de' Sudditi, con le cavalle, et altri animali, che si conducono a tritare, come sopra, fanno rappresaglie agli agricoltori, con rimenarli le cavalle, et animali alla Corte, ed anco far prigioni l'istessi Agricoltori, et lor famegli et garzoni, gl'impediscono le trite.

Al che volendo provvedersi.

Di quì è, che per tenore del Bando, d'ordine di N. S., datoci a bocca, e per l'autorità del nostro ufficio di Camerlengato, non recedendo dal contenuto in detto Bando generale, ordiniamo, et prohibiamo alli detti Signori, Baroni, Governatori, Podestà, Vicarii, uffitiali di danni dati, Guardiani et Esecutori, et altri come sopra, che occorrendo che le Cavalle, et altri animali, che saranno condotti tanto a tritare, quanto per condurre grani, biade et legumi a Roma, siano trovati a far danno, tanto nelli Campi, quanto nelle possesioni, non possino essere in modo alcuno *represagliati*, nè condotti alla Corte, ne meno carcerati li Padroni, conduttori o famegli; ma siano contenti detti uffiziali, di pigliare il pegno, che li sarà dato, con obbligo *in forma Camerae* del Padrone o

Garzoni, che conducesse li animali predetti di stare a ragione con quello che haverà ricevuto il danno, avanti Mons. Prefetto dell'Abbondanza, per rogito del quale obligo, o sicurtà, il Cancelliere dovrà essere contento solo de baiocchi 5 de moneta, assicurandoli, che da detto Mons. Prefetto, riceveranno compimento di giustizia, et haverà riguardo, se li danni saranno stati dati studiosamente dovendo detto Mons. Prefetto, solamente esser giudice di tal materia.

In oltre, perchè le trite, non s'impedischino sotto pretesto alcuno:

Per ordine espresso di S. Beatitudine si concede a detti agricoltori, il *poter pascolare et ricovrare detti cavalli et animali liberamente*, et senza molestia et impedimento alcuno nelle *medesime tenute*, et *territorio dove triteranno*, o altro luogo più commodo, con dover pagare il pascolo e danno, che faranno a stima di doi periti, da eleggersi uno per parte et in caso di discordia, del terzo, da eleggersi da detto Mons. Prefetto. Però si commanda ai signori Baroni, Governatori, Offitiali, Guardiani ed altri sudetti, che debbano inviolabilmente osservare a detti agricoltori, lor famigli, et garzoni la presente concessione, dovendoli bastar per sicurezza il dar pegno con obligo come sopra.

Dichiarando, che chi contraverrà al pres. ordine, incorrerà nelle pene di scomunica maggiore, lesa maestà, privatione de Feudi, confiscatione di tutti li beni, et sospensione de' privilegi, contenuti nella Bolla *in Coena Domini*, et altre provisioni de' Sommi Pontefici: Et in quanto alli ufiziali di più pene corporali et pecuniarie *arbitrarie*, alle quali si procederà da Mons. Rev.mo Prefetto irremissibilmente, conforme ne tiene espresso da S. Santità *però ognuno si guardi, perchè non si portarà rispetto ad alcuno.*

Volendo che il pres. bando affisso, etc.

Dato nella Cam. Apost. li 17 Magg. 1624.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, Ann. 1601-1626 ad ann.

DOCUMENTO XX.

Ann. 1624, 30 settem.

Mons. Zacchia. Si è offerto Felice Antonio Biancani, di voler palesare un segreto, che lui ha, col quale seminandosi un rubbio di grano, fruttarà tanto, quanto fruttariano doi rubbia, et fa anco il grano più bello, e perchè dubita, che palesando lui tal segreto, gli levino il guadagno, ci ha fatto però supplicare, che gli vogliamo concedere Privilegio, che nessun'altro, nel nro Stato Ecclesiastico, possi servirsi di questo suo secreto, ma che quelli, che vorranno servirsene, debbano pagare uno scudo, per rubbio, del quale la nra Camera partecipi, e ne habbia la quarta parte, et il resto sia suo, et volendo Noi, che si facci tal promessa. Pertanto di nra certa scienza e pienezza della nra potestà, ordiniamo a Voi, che in nome nro e della nra Camera, concediate a d.° Felice Antonio Privilegio et indulto, che niuna persona possi nel nro Stato ecclestistico, servirsi del detto modo, e secreto, che lui paleserà, che quelli, che vorranno servirsene, debbano pagare *un scudo per rubbio*, del quale debba haverne la quarta parte la Camera, ed il resto detto Felice Antonio, ogni volta però che riesca detto segreto. Che perciò ordiniamo a Voi, che ne facciate fare l'esperienza, deputando per detto effetto, et anco per l'esattione, che si doverà fare da quelli, che vorranno servirsi di questo secreto, riesca, e sia vero. Vi ordiniamo di fare qualsivoglia provisioni, ordini et bandi, sotto quelle pene, che vi pareranno, et sopra ciò gli spedirete vostre lettere patenti, o stipulerete l'istromento necessario, con obligar per l'osservanza di esso la nra Camera, suoi beni, ragioni et entrate, nella sua più ampla forma, che tale è mente, e volontà nra espressa. Volendo Noi, et decretando, che la presente, e detto Istromento da stipularsi, vagliano et habbino effetto, essecutione e vigore, ancorchè non s'ammettino, e registrino in Camera, e nei suoi libri, non ostante la Constitutione, ò Bolla di Pio Quarto, nostro Predecessore *De registrandis*, et qualsivoglia altre Constitutioni, et ordinationi Apostoliche, usi, stili et consuetudini, et altre cose, che facessero in con-

trario, alle quali, havendo il lor tenore per espresso in questo à sufficienza, per questa volta solamente deroghiamo.

Dato dal Nro Palazzo Apostolico di Montecavallo, li 30 di settembre 1624.

Urbanus Papa VIII.

Registrato nel libro di Pompilio de Cuppis, Computista Camerale, a carte 173.
Arch. Vatic. Arm. XXXVII, tom. VI, fol. 211.

DOCUMENTO XXI.

Privativa di cogliere e bruciare diverse erbe per farne il sapone.

Ann. 1629, 4 agosto. Bando.

Stefano Durazzo, pronototario apostolico dell'una e dell'altra segnatura, di N. S. Referendario, e della S. Sua, e Camera Ap. Tesoriere generale.

Havendo la Santità di N. S. Papa Urbano VIII, concesso in appalto a Pietro Catucci, et a Gio. Pietro, et Gio. Maria Guadagnoli, et a Cintio Catucci, mercanti di Sapone in Roma, l'indulto, et facoltà di cogliere e *bruggiare*, privative in quanto a tutti gl'altri. infrascritte herbe et materie, et d'esse farne ceneri per fabbricar sapone, per anni venti, incominciati al primo del presente mese d'agosto, et come segue da *fenirsi*, tanto in Roma et suo Distretto, quanto in qualsivoglia Provincia, Città, Terre, Castelli, Contadi, Luoghi, Territori et *Tenute* mediatamente et immediatamente soggetti alla S. S. A., et con altri privilegi et capitoli, contenuti et espressi nell'istromento, sopra di ciò celebrato, in virtù et esecutione del Chirografo, segnato di mano di S. B., e come negli atti dell'infrascritto Notaro (Felice de Totis?), etc.

Comandamo, et espressamente *prohibemo*, a tutte e singole persone, etc. che non ardischino, nè presumino, sotto qualsivoglia pretesto, etc. nè in Roma, et suo distretto et territorio, nè in qualsivoglia Provincia, città, terre, castelli, contadi. luoghi, territori, *Tenute* et *Casali*, mediatamente et immediatamente soggetti alla S. Apostolica, cogliere, tagliare et *brugiare* alcuna quantità, delle dette infrascritte herbe et materie, nè alcuna d'esse farne ceneri, nè dette herbe, et ceneri in qualsivoglia luogo ritenere, etc.

Sotto pena di scudi mille d'oro p. ciascuno, e p. ciascuna volta, d'applicarsi un terzo alla R. C., un terzo al giudice esecutore et notaro della causa, et l'altro terzo alli detti appaltatori et accusatore.

Et in'oltre comandiamo. etc. che sotto dette pene, non debbano impedire, etc. detti appaltatori, etc., circa il tagliare, cogliere et *bruggiare* le dette herbe, et materie, esistenti in qualsivoglia luogo, come sopra, etc.

Dato in Roma nel ns Palazzo, 4 agosto 1629.

Nomi delle suddette herbe et materie concesse alli sudetti Appaltatori privative, *quoad alios*, et *prohibite* a qualsivoglia altra persona.

Ruta Capraia. [illegible]. Cardi Salvatichi. Ferula. Felce. Ciruta. Fusti di Ceci. Fusti di Lupini. Fusti di Ramoracce. Fusti di *Carcifoli* selvatichi. Fusti d'*Eby* et d'altre herbe tanto selvatiche, quanto domestiche. *Soda*. Bariglia. Ortica. Atreplici selvatiche et domestiche. Bieda. Malva. Foglia di vite. Ossi d'olive, etc. Vinaccia.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, Ann. 1627-1640 ad ann. Rinnovato il giorno 8 agosto 1633.

DOCUMENTO XXII.

Ann. 1631, 1 giug. Bando, che si debba abbrugiare la *lolla*, per trè miglia appresso il Mare, et che li Vascelli, non possino fermarsi sotto la spiaggia.

Ippolito di S. Angelo in Pescheria Dia. Card. Aldobrandino della S. R. C. Camerlengo.

Essendosi considerato et per esperienza, visto di quanto danno et pregiuditio sia alla Cam. Ap., et a tutti li particolari, che fanno condurre a Roma grani et biade per Mare, e Fiume, da Corneto, Civitavecchia, *Terraccina, Nettunno* (*sic*) et altri luoghi della Spiaggia rom. lasciar conservare la *lolla, pulla*, ovvero cama; poichè con l'occasione di essa, molti *scelerati* Marinari, vengono a rubbare detti grani e biade, et mescolarvi della Lolla, ovver cama, acciò nella consegnatione *rieschi* nella misura, et anco il comportare, che vicino a Corneto, Civitavecchia et altri luoghi, come sopra, tenghino *Liuti*, Barche, et altri vascelli, con li quali sotto scusa di pescare pesci o Coralli, più delle volte commettono furti, et robbamenti de' Grani, et estrattioni di essi, al che volendosi provedere.

Pertanto d'ordine espresso della S. d. N. S., datoci a bocca, e per l'autorità del Nostro Ufizio di Camerlengato, per il pres. bando, ordiniamo et comandiamo, che tutti quelli, che hanno fatto o faranno p. l'avvenire Arte di campo, nelli territ. di Corneto, Civitavecchia, *Terraccina*, *Nettunno* et altri luoghi circonvicini al Mare, per spatio di trè miglia, debbano attualmente abbrugiare, et fare abbrugiare, tutta la Pulla, Lolla, *over* Cama, subito che haveranno levato da dette are li grani, orzi, et altre biade, sotto pena di 500 ducati, d'applicarsi metà all'Abbondanza di Roma, un quarto all'accusatore, quale sarà tenuto secreto, et l'altro all'Esecutore.

Et in oltre prohibiamo, tanto alli sopradetti, quanto a qualsivoglia altra persona, sotto pena della *confiscatione di tutti li loro beni, et della Galera perpetua, da osservarsi irremissibilmente*, non debbano p. se stessi nè p. altri direttamente o indirettamente conservare, nè sotto qualsivoglia pretesto o colore riporre in alcun luogo, publico o segreto, nè meno vendere, donare, nè altrimenti

dare, ad alcuna persona della Lolla, Pulla o Cama. Nella qual pena vogliamo, incorrino parimente quelli, quali senza licenza di Mons. Pref. dell'Annona, in *scriptis*, venderanno conciature d'are, Orzo, Vena, Paglia o altre cose simili, a' Marinari, Barcaroli et altri, quali condurranno o faranno condurre grani a Roma, che *sotto pena della vita*, e confiscatione delle barche, scafe et altri vascelli (*sic*), etc. li quali condurranno detti grani, per se stessi non ardischino, nè per altra persona interposta, sotto qualsivoglia pretesto e causa, pigliare alcuna quantità di lolla, Pulla, cama o paglia, nè quelle mescolare, nè mettere tra li grani.

Nè meno, sotto le medesime pene, possino comperare conciature d'are, Vena, Spelta, nè altre biade, senza licenza di Mons. Prefetto, da concedersi in *scriptis*, et non altrimente, etc.

In dette pene incorrerano, anche quelli che bagnassero con acqua i grani. Si concederà l'impunità, e salvacondotto ai colpevoli, che denuncieranno simili frodi. Entro tre giorni dalla pubblicazione del Bando, tutti proprietari di barche, *Leuti*, vascelli addetti alla pesca dei coralli e pesci, si dovranno allontanare dalle spiagge dei luoghi sopradetti, sotto pena della *galera perpetua*, e confisca delle dette barche, etc.

Chiunque volesse pescare il pesce, od altro, dovesse domandarne licenza a Mons. Prefetto dell'Annona o *dare una sicurtà*.

Il presente doveva essere pubblicato nei luoghi soliti a Roma, e nei luoghi sopra menzionati.

Dato in Camera Ap. 1 giugno 1631.

Visa. Octavianus Raggius Ann. Praef.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, Ann. 1627-1640 ad ann.

DOCUMENTO XXIII.

Ann. 1635, 6 marzo. Editto sopra le misure di grano e biada.

Ippolito di S. Eustachio diac. Card. Aldobrandino, della S. R. C. Camerl.

Ancorchè per altri ordini, fatti da Mons. Prefetto dell'Annona, pubblicati in diversi tempi sia stato ordinato, che li grani e biade, di questa città di Roma, non si possino misurare, se non a misura *sbattuta rasa*, conforme al corpo forma e contenuto della Matrice di Dogana, e non altrimente, e che li misuratori, dopo haver piena e sbattuta. quanto possono detta misura, non debbano radere. ma lasciar radere alli venditori, nondimeno intendendosi, che da detti Misuratori si radono dette misure, e ben spesso nel misurare, si commettono molte fraudi, facendo crescere, e scemare la misura a lor modo, in pregiuditio dell'*Agrigoltori* e' venditori. Però volendo la S. di N. S., che tanto il compratore, come il venditore, habbia il suo dovere, e non sia gravato, ne si *commetti* fraude alcuna, d'ordine espresso di S. B., datoci a *boca* e per l'*auttorità* del nostro offitio di Camerlengato, inerendo alli medesimi ordini, etc., che nel misurar detti grani e Biade, il *compratore possa e debba sbattere. o far sbattere la misura, quanto vuole*, ed il venditore *raderla o farla radere*, prohibendo ai facchini misuratori, et fornari, o altri compratori, che non ardischino, nè possino in modo alcuno ingerirsi nel rader detti grani e biade, ma doppo che avranno empita, e sbattuta la misura, lascino, che li venditori. e per se medesimi, o per mezzo d'altri suoi ministri radino, sotto pena, in ciascun caso di contraventione, di *tre tratti di corda*, *Berlina*, e scudi Cento, da applicarsi la pena pecuniaria per due terzi alla Camera Apost. e per l'altro terzo all'accusatore quale sarà tenuto secreto, e se sarà uno delli delinquenti, se gli darà anco l'impunità, dichiarando, che si procederà anco per inquisitione, e si crederà all'accusatore col giuramento d'una delle parti, con un testimonio degno di fede.

Volendo che il pres. Editto affisso, ecc. Dato in Roma nella Cam. Apos. li 6 marzo 1635.

Visa Octavianus Raggius Annonae praefectus.

Arch. Vat., *Bolle e Bandi*, serie III, ann. 1627-1640 ad ann.

tuire, senza pagamento di cosa alcuna, et essendo rimessi fuori di Roma, si debbano notificare per tutto il giorno seguente, ad effetto di punire quelli, che contravverranno, e farli restituire come sopra, sotto pena di scudi duecento d'oro, e per quelli del mandato *de capiendo*, et altre pene arbitrarie, oltre la refettione delle spese, danni et interessi, alli quali vogliamo, che siano tenuti *in solido*, tutti li prenominati Notari, esecutori et albergatori alle parti, restando nel rimanente ferma la dispositione delli Statuti dell'Agricoltura, capitolo 41, al quale non se intenda derogato, etc.

Dato nel consolato del Nob. Collegio dell'Agricoltura di Roma questo dì 20 giugno 1641.

Io. Franciscus Palazzolius Consul.

Jacobus Alberinus Consul.

F. Petronius Consul.

Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*, ann. 1141-1655 ad ann.

DOCUMENTO XXV.

Ann. 1647, 26 aprile. « Bando sopra gli affidati della R. C. A. o loro privi-
« legi, pubblicato per ordine di *Federico dei SS. Vito e Modesto Diac. Card. Sforza*
« della S. R. C. pro Camerlengo dal Pont. *Innocenzo X*, specialmente deputato.

« Se bene per le Constitutioni di molti sommi Pontefici e bandi Camerali etc.

« Che per servito (*sic*) et commando di detti affidati debba ogni Communità,
« Signore, et persona à chi spetti mediate ò immediate soggetta alla S. Sede
« Apostolica allargare le strade almeno di venti canne dà per tutto *come*
« *erano e sono state ordinate anticamente*. Dichiarando che detti affidati mentre
« saranno in viaggio, venendo alla Dogana o da essa tornando, *possino stare tre*
« *giorni per territorio senza pagamento alcuno*, salvo se dessero danno in semi-
« nati, vigne o cose tali nel qual caso siano tenuti solo all'emenda del danno,
« et non alla pena, et in ogni altro tempo et loco, non siano tenuti a pena al-
« cuna, ma solo all'emenda del danno, come si è detto, etc. etc.

« Item che per togliere via ogni difficultà, si dichiara, che affidati s'inten-
« dono e siano tutti quelli, che di fuori dello Stato Ecclesiastico, ne' pascoli
« della Dogana del Patrimonio, *et in tutti altri luoghi compresi* et sottoposti a
« detta Dogana, et dentro a confini e stanga di essa, à quali forastieri inviola-
« bilmente s'osservino detti privilegi della fida in ogni luogo e tempo. Item af-
« fidati similmente s'intendino, e siano tutti quelli dello Stato Ecclesiastico, che
« conducono i loro bestiami à detta Dogana, et luoghi da quella compresi an-
« cora che l'habitassero di *continuo* (*sic*), con le loro famiglie, dentro à limiti
« di essa Dogana, quali parimenti debbano godere detti privilegi non solo in
« andare stare et venire in fida, et in Dogana, *ma anco mentre saranno tornati*,
« et staranno con detti bestiami alle loro terre e case proprie, così dentro, come
« fuori della stanga, e confini di *detta Dogana così di Roma*, come in quella del
« Patrimonio. Ma quelli che non escono fuori del territorio delle terre proprie,
« ancora che havessero presa la fida, non debbano godere, ne se gli debbino (*sic*)
« osservare, nè fare buoni detti privilegi, li quali sono concessi solo per servitù
« di dette Dogane, et dei veri affidati, non per abusarli ad altri effetti (1).

---

(1) Arch. Vat. Arm. V. Miscell. 206, tom. VIII, doc. n. 145.

DOCUMENTO XXVI.

Ann. 1653, 12 febb. « *Instrumentum, et capitula appaltus Dohanarum et The-*
« *saurariae Patrimonii facti R. C. A. in favorem dd. Jacobi et Leonis de Bettis.*

« I. — Affitto della Dogana del Patrimonio, e sua tesoreria e altri annessi « e connessi ecc.

« II. — Esazioni da farsi in detto appalto e modo e facoltà di esigere.

« III. — Pagamento da farsi dai conduttori per le regaglie (*sic*) (regalie) « ogni anno anticipatamente a conto di detto Censo la somma notata nella ta- « vola dell'esito, e il resto a conto proprio, conforme alla detta Tavola, cioè un « ducato e mezzo per ogni centinaio di scudi di moneta.

« IV. — Che li detti Doganieri possano godere la fida et l'herbatico e pa- « scolo et terratici, et allargare smacchiare nei luoghi riservati per le *lumiere* « (allume) nelle quali tenute possa solo smacchiare, e levare quelli cespugli spini « et altra legna morta, che impediscono d'arare e sementare le terre lavorative, « e farci ogni altra cosa spettante alla Camera, in qualsivoglia modo nelle dette « Dogane, nel modo che l'hanno godute, e potute godere li Doganieri passati, « eccetto la tenuta di *Ferrara* concessa dalla Sede Apostolica agli uomini di *Ci-* « *vitavecchia*, per la quale debbono godere quello che in detta concessione è ri- « servato alla Sede e Camera Apostolica. Dichiarando però, che per le tenute « di S. Spirito dette *Tarquinia* e *Monte Romano* detti conduttori debbono pa- « gare scudi 875 a conto della Camera, et a conto di detto censo, conforme alla « Tavola, e con patto però, che la fida s'abbia a riscuotere tanto da forastieri, « quanto dai patrimoniali, in ducati d'oro di Camera a Giulj 12 per ducato, in « luogo di scudi doganali, che si riscuotevano prima, et che alla fida siano te- « nute tutte le sorti di bestiami tanto grossi, quanto minuti, che s'introducono « nelli territori e tenute d'altri, come si dispone nella Costituzione di *Gregorio XIII*, « eccetto per li soli buoi aratori e le cavalle per le trite, quando lavoraranno « et tritaranno (*sic*) rispettivamente nelle tenute proprie o vero nel proprio la- « voro, ecc. ecc.

« V. — Guadagno e danno spetta al Doganiero.

« VI. — Proibizione, che non possa prendere, nè dare in affitto bestiami nè grossi nè minuti.

« VII. — Nessun pellicciaro o altra qualsivoglia persona, possi cogliere pelli, se non dalli padroni delle masserie, acciò li garzoni delle masserie non rubbino alli padroni per vendere ai detti pellicciari.

« VIII. — Facoltà di levare, e porre i ministri a piacere del Doganiere, ed acquisto dell'ufficio della Cancelleria.

« IX. — Non possa alcuno sottoposto a S. Santità, o Santa Chiesa, tanto privilegiato, come quelli, che sono assenti (*sic*) per fida, affidare nè mandare il loro bestiame a pascolare fuori dello Stato Ecclesiastico, senza licenza delli Doganieri, dalli quali, e non da altri possa pigliarla, sotto pena di perdere il loro bestiame, d'applicarsi per la metà alla Camera, e per il resto alli Doganieri et agli essecutori, non ostante altri privilegi, che fussero in contrario, che tutti s'intendino revocati; e perchè non se ne possa pretendere ignoranza, se ne debbano mandar li bandi per tutto lo Stato.

« X. — Che si debba lavorar tutte le bandite a quarti o a terzi, come si lavora a *Monte Romano*, ecc.

« XI. — Intendendo che si debbano consegnare per terratico grani netti ecc.

« XII. — Concede detta Camera a detti Conduttori, ecc.

« XIII. — La comunità di *Civitavecchia* non abbia a godere la tenuta denominata *Civitavecchia*, ma solamente abbia scudi 140 all'anno, conforme alla sentenza di *Mons. Cesis* che aveva per li tempi passati da pagarseli (*sic*) dal Doganiere del suo oltre il censo e gli herbaggi e spiche della detta tenuta debbano essere di detti Doganieri.

« XIV. — Non si possa tener bestiame di sorta alcuna nelle tenute della Camera al tempo delle spiche, cioè che sarà levato il grano fino a Santa Maria d'agosto, sotto la pena solita et emendatione del danno salvo quelli, che l'haveranno comprato.

« XV. — Nessun castellano, gabelliere ed altri ufficiali mediate vel immediate soggetti alla Santa Chiesa possa aggravare gli affidati, ecc.

« XVI. — E per tor via gli aggravi ecc.

« XVII. — Nessuna persona possa cavar bestiame d'estate, nè di inverno, fuori del territorio suo per mandarlo in quello d'altri, senza saputa delli Doganieri, acciò paghi la fida dovuta in qualsivoglia tempo, et il territorio di ciascuno, s'intenda quello del luogo dove è, e dove' abita la maggior parte

« dell'anno, ancorchè si mandino in altri luoghi dello stato, del medesimo Ba-
« rone o Signore, in conformità della sentenza, data in Camera da *Mons. Serra*,
« dell'anno 1633, sotto il 3 ottobre, per gli atti hoggi del *Giordani notaro di Ca-*
« *mera* Dichiarandosi che passato S. Giovanni di giugno, s'intenda doversi pa-
« gare la fida dell'estate come è solito.

« XVIII. — Possino gli affidati per servitio e commodo loro, allargarsi e
« stare tre giorni per ogni territorio, non facendo danno ai seminati, vigne et
« altre cose simili, come solito, e facendo danno siano tenuti all'emendatione
« del danno, e non alla pena, con patto che tutti quelli che verranno con li
« bestiami, dove si paga la fida, siano obbligati fra quindici giorni dopo arri-
« vati, assegnare a detti Doganieri, tutta la quantità dei bestiami grossi e pic-
« coli, che avranno condotti, denuntiando li padroni d'essi, e non facendolo, ò
« vero al tempo, si conterranno, si trovi più del numero di quelli, che avessero
« denunciato, caschino in pena della perdita di bestiami, d'applicarsi metà alla
« Camera Apostolica, e l'altra metà fra i Doganieri e l'accusatore. Dovendo
« però detti doganieri farlo intendere a loro, che con il solito bando, acciò che
« non possino pretendere ignoranza, nè possi alcuno avviare li bestiami da luoghi
« dove stanno verso la Montagna, senza la bolletta degli doganieri, e chi l'av-
« vierà et arriverà nella *stanga*, senza detta bolletta degli Doganieri, caschi nella
« pena di perdere il bestiame, d'applicarsi come sopra, dovendo però gli appal-
« tatori dar notitia negli affidati come sopra.

« XIX. — Nessuno sia esente da detta fida, nè franco di Dogana, sotto
« colore di essere Cittadino Romano, *se non sarà Romano originario* conforme
« alla Costitutione della F. M. di Papa Gregorio XIII, et alcuno non possa go-
« dere se non quella sola franchezza, che concede la Cittadinanza di quel luogo
« dove abita, talchè se uno fosse cittadino Romano, o di Toscanella, o d'altro
« luogo, goda solo l'esentione del luogo, dove abita con la sua famiglia la mag-
« gior parte dell'anno.

« XX. — Item, gli *esenti per numero di dodici figliuoli*, godino l'essentione
« di detta Dogana solamente, conforme al Moto proprio di *Pio IV*, sopra tali
« esenti, e come altra volta è stato dichiarato in Camera per la *Dogana di*
« *Roma*, cioè *pro victu et vestitu suo et familiae tantum*, e non per l'industria et
« mercantia, non ostante qualunque uso, o piuttosto abuso, che per l'addietro
« si fosse osservato in contrario, e nessuna persona di qualsivoglia stato, grado
« e conditione secolare et ecclesiastica, possa essere esente o franca da questa

« Dogana o appalto, eccetto li nominati negli pres. Capitoli, e nel modo, che si
« dice in essi.

« XXI. — Che agli affidati forastieri, e dello Stato Eccl. o d'*Urbino* od
« altri Stati, che ricadessero o s'acquistassero in tempo del pres. appalto, s'os-
« servi la fida antica, con li privilegi in essa contenuti che sarà registrata in
« fine delli presenti capitoli, quale si debba osservare inviolabilmente, ed in
« particolare di poter venire, stare e tornare liberamente con le loro masserie,
« come è solito, e senza impedimento alcuno, nè siano sottoposti alli appalta-
« tori della Gabella del quattrino a libbra, di qualsivoglia Communità, sotto pre-
« testo di dar la assegna de loro animali, od altro, salvo se in caso, che macel-
« lassero per vendere i loro animali non ostante qualsivoglia cosa in contrario
« havendo pagato, quanto devono alli Doganieri et agli affidati dello Stato Ec-
« clesiastico s'osservi la fera libera di *Toscanella*, come è solito, per poter ven-
« dere in tutte le terre di detto Stato, tutti i loro agnelli, e di poter estrahere,
« e vendere fuori di detto Stato, la terza parte degli agnelli Vernarecci, non
« essendovi di bisogno per *Roma*, come anco si debbano mantenere a tutti gli
« affidati forastieri e dello Stato e anco d'*Urbino* e Provinciali, tutti li privilegi
« e facoltà, che si sono concesse nella Costitutione di *Gregorio XIII*, sotto li
« 18 di febbraro 1577, etc. Nonostante qualsivoglia dichiaratione, o lettere
« di qualsivoglia Tribunale o Congregatione, che fosse in contrario, quale tutte
« si revocano et annullano come contrarie a detta Constitutione, e si proibisca,
« che non se ne possa fare delle altre, e facendosene non si debbano osservare,
« sotto le pene in esse Constitutioni comminate; quali Constitutioni, a maggior
« cautela la Rev. Camera, promette fare espressamente confermare da N. Si-
« gnore.

« XXII. — Sia lecito a detti conduttori d'estrarre, o vendere animali fuori
« dello Stato Ecclesiastico.

« XXIII. — Tutti quelli che condurranno bestiami nelle Dogane, che sa-
« ranno dentro alla *stanga*, siano obbligati a pagar la fida, che devono, ancorchè
« poi entrati vendessero tal bestiame, a persona di maggior fida, anzi di minor
« fida, e in qualsivoglia modo franca.

« XXIV. — Facoltà ai Doganieri di prendere grani e biade per i loro
« crediti.

« XXV. — Facoltà di poter comprare in 2000 rubbia di grano, per la se-
« menta di *Montalto*, perchè quelli, che si raccoglieranno erano brutti e poco

« buoni (*sic*) per seminare. Detto grano acquistato doveva servire per sementare
« per sè o per altri, e per servitio del loro Campo, e per la casa della Dogana
« di *Montalto*.

« XXVI. — Relazione nella concessione delle tratte da concedersi a persone
« del Patrimonio.

« XXVII. — E perchè a *Montalto* et altri luoghi, del presente appalto, vi
« è carestia d'uomini (*sic*) da lavorare, e massima nell'estate, e la Rev. Cam.
« per fare la frequenza d'abitatori, promette a tutti quelli, che habiteranno in
« detti luoghi, servendo alla Dogana e Doganieri, e per tutto il tempo che ser-
« viranno, siano securi di non essere molestati per debito, e similmente assicu-
« rerà quelli, che fossero *banditi* da luoghi, fuori dello Stato Ecclesiastico, in
« contumacia, purchè non siano banditi, per delitti enormi et atroci, de' quali
« siano stati convinti e confessi, il quale privilegio intorno alli banditi, s'intenda
« durante dal 1° maggio, per tutto il mese di settembre di ciascun anno.

« XXVIII. — Ritenuta del Censo, per il *Terzuolo* e *Piano dell'Abbadia*, e
« godimento libero della tenuta di proprietà di *G. Paolo Argenti*, che li condut-
« tori l'abbiano da godere liberamente, e nel caso non la possano godere si os-
« servi il solito.

« XXIX. — Facoltà ai Doganieri, di poter far cioccare i terreni.

« XXX. — Li Doganieri non possono chiedere ristoro (1) per *Collescipoli*,
« o per il quarto di *Suareto*, contro la Camera od offitiali, con riserva a favore
« dei doganieri delle ragioni, che loro potessero competere contro le dette Co-
« munità.

« Che li detti conduttori, debbano godere della tenuta della *Chiaruzza* (Chia-
« ruccia) di *S. Silvestro*, recuperata per la Camera, senza alcun altro paga-
« mento.

« XXXII. — Non possano detti conduttori chiedere ristoro per la Caccia di
« *Montalto*, promette bene la Camera aiutare detti Doganieri, per la speditione
« della causa per giustizia.

« XXXIII. — La Camera sia tenuta fare il ristoro — presti ogni aiuto —
« alli Conduttori per caso fortuito.

« XXXIV. — Nessuna comunità, o altro di qualsivoglia grado, come qui
« appresso si dirà, dentro alla *stanga* possa far bandite, e nelle già fatte, per

(1) Ristoro vuol dire aiuto, compenso. Vedi art. XXXIII.

« concessione dei sommi Pontefici, si debba osservare quello, che si dice nelli
« seguenti capitoli, e nell'avvenire, che non si possa concedere ad alcuna Com-
« munità, Collegio, Chiesa o particolare persona, sia di che grado, stato o con-
« ditione sia, tanto secolare, quanto ecclesiastica anco che fusse Duca, licenza
« di far bandite dentro le *stragie* senza espressa licentia delli Doganieri altri-
« menti tale licenza sempre s'intenda nulla, nè chi l'otterrà, possa valere in
« pregiuditio del presente appalto, e valendosene, e non rimovendo la Camera
« tal licenza, ricercata dalli Conduttori, sia tenuta farle buono tutto il danno,
« et interesse, che ne ricevessero, e defalcarlo dal censo, e nel riguardare le te-
« nute, già concesse ad altri, debbano li padroni osservare quello, che si costuma
« dagli altri Doganieri, altrimenti li conduttori possano procedere.

« XXXV. — Che nella provincia del Patrimonio, et altre terre soggette a
« detta Dogana, nessuno, nè Communità, nè Collegio, nè Chiesa, nè prelati, nè
« qualsivoglia altra persona, di qualsiasi stato, grado o conditione, si sia possa
« vendere, nè in altro modo sotto qualsivoglia titolo, concedere l'herbe delle
« sue tenute, o bandite e pascoli, per uso di altri animali, che di suoi propri,
« quanto alli particolari, se non in fine del mese di decembre di ciascun anno,
« et all'hora, e non prima, che haverà ottenuta licenza in iscritto dalli Doga-
« nieri sotto pena di perdere le tenute o bandite, le quali in tutto *ipso jure*,
« s'intendino applicate alla Camera Apostolica, nonostante qualsivoglia conces-
« sione, privilegio o uso in contrario, alle quali tutte s'intenda derogato.

« XXXVI. — Volendo li Doganieri alcun anno, ed anno in anno (com-
« prare) per uso della Dogana l'herbe di qualche tenuta, o bandita li qualsi-
« voglia Communità, o particolare persona, sia ecclesiastica che secolare, etiam
« che fusse Duca, che l'affittano ad altri per pascolo (*sic*) siano tenuti darli alli
« detti Doganieri per il prezzo da terminarli (*sic*) da due periti uno per parte,
« et in evento di discordia, per il terzo, da eleggersi da Mons. Tesoriere Gene-
« rale, nonostante qualsivoglia locatione o concessione, che ne avessero fatta ad
« altri, la quale sempre s'intenda nulla. Volendo per la Dogana li Doganieri
« dette herbe, eccetto però se havessero ottenuto licenza in scriptis dalli Do-
« ganieri da poterli concedere, come s'è detto nel precedente capitolo, nel qual
« caso per quell'anno solo non li possino li Doganieri molestare, e recusando
« alcuno delli suddetti dette herbe alli Doganieri, come sopra, cada in pena
« della privatione dell'uso di dette bandite o tenute per nove anni, e s'intenda
« applicato l'emolumento delle dette herbe per detti nove anni, alla Camera, e

« li detti Doganieri debbano, senz'altro, entrarvi in possesso a nome di detta « Camera.

« XXXVII. — Facoltà ai Doganieri di seminare, non solo nelle tenute o « terreni della Camera, ma anco nelle tenute o terreni d'altre persone di qual- « siasi grado, *etiam Cardinali*, quali volessero dare terre a seminare, in modo, « che i Doganieri siano preferiti a tutti gli altri.

« XXXVIII. — Concede la Rev. Camera alli detti Doganieri, che possano « ogni anno durante il presente appalto, comprare e caparrare (*sic*) 2000 rubbia « di fave e legumi a *Piperno*, *Terracina*, *Sezze*, *Cisterna* e *Nettuno*, o altri luoghi « circonvicini, e l'estrazione sia fatta senza alcun pagamento.

« XXXIX. — La Rev. Camera conceda agli appaltatori della Dogana, di « potere estrarre 5000 rubbia di grano *gratis*, e senza licenza o pagamento.

« XL. — Potranno anche estrarre da *Montalto* tutti i grani, biade e legumi, « senza licenza o pagamento.

« XLI. — S'impedivano la tratte e le estrazioni, e nel caso si prescriveva « il pagamento delle suddette.

« XLII. E perchè in molte Communità del Patrimonio, ed in ispecie « *Viterbo*, *Toscanella*, *Corneto*, la *Tolfa*, *Bieda*, *Nepi*, *Civitacastellana*. *Bagnorea*, « *Monte Fiascone*, *Vetralla*, *Sutrio*, *Capranica*, et altre, che hanno molte tenute, « bandite, le quali sogliono affittare a longo tempo, e molti hoggi l'hanno affit- « tate a longo tempo, così a loro cittadini come a forastieri, si dichiara, che « volendo li Doganieri dette tenute e bandite per il prezzo e tempo, che oggi « si trovano affittate, se gli debbano dare con pagare alla Communità il prezzo, « nonostante qualvoglia locatione, o concessione ad altri fatti, poichè potendo « giustamente la Camera, per le Bolle dei sommi Pontefici, proibire in tutto « tali bandite concesse, è honesto, che volendo, sia preferita sempre a tutti gli « altri, ma non le volendo, li Doganieri nel detto modo, con tutto gli resti la « facoltà contenuta negli altri Capitoli.

« XLIII. — Perchè nelle terre della Camera, dove gli huomini delli terri- « tori, dove sono poste, hanno il *jus laborandi o sia seminandi*, e massime in « quello di *Toscanella* e di *Montalto*, con pagare i terratici, ossia risposte alla « Camera, e per lei alli Doganieri, per abuso hanno introdotto vendere e ce- « dere questo *jus* ad altri, con darli facoltà di seminare le dette terre, o ven- « dendo le maggesi, si dichiara, che non possa più alcuno cedere detto *jus* ad « altri, nè meno in fraude della pres. dichiarazione, possa sotto suo nome farli

« ad altri lavorare, ma solo servirsene lui proprio in lavorarli, o seminarli per « conto suo proprio, e non ad altra persona di qualsivoglia qualità si fosse, e « non volendo lavorarli intimati che saranno, per il Notaro del Doganiere, pos- « sono detti Doganieri farli lavorare, e seminare da chi li parerà, *etiam* per lor « medesimi per quel tempo che sarà il padrone di seminarli e lavorarli, nem- « meno possano far prati in dette terre, quando però non le volessero pagare « il terratico, come se le seminassero, e contravvenendo alcuno alla presente « concessione, caschi d'ogni ragione, che abbia nelle dette terre, quali restino « del tutto applicate alla Camera.

« XLIV. — Licenza di rompere i terreni avanti il principio dell'appalto.

« XLV. — Modo da osservarsi dagli appaltatori successori dell'affitto della « Dogana, circa la rompitura dei terreni, e secondo, quando è prescritto nel « prec. Capitolo.

« XLVI. — Riserva del taglio dei boschi nelle tenute di *Monte Castagna*, « *Pantanello*, *Pozzo di Ferro*, *Monte S. Caterina* e *Freddara*, che devono ser- « vire per le fabbriche d'Allume, essendo il taglio riservato alla Camera Apo- « stolica.

« XLVII. — I Doganieri non possono domandare compenso per qualsiasi « separazione dei luoghi, tenute o ragioni di detta Dogana.

« XLVIII. — La Camera si obbliga di mantenere nel pacifico possesso della « Dogana gli appaltatori.

« XLIX. — In caso di guerra, la Camera dovrà indennizzare gli appalta- « tori, per tutti i danni, che avessero ricevuto.

« L. — Quanto sopra si dovrà fare nel caso di peste, locuste, grilli, gran- dine o mortalità grande del bestiame.

« LI. — Tutte le somme abbonate dal Pontefice ai Doganieri precedenti « per sussidi camerali, saranno compensate anche ai presenti appaltatori.

« LII. — Licenza ai Doganieri, agenti, ecc. di poter portare le armi.

« LIII. — I Doganieri non possono essere rimossi dall'appalto, ancorchè sia « finito, se non quando saranno stati soddisfatti di quanto devono avere dalla « Camera.

« LIV. — Tutti coloro che godono privilegi, debbono mostrare i relativi « documenti fra sei mesi, e la Camera deve dichiarare se siano o no validi.

« LV. — Tutti coloro che posseggono porci, e vanno a pascere le ghianda « fuori della *stanga*, debbono levare la bolletta, pagata la fida, altrimenti ca-

« schino in perdita dei bestiami, d'applicarsi come sopra, e quanto alli castrati « habbino a pagare la fida, come fu decretato dalla Camera.

« LVI. — I bestiami smarriti, debbono essere denunziati ai doganieri.

« LVII. — Concessione dell'esigenza del Patrimonio.

« LVIII. — Consegna dei bestiami per servizio delle Dogane e stigli del Do- « ganiere antecessore.

« LIX. — Concessione della depositeria del Monte di Fede, e la Camera « promette, che li terratici del presente anno, arriveranno almeno a rubbia 2000 « di grano, e per quello che mancasse a questa somma, s'obbliga di supplire con « il pagamento, da farsi alli Doganieri, a ragione di scudi sei e mezzo il rubbio, « subito che sarà stata fatta la raccolta.

« Nel presente appalto, siano comprese le tenute della *Castrica*, *Camporosso*, « e parte di *Prato Cipolloso*. altre volte alienate dalla F. m. di *Urbano VIII* et « ultimamente recuperate dalla R. Camera, ed affittate al signor *Bernardino* « *Peccia*.

« LX. — Il successore appaltatore dovrà acquistare tutto il bestiame e « stigli.

« LXI. — Esenzione a favore dei doganiere da ogni tassa.

« LXII. — Facoltà di tenere sbirri, a proprie spese, per esigere i crediti.

« LXIII. — Le patenti saranno spedite *gratis*, ad ogni richiesta.

« LXIV. — Nell'estrazione dei bestiami dello Stato Ecclesiastico. chiunque « debba pagare la tassa.

« LXV. — Si prescrive l' osservanza dei capitoli della fida vecchia e nova, « ancorchè per il passato, non siano stati osservati.

« LXVI. — Di ogni controversia dovrà esser giudice Mons. Tesoriere.

« LXVII. — Tutto il capitolato dovrà essere confermato col Motu proprio « del Pontefice.

« LXVIII — Obbligo della Reverenda Camera di osservare tutti i capitoli « e conventioni, e particolarmente l'estratione dei grani, legumi et animali.

Arch. Vatic.. Arm. V, Miscell., 206, tom. VIII, da pag. 188 a pag. 207.

DOCUMENTO XXVI, *A*.

Capitoli vecchi e nuovi della Dogana et patenti del affida *(sic)*.

« Noi *Giacomo* e *Leone Betti*, doganieri generali dell'*alma città di Roma*, « *Marittima e Campagna* e loro distretti, della *Provincia del Patrimonio*, per la « Santità di N. S. e di S. Chiesa affidiamo, e assecuriamo, et affranchiamo con « tutti e singoli suoi gargari o pastori e fanti, con loro bestiame grosso, menuto, « et quovis opportuno, conducendo o facendo condurre nele Dogane della pref. « Santità che possino venire, stare e tornare franchi e sicuri, notificando a cia- « scuno castellano et immediate sottoposto alla pref. Santità e S. Chiesa, che pre- « sumeranno impedire detta securità, che incorreranno sotto la pena di ducati 1000, « a ragione di Giulj 12 per ducato d'applicarsi alla Camera Apostolica, durante « il detto tempo della presente fida quale sia duratura...... per tutto il giorno « S. Angelo di....... 165... e di più gli assicuriamo ecc.

« Li sopradetti fidati siano tenuti e debbano pagare a noi Doganieri, in « nome della Camera, cioè della *Dogana di Roma*, ducati 17 di Camera, a ra- « gione di Giulj 12 per ducato, come è detto di sopra, per ciascun centinaro di « bestie grosse, e di ducati 5 e mezzo, a ragione di Giulj 12 per ducato simili, « per ciascun centinaio di bestie minute. E nela *Dogana del Patrimonio*, ducati « 20 d'oro di Camera, a ragione di Giulj 12 per ducato, per ciascun centinaro « di bestie grosse, e ducati 5 simili, per ciascun centinaro di bestie minute.

« E debbano i sopradetti fidati obedire a tutti i nostri comandamenti, e « non si partire dalla Dogana se prima non hanno interamente sodisfatto tanto « debiti di Camera quanto dell'fiscali della Dogana, e quanto saranno obbligati « senza nostra bolletta di passaggio alla pena e sotto la perdita, che senza bol- « letta passassino (*sic*) confiscationi di loro beni, e dell'arbitrio nostro, metà « della qual pena d'applicarsi alla Camera Apostolica, un quarto a Noi Doga- « nieri, e l'altro quarto all'accusatore.

« E per l'autorità del nostro offitio ecc. (1):

---

(1) Arch. Vat., Miscell., Ann. V, tom. 206, pag. 188.

DOCUMENTO XXVII.

Ann. 1651. 15 agosto. Editto.

Essendo venuto a notitia dell'Ill.mi signori Conservatori della Cam. di Roma, li grandi aggravij, che si fanno da Caporali. et altre persone, alli Monelli et operarii della Campagna di Roma, per li grandi abusi che fin qui si sono osservati da suddetti, con rivender cose commestibili a poveri operarij. et Monelli, con prezzi alterati di mala quantità, et senza peso, e misura, contro l'ordini et forma de bandi, sopra di ciò particolarmente pubblicati.

Volendo però LL. Signorie illustrissime ovviare tali abusi. per il pubblico benefitio di detti operaij et Monelli, con il pres. pubbl. editto, ordinano et commandano, che per l'avvenire. dal giorno della pubblicatione di esso, tutti et singoli Caporali, et altre persone come sopra, debbia a detti monelli et operaij di Campagna, rivendere et dare qualsivoglia sorte di robba commestibile per loro sostentamento, alli prezzi, peso. numero e misura, et di buona qualità. conforme alli ordini et disposizione di detti Bandi. nè possano dare, nè a peso, nè a misura, senza misura et peso bollato. etiam di poca quantità, et senza alteratione di prezzo alcuno, sotto le pene contenute in detti bandi, tanto a quelli, che contraverranno, come anco a quelli, che teneranno mano, et haveranno scientia di detti aggravij. benchè siano fattori, o proprij Padroni, et altre pene etiam maggiori e corporali. privatione dell' esercitio. *trè tratti di corda*, et esilio dal distretto di Roma. Avvertendo, che contro li trasgressori dopo la pubblicazione del pres., si procederà con ogni rigore. con la semplice relatione et giuramento del gravato, non solo da loro SS. Ill.me. ma anco dal sig. Abb. Ottavio Sacco. da N. Sig. deputato per la campagna, et mercede di essi operaij, come anco si procederà per inquisitione, denuntia segreta, et *in ogni* altro miglior modo, con la fede d'un solo testimonio. Volendo le SS. loro Illustriss., acciò ogn'uno ne habbia notitia, che nelli Casali, Case o Capanne, e dove si ricettano detti, in esse da detti Caporali (*sic*), et altre persone. si ritenga affisso il pres. Editto sotto la pena di scudi Cinque. d'applicarsi secondo lo stile di Campidoglio. oltre la pubblicatione et affissione nelli luoghi soliti. et Porte della

Città. Recordando et esortando li Padroni de' Campi haver riguardo che detti operarij et monelli, non venghino gravati, nè maltrattati da loro Caporali, fattori, et altri ministri di Campagnia (*sic*) Volendo etc.

Dal nostro Campidoglio li 15 agosto 1651.

Agostino Maffei conserv.
Domenico Jacovacci »
Fabio Massimi »

Arch. Vat., *Bolle e Bandi*, serie III, Ann. 1641-1655 ad ann.

DOCUMENTO XXVIII.

Ann. 1655 18 sett. Editto e provisioni sopra le future sementi.

Antonio Barberino, dal tit. della SS.ma Trinità nel M. Pincio. Prete Card. Antonio della S. R. Ch. Camerlengo.

Avendo la Santità di N. S., alla prima notizia delle angustie, che poi si sono vedute nelle campagne vicine a Roma (*sic*) delle raccolte di questo pres. anno, dati quegli ordini, che sono Stati più adeguati alla sua paterna vigilanza; si come ha più particolarmente sentite le miserie della povertà, che si ritrova in questa Città: così ha voluto, con gravissime spese, di compre di grani, etiam oltramontani, et oltramarini, soccorrere alle medesime.

E benchè avrebbe desiderato etc.

E però d'ordine di S. Beat., datoci a bocca, et anco per l'autorità del nostro ufficio di Camerlengo di S. Chiesa, facciamo intendere a tutti, quelli che hanno *maesi*, e luoghi culti, che attendino, e s'applichino con ogni diligenza al seminare, perchè da Mons. Prefetto dell'Annona, gli si daranno con ogni prontezza le licenze di provvedersi di grano, e di comperarlo fuori di Roma. e gli sarà usata ogni facilità. per lo trasporto, e per tutto quello, che da lui dipenderà, al quale però dovranno ricorrere in qualunque loro bisogno.

E venendone a Civitavecchia dei belli (*sic*), bisognandone ad alcuno mercante, si procurerà, che ivi ne siano provisti.

Et acciocchè non si ritardi quest' opera, tanto proficua da bene pubblico, ordiniamo, che ciascuno padrone, e lavoratore, che ha le maesi e luoghi culti, e per mancamento di grano, o di denari, o per qualsivoglia altro pretesto titolo, e causa non può, o non vuole seminarle in tutto, o in parte. debba dentro il termine da decorrere sino alli 22 del corr. mese di ottobre (*sic*), haverlo denonciato, o dichiarato, avanti Mons. Prefetto, negli atti del Lucarelli not. della Rev. Camera, ad effetto, che possa parimenti in tutto, ò in parte assegnarle, e concederle in tempo ad altri. che le semini come sopra. E non facendosi tal denoncia, e dichiaratione, ò dal Padrone. o dal lavoratore, *se ne farà da Mons. Prefetto liberamente la concessione ad altri, con il solo peso, di pagare una mezza*

risposta all'Annona di Roma, senza che il Padrone, ed il lavoratore, che non avranno denunciato, nè dichiarato, come sopra, *possino pretendere cosa alcuna nè per la risposta, nè per altro*, anzi il lavoratore sarà condannato a pagare all'Annona quella risposta, che per altro sarebbe stato obbligato, di pagare al Padrone, come se l'obbligo fosse stato fatto a favore di quella, e non di questo. E la persona a cui sarà stata concessa, et assegnate le macchie, o luogo culto, non possa mai in alcun tempo, nè da qualsivoglia persona essere molestato. E la suddetta pena contro li non denuncianti, s'intenderà incorsa *eo ipso*, che per tutto il presente mese di ottobre (*sic*), non haveranno cominciato a seminare, o avendo cominciato non proseguiranno.

In caso poi che il padrone, o il lavoratore, denuncierà, e dichiarerà di non potere, o non volere lavorare in tutto, o in parte, Mons. Prefetto ne farà similmente concessione ad altri, con il peso di *pagare una mezza risposta* al Padrone, et il lavoratore sarà liberato, et assoluto da Mons. Prefetto, da qualsivoglia obbligo di risposta, che havesse fatto a favore del Padrone, non ostante qualunque stile, o patto, o conventione, benchè fosse giurata, di pagare anche nel caso, che non seminasse, nè possa per ciò essere molestato, *nè il padrone inteso*.

Vogliamo etc. Dato in Roma nella Camera Apost. questo dì 18 *Settembre* 1655.

Card. Ant. Camerarius.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, Ann. 1641-1655 ad ann.

L'editto fu rinnovato il giorno 8 Novem. 1656.

Come sopra Ann. 1656.

DOCUMENTO XXIX.

Ann. 1656 die 21 oct. Sententia lata, ab Emo Caracciolo favore agricolarum, contra d. Dohanerium, super non solutione fidae.

Christi nomine invocato etc p. hanc nostram definitivam sententiam, quam etc, in his scriptis ferimus in causa etc. inter dd. Jacobum et Leonem de Bettis, generales Dohanerics actores ex una, et d. Carolum Gavottum Alexandrum, et alios de Minimis. Johannem et Bernardinum de Turellis. Ludovicum, Felicem, et litis consortes, aliosque Cives, et incolas Urbis, ibique artem Agriculturae, seu animalium mercaturam pro uberiori annona et grasciae Urbis exercentes, reos conventos partibus ex altera, de et super praetensa solutione fidae, pro transmissione eorum animalium quolibet anni tempore, ad pascendum de loco ad locum, et de territorio ad territorium, tanquam pascua aliena, intra Urbis districtum, hoc est intra 40 milliaria, et si praedicta animalia non exeant de stanga, seu *non sint sponte affidata*, rebusque aliis, etc. Sententiamus praedictos dd. de Gavottis, de Nigris, de Minimis Ludovicum Felicem et litis Consortes, aliosque cives et incolas Urbis, ibique Artem Agriculturae, sive animalium mercaturam exercentes dumtaxat manutenendos fore et esse in pacifica possessione, seu quasi transmittendi eorum animalia ad pascendum, quolibet anni tempore, de loco ad locum, et de territorio ad territorium intra Urbis districtum, hoc est, intra spatium quadraginta milliaria, absque ulla solutione fidae, etc., *dummodo tamen non sint sponte affidata.*

Item pari sententia, sententiamus, praedictos dd. cives et incolas, et mercatores urbis, *non teneri, seu obbligatos esse solvere aliquam fidam, pro eorum bobus aratoriis, et animalibus caballinis* transmissis, seu transmittendis, ad arandum per tenutas, seu per laboreria trituranda respective frumentum in eisdem tenutis, et laboreriis recollectum, tam de loco ad locum, et de territorio ad territorium, quam si conducerentur extra Stangam, et ita, etc.

Arch. di Stato. Roma. Arch. Camer. *Arti e Mestieri.* busta 1. Summarium Illmi d. de Carolis. Rom. praetensa solutionis fidae, pro d. Angelo Narduccio.

DOCUMENTO XXX.

A. 1659 29 genn. Prohibitione, che non si taglino alberi d'olmo, per lo Stato Ecclesiastico, et in Nettuno, Terracina et Conca, alberi da edifitio, atti a far vascelli di mare senza licenza.

Antonio Barberino, Vesc. di Frascati, Card. Antonio della S. R. Ch. Camerlengo.

Volendo la S. di N. S. provedere, che le fortezze, e rocche del suo Stato Eccles., stiano sempre proviste, e possano in ogni tempo, essere mantenute di tutte le cose necessarie et particolarmente di legnami buoni a far ruote, casse, tavole, et altri ordegni da Artegliere. Et intendendosi, che nel medesimo Stato, viene mancando legname di olmo, atto a tal uso per li tagli di tal sorte d'alberi, fatti da diverse persone, e che si fanno continuamente, anco per estraherli fuori di detto Stato, in grave danno e pregiuditio della Cam. Apost. per non aver essa dove provedersene. E volendo noi ovviare a tale inconveniente, non recedendo dalle prohibitioni, altre volte fatte, li 15 Magg. 1626 e 29 Magg. 1648 etc.

Proibiamo etc. che nessuna persona etc., ardisca tagliare, o far tagliare, in qualsivoglia luogo etc. alcun albero d'olmo, senza licenza in scriptis nostra, o di Mons. Tesoriere gen. di N. S., o di Mons. Paluzzi, Commiss. gen. dell'armi, etc. sotto pena della perdita della robba, e di scudi cinquanta, per ciascun'albero, da applicarsi per la metà alla Apostolica Camera, e l'altra metà frà l'esecutore, e l'accusatore, et altre pene, etiam maggiori pecuniarie, e corporali, a nostro arbitrio secondo etc.

In oltre prohibiamo, come sopra, che nelle selve di Nettuno, Terracina et Conca, oltre gli alberi d'olmo, *non si possa tagliare alcuna sorta* di alberi da edifitio, atti a fabbricar Galere, Navi, Barche, et altri vascelli di mare nè quelli estrahere, senza licenza come sopra, sotto le medesime pene.

Volendo etc. il presente editto affisso, e pubblicato in Campo di Fiore, et alle Colonne di S. Pietro etc.

Dato in Cam. Ap. 29 genn. 1659.

Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*, serie III, 1657-62, ad annum.

DOCUMENTO XXXI.

Ann. 1660, 28 oct. Decretum S. Visitationis Apost. circa Monellos.

In agro Portuensi, ex prava consuetudine observari intelligitur, ut quamplures adolescentes ab Urbe, et eius districtu, illuc violenter trahantur, aut diversis fallaciis, et circumventionibus adducantur, ad emundandas segetes, ibique multos menses detineantur, inviti, ac reluctantes, et quasi servi, poene in captivitate, dure, inhumaniterque tractentur, tum in his, quae ad vitam sunt necessaria, tum in omnibus, quae pertinent ad salutem animae: quin etiam (quod horribilius est) per vim cogantur ad gravia peccata, cum magna Dei offensa, Christiani nominis nota et scandalo plurimorum.

Haec cum S. Congreg. Visitationis Apost. summopere detestetur, Sanct. D. N. jussu, districte prohibet atque interdicit omnibus et singulis Agrorum dominis et possessoribus, seu detentoribus, tam in Diocesi Portuensi, quam in toto Urbis districtu, cujuscumque status, gradus, conditionis existant, eorumque ministris, et aliis, ad quos pertinet, ne de coetero audeant, huiusmodi adolescentes adducere ad mundanda segetes, aut ibi detinere, nisi volentes, et libere consentientes, itaut illi, ab initio, libere ad Agrum migrare, et inde cum libuerit sine ulla contradictione abscedere possint, et valeant; nec tales, quos appellant *monellos*, deinceps aliter conducantur, quam *cum conditionibus vulgo* dictis *Alla Montanara*.

Si quis autem ad huiusmodi opus, emundandi segetes, quemquam attraxerit, vel impulerit violenter, aut in Agro per vim detinuerit, et manere coegerit, ultra poenas in edictis Gubernatoris contentas, eo ipso sententiam excommunicationis incurrat, a qua nonnisi per Romanum Pontificem, praeterquam in mortis articulo constitutus, absolvi possit, eidemque poenae subiaceant qui, in praedictis praestiterint auxilium, consilium vel favorem. Non obstantibus, etc.

Datum Romae, die 28 oct. 1660.

Prosper Fagnanus, S. Visit. Apost. secretarius,

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, 1657-62 ad ann.

DOCUMENTO XXXII.

Ann. 1666. 6 Magg. Bando, che nelli casali et altri luoghi della Campagna Romana, non si possi introdurre, e consumare altro, che il pane fatto in Roma.

Ant. Barberini vescovo di Palestrina Card. Ant. della S. R. C. Camerlengo.

Avendo la S. di N. S., sua R. C. A. appaltato alli signori *Zanobio e Cesare Baldinotti*, le Gabelle di giulj otto, per ogni rubbio di grano, e giulj due per ogni rubbio di frumentone, granturco, et altri minuti, che si macinano alle mole in Roma, e suoi suburbi, tanto per servitio di Roma, *quanto della Campagna* e *Casali Romani*, et essendo a noi ricorsi li medesimi signori Baldinotti, rappresentandoci essere notabilmente defraudati da diverse persone, che introducono e consumano nella Campagna e Casali Romani, pane fatto nei luoghi circonvicini, con gravissimo pregiuditio della Dogana, e conseguentemente della R. C., et anche di quelli, che hanno in Roma grani da vendere, e dovendo noi p. l'autorità del nostro uffitio, e per ordine havuto a bocca da N. S. rimediare a tali fraudi, perciò ordiniamo, et espressamente comandiamo.

Che niun padrone, affittuario, o lavoratore delli Casali e tenute Romane (nelle quali, prima dell'impositione della Gabella del macinato in Roma, era solito consumarsi pane fatto in Roma) e niun padrone et affittuario de' Precoii e masserie di Bufale, Vacche, Pecore e d'ogni altra sorte di bestiame, che stanno a pascolare nelle sud. tenute e casali sudetti, e niun vaccaro, bufolaro pecoraro, bifolco, vignarolo, ortolano e nessun'altra persona, che abiti dimori, e lavori dentro la campagna Romana, per l'avvenire presuma et ardisca sotto qualsivoglia pretesto, introdurre, e consumare in essa Campagna, loro tenute, casali, precoii, masserie di bestiami, vigne et orti, nè in qualsivoglia altro luogo, di essa Campagna, altro pane e farine, che quello fatto, e macinato in Roma, (contro il solito prima dell'impositione di detta gabella) sotto pena della perdita del pane, e delle farine, che contro la forma di questo bando, v'introdurranno, e delle bestie, che lo portaranno, e contro li trasgressori, ed inhobbedienti, si procederà con ogni rigore, tanto da Noi, quanto da medemi Doganieri, anco ex officio per inquisitione, à denuntie di segreto accusatore, al quale si darà subito la quarta parte di esse pene (*sic*) per le quali

sarà tenuto il padrone, senza ammettersi scusa alcuna, quali pene si applicheranno nel modo si dichiara in altri bandi delle Dogane di Roma.

Che nessun fornaro, de' luoghi circonvicini, presuma et ardisca per l'avvenire, di mandar pane e farine, nelle campagne e casali e tenute romane (nelle quali prima dell'impositione della gabella del Macinato in Roma era solito consumarsi il pane fatto in Roma) e nè meno nelli precoii, Massarie, stazzi, vigne, orti, et altri luoghi di essa campagna, sotto pena della perdita del prezzo di tutto il pane, e farine vi mandassero, et delle bestie, che lo portassero.

Volendo decretando etc.

Dato in Camera Apostolica.

Luigi d'Aquino Pref. dell'Annona.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, Ann. 1663-63 ad ann.

DOCUMENTO XXXIII.

Anno 1662, 9 luglio. Bando sopra la Caccia riservata.

Intendendo l'Illmo e Rmo Mons. d. Federico Boromeo Patriar. d'Alessandria e dell'Alma Città di Roma e suo distretto Governatore Gen. e Vice Camerlengo, alle provisioni, altre volte fatte dalli suoi predecessori acciò le caccie non siano destrutte; ma con augumento degli animali, tanto quadrupedi, quanto volatili, mantenute e riguardate. Con il pres. pubb. bando proibisce, e comanda a tutte e singole persone, di qualsivoglia stato, grado, ordine et conditione, etiam ecclesiastica, regolare o claustrale, ardisca o presumi, sotto qualsivoglia pretesto, andar à Caccia, pigliare o vero uccidere con Cani, Brachi, Livrieri, Archibugi, Rete, Lanterne, nè altra sorte d'istromenti animali quadrupedi, nè volatili, di qualsivoglia sorte, in tutto il paese, espresso nell'infrascritto capitolo, sotto pena quanto alli Laici di scudi 50, et *tre tratti di corda ipso facto*, p. ciascuna persona, e ciascuna volta, e la perdita dell'istromenti, che porteranno, d'applicarsi la pena pecuniaria per una terza parte all'accusatore, e l'altre due parti, ad arbitrio di S. S. Illma, et quanto agli Ecclesiastici regolari e claustrali, di scudi *Cento moneta*, oltre la perdita dell'arme, o istrumenti da caccia, che portassero, da applicarsi come sopra, e d'essere condotti in Carcere e ritenuti per tempo, ad arbitrio, avvertendo, che in dette pene, respettivamente incorreranno quelli, che saranno ritrovati in detta riservata, con detti istromenti, cani ed altro espresso di sopra, ancorchè non cacciassero.

La detta riservata bandita, s'intenda tutto il territorio e tenute esistenti, fra il Tevere a mano sinistra, ed il Teverone a mano destra, dalle ripe di detti fiumi per larghezza et lunghezza dalli Ponti Salaro, a Ponte Lamentana, et Ponte Marmorolo e continuando fino alli confini delli Territorj di Monte Rotondo, Lamentana, S. Angelo, Monticelli, e Tivoli. Intendendo compresi tutti li Casali, procoi dentro detti confini, comprendendoci *Castel Arcione e sua tenuta*

Che in nessuna Casa, Casali, Torre, e Precoj, hosterie, capanne, grotte stazzi, o altri luoghi inclusi, in detta bandita, si possa tener sorta alcuna di detti istromenti, e monitioni nè ivi alla Caccia, ne meno si possa dar ricetto ad

Imbersatori (*sic*), e ricettandoli, che si sappia, incorreranno nella medesima pena, nella quale incorreranno detti imbersatori, essendo trovati in detta bandita.

Che li passeggeri, viandanti et altri, che andassero al loro viaggio, per strade di detta bandita, portando Archibugio, o altri istromenti da caccia, o menando cani, non possino uscire dalle strade maestre, nè traversar la campagna, altrimenti essendo trovati fuor di strada, caschino nella pena, come di sopra. Dichiarando, che le licenze concesse da Sua Signoria Illma, o da concedersi a qualsivoglia persona, di portar archibuggi non s'intendino valere, ne haver luogo per la Campagna di detta bandita, ma solo, per le strade maestre, per transito direttamente per quelle e non altrimente.

Che niun barcarolo possa condurre sorta alcuna di gente, nelle loro barche in detta bandita, per tirar ad animali quadrupedi, o volatili sotto le medeme pene.

Si ordina però a' Guardiani, ch'assistono come sopra, nelli luoghi di detta Riservata, che trovando persona alcuna a caccia, in detta Riservata, debba riconoscere chi sono, et avvisarlo, e denonciarlo subito, all'Ufizio di Sua Signoria Illma, et essendo gente di bassa coditione, li debba levar l'istromenti nocivi alla Caccia, sotto pena di trè tratti di corda. Avvertendo ciascuno di ubbidire, perchè non se gl'ammetterà scusa alcuna, nè li suffragherà l'allegare di essere minori di 25 anni, purchè siano maggiori di 18, et si procederà anco per la contraventione sud. per inquisitione, accusa di segreto accusatore, et in ogni altro meglior modo, espediente alla Corte, all'esecutione delle pene, senza alcuna remissione, dichiarndo, che non suffragherà a nessuno, il pretesto di qualsiasi privilegio, famigliarità, o licenza, nel qual caso adesso si dichiarano nulle, e di niun momento, E che il presente bando affisso e pubblicato nelli luoghi soliti di Roma etc.

Dato in Roma li 9 luglio 1667.

Federico Patriarca d'Alessandria Govern. Vice Cancell.

Gio. Andrea Genuense Capo Not. per la Charità.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, Ann. 1663-68 ad ann.

DOCUMENTO XXXIV.

Ann. 1672 23 luglio. Notificatione. Palazzo del tit. de' SS. XII Apostoli Prete Card. Altieri della S. R. C. Camarlengo.

Volendo, la S. di N. S., che per benefitio dell'Agricoltura, e sollievo di Mercanti, tanto della città di Roma quanto d'altri luoghi, dello Stato Ecclesiastico si facciano secondo il solito le prestanze in denaro, e grano, spettanti alla R. C. A. et Annona, come anco si diano denari, per incettar grani, a benefitio dell'Abbondanza di Roma.

Ma havendo hauto notizia che nel rimborzo di tali prestanze, e recuperatione dei grani incettati, s'incontrino diverse difficoltà, e liti, con i creditori de' medesimi Mercanti, con scapito, e grave pregiuditio della detta Camera, et Annona in maniera, che molte volte, nelli concorsi, viene a restar scoperta, e defraudata de' suoi crediti; Onde a finchè, non s'habbino a negare li suddetti sussidji, et imprestanze, a Mercanti et Agricoltori, il che sarebbe l'esterminio dell'agricoltura, e danno irreparabile dell'Abbondanza, s'è compiacita la S. S. di prendere sopra ciò opportuno rimedio, con haver ordinato, e commandato, mediante uno special Chirografo, segnato sotto li 26 del mese di Giugno pros. pass. diretto a Mons. Illmo e Rmo Manfrone Pref. dell'annona, e registrato negli atti delli segretarii e Cancellieri della Rev. Cam.

Che nel rimborzo dell'imprestanze tanto de' denari, quanto de' grani, fatta e da farsi e nella ricuperatione de' grani incettati, e da incettarsi, debba la medema Camera, et Annona (*benchè ascendino a qualsivoglia quantità e somma*) esser preferita sopra i lavori, semente e grani et animali, di quelli Mercanti et agricoltori, che havranno ricevute dette imprestanze, a tutti e singoli creditori di qualsivoglia stato, e conditione, della quale se bisognasse anco far espressa et individua mentione, ancorchè anteriori e potiori, come più amplamente apparisce dal Chirog. predetto, come sopra regist. al quale in tutto, e per tutto s'abbia sempre relatione.

Per il che ed ogni buon fine etc.

V. Ludovico Antonio Manfroni; Pref. dell'Annona.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Ann. 1671-72 ad ann.

DOCUMENTO XXXV.

Ann. 1673, 18 marzo. Bando, concernente il numero degli Agnelli, che ci vogliono p. servitio della Città di Roma. Paluzzo del titolo de' SS. XII Apostoli Prete Card. Altieri della S. R. C. Camerlengo.

Volendo noi e Mons. Illmo Pres. della Grascia, provedere alli bisogni di questa Città di Roma, et anco dello Stato Eccles. acciò li padroni degli Agnelli, sappino quelli, che hanno da dare p. uso di Roma, et quelli, de' quali possino disporre a loro arbitrio, con licenza però di Mons. Pref. della Grascia, come si dirà di sotto, in servitio dello Stato Eccles. senza poterne estraere alcuno, fuori di detto Stato.

Per tanto d'ordine di N. S., datoci a bocca, e p. l'autorità del nostro uffitio di Camerlengato, si comanda che ciascuno dell'infrascritti debba tenere ad istanza della Camera Aplica, e di Mons. Illmo Pres. della Grascia, il numero infrascritto delli Agnelli, e delle qualità infrascritte, e quelli condurre a Roma in Campo, quando e come gli sarà comandato, dal sud. Mons. Illmo Presidente sotto pena della perdita delle Massarie, e di scudi 200 per ciascuno, e d'altre pene etiam corporali, ad arbitrio nostro, e di detto Mons. Presidente.

E le pecore con gli agnelli, che fossero stati mandati ad herbare, o pascere in Stati mediate soggetti, debbano ricondursi da Padroni di essi, nello Stato immediate soggetto, frà il termine di 10 giorni, sotto pena della confiscatione di detti animali, et altre pene etiam corporali, ad arbitrio nostro, o di Mons. Prefetto della Grascia.

Et acciò la Camera sia sicura da avere da ciascuno questa quantità, e qualità delli Agnelli nel modo sud., si proibisce espressamente alli Sigg. Doganieri di Roma, e Patrimonio et a ciascuno dei loro ministri, et offitiali, sotto pena di scudi cinquanta, d'applicarsi alla Camera Aplica et altre a N. Arbitrio, che non sbollettino o licentiino le pecore, et animali dell'infrascritti, e di altri pecorari non descritti, come di sopra, senz'ordine di detto Mons. Presidente.

Dichiarando inoltre che il presente bando, etc.

Dato in Camera Apost., li 18 Marzo 1673.

Distretto di Roma.

Segue l'elenco dei Pecorari del Distretto di Roma in N. 136, che debbono dare per il Mercato di Roma N. 53,470 Agnelli.

Quelli di Marittima e Campagna N. 19 proprietàri di pecore debbono portare N. 3600 Agnelli.

N. 57 proprietari di pecore del Patrimonio sono obbligati per N. 22.520 agnelli.

N. 40 Signori Romani dovevano dare N. 28,100 agnelli, e così in tutto 107,600 agnelli.

Fra questi leggiamo, il Card. Chigi, il Card. Boncompagni, il Duca Mattei, il Conte Francesco Cenci, il Duca di Paganica, il Duca d'Acqua-sparta, Marchese Sacchetti, Principe Agostino Chigi, Duca Orsini di Bracciano, Paolo Franc. Falconieri, Duca Cesarini, Principe Pamfilio, Principe Borghese, Principe Giustiniani, March. Tiberio Astalli, il Contestabile Colonna, Duca di Bassanello, Principe di Palestrina, Fabritio Massimi, Duca Salviati, Marchese Patrizi, Marchese Caffarelli, Marchese Sacchetti, Marchese Maria Serlupi de Torres.

Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*, Serie III, 1873-76 ad ann.

Nota. — Gli agnelli dovevano essere condotti a Campo Vaccino settimana per settimana, secondo l'ordine dato ai singoli proprietari di pecore, e nessuno poteva lungo le vie che conducono a Roma, venderli ai Macellari, persone diverse o Comunità, sotto la pena di scudi 100 e la perdita degli agnelli.

Ut supra. *Bando* del 15 gennaio 1674.

DOCUMENTO XXXVI.

Ann. 1680, 22 Novem. Editto.

Il Collegio degli Emi e Rmi Sigg. Card. dèlla S. Congreg., sopra la Rev. Fabrica di S. Pietro in Roma.

Volendo la Rev. Fabrica di S. Pietro, vendere tutte le legna, et arbori d'ogni sorta, nate ed esistenti nelle ripe, dell'una e l'altra parte del fiume Aniene, volgarmente detto Teverone, cominciando dal Ponte Lucano, sotto la Città di Tivoli, fino all'imboccatura nel Tevere, spettante ad essa Rev. Fabrica, in vigore dal Motu proprio, della fel. mem. di Papa Paolo III, l'anno V del suo pontificato.

Perciò si fa intendere, a tutti quelli, che volessero attendere al taglio, et alla compera di dette legne, et arbori, esistenti dall'una e l'altra parte delle Ripe del Teverone sudetto acciò diano le loro offerte sigillate, negli atti del Notaro di essa Renda Fabrica di S. Pietro, che si delibereranno al maggiore e megliore oblatore, colli patti soliti e conditioni, che saranno necessarie.

Dato in Roma nel Colleggio di essa Renda Fabrica, li 27 Novem. 1686.

A. Card Cybo.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, Ann. 1685-90 ad ann.

DOCUMENTO XXXVII.

Ann. 1691, 6 genn. Proroga di editto sopra l'estirpatione de' sorci.

Pietro Card. Ottoboni dello Stato Eccles. gen. sopraintendente e Consoli dell'Agricolt. di Roma.

Benchè, fin sotto li 8 decem. pross. pass., con pubblico Editto pubblicato d'ordine espresso della S. di N. S., Papa Alessandro VIII si sia fatto intendere a tutti li padroni di tenute, terre, prati, sodi, vigne, macchie ed altri luoghi, de' territorio di Roma e suo distretto che dentro il termine di otto giorni dovessero haver prontamente posto mano con opere sufficienti, e con gli archetti, o altri modi più adattati ad espurgare e far spurgare le loro tenute, prati, horti, vigne et altri terreni infetti. Tuttavia essendosi riconosciuto, che molti, non hanno poi adempito al loro debito, ò per mera negligenza, ovvero con pretesto colorato, di non haver possuto (sic) haver prontamente gl'huomini atti a far detto spurgo, in modo che, si potrebbe contro di essi procedere all'essecutione, per le pene contenute nell'Editto: nientedimeno prima di procedere alla detta essecutione di pene, volendosi usare ogni maggior Urbanità, e levar via ogni pretesto, per costituire poi ogn'uno in maggior contumacia, d'ordine espresso, datoci a bocca dalla S. S., il quale omninamente vuole che per quanto sia possibile, si venga all'estirpazione di sì perniciosi animali e per l'autorità del nostro offizio, con la pres. pubblica proroga dell'Editto, come sopra pubblicato, ordiniamo e comandiamo a tutti, e singoli padroni di tenute, terre prati, sodi, vigne macchie, et altri luoghi del territorio, e distretto di Roma, benchè sia persona baronale, ecclesiastica, di qualsivoglia dignità stato, grado, etc., etc., che sotto le pene contenute nel primo editto, e sotto altre pene, a nostro arbitrio, debba o entro il termine di sei giorni dalla pubblicazione della pres. proroga hauer prontamente, e con opere ed istrumenti sufficienti posta mano e respettivamente proseguito lo spurgo suddetto altrimenti si procederà *ipso facto, manu regia*, per l'essecutione delle dette pene contro li trasgressori, quale spurgo si dovrà poi continuare, e non tralasciare fino alla totale estirpatione di detti Animali.

Dichiarando che *il peso e cura di spurgare, debba essere delli padroni*, e *non*

degli affittuari, e coloni, quali coloni, dovranno pagare agli operarij quel tanto, che sarà necessario, acciò segua la detta estirpatione, con che però *le spese che si faranno debbano ripartirsi e pagarsi fra padroni delle tenute, e lavoratori*, restando ancora fermo il premio di giulij tre per cento, e di scudi tre per migliaro di sorci, da darsi a quelli, che volontariamente intraprenderanno di spurgare li terreni altrui, conforme si è detto nel primo editto, pubblicato li 8 decem. 1690, al quale non s' intenda in modo alcuno derogato.

Inoltre si notifica a tutti, che passati li sei giorni prefissi, nella pres. proroga, si faranno visitare tutte le tenute, e luoghi del territ. et agro Romano, da persone a quest'effetto destinate, per riconoscere non solo se si sarà dato principio a detto spurgo, ma ancora se quello venghi fatto con opere, et istromenti sofficienti, secondo la forma prescritta nel primo Editto, e nella pres. proroga.

Volendo, decretando, etc. etc.

Pietro Card. Ottoboni.
Francesco Antonio Lanci, Console.
Costanzo Patritij, Console.
Mariano Vecchiarelli, Console.
Gasparo Chigi, Console.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, Ann. 1691-92, ad ann.

DOCUMENTO XXXVIII.

Ann. 1712, 24 Agosto. Bando sopra le dogane della fida e pascoli di Roma, Marittima, Campagna e Patrimonio di Santa Chiesa. (Estratto).

Art. 7. Item, per servitio e commodo degli affidati, debba ogni Comunità, Signore e persona, a chi appartiene allargare le strade almeno 20 canne, che erano anticamente, dichiarando che detti affidati possino stare trè giorni per ogni territorio, non facendo danno ai seminati, vigne e cose simili, come è solito, e facendo danno siano tenuti all'emenda del danno, e non alla pena, tanto in venire a detta Dogana, stare e tornare, quanto anco mentre staranno nelle loro terre, e case proprie in qualsivoglia provincia, terre e luoghi dello Stato Ecclesiastico, e per tutto il tempo della loro fida, conforme alli loro privilegi antichi et al breve della fel. mem. di Gregorio XIII.

Art 24. Che gli affidati, loro Vergari, Garzoni, pastori et altri di qualsivoglia sorta, grado o conditione siano, non ardischino muovere, o far muovere, e levare dal primo gennaro fino alli 20 di febbraro di ciascheduno anno senza licenza in scriptis di dogana il bestiame grosso e minuto da quelli pascoli dove al principio di gennaro di ciascheduno anno si ritrovaranno, e nemmeno in detto tempo possino mescolare et unire in una medesima massaria i bestiami di fida piccola, ad effetto, che in detti due mesi i contatori di dogana possino farne la solita contatura con ogni distintione e chiarezza sotto pena di bai. 25 per ciascuna bestia minuta et uno scudo per ogni bestia grossa.

Arch. Vatic., *Bolle, bandi*, Serie III, Ann. 1712-15, ad ann.

DOCUMENTO XXXIX.

Anno 1712. Bando dell'Ill.mi Signori Consoli dell'Agricoltura sopra il dar fuoco alle Stoppie et altri luoghi delle Campagne di Roma e suo distretto.

Poichè il dar fuoco alle stoppie et altri luoghi del Territ. di Roma e suo distretto potrebbe far danno non ordinario, particolarmente a quelli che non hanno finito di far raccolte, spettando a Noi come Consoli dell'Agricoltura in vigor delle facoltà concesseci da sommi Pontefici e della dispositione dello Statuto dell'Agricoltura al Cap. 81, e dell'inveterata consuetudine di stabilire il tempo, acciò ogn'uno sappia come debba regolarsi, nè possa circa ciò allegare ignoranza.

Pertanto con il presente pubblico bando, ordiniamo che niuna persona tanto ecclesiastica quanto secolare, di qualsivoglia stato, grado e conditione si sia, ardisca e presuma dare, o far dare fuoco alle stoppie, sodi, sterpari, recinti e ristretti, et altri luoghi del territorio di Roma, e suo distretto prima delli 5 del mese d'agosto venturo sotto pena oltre dell'emenda, e refettione de danni, d'applicarsi tre parti alla Camera dell'Agricoltura, et una quarta parte all'accusatore, come si dispone in detto Statuto, quale sarà tenuto segreto, et altre pene corporali a nostro arbitrio, dichiarando, che li padroni saranno tenuti per li loro ministri e garzoni, e si darà fede ad un solo testimonio, e si procederà anche ex officio, con questo però, che chi vorrà dare, ò farà dare fuoco nelli ristretti, e recinti debba usare tale diligenza con roste, et altri modi, che più li parerà proficui, e sicuri, acciò non ne segua danno alcuno, e seguendone danno, e contravenendo, oltre le pene come sopra, vogliamo che sia tenuto alla refettione et emenda del danno, e danni, che ne seguiranno, e per la refettione di essi si procederà *manu Regia*, e *de facto*, e li padroni saranno tenuti per li ministri, garzoni, Vignaroli e Mezzaroli, e si darà fede, come sopra, ad un sol testimonio. Volendo, che il presente bando, affisso e pubblicato, che sarà ne luoghi soliti di Roma, obblighi et astringa ciascheduno, come se li fosse stato personalmente intimato.

Dal nostro Consolato in Roma anno 1712.

Benedetto Pagani notaro.

Arch. Vatic., *Bolle, bandi*, etc., serie III, ann. 1712-1715 ad ann.

DOCUMENTO XL.

Ann. 1719 11 Magg. Notificazione. Annibale Diac. di S. Maria in Cosmedin Card. Albani della S. R. C. Camerlengo.

La Santità di N. S., commiserando con la sua paterna clemenza le gravi angustie di molti mercanti et agricoltori dell'Agro romano, i quali per la nota corrente abbondanza, trovandosi invenduti i loro grani non possano supplire alle spese della raccolta, e molto meno soddisfare i loro creditori, da quali sono astretti con mandati giudiziali, ha con suo chirografo, segnato il 2 aprile pross. pass., diretto a Mons. della Molara Pro-Prefetto dell'Annona, et esibito per gli atti del Galosi, uno dei Segretari di Camera, approvata la risoluzione di una Congregazione, più volte tenuta avanti la ch. mem. del Card. Spinola, nostro Antecessore nel Camerlengato, e comandato al suddetto Pro-Prefetto, che dovesse comprare con i denari dell'Annona, la terza parte de' grani da quei Mercanti, che avessero voluto spontaneamente venderli, con pagare ai medemi il prezzo di scudi sei moneta per ciaschedun rubbio, e con lasciare poi la libertà agli stessi Mercanti, di vendere il residuo di detti loro grani, a chiunque avesse voluto comprarli, purchè non si fossero venduti a minor prezzo di scudi cinque il rubbio, e ciò a fine di mantenere nella pres. abbondante stagione un congruo e ragionevole prezzo de' grani, con il maggior vantaggio e benefizio de' medemi mercanti. Inoltre per maggiormente dimostrare la sua paterna carità verso de' sud.ti mercanti, i quali espongono la loro vita e sostanze all'inclemenza dell'aria e de' tempi, con seminare nell'Agro romano, ha con altro suo Chirografo a Mons. Collicola Pro Tesoriere Gen. ordinato che aggiunga alli Monti Camerali altri mille luoghi, coll'obbligo dell'Annona di pagarne il frutto ai Montisti, e di opportunamente estinguerli, affinchè con il prezzo, che si ritrarrà dalla vendita, di detti luoghi si facci dal medesimo Mons. Pro Prefetto un'imprestanza gratis, e senz'alcun interesse a quei Mercanti che si trovaranno detti grani invenduti, e che vorranno godere delle paterne beneficienze di S. S. con obbligo però, di restituire alla stessa Annona, il denaro imprestato nelle prime vendite, che detti Mercanti faranno de' loro grani, e colla condizione, che la suddetta Annona per detto imprestito, debba avere la prelazione a qualsiasi cre-

ditore, benchè anteriore, anche ipotecario e privilegiatissimo di quei Mercanti, ai quali si farà detta imprestanza, come apparisce dal Chirog. segnato da detta S. S. sotto li 10 del corr. mese ed esibito parimenti negli atti del detto segretario della Camera. Finalmente per benefizio pubblico di Roma, e specialmente de' Poveri ha S. S. determinato, che a similitudine dell'Annona frumentaria, s'instituisca anche un'abbondanza olearia, e a tal'effetto ha ordinato, che con gl'utili, che nel progresso di tempo si andaranno ritraendo dall'Annona frumentaria se ne vada facendo un deposito fino alla somma di scudi 20/m moneta, ad effetto di provvedere, a tempi opportuni di fertilità, quella quantità maggiore *d'oglio*, che si potrà con tale somma, per conservarlo in alcuni luoghi destinati ne' granari delle Terme Diocleziane, e poi distribuirlo in tempo di penuria, a fine di mantenere un prezzo conveniente in benefizio pubblico, e particolarmente de' poveri, come dall'altro Chirografo segnato da sua S. il dì 10 Maggio corrente et esibito negli atti suddetti.

Però si notifica tutto questo, a chiunque vorrà godere delle grazie di N. S. ad ogni buon fine ed effetto e specialmente, perchè ciascuno possa pregare Iddio, per la lunga e felice conservazione della S. S., che tanto opera per il sollievo de' suoi sudditi, e per vantaggio dei poveri.

Questo dì 11 maggio 1719.

A. Card. Albani Camerlengo.

Arch. Vatic., *Bolle, bandi*, serie III, ann. 1718-19, ad ann.

DOCUMENTO XLI.

« Editto di citazione, con inibizione a chiunque creda di aver interesse, « contro la deputazione dei giudici, nominata dal Pontefice, per esaminare le « rimostranze dei Pastori contro i proprietari delle tenute, per il caro fitto delle « erbe, acciò comparisca entro giorni 10, e deduca le sue ragioni ».

Ann. 1725 10 april. Edictum citatorium cum inhibitione.

Annibal tit. S. Clementis Presb. Card. Albanus S. R. E. Camerarius, Carolus Collicola Thesaurarius gener. et Nicolaus Nigronus Grasciae praeses judices a SSmo deputati.

Noverint universi, et singuli has praesentes visuri, lecturi, legique pariter audituri, quod cum SSmus D. N. Benedictus PP. XIII, omnium Affidatorum miserae conditioni summopere providere prospexerit, in passa sterilitate herbarum, rigorosa succumbentia, earum praetii cum notabile deperditione quantitatis capitalis eorum Massariae, ex nota mortalitate superventa, amissaque subrogatione foetuum et fructuum, ac futuras imminentes expensas et lites, necessario ex parte Dominorum tenutarum occasione solutionis praetii dictarum herbarum subeundas evitare cupiens. Nos in judices deputaverit cum facultate procedendi in casibus particularibus, prout de jure, summario et absque strepitu et figura judicii, et omni et quacunque appellatione remota, mediante rescripto per Sanctitatem suam in supplici libello *nomine Universitatis affidatorum*, eidem Sanctitati suae porrecto tenoris sequentis videlicet: Foris: alla S. di N. S. PP. Benedetto XIII: al sig. Cardinale Pro-Auditore: per l'Università de' Pecorari Affidati: die 10 Martii 1725. Ex audientia SSmi Sanct. S. deputavit Congregationem particularem, scilicet Emi D. Card. Camerari et RR. PP. DD. Thesaurariis Gener. et Praesidis Grasciae, qui in casibus particularibus procedant, prout de jure summarie, et absque strepitu et figura judicii ac omni et quacunque appellatione remota.

Prosper Dard. Marefuscus pro-Auditor. Intus vero.

Beatissimo Padre. L'Università dei Pecorari affidati Oratrice umilissima alla S. V. espone riverentemente aver data altra supplica, in cui rappresentava le

communi miserie e danni che nella corrente stagione ogn'uno ha sofferto, e vieppiù si rendono maggiori non tanto nell'incessante mortalità, che anco nella sterilità del frutto, che ha reso ogni Massaria esausta, nè vi sarà alcuno che possa far capitale sufficiente al pagamento dell'erbe, mentre il frutto presentemente non è capace al mantenimento dei Pastori, e l'erbe non sono nate, e nè tampoco se ne può sperare augumento alcuno, da che si vede, che i prezzi non meritavano essere convenuti, nè anco nella metà, e perciò a tali disordini si sperava vi fosse accorsa la suprema mano della S. V. con dare ordini opportuni che *si fossero riconosciute tutte le tenute destinate a' Pascoli delle Massarie*, poichè con tale recognitione si sarebbe dato luogo alla commiserazione e sollievo di tutti abbiettati (*sic*) nelle loro sostanze, et a detta supplica vi è succeduto benigno rescritto: *Oratores utantur Jure suo.* Quale perchè è affatto inefficace a dar congruo provvedimento a tutto, che ricerca un tanto notabile esterminio; perciò prostrati tutti alli piedi della somma clemenza del paterno amore della S. V. supplicano a degnarsi dar'ordini e commettere che si proceda alla recognizione dell'esposte communi miserie, poichè tali eventi daranno luogo ad una necessaria commiserazione, che non provedendosi andranno in dispersione tutto il restante delle Massarie, che sopraviveranno, mentre niuno avrà tanto, che basti al pagamento dell'erbe, perchè *restarà* assorbito dalli prezzi rigorosi dell'erbe, che in niun conto dee permettersi.

Che della grazia, etc.

Nos itaque in praemissorum executionem per hoc praesens pubblicum edictum, sive notificationem, ad Valvas Curiae Innocentianae, in Acie Campi Florae, aliisque solitis locis Urbis, ac etiam ad Valvas Civitatum, Castrorum et aliorum quorumcumque locorum, vel eorum Maioris Ecclesiae, aliisque respective locis solitis et consuetis, ut moris est affigendum et publicandum, monemus, citamus citarique et moneri mandamus omnes et singulas personas, tam Ecclesiasticas, quam Saeculares cuiusvis status, gradus et conditionis de, et super praemissis et praemissorum causa quomodolibet interesse habentes, seu habere putantes, et praetendentes, quatenus infra decem dies proximos, legitime compareant Romae, coram Nobis, per acta infrascripti secretarii Camerae pro sese, vel eorum legitimos Procuratores, ad dicendum et excipiendum, quidquid verbo, vel in scriptis dicere, opponere, vel excipere voluerint, contra praeinsertum decretum, contentaque in eo, juxta dicti decreti formam procedi videndum, nec non constituendum in Urbe Procuratorem, seu procuratores reperibiles, et acceptantes eorum jura

defensiones, et allegationes, quoniam Nos, dicto termino elapso, etiam nulla alia monitione, seu citatione praemissa, nec alio termino servato, ad omnia et singula in praefato decreto contenta aliaque desuper necessaria et opportuna, usque ad omnimodam praemissorum omnium, executionem causae et causarum huiusmodi expeditionem et terminationem, juxta facultates nobis in dicto decreto concessas procedemus ipsorum omnium quomodolibet interesse habentium contumacia et absentia, non obstantibus, neque attentis, avocando insuper et reassumendo ab omnibus, et quibuscumque judicibus, non obstante etc. etc.

Inhibendo etiam eisdem etc. etc.

Datum Romae hoc die, 10 aprilis 1725.

A Card. S. Clementis Camerarius.

E. Collicola Thesaur. gen. et Judex Commiss.

N. Nigronus C. A. C. et Grasciae Praeses Judex Commiss.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1725-1726 ad ann.

DOCUMENTO XLII.

Ann. 1731 31 Martii. Editto citatorio con inibizione a favore della università degli affidati, che hanno invocata dilazione al pagamento delle erbe attesa la stagione in penuria.

Richiama le disposizioni d'Innocenzo XII ann. 1694 e Benedetto XIII. 10 aprile 1725.

Annibal mis. div. Episc. sabinen Card. S. Clem. S. R. E. Cam. Carolus Maria Sacripantes Thesaur. gen. Ant. Rufus Grasciae Praeses et Nicolaus Lana R. C. A. Comm. judices a SSmo deputati.

Noverint universi (prout in edicto citatorio ann. 1725 10 apr.) salvo verbis D. N. Clemens PP. XII usque ad verba, tenoris sequentis videlicet. Foris: Alla Santità di N. S. Papa Clemente XII. Per l'Università dell'Affidati. A Mons. Uditore, die 9 Martii anni 1731, ex audientia SSmi Sanctitas Sua deputavit Congregationem particularem scilicet Eminentiss dom. Card. Camerarij et RR. PP. DD. Thesaurarii gener. Praesidis M Archiepisc. Nazianzenus Auditor. Intus vero. Beatissimo Padre. L'università degli affidati di Roma, oratrice umilissima della Santità V., con ogni dovuto ossequio l'espone, come la penuria dell'erbe cagionata dalla siccità della stagione dell'autunno scorso, *continuata ancora nel presente inverno, con nevi, geli ed acque* (sic) ha causato senz'altro discapito nel frutto, danno nella perdita dell'Animali, ed augumento nel prezzo dell'erbe, con aver obligato ogn'affidato a provvedere la propria Massaria, in maggior quantità di tenute, essendo le medesime affatto senz'erbe, come si verifica dai contratti di vendite, e si puole ciò autenticare dalli Ministri de' Luoghi Pii, Prencipi, ed altri Padroni di tenute, per lo che ha apportato tanto danno, e pregiudizio a tutte le *Massarie*, senza speranza di poter risorgere a causa che più s'accresca la perdita de Capi d'animali, derivante dalla continua rigidezza dell'aria, come ogn'uno ne soffre la cattiva sorte, ed il Sig. Iddio solo per la sua infinita clemenza, può dar fine all'ulteriore perdita di essi animali, altrimenti ritrovandosi i medesimi senz'erbe, saranno necessitati tutti a perire, per le quali cause niuno *puol* soffrire le continue spese de' salarij de' Garzoni, *pagamento*

di fida alla Dogana del Patrimonio, con altre necessarie spese di pane, ed altro rendendosi affatto impossibilitato ogni padrone di poter corrispondere a Padroni delle tenute il pagamento del prezzo dell'Erbe comprate, e per esimersi dalle violenze de' *patronali* di dette erbe prima, ch'arrivi il tempo del pagamento delle medesime essendo soliti mandare i custodi alle *Massarie*, che farebbe appunto l'ultimo esterminio in ogn'uno senza speranza di poter partire da queste Maremme colle loro massarie verso le Patrie loro, perchè resteranno tutte disperse, ed assorbite dalle spese de' Mandati, esecutioni e deliberationi, in tal modo resterà ogni padrone annihilito nel suo capitale in modo, che senza la suprema Mano della S. V. non potrà darsi riparo ad un tal imminente commune pregiudizio, che molto maggiore si sarà passato il presente inverno, e nell'anno venturo, per la mancanza degli animali, che non potranno venire nei paschi di queste Maremme, che da tanti sommi *Pontefici sono stati privilegiati per godere il pascolo in augumento del Popolo e della stessa R. C. per l'annui utili, che la Dogana del Patrimonio, ne riceve la somma di scudi ottantamila*, e la verità di questa supplica viene dimostrata dalla minorazione del frutto, che si va tuttavia facendo nella pres. stagione, dalla perdita di animali tanto grossi che minuti, dalla perdita dell'agnelli, che per la ventura Pasqua di Risurrezione si dubita, purchè il S. Iddio, colla sua santa Mano, non porge qualche sollievo, per il mantenimento de detti bestiami *per la perdita delle lane*, che al riflesso del patimento che ha ricevuto, e riceve tutto il Grece (*sic*), ne resta ogni pecora *quasi* denudata, e pure questo è uno de' maggiori frutti, che si ritrae da simili animali, ed in fine nella perdita dell'allevimi, talmente, che se non si trova modo, per mancanza delle sudette erbe, per mantenere il capitale dell'animali, è certo, che tutto il frutto, che dalli medesimi doverebbe derivare, *anderà* in perdizione, di modo, che si renderanno affatto impossibilitati di poter ristabilire le Massarie.

In altra simile influenza, e perdita occorsa nell'anno 1694 la S. M. di Papa Innocenzo XII, col suo paterno zelo diede luogo alla commiserazione per mezzo di dilazioni e di altri opportuni rimedij, mediante particolar indulto, come anche il simile fece la S. M. di Benedetto XIII nell'anno 1720.

La onde confidando l'oratrice, e tutti nella medesima somma Clemenza e Paterno Amore di V. B. riverentemente prostrati a suoi Ss̄mi Piedi, ricorrono alla medesima, acciò si compiaccia un benigno riflesso alle sopradette deplorabili communi miserie, e supplicano degnarsi darci opportuno riparo e dell'ordinare alli

padroni dell'erbe delle Tenute, che diano un *congruo defalco* e dilazione onesta, e recipiente per evitare le spese de' Mandati, esecutioni, deliberazioni e depositeria, acciò possano le Massarie ritornare nel futuro autunno a godere il pascolo dell'erbe in queste medesime Maremme, o per dare altro più efficace ed opportuno provvedimento ad arbitrio della S. V. acciò si dia un congruo modo consultivo all'indennità dell'Univers. Oratrice, e de' Pastori di dette Massarie, che de' Padroni di dette Tenute. Che della grazia quam Deus etc.

Nos itaque in praemissorum executionem etc. etc. prout in edicto citatorio anni 1725 10 april.

Datum Romae hac die 31 Mart. 1731.

A Card. S. Clem. Camer.

C. M. Sacripantes

A Rufus C. A. C. et Grasciae Praeses, Commissari.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1731-1732, ad ann.

DOCUMENTO XLIII.

Ann. 1731 22 Maggio. Editto citatorio con inibizione per i Mercanti di Campagna Agricoltori e affittuari delle tenute.

Annibal mis. div. episc. sabinem Card. S. Clementis S. R. M. Cam. etc. etc. Noverint universi etc. etc.

Beatissimo Padre. L'Affittuari delle tenute, e Casali dell'Agro romano, e suo distretto, oratori umilissimi della S. V. con ogni ossequio genuflessi ai suoi SS.mi Piedi, espongono come a causa dell'infelici raccolte, di tre continuate stagioni 1727, 1728 e 1729, universalmente occorse all'Agricoltori, che l'Oratori hanno assunto a lavorare le terre di dette tenute d'averne conseguito la commiserazione del *Difalco della metà delle risposte* da essi alli medesimi Oratori dovute, per mezzo di Congregazione Particolare deputata dalla S. V., in evidentissimo loro notabil danno, per non aver avuto alcuna compensazione da Padroni delle medesime tenute. Inoltre si accresce il deplorevole stato di detti Oratori, a causa delle pres. infelicissima Stag. generalmente caduta nell'Erbe, Bovi da lavoro, Vacche bianche, cavalle da razza, Cavalli da lavoro, consumo di fieno, con trasporti da Roma in campagna, garzoni tenuti di più, di quello era il solito, come si è reso notorio a tutti, onde la Università de' pecorari affidati, è ricorsa alla S. V. per la grazia del Diffalco dell'erbe, e dilazione a pagarlo, la S. V. ha commessa la cognizione per la grazia (sic) alla Cong. particolare dell'Emo Card. Camerlengo Mons. Tesoriere e Pres. della Grascia e Commissario. In tale pendenza sono ricorsi ancora li Condottori di Carbone per la medesima grazia, che la S. V. ha rimessa alla Sud. Cong. particolare. E perchè Padre santo, l'una e l'altra di dette istanze cadono sopra l'interesse, pregiudizi e danni di essi Oratori, posciachè il Difalco della diminuzione del prezzo dell'erbe, si rifonderebbe contro detti Oratori, che l'hanno vendute ai suddetti pecorari, e Conduttori di Carbone, ciò obbliga tutti l'Oratori di ricorrere alla paterna pietà e clemenza della S. V., acciò si degni concederli la medesima grazia di Difalco e Dilazione, contro li Padroni delle Tenute, che si concederà alli sud. affidati, e Conduttori di Carbone, siccome ancora, la facoltà di dedurre, avanti la medesima Congre-

gazione deputata, li defalchi fatti nel scaduto triennio all'Agricoltori, e di poterne godere li stessi difalchi, contro li Padroni di dette Tenute, con commettere cognizione alla medesima Congregazione deputata. Che della Grazia ecc.

Nos itaque praemissorum executionem (prout in edicto citatorio anni 1725 10 aprilis).

A. Episc. Sab. Card. S. Clem.

C. M. Sacripantes Thes. Gen.

A. Ruffus Grasciae Praes.

Arch. Vat., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1731-1732, ad ann.

DOCUMENTO XLIV.

Ann. 1749 17 sett. Editto per le compre e vendite dell'erbe d'inverno ed Estate, ed altri provvedimenti sopra le medesime.

Silvio p. la div. miser. Card. Valenti Camerlengo di S. R. C.

Benchè in più e diversi tempi per diversi ricorsi fatti alli Sommi Pontefici, pro tempore, per parte della Università degli affidati della Dogana del Patrimonio, e precisamente sotto li 20 Novem. dell'anno 1737, per rimediare alli grandi pregiudizi, che si facevano dalli venditori dell'erbe o per servizio proprio, o per farne mercimonio, con notabile danno anche del pubblico e sudditi di Santa Chiesa, perlochè si fosse provveduto all'indennità di detti pecorari affidati, i quali sogliono in ogni anno venire in queste maremme coi loro bestiami e portare tanto utile alla Camera del Principe, ed all'istesso Stato, nulladimeno si è conosciuto colla esperienza, come al presente si conosce, che gl'ordini proibizioni e provvedimenti come sopra presi non siano stati sufficienti al rimedio delli riferiti disordini, abbiamo per tanto stimato espediente per l'indennità dei medesimi, affinchè da tali Persone, che fanno incetta dell'erbe o in tutto, o in parte, che tutte quelle retrovendite, che per l'avvenire si faranno, e si contratteranno a prezzo maggiore delle prime compre o per titolo di affitti a tutto frutto, o per altro titolo di quelle pastere (sic), e poi rivenderle a prezzo maggiore, di quel che porta l'intrinseco loro valore, ed anche per l'istesso prezzo, benchè proibite contro il tenore dello Statuto dell'Agricoltura e de' Bandi, altre volte pubblicati ad unico oggetto di rimediare a tanti sconcerti che nel progresso di tempo potrebbero molto più pregiudicare alli suddetti affidati, conseguentemente al pubblico bene, come effettivamente l'esperienza presentemente lo dimostra.

E però d'ordine espresso della S. di N. S. datoci a bocca, attesa la supplica di detta Università diretta alla medesima S. S., et a noi rimessa e per l'autorità del nostro officio di Camerlengo rinovando e confermando tutti li Statuti, Editti Precetti de' nostri Predecessori, e dalli Presidenti della Grascia pro tempore, fatti e pubblicati, in quelle parti però, che non sono contrarie al

presente Editto, ed a tutte le cose contenute in essi il tenore de' quali vogliamo avere per espresso ed inserto nel presente, non intendendo però assolvere, e liberare coloro, che in qualunque modo fin'ora avessero contravenuto per il passato.

Ordiniamo ed espressamente comandiamo, a qualsivoglia persona di *qualsivoglia grado*, e *condizione* e *dignità*, come anche agli stessi affidati della Dogana del patrimonio, ed altri, che hanno pecore, e qualsivoglia altra specie di animali, tanto grossi che minuti, non solo soggetti allo Stato Ecclesiastico, quanto Forastieri, loro Vergari, Garzoni e Fattori, e ciascuno di essi, che per l'avvenire non ardischino retrovendere, o in tutto, o in parte, benchè d'inverno, o d'estate per maggior prezzo, benchè minimo di quello che loro avevano contrattato con il primo locatore, o Venditore, benchè fosse affittuario delle istesse erbe a lungo tempo, sotto pena di scudo uno per qualsivoglia rubbio d'erba per ciascuna volta, che si contraverrà, d'applicarsi alla R. C. A., un quarto all'Esecutore, e l'altro all'accusatore, il quale sarà tenuto segreto, e gli si presterà fede, con il detto di un sol testimonio, degno di fede, e d'altre pene etiam corporali a nostro arbitrio, e di Mons. Ill.mo Pres. ed in mancanza di testimonio, perchè talvolta per non far scuoprire la fraude con simili rivenditori, potrebbero fare i contratti, senza saputa di altre persone, come taluni hanno fatto per il passato, si presterà piena fede al giuramento del compratore.

Proibiamo ancora a qualunque persona, di qualsivoglia stato e condizione, etiamsi fosse affidato, e che presentemente ritenesse una, o più tenute a longo tempo, che per l'avvenire, non possa quelle retrovendere a maggior prezzo di quello, che lui medesimo ha convenuto con il primo venditore, non ostante il riflesso dell'anno fertile con lo sterile, avendo noi pienamente riconosciuto essere questo un mero termine, inventato per deludere i secondi, o altri ulteriori compratori, ed in caso di contravenzione vogliamo e ordiniamo, che siano, e restino soggetti alle suddette pene, ed altre ad arbitrio, come sopra.

In oltre ordiniamo, et espressamente proibiamo a qualsivoglia persona, di *qualsivoglia grado* e *condizione*, che *avesse o ritenesse tenute*, *Casali di qualsivoglia Città dello Stato*, in affitto a tutto frutto, le medesime non possa retrovendere in tutto o in parte per erba d'inverno, o d'estate a maggior prezzo di quello, che a loro ricascherà, con farne la separazione dell'erbe da falce, l'erbe d'estate, e dell'erbe d'inverno, e del fruttato, che si ricaverà dalle sementi; e caso, che fossero fin ad'ora seguite le consimili retrovendite, e che per l'avvenire saranno

cortesia, bonoscita (*sic*) e simili, perciò non volendo Noi, che tali monopoli tanto pregiudiciali alla pubblica utilità, restino impuniti per mancanza di prove, vogliamo che si dia piena fede alla deposizione giurata di quell'istesso, che avrà sotto detti pretesti, pagato sotto mano il denaro, fattone *Pagherò* per altrettanti, o qualsivoglia altra scrittura di dichiarazione di debito, e contro i trasgressori oltre la nullità ed insolvenza dei medesimi, si procederà da Noi, e da Mons. Illmo Presidente pro tempore alle pene, come sopra etc.

Volendo e decretando, che in qualunque caso di contravvenzione delle cose di sopra stabilite et ordinate, si possa procedere ex Officio, o per Inquisizione, ed in ogn'altro miglior modo a nostro arbitrio, o di detto Mons. Illmo Presid. della Grascia, e l'esecuzione di quanto sopra si è disposto resti a Noi e alli nostri successori e Presidenti, come anche l'interpretazione nei casi dubbii del pres. editto, il quale stampato et impresso affisso e pubblicato, che sarà in Campo di Fiori, alla Dogana, et altri luoghi soliti per Roma, costringa ogn'uno all'esatta osservanza, come se le *fusse* personalmente intimato.

Data in Roma nella Camera Apostolica questo dì 17 settembre 1749.

S. Card. Camerlengo.

Arch. Vatic., *Bolle e bandi*, serie III, ann. 1748-49, ad ann.

DOCUMENTO XLV.

Anno 1749 4 ott. Editto declarativo dell'altro pubblicato il 17 settem. 1749 sopra le compre e le vendite dell'erbe d'inverno o d'estate, ed altri provvedimenti sopra le medesime

Silvio per la div. mis. Card. Valenti Camerlengo dello S. R. C.

Essendo stata la mente di N. S. con l'editto pubblicato sotto il dì 17 settem. pros. pass. di unicamente rimediare agli abusi che si commettevano in pregiudizio dei poveri abitanti da quelle persone che facevano monopolii ed incetti con comprare erbe d'inverno ed estate per poi rivenderle a maggior prezzo di quello l'avessero comprate, o pure sfrescandole e poi rivendendole a quell'istesso prezzo, con cui l'avevano conseguite di prima compra, ed avendo fatto a Noi ricorso li Mercanti, ed affittuari del nostro Stato, che prendono le tenute a tutto frutto per più anni dai Luoghi pii, o da Padroni Particolari, per seminarle a proprio conto, o darle a colonia, o per altro uso, ad effetto, che più chiaramente spiegassimo la mente di N. S. circa la di loro comprensione, o non comprensione nel medesimo editto.

Perciò riferito il suddetto ricorso alla detta S. di N. S. per ordine espresso datoci a bocca e per l'autorità del Nostro ufficio di Camerlengo, dichiariamo con la presente notificazione che nel suddetto editto delli 17 settem. pros. pass. e nelle proibizioni e pene in esso contenute ed espresse, non s'intendino compresi gli affittuarj e mercanti del Nostro Stato, che prendono in affitto le suddette tenute da Luoghi Pii o altri particolari come sopra, atteso il rischio ed impiego de' Capitali, e pericoli anche personali, a li quali si espongono, ma che restino nell'istessa loro piena e totale libertà, la quale godevano prima del suddetto editto, restando fermo però quanto in esso editto si dispone intorno a quelle persone solamente, che facessero Monopolio, o una specie d'incetto d'erbe, con comprarle a minor prezzo per rivenderle a maggiore, o pure con sfrescarle e rivenderle a prezzo diverso da quello stabilito nel medesimo editto.

Dato in Roma nella Cam. Apost. questo dì 4 ottob. 1749.

S. Card. Camerlengo.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, etc., serie III, Ann. 1748-49 ad ann.

DOCUMENTO XLVI.

Ann. 1766, 30 luglio. Editto, Carlo del tit. di S. Clemente Prete Card. Rezzonico della S. R. C. Camerlengo.

Per quanto grandi siano le providenze dirette ad accrescere l'Agricoltura nella Campagna ed Agro Romano, e nelle Prov. del Patrimonio Marittima e Campagna Lazio e Sabina, mai saranno maggiori di quello che richiede l'indispensabile necessità di ampliarla, in maniera che possa dare almeno una sufficiente provista alle pubbliche Annone, e specialmente a quella di Roma, che dall'anno 1763 in poi ha dovuto profondere immense somme di denaro per la compra ai rigorosi prezzi d'un'eccedente quantità di grani forastieri, giacchè dalle poche semente de' grani e dalle scarse raccolte da essi fatte nelle dette Provincie e Campagna di Roma, non si è mai in tutto il detto tempo ritratto tanto Grano che sia stato sufficiente ai Popoli delle enunciate provincie, ed insieme alla nominata Città di Roma, ond'è che agli ordini dati con altro nostro editto pubblicato gli 11 marzo pross. pass. vuole di più la S. di N. S. che tutti gli affittuarj, coloni, agricoltori e Campieri delle tenute Casali, Pediche, e di qualsisiano terreni lavorativi, abbiano la facoltà di rincoltarli, non ostante qualunque patto in contrario, che avessero stipolato con i padroni di dette tenute Casali e Terreni lavorativi.

Noi pertanto in esecuzione dell'ordine datoci in voce dalla S. di N. S. e coll'autorità del nostro Officio di Camerlengato, vogliamo, ordiniamo e comandiamo, che tutti gli affittuarj, Coloni Agricoltori e Campieri delle Tenute, Casali, Pediche, e di qualsiano terreni lavorativi situati nella Campagna ed Agro romano, e nelle dette Provincie del Patrimonio, Marittima, Campagna Lazio e Sabina, abbiano facoltà e possano liberamente rincoltarli, non ostante qualunque patto in contrario stipolato e convenuto coi padroni delle dette tenute Casali, pediche e terreni lavorativi, volendo che tali patti e convenzioni si abbiano per nulli, invalidi, di niuna forza e vigore, come se mai fossero stati convenuti essendo tale la mente volontà espressa di S. Beatitudine.

Volendo e decretando che il presente Editto affisso e pubblicato nei soliti Luoghi di Roma, e nelle città principali di dette provincie, astringa ognuno, come se egli fusse stato personalmente presentato ed intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 30 luglio 1766.

C. Card. Rezzonico Camerlengo.

Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*, serie III, ann. 1765-1766, ad ann.

DOCUMENTO XLVII.

Ann. 1766, 22 agosto. Notificazione.

Carlo del tit. di S. Clemente Prete Card. Rezzonico della S. R. C. Camerl.

Con altro nostro editto pubblicato li 30 luglio pross. pass fu data facoltà agli affittuarj a tutto frutto delle Tenute, Casali, Pediche e di qualsisiano terreni lavorativi di poterli liberamente rincoltare, non ostante qualunque patto in contrario, che avessero stipolato con i padroni delle dette Tenute, Casali e terreni lavorativi. Ora poi essendoci giunto a notizia, che taluni abbiano dubitato, che i padroni delle suddette tenute e terreni lavorativi possano obbligare i loro affittuarj a dover pagare la risposta del terratico per quelli terreni, che rincoltassero contro il patto apposto nello strumento dell'affitto fattoli a tutto frutto, e volendo Noi togliere intorno a ciò ogni dubbio, che potesse disanimare gli agricoltori dal rincoltare i detti terreni. Per tanto d'ordine espresso datoci a bocca dalla S. di N. S. Papa Clemente XIII felicemente Regnante e per l'autorità del nostro ufficio di Camerlingato, dichiariamo che gli affittuarj a tutto frutto delle Tenute, Casali Pediche, e di qualsisiano terreni compresi, e nominati in detto nostro editto dei 30 luglio pross. passato, non siano tenuti nè in modo alcuno obbligati a dover pagare il terratico, nè qualsiasi altra risposta per quei terreni, che saranno da essi rincoltati contro il patto opposto negli strumenti di detti affitti, essendo tale la mente e volontà della S. di N. S. Volendo, e decretando, che la presente notificazione affissa, e pubblicata nei soliti luoghi di Roma, e nelle città principali di dette Provincie, astringa ognuno, come gli fosse stata personalmente presentata ed intimata.

Data in Camera Apostolica questo dì 22 agosto 1766.

C. Cardinal Rezzonico Camerlingo.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, Ann. 1765-66, ad ann.

DOCUMENTO XLVIII.

Ann. 1767, 15 giug. Editto.

Carlo del tit. di S. Clemente Prete Card. Rezzonico della S. R. Ch. Camerlengo.

L'animo non meno pietoso, che giusto, della S. di N. S. PP. Clemente XIII. felicemente regnante considerando, quanto sia conforme alle Leggi divine ed umane la bolla di S. M. di Benedetto XIV, pubblicata il 17 maggio 1752, contro quelli, che avessero ardito d'impedire ai poveri la raccolta delle spighe di grano, disperse nei campi, o tralasciate dai mietitori, e volendo, che quella sia pienamente osservata, ed eseguita in qualunque luogo dello Stato Pontificio, tanto immediatamente, quant'anche mediatamente soggetto al Dominio temporale della S. Sede, comprese anche le Legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna e lo Stato d'Urbino.

Per tanto d'ordine espresso, datoci in voce dalla S. S., e per l'autorità del nostro officio di Camerlengo di S. Chiesa, vogliamo, ordiniamo e comandiamo, a tutte e singole persone tanto laiche, quand'anche Ecclesiastiche, secolari e regolari, di qualsiasi ordine etc., etc., benchè dell'undici Congregazioni, e della Compagnia di Gesù, ed altri qualsisiano benchè qui non specificati, o che dovessero individualmente nominarsi quali fossero Padroni conduttori affittuarj, lavoratori o coloni, dei campi seminati a grano, che subito sarà mietuto il grano, e saranno uniti assieme ammucchiati o come suol dirsi, abbarconati i manipoli, debbano omninamente permettere ai Poveri la raccolta delle spighe cadute, e disperse in terra, e tralasciate dai mietitori, sotto pena, in caso di qualunque impedimento, o molestia, che dessero, o facessero dare ai detti poveri, di *scudi cinquanta*, da incorrersi ogni volta, che ardissero contravenire al presente nostro editto, direttamente o indirettamente per sè medesimi, o per mezzo d'altri, e che nella medesima pena, ed in altre anche maggiori, e corporali a nostro arbitrio incorrano i fattori, guardiani, ed altri addetti al servizio dei padroni, conduttori, affittuari, lavoratori, o coloni dei campi, come sopra, seminati a grano, che in qualunque modo impedissero ai poveri la raccolte delle dette spighe.

Di più coerentemente alla disposizione della detta bolla, ordiniamo a tutti e singoli suddetti, che per lo spazio di dieci giorni, da decorrere dal dì, che saranno ammucchiati o abbarconati i manipoli, non ardiscano introdurre, o far introdurre nei campi mietuti, bovi nè altri bestiami, di qualunque specie, acciò non siano da quelle consumate le spighe, in danno dei poveri, che vorranno farne la raccolta, sotto pena, in caso contrario, di *scudi cinquanta*, da incorrersi tanto dai padroni dei campi, o dei grani mietuti, quanto anche dai padroni delli bestiami.

Volendo, che tutte le pene pecuniarie, di sopra comminate, siano applicate, per una terza parte alla R.enda Camera Ap.lica, e per altra terza parte all'accusatore, che sarà tenuto segreto, e per l'altra terza parte al giudice ed esecutore. Come pure vogliamo e decretiamo, che il pres. nostro editto, affisso e pubblicato in Roma, e nelle città principali delle provincie, e delle Legazioni suddette, astringa ciascuno, come se gli fosse stato personalmente presentato ed intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 15 giugno 1767.

C. Card. Rezzonico Camerlengo.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, anno 1767.

DOCUMENTO L.

Ann. 1770, 2 ott. Editto sopra lo spurgo della marrana di Acquataccio.

Paolo Girolamo Manassei Chier. della C. A. e pres. delle Strade.

Ad effetto di riparare alli continui danni e pregiudicj ai quali soggiacciono in ogni anno tanto li possessori de' prati e terreni della tenuta della Caffarella sotto Acqua Santa fuori di P. S. Giovanni quanto ancora li Padri Cappuccini nella *loro Valca fuori di Porta S. Sebastiano*, a causa che li detti prati della Caffarella per essere ripieno l'alveo della Marrana di Acquataccio *di matrico* arena, erbe fracide, ed altre immondezze, che ritardano il corso delle acque in caso di ogni piccola piena vengono inondati, e l'acque vi restano stagnanti, con molto pregiudizio dei possidenti, et anche pericolo dell' infezione dell'aria, e la Valca, che godono li suddetti Padri Cappuccini in adiacenza della Marrana detta di sopra per l'istessa causa di ripienezza di detto alveo viene impedita di fare il solito libero lavorio di valcare e spurgare dall'Oglio (*sic*) ed altro li panni di lana, de' quali si servono per i loro abiti li detti Padri, e specialmente in tempo di Primavera, ed estate per li frequenti incastri che nel detto Alveo generalmente si fanno da' Possessori a quello adiacenti per adacquare i loro respettivi terreni, di modo che le acque rimangono stagnanti nel retrecine di detta Valca.

Abbiamo perciò preso l'espediente di ordinare il totale spurgo della Marrana suddetta dal suo principio, che è dalla Caffarella fuori la Porta S. Giovanni, fin dove va a terminare, cioè alla Moletta fuori P.ª S. Paolo.

Quindi è col presente editto, etc., etc.

Arch. Vatic. *Bolle e Bandi*, serie III, Ann. 1770-71 ad ann.

DOCUMENTO LI.

Ann. 1781, 24 aprile. Editto sopra lo Spicilegio.

Carlo per la div. miser. Vesc. di Porto e S. Rufina, Card. di S. Marco della S. R. C. Camerlengo.

Vegliando continuamente la S. di N. S. felicemente regnante per effetto del paterno suo zelo e della sua affezione verso i poveri, acciò si mantengano nella più rigorosa osservanza le leggi, che tendono al loro sostentamento e benefizio, non vuole che il trascorso del tempo giunga mai ad indebolirne il vigore, o a produrne la trascuranza.

Fra queste leggi riguarda in particolar modo quella dello *Spicilegio*; e perciò ha comandato, che con il presente editto si ricordi a tutti l'osservanza di quanto la S. M. di Benedetto XIV colla sua nota Costituzione ha ordinato, e di quanto Noi con editto pubblicato per ordine espresso della S. M. di Clemente XIII. in data dei 13 giugno 1767 abbiamo prescritto intorno al suddetto Spicilegio coerentemente alla suaccennata Costituzione.

Ed essendo venuto a di lui notizia, che in varj paesi sono nate delle dispute sulla interpretazione delle suddette leggi, per essere alcuni giurisdicenti rigidamente attaccati alla lettera della Costituzione Benedettina, e per fondarsi altri sopra la risoluzione di una Congregazione particolare, tenuta in Roma nell'anno 1766 nella quale fu riconosciuta, come non contraria alla medesima Costituzione Benedettina, la consuetudine già introdotta in più luoghi, di lasciare che i poveri vadano dietro ai Mietitori dell'attual messe, e raccolgano immediatamente le spighe derelitte, affinchè possano i possidenti introdurre il bestiame ne' Campi mietuti a procacciarsi il pascolo, senz'attendere la scadenza dei dieci giorni prescritti nella suddetta Costituzione.

Quindi è che N. S. ci ha comandato di ordinare, come ordiniamo, e notifichiamo col di lui oracolo, ed in vigore delle nostre facoltà, come Camerlengo di S. Chiesa, che in tutti i luoghi dello Stato Pontificio dov'è già introdotta e stabilita la suaccennata consuetudine, *debba essa restare nel suo pieno vigore ed osservanza*, senza contrasto o impedimento alcuno.

Dichiarando però che in tutti quei territorii ne' quali non fosse già detta consuetudine introdotta, intendiamo e vogliamo, secondo la mente della Santità Sua, che non sia lecito di scostarsi dalla norma, che in rapporto al modo e tempo, in cui debba farsi lo Spicilegio, viene letteralmente prescritto dalla sunnominata Costituzione Benedettina, e che in conseguenza non resti in arbitrio dei padroni de' campi, o altre persone l'introdurvi il bestiame a pascolare prima che sia decorso lo spazio di 10 giorni da che saranno ammucchiati o abbarconati i manipoli.

Avverta pertanto ognuno di esattamente osservare quanto in adempimento de' sovrani comandamenti di N. S. è stato come sopra espresso, poichè in caso di trasgressione, oltre le pene comminate nella suddetta Costituzione Benedettina e nel successivo Editto della S. M. di Clemente XIII, che si dovranno applicare per una quarta parte alla R. C. A. per altro all'accusatore, che sarà tenuto segreto, per altra al giudice ed esecutori, e finalmente per l'ultima quarta parte ai poveri, si procederà contro i trasgressori ad altre pene, anche corporali, che si giudicheranno convenire, secondo le circostanze de' casi.

Dato in Camera Apostolica 24 aprile 1781.

C. Card. Rezzonico Camerl.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, ann. 1781-82 ad ann.

DOCUMENTO LII.

Ann. 1784, 4 agosto. Notificazione.

La pia intenzione del Card. Dom. Ginnasi di chiar. mem. essendo stata quella che nell'ospedale da esso *fondato in Ostia* si dovessero ricevere, e ricevuti trasportare immediatamente agli ospedali di Roma a spese e colle rendite del suddetto ospedale di Ostia tutti quelli ammalati, che fossero poveri. E non ostante l'accennata pia intenzione, vedendosi tutto il giorno la medesima defraudata, giacchè nell'anzidetto ospedale d'Ostia ricevonsi, e ricevuti si trasportano poi agl'ospedali di Roma, molti altri ammalati nei quali non concorrono i requisiti surriferiti, o giunti che sono in Roma, non vogliono poi andar più agl'ospedali della medesima, ma solamente alle loro case e dovunque gli paia e piaccia, gravando in tal guisa inutilmente di spese l'ospedale suddetto Ginnasi contro lo spirito della di lui fondazione. Quindi è che per evitare in avvenire tali fraudi, etc., etc.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, ann. 1783-84 ad ann.

DOCUMENTO LIII.

Ann. 1801, 4 Nov. PIUS PP. VII. Motu Proprio.

I. L'oggetto del maggior bene, e vantaggio de' Nostri amatissimi Sudditi, al quale son sempre rivolte le Nostre Paterne cure, C'indusse sino dai primi di Settembre dello scorso anno 1800 ad abolire, e proscrivere tutte le Leggi, proibitive, e vincolanti, che costituivano l'antico Sistema Annonario di questa Nostra Capitale, ed a sostituirvi un nuovo più adatto Regolamento. E queste Nostre Provvidenze non tardarono ad avere il loro effetto, poichè avemmo subito la compiacenza di vedere, che mentre le altre Popolazioni dello Stato, e molto più del restante dell'Italia mancavano bene spesso di Pane, esso ha sempre abbondato in questa Nostra Capitale, ed è stato ancora ad un prezzo meno costoso, che in tutti i predetti altri luoghi. Questa felice esperienza Ci determinò ad estendere in seguito non solo a tutte le Provincie dello Stato Ecclesiastico lo stesso nuovo Regolamento Annonario, ma eziandio ad applicare le stesse massime di libero interno Commercio agli altri Vittuali tutti, e ad ogni altra specie di Grascia. E con tanto maggiore alacrità Ci determinammo a dare questo grado di estensione alla indicata nuova Legislazione, in quanto che vedemmo esser ella intimamente connessa col grande oggetto dell'accrescimento dell'annua riproduzione, che solo può essere la stabile sorgente dell' abbondanza, e per conseguenza della moderazione dei prezzi dei Vittuali, e delle Grascie Il breve spazio di tempo dacchè questa nuova legislazione si trova in vigore, era per sè stesso insufficiente a produrre questo desiderevole effetto nelle circonvicine Campagne, le quali principalmente, appunto attesi gli enunciati soppressi vincolanti Sistemi Annonari, erano a poco a poco cadute nello stato di squallore, in cui ora sfortunatamente si osservano. Se vi è mezzo però di ottenere questo desiderevole intento, certamente si è quello della già accordata indefinita Libertà nell'interna circolazione, che col rendere utile la condizione degli Agricoltori, fa sì, che l'interesse particolare coincida con quello dello Stato, e col pubblico, bene. Questo favore dell'Agricoltura Noi non perdemmo di vista, neppure in tutti gli altri Rami della Amministrazione Economica, intorno ai quali abbiamo estesa la ri-

Derrate potessero avvicinarsi al Confine, dovevano per così dire ad ogni passo soggiacere a cautele, ed inceppamenti di ogni specie. In vista di questo importante riflesso veramente nella Cedola stessa di Moto proprio delli 2 Settembre 1800, con cui proclamammo per la prima volta il riferito nuovo Regolamento di libero interno Commercio, demmo chiaramente a divedere, che sul punto delle fraudolenti Estrazioni col predetto nuovo Regolamento non si dovea fare alcuna innovazione al rigore dell'antica Legislazione coercitiva, essendoci a tale effetto espressi all' articolo I di detta Cedola di Moto proprio, essere Nostra espressa Mente, e Volontà, che *continuassero ad essere nel loro pieno vigore le attuali Proibizioni, e le Leggi della Tratta.* La stessa dichiarazione Noi facemmo all'Articolo XXIV della Cedola medesima, poichè abolendo in essa tutti i Processi, ed Inquisizioni allora tuttavia pendenti contro le trasgressioni degli antichi Regolamenti Annonari, che colla nuova Legge venivano soppressi, eccettuammo tutte quelle Processure, che risguardassero *furtive estrazioni per fuori Stato*, per le quali in fine di detto Articolo XXIV dichiarammo esser Nostra risoluta intenzione, che non solo si continuassero le già intraprese Processure, ma che si raddoppiasse la vigilanza in iscoprire, e perseguitare quelle, che ancora non fossero note, o che si commettessero in appresso. Noi non trascurammo di ripetere le stesse avvertenze eziandio nel Chirografo delli 9 Aprile del corrente anno 1801, con cui venne esteso a tutte le Provincie del Nostro Stato Ecclesiastico l'indicato Sistema di libero interno Commercio de' Generi frumentari, cosicchè dopo tante, e così precise dichiarazioni pareva certamente, che non fosse potuto venire in mente ad alcuno, che contro i Rei di un sì pregiudicievole, ed odioso attentato, non si dovesse procedere intieramente a seconda del rigore contenuto nelle Costituzioni in diversi tempi emanate dai Sommi Pontefici Nostri Predecessori. Ma poichè contro ogni nostra espettazione, e con sommo dispiacere del paterno nostro animo, abbiamo perinteso essersi opinato da taluno, che coll'anzidetta Nostra nuova Legislazione la quale unicamente risguarda la Libertà dell'interno Commercio, si fosse derogato al rigore delle Sanzioni Penali emanate dai lodati Nostri Predecessori contro li Rei di fraudolenti Estrazioni per fuori Stato, e non potendo nello stesso tempo non riflettere quanto una sì erronea, e stravagante interpretazione potrebbe animare altri a commettere quelle fraudolenti Estrazioni, le quali pel divisato riflesso della maggior facilità, che hanno le Derrate, e le Grascie, di avvicinarsi impunemente al Confine, interessa anzi che maggiormente si reprimano perciò affine di raffrenare stabilmente un atten-

tato, il quale accrescendosi potrebbe esporre la Capitale, e lo Stato all'inconveniente, ed al pericolo della fame, e somministrerebbe così ai malintenzionati il pretesto di attribuire alla nuova Legislazione Annonaria un disordine, che colla medesima anzi Noi ci siamo studiati di prevenire, non solo abbiamo creduto di dovere rinnovare genericamente la già fatta conferma delle Sanzioni Penali emanate in addietro dai Romani Pontefici sul punto delle fraudolenti Estrazioni de' Generi frumentari, e delle altre Derrate, e Vittuali tutti, ma estraendo più particolarmente nel dettaglio di dette Costituzioni Apostoliche, e dei famulativi Editti in diversi tempi pubblicati per la loro stabile osservanza, vogliamo che in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico, dalla pubblicazione della presente Nostra Cedola di Moto proprio in avvenire, debbano sempre osservarsi, e avere il loro pieno effetto le Sanzioni, ed avvertenze qui sotto espresse.

I.

In tutti li casi di fraudolenti estrazioni di Grani, Granturchi, Farine, Legumi, e ogni altra sorta di Granaglie, e di Biade, come pure di Bestiami, Carni salate, Olio, Formaggi, e qualunque altro genere di Grascia, oltre alla perdita del Genere, non meno che dei Carri, Attiragli, Bestie, Barche, su le quali si trasportassero, e sebbene non fossero queste di Proprietà dei Fraudanti, verranno li Contraventori per ciascuna volta assoggettati ad una forte multa ad arbitrio, ma non minore di Scudi Trecento, e saranno inoltre irremisibilmente, e senza speranza di grazia condannati per la prima contravvenzione alla Galera per Dieci Anni ed in caso di recidiva alla Galera perpetua. E tutte queste pene, tanto della perdita del genere, quanto pecuniarie, come anco della Galera, s'intenderanno incorse, e dovrà chiunque esservi sottoposto cumulativamente, di modo che l'inflizione di una non escluda le altre: E solo per quello, che concerne la pena predetta della Galera, potrà aver luogo una qualche variazione, con commutarsi secondo le circostanze delle Persone, e de' casi la pena stessa nella Rilegazione in Fortezza, o in altro luogo di Restrizione.

II.

Siccome per esimersi dal rigore delle pene, sogliono spesse volte scusarsi li Contravventori, ed allegare di non avere essi effettuata la fraudolenta Estrazione, ma bensì le persone, alle quali hanno venduti li loro Grani, e gli altri consimili

Vittuali, così affinchè non nasca la lusinga della impunità per il suddetto insussistente pretesto, il quale già è stato riprovato dalle Leggi, e particolarmente dal Bando del Camerlengato delli 23 Giugno 1616, si dichiara, che in tutte le pene comminate nel surriferito Articolo I, s'intenderanno cumulativamente come sopra, incorsi tutti quei Proprietari di Grani, e altri Generi relativi all'Annona, e alla Grascia, cresciuti, e raccolti nel Circondario di due miglia da qualunque estero Confine, sì di Mare, che di Terra, niuno eccettuato, che venderanno, o si proverà che abbiano venduto li predetti Generi frumentari, e relativi alla Grascia, cresciuti, e raccolti nello stesso Circondario delle due miglia, a qualunque Persona sì estera che dello Stato, per opera di cui seguirà, o sarà seguita la fraudolenta Estrazione.

III.

Parimenti per isfuggire l'incorso in tutte, e singole le pene come sopra comminate all'Articolo I, non potrà alcuno iscusarsi con allegare, che la fraudolenta Estrazione sia stata fatta dalli Fattori, Famiglj, e altre Genti di qualunque sorta, perchè li proprietarj de' Generi saran tenuti per li Figli, per li Padroni, per li Fattori, Garzoni, o altro qualunque Inserviente, e generalmente tutti gl'indicati proprietari saranno solidamente obbligati per le fraudolenti Estrazioni de' Generi ad essi appartenenti.

IV.

Se però li Proprietari de' sudetti Generi Annonari, e di Grascia, estratti, o che si tentassero di estrarre in fraude, saranno come sopra tenuti per li loro Fattori, Famigli, o altri, per mezzo de' quali seguisse, o si tentasse la fraudolenta Estrazione, non per questo siffatti Complici del delitto, ed anche altri qualunque, come sonò Condottieri Vetturali, Mulattieri, Somarari, Marinari, Barcaroli, e simili anderanno immuni da gastigo, ma provandosi che abbiano prestato mano, ed aiuto alla effettuazione del fraudo, come anco alla occultazione del medesimo, saranno irremissibilmente per la prima volta condannati alla *Galera per Dieci Anni*, ed in caso di recidiva alla *Galera perpetua*.

VIII.

Alla esecuzione di tutte, e singole le stesse pene di sopra comminate, si procederà irremisibilmente, tanto nel caso in cui la fraudolenta Estrazione dei surriferiti Generi relativi all'Annona, e alla Grascia venga colpita in *flagranti*, quanto nell'altro, in cui la stessa fraudolenta Estrazione sia già seguita, e consumata, e che riesca di scoprirla, procedendosi per *Inquisizione*, ed *ex Officio*. E siccome in questo ultimo caso non potrebbe aver luogo quella fra le suddette pene, che riguarda la Perdita, e la Confisca del Genere: così in tal caso verrà invece assoggettato il Fraudolente al pagamento esatto del valore del Genere stesso già estratto, comulativamente però a tutte le altre pene di sopra comminate al predetto Articolo I, di modo che una pena non escluda l' incorso nelle altre.

IX.

Il prodotto delle Penali, e Multe, delle quali si è parlato nei sopradescritti Articoli, dovrà dividersi in tre parti eguali, la prima delle quali spetterà all'Accusatore, o Denunciante, che volendo, sarà tenuto segreto, l'altra agli Esecutori, e la terza ai Ministri, che formeranno il Processo: e in caso che non vi sia l'Accusatore, la porzione di questo si accrescerà agli Esecutori. Nei Processi d'Inquisizione poi, ove non interviene il fatto degli Esecutori, la porzione di questi sarà accresciuta al Denunziante, ossia Accusatore.

3. Ma se coi provvedimenti di sopra prescritti ci siamo occupati dell'importante oggetto di assicurare sempre più la pubblica sussistenza contro le clandestine Estrazioni del Grano, e degli altri Generi frumentari, non abbiano potuto nello stesso tempo non pensare al caso, in cui piacendo all'Altissimo di non continuare ad affligerci colla scarsezza de' Raccolti, e benedicendo anzi le tante nostre cure, e sollecitudini impiegate per l'accrescimento dell'Agricoltura, venga essa a fornire una copia di Grano, che sovrabbondi al bisogno dell'interno consumo. In questo caso, che mediante l'aiuto della Divina Provvidenza vivamente speriamo che non tarderà molto ad avverarsi, l'interesse degli Agricoltori richiederebbe, che potessero eglino trasmettere agli Esteri il superfluo all'interno consumo, che appunto per l'abbondanza o non troverebbero ad esitare nello Stato,

o soltanto ad un prezzo vilissimo, lo che inabilitandoli a continuare nell'Anno appresso li lavori della Campagna, produrrebbe per un'altra cagione l'abbandono dell'Agricoltura, come si dimostra la funesta esperienza di tanti Stati, ne' quali la Carestia è venuta in seguito dell'abbondanza, e non per altra ragione, se non perchè restando li Proprietari incagliati nella vendita dei loro prodotti, si sono trovati inabilitati alla prosecuzione dei lavori della Campagna. Ed anzi Noi vedemmo essere quest'oggetto di una così grande importanza, che ove li Coltivatori non siano anticipatamente nella più forte maniera assicurati di potere nel susseguente caso di abbondanza trasmettere agli Esteri il superfluo dell'interno consumo, probabilmente non si accingeranno mai ad intraprendere le spese, e le cure di nuove Coltivazioni, cosicchè l'eminente sicurezza della Estrazione per fuori Stato in caso di soprabbondanza è un oggetto, il quale viene ad essere intimamente legato, e connesso con quello del miglioramento dell'Agricoltura de' Nostri Dominî, a cui tende tutto il nuovo sistema Annonario.

Questa influenza della Estrazione sul progresso dell'Agricoltura, e principalmente in quella parte, che concerne l'interessante articolo de' Grani, è una verità così certa, e manifesta, che non si è mai potuta contrastare: e le Tratte sono state sempre, ed in ogni tempo riguardate anche dal Pontificio Governo come uno dei mezzi più propri all'incoraggimento dell'Agricoltura. Ma esse non hanno prodotto il loro effetto, poichè per la natura stessa di un tale Sistema era troppo difficile, che non si accordassero alla opportunità, ed al favore, e per conseguenza quasi sempre è accaduto, che di un tale incoraggimento profittassero persone, che non possedevano neppure un palmo di Terreno, e che tampoco non ne ritenevano in affitto, in somma quelli, che non coltivavano: E gli Agricoltori, ai quali unicamente avrebbero dovuto competere le Tratte in premio, ed a stimolo della loro utile industria, erano perciò quasi sempre costretti a comprarle da quelli, che indebitamente le ottenevano, lo che tendendo, come ognuno ben vede a diminuire il profitto delle Tratte stesse, tendeva altresì di sua natura a diminuire il profitto della industria campestre.

Ma non è questo il solo, ed il maggiore inconveniente, il quale si ritrova nel Regolamento delle Tratte. L'interesse di qualunque Dominio richiede, che non si estragga fuori Stato, se non che il solo quantitativo, che eccede il bisogno del consumo. Ora noi vediamo, che una tal massima difficilmente potrebbe osservarsi, mentre a tanto che resti in vigore il ripetuto antico Sistema delle Tratte, poichè le Assegne del Raccolto, che ne costituiscono il fondamento, e la

norma, sono in sè stesse un mezzo erroneo, e fallacissimo per iscoprire se vi sia realmente del superfluo, e per conseguenza questo stesso mezzo delle Assegne non può lasciare esposto il Governo all'inconveniente, ed al pericolo di affamare lo Stato, accordando Tratte nel caso di deficienza di Grano, o defraudando li Coltivatori di un vantaggio, che loro compete, negando le Tratte, allorchè in effetto il genere eccede il bisogno dell'interno consumo.

Queste imperfezioni dell'antico Sistema delle Tratte, e che sono affatto inseparabili dal Sistema medesimo, si presentarono alla Nostra Mente nei primi stessi momenti, in cui ci applicammo a riformare l'antica Legislazione Annonaria: e a tale effetto nel Motu proprio delli 2 Settembre dello scorso anno 1800 all'Articolo I Ci riservammo di dare in breve nuovi utili Provvedimenti, e di modificare le Leggi delle tratte in maniera più analoga al Sistema della maggior possibile Libertà di Commercio, ed all'incremento, e sollievo dei produttori. E se subito Noi non Ci siamo dati il pensiero di pubblicare tali Provvedimenti è provenuto perchè le circostanze dello Stato facevano chiaramente vedere, che ben lontano, che al bisogno dell'interno consumo potesse esservi un sopravanzo di trasmettere agli Esteri, conveniva anzi ricorrere a questi per assicurare la sussistenza dello Stato medesimo. Noi non lasciammo però di considerare, che senza una formale sicurezza di poterlo estrarre nel caso di abbondanza, difficilmente altri non si sarebbe accinto ad accrescere la Coltura, e a tale effetto per accelerare quel rifiorimento dell'Agricoltura ne'Nostri Domini, a cui sono tanto rivolte le Nostre cure, credemmo necessario di non differire più oltre di occuparci dei promessi nuovi Provvedimenti sul punto della Riforma dell'antica Legislazione delle Tratte. Onde sino dai primi dello scorso Maggio commettemmo alla Nostra Congregazione Economica affinchè con quello stesso zelo, ed attività praticata nella rettificazione di tante altre parti della interna Azienda, ed Amministrazione, volesse ancora occuparsi di questo nuovo importantissima oggetto della Riforma della predetta antica Legislazione delle Tratte, con avere sopratutto in vista d'immaginare, e proporci un sistema, il quale nel tempo stesso che rendesse sicuro il Governo che non fosse per sortire dallo Stato se non che il solo eccedente al bisogno dell'interno consumo, facesse sì che il profitto della Estrazione si diffondesse imparzialmente sopra tutta la Classe dei Riproduttori.

E la Congregazione stessa anche in questa parte ha pienamente corrisposto alla Nostra aspettazione, imperciocchè gli anzidetti due da Noi richiesti notabili vantaggi, vedemmo, che appunto si ritrovavano nel Provvedimento da essa

Ciò nasceva dalla natura stessa della cosa, giacchè al piccolo Coltivatore tornava conto di dirigersi alla Capitale per ottenere la Tratta di poche Rubbia di Grano, e probabilmente non aveva ancora li mezzi di farlo, e non ottenendo la Tratta, era costretto a vendere il suo genere ai bassi prezzi dell'interno a quei Speculatori, che erano sicuri di ottenerla: ma la cosa procederà diversamente, introdotto che sia l'enunciato nuovo Regolamento. Allora sarà in libertà di chiunque di estrarre i suoi prodotti, sempre che il prezzo del Genere non arrivi a quel limite troppo alto, che indichi la deficienza del Genere stesso, e il beneficio della Estrazione si estenderà perciò anche sopra li piccoli Coltivatori, che nella loro massa costituiscono certamente la maggior parte della Classe de' riproduttori, e che per conseguenza meritano la principale contemplazione in ogni Governo;

Un'altro grandissimo vantaggio vedemmo, che sarebbe derivato da questo nuovo Regolamento propostoci dalla Congregazione Economica, ed è che in caso di abbondanza da definirsi come sopra dai bassi prezzi dell' interno Commercio, li nostri produttori, e Commercianti trasportando i loro Grani nell' estere Piazze, potranno stare in concorrenza cogli altri Venditori, lo che non succedeva in passato, che le Tratte non si accordavano, che in seguito, e sulla base delle Assegne, giacchè si come si esigeva un lungo spazio di tempo avanti che queste si esibissero, e si potessero raccogliere e restringere, così ne avveniva che i Nostri Grani giungevano per ultimi nell'estere Piazze e dopo che l'affluenza, ed il concorso de' Grani delle altre Nazioni ne avevano fatto ribassare notabilmente li prezzi.

E d'altra parte Noi vedemmo, che il progettato Regolamento di far dipendere l'Estrazione dai prezzi interni dei Generi non sarebbe stata una novità neppure nello Stato Ecclesiastico, poichè il Regolamento stesso è stato prescritto da Clemente VII, Nostro Predecessore di felice ricordazione, con la Costituzione, che incomincia *ad Sacram Beati Petri Sedem*, pubblicata alli 20 di febbraio 1524, appunto per lo stesso oggetto di aumentare l'Agricoltura.

Che se in genere, ed in massima Ci è sembrato per tutti i riflessi utile, e sommamente commendevole il nuovo Provvedimento propostoci dalla Congregazione Economica per sostituirsi all'antico Regolamento delle Tratte; discendendo al particolare, e al dettaglio della esecuzione, lo trovammo altresì in tutte le sue parti bene organizzato, e sopra tutto poi Ci piacque che la Congregazione stessa, anche rapporto a questo oggetto, non perdendo di vista le massime della

civile Economia, dalle quali niuna Nazione può dipartirsi senza cadere nelle infelicità, abbia nella compilazione della Tariffa maggiormente favorito l'esportazione delle Farine in preferenza di quella dei Grani. Un tal favore è difatti in sè stesso molto bene inteso, non solo perchè il Commercio delle Farine medesime impiega ed alimenta un maggior numero di Persone di quello che faccia il Commercio de' Grani; ma perchè in generale l'importante oggetto della interna sussistenza resterebbe sempre meglio assicurato quando li Possessori Terrieri, ed i Trafficanti si accostumassero ad estrarre piuttosto le Farine che il Grano, stante la maggiore difficoltà di formare di quelle in poco tempo ammassi vistosi e di effettuarne insieme il trasporto nelle estere piazze.

Onde in vista di tutti questi importantissimi riflessi, approvando in tutte le sue parti l'anzidetto nuovo Regolamento immaginato, e propostoci dalla Congregazione Economica, Ordiniamo ed espressamente Commandiamo, che incominciando dal 1° del Mese di Gennaro del prossimo venturo Anno 1802 in avvenire debbano in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico osservarsi in via di Legge inalterabile, e avere il loro pieno effetto, esecuzione, e vigore le sotto esposte disposizioni, non ostante qualunque Bolla, Breve, Costituzione, Editto, e tutt'altro, che avesse bisogno di speciale, ed individua menzione, che potesse fare in contrario.

I.

Sarà permesso a chiunque estrarre dallo Stato Pontificio senza bisogno di alcuna Tratta, o Licenza, qualunque quantità di Grani, Granturchi, Legumi, e ogni altra sorte di Granaglie, e di Biade, purchè per altro il prezzo interno de' medesimi non oltrepassi il massimo, descritto nella qui sotto impressa Tariffa, e giungendo al quale rimarrà *ipso facto* proibita la Estrazione.

II.

Mantenendosi i prezzi dei surriferiti Generi frumentari al di sotto del Massimo, come sopra descritto nella qui sotto Tariffa, e il quale per conseguenza terrà luogo di proibizione, la Estrazione sarà come sopra permessa, ma dovrà esigersi nell'atto stesso della Esportazione un Dazio, che sarà più o meno forte in proporzione della maggiore o minore altezza dei prezzi, e precisamente in tutto e per tutto a forma delle respettive Tasse parimente descritte nella surriferita qui sotto impressa Tariffa.

III.

Se i prezzi interni delli surriferiti generi frumentarj ribassassero soverchiamente, ed in modo che comprovassero un'abbondanza superiore all'occorrente per l'interno consumo, in tal caso, siccome li produttori o non troverebbero ad esitarli nell'interno, o soltanto con troppo loro danno; così per sostenere, ed incoraggire l'Agricoltura, agevolando ai produttori stessi la Estrazione, non solo non saranno essi sottoposti a pagare alcun Dazio, ma verrà inoltre ad essi accordata una Gratificazione similmente in tutto, e per tutto a norma di quanto si trova espresso nella qui sotto notata Tariffa. E la qual Gratificazione verrà pagata dalla Cassa della Dogana di Egresso nell'atto stesso della sortita del Genere.

IV.

Nel caso che secondo le regole di sopra accennate sia permessa la Estrazione, non potrà questa effettuarsi per tutti i punti del Confine dello Stato, benchè muniti di Dogane, ma bensì unicamente per quelli, ne'quali vi è una maggior sicurezza, che in pregiudizio dell'importante oggetto della pubblica sussistenza non siano per accadere collusioni, e precisamente per quelli descritti nei primi duc consecutivi articoli.

V.

Trattandosi della Via di Terra, li Luoghi, per li quali soltanto potrà essere permessa la Estrazione, saranno li seguenti, cioè Ceprano, Rieti, Ascoli, Acquapendente, Perugia, e Città di Castello.

VI.

E per la Via di Mare, l'Estraziona sarà permessa soltanto ne'seguenti Luoghi, cioè dalla parte del Mediterraneo per Ripa Grande di Roma, Civita Vecchia, e Terracina, e sul Littorale dell'Adriatico per Fano, Ancona, ed il Porto di Fermo.

VII.

Li prezzi poi, che a tenore della presente nuova Legge dovranno decidere delle permesse estrazioni col proporzionato pagamento del Dazio, e ben anche premiati colla gratificazione, dovranno provvisoriamente, e sino a nuovo ordine in contrario desumersi dai seguenti Mercati interni dello Stato, cioè per la parte del Mediterraneo da Frosinone, Roma e Spoleto, e per la parte dell'Adriatico da Urbino, Macerata e Fermo.

VIII.

L'incarico di appurare, e di dichiarare li predetti prezzi interni dei Grani, ed altri Generi frumentarj, per la parte del Mediterraneo spetterà alla Deputazione Annonaria, e per la parte dell'Adriatico al Preside della Marca residente in Macerata, ed assistito in questa parte da una Congregazione di probi, ed esperimentati Soggetti, che verrà stabilita colla istruzione, che avanti dell'Epoca fissata alla esecuzione della presente nuova Legge, verrà pubblicata dalla Congregazione Economica.

IX.

E perchè in questo interessante incarico di appurare, e dichiarare li suddetti prezzi interni dei predetti Generi frumentarj che come sopra dovranno servire di norma alla Estrazione, non occorra alcun equivoco sarà cura dei due Governatori *pro tempore* di Frosinone, e di Spoleto, unitamente ai rispettivi Pubblici Rappresentanti, e sentiti gl' intraprendenti dei Forni, come anche per lo meno due dei più probi Possidenti di raccogliere la Nota dei diversi prezzi dei Grani, ed altri Generi frumentarj, che seguiranno in ciascuna Settimana in dette due Città di Frosinone, e di Spoleto, e di trasmetterla regolarmente alla Deputazione Annonaria di Roma, affinchè unendovi Essa li consimili prezzi, che saranno nella stessa Settimana seguiti in questa Capitale, possa procedere a determinare il Prezzo medio di ciascuno dei sudetti Generi frumentarj, ed il qual prezzo medio sarà quello, che dovrà da essa pubblicarsi per norma della Estrazione.

X.

E le stesse avvertenze ingiunte nell'Articolo precedente ai Presidi di Frosinone, e Spoleto, dovranno eziandio praticarsi dai due Governatori *pro tempore* di Urbino, e di Fermo per li prezzi dei Grani, e altri generi Annonari, che seguiranno nei Settimanali Mercati di dette due Città, affinchè col loro mezzo venga il detto Preside della Marca residente in Macerata regolarmente informato di detti prezzi, e dopo di avervi uniti quelli accaduti in Macerata stessa, possa Egli pure venire alla determinazione, e rispettiva pubblicazione dei prezzi medj, che come sopra dovranno permettere, o escludere l'Estrazione.

XI.

Tanto la Deputazione Annonaria di Roma però, quanto il predetto Monsignor Preside di Macerata non dovranno procedere alla pubblicazione dei prezzi dei riferiti Generi frumentarj dedotti, e ricavati come sopra dai rispettivi stabiliti Mercati, se li prezzi stessi non si sostengano nel medesimo grado in detti Mercati per quindici giorni consecutivi. E insino a tanto perciò che dalla enunciata Deputazione Annonaria di Roma, come dal riferito Monsignor Preside di Macerata non si venga alla alla pubblicazione di una nuova Tariffa, e Tavola dei prezzi, dovranno le rispettive Dogane stabilite per l'Egresso attenersi intieramente all'ultima Tariffa, o Tavola già pubblicata.

XII.

L'avvertenza di sopra prescritta intendiamo per altro, che debba aver luogo soltanto nel caso, che la variazione de'prezzi risultante degli andamenti de'rispettivi assegnati Mercati sia relativa alla diminuzione, o all'abbassamento, poichè se all'opposto riguardasse l'alzamento, e molto più un alzamento notabile e tale, che si avvicinasse ai prezzi, li quali nella qui sotto notata Tariffa sono stabiliti per limite, e per divieto della Estrazione, in tal caso tanto dalla prefata Deputazione Annonaria di Roma, quanto dal suddetto Preside della Marca residente in Macerata dovrà scrupolosamente in ogni Settimana pubblicarsi la Tavola, o sia Nota de' prezzi correnti.

XIII.

E perchè tutta la base del presente provvido Regolamento da sostituirsi all'antico Sistema delle Tratte consiste nella più scrupolosa accertata notizia dei regolari andamenti dei prezzi interni dei Generi frumentarj, perciò li Governatori incaricati di sopra agli Articoli IX e X d'informare tanto la Deputazione Annonaria di Roma, quanto Monsignor Preside di Macerata dei predetti regolari andamenti dei prezzi dei Generi frumentarj, avvertiranno di essere genuini, e veridici nelle loro settimanali relazioni, con pratticare sempre a tale effetto la cautela di corredare le Relazioni stesse degli opportuni autentici originali Documenti comprovanti la verità dell'esposto. E se si giungesse a scoprire, che osassero anche senza dolo di supporre prezzi diversi da quelli correnti, tanto per la parte che favorisce la Estrazione quanto per l'altra che vi si oppone procurandosi fallaci testimonianze, e false deposizioni, incorreranno irremisibilmente nella perdita dell'Impiego, e perpetua inabilitazione a sostenerne alcun altro: E verranno inoltre secondo le circostanze de'casi assoggettati ad altre pene anche maggiori ad arbitrio.

XIV.

A prevenire il pericolo che non si esporti fuori Stato una quantità maggiore dei sudetti Generi frumentarj di quella, per cui verrà pagata la Tassa, non potrà nel Confine di Terra seguire la Estrazione e rispettivamente nel Confine di Mare l'Imbarco, se non che durante il pieno giorno, cioè dalla levata del Sole sino al suo tramontare.

XV.

E per lo stesso importante oggetto di prevenire un tal pericolo tanto dal Confine di Terra, quanto da quello di Mare, non potrà effettuarsi alcuna Estrazione ed Imbarco, se il Genere, che si vorrà esportare, e rispettivamente imbarcarsi non sarà stato preventivamente pesato, e misurato alla presenza di due ministri, e di due Soldati della Dogana; E bene inteso che in una tale operazione si prattichi sempre l'avvertenza di attenersi al Peso, e Misura Romana.

XVI.

Siccome poi le collusioni si rendono più temibili per la via di Mare, attesa l'opportunità, che questa offre di maggiori, e più voluminosi trasporti, così al suddetto atto della Misura, o del Peso effettivo dei Generi frumentarj, che vorranno estrarsi per la Via di Mare, oltre ai predetti Ministri, e Soldati della Dogana di Egresso, dovrà ciascuna volta sempre intervenire eziandio il Rassegnatore, o Sotto Rassegnatore, il quale dovrà Egli pure sottoscriversi, unitamente al pieno Ministero di detta Dogana di Egresso, tanto nella Bolletta, che verrà rilasciata all'Estraente quanto nell'altra consimile, che resterà nella Dogana stessa.

XVII.

In caso di piena, e totale contravenzione all'oggetto principale della presente nuova Legge, cioè se per parte de'Proprietarj, o Condottieri dei generi frumentarj se ne estraesse, o si tentasse estrarne alcuna quantità per altri Luoghi del Confine fuori di quelli, che unicamente sono stati destinati per siffatte Estrazioni, ovvero se effettuandosi l'Estrazione in alcuno de'suddetti luoghi premessi si facesse, o durante il corso della Notte, o in tempo in cui per l'altezza de'prezzi fosse dalla quì sotto impressa Tariffa vietata per modo di regola la Estrazione stessa, incorreranno irremissibilmente li Contraventori, ed i rispettivi loro Complici, ed Ausiliatori cumulativamente in tutte, e singole le pene anche afflittive di Corpo comminate di sopra nei Cap. I della presente Nostra Cedola di Moto proprio.

XVIII.

Se poi la contravenzione non ferisse la presente nuova Legge nella sua totalità, ma bensì soltanto parzialmente, in tal caso il gastigo dovrà essere proporzionata al maggiore, o minor grado di delinquenza, e precisamente a tenore delle seguenti disposizioni.

XIX.

Qualora ne' Luoghi, per li quali è permessa la Estrazione, si sorprenda alcuno nell'atto che tenti di estrarne un quantitativo dei suddetti Generi frumentarj superiore a quello espresso nella Bolletta di Dogana, e indicante l'effettuato pagamento del Dazio; in tal caso il Fraudante sarà soggetto alla perdita del totale del Genere stesso, o allo sborso del valore di esso.

XX.

Che se l'Estrazione in un quantitativo maggiore di quello come sopra espresso nella Bolletta fosse già effettuata, e che si arrivasse ad iscoprirla col mezzo d'Inquisizione, il Fraudante stesso sarà in tal caso onninamente tenuto, e sottoposto alla pena del doppio valore della totalità del Genere estratto. E per prova della suddetta seguita Estrazione la quale sempre si avrà per dolosa, sarà sufficiente la testimonianza di due Persone, le quali depongano di fatto proprio, ed avvalorata di qualche amminicolo.

XXI.

Quando poi il quantitativo, per cui si fosse ecceduto nella Estrazione, tanto tentata che eseguita, e pienamente consumata, si trovasse oltrepassare la Decima parte della quantità del Genere espresso nella Bolletta sopraindicata, in tal caso il Contraventore, oltre alle pene di sopra espresse agli Articoli XIX e XX, incorrerà in altre maggiori anche afflittive di Corpo ad arbitrio da estendersi secondo le circostanze de' casi sino alla *Galera per cinque Anni*, o alla *Rilegazione* per consimile tempo in Fortezza, o in altro Luogo di Restrizione.

XXII.

Siccome le contravenzioni per eccesso nel quantitativo espresse di sopra negli ultimi tre Articoli non potrebbero accadere senza una dolosa connivenza per parte dei Ministri, e dei Soldati delle Dogane, per le quali è permessa

l'Estrazione, così si dichiara che anche nei casi, nei quali a tenore delle disposizioni date di sopra, non dovrà aver luogo per il Fraudante alcuna pena afflittiva di corpo: contro li Ministri però, e Soldati delle Dogane stesse, come Rei di prevaricazione in Uffizio, si procederà sempre con tutto il rigore alla esecuzione delle pene comminate all'Articolo V del Cap. I della presente Cedola di Moto proprio.

XXIII.

Essendo il Pubblico intiero interessato alla più esatta osservanza della presente nuova Legge, mentre non potrebbe ad essa contravenirsi senza che restasse esposto l'importante oggetto della pubblica sussistenza, perciò sarà ognuno autorizzato a invigilare, che non seguano tali contravenzioni: E a questo effetto scoprendosi da taluno, che nei Luoghi, per li quali solamente sono come sopra permessi gl'Imbarchi, e l'Estrazioni dei Grani, e altri Generi frumentarj, seguano delle collusioni, sia per parte del Possessore, e del Conduttore del genere, sia per colpa del Ministero, e dei Soldati delle Dogane, o di qualunque altra Persona incaricata della esecuzione della stessa presente nuova Legge, sarà autorizzato a darne conto, e relazione ai Giusdicenti, Governatori, ed altri Superiori, che saranno più a portata del Luogo, onde col loro mezzo possa esserne subito inteso chi si troverà alla testa del Governo della Provincia. Che se da qualcuno si tentasse una intiera, ed assoluta contravenzione della stessa nuova Legge, con imbarcare cioè, ed estrarre Grani, ed altri Generi frumentarj per altri Luoghi del Confine, fuori di quelli come sopra unicamente permessi; in tal caso sarà lecito a chiunque di opporsi a tali contravenzioni, e d'impedirle, e sarà per conseguenza permesso a chiunque il fare arrestare col mezzo dei Soldati delle Dogane, e di qualunque altra forza militare, e dei consueti Esecutori di Giustizia, qualunque quantità degl'indicati Generi Annonarj, su le quali si abbia fondato sospetto che tentassero imbarcarsi o estrarsi fraudolentemente, e per Luoghi non permessi.

XXIV.

E finalmente l'esecuzione di tutte le disposizioni in sino ad ora espresse relativamente al prescritto nuovo Regolamento sulla Estrazione de' Grani, e ogni altra sorta di Granaglie e di Biade, commettiamo alla Nostra Deputazione

Annonaria di Roma, a cui perciò è Nostra Mente espressa, che siano tenuti dar conto regolarmente degli andamenti, e delle principali pendenze concernenti l'esecuzione dello stesso nuovo Regolamento non solo li Soprintendenti e Ministri delle Dogane, ma eziandio li Gonfalonieri, Governatori, e gli stessi Presidi delle Provincie, e respettivamente eseguire quanto la Deputazione medesima giudicherà dovere dichiarare, e prescrivere, perchè la stessa presente nuova Legge venga sempre, ed in tutto lo Stato, eseguita con quella prontezza, ed energia che esige l'interesse del Commercio, dell'Agricoltura e del pubblico Bene. Volendo Noi inoltre, che nella stessa piena Deputazione Annonaria debbano privativamente a qualunque altro Giudice e Tribunale proporsi e definirsi tutte le Cause spettanti alle contravvenzioni dei regolamenti prescritti nei surriferiti Articoli del presente Cap. 2 di questa Nostra Cedola di Moto Proprio, e tanto rapporto ai Possessori e Conduttieri dei Generi che si estraessero in frode quanto rapporto alle mancanze dei Ministri che favorissero tali frodi. E derogando Noi a tale effetto a tutte le disposizioni tanto de' Nostri Predecessori che Nostre le quali potessero fare in contrario. La suddetta Deputazione Annonaria però, in ciò che concerne il Direttivo degli Ordini relativi a questo Nuovo Regolamento sull'Estrazioni, dovrà riferire alla Nostra Congregazione Economica, ed attenersi alle risoluzioni della medesima al quale effetto perciò sarà obbligata di consultarla in tutti i casi i più gravi ed importanti (1).

4. Se una legittima Libertà è necessaria al benessere dell'Agricoltura, egualmente essa richiede la protezione del Sovrano, poichè la prima assicurando ai produttori un premio ed utile sicuro dei loro prodotti, fa che con impegno ed alacrità, sempre più si accingano ad estendere la Coltura, e la seconda impedisce che siano essi angariati, ed anzi gli aiuta in questo loro corso, laonde dopo di avere Noi non solo maggiormente assicurata l'interna già accordata indefinita libera Circolazione di tutti li diversi Prodotti dell'Agricoltura e della Pastorizia, ma di avere inoltre, rapporto ai primi, conceduta la Libertà della Estrazione sin dove lo può permettere il bene dello Stato in maniera che non venisse mai a restare esposto o compromesso il grande oggetto dell'interna pubblica sussistenza, abbiamo creduto di rivolgere le Nostre Paterne Cure a fare

(1) *Seguono due tabelle della tariffa tassativa sulla estrazione dei generi alimentari e leguminosi.*

che la benemerita Classe de' produttori stessi non restasse defraudata della dovuta Sovrana Protezione; al quale effetto non solo confermiamo tutti e singoli Privilegj, che per disposizione generale di ragione contenuta nel Corpo delle Leggi, e per le Concessioni particolari de' Sommi Pontefici Nostri Predecessori si trovano essere attualmente in godimento e possesso tutti quelli che esercitano l'Agricoltura nello Stato Ecclesiastico, ma vogliamo inoltre, che essi vengano ad esperimentare quegli ulteriori tratti del Sovrano favore e protezione, che si enunciano nei seguenti Articoli.

I.

Tutti quelli che dopo la pubblicazione della presente Nostra Cedola di Moto Proprio si stabiliranno in qualqunque parte dello Stato Ecclesiastico per l'oggetto di accudire all'Agricoltura, e tanto se siano Sudditi, come Esteri, incomincieranno dopo il solo primo Anno di domicilio a godere indistintamente di tutte le prerogative e privilegj che competono ai Naturali ed abitanti del Luogo; purchè, per altro, le suddette Persone, che nuovamente come sopra intenderanno di stabilirvisi, siano oneste, e altronde non inquisite e soggette a pregiudizj.

II.

In tutte le Doti, che in qualunque parte dello stesso Stato Ecclesiastico sogliono annualmente distribuirsi, e che per disposizione espressa de' Testatori ed altri Istitutori, non sono determinate ad una classe speciale ed individua di Persone, dovranno sempre preferirsi le figlie degli *Agricoltori*.

III.

Interessando sommamente a qualunque Agricoltore di essere sicuro di godere li frutti della propria Industria, abbiamo presa in particolar Considerazione l'importante materia dei *Danni dati*. E primieramente in ordine a quelli che si dicono *Studiosi*, confermando la disposizione presa dalla S. Me. di Clemente XIV per mezzo di Enciclica del fu Cardinal de Simone allora Pro Udi-

tore vogliamo che tali cause de' *Danni dati Studiosi* debbano onninamente proporsi, agitarsi e definirsi in giudizio Criminale ancorchè si tratti di delinquenze, che meritino di esser punite con pene meno rigorose della Galera e altre che son determinate per li Danni gravemente qualificati. Stabilendo inoltre, che se i Rei sono così poveri, che nè in tutto, nè in parte possono reintegrare la parte danneggiata e pagare le Multe debbano punirsi colla Carcere ed altre pene Corporali respettivamente al loro Sesso ed Età, ed a proporzione del loro Reato.

IV.

Rapporto poi ai *Danni dati Casuali* cioè quelli che provengono dal naturale ferino degli Animali e dalla incuria dei loro Custodi, e che sono certamente i più frequenti, e quelli per conseguenza che più degli altri vanno prevenuti, incarichiamo la Congregazione Economica, affinchè col solito zelo, da cui essa è animata, al più presto che le sarà possibile, voglia immaginare e proporci una nuova Legge esecutiva più adatta all'importante oggetto di prevenire tali Danni e la quale togliendo la prattica stata sempre in vigore di attendere in tali giudicati le disposizioni dei respettivi Statuti Municipali, fra i quali ve ne sono parecchi, che impongono pene troppo miti, e per conseguenza inefficaci estenda anche in questa parte della Legislazione Economica dello Stato Ecclesiastico quella perfetta uniformità de' principj che abbiamo già felicemente introdotta in altri Capi, e che vogliamo che alligni in tutte le diramazioni della Legislazione stessa.

V.

Desiderando Noi però di porre sin da ora, per quanto è possibile, un argine alla troppo grande frequenza dei predetti *Danni dati Casuali*, vogliamo che sino dalla pubblicazione della presente Nostra Cedola di Motu Proprio in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico, niun luogo eccettuato, si osservino rapporto agli stessi *Danni dati Casuali* li seguenti Regolamenti, non ostante che potesse trovarsi disposto diversamente dai respettivi Statuti Municipali.

VI.

E primieramente, siccome a prevenire i delitti influisce non tanto la gravità della pena, quanto la prontezza di essa, e a questo giova moltissimo la speditezza della Processura, così vogliamo, che in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico, in tutte le Cause dei suddetti *Danni dati Casuali* non si osservino le solennità solite a pratticarsi nei giudizi ordinari e formali; ma che debbano esse trattarsi sommariamente, e senza strepito, e figura di giudizio.

VII.

E parimenti prescriviamo, che il giuramento del Dannificato, unito o ad un sol Testimonio degno di fede, o avvalorato da qualche amminicolo, sia sufficiente per concludere la prova del Danno.

VIII.

E prescriviamo inoltre, che dette Cause di *Danni dati Casuali* onninamente restino ultimate nello spazio di Venti giorni, passati i quali la Causa resterà devoluta al Giudice Superiore; e senza che da questi giudizj si possa appellare se non che in devolutivo, come pure che tutte le spese, sì giudiziali che extragiudiziali debbano sempre rifarsi dalla parte soccombente.

IX.

Ma perchè l'Agricoltura, molto più che dai Danni, che riceve dalla malizia ed incuria dei Custodi del Bestiame, viene essa a soffrire per gli Assalti, per le Rapine e i Furti de' Malviventi, che in ogni luogo sono stati sempre più capitali nemici della tranquillità, della sicurezza, e della prosperità degli Abitanti e Coltivatori della Campagna, però alla estirpazione di costoro abbiamo creduto di rivolgere eziandio le Nostre cure, soprattutto poi per quello che concerne l'Agro Romano, dove per la spopolazione, e per non esservi come nell'altra parte dello Stato l'uso delle Case Coloniche e di Coltivatori sempre affissi alla Gleba, si rendono più frequenti, e conseguentemente più terribili

simili attentati. E a tale effetto, mentre Noi commettiamo, e vivamente raccomandiamo ai rispettivi Giudici e Tribunali Competenti di giudicare e punire secondo tutto il rigore delle Leggi coloro, che in qualunque parte dello Stato Ecclesiastico commettessero Abigeati e altri Furti di animali, Sfasci di Granari, Magazzeni e altri Luoghi destinati alla custodia dei Prodotti Terrieri, Assalti Incendimenti, e generalmente qualunque delitto, che offenda la sicurezza e la tranquillità delle Campagne, vogliamo che in particolare nell'Agro Romano sia permesso a chiunque di arrestare li Rei di siffatti misfatti: bene inteso per altro, che con ciò non s'intenda accordato verun permesso della delazione di Armi proibite a chiunque non fosse preventivamente munito delle opportune Licenze.

X.

Per sempre più animare siffatti arresti, ed allontanare per conseguenza maggiormente ogni lusinga d'impunità si dichiara, che chiunque di coloro, ai quali riesca di eseguire gli arresti stessi, o consegnare i Rei nelle forze, sebbene sia esso uno degli Esecutori o Soldati, o altri a cui incomba per Officio tale incarico, conseguirà un premio in proporzione cioè di *Scudi Quattro* per ogni Persona arrestata, la quale secondo le Leggi sarà condannata all'Esilio di *Scudi Otto* se sarà condannata alla Galera, e di *Scudi Venti* se avrà luogo la pena dell'ultimo Supplicio, quali somme si pagheranno dalla Cassa della Deputazione Annonaria di Roma immediatamente dopo seguita la respettiva condanna.

5. All'incoraggimento dell'Agricoltura, a cui tendono direttamente tutte le Provvidenze in sino ad ora prescritte, Noi vedemmo, che avrebbe eziandio, e in modo particolare contribuito la bassezza degli interessi del denaro, giacchè da questa discretezza delle Usure dipende principalmente la facilità di nuove utili intraprese in ordine all'Agricoltura. E se atteso il peso delle circostanze non Ci è dato di far ora godere ai Nostri amatissimi Sudditi anche un tal vantaggio, abbiamo per lo meno cercato di fare in modo che gl'investimenti del denaro venissero generalmente facilitati in tutta l'estensione dello Stato Ecclesiastico.

Ad ottenere un tale intento Noi scorgemmo essere assolutamente necessario, che constino, e siano a tutti note le Ipoteche, ed ogni sorta di Vincolo

a cui si trovano sottoposti li Terreni, cosicchè chi somministra il Denaro sulla sicurezza di alcuno di detti Fondi, non corra rischio di perderlo per l'esistenza d'impegni anteriori. E rilevammo con piacere, che in vista appunto di assicurare la sorte e la condizione dei Prestatori contro gli enunciati pericoli, fra le altre ispezioni, che attualmente si stanno maturando dalla Nostra Congregazione Economica, lodevolmente Essa si stava eziandio occupando di un Regolamento, col mezzo di cui si rendessero a tutti noti, e potesse ognuno al momento rilevare con certezza le ipoteche ed altri Vincoli, ai quali restano sottoposti non solo i Terreni, ma ogni altra sorta di Fondo commerciabile: Regolamento, che per lo stesso importante oggetto d'indurre una tale sicurezza nei Contratti di investimento di Denaro, da molto tempo sotto nome di *Uffizio d'Intavolazione*, o di altri consimili titoli, si trova felicemente introdotto ed attivato nella maggior parte degli altri Stati.

Un altro vantaggio Noi vedemmo, che all'ingrandimento dell'Agricoltura dei Nostri Dominî sarebbe derivato da una tale Istituzione, ed è che somministrando agli Acquirenti una maniera facile e sicura di schiarirsi se il Fondo, a cui intendono applicare è libero, ovvero vincolato, e togliendo per conseguenza l'incertezza, che appunto per la mancanza della stessa Istituzione ora esiste nei Contratti di vendita e compra dei Terreni, produrrebbe all'istante una moltiplicazione grandissima dei Contratti stessi, moltiplicazione, che è certamente il migliore e più efficace fra i mezzi indiretti, che possano con felice successo da un Principe impiegarsi per impedire che una troppo grande quantità di Terra non si concentri nel dominio di uno solo, e conseguentemente per promuovere la divisione dei Terreni tanto necessaria al benessere dell'Agricoltura.

Mentre pertanto lasciamo alla saviezza e perspicacia della predetta Nostra Congregazione Economica di estendere indistintamente a tutti i Fondi commerciali l'anzidetto Regolamento del Registro e della Scritturazione delle Ipoteche e altro qualunque Vincolo, commettiamo alla diligenza ed attività della medesima di concretare colla maggior possibile sollecitudine il Regolamento stesso in quella parte che concerne i soli Terreni e Predî Rustici, onde ad ulteriore ingrandimento dell'Agricoltura possa il nuovo Uffizio della *Intavolazione* dei Terreni, attivarsi in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico immediatamente al primo di Gennaio del prossimo venturo anno 1802.

6. Provveduto all'interesse de' Coltivatori coll'abolizione dei vincoli, che in tanta copia inceppavano la Contrattazione e l'interno Commercio dei Pro-

dotti delle Terre, estesa la Libertà eziandio alla Estrazione per fuori Stato sin dove lo può permettere la sicurezza della pubblica sussistenza, incoraggita e protetta l'Agricoltura con privilegj e con prerogative di ogni specie, insomma reso utile l'esercizio di quest'Arte a quelli che ad essa si consacrano, sembra che resti assicurato il suo rifiorimento in quella parte dello Stato Ecclesiastico, dove pur troppo si scorge squallidezza e negletta, e che finalmente nelle Campagne dell'Agro Romano e delle contermini Provincie sarà al certo per aumentarsi la importante coltivazione del Grano e degli altri Generi frumentari, che per tanti Secoli dal Governo si è invano cercato di ottenere colle Leggi dirette e coi Regolamenti coattivi.

Ma in un affare di sì grande conseguenza e che cotanto interessa le nostre Paterne cure, Noi non abbiamo creduto di doverci riposare sopra questi incoraggimenti che già abbiamo dati all'Agricoltura tuttochè cotanto estesi e moltiplicati, perchè quantunque atteso appunto tutti questi incoraggimenti, sia incontrastabile, che l'interesse de' Proprietari viene a coincidere con quello dello Stato in fare che Essi si applichino ad estendere e dilatare la predetta interessantissima coltivazione dei Generi frumentarj, nulladimeno abbiamo veduto che questo benefico effetto si sarebbe forse potuto non ottenere in tutta la sua estensione.

Noi ci siamo confermati in questo dubbio riflettendo che l'interesse del Proprietario si è, non già di accrescere l'annua riproduzione totale de' suoi Fondi, ma bensì di aumentare quella porzione di rendita che ne ritrae. Ora la Rendita del Proprietario per due maniere si può accrescere, cioè, o colla aumentazione della riproduzione annua, o colla diminuzione delle spese della Coltura. Noi vedemmo che l'interesse del Proprietario coincide con quello dello Stato sino a tanto che si scelga il primo mezzo per accrescere la rendita, ma qualora si scelga il secondo possono gl'interessi dello Stato e quelli del Proprietario essere in opposizione. E siffatte considerazioni ci hanno fatto realmente temere che ad onta di tutti gl'incoraggimenti da Noi dati infino ad ora per l'accrescimento della coltivazione del Grano e delle altre Granaglie, non potesse pur troppo per l'accennata ragione della diminuzione delle spese in molte parti continuare ancora a prevalere il pernicioso costume di lasciarsi un quantitativo grande di ottime Terre abbandonato alla naturale produzione dell'erbe.

E ad assicurare perciò il pieno conseguimento di questo importante, e da

tanto tempo invano desiderato intento, che la Coltura dei Prodotti, i quali interessano l'umana sussistenza, prevalga sopra l'alimento, e la pastura degli Animali, abbiamo creduto in fine di non poter trascurare neppure il mezzo delle Pene, al quale effetto siamo venuti nella determinazione di prescrivere, che in quella parte dello Stato Ecclesiastico, dove maggiormente alligna il predetto inconveniente che li Terreni buoni alla Cultura si lascino abbandonati alla produzione naturale dell' erbe, cioè tanto nell'Agro Romano, ed Agro Pontino, come nello Stato di Castro, e Tenute di Montalto, e nei Territori di Corneto e di Toscanella, debbano li Possessori di detti Terreni, che si lasciano ad erba, incominciando dal prossimo venturo Anno 1802 in avvenire essere annualmente sopracaricati di un Tributo, il quale cada a beneficio di quelli che s'impiegarono, o che s'impiegheranno a coltivarli, come meglio si rileverà dalle disposizioni espresse nei seguenti Articoli, riserbandoci per altro di estendere in appresso le stesse disposizioni anche ad altri Territorj, qualora scoprissimo, che in essi pure allignasse il medesimo disordine.

I.

Tutti li Terreni situati ed esistenti nell'Agro Romano, come nell'Agro Pontino, nello Stato di Castro e Tenute di Montalto, come pure ne' Territorj di Corneto e di Toscanella, che nello Stato attuale trovandosi suscettibili di coltivazione restano abbandonati alla naturale produzione dell'erbe, oltre alla Dativa Reale, a cui in vigore del Moto Proprio sul nuovo sistema Daziale de' 19 marzo del corrente Anno 1801 si trovano sottoposti generalmente tutti i Terreni dello Stato Ecclesiastico, s'intenderanno soggetti ad un'annua sopratassa di *Paoli Quattro* per Rubbio da riscuotersi a tenore della Misura risultante dai rispettivi nuovi Catasti.

II.

Per determinare li Terreni, che sono realmente suscettibili di coltivazione, e che per lasciarsi abbandonati alla naturale Produzione dell'Erbe dovranno andar soggetti alla indicata imposta Tassa di *Paoli Quattro* al Rubbio, si dovrà attendere rapporto all'Agro Romano il Catasto dei 23 Gennaio 1783, e rapporto agli altri Territori di sopra indicati, le dichiarazioni, che in appresso si pubblicheranno dalla Deputazione Annonaria di Roma.

III.

Sarà però in libertà dei Possessori di detti Terreni soggetti alla Tassa di *Paoli Quattro* a Rubbio di liberarsene, e l'otterranno in effetto in tutti gli Anni, nei quali si determineranno a mettere i predetti loro Terreni a qualunque specie di coltivazione, sopratutto per quella di Grano, Granturco, Orzo, Legumi, ed in ogni altra specie di Granaglie e di Biade, come ancora di Patate.

IV.

Che anzi per incoraggire maggiormente tutte queste utili coltivazioni, si dichiara, che nell'Anno, in cui avrà luogo alcuna delle coltivazioni stesse, il Possessore non solo sarà esente dal predetto sopracarico di *Paoli Quattro*, ma conseguirà inoltre una Gratificazione di *Paoli Otto* a Rubbio sul Terreno, che sarà seminato.

V.

Per conseguire però una tale Gratificazione dovrà il Possessore stesso onninamente dentro il Mese di Aprile avere esibita nella Segreteria della Deputazione Annonaria di Roma l'Assegna del quantitativo del Terreno, che avrà seminato a Grano, Granturco, Legumi e altra qualsivoglia specie di Granaglie, e di Biade, come anco che avrà messo a Patate, individuando in detta Assegna l'ubicazione precisa del Terreno, affinchè dalla stessa Deputazione Annonaria si possano fare eseguire li Rincontri e le Verificazioni, che giudicherà opportune.

VI.

Per quello però, che risguarda li così detti secondi Granturchi, de' quali è più tardiva la sementa, e per conseguenza la raccolta, siccome per questi ancora competerà il Premio di *Paoli Otto* a Rubbio di Terreno Seminato, così chiunque intendesse farne la Seminagione avrà commodo di esibire l'Assegna nella Segreteria stessa della Deputazione a tutto il Mese di Agosto perentoriamente. Si avverte però che la Gratificazione per li detti secondi, o siano più tardivi

Granturchi, non competerà se non nel caso che in quei Terreni, ove essi si semineranno, non vi sia stato raccolto nella Stagione stessa Grano, o altro simile prodotto ammesso alla percezione del premio, mentre nel caso diverso per uno stesso Terreno coltivato si raddoppierebbe la Gratificazione in una Stagione medesima.

VII.

E perchè la coltivazione a Grano, e degli altri Generi di Granaglie, e di Biade non può eseguirsi senza l'impiego di un determinato quantitativo di Bestiame, per il mantenimento del quale è necessario un proporzionato Pascolare, quindi si dichiara che per ogni estensione di Terreno coltivato a Grano o ad altri Generi di Granaglie come sopra, sarà in ogni Anno permesso al Proprietario di rilasciare a erba quel solito quantitativo di Terra, che per l'anzidetto oggetto del Pascolare prescrivono le regole dell'Arte Agraria, senza che per questo sia tenuto a pagare alcuna somma a titolo della Sopratassa delli Paoli Quattro prescritta indistintamente per gli altri Terreni, che si lasciano all'abbandono naturale dell' erbe.

VIII.

La sola rompitura del Terreno per le Semente dell'Anno avvenire farà sospendere il pagamento della imposta Tassa de' Paoli Quattro; ma non ne libererà intieramente il Possessore, se nel predetto Anno successivo non avrà effettivamente eseguito la Semente stessa.

IX.

La ingiunta Sopratassa dei Quattro Paoli comechè unicamente destinata ad erogarsi in premio, a beneficio dei Coltivatori, dovrà dai rispettivi Possessori dentro il Mese di Giugno di ciascun Anno pagarsi nella Cassa della Deputazione Annonaria esistente quì in Roma.

X.

Per li Terreni però, li quali si trovano affittati, incomberà ai rispettivi Affittuarj il peso di pagare la predetta sopra imposta Tassa di Paoli Quattro a Rubbio, a meno che nei rispettivi Istromenti di Affitto non vi si trovi una

qualche determinata convenzione, in forza della quale sia tenuto il Conduttore a dover rilasciare, e mantenere ad erba una data quantità di Terreno, nel qual caso da giustificarsi unicamente avanti la Deputazione Annonaria il peso del pagamento della Tassa, del quale verrà liberato l'Affittuario, graviterà intieramente sul Proprietario medesimo del Terreno.

XI.

E dalla Cassa stessa della Deputazione Annonaria si risquoteranno ancora i prescritti Premi di cui si è parlato all'articolo IV, e li quali trattandosi di Luoghi più lontani sarà carico della Deputazione surriferita di farli sborsare a comodo de' Partecipanti nel luogo medesimo di loro dimora. E il pagamento de' medesimi Premj dovrà esso pure aver luogo entro il Mese di Giugno ad eccezione di quelli competenti ai Terreni seminati ai suddetti secondi, ossiano più tardivi Granturchi per li quali il premio si sborserà entro il Mese di Settembre.

XII.

Non si lascia in fine di avvertire, che chiunque ardirà di contravenire, e colludere il presente Regolamento, tentando di esimersi dal pagamento della Tassa, e molto più poi cercando di abilitare alla percezione del Premio qualunque Terreno, allorquando non siagli dovuto, tostochè rimarrà convinto di una tale delinquenza, resterà immediatamente soggetto allo sborso di una Somma, che importi il doppio della Tassa dei predetti Paoli Quattro.

Essendo Noi pertanto intieramente persuasi dell'utilità di tutte le disposizioni prescritte nella presente Cedola di Moto proprio, e dopo la più seria, e matura considerazione avendole anzi riconosciute assolutamente necessarie al rifiorimento dell'Agricoltura de' nostri Dominj che solo può essere una stabile sorgente dell'abbondanza, e della moderazione de' prezzi in ordine ai generi li più necessarj alla umana sussistenza che tanto desideriamo di far godere ai Nostri amatissimi sudditi perciò con questa stessa nostra Cedola, in cui vogliamo, che si abbia per espresso, e di parola in parola inserto il tenore di qualsivoglia cosa necessaria ad esprimersi, di certa Scienza, Moto proprio, e pienezza della nostra Suprema Potestà Ordiniamo, ed espressamente Commandiamo, che tutte,

e singole le surriferite disposizioni contenute in questa stessa Cedola di Moto proprio debbano dalle rispettive stabilite Epoche in appresso avere sempre il loro pieno effetto, esecuzione, e vigore. e che in conseguenza da niuna di dette disposizioni resti mai esentata alcuna Persona benchè privilegiata, e privilegiatissima, tanto Laica, come Ecclesiastica, Secolare, e Regolare di qualsivoglia Ordine, ed Istituto, undici Congregazioni, Chiese, Collegj, Monasteri, Abbadie, Ospedali, ed altri Luoghi Pii, Cavalieri di Malta detti Gerosolimitani, Chierici della Nostra Camera, Vescovi assistenti al Soglio, Arcivescovi, Reverendissimi Cardinali, e qualsisiano altri quanto si vogliano privilegiati, ed esenti per qualunque Concessione, Contratto, e titolo oneroso, anche come suol dirsi *numeratae pecuniae*, o per privilegio accordato in atto di devoluzione, anco approvato per concordia, o cosa giudicata, e da osservanza, e consuetudine centenaria, ed immemorabile, poichè tale è mente, e volontà Nostra espressa.

Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di Surrezione, o Orrezione, nè di alcun altro Vizio, o Difetto della Nostra Volontà, ed Intenzione. nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridici anche di jus quesito, o pregiudizio del terzo, possa essere impugnata, moderata, o rivocata, ridotta ad Viam juris, e concedersi contro di essa l'aperizione Oris, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, o Tribunale benchè Collegiale, Congregazione anche di R.mi Cardinali Legati a Latere, Vice-Legati, Camerlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, e d'interpretare in contrario; dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò che da ciascuno di essi con qualsivoglia Autorità scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contra la forma. e disposizione della presente Nostra Cedola di Motu proprio, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione. e vigore con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non ci siano state chiamate, sentite, o citate qualsisiano Persone ancorchè privilegiate, privilegiatissime, Ecclesiastiche, Luoghi Pii, che avessero e pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle fosse bisogno di speciale menzione. Non ostante la Bolla di Pio IV *de Registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante an-

cora tutti, e qualsisiano Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, Bandi, ed Editti, in virtù di essi, ed in qualunque modo emanati affissi e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte e singole avendone il tenore qui espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o difetto qualunque sostanziale e formale, che vi potesse intervenire per questa volta sola, a totale esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio amplamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo di 4 novembre 1801. — Pius PP. VII.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1801.

Bullarium Romanum. Tom. XI, 385, 406.

DOCUMENTO LIV.

Ann. 1802, 27 Marzo. Notificazione della Deputazione Annonaria, con cui si aumenta del doppio il premio già promesso a quegli agricoltori, che semineranno li loro terreni a grano, ed altra qualsivoglia specie di granaglia, e di biada; e respettivamente si accresce del doppio la sopratassa già imposta agli altri, i quali lasceranno abbandonati i loro terreni alla naturale produzione di erbe.

La Deputazione Annonaria.

Fra le altre molte utili Povvidenze prescritte col Motu proprio della Santità di Nostro Signore dei 4 Novembre decorso, tendenti tutte ad incoraggire, e promuovere l'Agricoltura dello Stato Pontificio, al Cap. V della Cedola stessa si promette la somministrazione di un Premio di Otto Paoli per ogni Rubbio di quei Terreni, che tanto *nell'Agro Romano*, come *nell'Agro Pontino*, *nello Stato di Castro*, e *Tenute di Montalto*, quanto ancora *nei Territorj di Corneto*, *e di Toscanella*, incominciando dal corrente Anno 1802 in appresso, verranno seminati a Grano, Grànturco, Orzo, Legumi, e ad ogni altro genere di Granaglie, e di Biade, come ancora a patate; e per conseguire un tal Premio si stabilisce nel medesimo Motu proprio al Capitolo stesso, che debba l'Agricoltore esibire non più tardi della fine del Mese di Aprile nella Segreteria della Nostra Deputazione Annonaria lo Assegno del quantitativo del Terreno, indicando in essa la precisa ubicazione del medesimo, non meno che, la particolare, ed individua specie di Granaglie in esso seminate.

Essendosi in seguito però riconosciuto, che se questi Assegni risguardanti le diverse indicate specie di Coltivazioni venissero tutte esibite alla scadenza del surriferito prescitto termine della fine del 21 Mese di Aprile, nascerebbe l'inconveniente, che non potendo la Deputazione Annonaria fare eseguire tutti i necessari rincontri delle Assegne stesse prima che giunga il Mese di Giugno, epoca prescritta all'elargizione dei *Premi*, sarebbe costretta a differirne il pagamento

contro le benefiche intenzioni di Sua Santità espresse nell'indicato Motu proprio, e conseguentemente altresì verrebbe a ritardarsi l'incasso della Sopratassa dovuta per quei Terreni, che si tralasciassero di Coltivare. Perciò col mezzo della presente Nostra Notificazione, coll'oracolo della Santità di Nostro Signore ordiniamo ai Possidenti, ed Agricoltori, li quali hanno terminato le Sementi in quest'Anno per la ventura Raccolta, che senza attendere gli ultimi periodi del surriferito prescritto termine, siano sollecti ad esibire fino da ora le Assegne dei Terreni già seminati a Grano, e ad altra qualsivoglia specie di Granaglia, onde così la Nostra Deputazione abbia il comodo necessario di fare eseguire con la dovuta precisione gli accennati prescritti Rincontri per assicurarsi della fedeltà delle Assegne, e quindi più facilmente e con maggior sollecitudine si possa venire all'esecuzione del suddetto utile Regolamento.

In tale incontro poi non lasciamo di dichiarare che Sua Beatitudine, per dare un nuovo eccitamento ai Possidenti, ed Agricoltori suddetti a dilatare ulteriormente la loro industria campestre si è degnata ordinare che il Premio medesimo debba nel venturo Anno 1803 aumentarsi del Doppio, cosicchè per tutti quei Terreni situati tanto nell'Agro Romano, quanto nell'Agro Pontino, nello Stato di Castro, e Tenute di Montalto come anche nei Territorj di Corneto, e di Toscanella, che in detto Anno 1803 e nei consecutivi verranno posti ad alcuna delle sopra specificate utili coltivazioni, cioè di Grano, Granturco, Orzo, Riso, Legumi, ed ogni altra specie di Granaglie, e di Biade, come ancora di Patate, percepiranno li rispettivi Proprietari, ed Agricoltori un Premio di Paoli Sedici per ciascun Rubbio di Terra seminata ad alcuna delle indicate utili produzioni.

E perchè lo stesso oggetto d'incoraggire l'Agricoltura esige, che gli Agricoltori industriosi, ed attivi vengano incoraggiti a spese dei Neghittosi, ed Indolenti, perciò incominciando dal suddetto venturo Anno 1803 in avvenire, anche la Sopratassa per li Terreni di loro natura coltivabili, che nelle pertinenze dei luoghi sopranominati si lasceranno abbandonati alla naturale produzione dell'erbe dovrà aumentarsi del Doppio, e conseguentemente la stessa Sopratassa, che nel Motu proprio sopraenunciato viene stabilita di Paoli Quattro al Rubbio, verrà portata fino ai Paoli Otto parimenti per Rubbio.

Affine di prevenire le Collusioni, che in pregiudizio dell'importante oggetto, a cui è diretta l'anzidetta Sopratassa potrebbero commettersi da alcuni dei Proprietari col pretesto che tutto, o una parte del Terreno lasciato alla naturale

produzione dell'erbe fosse destinato al Pascolare del Bestiame necessario alla Coltura, inerendo Noi a quanto su tal particolare è stato disposto dall'articolo VII del suddetto capo 5 di detta Cedola di Motu proprio delli 4 Novembre scorso, dichiariamo anche col Sovrano Oracolo di Sua Santità, che in tutta l'estensione dei luoghi compresi nel Provvedimento prescritto al suddetto Capo 5, per ogni Cento Rubbia di Terreno seminato a Grano, Granturco, Orzo, Riso, Legumi, e a qualsivoglia altra specie di Granaglia, e di Biada, come anche a Patate, verrà nei Terreni migliori accordata a titolo del sudetto pascolare l'esenzione della predetta Sopratassa a Quindici sole Rubbia; Nei Terreni mediocri a Rubbia Trenta; e in fine nei Terreni cattivi a Rubbia Quarantacinque. Siccome però nell'accordare questi defalchi della più volte ripetuta Sopratassa non si è avuta altra vista fuori di quella di fare, che non manchi il necessario alimento al Bestiame occorrente per la rispettiva Coltivazione, così non lasciamo ancora di dichiarare, che qualora in una stessa Possessione si comprendesse qualche quantità di Terreno, che non fosse suscettibile di Coltura, ma che per altro fosse atta al Pascolo del Bestiame in tal caso tutto questo quantitativo di Terreno, che la necessità farà che si mandi ad erba, si computerà in diminuzione del defalco, che colle proporzioni or ora prescritte dovrebbe per titolo del Pascolare accordarsi ai Terreni di loro natura coltivabili.

E perchè nell'Agro Romano l'importante oggetto dell'accrescimento dell'Agricoltura, a cui come sopra unicamente si riferisce la più volte ripetuta Sopratassa, potrebbe restare alterato per una sinistra e maliziosa interpretazione di di quanto, rapporto allo stesso Agro Romano, Sua Beatitudine ha disposto all'articolo 2 di detto Cap. V della stessa Cedola di Motu proprio delli 4 Novembre scorso, perciò parimenti coll'Oracolo della stessa Santità Sua non lasciamo di dichiarare, che in tutta l'estensione dell'Agro Romano all'enunciata Sopratassa, ora di Paoli Quattro, e dopo incominciato il ventu o Anno 1803 di Paoli Otto per ciascun Rubbio, s'intenderà sottoposto l'intero quantitativo dei terreni i quali a tenore del Catasto delli 25 gennaio 1783 in ciascuna Tenuta sono dichiarati per suscettibili di Coltivazione, e non quella sola porzione di quantitativo totale, che dovendosi secondo il respettivo turno di Terzeria, e Quarteria mettersi a Coltivazione in ciascun anno, si lasciasse abbandonata alla naturale produzione dell' erbe.

Qualunque estensione di Terreno pertanto situata tanto nel predetto Agro

Romano, quanto nell'Agro Pontino come nello Stato di Castro, e Tenute di Montalto, e nei Territorj di Corneto e di Toscanella la quale dalla nostra Deputazione essendo riconosciuta e dichiarata di sua natura coltivabile, non verrà in effetto seminata a Grano, Granturco, Orzo, Riso, Legumi, o a qualivoglia altra specie di Granaglie, e di Biade, ovvero a Patate, anderà irremissibilmente soggetta alla più volte ripetuta Sopratassa, nella corrente Raccolta del Anno di Paoli Quattro, e dopo incominciare il venturo Anno 1803, di Paol Otto per Rubbio. E ciò sebbene alcune porzioni di detti Terreni si trovassero rotte, e preparate per le Sementi avvenire, moderando a tale effetto il Santo Padre quanto si trova prescritto al § 8 del suddetto Capitolo V dell'enunciata Cedola di Motu proprio delli 4 Novembre scorso, cosicchè è mente espressa di Sua Beatitudine, che in tutta l'estensione dei Luoghi, e Territorj di sopra specificati, in ciascun Anno, inclusivamente al corrente 1802, debbano irremissibilmente andar sottoposti alla prescritta Sopratassa tutti quei Terreni li quali essendo di loro natura coltivabili, lo si troveranno seminati ad alcuna delle sopraccennate utili produzioni, giacchè i Terreni rotti per la seguente Raccolta dell'1803 otterranno il Premio dopo che saranno stati seminati, sempre però all'Epoca consueta del Mese di Giugno dello stesso Anno 1803.

Non lasciamo infine di dedurre a pubblica notizia, che essendo recentemente ricorsi molti Coltivatori del Territorio di Civitavecchia perchè anche al Territorio stesso venisse esteso il Provvedimento del più volte ripetuto Capitolo V dell'enunciato Motu proprio delli 4 Novembre 1801, Sua Beatitudine si è benignamente degnata di aderirvi. E in conseguenza perciò di questa graziosa Sovrana Condiscendenza Dichiariamo che incominciando dal venturo anno 1803 in avvenire avranno il loro pieno effetto, esecuzione, e vigore anche nel riferito Territorio di Civitavecchia, tutte e singole disposizioni contenute in detto Capitolo V, non meno che nella presente Nostra Notificazione rapporto alla Gratificazione da accordarsi ai Terreni nei quali verrà seminata alcuna delle sopranominate utili produzioni, e respettivamente rapporto alla Sopratassa, a cui anderanno soggetti quelli i quali essendo di loro natura coltivabili si lascieranno abbandonati alla naturale produzione dell'erbe; al quale effetto non lasceremo di prendere preventivamente le opportune misure, per determinare anche in detto Territorio di Civitavecchia li Terreni, che sono attualmente suscettibili di coltivazione.

E la presente Nostra Notificazione pubblicata, ed affissa nei soliti Siti di questa Capitale, non meno che nelle altre Città, e Luoghi principali compresi nel presente Provvedimento, obbligherà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla Deputazione Annonaria, questo dì 27 Marzo 1802.

Gio. Battista Quarantotti Chierico di Camera, e Prefetto dell'Annona. Pietro Principe Gabrielli Deputato. Baldassare Odescalchi Duca di Ceri Deputato. Paluzzo Principe Altieri Deputato. Luigi Boncompagni Ludovisi Principe di Venosa Deputato. Giacomo Marchese Simonetti Deputato. Paolo Vergani Assessore. Niccola Priore Segretario.

NICOLAI N. M. *Memorie, leggi ed osservazioni*, etc. T. II, pag. 160.

DOCUMENTO LV.

Pius Papa VII. Motu proprio.

Ann. 1802. 15 Settem. L'Agricoltura da cui soltanto derivano li più necessari Prodotti, che alimentano l'Uomo non meno, che il maggior numero delle cose, che esiggono li bisogni, ed i commodi suoi, e che perciò com'è la prima, e la più importante di tutte le Arti, così viene a costituire la prima, e vera ricchezza degli Stati, ha formato altresì il primo oggetto delle cure del nostro temporale Governo. Noi abbiamo cominciata ogni nostra Operazione Economica dal togliere tutti quei Vincoli, che da tanto tempo imposti alla interna Contrattazione dei Grani, e delle altre Derrate rendevano onerosa la condizione dell'Agricoltore, giacchè eravamo persuasi, che quando non torna in vantaggio la Coltivazione niuna cosa sarebbe atta a stabilirla. Per animare, ed accrescere sempre più l'annua Riproduzione, in seguito estendemmo la libertà eziandio al Commercio esterno rapporto ai Grani, e a tutti quegli altri prodotti, che più degli altri interessano la Società, ma in modo, che per questa non venisse mai ad essere compromesso l'importante oggetto della pubblica sussistenza.

E in tempo, che Noi levammo questi primari ostacoli, che col rendere onerosa la Condizione del Coltivatore tendevano di loro natura a restringere l'attività, e l'industria campestre, non lasciammo di occuparci a togliere degli altri, che egualmente pregiudicavano all'interesse dell'Agricoltura. La servitù dei Pascoli per cui il Proprietario è costretto a lasciare le migliori terre bene spesso incolte, e spogliate. La frequenza dei Danni, che per il naturale ferino degli Animali, e molto più per la malizia dei loro Custodi derivano ai Campi ben coltivati. L'incertezza, che attesa la mancanza di un Officio d'Intavolazione, e di registro esiste al presente sul proposito dei Vincoli, ai quali anteriormente possono essere soggetti i Fondi, che col difficultare li rinvestimenti del denaro sulla semplice Ipoteca dei Terreni toglie una delle principali risorse, che abbia l'Agricoltura per l'aumento dell'annua riproduzione. Questi ed altri molti oggetti immediatamente legati al prosperamento dell'Industria Campestre, anch'essi hanno

interessata la nostra attenzione, e si stanno maturando su di essi gli opportuni più utili regolamenti.

Provedendo però in questa guisa al favore generale dell'Agricoltura del Nostro Stato non tralasciammo di occuparci in particolare di quella parte dello Stato stesso, in cui per essere più trascurata scorgevano abbisognare di altri più pressanti soccorsi, ed eccitamenti. L'Agro Romano, e le adiacenti Province un tempo sì coltivate, e che anzi si annoveravano fra le regioni le più agricole dell'Universo, ma che in oggi si trovano tanto decadute da quella loro antica celebrità, essendo molto meno coltivate di quello, che potrebbero essere e per la loro naturale fertilità, e per la loro ampiezza, richiamarono in modo speciale le nostre cure, e la nostra attenzione. Per raffrenare in esse l'abuso tanto esteso di lasciare abbandonato alla naturale produzione dell' erbe un quantitativo grande di ottime Terre, che potrebbero più utilmente impiegarsi nel sostentamento degli uomini, Noi credemmo di ricorrere al poderoso mezzo dei premi, e delle pene, avendo a tale effetto prescritto col Motu proprio delli 4 Novembre 1801, che tanto nell'Agro Romano, quanto in quelle altre parti delle circonvicine Provincie, dove alligna, e dove si conoscerà in seguito l'inconveniente indicato, tutti li Terreni, che essendo suscettibili di coltivazione si lasciassero abbandonati alla naturale produzione dell' erbe dovessero essere caricati di una Sopratassa di Paoli Quattro per Rubbio e che all'opposto quelli, i quali verranno sementati, non solo debbano andare esenti, ma che inoltre debbano conseguire una gratificazione di Paoli otto a Rubbio.

Per assicurar meglio il conseguimento di un così importante Articolo abbiamo in seguito raddoppiato tanto la penale, quanto il premio indicato, e non dubitiamo, che un tal provvedimento, unito agli altri di sopra espressi riguardanti la libertà del Commercio, non sia per avere realmente la sua efficacia; Tanto più che se un tale alzamento di Tassa non si rendesse ancora abbastanza valevole, non lasceremo certamente di accrescerla di vantaggio, con usare inoltre quegli altri mezzi, che giudicheremo più confacenti a conseguire il desiderato intento, che le circonvicine Campagne arrivino a produrre abbondantemente tutto il Grano necessario al pubblico consumo; Ma se in questa guisa si otterrà di vedere accresciuta, e dilatata la coltivazione del Grano, non potrà però portare tali Provincie a quel grado di florida coltivazione, che esse vantavano un tempo, e che hanno realmente la maggior parte delle altre Provincie dello Stato, nelle quali, oltre il Grano, l'Agricoltura abbraccia tutte le altre parti di rustica

Economia necessaria al sostentamento umano, ed agli altri usi della vita, come i Legumi, le Viti, e gli Olivi, li Gelsi, il Lino, la Canape, ed altri molti. L'aggregato di tutte queste diverse produzioni è ciò, che costituisce la ricchezza de' Paesi, dove fiorisce l'Agricoltura giacchè atteso appunto una tale varietà di coltura, niun pezzo di Terra rimane così inoperoso, e senza frutto per il Proprietario. E d'altra parte siccome questi diversi prodotti non maturano tutti nello stesso tempo, ed è difficile che la stravaganza delle Stagioni sia tale, che faccia perire egualmente una sì grande quantità di generi, che si raccolgono in tempi diversi, così la quantità dell'uno compensa la scarsezza dell'altro, ed esenta il Coltivatore da quei danni, che risente nella Campagna Romana dove la coltivazione si restringe a quella del Grano, giacchè se la raccolta del medesimo in qualche anno fallisce, e sopratutto, se questa traversia ha luogo per più di un anno, come qualche volta purtroppo succede, li Agricoltori non hanno più alcuna risorsa, e sono bene spesso impossibilitati a continuare la sementa del Grano nell'anno avvenire. Ma questa diversità di prodotti, da cui derivano tanti vantaggi ai particolari Proprietarj ed al Pubblico non potrà mai aver luogo nell'Agro Romano, e nelle altre consimili deserte, e spopolate campagne delle Provincie Suburbane, fino a tanto che esse non ritornino ad avere dei Coltivatori inerenti sempre, e fissi alla Gleba.

Aggiungasi, che questa mancanza di Coltivatori sempre stabili, ed inerenti al Fondo, pregiudica nelle Campagne Romane anche alla stessa coltivazione del Grano, giacchè al presente, che una tale coltivazione si fa col mezzo di braccia collettizie, o straniere, le mercedi sono assai ragguardevoli, e di gran lunga superiori a quelle, che per li stessi lavori sogliono darsi nelle altre Provincie dello Stato, dove le Campagne sono popolate, lo che è ben naturale, mentre senza l'allettamento di un lucro maggiore di quello, che potrebbero avere nel Proprio Paese, li sudetti Coltivatori avventizi non farebbero certamente viaggi di più giorni ed anche di più settimane, per esporsi a fatiche, e disagi così grandi con rischio della salute, e della vita ancora: E come che pochi assai sono li Possidenti, o gli Affittuari, che siano in grado di anticipare queste vistose spese di assoldare tutti questi Coltivatori prima di conseguire frutto alcuno del Terreno; così ne viene, che la coltivazione stessa del Grano sia tanto ristretta nelle Campagne Romane, almeno è certo, che non sarà mai sperabile di vederla in esse estesa in quel modo, che sarebbe proporzionato alla loro ampiezza e naturale fecondità, insino a tanto che esse non ritornino ad avere dei Coltivatori sempre stabili.

Noi non ignoriamo, quanto grande, e malegevole impresa sia il formare una stabile Popolazione in un vasto tratto di Paese da tanto tempo deserto, ed incolto, com'è l'Agro Romano, e tutta quella parte delle Provincie Suburbane, che in ordine all'Agricoltura somigliano perfettamente allo stesso Agro Romano; ma non ci siamo per questo perduti di coraggio. La ridente prospettiva delle innumerevoli avventurose conseguenze, che sarebbero certamente per derivarne tanto rapporto alla privata, che alla pubblica utilità, Ci ha sostenuti nelle nostre considerazioni, e dopo di esserci lungamente occupati intorno a tale oggetto, abbiamo trovato, che sicuramente si arriverebbe ad ottenere l' intento, ove l' immensa quantità de' Latifondi deserti, ed incolti, che al presente si scorge nelle Campagne Romane, venisse divisa in un maggior numero di Possessi. È lungo tempo infatti, che generalmente si declama contro questa troppo grande quantità de' Latifondi, e che da tutti si desidera una maggior divisione nei Possessi non solo per questo oggetto di veder restituire ad una miglior coltura tante belle, e feraci campagne, ma eziandio per l'addolcimento dei prezzi delle Derrate, che principalmente dipende dalla concorrenza, e dalla moltiplicità dei Venditori. Ma come a questa troppo grande moltiplicità de' Possessi in poche mani non si può rimediare direttamente con una Legge, che proceda ad una nuova più proporzionata divisione delle Terre, questi desideri sono rimasti sempre senza effetto.

Noi stessi nel riflettere a un sì fatto oggetto abbiamo riconosciuto che una Legge, la quale vi rimediasse direttamente, non che violenta, sarebbe ingiustissima, e riuscirebbe generalmente più pregiudizievole, che la tolleranza stessa dei predetti Possessi troppo estesi, e troppo concentrati in poche mani. Ma nello stesso tempo non lasciammo di vedere, che questo tanto desiderevole intento senza alcuna scossa violenta, e senza ledere in alcuna più piccola parte la Proprietà, potrebbe sicuramente ottenersi col mezzo di Leggi indirette, con assoggettare cioè tutti quelli, che posseggono Terreni oltre un data quantità, ad una stabile annua Sopratassa da cessare unicamente, o quando si suddividessero, ovvero quando si determinassero eglino stessi a introdurre quella migliore coltura, che si cerca ottenere colla suddivisione, e che necessariamente richiede, che li Coltivatori si stabiliscano sulla faccia del Fondo.

E siamo tanto più persuasi che l'indicata introduzione de' Coltivatori sempre fissi al suolo opererebbe sicuramente il rifiorimento delle circonvicine Campagne, che a ben considerar la cosa, il loro presente squallore proviene già dall'esser

queste mancanti di Coltivatori stabili, e sempre morenti ai medesimi. E in fatti anche nelle altre più lontane Provincie dei Nostri Dominî, sopratutto nella Marca, come pure in tutti gli altri Stati, vi sono dei Latifondi, ossia dei grossi Possessi di Terreni concentrati in poche mani, ma essi offrono un aspetto totalmente differente da quello delle Campagne Romane, giacchè attesa la moltiplicità dei Coltivatori, restano divisi fra diverse Famiglie Coloniche, ciascuna delle quali si prende cura di coltivare con tutta l'assiduità la porzione a lei affidata. E all'interesse dell'annua riproduzione viene perciò ad essere del tutto indifferente, che una estensione grande di Terreni sia divisa fra diversi Proprietarî, ovvero che appartenga ad un solo, semprechè siano essi ben coltivati: Cosicchè non v'ha dubbio, che anche nelle circonvicine Campagne li Latifondi cesserebbero di riguardarsi come un ostacolo al rifiorimento dell'Agricoltura, ove venissero essi divisi fra diversi stabili Coltivatori, che in essi procurassero l'accrescimento dell'annua riproduzione.

Veramente Noi non Ci lusinghiamo, che questo espediente della enunciata Sopratassa possa sollecitamente produrre il suo effetto: Siamo anzi persuasi, che esso (come accade di tutte le Imprese grandi, e che tendono a svellere inconvenienti radicati da molti Secoli) non si possa ottenere, che a gradi, e coll'opera del tempo, e in vista di questo riflesso non vogliamo, che l'enunciata nuova Sopratassa percuota al momento tutta la estensione dei Latifondi, ma bensì unicamente quelli, che sono situati in vicinanza dei Luoghi, che già si trovano messi a coltura, e popolati, estendendosi in seguito anche sopra gli altri. E in fatti se vi è strada da ritornare a introdurre la Popolazione, e l'Agricoltura nelle circonvicine trascurate Campagne, altra certamente non può essere che questa, cioè, di principiare da quei Terreni, che si trovano uniti ai luoghi, che già sono popolati, e ridotti ad una lodevole coltura, progredendo per così dire per addizione ai limitrofi Terreni abbandonati ed incolti.

Se allettati dall'idea di un maggior bene volessimo attualmente dare una maggiore estensione al predetto provvedimento Noi ci pasceremmo di una vana lusinga. Egli sarebbe infatti troppo difficile di presuadere dei Coltivatori ad andare a fissarsi in una Tenuta situata in mezzo a Campagne deserte, e pressochè abbandonate, giacchè vedrebbero di non poter lungo tempo sussistere colle loro Famiglie discosti dai luoghi abitati, mentrechè verrebbero affatto a mancare di quei mezzi di soccorsi sì spirituali, che temporali, di cui abbisognano gli uomini. E se qualche Famiglia sconsigliatamente andasse a stabilirvisi, non ci rimarrebbe

lungo tempo, poichè cadrebbe ben presto in quelle infermità, che sono sempre la conseguenza di un'aria poco sana.

Ma un tal pericolo punto non s'incontrerà ove il Provvedimento si restringa per ora ai Latifondi, che si trovano vicini ai luoghi già coltivati, e popolati. Li Coltivatori non avranno bisogno sul principio di restare sempre inerenti a quella porzione de' Latifondi, che imprenderanno di nuovo a coltivare, ma potranno per qualche tempo continuare a soggiornare sopra tutto in tempo di notte nei contermini luoghi abitati, giacchè da questi con breve viaggio potranno trasferirsi la mattina sulla faccia del Fondo, e da questo ritornare la sera in quelli: e tale appunto è l'indole della insalubrità dell'aria, che alligna nelle Campagne Romane, che ordinariamente non si contrae, se non se dormendo. A misura poi, che con gl' influssi della vegetazione, e sopra tutto degli Alberi, che si pianteranno dai nuovi Coloni, o Proprietarj, l'aria si anderà purificando negli anzidetti Tratti, che si anderanno di nuovo mettendo a coltura, potranno i Coloni stessi fissarvisi stabilmente, e così aggiungendosi al predetto influsso della vegetazione quello altresì della frequenza dei fuochi, del moto, che si darà all' aria stessa, dello scolo delle acque sempre sicuro nei luoghi popolati, si arriverà a correggere qualunque vizio nell'aria, essendo incontrastabile, che l'insalubrità dell'aria delle Campagne Romane sia più conseguenza della mancanza di abitatori, e di piantazioni, di quello che il Clima sia per sè stesso micidiale, ed infesto alla Popolazione: e in questa stessa guisa, che la coltura e la popolazione si anderà introducendo ne' Latifondi aperti, ed incolti, li quali ora si trovano contermini ai Territorj vestiti, e popolati, lo stesso potrà in seguito di mano in mano succedere degli altri più lontani, fino a che progressivamente la popolazione, e la coltura si estendano per tutta la superficie deserta, ed incolta dell'Agro Romano, e delle contermini Provincie, ove esistono i Latifondi sudetti. Questa progressione è analoga a quella, con cui le Campagne stesse si sono andate spopolando, giacchè è certo, che esse non perderono tutto ad un tempo i loro Abitatori, ma bensì a poco a poco a misura, che le invasioni dei Barbari, le guerre intestine, o altre cagioni fecero, che l'Agricoltura non potesse esercitarsi con sicurezza, e che la tranquillità venisse bandita dalle Campagne: E perciò come l' abbandono della Coltura è venuto dall'essersi li Coltivatori ritirati nei luoghi abitati, e sopratutto nei luoghi montuosi: così non potrà restituirvisi se con moto retrogrado, e non partano gli Uomini da' luoghi abitati per ritornare a popolare le Campagne.

Abbiamo pertanto creduto di dover per ora restringere le nostre cure a popolare e render coltivata una porzione soltanto della Campagna Romana, per poter più sicuramente così ottenere i medesimi effetti eziandio in tutto il rimanente, e come siamo intimamente persuasi, che a conseguire il suddetto interessante oggetto non vi sia miglior mezzo, che di costringere con una Sopratassa i Proprietarj dei Latifondi deserti ed incolti, o a dividerli eglino stessi quella migliore e più variata coltura, che ci proponiamo di ottenere coll'accennata suddivisione, così se nell'atto pratico scorgessimo, che la indicata nuova Sopratassa non fosse intieramente valevole, e sufficiente a produrre un tal effetto, non lasceremo di accrescerla fino al punto che effettivamente induca l'interesse particolare dei Proprietarj ad unirsi, e coincidere con quello del Pubblico, che Ci siamo proposti di ottenere.

E tanto più abbiamo creduto di prendere questo Provvedimento della indicata Sopratassa e siamo risolutamente determinati in volerla eseguita, che senza un tal Provvedimento siamo intimamente persuasi, che ben lontano dal diminuirsi si anderebbe all'opposto maggiormente accrescendo la spopolazione, e l'abbandono delle circonvicine Campagne. Una funesta esperienza Ci conferma pur troppo in tale persuasione, giacchè sopratutto nell'Agro Romano Noi veggiamo parecchi Latifondi ridotti alla condizione di Tenute, vale a dire ridotti allo stato di spopolazione ed abbandonati quasi intieramente alla naturale produzione dell'Erbe che un tempo ed anche non molto a Noi lontano, erano ricche di prodotti, e di abitanti lo che si rileva ancora dal nome di Tenute giurisdizionali, che tuttavia conservano. La Popolazione si era introdotta, e si manteneva in detti Latifondi perchè i Proprietarj avevano lodevolmente divisi questi Latifondi fra molti Coltivatori li quali corrispondevano ordinariamente una porzione del fruttato; ma un tale metodo si andò a poco a poco dileguando per le funeste progressioni del lusso per la mollezza dei costumi, per le attrattive delle Città, che tirarono a sè i Possessori di Terre, distogliendoli dalla assistenza dovuta alla coltivazione. Le Leggi vincolanti la vendita, e il trasporto interno delle Derrate, li prezzi forzati di queste poterono contribuire al deperimento della coltura: Tutte queste cose, ed altre molte fecero sì, che li grandi Proprietarj al predetto lodevole metodo della divisione delle Terre in Colonie sostituissero quello di riunire i loro Terreni in un solo affitto, mentre vedevano, che soltanto questi grossi Conduttori sarebbero stati in grado di somministrar loro quelle sicure, e fisse risposte, che potessero far loro condurre una vita com-

moda, ed atta a mantenerli senza sollecitudini nel lusso inoperoso, e nella mollezza. Questi Affittuarj, siccome era ben naturale, trattandosi di Locazioni di breve durata, cercando di togliersi dagli imbarazzi di una minuta esazione di cànoni, o di risposte, in luogo di favorire, ed accogliere nuovi Coloni, hanno preferita l'industria delle erbe, e bene spesso maltrattati i Coloni, che esistevano, o per lo meno ne hanno permessa la ruina non ajutandoli, nè sostenendoli nelle scarse annate, e nel tempo delle loro infermità, siccome da per tutto si prattica, ove la vera coltura delle Terre è conosciuta, ed è in pregio. Diminuirono gli Affittuarj, così facendo, le loro spese, e si confermarono in tale metodo, perchè la mano d'opera cominciò a divenire di maggior prezzo, e slontanando vieppiù i Coloni, e non impiegandoli nel lavoro, si rese ancora più cara l'opera degli Uomini di mano in mano che il numero di Essi diminuiva nelle adiacenze: ma quantunque tale metodo fosse particolarmente ad Essi utile per l'indicato oggetto della diminuzione delle spese, venne ad essere estremamente fatale al bene dello Stato, ed all'interesse dell'Agricoltura, mentre la quantità de' prodotti, e dei valori si è estremamente diminuita, ed ha tolta la principale ricchezza dello Stato, cioè la Popolazione, sostituendo al mantenimento degli Uomini i pochi naturali prodotti atti solamente alla sussistenza degli Animali. In questa guisa la Popolazione, e la Coltura si sono notabilmente diminuite da per tutto nelle vicinanze della Capitale, ed in specie nella Provincia del Patrimonio: E se non vi si pone un saldo riparo, in breve parecchie Terre abitate si ridurranno anch'esse alla condizione di semplici Tenute.

È un dovere indispensabile del Principe Supremo d'invigilare, che le Terre siano coltivate, ed anche nella miglior maniera possibile, poichè dalla copia dei prodotti ricavasi il beneficio universale dell'Abbondanza, colla quale si rende facile la pubblica sussistenza, si promuove l'accrescimento della Popolazione, si agevola il progresso dell'Arti, e del Commercio, e si arricchisce lo Stato. Animato da questi riflessi, che inducono il Sovrano a valersi dei mezzi più efficaci, perchè la totalità del Territorio dia la maggior quantità, e li più vantaggiosi prodotti possibili, Sisto IV prescrisse, che tanto nell'Agro Romano, quanto nelle Provincie del Patrimonio, e di Marittima, e Campagna, fosse lecito a qualunque Persona di coltivare, e seminare la terza parte di tutti quei Latifondi, che non venivano seminati dai rispettivi Proprietari, facendosene proprio il raccolto; Ed una tale Ordinazione in appresso seguirono, e confermarono Giulio II, Clemente VII, ed Alessandro VIII: E in vista di tali esempi tanto più giusto, e moderato verrà

a riguardarsi il provvedimento da Noi immaginato di promuovere la coltivazione col mezzo della più volte ripetuta Sopratassa su i Latifondi, che in questo modo non solo non si verrà a togliere ai Padroni delli stessi Latifondi la proprietà, ma neppure il frutto dei medesimi giacchè il canone, e la risposta, che esigerebbero dalli Enfiteuti e dai Coloni, fra i quali li dividessero, sarebbe proporzionata al reddito, che prima ne ricavavano, ma Eglino verrebbero eziandio a migliorare sensibilmente la loro condizione, poichè assicurandosi col mezzo di queste suddivisioni l'accrescimento delle coltivazioni, e per conseguenza, la Stabile Abbondanza di tutti i prodotti, verrebbero i Padroni diretti dei Fondi a godere del vantaggio della diminuzione dei prezzi in tutti gli oggetti delle compre, che è conseguenza dell'abbondanza, e con la stessa rendita di prima verrebbero ad essere più ricchi, richiedendo minore spesa il loro mantenimento: Nè in verun conto potrebbero Essi dolersi, che questi Contratti li verrebbero a privar per sempre o almeno per un assai lungo tempo del maggior frutto, che avrebbero forse una volta potuto conseguire dai medesimi loro Latifondi, mettendoli ad una maggior coltura, giacchè quando avrebbero Essi mai realizzata una tale speranza, se tante leggi, tanti eccitamenti dati per più secoli da' Sommi Pontefici Nostri Predecessori non hanno saputo smuoverli a migliorare la coltivazione di queste Campagne? E queste doglianze, che potrebbero affacciarsi dai Proprietarj, sarebbero tanto più ingiuste, che senza venire alla indicata suddivisione, Eglino possono liberarsi dalla stessa nuova Sopratassa, ogni qualunque volta s'induchino ad introdurre direttamente, e da loro stessi nei loro Latifondi quella miglior coltivazione, che indirettamente cerchiamo di conseguire col mezzo delle indicate suddivisioni, a promuovere le quali è diretta la stessa Sopratassa.

E perchè poi siamo costantemente determinati in volere, che la presente Nostra nuova Legge abbia il suo pieno effetto, e non saremo giammai per permettere, che alcuno per qualsivoglia ragione dalla medesima vada esente, perciò Vogliamo che Essa incominci ad avere la sua esecuzione soltanto nel principio del 1804, giacchè così nell'Anno prossimo avvenire li Possidenti dei Latifondi, e altri Terreni incolti, che in detto anno 1804 incominceranno ad essere soggetti alla prescritta nuova Sopratassa, avranno tutto il commodo di prendere anticipatamente le opportune misure o per procurare la bramata suddivisione mediante Enfiteusi, o Colonie, ovvero per introdurvi, e promuovere da loro stessi una miglior Coltura, con fare in tempo le opportune Rompiture, e tutt'altro, che si rende necessario, cosicchè nel predetto Anno 1804 possano Essi essere miglio-

rati, e sia per conseguenza allora tolto ai Possidenti stessi qualunque più piccolo pretesto di andare esenti dalla predetta nuova Sopratassa.

Onde in vista di tutti questi riflessi, di Nostro Motu proprio, certa Scienza, e con la pienezza della Nostra Suprema Potestà Vogliamo che in tutta la estensione dell'Agro Romano non meno che delle circonvicine Provincie di Marittima, e Campagna, compreso l'Agro Pontino, Lazio, Sabina, e Patrimonio, collo Stato di Castro, e Ronciglione. Tenute di Montalto, il Contado di Orvieto, ed ogni altro luogo, e Provincia, ove esistono i Latifondi inculti, li Proprietari tutti di Terreni, tanto Laici, quanto Ecclesiastici, di qualunque condizione essi siano. Camera Apostolica, Rev.mi Cardinali, Arcivescovi, Vescovi benchè assistenti al Soglio, Capitoli di Patriarcali Basiliche. e Collegiate, Santuario di Loreto, Pia Casa del Sant'Officio. Principi, Duchi, Conti, Marchesi, Feudatari, Baroni, Regolari di qualsivoglia Ordine, ed Istituto. comprese le undici Congregazioni, Cavalieri e Commende, Ordine Gerosolimitano, Santo Stefano, Santi Maurizio e Lazzaro, Ospedali, Orfanotrofi, ed altri Corpi, e Persone in qualsivoglia modo Privilegiate, privilegiatissime e per comprendere le quali fosse necessario di farne speciale ed individua menzione. incominciando dal 1° di Gennaio del venturo Anno 1804 in qualunque tempo avvenire siano soggetti ai Regolamenti. Cautele e Disposizioni tutte, e singole, che ora passiamo a prescrivere.

I.

Tutti i Terreni in qualunque modo coltivabili dell'Agro Romano li quali sono situati in vicinanza del Circondario delle Vigne di Roma, e precisamente che si trovano compresi nella estensione di un miglio da computarsi sempre dal punto, in cui per qualunque parte del Circondario stesso finisce l'ultimo Terreno Vignato, alberato, o coltivato annualmente. oltre la Dativa Reale. la Tassa prescritta tanto col Motu proprio dei 4 Novembre 1801, al Cap. V, quanto con la Notificazione della Deputazione Annonaria in data del 22 marzo 1802, e qualunque altro peso già imposto, saranno dal principio del 1804 in appresso stabilmente soggetti al pagamento di un'altra annua Contribuzione di Paoli Cinque al Rubbio, da cessare unicamente quando tanto col mezzo di Vendita, che con Enfiteusi, ed anche di Colonie venissero suddivisi, oppure quando li rispettivi Proprietari si determinino Eglino stessi ad introdurvi quella miglior coltivazione. che si cerca di ottenere colla suddivisione, cioè, che o li coltivassero annualmente, o che si

vestissero di Viti, Olivi, ed altri alberi. La qual Contribuzione, dallo scopo, a cui essa è diretta di migliorare l'Agricoltura, si denominerà Tassa di Migliorazione.

II.

Alla stessa nuova Tassa di Migliorazione, in ragione di Paoli Cinque per Rubbio, saranno pure soggetti tutti quei Terreni, li quali situati nella parte opposta dello stesso Agro Romano si trovino compresi nella estensione di un miglio da computarsi dal punto, in cui finisce il Territorio coltivato delle diverse Comunità limitrofe allo stesso Agro Romano.

III.

Questa stessa Disposizione, e colla medesima avvertenza di sopra prescritta per l'Agro Romano dovrà avere il suo effetto eziandio in tutta la estensione delle circonvicine Provincie Suburbane del Lazio, Sabina, Marittima, e Campagna, compreso l'Agro Pontino, e Patrimonio, compresi li Stati di Castro e Ronciglione, di Orvieto, e dapertutto ove esistono Latifondi inculti, di modo che tutti li Terreni in *qualunque modo coltivabili*, che nelle Provincie, e luoghi dello Stato di sopra descritti si trovano compresi nella estensione di un miglio da contarsi dal punto in cui finiscono li Territorj vestiti, e coltivati delle diverse Communità situate in dette Provincie, e Luoghi indicati, saranno annualmente anch'essi soggetti alla predetta nuova Tassa di Migliorazione in ragione di Paoli Cinque per Rubbio, quando non si suddividano, non siano annualmente coltivati, o vignati, o alberati come sopra.

IV;

E siccome potrà accadere, che qualche Città, o Terra delle Provincie e Luoghi di sopra descritti non sia in tutto, o in parte circondata da Territorio vestito, e coltivato, così alla Legge della indicata nuova Tassa di Migliorazione in ragione di Paoli Cinque al Rubbio, e colle medesime avvertenze di sopra prescritte all'Articolo primo saranno soggetti tutti quelli Terreni, li quali si troveranno compresi nella estensione di un miglio, da incominciare in questo caso a contarsi immediatamente, dove finisce l'Incasato delle suddette Città, e Terre.

V.

Affinchè poi niuno pretenda esentarsi dalla predetta nuova Tassa di Migliorazione, col pretesto di non sapere che li Terreni da Lui posseduti fossero compresi nel Circondario del Miglio soggetto alla Tassa stessa, la Deputazione Annonaria immediatamente dopo la pubblicazione della presente Nostra Cedola di Motu proprio, col mezzo di abili Periti farà determinare colla maggior possibile precisione questi Circondarj Miliarj, che tanto nell'Agro Romano, quanto nelle divisate Provincie Suburbane, dovranno nel 1804 incominciare ad andar soggette all'enunciata Tassa di Migliorazione, descrivendo precisamente tanto il quantitativo dei diversi Terreni in esso compresi, quanto il Nome e Cognome dei rispettivi Possessori. Questi particolari Cabrei, ossiano Catasti, dovranno essere ultimati onninamente dentro il corrente Anno 1802, cosicchè nel venturo mese di gennajo possano depositarsi, o restare esposti alla visura di ognuno nella Computisteria della Deputazione Annonaria quelli riguardanti l'Agro Romano, e gli altri concernenti le Provincie nelle rispettive Segreterie Comunitative, e conseguantemente tutti i Possidenti in essi descritti, e perciò soggetti alla nuova Tassa di Migliorazione, siano in tempo di formare le Maggesi per la Sementa del venturo Anno, di piantare Alberi, e di fare tutt'altro, che è necessario per andare esenti dalla Tassa stessa.

E questa medesima Operazione degl'indicati Cabrei, con tutte l'avvertenze insino ad ora prescritte, sarà cura della stessa Deputazione Annonaria che si faccia anche per tutti gli altri Terreni, che progressivamente, e di mano in mano andrannno in appresso ad esser soggetti alla stessa nuova Tassa di Migliorazione.

VI.

Parimenti affichè niuno pretenda mai esentarsi dalla stessa nuova Tassa di Migliorazione, col pretesto che li Terreni da lui posseduti non siano di loro natura coltivabili, si dichiara che sarà a carico dei respettivi Proprietarj di provare strettamente innanzi la Deputazione Annonaria, che tali Terreni siano *assolutamente incoltivabili.*

VII.

A scanso per altro di equivoci si dichiara che al pagamento della predetta nuova Tassa di Migliorazione in ragione di Paoli Cinque per Rubbio non sarà soggetta quella Possessione che avrà, o sarà per avere qualche discreta porzione di Terreno sodo, o prativo, purchè questo non ecceda l'ottava parte della Possessione, Colonia, o Predio.

Parimenti non saranno soggetti al pagamento dell'indicata nuova Tassa di Paoli Cinque per Rubbio li Terreni Macchiosi, purchè siano veramente Boschi, ovvero proprj al taglio regolare, o che allevino Alberi da Lavoro, e Costruzione. Conseguentemente tutti quei Terreni impropriamente Macchiosi, che non contengono che pochi Roghi, ed Arbusti non buoni che per un meschino pascolo, non esenteranno dal pagamento delli Paoli Cinque per Rubbio i Possessori, allorchè tali Terreni si troveranno inclusi nel Circondario soggetto alla predetta nuova Tassa di Migliorazione.

VIII.

Per un maggiore schiarimento della presente Nuova Legge, si dichiara, che appena li Proprietarj de' Latifondi situati come sopra nella estensione del primo Miglio prossimo alle Vigne di Roma, o ai Territorj vestiti, e coltivati delle Provincie anderanno effettuando le tanto desiderate suddivisioni, o v'introdurranno Eglino stessi la coltura, dovrà subito la enunciata nuova Tassa di Migliorazione come sopra, di Paoli Cinque al Rubbio, cessare per li Latifondi già suddivisi, e posti a coltivazione, compresi nella estensione dell'indicato primo Miglio, e ferma rimanendo per gli altri, che ugualmente compresi nel primo Miglio non siano ancora ridotti a coltura, incomincierà a percuotere li Terreni incolti per l'estensione di un altro Miglio, partendo da qualunque ultimo punto coltivato: di modo che sempre esista la stessa fascia di un Miglio Romano di profondità, gravata dalla nuova Tassa, e da incominciarsi a misurare dall'ultima Coltivazione, o Colonia, e in appresso progressivamente, insino a tanto che in forza delle succennate Suddivisioni, o per opera dei Proprietarj medesimi vengano coltivati tutti quegli Spazi, li quali ora restano condannati alla sterilità, e

all'abbandono: Al qual effetto sarà cura della Deputazione Annonaria d'invigilare colla massima attenzione, e col mezzo delle opportune perlustrazioni dei Periti, ed anche de' suoi medesimi Deputati, affinchè a misura, che si anderà progressivamente effettuando, e compilando la suddivisione, e la coltura, vengano dalla medesima Deputazione subito intimati al pagamento della più volte ripetuta Tassa di Migliorazione tutti li Possessori dei Latifondi, che si trovano uniti a quelli già suddivisi, e coltivati: e tali perlustrazioni, e rispettive intimazioni al pagamento della Tassa avranno luogo dopo il Mese di Marzo, nel qual tempo sono già fatte le Piantazioni, e le Semente di ogni specie, affinchè possano quindi in Settembre detti Terreni e sottoporsi alla Tassa, ovvero dalla medesima svincolarsi.

E siccome non basta di promnovere la suddivisione de' Terreni, ma bisogna ancora conservarla, ossia prevenire quelle cagioni, per cui li Terreni già divisi in molti possessori, e Coloni, ovvero stabilmente migliorati possano nuovamente ritornare nella prima trascurata coltura perciò qualora ne' Latifondi, li quali in forza della presente Legge si anderanno di mano in mano suddividendo, e coltivando diligentemente, accada in appresso, ed in qualunque tempo, che ritornino i Terreni ad abbandonarsi agli antichi metodi di trascurata coltivazione, s'intenderanno subito assoggettati al doppio della predetta Tassa di Migliorazione, e ciò fino a tanto che il rispettivo Possidente non s'induca di nuovo a coltivarli nei modi di sopra esposti. E perchè la Deputazione Annonaria possa meglio e con maggior sicurezza discuoprire se alcuno dei detti casi anderà effettivamente accadendo, Vogliamo, che ai Denunzianti, li quali, volendo, saranno tenuti segreti, si accordi per ciascuna volta un premio di due scudi per ogni Rubbio, da pagarsi oltre la predetta Tassa di Migliorazione dal Padrone del Fondo.

X.

Il pagamento poi della più volte ripetuta nuova Tassa di Migliorazione alla ragione di Paoli Cinque per Rubbio, vogliamo che si faccia onninamente nel Mese di Settembre nelle mani delle persone che dalla Deputazione Annonaria, tanto per l'Agro Romano, quanto per le Provincie verranno a suo tempo destinate, e dedotte a notizia del Pubblico con Notificazione, accordando sino da ora alla stessa Deputazione Annonaria tutte le più ampie opportune facoltà di pro-

cedere Mano Regia More Camerali contro li Morosi, sebbene Ecclesiastici, e in altro qualsivoglia modo privilegiati privilegiatissimi, mentre in conformità di quanto è stato esposto di sopra nel Proemio è nostra precisa Intenzione, che niuno vada esente da una Legge, la quale è tanto collegata col pubblico Bene.

XI.

E perchè ognuno sempre più si convinca che la più volte ripetuta nuova Tassa di Paoli Cinque per Rubbio non è ad altro diretta, che al favore, e al miglioramento della Agricoltura, Vogliamo che il prodotto della medesima non debba in verun tempo mai colare nell'Erario, ma bensì in una Cassa a parte da amministrarsi dalla Deputazione Annonaria, con la Legge di dovere sempre erogarsi nello stesso interessante oggetto del favore dell'Agricoltura, e precisamente nel seguente modo.

A misura che coll'eccitamento della più volte nominata nuova Tassa di Migliorazione resteranno suddivisi, e coltivati i Latifondi compresi nella Estensione del primo miglio confinante o colle Vigne di Roma, o con i diversi Territorj già coltivati, li rispettivi Possidenti durante il lasso di anni sei posteriori al miglioramento della coltura conseguiranno per ogni Rubbio Paoli Cinque, o altra più vera somma sempre eguale alla Penale, ossia Tassa di Migliorazione, che sarà in quel tempo stabilita per ciascun Rubbio, sempre che peraltro le forze della esazione della detta Tassa di Migliorazione lo permettano, e via sia la capienza, giacchè lo stato dell'Erario formato sopra contribuzioni proporzionate solamente alle spese correnti non può dare ai Coltivatori un tale incoraggimento. Dovranno perciò essere ben solleciti i nuovi Cultori che, l'esazione della tante volte ripetuta Tassa di Migliorazione sia scrupolosamente eseguita, giacchè dalla percezione di essa dipende il pagamento del Premio per le sudette Rubbia migliorate, e degli altri incoraggimenti, che si enumeranno più sotto al Cap. IV. Nel caso dunque, che la Tassa non somministrasse una somma sufficiente per pagare a ciascun Rubbio migliorato i promessi Cinque Paoli, ne prenderanno quella quota, che risulterà dalla divisione uguale che se ne farà fino allo esaurimento totale.

Siccome con l'Editto della Deputazione Annonaria del 21 Marzo scorso, si trova stabilito, che quei Terreni dell'Agro Romano, Agro Pontino, Corneto, e Toscanella, Stato di Castro, Montalto, Civitavecchia, ed altri, che potessero essere

inclusi in appresso in detto provvedimento, debbano, incominciando dal prossimo venturo anno 1803 godere del premio di paoli 16 per Rubbio, ove vengano coltivati con qualsisia seminagione, e vogliamo ferma, e stabile tale Disposizione, così a scanso di equivoci dichiariamo, che tutte quelle porzioni di Terreno posto nel Circondario del miglio soggetto alla Tassa di Migliorazione, le quali saranno ridotte all'annuale coltura, e molto più se saranno alberate, e vignate, goderanno non solo li Cinque Paoli di premio, ma ancora gli enunciati Sedici Paoli per ogni Rubbio, e per la stessa durata di anni sei, oltre gli aiuti per la fabbrica delle Case Coloniche, il premio per la piantagione di diversi Alberi, e tutt'altro, che più sotto verrà espresso al Capitolo IV: ben inteso per altro che i Possessori di detti Terreni debbano andar soggetti al pagamento del doppio della Tassa di Migliorazione, se abbandonassero la coltura dopo aver goduto indebitamente della esenzione, degli aiuti, e de' premi, ed inoltre alla restituzione delle somme percette a titolo dei premj indicati.

3. Invano per altro si sarebbero da Noi attesi li sperati vantaggi corrispondenti all'efficacia del prescritto Provvedimento concernente l'enunciata nuova Tassa di Migliorazione, se a un tempo stesso non avessimo creduto di occuparci eziandio ad eliminare tutti gli ostacoli, che ora, e in appresso potrebbero eluderne i benefici effetti.

I.

E in primo luogo abbiamo creduto di fissare la Nostra attenzione sopra tutti quelli inceppamenti, che i Proprietarj dei Latifondi stessi potrebbero ritrovare in effettuare la stessa tanto desiderata Suddivisione o continuata Coltivazione, quali se non si togliessero, la nuova Tassa si risolverebbe in un semplice aggravio. Uno di questi ostacoli potrebbero essere li Contratti di Affitto, ai quali si trovassero sottoposti li Latifondi, e altri Terreni compresi nei diversi Circondarj, che e nel principio dell'Anno 1804, e nel tratto successivo anderanno soggetti alla predetta nuova Tassa di Migliorazione. E però ad oggetto che il Proprietario di detti Latifondi non venga impedito per la continuazione di detti Contratti di Affitto a procedere alla suddivisione de' Latifondi medesimi col divisato mezzo di Enfiteusi, e Colonie, ovvero ad introdurvi per sè stesso quella migliore coltivazione, che tanto si ricerca, cassiamo, ed annulliamo adesso per allora,

Segnatura, da registrarsi nell'Officio del sudetto Tribunale, e da accordarsi gratuitamente.

Qualora poi il Proprietario del Fondo, o Fondi soggetti a Fidecommisso, Primogeniture o altro qualunque Vincolo, procedesse alla loro Suddivisione mediante la Vendita, e assoluta alienazione dei medesimi, in tal caso il prezzo ritratto delle vendite surriferite dovrà immediatamente depositarsi nel S. Monte di Pietà di questa Capitale per indi non amoversi, se non ad effetto d'investirsi in qualche altro Capitale fruttifero, ovvero in LL. di MM., e dovrà l'Acquirente del Dominio pieno del Fondo essere sollecito dell'investimento sicuro, onde non resti soggetto all'Evizione; Volendo Noi, che anche in simili incontri mediante la vigilanza di detto Rmo. Cardinal Prefetto della Segnatura s'impedisca qualunque fraude, o pregiudizio si volesse inferire a danno dei ripetuti futuri chiamati, e sostituiti; E a tale effetto tanto l'alienazione quanto il respettivo investimento dovranno essere gratuitamente approvati dall'enunciato Rmo. Cardinal Prefetto della Segnatura, e registrati pure nell'indicato Officio gratuitamente come sopra.

III.

Perchè li possessori de' Beni Ecclesiastici tanto Secolari, che Regolari, Monasteri di Monache, e altri Luoghi Pii di qualunque specie non abbiano ad essere impediti di procedere anch' Essi alle tanto desiderate suddivisioni dei Latifondi inculti, e deserti per mancanza delle opportune facoltà, la Congregazione dei Vescovi e Regolari, come pure l'altra del Concilio, e per Esse li due respettivi Rmi. Cardinali Prefetti Pro tempore potranno con loro semplice Rescritto da registrarsi però nelle respettive Segretarie, autorizzare ciascuno dei suddetti Possessori Ecclesiastici a concedere in Enfiteusi, a Canone, o livello tanto a terza Generazione, quanto per un tempo determinato, ma non superiore di Anni Cento, li Terreni, che incominciando dall'anno 1804 verranno compresi nei diversi Circondarj soggetti alla Nuova Tassa di Miglioraziono; bene inteso peraltro, che i Postulanti facciano precedentemente constare la regolarità del Contratto, e che i confini del Fondo non siano punto alterati, nè confusi coi vicini a danno del Beneficio, Abbadia, Mensa, o altro qualunque Fondo Ecclesiastico: E coll'avvertenza inoltre che ad evitare il danno, il quale potrebbe derivare in appresso per le variazioni, che il tempo produce nei prezzi delle derrate, l'annuo canone,

o Risposta debba sempre fissarsi in generi per pagarsi poi annualmente, o nella stessa maniera, cioè in Natura, ovvero in contante, ma a ragguaglio del prezzo dei generi stessi corrente in tempo del maturato pagamento della Corrisposta.

Siccome però alcuni dei predetti Possessori di Fondi Ecclesiastici, in vece di esimersi dal Pagamento della nuova Tassa col mezzo delle indicate Enfiteusi, potrebbero amare di farlo con introdurre direttamente da loro stessi una miglior Coltura nei loro Fondi, così li predetti due Rmi Cardinali Prefetti di dette Nostre Congregazioni saranno parimenti autorizzati di permettere con licenza, da registrarsi come sopra, ai predetti Possessori di Fondi Ecclesiastici, di venire alla creazione dei Debiti occorrenti per tali miglioramenti; invigilando col loro solito zelo, e per quei mezzi che crederanno opportuni, che realmente il Denaro sia erogato nelle migliorazioni medesime.

IV.

A quei Terreni, li quali di mano in mano anderanno ad essere soggetti alla più volte ripetuta Tassa di migliorazione in ragione di Paoli Cinque per Rubbio, non osterà, che il Possessore di tali Terreni non ne abbia il Dominio diretto, ma soltanto il Dominio utile. Siccome però niuno può conferire ad altri un maggior diritto di quello, che gode egli stesso così se li Terreni soggetti alla nuova Tassa siano Enfiteutici, vogliamo, che li respettivi Possessori del Dominio utile non possano farne la Suddivisione col mezzo di vendita assoluta, ma bensì unicamente col mezzo di Subenfiteusi, da durare per non maggior tempo di quello, che durerà la loro stessa Investitura. E questa facoltà di Subenfiteuticare intendiamo che resti loro accordata, quantunque negli Istromenti di Concessione fosse espressamente tolta una tale facoltà di Subenfiteuticare, e saranno solamente tenuti d'interpellare il Padrone diretto per dargliene notizia, e ad effetto, che non perda di vista i proprj fondi, e confini, ma intimato che egli sarà giuridicamente al Contratto non potrà impedirlo in modo alcuno, salva sempre la corrisposta come per l'avanti.

V.

Riflettendo inoltre che qualora dal Proprietario del Latifondo la suddetta Suddivisione si effettuasse col mezzo di vendita assoluta, potrebbe ritrovarsi un ostacolo nella prelazione, la quale appunto in caso di vendita competesse Jure

Retractus al Possessore del Fondo contiguo, perciò Vogliamo, e Dichiariamo, che alla occasione delle suddette Suddivisioni dei Latifondi non possa aver mai luogo questa prelazione per il titolo sudetto del Retratto, tanto se sia esso proveniente dal Diritto Commune, come dalle Costituzioni Apostoliche e dalle Disposizioni Statutarie, giacchè tali Privilegj sono direttamente contrarj alla desiderata Suddivisione de' Fondi, e tendono all'ingrandimento di essi, e perciò ad accrescere il difetto delle troppo vaste Possessioni.

VI.

Il Pascipascolo parimenti deve per necessaria conseguenza cessare nei Terreni che di mano in mano verranno ad essere compresi nel Circondario soggetto alla nuova Tassa di Miglíorazione, altrimenti sarebbe essa ingiusta, giacchè li Proprietarj dei Terreni soggetti a dette pretese servitù non avrebbero il modo di ubbidire alla Legge, di secondare le nostre mire, e di esentarsi dalla Tassa. Dichiariamo pertanto, ed Ordiniamo, che non possa impedirsi sotto qualsisia pretesto la sudetta divisione di Latifondi, o introduzione di una miglior Coltura a quelli, che hanno il diritto di seminare, e raccogliere nei Terreni, ove altri di godere il Pascipascolo: Sarà bensì obbligato quegli che intende di coltivare stabilmente il Predio, o Possessione soggetta alla suddetta pretesa servitù del Pascipascolo, di darne il dovuto compenso a chi è realmente in possesso di godere una tale servitù, nel modo e forma però, che verrà prescritto nelle Disposizioni, che prima della esecuzione della presente nuova Legge cioè prima del 1804, si prenderanno a parte sopra li Pascoli.

4. Rimossi in questa guisa gli Ostacoli, dai quali li Proprietarj de' Latifondi potrebbero essere trattenuti dal Suddividere li loro Terreni, abbiamo creduto di occuparci altresì a togliere tutte quelle Difficoltà, le quali potrebbero impedire, che i Coltivatori si fissassero stabilmente nei terreni suddivisi.

I.

E primieramente non è sfuggito alla nostra attenzione l'importante oggetto, che tali Coltivatori non vengano mai a mancare d'acqua nè per gli usi, e bisogni della Vita, nè per quelli del Bestiame. Noi veramente non crediamo, che la

mancanza di un tal'Elemento possa essere un ostacolo alla fissa permanenza dei Coloni nei Terreni, li quali si anderanno suddividendo, giacchè infinite sono le fonti, che si trovano sparse tanto nell'Agro Romano, che nelle adiacenti Campagne. Senza di esse in fatti non riuscirebbe di tenere il Bestiame a Pascolo circa 8 mesi dell'anno come accade. E queste Fonti si potrebbero moltiplicare di più, ove si procurasse rinvenire le Acque, che in tanta copia esistevano anticamente, e che ora sono perdute. In dette Campagne si veggono in fatti molti Rivi correre sulle pubbliche strade senza Forma, o Canale, che li contenga, e però una gran parte se ne disperde. A misura pertanto, che col mezzo della suddivisione la Coltura e la Popolazione si anderà estendendo, Vogliamo, che la Deputazione Annonaria si occupi, e procuri, che qualcuno non impedisca l'altro Possessore, o Colono di ottenere l'acqua, che è alla sua portata, nè col pretesto d'inveterate consuetudini, o di pretese servitù, diritti ed acquisti, giacchè quando senza manifesto danno dell'oppositore altri goda di questo Elemento, non deve lagnarsene. E se alcuna di dette nuove Popolazioni o Colonie non potesse procurarsi il necessario soccorso dell'acqua, dovrà essa Deputazione fare, che si escavino dei Pozzi unica risorsa di tanti paesi altronde celebri per l'Agricoltura, ma che hanno la disgrazia di mancare di Sorgenti di Acqua.

II.

Abbiamo in seguito rivolta l'attenzione in fare che allo stabilimento dei Coltivatori nei suddivisi Terreni non avesse mai ad essere di ostacolo la insalubrità del Clima, che tanto da tutti si teme nelle Campagne Romane. E sebbene Noi siamo intimamente persuasi, che la Coltura, e sopra tutto la Piantazione degli Alberi si andrà progressivamente estendendo nei Latifondi, li quali si suddivideranno, anderà altresì dileguandosi affatto una tale insalubrità; Nulladimeno abbiamo veduto, che questi buoni effetti potrebbero restare frastornati, ove dai nuovi Coloni si trascurassero li Scoli: Onde incarichiamo la Deputazione Annonaria, che ed ora, o in appresso si occupi con particolare attenzione di questo oggetto interessante. A misura, che la Divisione degli stessi Latifondi anderà progredendo, dovrà fare, che col mezzo di Persone intelligenti, e perite venga determinato lo scolo delle Acque tanto pluviali, che di sorgenti, come debba quello che è in sito superiore dirigerle, come debba riceverle l'inferiore, e far loro proseguire il corso, e come debba usarne uno senza danno dell'altro,

ed insieme dove si abbiano a fare li Fossi, o Cavi per lo scolo delle Acque dei Campi, e con qual direzione, e questo in tutti i luoghi, ne' quali si scorgerà rimanere delle Acque Stagnanti.

III.

Ma per garentire intieramente li nuovi Coloni dai perniciosi effetti della insalubrità dell'Aria poco gioverebbe allo Scolo dei Campi, se nello stesso tempo non si rimediasse anche a quei Stagni. li quali originati forse in gran parte dall'abbandono degli Scoli, al presente però esiggono maggiori. e più forti provvedimenti; e continuando ad esistere, non solo impedirebbero, che la Popolazione si fissasse stabilmente nelle Campagne adiacenti a tali Stagni, ma eziandio nelle più lontane, giacchè le cattive Esalazioni di detti Stagni non restano confinate sopra la loro superficie, ma col veicolo dei Venti, e sopratutto Australi sono portate ad infettare d'ogni intorno le Campagne alla distanza di molte miglia.

Pio Sesto Nostro immediato Predecessore di Gloriosa Memoria veramente ha in gran parte prevenuto il bisogno, ed i nostri desiderj, avendo lodevolmente procurato il disseccamento della maggiore, e più vasta superficie di queste Acque stagnanti, qual'era quella delle Paludi Pontine: e mentre una tale operazione è stata di tanto giovamento all'Agricoltura, ha avuta una felice influenza eziandio sul miglioramento dell'Aria. giacchè è provato. che i Venti Australi facevano giungere fino alla distanza di più che 40 miglia li perniciosi effetti della pestifera Esalazione di siffatte Paludi: contuttociò non lasciano pur troppo di esistere molte altre fatte Paludi; contuttociò non lasciano pur troppo di esistere molte altre Acque Stagnanti. Lo Stagno di Ostia. che è sì vicino a questa Nostra Capitale. ritrovasi in uno stato infelicissimo. giacchè riceve in esso le Acque dei Terreni adiacenti. senza alcun rinfrescamento di Acque perenni, che non vi sono. e restando da altra parte quasi sempre serrato alla communicazione col Mare, corrompe assaissimo l'aria dei luoghi circonvicini. Meno insalubre è lo Stagno di Maccarese posto al Ponente del sopradetto d'Ostia. poichè Esso è rinfrescato da un Fiume, che piglia le Acque perenni del Lago di Bracciano. le quali colla loro freschezza. ed abbondanza riparano in parte alla putrefazione delle sue acque, e mantengono assai meglio aperto l'Emissario nella Spiaggia Marittima. Ma anche questo non toglie di essere funesto all'aria delle circonvicine Campagne. Allo stesso oggetto dell'impervesamento dell'aria contribuiscono eziandio

Nelle grandi operazioni però, ove il concorso, e la spesa di uno, o più distretti fosse necessaria, formerà la detta Deputazione Annonaria il Piano con l'ajuto di valenti Professori Idrostatici, e lo passerà per la approvazione, allo Esame della Congregazione Economica. Volendo che assolutamente in breve spazio di tempo si tolgano onninamente tutti i ristagni d'acqua dalle Campagne Romane; li quali tolti, certamente diverrà l'aria migliore, se non perfetta.

Anzi nei detti lavori grandi, e per così dire comuni ad uno, e più distretti, Vogliamo, che la nostra Camera soggiaccia alla quinta parte della spesa; in tale caso però oltre l'approvazione della predetta Nostra Congregazione Economica Vogliamo che sia da questa sentito ancora il parere della Congregazione delle Acque, per farne a Noi l'opportune relazioni, onde dare gli ulteriori provvedimenti per la Esecuzione.

Intanto se qualche Particolare, che abbia Terreni bassi, ed inondati, volesse intraprendere il disseccamento col suddivisato metodo delle Colmate, lo autorizziamo a farlo permettendogli a tale effetto di poter con gli opportuni canali deviare la necessaria quantità di acque dei diversi Fiumi, li quali fossero a portata de' predetti suoi Terreni; ma intendiamo peraltro, che prima di metter mano al lavoro esponga alla medesima Deputazione Annonaria il metodo, che intende di tenere nel lavoro, per riportarne dalla medesima l'opportuna approvazione a scanso di quei danni, che l'imperizia potrebbe cagionare ai Privati, ed al Pubblico; e Volendo Noi, che colla maggiore celerità si venga a dare scolo, e regola alle acque stagnanti, Dichiariamo, che se i Particolari trascureranno di farlo, si farà dalla Deputazione Annonaria a spese del Proprietario o Proprietarj. E a tale effetto tutto ciò che potesse frapporsi di ostacolo ai lavori suddetti per causa di Giurisdizione, di patti, di costumanze, di servitù, e simili, Dichiariamo intieramente tolto: e Vogliamo, che le liti, che potrebbero nascere per tal causa, siano decise sommariamente dalla predetta Deputazione Annonaria, senza che mai possa perciò ritardarsi l'opera, che si sarà intrapresa per tale importante oggetto.

IV.

Nel provvedere però in questa guisa a rimuovere gli ostacoli fisici, che popotessero frastornare li buoni effetti, che dalla divisione dei Latifondi debbono naturalmente derivare alla loro migliore coltura, non abbiamo tralasciato di pensare ancora a prevenire gli ostacoli morali. L'uomo isolato, e lontano dal

soccorso dei suoi simili sente la propria debolezza. E però affinchè dal fissarsi nei suddetti Latifondi, che si anderanno di mano in mano suddividendo, altri non si astenga pel timore di dover mancare di quelli aiuti spirituali, che temporali, che si trovano vivendo in società e nei luoghi abitati: Vogliamo in primo luogo che a misura, che la popolazione si anderà diramando in siti lontani più di quattro miglia dalle Città, Terre, ed altri luoghi dove al presente esiste la Chiesa Parrocchiale, si debba venire alla Erezione di una nuova Parrocchia accordando a tal effetto fin da ora le necessarie, ed opportune facoltà ai rispettivi *Ordinari*. E perchè questi nuovi Parrochi abbiano la loro congrua sussistenza, senzachè per essa li Coltivatori abbiano a soggiacere ad alcuna Decima: Vogliamo che dalla Cassa della Deputazione Annonaria si passino a ciascuno di essi annui scudi *centocinquanta* insino a tanto che stabilmente da Noi, o da' nostri Successori pro tempore, non si sia pensato ad assicurar loro la predetta congrua di scudi *centocinquanta* o coll'applicazione di Beneficj semplici, o con assegnare, ed unire a dette nuove Parrocchie alcuni de' tanti obblighi, che hanno le Chiese, e Luoghi pii di questa nostra Capitale, o finalmente colla dotazione, che ne facesse da qualche particolare. E in questa guisa restando realmente provveduto al congruo mantenimento dei medesimi nuovi Parrochi: Vogliamo, che Essi nulla percepiscano, se non per l'associazione de' Morti, per le fedi di Battesimo, per quelle de' Matrimoni, e dei Morti, su di che si daranno in appresso le opportune precise Istruzioni.

V.

Siccome è innegabile, che in alcuni Luoghi l'aria non è perfetta, nè lo sarebbe ancor quando tutte le cautele relative ai ristagni d'acqua si fossero praticate, e la maggiore coltivazione si sarà ottenuta, e che mirabilmente perciò gioverà in tali circostanze l'abitare unitamente; così per facilitare il conseguimento di oggetto così interessante oltre che col ritratto della più volte nominata nuova *tassa di miglioramento* si fabbricherà una Chiesa, non meno che una piccola Casa per il Parroco, ed il Chirurgo in questi luoghi destinati a divenire dei Villaggi, ed anche delle piccole Comunità, si accorderà una gratificazione di scudi *duecento-cinquanta* a tutti quelli, che nei suddetti luoghi fabbricassero una Casa Colonica. La deputazione Annonaria dovrà perciò stabilire il luogo, ove convenga fissare la popolazione, lontano non più di quattro miglia dalla presente Parrocchia, ed

inoltre esser ben cauta, che la Casa Colonica sia fabbricata con i sufficienti commodi, onde il predetto accordato incoraggiamento sia bene impiegato, con fare a tale effetto pervenire agli agricoltori, e da per tutto. ove lo giudicherà opportuno. il disegno, e specialmente le dimensioni. che deve avere una Casa per meritare il premio sopra indicato. Potrà ancora fare dei Modelli per indicare, in qual modo debba costruirsi una Capanna abitabile, ed in alcune parti murata; e per la costruzione di questa si accorderanno *scudi cinquanta* di premio: come pure si accorderà la gratificazione di *scudi trenta* a chi verrà alla Costruzione di un Pozzo.

Nello stabilire il luogo atto a formare il piccolo Paese avvertirà però detta Deputazione Annonaria non solo alle circostanze della esposizione, del commodo per accedervi con facilità, ma eziandio osserverà, se possono stabilirsi nuovi Paesi sulle ruine. e vestigie de' vecchi, che spessissimo s' incontrano in queste Campagne, e i quali fanno fede delle popolazioni ivi di già esistenti, e della opportunità della scelta in preferenza di altri luoghi novelli. Sarà anche cauta la detta Deputazione di fare, che l'impianto del paese non sia difettoso, che si mantenga la commoda larghezza delle Strade, e tutt'altro, che stimerà opportuno per ottenere il maggior commodo, la polizia e la salute degli Abitanti.

Non viene però disdetto di fabbricare Case Coloniche, Capanne, ed ogni altro ricovero, ovunque piaccia, ma non si darà l'incoraggiamento, ed il premio, che a coloro, i quali si uniranno insieme a formare delle piccole popolazioni, più capaci di difendersi così dai cattivi influssi dell'Aria insalubre. Se peraltro in qualche luogo particolare tanto dell'Agro Romano, come delle contermini Provincie, l'Aria permettesse, che potessero li Coltivatori abitare impunemente, e senza inconveniente anche sparsi e segregati gli uni dagli altri, come si prattica nelle Provincie più lontane dello Stato; in tal caso sebbene le Case, e Capanne, che si costruissero, fossero fra di loro divise, e piantate nel Centro delle rispettive Possessioni. non si lascierà di passare loro li medesimi premj, e gratificazioni or ora promesse.

E perchè anche questi Coltivatori sparsi, e situati nelle rispettive loro Possessioni non vengano a mancare di quegli ajuti sì spirituali, che temporali, come sopra destinati agli Agricoltori insieme uniti nei Villaggi: Vogliamo che anche nel caso, di cui si tratta, non solo vengano costruite delle Chiese Parrocchiali in quel numero. località, e precisa distanza l' una dall' altra, che esigerà il comodo degli anzidetti Agricoltori abitanti alla Campagna, ma che inoltre la De-

per disposizione espressa li Testatori, ed altri Institutori non sono determinate ad una Classe speciale, ed individuale di persone, fra le Figlie degli Agricoltori debbbano sempre preferirsi quelle dei Coloni, che di mano in mano si stabiliranno nei Latifondi, li quali in seguito della presente Nostra Legge si anderanno suddividendo.

II.

Siccome la forza delle Famiglie Contadinesche consiste nel maggior numero degl'individui, de' quali si compongono le Famiglie stesse, e il padre non apprende il Figlio, che gli nasce, come un peso, ma bensì come un ajuto, col quale potendo abbracciare maggior lavoro migliorerà la sua condizione; così inerendo alla prattica saviamente introdotta nella maggior parte di tutti gli altri Stati in cui li Fanciulli esposti, ed illegittimi, che in passato rimanevano a carico degli Ospedali, da qualche tempo a questa parte con grandissimo profitto s'incamminano alla coltivazione delle Campagne; così Vogliamo, che presentandosi all'Archiospedale di S. Spirito, e da per tutto, ove esistono Ospedali, e Ricoveri simili, alcuno dei sudetti Coloni che si stabiliranno nei Latifondi come sopra suddivisi, per avere un Projetto, venga loro accordato a preferenza di qualunque altro, che ne facesse ricerca, e che dallo stesso Luogo Pio si dia quell'assegnamento mensuale secondo il costume del suddetto luogo Pio, a cui appartengono. La qual provvidenza intendiamo, che abbia luogo eziandio per quei Fanciulli di gente povera rimasti in età molto tenera privi di genitori, e senza soccorso di altri, li quali si trovano raccolti nei diversi Orfanatrofj.

III.

Affinchè li suddetti nuovi Coltivatori dei Latifondi, li quali si anderanno suddividendo non abbiano a distogliersi dai loro utili lavori per accudire alle liti alle quali potessero essere sottoposti, Vogliamo, che non possano essere chiamati in giudizio nei tempi, che il Coltivatore o Colono sia impiegato nella semina, e raccolta del grano, e altre granaglie, e nelle faccende della vendemmia, o raccolta degli Olivi; Ed anzi riflettendo, che quanto più si studierà di rimuovere fra di essi le occasioni delle liti, e delle dissensioni, altrettanto saranno più diligenti, costumati, ed industriosi; perciò quando non riesca ai rispettivi Par-

rosi di comporre, ed ultimare tali liti nella loro nascita, (su di che raccomandiamo loro tutta la maggiore possibile attenzione) Vogliamo che tali liti si decidano nella maniera la più sommaria, e precisamente, come in forma delle Costituzioni Apostoliche, e di una inveterata Consuetudine si prattica in questa nostra Capitale nelle liti, le quali vengono portate alla cognizione, e al Tribunale del così detto *giudice delle mercedi*, avanti il Tribunale giudiziario della Deputazione Annonaria, che agirà o da sè medesima, o per mezzo di Delegati nel medesimo modo, e forma, che il detto *giudice delle mercedi*: nè vi sarà ricorso, o revisione dal primo giudicato, che in Devolutivo.

IV.

Premendoci poi sopra tutto che nei Latifondi, li quali in vigore della presente nuova Legge si anderanno di mano in mano suddividendo, resti al possibile animata la Piantazione degli alberi, la quale si rende tanto interessante per l'influenza, che ha sul miglioramento dell'Aria è Nostra Mente, che come coll'altro Nostro Motu proprio degli 11 Marzo 1801 abbiamo accordato generalmente in tutto lo Stato una gratificazione a chiunque farà una piantazione di Olivi, così Vogliamo, che ne' sudetti Latifondi abbia un premio eziandio la piantazione di tutti quegli altri Alberi, come Olmi, Pioppi, Quercie, e Oppj, e simili, a sostenere le viti e ben inteso, che segua realmente un tale accoppiamento, dimodochè nei Latifondi suddetti, li quali si anderanno di mano in mano come sopra suddividendo, per ciascuno di detti Alberi ai quali si accoppierà la Vite, percepirà il respettivo Proprietario, o Agricoltore il premio di un *Mezzo Paolo*, osservate nel rimanente le regole, e cautele ordinate nel premiare la piantazione degli Olivi.

In questa guisa in fatti Noi abbiamo veduto, che all'influenza diretta, che in genere hanno tutti gli Alberi sulla purificazione dell'Aria, si aggiungerà l'altra particolare, ed indiretta, cioè, che mediante questo metodo di porre le Viti agli Alberi, e come dicesi generalmente, ad Alberetti, e Piantate, felicemente prätticato in tutte le altre più lontane Provincie del Nostro Stato Ecclesiastico, accaderà, che nelle Campagne Romane, le quali si anderanno a poco a poco restituendo alla coltura, non vi sarà di bisogno di quella quantità grande di Canneti, che nelle Campagne stesse si sogliono al presente tenere per servire alla coltivazione delle Viti, e li quali non possono non ridondare in pregiudizio del-

l'Aria per li ristagni di acqua, che necessariamente occasionano; e si avrà inoltre l'altro apprezzabilissimo vantaggio della moltiplicazione della Legna tanto da ardere, che da lavoro.

V.

Persuasi poi come siamo di questa influenza degli Alberi sulla purificazione dell'Aria, non siamo contenti di restringerci ad animarne ed incoraggirne la piantazione, e la coltura nei tratti di Paese, che in seguito dei presenti Nostri Provvedimenti si anderanno progressivamente suddividendo, e restituendo alla Coltura ; Ma intendiamo di eccitarla, e promuoverla anche fuori de' Circondari stessi, e in quei luoghi principalmente, dove per essere più sottoposti all'aria cattiva, maggiormente abbisognano di provvedimento, che è quanto dire, in tutta quella parte tanto dell'Agro Romano, quanto delle più volte ripetute Provincie Suburbane, le quali confinano col mare, avendo preso di mira particolarmente li Pini, li Cipressi, li Licini, ed altri simili alberi di gran fusto, sì perchè questi più degli altri influiscono alla purificazione dell'Aria, sì perchè essendo i loro fusti avidamente ricercati, e pagati assaissimo dagli Esteri per li diversi usi inservienti specialmente alla navigazione, la sicurezza di aprirsene col tempo un ricco campo di commercio co' medesimi, può maggiormente animare i respettivi Proprietari ed intraprenderne la piantazione, e la coltura.

In vista di questo oggetto abbiamo già date le opportune Disposizioni, perchè subito si formino de' Vivaj, o Piantinari di ciascuna delle sudette divisate specie di alberi in modo da somministrarne gratuitamente tutta quella quantità che occorrerà a guarnirne le dette Spiaggie del Mediterraneo.

Siccome però dovrà passare qualche Anno prima che tali Piante nei sudetti Vivaj siano cresciute al punto di trapiantarsi come sopra alla Spiaggia con sicurezza, che vi allignino, e per conseguenza probabilmente soltanto nell'Anno 1807 potranno essi distribuirsi: Così Vogliamo, che intanto incominciando dal venturo anno 1803 tutti quei Possidenti, e rispettivi Agricolori, ai quali riuscendo di averne altrove, ne piantino qualunque quantità nel sudetto nostro Littorale Pontificio del Mediterraneo, conseguiranno un premio di *Mezzo Paolo* per ogni pianta sulla Cassa della Nostra Deputazione Annonaria, osservate però le regole, e cautele prescritte in detto Motu proprio degli 11 marzo 1801 a fine di prevenire le fraudi, e le collusioni: e siccome bene spesso accade, che si abban-

[illegible] le piantagioni [illegible] difendere, e coltivarle, perciò Vogliamo che non abbiano meno di *Anni Cinque* dopo piantati, perchè ottengano il premio sopradetto.

6. Aggiungendo tutti questi vantaggi, e questi incoraggimenti al divisato Provvedimento della Imposta nuova *Tassa di Migliorazione*, e così interessando le due molle, che muovono principalmente il cuore umano, cioè il Premio e la Pena, punto non dubitiamo, che non abbia realmente ad ottenersi l'intento da tanto tempo desiderato ma non mai conseguito, che le Campagne Romane pervengano finalmente a quello stato di florida coltivazione, che un tempo esse offrivano, e che al peresente si scorge in tutte le altre più lontane Provincie dello Stato Ecclesiastico.

E perciò altro in fine non ci rimane a provvedere, se non che alla esatta, e stabile osservanza di tutti, e singoli provvedimenti contenuti nella presente nostra Cedola di Motu proprio, onde [illegible] della medesima non abbia ad accadere ciò che è successo di tanti provvidi stabilimenti, li quali non per altra ragione non hanno corrisposto alla loro espettazione, se non perchè se n'è in progresso di tempo trascurata la esecuzione, e l'osservanza.

Al qual effetto nel raccomandare alla Deputazione Annonaria di usare di tutta la maggiore attività, e diligenza in proposito della divisata esecuzione dei Provvedimenti contenuti nella stessa Nostra Cedola di Motu proprio, Vogliamo, che due volte in ciascun Anno, cioè alla fine di Giugno, e alla fine di Decembre, debba la medesima Deputazione Annonaria esibire alla Nostra Congregazione Economica una dettagliata Relazione [illegible] degli [illegible], che avranno li Provvedimenti medesimi nelle diverse parti, nelle quali avranno luogo, cosicchè col mezzo della Congregazione stessa possiamo esserne informati per dare le ulteriori opportuni Provvedimenti, Volendo inoltre, che alla predetta Congregazione Economica debba la medesima Deputazione Annonaria ricorrere in tutti i casi dubbj, e che esigessero un qualche schiarimento.

Per quello però che concerne l'Amministrazione del denaro proveniente dalla più volte ripetuta nuova *Tassa di migliorazione*, e di cui dovrà tenersi Cassa, e Conto a parte, come pure della erogazione del medesimo denaro nei diversi usi diretti al favore dell'Agricoltura che si sono prescritti nella presente Nostra Cedola di Motu proprio, inerendo a quanto con la Nostra Costituzione *Post Diuturnas* abbiamo prescritto per tutti gli altri Dipartimenti Amministrativi, Vo-

gliamo, che la stessa Deputazione Annonaria parimenti due volte in ciascun Anno, cioè alla fine di Giugno, e alla fine di Decembre, renda un esatto conto in iscritto al pieno Tribunal della Camera onde col mezzo del medesimo Tribunale della piena Camera possiamo esser assicurati, che il denaro si eroghi veramente nel modo qui sopra stabilito, colla maggior possibile precisione, poichè tale è mente e volontà Nostra espressa.

Volendo, e decretando, che colla presente Nostra Cedola di Motu proprio benchè non esibita, nè registrata in Camera, e nei suoi libri, non possa mai darsi, ne opporsi di surrezione, orrezione, ne di alcun altro vizio o difetto della Nostra Volontà ed intenzione, ne che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi e giuridici, anche di Jus quesito, o pregiudizio del terzo, possa essere impugnata, revocata, o moderata, ridotta ad *viam Juris*, e concedersi contro di essa l'aperizione *Oris*, o altro qualunque rimedio, e che così e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, o Tribunale benchè collegiale, Congregazione anche di Rmi Cardinali Legati a Latere Vice Legati, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario: dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma e disposizioni della presente Nostra Cedola di Motu proprio, quale vogliamo che vaglia e debba aver sempre ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione e vigore, colla semplice Nostra Sottoscrizione, benchè non ci siano state chiamate, sentite, o citate qualsisiano persone ancorchè privilegiate, privilegiatissime, Ecclesiastiche e Luoghi Pii, che avessero e pretendessero avervi interesse, e per comprenderle fosse bisogno di special menzione: Nonostante la Bolla di Pio IV *De Registrandis*, la regola della nostra Cancelleria *De jure quesito non tollendo*, e nonostante ancora tutti, e qualsisiano Chirografi, Brevi Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre e dei Nostri Predecessori, Bandi, Editti in virtù di essi, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario: Alle quali tutte, e singole avendone il tenore quì espresso, di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o difetto quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa sola

volta, e per la piena e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, amplamente, ed in ogni più valida forma Derogiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 15 settembre 1802.

Pius PP. VII.

NICOLAI N. M. *Memorie leggi ed osservazioni* etc T. II, pag. 164 e seg. Arch. Vatic., *Bolle e Brevi* Serie III, Anno 1802. *Bullarium Rom.*, 385-406.

DOCUMENTO LVI.

EDITTO.

ERCOLE di S. Agata alla Suburra Diacono della S. R. C. CARDINAL CONSALVI, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE Segretario di Stato.

Nella massima inconcussa, e generalmente osservata presso tutte le Nazioni, che le Selve, o Macchie, e le Piantagioni di Alberi così da frutto, come da lavoro vengano riguardate come una regalìa inerente alla Sovranità tanto per l'importante oggetto della pubblica salute, quanto per la sussistenza, e pubblica economia dello Stato, furono ognora dalle Leggi costantemente disposte le più efficaci providenze contro tutti coloro, che o per oggetto di commercio, o per proprio privato comodo si facessero lecito d'intraprendere de' tagli di Alberi senza ordine, distinzione, o limitazione alcuna.

Lo zelo de' Sommi Pontefici non trascurò in questa parte le più adeguate misure, e frà gli altri più di recente si distinsero su questo proposito i due Sommi Pontefici di sa. me. Clemente XIII., e Pio VI., il primo de' quali con Editto emanato per organo della Segretaria dello Stato nel 1765 proibì che niun taglio di Alberi da costruzione potesse farsi nelle Macchie Camerali, e Comunitative, se non precedesse la sua Sovrana intelligenza, ed approvazione: L'altro con Editto consimile pubblicato nel 1789, ampliò la stessa Legge, e la estese alle Macchie, e Piantagioni de' Particolari, stante l'abuso introdottosi nelle vendite, e la irregolare esecuzione dei tagli senza riguardo alcuno all'economica sussistenza dello Stato, e molto più alla salubrità dell'aria per il riparo vantaggioso, che oppongono gli Alberi ai venti nocivi.

Col corso degli anni, e presso le vicende de' tempi, non ha mancato l'umana malizia di defraudare in diversi rapporti sì provvide disposizioni, e di eluderne gli effetti: Per tal motivo medianti i tagli più estesi, ed indistinti di Alberi, e di Macchie, non autorizzati da verun legittimo permesso, si sono rinnovate le più perniciose conseguenze tanto in relazione all'economica sussistenza dello Stato,

quanto alla salute delle Popolazioni. Pervenuti alla SANTITÀ DI NOSTRO SI-GNORE PAPA PIO SETTIMO felicemente Regnante, molteplici ed energici ricorsi di non poche delle medesime Popolazioni sull'insalubrità del Clima de' loro Paesi, che non sperimentata per lo innanzi, allorchè erano in piena attività, ed osservanza le providenze disposte per la regolare conservazione delle Macchie, e Selve, si era poi fatta sentire ne' suoi effetti colla riproduzione di epidemiche influenze in varie successive stagioni, in seguito di un arbitrario, ed irregolare taglio di Alberi fatti in alcune Macchie, e Selve, dopo aver prese le più accurate informazioni da locali Giusdicenti, ed esplorato il sentimento de' più valenti Professori Fisici, che tutti si sono riuniti nel medesimo giudizio della necessità di apprestare un vigoroso riparo al disordine di simili tagli, dopo avere essendosi interpellato il parere della Sac. Consulta [illegible] Supremo di Sanità, che uniformemente ha rappresentata una tale indispensabile necessità, la SANTITÀ SUA ci ha comandato di pubblicare nel suo Sovrano Nome il presente *Editto*, mediante il quale (ferme che restino pregiudicate le inquisizioni pendenti sulle correlative trasgressioni occorse in passato) venga a consolidarsi vieppiù la piena osservanza delle precedenti disposizioni, e se ne aggiungano delle nuove conducenti ad estirpare gli abusi più comunemente introdotti in materia. Comandiamo dunque nel Sovrano suo Nome.

PRIMO. Che niuna persona nelle Provincie dell'Umbria, Patrimonio, dello Stato di Castro, e Ronciglione, Lazio, e Sabina, come pure in tutta l'estensione dell'Agro Romano, si faccia lecito in avvenire, anche sotto specie, o per causa di diradamento, di tagliare, o far tagliare Albero, o Alberi di Quercia, Ischia, Farnia, Cerro, [illegible], Olmo o quegli Alberi che producono frutto di Ghianda in qualunque macchia, o Selva [illegible] non solo Camerale, o Comunitativa, ma anche Baronale, o appartenente a Luoghi Pii, Commende di Ordini Religiosi, benchè [illegible] limitrofo ed a qualunque Corpo, o Persona di qualsivoglia preeminenza, grado, stato, o condizione ancorchè Ecclesiastica Secolare, o Regolare, ed in qualsivoglia modo privilegiata, ed esente, se prima non avrà ottenuta l'espressa licenza di SUA BEATITUDINE da chiedersi, e spedirsi per l'organo del *Cardinale Segretario di Stato pro tempore*. A questo effetto dovrà nelle istanze specificarsi l'ubicazione, qualità, ed estensione della Macchia, come pure la quantità del taglio, o diradamento, e la qualità, ed uso, che vorrà farsi del legname, onde la vigilanza del Sovrano, sentita, giusta il solito, la relazione, e parere della S. *Consulta*, e di quegli altri Magistrati, che per il loro ufficio possono

avere nell'affare un qualche interesse, sia in circostanza di determinare se debba o in tutto, o in parte concedere, o negare la richiesta licenza, ed in caso di concessione vengano apposte quelle cautele, per le quali si provveda alla migliore conservazione di esse Macchie, e resti impedito l'abuso, che possa farsi o nel modo, o nella quantità del taglio, proibendo espressamente a chiunque come sopra *di contrattare, o per iscritto, o in voce, o di prendere caparra, o rata di danaro in conto di prezzo prima di avere ottenuta la licenza sotto la pena espressa di nullità del Contratto, perdita di rate, o caparre esatte, e sotto le altre, che si leggono in fine del presente Editto, che saranno comuni ad ambo i Contraenti, e ad ogni altro, che avrà parte ne' Contratti.*

2. Nella medesima disposizione s'intendono compresi il diradamento delle Piante giovani, che per la molteplicità, ed afflusso loro pregiudicano alla buona vegetazione, ed all'accrescimento delle Piante medesime: e così pure il taglio degli Alberi, che nelle suddette Selve si trovino vecchi, o patiti, o che giunti già alla maturità comincino a decadere, e non rendano in conseguenza che poco, o niun frutto, e siano inservibili per costruzione, fabbriche, o altri simili usi, mentre a scanzo di abuso eziandio in questi casi, e circostanze dovranno i Proprietarj esporre, e dimostrare alla *Segreteria di Stato* la necessità dell'uno, e dell'altro provedimento per ottenerne il corrispondente permesso.

3. Quanto a quegli Alberi delle specie sopranominate, che si ritrovano fuori di esse Selve, o siano in Possessioni coltivate, o in qualunque altro luogo, si proibisce di farne contratto di vendita senza l'enunciata Licenza a qualunque uso.

4. Le Selve cedue solite a tagliarsi per Carbone, Legna, o Fascine, come pure i Castagneti cedui, dai quali si hanno Tavole, Travi od altro Legname da Sega, Cerchi, Passoni ec., si continueranno a tenere per quest'uso, facendo i tagli periodici nelle rispettive loro scadenze, con che però si debbano lasciare in ogni taglio le guide tanto per rimpiazzo di quelle Piante, che naturalmente periscono quanto riguardo alli Castagneti per avere di quei Legni di massima lunghezza, e grossezza necessarj per le Fabbriche, ed altri usi, i quali però non potranno mai spedirsi, e contrattarsi per fuori Stato senza nostra Licenza come sopra: Proibiamo eziandio espressamente di dioccare in minima parte le Selve, e Macchie in oggi esistenti, tanto le cedue ad uso di Carbone, e Legna, quanto quelle di Castagno.

5. Ad ovviare l'inconvenienti de' tagli, ed incisioni, che seguono nelle Selve, e Macchie Communitative e Camerali, o anche particolari, ove le Popolazioni

hanno il *jus lignandi*, prescriviamo, e dichiariamo, che questo diritto sia limitato, e restretto alla sola legna morta, e così pure ai soli cespugli *infruttiferi*. Che se venissero atterrati, diramati, o in qualunque modo danneggiati gli Alberi delle medesime Selve, o dai Legnajuoli sudetti, o dai Pastori, o da qualunque altra Persona, non solo restano incaricati i Governatori locali d'invigilare, e procedere sulli Contraventori anche *per inquisitionem* alle infrascritte pene, ma incomberà inoltre l'obbligo ai pubblici Rappresentanti per le Macchie Comunitative, agli Affittuarj per quelle della Camera, ed ai Particolari per le proprie di esporne querela negli Atti della loro Curia, ed omettendo di farlo nel termine di tre giorni, incorreranno essi nelle stesse pene.

6. Similmente per impedire i frequenti incendj, che accadono nelle Selve, o in occasione dei fuochi, che fanno i Pastori, o nell'incendio delle Carbonare, o quando in vicinanza di esse Selve si dà fuoco alle stoppie, si fanno Cese, si bruciano Sodi, e Sterpeti, si dichiara che i Pastori, e Carbonari occasionando per la loro incuria i detti incendj siano soggetti alle infrascritte pene, ed in quanto all'abbruciamento delle Cese, Sodi, e Sterpeti, niuno potrà farlo senza eseguire le necessarie diligenze, con formare le Rostre di dodici Solchi, o praticare altri modi, che fossero creduti più proficui, con che si ottenga sempre di rendere pulito il Terreno all'intorno alle Selve medesime per la larghezza di *trenta palmi a meno*; e mancando a queste diligenze, ancorchè non siano seguiti incendj saranno a seconda delle circostanze, e dei casi proporzionatamente soggetti alle medesime pene.

7. Perchè poi si abbia un sincero e preciso stato di tutte le Macchie, e Selve di qualunque specie di legname da costruzione, Cedue, e Castagneti poste nelle sopraindicate Provincie, ed Agro Romano, si ordina, che nel termine di mesi due dalla pubblicazione del presente Editto, ciascuna Comunità, Barone, e Possidente qualunque, e la stessa Reverenda Camera debbano aver data al Giusdicente Locale, da cui si rimetterà poi alla Segreteria di Stato, l'Assegna, o sia denunzia della ubicazione, della estensione, della qualità delle Macchie e Selve di loro proprietà, e ragione distinguendole o limitandole a tre classi: le Cedue da legna, Fascine, e Carbone, li Castagneti, le Ghiandifere e di Legname da Costruzione; coll'avvertenza, che le Selve promiscue si debbano denunciare come tali, considerandole però in quella classe e categoria, che prevale: E quanto alle Macchie, e Selve poste nell'Agro Romano, dovrà rimettersi dai Proprietarj nel termine come sopra la detta Assegna colle distinzioni indicate direttamente

alla Segretarìa di Stato, colla riserva di spedire in seguito Persona o Persone per la verificazione delle medesime Assegne: incaricando espressamente i sudetti locali Giusdicenti, sotto la pena dell'inabilitazione dall'impiego, ed altre a nostro arbitrio, che decorso l'enunciato termine di due mesi, si faccian carico di riscontrare, se tutti li enunciati Proprietarj compresi nel loro Territorio abbian sodisfatto all'obbligo di quest'Assegna, ed in caso di mancanza n'intraprendano l'inquisizione della trasgressione, e ne diano a Noi prontamente avviso.

8. E quantunque queste providenze siano principalmente dirette a rinnovare, e stabilire gli opportuni provvedimenti su questo importante oggetto nelle sopranominate Provincie più abbondanti di Macchie, e più vicine alla Capitale; ciò non ostante analogamente alle precedenti disposizioni, si dichiara, che anche nelle Provincie più lontane, cioè nella Marca, e Stati di Urbino, ai provedimenti che già fossero stati adottati ne' rispettivi Luoghi si aggiungano i seguenti: Primo, che non possa veruno estirpare, o minorare il quantitativo delle Macchie esistenti di qualunque qualità esse siano. Secondo, che niuno possa contrattare per fuori Stato e molto meno tagliare Alberi delle di sopra espresse specie per costruzione, lavoro, o altro uso, senza espressa Licenza della *Segretarìa di Stato.*

9. Ogni proprietario poi, o Affittuario di dette Macchie sarà obbligato di far spurgare le medesime dagl'impedimenti della legna morta caduta in terra, e dalli Pantani, ed acque stagnanti, che tanto pregiudicano alla salubrità dell'aria e possono essere cagione di molte Epidemie, come si è altre volte sperimentato.

Alla osservanza di tutte le premesse cose sarà tenuta qualsivoglia Persona di qualunque sesso, età, ceto, condizione grado, o preeminenza, benchè Ecclesiastica, ed in qualunque modo privilegiata, ed esente, come si è detto di sopra nel § *Primo.* Chiunque contraverrà al presente Editto, oltre le pene corporali gravi ad arbitrio, sarà soggetto ad una pena pecuniaria da estendersi fino a *mille scudi*, e non mai minore dei *ducento* a proporzione delle circostanze, da ripartirsi per eguali porzioni all'Accusatore, che volendo, sarà tenuto segreto, ai Ministri del Tribunale, presso cui se ne farà l'Inquisizione, alla Comunità del Luogo, nel di cui Territorio accaderà la contravenzione ed alla Rev. Camera Apostolica. Si promette anche un *Premio di scudi tre* da pagarsi promiscuamente dai Trasgressori a chiunque denunzierà, e darà le consuete prove di alcun taglio contrattato o eseguito contro le disposizioni del presente Editto per ciascun *Al-*

loro sù cui si verificherà la trasgressione rispettiva: Premio, che sarà duplicato per quell'Albero, o Alberi, quali si tagliassero oltre il numero, e i luoghi espressi nella licenza della *Segretaria di Stato*, e che si percepirà eziandio dai Ministri de' respettivi Tribunali, quante volte *ex officio* giustifichino la contravenzione. A queste pene restaranno soggetti tanto i Padroni delle Macchie, o Selve, quanto i loro respettivi Affittuarj, Venditori, Compratori, o in altro qualunque modo interessati nel Taglio che si contratti, o faccia in contravenzione del presente Editto. Contro di loro si procederà anche *per inquisitionem, ex officio*, ed in ogni altra maniera la più spedita, e pratica per l'osservanza di tali disposizioni, ed il Padrone Principale, o Committente sarà quanto alle disposte pene pecuniarie tenuto per il fatto de' suoi Ministri, Inservienti, o Commissionari.

Il presente poi pubblicato ed affisso che sarà nei Luoghi soliti di Roma, e dello Stato, astringerà ciascuno alla esatta osservanza, come se gli fosse stato personalmente intimato e dovrà aver sempre tutta la sua esecuzione. Dato in Roma dalle Stanze del Quirinale questo dì 27 novembre 1805.

E. CARD. CONSALVI

Die, Mense, & Anno quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiæ Innocentianæ, in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Josephum Pellicia Apost. Curs.

Felix Castellacci Mag. Curs.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, Serie III, ann. 1805.

DOCUMENTO LVII.

Ann. 1814 8 ott. Capitoli per l'appalto della Dogana della fida *e pascoli di Roma* della Prov. del Patrim. Maritt. e Campagna.

1. La Rev. Cam. Apost. e per essa S. E. R.ma Mons. Tesor. Gen. da e concede in affitto per anni nove da principiare dal 1° corr. ott 1814 e da terminare ai 30 sett. 1823, ma riguardo all'anno doganale, secondo le precedenti stipolazioni, da intendersi cominciati dai 9 dello scorso maggio di quest'anno, e da terminare agli 8 maggio dell'anno 1823. Le dogane della fida, e dei pascoli di Roma, delle provin. del Patrimonio di Maritt. e Camp. con tutte le solite fide, frutti, e rendite di detta Dogana, entrate, membri, pertinenze, onori, privilegi, e pesi da descriversi in appresso, coi seguenti patti e condizioni.

I. La risposta non potrà essere minore di annui *scudi quindicimila*, da pagarsi posticipatamente a rate bimestrali nella Depositeria gen. della R. C. A.

II. Al pagamento della fida a favore dell'appaltatore, saranno tenute tutte le sorti di bestiami, tanto grossi, quanto minuti, che s'introdurranno a pascere e respettivamente pascoleranno nei territ. delle tenute della Dogana, ed in tutto e da per tutto, come si dispone nella Costituzione della S. M di Gregorio XIII. sopra ciò emanata. Si dichiara che nella generalità di detta obbligazione s'intende anche compreso il bestiame di qualsiasi sorta della bonificazione Pontina, a forma dei giudicati del Trib. Criminale (sic) del Tesorierato *24 aprile 1801* e *28 aprile* e *10 maggio 1803*. Si dichiara parimenti che sono obbligati al pagamento della fida anche gli animali di persone forastiere, che pascolano l'Erbe delle tenute dello Stato di Castro, eccettuandosi solamente gli Animali e Bestie dei Statisti di Castro, come si dispone nelle due sentenze promulgate nel Tribunale del Tesorierato, a favore di Antonio Pagliacci già Doganiere li *21 genn. 1741* per atti del *Castellani*, oggi Nardi, Segret. di Camera, e come si ordina nell'Editto consecutivo a dette sentenze pubblicato ai *22 genn. 1742* dalla ch. mem. del Card. Bolognetti allora Tesor. gener. cedendo per altro la R. C. all'appaltatore, riguardo a dette sentenze, le sue ragioni tali e quali ad essa competono senza obbligo alcuno di rilevazione o di beneficio e compenso per detta cessione di

ragione. Si dichiara infine che dal pagamento della fida si eccettuano solamente i Bovi Araterj e le Cavalle da Trita, allorquando attualmente (sic) lavoreranno o triteranno nelle tenute proprie, ovvero nel proprio lavoro dei padroni di dette cavalle (sic) e Bovi araterj a tenore della cosa giudicata del Tribun. della piena Camera, emanata nell'anno 1675, e parimenti di altra cosa giudicata dello stesso Tribunale emanata ai 25 ottobre 1756 per gli atti del Tocchi segret. di Camera e finalmente dalla sentenza del Trib. del Tesorierato del 30 luglio 1800 e passata parimenti in cosa giudicata e confermata dalla S. di N. S. nel parag. 11 del *Motu proprio* pubblicato per la conferma del pres. appalto della Dogana della fida *9 maggio 1804* esibito per gli atti del detto Tocchi. In qualunque caso di contravenzione al pagamento della fida dovuta come sopra, incorrerà il Contraventore nella pena della perdita del Bestiame d'applicarsi per una metà alla R. C. A. e per l'altra parte all'appaltatore ed accusatore che sarà tenuto segreto in conformità dei bandi emanati.

III. Nessuna persona di qualsivoglia grado, stato, condizione, ancorchè privilegiata e privilegiatissima dimorante nelle provincie doganali del Patrimonio di Maritt. e Camp. e *Pascoli di Roma* potrà cavare qualsiasi sorta di bestiame nè d'estate nè d'inverno fuori del suo territorio per mandarlo e ritenerlo in altro territ. senza aver data l'assegna in Dogana, quale assegna dovrà darsi, e respettivamente riceversi *gratis* dal Doganiere, acciocchè si paghi la fida in qualsiasi tempo, ed in caso di contravenzione i padroni dei bestiami incorreranno nella pena della perdita del bestiame come sopra.

IV. A Norma della consuetudine della Dogana di Roma, si dichiara che per le fide, ed assegne solite, che devono farsi in detta dogana, o nei luoghi da quella dipendenti, ove ritengonsi per tal'effetto i Ministri, l'Anno doganale comincia il dì 9 Maggio del corr. anno e termina il dì 8 Maggio avvenire, e così di anno in anno da un giorno all'altro anniversario di detto mese di Maggio, dovrà ritenersi il corso annuale del pres. appalto, riguardo al diritto di percipire le fide, e ricevere le assegne, dovrà spirare agli 8 di Maggio 1823, e nel dì appresso si dovranno dare le assegne, e pagare le fide al successore doganiere, sotto le pene di sopra stabilite in caso di contravenzione, e respettivamente da detto successore si dovranno ricevere le assegne. Aderentemente al pres. artic. si conviene, che per astringere al pagamento della fida della scorsa estate quei, che vi sono astretti, sarà con Notificazione o editto da promulgarsi dichiarato, che i medesimi dentro un termine da prefiggersi, debbano assegnare i loro bestiami, che sareb-

bero dovuto assegnare nello scorso mese di Maggio, e nei susseguenti, e pagare la fida. Si dichiara inoltre, che in progresso, riguardo alla Dogana di Viterbo debba attendersi il solito stile invariabilmente osservato per dette assegne e fide. Scorso poi il giorno di S. Giovanni di giugno, in cadaun anno s'intenda, che debba pagarsi la fida di Estate com'è solito, ed i Patrimoniali debbono spedire la fida nella Dogana di Viterbo, non ostante qualsivoglia abuso in contrario.

V. Per regolare la qualità, o sia la somma dovuta per la fida, se l'affidato goderà della Cittadinanza di più luoghi, si considererà esso, riguardo alla fida di quel luogo, dove colla sua famiglia risiede per la maggior parte dell'anno, e non già di quello, ove si trova Cittadino per aggregazione, o per altro privilegio, abbenchè mandi il suo Bestiame in altri luoghi diversi da quello del suo domicilio, soggetti allo stesso Barone, o Signore, che è feudatario del predetto luogo di domicilio dell'affidato, e sua famiglia, in conformità della sentenza data dal Tribun. della Camera, Ponente Mons. Serra 3 ottob. 1633 per gli atti del Giordani, oggi Salvatori Segret. di Camera.

VI. Si stabilisce, che la Cittadinanza di Roma, pel pagamento della fida Romana, ed anche quella di Toscanella, per l'esenzione della medesima, debbano solamente godere i Romani e Toscanellesi originarj, e per tali si debbano intendere i soli nati, e battezzati in Roma e Toscanella, *e non i nati fuori di dette Città*, e portati a battezzarsi (sic) nelle medesime ad oggetto, che divenuti adulti possano godere del privilegio di detta Cittadinanza. Rimane peraltro a maggior dilucidazione, che anche i Romani sono secondo il solito obbligati a pagare la fida piccola, o sia Romana, e non vanno esenti da ogni obbligo di pagamento col pretesto della loro originaria Cittadinanza.

VII. Di più a scanso di dispute, ed arbitrarie interpretazioni sulle Cittadinanze, si dichiara, che non recherà il menomo pregiudizio alle Dogane, pel pagamento della fida originaria dell'affidato, l'aggregazione alla Cittadinanza romana, che quegli ottenesse, o per ragione del suo domicilio, o per privilegio, poichè chi l'acquista per domicilio, coi requisiti dello Statuto di Roma al *Capit. 57 Libro III, soltanto ha il diritto competente agli abitanti domiciliati in Roma di vagare con i loro bestiami per il Distretto*, come si è dichiarato dalla S. M. di Pio VI nel parag. VI del suo Motuproprio del *16 settem. 1795* emanato per l'ultimo appalto, e si è di nuovo confermato nel parag. VI dell'altro Motoproprio della S. di N. S. emanato ai *9 maggio 1804*. Chi poi acquista l'aggregazione alla Cittadinanza romana, per privilegio spedito dagli Eccmi Conservatori di Roma,

o da qualsivoglia altro magistrato, non può renderla efficace pel pagamento della fida Romana, se non è stato preventivamente inteso ed interpellato Mons. Tesor. Gen. e gli Appaltatori della Dogana, e se colla scienza di questi non ha accordato S. Santità il privilegio, come si ordinato nel detto Motuproprio della S. di N. S. del *9 maggio 1804*. Per questo motivo il solo privilegio d'attendersi pel pagamento della fida romana è quello accordato all'Ecc.mo Sig. Duca D. Luigi Braschi-Onesti con chir. del *27 giugno 1795* previo il consenso degli appaltatori di quel tempo diretto a Mons. Tesorier Gen. La predetta disposizione d'inutilità dei privilegi di aggregazione alla Cittadinanza Rom. per l'effetto del pagamento della *fida romana* milita egualmente per le aggregazioni alla cittadinanza di qualche provincia, o Città poichè se non vi sarà, e anche in queste, stato prima interpellato Mons. Tesor. Gen. e gli appaltatori della fida, gli aggregati dovranno continuare a pagare la fida originaria, e non quella del luogo, a cui sono stati aggregati, senza la preventiva scienza ed interpellazione suddetta.

VIII. Similmente si dichiara, che la naturalizzazione accordata dall'art. I del Cap. III del Motu proprio di N. S. del *4 novem. 1801* a tutti quelli che per un'anno domicilieranno in qualunque parte dello Stato Eccles. per accudire all'agricoltura, non debba mai intendersi efficace ad esimere i medesimi dalla Fida dovuta secondo la sua origine, e perciò essi dovranno sempre pagare l'originaria, e non quella del luogo del loro domicilio, ancorchè abbiano acquistato in esso la Cittadinanza pel privilegio dell'agricoltura, in conformità di quanto si prescrive al parag. VII, del citato Motoproprio di N. S. dei *9 maggio 1804*.

IX. Tutti quei che da Stati esteri o da Stati soggetti alla S. Sede fuori delle Provinc. doganali, introdurranno bestiami di qualunque sorta *dentro la Stanga*, e nei luoghi soggetti alla fida saranno obbligati nel termine di giorni cinque dal giorno dell'arrivo, assegnare al Doganiere tutta la quantità dei bestiami grossi, come ancora i Porci, e nel termine di giorni quindici, tutti i bestiami minuti, con denunciare il nome cognome e patria del padrone, o padroni di detti respettivi bestiami, specialmente quando che fossero di fida diversa, con ritirare la solita bolletta di assegna in scritto, e pagarne la fida. In caso che non si prendesse tale bolletta, o che i Contatori e Guardiani della Dogana rinvenissero diversità di nomi o patria, ovvero di numero e qualità di bestiami da quelli notati nella bolletta di assegna, immediatamente il detto bestiame cadrà in *commissum* e si applicherà come sopra per una metà alla R. C. A. e per l'altra metà al Doganiere ed accusatore.

X. Niuno potrà deviare e far partire i bestiami dai luoghi dove stanno, verso la Montagna, senza bolletta del Doganiere, sotto pena della perdita dei bestiami, da applicarsi come sopra, dandosi però facoltà al detto doganiere di moderare la detta pena secondo la qualità de' casi a suo arbitrio.

XI. A scanso di dispute, e per allontanare le frodi saranno precisate nel bando le strade doganali.

XII. Tutti quei, che avranno condotto bestiame nelle Dogane, e dopo essere entrati dentro le Stanghe venderanno, doneranno, cederanno o effettueranno qualsiasi altro contratto sul loro bestiame, a favore di persone di minor fida, o franchi, ed esenti dal pagamento della fida, saranno tenuti ed obbligati denunciare detta vendita ed altro contratto al Doganiere, e pagare per quell'anno la fida, alla quale essi sarebbero tenuti nel caso, che la vendita, o altro qualsiasi contratto non fosse seguito, altrimenti incorreranno nella pena della perdita del bestiame, da applicarsi come sopra. Effettuandosi poi anche prima di entrare nella Stanga doganale, le vendite, cessioni od altri contratti di bestiami, a favore di persone affatto esenti dalla fida, o obbligati a minor fida colla riserva del dominio o di usufrutto, con dilazione al pagamento del prezzo o con altra analoga convenzione, allora il compratore, cessionario o donatario o altro contraente saranno tenuti alla stessa fida, a cui rimanevano obbligati il venditore donante o cedente o altro contraente, finchè non si farà costare al Doganiere l'effettivo pagamento del prezzo, e la traslazione del dominio o usufrutto nei compratori, donatarj, Cessionarj ad altri, a forma di quanto si dispone nel Parag. VIII del citato Motuproprio di N. S. del 1804. Si dichiara di più che in tutte le compre, donazioni, cessioni, od altri contratti di bestiami effettuati a favore di persone esenti da fida o soggetti a fida minore di quella del venditore donante o cedente, ancorchè non vi sia riserva di dominio e non apparisca dilazione al pagamento del prezzo, o altra analoga condizione, tuttavia il Doganiere, se ha sospetto di falsità, o collusione del contratto, potrà procedere anche per inquisizione, od in altro modo, che crederà per giustificarla, e venendo a comprovare la falsità, o collusione del medesimo, il venditore donante o cedente o altro qualunque contraente non solamente sarà soggetto al pagamento della maggior fida, alla perdita del bestiame da applicarsi come sopra, ma ancora alle pene comminate dai falsarj. Pendente la disputa sulla collusione dei contratti, si dovrà pagare la fida piccola, ma prestarsi idonea sicurtà all'appaltatore, o effettuare il deposito, tanto per la maggior fida, quanto per il valore del bestiame

XV. Tutti quelli che avranno pasciuto dentro le dogane coi Porci se poi vorranno condurre detti animali alle ghiande fuori della Stanga, per qualunque via diversa dalle Strade Doganali, ancorchè detti animali si estraessero, o in qualunque modo si facessero trasportare fuori delle Provincie Doganali sì per terra che per acqua, debbano prendere la bolletta dal Doganiere, e pagare prima la fida, che devono secondo il solito; altrimenti cadranno in pena della perdita del bestiame da applicarsi come si è dichiarato nei precedenti capitoli.

XVI. Parimenti ogni persona, tanto ecclesiastica, quanto secolare, benchè privilegiata ed esente dalla fida, non potrà mandare a pascolare il suo bestiame fuori dello Stato Ecclesiastico, e molto meno estrarre dal medesimo alcuna benchè minima quantità di bestiami si grossi che minuti, senza l'espressa licenza del Doganiere e senza il solito pagamento, sotto pena della perdita del bestiame, da applicarsi come sopra, non ostante qualsisiano privilegj, che vi fossero in contrario, quali tutti rimasero già revocati coll'artic. XII del bando degli *11 giugno 1804*.

XVII. Gli esenti per il numero di 12 figli dovranno godere l'esenzione da detta Dogana, solamente per ciò che riguarda l'uso della propria famiglia, e non per l'industria e mercanzia, conforme al Motoproprio di Pio IV sopra tali esenti, e come altre volte è stato dichiarato in Camera per la Dogana di Roma, non ostante qualunque uso ed abuso, che per l'addietro fosse osservato in contrario.

XVIII. Per gli affidati forastieri, che non fossero dello Stato ecclesiastico, ed anche per quelli di altre provincie, che non ricadessero o si acquistassero dalla S. Sede in tempo del pres. appalto, si dovrà osservare la fida antica coi privilegj in essa contenuti, quali si dovranno osservare inviolabilmente, ed in particolare di poter venire stare e tornare liberamente colle loro Massarie, come è solito e senza impedimento alcuno; non ostante qualunque cosa in contrario, purchè abbiano pagato quanto debbono al doganiere, a tenore dei privilegi e facoltà concesse a favore di tutti gli affidati tanto forastieri, che dello Stato e Provinciali, nelle accennate Costituzioni della S. M. di Gregorio XIII confermate coi riferiti Motiproprii dei *16 settem. 1795*, della S. M. di Pio VI e della S. di N. S. dei *9 magg. 1804*. Si dichiara inoltre, che a favore degli affidati si osservi la fiera libera di Toscanella come è solito, per poter vendere per tutte le terre dello Stato i loro Agnelli esclusa però l'estrazione per fuori lo Stato, che prima accordavasi, della terza parte degli Agnelli vernarecci, dovendosi su tale estrazione osservare le nuove leggi.

XIX. A tenore del rescritto fatto dall'Emo e Rmo Sig. Card. Ruffo allora Tesoriere Gen. dall'udienza di N. S. degli 8 *marzo 1784*, inserto nell'istromento del penultimo appalto rogato ai 26 *settembre 1791* per gli atti del Tocchi, si è stabilito, che le masserie composte intieramente, o almeno per la metà delle pecore di Spagna, o dipendenti da padre e madre spagnoli ritenendosi 10 montoni per ogni cento pecore, dovranno essere privilegiate con far pagare per esse la fida nella somma di scudo uno, e baj venticinque per ogni centinaio di pecore, con condizione però che il proprietario delle suddette pecore spagnole, nell'assegnare le pecore, debba denunciare nella solita assegna il numero delle pecore, e dei montoni della razza di Spagna, ed il numero delle pecore nostrali, acciò possa il Doganiere eseguirne il rincontro. Si avverte che sotto il nome di pecore di Spagna s'intendono quelle che sono di padre e madre spagnole, non già le bastarde di esse, seppure a forza di rinnovare il seme di Spagna non siasi ottenuta la razza legittima in modo che paragonate alle Pecore prette spagnole non si conosca differenza sensibile. Non facendosi la sovraenunciata distinzione nell'assegna, o riconoscendosi questa falsa, e non veridica a giudizio di due Periti da deputarsi l'uno dal Doganiere e l'altro dal proprietario e del periziore da destinarsi in caso di discordia da Mons. Tesoriere generale senza ulteriore reclamo, il proprietario delle pecore non solo dovrà pagare l'intera fida, secondo le consuetudini dei luoghi, ma cadrà anche nella contravvenzione, per cui potrà procedersi contro di esso alle pene di sopra comminate ai defraudatori della fida.

XX. Le convenzioni tra le Communità, di rendere comuni i loro territorj, nel pascolo dei bestiami de' loro Cittadini non esimeranno i medesimi dal pagamento della fida per quei bestiami che si mandassero a pascolare fuori del proprio territorio, cedendo la R. Camera Ap. sopra di ciò al nuovo Doganiere le proprie ragioni, tali quali ad essa competono senza per altro voler essere tenuta a cosa alcuna, nè veruna sorta di diffalco o bonifico.

XXI. I bestiami smarriti si dovranno secondo il solito denunciare e consegnare ai doganieri tanto dentro Roma quanto in qualunque altro luogo delle Provincie Doganali, benchè siano luoghi baronali, salvo al proprietario il diritto di poter agire per la ricupera del bestiame smarrito. Niun'altra persona di qualsivoglia stato grado e condizione potrà in modo alcuno pretendere di avere sopra detti animali alcun diritto o ragione, sotto pena in caso di contravvenzione di scudi 25 per ogni bestia da applicarsi come sopra. Niun giudice, fuori dei

Camerali assessori, potrà esercitare giurisdizione sopra dette bestie, ed anche la depositeria dei pegni non potrà ingerirsi in tal materia.

XXII. Si concede al doganiere, per patto espresso, il privilegio di Cittadino di qualsiasi luogo delle Provincie Doganali, ad effetto, che in ogni luogo dove avrà gli animali proprj, possa farli pascere nei territori delle Communità, anche come primo cittadino del luogo a forma della Costituzione di Benedetto XIII — *Romanum decet Pontificem*. - Il Doganiere in rappresentanza della R. C. A. godrà del diritto, da quella, e da altre Costituzioni Apostoliche accordato, *di proibire* la formazione di nuove bandite, e *di concedere licenza per la vendita dell'erba*, in conformità di quanto è stato praticato fino al presente, ed a quest'effetto dovranno restar fermi i Concordati sulle dette licenze, fatti alle Communità della Tolfa, e di altri luoghi, e con varie persone, ed in vigore di detti concordati il Doganiere avrà il diritto di percepire le somme in esse stabilite per dette licenze. Si dichiara, che il suddetto diritto si trasferisce dalla R. C. all'appaltatore tale e quale ad essa compete ma senza alcun obbligo di bonificargli alcuna somma in qualunque evento. Si dichiara parimenti, che gli enfiteuti e Cessionarj della R. C. A., nei quali sono stati trasfusi i diritti del Doganiere, pei terreni compresi nelle loro concessioni, sono esenti dall'obbligo delle sovraenunciate licenze.

XXIII. Adesivamente al precedente capitolo nessuna Communità, Chiesa o *persona di qualsivoglia grado, stato e condizione venderà l'erbe delle sue* e bandite a pascolo comprese nelle provincie terre e Luoghi, soggetti all'appalto della Dogana senza aver prima ottenuta la licenza in iscritto dal Doganiere. In caso di contravenzione incorrerà nella pena della perdita delle tenute e Bandite le quali *ipso facto* s'intendano applicate alla R. C. A. non ostante qualsivoglia concessione privilegio ed uso contrario, alle quali tutte s'intende derogato.

XXIV. I compratori poi delle stesse erbe senza licenza del Doganiere, incorreranno nella pena della perdita dei bestiami o altra ad arbitrio di Mons. Tesoriere gener.

Si dichiara peraltro permesso ai soli proprietari delle tenute e bandite preesistenti ritenere in esse i soli propri animali per pascolo senza alcuna licenza del Doganiere. Si dichiara ancora, che quei proprietari dell'erbe suddette, quali avranno riportato licenze della vendita dal Doganiere, non potranno effettuare il contratto, che in fine del mese di Decembre di ciascun'anno.

XXV. Essendo fra le Communità ed i precedenti Doganieri insorte alcune differenze sopra l'interpretazione del precedente Capitolo, pretendendo le Com-

XXVIII. Dovrà il nuovo doganiere, per l'azienda della Dogana in Roma prevalersi in qualità di Procuratore del signor Gian Francesco Morezzi, quale per lo spazio di sopra trent'anni con fedeltà, attaccamento e nozioni ha difeso i diritti fiscali e doganali. Riterrà ancora i due antichi scritturali signori Simoncini ed Isola. Il Computista e cassiere saranno di libera elezione del Doganiere etc. etc.

XXIX. Gli emolumenti della Cancelleria della Dogana della Prov. del Patrimonio spetteranno al Doganiere coll'obbligo etc.

XXX. Sarà obbligato il Doganiere di pagare puntualmente alla R. C. A., nelle respettive scadenze le bimestrali rate della risposta, o Censo, rimossa qualunque eccezione, o pretensione di defalco etc. etc.

XXXI. In ogni caso di mora del Doganiere al puntuale pagamento delle rate del Censo, come pure in caso d'inadempimento a qualunque delle sue obbligazioni contenute nei presenti capitoli, potrà la R. C. A. senza alcun mandato di Giudice dichiarare ipso facto rescisso e risoluto l'appalto etc.

XXXII. Sarà tenuto il Doganiere, per sicurezza del puntuale pagamento del Censo e dell'adempimento delle altre di lui obbligazioni esibire idoneo e solidale fidejussore di piacere e soddisfazione di Mons. Tesoriere gen. etc.

XXXIII. Qualora piacesse alla S. di N. S. ed ai suoi successori di dare un diverso regolamento o sistema generale all'appalto delle dette dogane, il Doganiere non potrà pretendere il menomo defalco etc. etc.

XXXIV. Mons. Tesoriere Gen. risolverà qualsiasi controversia che potesse insorgere etc.

XXXV. Il Doganiere potrà esiggere tutti e singoli dazi e crediti provenienti dalla Dogana della fida colla Mano Regia e *more Camerali* in ogni luogo etc. etc.

XXXVI. La Camera Apostolica promette che confermerà i presenti Capitoli ad ogni richiesta del Doganiere etc.

XXXVII. Il Doganiere dovrà prendere copia pubblica dell'istromento del pres. appalto passando il solito emolumento al Segretario della Camera.

Dalla nostra Residenza di Monte Citorio, questo dì 8 ottobre 1814.

Firma autentica: Luigi Ercolani, Tesoriere generale.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, Ann. 1814.

DOCUMENTO LVIII.

Ordine circolare sulle disposizioni per le masserie 12 maggio 1822.

Molto Illustre Sig. come Fratello

La giustizia, l'attività del Commercio, la sussistenza delle Popolazioni, l'interesse dell'Erario, e finalmente l'indeclinabile necessità indotta dalla natura della cosa esiggono, e reclamano, che alle Masserie affidate venga agevolato, garantito, e protetto l'arrivo, la permanenza, e la partenza dalla Stanga del Patrimonio con què privilegj, ed esenzioni, che sono correspettive al peso del Dazio, che gli affidati sopportano.

È perciò, che una serie non interrotta di Apostoliche Costituzioni, quale ha il suo principio dalla Sa: Me: di Gregorio XIII., e che continuando fino al Motu-Proprio delli 16 Settembre 1795 dalla Sa: Me: di Pio VI. termina con quello del Regnante Sommo Pontefice pubblicato li 9 Maggio 1804, ha mai sempre confermato agli affidati i privilegj, ed esenzioni indicate.

Quindi la remozione di ogni ostacolo al pacifico godimento di tali esenzioni, e privilegj, preordinando disposizioni opportune, fu il costante proposito degli Statuti, Editti, Ordini e Bandi, che furono dal Camerlengato pubblicati. E venne segnatamente ordinato nell'art. 7. dell'Editto dell'attuale Emo. Sig. Card. Camerlengo dei 16 Giugno 1816, ai proprietarj delle Tenute, e Terreni ristretti, che durante il transito delle Masserie affidate fossero aperte le Scalarole, ed altri ripari, che ne impedissero l'ingresso, onde potessero le suddette Masserie godere del pascolo privilegiato delle venti canne adjacenti alle Strade Doganali, così nell'art. 3. si prescrisse a qualunque persona, e più espressamente ai soprastanti, Guardiani delle Tenute, e Terreni, pei quali passano gli Affidati con le loro Masserie che non ardissero estorcere alcuna benchè piccola somma di contanti, o ricevere dagl'Inservienti delle Masserie suddette Agnelli, Capretti, Caci, o altra cosa, non ostante qualsivoglia abuso in contrario, ed escluso ancora il titolo di volontaria cortesia. Si ordinò egualmente nell'art. 13 ai Governatori, Podestà, e a tutte le Autorità locali, che se taluno si facesse pagare qualche cosa per

passo, pedagio, e Vettigale, od in qualunque modo dasse impedimento, o pretendesse la pena, e l'emenda del danno, mentre le Masserìe affidate sono in viaggio, in tale, ed in ogni altro caso d'infrazione di questi privilegj, e del citato Bando, ad ogni richiesta dell'affidato, o de' suoi Pastori dovessero immediatamente rimuovere ogni impedimento, facendo loro restituire tutto ciò, che avessero pagato, o sia stato lor tolto, con far carcerare i trasgressori, dandone posteriormente il più preciso, e regolare discarico per l'osservanza specialmente dell'art. 11 del citato Editto, che in parità di tutte le altre analoghe leggi rimane nel suo stesso, e pieno vigore. Si dichiarò in fine, che per qualunque sofferto danno, od aggravio dovesse attendersi la sola relazione, e giuramento degli stessi affidati, o loro Pastori. Ma gli affidati all'occasione, che in ciascun'anno le proprie Masserie fanno discendere, e tornare alla Montagna, hanno giustificato al lodato Sig. Cardinale con dettagliati reclami, che con vie di fatto i Proprietarj dei Terreni ristretti non si conformano, ed i Guardiani, e Guardie Campestri usando talvolta violenza si oppongono alle sopracitate edittali disposizioni: e che reclamando di ciò gli affidati ai Governatori, ed Autorità locali; in luogo di punire, siccome vien loro prescritto, le contravvenzioni; contravvenendo pur'essi, e le sostengono, e le proteggono.

Lo impedire per le vie Doganali alle Masserìe affidate il pascolo delle venti canne alle medesime concesso con privileggio provocato dall'assoluta necessità, è tale disordine, che sia capace di produrre quasi inevitabilmente la mancanza delle stesse Masserìe nelle nostre Campagne meridionali; i pascoli di queste rimarranno inconsunti, ed inoperosi, la pubblica economìa ne risentirà alterazione, e detrimento gravissimo nell'interesse dell'Erario, nell'attività del Commercio, nello sfamo delle Popolazioni, e nell'arresto delli Lanifi[c]j. Dalla esposizioni di siffatte cose facilmente comprenderà V. S. l'importanza di riparare simili abusi, e più enormi disordini, per la qual cosa inerendo alle disposizioni comunicatemi dal sopralodato Sig. Card. Camerlengo con dispaccio delli 4 corrente, non manco di eccitare tutta la di lei attività, zelo, ed energìa, perchè nella estenzione di sua giurisdizione siano garantiti amplissimamente, e protetti i privilegj ed esenzioni concesse dalle Apostoliche Costituzioni alle transitanti Masserìe degli affidati. Ella si contenti di tener man forte contro qualunque ben piccola contravenzione alle sopracitate edittali disposizioni. Affinchè poi non possa da alcuno allegarsi ignoranza, o dimenticanza delle disposizioni medesime; le trasmetto qui accluso un'Esemplare dell'enunciato Editto, perchè lo ritenga a propria istruzione.

DOCUMENTO LIX.

(*Transunto*).

Ann. 1823 4 ott. Editto di Giulio Maria della S. R. C. Card. della Somaglia Decano del S. Collegio. Vicecancelliere di S. C., Arciprete della Basil. Lat., Vescovo di Ostia e Segret. di Stato.

La Santità di N. S. PP. Leone XII elevato appena al Sommo Pontificato ha voluto procurare il benessere dei suoi sudditi. E considerati prima di ogni cosa i Dazi che per far fronte ai pubblici bisogni si erano dovuti imporre alle Provincie dello Stato ha voluto cominciare dall'apprestar loro intanto un sollievo con l'abolizione di alcune pubbliche imposte, e con la diminuzione di altre, proponendosi di supplire colla maggiore economia nelle spese delle minorazioni delle rendite che per queste disposizioni andrà a soffrire il pubblico erario. Ci ha pertanto ordinato con l'oracolo della sua viva voce di manifestare ai suoi sudditi le seguenti sovrane sue ordinazioni.

Art. I. La tassa stabilita per la interessantissima operazione del censimento pubblico sarà diminuita in modo che il decimo che deve pagarsi da tutte le Legazioni e Delegazioni del suo Stato, per i due terzi lasciati a carico dei possidenti dalla succitata Notificazione (8 aprile 1818) sia diminuita p. la metà, e ridotta in tutte le provincie ad un ventesimo.

Art. II. Il diritto privativo della fabbricazione delle polveri e nitro è abolito.

Art. III. Sono egualmente abolite le così dette Dogane per la Fida e dei Pascoli, e le tasse corrispondenti che venivano esatte. Questo Dazio vigente soltanto in alcune Provincie e specialmente in quelle che si estendono lungo il Mediterraneo, sebbene sia stato nella sua antica origine occasionato dagli stessi interessi della Pastorizia, pure non riconoscendosi in oggi, per le cambiate circostanze favorevole agli interessi medesimi, sua Beatitudine per rimuovere ogni ostacolo al libero esercizio di questo ramo di agraria industria si è determinata ad abolirla.

Art. IV. È abolita la leva coattiva del sale nelle Delegazioni dello Stato. Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli e Camerino.

Art. V. È diminuito di un sesto il Dazio forense di consumo.

Art. VI. La tassa imposta per restauro e manutenzione delle strade interne di Roma viene ridotta da bai. 35 per ogni 100 scudi d'estimo a baiocchi venti.

Art. VII. È abolita la tassa delle vetture dei carri e Cavalli, meno quelli di lusso.

Art. VIII. Le suespresse disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1824 eccetto quella delle vetture dei carri e cavalli che avrà effetto immediatamente.

Dalla segret. di Stato 4 ott. 1823.

G. M. Card. della Somaglia.

Arch. Vatic., *Bolle e Bandi*, serie III, anno 1823.

DOCUMENTO LX.

Ann. 1823 17 decemb. Notificazione pubblicata dall'Emo e Rmo Sig. Cardinale Bartolomeo Pacca Camerlengo di S. Chiesa.

In esecuzione della Sovrana Pontificia beneficenza pubblicata già coll'Editto del 4 Ottob. pros. pass. per l'abolizione della Fida e della corrispondente tassa, crediamo debito del nostro Ufficio del Camerlengato, a vantaggio sempre della Pastorizia e dell'Agricoltura ed a norma di tutti, che possono avervi interesse, pubblicare le seguenti prescrizioni.

I. L'abolizione della tassa dovendo aver luogo nel giorno 1 gennaio 1824, e dovendosi dai proprietari dei bestiami soggetti alla detta Dogana della fida eseguire il pagamento della medesima fino a tutto il giorno 31 del corr. decembre, rimangono, come già erano i detti proprietari obbligati a dare le assegne respettive dei loro bestiami, al solo effetto però di farne il proporzionato suddetto pagamento per tutto il corr. mese, e non più oltre; e ciò senza pregiudizio degli atti, che fossero stati fatti, e che occorresse di fare ne' competenti Tribunali per il ritardo e mancanza delle dette assegne.

II. Il proporzionato pagamento della tassa a tutto il corrente mese dovrà essere dai respettivi proprietari eseguito nel termine dei due mesi successivi di genn. e febb. 1824, passato qual termine, senza che sia stata interamente soddisfatta la dovuta tassa, si potrà dagli Appaltatori tenuti verso la R. Camera Apost. per il corrispondente affitto, procedere agli opportuni atti in tutto e per tutto a forma dei privilegi, ad essi competenti.

III. Nei detti due mesi di genn. e febb. potranno gli Appaltatori similmente procedere, come per lo passato, alla verificazione delle respettive assegne, che potessero credere non leali, affine però sempre di esiggere proporzionatamente la tassa a tutto il corr. decem. senza pregiudizio degli atti, che fossero a tale effetto necessari.

IV. È conservato in avvenire e per sempre ai Proprietari di Masserie e Pastori il privilegio di far pascere le loro masserie *per la estensione di canne*

venti nei terreni adiacenti alle strade così dette doganali, che non siano seminati o ridotti a coltura, tanto nel recarsi alla Montagna, quanto nel discenderne, e nell'andare da un luogo all'altro, secondo l'occorrenza dei pascoli, e col diritto anche di trattenersi nei singoli terreni duo giorni solamente.

V. I proprietari dei fondi adiacenti alle sud. strade non opporranno alcun ostacolo all'esercizio del privilegio contemplato nell'antec. artic., dovendo anzi a tale effetto tenere aperte le così dette scalarole delle staccionate, che rinchiudessero i fondi medesimi.

VI. Rimarranno i proprietari e pastori suddetti esenti da ogni pena per i danni cagionati dai loro animali nel transito per le dette strade doganali sia nel recarsi sia nel discendere dalle montagne, e nel passare da un pascolo all'altro; come pure dovranno godere della stessa esenzione per soli due giorni dopo il dì del loro arrivo ne' pascoli di permanenza, volendoli in questi casi soggetti alla sola rifazione de' danni arrecati.

VII. Nel solo caso di danno studioso recato a vigne, seminati o ad altre coltivazioni sarà cumulata alla rifazione del danno la pena comminata dalle veglianti leggi.

VIII. Se però per causa di danni dati si facesse luogo a carcerazione di persona o apprensione di pegno vivo, prestati dai proprietari dei bestiami, o altra cauzione di stare a ragione in favore della parte, che pretende i danni, verrà tanto la persona che qualunque pegno vivo immediatamente rilasciato, senza che all'oggetto siano attendibili altre citazioni, che del nostro Tribunale, e di Mons. Uditore SSmo.

IX. Restano esenti i proprietari, pastori e loro inservienti qualunque dalla prestazione o pagamento di ogni tassa e regalia, che venisse loro da chicchessia richiesta, volendo libero affatto il transito e movimento delle masserie per le enunciate strade.

X. Tutte le questioni relative tanto civili che criminali saranno in quanto alle Delegazioni di esclusiva attribuzione degli Assessori Com. Governatori a Vice Govern. nei limiti delle proprie facoltà etc. etc.

XI. Con l'abolizione della Dogana della fida e tassa, e con le pres. prescrizioni non solo non s'intendono in modo alcuno alterati, ma saranno anzi a ritenersi per confermati e nel pienissimo loro vigore tutti i regolamenti di Finanza e di Dogana di confine in ordine alla introduzione e sortita delle masserie e bestiami dello Stato, come pure dovranno intendersi ritenuti per [illegible]

e confermate le discipline tutte e disposizioni relativamente alla sanità, che sono stabilite nel nostro Editto dei 7 giugno 1817.

La pres. notif. sarà affissa e pubblicata in Roma, sua Comarca, e nelle Città ed altri luoghi delle Provincie così dette Doganali a tutti gli effetti di ragione.

Dato in Camera Apostolica li 17 decem. 1823.

R. Card. PACCA, Camerlengo di S. S.

Bibl. Vatic., Sala p. consultazioni. *Collez. Editti, Bandi*, etc., anno 1823.

DOCUMENTO LXI.

Editto.

Pier Francesco per la Misericordia di Dio Vescovo di Albano, Cardinale Galleffi, della S. R. C. Camerlengo.

La conservazione della specie de' quadrupedi e volatili utili, oramai per comun lamento diminuita di molto a cagione degli arbitrarj e distruttivi modi di cacciare, il desiderio di rendere viemaggiormente proficua allo Stato questa parte d'industria, e lo zelo d'impedire che per riprovevoli disordini non si cambino le cacce di dilettevole e industre esercizio in occasione di litigi e di risse, hanno mosso il provvido animo di Sua Santità Leone Papa XII. felicemente regnante, a volere che sieno con opportune leggi generali regolate le cacce in tutto lo Stato. Quindi Noi per oracolo espresso della Santità Sua e per autorità del nostro ufficio di Camerlengato veniamo a pubblicare il seguente legislativo Regolamento generale da osservarsi da ogni qualunque persona.

1. E' permesso a tutti nello Stato Pontificio di esercitare la caccia tanto de' quadrupedi, che dei volatili.

2. Non potrà esercitarsi da chicchessia la caccia se non ne' tempi, luoghi e modi, e sotto le pene prescritte nei titoli ed articoli seguenti.

Titolo I.

De' tempi in cui sono permesse o vietate le cacce.

3. Dal 1.° Marzo al 1.° Agosto di ciascun' anno è vietata ogni sorta e maniera di caccia sì dei quadrupedi, come dei volatili utili, tranne quella degli uccelli da palude, i quali non nidificano nello Stato.

4. Dal 1.° Dicembre sino al tempo del loro arrivo è proibita in qualunque maniera la caccia delle quaglie, e nel tempo del loro arrivo resta permessa soltanto in riva al mare.

5.° Dentro l'intervallo di tempo determinato nell'articolo precedente non sarà permesso di vendere o comperare cacciagione di sorta alcuna, salvo quella permessa degli uccelli da palude, e delle quaglie nel tempo del loro arrivo.

6.° In qualunque tempo rimane proibito di guastare le uova, i nidi o covili, e uccidere i figli piccoli degli stessi utili animali.

7.° E' vietato di cacciare in tempo d'inverno lepri, caprioli, starne e pernici ed altri utili volatili o quadrupedi ne' luoghi coperti di neve.

8.° Nessuno potrà in alcun tempo appropriarsi ed uccidere i colombi domestici o torrajuoli di privata proprietà

Titolo II.

De' luoghi leciti e proibiti delle cacce.

9.° Nessuno senza consenso del proprietario potrà far caccia ne' terreni altrui, i quali sieno muniti di muro, siepe, staccionata o altro riparo a norma di quanto è prescritto nell'articolo 150. del Motu-proprio di Sua Santità dei 5 ottobre 1824.

10.° Per ordine espresso e speciale di Sua Santità è dichiarato che per siepi, staccionate e ripari mentovati all'articolo sopraccitato del Motu-Proprio si debbano intendere siepi, staccionate e ripari costrutti in modo che impediscano realmente d'ogni maniera l'ingresso non solo alle bestie, ma anche agli uomini.

11.° Chiunque, ricinti i suoi fondi di cosifatti ripari, voglia far in essi riserva di caccia, dovrà prima darne denunzia direttamente a Noi per Roma e Comarca, e nelle Legazioni e Delegazioni per mezzo degli E.mi Cardinali Legati e Prelati Delegati per ottenere dietro le convenienti verificazioni la corrispondente dichiarazione.

12.° I fondi, che verranno dichiarati riservati per la caccia, dovranno alla distanza di cento passi l'una dall'altra avere una tabella fissa ove sia scritto a grandi caratteri = *Riserva* =.

13.° A norma dell'articolo sopracitato del Motu-Proprio Sovrano, nessuno potrà per causa o pretesto di caccia entrare nei fondi altrui, tuttochè non cinti e muniti di ripari sopra indicati, qualora sieno già preparati o si preparino alla coltura, e molto più se seminati o tuttavia co' frutti pendenti.

14.° I proprietarj de' latifondi riservati e dei fondi annoverati nell'arti-

colo 13.°, che vorranno mantenere uno o più guardiani ad effetto di custodire la riserva o le loro proprietà dovranno richiedere a Monsignor Governatore o Direttore Generale di Polizia l'opportuna licenza, e vestirli dell'uniforme prescritta dalla circolare dei 29. Gennajo prossimo passato, ai quali soli, aventi indosso la prescritta uniforme, sarà lecito di domandare a chi fosse trovato nei fondi suindicati la consegna dell'Archibugio, e qualora fosse ciò ricusato loro, di prendere il loro nome e cognome, e denunziarlo alle competenti autorità senza permettersi alcun atto violento.

15.° Nessuno potrà piantare ne' luoghi non vietati caccia di palombi con preparazione di sito tanto a rete, che ad archibugio, se non alla distanza di mille passi d'aria per ogni intorno da altra, la quale già sia stata antecedentemente stabilita, e da due anni addietro consecutivi non lasciata d'essere in esercizio.

16.° Chiunque vorrà piantare ne' fondi proprj o di consenso de' proprietarj nei fondi altrui, caccie che importino preparazione di sito, e sieno fisse e stabili, come paretaj, roccoli, bergamasche, boschetti ed altre di simile natura, non potrà farlo che alla distanza di duecento passi d'aria per ogni intorno da quelle antecedentemente stabilite, e da due anni addietro consecutivi non lasciate d'essere in esercizio.

17.° Tutte le caccie ne' due precedenti articoli indicate, che ora si trovano stabilite in distanza di mille o di duecento passi d'aria per ogni intorno rispettivamente minore, da altre, che hanno anteriorità d'esercizio non interrotto da due anni addietro consecutivi in modo che a giudizio de' periti s'impediscano a vicenda, restano fin d'ora soppresse, seppure i possessori delle ultime non consentano alla conservazione di quelle.

18.° D'ora in poi qualunque caccia stabile e fissa, quanto ad impedire il diritto di porne un'altra entro la distanza di mille o di duecento passi rispettivamente, sarà riguardata come non esistente, se trascorreranno due anni consecutivi di cessato esercizio.

19.° Chiunque nelle caccie non fisse e stabili sarà il primo a piantare ne' luoghi permessi le così dette capanne, o a prender posto con istrumenti da cacciare quadrupedi o volatili, e specialmente animali acquatici e da palude, dovrà, mentre esercita la caccia, esservi legittimamente mantenuto, nè altri potrà piantare capanne o prender posto o situare istrumenti da caccia se non alla distanza di trecento passi d'aria d'ogni intorno.

Titolo III.

De' modi di far caccia permessi e vietati.

20.° Resta assolutamente e rigorosamente proibito nella caccia de' quadrupedi e volatili ogni uso di paste o sementi venefiche, le quali possano nuocere alla salute de' consumatori.

21.° Le cacce di notte fatte per vie di lanterne o fiaccole o pertiche, campanacci, o come volgarmente si dice a diluvio o a diavolaccio, sono per sempre interdette.

22.° Sono pure interdette le lanciatore nel circuito di dieci miglia da Roma dal 1.° Ottobre ai 15. di Novembre di ciascun anno.

23.° L'uso delle tagliuole e lacci, che soglionsi porre in terra nelle campagne per prendere lepri, pernici, starne, quaglie ed altri uccelli è proscritto, e resta soltanto permesso di usare i lacci in aria da prendere ogni sorta d'uccelli, e nelle paludi anche in terra per prender beccacce, pizzarde ed altri simili animali.

24.° Rimarrà lecito il solo uso delle tagliuole atte a prendere lupi, volpi ed altri animali nocivi.

25.° Non sarà però permesso di collocare le suddette tagliuole nelle vie pubbliche, e ne' luoghi dove sogliono passare uomini od armenti, nè sarà permesso in ogni altro luogo di tenerle accoccate fuorchè dal tramontare al levare del Sole.

26.° Dove sono cacce fisse e stabili, o capanne o poste o reti o vischj per cacciare, non sarà lecito ad alcuno nel tempo che si esercita la caccia, nè di giorno nè di notte di sparare archibugi se non alla distanza intorno di cinquecento passi d'aria, nè di fare altro rumore, che possa spaventare ed allontanare di colà gli animali, se non alla distanza intorno di centocinquanta passi d'aria specialmente nelle cacce de' palombacci.

27.° Il costume introdotto in alcuni luoghi di scegliere, a buono regolamento delle cacce fatte in partite specialmente in quelle de' palombacci, un capocaccia regolatore potrà essere conservato.

28.° Nessuno nelle macchie destinate alla caccia di palombacci, neppure il proprietario, potrà in alcun modo di suo arbitrio scrociare, tagliare o svellere

dal suolo quercie, cerri ed altri alberi di alto fusto, ma avanti di ottenere la consueta licenza della Sacra Consulta farà nota la sua volontà all'autorità locale, la quale inteso il parere del Capocaccia, e li due periti cacciatori, darà o negherà il consenso, secondo che risulterà il vantaggio o il discapito della caccia, restando però sempre aperta la via, a chi si trovi gravato, di ricorrere alle competenti superiori autorità.

29.° Niuno potrà cacciare con archibugio od arme da fuoco, se prima non avrà osservato quanto è e sarà prescritto intorno alla facoltà di portare simili armi dalle autorità competenti.

Titolo IV.

Delle pene in cui andranno soggetti i delinquenti.

30.° I contravventori agli articoli proibitivi di questo regolamento, oltre alla perdita, dove abbia luogo, degli strumenti da caccia e della cacciagione fatta o commerciata, saranno soggetti alla multa non minore di scudi 10, e non maggiore di scudi 50.

31.° Qualora poi la contravvenzione sia di tal natura, che abbia recato altrui danno, saranno i contravventori obbligati, oltre alle già prescritte pene, anche al corrispondente risarcimento.

32.° Chiunque sarà recidivo nelle contravvenzioni alla Legge, sarà condannato, oltre alle pene suddette a doppia multa.

33.° Se per provata impotenza non fosse taluno in grado di pagare l'imposta multa, dovrà scontarla nelle carcere in ragione di uno scudo al giorno.

34.° Le multe saranno divise, per una metà all'accusatore o all'inventore, e per l'altra a beneficio delle Comuni rispettive.

Titolo V.

Della maniera di procedere ne' giudizj a carico dei contravventori.

35.° Non si potrà in questa maniera di cacce intentare da chicchessia giudizio contro alcuno per danno alle proprietà sue fatto od offesa de' proprj diritti ricevuta, se non per denunzia e petizione, non mai per vie di fatto. Nelle

contravvenzioni poi, ove non entri danno delle proprietà od offesa de' diritti altrui, si procederà anche per inquisizione ed uffizio.

36.° Ne' giudizj appartenenti a questa legge, basterà a far prova anche un solo testimonio di veduta indifferente, e degno di fede.

37.° Il solo fatto d'essere alcuno trovato, ne' tempi o luoghi proibiti, per via o in campagna munito di archibugio e munizione minuta, e spezzata da caccia, e molto più se accompagnato eziandio da cani cacciatori, e in ogni tempo il solo fatto d'essere trovato con istromenti da caccia parimenti proibiti, basterà a renderlo soggetto alle pene rispettivamente prescritte ai contravventori di questa Legge, ancorchè non abbia fatta caccia.

38.° I giudizj per le contravvenzioni agli articoli di questo Regolamento sulle cacce saranno fatti sommariamente dinanzi alle locali autorità competenti, salvo l'appello a chi di ragione.

Gli E.mi Cardinali Legati, Monsignor Governatore di Roma e Direttore Generale di Polizia, i Prelati Delegati, i Governatori locali e la forza pubblica, sono incaricati della esecuzione di questa Legge, la quale incomincerà ad aver vigore dal dì che sarà ne' rispettivi luoghi promulgata.

Roma - Dato in Camera Apostolica li 10. luglio 1826.

P. F. Card. Galleffi Cam. di S. C.
G. Groppelli Uditore

Gioacchino M. Farinetti Seg. e Canc. della R. C. A.

INDICE

dei nomi proprî e delle cose notabili

Il presente è vendibile in Roma, Milano, Torino, Genova e Napoli presso la ditta Fratelli Treves

al prezzo di